Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2144

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

18/12/2022 - 05:58

Indice

1. DDL S. 2144 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2144 . . . 6
1.2.2. Testo approvato 2144 (Bozza provvisoria) . . . 147
1.2.3. Testo 1 (TOMO I) . . . 177
1.2.4. Testo 1 (TOMO II) . . . 828
1.2.5. Testo 1 (TOMO III) . . . 1518
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO) . . . 1927
1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II) . . . 1946
1.2.8. Testo 1 (ANNESSO III) . . . 1967
1.3. Trattazione in Commissione . . . 2048
1.3.1. Sedute . . . 2049
1.3.2. Resoconti sommari . . . 2051
1.3.2.1. 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) . . . 2052
1.3.2.1.1. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/03/2021 . . . 2053
1.3.2.1.2. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 06/04/2021 . . . 2056
1.3.2.1.3. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 07/04/2021 . . . 2057
1.3.2.1.4. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) dell'08/04/2021 . . . 2058
1.3.2.1.5. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) dell'08/04/2021 . . . 2059
1.3.2.1.6. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 17 (ant.) del 15/04/2021 . . . 2060
1.3.2.1.7. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 18 (pom.) del 21/04/2021 . . . 3041
1.3.2.1.8. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 29/04/2021 . . . 3099
1.3.2.1.9. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 03/05/2021 . . . 3121
1.4. Trattazione in consultiva . . . 3423
1.4.1. Sedute . . . 3424
1.4.2. Resoconti sommari . . . 3427
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) . . . 3428
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021 . . . 3429
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 3431
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021 . . . 3432

1.4.2.2.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/05/2021 3435
1.4.2.3. 2^ (Giustizia) 3436
1.4.2.3.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021 3437
1.4.2.4. 4^ (Difesa) 3444
1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021 3445
1.4.2.4.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 99 (pom.) del 07/04/2021 3459
1.4.2.5. 5^ (Bilancio) 3469
1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021 3470
1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021 3478
1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021 3483
1.4.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 3491
1.4.2.6.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 397 (pom.) del 04/05/2021 3492
1.4.2.6.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 06/05/2021 3498
1.4.2.7. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 3504
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/03/2021 3505
1.4.2.8. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) 3510
1.4.2.8.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/04/2021 3511
1.4.2.8.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'08/04/2021 3518
1.4.2.9. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) 3528
1.4.2.9.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021 3529
1.4.2.9.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021 3533
1.4.2.9.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 187 (pom.) del 07/04/2021 3534
1.4.2.9.4. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021 3538
1.4.2.10. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) 3547
1.4.2.10.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 3548
1.4.2.10.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021 3570
1.4.2.10.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (ant.) dell'08/04/2021 3573
1.4.2.11. 10^ (Industria, commercio, turismo) 3579
1.4.2.11.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 137 (pom.) del 30/03/2021 3580
1.4.2.11.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 138 (ant.) del 07/04/2021 3588
1.4.2.11.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 139 (ant.) dell'08/04/2021 3596
1.4.2.12. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 3601
1.4.2.12.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 30/03/2021 3602
1.4.2.12.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (ant.) del 07/04/2021 3605
1.4.2.13. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 3609
1.4.2.13.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 07/04/2021 3610

1.4.2.14. 12^ (Igiene e sanita') . . . 3614
1.4.2.14.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 207 (ant.) del 31/03/2021 . . . 3615
1.4.2.14.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 210 (ant.) dell'08/04/2021 . . . 3623
1.4.2.14.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021 . . . 3626
1.4.2.14.4. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 212 (ant.) del 14/04/2021 . . . 3632
1.4.2.15. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 3635
1.4.2.15.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021 . . . 3636
1.4.2.15.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021 . . . 3640
1.4.2.15.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021 . . . 3643
1.4.2.16. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . 3646
1.4.2.16.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 225 (pom.) del 31/03/2021 . . . 3647
1.4.2.16.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 07/04/2021 . . . 3655
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 3666
1.5.1. Sedute . . . 3667
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 3668
1.5.2.1. Seduta n. 323 del 05/05/2021 . . . 3669
1.5.2.2. Seduta n. 324 del 06/05/2021 . . . 3818

1. DDL S. 2144 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2144

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Titolo breve: *d-l 41/2021 - decreto sostegni*

Iter

6 maggio 2021: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2144	**approvato**
C.3099	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 69/21 del 21 maggio 2021, GU n. 120 del 21 maggio 2021 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Andrea Orlando** (Governo Draghi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **41** del **22 marzo 2021**, G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 , scadenza il 21 maggio 2021.
Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **22 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Classificazione TESEO

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA , IMPRESE , TUTELA DEI LAVORATORI , TUTELA DELLA SALUTE , ATTIVITA' DI URGENZA , EPIDEMIE

Articoli

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Art.1), IMPRENDITORI (Art.1), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.1, 3, 13), IMPRESE AGRICOLE (Art.1), PARTITA IVA (Artt.1, 5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 3, 5), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 5), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1, 26, 28), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.1, 8), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.1), IVA

(Artt.1, 5), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 6), COMUNI (Artt.1, 2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.1), COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI DELL' UNIONE EUROPEA (Artt.1, 5, 20), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 4, 8, 9, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 34, 37, 38), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 4, 6, 8, 10, 23, 24, 26, 29, 34), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.2), REGIONI (Artt.2, 18, 23, 24, 27, 29, 32), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 18, 23, 24, 29), TRENTO (Art.2), BOLZANO (Art.2), SPORT ALPINI E INVERNALI (Art.2), MINISTRO PER IL TURISMO (Artt.2, 38), MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (Art.2), ISTRUTTORI SPORTIVI (Art.2), ATTREZZATURE SPORTIVE (Art.2), IMPIANTI DI RISALITA (Art.2), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.3, 5, 28), PROROGA DI TERMINI (Artt.4, 5, 17, 21, 30), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.4, 5, 30), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.4, 5), INTERESSI MORATORI (Art.4), RIMBORSO DI IMPOSTE (Art.4), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.4), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.5), POSTA ELETTRONICA (Art.5), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 5), INFORMATICA (Art.5), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.6), TARIFFE ELETTRICHE (Art.6), ENERGIA ELETTRICA (Art.6), CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) (Art.6), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.6, 21), LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Artt.6, 26), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.6), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.6), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.7, 8), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.7, 8, 9), DATORI DI LAVORO (Art.8), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.8, 10), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.8, 9), OSSERVATORI (Artt.8, 10), LAVORATORI AGRICOLI (Artt.8, 29), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.8), FONDO PER L' OCCUPAZIONE (Art.9), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), ILVA SPA (Art.9), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.9), LAVORATORI STAGIONALI (Art.10), TURISMO (Art.10), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.10), ARTISTI DELLO SPETTACOLO (Art.10), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art.10), SPETTACOLO (Artt.10, 36), SPORT (Artt.10, 30), LAVORO ATIPICO (Artt.10, 28), VENDITA A DOMICILIO (Art.10), SPORT E SALUTE SPA (Art.10), MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE (Art.10), REDDITO MINIMO (Artt.11, 12), SITUAZIONI DI ASSISTIBILITA' (Artt.12, 15), FAMIGLIA (Art.12), CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Art.13), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.14), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.15, 34), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.15), ASSICURAZIONE SOCIALE (Art.16), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Artt.16, 18), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.17,20), ANPAL SERVIZI SPA (Art.18), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE , PESCA (Artt.19, 28, 39), ACQUACOLTURA (Artt.19, 28, 39), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.20, 31), MEDICINALI (Art.20), FARMACOLOGIA E TERAPIA (Art.20), MEDICINA (Art.20), DIPLOMI DI LAUREA (Art.20), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.20), MEDICI MUTUALISTICI E CONVENZIONATI (Art.20), PEDIATRI (Art.20), ODONTOIATRI (Art.20), INFERMIERI (Art.20), FARMACISTI (Art.20), FARMACIE (Art.20), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Art.20), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.20), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.20), RICERCA SANITARIA (Art.20), IMMOBILI (Art.21), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.21), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.21, 26), UFFICIALI MEDICI (Art.22), SANITA' MILITARE (Artt.22, 35), ENTI LOCALI (Artt.23, 30), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.24), IMPOSTE DI SOGGIORNO, CURA E TURISMO (Art.25), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.25), IMPRESE COMMERCIALI (Art.26), BAR E RISTORANTI (Artt.26, 30), CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI (Art.26), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.26, 34), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.29), GESTIONE DEI TRASPORTI (Art.29), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Art.29), OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Art.30), ESENZIONI DA IMPOSTE

TASSE E CONTRIBUTI (Art.30), IMPOSTE DI BOLLO (Art.30), BILANCIO PREVENTIVO (Art.30), TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Art.30), FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art.30), ASILI NIDO (Art.30), SPORT PROFESSIONALE (Art.30), SCUOLA (Artt.31, 32), MEZZOGIORNO (Art.32), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.32), UNIVERSITA' (Art.33), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Art.33), TAXI (Art.34), FORZE ARMATE (Art.35), FORZE DI POLIZIA (Art.35), VIGILI DEL FUOCO (Art.35), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.35), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.35), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.36), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.36), GRANDI IMPRESE (Art.37), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.37), FIERE (Art.38), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.40), PROTEZIONE CIVILE (Art.40)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5ª Sen. **Daniele Manca** (PD) (dato conto della nomina il 15 aprile 2021) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. **Roberta Toffanin** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 15 aprile 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Daniele Manca** (PD) nominato nella seduta pom. n. 20 del 3 maggio 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Roberta Toffanin** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 20 del 3 maggio 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di minoranza Sen. **Luca De Carlo** (FdI) nominato il 3 maggio 2021 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **5ª (Bilancio)** e **6ª (Finanze e tesoro)** **in sede referente** il 23 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2144

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2144

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Onorevoli Senatori. -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare:

- dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, le province e le regioni);
- degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR (soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziare e soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi (costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso), nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a dieci milioni di euro (comma 3);
- il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 4).

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

Il comma 5 suddivide in cinque classi, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019, i contribuenti cui si applicano cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La predetta percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo così ottenuto. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il comma 6, da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari a centocinquantamila euro, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ivi inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, prevede che, con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, in luogo dell'erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" (decreto-legge n.34 del 2020) con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Il comma 11 dispone l'abrogazione: del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter* (, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Inoltre si circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Sulla base dei citati dati statistici relativi all'anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.

Il comma 12 individua gli oneri finanziari connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto e la relativa copertura.

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione europea, l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (tale importo è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

Le disposizioni sono inoltre finalizzate a chiarire la nozione di impresa beneficiaria ai fini del computo dei massimali, tenendo conto delle diverse nozioni ricavabili dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dell'assenza di indicazioni nella Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo.

Nel dettaglio, il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute.

Il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il comma 16 demanda l'individuazione delle modalità attuative dei commi da 13 a 15, a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Art. 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

La norma in esame è finalizzata ad istituire un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19.

Il fondo, in particolare, è destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici.

La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è effettuata con apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni, appartenenti ai comprensori sciistici, classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) ed H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica)

Il comma 2 dispone, quindi, che le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 1, provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:

a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;

b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il comma 3 rinvia al primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 circa la non concorrenza del contributo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap nonché circa la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui al successivo art. 10.

Art. 3
(Fondo autonomi e professionisti)

La disposizione di cui al comma 1, dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 - articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.

La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché la misura di cui al citato comma 20 introduce un aiuto di Stato, la proposta di modifica normativa, al comma 2, inserisce il riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Art. 4
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

Tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 1, lettera a), della disposizione modifica il comma 1, dell'articolo 68 del DL n. 18/2020 e, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. *rottamazione-ter,* c.d. *rottamazione* risorse proprie UE e c.d. "*saldo e stralcio*"). Il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni - dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

La lettera c) del comma 1 sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, allo scopo di disporre anche lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta, a seguito dell'emergenza da Covid-19, dal comma 1 dello stesso articolo 68, come modificato dalla precedente lett. a) del comma in commento; al riguardo, si evidenzia che anche tale intervento è necessario a garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

In considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla lett. a) del comma 1, la lett. d) del medesimo comma 1 introduce i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, il cui testo viene interamente sostituito. In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, si dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020, riguardanti rispettivamente i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento):

- nella lett. a) del comma 4-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Con il comma 2 si differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 3 precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del Decreto legislativo n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 (quelle cioè effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, e consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Nel comma 4 si prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione, al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9.

Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti di cui al precedente comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione - mediante rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

Al comma 7 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/1999, e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018), annullate ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il DM previsto dal comma 5 dell'articolo in commento, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70 % del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022) sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del citato DL n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Inoltre, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, lo stesso comma 8 ne prevede il rimborso, a favore dell'agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dei commi 4 a 8 non si applichino ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti

e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Il comma 11 reca oneri e copertura finanziaria.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni iva dall'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, comunicazioni che l'Agenzia delle entrate, per il periodo d'imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non inviato, per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge Rilancio (DL n. 34 del 2020), e per il periodo d'imposta 2018 deve elaborare entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 12:

- alla lettera a), coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020. In tal modo l'Agenzia delle entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva;
- alla lettera b), proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Conseguentemente, il comma 13 prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

Il comma 14, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del

medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell'imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

Con il comma 16 si interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari. L'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014) prevede, al riguardo, che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

L'articolo 7, comma 4-*ter*, del richiamato decreto-legge n. 357 del 1994 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adempimento di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-*ter*. In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

I commi da 19 a 22 recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021. In particolare, i commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 6
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai)

La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Viene soppresso l'articolo 8-ter del decreto legge n. 137 del 2020 relativo alla riduzione degli oneri delle bollette delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e il relativo stanziamento di 180 milioni di euro è destinato a coprire una quota degli oneri connessi all'autorizzazione di spesa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze traferisce le risorse predette sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse oggetto dell'autorizzazione di spesa a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
La disposizione prevede, altresì, la riduzione per l'anno 2021 del canone RAI nella misura del 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Conseguentemente, viene assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro per finanziare il riconoscimento di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone a coloro che abbiano già versato il canone antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per trasferire a favore della RAI le somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dalla riduzione del canone RAI, Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 7
(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il presente articolo, mira a rendere disponibili risorse finanziare già stanziate a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. Alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, vengono rideterminati i limiti di spesa in termini per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti a legislazione vigente dall'articolo 12 del decreto-legge "ristori" n. 137/2020, concernente "Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione", e dall'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) recante i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).
A seguito della rideterminazione in esame, nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020, si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente, ma non ancora finalizzate, per garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le misure di integrazione salariali previste dal presente decreto.

Art. 8
(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia"), da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia") da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione

salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'INPS.

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali).

Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Introduce, infine, un meccanismo di flessibilità che consente di utilizzare le eventuali economie per l'erogazione di successivi trattamenti.

Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di CISOA, demandando all'INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 13 specifica inoltre che qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020 (12 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga; novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di CISOA), ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Il comma 14 individua oneri gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per l'anno 2022. Si tratta, in particolare, del fondo istituito all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 concernente "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività; le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; le borse tirocinio formativo a favore dei giovani; gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati; gli incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tale misura riguarda una platea potenziale di 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia

Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 di cui al presente decreto tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Si precisa che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".

Art. 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Commi 1-9. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge c.d. ristori, n. 137/2020 che, agli artt. 15 e 15 bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai quali è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La disposizione, oltre ad assicurare un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate con le previsioni di cui agli artt. 15 e 15-bis, sopra citati, che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 una indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge ristori che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

In particolare, il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:

a) ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Il comma 4 prevede l'esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e per titolari di pensione.
Il comma 5 prevede l'erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all'anno 2019 secondo le seguenti condizioni:
a) almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
b) La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti.
Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa, inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell'INPS in qualità di ente erogatore.
Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.
I commi da 10 a 14 prevedono l'erogazione di un'indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI. All'uopo è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti), l'importo dell'indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell'anno 2019, secondo i seguenti criteri
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
Ai fini della determinazione della misura del beneficio, la società Sport e Salute s.p.a., in qualità di soggetto erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. L'indennità viene erogata

automaticamente da Sport e Salute ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l'erogazione.
Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
Viene affidata a Sport e Salute s.p.a. l'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Sport e Salute s.p.a. comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa che grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.
Il comma 2 prevede che per l'anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 12
(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

L'articolo in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
Inoltre, in virtù del rinvio ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;
e) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) non essere percettori di reddito di cittadinanza.
Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.
Si prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall'articolo 10 presente decreto-legge (indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
La proposta, al comma 2, prevede altresì che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso

di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L'indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.
Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Il comma 4 fissa i limiti di spesa relativi alle erogazioni del REM e demanda all'INPS il monitoraggio del rispetto di tali limiti.
Il comma 5 rinvia alla disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 per tutto quanto non previsto dal presente articolo.
Il comma 6 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 13
(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

Art. 14
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.
Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.
Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.
La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro.
Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 15
(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

L'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.
Il comma 2, in particolare, ha disposto che, sino al 30 giugno, l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 74 del DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 26 del DL 104/2020 (cd. decreto agosto). Quest'ultimo decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle richiamate disposizioni contenute nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
In sede di esame del d.d.l. 2101, di conversione in legge del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. proroga termini) è stato approvato dal Senato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a valutare l'opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
La problematica relativa all'eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto scaturisce dal fatto che il comma 2 dell'art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l'esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto. A tal proposito si fa presente che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene precisato che "*tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comporto*". Lo stesso comma 1 dell'articolo 26 prevede, invece, in modo espresso tale esclusione per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.
Va considerato, infatti, che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l'appunto – prevedono che l'assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comporto. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora.
Infine, con la presente proposta di modifica normativa viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell'indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il secondo comma dell'articolo estende la tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021.
Infine, al comma 3, è contemplata espressamente l'applicabilità della disciplina di cui ai citati commi 2 e 2-bis, anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.
I commi 4 e 5 disciplinano i relativi effetti finanziari.

Art. 16
(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata, su domanda, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 22/2015, i seguenti requisiti:
a) essere in stato di disoccupazione;
b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione;
c) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
La disposizione, al comma 1, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l'emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del

requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il comma 2 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

Art. 17
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La disposizione modifica l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di contratti a termine.
In particolare, con tale novella si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Ai fini della corretta applicazione della misura, si precisa, inoltre, che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti, avendo essa efficacia dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18
(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a)

Il comma 1 proroga 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti "Navigator" conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per l'implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome. Tale misura appare necessaria, nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome. Si prevede, inoltre, che il servizio prestato dai cd Navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
Il comma 2 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 19
(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

La proposta normativa modifica le disposizioni previste dall'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Ristori".
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 16-bis prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020. La misura si propone di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle suddette filiere, nonché contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19. La disposizione prevede, inoltre, che il medesimo beneficio sia riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive.
La presente disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, in materia di aiuti di Stato. A tale riguardo, dispone che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea (rispettivamente "Aiuti di importo limitato" e "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"), recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.
Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20
(Vaccini e farmaci)

Al fine di contrastare il dilagare dell'infezione causata dal virus SARS-CoV-2, l'articolo 1, comma 447, della 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha istituito presso il Ministero della salute, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19. L'articolo 19-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 (c.d. decreto ristori), ha stanziato un ulteriore importo pari a 100 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, che, tuttavia, risulta allo stato interamente speso o comunque impegnato per ordini in corso per l'acquisto del farmaco Remdesivir. Almeno il 50% dello stanziamento appostato in legge di bilancio per il 2021 deve essere tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anticovid che saranno formalizzati nell'immediato futuro e, in particolare, per il farmaco Remdesivir, ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali, stante la recente autorizzazione al loro impiego adottata in via d'urgenza dal Ministro della salute (D.M. 6 febbraio 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2021). Ne consegue, che lo stanziamento in legge di bilancio effettivamente utilizzabile per l'acquisto di vaccini si riduce a circa 200 milioni di euro. Appare quindi necessario stanziare ulteriori risorse per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla commissione europea.

Il comma 1 incrementa di euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, il c.d. "fondo vaccini" di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020. Tale incremento è destinato nella misura di euro 2.100.000.000 all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Nell'ambito dei menzionati farmaci, si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000. A tal proposito, si evidenzia che al momento risultano in corso di studio numerosi anticorpi monoclonali, con l'obiettivo di verificare se possano rappresentare una reale opzione terapeutica nella prevenzione della progressione della malattia nei pazienti in fase precoce. Le risorse stanziate appaiono pertanto necessarie al fine di proseguire negli studi.

Il comma 2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, interviene apportando alcune modifiche alla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la lettera a) si sopprime il comma 459 il quale, pur prevedendo il coinvolgimento dei medici specializzandi nello svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, considerava tale attività nell'ambito dell'attività formativa professionalizzante.

Con la lettera b) si interviene sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti, avvii una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. In particolare, attesa l'intervenuta accelerazione della campagna vaccinale e quindi la necessità di ampliare la categoria dei soggetti da destinare alla suddetta attività, prevede che tali soggetti possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Con il comma aggiuntivo 463-bis di cui alla lettera c), si prevede, ai fini della più celere attuazione del piano vaccinale, che le regioni e le province autonome assicurano il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie al fine di

assicurare la vaccinazione di 28.005.695 di persone, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Si ricorda infatti quanto previsto dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, secondo cui, "... con l'aumentare della disponibilità dei vaccini,..... il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre più la normale filiera tradizionale..."

Ciò in ragione, peraltro, della diffusione capillare di tali figure professionali sul territorio che certamente può contribuire a rafforzare ulteriormente la realizzazione della campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, tenuto, altresì, conto della sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali delle predette categorie di medici. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di cui trattasi, è precisato, altresì, che i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici debbano essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Quest'ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nell'eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. I dati richiesti sono fondamentali per garantire la verifica delle coperture vaccinali sul territorio nazionale, per agevolare il monitoraggio delle somministrazioni dei vaccini a fini logistici e per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia da parte del Ministero della salute. Per l'attuazione di tale misura viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 mln di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

La lettera d) interviene sul comma 464 della legge 178/2020, con la soppressione della prima parte del comma, il quale, attualmente prevede, solo nell'ipotesi di riscontrata insufficienza alle esigenze di somministrazione di vaccini, delle risorse professionali sanitarie, quali medici specializzandi e figure professionali sanitarie reperite tramite l'istituto della somministrazione di lavoro, che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro.

Con la soppressione della prima parte del comma, tale possibilità non diventa residuale consentendo subito alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso allo svolgimento di tali prestazioni, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi, e, comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 467 della legge di bilancio medesima.

Con la lettera e) è aggiunto il comma 464-bis, con cui, al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, sospende, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio.

Con la lettera f) viene soppresso il comma 466 il quale stanziava risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa e conseguentemente l'allegato D che ripartiva tali risorse tra le Regioni.

La novella di cui alla lettera g), sostituisce il comma 467. In particolare prevede la nuova autorizzazione di spesa e contestualmente sopprime il quarto periodo per consentire alle regioni e province autonome di accedere direttamente alle quote già ripartite con la Tabella di cui all'allegato C alla legge n. 178 del 2020, sulla base delle proprie esigenze che poi rendiconteranno a consuntivo come avviene per le altre risorse stanziate con i diversi decreti emergenziali. Questo consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui al predetto comma 464, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall'accelerazione della campagna vaccinale.

La lettera h) sostituisce il vigente comma 471 che, allo stato consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali. La proposta normativa in esame, tenuto conto altresì delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini da COVID-19, interviene modificando l'attuale previsione, disponendo per i farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, che provvedono ad acquisire direttamente, la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il virus SARS-COV-2 nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, il quale, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del Piano vaccinale, prevede che le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi ovvero attraverso la piattaforma nazionale, trasmettano al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della diposizione di cui al comma 2, lett.c).

I commi da 4 a 6 mirano ad ottimizzare il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità. Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa "convenzionata", molte farmacie (soprattutto nelle aree dove più servirebbero) potrebbero essere esposte al rischio di chiusura. Si ritiene, pertanto, indispensabile, al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché per l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedere l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si parla di un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l'emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia per l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini, tenuto conto anche delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV. Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo, quindi, di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici, che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri.

I commi da 7 a 11 recano disposizioni di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare il comma 7, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Il comma 8, per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, prevede l'applicabilità per quanto compatibile, delle misure di

cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. A tal fine il comma 9 incrementa per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto –legge n. 118/2008, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 10 prevede che le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 11 reca la copertura finanziaria da 7 a10.
Il comma 12 consente l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento al coinvolgimento di ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo Piano, nonché per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità. Prevede altresì l'inclusione dell'informazione relativa alla pregressa infezione da SARS-CoV2, tra quelle da conferire all'Anagrafe Nazionale Vaccini, in relazione all'indicazione fornita sulla somministrazione di una sola dose in caso di guarigione da Covid-19. Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria del comma 12.

Art. 21
(Covid Hotel)

La disposizione in esame prevede la proroga per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, il predetto comma 2 dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità
Ciò in ragione della necessità di ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata, al fine di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare.
Al contempo, per il medesimo periodo, sono prorogate le misure di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con le quali si dispone che le aziende sanitarie provvedono ad implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, nonché a fornire il necessario supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.
A tali fini, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro e conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Si prevede, inoltre, che a tale finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Art. 22
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Commi 1 e 2. Con gli articoli 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale di complessivi n. 190 ufficiali medici e n. 300 sottufficiali infermieri nelle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri), in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.
Considerato l'attuale quadro epidemiologico, è necessario continuare ad avvalersi di tale personale, così preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in

servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.
La norma è intesa, pertanto, a prorogare la durata di tali ferme, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso di tale anno.
Commi 3 e 4. Con tali diposizioni si prevede la proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica. In questo contesto emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Quanto appena rappresentato, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, comporta un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).

Titolo IV
Enti territoriali

Art. 23
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1, attraverso la modifica del comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l'acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all' articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
Il comma 2 prevede di incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di 260 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Art. 24
(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

La presente norma istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e

finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.
In particolare si segnala che, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

Sulla base, pertanto, di quanto reso disponibile dalla struttura del Commissario straordinario, lo Stato provvede a riconoscere, attraverso l'istituzione del fondo di cui al comma 1, un concorso al rimborso delle spese effettuate con risorse proprie del fondo sanitario delle singole regioni e province autonome.
Il comma 2 dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente norma, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute da ciascuna regione.
il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad erogare a ciascuna regione e provincia autonoma, le spettanze di relativa competenza, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 25
(Imposta di soggiorno)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il successivo comma 2 prevede le modalità di riparto delle risorse disponibili.

Art. 26
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra Regioni e Province autonome, sulla base della proposta dagli stessi enti formulata in sede di auto-coordinamento, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Art. 27
(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma reca una revisione del riparto del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-1, previsto dall'articolo 34-quater del decreto-legge ristori n. 137/2020.

Art. 28

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)

Con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, articoli da 53 a 64 è stato introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio.

Le disposizioni del regime-quadro sono conformi alle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" (di seguito: Temporary Framework).

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi e detti emendamenti hanno comportato, di conseguenza, modifiche al regime-quadro.

L'ultima modifica al Temporary Framework è stata adottata dalla Commissione lo scorso 28 gennaio.

Pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 3.12.2021e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico:

- Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR), 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).
- Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) é stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

- Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-1 (Temporary Framework) con l'obiettivo di garantire sostegno alle economie del mercato interno.

Il Temporary Framework è stato emendato per cinque volte; da ultimo, la modifica dello scorso 28 gennaio ha prorogato al 31/12/2021 la vigenza delle regole in deroga ed incrementato i massimali d'aiuto.

Di seguito la cronologia e la denominazione degli interventi posti in essere da marzo 2020 a gennaio 2021.

Il 19 marzo 2020 la Commissione adotta il Temporary Framework (TF) prevedendo le seguenti misure:

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (dalla seconda modifica si chiameranno aiuti di importo limitato)

3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari

3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Il 3 aprile 2020 è stata adottata una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi. Sono state previste le seguenti ulteriori misure:

3.6. Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

3.7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

3.8. Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

3.9. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

3.10. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

L'8 maggio 2020 è stata introdotta la seconda modifica - 3.11. Misure di ricapitalizzazione - con cui la Commissione integra i tipi di misure già contemplati dal TF, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.
Il 29 giugno 2020 la CE adotta la terza modifica al TF offrendo agli Stati membri la possibilità di adottare forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Il 13 ottobre 2020 la CE adotta il quarto emendamento al TF - 3.12. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti - con il quale proroga al 30 giugno 2021 la validità del TF, consente misure di ricapitalizzazione per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021 e introduce una nuova misura per sostenere le imprese che hanno subito un calo del fatturato nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa.
Il 28 gennaio 2021 con il quinto emendamento al TF la CE ha prorogato tutte le misure fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono stati più che raddoppiati i massimali di aiuto per le misure di cui al 3.1. aiuti di importo limitato: 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR), 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 EUR). È stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 Milioni di euro.

Art. 29
(Trasporto Pubblico Locale)

Con il comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.
Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata (previsto dagli articoli 200, comma 2, del decreto-legge rilancio (n. 34/2020), 44, comma 1-bis, del decreto-legge c.d. n.104/2020.
Il comma 3 individua la copertura finanziaria dell'incremento dello stanziamento di cui al comma 1.
I commi 4 e 5 apportano modifiche all'articolo 22-ter del decreto legge c.d. ristori 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge di bilancio per il 2021, n. 178/2020, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del

documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Nel comma 1, lettera a), a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Il comma 1, lettera b) in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Il comma 1, lettera c) prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui al comma 1, lett. a), un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge. n. 137/2020 di ulteriori 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), e reca la copertura

Il comma 3, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è finalizzata a incrementare, da 60 a 180 giorni dalla pubblicazione dei questionari necessari per il calcolo dei fabbisogni standard nella Gazzetta ufficiale, il tempo assegnato agli enti locali per la restituzione dei predetti questionari. Ciò, in quanto il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.

Il comma 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria, prevede un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si prevede altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021.

In coerenza col differimento del termine per l'approvazione del bilancio, si prevede anche il differimento, al 30 giugno 2021, del termine di approvazione dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente; il medesimo comma 5 precisa che, qualora le predette delibere siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

Il comma 6 modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Infatti, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l'intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-*sexies*, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell'ambito del Recovery Fund. In un'ottica di riallineamento dell'intervento nell'ambito del *recovery fund*, mantenendo invariata la finalità dell'intervento stesso e la sua stretta correlazione con il fondo di solidarietà comunale, viene dunque meglio esplicitata la tempistica di adozione del provvedimento di riparto delle risorse riportando nell'ambito dello stesso provvedimento di riparto anche la disciplina degli obiettivi da conseguire e delle modalità di monitoraggio degli stessi, lasciando invariata la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati.

I commi da 7 a 11 dispongono lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti ai sensi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché' di semplificazione".

In particolare, il comma 7 proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. È altresì fatta salva la disposizione di cui all'articolo 31 che prevede l'eliminazione, entro il 1° luglio 2022, dei vincoli sportivi imposti agli atleti dalle limitazioni alla libertà contrattuale.
Il comma 8 proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37, recante norme n materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Il comma 9 proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
Il comma 10 proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, recante norme di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Il comma 11 proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Titolo V
Altre disposizioni urgenti

Art. 31
(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19)

La disposizione è diretta a sostenere lo svolgimento dell'attività scolastica in modo adeguato alla situazione epidemiologica e in condizioni di sicurezza.
Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Sono inclusi specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura si colloca nell'ambito delle azioni già previste e sperimentate nel corso dell'anno scolastico, grazie anche al Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. Una collaborazione che, fra l'altro, ha permesso di condurre accurate ed analitiche indagini volte ad appurare l'impatto psicologico della pandemia sulla popolazione scolastica. Ogni singola istituzione scolastica può calibrare l'intervento, scegliendo in base alle necessità rilevate.
Sono previsti altresì servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 150 milioni di euro.
Il comma 1 specifica, inoltre, per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:
a. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b. specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall' emergenza epidemiologica da COVID-19;
c. servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine

epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

d. dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Ai sensi del comma 2, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 a tutte le istituzioni scolastiche statali avviene sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali. Il Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di assistenza Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del decreto-legge in argomento, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, al fine di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e la realizzazione degli interventi, da completarsi entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 4, l'utilizzo congruo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche, secondi le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 5, l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 deve considerarsi giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Il comma 6 prevede un incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di euro 150 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021-2022.

Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti in un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. La misura opererà in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 32
(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata. In una logica di addizionalità, per quei territori, è previsto un rifinanziamento della misura per il 2021, con uno stanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

A tale scopo, il comma 1, al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevede un incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027. Tali risorse, a norma del comma 2, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Il comma 3 dispone che le risorse in parola sono, inoltre, destinate anche alle

istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Ai sensi del comma 4 le risorse in argomento sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

Agli acquisti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono mediante il ricorso alle convenzioni-quadro ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ovvero, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'Istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 33
(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione, al comma 1, incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Tale fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), allo scoppiare dell'emergenza sanitaria, con il decreto-legge n. 18/2020 c.d. cura Italia (articolo 100, comma 1). La dotazione iniziale di euro 50 milioni per l'anno 2020 è stata incrementata dal decreto-legge rilancio n. 34/2020 (articolo 236, comma 1) e da ultimo la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 (articolo 1, comma 525) ha incrementato il Fondo di ulteriori 34,5 milioni di euro per il 2021.

L'incremento è prioritariamente destinato alle iniziative a sostegno degli studenti che necessitano, in considerazione dell'emergenza in atto, dell'acquisto di dispositivi digitali ovvero dell'accesso a piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Il comma 2 reca gli oneri derivanti dalla misura e reca la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR, istituito con legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019.

Art. 34
(Misure a tutela delle persone con disabilità)

Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali l'individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

Il comma 3 finanzia con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 200-bis del decreto-legge. rilancio finalizzato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica

da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo entro cui sono utilizzabili tali buoni viaggio. Il comma 4 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 35
(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

Il comma 1, ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.
In particolare, viene autorizzata la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario relative al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.
Il comma 3, al fine di garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
Il comma 5, ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 il comma 5 prevede l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
Il comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.
Il comma 8 introduce modifiche alla legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volte a prorogare al 30 aprile 2021 l'incremento di 753 unità di personale delle Forze armare impiegato nell'Operazione "Strade sicure" incrementando, al comma 9, la connessa autorizzazione di spesa che per l'anno 2021 sarà pari a euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 10 quantifica gli oneri complessivi derivanti dalle misure di cui al presente articolo e reca la copertura finanziaria.

Art. 36
(Misure urgenti per la cultura)

La diposizione, al comma 1, prevede l'incremento, per l'anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.
Il comma 2 modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.
Il comma 3 incrementa per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 4 prevede l'incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge Rilancio, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.
Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 37
(Sostegno alle grandi imprese)

La norma si propone di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all'epidemia in corso, l'attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese affiancando, per l'anno 2021, ai tradizionali strumenti previsti che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche, una ulteriore modalità operativa, costituita dalla diretta concessione di prestiti, che permette pertanto di individuare una modalità alternativa rispetto all'ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie.
Destinatarie della norma sono le grandi imprese ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.
La norma pertanto completa il vigente assetto per gli aiuti alle grandi imprese che prevede (al di là di fattispecie tipiche, come quella del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio –dl 34/2020 art. 43) la concessione di garanzie statali, per le quali è stato previsto il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, (da ultimo rifinanziato con l'art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria) - cui fa riferimento il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (in primis gli articoli 11 e 55, disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).
La norma ora proposta prevede invece la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti.
In particolare per le imprese in difficoltà, come individuate dalla normativa europea, il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Sono considerate "in temporanea difficoltà", le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 2 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.
Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 38
(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

L'Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, che è del resto un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell'affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.
Poiché il settore fieristico è stato penalizzato in maniera più forte della generalità dell'economia dalle misure di contenimento della pandemia, è stato pertanto necessario disporre di uno specifico strumento di sostegno. L'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del DL n. 104/2020 ha autorizzato la concessione di "contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo" a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale".
In considerazione della proroga delle misure di contenimento della pandemia e tenuto conto dell'estensione temporale e dell'innalzamento delle soglie massime di aiuto previste dal "*temporary framework*" in materia di aiuti di Stato stabilito dalla Commissione europea, si rende necessario rifinanziare la suddetta misura di sostegno a favore del settore delle fiere internazionali.
La norma, pertanto, ai commi 1 e 2, prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni.
La norma istituisce, inoltre, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
Per la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, subentrato nella relativa competenza.
È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale di cui al comma 3.

Art. 39
(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021.

Tale rifinanziamento si rende necessario a fronte del perdurare delle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus da COVID-19 e della conseguente necessità di approntare misure di ristoro e sostegno per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Le suddette misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Art. 40
(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2021 la spesa per gli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale, specificando la quota destinata a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione e la quota destinata, su richiesta del medesimo commissario, a finanziare le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;
Il comma 2 prevede che il commissario straordinario deve rendicontare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.
Il comma 3 incrementa lo stanziamento del fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2021, destinando una quota di detto incremento al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.
Il comma 4 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

Art. 41
(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di 550 milioni di euro per l'anno 2021 le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 42
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

Art. 43
(Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In quest'ultimo caso si stima, prudenzialmente, che la compensazione avrà luogo interamente nel corso del 2021

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1

Per i soggetti c.d. "forfettari" (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.
Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.
In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 10 stabilisce che l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la disposizione in base alla quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Considerato che la disposizione in esame è di natura procedimentale, alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.
Il **comma 11 primo periodo** prevede l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l'anno 2021, oneri finanziari pari a 280 milioni di euro.
Il comma 11 secondo periodo La disposizione che reca modifica all'art. 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, circoscrivendo la platea dei destinatari del contributo ai soli comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e che presentano le caratteristiche già previste dalla norma oggetto di modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda:
- quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria;
- quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11;
- quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le disposizioni di cui ai **commi da 13 a 17** sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

Art. 2
(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di **700 milioni di euro per l'anno 2021** destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

Il comma 2 dettaglia i criteri di destinazione delle risorse ripartite in base al decreto di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'attuazione del comma 2 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo, e che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non sia cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

Ai corrispondenti oneri, pari a **700 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3
(Fondo autonomi e professionisti)

La necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	17.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM QA*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	**941.358**

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, siano il 35% della succitata platea, si stima che i potenziali beneficiari della misura – iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei

professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.
A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onore pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	% riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20%	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20%	166.000
CDCM	438.500	11,20%	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20%	50.000
	4.267.500		**490.000**

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1000 milioni di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1500 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **1.500 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 4
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

Commi da 1 a 3
L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal 1° marzo 2021.
Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro – 300,8 milioni di euro)

Considerando che la sospensione produrrà effetti per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	**-510,4**
ERARIO	-288,0
ENTI PREVIDENZIALI	-128,0
ALTRI ENTI	-94,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, si evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" – correlato alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti – determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	**-817,8**	**817,8**
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151,2	151,2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), prevista dal comma 1 lett. b), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	**-1.328,2**	**817,8**
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

Commi da 4 a 9

Per la quantificazione degli impatti delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, si è proceduto a stimare l'effetto dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 sulla riscossione attesa e, successivamente, a rideterminarne la stima tenendo conto del parametro relativo alla soglia di reddito dei soggetti debitori oltre il quale non opera l'annullamento.

Con riferimento agli impatti sulla riscossione, in primo luogo, è stato stimato l'effetto negativo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione ter" (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore dei carichi affidati fino al 2010, potenzialmente interessate dalla misura, contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 157/2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1 lett. b al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di potenziale annullamento.

Con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti (codici fiscali) con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare, in circa l'83%, il numero dei codici fiscali che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010. La percentuale dell'83% è stata, pertanto, utilizzata per la rideterminazione degli effetti sul gettito stimati come sopra rappresentato.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 215 milioni di euro, è stato previsto il rimborso per il 70% nel 2021 e per il restante 30% nel 2022 a carico dell'erario.

Circa la previsione inserita al comma 5 – volta a prevedere che per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011, il decreto ministeriale ivi previsto disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti – si evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti.

Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerente il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'art. 4 del DL n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.
Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

	COSTO DELL'OPERAZIONE					
in milioni	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costo annullamento ruoli	**-305,8**	**-197,1**	**-99,6**	**-41**	**-22,8**	**-666,3**
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	**-451,3**
di cui: Erario	-77,9	-66	-49,8	-20,5	-11,4	**-225,6**
di cui: INPS e INAIL	-51,4	-43,6	-32,9	-13,5	-7,5	**-148,9**
di cui: Altri enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7	-3,9	**-76,8**
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario	-150	-65	0	0	0	**-215**

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

Relativamente a quanto previsto ai **commi da 1 a 9**, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, si è considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero riscosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro.
A tali oneri, **valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021,** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.
Con riferimento a quanto stabilito al **comma 10**, non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.
Relativamente a quanto previsto al **comma 11 e al comma 12, lett. b),** non si ascrivono effetti finanziari.
In ordine al **comma 12, lett. a)**, per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal comma 16, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.
Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate **in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda il **comma 12, lett. c)**, la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al **comma 13** non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda il **comma 14**, il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

La disposizione di cui al **comma 15** sposta i termini di versamento e di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e, in particolare, proroga il termine di versamento dal 16 marzo al 16 maggio e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina effetti in considerazione della circostanza che il nuovo termine di presentazione della relativa dichiarazione ha una valenza esclusivamente procedurale e che il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio.

Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni.

Alla disposizione di cui al **comma 16** non si ascrivono effetti finanziari.

Ai **commi da 19 a 22** non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2021, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Prospetto riepilogativo

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

Art. 6
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai)

Commi 1-6

La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali

di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. La quantificazione degli effetti finanziari è parametrata alle stime utilizzate per la predisposizione della relazione tecnica all'articolo 30 del Decreto legge 34 del 2020.

Comma 2. Si prevede la soppressione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevedeva l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 180 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

Comma 3. si prevede **l'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 1**. A tale onere si provvede quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 4. Autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Prevede inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

Commi 5-7 si prevede una riduzione del 30 per cento per l'anno 2021 del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Gli oneri, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, sono stati calcolati prendendo a riferimento il 30 per cento del valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (circa 83 mln di euro).

Tale somma è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal predetto comma 5, richieste dalla predetta società.

A tali oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 7
(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il presente articolo, alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, è diretto a rideterminare i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi in termini di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e all'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo è effettuata in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.

A seguito della rideterminazione in esame nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178/2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate che aumentano dall'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF (277,9 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021) all'importo di 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 (1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021).
Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le integrazioni salariali previde dal presente decreto.

Art. 8
(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il presente articolo prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 (pertanto, considerando i 900 mln di euro già previsti per il 2021 dalla legge n. 178/2020, l'importo complessivo assegnato per il 2021 ammonta a 2.000 mln di euro). Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La norma proposta prevede, inoltre, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021, sintetizzati nella tabella seguente.

Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio pagati dall'Inps per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)

Anno 2020		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Giugno	Ordinaria	837.691	328.099	*1.108*	1.166.898
	Fondi di solidarietà	543.707	552.875	*1.008*	1.097.590
	Deroga	41.889	657.768	*1.871*	701.528
	Totale Giugno	**1.423.287**	**1.538.742**	***3.987***	**2.966.016**
Luglio	Ordinaria	574.422	214.706	*881*	790.009
	Fondi di solidarietà	324.763	321.370	*1.007*	647.140
	Deroga	27.216	396.298	*1.167*	424.681
	Totale Luglio	**926.401**	**932.374**	***3.055***	**1.861.830**
Agosto	Ordinaria	398.437	146.915	*818*	546.170
	Fondi di solidarietà	199.782	192.209	*606*	392.597
	Deroga	17.372	219.136	*681*	237.189
	Totale Agosto	**615.591**	**558.260**	***2.105***	**1.175.956**
Settembre	Ordinaria	383.727	142.813	*1.370*	527.910
	Fondi di solidarietà	174.236	186.286	*1.883*	362.405
	Deroga	23.907	198.382	*2.073*	224.362
	Totale Settembre	**581.870**	**527.481**	***5.326***	**1.114.677**
Ottobre	Ordinaria	430.852	139.965	*2.082*	572.899
	Fondi di solidarietà	185.528	205.369	*4.736*	395.633
	Deroga	35.143	242.363	*6.028*	283.534
	Totale Ottobre	**651.523**	**587.697**	***12.846***	**1.252.066**

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti in data 1° marzo 2021.

Ore integrate mensili, importo medio orario della prestazione e retribuzione media oraria per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)

Dati ponderati tra pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti - (importi in euro)

Anno 2020		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Giugno	Ordinaria	58	6,2	12,9
	Fondi di solidarietà	67	6,2	12,2
	Deroga	66	5,9	11,2
	Totale Giugno	**63**	**6,1**	**12,2**
Luglio	Ordinaria	54	5,9	12,7
	Fondi di solidarietà	58	5,9	11,9
	Deroga	60	5,7	11,4
	Totale Luglio	**57**	**5,8**	**12,1**
Agosto	Ordinaria	57	6,4	13,1
	Fondi di solidarietà	72	6,2	12,0
	Deroga	72	6,1	11,5
	Totale Agosto	**65**	**6,3**	**12,3**
Settembre	Ordinaria	55	6,1	12,8
	Fondi di solidarietà	64	6,0	11,7
	Deroga	70	5,9	11,6
	Totale Settembre	**61**	**6,0**	**12,2**
Ottobre	Ordinaria	55	6,2	12,7
	Fondi di solidarietà	64	5,9	11,7
	Deroga	65	5,8	11,5
	Totale Ottobre	**60**	**6,0**	**12,1**

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 0,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che

il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;

- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,0 euro;
- 0,4 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,0 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.537,0 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% di tali lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Stima oneri per ulteriori misurei CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISoA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA opertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale (A)**
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9
Totale	**1.234.900**					**-2.999,6**	**-1.880,6**	**-4.880,2**

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Fondi di solidarietà alternativi (2)	**-660**	**-440**	**-1.100,0**
(1+2)	**-3.659,6**	**-2.320,6**	**-5.980,2**

Ai relativi oneri pari a 5.980,2 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF e a 3.659,6 mln di euro in termini di IN si provvede:

a) quanto a 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021 a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020;
b) quanto a 3.311,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.868,9 mln di euro in termini di IN ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 **e a 80 milioni di euro per l'anno 2022** comportando pertanto un onere **pari a 400 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 280 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 56 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2022.** A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo **originariamente stimato** per l'anno 2020 ed è stimato in euro 19 milioni di euro anche per il 2021 che in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che, come rifinanziato dal comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla prestazione disciplinata dal comma 2, a conferma di quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito le evidenze contabili relative all'anno 2020:

Beneficiario	Totale 2020 (*)
ILVA SpA	14.750.302
Taranto Energia	85.492
INNSE Cilindri Srl	975.604
SANAC	88.218
Totale	**15.899.616**

(*) dato provvisorio

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi mediamente la medesima platea di destinatari del 2020, appare pertanto congrua la risorsa stanziata a copertura della proroga per l'anno 2021 della prestazione in esame pari a 19 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che le prestazioni integrative previste ed erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo siano riconosciute anche alle aziende del settore che richiedano i trattamenti

di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 avendo integralmente fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Secondo quanto previsto nel presente decreto potranno essere erogate al massimo 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo si è tenuto conto delle autorizzazioni CIGS concesse fino a febbraio 2021 che coinvolgono circa 41000 lavoratori e coprono periodi variabili a seconda delle diverse società da gennaio a ottobre 2021. Tali prestazioni integrative sono coperte dal Fondo di solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.
Per determinare il possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS. Pertanto, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di cassa integrazione in deroga. L'importo medio di integrazione è stato stimato pari a 800 euro.
Sulla base delle ipotesi poste la disposizione in esame comporta un onere pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Tali somme andranno ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.
Ai relativi oneri pari a **186,7 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 10
(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Commi 1-9. Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che agli artt. 15 e 15 bis hanno riconosciuto un'indennità onnicomprensiva ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.
La disposizione intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del citato decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:
- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);
- lavoratori delle seguenti categorie:
a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità cosi stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- dati amministrativi relativi alle domande già pervenute riguardanti l'indennità di cui trattasi, accolte secondo precedenti provvedimenti;
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2;
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19

Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	192,0
Lavoratori spettacolo	44,0
Stagionali altri settori	49,0
Intermittenti	44,0
Autonomi occasionali	2,0
Venditori a domicilio	7,0
Lavoratori tempo deter. Turismo	36,0
Totale	**374,0**

Pertanto, dalla proposta risultano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro di cui 876,0 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Commi 10- 14. Si introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziate sono come segue:

• I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 48.294.000,00;

• I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 124.176.000;

• I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 151.772.544,00.

Pertanto, l'onere stimato per la corresponsione dell'emolumento in questione ammonta a circa 324 milioni di euro per l'anno 2021, mentre, in base alla disposizione in esame, l'onere complessivo è indicato prudenzialmente in **350 milioni di euro** per il predetto anno, quale limite massimo di spesa, tenuto conto che le numerosità sopra indicate non inglobano le istanze relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela e/o ricorso, che, se accolte comportano ulteriori numerosità cui riconoscere l'indennità del 2021.

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 11
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede, al **comma 1,** un incremento dell'autorizzazione di spesa sottesa all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

Dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi

all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo.
Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento	Media erogazioni RdC per mese	Tasso di Crescita
2019	430.859.967	
2020	593.223.126	+38%

Anno di riferimento	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
2019	1.108.446
2020	1.581.629

Mese e anno di riferimento	Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	**1.266.926**

Pertanto, l'onere è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
Comma 2. Nell'articolo 3 comma 8 del DL 4/2019 è previsto l'istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.
La disposizione in esame in luogo della suddetta decadenza dal beneficio, introduce per il solo anno 2021 l'istituto della sospensione dello stesso nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato. L'effetto indiretto di tale modifica è quello di incoraggiare la platea dei soggetti già beneficiari del Reddito di Cittadinanza all'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale.
La durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto la variazione di reddito familiare.
Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000 (18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa per l'anno solare in corso; il beneficio decade qualora la variazione reddituale conseguente l'avvio dell'attività lavorativa comporti il superamento della soglia prevista per l'erogazione del beneficio. Tuttavia al termine del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo, nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione).
La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta quindi di fatto un anticipo di spesa per l'anno 2021 quantificato in media per un mese (tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del

beneficio derivante dalla disposizione in esame) di per circa 20.000 soggetti da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l'anno 2021. Pertanto dalla disposizione derivano oneri per 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Dal complesso dei commi 1 e 2 del presente articolo derivano pertanto oneri pari a **1.010 milioni di euro per l'anno 2021** cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 12
(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.
A differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1 lettera a), fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
La norma in esame prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dal presente decreto-legge.
Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e che non siano titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.
Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta normativa, si può considerare come base dati l'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza art.82 dl.34/2020, art. 23 dl.104/2020 e art.14 dl.137/2020, ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020.
Dall'esame degli archivi dell'Istituto (lettura 2 marzo 2021) risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020 con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea può essere considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza dalla presente disposizione.
Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea per effetto delle lettere a) del comma 1 si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l'analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte si stima un incremento della platea del 20% (67mila per le modifiche introdotte alla lettera a sui requisiti reddituali). Pertanto i nuclei beneficiari ai sensi del comma 1 del presente articolo sono complessivamente 402mila.
La stima degli oneri derivanti dall'estensione della platea prevista al comma 2, che prevede per i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DISCOLL la corresponsione, a domanda, delle tre quote di REM di 400 euro, si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835mila lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo

luglio2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. In tale collettivo possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti. Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del comma 2 è stimato pertanto in 714mila beneficiari.

Di seguito il quadro riassuntivo degli oneri complessivi stimati per la misura proposta.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, con un importo di 400 euro mensili, è stimato pari a 856,8 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Al complessivo onere pari a **1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

E' necessario considerare che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Art. 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

A seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti, per la erogazione dell'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti un importo complessivo pari a euro 571.668.600.

Considerato che:

la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, inizialmente fissato a 200 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, è stato successivamente elevato a 280 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020;

l'onere è stato successivamente incremento dall'art. 78, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, di un importo pari ad euro 650 milioni di euro;

è stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a euro 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104/2020.

Per un totale di euro 1.054,8 milioni

Ne consegue che le residue risorse disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro

In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

Pertanto, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a **10 milioni di euro**, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.

Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.

Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano:

- 164.162 lavoratori
- oltre 2.000.000 volontari

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incomprimibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.

La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 2**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017. La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e 2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2 riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia) che è risultata pari a circa 10.000. Inoltre, per tener conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto, la platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021 pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato in Rt alla legge n. 178/2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità) di cui al comma 482 si ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di prudenzialità.

Con riferimento all'eventuale riduzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento si chiarisce che l'Istituto non ha proceduto a tale riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1°

marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. "fragili"; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell'anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello regionale. In tali termini è adeguata la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020.
Pertanto dall'articolo in esame derivano **maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro** cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 16
(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

La disposizione in esame prevede per le prestazioni NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.
La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell'anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili.
Di seguito gli oneri stimati per l'anno 2021, connessi all'eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell'ultimo anno.

Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Onere per prestazioni (compresi ANF)	83	8
Onere per contributi figurativi	38	4
TOTALE ONERE	**121**	**12**

Dalla disposizione deriva pertanto un onere valutato in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di 83 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine.
Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.)

La norma è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai Centri per l'Impiego attraverso la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dei contratti di lavoro delle risorse umane contrattualizzate, pari a 2.654, da Anpal Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di navigator è pari a 111,2 milioni di euro.
Per le attività relative ai navigator relativamente all'esercizio 2021, le disposizioni sul reddito di cittadinanza assegna alla società 50 milioni di euro.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a **61.231.000 euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.
La disposizione estende il beneficio anche al mese di gennaio 2021; sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, in materia di aiuti di Stato prevedendo che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.
L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di gennaio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di gennaio 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive valutate in **301 milioni di euro per l'anno 2021** (e maggiore spesa in termini di SNF), cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20
(Vaccini e farmaci)

Il comma 1 è diretto ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 - che a normativa vigente presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro, per un importo pari a euro **2.800.000.000** per l'anno 2021, muove dalle seguenti motivazioni.

- Quanto all'importo pari a euro **2.100.000.000** da destinare ai vaccini, si precisa che allo stato è stimato per il 2021 un onere pari a circa euro **2.100.000.000** in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle Aziende farmaceutiche.
- Quanto all'importo pari a euro 300.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, si precisa che detto importo tiene conto che per il farmaco - principio attivo (*remdesivir*)-si stima un fabbisogno di 12-15 mila fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60 mila fiale al mese pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli latri farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente.
- Quanto all'importo pari a euro 400.000.000 per l'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, si svolgono le seguenti considerazioni. I menzionati farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi, gli stessi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri, e pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto ai pazienti che presentano la polmonite e che, pertanto, sono candidati al trattamento con il *remdesivir* (pari a circa 250 al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il *remdesivir*, pertanto, mille o duemila pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.

Le disposizioni di cui al **comma 2** hanno la finalità di rafforzare il piano strategico vaccinale previsto dall'articolo 1, commi da 457 a 467 della legge 178/2020, nonché di modificare le norme relative al coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione. Nel dettaglio:

- le lettere **a), b), f) e g),** sono dirette a modificare le disposizioni relative al ruolo degli specializzandi nella partecipazione alla campagna vaccinale, prevedendo che gli stessi possano essere assunti ai sensi dei commi 460, 461 e 462 del citato articolo 1 della legge 178/2020. La diposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la remunerazione da destinare ai medici specializzandi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini rientra nelle risorse già stanziate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari di cui al comma 462, risorse che peraltro vengono incrementate di 10.000.000 di euro, a seguito della soppressione del comma 466, che ha stanziato le risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa;
- la lettera **c) è diretta** a prevedere il coinvolgimento nel piano strategico vaccinale dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Le disposizioni autorizzano per l'anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici. Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura

del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che in realtà, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, mentre per gli infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.
La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari, comporta una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di nove mesi con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.
Pertanto, per raggiungere l'obiettivo previsto occorre la somministrazione di ulteriori 56 milioni di dosi. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni, in primo luogo, dei medici di medicina generale, e, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione del numero di dosi ulteriori pari a 56 milioni, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale e che prevede nell'Allegato D relativamente alle "prestazioni aggiuntive" una tariffa nazionale di euro 6,16 per le "vaccinazioni non obbligatorie". Essendo infatti l'unico ACN nell'ambito della medicina convenzionata a prevedere una tariffa nazionale per tali tipologie di prestazioni, si è ritenuto, per uniformità di trattamento, di prendere a riferimento tale tariffa anche per tutte le altre categorie di medici considerate dalla norma in esame da coinvolgere nella campagna di vaccinazione nazionale, ivi inclusi gli odontoiatri libero professionisti. Considerando che, come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte dei predetti medici circa 56 milioni di dosi, è stata stimata una spesa di circa 345 milioni di euro. Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di **345 milioni di euro per l'anno 2021**. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

- dalla previsione di cui **alla lettera d)** del norma in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si consente solo alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso subito, e non in via residuale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nell'ambito sempre dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, prevista dall'articolo 1, comma 467 della legge 178/2020, pari a 100 milioni di euro, cui accedono tutte le regioni e province autonome;
- si evidenzia che dalle specifiche previsioni di cui alla **lettera e)**, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, con l'aggiunta del comma 464-bis, si consente solo una deroga alle incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, sempre al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e, comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;
- infine, la **lettera h)** si prevede di sostituire l'articolo 1, comma 471 della legge 178/2020, consentendo, pur sempre in via sperimentale per l'anno 2021, ai farmacisti, opportunamente

formati con le modalità di cui al comma 465 dello stesso articolo 1, e previa acquisizione del consenso informato, di somministrare i vaccini contro il virus SARS-COV 2. Tale possibilità, come per la previsione vigente dell'attuale comma 471, non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, per tale attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti, dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel senso che si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziate per la proroga relativamente al biennio 2021-2022 e l'estensione a tutte le regioni a statuto ordinario, della sperimentazione concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, disposta dall'articolo 1, commi 403 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, nonché delle risorse stanziate con la disposizione di cui ai commi 4, 5 e 6 in materia di remunerazione delle farmacie, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022. Circa l'ultimo periodo della lettera h), che prevede che i farmacisti siano tenuti a trasmettere i dati delle vaccinazioni tramite il sistema Tessera Sanitaria (TS), si fa presente che trattandosi di meri adeguamenti delle procedure già in uso da parte dei farmacisti (per la ricetta elettronica), i relativi costi sono coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585.

Il **comma 3** prevede che agli oneri di cui al comma 2, lettera c) si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5 e 6** sono dirette ad introdurre in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva delle farmacie basata sulle seguenti componenti:

a) una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco;
b) una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell'Iva;
c) una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
d) una quota "tipologica" destinata solo ad alcune categorie di farmacie individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.

L'impatto finanziario, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si rappresenta, altresì, che la previsione di una remunerazione aggiuntiva delle farmacie convenzionate non modifica le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche).

Commi da 7 a 11 – Le norme recano disposizioni in favore del sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare, il comma 9 stabilisce l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concedere agevolazioni finanziarie in favore degli investimenti privati destinati a sostenere il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.
Le disposizioni recano **oneri per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021**, ai quali si fa fronte ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

La disposizione di cui al **comma 12** si rende necessaria al fine di consentire l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-

CoV2, con riferimento alle attività svolte sia dai diversi operatori sanitari coinvolti in tale Piano, sia dalle farmacie territoriali. Poiché trattasi di soggetti già interconnessi con il sistema Tessera Sanitaria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Eventuali adeguamenti dei sistemi informativi potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585.

Art. 21
(Covid Hotel)

La disposizione in esame prevede la proroga per quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge, delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. In particolare, il comma 2, dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
Gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei "Covid hotel", di cui alla tabella allegata.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019

COVID HOTEL
STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI / PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
LIGURIA	€ 2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€ 111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€ 0
VENETO	€ 217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€ 262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
Totale	€ 10.573.739

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **51,6 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 22

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Commi 1 e 2. Gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in servizio e per il quale è prorogabile la ferma, sono riportati nella seguente tabella. **Per l'anno 2021**, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a **euro 11.978.000**. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

FORZA ARMATA		EI		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	Tenente	Maresciallo	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17 €
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18 €
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	STV.	Capo 3^ cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	Tenente	M.llo 3^ cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO	2021
	11.977.707,83 €

Commi 3 e 4: Gli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.000 sull'E.F. 2021 e per euro 346.470 sull'E.F. 2022.

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	**38.496,66 €**	**115.489,98 €**
9	01/09/2021	31/12/2021	4		**115.489,98 €**

ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021					230.979,96 €
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					346.469,94 €

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Titolo IV
Enti territoriali

Art. 23
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1, nel prevedere l'incremento del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.
Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 24
(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

La disposizione istituisce, al **comma 1,** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.
Ciò in quanto, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per

una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

L'importo di 1.000 milioni di euro è stato quindi quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.
Il **comma 2** dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Agli oneri derivanti dal **comma 1, pari a 1.000 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.
Al **comma 3** si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda all'erogazione delle spettanze di relativa competenza in favore a ciascuna regione e provincia autonoma, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.
La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

Art. 25
(Imposta di soggiorno)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **250 milioni di euro per l'anno 2021** per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.
La disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in misura corrispondente.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 26
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

La norma, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di **200 milioni di euro per l'anno 2021** da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, comporta un onere in corrispondente misura al quale si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 27

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma è finalizzata a recepire una specifica richiesta delle Regioni per il riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto legge n. 137 del 2020.

La norma non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell'importo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Art. 28

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19)

La disposizione allinea il regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio recato dagli artt. 54, 55, 56, 57, 60 e 60-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 alle disposizioni del Temporary Framework, aggiornato dalla Commissione europea da ultimo il 28 gennaio 2021.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni modificate nonché in via generale nell'articolo 62 del Decreto legge 34 del 2020. Tale articolo precisa altresì che:

- gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che disciplina le regole per l'indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, rilevanti in particolare per gli aiuti sotto forma di garanzia;
- le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie dovranno essere adottate le modalità già previste dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consentono di contenere i rischi in carico a tali enti per gli aiuti sotto forma di garanzia o di prestiti.

Art. 29

(Trasporto Pubblico Locale)

Con il **comma 1**, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori **800 milioni di euro per l'anno 2021**, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Tali risorse sono destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri delle regioni, delle province autonome, dei comuni, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e della gestione

governativa navigazione laghi relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine fino alla cessazione delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, ai sensi del **comma 2**, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I **commi 4 e 5** apportano modifiche all'articolo 22- ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 30
(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Comma 1 lett. a). La disposizione in esame proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'esenzione, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020, dal versamento del canone unico patrimoniale. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Comma 1 lett. b). L'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, prevista dal comma 1, non determina oneri, tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica, e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito.

Comma 1 lett. c) e comma 2. In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter si stimano minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a pari a **82,5 milioni di euro**, di cui 63,75 milioni per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 3 risulta finanziariamente neutrale**, in quanto preordinato esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Il **comma 4** rivestendo carattere ordinamentale, **non determina effetti finanziari per la finanza pubblica**. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

comma 5 Stabilisce che limitatamente al 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020. **Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

I commi da 7 a 11, di differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Titolo V
Altre disposizioni urgenti

Art. 31
(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19)

La norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, coma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame.

Il complesso delle risorse stanziate al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro,

appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	x >80.000
B.Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	40.000<x<=80.000
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	20.000<x<=40.000
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X<=20.000

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:

o infanzia, primaria e secondaria di I grado;
o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
o Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
o Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;

33

o presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola è previsto il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 indica esclusivamente i tempi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle istituzioni scolastiche e la tempistica di realizzazione degli interventi.

Il comma 4, prevede che sull'utilizzo delle risorse attribuite dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo, anche in funzione delle varie finalità, i revisori dei conti presso gli istituti scolastici effettuano specifici controlli.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 dl 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Il comma 6 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 32
(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.
La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'importo di **35 milioni di euro per l'anno 2021**. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 33
(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.
La copertura degli oneri, quantificati in **78,5 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).
La riduzione del sopracitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Art. 34
(Misure a tutela delle persone con disabilità)

Commi da 1 a 2 --- Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, l'incremento di **20 milioni per l'anno 2021** della dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto "buono viaggio", estendendo la misura al 31 dicembre 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.
Pertanto, per effetto dell'incremento pari a 20 milioni di euro si stima un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 35
(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

Commi 1, 2 e 3
La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliere impiegate durante il 2020 con particolare riguardo alla fase acuta del lockdown e viene effettuata sulla base delle unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare - quantificabili in 40.000 unità - oltre 5.000 appartenenti alle Polizie Locali.
Per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 11.000 unità, 24.000 per l'Arma dei Carabinieri e 5.000 per la Guardia di Finanza.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (25 mensili) rispetto al totale delle 89 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Si evidenzia che, per i servizi di ordine pubblico, viene considerata, per 89 giorni, anche la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggiamento per il personale delle sole Forze di polizia.

In particolare, per il vitto, si stima un solo pasto giornaliero quale *surplus* rispetto agli ordinari servizi di mensa comunque già garantiti con gli stanziamenti di bilancio, fissando in 10 euro la spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza e in 6 euro per l'Arma Carabinieri stante la capillarità dei reparti dell'Arma sul territorio che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si stima una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione e valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza mentre per l'Arma dei Carabinieri in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile nel 30%.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- *A1* ***Lavoro straordinario***

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)		n.	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:		n.	11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili		n.	10
- Importo orario		€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)		€	2.176.900,00
costo complessivo	**€ 6.530.700,00**		

- *A2* ***Ordine pubblico***

Determinate in 11.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.
La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc.
La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.
Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:n.	11.000
- Stima costi fuori sede	

Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 75)	€ 7.283.925,00
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 75)	€ 9.961.875,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 17.245.800,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	**€ 10.315.800,00**

- *A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede*

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Pasti giornalieri	3.300
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 89 x euro 10,00)	**€ 2.937.000,00**

- *A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede*

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	1.320
numero camere per sistemazione in doppie	660
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 660 camere x giorni 89 x euro 50,00)	**€ 2.937.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.530.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.315.800,00
Servizi di Mensa	2.937.000,00
Alloggiamento	2.937.000,00
T o t a l e	**22.720.500,00**

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- *B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti*

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- *B2) Dispositivi di protezione individuale:*

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 3.600.000,00

- *B3)* gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	3.600.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
Totale		**9.755.000,00**

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	22.720.500,00

39

Spese sanitarie	9.755.000,00
T o t a l e	**32.475.500,00**

Arma dei Carabinieri

A) **Spese per il personale:**

- *A1* ***Lavoro straordinario***

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)		3 mesi
Unità giornaliere impiegate:		24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili		10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 24.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	4.749.600,00
costo complessivo	**€**	**14.248.800,00**

- *A2* ***Ordine pubblico***

Determinato in 24.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)		n.
75 giorni		
Unità impiegate:	24.000	
- Stima costi fuori sede		
Unità (7.200 x € 29,43 x giorni 75)	€ 15.892.200,00	
- Stima costi in sede		
Unità (16.800 x € 17,25 x giorni 75)	€ 21.735.000,00	
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 37.627.200,00	

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	**€ 30.697.200,00**

- *A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede*

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)		89 giorni
Unità impiegate:		7.200
Pasti giornalieri		7.200
Costo medio del pasto		€ 6,00
- Stima costi:		
(n. 7.200 unità x giorni 89 x euro 6.00)		**€ 3.844.800,00**

- *A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede*

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.	89 giorni
Unità impiegate:		7.200
Unità da sistemare in strutture alberghiere.		2.160
numero camere per sistemazione in doppie		1.080
costo medio per camera		€ 50,00
- Stima costi:		
(n. 1.080 camere x giorni 89 x euro 50,00)		**€ 4.806.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	14.248.800,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	30.697.200,00
Servizi di Mensa	3.844.800,00
Alloggiamento	4.806.000,00
T o t a l e	**53.596.800,00**

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- *B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti*

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- *B2) Dispositivi di protezione individuale:*

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 4.400.000,00

- *B3)* gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

- *B4) Sanificazione mezzi ed autoveicoli* € 400.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	4.400.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
B4	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	400.000,00
Totale		**10.955.000,00**

Totale Complessivo Arma Carabinieri

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	53.596.800,00
Spese sanitarie	10.955.000,00
T o t a l e	**64.551.800,00**

Guardia di Finanza

C) **Spese per il personale:**

- *A1* ***Lavoro straordinario***

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)		3 mesi
Unità giornaliere impiegate:		5.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili		10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 5.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	989.500,00
costo complessivo	**€**	**2.968.500,00**

- *A2* ***Ordine pubblico***

Determinato in 5.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 2.000.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 4.200.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:	5.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (1.500 x € 29,43 x giorni 75)	€ 3.310.875,00
- Stima costi in sede	
Unità (3.500 x € 17,25 x giorni 75)	€ 4.528.125,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 7.839.000,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 4.200.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	**€ 3.639.000,00**

- *A3* ***Servizi di mensa e ristorazione per***

servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni

Unità impiegate:	1.500
Pasti giornalieri	1.500
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 1.500 unità x giorni 89 x euro 10)	**€ 1.335.000,00**

- *A4 Spese per alloggiamento per servizi*

di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	1.500
Unità da sistemare in strutture alberghiere	600
numero camere per sistemazione in doppie	300
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 300 camere x giorni 89 x euro 50,00)	**€ 1.335.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	**Importo**
Lavoro straordinario	2.968.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.639.000,00
Servizi di Mensa	1.335.000,00
Alloggiamento	1.335.000,00
T o t a l e	**9.277.500,00**

D) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- *B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti*

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 5.000,00 mensili per 3 mesi

€ 1.500.000,00

- *B2) Dispositivi di protezione individuale:*

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 1.100.000,00

- *B3)* gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.400.000,00

- B4) Sanificazione mezzi € 250.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	1.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	1.100.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.400.000,00
B4	Sanificazione mezzi	250.000,00
Totale		**4.250.000,00**

Totale Complessivo Guardia di Finanza

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	9.277.500,00
Spese sanitarie	4.250.000,00
Totale	**13.527.500,00**

Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nell'anno 2020 risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 5.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° febbraio – 30 aprile)	75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	5.000
- Stima costi in sede n. 5.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 75	**€ 6.468.750**

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale	**€ 6.468.750,00**

Il **comma 3** adegua per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile del medesimo anno, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.129.920 è stato quantificato tenendo presente che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° febbraio – 30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (dodici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° febbraio - 30 aprile 2021)	12 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	400
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36

Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (12 x 36 x 400)		172.800
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€	23,90
Onere complessivo dell'intervento (259.200 x 23,90)	€	**4.129.920**

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 89 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° febbraio - 30 aprile 2021

Lavoro straordinario			
- Unità giornaliere impiegate:			32
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 89 giorni)	n.		**2.136**
- Importo orario	€		23,90
costo complessivo rapportato a 89 giorni		**€**	**1.633.613**

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	**4.129.920**
Straordinario squadre specialistiche	€	**1.633.613**
Totale	**€**	**5.763.533**

47

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Componenti	Importo
Polizia di Stato	**32.475.500**
Arma dei Carabinieri	**64.551.800**
Guardia di Finanza	**13.527.500**
Polizie Locali	**6.468.750**
Vigili del Fuoco	**5.763.533**
Totale	**122.787.083**

Periodo: febbraio – aprile 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Vigili del fuoco	Totale
Lavoro Straordinario	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	**29.511.533**
Ordine Pubblico	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	**0**	**51.120.750**
Servizi di mensa	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	**0**	**8.116.800**
Alloggiamento	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	**0**	**9.078.000**
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	**0**	**24.960.000**
Totale	**32.475.500**	**64.551.800**	**13.527.500**	**6.468.750**	**5.763.533**	**122.787.083**

Comma 4

La disposizione è necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di **euro 3.640.384,00**, di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di euro 648.136,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per il periodo dal **1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021**,

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per **720 unità** per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.992.248,00** *(arrotondato)* in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	*Periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021*	*N. unità interessate*	*Costo orario medio*	*Totale oneri*
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	**2.992.248,00**

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° febbraio al 30 aprile 2021** (3 mesi), ulteriori 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 37 ore mensili pro-capite

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad **euro 648.136,00** *(arrotondato)* è stato determinato in base al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	*Periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2021*	*N. unità interessate*	*Costo orario medio*	*Totale oneri*
20 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	**648.135,60**

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	13	46.154,00	**600.002,00**
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	13	11.538,30	**149.998,00**
		TOTALE	**750.000,00**

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **400.000 euro**.

Riepilogo oneri:

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	**2.992.248,00**
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	**648.136,00**
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	**600.002,00**

Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	149.998,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000,00
	Totale autorizzazione di spesa	4.790.384,00

Comma 5

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 febbraio 30 aprile 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) **Spese di personale**

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 302.030,40 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristrettimi spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contato ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 37.753,80.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
			Totale	339.784,20
		Totale arrotondato		340.000,00

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

***B)* Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività ammnistrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.669
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.289
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di tiket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	**€ 1.600.958**

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 340.000,00
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.958,00
	Totale	**€ 1.940.958,00**

Comma 6

Per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "*Drive Through*" Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su

tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei citati "*Drive Through*", nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego[1]. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Prima Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
																TOTALE MENSILE			137.003
																TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL 30 APRILE 2021 (89 GG)			406.442
																COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			21,96

* Feriale diurno
** Festivo diurno/feriale notturno
*** Festivo notturno

[1] **Il compenso forfettario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell'art. 1826-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio.

IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
							TOTALE MENSILE					2.027.592
							TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL 30 APRILE 2021					6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA	
SALE OPERATIVE	406.442
PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA	
SALE OPERATIVE	
Feb.- Apr.	406.441,55
TOTALE	406.441,55
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO EX OP. IGEA	
Feb.- Apr.	6.082.776,00
TOTALE	6.082.776,00
TOTALE PROVVEDIMENTO	
Feb.- Apr.	6.489.217,55

Il totale è arrotondato a euro 6.489.000

Comma 7

54

Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare -connessi all'incremento delle attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione- ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 € cad. x 50.000 kit)
- Totale parziale € 1.000.000
- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui:
  - € 2.970.000 per l'acquisto di n. 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 € cad. x 90.000 kit)
  - € 530.000 per acquisto di materiale igienizzante

  Totale parziale € 3.500.000
- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui:
  - € 300.000 per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria
  - € 200.000 per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica

  Totale parziale € 500.000

TOTALE € 5.000.000

Commi 8 e 9

Il comma 8 lettera a) proroga, fino al 30 aprile 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.
Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917

del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;

- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggiamento, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "*Strade sicure*" a disposizione dei Prefetti, il comma 8, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21

ONERI DI PERSONALE

	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			**€ 1.196.969**	**€ 4.787.875**

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 1.194.656**	**€ 4.778.622**

ONERI UNA TANTM

Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**€ 92.564**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento, quale differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile)

Il comma 10 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle singole disposizioni dell'articolo pari a **euro 148.172.000 per l'anno 2021** si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 36
(Misure urgenti per la cultura)

L'articolo, al comma 1, rifinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.
Al **comma 2** modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.
Al comma 3, rifinanzia per 120 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.
Infine, il **comma 4** incrementa di **80 milioni di euro nell'anno 2021** l'autorizzazione di spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 37
(Sostegno alle grandi imprese)

La norma prevede la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 per complessivi 200 milioni si euro che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria che presentino prospettive di ripresa dell'attività al punto che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Destinatarie sono le grandi imprese ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Il Fondo può altresì concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni.
Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432
Per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.
Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La disposizione comporta effetti finanziari pari a **200 milioni di euro per l'anno 2021** in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria; trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano effetti in termini di indebitamento netto.

Art. 38
(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Commi 1 e 2. Si prevede un incremento di 150 milioni per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale disposizione prevede la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
Dalla disposizione derivano oneri per la finanza pubblica **pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.
Commi 3, 4 e 6. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Turismo di un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi. Per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione dei criteri di attuazione della misura, la disposizione rinvia ad un successivo decreto del Ministro del turismo.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, ai sensi del successivo **comma 6**, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.
Comma 5. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.
La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 39
(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma prevede il rifinanziamento, per un importo di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128 della L. n. 178/2020 relativa al "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo. Le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro **150 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 40
(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

La disposizione al **comma 1** prevede **un'autorizzazione di spesa di euro 1.238.648.000,** per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario stesso e in particolare:

a) 388.648.000 euro finalizzati a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 1, comma 457 della legge 178 del 2020;
b) 850 milioni di euro, da trasferire sulla c.s. su richiesta del medesimo commissario, sono destinati ad esigenze di spesa connesse all'emergenza; nell'ambito di quest'ultimo importo, una quota di 20 milioni è finalizzata al funzionamento della struttura di supporto dello stesso commissario straordinario.

È previsto altresì (comma 2) che il commissario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'effettivo utilizzo delle citate risorse.

In particolare, l'importo di **388.648.000** di euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate.

A) **195.993.000 di euro** sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali
Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.
In particolare, a tal fine, è necessario individuare due grandi tipologie di infrastrutture:
• un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.
Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui:

59

a) 350.000 euro l'allestimento dei container nell'hangar,
b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari,
c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido,
d) 600.000 per la progettazione dell'infrastruttura,
e) 500.000 euro di utenze,
f) 12.293.000 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro,
- 8.000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro e
- 125.000 box al costo unitario di 9.8 euro per un totale di 1.225.000.
- 60.900 euro per ghiaccio secco
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale

•I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. Prioritariamente saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare le due fattispecie, è stata dunque costruita un'ipotesi previsionale di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica.

B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate. Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infialamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.

D) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione, con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.

E) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico:

60

si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stata previsto un importo di 500.000 euro di cui:

- 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare
- 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- 120.000 Euro per la connettività

• Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale di un *device* per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- 1.200.000 euro per la connettività
- 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.

• Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un *call center* nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Al **comma 3** si prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato per l'anno 2021 di **700 milioni di euro**, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021,** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 41
(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di **550 milioni di euro per l'anno 2021** le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 42
(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rideterminando per l'anno 2021 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il **comma 4** prevede un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti del capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS. Per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

Il **comma 5** dispone un incremento di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 6** prevede un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 7** prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 8** dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 9** prevede la non applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia "Covid-19". A tale disposizione non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro

per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il **comma 11** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

22/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

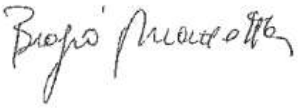

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
			Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia														
1	1-9		Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, anche agricola, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato	s	c	11.150,0			11.150,0			11.150,0			11.150,0		
1	12		Abrogazione articolo 1, comma 14 bis del Dl n. 137/2020- Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020	s	c	-280,0			-280,0			-280,0			-280,0		
1	12		Versamento all'entrata delle risorse relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 ter del Dl 137/2020 non più necessari	e	ext	330,0			330,0								
1	12		Minore spesa per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 ter del Dl 137/2020 non più necessari	s	c							-330,0			-330,0		
2			Istituzione Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.	s	c	700,0			700,0			700,0			700,0		
3			Modifica all'articolo 1, comma 20 della legge n. 178/2020-Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro lordi e con un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019	s	c	1.500,0			1.500,0								
3			Modifica all'articolo 1, comma 20 della legge n. 178/2020-Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro lordi e con un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019	e	co							-1.500,0			-1.500,0		
4	1-3		Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del Dl n18/2020- Erario	e	t				-420,3	259,3		-420,3	259,3		-420,3	259,3	
4	1-3		Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del Dl n18/2020- Erario	e	ext				-329,2	202,2		-329,2	202,2		-329,2	202,2	
4	1-3		Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del Dl n18/2020- Enti di previdenza	e	co							-333,1	205,1		-333,1	205,1	
4	1-3		Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del Dl n18/2020- Enti di previdenza	s	c	333,1	-205,1		333,1	-205,1							
4	1-3		Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del Dl n18/2020- Altri Enti	e	t							-245,6	151,2		-245,6	151,2	
4	4-9		Annullamento debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010- Erario	e	t				-43,7	-37,0	-27,9	-43,7	-37,0	-27,9	-43,7	-37,0	-27,9
4	4-9		Annullamento debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010- Enti di previdenza	e	ext				-34,2	-29,0	-21,9	-34,2	-29,0	-21,9	-34,2	-29,0	-21,9
4	4-9		Annullamento debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010- Enti di previdenza	e	co							-51,4	-43,6	-32,9	-51,4	-43,6	-32,9
4	4-9		Annullamento debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010- Altri enti	s	c	51,4	43,6	32,9	51,4	43,6	32,9						
4	4-9		Annullamento debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010-Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario	e	t							-26,5	-22,5	-16,9	-26,5	-22,5	-16,9
4	4-9		Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario	s	c	150,0	65,0		150,0	65,0		150,0	65,0		150,0	65,0	
5	1-9		Definizione agevolata somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018-mancate sanzioni	e	ext	-205,0			-205,0			-205,0			-205,0		
5	12	a	Modifica all'articolo 145 del Dl n. 34/2020- Sospensione fino al 30/04/2021 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli	e	t				-9,3			-9,3			-9,3		
5	12	a	Modifica all'articolo 145 del Dl n. 34/2020- Sospensione fino al 30/04/2021 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli	e	ext				-4,0			-4,0			-4,0		
6	1		Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021	s	c	600,0			600,0			600,0			600,0		
6	2		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 ter del Dl n. 137/2020 fodo per riduzione degli oneri delle bollette elettriche	s	c	-180,0			-180,0			-180,0			-180,0		
6	5		Riduzione del 30% del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico	s	c	25,0			25,0			25,0			25,0		
			Titolo II Disposizioni in materia di lavoro														

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
7	2	a	Rifinanziamento Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020	s	c	794,5			794,5								
7	2	a	Versamento in entrata delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020- -interventi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario	e	ext	794,5			794,5								
8	7		Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del dlgs 148/2015- prestazione	s	c	660,0			660,0			660,0			660,0		
8	7		Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del dlgs 148/2015- Contribuzione figurativa	s	c	440,0			440,0								
8	12		Ulteriori misure CIGO, fondi di solidarietà, assegno ordinario, CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA- Prestazioni	s	c	1.208,9			1.208,9			1.208,9			1.208,9		
8	12		Ulteriori misure CIGO, assegno ordinario e CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA- Contribuzione figurativa	s	c	1.002,7			1.002,7								
9	1		Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL. n. 185/2008	s	c	400,0	80,0		400,0	80,0		280,0	56,0		280,0	56,0	
9	3		Incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	s	c	186,7			186,7			186,7			186,7		
10	1		Indennità una tantum al lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite di cui agli articolo 15 e 15 bis del DI n. 137/2020	s	c	876,0			876,0			876,0			876,0		
10	2,3,5,6		Estensione delle indennità una tantum al lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite di cui agli articolo 15 e 15 bis del DI n. 137/2020 che presentano specifici requisiti	s	c	21,6			21,6			21,6			21,6		
10	10		Indennità, erogata dalla società Sport e Salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche	s	c	350,0			350,0			350,0			350,0		
11	1-2		Incremento Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1 del DI n. 4 del 2019	s	c	1.000,0			1.000,0			1.000,0			1.000,0		
11	2		Sospensione del beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato e riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario	s	c	10,0			10,0			10,0			10,0		
12			Incremento Reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10 del DI n. 34/2020	s	c	1.520,1			1.520,1			1.520,1			1.520,1		
13			Incremento Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del DL n. 18/2020 (indennità per il mese di maggio 2020 in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)- Ristoro delle anticipazioni Enti di previdenza obbligatoria per le erogazioni del mese di maggio 2020	s	c	10,0			10,0								
14			Incremento Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del DL n. 137/2020	s	c	100,0			100,0			100,0			100,0		
15			Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020-Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro	s	c	103,1			103,1			103,1			103,1		
15			Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020-Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro- effetti riflessi	e	t/c							50,0			50,0		
16			Incremento NASPI derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dlgs n.22/2015 (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione)- Prestazione compresa ANF	s	c	83,0	8,0		83,0	8,0		83,0	8,0		83,0	8,0	
16			Incremento NASPI derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dlgs n.22/2015 (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione)- Contribuzione figurativa	s	c	38,0	4,0		38,0	4,0							
18			Proroga fino al 31 dicembre 2021 dei contratti di collaborazione Navigator - Anpal Servizi s.p.a di cui all'articolo 12, comma 3 del DI n.4/2019	s	c	61,2			61,2			61,2			61,2		
18			Proroga fino al 31 dicembre 2021dei contratti di collaborazione Navigator - Anpal Servizi s.p.a di cui all'articolo 12, comma 3 del DI n.4/2019- effetti riflessi	e	t/c							29,7			29,7		
19			Estensione al 31/01/2021 dell'Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 bis del dl n. 137/2020	e	co							-301,0			-301,0		

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
19			Estensione al 31/01/2021 dell'Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 bis del dl n. 137/2020	s	c	301,0			301,0								
			Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza														
20	1		Incremento Fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti SARS-CoV-2	s	c	2.100,0			2.100,0			2.100,0			2.100,0		
20	1		Incremento Fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.	s	c	700,0			700,0			700,0			700,0		
20	2	c	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard destinato alla somministrazione dei vaccini	s	c	345,0			345,0			345,0			345,0		
20	2	g	Modifica art 1, comma 467 legge n.178/2020-Riduzione livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c	-10,0			-10,0			-10,0			-10,0		
20	2	g	Modifica art 1, comma 467 legge n.178/2020-Incremento dei trasferimenti alla contabilità speciale del commissario per l'emergenza COVID-19 per per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari	s	c	10,0			10,0			10,0			10,0		
20	9		Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del DL n. 112 del 2008 per agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti nel settore della ricerca di nuovi farmaci e vaccini contro le patologie infettive	s	k	200,0			200,0			200,0			200,0		
21			Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard- Covid Hotel	s	c	51,6			51,6			51,6			51,6		
22	1		Prolungamento al 31/12/2021 della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Dl n. 18/2020	s	c	12,0			12,0			12,0			12,0		
22	1		Prolungamento al 31/12/2021 della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Dl n. 18/2020- effetti riflessi	e	t/c							5,8			5,8		
22	3		Proroga di 12 mesi del conferimento da parte del Ministero della Difesa di incarichi a tempo determinato a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica di cui all'articolo 8, del Dl n. 18/2020	s	c	0,2	0,3		0,2	0,3		0,2	0,3		0,2	0,3	
22	3		Proroga di 12 mesi del conferimento da parte del Ministero della Difesa di incarichi a tempo determinato a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica di cui all'articolo 8, del Dl n. 18/2020- effetti riflessi	e	t/c							0,1	0,2		0,1	0,2	
22	3		Riduzione tabella A Min. Difesa	s	c		-0,3			-0,3			-0,3			-0,3	
			Titolo IV Enti territoriali														
23	1		Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 D.L. n.34/2020- Comuni	s	c	900,0			900,0			900,0			900,0		
23	1		Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 D.L. n.34/2020- Città Metropolitane e Province	s	c	100,0			100,0			100,0			100,0		
23	2		Incremento, a favore delle Autonomie speciali, del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle Province di cui all'articolo 111 del D.L. n. 34/2020	s	c	260,0			260,0			260,0			260,0		
24			Istituzione Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per il concorso da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza	s	c	1.000,0			1.000,0			1.000,0					
25			Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco	s	c	250,0			250,0			250,0			250,0		
26			Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,	s	c	200,0			200,0			200,0			200,0		
29	1-2	a) - 1)	Incremento Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, comma 1 del Dl n.34/2020	s	c	800,0			800,0			800,0			800,0		
30			Estensione esonero fino al 31 giugno 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico di cui all'articolo 9 ter del Dl n. 137/2020	e	t							-82,5			-82,5		
30			Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento delle tasse per utilizzo suolo pubblico (TOSAP- COSAP)	s	c	82,5			82,5								
			Titolo V Altre disposizioni urgenti														

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
31	1		Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della Legge n. 296 /2006 destinato ad acquisto di DPI e materiali per l'igiene individuale e dell'ambiente, specifici servizi di supporto e assistenza psicologica a studenti e personale scolastico, servizi medico sanitari , acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità	s	c	150,0			150,0			150,0			150,0		
31	6		Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, destinato all'attività didattica ed al recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19	s	c	150,0			150,0			150,0			150,0		
32			Incremento del fondo per innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 62 della legge n. 107/2015 per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno	s	k	35,0			35,0			35,0			35,0		
32			Riduzione del Fondo per lo svilippo e coesione - periodo programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s	k	-35,0			-35,0			-35,0			-35,0		
33			Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 100, c. 1, DL 18/2020)	s	k	78,5			78,5			78,5			78,5		
33			Riduzione del Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019.	s	k	-78,5			-78,5			-78,5			-78,5		
34	1		Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della PCM	s	c	100,0			100,0			100,0			100,0		
34	3		Incremento del fondo in favore delle persone con mobilità ridotta per la concessione di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente fino al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 200 bis del DI n 34/2020	s	c	20,0			20,0			20,0			20,0		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico, dello straordinario, delle mense e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	22,7			22,7			22,7			22,7		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico, dello straordinario, delle mense e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 - effetti riflessi	e	t/c							8,2			8,2		
35	1-2		Sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla Polizia di Stato	s	c	9,8			9,8			9,8			9,8		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico, dello straordinario, delle mense e dell'alloggiamento del personale dell'Arma dei Carabinieri dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	53,6			53,6			53,6			53,6		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale dell'Arma dei Carabinieri dal 1° febbraio al 30 aprile 2021- effetti riflessi	e	t/c							21,8			21,8		
35	1-2		Sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'Arma dei Carabinieri	s	c	11,0			11,0			11,0			11,0		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico, dello straordinario, delle mense e dell'alloggiamento del personale GDF dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	9,3			9,3			9,3			9,3		
35	1-2		Pagamento delle indennità di ordine pubblico, dello straordinario, delle mense e dell'alloggiamento del personale GDF dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 - effetti riflessi	e	t/c							3,2			3,2		
35	1-2		Sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla GDF	s	c	4,3			4,3			4,3			4,3		
35	1-2		Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	6,5			6,5			6,5			6,5		
35	1-2		Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021- effetti riflessi	e	t/c							3,1			3,1		
35	3		Prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco al 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	5,8			5,8			5,8			5,8		
35	3		Prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco al 1° febbraio al 30 aprile 2021- effetti riflessi	e	t/c							2,8			2,8		
35	4		Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria per 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c	3,6			3,6			3,6			3,6		
35	4		Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria per 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 - effetti riflessi	e	t/c							1,8			1,8		
35	4		Sanificazioni locali istituti penitenziari	s	c	1,2			1,2			1,2			1,2		

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
35	5		Ulteriori oneri per l'assolvimento da parte del Corpo della capitaneria di porto- Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	0,3			0,3			0,3			0,3		
35	5		Ulteriori oneri per l'assolvimento da parte del Corpo della capitaneria di porto- Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021- effetti riflessi							0,2			0,2		
35	5		Sanificazione e acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale- Capitaneria di porto- Guardia Costiera	1,6			1,6			1,6			1,6		
35	6		Lavoro straordinario e compenso forfettario, fino al 30 aprile 2021, al personale militare medico, paramedico, di supporto a quello costantemente impegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19	6,5			6,5			6,5			6,5		
35	6		Lavoro straordinario e compenso forfettario, fino al 30 aprile 2021, al personale militare medico , paramedico, di supporto a quello costantemente impegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19- effetti riflessi							3,1			3,1		
35	7		Potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale (acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare, dispositivi di protezione individuale e sanificazione)	5,0			5,0			5,0			5,0		
35	8		Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione "Strade sicure" - oneri di personale	3,6			3,6			3,6			3,6		
35	8		Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione "Strade sicure" - effetti riflessi							1,8			1,8		
35	8		Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione "Strade sicure" - oneri di funzionamento	3,6			3,6			3,6			3,6		
36			Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del Dl 18/2020	200,0			200,0			200,0			200,0		
36	3		Incremento del del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 183, comma 2 del Dl n.34/2020	120,0			120,0			120,0			120,0		
36	4		Incremento delle risorse destinate al ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID- 19 di cui all'articolo 183, comma 3 del Dl n,34/2020	80,0			80,0			80,0			80,0		
37	1		Sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19	200,0			200,0			200,0					
38	1		Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del Dl n. 18/2020 a favore del sistema fieristico	150,0			150,0			150,0			150,0		
38	3		Istituzione del Fondo destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi- Ministero turismo	100,0			100,0			100,0			100,0		
39			Incremento Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	150,0			150,0			150,0			150,0		
40	1	a	Incremento Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 d.lgs n.1/2018 per trasferimento risorse al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2	388,6			388,6			388,6			388,6		
40	1	b	Incremento Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 d.lgs n.1/2018 per trasferimento risorse al Commissario straordinario per spese connesse all'emergenza COVID-19	850,0			850,0			850,0			850,0		
40	3		Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1 del 2018 al fine di far fronte al perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emegenza COVID-19	700,0			700,0			700,0			700,0		
41			Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	550,0			550,0			550,0			550,0		
42	3		Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9	15,9	98,3	170,9
42	4		Incremento delle risorse concerenti le somme da trasferire ad INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali ne loro complesso	4.000,0			4.000,0								

Decreto legge Sostegni - Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
42	5		Incremento del Fondo cassa di cui all'articolo 3, comma 6 della legge n. 178 del 2020 prioritariamente per chiusura anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del D.L. n.137/2020	s	c				11.000,0								
42	6		Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k					390,0			390,0			390,0	
42	7		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 quater, comma 4, del DI n.137 del 2020- Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali	s	c	50,0			50,0			50,0			50,0		
42	8		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 384 della legge n. 178/2020-Contributo a fondo perduto ricovoscluto al locatore che riduce il canone d'affitto per gli immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa	s	c	-50,0			-50,0			-50,0			-50,0		
42	10	b	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k				-30,0		-70,0	-30,0		-70,0	-30,0		-70,0
42	10	d	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	s	c			-35,0			-35,0			-35,0			-35,0
			TOTALE ENTRATE		a	919,5	0,0	0,0	78,8	395,5	-49,8	-3.454,2	685,9	-99,6	-3.454,2	685,9	-99,6
			TOTALE SPESE		s	38.295,3	107,7	156,8	49.265,3	497,7	86,8	29.262,1	631,2	53,9	28.057,2	617,3	65,9
			TOTALE GENERALE			-37.375,8	-107,7	-156,8	-49.186,5	-102,2	-136,6	-32.716,4	54,6	-153,5	-31.511,4	68,5	-165,5
			TOTALE GENERALE - NETTO INTERESSI PASSIVI			-37.355,0	4,5	2,1	-49.165,7	10,0	22,3	-32.695,5	166,9	5,4	-31.495,5	166,9	5,4

Utilizzo quota di autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021 DL 7/2021	-64,1		-206,9	-253,2	-253,2	
Utilizzo quota di autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021 DL 30/2021	-293,1	-0,8	-1,1	-293,1	-0,8	-1,1	-230,6	-0,8	-1,1	-230,6	-0,7	-1,2
Utilizzo complessivo autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021	-37.733,1	-112,2	-158,9	-49.686,6	-112,2	-158,9	-33.200,2	-112,2	-158,9	-31.995,2	-98,3	-170,9
Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento gennaio 2021	-40.000,0	-200,0	-200,0	-50.000,0	-200,0	-200,0	-35.000,0	-200,0	-200,0	-32.000,0	-200,0	-200,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 22 marzo 2021.*

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1.

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

e proroga dei termini per precompilata IVA)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a) e b),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata**,** a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite con le seguenti « 1° luglio 2021 »;

2) la lettera *c)* è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. ».

11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole « e per i comuni », sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a diecimila abitanti ».

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere *0a)*, *a)*, *b)*, *b-bis)* del decreto-legge 14

agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E « Comuni con vocazione montana » ed H « Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica » appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al

comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3.

(Fondo autonomi e professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole « 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

« 22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 4.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. ».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile ».

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci

annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 5.

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e

dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-*bis* e 54-*bis* elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-*bis*, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2,

lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.

12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole « Nel 2020 » sono inserite le seguenti « e fino al 30 aprile 2021 »;

b) all'articolo 151, comma 1, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite da « 31 gennaio 2022 ».

13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole « dell'anno d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti « del secondo anno d'imposta successivo ».

15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 16 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio »;

b) al secondo periodo, le parole « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021. ».

16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera *a)*, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-*bis*, lettera *b)*, quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.

22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

Art. 6.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI)

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », nel limite massimo delle risorse di

cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

2. È abrogato l'articolo 8-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: « Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio », la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. »;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: « All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui

all'articolo 11, comma 1. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 299 le parole « 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole « 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) al comma 312 le parole « nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA »;

c) il comma 313 è sostituito dal seguente: « All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299. ».

Art. 8.

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla

liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato « UniEmens- Cig ».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri

la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Art. 9.

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 10.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una *tantum* un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano

stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.

2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4, del

decreto- legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 12.

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito « Rem » di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 13.

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il « Fondo per il reddito di ultima istanza » di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 14.

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 15.

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole « Fino al 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, » e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. »;

b) al comma 2-*bis*, le parole « 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostitute dalle seguenti: « 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 53,9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 157,0 milioni di euro ».

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

1. Per le « Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) » concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 18.

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 19.

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « dicembre 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e del mese di gennaio 2021 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Art. 20.

(Vaccini e farmaci)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 459 è soppresso;

b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole « avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali » sono inserite le seguenti: « , anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, »;

c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

« 463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge. »;

d) al comma 464, le parole da « Qualora il numero dei professionisti » fino alle parole « in tutto il territorio nazionale, le aziende », sono sostituite dalle seguenti: « Le aziende »;

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

« 464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. »

f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;

g) il comma 467, è sostituito dal seguente: « 467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

h) il comma 471, è sostituito dal seguente: « 471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. ». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *c)*, capoverso 463-*bis*, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole « stato di gravidanza della persona vaccinata » sono aggiunte le seguenti parole « sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2. »;

b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole « in forma aggregata » sono sostituite dalle parole « su base individuale »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

« 5-*bis*. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.

5-*ter*. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi. »

13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Covid Hotel*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Regioni	**Quota d'accesso ANNO 2020**	**Riparto risorse sulla base della quota di accesso**
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	**100,00%**	**51.600.000**

Art. 22.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica

e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Titolo IV

ENTI TERRITORIALI

Art. 23.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province », sono sostituite dalle parole: « di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province »;

b) al secondo periodo, le parole: « per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province », sono sostituite dalle parole: « per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province ».

2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24.

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 25.

(Imposta di soggiorno)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 26.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 27.

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

1. All'articolo 32-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

Tabella

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000

Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

».

Art. 28.

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: « 800.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,8 milioni di euro »;

b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:

« 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere »;

c) all'articolo 54, comma 7-*bis*, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

d) all'articolo 54, comma 7-*ter*, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

e) all'articolo 54, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione. »;

f) all'articolo 55, comma 8, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

g) all'articolo 56, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;

i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:

« 4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. »;

j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:

« 5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). »;

k) all'articolo 60-*bis*, al comma 2, la lettera *a)* è così sostituita:

« *a)* l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021; »;

l) all'articolo 60-*bis*, al comma 5, le parole: « 3 milioni di euro », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

m) all'articolo 61, comma 2, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 », nonché, dopo le parole « all'annualità 2020 », sono aggiunte le parole: « e all'annualità 2021 ».

Art. 29.

(Trasporto Pubblico Locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. All'articolo 22-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

« Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da

parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. »;

b) al comma 3, dopo le parole « da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma » sono inserite le seguenti: « nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi ».

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato » sono inserite le seguenti: « e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, » e dopo le parole « in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo » sono inserite le seguenti: « anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite »;

b) al terzo periodo, dopo le parole « sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano » sono inserite le seguenti: « nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi ».

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 9-*ter*, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) ai commi 4 e 5 le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 ».

c) al comma 6 le parole « 82,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 165 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole « con decreto » sono sostituite dalle parole « con uno o più decreti » e le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle parole « entro il 30 giugno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-*sexies)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. ».

7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. ».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 15-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 12-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 17-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 43-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

Titolo V

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 31.

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale « Per la Scuola » 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32.

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Art. 33.

(Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 34.

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle

persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato « Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

3. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « 35 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti parole « e 20 milioni per l'anno 2021 »;

b) le parole « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite con le seguenti « entro il 31 dicembre 2021 ».

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 35.

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del

livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1025 le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: « 1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale ».

9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 36.

(Misure urgenti per la cultura)

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « spettacoli, fiere, congressi e mostre » sono sostituite dalle seguenti « spettacoli e mostre ».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 25 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 105 milioni di euro per l'anno 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 37.

(Sostegno alle grandi imprese)

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di

proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di « difficoltà » come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in « difficoltà », come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 38.

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 42.

3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 39.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro ». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 40.

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;

2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 41.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso

all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 145.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 180.000 milioni di euro ».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: « 6.300 » è sostituita con: « 17.300 ».

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Il Fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia « Covid-19 », per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno

2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
« Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	25.408.486
VALLE D'AOSTA	0,21%	724.655
LOMBARDIA	16,64%	57.422.582
BOLZANO	0,86%	2.960.807
TRENTO	0,89%	3.071.300

VENETO	8,14%	28.089.267
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	7.122.295
LIGURIA	2,68%	9.248.656
EMILIA ROMAGNA	7,46%	25.729.842
TOSCANA	6,30%	21.731.600
UMBRIA	1,49%	5.140.593
MARCHE	2,56%	8.843.544
LAZIO	9,68%	33.390.365
ABRUZZO	2,19%	7.554.820
MOLISE	0,51%	1.770.522
CAMPANIA	9,30%	32.091.269
PUGLIA	6,62%	22.845.050
BASILICATA	0,93%	3.223.595
CALABRIA	3,19%	11.007.267
SICILIA	8,16%	28.156.902
SARDEGNA	2,74%	9.466.581
TOTALE	**100,00%**	**345.000.000**

».

Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

« Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-236.000	-157.200	-138.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	523.235	431.497	493.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000	-208.700	-198.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	616.365	482.997	553.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

1.2.2. Testo approvato 2144 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2144

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 maggio 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - *(Proroga del versamento dell'IRAP)* - 1. All'articolo 42-*bis,* comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021" ».

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

al comma 3, dopo le parole: « del citato testo unico delle imposte sui redditi » *sono inserite le seguenti:* « di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 », *le parole da:* « del testo unico » *fino a* « citato testo unico » *sono sostituite dalle seguenti:* « del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, » *e le parole:* « a quello di entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « a quello in corso alla data di entrata in vigore »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato »;

al comma 8, quarto periodo, le parole: « Le modalità di effettuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le modalità di presentazione »;

al comma 10, lettera a), *numero 1), sono premesse le seguenti parole:* « all'alinea, »;

al comma 10, lettera b), *la numerazione del capoverso «* 1-*bis » è sostituita dalla seguente:* « 1.1 »;

al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'articolo 59, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "e per i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a diecimila abitanti";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" »;
al comma 12, le parole: « dall'abrogazione della disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'abrogazione delle disposizioni »;
al comma 13:
alla lettera b)*, le parole da:* « e modificato » *fino alla fine della lettera sono soppresse*;
alla lettera d), *le parole:* « articolo 78 comma 3 decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 78, comma 3, del decreto-legge »;
alla lettera g)*, le parole:* « commi 599 e 602 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 599 »;
al comma 16, al primo periodo, le parole: « dei limiti e delle condizioni previste » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei limiti e delle condizioni previsti » *e, al secondo periodo, le parole:* « viene definito il monitoraggio » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definite le modalità di monitoraggio »;
dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
« 17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis,* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020 »;
alla rubrica, le parole: « per precompilata » *sono sostituite dalle seguenti:* « in materia di dichiarazione precompilata ».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
« Art. 1-*bis*. - *(Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)* - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"*4-bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo".
Art. 1-*ter*. - *(Contributo a fondo perduto per le* start-up*)* - 1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 1-*quater*. - *(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)* - 1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità" sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)* - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a),* del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 42 ».
All'articolo 5:
al comma 3, al primo periodo, le parole: « i soggetti per cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « i soggetti per i quali » *e, all'ultimo periodo, le parole:* « sono rese disponibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « è reso disponibile »;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
« 14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente codice" »;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
« 15-*bis.* Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:
"*1061*. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".
15-*ter.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis* »;
al comma 16, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, »;
dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
« 22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno »;
alla rubrica, le parole: « emergenza COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « emergenza da COVID-19 ».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art 5-*bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6*-bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)* - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale ».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: « Autorità di regolazione per energia reti e ambiente » *è inserita la seguente:* « (ARERA) » *e le parole:* « diverse dagli usi domestici » *sono sostituite dalle seguenti:* « diverse da quelle per usi domestici »;

al comma 3, le parole: « risorse rinvenienti » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse rivenienti »;
i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
« 5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ».
Nel titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 6-*bis*. - *(Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica)* - 1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
"*9-ter.* L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis,* 19-*bis.*1 e 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6-*ter*. - *(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)* - 1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Art. 6-*quater*. - *(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)* - 1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Art. 6-*quinquies*. - *(Misure per l'incentivazione del* welfare *aziendale)* - 1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 6-*sexies*. - *(Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)* - 1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Art. 6-*septies*. - *(Canoni di locazione non percepiti)* - 1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
Art. 6-*octies*. - *(Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico)* - 1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b),* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato come segue:
a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.
Art. 6-*novies*. - *(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)* - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese

e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c)*, capoverso, alle parole:* « All'onere » *è premessa la seguente numerazione:* « 13. »;

al comma 2, lettera c)*, capoverso, alle parole:* « All'onere » *è premessa la seguente numerazione:* « 313. ».

All'articolo 8:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « il termine di decadenza di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis,* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 18 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 » *e, all'ultimo periodo, le parole:* « il termine di decadenza di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « resta, altresì, precluso » *sono sostituite dalle seguenti:* « resta altresì preclusa »;

al comma 13, terzo periodo, le parole: « esigenze finanziare » *sono sostituite dalle seguenti:* « esigenze finanziarie ».

All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » *sono sostituite dalle seguenti.* « Fondo sociale per occupazione ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - *(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)* - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28

giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « all'articoli 15 e 15-*bis, » sono sostituite dalle seguenti:* « agli articoli 15 e 15-*bis »;*
al comma 2, primo periodo, le parole: « né di NASpI » *sono sostituite dalle seguenti:* « né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) »;
al comma 10, primo periodo, le parole: « il Comitato Olimpico Nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Comitato olimpico nazionale italiano » *e le parole da:* « , riconosciuti » *fino a* « (CIP) » *sono sostituite dalle seguenti:* « riconosciuti dal CONI e dal CIP »;
al comma 14, alle parole: « Sport e Salute s.p.a. » *sono premesse le seguenti:* « La società ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-*bis*. - *(Esenzione dall'imposta di bollo)* - 1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: « numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».
All'articolo 12:
al comma 1:
alla lettera a), *le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 »;
alla lettera c)*, dopo le parole:* « possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d),* 2-*bis* e » *sono inserite le seguenti:* « insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « e quello relative » *sono sostituite dalle seguenti:* « e quello relativo ».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
« Art. 12-*bis*. - *(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)* - 1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Sostegno ai genitori con figli disabili)* - 1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "Ad uno dei genitori disoccupati" ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. - *(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)* - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), le parole: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per » *sono sostituite dalle seguenti:* « A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « il requisito di cui all'articolo 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3 » *e le parole:* « non trova applicazione » *sono soppresse.*

All'articolo 18:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sedi territoriali delle Regioni e Province autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « sedi territoriali delle regioni e delle province autonome » *e le parole:* « e provinciali autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « e delle province autonome »;

alla rubrica, le parole: « Proroga incarichi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Proroga degli incarichi ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. - *(Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)* - 1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'articolo 10-*bis* del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b)*, capoverso, alle parole:* « L'esonero » *è premessa la seguente numerazione:* « 2. »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis.* Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni ».

Nel titolo III, all'articolo 20 è premesso il seguente:

« Art. 19-*bis. - (Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL)* - l. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 20:

al comma 2:

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis,* di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:

"*463-bis.* Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni

tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge" »;
la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*
« *e)* dopo il comma 464 è inserito il seguente:
"*464-bis.* Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" »;
alla lettera g)*, capoverso 467, ultimo periodo, le parole:* « emergenza epidemiologica COVID-19; » *sono sostituite dalle seguenti:* « emergenza epidemiologica COVID-19"; »;
alla lettera h)*, l'ultimo periodo è soppresso*;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni dì cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera *h),* del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter,* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo »;
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente »;
al comma 8, le parole: « per quanto compatibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « in quanto compatibili »;
al comma 12:
alla lettera a), *dopo le parole:* « al comma 5, » *sono inserite le seguenti:* « secondo periodo, » *e le parole:* « "sulla eventuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « "e sulla eventuale »;
alla lettera c)*, capoverso 5*-bis, *le parole:* « alla regione e provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla regione o alla provincia autonoma »;
al comma 13, le parole: « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare ».
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
« Art. 20-*bis.* - *(Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021)* - l. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 2022,".
Art. 20-*ter.* - *(Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali)* - 1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti "di *follow up*".
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,

all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 21:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis.* Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-*bis. - (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19)* - 1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».

Nel titolo III, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis. - (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)* - 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma l, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4 ».
All'articolo 23:
al comma 3, dopo le parole: « pari a 1.260 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis.* Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis,* pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
« Art. 23-*bis. - (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)* - 1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Art. 23-*ter. - (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi)* - 1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».

All'articolo 24:
al comma 1, le parole: « Ministero dell'economia e finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'economia e delle finanze » *e le parole:* « inerenti l'emergenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti all'emergenza »;
al comma 3, le parole: « dell'equilibrio dell'anno 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)* - 1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave ».
All'articolo 25:
al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, » *sono inserite le seguenti:* « e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter,* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi ».
All'articolo 26:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « 200 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 220 milioni di euro » *e dopo le parole:* « operanti nei centri storici » *sono inserite le seguenti:* « , le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, »;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 »;
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-*bis*. All'articolo 52-*ter,* comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".
1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità ».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
« Art. 26-*bis*. - *(Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)* - 1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le

stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista ».

All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

« 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

1-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" »;

alla lettera i)*, capoverso 4, le parole:* « (o per i lavoratori » *sono sostituite dalle seguenti:* « o per i lavoratori », *le parole:* « ha inciso negativamente) » *sono sostituite dalle seguenti:* « ha inciso negativamente », *le parole:* « (o a condizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « , o a condizione » *e le parole:* « l'aiuto) » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'aiuto »;

alla lettera j)*, capoverso 5, le parole:* « (compresi i contributi » *sono sostituite dalle seguenti:* « , compresi i contributi », *le parole:* « datore di lavoro) » *sono sostituite dalle seguenti:* « datore di lavoro, », *le parole:* « del personale beneficiario (o » *sono sostituite dalle seguenti:* « del personale beneficiario, o » *e le parole:* « del lavoratore autonomo). » *sono sostituite dalle seguenti:* « del lavoratore autonomo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" fino a "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni" »;

alla rubrica, le parole: « emergenza COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « emergenza da COVID-19 ».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, » *sono inserite le seguenti:* « in via prioritaria », *dopo le parole:* « nel periodo dal 23 febbraio 2020 » *sono inserite le seguenti:* « al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, » *e le parole:* « individuate, con i provvedimenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , individuate con i provvedimenti »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" »;

al comma 5:

alla lettera a), *dopo le parole:* « destinate ai servizi di trasporto pubblico locale » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « "anche tenuto conto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ", anche tenuto conto »;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

« *a-bis)* dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-

19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi" ».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-*bis*. - *(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)* - 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 29-*ter*. - *(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)* - 1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".

Art. 29-*quater*. - *(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)* - 1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021" ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a)*, le parole:* « 30 giugno 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2021 »;

alla lettera c)*, le parole:* « 165 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 330 milioni »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis,* le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

d) alla rubrica, la parola: "correnti" è soppressa »;

al comma 3, le parole: « lett. *c) » sono sostituite dalle seguenti:* « lettera *c) »;*

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il *voucher* può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa" »;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun

anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis.* Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021".

6-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

6-*quater.* All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021" »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023" »;

al comma 8, capoverso Art. 15-bis*, comma 1, le parole:* « 1° gennaio 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2023 »;

al comma 9, capoverso Art. 12-bis*, comma 1, le parole:* « 1° gennaio 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2023 »;

al comma 10, capoverso Art. 17-bis*, comma 1, le parole:* « 1° gennaio 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2023 »;

al comma 11, capoverso Art. 43-bis*, comma 1, le parole:* « 1° gennaio 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2023 »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-*bis.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis,* comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il piano.

11-*ter.* Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-*quater.* Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo l, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad

immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11- *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
11-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 11-*quater* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
11-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*quater* e 11-*quinquies,* pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
11-*septies*. All'articolo 1, comma 148-*ter,* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogati di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di cinque mesi" ».
Nel titolo IV, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 30-*bis*. - *(Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità)* - 1. All'articolo 107-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del 2021".
Art. 30-*ter*. - *(Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia)* - 1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 30-*quater*. - *(Incremento del Fondo salva-opere)* - 1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 47, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: ", ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" sono sostituite dalle seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, le parole: "dalla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "dalle convenzioni".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Art. 30-*quinquies*. - *(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)* - 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e

in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 30-*sexies*. - *(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)* - 1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-*ter* del citato decreto-legge n. 32 del 2019 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"*11-bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-*bis*. - *(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)* - *1.* Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio

di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 10-*ter*. - *(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3) - 1.* Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma l è inserito il seguente:

"*1-bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, entro i termini ivi previsti";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4 ».

All'articolo 31:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative »;

alla lettera a), *dopo le parole:* « igiene individuale » *sono inserite le seguenti:* « , dell'aria »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative statali »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio *status* con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative statali »;

al comma 4, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative statali » *e le parole:* « del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, »;

al comma 5, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » *sono inserite le seguenti:* « ed educative statali »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto »;
alla rubrica, le parole: « emergenza COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « emergenza da COVID-19 ».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di 35 milioni » *sono aggiunte le seguenti:* « di euro »;
alla rubrica, le parole: « sostegno fruizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « sostegno alla fruizione » *e le parole:* « Regioni del mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni del Mezzogiorno ».
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
« Art. 32-*bis*. - *(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)* - 1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";
b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";
c) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale" ».
All'articolo 33:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « ovvero piattaforme digitali » *sono sostituite dalle seguenti:* « o di piattaforme digitali »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.
2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-*sexies*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza

epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 34:

al comma 2, le parole: « , ovvero dell'Autorità politica delegata » *sono sostituite dalle seguenti:* « o dell'Autorità politica delegata » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità »;

al comma 3, lettera a), *le parole:* « "e 20 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « "e di 20 milioni di euro ».

Dopo l 'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

« Art. 34-*bis. - (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)* - 1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Art. 34-*ter. - (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)* - 1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001,

n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:
"*458.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
All'articolo 35:
al comma 2, le parole: « nonché assicurare » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché di assicurare »;
al comma 4, dopo le parole: « per lo svolgimento » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « e di cui euro 1.150.000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed euro 1.150.000 »;
al comma 5, le parole: « Guardia Costiera » *sono sostituite dalle seguenti:* « Guardia costiera, » *e le parole:* « e di euro 1.600.958 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed euro 1.600.958 »;
al comma 8, alla lettera a) *è premessa la seguente:*
« *0a)* al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039" »;
al comma 9, la parola: « 7.164.575 » *è sostituita dalla seguente:* « 17.216.364 »;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.
10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
« Art. 35-*bis*. - *(Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria)* - 1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».
All'articolo 36:

al comma 1, le parole: « Il fondo per la parte corrente » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il fondo di parte corrente »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021" »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"*2-ter.* Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023".

4-*ter.* All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

4-*quater.* La dotazione del fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto ».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

« Art. 36-*bis*. - *(Sostegno alla cultura)* - 1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui allo stesso comma 1, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di

euro per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Art. 36-*ter*. - *(Misure per le attività sportive)* - 1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale" ».

All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: « settore bancario finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « settore bancario, finanziario »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « del 17 giugno 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , del 17 giugno 2014 » *e, al quarto periodo, dopo le parole:* « fermo restando quanto previsto al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 7 *è aggiunto il seguente:*

« 7-*bis.* Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico ».

Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

« Art. 37-*bis*. - *(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)* - 1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 37-*ter*. - *(Modifica all'articolo 182-*bis *del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)* - 1. All'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma è inserito il seguente:

"Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera

raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma" ».

All'articolo 38:

al comma 5, dopo le parole: « indennità di sostegno » *sono inserite le seguenti:* « a valere sul fondo » *e dopo le parole:* « misure di sostegno » *sono inserite le seguenti:* « a valere sulle risorse ».

All'articolo 39:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"*1-bis*. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte" ».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« Art. 39-*bis*. - *(Accesso delle imprese agricole al conto termico)* - 1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 39-*ter*. - *(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)* - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 39-*quater*. - *(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)* - 1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" ».

All'articolo 40:
al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* « commissario straordinario » *il segno di interpunzione:* « ; » *è sostituito dal seguente:* « . ».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
« Art. 40-*bis*. - *(Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)* - 1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge, nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità speciale direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40-*ter*. - *(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)*-1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
*"*Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) - 1.* Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41".

Art. 40-*quater*. - *(Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)* - 1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del

decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 ».
All'articolo 42:
al comma 5, secondo periodo, le parole: « al medesimo comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020 »;
al comma 9, le parole: « dell'epidemia "Covid-19" » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'epidemia da COVID-19 »;
al comma 10, lettera c)*, le parole:* « dall'abrogazione della disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'abrogazione delle disposizioni ».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
« Art. 42-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».
All'allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera c*))*

Riparto delle risorse

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 64.400.000
TRENTO	€ 50.600.000
VENETO	€ 24.774.995
LOMBARDIA	€ 24.057.883
VALLE D'AOSTA	€ 20.435.083
PIEMONTE	€ 18.783.151
ABRUZZO	€ 5.931.068
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 3.794.994
EMILIA-ROMAGNA	€ 3.721.052
MARCHE	€ 2.768.442
TOSCANA	€ 2.538.480
SICILIA	€ 2.042.130
BASILICATA	€ 1.695.175
UMBRIA	€ 1.530.266
CALABRIA	€ 1.113.732
CAMPANIA	€ 743.720
MOLISE	€ 409.494
LIGURIA	€ 352.380
LAZIO	€ 172.042
SARDEGNA	€ 101.116
PUGLIA	€ 34.796
TOTALE	€ 230.000.000

».

1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 aprile 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 6

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

MARCUCCI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.550

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano.»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo*: «per le attività para - alberghiere di cui al comma 1, la base di calcolo per i ricavi o corrispettivi di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, è determinata dall'ammontare indicato nel modello dei redditi per l'anno 2019 tra i REDDITI da Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.».

1.1

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «attività di impresa» *aggiungere le seguenti:* «o concessionarie di servizi al pubblico».

1.2

PIARULLI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

1.3

DAMIANI

Apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il numero dei tesserati dichiarati nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al numero dichiarato nell'anno 2019. Per una corretta determinazione del valore, si fa riferimento all'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate richiede, previa intesa, elementi di riscontro al CONI»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti costi e corrispettivi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 bis, comprese quelle che si sono iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dal 1º gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore duemila euro»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al dato ISTAT relativo a "Indagine sulle spese delle famiglie", spesa media mensile nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva».

1.4

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «520 milioni di euro».

1.5

CONZATTI, FARAONE, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 sono individuate ulteriori misure per il sostegno degli esercenti attività di bus turistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile a quello previsto ai sensi dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.6

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

1.7
PAROLI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».

1.8
MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, nel limite di 150 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche come affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.9
LEONE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i soggetti titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

b) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto calcolato ai sensi dei precedenti commi viene riconosciuto per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con*

le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.10
CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

1.11
SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5, lettera* e) *sopprimere le parole:* «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,3 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.12
NENCINI, MARINO

Al comma 3, le parole: «non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto», *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbiano subito una diminuzione

non inferiore al 50 per cento del fatturato totale del 2020 rispetto al fatturato totale del 2019».

1.13

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: « non superiori ai 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 5 dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*f)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.14

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5 lettera* e) *sopprimere le seguenti parole*: «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «548 milioni».

1.15
SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «non superiori a 50 milioni di euro»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente*:

«*e*-bis*)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,8 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.16
BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti:* «non superiori a 8 milioni di euro».

1.17
MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con*: «50 milioni».

b) *al comma 5, alla lettera* d), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni».

c) *al comma 5, alla lettera* e), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole:* «10 milioni» *con le parole:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.18

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* d), *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

c) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole: da*: «5 milioni» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

d) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «300 milioni».

1.19

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5*:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e) *sostituire le parole*: «superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

c) *al comma 6 abrogare le parole*: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.20

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e), *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

al comma 6 sopprimere le parole: «non può essere superiore a euro 150.000».

1.21

PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni»;

al comma 5:

alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni»;

alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni».

al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a e 150.000».

1.22

RICHETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con*: «50 milioni»;

b) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente*:

«*e*-bis*)* 10 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.23

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

c) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

1.24

LAUS, PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.25

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) *Al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a io milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *Al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.26

FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.27

PARAGONE

Al comma 3, sostituire le parole le parole: «lo milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

1.28

CASTALDI, GIROTTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni-di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.29

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.30

MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.31

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»*;*

2) *al comma 4 le parole* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

3) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.32

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.33

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

2) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «io milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

3) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.34

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.35

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CASTALDI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

1.36

LAUS, STEFANO, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.37

STEFANO, LAUS, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.38

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

2) *sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.39

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.41

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.42

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo:* «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume

di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019»*, inserire le seguenti:* «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:

1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;

2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di curo;

4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;

d) *al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».

1.43

LAUS

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo albo regionale e munite dei requisiti di legge, il contributo di cui al presente articolo spetta indipendentemente dal limite di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.44

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite massimo di cui al precedente periodo è elevato a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.45

PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali»;

b) *al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive e per quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

1.46

DAMIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4.* Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1º gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lettera *f)*».

1.47

NENCINI, MARINO

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2019.».

1.48

RICHETTI

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020, a cui vengono sottratte le componenti di acquisti di merci e prodotti e di costi del personale, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile corrispondente dell'anno 2019».

1.49

FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «come determinato dal comma 5» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto, di cui al comma 4, è determinato secondo i seguenti scaglioni di perdita di fatturato e dei corrispettivi:

a) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 30 per cento nella misura del 60 per cento della perdita stessa;

b) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 25 per cento e fino al 30 per cento nella misura del 50 per cento della perdita stessa;

c) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 20 per cento e fino al 25 per cento nella misura del 40 per cento della perdita stessa;

d) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 15 per cento e fino al 20 per cento nella misura del 30 per cento della perdita stessa».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.50

FENU, DELL'OLIO, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole:* «a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «, ai sensi del comma 5,»;

2) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per centro e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma i il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 3o per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.51

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole:* «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.».

1.53

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», *ove ricorrano, sono soppresse.*

1.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile», *ove ricorrano, sono soppresse.*

1.55

PITTELLA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», *inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.56

SCIASCIA, PEROSINO, MODENA, DAMIANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020», *inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «470 milioni di euro».

1.57

FENU, PAVANELLI, CROATTI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno 2020» *inserire le seguenti:* «, relativi all'attività d'impresa indicata come prevalente nella denuncia di inizio attività e in riferimento alla quale si registri ordinariamente il più elevato volume d'affari dell'impresa senza tenere in conto l'attività primaria svolta presso la singola sede ovvero presso la singola unità locale,».

1.58

TURCO, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «inferiore almeno del 30 per cento» *con le seguenti:* «inferiore almeno del 20 per cento».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per fanno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.59
PAROLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 12 sostituire le parole: «11.150 milioni», *con le seguenti:* «12.150 milioni»;

sopprimere l'articolo 41;
all'articolo 42, comma 10, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 450 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.60
RICHETTI

Al comma 4 sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «25».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.61
DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4 dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.62
MOLLAME

Al comma 4, dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.63
STEFANO

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo di cui al presente articolo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nei limiti di».

1.64
AGOSTINELLI, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.65

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.66

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.67

MODENA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente al fatturato relativo all'attività caratteristica e solo alle somme acquisite in via definitiva».

1.68

CONZATTI, MARINO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dell'operazione di cessione di beni» *inserire le seguenti:* «con esclusione delle cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa».

1.69

PITTELLA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.70

CONZATTI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.71

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), rientra nella valutazione delle perdite di cui al primo periodo, assieme alle attività commerciali, anche il differenziale delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi di cui al comma 1 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *al comma 8, dopo le parole:* «del presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compreso le modalità con cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) autocertificano le perdite di introiti da quote associative di cui al comma 4,».

1.72

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019», *inserire le seguenti:* «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «545 milioni».

1.73

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.74

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «1º gennaio 2019,» *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora-in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.75

FERRO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.76

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, dopo le parole: «requisiti di cui al presente comma» *è inserito il seguente periodo:* «così come ai soggetti pur potendo provare l'apertura della partita IVA nell'anno 2019 o negli anni precedenti possano comprovare l'avvenuto inizio di attività commerciale e/o professionale negli anni 2019 e successivi».

1.77

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per le attività connesse alla filiera del turismo ricadenti in aree sciistiche, la cui perdita di fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2020/ marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2018/ marzo 2019».

1.78

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.79

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.80

CONZATTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata anche con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.81

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.82

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.83

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.84

CALIGIURI

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.85

PARAGONE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

1.86

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.87

COLLINA, FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nell'anno 2019, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 compreso tra il 20 e il 30 per cento, che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che a decorrere dal 1º gennaio 2020 abbiano con continuità alle proprie dipendenze personale regolarmente contrattualizzato. L'ammontare del contributo per tali soggetti è determinato in misura fino al 50 per cento rispetto all'importo definito ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*.».

Conseguentemente,

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni» *con le seguenti:* «nei limiti di 11.500 milioni»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

1.88

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

1.89

NANNICINI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni odi prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.90

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini del calcolo della media di cui al comma 4, non rilevano i mesi, relativi all'anno 2019, in cui l'attività è rimasta chiusa al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- lavori di ristrutturazione edilizia;

- maternità;

- assistenza del coniuge, di un familiare o di un affine entro il secondo grado a causa di malattia o disabilità.

4-*ter*. Il soggetto interessato allega all'istanza di domanda la documentazione comprovante il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 4-*ter*.».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di curo, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di curo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

1.91

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.92

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma 4, riferiti all'anno 2020, non si considerano gli importi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzati nel 2019 e fatturati nel 2020. Il calcolo di tali importi deve essere certificato da un revisore legale dei conti».

1.93

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati».

1.94

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei cor-

rispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.95
VITALI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il contributo a fondo perduto riconosciuto anche per i soggetti titolari di partita IVA i cui redditi ISEE risultano essere inferiori ad euro 20.000,00».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.96
RICHETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.97
DE POLI

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a I milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »in misura pari alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 e l'ammontare degli stessi nel periodo corrispondente relativo al medesimo periodo temporale precedente».

1.98
DE POLI

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di curo e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».

1.99

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, le parole: «all'importo ottenuto applicando una percentuale», *e le parole da:* «come segue» *a:* «10 milioni di euro» *sono abrogate.*

1.100

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.101

PARAGONE

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

1.102

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «*a)* sessanta per cento» *fino a:* «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «*a)* settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei confronti degli operatori economici che pur avendo attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, non hanno conseguito ricavi nel corso del medesimo anno d'imposta.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.103
BOTTO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi»;

2) *alla lettera* b), *sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento»;

3) *alla lettera* c), *sostituire la parola:* «quaranta» *con la seguente:* «ottanta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

1.104
FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento»;

2) *alla lettera* b), *sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento».

1.105
FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, lettera a), *sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento».

1.106

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;

b) *al comma 6, dopo le parole:* «diverse dalle persone fisiche» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.107

CROATTI, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.108

FERRO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o che, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di

competenza, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano, per l'anno 2019, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA o i mesi decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.109

DAMIANI

Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» *ed aggiunta la seguente lettera:*

«*f)* la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1º gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1º gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».

1.110

DELL'OLIO, CASTALDI, GIROTTO, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «nonché per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 22 marzo 2021»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.111

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.112

VACCARO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistiche, le percentuali di cui al primo periodo, lettere da *a)* a *e)*, sono aumentate di un ulteriore 30 per cento.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

1.113
MARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «446 milioni».

1.114
FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data anteriore al 1º gennaio 2019 e che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possono dichiarare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari a quella di cui al comma 4. In tal caso, in deroga al comma 5, il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia di cui al comma 3, ed è commisurato ai costi fissi, documentatio documentabili, sostenuti dai soggetti titolari di partita IVA nel corso dell'anno 2020».

1.115
GRASSI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.116

CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto per il 2021, è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra 1º aprile e il 31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.117

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel Bilancio di esercizio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.118

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.119

DE POLI

Il comma 6 è abrogato.

1.120

FERRO

Al comma 6 dopo la parola: «centocinquantamila» *aggiungere le seguenti:* «per unità produttiva».

1.121

TURCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole:* «per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche», *con le seguenti:* «per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a quattromila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.122
RICHETTI

Al comma 6 sostituire la parola: «mille» *con la seguente:* «millecinquecento» *e la parola:* «duemila» *con la seguente:* «tremila».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.123
MALLEGNI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «450 milioni».

1.124
CROATTI, GIROTTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.125

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.126

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 curo per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.127

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.128

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.129

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.130

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.131

CIRINNÀ

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le sole imprese del settore turistico-recettivo l'importo dei contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a trecento mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.132
DAMIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.133
PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.134

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-*bis* è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-*quater*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-*quinquies*. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-*quater*, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-*sexsies*. Il contributo di cui al comma 6-*quinquies* è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.135

CONZATTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, che sono rimasti esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da quelli di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'ammontare del contributo a fondo perduto, spettante alle condizioni di cui al presente articolo, è determinato raddoppiando le percentuali previste dal comma 5».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.136

DELL'OLIO, GIROTTO, CASTALDI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2020»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.137
PESCO, PAVANELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«*7*. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:

a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».

1.138
TIRABOSCHI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Con riferimento alle imprese del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, il contributo di cui al presente articolo è concesso anche tenendo conto delle evidenze contabili, ovvero fatturazioni o contratti registrati per investimenti in acquisizione di aziende o beni strumentali specifici effettuati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, nonché tenendo conto del criterio della liquidazione IVA.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità del contributo erogato ai sensi del comma 7-*bis*».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.139

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.

9-*quater*. Il contributo di cui al comma 9-*bis* spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019.

9-*quinquies*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis*, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies*, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.140

Emanuele PELLEGRINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto nell'importo massimo di duemila euro è riconosciuto anche alle Associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di partita IVA. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 del presente articolo.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati in 236 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.141

PARRINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.142
FLORIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.143
BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.144
NANNICINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º maggio 2019, è, altresì, riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.145
DE POLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 55, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "di sei anni" sono sostituite con le seguenti: "di quindici anni"».

1.146
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«*10*. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3-*bis* sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.";

2) dopo il comma 3-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"3-*quater*. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, si considerano assolte, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-*quinquies*, a scelta del contribuente:

a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;

b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera *a)*.

3-*quinquies*. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello *split payment*, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.

3-*sexies*. Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del decreto legislativo 331/93 e articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed 8 eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma 3-*bis* in caso contrario.

3-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-*bis* oppure 3-*sexies* per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo"».

1.147

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.148

BRIZIARELLI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 12, sostituire le parole da:* «utilizzo delle risorse rivenienti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro», *con le seguenti:* «270 milioni di euro».

1.149

LAUS

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «Sono-abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «270 milioni».

1.150
SERAFINI

Al comma 11, sopprimere il periodo: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.151
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.152
ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 11, dopo le parole: «dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.», *è aggiunto il seguente periodo:* «All'art. 59, il dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017"».

1.153

PAVANELLI, MIRABELLI, CROATTI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.154

MIRABELLI, PAVANELLI, GRIMANI, COLLINA

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.155

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.156

MODENA, FERRO, DAMIANI, SACCONE

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.157

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.158

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.159

ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 11, il periodo che va dalle parole: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*» *alle parole:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti» *è soppresso.*

1.160

BRIZIARELLI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.161

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti», *con le seguenti:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti, con esclusione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

1.162

PAVANELLI, MIRABELLI, CASTALDI

Al comma 11, sostituire le parole: «diecimila abitanti» *con le seguenti:* «duemilacinquecento abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.163

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 , al comma 3-*septies*, primo periodo le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque per tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019 ove le stesse spese siano assicurate da leggi regionali"».

1.164

VONO, MARINO

Al comma 12, le parole: «11.150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12.900 milioni», *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e, quanto a 1.750 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera *b)*, del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.165

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino a130 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine

in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con il seguente:* «200 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

1.166

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere *b)* e *d)*, nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.167

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.168

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolarne la ripartenza, ai settori indicati non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 3 e 6 del presente articolo.

17-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.169

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.170

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.171

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-*bis*. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.

17-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo».

1.172

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Nell'elenco dei Codici "Ateco 2007", dopo la voce "47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici" è aggiunta la seguente: "47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati", e dopo la voce "56.10.42 Ristorazione ambulante" è aggiunta la seguente: "56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati"».

1.173

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».

1.174

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase: "e i parchi divertimento"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CATALFO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (AS 2144);

premesso che:

i Titoli I e II del decreto-legge in esame recano misure in materia di lavoro nonchè di sostegno alle imprese ed all'economia;

considerato che:

l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il «Fondo Nuove Competenze» (FNC);

il FNC è finalizzato a favorire la realizzazione, tramite contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

i percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni,

impegna il Governo:

ad elevare a 180 giorni le attività formative, per le sole aziende che occupino fino a 100 dipendenti.

G1.2
MOLLAME

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che:

Anche questo provvedimento non include in alcun modo i proprietari di *Bed and Breakfast* nelle attività interessate dai sostegni economici, in quanto attività non imprenditoriali; seppur anch'essi fortemente colpiti dalla crisi del settore turistico dovuta all'emergenza da Covid 19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, una forma di sostentamento anche per queste attività a fronte di una comprovata diminuzione di fatturato.

G1.3

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al *packaging*, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di curo e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati

in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile, senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura.

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte, hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle nonne igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G1.4

FERRO

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2144,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21/07/2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non

presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.5

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;

l'approccio alle tematiche giovanili deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore che, piuttosto che considerare i giovani come categoria sociale «problematica», li valuti come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;

la situazione e le condizioni dei giovani, aggravate dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia su scala mondiale, meritano in questo momento una particolare attenzione e interventi forti da parte dello Stato considerate le difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro;

è necessario uscire da mere logiche assistenziali e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, sviluppare competenze e a formare una famiglia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure tese a rafforzare le garanzie per i giovani per consentire loro di realizzare il proprio futuro, sostenendoli nell'acquisto della prima casa e nell'avvio di attività lavorative.

G1.6

CAMPARI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse anche misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,

considerato che:

a seguito dell'emergenza Covid molte attività commerciali e artigianali, nonché pubblici esercizi, e in particolar modo le attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto forti limitazioni e drastiche chiusure, al fine di contenere e contrastare il contagio, che hanno però provocato un crollo dei ricavi, mettendo in seria difficoltà la tenuta economica del settore. Molte delle suddette attività si sono così trovate nell'impossibilità, tra le altre difficoltà economiche, di poter far fronte al pagamento delle bollette per i servizi di fornitura energia elettrica;

in particolare, alcune di queste, a causa della loro incolpevole morosità, hanno subito l'interruzione del servizio offerto dall'ente distributore, il che ha pregiudicato, di fatto, la possibilità per questi soggetti di poter riprende, per quanto consentito, l'attività economica, con la paradossale conseguenza di impedirne la ripresa economica e dunque la sostenibilità stessa dei debiti accumulati nei confronti del fornitore dell'energia elettrica;

considerato altresì che:

il provvedimento in esame, tra le altre misure di sostegno alle imprese, introduce uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, il quale tuttavia può non risultare sufficiente ad impedire i casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica, tanto meno non è idonea ad intervenire in soccorso di quanti hanno già subito il distacco negli ultimi mesi;

appare dunque necessario intervenire a sostegno dei suddetti soggetti, al fine di limitare il più possibile i fenomeni di distacco dei clienti finali non domestici di energia elettrica, mettendoli nelle condizioni di poter assol-

vere all'obbligo di pagamento delle fatture insolute, i cui termini di pagamento siano scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a predisporre interventi tesi a garantire un contributo alle attività economiche risultanti Morose a causa delle chiusure o della ridotta attività conseguente al periodo di pandemia, consentendo loro di poter rateizzare gli insoluti, pur proseguendo nell'utilizzo dell'energia elettrica, vitale per qualsiasi attività economica.

G1.7

PAZZAGLINI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, RUFA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

il settore della ristorazione collettiva, dopo un anno di emergenza COVID, ha subìto danni molto pesanti, comportando un crollo di oltre il 65 per cento del fatturato, con 2/3 dei dipendenti in cassa integrazione, in maggioranza donne;

la ristorazione collettiva rappresenta un comparto economico su cui la crisi sta pesando in maniera significativa e che si prevede durerà anche al termine dell'emergenza, principalmente a seguito di nuovi assetti organizzativi che vedranno un aumento delle opportunità di ricorrere a forme di lavoro agile o smart work presso numerose aziende e uffici pubblici, comportando un calo definitivo del fatturato;

sono a rischio di licenziamento almeno 60 mila lavoratori del settore, prevalentemente donne, numero che cresce significativamente se si considera tutto l'indotto;

nel comparto della ristorazione collettiva, rientrano anche aziende che svolgono servizio di pubblica utilità, in particolare quelle che erogano il servizio negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole e negli uffici pubblici, che spesso devono continuare ad assicurare prestazioni anche durante l'emergenza, registrando introiti notevolmente ridotti e aumenti significativi dei costi,

impegna il Governo:

a definire strumenti e misure idonee e mirate a sostenere il settore industriale della ristorazione collettiva, a supporto dei gravi danni e delle perdite subite dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.

G1.8

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Il Senato,

in sede di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

tra i soggetti che attualmente stanno riscontrando difficoltà ci sono sicuramente coloro che dopo tanti anni di studio e progettazione riescono a registrare brevetti;

un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova e sia atta a un'applicazione industriale. Conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione;

il brevetto è quindi un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari; tuttavia il D.lgs 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, consente di registrare un brevetto anche a coloro i quali non posseggono la Partita iva e quindi a persone fisiche che si presume non svolgano una vera e propria attività di impresa;

sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, valutare una diminuzione del costo di registrazione e mantenimento dei brevetti;

a livello europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di

uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali;

il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

in gran parte dei casi, chi registra un brevetto in Italia, lo registra anche a livello europeo al fine di tutelare il più possibile la propria invenzione con costi molto più alti rispetto alla registrazione nel singolo Stato membro;

per limitare i tosti, molti inventori preferiscono spesso brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di gssere copiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a diminuire il costo della registrazione e del rinnovo dei brevetti,

a promuovere a livello comunitario la revisione della disciplina economica dei brevetti i cui costi elevati determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.

G1.9

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, SBRANA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, RUFA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge del 1º aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno sino al 30 aprile 2021, ha stabilito che l'Italia resterà in zona arancione o rossa, prevedendo l'applicazione delle misure della zona arancione anche se i dati garantirebbero la possibilità a una regione di risultare in zona gialla;

come si è appreso al momento della pubblicazione del decreto, eventuali allentamenti delle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale;

secondo gli ultimi dati pubblicati, la curva epidemiologica è in una fase di forte rallentamento, con una variazione negativa rispetto alla media delle ultime 4 settimane del 31 per cento dei casi totali;

considerato che:

i dati dell'Istat rilevano che la caduta complessiva del Pil nel 2020 è stata dell'8,9 per cento, la peggiore della storia della Repubblica;

sempre l'Istat evidenzia, nonostante sia ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che in media annua si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti di - 456 mila unità, dovuto anche alla forte crescita del numero di inattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i parametri che determinano chiusure e aperture delle attività, al fine di consentire, compatibilmente con la tutela della sicurezza sanitaria nazionale, un graduale allentamento delle restrizioni e conseguentemente la stesura di un piano che preveda una calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività.

G1.10

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, MININNO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto 2144, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salite e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che il sostegno sia riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario

considerato che:

il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

visto che:

le associazioni di categoria hanno tempestivamente denunciato l'insufficienza delle risorse a sostegno dei soggetti coinvolti. Inoltre, i dati ci dicono che è necessario sostituire l'attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l'utile per sopravvivere.

impegna il Governo a:

individuare le risorse per il prossimo scostamento bilancio tenendo conto sia della perdita-del fatturato che del mancato utile d impresa o professionale della platea interessata ai sostegni.

G1.11
MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il citato articolo 26, ai commi 1 e 2, indica i requisiti e le condizioni necessari per la sottoscrizione degli strumenti finanziari e al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimoniale PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA - alla quale è assegnata la funzione di Gestore -, o a società da questa interamente controllata;

lo stesso articolo, ai commi 8 e 12 prevede, rispettivamente, che alle società che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, e che il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione entro il 30 giugno 2021 delle obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 11 agosto 2020, all'articolo 5, recante disposizioni in materia di valutazione delle domande, dispone che il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte delle società interessate, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 26, e che qualora si renda necessario chiedere alla Società emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse; a seguito dell'approvazione

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contenente all'articolo 1 comma 263 modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, la misura in questione è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2021 togliendo però la possibilità di poterne godere, qualora le società richiedenti abbiano ricevuto ulteriori aiuti, in forza del fabbisogno di liquidità delle stesse per i diciotto (18) mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;

risulta che alcune società che hanno presentato entro il termine del 31 dicembre 2020 domanda di accesso agli strumenti finanziari menzionati, in particolare in questo periodo di emergenza economico-sanitaria, sono state private della possibilità di ricevere gli aiuti per effetto del mancato rispetto del termine di 10 giorni da parte del Gestore il quale, in alcuni casi, ha ammesso di non aver esaminato le pratiche;

occorre evidenziare che siffatto comportamento oltre a rappresentare una lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale a danno delle società richiedenti, contrasta con la finalità di sostegno e rafforzamento delle piccole-medie imprese (realtà maggiormente diffusa nel nostro Paese) che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

è altresì inconcepibile che in una fase emergenziale come quella attuale, non venga rispettato un termine essenziale per poter accedere agli aiuti, da parte delle istituzioni che dovrebbero, al contrario, favorire il corretto utilizzo di tali risorse affinché le stesse vengano allocate correttamente,

impegna il Governo:

ad adottare interventi volti:

a) a consentire l'accesso alle misure di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 26 richiamato in premessa, da parte delle imprese interessate, fino al 31 dicembre 2022;

b) a consentire l'accesso agli strumenti finanziari citati, anche alle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso articolo 26 sopra citato nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nel termine di 10 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020 così perdendo la possibilità di chiedere aiuti avvalendosi di tutti requisiti contemplati dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

G1.12

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI,

BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» AS 2144

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie;

in un momento difficile come quello attuale, il primo dovere dello Stato è dare garanzie di percorso alle imprese;

i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficoltà in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese;

servirebbero dunque subito maggiori risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidità per far ripartire l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza per:

- potenziare ed estendere linee di credito garantite al cento per cento dallo Stato per tutto il sistema delle micro, piccole e medio imprese, fino ad un certo limite di fatturato, da restituire in un lasso di tempo non inferiore ai trent'anni;

- potenziare ed estendere linee di credito garantite con opportune modulazioni delle garanzie da parte dello Stato per le imprese con fatturato superiore al punto precedente;

- prevedere per le grandi imprese anche forme di conversione delle garanzie dello Stato con opportuni meccanismi di compartecipazione anche alla loro capitalizzazione.

G1.13

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;

in questi ultimi mesi, nonostante la carenza di liquidità, la maggior parte delle attività commerciali ha adeguato i propri locali per garantire la massima sicurezza agli utenti investendo in dispositivi di protezione individuale, termo scanner e sistemi per l'igienizzazione dei negozi;

nonostante questi investimenti che consentirebbero ai commercianti di svolgere la propria attività in tutta sicurezza nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, continuano a registrarsi chiusure forzate in modo diversificato a seconda del colore delle regioni;

è quanto mai opportuno in questa difficile fase economica consentire a tutte le attività commerciali, che con molta fatica hanno fatto investimenti in questi mesi per la sicurezza dei consumatori, la possibilità di riaprire in modo stabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli.

G1.14

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le stime preliminari della povertà per l'anno 2020 diffuse dall'ISTAT, indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni;

ad eccezione delle famiglie unipersonali, che presentano un'incidenza di povertà stabile (5,7 per cento), una più ampia diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con un maggior numero di componenti. Se, infatti, fino a quattro componenti l'incremento si mantiene sotto i due punti percentuali o poco più (per le famiglie di due persone passa dal 4,3 per cento al 5,7 per cento, per quelle con tre dal 6,1 per cento all'8,6 per cento, per quelle con quattro dal 9,6 per cento all'11,3 per cento), per quelle con almeno cinque persone peggiora di oltre quattro punti, passando dal 16,2 per cento al 20,7 per cento. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un'incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2 per cento all'11,6 per cento, dopo il miglioramento registrato nel 2019;

dall'ultimo studio dell'ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione residente emerge ancora un record negativo per la natalità: nei 2019 le nascite sono state 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008;

lo scorso 30 marzo, in Senato, è stata approvata la legge 1º aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

come evidenzia la relazione tecnica di passaggio della Ragioneria dello Stato, l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per-il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a 434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate;

è evidente che le risorse messe a disposizione fino a questo momento sono insufficienti a dare un reale sostegno alle famiglie soprattutto quelle numerose;

inoltre la graduazione dell'assegno unico in base all'ISEE penalizza in particolare le famiglie numerose, attribuendo al terzo e quarto figlio rispettivamente un peso pari a 0,39 e 0,35;

occorre rivedere il sistema ISEE posto che, in base al meccanismo attuale, ad esempio, si verificano casi di famiglie numerose che avendo la necessità evidente di abitare in una casa di adeguate dimensioni, rischierebbero, paradossalmente, di essere considerate facoltose in virtù di tale parametro. Per tali motivi è opportuno sanare tali squilibri;

occorre, altresì, fare in modo che la consistenza dell'assegno sia adeguata alle reali necessità delle famiglie;

per dare senso alla riforma e arrivare ad avere almeno 200 euro di assegno mensile per ciascun figlio, necessiterebbero ulteriori 5 miliardi, oltre ai 3 già richiesti dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

ad oggi le politiche familiari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, piuttosto che essere considerate un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo e, per tale ragione, è improcrastinabile l'adozione di misure volte a creare le condizioni per consentire alle famiglie di svolgere il ruolo sociale al quale sono chiamate e di contribuire ad aumentare la ricchezza del nostro Paese;

il PNRR deve essere uno strumento di sostegno alla natalità, alla genitorialità, all'occupazione, in particolare femminile;

le parole pronunciate del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della festa delle donne lo scorso 8 marzo - che, nel sottolineare l'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU, ha ribadito la necessità di investire in strumenti quali i congedi parentali, il numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obbiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi - vanno nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia,

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo degli indicatori ISEE, ai fini della fruizione dell'assegno, che spesso, non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia e ad emanare in tempi celeri i decreti attuativi per l'applicazione dello stesso;

a prevedere attraverso il PNRR un sistema di investimenti dedicati ai servizi di supporto alla famiglia, in particolare a quelle numerose, mediante stanziamenti di risorse certe ed idonee allo scopo.

———————

G1.15

RICHETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha causato negli ultimi 13 mesi danni economici senza precedenti, da cui il Paese si potrà riprendere in maniera troppo lenta e graduale;

il disegno di legge in esame contiene misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese insufficienti o addirittura penalizzanti per determinati settori e categorie;

considerato che:

una riapertura totale delle attività economica, accompagnata da una maggiore efficienza della campagna vaccinale, potrà avvenire in sicurezza non prima del 15 maggio 2021 e certamente non comporterà un immediato ritorno ai livelli di attività precedenti all'emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a varare entro 15 giorni dalla data odierna un decreto di scostamento di bilancio di almeno 35 miliardi di euro che permetta di istituire nel più breve tempo possibile ulteriori misure a supporto degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza che prevedano:

1) contributi a fondo perduto per tutte le aziende con fatturato fino a 50 milioni di euro che coprano almeno l'80 per cento della perdita, calcolata come differenza media mensile dei ricavi dichiarati negli anni 2019 e 2020, a cui sottrarre le componenti variabili degli acquisti di merci e prodotti e dei costi per il personale;

2) l'abbassamento della soglia di perdita per l'accesso ai contributi al 10 per cento;

3) una dilazione delle imposte e dei contributi non versati nell'anno 2021.

G1.16

PITTELLA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del AS 2144, Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il Dpcm del 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la

qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura;

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato.

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G1.17
MOLLAME

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

Le imprese sono in forte sofferenza dovuta anche ad altissimi incrementi, eccezionali e imprevedibili delle materie prime, che si aggiungono alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute alle dinamiche disfunzionali di appalto connesse all'evento pandemico. Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese, più osservatori stimano aumenti del 35 per cento dell'acciaio, del 40 per cento dei polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare +10 per cento, il grano +13 per cento, il mais addirittura +31 per cento, il rame +26 per cento e il ferro +35 per cento. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il la all'impennata dei prezzi;

considerato che:

L'attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti,

invita il Governo:

a valutare la predisposizione di un intervento urgente, attraverso il quale riconoscere gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti per ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, riconoscendo così i maggiori costi che si troveranno a fronteggiare gli operatori economici.

G1.18

PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, recante conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite dei DPCM, rientra quella degli operatori dei centri estetici;

in particolare, l'art. 3, comma 4, del DPCM del 3 novembre 2020, e l'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludevano gli «estetisti» dai servizi alla «persona» erogabili in zona rossa;

sulla base della suddetta disposizione era imposta la chiusura delle relative attività nelle zone rosse; considerato che:

il del Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha annullato la previsione dell'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludeva gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa, rilevando una disparità di trattamento con categorie affini, come quella degli operatori dei saloni di acconciatura, non supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche;

il Tar del Lazio ha altresì ritenuto di non procedere sulle medesime disposizioni contenute nei DPCM precedenti del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, essendo già spirata l'efficacia dei due provvedimenti;

ritenuto:

opportuno riconoscere alla categoria degli operatori dei centri estetici ubicati nelle zone rosse un adeguato ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura obbligata delle attività per il periodo a decorrere dal 3 novembre 2020 fino al 17 febbraio 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un intervento di carattere economico volto a risarcire la perdita di fatturato subita dalle imprese esercenti l'attività di estetista ubicate

nelle zone rosse, sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria nel periodo indicato in premessa.

G1.19

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

negli ulteriori interventi in fase di predisposizione da parte del Governo per il rilancio socioeconomico del Paese, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria in essere, sarebbe opportuno introdurre misure di risarcimento più mirate e consistenti in modo da ristorare le attività effettivamente più in difficoltà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire misure volte a prevedere eventuali ristori puntuali per i settori maggiormente colpiti, valutando criteri più selettivi anche mediante indennizzi basati sulla copertura dei costi fissi, come definito in ambito europeo.

G1.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, RUFA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il Governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e Partite IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche; a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

G1.100

PARAGONE

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 ha prodotto numerosi danni all'economia italiana, anche in considerazione delle misure restrittive e delle consequenziali chiusure di quasi tutte le attività commerciali, che hanno fatto registrare un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro, come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre CGIA a dicembre scorso. Nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori, come rilevato dal coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA;

in questi mesi, per effetto degli esigui risarcimenti ricevuti a fronte delle ingenti perdite subite, oltre che dei ritardi nell'erogazione di quanto riconosciuto, molti esercenti, in segno di protesta pacifica e spinti esclusivamente dall'esigenza di dover lavorare dopo mesi di chiusure, hanno scelto di mantenere aperte le proprie attività, nel rispetto delle misure di distanziamento e garantendo l'utilizzo nei propri locali di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale, seppur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ne avrebbero interdetto l'apertura;

visto:

lo stato di assoluta emergenza economica e sociale e stante la gravissima crisi economica nazionale;

impegna al Governo:

a condonare tutte le multe elevate a danno di quelle attività che, per evitare il fallimento, pur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei DPCM, abbiano deciso di rimanere aperte garantendo comunque i livelli di sicurezza richiesti.

———————

EMENDAMENTI

1.0.1

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche e degli stabilimenti termali)

5. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.

7. Al comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021".

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 279,2 milioni di euro per fanno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «270,8 milioni».

———————

1.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.3

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o lenitale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

d) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

e) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

f) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

1.0.4

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta.

Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro tem-

poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.0.5

PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive mo-

difiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.6

MODENA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.7
DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.8

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.9

MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per imprese turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto.» è inserito il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «290 milioni di euro».

1.0.10

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico - alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

1.0.13

BOTTO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche ricettive)

1. Per i soggetti che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e

del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 41.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative ai fini del contributo previsto dal presente articolo».

1.0.14

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto turistico mediante autobus turistici e che abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 20219 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ottenimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.0.15
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-l9, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.16
MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per

le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di curo a impresa.

2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.0.17

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun

mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.0.18

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per

le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.19

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

———————

1.0.20

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

1.0.21

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

———————

1.0.22
MALLEGNI, MODENA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.0.24
MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.25

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «340 milioni».

1.0.26

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di- sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.27
VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte da cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.28

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. 11 credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento."

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.29

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)

1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:

a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;

b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.31

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Estensione del Reverse Charge *ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))*

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

1.0.32

SERAFINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Fondo per il sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione maggiormente colpite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di curo per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato ed erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 1. Si applica il comma 7 dell'articolo 1».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.33
LAUS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.34
SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178».

1.0.35

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art.1-*bis.*

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.

2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.

4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.36

SANTANGELO, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.37

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.0.38

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse odi affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 50 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 50 per cento e del 25 per cento.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il trenta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

7. In caso di locazione, il conduttore puoi cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.39

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «62 milioni».

1.0.40
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: "La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia."».

1.0.41
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Sostegno per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale ai titolari di partita IVA)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producano reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: "Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. Il Gestore in sede di rilascio della garanzia verifica la corretta applicazione dei requisiti di tasso."».

1.0.42

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Cedolare secca per i canoni di locazione commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione del canone stesso in misura pari al 50 per cento, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali ubicate nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o nei Comuni ove sono ubicati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero superiore a tre volte la popolazione residente, e nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di città metropolitana con numero di presenze turistiche in numero pari o superiore ai residenti, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge per l'anno 2021.

3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma.

4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge.

5. Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 25 ottobre 2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, salvo

possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «393,5 milioni»;

b) *all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono ridotte di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027».

1.0.43

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «350 milioni».

1.0.44

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione vengono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta viene applicato ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1.

3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 3, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione di cui al comma 1.

5. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

6. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.45

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.46
FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.47
NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 'COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.48

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Modifiche articolo 6-*bis *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio-precedente"».

1.0.49

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.50

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.51

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi"».

1.0.53

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "36 mesi" sono sostituite delle seguenti: "48 mesi"».

1.0.54

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.55

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.56

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(IRAP - Proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.57

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.58

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.59

STEFANO, LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'arti-

colo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.60

TURCO, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Cessione del credito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

1.0.61
CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a), b)* e *d)*"».

1.0.62
IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa considerato che la finalità del medesimo è di natura esclusivamente assistenziale».

1.0.63
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora

non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».

1.0.64

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Restituzione del contributo)

1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." sono abrogate.

2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».

1.0.65

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1,

commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia».

1.0.66

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 100 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

1.0.67

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.68

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, il Fondo di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.69

FARAONE, GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure urgenti di sostegno per l'interruzione del transito al traffico marittimo attraverso il Canale di Suez)

1. Al fine di compensare l'impatto economico negativo patito in ragione dell'interruzione del transito marittimo attraverso il Canale di Suez del 23 marzo 2021 e scongiurare il conseguente aumento dei prezzi finali dei beni interessati, in favore delle imprese coinvolte dalla predetta interruzione è riconosciuta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e alle condizioni di cui al comma 2, un'indennità pari al settanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti per le operazioni di importazione e l'ammontare dei costi e oneri inizialmente pattuiti per le medesime operazioni.

2. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta:

a) alle imprese le cui linee di approvvigionamento sono state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1;

b) per un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro per impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

c) a condizione che l'impresa si impegni a fissare, per le merci interessate, prezzi analoghi a quelli fissati in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, pena la restituzione dell'indennità percepita maggiorata del 100 per cento e degli interessi.

3. L'indennità è riconosciuta, altresì, in favore delle imprese le cui operazioni di esportazione di merce siano state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1, per un importo pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti e l'ammontare dei costi e oneri sostenuti per operazioni analoghe in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, nel limite massimo per impresa di 1 milione di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.0.70

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo,***inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera *i)* del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.

2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019, n. 135».

1.0.71
DE POLI

Nell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nel comma 1, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021";

b) *nel comma 2, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021"».

1.0.72
FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Proroga della validità del preammortamento e sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.73
COLLINA, FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «498 milioni».

1.0.74

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021", le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto"».

1.0.75
FERRO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.76
PITTELLA, LAUS, FENU

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)

1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.

2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al- precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso. Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».

Art. 2

2.1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche) - 1.* Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.

2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attivi-

tà alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

5. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-*bis*

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti

esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

c) una quota pari a 8 milioni di curo, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-*ter*

LAUS, TARICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1.* Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, (di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria in funzione della media dei migliori due esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;

b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2,

lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di curo per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici (Nota bene: tenere conto dei comuni non E o H, che hanno al proprio interno impianti sciistici o che sono siti in prossimità degli stessi). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i com-

prensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2-*bis*

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno-degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.3

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;

b) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;

c) *il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del2015"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.4

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul pro-

prio territorio almeno un impianto di risalita e-una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:

a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.

1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;

alla letterab)inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» *le parole:* «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;

dopo la letterab)aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».

2.5

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«*1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.6

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1 sostituire le parole: «dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, e per un ammontare di 200 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

2.7

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», *con le seguenti:* «250 milioni di euro».

2.8

TAVERNA, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «450 milioni».

2.9

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, le parole: «700 milioni» *con le seguenti:* «800 milioni».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

2.10

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

2.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro», *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», *con le seguenti:* «450 milioni di euro».

2.12

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci.» *e sostituire le parole*

da: «sulla base delle presenze» *fino a:* «comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base al seguente parametro:

- numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale»;

c) *al comma 2, sostituire la letteraa)con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome utilizzando i seguenti parametri in percentuali da suddividere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia:

- costo della produzione più oneri finanziari su una media di almeno tre bilanci;

- numero degli impianti;
- numero degli impianti non collegati a piste da sci ma in servizio pubblico con un valore del 50 per cento rispetto agli altri;
- fondi da utilizzare per interventi di ammodernamento degli impianti.

2.13
D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» *aggiungere la seguente:* «, anche» *e al secondo periodo, dopo la parola:* «paesaggistica» *aggiungere la seguente:* «, anche».

2.14
DAMIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici»*, inserire le seguenti:* «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti, degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;»;

d) *al comma 2, sostituire la lettera* b) *con il seguente:*

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.15
GALLONE

Al comma 1 dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana di cui sono presenti impianti sciistici,» *inserire le seguenti:* «(di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici)».

Conseguentemente sono soppresse le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.».

2.16

FERRO, PAGANO, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «Comuni a vocazione montana» *aggiungere le seguenti:* «classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1 sopprimere le parole da:* «sulla base delle presenze turistiche» *sino a fine comma;*

c) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati;»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* la restante del Fondo, decurtato di quanto previsto dalla lettera *c)* è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;

e) *al comma 2 dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 45 milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali»;

f) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)* in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100.»;

g) *sostituire il comma 4 col seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»;

h) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020-2021».

2.17

MARINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 2:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura

proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.18

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019»con le seguenti:* «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;

c) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;

e) *al comma 2, lettera* b) *sostituire le parole:* «i Comuni di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera *a)*»;

f) *al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine:* «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani».

2.19
D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini»;

- *al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «i comuni del medesimo comprensorio» *aggiungere le seguenti:* «o bacino»;

- *alla Rubrica, dopo le parole:*«appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

2.20
DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;

b) *al comma 2, lettera* a):

1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;

c) *al comma 2, lettera* b):

1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;

2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione»;

3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;

4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».

2.21

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci e/o una pista di fondo.» *e sostituire la parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a* « comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base ai seguenti parametri:

1) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale delle presenze turistiche registrate, nell'anno 2019 nei comuni sopra elencati;

2) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale del fatturato complessivo aziendale che gestiscono almeno un impianto di risalita nei comuni sopraindicati;

3) 80 per cento del fondo a disposizione tra le regioni a statuto ordinario con il criterio degli impianti esistenti al 31 marzo 2021;

b) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci e/o una pista da sci di fondo con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome seguendo i seguenti parametri:

1) massimo 30 per cento in base alle differenze di fatturato tra le stagioni 2020/2021 e la media del fatturato di tre anni precedenti tra gli ultimi cinque a partire dal 2020;

2) massimo 30 per cento utilizzando il numero degli impianti gestiti a qualsiasi titolo (proprietà, cessione, affitto o altro) delle singole società associazioni o consorzi;

3) il restante 40 per cento è ripartito con criteri determinati dalla regione o provincia autonoma a statuto autonomo che possono tenere conto

dei criteri sopra indicati e utilizzare anche ulteriori parametri per regolamentare singoli specifici casi. Nella percentuale di cui al precedente periodo deve essere considerato l'importo minimo di 10000 euro. Per ogni pista da fondo Euro 5000 per piste da sci da discesa gestita a qualsiasi titolo dalle aziende con le caratteristiche sopra definite a condizione che le stesse non rientrino nelle categorie dei gestori precedentemente indentificati.»;

c) *alla lettera* b) «sostituire le parole da: "la restante quota" fino a "triennio 2017-2019" con le seguenti: "una quota non inferiore al 20 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendite di beni e servizi o al pubblico, con sede nei comuni sopra identificati utilizzando come criterio percentuale la differenza di incasso tra il 1º dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 con la media dello stesso periodo nelle stagioni 2015/16, 2016/17, e 2017/18. Per le aziende con sede locale o con sede secondaria poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. di quota la differenza di incasso sopra determinata e utilizzata per la ripartizione dei fondi è raddoppiata" e dopo le parole: "nonchè" aggiungere le seguenti: "una quota non superiore al 10 per cento"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'articolo 28 del presente decreto e delle eventuali successive modifiche. In caso di mancata assegnazione dei fondi all'interno delle singole regioni o province autonome le risorse sono destinate per il 70 per cento ad un fondo da utilizzarsi per l'innovazione, l'ammodernamento e per l'ampiamento degli impianti, macchine e macchinari, attrezzature poste all'interno delle aree sciabili e per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle piste da sci. Per il restante 30 per cento le risorse sono destinate ad incrementare in maniera percentuale i contributi erogati a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi di cui alla lettera *b)* del comma 2».

2.22

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici»è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».

2.23

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 9 sopprimere le parole da:* «sulla base» *sino alla fine del comma;*

- *al comma 2, lettera a sopprimere le parole:* «venduti nell'anno 2019».

2.24

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici», *con le seguenti:* «secondo il seguente criterio: numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;»;

d) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «servizi al pubblico», inserire le seguenti: «, sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico,»;

e) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*c)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari.»;

f) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«5. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato.».

2.25

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» *con le seguenti:* «sulla base dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019».

2.26

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il criterio delle presenze turistiche di cui al comma 1 si intende quale criterio misto tra presenze in alberghi, biglietti impianti sciistici, posti nei ristoranti, secondo i dati degli Enti pubblici di promozione turistica.».

2.27

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 2-*bis*, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «triennio 2017-2019» *sopprimere il restante periodo.*

2.28

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

«*2*. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura

degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.29

CONZATTI, STEGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 2, le parole:* «Le regioni e le province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «Le regioni e le province autonome,» *con le seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, all'utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste dal presente articolo. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.31

MARINO, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

- *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;

- *Dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis. Una quota pari a 50 milioni di curo, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *al comma 3, le parole:* «lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.32

FERRAZZI, FERRARI, PITTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «la restante» *e le parole da:* «nonché in favore dei maestri di sci», *fino al punto*;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera *b)*», *con le seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.33

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 curo per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».

2.34

FERRO, PAGANO, DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al

pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104 del 2020 medesimo.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4.* Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3-*bis*, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

2.35

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.36

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

2.37

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.38

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche».

2.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali «ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2.0.2

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.3

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.4

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «516 milioni».

2.0.5

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Accelerazione delle procedure di avvio degli interventi finanziati nell'ambito del «Progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

1. Ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della dichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, relativamente ai beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

2.0.6

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospen-

sione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1085 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

2.0.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

2.0.8

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e 100 milioni di curo per l'anno 2021" e le parole: "al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo nel biennio 2018-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui

all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono destinate a compensare i danni subiti dalle imprese di cui al precedente periodo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.10

AIROLA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

2.0.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso esclusivamente per gli operatori delle stazione sciistiche fino al 30 aprile 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

2.0.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rivalutazione dei beni strumentali relativi ai comprensori sciistici)

1. Al fine di sostenere il settore dei comprensori sciistici, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori di trasporto di persone per la pratica dello sci nonché tutte le attività con esso collegate che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciu-

to, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41 del presente decreto».

2.0.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dai soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. Alle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e alle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono riconosciuti sostegni nella misura massima del 60 per cento degli oneri ammissibili, relativamente alle spese sostenute dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per fitti, canoni, riscaldamento, spese fisse di gestione documentate e per spese di esercizio necessarie al mantenimento in stato di efficienza degli stessi, ivi comprese le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie, nonché alle spese per il personale tecnico e amministrativo e le mancate entrate derivanti dalla riduzione di introiti relativi agli abbonamenti mensili. Per la quantificazione delle mancate entrate da abbonamenti mensili si fa riferimento ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Per le finalità del presente comma è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo dotato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo dei sostegni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

3. I sostegni non spettano ai soggetti di cui al comma 1 la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno al reddito spettanti agli operatori economici di cui al presente articolo ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai ristori di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

2.0.14

FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole*: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

———————

2.0.15

MALLEGNI, FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.16
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati « Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare-entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.17

SBROLLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con Ama dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del

secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.».

Conseguentemente:

a) *all'articola 26, comma 1, primo periodo, le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

2.0.18

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana per il sostegno all'economia)

1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

c) all'articolo 14, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: "sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

2.0.19
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Servizi dello spettacolo - Fondo da ripartire e classificazione ATECO-delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore spettacolo che effettuano investimenti in attrezzature tecniche e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo pari al 40 per cento, è calcolato sulla media dei volumi d'affari desumibili da dichiarazione IVA degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con volume d'affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

c) dieci per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dello spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con aziende di organizzazione di spettacoli "service".».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «450 milioni».

Art. 3

3.1
FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. All'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole: "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea."».

3.2

ROMANO, CATALFO, PAVANELLI, LOMUTI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

3.3

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ferma restando la dotazione del fondo previsto al comma 20, ai soggetti beneficiari che nell'anno 2020 hanno subìto un calo del fatturato o

dei corrispettivi superiore al 45 per cento e inferiore al 60 per cento rispetto al 2019, è attribuito un esonero contributivo pari al 150 per cento di quello spettante per una riduzione del fatturato non inferiore al 33 per cento e non superiore al 45 per cento. In caso di calo di fatturato almeno pari al 60 per cento l'esonero contributivo è aumentato di un ulteriore 50 per cento"».

3.4

NANNICINI, PITTELLA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso* «22-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«22-*ter*. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa».

3.5

RICHETTI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* al comma 20 le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

3.6

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a curo 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1º aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sona assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel

mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

3.7

MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non costituisce alcuna forma di finanziamento, neanche indiretto, a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

3.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96».

3.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

FERRARA, CATALFO, VACCARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

considerato che:

il Fondo di cui in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'articolo 1, comma 20, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

il successivo comma 21 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione devono essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti attuativi della normativa istitutiva del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsti dal comma 21 dell'articolo i della legge 3o dicembre 2020, n. 178 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.

G3.2

ZAFFINI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 20, ha istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di l miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del citato esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo pari a 1.500 milioni di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro, e, trattandosi di un aiuto di Stato, prevede che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, nonché che l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, istitutive del Fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti interministeriali emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto provvedere a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Ad oggi non risulta ancora emanato alcun Decreto interministeriale ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto il Fondo non è ancora attivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le misure di competenza volte all'emanazione dei Decreti necessari a garantire l'effettiva operatività del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020.

EMENDAMENTI

3.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11».

3.0.2

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano avuto sospeso il rapporto di lavoro all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1º Settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

3.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

3.0.4
DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Sostegno alla liquidità per l'efficientamento energetico e la mitigazione del rischio sismico degli edifici)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.

2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;

b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;

d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) 25 punti base durante il primo anno;

2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;

3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;

e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;

g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato, alle condizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi di efficientamento energetico e di mitigazione del rischio sismico effettuati, dal beneficiario in favore del soggetto erogante, per l'estinzione o l'abbattimento del finanziamento stesso.

4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e-si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. CONSAP S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

———————

3.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DAL MAS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID 19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.

2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza di contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 4

4.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022"; il secondo periodo è così sostituito: "Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese". È abrogato l'ultimo periodo;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se

il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022."»;

b) *il comma 10 è abrogato.*

4.2

DAMIANI

Al comma 1 lettera a) *sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022»*; al comma 2 sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022».

4.3

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera a), *le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «543 milioni».

4.4

PARAGONE

Al comma 1 lettera a) *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.5

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile», *con le seguenti:* «30 novembre».

4.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «30 aprile», *con le seguenti:* «30 settembre».

4.7

MODENA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 luglio 2021».

4.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.9

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.10

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), *le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno».

4.11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), *le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguente:* «30 giugno».

4.12

VONO, MARINO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e, dopo le parole: "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" sono aggiunte le seguenti: "Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500mila euro di fatturato potranno richiedere una dilazione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti di riscossione relative a carichi di ogni natura in scadenza a far data dal 30 aprile 2021, per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora."».

4.13

GASPARRI, SERAFINI

Al comma 1, lettera b), *sostituire i capoversi lettere* a) *e* b), *con i seguenti:*

«*a)* entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.14

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sub lettera b), *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.

4.15

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *le parole:* «entro il 30 novembre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre».

4.16

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1 dopo le parole: *"dagli agenti della riscossione"* sono aggiunte le seguenti: *"e dagli enti locali"*».

4.17

CASTALDI, DELL'OLIO, FENU, ERRANI, GIROTTO, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-*ter*, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021"».

4.18

FARAONE

Al comma 1, lettera b), *le parole:* «corrispondere nell'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondere nell'anno 2019, 2020».

4.19

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,

2) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

4.20

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

I. *alla lettera* b, *capoverso* a), *sostituire le parole:* «31 luglio 2021» *con le seguenti:* «31 luglio 2022»;

II. *alla lettera* b), *capoverso* b) *sostituire le parole:* «30 novembre 2021» *con le seguenti:* «30 novembre 2022»

III. *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2026 e entro il 31 dicembre 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «540 milioni».

4.21

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), *capoverso lettera* a) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 novembre 2021».

4.22

FERRARI

Al comma 1, lettera b), *capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «entro il 30 novembre» *con le seguenti:* «entro il 10 dicembre 2021».

4.23

VONO, MARINO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500 mila euro di fatturato potranno richiedere di accodare alle dilazioni in essere le rate in scadenza nel 2021 e di dilazionare quelle in scadenza nel 2020 a far data dal 30 luglio 2021 per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora».

4.24

PARAGONE

Al comma 2 sostituire le parole: «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.25

DAL MAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "dieci rate" sono sostituite dalle parole: "quindici rate"».

4.26

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "periodo compreso tra il 1º marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1º gennaio 2022"».

4.27

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «sulla base dei medesimi» *sono inserite le seguenti:* «i cui effetti restano sospesi sino alla data indicata al comma 1 lettera *a)* del presente articolo».

4.28

SUDANO, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.».

4.29

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».

4.30

FATTORI, NUGNES, LA MURA

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis.* Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli *ex* commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.31

DI NICOLA, ROMANO, CAMPAGNA, AGOSTINELLI, NOCERINO, TRENTACOSTE, MAUTONE, MININNO, MARILOTTI, ABATE, DI MARZIO, NUGNES, LANNUTTI, RUOTOLO, CERNO, DESSÌ

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.33

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 9*;

b) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,7 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.328,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

4.34

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 curo.».

Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spe-

sa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.35

FEDELI

Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» *aggiungere le seguenti:* «effettivamente non più esigibili».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» *con le seguenti:* «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».

4.36

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *ai commi 4 e 6, le parole:* «fino a 5.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 10.000 euro», *e le parole:* «fino a 30.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.37

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 euro», *con le seguenti:* «10.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.38

DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» *con le seguenti:* «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.39

Marco PELLEGRINI, CROATTI

Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» *inserire le seguenti:* «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».

4.40

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010» *con le seguenti:* «nonché ai soggetti di cui all'articolo 53 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «534,5 milioni» *con il seguente:* «544,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

4.41

CONZATTI

Al comma 4 le parole: «al 31 dicembre 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per Panno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.42

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2010», *con le seguenti:* «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.43

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 3 dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-ter*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-quinques) operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *aggiungere* «anche in somministrazione».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di 1650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere da d-*bis*) *a* d-quinques *si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4.*

4.44

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)

1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 curo.

2. L'indennità di cui al comma I non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di curo per l'anno 2021. L'INPS provvede al monito-

raggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di curo ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di curo si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».

4.45

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.46

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, sostituire le parole: «delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro»*, con le seguenti:* «delle persone fisiche, con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

4.47

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 euro», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.48

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».

4.49

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».

4.50

GASPARRI, FERRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Relativamente ai debitori che sono operatori economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e risultano in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, senza tenere conto del limite di 30.000 euro di reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sui debiti di importo residuo fino a 20.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni richiamate dal medesimo comma 4.»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «di cui al comma 4» *con le seguenti:* «di cui ai commi 4 e 4-*bis*» *e le parole:* «in attuazione del comma 4» *con le seguenti:* «in attuazione dei commi 4 e 4-*bis*»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «fino a 5.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 20.000 euro» *e le parole:* «31 dicembre 2010» *con le seguenti* «31 dicembre 2015»;

d) *al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.51

VONO, MARINO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1

gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».

Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.52

VITALI

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 il pagamento delle somme è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importi pari al 50 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale;

b) nel numero massimo di centoventi rate consecutive, di pari importo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale.».

Conseguentemente, ridurre di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009».

4.53

FENU

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».

4.54

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».

4.55

FENU

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".».

4.56

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «l'eventuale maggiore disavanzo», *aggiungere le seguenti:* «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».

b) *dopo le parole:* «in quote annuali costanti», *aggiungere le seguenti:* «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».

4.57

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021" sono sostituite con le seguenti: "il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

4.58

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *inserire le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.59

ASTORRE

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *aggiungere le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».

4.60

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9, dopo le parole: «decreto-legge n. 119 del 2018» *inserire le seguenti:* «i contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.61

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:

a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;

b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;

c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».

4.62

MODENA

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure concernenti la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti, in relazione ai relativi crediti previdenziali, diventano operative previa delibera degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

4.63

FENU

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 sottoscritti fra gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione delle riduzioni di fatturato subite dai predetti soggetti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche attraverso prolungamenti della durata del contratto, ovvero mediante l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

4.64

MISIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione"».

4.65

MISIANI, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 75-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento, relative alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere la dilazione del pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso;

considerato, infatti, che un rinvio dei pagamenti al 2022 dilazionato in cinque rate annuali senza sanzioni e interessi possa rappresentare una vera boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori, partite iva, lavoratori autonomi, etc;

giudicato indispensabile e necessario porre in essere tutte le misure possibili per contrastare la desertificazione del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito del nuovo ed ulteriore scostamento di bilancio al vaglio, le occorrenti risorse finanziare per consentire la dilazione dei pagamenti dovuti e/o sospesi nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso in 20 rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza 1º gennaio 2022.

G4.2

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, RUFA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l'altro intervenuti anche con riferimento all'attività della riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel «Decreto Cura Italia» (DL n.18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla «Rottamazione-*ter*» e al «Saldo e stralcio», scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

nel corso dell'anno con diversi decreti sono state previste altre proroghe, fino ad arrivare al presente decreto che ha previsto principalmente il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; differimento II 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; per i contribuenti in re-

gola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della «Rottamazione-*ter*», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della «Rottamazione-*ter* », «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

considerato che:

molti contribuenti che a causa della pandemia hanno subìto perdite di reddito, vista la difficoltà di tutto il tessuto socio-economico, difficilmente riusciranno ad ottemperare ai pagamenti delle rate, seppure prorogate a luglio e novembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un allungamento del termine per il versamento delle rate citate in premessa;

a destinare una parte delle risorse previste nel prossimo scostamento di bilancio, all'apertura di una nuova rottamazione delle cartelle fino al 31/12/2019.

EMENDAMENTI

4.0.1

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di impo-

ste e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.2

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

———————

4.0.4

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente

accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.5

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.6

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per Fanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.7

PINOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

4.0.8

BOTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

4.0.9

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Abolizione cashback *e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente,

a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

1) *le parole:* «Fondo di 200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 4.950 milioni»;

2) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2»;

b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «Fondo di-200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 250 milioni»;

b) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*.».

4.0.11

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º ottobre 2020 al 31 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

4.0.12

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 settembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

4.0.13

PITTELLA

*Dopo l'***articolo,***aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere».

4.0.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

''Art. 10.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001'";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

''Art. 46-*bis.*

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversa-menti spettanti al medesimo ente impositore.".».

4.0.15

FENU

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)

1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18

del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».

4.0.16

FENU, EVANGELISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma i non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º febbraio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Stralcio dei crediti inesigibili)

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote ammali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.

6. Il comma precedente si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom

del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

4.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Esclusione versamenti TARI)

1. Non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, relativi alla TARI, per gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

4.0.19

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Esenzione canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019

2. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

4.0.20
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Procedura di rimodulazione dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, e relativa disciplina fiscale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i conduttori di unità immobiliari commerciali, di cui alle categorie catastali C1 e C3, di superficie non superiore ai 200 mq, escluse pertinenze, anche esterne purché locate congiuntamente e con canone di locazione contrattualmente pattuito non superiore ad euro 20.000 annui, possono, previa richiesta al proprietario dell'immobile, usufruire, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 50% del suddetto canone. La riduzione opera con decorrenza dalla mensilità successiva all'accettazione da parte del proprietario.

2. Il proprietario dell'immobile commerciale, ove accetti la riduzione, di cui al comma precedente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.21
VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale

di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono dispone la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1º agosto 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019».

4.0.22

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "odi conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7».

4.0.23
FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei erediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti dì imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può

cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

4.0.24

FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021, relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.25

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021 relativi ai piani di pagamento frazionato degli avvisi di accertamento ed addebito, nonché quelli relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.26

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4 bis.

(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva UE 2019/904, limitatamente alle disposizioni di cui all'allegato, parte B, punto 5)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici del settore, si differisce al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B, dell'Allegato della medesima Direttiva».

4.0.27

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».

4.0.28

Serafini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.4-*bis.*

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

4.0.29

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

*(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all'articolo 13-*novies *comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)*

1. All'articolo 13-*novies* comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021"».

4.0.30

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi,

versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento».

———————

4.0.31
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.32

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. II debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *Internet* nel termine mas-

simo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha

prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.33

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre e il 28 febbraio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 novembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.34

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.

2. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.35

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».

4.0.36

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione

delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.37

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

4.0.38

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.39

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "650 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni».

4.0.40

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in

essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

4.0.41

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di curo per l'anno 2021.».

4.0.42

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 4-*bis.*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, anche attraverso

allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.43

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 4, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.».

4.0.44

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Al comma 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

4.0.45

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

c) al comma 13, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.0.46

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

4.0.47

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Per gli anni 2021-2022-2023 sono sospesi i pagamenti delle accise e dell'IVA sulle utenze di consumo per gli impianti sportivi che hanno subito una perdita di fatturato pari all'80 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «10 per cento».

4.0.48

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONE, PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Al decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 all'articolo 119 comma 9 dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente:

f) i soggetti titolari di reddito di impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.0.49

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONE, PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 121 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 così come convertito in legge in data 17 luglio 2020, n. 77, al punto 2 lettera *a)* dopo le parole: "*a)* e *b)*", aggiungere la parola: "e *d)*"».

4.0.50

FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano fino al 31 luglio 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

4.0.51

PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.52

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

All'articolo 154 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

4.0.53

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 6 è abrogato.».

4.0.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

Alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

Art. 5

5.1

Marco PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «31 dicembre 2019»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.2
DAMIANI

Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» *con* «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».

5.3
VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Accedono alla definizione di cui al presente articolo tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti non tenuti alla Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, a 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «9 per cento».

5.4
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono soppresse le parole da:* «che hanno subito una riduzione maggiore» *alle parole:* «entro il temine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020»;

b) *al comma 3 sono soppresse le parole:* «in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i

soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi» *e le parole:* «ai medesimi».

5.5

Marco PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «225 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «525 milioni».

5.6

DAMIANI

Al comma 2 sostituire: «che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020» *con le seguenti:* «che hanno subito una riduzione del volume d'affari nell'anno 2020».

5.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 2, le parole: «30 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «25 per cento».

5.8

TURCO, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «maggiore del 30 per cento», *con le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.9

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47-del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ogni amministrazione disporrà l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'articolo71 di detto decreto del Presidente della Repubblica.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi per colpa lieve o errore materiale non comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, ma comporta l'obbligo dell'impresa che ha beneficiato indebitamente del sostegno erogato della restituzione del medesimo con gli interessi legali.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi non comporta responsabilità amministrativa o contabile del pubblico dipendente o dell'amministrazione erogante, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le verifiche a campione, relativamente ai contributi e alle sovvenzioni alle imprese sono disposti dalle amministrazioni concedenti entro due anni dall'erogazione».

5.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 marzo 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2021. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese».

5.11

Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono, altresì, essere estinti i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al io per cento delle somme com-

plessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 28 febbraio e il 31 maggio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

11-*sexies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 11-*bis* rendendo, entro il 31 maggio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 11-*bis*.

11-*septies*. Nella dichiarazione di cui al comma n-*sexies* il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11-*octies*. Entro il 31 maggio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 11-*sexies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

11-*novies*. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma i, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 11-*bis*, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 11-*sexies*.

11-*decies*. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

11-*undecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5o, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11-*duodecies*. Entro il 3o luglio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

11-*terdecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 11-*sexies*;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11-*duodecies*, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

11-*quaterdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies*:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accor-

date nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

11-*quinquiesdecies*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*sexiesdecies*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 11-*quinquiesdecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

11-*septiesdecies*. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 11-*bis* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

11-*octiesdecies*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 11-*bis* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

11-*noviesdecies*. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3o aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compre-

si quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11-*vicies*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 11-*bis*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n 267.

11-*vicies semel*. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.12

FENU

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 3o novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 3o novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

5.13

SANTILLO, CASTALDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal i febbraio 2021 al 3o giugno 2021, sono sospesi fino al 3o giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».

5.14

PARAGONE

Al comma 12, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.15

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 12, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 12, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive", sono inserite le seguenti: "e termali", e le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «498 milioni».

5.17

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 12, prima della lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.18

SACCONE

Al comma 12, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 121, al comma 2 lettera *a)* sostituire le parole: "*a)* e *b)*", con le seguenti: " *a), b)* e *d)*"».

5.19

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12 dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *il comma 17 è così sostituito:* «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.20

MARGIOTTA, PITTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 12, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *sostituire il comma 17, con il seguente:*

«17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.21

GALLONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, rispetto agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento o detenuti in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, con il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si applicano indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Nelle predette ipotesi, per gli edifici non suddivisi in unità immobiliari e per quelli costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, l'ammontare complessivo di spesa delle detrazioni relative agli interventi di cui alle predette lettere è calcolato su un parametro complessivo proporzionale pari ad euro 25.000 ogni per 300mc, nel limite di spesa di cui al comma 16-*quater*. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.22

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come

idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.23

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.24

Conzatti, Marino, Vono

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«I commi da 288 a 290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati con decorrenza dal 1º luglio 2021. Le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge.».

5.25

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 692, lettera *a)*, capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a)*, sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 85.000"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

5.26

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

5.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia delle riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023."».

5.28

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.29

CONZATTI, MARINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.30

PARAGONE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.32

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.33

FERRO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«*14.* L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole : "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.34

GIAMMANCO, PAPATHEU

Al comma 14, aggiungere in fine ii seguente periodo: «L'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica a decorrere dal 1º settembre 2022».

5.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.36

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.37

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.38

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relativo alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non danno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

5.39

DAMIANI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e n. 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1, commi 816-847 della legge 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.41

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.42

FAGGI, PILLON, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.44

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.45

Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.46

CALANDRINI, DE CARLO, de BERTOLDI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.47
RICHETTI

Sopprimere il comma 15.

5.48
FEDE, COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-*quater* è inserito il seguente:

''Art. 132-*quinquies.*
(Applicazioni preistallate)

1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi *software* che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.

2. L'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi software in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:

a) il diritto di reperire liberamente, installare e utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;

b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette. È inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di software e servizi commercializzati verso consuma-

tori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.

4. L'Ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.

5. L'Ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice per la protezione dei dati personali, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

5.49

GIROTTO, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI, LOMUTI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo i della legge 3o dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"*1061*. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.50

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al comma 1, numero 8-*ter)*, la parola: "escluse" è sostituita dalla seguente: "incluse"».

5.51

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

5.52

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe».

5.53

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.».

5.54

DAMIANI

Al comma 17 sostituire: «valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con* «valutati in 605 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 nonché, all'occorrenza, attraverso la riduzione a 1.450 milioni di euro dell'importo previsto dal comma 1 lettera *a)* del successivo articolo 23; la riduzione di euro100 milioni del fondo concorso dello Stato acquisto Regioni dpi (mascherine) 2020, di cui al comma 1 del successivo articolo 24; la riduzione di euro100 milioni della spesa autorizzata al Commissario Straordinario all'emergenza di cui al comma 1 lettera *b)* del successivo articolo 40; la riduzione di euro150 milioni dell'incremento previsto dal successivo articolo 41 al fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 articolo 1 comma 200».

5.55
D'ANGELO, TURCO

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 28-*quater*. - *(Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo) - 1*. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a

seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.";

b) all'articolo 28-*quinquies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo" inserire le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

2) il comma 2 è abrogato.».

5.56

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da *virus* COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta

giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

5.57

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020".

22-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.58

CANGINI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla

riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;

c) assenza di procedure fallimentari;

d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i serviti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».

5.59

RAMPI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.60

BOTTICI, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che possono agire quali mandatari senza rappresentanza"».

5.61

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019;

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «547 milioni».

5.62

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza" con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2021.

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che ricoprono incarichi di parlamentare della Repubblica, consigliere regionale e dirigente della Pubblica Amministrazione. Il contributo straordinario di cui al presente comma è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti per l'esercizio della funzione nell'anno 2019.

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «548 milioni».

5.63

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.64

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 125, i soggetti economici di qualunque genere che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni aiuti, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi negli anni 2020 e 2021, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative e sono dunque sollevati dalle sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto della norma».

5.65

FEDE, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

5.66

BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

«22-*bis*. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

5.67
VITALI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Gli atti di acquisto di immobili da parte di società immobiliari sono assoggettati alla sola imposta di registro, fino alla fine del 2023».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per il 2021 l'importo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.68
RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo"».

5.69
DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

22-*ter*. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indi-

cazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

22-*quater*. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

22-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.70

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

22.*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 22-*bis* valutati in 200 milioni a decorrere dal 2021 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'ano 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.71
PITTELLA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «350 milioni».

5.72
PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.73
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.74

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di curo a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.75

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «388 milioni».

5.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.77

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.78

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.79

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. In deroga all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i mesi successivi a gennaio 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.80

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 22-*bis* e 22-*ter*, stimati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.81

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28-del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «480 milioni».

5.82

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.83

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a:* «legge 30 dicembre 2018, n.145» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

5.84

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» *con le seguenti:* «310 milioni».

5.85

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.86

DELL'OLIO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

22-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

5.87

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

5.88

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.89

DAMIANI

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«26. Per i settori di attività di cui all'allegato I del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicato anche con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021. Per i settori di attività interessati da più di 250 giorni di chiusura a far data dal 31 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021 è stabilito nella misura del 100 per cento del canone di locazione».

5.90

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.91

PITTELLA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «450 milioni».

5.92

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 53,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «496,5 milioni di euro».

5.93

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni dal 2011 all'entrata in vigore della presente legge i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

22-*ter*. Le medesime agevolazioni di cui al comma 22-*bis*. possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

22-*quater*. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026 in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».

5.94

GASPARRI, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.95

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 2,6 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 2.056,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5.96
PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 5 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.97
BOTTICI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4o del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge il settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 22-*bis* e 22-*quater*, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.98

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-*quinquies*, le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-*bis* a 22-*quater*, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.99

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e

circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 22-*bis* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.100

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*5.102*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.101

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo

di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.102

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.103

DAL MAS

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

22-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

5.104
GASPARRI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "e giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021".

23-*bis*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di curo per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

5.105
DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni».

5.106

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«23. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026".

23-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

5.107

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*"».

5.108

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.109

PARAGONE

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.110

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.111
CROATTI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19"', sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *deminimis*"».

5.112
PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,g>n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.113
MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.114
FERRO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.115
BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:

"1058-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri inter-

mediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.";

b) al comma 1059, la parola: " esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche"».

5.116

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al-31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della citata legge n. 178 del 2020, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

5.117

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla lettera *i)* le parole: "dal 1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.118

MALLEGNI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre

di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.119

PITTELLA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.120

MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili del mese di maggio e giugno 2021».

5.121

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio

2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.122
CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 24-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si applicano, per il solo anno 2021, anche alle imprese esercenti attività per il trasporto privato di persone non di linea.».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «530 milioni».

5.123
PEROSINO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22 *bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati».

5.124
DAMIANI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "utilizzabile per" aggiungere le seguenti: "l'acquisto di materiale tecnologico per facilitare la didattica a distanza,"».

5.125

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «500 milioni».

5.126

CONZATTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.127

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. In deroga al numero 114), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi all'esame del *test* sierologico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2, effettuate negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

22-*ter*. All'onere derivante dal comma 22-*bis*, pari a io milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.».

5.128

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.

22-*ter*. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità per correlare definire quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.

22-*quater*. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni , nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti ,superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui al comma 4.

22-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato prioritariamente per almeno il 50 per cento agli esercenti della piccola e media ristorazione che riaprano la loro attività economica mantenendo i livelli occupazionali almeno all'80 per cento rispetto all'anno 2019. Le restanti somme sono ripartite tra gli altri ristoratori non ricompresi nel precedente periodo e agli altri pubblici esercizi.

22-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al comma 4».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n, 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese, e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

con la Legge di Bilancio 2020 sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cosiddetta «plastic tax», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «sugar tax», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'entrata in vigore della plastic tax a luglio 2020 e della sugar fax a ottobre 2020, successivamente con il decreto legge «Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, è stata spostata l'operatività di entrambe le imposte al 1º gennaio 2021 e infine, con la Legge di

Bilancio 2021 è stato fissato al 1º luglio 2021 l'entrata in vigore della plastic tax e al 1º gennaio 2022 per la sugar tax,

considerato che:

l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

la pandemia ha dimostrato inoltre l'estrema importanza dei prodotti in plastica monouso per garantire, a costi contenuti, l'igiene necessaria a contrastare la diffusione del virus;

queste tasse rappresentano ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, è pertanto necessario evitare ulteriori aggravi per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa,

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax a luglio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese già severamente provate dalla pandemia e che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività, concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.

G5.2

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, VESCOVI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

Il contratto noto come «locazione» è quella tipologia di documento attraverso il quale una parte, detta locatore, permette ad un altro soggetto, detto locatario o conduttore, di utilizzare un bene immobile per un periodo

determinato in cambio di un canone, ovvero un corrispettivo prestabilito alla stipula del contratto;

è previsto dalla disciplina del contratto di locazione che entrambe le parti abbiano degli obblighi da rispettare. Nello specifico, il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione;

allo stesso tempo il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili

impegna il Governo:

a consentire ai locatari di immobili, rientranti nelle categorie catastali di A/10, C/1, C/3 e D di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo 2020 a settembre 2021, nella misura del 50 per cento e permettere che I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, non concorrano a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2021; inoltre che la deduzione spetti ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta.

G5.3

SANTANGELO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca «Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19»;

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione della crisi economica ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, ha previsto la proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sebbene limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

mentre l'ampia formula della prima inibitoria prevista dal D.L. n. 18/2020, investiva tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato richiesto dall'attore, e tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione tra immobili ad uso abitativo, commerciale o alberghiero, l'ambito applicativo della norma, ridotto dall'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 137/2020, limita la sospensione ai provvedimenti di rilascio «adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Rimangono quindi esclusi, quindi, gli sfratti per finita locazione, le sentenze e le ordinanze con cui è stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché l'ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l'immobile trasferito all'aggiudicatario in senso al processo di espropriazione (ex articolo 586, comma 2, c.p.c.);

rilevato che:

la disposizione, resa necessaria per tutelare numerose famiglie e cittadini in difficoltà, è destinata a gravare maggiormente sui mancati pagamenti del canone di locazione nei confronti dei proprietari locatori i cui redditi provenienti da tali canoni costituiscono l'unico sostentamento economico;

è assente nel presente decreto uno specifico sostegno a quest'ultima categoria di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure economiche specifiche destinate ai proprietari locatori i cui redditi provengono unicamente locazioni, in misura commisurata ai canoni di locazione non percepiti a causa della crisi economica.

EMENDAMENTI

5.0.1

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Commissione unica centralizzata per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Per il rilascio dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, in merito ai progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) è istituita una commissione unica centralizzata, di seguito "commissione".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la composizione della commissione, l'articolazione degli uffici destinati ad assicurarne la piena efficacia nonché la dotazione del personale. A tal fine, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, è autorizzata l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), personale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 200 unità ed entro la spesa massima di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2026.

3. Il termine perentorio entro il quale la commissione deve rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni. Se tra le suddette determinazioni vi è quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo contributo.».

5.0.2
CONZATTI

*Dopo l'***articolo,***inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) - 1*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo molo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo molo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle

udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020"».

5.0.3

TRENTACOSTE, TURCO, CASTALDI, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

*(Introduzione dell'articolo 28-*sexies *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-*sexies*. - *(Altre misure in materia di compensazione) - 1*. Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma i dell'articolo 28- quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La Procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva al 31 dicembre 2020».

5.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

5.0.6

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di riscossione in favore delle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive integrazioni e modifiche, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi dei comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,

della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente -ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8 Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma l i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.7
PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.8

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.9

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte cor-

rente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.10

STEFANO, LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in L000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.11

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*ter*.

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto

all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedia applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».

5.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

5.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Al comma 8-*bis*. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o da altre fonti documentabili"».

5.0.14
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Semplificazioni delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a I milione di euro."».

5.0.15
MARINO

*Dopo l'***articolo***è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Esclusione di beni e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso dalle procedure di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non danno luogo a rimborso i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso individuati con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma".

2. all'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità, erogati dagli esercenti e remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

5.0.16

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.17

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al-31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza

di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.18

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.19
PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5o milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.20

LAUS, STEFANO, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.21

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma I è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

5.0.22

PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del

credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.23

LAUS, STEFANO, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.24

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.25

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

5.0.26

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente;*

«Art. 5-*bis.*

(Contributo di solidarietà da parte dei colossi delweb ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 e un ammontare di ricavi derivati da servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000, è applicato un contributo di solidarietà pari al 5% della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali collegati al territorio dello Stato, così come definiti dall'articolo 1, commi 37, 40 e 40-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le somme risultanti di cui al comma precedente sono destinate a un fondo di riavvio istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure o a misure restrittive ai fini del contrasto alla pandemia di Covid-19 che nell'anno solare abbiano avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20% rispetto all'anno solare precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.0.27

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio

fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.28

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente.*

«Art. 5-*bis.*

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101*. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.29

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101*. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 curo ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, odi un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2021, 43 milioni di euro nel 2022 e 71 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.30
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli 'enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

5.0.31

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.

5.0.32

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.33

LAUS, STEFANO, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20213, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.34

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge, n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo di azienda)

1. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, dopo la parola: "giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

5.0.35

PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.36

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.37

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

———————

5.0.38

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi

dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «390 milioni».

5.0.39

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21

per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'armo 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Applicazione canone concordato ai locali commerciali categoria C1)

1. Con la finalità di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove o esistenti che pagano un canone di locazione, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge si applicano anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1.

2. Possono accedere dei benefici di cui al comma 1 imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA».

5.0.41
PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».

5.0.42
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti

di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

———————

5.0.43

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui

articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International *Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.44

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DE POLI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro" ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.45

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.46

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.47

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente: "209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

5.0.48

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato al 50 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 ago-

sto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

5.0.49

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- le parole: "2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2021";

- le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

5.0.50

TURCO, D'ANGELO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Proroga compensazione debiti tributari con crediti commerciali verso la PA)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del io ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020».

5.0.51

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.52

FENU, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

''Art. 122-*bis.*

(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

5.0.53

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b)al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla letteraa) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

5.0.54

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

"*4*-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

5.0.55
MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 5-*bis.*
*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis
*del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito
con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

5.0.56
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2021».

5.0.57

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione dei canoni di locazione per gli abili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 20 milioni.

5.0.58

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari

almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.59

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi

derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».

5.0.61

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Cancellazione Imu)

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5.0.62

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,

della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.63
CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.64

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.65

CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti non-nativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

5.0.66

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Proroga moratoria per le PM1 ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escus-

sione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

5.0.67

NENCINI, SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

c) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.».

5.0.68

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Fondo per la rideterminazione delle concessioni della distribuzione automatica nella PA)

All'articolo 28-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "del 33 per cento" sono sostituite con le seguenti "del 30 per cento". Successivamente, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono soppresse.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione del comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con dotazione pari a 75 milioni per l'anno 2021. L'accesso al Fondo è regolato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

5.0.69

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

5.0.70

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente :*

«Art. 5-*bis*.

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche, degli stabilimenti termali e dei Pubblici esercizi)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché agli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 116,6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 319,6 milioni di euro per Panno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «230,4 milioni».

5.0.71

FENU, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

*(*Tax credit *pacchetti turistici)*

1. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, per il periodo d'imposta 2021, è riconosciuto uncredito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma t, è riconosciuto, a pena di decadenza, per l'acquisto di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati avvenuto presso una agenzia di viaggio o un *tour operator* con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.

4. Il credito di cui al comma i è fruibile esclusivamente nella misura del 6o per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i *tour operator* possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al presente articolo. Accertata la mancata inte-

grazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4, e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 74-*ter*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il credito di cui al comma i non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.72
FENU

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "possesso congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "possesso di almeno uno dei seguenti requisiti";

b) al comma 2, alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) al comma 2, alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

d) al comma 2, alla lettera *e)*, le parole: "anche non scaduti" sono soppresse;

e) al comma 2, alla lettera *c)*, le parole: "euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

f) al comma 3, *dopo le parole:* " degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori"».

5.0.73
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il-requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione dei personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo dì cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.74
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.75
FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Sospensione titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

5.0.76
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo,6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

5.0.77
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Tempi di conservazione nel Sistema di Informazioni Creditizie)

1. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel Sistema di

Informazioni Creditizie (SIC) non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto».

5.0.78
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 possono essere effettuata anche a seguito della chiusura, superiore a 30 giorni, dell'attività commerciale disposta dalle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19».

5.0.79
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari«

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

———————

5.0.80
BERARDI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Estensione superbonus)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*-bis*)* dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., società non commerciali ed enti pubblici per gli edifici di loro proprietà"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.0.81

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Estensione del bonus 110% energetico e antisismico agli impianti sportivi)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera *e)* sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178;

c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.82
BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Estensione superbonus adeguamento antincendio)

1. All'articolo 119 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"*c*-bis*)* interventi di adeguamento alla normativa prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.0.83
DE POLI

*Dopo l'***articolo 5**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

nel comma 4-*ter*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) nel comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

c) nel comma 8-*bis*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

5.0.84

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Alla lettera *d)*, articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo: "Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana."».

5.0.85

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo 5***aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o

completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.».

5.0.86

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1º gennaio 2021, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 5 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.87

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente lettera:

"*i*-quinquies*)* una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.88

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.89

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.90

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per cento e al cinque per cento dal 1º luglio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.91

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo 5***aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per iI 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo le risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il suddetto importo costituisce limite di spesa. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.».

5.0.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Detraibilità imposta lorda per spese mediche e sanitarie pagate in contanti)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679 della legge 1º gennaio 2020 non si applicano alle spese mediche e sanitarie.».

5.0.93

Faraone, Conzatti, Marino

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera *i)* è abrogata;

b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro

per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino a gennaio 2020».

5.0.95
ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.96

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 1500 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.0.97

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 121, al comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*,"».

5.0.98

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

5.0.99

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

5.0.100

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.101

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*g)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.102

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.103
GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 curo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.104
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Detrazione Irpef spese per cerimonie)

1. Per l'anno 2021, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che hanno contratto matrimonio con effetti civili nel territorio dello Stato, sostenute per la celebrazione della cerimonia e dell'evento.

2. La detrazione spetta ad un solo coniuge fino a concorrenza dell'intera spesa.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

5.0.105
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.106

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.107

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti delle imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

5.0.108
MASINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Alla tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il n. 18) è aggiunto il seguente: "18-*bis)* strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico;".

2. All'articolo 36, comma 4, lettera *a)*, numero 11 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.109
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Interpretazione autentica in materia di autotrasporto interessato dal crollo del viadotto Polcevera)

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 103, si interpreta nel senso che le somme erogate a titolo di ristoro si qualificano come proventi non imponibili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.110
DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*ter.*
(Moratoria finanziamenti)

«All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportato le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, lett. *c)*, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021";

b) nel comma 8, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";».

———————

5.0.111
DE BERTOLDI, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-*octies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo

criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.

3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge di conversione».

5.0.112

DE BERTOLDI, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Attività di sale giochi)

1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l'utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».

5.0.113
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

5.0.114
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le succes-

sive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41.

5.0.115

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente.*

«Art. 5-*bis*.

(Rimodulazione incentivi titolari impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012)

1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1º luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.0.116

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020)

1. AI fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati e alle imprese che hanno garantito senza interruzione la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e che possano attestare una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 25% sull'attività specifica è riconosciuto un ristoro pari a 30 euro per tonnellata di rifiuti tessili raccolti, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

2. Il ristoro, di cui al comma 1, è quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 maggio 2020.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i beneficiari, di cui ai commi 1 e 2, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

5.0.117

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge a 63 del 2013, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

5.0.118
PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*
(Misure di semplificazione)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b)dopo le parole:* "diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;"».

2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,".».

Art. 6

6.1
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3", *con le seguenti*: "Nel 2021, con decorrenza dal mese di aprile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, compresi i soggetti forniti di partita IVA, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", in misura non inferiore al 50 per cento dei parametri di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.»

6.2

MARINO, CONZATTI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *Il comma 3 è sostituito dal seguente*:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 e 1-*bis* è autorizzata la spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «300 milioni».

6.3

CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«*i*-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo si cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.4

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

6.5

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5 milioni».

6.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,5 milioni».

6.7

PARAGONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5 milioni».

6.8

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, SANTILLO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «549,75 milioni di euro».

6.9

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,75 milioni».

6.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila miro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.12

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 250 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.13

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

6.14

VONO, MARINO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Relativamente ai codici ateco riferibili a attività di somministrazione alimenti, alberghi, palestre, agenzie viaggi e locali posti all'interno dei centri commerciali, potranno usufruire di un credito d'imposta del 100% pari agli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture di elettricità e gas riferibili a utenze non domestiche, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 30 luglio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 41».

6.15

ARRIGONI, CAMPARI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale».

6.16

GALLONE

Sostituire il comma 5,con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «490 milioni».

6.17

GAUDIANO, ROMANO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non è dovuto il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

c) *al comma 7;sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «491 milioni».

6.18

TIRABOSCHI, MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, SCHIFANI, PAGANO, FAZZONE

Sostituire il comma 5con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le imprese turistico ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento». *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «75 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

6.19

GALLONE

Sostituire il comma 5,con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sino al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate dal pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «55 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520 milioni».

6.20

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento»;

c) al comma 7, *sostituire le parole:* «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

6.21

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico», *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro», *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento», *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente, al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.23

DELL'OLIO, CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «3o per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

6.24

FEDELI, BARACHINI, RICCIARDI, DE PETRIS, CASINI, VERDUCCI, ALFIERI, BOLDRINI, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ROSSOMANDO, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, *sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

6.25

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «40 milioni»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

6.26

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5dopo le parole:* «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e» *e le parole:* «ridotto del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ridotto del 100 per cento».

2. *Al comma 6, primo periodo, le parole:* «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».

3. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.27

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, BRIZIARELLI

Al comma 5,dopo le parole: «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e».

6.28

DI PIAZZA, CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,dopo le parole:* «aperti al pubblico», *inserire le seguenti:* «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni», *con le seguenti:* «30 milioni»;

c)al comma 7,sostituire le parole: «25 milioni», *con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.29

FEDELI, NANNICINI

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

6.30

LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, ERRANI, DE PETRIS

Al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

6.31

CONZATTI, MARINO, FARAONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 dopo le parole*: «aperti al pubblico» *sono inserite le seguenti*: «e per i centri sociali, culturali e ricreativi»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «25,4 milioni di euro»;

c) *Il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 0,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

6.32

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico» *aggiungere le seguenti*: «e per i centri sportivi».

6.33

MARINO, CONZATTI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, le parole*: «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 58 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «492 milioni».

6.34

CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.36

PEROSINO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «100 per cento»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.36-*bis*

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire le parole*: «30 per cento» *con le parole*: «100 per cento»;

2) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le parole*: «83,3 milioni».

6.37

MALLEGNI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

6.38

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «500 milioni di euro».

6.39

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole:* «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

6.41

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto,», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 50 milioni euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.42

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 6:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.43

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» *sono sostituite con il seguente periodo*: «è ridotto del cento per cento».

6.44
DE POLI

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «non è dovuto».

6.45
DI GIROLAMO, ANASTASI, CROATTI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «475 milioni».

6.46
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «è ridotto del 60 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole da:* «la somma di 25 milioni di euro» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «la somma di 50 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 60 per cento»;

c) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

6.47

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.48

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.49

Gaudiano, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533».

6.50

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.51

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.52

ANASTASI, GIROTTO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «33 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 33 milioni di euro, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41».

6.53

MISIANI, ASTORRE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche locali e nazionali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale caratterizzato da un significativo contenuto informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di programmi di informazione, in considerazione della crisi del settore conseguente alla contrazione di fatturato cagionato dall'emergenza epidemiologica, ai concessionari per la radiodiffusione sonora che rispondano ai requisiti di cui al comma 5-*ter*, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto come dichiarato nell'Informativa Economica di Sistema effettuata l'anno precedente la proposizione della domanda. Il credito d'imposta, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 250.000 euro aumentato a 500.000 euro in caso di imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione sonora su reti terrestri. In caso di insufficienza delle risorse previste nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato rispetto alle richieste ammesse al contributo, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura.

5-*ter*. Al fine di accedere al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese radiofoniche devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dimostrando il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della medesima domanda:

a) titolarità della concessione alla radiodiffusione sonora in corso di validità e dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 66 del 2001, nonché dell'autorizzazione all'attività di fornitori di contenuti radiofonici nel caso di esercizio di diffusione di programmi in tecnica digitale DAB;

b) un numero minimo di 5 dipendenti, anche *part-time*, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali di cui almeno i giornalisti iscritti all'INPGI e la relativa correntezza contributiva;

c) un fatturato pubblicitario netto minimo annuo di 100.000,00 euro rilevabile dall'ultima dichiarazione IES inoltrata all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

d) aver destinato almeno 195 minuti del proprio palinsesto tra le ore 07:00 alle ore 20:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi autoprodotti. I programmi a contenuto tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione informativa giornaliera di cui al presente comma.

5-*quater*. Non possono accedere in ogni caso al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese esercenti l'attività di radiodiffusione sonora che siano organi di informazione di partiti e movimenti politici.

5-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, nella quota massima del 20 per cento, è utilizzabile per il pagamento delle forniture elettriche e i servizi di connettività. Nella stessa percentuale deve essere destinato al pagamento dei canoni delle agenzie di stampa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.54

DE POLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il versamento del canone di cui al comma 5 eventualmente intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è rimborsato d'Ufficio entro 30 giorni dalla relativa Istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

6.55

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sostenere le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nonché di somministrazione e consumo di alimenti e bevande

in locali pubblici o aperti al pubblico soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli abbonamenti di musica d'ambiente SIAE ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone relativo all'anno 2021, nel limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73 del 2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica».

6.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico"».

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

il Titolo I contiene specifiche disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia; uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica è quello dell'edilizia;

considerato che:

il settore edile potrebbe beneficiare del volano del cd. Superbonus al 110 per cento per rilanciare le proprie attività; ma ad oggi, nonostante una piccola accelerazione registrata nelle ultime settimane, sono pochi i cantieri rispetto alle attese: una nota dolente per un incentivo che potrebbe avere un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di Pil ogni anno;

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un i*ter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa vigente;

il termine del 30 giugno 2022 per l'avvio dei lavori risulta essere troppo ridotto perché i condomini, in modo particolare, possano incentivare l'adozione della predetta misura;

le famiglie sono scoraggiate dalle procedure complesse e dalla eccessiva burocrazia. Sulla carta questa misura rappresenta una grande opportunità per rimettere in sesto un patrimonio edilizio ormai vecchio;

a causa della scarsa digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, la permanenza dello *smart working*, e la proverbiale inefficienza della pubblica amministrazione, per ottenere documenti e progetti dai comuni ci vogliono mesi. I colli di bottiglia procedurali restano enormi: per avere un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura ad un condominio, occorrono tempi di evasione delle richieste di 3-4 mesi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di estendere l'efficacia temporale del cd Superbonus al 110 per cento almeno sino al termine del 2025;

in coerenza con l'obiettivo del PNIEC al 2030, al fine di rilanciare il sistema economico e una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, a valutare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole paritarie;

valutare l'opportunità di estendere gli incentivi anche alla riqualificazione degli immobili ex produttivi, oggi inutilizzati, al fine di garantire una loro riconversione green, in termini di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, con il minimo impatto sul consumo del suolo;

prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, l'eliminazione del vincolo della doppia conformità, prevedendo unicamente la conformità rispetto ai titoli edilizi e urbanistici attuali; e l'eliminazione tout court del vincolo della conformità per quegli interventi che sono soggetti a regime di edilizia libera;

disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata ex post la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del superbonus ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;

rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;

monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime legate ai lavori del superbonus, al fine di evitare speculazioni nel mercato.

———————

G6.2

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede la possibilità di effettuare una detrazione del 110 per cento per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110 per cento di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G6.3

ANASTASI, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I del decreto legge in esame prevede una serie di misure finanziarie a sostegno dell'economia;

in particolare l'articolo 6 dispone agevolazioni in favore di soggetti privati e di strutture recettive;

considerato che:

l'articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al no per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 3o giugno 2022. In particolare, l'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 del 2013 rimanda ai commi i e 1-*bis* dell'articolo 16-*bis*, comma t, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R);

l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *)*, del T.U.I.R. dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli immobili sui quali sono stati effettuati, tra gli altri, gli interventi: «relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»;

la disomogeneità delle interpretazioni di tale disposizione ha generato un fortissimo freno alla diffusione di interventi di riduzione del rischio, specie nei centri storici;

rilevato che:

la disposizione in esame contempla tra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali solo quelli realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprensivi di interi edifici e, ove riguardino i centri storici, è richiesta, inoltre, l'esecuzione sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

la norma così formulata esclude di fatto l'applicabilità dei benefici fiscali agli interventi strutturali che avvengano su porzioni di complessi di edifici o di aggregati, soprattutto nei centri storici e disincentiva l'attuazione del disposto normativo, vanificando la finalità ad esso sotteso;

una siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio del c.d. sismabonus poiché scoraggia gli interventi atti a consolidare la struttura degli edifici - e dunque a ridurre il rischio sismico - riguardando solo interi edifici e progetti unitari anziché ricomprendere anche interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati;

alla luce di una interpretazione sistematica delle norme sembra opportuno richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, al capitolo 8.7.1, che fornisce la definizione di unità strutturale

(US) nei termini seguenti: «... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi»;

altrettanto utile appare la definizione di cui alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo la quale «l'Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.»;

risulta, pertanto allo stato attuale, poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dei rilievi sopra sollevati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare, con atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 16-*bis* comma 1, lettera *i)*, del T.U.I.R., specificando che lo stesso si applica all'unità strutturale e dunque anche ad interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti-strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici;

a valutare l'opportunità di prorogare al 2025 le disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di favorire la ricostruzione degli immobili.

G6.4

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («decreto semplificazioni»), è intervenuto sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilendo che: «La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

tale disposizione è una delle numerose contenute nel decreto semplificazioni che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure dell'edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;

fino alla pubblicazione del decreto è stato possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere l'agibilità degli immobili solo dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti;

con la nuova previsione si consentirebbe a molti proprietari di immobili di presentare la SCIA anche in assenza di lavori di riqualificazione su quegli immobili che siano stati legittimamente realizzati ma che, per motivi puramente anagrafici, sono privi di agibilità;

nonostante il termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale, seppur non perentorio, sia ormai scaduto l'11 dicembre 2020, ad oggi non risulta all'interrogante che sia stato emanato il decreto attuativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere all'emanazione del decreto ministeriale citato in premessa.

G6.100

PARAGONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel 2020 in Italia si è registrato un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro a causa della gravissima crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 e per effetto delle misure restrittive varate dal Governo che hanno imposto fortissime limitazioni all'attività d'impresa;

come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre, CGIA, a dicembre scorso, nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori;

nonostante le chiusure volute del Governo per limitare i contagi da Covid 19, le attività commerciali, a fronte di un ingente calo di fatturato per prolungati e ripetuti periodi di inattività, hanno continuato a dover sostenere costi elevati per il pagamento di spese fisse, fra cui affitti e utenze per elettricità, gas e acqua;

impegna il Governo:

di concerto con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad adottare immediati provvedimenti per la sospensione dei pagamenti di tutte le bollette di energia elettrica, gas e acqua per le attività commerciali che abbiano registrato un inutilizzo delle utenze conseguente alle misure restrittive del Governo che ne abbiano imposto la chiusura.

———————

EMENDAMENTI

6.0.1

BOTTICI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Digitalizzazione del processo di incasso degli assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.2
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.3
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.4

MARINO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.6

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati tra il 1º marzo 2021 e il 31 luglio 2021 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (43)

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 31 ottobre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-*bis* e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

6.0.7

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti di protezione di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-*quinquies)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 110 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.8

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per il 2021, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.9

VITALI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

6.0.10

MISIANI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-ter*)* gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Sono inoltre deducibili gli-interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quater*decies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario".».

6.0.11

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo

15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *weddingplanner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-*quinquies*, 13-*ter* e 13-*quater*, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021».

6.0.13

GALLONE, FLORIS

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.".

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*-bis*)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."»

6.0.14

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, MARTI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, turistici ricettivi e rifugi alpini - Esenzione canone unico pubblici esercizi, strutture ricettive e rifugi alpini)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le strutture ricettive e i rifugi alpini titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019, rispettivamente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.. 446, ove non istituito il canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.16

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incentivo fiscale alla riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per gli anni 2021.

2. I canoni di locazione pattiziamente e contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.17

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è sostituito dal seguente:

"L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."»

6.0.18

TIRABOSCHI, PEROSINO, BERARDI, BARBONI, GALLONE, SICLARI, RIZZOTTI, AIMI, CANGINI, MASINI, DAL MAS, CALIGIURI, GALLIANI, DAMIANI, BIASOTTI, SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU, FERRO, BINETTI, MALAN, GIRO

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-*sexies,* comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo

la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»

6.0.19
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.»

6.0.20

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso

mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.21
MARINO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modalità semplificata di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Felino restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermedia-

rio consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.».

6.0.22

FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021.».

6.0.23

MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis* le parole: " lº aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022".

b) Il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese il aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* non conformi al presente articolo"».

6.0.24

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle suc-

cessioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli i, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione».

6.0.25

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».

6.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».

6.0.27

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17-*bis* dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».

6.0.28

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela e rilancio del commercio)

1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali possono effettuare per un periodo di tempo di sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività.».

6.0.29

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

6.0.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Canone di abbonamento speciale)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.31

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'art. 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-*quinques* sono aggiunti i seguenti periodi: "Potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.".».

6.0.32
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 34-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-*bis*. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1º settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.

3-*ter*. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria".».

6.0.33
GALLONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

6.0.34

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

6.0.35

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

6.0.36

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola:", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.37

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236

del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

6.0.38

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 600 milioni per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196».

6.0.39

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.40

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.41

MARINO, CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 2021 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.";

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 16,7 milioni di euro per l'armo 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"».

6.0.42

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credi-

to d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020;".

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'ar-

ticolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.44
PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'ar-

ticolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.45

CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per la spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

2. All'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.46
MODENA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.47

MALLEGNI, MODENA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito

d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.48

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo io, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.00 o euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) all'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.49

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi

crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari".

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.50

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.51

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.52

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.53

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.54

CONZATTI, MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

''Art. 81-*bis*.

(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma I comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono sta-

biliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

6.0.55

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

6.0.56

BOTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3o settembre 2021, i versa-

menti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del-decreto-legge n. 5o del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.57

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

Alla fine dell'art. 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. *a)*, n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo."».

6.0.58

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo 6**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7";

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo7";

3) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista";

4) all'articolo 4 il punto 2), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

5) all'articolo 4 il punto 3), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

6) all'articolo 4, comma 2) cancellare le parole: "con almeno un giornalista";

7) all'articolo 6, la lettera *c)*, comma 1, è abrogata;

8) all'articolo 6, la lettera *d)*, comma 1, è abrogata;

9) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente".».

6.0.59

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, FARAONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 1. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese

per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.60

BOTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori interventi in favore del tessuto economico nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata all'8 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma r ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma r possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.».

6.0.61

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021".».

6.0.62

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

6.0.64

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti: "nella

misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 6o milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.65

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifica alla legge n.145 del 2018 in materia di credito d'imposta derivante dall'ecobonus per gli Scooter)

1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le imprese di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

6.0.66

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

«117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per Palmo 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113

di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada;

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

6.0.67

PIARULLI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-*bis*. Alle imprese che, a decorrere dal 1º aprile 2021, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta del 4o per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.68

TURCO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2041 parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

"204-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.";

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al- credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate

nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.".».

6.0.69

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera *c)*, numero 3)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.70

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30% dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, seppur formalmente differenti, coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6.0.71

CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:

a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengano allo stesso gruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.72
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta per l'anno 2021 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a capannoni e per gli immobili strumentali alle attività delle imprese turistiche.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni', *con le seguenti:* «300 milioni».

6.0.73
FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)* , *b)* e *e)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "3o giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di

rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 3o giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma i del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 11. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «250 milioni di euro».

6.0.74

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.75

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo 6**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.76

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,11. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure

di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.77

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente.*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.78

DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

6.0.79

LAUS, STEFANO, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.80

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.81
PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 6o mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».

6.0.82
PESCO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Moratorie debiti)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».

6.0.83
VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Credito di imposta botteghe e negozi)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto e settembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 356,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «193,7 milioni».

6.0.84
IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.85

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.86

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.87

D'ANGELO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)

1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo

sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

6.0.88

PITTELLA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ad attività di intrattenimento integralmente sospese nel 2021)

1. Alle imprese le cui attività siano state sospese da provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, nel periodo, allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «518,6 milioni».

6.0.89

TURCO, ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal

31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3o gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.90

GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Estensione a 12 anni della durata temporale delle garanzie SACE e Fondo PMI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole:"6 anni" sono sostituite dalle seguenti:"12 anni";

b) dopo il comma 14-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"14-*septies*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

2. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "144 mesi";

b) al comma 1, lettera *m)*, le parole: "120 mesi" sono sostituite dalle seguenti:"144 mesi"

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge l'im-

presa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

4. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation* EU. di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

6.0.91

BOTTICI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo i, le parole: "3o giugno 2021", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 3o per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;".».

6.0.92
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, *sono inserite le seguenti:*

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria".».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.93

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo l, comma 1, lettera *m)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.94

MALAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati,

come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.95

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese- proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1,

i. al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

ii. alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

iii. dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedute concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione";

c-*ter)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione ac-

cordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, felino restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.".

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.96

BOTTICI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 11. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso".

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente, decreto ed il

termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso";

c) il comma 2-*bis* è abrogato.».

6.0.97

GALLONE

*Dopo l'***articolo***è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".»

6.0.98

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia,

a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

6.0.99

FENU, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 6o per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

6.0.100

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.101

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.").

6.0.102

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.103

STEFANO, LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.104

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.105

PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.106

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Allungamento durata finanziamenti)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

b) al comma 1, lettera *n)*, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

———————

6.0.107

DELL'OLIO, GIROTTO, CASTALDI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-

nomia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.108
FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.109
DE POLI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Sostegno alla liquidità)

1.All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.110

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.111

CONZATTI, FARAONE, VONO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.112

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.113

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.114

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'ar-

ticolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.115

FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga della disciplina emergenziale del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, a 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 12-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

6.0.116

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.117
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiunge il seguente articolo:*

«Art. 6-*bis.*
(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'art. 13 comma 12-*bis* del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire "31/12/2020" con "31/12/2021"».

6.0.118
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020,", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021,"».

6.0.119
NANNICINI, MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

6.0.120
FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Limite di durata delle operazioni garantitili dal Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Il limite di durata delle operazioni finanziarie garantitili dal Fondo ai sensi del presente articolo, previa autorizzazione della Commissione Europea, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, ove il soggetto finanziatore prolunghi la durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, sempre nel limite di 120 mesi.".».

6.0.121
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40, i soggetti beneficiari possono chiedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino a 15 (quindici) anni. La garanzia pubblica che assiste tali finanziamenti è automaticamente prolungata previa semplice comunicazione da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore.

2. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40 viene incrementata a 15 anni.

3. All'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa autorizzazione dell'EBA in merito alle misure di concessione, viene aggiunta la seguente frase: "Possono essere oggetto di rinegoziazione del debito e/

o consolidamento le operazioni per le quali il soggetto richiedente abbia già ottenuto una garanzia a valere sul *Temporary Framework* purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento ed in presenza di un calo del fatturato registrato dal soggetto richiedente tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covi d 19».

6.0.122

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Fondi gestiti per conto dello stato dall'Istituto per il Credito Sportivo per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1 Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. La percentuale di copertura della garanzia è fino ad un massimo:

a) del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila;

b) del 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e -fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

L'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

4. Secondo le attuali stime prospettiche di rischio, a fronte della dotazione disponibile, comprensiva degli ulteriori 30 milioni di euro di cui al comma 1, il comparto potrà garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata annualmente dagli organi di gestione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disponibilità del compatto potranno essere adeguate al profilo temporale delle perdite attese mediante successive autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato ovvero destinazioni alla gestione ordinaria del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.123
DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "quinquennali" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica";

b) il comma 4 è soppresso».

6.0.124

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.125

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo le parole: "per i settori agroalimentare e siderurgico" inserire le seguenti: "e per il settore automobilistico"».

6.0.126

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.127

PESCO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020 di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.128

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;", sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.129

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla

legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.

3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.

4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.130

Marco Pellegrini, Trentacoste

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435 del 2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro".».

6.0.131

CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.132

DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 28, comma 5, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

6.0.133
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Credito d'imposta per i canoni di locazione - degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework*)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

6.0.134
DELL'OLIO, FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dai volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.135

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.136
FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.137
DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo...».

6.0.138

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.139

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.

2. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.436,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.140

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.».

6.0.141
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo 6***è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi».

6.0.142
DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla leg-

ge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al temine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di, locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.

3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.

5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1º luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.

6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.

8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.143

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore

tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria " e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesi della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.144

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.145

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.146

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.147

LICHERI, SANTILLO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 11. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

e) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 3o giugno 2023";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "entro il 3o giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2o23".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8 milioni di euro per l'anno 203o, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.148

GALLONE, BERARDI, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, camino 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.149
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1 lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti parole: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

6.0.150
SANTILLO, ANASTASI, GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazio-

ne di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma i, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.";

c) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*";

d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».

6.0.151

SANTILLO, ANASTASI, LOMUTI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

4) al comma 4-*quater* sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

5) dopo il comma 4-*quater)*, è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies)* La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.";

6) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato

legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

7) dopo il comma 13-*ter*, è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

b) all'articolo 121:

1) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.";

2) al comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"*f*-bis*)* interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.".».

6.0.152
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.0.153
GALLONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi del-

la spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

6.0.154

GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, le parole: "fermi restando i requisiti di cui al comma 3", sono sostituite con le seguenti:

"che assicurino il miglioramento di una classe energetica dell'edificio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono".«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «10 per cento».

6.0.155

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.156

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.157

PARAGONE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

6.0.158
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-*quater* inserire il seguente:

"4-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spettante ai sensi del comma 4, nonché la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, si applicano anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.".».

6.0.159
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-*bis*, è aggiunto alla fine il seguente periodo "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.160
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento.».

6.0.161
Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.162
FERRO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d bis)* dalle imprese turistico ricettive"«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.163
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis*)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10"».

6.0.164
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d*-bis*)* è aggiunta la seguente:

"*d*-ter*)* dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.165

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRUZZONE, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)*, la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e*-bis*)*, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.166

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *f)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *f)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero

dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a), b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili"».

6.0.167

MARINO, CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.".

b) Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-*bis)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a), b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".».

6.0.168

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Applicabilità art. 119 decreto-legge 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6.0.169

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Applicabilità dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.170

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge, 17 luglio 2020 n. 77 dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.171

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Applicabilità dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.172

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.173
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17- luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici adibiti a caserme"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.174

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.175

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è inserito il seguente periodo:

"La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei Favori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1º gennaio 2021.".».

6.0.176
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non è richiesta l'attestazione della congruità dei costi, in considerazione del fatto che l'agevolazione si applica sul corrispettivo d'acquisto delle unità ricostruite, e non sulle spese sostenute per l'intervento antisismico".».

6.0.177
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13-*ter* è sostituito con il seguente:

"13-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, comma 1-*bis*, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulta iniziata entro tale data"».

6.0.178

SANTANGELO, SANTILLO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

*(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. "*Superbonus *110%")*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 3o giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14".».

6.0.179

GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art.6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili".».

6.0.180
GALLONE, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. I tecnici che producono le asseverazioni, possono, in ogni caso, integrarle con i dati mancanti o correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori.".».

6.0.181
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 6-*bis*.
(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

6.0.182

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme-alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia-al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».

6.0.183

GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Riallocazione risorse non utilizzate)

1. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate per la copertura degli oneri relativi all'anno 2020, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo capitolo.».

6.0.184

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.185

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.6-*bis.*

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite complessivo del credito d'imposta delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è incrementato fino a 1.500 milioni di euro, nella misura pari ai 6o per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.186

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga dell'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

6.0.187

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021" e le parole: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021"».

6.0.188

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.189

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte

nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di Cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.190

LOREFICE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.191

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.192

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020; n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "ulteriori tre anni" con le seguenti: "ulteriori cinque anni"».

6.0.193

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.194

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(SAL mensili "emergenziali")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al paga-

mento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

6.0.195

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.196

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese che nell'anno 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel biennio 2019-2020 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società (Ires) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

4. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.197

FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 60, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: " e 103", sono sostituite con le seguenti: ", 103 e 108"».

6.0.198

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,

n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera *d)*, anche per l'anno 2022.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.199

PIARULLI, PESCO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure di sostegno per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta altresì con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nell'anno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 81, che costituisce tetto di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 180 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «55o milioni» con le seguenti: «370 milioni».

6.0.200

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.201

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" inserire il seguente periodo: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2018' e le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' sono eliminate;

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica".

3. dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.202

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 5 dopo le parole: "per l'anno 2020", inserire le seguenti: "e di 150 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.203

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.204

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis.*

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)

1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "Il saldo attivo della rivalutazione", sono inserite le seguenti: ", sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,"».

6.0.205
FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
*(*Welfare *aziendale e* bonus smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.206
LAUS, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.207
CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale e a sostegno dello* smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.208
BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: "e, sulla base" a: "comma 2, lettera *b)*".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505,4 milioni».

6.0.209
GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI e incremento della garanzia piena fino a 50.000 euro)

1. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 13 comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nella lettera *m)* le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation EU* di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.210

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.", sono sostituite dalle seguenti: " fino al 31 dicembre 2021";

b) Il comma 245 è soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.211

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2021";

b) Al comma 245 le parole: "28 febbraio 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.212

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al comma 244 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.213

BOTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.214

BITI, FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga della moratoria finanziamenti PMI)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.215

DI GIROLAMO, PESCO, PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.216
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.217
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.218
MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.219
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.220

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.221

CONZATTI, FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «538 milioni».

6.0.222

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.223

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.224
FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.225
DE POLI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

6.0.226

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «447 milioni».

6.0.227

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.228

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal *crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «510 milioni».

6.0.229

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "del reddito dell'impresa," inserire le seguenti: "ivi comprese quelle del settore del commercio, del turismo e dei servizi e i professionisti titolari di partita iva,"».

6.0.230

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, al comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

6.0.231

FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

6.0.232

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Garanzie alle PMI)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».

6.0.233

BOTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e

il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.234

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con fatturato superiore ai 10 milioni di euro)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici con ricavi e compensi superiori ai 10 milioni di euro che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.235

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.236

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure di sostegno agli operatori con sede operativa nei centri commerciali)

1. Al fine di compensare i danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività degli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.237

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA

dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.239

GIAMMANCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

6.0.241

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis *del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

6.0.242

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga termini dell'entrata in vigore delle linee guida EBA sul merito creditizio di cui al Regolamento UE 171/2018)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regola-mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

6.0.243

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.244

GIROTTO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».

6.0.245

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.0.246

CONZATTI, MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'ARERA, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.247

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.248

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.249

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di caro per l'anno

2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.250

FENU, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma i è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi i e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.251

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comporto turistico)

1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.252
MASINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c)* del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.253
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis.*
(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito

d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.254

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

6.0.255

PESCO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.

2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.256

MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022,2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

6.0.257
BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

6.0.258

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 miro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.259

GUIDOLIN, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.260

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.261

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262
PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex* art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

6.0.263

FERRAZZI, ROMEO, SBROLLINI, DE PETRIS, LICHERI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.264

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020

per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.".

9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.265

STEFANO, ASTORRE, BOLDRINI, BITI, CIRINNÀ, D'ARIENZO, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, SANTILLO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.266
PIARULLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente dalle aziende titolari, di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti, alle medesime aziende è riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'importo del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gravante sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento venga effettuato entro il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.267

PIARULLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1º giugno e il 31 dicembre 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2022.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.268

PIARULLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.269
Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure di sostegno per le imprese del settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso modalità di accesso semplici agli incentivi che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, è sempre soggetta a scorrimento qualora uno o più proponenti:

a) abbiano rinunciato alla realizzazione dell'intervento;

b) siano stati esclusi dalla graduatoria in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) siano stati esclusi dal GSE in seguito a controlli dallo stesso effettuati;

d) siano decaduti per scadenza dei termini di entrata in esercizio degli impianti.

2. Gli impianti che risultino in posizione utile nella graduatoria e che risultino in esercizio alla data di scorrimento della stessa, hanno diritto alla tariffa incentivante a partire dalla data di loro entrata in esercizio, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui al comma i dell'articolo il del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, e alle decurtazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata».

6.0.270

GAUDIANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti)

1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, assicurando al contempo la sostenibilità economica per le imprese operanti nel settore della ristorazione, le attività dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti sono consentite, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della salute con riferimento alle regioni a più basso rischio epidemiologico, dalle ore 5:00 fino alle ore 20:00».

6.0.271

ANASTASI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»

6.0.272

NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)

1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».

6.0.273

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle

reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma dell'articolo 41».

6.0.274

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga versamenti Preu)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-*nonies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.

2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.275

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

6.0.276
FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

6.0.277
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.278
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)

1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.279
GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

6.0.280
GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime».

6.0.281
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.282

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esclusione dal Programma Cash-back *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma *Cashback*».

6.0.283

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. I manufatti parzialmente o totalmente realizzati in assenza di concessione edilizia potranno essere sanati col pagamento del triplo degli oneri relativi purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che siano stati realizzati da almeno 10 anni;

b) che siano adibiti ad attività artigianale, commerciale ed industriale regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative;

c) che non superino le dimensioni di 400 mq.

2. Le istanze possono essere presentate dai proprietari o da chiunque dimostri di averne titolo».

1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 aprile 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

TOMO II

dall'articolo 7 all'articolo 30

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 7

7.0.1

SUDANO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2011, n. 75, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 11, prima alinea, le parole: «commi 1 e 2» *sono sostituite con le seguenti:* «commi 1, 2 e 2-*bis*».

7.0.2

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di

prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o-eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito

nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

7.0.3

FLORIS, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

7.0.4

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver *familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo "*una tantum*" pari a 600 euro per l'anno 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».

7.0.5 (già 6.0.238)

Gasparri

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari SIAE nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o

il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

3. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13/04/2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

7.0.6 (già 6.0.240)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Fondo nuove competenze e pmi)

1. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 60 giorni».

7.0.7 (già 6.0.63)

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

"185. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti*: «15 per cento».

Art. 8

8.1

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19 e 20» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater*» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*».

8.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente:

1) *al comma 12 sostituire le parole:* «4880,2 milioni di euro» *con le seguenti :* «5327,8 milioni di euro» *e le parole:* «2.901,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «3348,6 milioni di euro»;

2) *al comma 13 sostituire le parole:* «4336,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «4783,6 milioni di euro» *e le parole:* «7284,3 milioni di euro» *con le seguenti:* «7731,9 milioni di euro»;

3) *al comma 14 sostituire le parole:* «5980,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «6427 milioni di euro» *e dopo le parole:* «rifinanziato dall'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

8.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1º aprile», *con le seguenti:* «22 marzo»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «1º aprile», *con le seguenti:* «22 marzo»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.5

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º aprile» *con le seguenti:* «dal 26 marzo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.6

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º aprile» *con le seguenti:* «26 marzo».

8.7

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».

8.8

ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CATALFO, ROMAGNOLI, DELL'OLIO, LOMUTI, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «e il 31 ottobre 2021»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021».

8.9

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015».

8.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «ventotto» *con la seguente:* «trentuno».

8.11

CONZATTI, MARINO, FARAONE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «1º aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «26 marzo».

8.12

PARAGONE

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.14

PITTELLA, FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1º aprile», *con le seguenti:* «26 marzo».

8.16

TARICCO, BITI, PITTELLA, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.17

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.20

Conzatti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *le parole:* «in forza alla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «in forza al 15 gennaio 2021.».

8.21

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13.

2-*ter*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore di cui al comma 2-*bis*, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2, la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, è a carico dell'INPS. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13».

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «prioritariamente per finanziare» *inserire le seguenti:* «le disposizioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo ed altre».

8.22

CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui- al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS. Il beneficio di cui al presente comma è erogato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

8.23

LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.24

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.26

CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.27

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.29

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 (e/o 2-*bis* se accolto) la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.30

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.31

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.32

CALIGIURI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

8.33

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.34

SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

8.35

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le agenzie di viaggi e *tour operator* che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.36

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, le parole: «a pena di decadenza» *e le parole da:* «In fase di prima» *a* «decreto-legge» *sono soppresse*.

8.37

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».

8.38

FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 28 febbraio 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.».

8.39

NANNICINI, FEDELI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *con le seguenti:* «l'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concessa automaticamente e».

8.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».

8.41

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole da: «Trascorsi» *a* «inadempiente» *sono soppresse*.

8.42

PITTELLA

Al comma 5, sostituire le parole: «con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"» *con le seguenti:* «con il flusso telematico Uniemens attualmente vigente».

8.43

CATALFO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.

5-*ter*. Il beneficio previsto dal comma 5-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-*bis* con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

———————

8.44

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. La modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono alternative ed opzionali rispetto al modello denominato "IG Str Aut" (cod. "SR41")».

8.45

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 7, sostituire le parole: «1.100 milioni», *con le seguenti:* «1.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

8.46

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «alla predetta prestazione» *con le seguenti:* «alle predette prestazioni».

8.47

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».

8.48

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.».

8.49

NATURALE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

8-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.50

FEDELI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 12, le parole:* «commi 1, 2 e 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 2, 8, 8-*bis* e 8-*ter*»;

- *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

8.51

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere

al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.53

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione nonchè le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1, 2, 8 e 8-*bis*».

8.54

CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.55

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, sostituire le parole:* «Fino al 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021»;

2) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8,».

8.56

Misiani, Fedeli, Nannicini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».

8.57

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.58

Marco Pellegrini, Romano, Trentacoste

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.59

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.60

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.61

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.62

DE POLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.63

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.64

PAGANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.65

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 11-bis, *pari a 480 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

8.67

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

8.68

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.69

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «Dal 1º luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.70

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», *con le seguenti:* «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.71

DE POLI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.72

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.73

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.74

PAGANO

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8,», *inserire le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.75

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.76

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 8», *inserire le seguenti:* «, che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti,».

8.77

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.78

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai

datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.79

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-*bis*. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti richiesti in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio al 31 marzo 2021»;

b) *al comma 14, sostituire le parole:* «e 12», *con le seguenti:* «12 e 12-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

8.80

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è differito al 30 novembre 2021.»;

b) *al comma 14, sostituire la parola:* «12» *con la seguente:* «12-*bis*».

8.81

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315 sono soppresse le parole: "... o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.82

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le seguenti parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.83

BERARDI, CALIGIURI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e

516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.84

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.85

MARIN, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

14-*ter*. Per le finalità di cui al comma 14-*bis*, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

14-*quater*. I trattamenti di cui al comma 14-*bis* sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.86

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-*bis*, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.87

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

8.88

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge, all'articolo 8, commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

tale regime è applicato fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1º luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

tali disposizioni, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

se questa misura ha avuto una sua «ratio» nel periodo più duro del lockdown al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali soprattutto nelle medie e grandi imprese, il perdurare di tale previsione potrebbe comportare un irrigidimento del mercato del lavoro con conseguenze imprevedibili quando si tornerà ad un funzionamento fisiologico del mercato stesso;

è quanto mai urgente prevedere misure alternative a tale regime soprattutto attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali e contestualmente agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, riguardo alle quali il nostro paese è in forte ritardo rispetto agli altri partner europei, ponendo le basi per la riscrittura della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che potrebbero rappresentare uno straordinario strumento per la ripresa del mercato del lavoro;

si aprirà inoltre nei prossimi mesi un'opportunità nella gestione delle risorse provenienti dal *Recovery fund* in cui il nostro paese sarà chiamato a dare delle risposte importanti in termini di efficacia delle misure messe in atto, soprattutto per ciò che riguarda le politiche per l'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a pone fine al blocco dei licenziamenti predisponendo ammortizzatori sociali e lavori occasionali tramite strumenti di maggiore flessibilità.

G8.2
DE FALCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

considerato che:

la grave crisi causata alla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali ha richiesto tutta una serie d'interventi per limitare le ricadute occupazionali;

tra esse molte sono state quelle relative agli ammortizzatori sociali, con una normativa che è diventa sempre più complessa e di difficile comprensione;

in particolare, è necessario intervenire per consentire che Cassa integrazione e nuova occupazione non siano in pratica alternative tra loro;

è, infatti, frequente il fatto che in particolare nel settore della ristorazione non sia possibile sostituire un dipendente che, collocato in cassa integrazione, decida di lasciare il posto di lavoro. La normativa attuale, infatti, rende praticamente impossibile una nuova assunzione per un'azienda, anche qualora questa non sia del tutto ferma ma abbia ridotto gli orari di lavoro, con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo:

a provvedere in modo da consentire che, esclusivamente in questa fase di emergenza dovuta all'epidemia, siano ammesse deroghe per le aziende che intendano assumere personale pur trovandosi nelle condizioni previste per la Cassa Integrazione dei propri dipendenti, con l'obiettivo di far proseguire le attività e di garantire la possibilità di nuovi posti di lavoro.

EMENDAMENTI

8.0.1

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano» a "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti: "6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fi-

scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

8.0.4

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher *INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera *b)*;

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280 ore" sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

8.0.5

CALANDRINI, IANNONE, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

1. Ai datori di lavoro privati che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, nonché ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta un credito d'imposta.

2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

8.0.6

FATTORI, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.7

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2019, n. 16o dopo le parole: "e di periodici", sono aggiunte le seguenti: "anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici"».

8.0.8

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso».

8.0.9

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,1e parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2024"».

8.0.10

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*.

«Art. 8-*bis*.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2022"».

8.0.11

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o

optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.12

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CASTALDI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Trasferimenti di azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-*bis* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso "5", dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-*bis* e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 9

9.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.2

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.4

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.5

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.6

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.7

CATALFO, TURCO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'integrazione salariale di cui al comma 2 è concessa, per l'anno 2021, anche ai lavoratori dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo.».

9.8

MISIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con un organico non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che accedono nell'anno 2021 al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concessa limitatamente all'anno 2021 una maggiorazione del trattamento economico spettante a ciascun lavoratore pari al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.».

9.9

MISIANI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «186,7 milioni» *con le seguenti:* «201,7 milioni»;

b) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

9.10

GARAVINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* nel limite di 200 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, ove prescritto per la prestazione del servizio, del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.11

GARAVINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 715, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera *b)*";

b) al comma 717, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.0.1

FENU, EVANGELISTA, MARILOTTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma

2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Aumento limite welfare *aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.4

FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno 12

mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

d) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019, 4.236.833 euro per l'anno 2021, 4.236.833 euro per l'anno 2022 e 4.236.833 euro per l'anno 2023"».

9.0.5
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*
(Formazione continua Dirigenti Pubbliche amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 10

10.1
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Ai soggetti» *inserire le seguenti:* «residenti in Italia»;

b) *al comma 4, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*
«*c)* residenti all'estero».

10.2

NENCINI, CONZATTI, MARINO

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «2.400» *con la seguente:* «3.000».

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, si provvede, quanto a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 224,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo si provvede, quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 31,044 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «325,6 milioni».

10.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000» *e al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «pari a 1122 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 224,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

10.4

FEDELI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

10.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire la parola: «2.400» *con la seguente:* «5000».

10.6

NUGNES, FATTORI, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:* «cessato», *sopprimere la parola:* «involontariamente», *al secondo periodo, dopo la parola:* «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione»;

- *al comma 3, lettera* a), *dopo la parola:* «lavoratori» *sopprimere le seguenti:* «in somministrazione», *dopo la parola*: «cessato» *sopprimere la seguente:* «involontariamente».

10.7

CROATTI, CASTALDI, TRENTACOSTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle figure professionali cosiddette "di accompagnamento" quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.8

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo le parole:* «e autonomi» *inserire le seguenti:* «nonché ai coltivatori diretti»;

2) *dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* coltivatori diretti che nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti a tempo parziale o in forma stagionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «548 milioni di euro per l'anno 2021».

10.10

MISIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del *catering* per eventi che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.11

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 3, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «operanti in qualsiasi settore,»;

b) *secondo periodo, dopo le parole:* «per tali contratti,» *inserire le seguenti:* «solo nell'ipotesi in cui il loro compenso complessivo lordo superi i 5.000 euro annui,».

10.12

NANNICINI, FEDELI

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole da:* «Gli stessi» *fino a:* «un contributo mensile».

10.13

FEDELI, NANNICINI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d*-ter*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quinquies*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-sexsies) operai agricoli a tempo determinato, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole da: «pari a 897,6 milioni di euro» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nel limite massimo di 1297,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

10.15

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

10.16

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.17

CATALFO, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3o giornate nel medesimo periodo».

10.18

FEDELI, NANNICINI, VERDUCCI

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «a tempo indeterminato».

10.19

NANNICINI, FEDELI

Al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «anche in somministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

10.20

ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-*bis*. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle partite IVA e alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività;

b) calo del fatturato e dei corrispettivi, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di almeno il 50,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi realizzati nel periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

5-*ter*. per i soggetti di cui al comma 5-*bis*, che si sono costituiti nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato si effettua confrontano i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020;

5-*quater*. per i soggetti di cui al comma 5 bis, che si sono costituiti nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato e l'indennità verrà riproporzionata rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione 1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

5-*quinqies*. nei casi di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi;

5-*sexies*. qualora la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale evidenzi il mancato rilascio del DURC, il richiedente viene ammesso al contributo a condizione che al 31/12/2019 risultasse in regola con la presentazione annuale del DURC.

5-*septies*. fino al 31 giugno 2022 non incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4-*bis* del Decreto legislativo del 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", le partite IVA e le imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, titolari di una

licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività, che al 31/12/2019 risultavano in regola con la presentazione annuale del DURC.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dello spettacolo e dello sport», *aggiungere le seguenti:* «e per i lavoratori che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere»;

b) *al comma 7 dell'articolo 10, dopo il numero* «5» *è aggiunto il numero* «5-*bis*» *in ogni occorrenza nel testo.*

10.21

NENCINI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5000,00, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440. Si demanda al ministero la definizione delle modalità di erogazione del presente contributo. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «540 milioni».

10.22

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ROMANO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal iº gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, ri-

spettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.00o euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità omnicomprensiva di 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «527 milioni di euro».

10.23

NOCERINO, MONTEVECCHI, FERRARA, DONNO, ENDRIZZI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a l000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'indennità di cui al comma 6-*bis* è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-*bis* è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

b) *ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «897,6 milioni di euro», *con le seguenti:* «957,6 milioni di euro»;

c) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

10.24

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9 sostituire le parole: «897,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «942,48 milioni di euro».

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 è destinata al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurriculari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 44,88 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

10.25

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* «di 350 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «700 milioni di euro»;

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400».

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:*

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «200 milioni di euro».

10.26

GASPARRI

Al comma 10 le parole: «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro» *sono sostituite dalle parole:* «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro superiore a euro 4000,00 annui».

10.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* «percettori di reddito da lavoro» *inserire le seguenti:* «per un ammontare complessivo non superiore ai 6000 euro annui»;

2) *al comma 11, alla lettera* c) *sostituire le parole:* «spetta la somma di 1200 euro» *con le seguenti:* «spetta la somma di 1600 curo»;

3) *al comma 12 sostituire le parole:* «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere in fine:* «aperta anche a nuove istanze. Tali dati possono essere modificati previa presentazione di adeguata documentazione che ne comprovi l'effettiva necessità.»;

4) *al comma 15 sostituire le parole:* «pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di pari a 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 130 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante quota parte pari a 350 milioni di euro».

10.28

CANGINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari di organi di gestione collettiva nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in

vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

10-*ter*. I soggetti di cui al comma precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

10-*quater*. Con decreto del Ministro della Cultura, nel limite di spesa di euro 10 milioni, si provvede a definire l'importo spettante a ciascun mandatario. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10-*quinquies*. La domanda per il contributo di cui al comma 10-*bis* è presentata al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

10-*sexies*. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della Cultura, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41».

10.29

CANGINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di sostenere i mandatari di organi di gestione collettiva, che traggono la loro unica fonte di reddito dalle pubbliche esecuzioni di spettacoli dal vivo quali le esecuzioni musicali, le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli cinematografici, colpiti dal blocco di tutte le attività di spettacolo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10 milioni II contributo potrà essere erogato ai mandatari che espletano il loro incarico in via esclusiva con gli organi di gestione collettiva. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), si provvede a definire entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge i criteri per il riparto del fondo di cui al presente comma e il termine per la presentazione della domanda per la richiesta del beneficio.

10-*ter*. Agli oneri di spesa di cui al comma 10-*bis* si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

10.30

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

b) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

10.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Südtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e US-SA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano"».

10.32

NENCINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: "non aventi scopo di lucro"».

10.33

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «3.600» *con le seguenti:* «7.200»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «2.400» *con le seguenti:* «4.800»;

c) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «1.200» *con le seguenti:* «2.400».

10.34

TAVERNA, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 11, dopo la lettera c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200».

10.35

NANNICINI, FEDELI

Al comma 12, sostituire le parole: «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aperta anche a nuove istanze».

10.36

DE FALCO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica prima della parola:* «indennità» *aggiungere la seguente:* «provvidenze,».

b) *dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Per teatri con oltre 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dai

costi derivanti dal servizio dei Vigili del Fuoco, che sono posti a carico dello Stato.

14-*ter*. Per i teatri con meno di 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto un contributo straordinario in favore delle produzioni che riavviano le attività artistiche che non abbiano beneficiato di alcuna precedente provvidenza. In relazione al numero di rappresentazioni, il contributo varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 curo.

14-*quater*. I teatri situati in località archeologiche che dipendono dalle Soprintendenze, per un periodo di 12 mesi dal momento di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa».

c) *al comma 15, dopo le parole:* «dal comma 10» *aggiungere le seguenti:* «e dai commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*».

10.37

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente.

«14-*bis*. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

10.38

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" sono aggiunte le seguenti: "e i parchi divertimento"».

10.39

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a)quanto a 1,5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

b)quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.40

PARRINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: "142 milioni per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e di 100 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.41

PIARULLI, TRENTACOSTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

10.42
ALFIERI, MISIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1
DE FALCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni relative a Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

considerato che:

la pandemia ha colpito pesantemente anche il mondo del teatro, costringendo a prolungate chiusure che stanno danneggiando pesantemente il settore, ma in generale la cultura del nostro Paese; che pertanto è quindi necessario costruire una nuova strategia di sostegno al settore, prevedendo nuovi sgravi fiscali e rafforzando nel contempo gli stanziamenti previsti con nuove risorse volte ad alleggerire le spese di gestione delle sale teatrali,

impegna il Governo a:

1) provvedere in favore del settore del teatro, prevedendo misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora intraprese, anche assumendo per un

periodo limitato (12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) il carico delle spese quali quelle previste per i vigili del fuoco per i teatri con oltre 500 posti a sedere, e, per quelli con meno di quella dimensione, contributi legati alla capienza e al numero di rappresentazioni;

2) prevedere, inoltre, esenzioni da tasse e imposte, sempre per un periodo limitato (12 mesi a valore dall'entrata in vigore della presente legge di conversione), per quei teatri che abbiano sede in siti archeologici dipendenti dalla Soprintendenze.

G10.2

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

quello sportivo è uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia, un comparto che ha perso, in quest'anno, oltre due miliardi di euro di fatturato ed ha lasciato senza lavoro circa 200 mila professionisti;

l'anno scorso, tutti i gestori di strutture sportive, palestre, piscine si erano adeguati sostenendo notevoli spese per adottare tutti i presidi di sicurezza prescritti dal CTS, prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso. Un dispendio di risorse ed energie che non è servito a nulla;

queste misure, per aumentare il livello di sicurezza, potrebbe essere aggiunta l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità (ad esempio pilates e yoga così come la sala attrezzi o il *personal training*) dedicando gli spazi al chiuso solo per questi sport, lasciando le attività ad alta intensità negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una ripresa globale delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 mq a persona,

impegna il Governo:

a prevedere una cabina di regia per definire, con la massima urgenza, i parametri per la riapertura delle palestre, piscine ed impianti sportivi, nel

rispetto di tutte le indicazioni predette, permettendo in tal modo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale.

G10.3

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

nel considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico;

la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità del nostro Paese, essendo l'unica figura idonea ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, di cui al DPR 13 dicembre 1995;

ritenendo urgente il riconoscimento della corretta natura di questa professione è stato da tempo presentato un disegno di legge (AS 1921), assegnato alla 10 Commissione della Senato, con l'obiettivo di tutelare il lavoro svolto dalle guide turistiche italiane, rafforzandone i caratteri formativi e professionali in riferimento alle diverse aree del territorio.

impegna il Governo:

a voler concordare con il parlamento tempi certi per l'avvio dell'esame nella Commissione competente del suddetto disegno di legge recante «Disciplina della professione di guida turistica».

G10.4

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25 per cento, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a modificare, tra gli altri, dei protocolli che regolano, ormai da più di un armo, il comparto dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la revisione dei numerosi parametri che determinano l'assegnazione del colore alle regioni, perché è necessario un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività;

a costituire una cabina di regia nella quale affrontare, tra le altre, le seguenti questioni: la definizione di un calendario per fissare le modalità e i tempi delle riaperture «in sicurezza», dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo), sulla base di protocolli aggiornati e date sicure, per dare finalmente certezze ad un

comparto, quale appunto quello dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia.

G10.5

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il comparto turistico, in particolare quello legato all'economia del mare, è per molti territori trainante per la crescita delle migliaia di imprese che vi operano;

sulle imprese balneari, già duramente colpite dagli effetti dello stato di emergenza per il Covid-19, ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di una uniforme ed omogenea applicazione della normativa in materia concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale;

come ribadito in numerose sentenze, la direttiva 123/2006, direttiva Bolkestein, non è auto esecutiva e non trova pertanto diretta applicazione in Italia, prevalendo per il nostro Paese, in assenza di altre norme, la legge nazionale di riferimento;

la materia è disciplinata dai commi da 675 a 685 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la quale ha introdotto elementi per una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime fondata: a) sulla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo finalizzata all'ampliamento dell'offerta di concessione balneare; b) sull'apertura del mercato nazionale alla concorrenza, in virtù di nuove regole conformi ai principi costituzionali e unionali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione; c) sul sistema di affidamento delle concessioni basato sul merito, prevedendo criteri stringenti volti, in particolare, a garantire la massima qualità del servizio e la valorizzazione e tutela dell'ambiente;

la legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, il quale deve stabilire fra l'altro i principi generali relativi alle procedure di selezione e agli obblighi del concessionario, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge stessa.

impegna il Governo:

a voler procedere nell'emanazione degli atti necessari alla finalizzazione del processo di riforma delle concessioni demaniali Marittime, avviato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

G10.6

FERRARI, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le imprese che svolgono attività culturali ed eventi nei luoghi della cultura, musei, teatri, sale cinematografiche ed espositive, spazi congressuali e spazi culturali ibridi, parchi e giardini storici, sono completamente ferme da più di un anno a seguito dei decreti emessi dal Governo, in particolare il DCPM del 3 novembre 2019, per far fronte alle emergenze dovute alla pandemia;

i provvedimenti normativi emanati allo scopo di dare ristori a tali imprese hanno conseguito risultati molto parziali, rendendo necessario alle stesse di attingere alle loro riserve patrimoniali e finanziarie; durante i primi mesi della prossima auspicata riapertura, non è ragionevole prevedere un afflusso di pubblico sufficiente a coprire i costi della riapertura stessa, a causa degli ingressi che saranno comunque contingentati e del sentimento di preoccupazione che caratterizzerà il comportamento degli utenti;

gli incassi saranno quindi di gran lunga inferiori alle potenzialità ordinarie, in misura tale da non poter coprire, oltre i costi indispensabili per far fronte ad un necessario adeguamento strutturale dell'azienda per la sicurezza contro il virus, anche e soprattutto i costi del lavoro, dovendo peraltro richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dai volume di lavoro che si prospetta;

le imprese avranno notevoli difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali che, peraltro, influirebbero negativamente sul rilascio del D.U.R.C., come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti di ristoro e sostegno, misure volte alla riduzione per le imprese degli oneri contributivi per un congruo

numero di mesi a decorrere dalla riapertura dei luoghi dedicati allo svolgimento delle attività culturali.

G10.7

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, CATALFO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno al reddito di lavoratori, operatori economici ed enti del terzo settore operanti anche nel comparto culturale;

considerato che:

da marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi tutti i servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

da maggio 2020 è stato poi consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;

ad ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte progressivamente le limitazioni disposte precedentemente;

qualche nuova possibilità di riapertura era stata prevista tra dicembre 2020 e gennaio 2021: ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi state sospese dal governo attuale;

è fondamentale rispondere agli urgenti bisogni di danzatori, musicisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo e quindi fornire loro il giusto riconoscimento professionale e le opportune tutele salariali, previdenziali e assistenziali,

considerato inoltre che:

la priorità del governo è quella di assicurare in via principale la salute dei cittadini che include una dimensione fisica e psicologica e che questa esigenza prioritaria può convivere con la riapertura dei luoghi della cultura, delle sale teatrali e cinematografiche, nel rispetto delle condizioni da stabilire attraverso gli opportuni protocolli;

si è venuta a creare ultimamente una situazione paradossale per cui oggi ci si può raccogliere per consumare negli store dei franchising e per viaggiare all'estero, ma non per poter fruire della Cultura, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza;

in particolare, dalla formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dalla legge 3o dicembre 2020,10. 178, la misura del credito di imposta per gli affitti pare ridursi al solo comparto turistico-ricettivo;

inoltre, restano escluse dalle misure di sostegno una serie di categorie afferenti alla filiera della cultura come, ad esempio, quelle attinenti le pubbliche relazioni, le attività di intrattenimento;

valutato che:

ci sia avvia verso la stagione estiva che quindi consente con maggiore facilità il distanziamento tra le persone all'aria aperta;

in tale prospettiva, è necessario supportare gli enti locali e gli operatori del mondo dello spettacolo nel senso di poter provvedere ad una programmazione certa delle attività;

seppure importanti, i fondi riconosciuti ai comparti del cinema, dello spettacolo e della Cultura più in generale, non potranno arginare le enormi perdite derivanti da un'inattività così prolungata, con enormi ricadute non solo sul patrimonio culturale italiano ma anche sull'occupazione e sui più giovani;

questo tempo di emergenza dovrebbe riportarci lungo la via che i Costituenti avevano già indicato con lungimiranza, ossia quella della promozione dello sviluppo della Cultura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la salute di tutti, di riaprire progressivamente i luoghi della cultura, le sale teatrali e cinematografiche, nonchè le scuole di danza;

a procedere, in riferimento alle risorse di parte corrente del 'Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo', ad una ripartizione giusta ed equa tra i diversi settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, tenuto conto dei diversi bisogni e delle realtà più piccole ed emergenti;

a incrementare le risorse di parte capitale del 'Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo'al fine di realizzare gli opportuni investimenti di messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli spettacoli in presenza e, al contempo, estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera cultura ancora rimaste escluse;

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda fino ad aprile 2021 o altri periodi eventualmente successivi che saranno previsti, alla categoria delle imprese culturali e a cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private;

a valutare l'opportunità di estendere i corsi per i quali è possibile utilizzare la Carta elettronica, cosiddetta «App 18», includendovi quelli di danza;

a provvedere con maggiore celerità alla presentazione di una proposta di legge organica sulla riforma dello spettacolo dal vivo, nel senso di dare attuazione agli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione Doc. XXIV n. 15, riguardante i criteri di riparto del FUS, approvata il 15 gennaio 2020 dalla 7 Commissione permanente dei Senato nonchè tenendo in considerazione le risultanze dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo attualmente in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite VII e XI dilla Camera dei deputati.

G10.8

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

come denunciato dall'ANESV, la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo viaggiante è divenuta sempre più profonda, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di oltre 5mila famiglie;

si tratta di migliaia di piccole imprese che traggono dall'attività dello spettacolo viaggiante la loro uhica fonte di sostentamento e che hanno visto nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, l'azzeramento delle loro riserve economiche;

la pandemia ha acuito una situazione economica già difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore dei circhi. Secondo i dati pubblicati dal Censis nel 2017, gli spettacoli circensi sono diminuiti dell'Il per cento dal 2010 al 2015 (da 17.100 a 15.242), mentre il numero di spettatori, nello stesso arco di tempo, è sceso del 5 per cento (da 1.155.182 a 1.096.695), con un forte impatto sugli incassi;

circhi e luna park sono un'attività di cultura e spettacolo popolare che si svolge all'aperto e in piena sicurezza; gli stessi, dopo un anno di chiusura che li ha visti impegnati nell'adeguarsi alle prescritte norme sulla sicurezza e la sanità pubblica, sono oggi pronti a riaprire l'attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e degli specifici protocolli approvati dall'autorità sanitaria;

gli aiuti adottati fino ad oggi in loro favore si sono rivelati estremamente ridotti rispetto alle esigenze della categoria; è necessario stabilire al più presto un programma per la riapertura in sicurezza di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.

Impegna il Governo:

a valutare si poter fissare una data certa per la riapertura, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali e dei protocolli approvati dall'autorità sanitaria, delle imprese che operano nell'ambito di attività circensi e ricreative (luna park), attraverso una pianificazione certa e progressiva su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

10.0.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part-time* verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di curo l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

10.0.2

CATALFO, ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Indennità una tantum *per soggetti privi di altro sostegno al reddito)*

1. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno terminato tra il 1º luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è erogata a domanda un'indennità *una tantum* pari a 1.200 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 ed è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 1002 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere il primo periodo ed il secondo periodo*;

b) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021.»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «, pari a 1520,1 milioni di euro per l'anno 2021,», *con le seguenti:* «, pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021,»;

2) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «404,8 milioni».

10.0.3

PUGLIA, FERRARA, VACCARO, ANASTASI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali sulle aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la crisi generata dalla diffusione del *virus* COVID-19 e la conseguente cessazione delle piccole attività di commercio su aree pubbliche e sostenere le stesse a superare le difficoltà economiche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da CO-

VID-19 e di sostenere le stesse nel superare le difficoltà causate dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.5

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Indennità per i lavoratori marittimi)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è riconosciuta l'indennità, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i mesi di aprile e maggio 2021.

2. Al fine di poter usufruire dell'indennità di cui al comma precedente è necessario non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto.».

10.0.6

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

10.0.7

MATRISCIANO, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contralto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Fondo skipass*)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.

3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Fondo per l'attività sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.11

RICHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La destinazione e i criteri di ripartizione seguono i medesimi princìpi già previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.».

10.0.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Sostegno per le associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo mensile destinato a coprire le spese degli affitti e di gestione per le mensilità comprese tra gennaio e aprile 2021, per un importo non superiore al 50 per cento del canone riportato nel relativo contratto registrato all'Agenzia delle entrate.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro. Le risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed erogate tramite piattaforma già esistente presso il Dipartimento, in base ai requisiti fissati tramite avviso n. 18 del 2020 del Dipartimento stesso.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

10.0.13

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. La dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.14

LAUS, MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di curo per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

10.0.15

MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, GRANATO, CRUCIOLI, LEZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025,

1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

10.0.16
FERRO, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro».

10.0.17
GASPARRI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei

mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

10.0.18

LAUS, FEDELI, FERRARI, MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti "zone rosse" ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.19

STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 10-*bis*.

(Imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,", sono inserite le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

10.0.21

PRESUTTO, PAVANELLI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per il settore del turismo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di rapporto di lavoro contrattuale del lavoratore con una Agenzia ovvero Società, la responsabilità rispetto all'acquisizione ed esibizione della certificazione di agibilità è e resta in capo alla Agenzia o Società medesima datrice di lavoro con esonero da ogni obbligo rispetto alla società committente. La presente norma si applica ai procedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle controversie pendenti o comunque definite con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.0.22

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

10.0.23

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Detassazione contributi e indennità ai lavoratori disposti dalle Regioni e dalle Province autonome)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro».

10.0.24
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*
(Misure a sostegno dei lavoratori portuale)

1. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni";

b) le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

———————

Art. 11

11.1
CATALFO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1000 milioni», *con le seguenti:* «930 milioni»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «1010 milioni», *con le seguenti:* «940 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*
(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'ar-

ticolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

11.2

RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

11.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41».

11.4

FENU, CASTALDI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo

il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede operativa e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «535 milioni».

11.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

11.6

MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7
ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*bis*. Al beneficio economico di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile."».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1
AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista;

in questo particolare momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, considerando che alla crisi sanitaria si è affiancata una grave crisi economica, è fondamentale che le misure previste dal decreto in esame siano finalizzate al sostegno dei cittadini e delle attività presenti sul nostro territorio;

è inaccettabile che si verifichino casi, come quelli riscontrati in seguito alle verifiche della Guardi di finanza, in cui il reddito di cittadinanza viene percepito indebitamente da cittadini italiani che non risiedono in Italia, o da cittadini extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine: in questo modo, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, si sottraggono

importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno;

i beneficiari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, devono aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare il rischio che le risorse previste per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, integrate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, siano destinate a persone che se ne appropriano indebitamente, a prevedere mirati meccanismi per un controllo rigoroso, da effettuare preventivamente o congiuntamente all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beneficiari, fra cui la reale residenza e permanenza sul territorio italiano, anche prevedendo interventi sanzionatori più incisivi, come ad esempio la revoca del permesso di soggiorno, per coloro che beneficiano di tale prestazione assistenziale senza averne diritto.

EMENDAMENTI

11.0.1

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio, n. 96 le parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività", sono soppresse.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.2

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con

particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 3 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 12

12.1

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a), b)* e *c)*,», *con le seguenti:* «di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d)* e 2-*bis*»;

b) *dopo la lettera* c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* possesso dei requisiti di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, lettere *a), b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Dai requisiti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono escluse le incompatibilità riguardanti la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero l'indennità di cui agli articoli 84, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

12.2

FEDELI, NANNICINI

Al comma 2, dopo le parole: «Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute» *inserire le parole:* «nella misura di sei» e sopprimere le parole: «e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

12.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «È invece compatibile con la percezione delle indennità di cui all'Articolo 30 del dl n. 18 del 2020 rinnovate dall'articolo 84, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

12.4

CARBONE, MARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» *con le seguenti:* «entro il 15 giugno».

12.5

FEDELI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In attesa di un aggiornamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM n. 193 del 2008, all'articolo 82, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo, le parole: "valutate come al numero 8" sono sostituite dalle seguenti: ""valutate come al numero 10".

4-*ter*. Le modifiche di cui al comma 4-*bis* agiscono a partire dalle istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-*quater*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

12.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 5 del

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso».

12.0.1

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 curo mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, istituire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

a) privi di reddito familiare;

b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 11 e 12 sono soppressi.

12.0.3
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.
(Fondo per interventi di sostegno economico straordinario)

1. In considerazione della situazione emergenziale, al fine di prevenire la povertà abitativa e le condizioni di aumento della povertà, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato Fondo per interventi di sostegno economico straordinario, con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere gli ambiti territoriali sociali negli interventi emergenziali e i singoli nuclei familiari che non accedono ad altre misure nazionali o locali di contrasto alla povertà.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Sono prioritari gli interventi finalizzati a:

a) erogazione di un contributo una tantum a copertura di non più di 6 mensilità di canoni di locazione o rate di mutuo per la abitazione di residenza per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021;

b) erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per il cambiamento di abitazione a fronte di comprovate esigenze economiche o di tutela della salute o per far fronte ad altre spese urgenti non prevedibili legate a necessità educative o di salute dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.4

LEONE, FERRARA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Fondo per il sostegno di nuclei familiari monoparentali)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di nuclei familiari monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al finanziamento di interventi volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui al presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Proroga superbonus *edilizia)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Il comma 66, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpreta nel senso che sono ammissibili tutti gli interventi finaliz-

zati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.0.6

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso.".

2. L'articolo 92 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge"».

12.0.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Misure di sostegno per il riequilibrio dei tassi di occupazione femminile)

1. In considerazione del calo occupazionale femminile connesso alla crisi epidemiologica, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1º gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale femminile è attribuito un credito d'imposta fino al 30 per cento all'imposta sul reddito versata come sostituto d'imposta in favore della lavoratrice.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, emana 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.8

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Rifinanziamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Al fine di sostenere l'occupazione femminile, gravemente colpita dalla pandemia in atto, per il rifinanziamento delle attività individuate dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è costituito un Fondo dotato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Per le medesime attività è accantonata una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021 e una quota pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 67 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, è destinata ad incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.9

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Po-

litiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.10

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Norma a favore dei CAF)

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a ciascun anno del biennio 2021-2022. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «370 milioni».

12.0.11

MISIANI, ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.12

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

12.0.13

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per l'anno 2021, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.14

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni".

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.15

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Incremento fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «520 milioni di euro per l'anno 2021».

12.0.17
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.
(Norma a favore dei patronati)

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

Art. 13

13.1
DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

101-*quater*. Entro il 30 aprile 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

13.0.1

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali».

13.0.2

MATRISCIANO, ROMANO, FENU, D'ANGELO, CATALFO, SANTANGELO, PIARULLI, DONNO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PIRRO, GAUDIANO, FERRARA, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, LAFORGIA, NATURALE, LUPO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per

sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma i, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle-disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».

13.0.3

TRENTACOSTE, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver registrato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, un decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 l'ammissione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n 244 del 2007 sono assegnati 200 milioni di euro per l'anno 2021, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

13.0.4

NOCERINO, FERRARA, DONNO, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Sostegno ai padri con figli disabili)

1. Ai padri disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.5

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2021, i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono finanziare anche percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità di lavoratori privi di occupazione nella misura massima di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al comma i che costituiscono il relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.6

PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31. dicembre 2024" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta nell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

13.0.7

NOCERINO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Al genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.8

GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Sostegno alla formazione dei giovani professionisti)

1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.9
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.
(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o ai suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

13.0.10
SCIASCIA, PEROSINO, MODENA, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.
(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

Art. 14

14.1

BERGESIO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

14.2

CATALFO, TRENTACOSTE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «150 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

14.3

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro», *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

14.4

RICHETTI

Ai commi 1 e 3 sostituire la parola: «100» *con* «300».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

14.5

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

14.6

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».

14.7

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

14.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6-*bis*., è inserito il seguente:

"6-*bis*.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione

stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

4) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

5) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000,00 euro";

2) alla lettera *b)*, le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000,00 euro";

3) alla lettera *c)*, le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.17

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: "L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

3) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.19

FERRARI

Al comma 2, le parole: «31 maggio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2021».

14.20

MIRABELLI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2021, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, posso-

no approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2021, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.».

14.21

PARRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 244,-della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Le misure di cui all'articolo 13, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*,».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per gli enti del Terzo settore»;

all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

14.22

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

14.0.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2

DE LUCIA, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 5o milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 5o milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41.».

14.0.3

RAMPI, VERDUCCI, BITI, PARRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incremento del Fondo unico per l sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4

Emanuele PELLEGRINI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

14.0.5

TIRABOSCHI, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la formazione di professionalità digitali)

1. Al fine di prevedere la formazione di Diplomati e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

14.0.6

MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applica anche ai lavoratori assunti, nel corso dell'anno 2021, da un datore di lavoro nell'ambito dell'acquisizione di un'azienda in condizione di concordato preventivo di cui al titolo terzo del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

14.0.7

PRESUTTO, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo relative alla contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.».

14.0.8

MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età nonché ai lavoratori operanti in imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.9

MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.10

MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori anziani nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 15

15.1

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

15.2

MATRISCIANO, NATURALE, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.0.2

NANNICINI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. Ai lavoratori a iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che non siano iscritti ad altra forma di previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, che hanno contratto la malattia da COVID-19, è riconosciuta l'indennità di malattia

secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e, comunque, per un periodo non inferiore a 21 giorni.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 2017 dopo la parola: "conseguente" sono inserite le seguenti: "a contagio da COVID-19".

3. Relativamente agli adempimenti che i professionisti devono compiere per sé o per i propri clienti, qualora il professionista sia affetto da COVID-19, questi sono posticipati di un mese o assimilati alla scadenza successiva se è entro 3 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

15.0.3

PARENTE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 15-*bis*.

(Misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia con particolare riferimento alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che adottino specifiche misure e programmi di welfare aziendale volti a fronteggiare l'emergenza pandemica attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19 è garantito l'accesso al rimborso, in forma di conguaglio nelle denunce contributive mensili, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nel limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad individuare le modalità e i requisiti di accesso a tale rimborso.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per misure di agevolazione e sostegno a favore delle Casse e Fondi professionali che attivino specifiche misure a favore degli iscritti specificamente orientate a fronteggiare gli effetti della pandemia attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie, fragilità o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, vengono definiti condizioni, termini e requisiti di accesso a tali misure

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20».

15.0.4

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

15.0.5
PARENTE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.
(Disposizioni in materia di lavoro agile di persone con disabilità e loro familiari)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro è motivato per iscritto, fornendo dimostrazione dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Nel caso di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro fornisce altresì congrua motivazione scritta dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della modalità di lavoro agile, anche ove facesse applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. *d)* della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18. I datori di lavoro potranno allo scopo fare ricorso agli specifici contributi per accomodamenti ragionevoli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 all'interno del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità"».

15.0.6

PUGLIA, FERRARA, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di due anni"».

15.0.7

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021».

Art. 16

16.1

STEFANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 30 aprile 2021, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

16.2

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime prestazioni di cui al comma i è altresì sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1º gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

16.3

SERAFINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Fino al completo superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e delle misure di contenimento e gestione della stessa, nei casi -

di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «525 milioni».

16.4

SERAFINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione della grave situazione economica delle imprese italiane, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è riconosciuta, in ogni caso, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per qualsiasi motivo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «370 milioni».

16.5

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.7
PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.0.1
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Misure a sostegno dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

2. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22«.

3. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

16.0.2

NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni in materia di NASpI e di politiche attive)

1. In considerazione della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale per l'anno 2021, alla Naspi non si applica la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Inoltre, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 5, comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari al numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e nel limite massimo di 36 mesi.

2. Per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è rifinanziato con 200 milioni di euro ed il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 200 milioni di euro.

3. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si interrompe entro il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione è proposto entro 30 giorni di decorrenza della stessa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

16.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Estensione naspi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consor-

zi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

16.0.4

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

16.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 16-*bis.*

(Nuove disposizioni in materia di NASPI)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

16.0.6

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015 dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:

''Art. 2-*ter.*

Per i soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella già menzionata gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrate in vigore della presente legge. La verifica sarà effettuata garanten-

do il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale;"».

16.0.7

FEDELI, NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*ter.*

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercato nel periodo compreso dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 17

17.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2-*bis* (già 17.0.8)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.3

SERAFINI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.";

2) il comma 1-*bis* è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.";

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è soppresso;

2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

1-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.1».

17.4

CONZATTI, MARINO, CARBONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in

assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

17.5

PAGANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

17.6

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» *aggiungere le seguenti:* «e delle conciate esigenze di rilancio della competitività»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022»;

c) *sostituire le parole:* «durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.» *aggiungere le seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «COVID-19», *inserire le seguenti:* «e delle correlate esigenze di rilancio della competitività,»;

b) *la parola:* «2021» *è sostituita dalla seguente:* «2022»;

c) *le parole da:* «è possibile» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.8

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

17.9

STEFANO

Al comma 1, capoverso «1», *sopprimere le parole:* «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta».

17.10

CONZATTI, MARINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.11
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e per una sola volta».

17.12
ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.13
MODENA

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.14
SCIASCIA, PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.15
CONZATTI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti parole*: «e minimo di un mese».

17.16

FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «per una sola volta» *con le seguenti*: «per una durata non inferiore a un mese».

17.17

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.18

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nel settore del turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1 sono ammessi fino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.19

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.20

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui-al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.22

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1, sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.23

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto,

anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.24

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.25

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*ter*. Sino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*quater*. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "con l'eccezione dei settori" aggiungere la parola: "del terziario,"».

17.26

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

17.27

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.28

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.29

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.30

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.32

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

17.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

Conseguentemente all'onere derivante dal comma 2-bis *valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

17.34

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

17.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.36

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.0.1

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

17.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*c)* le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*-ter*);*" sono aggiunte le seguenti parole: "i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

17.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 17-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere da *a)* a *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi percepiti sono comunque compatibili e cumulabili con le prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e del reddito di cittadinanza.";

d) al comma 7, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*e)* per le attività dei nonni vigili e gli addetti alla cura dei parchi e del verde, degli spazi pubblici, per la gestione dei rifiuti urbani e delle isole di riciclaggio.";

e) al comma 14, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato sulla media dei lavoratori subordinati nei sei mesi precedenti all'impiego del prestatore, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore solo qualora esso sia eguale o superiore a 0,5";

f) al comma 20, primo periodo, le parole: "280 ore", sono sostituite dalle seguenti: "335 ore"».

17.0.4
DE FALCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad euro 36.000,00 netti annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di molo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera *a)* e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto».

———————

17.0.5
DE POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.0.6
NANNICINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

17.0.7
FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*
(Disposizioni in materia di lavoro agile e contrattazione collettiva)

1. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" sono inserite le seguenti: "a condizione che sia regolamentata da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i quali devono comunque assicurare l'acquisizione della disponibilità da parte del singolo lavoratore"».

Art. 18

18.1
ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma 1, anche l'ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.».

18.2

RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui comma 1, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico.».

18.0.1

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º giugno 2021, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.».

18.0.2

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Misure urgenti in materia di concorsi pubblici)

1. A decorrere dalla date in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è equiparato al possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84), Scienze filosofiche (LM-78) e in Antropologia culturale ed etnologia (LM-01)».

18.0.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziate dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 20210. Le risorse sono ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

18.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

18.0.6
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

18.0.7
ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Spese per acquisto di beni e servizi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla semplificazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro».

18.0.8

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo t, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505 milioni».

18.0.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: ", con attenzione anche alle prestazioni nell'ambito dei servizi di *outplacement*.".

2. Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: "connesse al programma nazionale GOL," sono inserite le seguenti: ", anche legate all'*outplacement*"».

18.0.10
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Proroga campagne di verifica reddituale)

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018."».

18.0.11
CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a euro 3.929.469 per il 2020, in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente

riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.12

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati «Industry Academy»*)*

1. Al fine di incentivare L'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati "*Industry Academy*".

2. I partenariati di cui al comma i dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma i. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

———————

Art. 19

19.1

NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, ROMANO, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 1con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

19.2

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

19.3

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo cominci, dopo le parole:* «gennaio» *sono inserite le seguenti:* «febbraio e marzo 2021»;

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

19.4

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, inserire dopo la parola: «gennaio», *le seguenti:* «febbraio e marzo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41.

19.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *dopo la parola:* «gennaio», *inserire le seguenti:* «febbraio e marzo»;

b) *sostituire il comma 2,con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi del-

l'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto».

19.6

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 1 alla letteraa), sostituire le parole: «e del mese di gennaio 2021» *con le seguenti:* «e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo».

19.7

FARAONE, CONZATTI, MARINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, letteraa), dopo le parole: «e del mese di gennaio» *inserire le seguenti:* «e febbraio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 602 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «249 milioni di euro».

19.8

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis.* All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis.* In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nel-

la contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42"».

19.9

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, dopo la letteraa) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma I. è inserito il seguente:

"1-*bis* In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato."».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

19.10

BERARDI, CALIGIURI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito «alla parte», caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.11

MANGIALAVORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il beneficio dell'esonero contributivo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto per il settore della pesca e della pesca di cui al codice ATECO 03.xx.xx anche per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021, secondo le modalità ivi previste;

b) *al comma 3 sostituire le parole*: «310 milioni» *con le parole*: 410 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le parole*: «450 milioni».

19.12

CALIGIURI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.13

CASTALDI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «derivanti dal presente articolo» *con le seguenti*: «derivanti dal comma 1»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 162, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla seguente: "qualora"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)».

19.14

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.15

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.16

CALIGIURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.17

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo

2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.18

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.19

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.21

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.22

CALIGIURI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari

nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.0.1

MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

19.0.2
VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.3
PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40o milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.5

LAUS, STEFANO, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.6
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.7

PAROLI, DE SIANO, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, comma 162 lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla parola: "qualora"».

19.0.8

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.0.9

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo-determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

19.0.10

FLORIS, MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, felina restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

19.0.11
MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera *c)*, con la seguente: "*c)* dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;";

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "*2*. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera *f)*, con la seguente: "*f)* i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"».

19.0.12

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla relativa filiera sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta

al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

3. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.13

NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Estensione della NASpI i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.14
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.15
ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.16
GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.19-*bis*.
(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. All'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.17
NANNICINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie) - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, nelle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 3, comma 6

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un

compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l)*, *m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile"».

19.0.18

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura e pesca)

1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

2. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «492,4 milioni».

19.0.19

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità pari a 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine del riconoscimento dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1 Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità-attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di curo, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

19.0.20

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" è inserito il seguente periodo: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

19.0.21

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Isti-

tuto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

19.0.22

MATRISCIANO, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Personale amministrativo dell'ispettorato nazionale del lavoro)

1 AI fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more delle definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per le annualità 2021, 2022 e 2023, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 250 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9.768 427 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.23
FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometrariorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il «Regolamento per la professione di geometra» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato".

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.".

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: 'geometra' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

b) le parole: 'geometra laureato' nel comma 4;

c) la lettera *b)* del comma 2.".

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento del Governo di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Fino al 31 dicembre 2028 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2029 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.24
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è corrispondentemente ridotto.».

19.0.25
NATURALE, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Stabilizzazione del personale operaio del CREA)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

''Art. 2-*bis*.

1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

19.0.26

AGOSTINELLI, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Agevolazioni contributive zone particolarmente svantaggiate)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35o milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

19.0.27

PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 96 sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.28

NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore meccanico agrario)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica io febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio

2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

19.0.29

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, FERRARA, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di apicoltura).

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con le seguenti: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 21 dicembre".

2. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo i del decreto ministeriale n agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.".

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi i e i-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis)* pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

"15-*bis)* servizi di impollinazione";

e) alla parte III dopo il numero 16) è inserito il seguente:

"16-*bis)* pappa reale o gelatina reale"».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «546 milioni».

19.0.30

NATURALE, CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Misure in materia di lavoro agricolo).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuto il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge- di conversione

del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.31

CATALFO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Misure di sostegno per i lavoratori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, per l'anno 2021 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6 dell'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori agricoli di cui al comma i trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 30 settembre 2021. La dichiarazione può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per Panno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.32
PINOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

19.0.33
GUIDOLIN, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.34

FENU, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4o, dopo le parole: "a euro 500.000,00" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

19.0.35

BOTTO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13o)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti

di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.0.36

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto dei Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

19.0.37

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Edificabilità in zona agricola

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, si aggiunge in fine, "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche."».

19.0.38

De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 19-*bis*.

(Contratti agrari)

1. L'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è sostituito dal seguente:

"L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari. Tali accordi possono essere sottoscritti anche con l'assistenza facoltativa delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali. L'assistenza, sempre facoltativa, potrà essere prestata anche da professionisti iscritti agli appositi Albi Professionali.

Ogni intervento effettuato dalle associazioni sindacali e/o dai liberi professionisti dovrà essere accompagnato da relativa fattura per la prestazione della consulenza erogata'".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.39

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni ad uso agricolo)

Il comma 1, dell'articolo 45 della legge del 3 maggio 1982, n. 203 è soppresso.».

19.0.40

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 i commi da 139 a 143 sono soppressi.».

19.0.41

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.».

19.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***è aggiunto il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero contributivo per i soggetti operanti nella filiera del turismo)

Per l'anno 2021, fino al 31 dicembre 2021, sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tutti i soggetti operanti nella filiera del turismo. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.43

Faraone, Cucca, Sudano, Marino

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo/portuale)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID « 19, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professio-

nale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.44

CUCCA, FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000

euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.45

NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,"».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.46

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: dopo le paro-

le: "dai lavoratori dipendenti" è inserita la seguente: "nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";».

19.0.47

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 19-*bis.*

(Collocamento quiescenza del personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di collocamento in quiescenza, comprese quelle concernenti l'anticipazione di cui II decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni, che abbia maturato contribuzione mista INPGI e INPS (ex gestione INPDAP) può optare per il trattamento a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Gli Enti di Previdenza operano di conseguenza su istanza del lavoratore ai fini della necessaria ricostruzione contributiva. La presente disposizione si applica in via transitoria esclusivamente nel corso dell'esercizio 2021.».

19.0.48

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente*

«Art. 19-*bis.*

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non

potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

19.0.49

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni *con le seguenti:* «340 milioni».

19.0.50
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per Palmo 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.51
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Estensione del ravvedimento operoso per il tributo locale IMU sui terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per il tributo locale IMU sui terreni agricoli dei comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, per i soli anni 2014 e 2015, la sanzione è ridotta, anche se la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,

avviene entro 2 anni dalla notifica di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.52
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta 'IMU agricola' per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

19.0.53

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

19.0.54

PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.55
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.56
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 19-*bis*.
(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.57
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore del-

le piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.58

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.59

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle conciate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.60

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.61

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle

correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.62
CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

19.0.63
DE LUCIA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pub-

blica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alte dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.64

DE LUCIA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.65
CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

Art. 20

20.1
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.2

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.3

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.4

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.5

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.6

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "agli infermieri" inserire le seguenti: "alle ostetriche, nonché agli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati" e, al terzo periodo, dopo la parola: "infermieri" inserire le seguenti: ", ostetriche, nonché gli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati"».

20.7

CARBONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *capoverso* «463-*bis*», *dopo le parole:* «medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,»;

b) *alla lettera* e), *capoverso* «463-*bis*», *dopo le parole:* «al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività».

20.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.9

RIZZOTTI, DAMIANI

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.10

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera e), *capoverso* «464-*bis*», *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.11

PITTELLA, BOLDRINI

Al comma 2, lettera e), *capoverso* «464-*bis*», *sostituire le parole:* «al personale infermieristico», *con le seguenti;* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.12

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera e), *capoverso* «464-*bis*», *dopo le parole:* «personale infermieristico» *inserire le seguenti:* «ostetrico e assistente sanitario».

20.13

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, lettera e) *le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio» *sono soppresse.*

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.14

RIZZOTTI

Al comma 2, lettera e), *capoverso* «464-*bis*» *sopprimere le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.15

RICHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e di garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla fine dello stato di emergenza al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un limite di 20 ore settimanali. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.16

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:* «19 il comma 471, è sostituito dai seguenti:

"*471*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*terdella legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.*

471-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265».

20.17

BOLDRINI, IORI, ASTORRE

Al comma 2, lettera h), *capoverso* «471», *al primo periodo, dopo le parole:* «nelle farmacie aperte al pubblico» *inserire le seguenti:* «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d), e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», *e dopo le parole:* «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» *inserire le seguenti:* «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d), e)* e *f)*. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

20.18

DAMIANI

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,» *aggiungere il seguente capoverso:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma le farmacie possono avvalersi anche di biologi in possesso di diploma di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica o microbiologia. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.19

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera h), *capoverso* «471», *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma, le farmacie possono avvalersi anche di biologi opportunamente formati. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera h), *terzo periodo, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.», *inserire il seguente periodo:* «È altresì consentita, in via

sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma.».

20.21
RIZZOTTI

Al comma 2, alla lettera h) *dopo il capoverso* «471.» *aggiungere il seguente:*

«471-*bis.* Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 471 è sostituito dai seguenti:».

20.22
GARAVINI, PARENTE, MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, è istituito un fondo, pari a 5 milioni di euro, per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.23

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e anche al fine di garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020", sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 luglio 2021"».

Conseguentemente al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, l'articolo 3-bis è abrogato.

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni», *con le seguenti:* «37.430,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.24

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni», *con le parole:«37.430,82»;*

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.25

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna antinfluenzale 2021, è consentita in via sperimentale la somministrazione di vaccini contro l'influenza nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, formati ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni.».

20.26

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e*-ter*)* è aggiunta la seguente:

"*e*-quater*)* la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità."».

20.27

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpretano nel senso che al farmacista che esegue i test IgG e IgM ed i tamponi antigienici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 è consentita la relativa attività di prelievo del campione biologico.».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 20 con il seguente: «Vaccini, farmaci, test sierologici e tamponi antigenici».

20.28

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: ", eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie." sono sostituite dalle seguenti: ". Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.";

b) al secondo comma, le parole: "lire 100.000 a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 a euro 20.000"».

20.29

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" ovunque

ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età"».

20.30

SACCONE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Si intendono prioritarie le categorie di farmaci destinate alle patologie croniche che l'Agenzia Italiana del Farmaco esclude dalla lista del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) a fronte di una modifica delle condizioni prescrittive.».

20.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.32

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «510 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

20.33

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto-a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

c)quanto a 40 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

d)quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.34

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente esposti ai rischi ricollegabili all'emergenza pandemica e alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per favorire la vaccinazione rispettando unicamente la priorità per i soggetti fragili e quindi sulla base progressione di età.».

20.35

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «250 milioni».

20.36

IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna vaccinale all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: "per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "incarico provvisorio" sono inserite le seguenti: "o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"».

20.37

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.38

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.39

GARAVINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021.».

20.40

GARAVINI, CONZATTI

Al comma 12, lettera c) *dopo il capoverso 5 ter inserire il seguente:*

«5-*quater*. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia sono inclusi nella campagna vaccinale COVID19 in corso».

20.41

SCHIFANI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* sia previsto il coinvolgimento degli erogatori"».

20.42

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni o, in mancanza, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita di importo doppio di quello già percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, valutati in 9 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

20.43

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai familiari dei pazienti emofilici deceduti danneggiati da complicanze di tipo-irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-*bis* della legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 120.000 euro per l'anno 2021.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

ORDINI DEL GIORNO

G20.1

RONZULLI, DAMIANI, FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021, non indica tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino i malati oncologici in *follow up*;

la scelta di escludere dalla platea vaccinale tutti i pazienti oncologici in *follow up*, ovvero coloro i quali abbiano ricevuto una diagnosi di tumore e abbiano affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, rischi di arrecare loro un grave danno esponendoli al rischio di contrarre il Covid con tutte le conseguenze del caso;

la fase del *follow up* riveste infatti un'enorme importanza, perché grazie a questi esami e a questo percorso è possibile, per esempio, riuscire a identificare eventuali recidive in fase precoce e migliorare alcuni sintomi che a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente;

ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne;

la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di valutare, in base a studi epidemiologici, sia la gravità della malattia, sia l'efficacia del sistema sanitario. Si misura calcolando quanto sopravvivono in media le persone che sono colpite da un cancro con determinate caratteristiche al momento della diagnosi;

la sopravvivenza è fortemente influenzata da due elementi: la diagnosi precoce e la terapia. Nei cinque anni successivi alla diagnosi gli esami di controllo sono piuttosto ravvicinati, contribuendo a stabilire la cosiddetta sopravvivenza «libera da malattia», un indicatore ormai entrato nell'uso comune;

in Italia la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54 per cento fra gli uomini e del 63 per cento fra le donne;

la sopravvivenza è aumentata negli anni e inoltre, a livello individuale, migliora man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi;

è particolarmente elevata la sopravvivenza dopo un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87 per cento) e della prostata (92 per cento);

il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari, ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha, per alcuni tumori (testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto), prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia;

in Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi nordeuropei, degli Stati Uniti e dell'Australia;

secondo i dati del Ministero della Sanità i malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Il report dell'ISS chiarisce inoltre come, fra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti deceduti, ci siano i tumori attivi negli ultimi cinque anni, in una percentuale pari al 16,7 per cento;

quella percentuale rappresenta più concretamente un altissimo numero di persone che rischia di perdere la vita,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere l'inclusione dei malati oncologici in *follow up* tra le categorie prioritarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

G20.2

FATTORI, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

La relazione dell'Ema sulle reazioni avverse provocate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca ha avuto come conclusione sostanziale che i benefici del vaccino superano i rischi e che non sono emersi collegamenti tra gli eventi avversi e l'età dei vaccinati.

A seguito di tali conclusioni non è stata data nessuna raccomandazione di carattere restrittivo

La linea della Ue emersa dalla riunione dei ministri Ue sarebbe quella di continuare a somministrare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60;

considerato che:

sia l'Ema che l'Aifa ritengono plausibile il nesso di causalità tra il vaccino e i casi di trombosi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ancorchè i numeri parlano di 86 casi su 32 milioni di dosi somministrate;

a seguito di queste reazioni avverse il Belgio ha deciso di vietare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 56 anni, la Gran Bretagna ha sconsigliato il farmaco agli under 3o, la Corea del Sud sospenderà temporaneamente la somministrazione di Vaxzevria agli under 60;

il 2 aprile il *Canadian Covid-19 Science Advisory Table* ha pubblicato un protocollo per i medici per monitorare gli effetti trombotici post vaccino che si verificano tendenzialmente tra il quarto e il ventesimo giorno successivi alla somministrazione, indicando le procedure da seguire da parte dei medici rispetto ai vaccinati per poter intercettare anche i casi asintomatici, o paucisintomatici, di trombosi;

a seguito dell'iniziativa canadese e di altre società scientifiche estere, anche la Siset (Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi) sta diffondendo una serie di newsletters costantemente aggiornate con le procedure e gli indicatori da tenere sotto osservazione per la gestione degli effetti rari di trombosi;

impegna il Governo a:

Introdurre un piano procedurale specifico e dettagliato sul modello canadese, come suggerito dalla Siset, per la prevenzione e la gestione dei casi avversi di trombosi del vaccino AstraZeneca.

G20.3

FERRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a individuare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.4

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, al comma 6 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditati, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere la misura di cui in premessa anche agli appartenenti alle professioni sanitarie e socio sanitarie indistintamente, considerato che tutte contribuiscono alla gestione diretta dell'epidemia da Covid-19.

G20.5

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che

Il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sviluppato un algoritmo standardizzato per il monitoraggio degli eventi avversi chiamato *revised* CAP *(casuality assessment protocol)*, presentato nel documento «*Causality assessment of an adverse event following immunization* (AEFI)» e confermato all'interno di linee guida specifiche pubblicate dall'OMS il 22 dicembre 2020.

Questo strumento supporta la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente.

Considerato che:

L'algoritmo fornisce a Paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione.

Il *revised* CAP avrebbe contribuito, come strumento complementare alla farmacovigilanza, a una gestione più congrua sia a livello istituzionale che tecnico della questione Astrazeneca e consentirebbe un monitoraggio standardizzato delle reazioni a tutti i vaccini attualmente in uso.

Impegna il Governo a:

1. Richiedere nelle sedi istituzionali della Ue, l'implementazione del *revised* CAP sviluppato dal *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

G20.6

LAUS

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

le Federazioni Nazionali rappresentative dell'imprenditoria funeraria privata e tutti gli operatori del settore, fin dal manifestarsi della pandemia si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare anche le salme di coloro morti a

causa del Coronavirus e dovendo entrare in contatto con le loro famiglie, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;

il dato nazionale dei decessi avvenuti in questi mesi fra gli addetti funebri è drammatico e particolarmente inquietante;

nonostante il riconoscimento del ruolo svolto dal comparto (basti pensare all'identificazione delle Case funerarie quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura), questi operatori, lamentano come le Istituzioni abbiano ignorato ogni legittima richiesta avanzata dalla categoria, in primis quella di poter accedere ad un canale dedicato per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili a svolgere il proprio lavoro in assoluta sicurezza;

questi operatori lavorano in una condizione ad alto rischio data l'esposizione al contagio; considerato che:

oggi il nostro Paese, come tutti i Paesi europei, sta predisponendo la gestione di una vaccinazione di massa della popolazione definendo le priorità di coloro che dovranno essere protetti con il vaccino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere gli addetti funebri tra le prime categorie di soggetti ammesse alla vaccinazione, garantendo loro misure adeguate per una tempestiva ed efficace protezione.

G20.7

FREGOLENT, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;

considerato che:

in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;

i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire la loro bisogni essenziali e quotidiani;

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di salute, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere tali evidenti esigenze prioritarie per le numerose famiglie interessate,

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G20.8

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, A.S. 2144,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgen-

ti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi;

considerato che:

attualmente per entrare in Francia, come anche in Italia, è richiesto un tampone molecolare a chiunque abbia compiuto gli 11 anni. Questa misura che inizialmente riguardava solo gli arrivi via aerea o via mare, è stata ora estesa anche ai viaggiatori in arrivo via terra, su strada o ferrovia;

vi sono tuttavia alcune eccezioni: ad essere esentati dall'obbligo di effettuare un tampone ogni volta che attraversano il confine sono in particolare i lavoratori frontalieri e gli autotrasportatori. Inoltre, contrariamente a quanto deciso in Italia, un'eccezione si applica anche ai residenti di zone di confine entro un raggio di 30 chilometri dal proprio domicilio. Per le persone che rientrano in queste categorie sarà dunque sufficiente portare, oltre a un documento di identità, un certificato del datore di lavoro e una prova del luogo di domicilio;

le economie dei territori nazionali di confine con la Francia e la Svizzera sono state tra le più penalizzate dalla drammatica crisi economica venuta a verificarsi a seguito delle misure di restrizione adottate con il sopraggiungere della pandemia. L'applicazione di esenzioni analoghe a quelle già adottate dal governo francese, consentirebbe a questi territori la possibilità di poter lasciare in vita attività commerciali già duramente provate dalle predette restrizioni, grazie al transito in entrata che si verificherebbe dai due Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove le Regioni di confine rientrassero nelle zone gialle o bianche, di adottare una disciplina analoga a quella francese consentendo la facoltà di poter entrare nel territorio nazionale anche a coloro che risiedono oltre il confine francese e svizzero, in una fascia territoriale di circa 20 km, senza dovere effettuare il tampone molecolare come già previsto per i lavoratori frontalieri.

———————

EMENDAMENTI

20.0.1

FERRARI, PITTELLA, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1º luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

20.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.3

FERRARI, PITTELLA, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.4

MALPEZZI, BOLDRINI, FERRARI, IORI, MISIANI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.5
BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.
(Potenziamento dell'offerta di assistenza e supporto psicologici)

1. Al fine di potenziare l'offerta di assistenza e supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "soggetti accreditati" sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di cui agli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56"».

20.0.6
BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.
(Disposizioni in materia di incarichi libero professionali, scuole di specializzazione in medicina e corsi regionali di formazione in medicina generale)

1. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle aziende o da altri enti accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio, compatibile con altri incarichi in essere.».

20.0.7

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 20-*bis.*

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contralto"».

20.0.8

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto.».

20.0.9

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del covid-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, com-

ma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.10

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. AI fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.11

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Disposizioni in materia di Unità speciali di continuità assistenziali)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci anche oltre la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle delibere del Consiglio dei ministri, in base alle necessità della medicina territoriale e della campagna vaccinale per contrastare la diffusione della suddetta emergenza epidemiologica."».

20.0.12

PIRRO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(*Big Data Manager *per la Salute)*

1. Entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza delle Regioni, è istituita la figura professionale del *Big Data Manager* per la salute nelle ASL.

2. Ogni ASL deve dotarsi di un *Big Data Manager* per la salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, dalle Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero della Salute, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti ed i criteri per l'assunzione dei *Big Data Manager* da parte delle regioni.

4. Le mansioni dei *Big Data Manager* per la salute nelle ASL sono le seguenti:

a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;

b) applicazione delle Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

5. Il Ministro della salute, sentito il ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Big Data Manager per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata il miglioramento degli *outcome* economici, clinici e di ricerca.

7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.».

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 20o della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

20.0.13
RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

2. E credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, le risorse all'articolo 42 si incrementano di un importo pari a 20 milioni di euro.

20.0.14
FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità competitiva degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro è concesso, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, un contributo per l'anno fiscale 2021 sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 11. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.15
ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*
(Modifica all'articolo 501-bis del codice penal*e)*

1. All'articolo 501-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai

commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti.».

20.0.16

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 30-*bis* è sostituito dal seguente:

''Art. 30-*bis.*

(Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età'"».

20.0.17

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle imprese preposte alla somministrazione di vaccini)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti di cui al comma precedente abbiano aderito, individualmente o per il tramite della propria associazioni di categoria, a protocolli d'intesa stipulati con Regioni e associazioni di medici per l'estensione della campagna vaccinale anti-covid-19 alle attività produttive.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino;

b) i dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto, di materiali per la disinfezione e di kit. di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi e gravissime;

c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

d) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisti di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali regionali e nazionali;

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.18

PARENTE, FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici;

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

3 I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati *online*, appositamente costituita presso il Ministero della Salute.

4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test. il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.19

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Raccolta e trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale sul luogo di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare per contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2 sui luoghi di lavoro, è consentito al datore di lavoro raccogliere e trattare i dati del personale dipendente e dei collaboratori relativi allo stato vaccinale, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.».

20.0.20
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

20.0.21
BINETTI, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

1. All'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri"».

20.0.22
RONZULLI, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

20.0.23
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente*

«Art. 20-*bis*.

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars Cov2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria».

20.0.24
MASINI

*Dopo l'***articolo***aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. All'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, felina rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decor-

rere dal 1º gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 21

21.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi.";

b) al comma 819 lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico."».

Conseguentemente, all'articolo 41, cominci 1,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

21.2

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.».

21.4

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.5

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.6

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.7

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.8

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospeda-

liere, all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* i presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale."».

21.0.1

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «540 milioni di euro».

21.0.2

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

21.0.3

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera *b*-bis*)*, dopo le parole: "l'integrazione dei professionisti delle cure primarie" sono inserite le seguenti: ", compresi infermieri e psicologi,"».

21.0.4

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 25.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in ostetricia)

1. Al fine di realizzare e rafforzare l'integrazione tra territorio e ospedali e contribuire al potenziamento del sistema delle cure primarie territoriali all'interno dell'area materno-infantile e della prevenzione, prevenire gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in ostetricia è aumentato a 2.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. 11 Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPO, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi

di tirocinio da svolgere proporzionalmente nelle sedi formative universitarie, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate sia per l'ambito ospedaliero sia per l'ambito dei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.6

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle nonne di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».

21.0.7

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di contrastare la carenza di medici di medicina generale, il termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2006, n. 60, è prorogato al 30 settembre 2021, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti resisi vacanti. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto"».

21.0.9

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

21.0.10

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) *quanto a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;*

b) *quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.11

FUSCO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

21.0.12

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quel-

le otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «540 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.13
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*
(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.14
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

21.0.15

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018».

21.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure per la definizione degli enti ospedalieri)

1. La locuzione "enti ospedalieri" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si interpreta come inclusiva anche delle strutture ospedaliere private che presentano i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta sulla base di accordi, contratti o convenzioni, di qualsiasi natura, con il Servizio Sanitario Nazionale».

21.0.17
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.
(Disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani, affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

21.0.18
FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.
(Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia)

1. Nei comuni della regione Siciliani, così come individuati al comma 2, è istituita una o più zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di

sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni L'individuazione dei territori di cui al precedente periodo è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale e con il Presidente della Regione siciliana.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2020 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 10, 32, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 79;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle zone franche, così come individuate dal comma 2;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 7 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 2, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2021 al 2025.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.19

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8 lett. *g)* del Decreto Legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto normativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal -presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 22

22.0.1

DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, NANNICINI, ROMEO, STEGER, TOFFANIN, CALANDRINI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine

del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.2

DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, NANNICINI, ROMEO, STEGER, TOFFANIN, CALANDRINI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti

uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2».

22.0.3

DE BERTOLDI, BALBONI, CONZATTI, MARINO, MODENA, NANNICINI, PEROSINO, ROMEO, STEGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da patte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria

o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.4

DE BERTOLDI, BALBONI, CONZATTI, MARINO, MODENA, NANNICINI, PEROSINO, ROMEO, STEGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal

giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliaci. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del Periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i. certificati di cui al comma 2

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali».

22.0.5

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».

22.0.6

FERRAZZI, BOLDRINI, BITI, ASTORRE, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DE POLI, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma

1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

22.0.7

CASTELLONE, FERRARA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione in materia sanitaria, e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei suoi enti strumentali, ivi incluse aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora il Ministero della salute riscontri:

a) il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) il mancato rispetto delle indicazioni legislative fornite in ambito di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione con particolare riferimento a perequazione delle risorse finanziarie o profilassi internazionale;

c) pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, anche con specifico riferimento ad inadeguata risposta ad emergenze sanitarie di carattere pandemico;

d) esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. Nei casi previsti di cui al comma i, il Ministro della salute convoca l'ente interessato, sulla base di precise indicazioni, per la predisposizione immediata di un piano operativo concordato volto a sanare le criticità riscontrate.

3. Nel caso di mancata intesa o rispetto sul piano operativo o comprovate ragioni d'urgenza legate a pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica il Ministro della Salute diffida la regione o gli enti di cui al comma i, ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

4. Decorsi 15 giorni dalla notifica della diffida, in caso d'inadempimento, il Ministro della salute propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario deputato all'attuazione del piano operativo in sostituzione ed a carico dell'ente inadempiente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

22.0.8

FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni concernenti il funzionamento della struttura ospedaliera Mater Olbia)

1. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026 per la Regione Sardegna, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La Regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere, dal 1º gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. In considerazione di quanto previsto al comma i del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la parola "2023" è sostituita con la seguente "2026".

3. La Regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2020 a riconoscere all'ospedale Mater Olbia i costi di funzionamento per la piena operatività della struttura, assicurando annualmente la copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, 296. Tale riconoscimento è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'Ospedale Mater Olbia, della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva nonché alla mobilità attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione di monitoraggio da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.».

22.0.9

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.10

MAUTONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma i presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo , pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

22.0.11
MAUTONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i princìpi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;

b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla; *e)* sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;

d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;

e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto del-

l'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui all'articolo 2 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

22.0.12

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in soprannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 6o, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo

indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, il personale medico convenzionato con incarico a tempo indeterminato o determinato nell'emergenza - urgenza 118 con almeno 5 anni di anzianità, viene inquadrato in soprannumero, a domanda, nella dirigenza medica, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

a) si adoperano affinché il 5o per cento dei volontari in servizio presso le Associazioni di Volontariato e le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza-Territoriale n8, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

e) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali:

a) per i dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dai 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

b) per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 4 lo stanziamento di 35 milioni di euro».

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: "dai medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", i medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

7. All'articolo 8, comma i, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h*-ter*)* sono inserite le seguenti:

«*h*-quater*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale 118 secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un *core*

curriculum specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa n aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.13

BINETTI, SACCONE, BERNINI, FREGOLENT, RAUTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di turo».

22.0.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI, RUSPANDINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.15

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.16

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie). - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l), m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile"».

22.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini, previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle

Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.19

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Diposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.20
RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni per l'attuazione del Programma nazionale HTA e per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di garantire una organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici, e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto dei dispositivi medici qualora l'onere finanziario sia a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, ferme restando le disposizioni vigenti, anche di natura pattizia, in materia in Health Technology Assessment, promuove, per il tramite della Cabina di regia per l'HTA istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2015, l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. A tal fine si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 266, e successive modificazioni, per i seguenti compiti: *a)* definire un processo di identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a elevato potenziale impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal Servizio sanitario nazionale; *b)* elaborare gli indirizzi metodologici applicabili per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici; *c)* realizzare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordinare le attività dei Centri Collaborativi presenti nell'Albo Nazionale previsto dall'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 settembre 2017, delle Unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici; *d)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, la fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate, coordinando l'attività delle commissioni consultive costituite da esperti, delegati degli Enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi; *e)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera *c)* secondo i metodi validati di cui alla lettera *b)*, promuovendone

l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

2. Le attività del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici sono disciplinate, per quanto concerne la definizione di compiti e funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le disposizioni, anche di natura pattizia, che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (All. A) competenze in materia di HTA.

4. Le funzioni aziendali per la valutazione delle tecnologie sanitarie possono essere attivate solo negli Irccs, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie e nelle altre Aziende sanitarie dove sussistano consistenti attività di ricerca clinica e sanitaria sulla base delle indicazioni emanate da ciascuna Regione. Laddove le funzioni aziendali di HTA partecipano alle attività del Programma nazionale di HTA possono essere accreditate da Agenas nell'ambito dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi.

5. In attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 587, lett. *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 552, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'AGENAS è autorizzata per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami , anche in modalità telematica decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di personale pari 70 unità, di cui n. 10 da inquadrare nella qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, come personale non dirigenziale, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate a qualunque titolo presso la stessa Agenzia alla data del 31 dicembre 2020. L'AGENAS è inoltre è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due unità di dirigente medico, una unità di dirigente ex area III di contrattazione - sezione PTA ed una unità di dirigente farmacista ex area IV di contrattazione. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 determinata in 146 unità e successivamente incrementata di 24 unità dall'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è corrispondentemente incrementata di 74 unità.

6. L'AGENAS rinnova, sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 e comunque non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2020.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari ad euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n, 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e a euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 1.224312,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 1.224312,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. L'AGENAS è autorizzata a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine del completamento dei posti disponibili in dotazione organica.

10. È soppressa la lettera *d)* del comma 552, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.21
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

———————

22.0.22

DE BERTOLDI, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1º giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della-presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.23

GUIDOLIN, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel molo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.24

MAUTONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori)

1. Il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-*quinquies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 400 euro qualora il nucleo familiare di cui il minore fa parte abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5o milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.25

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di formazione manageriale)

1. La formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il requisito di cui al comma i dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello in materia di organizzazione e management sanitario, purché sia garantita in sede di commissione di diploma la presenza di una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto previsto al comma 2 del predetto articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui ai precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie"».

22.0.26

VACCARO, FERRARA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Ottimizzazione dei tempi di adeguamento all'apposizione di contrassegni sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "1º aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022";

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il mese di giugno 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, nonché il regime applicabile alle rimanenze di prodotti."».

22.0.27

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni sul reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma i, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.28

MAUTONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura eracket)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove sono erogati i servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde contro usura e *racket*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli di cui al comma i del presente articolo, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli impianti, nei centri sportivi e nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati, nelle sedi legali, operative e amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e negli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è esposto il cartello di cui al comma i del presente articolo, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La violazione della disposizione di cui al comma i del presente articolo costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

6. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.29

CASTELLONE, FERRARA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie).

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.30

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Incentivo all'uso dei farmaci a costo più basso)

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto

2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

22.0.31

PIRRO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

''Art. 1-*bis*.

(Attività libero professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma i al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge e febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma t, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

22.0.32

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22-*bis*

(Misure di sostegno del Sistema sanitario nazionale)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2021 e 2022 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.33

CASTIELLO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di validità iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "è valida per sei anni"».

22.0.34

D'ALFONSO, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma I del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.35
FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.
(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV-2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

———————

22.0.36
SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

22.0.37
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di società operanti nel settore odontoiatrico)

1. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

22.0.38

STABILE, MODENA, FERRO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

22.0.39

PARENTE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei tendini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile

per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.40

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali « AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica, un contingente di 70 unità di personale, così ripartito: n. 10 da inquadrare con qualifica B, n. 25 da inquadrare con qualifica C e n. 35 da inquadrare con qualifica D.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini delle graduatorie delle procedure concorsuali costituiscono titoli preferenziali i periodi di servizio già svolti presso l'AGENAS, secondo una scala di punteggio calcolata in relazione alla durata dei suddetti periodi.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata a reclutare le corrispondenti unità di personale, mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, rinnovabili per un massimo di due volte e che, in ogni caso, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1. I contratti stipulati ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'an-

no 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.41
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale».

22.0.42
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'eser-

cente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

22.0.43

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti degli stanziamenti medesimi».

22.0.44

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, FANTETTI, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.45

FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale"».

22.0.46

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Interventi per il canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021, sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito per l'anno 2021 presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro quindici giorni dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

22.0.47

FEDELI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*ter* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

22.0.48

GUIDOLIN, LUPO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni a favore delle persone affette da demenza e da malattia di Alzheimer)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 33o della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.49

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse.».

22.0.50
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22-*bis*.
(Misure di sostegno ai lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "da Covid-19, i lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie", e le parole: "appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

22.0.51
STEFANO, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.
(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 28 febbraio 2021, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

22.0.52

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i successivi quindici (15) giorni dall'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari ed ospedalieri in servizio alla data del 31 luglio 2021 che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

22.0.53

D'ALFONSO, MAGORNO, LAUS, LANNUTTI, DI NICOLA, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Econo-

mia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.54

LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 22-*bis.*

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.55

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Proroga del trattenimento in servigio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di en-

trata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.56

GAUDIANO, PIARULLI, EVANGELISTA, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Modifiche al codice penale e al codice antimafia)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) all'articolo 316-*ter*, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

c) All'articolo 640-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera *g)* è sostituta dalla seguente:

"*g)* contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

Art. 23

023.1
MANGIALAVORI

All'articolo 23, anteporre il seguente:

«Art. 023.

Al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 2023, considerata la durata triennale del bilancio di previsione degli enti locali,"».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.1

GINETTI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 857-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *c)*, le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentaquattro mesi".».

23.2

VONO, MAGORNO, CARBONE, MARINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, si applicano anche nel caso di unità immobiliari ricadenti nei comuni gravemente danneggiati, individuati con gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse già stanziate per l'esecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.».

23.3

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «350 milioni di euro».

23.4

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

23.5

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.6

DAL MAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

23.7

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'art. 1, comma 148-*ter* della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di nove mesi"».

23.8

PIARULLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

3-*ter*. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165.

3-*quater*. L'inquadramento presso il Comune di destinazione avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quater*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge, è ridotto di pari importo.».

23.10

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.11

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli- investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo

alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.15

CASTALDI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le procedure amministrative di cui al comma 4 dell'Allegato A all'articolo 1, comma i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 possono essere avviate dai Comuni entro il 30 giugno 2021.».

ORDINI DEL GIORNO

G23.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e consentire una ripresa economica;

il Titolo IV del provvedimento introduce misure ed interventi intesi ad assicurare e sostenere le funzioni degli enti territoriali,

considerato che:

l'erosione costiera è un fenomeno che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste ed è fonte di importanti perdite economiche per gli impatti su molte attività commerciali anche a vocazione turistica, su infrastrutture strategiche quali strade, ferrovie e porti, nonchè di rischi per l'incolumità delle persone;

le cause dei fenomeni erosivi delle coste italiane sono sia di origine naturale, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate che antropica quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali delle coste e dei litorali;

sono necessari interventi mirati intesi a difendere le coste italiane dall'erosione, a ridurre le cause che generano i fenomeni erosivi, a proteggere e valorizzare i litorali sabbiosi sul territorio nazionale, anche con lo scopo di consentire un rilancio dell'economia dei territori interessati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un fondo triennale, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fusi della difesa delle coste dall'erosione, della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, della protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale, da riconoscere sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute.

G23.2

MANGIALAVORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

i commi 853-862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno disposto, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali;

ai sensi del comma 857 del citato articolo 1, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 855, che fissa l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Per cui, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019 la prima scadenza è stata stabilita per il 6 novembre 2019;

successivamente, detta scadenza è stata prorogata con la legge 27 dicembre 2019, n.160 assegnando agli interventi il termine di ventidue mesi decorrenti dal 6 marzo 2019;

tuttavia, la complessità degli interventi progettati e l'incertezza collegata a molteplici passaggi burocratici, non sono compatibili con i tempi stringenti dettati dalla norma in esame. Tanto più che le suddette procedure implicano l'obbligo di acquisizione di numerosi pareri da parte delle competenti autorità; il tutto, sempre in un arco temporale molto contenuto;

occorre considerare, inoltre, anche il fatto che a causa della particolare complessità dei quadri di dissesto idrogeologico, la procedura comporta un elevato grado di difficoltà tecnica da parte degli organici degli enti locali che, quasi sempre, hanno un personale assai limitato rispetto agli oneri ad essi demandati;

a ciò si aggiunga la particolarità dell'ultimo anno. La pandemia internazionale da Covid 19, infatti, ha ulteriormente indebolito l'operatività degli uffici comunali, alle prese con le articolate problematiche direttamente e/o indirettamente collegate al virus,

impegna il Governo:

al fine di evitare che una possibile opportunità per i Comuni italiani si tramuti in un pregiudizio, ad adottare disposizioni volte ad estendere il termine per l'affidamento dei lavori ad almeno ulteriori 6 mesi dalla scadenza attualmente prevista.

G23.3

ANASTASI, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni finanziarie e tributarie di interesse per gli Enti Territoriali;

considerato che:

con circolare del 29 marzo 2021 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è intervenuta a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti da recenti eventi sismici la sospensione del pagamento delle rate riferite all'annualità 2021, liberando in tal modo risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale;

in particolare, per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'anno 2021 in venti semestralità a partire dall'anno 2022, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'annualità 2021 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

rilevato che:

nessuna agevolazione è stata sinora stabilita a favore degli Enti Locali delle zone etnee colpite dagli eventi sismici del 2018, ancorché versino in uno stato emergenziale analogo a quello degli Enti Locali beneficiari delle misure di sostegno oggetto della richiamata circolare di Cassa Depositi e Prestiti;

risulta, pertanto, discriminatoria la portata applicativa delle agevolazioni disposte a favore soltanto dei citati Enti Locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il riconoscimento di misure agevolative anche agli Enti Locali ricompresi nelle aree etnee colpite dal sisma del 2018, liberando risorse che consentano il superamento del grave stato emergenziale in cui essi versano.

———————

G23.4
VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, molti Comuni Italiani al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e contestualmente limitare al massimo le occasioni di contagio tra le persone, hanno reso inattivi i varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato;

da Roma a Milano, compresi diversi capoluoghi di Provincia, molte amministrazioni hanno consentito a commercianti, artigiani e lavoratori di ogni genere di recarsi sul posto di lavoro con la propria autovettura contribuendo a limitare i contagi in un momento in cui il trasporto pubblico ha subito grandi restrizioni in termini di sevizio agli utenti;

tuttavia altrettante amministrazioni comunali hanno continuato a rendere attivi i varchi, comminando multe in un momento economico difficilissimo per le famiglie e le imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a non procedere alla riscossione delle multe comminate per l'accesso alle Zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

EMENDAMENTI

23.0.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Agevolazioni TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessi-

tà cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

23.0.2
D'ANGELO, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Misure per sostenere la riqualificazione della città di Messina)

1. Al fine di contenere i rischi sanitari legati all'emergenza epidemiologica "Covid 19" aggravati dal degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. lo si dispongono le seguenti misure a sostegno della riqualificazione della città di Messina.

2. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

3. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione della riqualificazione della città, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanzianti dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. in. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

5. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di too milioni di euro per l'anno 2021 e di

65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.».

23.0.3

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei paga-

menti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.4

SANTANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al c.d. Superbonus*)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

"*69*. Al fine di consentire ai Comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 3o milioni di euro per l'anno 2021.

69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-*bis*, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione

delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

MANTOVANI, TONINELLI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.23-*bis.*

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.7

DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Istituzione del Fondo per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente: "792-*bis*. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio appro-

vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, o che sono in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente, oppure alla media del triennio precedente, un incremento di almeno il io per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in conto residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca-dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per l'anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 3o giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 23-*bis.*

(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli

edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.

2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016».

23.0.9

CALIGIURI, SICLARI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Contributo per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per il rimboschimento calabrese)

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalla Regione Calabria per la prevenzione dei danni causati dal dissesto idrogeologico e per il rimboschimento, le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 120 milioni di euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri del comma 1, paria a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 120 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

23.0.10

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

23.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

23.0.12

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, già prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione».

23.0.13

AUDDINO, ROMANO, MANTOVANI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".».

23.0.14
MARINO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.".

b) al comma 11, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*".».

23.0.15
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Modifica all'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145)

1. All'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: "i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento" aggiungere le seguenti: "in tal caso il Comune interessato può ridefinire le opere pubbliche, fatte salve le opere prioritarie di cui al presente comma, che possono essere realizzate in relazione al contributo effettivamente assegnato al netto della eventuale riduzione del 5 per cento ovvero integrare con proprie risorse l'importo del contributo ridotto eventualmente del 5 per cento"».

23.0.16
NENCINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al temine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

23.0.17
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Fusione di Comuni)

1. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato in misura non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di maggior favore, incentivazione e semplificazione, previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni".».

23.0.18
FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici).

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'obbligo di cui al comma i non si applica ai titolari di concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, 11. 148".».

23.0.19
GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi, ".».

Art. 24

24.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.2 (già 23.12)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.».

24.3 (già 23.14)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazio-

nale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. La disposizione riconosce pertanto la necessità di destinare risorse specifiche ai maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario per Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi), Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) e DPI;

la medesima esigenza sussiste per i maggiori costi sostenuti per i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid;

attualmente non è possibile determinare con certezza il costo di degenza di un malato Covid poichè manca il DRG di riferimento e gli attuali calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione patologie mediche che rispecchiano, in parte, Io stesso consumo di risorse economiche;

come noto, i DRG *(Diagnosis Related Group)* servono a quantificare le risorse economiche necessarie per l'erogazione di una determinata prestazione sanitaria e accorpano non malattie similari, ma interventi ospedalieri

che pesano la stessa quantità di beni materiali ed immateriali di input produttivi immessi nel ciclo di cura. Il DRG è guidato da una diagnosi principale, ma il criterio sottostante segue la logica economica delle risorse necessarie per produrre un determinato bene o servizio;

questo meccanismo, direttamente ispirato a tecniche di management industriale, serve a razionalizzare la spesa per l'assistenza sanitaria predeterminando una tariffa per tutte le prestazioni erogate dall'ospedale: a seguito di un episodio di ricovero, l'ospedale riceve un rimborso, predeterminato, a remunerazione della prestazione erogata;

la definizione della tariffa corretta per un episodio di ricovero dovrebbe essere tale da includere tutti i costi sostenuti dall'ospedale nella presa in carico del paziente, quindi costi diretti di prestazioni specialistiche, esami, interventi chirurgici, ma anche altri costi, come quelli del personale, costi di ristorazione e lavanderia, costi comuni (pulizia, energia elettrica) e costi generali (amministrativi, gestionali e informatici). Una corretta definizione del rimborso dovrebbe inoltre stratificare i pazienti considerando variabili oggettive che potrebbero influire sul costo di trattamento;

in assenza di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, ai pazienti affetti dalla malattia ancora oggi vengono associati i DRG relativi alle prestazioni maggiormente compatibili con le necessità di trattamento legate alla malattia medesima;

secondo le stime dell'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) rilasciate a maggio 2020, in Italia la tariffa DRG media dei pazienti Covid, in base a i codici di volta in volta attribuiti, oscilla tra 8.476 euro (per ricoveri conclusi) e 9.796 euro (per ricoveri conclusi causa decesso che presentano una degenza mediana di 4 giorni in più per coloro che sono stati trasferiti in TI);

lo studio evidenzia anche che, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, i DRG maggiormente associati e più rilevanti in termini di costo complessivo mostrano la grande eterogeneità nelle tariffe per ricovero associate ai DRG «Covid», essendo il costo dei pazienti fortemente influenzato dalla complessità delle cure richieste caso per caso;

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19

DRG	Descrizione DRG	Tariffa
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	5.744 E
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	4.422 E
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	3.679 E
421	Malatie di origine virale, eta > 17 anni	4.540 E

541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	51.919 E
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia bocca e collo senza intervento chilurgico maggiore	34.546 E
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	15.595 E
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	6.764 E

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19 conclusi causa decesso

DRG	Descrizione DRG	Tariffa
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	4.050 E
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta > 17 anni senza CC	1.555 E
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	1.566 E
421	Malatie di origine virale, età > 17 anni	1.700 E
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	74.395 E
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	27.287 E
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	11.128 E
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	5.730 E

a distanza di un anno dall'inizio della pandemia e con i dati ad oggi disponibili sui ricoveri per Covid, e sugli esiti degli stessi, non è più possibile continuare a quantificare il costo di un paziente Covid attraverso la semplice media delle tariffe dei diversi DRG applicati per paziente;

definire correttamente la tariffa, significa definire altrettanto correttamente il rimborso che verrà riconosciuto agli ospedali, aspetto di vitale importanza al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività sanitaria delle strutture stesse. È evidente che per la corretta definizione del «giusto prezzo» per il DRG Covid dovranno essere considerate molte variabili e driver di costo (es. percorso clinico, durata della degenza, caratteristiche del paziente);

è altresì evidente che la definizione di un prezzo corretto è di cruciale importanza per garantire la tenuta dell'intero sistema, poiché se i rimborsi fossero inferiori ai costi, le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie si troverebbero nella situazione di non poter coprire (pur senza colpa) i costi sostenuti, incorrendo pertanto in perdite, minori risorse disponibili e in ultima istanza, minore qualità della prestazione erogata;

si aggiunga a quanto sopra che la «perdita» di ricoveri ed accessi non-Covid legata alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (in acuto e ambulatoriale) e territoriale, ammonterebbe, sempre secondo lo studio effettuato da ALTEMS e nel periodo considerato dei primi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza, a più di 3,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte alla definizione di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, che considerino tutte le variabili e i driver di costo, affinché sia tempestivamente garantito alle strutture sanitarie il rimborso effettivo dei costi sostenuti, agli utenti la qualità delle prestazioni erogate e al Paese la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.

EMENDAMENTI

24.0.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero-da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

24.0.2

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza

COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

24.0.3

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021";

b) le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni di cui all'articola 44, comma 6-*ter*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".».

24.0.4

ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. All'articolo 10, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232'.

7-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: 'non utilizzate ai sensi del primo periodo', sono inserite le seguenti: nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179'"».

24.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.6
MARINO

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.7
FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.
(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.8
SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.
(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di confronto di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere

sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2025.».

24.0.9

ROJC, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10

CASTELLONE, SANTILLO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1 Le somme corrisposte ai lavoratori da una pubblica amministrazione in modo non occasionale quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese, in base ad una disposizione normativa vigente seppur successivamente invalidata ovvero in base ad accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili.».

Art. 25

25.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

25.2

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter* al temo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro."».

25.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni n materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.5

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 3,-è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".»

25.6

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, terzo periodo, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.7

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro".»

25.8

LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta di soggiorno dovuta».

25.9

CROATTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al

Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.0.1

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 24, 25, 28, 120 e 177";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* articolo 1, commi 576-*bis* e 577-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;";

3) alla lettera *f)*, le parole: "e 2-*bis*" sono soppresse;

4) alla lettera *g)*, le parole: "commi 599 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "comma 599";

b) al comma 16 dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato«città ed Autonomie locali";

c) dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma:

"16-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai soggetti che godono dei benefici derivanti dalle disposizioni di esenzione odi riduzione dall'imposta fruiti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e

successive modifiche. A tale fine, ai modelli di dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è aggiunto un apposito riquadro in cui devono essere indicati: 1) la norma in base alla quale si beneficia dell'esenzione/riduzione dall'IMU; 2) il numero progressivo dell'immobile; 3) se si beneficia dell'esenzione/riduzione solo nel comune o in più comuni; 4) l'ammontare dell'aiuto individuale di cui si beneficia nel comune destinatario della dichiarazione e quello dell'aiuto individuale complessivo, nel caso di benefici ottenuti in più comuni ai fini IMU; 5) se l'ammontare dell'aiuto complessivo fruito dal beneficiario, tenendo conto anche dei benefici ottenuti in più comuni, sia inferiore a 5.000 euro; 6) se ci si è avvalsi della sezione 3.1 ovvero se ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti in materia di IMU, la decadenza dai benefici fiscali di cui si è goduto. La dichiarazione e-la documentazione devono essere conservate dai soggetti passivi di cui al presente comma e dagli enti impositori per un periodo di dieci anni. La dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, relativa all'anno 2020, deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. Per gli aiuti individuali di cui al n. 5) della presente disposizione non trova applicazione l'articolo 10 del regolamento, adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio di tali aiuti è assicurato tramite meccanismi di interoperabilità tra i Comuni a seguito dell'introduzione della dichiarazione telematica.";

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato".».

25.0.2
CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.3
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 25-*bis.*
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque

diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art.1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.4

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.5
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2021, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'anno 2021, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25.0.6
FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti)

1. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano

gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

Art. 26

26.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, centri commerciali, *outlet* e strutture assimilabili e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

26.2

MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.3

MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.4

PARAGONE

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

26.5

GALLONE, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;

2) alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

3) al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al Comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.6

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro» *ovunque ricorrano;*

b) *alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

c) *al secondo periodo dopo la parola:* «autocordinamento» *aggiungere le seguenti:* «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

d) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.7

PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.8

MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.9

MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni di euro», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32

Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.11

FERRARI, PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, all'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.12

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *dopo le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.13

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni»*, con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e nel settore dell'agriturismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.14

CASTALDI, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

2) *dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 241,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42;

- quanto a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.15

PITTELLA, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni» *e dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «508,3 milioni».

26.16

PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

c) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 230 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

26.17
PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che ospitano i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, come patrimonio culturale, in base alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

26.18
MISIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.19
MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo

precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.20

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

- *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

- *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

- *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.21

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

2) *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

3) *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.22

DAMIANI, FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.23

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.24

FERRO, DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «510 milioni di euro».

26.25

PARAGONE

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.26

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.27

PRESUTTO

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.28

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.29

VONO, MARINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.32

Castaldi

Al comma i, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.33

Girotto, Castaldi

Al comma i, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.34

Castaldi

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del settore intrattenimento e pubblico spettacolo».

26.35

TIRABOSCHI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo quali discoteche, festival e simili.».

26.36

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.»*, sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.37

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo, primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.», *sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.38

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati», *con le seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese

per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi».

26.39

SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali-ed altre strutture ad essi assimilabili,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.40

LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili».

26.41

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al primo periodo, dopo le parole: «le imprese operanti nel settore» *inserire le seguenti:* «dell'agriturismo».

26.42

CONZATTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.43

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.44

CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, ivi inclusi le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.45

PARAGONE

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo (discoteche e simili)».

26.46

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo, discoteche e intrattenimento.»

26.47

CONZATTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.48
DAMIANI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e del gioco pubblico.»

26.49
GALLONE, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *alla fine del primo periodo aggiungere*: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2»;

2) *al secondo periodo dopo*: «autocordinamento» *aggiungere*: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata».

b) *dopo il comma I aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.».

Conseguentemente all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 500 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.50
MALLEGNI, GASPARRI

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.550

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Al comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano».

26.51

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra le imprese del predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.52

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese del comparto della distribuzione food beverage, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 5o milioni di euro da ripartire tra le imprese deI predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6o giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione food beverage».

26.53

MODENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge 7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "3 milioni per il triennio 2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.54

LANZI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55

COLLINA, BRIZIARELLI, MODENA, DE LUCIA, ANGRISANI, MARINELLO, PARRINI, AUGUSSORI, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".»

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, sono ridotte di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

26.56

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "turistici" sono inserite le seguenti: ", le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne";

b) dopo le parole: "19 novembre 1997, n. 422" sono inserite le seguenti: ", della legge 11 agosto 2003, n. 218,";

c) le parole: "esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus";

d) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo"».

26.57

GINETTI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le strutture turistico-ricettive sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i versamenti fiscali relativi all'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 1, comma 819, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n.160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.».

26.58

CASTALDI, GIROTTO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1-*bis*, il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

1-*quater*. All'onere derivante dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per il settore tessile».

26.59

BOTTICI, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2021, a valere sul fondo di cui al comma 1, le categorie di cui al medesimo comma 1 possono detrarre dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, le somme dovute per il pagamento dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, qualora istituito dagli enti locali. Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

26.0.1

DAMIANI, FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

FERRO, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.3

PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Fondo per il sostegno delle aziende del compatto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del compatto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 26-*bis.*

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 26-*bis.*

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

SERAFINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Reinserimento del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.8

LAUS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Reinserimento del credito d'imposta peri canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.10

LAUS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.11

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,

lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

26.0.12

SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con

riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.13

LAUS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure a favore del potenziamento del sistema fieristico nazionale)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il potenziamento del sistema fieristico nazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "società di capitali", sono aggiunte le seguenti: "o altra forma giuridica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

26.0.15

BARBARO, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure di sostegno ai canoni di locazione per le attività oggetto di chiusura)

1. Il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di affitti tra privati, per tutti i mesi in cui le attività sono oggetto di disposizioni normative ovvero ordinanze di chiusura, anche parziale, come di riduzione della capienza, sono prolungati fino alla fine della emergenza sanitaria.

2. È disposto annullamento del dovuto imponibile IMU per il proprietario dei locali».

26.0.16

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da CO-

VID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, le risorse dei fondi contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stanziate per gli anni 2020 e 2021, sulla base delle ripartizioni per singole Regioni già utilizzate negli anni precedenti, sono ripartite direttamente ai Comuni.

2. I citati Comuni, entro trenta giorni dalla ripartizione di cui al comma 1, definiscono modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. I Comuni privilegiano modalità telematiche di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi al conduttore richiedente aventi i requisiti vigenti, entro trenta giorni dall'invio della richiesta di contributo. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'ufficio erogatore la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. I contributi affitto di cui al comma 2 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

26.0.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conver-

sione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.

2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

26.0.18

SBROLLINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese di cui al comma 1, così come identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile-dicembre 2020 sia inferiore al 33 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo-aprile-dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo di solidarietà alimentare e sociale)

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

26.0.20
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.21
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del MiC sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.22

DAL MAS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

26.0.23

BARBARO, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.

2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022».

26.0.24

BARBARO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Distacchi utenze)

1. Il blocco dei distacchi e lo stralcio dell'addebito delle utenze prescritto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020, ivi incluse le rateizzazioni attivate, con deduzione dei costi fissi e delle accise dal marzo 2020, è esteso fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

26.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.27

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione, entro il 30 giugno 2021, di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021 con delibera della giunta».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.0.28

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Misure per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico colpite dall'emergenza epidemiologica, la dotazione del Fondo di cui all'Articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è implementata di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 al comma 99 della legge 30 dicembre 2020, n.178 dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

"*e*-bis*)* interventi di agevolazione e sostegno per piccole e medie imprese costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, operanti nei settori turistico ricettivo, delle guide turistiche, dei *tour operator* e della ristorazione;".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo importo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

26.0.29

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto

al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.30

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.31

BARBARO, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i *Leasing* Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "31 dicembre 2020" *con le seguenti:* "31 dicembre 2022".

2. Sono differiti alla stessa data i termini per la conclusione del procedimento amministrativo entro cui i Comuni dovranno rinnovare le concessioni secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020».

26.0.33
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.
(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa dal 3 al 13 novembre 2020 con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 2 novembre 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei predetti comuni, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Art. 28

28.1

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 28-*bis*, inserire il seguente:

«Art.28-*ter*.

(Disposizioni in materia di canoni di locazione)

1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per la durata dello stato d'emergenza epidemiologica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i contratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge"».

28.2

CONZATTI, MARINO

Dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

«*m*-bis*)* l'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'art. 64 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Ai sensi del periodo precedente, SACE S.p.A. concede la garanzia di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, secondo i criteri e le condizioni previsti dai commi da 2 a 6 e da 9 a 11 dell'art. 1 e dall'art. 1-*bis* del medesimo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come ulteriormente precisati dal primo periodo del presente comma Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.".».

28.3

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m)* All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 16, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce l'obbligo di esecuzione immediata degli ordini di recupero da parte della Commissione Europea nei confronti dei beneficiari di aiuti non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili in ra-

gione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"».

28.4

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m*-bis*)* all'articolo 119, al comma 13-*ter*, la parola: "interessati" è sostituita con la seguente: "interessate"».

28.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n)* l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

28.6

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

28.7
FERRO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero.".»

28.0.1
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020,11. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi tini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.2

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi fini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle micro-imprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.3

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono ricomprese nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE.».

Art. 29

29.1

MIRABELLI, ALFIERI, MISIANI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria» *e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020, n. 340, saranno escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.2

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «17 luglio 2020, n. 77,» *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i soggetti di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, coinvolti nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo».

29.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020», *inserire le seguenti:* «in via prioritaria», *e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n.

340, sono escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.4

VONO, MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio»;

b) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* «e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

29.5

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto in-

dennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.49 (già 30.31)

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio del contratto di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 1370/2007».

29.6

DAMIANI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.7

MARGIOTTA, PITTELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla

media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.9

DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge. 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.10

CIOFFI, COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 3o aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.11

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.12

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200,»*, aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di implementare o potenziare i servizi di trasporto dedicati alle persone che hanno un'età superiore ad anni settanta e alle categorie maggiormente esposte al rischio COVID-19,».

29.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 4, lettera a), *dopo il periodo:* «di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,» *è aggiunto il seguente:* «ivi compreso il trasporto degli alunni disabili,».

29.14

DI GIROLAMO, PESCO

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con le seguenti:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.15
DAMIANI

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la presente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dei COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.16
MODENA

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.17
MALLEGNI, GALLONE

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consi-

stenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Ai fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.18

MARGIOTTA

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.19

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono», *e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidataci dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.20

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 e fino all'esercizio 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.21

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.

5-*ter*. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.22

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, con-

sentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa;"».

29.23

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa."».

29.24

DAMIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il trasporto di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.25

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il Trasporto Pubblico Locale e di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal lº gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.26

LUPO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale.".

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.27

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislati-

vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «455 milioni di euro», *sostituire la rubrica, con la seguente:* «e misure in favore di imprese esercenti servizi di trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente».

29.28

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 117 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «433 milioni».

29.29

DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.30

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato UE.».

29.31

DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *e)*, del Trattato UE».

29.32

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

29.33

DAMIANI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.34

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3º settembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.35

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di

veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128"».

29.36

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, 20 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," inserire le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente terzo periodo: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, del 4 dicembre 2020"».

29.37
DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.38
VONO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.39

DAMIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.40

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19, al capoverso 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

29.41

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

29.42

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.43

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.44

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19

novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. All'onere per l'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

29.45

CALIGIURI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti: "di 150 km"».

29.46

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti "di 150 km".».

29.47

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il temine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.48

Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," sono inserite le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo, è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, ed

è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020."».

ORDINI DEL GIORNO

G29.1
AIMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il totale della rete ferroviaria italiana ad alta velocità attualmente in esercizio si estende per un totale di 1.647 chilometri;

la direttrice principale lungo cui si articola è la Salerno-Napoli-Milano-Torino, che a livello internazionale integra il *Transeuropean Networks - Transport* (TEN-T). Altre direttrici, ad oggi in gran parte in fase di progettazione, sono quelle che collegano Milano, Venezia e Terzo Valico, e quelle meridionali Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania;

la tratta Bologna-Padova è una delle principali linee ferroviarie d'Italia dall'alta rilevanza strategica. Si inserisce nei percorsi di due corridoi Ten-T: il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo collegando la città di Padova a Bologna, nodo di interscambio nazionale dei traffici diretti verso Nord/Sud ed Est/Ovest. Attraversa inoltre importanti città, quali Rovigo e Ferrara. La linea, classificata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ente gestore della tratta, come linea «antenna» è stata potenziata per l'integrazione nella rete Alta Velocità/Alta Capacità, ma non costituisce un tratto ad Alta Velocità: è invece una linea elettrificata, a doppio binario, che si snoda per un percorso di 123 km con traffico passeggeri e merci;

Padova e Bologna sono i due principali snodi logistici ed economici del nord est e fungono da «porte d'ingresso» per l'area del Triveneto Orientale (Venezia, Treviso, Friuli Venezia Giulia) e del Veneto Centrale (Vicenza e Verona). Il potenziamento del collegamento ferroviario tra Padova e Bologna con il passaggio all'alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ri-

cadute positive nell'ambito della mobilità e, conseguentemente, della qualità dell'ambiente;

Tra i numerosissimi vantaggi della realizzazione di tale opera vi sono indubbiamente:

1) unione di due importanti centri economici del nostro -Paese, il cuore della «locomotiva» del Nord Est, con Bologna, il principale snodo ferroviario italiano;

2) dimezzamento dei tempi di percorrenza su una tratta di oltre cento chilometri per un numero altissimo di collegamenti;

3) collegamenti più efficienti Nord-Sud: si potrà andare da Napoli a Padova con i treni ad alta velocità, proseguendo anche fino a Udine e Trieste;

4) valorizzazione per l'area Euganea e per i suoi centri termali;

5) messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello;

6) importantissimo sostegno all'economia locale, migliorando la circolazione delle merci, anche su gomma;

7) rafforzamento dell'integrazione territoriale nell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia (la c.d. Pa.Tre.Ve);

8) abbattimento delle emissioni dovute a un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale;

9) sostegno e crescita del lavoro attraverso un'opera dei valore di cinque miliardi di euro;

considerato che:

Padova e la sua provincia, contano circa un milione di abitanti residenti, ma gli utenti potenziali che beneficerebbero del passaggio all'alta velocità sono valutati in circa 5 milioni, in quanto la città è la porta di passaggio obbligata per l'accesso alla regione Veneto e alla regione Friuli Venezia Giulia. Venezia e Padova, nonché territorio compreso tra le due città, costituiscono un sistema metropolitano fondamentale, tuttavia Padova è l'unico capoluogo ad essere escluso dall'alta velocità nel percorso che collega il sud con il nord dell'Italia e l'Europa;

nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final, nella missione: Infrastrutture per una mobilità sostenibile (Scheda componente M3C1), per rispondere agli obiettivi di «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro» e ai fini dello «Sviluppo della coesione territoriale/riduzione dei tempi di percorrenza» sono previsti nuovi collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con un appostamento di 6,13 miliardi di euro;

il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità

alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell'opera,

il passaggio all'alta velocità della linea Bologna-Padova, alla luce della sua estensione chilometrica, non comporterebbe costi insostenibili, anche tenendo conto dello stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento delle principali direttrici ferroviarie, previsto dal contratto di programma 2017-2021 tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana, approvato con decreto ministeriale del 9 maggio 2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta alla realizzazione di una tratta ferroviaria ad Alta Velocità che colleghi le città di Bologna e Padova tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR),

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché tale tratta sia inserita nel contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana Spa.

G29.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

l'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19, individuando le modalità di assegnazione di tali risorse e la relativa copertura finanziaria. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-*ter* del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al

comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

considerato che:

In merito al settore dei trasporti, nell'ottica del suo crescente processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, risulta imprescindibile lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, nell'ambito di un sistema energetico integrato, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica per la cosiddetta «mobilità pesante», in tutte le sue sfaccettature, da quella su gomma a quella ferroviaria e marittima;

a tal riguardo, i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità sono diventati eleggibili per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero quei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di miglioramento dell'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere delle modalità di monitoraggio adeguate affinché l'attuazione della nuova normativa sui titoli di efficienza energetica in via di definizione, sotto l'unica regia del Ministero della Transizione ecologica, sia caratterizzata da semplicità, velocità e concretezza.

G29.3

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese per le perdite dovute prevalentemente dalla pandemia in corso e dalla conseguente crisi economica;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

la «Funivie SaVona "S. Giuseppe di Cairo"», è una ferrovia secondaria di interesse nazionale che svolge pubblico servizio;

a dicembre 2005 è scaduta la concessione alla SFAT Spa, Società funiviaria Alto Tirreno Spa, e successivamente, dal 20 dicembre dello stesso anno, viene istituita una Gestione Commissariale di un anno, prorogata fino a gennaio 2006;

a dicembre 2007 Funivie Spa assume dall'allora Ministero dei trasporti la concessione di impianto di trasporto ferroviario a seguito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria regolata da apposita Convenzione di durata anni 25, con scadenza nel 2032, con previsione di un contributo economico del Ministero dei trasporti a favore di Funivie Spa;

a marzo 2019 il Ministero dei trasporti sospende, per un «presunto inadempimento del concessionario», l'erogazione del contributo ministeriale a favore di Funivie Spa che a sua volta muove azione di risoluzione della concessione del 2007, davanti al TAR Liguria, per inadempimento a fronte della arbitraria interruzione unilaterale del contributo governativo attivata da suddetto Ministero;

a seguito di eventi alluvionali e delle relative frane, a novembre 2019 si sono registrati ingenti danni nella zona interessata con conseguente compromissione e sospensione dell'attività di trasporto, che non risulta ancora ripristinata, con evidenti costi e perdite economiche, e che a gennaio 2020 Funivie Spa comunica al Ministero trasporti la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta;

a marzo 2020 con decreto legge del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», viene nominato un Commissario dedicato alla realizzazione degli urgenti interventi di ripristino degli impianti funiviari autorizzando la relativa spesa per la realizzazione degli interventi necessari;

a giugno 2020 viene nominato un Commissario Straordinario con l'incarico di provvedere alla rimessa in pristino degli impianti funiviari interessati dagli eventi del novembre 2019;

il servizio della predetta ferrovia, prevede anche il trasposto oltre Appennino di materiale che altrimenti avverrebbe su strada, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e di supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;

durante il periodo intercorrente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte di un nuovo concessionario, l'allora Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, per altri due anni;

deve essere assicurata la necessaria manutenzione agli impianti ed alle infrastrutture propedeutica alla ripresa dell'esercizio delle linee funiviarie anche tenuto conto degli effetti derivanti dal prolungato periodo di «fermo impianto» ad oggi stimabile in trenta mesi dall'inizio dell'evento di novembre 2019,

impegna il Governo:

a nominare un Commissario straordinario per la gestione governativa della ferrovia secondaria di interesse nazionale «Funivie Savona "S. Giuseppe di Cairo"» al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l'impianto utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'attuale Ministero per la mobilità sostenibile, consentendo la ripresa delle attività dl una struttura strategica che svolge un servizio pubblico di rilievo nazionale e quindi un contributo significativo al sostegno dei lavori coinvolti e conseguente al rilancio del territorio interessato.

G29.4

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo, di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio, nonostante le misure previste risultano tuttavia insufficienti e non in grado di aiutare il tessuto socioeconomico nazionale, ad uscire definitivamente dalla crisi economica e finanziaria;

l'articolo 29 del provvedimento in particolare, prevede misure per il trasporto pubblico locale, stanziando 800 milioni di euro, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19;

al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, all'interno del settore energetico finalizzato alla transizione verde, rappresenta un'esigenza imprescindibile, del sistema energetico integrato, nell'ambito dei trasporti, in

finzione del processo di decarbonizzazione, che riguardi la mobilità pesante, non solo su gomma ma anche ferroviaria, marittima e la generale infrastrutturazione per un più moderno e sano territorio;

a tal fine, i progetti relativi all'utilizzo d'idrogeno per la mobilità sono diventati 'eleggibili' per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di migliorare l'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, affinché la nuova normativa sui titoli di efficienza energetica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica, sia monitorata attraverso l'unificazione sotto un'unica regia delle competenze in materia energetica ed ambientale.

EMENDAMENTI

29.0.1

MODENA, FERRO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi-al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perdile su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.2

VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure a sostegno delle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una finzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il temine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.3

MODENA, FERRO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 15 della L. 21/1992 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis* Al fine di adeguare i contingenti delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, al momento di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021, è data la possibilità ai titolari di autorizzazioni di convertire eventuali titoli già otte-

nuti, in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari, in tale caso la conversione è possibile alle seguenti condizioni:

1. Aver stabilito da almeno tre anni, all'interno del comune ove si ha interesse ad ottenere la conversione dei titoli autorizzativi, una sede legale, operativa o unità locale, ovvero avere la comprovata disponibilità di idonea struttura atta all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, anche presso la propria residenza o domicilio, ancorché precedentemente non registrata presso le C.C.I.A.A..

2. Essere gli effettivi titolari dell'autorizzazione, anche se conferita, a norma dell'art. 7 della presente legge, in cooperative, consorzi o società di cui alla lett. d, c. 1, art. 7 della presente legge, ovvero di aver aderito a Consorzi che abbiano i requisiti previsti dal precedente punto 1.

3. Aver prodotto, in rapporto ai titoli autorizzativi in uso o conferiti, un congruo volume di affari, non inferiore ad almeno 90.000,00 euro nel triennio 2017/2019, dimostrabili attraverso la produzione dei bilanci depositati, ovvero produzione di fatture elettroniche/corrispettivi.

Stante la riparametrazione dei titoli autorizzativi ne consegue che:

a) La conversione del titolo autorizzativo comporta anche l'acquisizione del ruolo dei conducenti, eventualmente ottenuto in altra regione o provincia, in quello della regione o provincia ove ricade il comune prescelto.

b) I titoli provenienti dalla conversione non sono cedibili prima di dieci anni, ovvero possono essere ceduti secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della presente legge.».

29.0.4

FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

29.0.5

ANASTASI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.6
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2027, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

29.0.7
IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019)

In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'art. 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al crono-

programma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

29.0.8

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.9

FARAONE, VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.0.10
FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al comma 1, dell'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti parole: "le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

29.0.11
DI GIROLAMO, PESCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra i123 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge li agosto 2003, n. 218. Il pagamento

delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

MARTI, PERGREFFI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di

leasing, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

29.0.13

MODENA, FERRO, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'armo 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. 11 pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.14

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.0.15

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.16

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge Il agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione le-

gale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.17

CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanzia-

ria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

29.0.18
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: "operatori del trasporto intermodale (MTO)" sono aggiunte le seguenti: "operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

29.0.19
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

29.0.20
MIRABELLI, ALFIERI, MISIANI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

1. All'articolo 13, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Princìpio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti

dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.".

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli *over* 55";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo"».

29.0.21

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale

le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.22

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.3220, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.23

DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno In ogni caso, il contributo non può eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da ema-

nare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i termini per il riconoscimento del contributo e le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione possono essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.24

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione

potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 30

30.1

PITTELLA, FERRARI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

c) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

d) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle parole: "con uno o più decreti" e le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2021"».

30.2
FERRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) al comma 7 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «302, 5 milioni di curo».

30.3
MASINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1º maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

a-bis*)* al comma 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

30.4

GALLONE

Il comma 1 dell'articolo 30 è così modificato:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 il. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

aa) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di- concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo l, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

b) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

c) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

30.5

CONZATTI, MARINO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), *pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41*».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «385 milioni di euro».

30.6

MALPEZZI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.7

LUPO, CROATTI, BOTTO, GALLICCHIO, GIROTTO, DI GIROLAMO, DONNO, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.8

CROATTI, GIROTTO, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.9

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguente:* «31 dicembre 2021»;

b) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.11

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «247,5 milioni di euro».

30.12

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DE POLI

Al comma 1, lettera a), *le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.13

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, PERGREFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a), *le parole:* «30 giugno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

2) *al comma 1, lettera* c), *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

3) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

30.14

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «30 giugno 2021», *con le seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.15

FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma I, alla lettera* a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «30 luglio 2021»;

b) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «165 milioni per l'anno 2021» *con le seguenti:* «185,625 per l'anno 2021»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 103,125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.16

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

30.17

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.18

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.20

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.21

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.22

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche alle imprese alberghiere».

30.23

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 816 a 847 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 relative al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ai commi da 639 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), devono intendersi nel senso che le società affidatarie del servizio di gestione della sosta regolamentata o a pagamento non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento dei predetti canoni e tasse».

30.24

DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi"».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge n. 160 del 2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.25

CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge 160/2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o

partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.26

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "tariffe" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 819, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "a uso privato" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza."».

30.27

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

1-*ter*. Per gli stessi motivi di cui al comma 1-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.28
MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

''Art. 26-*bis.*

1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.

2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.

3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.

4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili"».

30.29
FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non hanno provveduto ad istituire il Canone Unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono adempire entro il 31 dicembre 2021».

30.30

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 1, dopo il periodo: «Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale,» *aggiungere il seguente:* «compreso il settore del trasporto pubblico scolastico e in particolare il trasporto degli alunni disabili,».

30.32

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.33

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.34

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021", e le parole: "del rendiconto della gestione 2019", sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.35

LUPO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compatibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi incluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche delta struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi

e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini dell'attribuzione del punteggio-da parte delle amministrazioni quali la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; l'età compresa tra i 18 e i 35 anni; l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per lo svolgimento dell'attività; l'offerta al pubblico di servizi relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-*bis*.1. Le concessioni di cui al comma 4-*bis* sono assegnate al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.".

2-*ter*. Il comma 4-*ter* dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

2-*quater*. L'efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate, ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel rispetto dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-*sexies*. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

30.36

FERRO, DAMIANI, GASPARRI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

30.37

CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche ai soggetti aventi la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente il trasporto di persone mediante autobus a noleggio con conducente, ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218, non soggette a servizio pubblico.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a io milioni euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.38

CROATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.39

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 11. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 11.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.40

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022"». Agli oneri di cui al presente comma valutati in 282 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.41

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1086, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2023". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 176 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.42

FERRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.43

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.44

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.45

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole: «30 aprile 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2021».

30.46

GALLONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.47

ARRIGONI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.48

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.49

FERRAZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti

ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.50

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176.».

30.51

FERRARI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2020 delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura è prorogato al 30 maggio 2021.».

30.52

PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021, ai sensi del comma precedente, della certificazione dei fondi COVID fissata al 31 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla luce della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze, il termine di adozione dei rendiconti relativamente all'esercizio 2020, è differito al 30 giugno 2021 per gli enti e gli organismi pubblici, diversi

dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

30.53

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuenza 2020."».

30.54

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.55

BORGHESI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

30.56

FARAONE, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "dei tre dodicesimi" con le seguenti: "dei cinque dodicesimi"».

30.57

FERRO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021, termine ultimo per l'approvazione anche del Piano economico finanziario Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3 comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.».

30.58
COMINCINI, PITTELLA, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2020» *e le parole:* «entro il 31 maggio 2021» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

30.59
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.60
GALLONE

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.61
NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.62
LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla

quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 151. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.63

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla

quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.64

DELL'OLIO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2021.».

30.65

PITTELLA, FERRARI

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «entro i131 maggio di ciascun anno», *sono aggiunte le seguenti:* «con effetto a valere dall'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

30.66

DE POLI

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.67

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.68

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 1.540 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 1.540 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

f) quanto a 270 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.69

GALLONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la con-

dizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* pari a 770 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 cosi come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

b) quanto a 270 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009».

30.70

CONZATTI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 770 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 550 milioni ai sensi dell'articolo 41, e, quanto a 220 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.71
CALANDRINI

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.72
DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,1 tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, a 147 è ridotta del so per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.73

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis* Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, In caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

30.74

Garavini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.75

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "previsti dalla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità".

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.».

30.77

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "Per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.78

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima

finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "Previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.79

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

2) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

3) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.80

GALLONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.81

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.82

CALIGIURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.83

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale

competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.84

PAVANELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.85

FERRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

5-*ter*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.86

PARAGONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

30.87

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.88

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.89

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

30.90

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147), relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-*ter*. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

5-*quater*. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.91

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-l9.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.93

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

30.94

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema."».

c) al comma 652, sostituire le parole "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.95

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione

ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema".

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.96

CALANDRINI, DE CARLO, de BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in finzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.97

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

30.98

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro.";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro il 1º luglio 2021, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definiti:

a) ulteriori caratteristiche di riciclabilità da inserire ai fini dell'individuazione di ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei MOCA;

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strate-

gia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.99

L'ABBATE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"».

30.100

ANASTASI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *r)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*r*-bis*)* le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici;".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.101

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di curo per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

30.102

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«65-*bis*. Alla lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

30.103

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il colma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.104

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma i, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.105

GARAVINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Tale disciplina, ad ogni modo, si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data in vigore della predetta normativa.";

b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma di cui al precedente comma gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

6-*ter*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento"'».

30.106

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati

alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"». *L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.107

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.108

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni".

5-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

5-*quater*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro seicento"».

30.109

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà e di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, i comuni che, pur avendo applicato idonee misure di sostegno alla riscossione delle proprie entrate, non possono approvare il bilancio di previsione per l'incapacità di adempiere all'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura prevista dalla legge, con pregiudizio sui livelli delle spese necessarie ad assicurare le funzioni fondamentali, sono autorizzati a ridurre tali accantonamenti nella misura strettamente necessaria ad assicurare il livello minimo delle medesime funzioni fondamentali.

5-*ter*. Ai fini del comma 5-*bis*, il consiglio dell'ente locale provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di pre-

visione, acquisito il preventivo parere dell'organo di revisione, cui compete l'onere di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 5-*bis* ai fini della deroga agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nella misura di legge, anche ai fini del rendiconto di gestione.

5-*quater*. La deliberazione di cui al comma 5-*ter*, è inviata dall'ente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione, alla competente sezione della Corte dei conti ed al Prefetto, indicando analiticamente tutte le funzioni fondamentali di competenza e per ciascuna di essa l'importo della spesa necessaria affinché le stesse siano svolte secondo livelli minimi essenziali».

30.110

FERRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

30.111

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in

vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine (relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,) di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.112

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il terniine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito-al 30 novembre 2021».

30.113

LANIECE, FERRAZZI, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, le case da gioco presenti sul territorio nazionale sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente».

30.114

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi

strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.115

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1.0 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.116

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 9-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.117

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.118

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse».

30.119

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.120

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

30.121

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.122
RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021", le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodi d'imposta 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «460 milioni».

30.123
RAMPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro il 31 luglio 2026."».

30.124
RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a causa della sospensione delle attività sportive, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2021, il conduttore ha diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la pro-

va di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

30.125
RAMPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro un armo dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva" sono soppresse.».

30.126
RAMPI, VERDUCCI, PARRINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022 agli operatori impegnati nelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di erogazione e le modalità di accesso al contributo.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno dall'armo 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.127

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato "Sport e Famiglia" al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinati all'erogazione di *voucher*. I criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità per l'accredito dei beneficiari sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.128

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

30.129
NATURALE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.130
FARAONE, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 147, lettera *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici sino al 31 maggio 2021.».

30.131
CONZATTI, MARINO, SBROLLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105, comma 3-*bis*, sostituire le parole: "30 giugno 2021" con le parole: "31 dicembre 2021"».

30.132
GARAVINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.133

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presenta articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «544 milioni», *mentre per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

30.134

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

g) quanto a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

h) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.135

SUDANO, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.136

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 4, le parole: "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-*bis* dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o

mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse"».

30.138

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sopprimere il comma 7.

30.139

FERRO, DAMIANI, GASPARRI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7, col seguente:* «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: "1º luglio 2022", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

b) *Al comma 8, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

c) *Al comma 9, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

d) *Al comma 10, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

e) *Al comma 11, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023"».

30.140

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 7, le parole: «1º luglio 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2025».

30.141

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 30 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*, In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei smilzi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le diposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in manismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562; della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.142

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con: "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.143

FARAONE, CONZATTI, VONO, MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 248 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

b) Al comma 249 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021";

c) Al comma 250 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) Al comma 254 le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";».

30.144
TURCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il termine per l'indizione del bando per la gestione e conduzione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di 36 mesi.».

30.145
BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.146
RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro i17 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.147

RIPAMONTI, MARTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.148

DAMIANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intente prorogata al 15 dicembre 2021».

30.149

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 30 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis)*. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

30.150

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.151

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1ºgennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.152

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l'aggiornamento delle scadenze indicate nell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, così come sostituito dall'articolo 3, decreto ministeriale 28 febbraio 2019.».

30.153

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023". È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

11-*ter*. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

11-*quater*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.

11-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi".

11-*sexies*. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.154

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, lettera *a)*, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023"».

30.155

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

30.156

PITTELLA, D'ALFONSO

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla

riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

30.157
FENU

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

''Art. 120-*guaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-*nouiesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater*";

c) al comma 1 dell'articolo 125-*sexies*, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.».

30.158

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per l'anno 2021, il temine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato ai 30 aprile.

11-*ter*. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.».

30.159
D'ALFONSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.160
FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.161

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.162
FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.163
FERRO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.164
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-*bis*, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinno-

vo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020.».

30.165

GASPARRI, GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.166

FERRO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 articolo 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.167

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge. A decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.168

MONTANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai con-

tratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3,4 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.169

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. I termini previsti per le Regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-*ter*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-*quater*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, l'articolo 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma».

30.170

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONE, PEROSINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

30.171

MISIANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile-2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione,

commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.172

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è inserita la seguente:

"*c*-ter. Al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizia ipotecario e può essere incrementata me-

diante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.173

PEPE, MARTI, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque, è autorizzata la spesa di euro 11.552.050,00 per l'anno 2021, da destinare al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa (CORAP) della Regione Calabria per far fronte ai costi di gestione e investimento degli impianti di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

30.174

NANNICINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono prorogare il periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestio-

ne di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».

30.175

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, primo periodo, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

30.176

PITTELLA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente».

30.177

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

30.178

FENU, DELL'OLIO

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

30.179

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.180

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie.

11-*quinquies*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.181

VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono

il controllo. In carenza delle predette nonne il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.182

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.183
VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.184
VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.185

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.186

MALLEGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.187

FENU, EVANGELISTA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

30.188

MANGIALAVORI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 857-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi"».

30.189

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «522, 5 milioni di euro».

30.190

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.191

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:

"da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.192

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.193

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.194

VATTUONE, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

30.195

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.196

CONZATTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022."».

30.197

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

2) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole: "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "collocato in aspettativa senza assegni";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "dei rispettivi ordinamenti", sono inserite le seguenti: ", ovvero in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio nel caso di conferimento dell'incarico di coordinatore di cui al comma 3".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-*ter*, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

30.198

ANASTASI

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "l'anno di imposta 2020" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "l'anno di imposta 2021".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.199

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.200

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.201

VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 40-*bis*. - *(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) - 1*. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128."».

30.202

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021,".

11-*ter*. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

30.203

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera *d)*, sono prorogati di ulteriori 6 mesi.

11-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione

delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.».

30.204

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021.».

30.205

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.206

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.207

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.208

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. II termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime.».

30.209

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.".

11-*ter*. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario *ad acta* che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi

della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

30.210

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.211

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.212

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.213

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.214

CANGINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine "2022" è sostituito dal seguente: "2023".

11-*ter*. Agli oneri di spesa derivante dall'applicazione del comma 11-*bis* si provvede, nel limite di 1.300 milioni di euro ai sensi del comma 11-*quater*.

11-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della

ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

30.215

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta» *sono soppresse.*

30.216

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.217

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE, ORTIS, LA MURA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.218

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,11. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.219

FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.220
SERAFINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.221
LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite con: "1º gennaio 2022"».

30.222
MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma i-*ter* dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.223
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.224

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.225

GASPARRI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. Le diposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; il termine di cui all'articolo 8 della legge n. 126 del 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.

11-*ter*. Le parole: "detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo" delle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si interpretano che calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatte salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore e decreto-legge n. 104 del 2020 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

11-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

30.226

GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

b) al comma 6 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «302,5 milioni».

30.227

FERRARI, PITTELLA, COLLINA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "Comuni" è sostituita dalle seguenti: "Consorzi Industriali".

11-*ter*. Limitatamente all'anno 2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, il termine per le comunicazioni ivi richieste relative all'anno precedente è differito al 30 luglio e il termine per modificare o integrare la comunicazione è differito al 30 ottobre del medesimo anno».

30.228

LAUS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.229

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 755"».

30.230

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2020 e il 30 giugno 2021».

30.231

GALLONE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.232

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.233
PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.234
FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.235
STEFANO, FERRAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al in gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.236

STEFANO, FERRAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.237

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.238

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 o in scadenza entro il mese di marzo 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa"».

30.239

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Aggiungere, in fine, il seguente colma:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.240

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.241

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "e il personale di polizia locale"».

30.242

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manuten-

zione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.243

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.».

30.244

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della nonna UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.245

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione,

completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.246

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorre dal 31 dicembre 2022.».

30.247

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, inserite il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.248

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manuten-

zione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.249

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della nonna UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.250

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.251

GARAVINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. La validità delle patenti di guida conseguite nel Regno Unito viene prorogata fino al 1º Gennaio 2022».

30.252

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1,comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.253

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.254

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.255

MODENA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza

epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.256

DAMIANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1 comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.257

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.258

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al

1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.259
FERRO

Dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente:*

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020,2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.260
FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020, 2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.261

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Aggiungere, in fine, il seguente:

«11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato B della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

30.262

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I versamenti dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.».

30.263

PARRINI, AUGUSSORI, BRESSA, DE PETRIS, GRIMANI, MANTOVANI, TOTARO, VALENTE, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» *con la seguente:* «540».

ORDINE DEL GIORNO

G30.1
PESCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti relative a differenti settori, al fine di consentire al legislatore di intervenire con precisione modificando o correggendo misure in essere in virtù delle esigenze contingenti;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha stabilito la sospensione, nelle zone rosse, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 del medesimo decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

il decreto ha previsto, altresì, la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

rilevato che:

la norma predetta concepisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina in quanto concede alle attività commerciali al dettaglio, compresi i centri commerciali, la possibilità di vendere, non solo generi alimentari, ma anche una più vasta gamma di prodotti ricompresi nel novero dei «generi di prima necessità», purché previsti dall'Allegato 23 del medesimo decreto;

il mercato, nell'ottica del pieno rispetto delle primarie misure anti-contagio, è da considerarsi una tipologia di commercio strategica, poiché si

svolge all'aperto, consente di mantenere più facilmente la distanza interpersonale e offre la possibilità ai clienti di non spostarsi dal proprio quartiere o paese, alleggerendo le code e l'affluenza in altri luoghi al chiuso;

i mercati rionali hanno svolto un ruolo fondamentale, in quanto hanno sostituito i negozi di prossimità soprattutto nei piccoli paesi;

preso atto che:

si configura una disparità di trattamento della forma mercato rispetto a tutte le altre attività commerciali al dettaglio, le quali sono tutte autorizzate, incluse quelle che si svolgono su aree pubbliche, a vendere una più ampia gamma di prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire anche ai mercati la vendita di generi di prima necessità individuati nell'Allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che la suddetta attività si svolga nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

a valutare l'opportunità di permettere lo svolgimento dell'attività di commercio su suolo pubblico indipendentemente dalla categoria merceologica dei beni somministrati, purché nel pieno rispetto dei protocolli necessari per garantire la vendita in totale sicurezza, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

———————

EMENDAMENTI

30.0.1

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1 comma 69 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostitute dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

30.0.3
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d)*, della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

30.0.4

TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee con-

dominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d),* della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di curo per l'anno 2021, 124,8 milioni di curo per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di curo per l'anno 2024, 4.101 milioni di curo per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di curo per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation *EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

30.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 maggio 2021"».

30.0.6

SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

«Art. 30-*bis.*

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per L'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsio-

ne a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.8

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.9

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

———————

30.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati dai mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati Derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali - a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.12

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli in-

vestimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono dispone l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.13

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021

gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

30.0.15

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

30.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.17

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.18

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al

comma 2, alla lettera d) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento"».

30.0.19

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

«Art. 30-*bis.*

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.21

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, corrimi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, alla lettera *d)*, le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.22

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6"».

30.0.23
MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Sostegno agli enti in deficit *strutturale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'interno, in data antecedente al 1º gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;

b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;

c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;

d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMQ, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1º gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate-correnti;

d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiati dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 75 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

30.0.24

PARRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 800 è inserito il seguente:

"800-*bis*. Le disposizioni relative ai servizi sociali territoriali di cui ai commi 797, 798, 799 e 800 del presente articolo si applicano, fermo restando il limite di spesa di cui al citato comma 799, anche agli enti che, sulla base della legislazione regionale, esercitano in forma integrata le attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali: in tali casi, il raggiungimento del livello es-

senziale delle prestazioni e dei servizi sociali di cui al comma 797 è calcolato sulla base del complesso del personale che esercita le funzioni sociosanitarie e sociali integrate."».

30.0.25
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*
(Agevolazione Tari 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a

qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 550 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.0.26

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Agevolazione TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma

5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di curo per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.27

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi ai 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.28

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a fa-

vore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 11 fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.29
MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 7.

7. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "9 per cento"».

30.0.30

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e delle tariffe TARI per gli immobili non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il solo periodo d'imposta 2021, la base imponibile dell'imposta municipale unica è ridotta del 50 per cento in favore dei proprietari di unità immobiliari per uso abitativo, rientranti nelle categorie catastali A, interessati dalle misure di divieto di spostamenti sul territorio nazionale, tra le regioni e

le province interessate dai provvedimenti di ordinanze regionali, nonché dalle misure contenute dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 di contenimento dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.

2. Limitatamente all'armo 2021, nei confronti dei soggetti e per le finalità di cui al precedente comma, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è altresì ridotta del 50 per cento.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a di 2.600 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

30.0.31

VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella ca-

tegoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.32

PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo) comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 5o% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma i è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.33

STEFANO, LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.34

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2, è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.0.35

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo I comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.36
L'ABBATE, FENU

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 30 -*bis.*
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.".».

30.0.37

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove sì formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.38

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.39

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.40

LANIECE, FERRAZZI, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

30.0.41

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".».

30.0.42

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".«

30.0.43

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, e dei loro enti e organismi strumentali, non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.».

30.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste».

30.0.45
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Misure urgenti in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.0.46
LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 30-*bis*.
(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.47
FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*
(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b)* e *d)*".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

———————

30.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto"».

30.0.49

FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020)

1. All'articolo 51-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2477 del codice civile è sospesa fino al 1º gennaio 2022"».

30.0.50
D'ANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.51
TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 807, lettera *a)*, le parole: "2.500.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "1.500.000 euro";

b) al comma 808, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

30.0.52
MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*
(Misure di sostegno in favore delle attività economiche ubicate nei comuni delle aree interne)

1. Ai fini della realizzazione di azioni di sostegno economico nei Comuni delle aree interne di cui ai commi 65-*ter* e 65-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in presenza di progetti condivisi aventi ricadute positive sulle attività economiche, artigianali e commerciali, i Comuni possono essere delegati alla realizzazione dei medesimi progetti».

30.0.53
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2».

30.0.54

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2"».

30.0.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.56

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.57

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroga credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree colpite dai sismi 2016-2017)

1. Al fine di includere le aree delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dai terremoti 2016-2017, nella misura di proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo la misura e le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 185 dopo la parola: "Sicilia" aggiungere le seguenti: "nonché nelle aree del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuato negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 72 milioni di euro per l'anno 2022, di 146 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 72 milioni di euro per l'anno 2025"».

30.0.58
FEDE, COLTORTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni per il rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023" e le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto".

2. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, terzo periodo, le parole: "dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1º gennaio 2021 e dal 1º gennaio 2022";

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del Cratere Sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno nella zona franca dalla data del 19 luglio 2019 al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.59

COLTORTI, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

30.0.60

MANTOVANI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroghe dello stato di emergenza nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto)

1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.».

30.0.61
ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Proroga interventi per la ripresa economica in favore degli eventi sismici che hanno colpito l'area Etnea)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.700.000 di euro per l'anno 2021" e le parole: "euro 1.700.000 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 8 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32.».

30.0.62
ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Interventi in favore delle zone colpite dal sisma dell'area Etnea)

1.All'articolo io 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma i è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 3o per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto, di cui al comma 1, secondo capoverso, è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE."».

30.0.63

GIANNUZZI, ANGRISANI, MININNO, LEZZI, MORONESE, LA MURA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "esercizi 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi dal 2018 al 2021"».

30.0.64

GIANNUZZI, LANNUTTI, ANGRISANI, MORONESE, MININNO, DI MICCO, LEZZI, GRANATO, MORRA, LA MURA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.».

30.0.65

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Misure di sostegno peri territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. Dopo l'art. 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungere il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

2. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'art. 3, comma I, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.

3. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo".».

30.0.66

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di sisma di S. Stefano)

1. Alla lettera b, comma 18, art. 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo "prorogate" e prima di "oltre" è aggiunto il seguente periodo: ", e estesi ai territori colpiti dal Sisma di S. Stefano indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2018, pubblicato in GU il 2 Gennaio 2019,".

2. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

30.0.67

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2 All'articolo 11 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.68
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2. All'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.69
DI GIROLAMO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo n del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

30.0.70
DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Struttura commissariale)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 5o e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia).

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 50 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzio-

ne, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies*, e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

30.0.71
D'ANGELO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Esenzione del versamento dell'IMU 2021 per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. I possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono esentati per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.72
D'ANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle Entrate provvede entro 3o giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma i non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

———————

30.0.73

LUPO, LOMUTI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di attribuzione di poteri speciali per Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono le risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma Capitale secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.";

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.".».

30.0.74

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni integrative al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", sono inserite le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", sono aggiunte le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

30.0.75

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni integrative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma i, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381".

2. All'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa".».

30.0.76
FENU, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 495 Codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1, prevede la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 4o per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e da i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura diun'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.».

30.0.77
L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

b) all'articolo 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali -di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma Ibis dell'art. 242 In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.".

30.0.78

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di disciplina calcolo della mutualità prevalente)

1. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

30.0.79

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica del- comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1. Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza Covid-19».

30.0.80
COLTORTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.81
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1,-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:*«530 milioni».

30.0.82
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole: "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.".

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto ad euro 500,00 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.".

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera *d)*, le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento"».

30.0.83

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la

effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. La medesima Autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

c) all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25%;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità'di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45%;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10% e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35%, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35%.";

*d)*con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, il gestore può optare nell'offerta di gara se versare agli Enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) i commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione;

*f)*entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma;

g) al fine di adeguare le risorse disponibili alle competenze dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale e considerati anche gli effetti applicativi dell'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la pianta organica della stessa Autorità è incrementata, senza oneri per la finanza pubblica, di 5 unità di personale di ruolo.».

30.0.84

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Ulteriori misure di proroga urgenti)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in

materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera *e)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessoti dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto

delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "con gara da indire entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "con procedure di gara da indire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 marzo 2022". La procedura di gara relativa alle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi è indetta entro il 31 marzo 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 399,4 milioni di curo annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.0.85

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di proroga)

1. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22".».

30.0.86

PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.87
ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, dopo il comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1"».

30.0.88
DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'art. 6 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'art. 89 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica».

30.0.89

LANZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedente o di "*up grade*" da biogas a biometano, sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:

a) presenza o avvio di una procedura d'infrazione Europea riguardanti la qualità dell'aria o delle falde acquifere esistenti-nel territorio nel quale è situato l'impianto;

b) approvvigionamento delle materie prime o i rifiuti necessari al loro funzionamento prodotti oltre il raggio di 15 km dal luogo di ubicazione dell'impianto.».

30.0.90

LA MURA, MORONESE, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, FATTORI, LEZZI, NUGNES, MININNO, MANTERO, MORRA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata o di *upgrading* da biogas biometano, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) pendenza di una procedura di infrazione europea ai sensi dell'articolo 258 o dell'articolo 260 TFUE, in relazione al territorio della provincia

ove è situato l'impianto, per violazione di una o più delle seguenti direttive: n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, n. 2008/105/CE del 16 dicembre 2008;

b) approvvigionamento delle materie prime o dei rifiuti necessari al funzionamento dell'impianto oltre 15 km dal luogo di ubicazione dello stesso.».

30.0.91
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo

le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

30.0.92

PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

30.0.93

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. All'art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80%.".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

30.0.94

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

All'art. 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

30.0.95

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(SAL mensili "emergenziali")

All'art. 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;».

30.0.96

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(SAL Mensili)

All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

30.0.97

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*:.

1. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di sei mesi".

2. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"«.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022".

4. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera *c)* è così sostituita:

"*c)* per il settore idrico, al 30 settembre 2021".

5. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1º ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi-in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

6. All'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2021" e le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021».

30.0.98

GARAVINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifica della legge n. 470/1988)

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n.470, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

''Art. 2-*bis.*

(Comune di residenza del cittadino all'estero)

Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare"».

30.0.99

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g)* le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. *c)*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

f) la maggiorazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente; non coniugato

con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

30.0.100

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 30-*bis.*

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1) Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* art. 1 legge n.62/2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo amino non superiore a 5.500,00 curo ad alunno.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1), nel limite massimo di 100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.101

GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica del cominci I dell'articolo 264 del decreto-legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1.Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di pro-

cedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza covid-19.».

30.0.102

Emanuele PELLEGRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Credito d'imposta del canone di locazione mensile, di leasing *o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti non commerciali, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli enti sportivi dilettantistici, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2021.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai comuni 1, 2, 3 e 4 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione,

anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.103

GALLONE, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Sostegni per il settore dell'intrattenimento e del wedding*)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono individuati, sentite le associazioni di settore, le imprese e le attività professionali aventi diritto e sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, attribuendo un contributo proporzionalmente crescente in relazione alla riduzione di fatturato o corrispettivi verificatasi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 a condizione che la riduzione sia superiore al 30 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno spettanti agli operatori economici individuati dal comma 2 ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai contributi di cui al comma 1.

4. In favore dei soggetti operanti nei settori individuati ai sensi del comma 2, che presentino una riduzione di fatturato o di corrispettivi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 superiori al 50 per cento sono altresì sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma I sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022. La misura si applica nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo

73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.0.104

DRAGO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104 del 1992 e altre leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima assegnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato comma 1».

30.0.105

DRAGO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia scolastica)

1. Si dispone, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 decreto legislativo n. 297/1941 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed in deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell'articolo 1 legge n. 107 del 2015, la riapertura dei termini di mobilità interregionale, interprovinciale e intercompartimentale, in deroga all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, destinando ad essa il 100 per cento delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2021/22.

2. Nel comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "classe di concorso soltanto dopo" sostituire la seguente: "cinque" con la parola: "tre".

3. Al comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, in altra istituzione scolastica di altra provincia effettuare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "disposte" sostituire con le seguenti: "per l'anno scolastico 2020/2021" con le parole: "dall'anno 2016";

b) dopo le parole: "classe di concorso" sostituire con le seguenti: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero" con la parola: "annualmente";

4. La mobilità, di cui la comma 1, sarà eseguita secondo un criterio di progressività decrescente in base all'anzianità di servizio prestato lontano dal territorio di origine».

30.0.106

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato».

30.0.107
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano"».

30.0.108
DE POLI

All'articolo 1-septies, *comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

30.0.109
DE POLI

All'articolo 1-septies, *comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B

potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

1.2.5. Testo 1 (TOMO III)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 aprile 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

TOMO III

dall'articolo 31 all'articolo 42

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 31

031.1

CANGINI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.31.

(Persone con disabilità)

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (TSEEj, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

031.2

CANGINI

Premettere il seguente:

«Art. 0.31.

(Ristoro per il caregiver familiare)

1. Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrisposta, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, una indennità nel limite massimo di euro 500 per il mese di aprile 2021, a titolo di riconoscimento dell'attività di cura da questi effettivamente prestata in favore di uno o più assistiti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire l'emanazione di decreti di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità provvedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina e alla contestuale convocazione di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 2 e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con il compito di definire, entro 60 giorni dalla prima convocazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare convivente con uno o più assistiti con disabilità alla data del 22 marzo 2021, ai fini della valida presentazione della domanda cui al comma 4. Le riunioni della Commissione tecnica si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata dall'interessato all'INPS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2, tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata agli aventi diritto dall'INPS nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 230 milioni di euro si provvede per quanto a 200 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto a 30 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze

è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a trasferire dette somme all'INPS».

31.1

BOLDRINI, IORI, BITI

Al comma 1, alinea, al primo periodo, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro nell'anno 2021» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alle lettere *a), c)* e *d)* e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera *b)*».

31.2

RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

b) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell'aria,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

31.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 31, comma 1, lettera a) *aggiungere dopo le parole:* «dispositivi di protezione» *le seguenti:* «sanificatoti, purificatori e disinfettori d'aria».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.4

GIROTTO, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma l, lettera* a), *dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-*bis*. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti scolastici e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria, almeno una quota pari ad un quinto dell'incremento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'acquisto di dispositivi di igiene dell'aria attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».

31.5

SAPONARA, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «In via sperimentale, per l'anno scolastico 2021-2022 e 2022-2023, il tirocinio richiesto per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B o alla sezione A dell'Albo degli Psicologi può essere effettuato presso le istituzioni scolastiche che abbiano attivato il servizio professionale per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico, avvalendosi di uno psicologo iscritto all'Albo professionale da almeno 3 armi per la La supervisione del tirocinio».

Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-*ter, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

31.6

GALLONE, CANGINI, BINETTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

31.7

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, sono inoltre stanziati, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione e al contenimento del COVID- 19, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021.

31.8

FARAONE, FERRARI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di

riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.10

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.11

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte dei sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti:* «, alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.13

RAMPI, VERDUCCI, IORI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.».

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.»

31.14

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis)* Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-l9.

4-*ter)* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis)*, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.»

31.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

Conseguentemente:

All'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «549 milioni».

31.16

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

31.17

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a partire dal primo giorno della campagna vaccinale»;

b) *al comma 7 sostituire le parole:* «pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «pari a 320 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

31.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti*: «e paritarie».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.19

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.20

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.21

MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti finalità:

a) remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche per realizzare, nei limiti predefiniti, forme flessibili di erogazione del servizio scolastico, finalizzate al recupero dei gap formativi;

b) programmare e realizzare specifiche iniziative dirette al contrasto della dispersione scolastica-generata anche dall'emergenza epidemiologica, prioritariamente nel secondo ciclo di istruzione;

c) erogare, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, attività didattiche compensative in favore degli alunni delle realtà territoriali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, ove maggiore sia il ricorso all'attività didattica a distanza, tramite la realizzazione di corsi di consolidamento e recupero degli apprendimenti in presenza, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza vòlte al contenimento del contagio, da tenersi in orario extracurricolare, con particolare riferimento agli apprendimenti di base;

d) realizzare, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all'attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di attività di recupero;

e) realizzare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

6-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6-*bis* sono stanziati ulteriori 17,86 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 217,86 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.22

RAMPI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

6-*ter*. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma precedente, previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal comma 1, dal comma 6 e dal comma 6-*bis*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.»

31.23

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergen-

za sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, in ciascuna regione è riservata una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 del 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'8 luglio 2019 dell'Area dirigenziale «Istruzione e Ricerca». Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.».

31.24

NENCINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le parole "del 70 per cento" sono sostituite con le seguenti: "dell'80 per cento dal 1º settembre 2022 e del 90 per cento dal 1º settembre 2023. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

31.25

NENCINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: ", previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso" sono sostituite dalle seguenti: ", una procedura straordinaria non selettiva";

b) Al comma 2, le parole: "Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura straordinaria di cui al comma 1 è"».

31.26

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 può essere richiesta anche dai docenti assunti in ruolo con decorrenza 2020/2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

31.27

SBROLLINI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alle istituzioni scolastiche paritarie, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione sulla base del numero di studenti. Tali risorse sono destinate per 30 milioni di curo per le finalità di cui al comma 1 e per 30 milioni di euro per le finalità di cui al comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.28

GALLONE, BINETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520 milioni».

31.29
DE POLI, BINETTI

Dopo il comma 6 dell'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna».

31.30
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021».

31.31
DAMIANI

All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS COV-2, per tutte le

sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

31.32
FATTORI

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. Al comma 228-*ter* della legge 298/2015 introdotto dal decreto legge 113/2016 sopprimere: "... Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento..."».

31.33
IANNONE, BARBARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107».

31.34
IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021».

31.35

IANNONE, BARBARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».

31.36

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Per le medesime finalità previste dai commi 1 e 6, in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro da destinarsi alle scuole paritarie.

7-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.37

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione delle difficoltà economiche che si trovano ad affrontare i figli delle vittime di Covid-19 nel proseguire gli studi, a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, sono riservate loro borse di studio per ogni anno di corso universitario fino al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

7-*ter*. I limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti: ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): euro 35.000 ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): euro 62.000.

7-*quater*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della presente disposizione. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*bis* e 7-*ter*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.38

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "lo svolgimento dei predetti servizi.", aggiungere i seguenti periodi: "I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa"».

31.39

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 17-*octies* è sostituito dal seguente: "Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni le-

gislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: '3. Per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s.2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la continuità didattica e la permanenza nella sede di titolarità'"».

31.40

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1º settembre 2021".

7-*ter*. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2021/2022, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.41

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al

primo periodo, sono riservati, nel triennio 2020-22, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

31.42

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire l'avvio dell'anno-scolastico 2021-2022 in ambienti sicuri e di supportare gli enti locali in interventi volti a realizzare sistemi e impianti di aerazione per il ricambio o il trattamento dell'aria all'interno degli edifici scolastici, il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto, di assegnazione, di utilizzo e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

7-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

31.43

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 in ciascuna regione è riservata una quota pari al 70 per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale».

31.44

PITTONI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

ORDINI DEL GIORNO

G31.1

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di' conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; all'esito della procedura selettiva i candidati dichiarati idonei e vincitori della selezione pubblica sono stati 3.420 (la graduatoria finale è stata approvata con decreto dipartimentale n. A00DPIT 1205 del 1 agosto 2019, e successivamente integrata e modificata)

tuttavia taluni candidati presenti in graduatoria hanno deciso di non assumere servizio presso le sedi proposte per una discrasia nelle modalità di assegnazione delle medesime, in quanto non è stato garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo di coloro che si trovavano nelle prime posizioni

in graduatoria ad essere assegnati alla regione a priorità più alta come espresso nella domanda e come previsto dall'articolo 15 del bando, considerando tra i posti vacanti anche quelli di chi, che per motivi personali, non avesse accettato la sede di assegnazione (è accaduto, dunque, che i posti residuali dalla prima chiamata siano diventati disponibili per candidati posizionati successivamente, creando un paradosso grazie a cui candidati in posizione più arretrata in graduatoria si sono trovati, di fatto, a beneficiare di sedi «migliori», quanto meno più consone alle proprie preferenze sulla base dell'ordine di graduatoria stilato, rispetto a coloro che li precedevano);

è emblematico delle disfunzioni il caso della Regione Campania, dove è accaduto che l'ufficio scolastico, a prove concorsuali già ultimate e al momento di esprimere le preferenze di sede, abbia destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per dirigente scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento, non lasciando alcun posto disponibile per i candidati del concorso del 2017;

valutato che:

la possibile immissione in ruolo di risorse competenti e già selezionate tramite un'adeguata procedura selettiva rappresenta un risparmio di costi per l'amministrazione pubblica, evitando ulteriori aggravi di spesa per lo Stato dovuti allo svolgimento di nuove procedure concorsuali e ad un miglior efficienza delle istituzioni scolastiche, limitando le reggenze;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza al fine dell'assunzione in servizio presso le sedi disponibili, prima dell'esaurimento della graduatoria concorsuale e all'esito dell'immissione in ruolo di tutti i restanti candidati presenti, dei candidati collocatisi in una qualsiasi posizione utile all'interno della predetta graduatoria finale i quali non abbiano già preso servizio presso le sedi proposte in prima istanza, esclusivamente laddove tale sede fosse stata inserita dal candidato, nell'ordine delle preferenze individuali, successivamente rispetto ad un'altra resasi effettivamente disponibile.

G31.2

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-

steano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, laddove sussista il tempo prolungato;

la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, all'articolo 3, ha disposto a carico del Ministero dell'Interno l'obbligo di erogare un contributo agli Enti Locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dipendente dallo Stato o dal altri enti. Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 7, Gomma 41, ha disposto che il contributo dello Stato alle spese è assegnato agli enti locali in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento;

l'articolo 21 del CCNL 2006-2009, tuttora applicabile, riconosce il diritto al pasto gratuito al personale sia docente che ATA, impegnato nei servizi di sorveglianza scolastica degli alunni e delle alunne durante la refezione scolastica. La circolare 2270 del MIUR del 9 dicembre 2019 afferma in modo chiaro che «il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell'alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie...» La vigilanza sugli alunni e alunne nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti. Pertanto l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica;

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, sono assegnati docenti di sostegno e educatori, che attraverso il Piano Educativo Individualizzato, attuano una progettazione inclusiva, rivolta allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale, come evidenziato dal Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. La refezione è parte integrante di tale progetto e dell'ambiente di apprendimento inclusivo. I docenti di sostegno e gli educatori presenti nel tempo mensa non svolgono una mera funzione di sorveglianza, ma educativa ed inclusiva. I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti insegnanti di classe e devono essere presenti durante l'orario della mensa per permettere all'alunno DVA di fruire del pasto

in modo agevole aiutandolo in questo momento educativo e di condivisione con la classe,

impegna il Governo:

a prevedere l'effettiva erogazione di pasto gratuito ai docenti di sostegno e agli educatori, in relazione al servizio svolto nel tempo mensa a supporto degli alunni e alunne con Bisogni educativi Speciali, adeguando il contributo previsto per gli Enti locali.

G31.3

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, MORRA, LEZZI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; il predetto decreto è stato poi modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

nello specifico l'articolo 3, comma 4, del testo vigente stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri per «una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente»;

valutato che:

il termine per l'adozione dell'intesa sarebbe dovuto essere il 12 marzo 2020 e, dunque, si è in ritardo di più di un anno rispetto al termine indicato dalla legge;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel più breve tempo possibile all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, provvedendo con solerzia al raggiungimento dell'intesa in oggetto, anche in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, onde garantire adeguate tutele economiche e lavoristiche al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità.

G31.4

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure in materia di attività scolastica;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile le ordinarie procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato del personale scolastico, tramite concorsi pubblici selettivi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

G31.5

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

in ragione dell'emergenza pandemica, le aperture «a singhiozzo» delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, hanno determinato evidenti ripercussioni negative nell'apprendimento degli studenti: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, difatti, non rappresentano forme di apprendimento che possono essere equiparate in alcun modo alla didattica tradizionale;

inoltre, soprattutto nei primi mesi della pandemia, per molti studenti, soprattutto in contesti periferici e maggiormente disagiati dal punto di vista socio-economico, l'accesso alle forme di didattica online non è stato per nulla agevole, anche in ragione della carenza dei dispositivi disponibili o delle risorse per fare fronte alle nuove modalità di apprendimento;

le lacune formative prodotte a danno degli studenti durante la fase dell'emergenza epidemiologica, purtroppo, non potranno essere risolte con il ricorso a misure estemporanee od occasionali, in quanto l'apprendimento, per definirsi tale, ha bisogno di continuità e metodo;

come riportano gli ultimi dati Eurostat nonostante un leggero aumento nel 2018, la spesa per l'istruzione in Italia rimane una tra le più basse in Europa: nel 2018 la spesa pubblica per l'istruzione è aumentata dell'i per cento in termini reali rispetto al 2017, restando comunque ben al di sotto della media europea, sia in percentuale di PIL (il 4 per cento contro il 4,6 per cento) sia in percentuale della spesa pubblica totale, che si attesta all'8,2 per cento, la percentuale più bassa a livello unionale. È opportuno notare anche che la spesa pubblica per l'istruzione è diminuita complessivamente del 7 per cento nel periodo 2010-2018 ed ancora non si è tornati al livello degli investimenti pre-crisi economica del 2008;

impegna il Governo:

ad aumentare in via permanente, a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento delle risorse per la spesa corrente in materia scolastica, in moda da consentire interventi di sistema per il recupero dei gap formativi, prevedendo un incremento delle attività didattiche in presenza tramite l'estensione delle medesime anche durante l'orario pomeridiano, in modo da sostenere in modo più attivo gli studenti con maggiori difficoltà.

———————

G31.6

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il comma 1, lettera *b)*, del predetto articolo stabilisce che con le maggiori risorse del FIS, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provveda all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato che:

è necessario operare un opportuno distinguo tra l'assistenza psicologica e pedagogica; in questo senso la relazione illustrativa del decreto-legge, diversamente da quanto fatto con gli psicologi, non cita il protocollo d'intesa del 27 agosto 2020 sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e molte società ed associazioni di pedagogisti, tramite cui le parti (rispettivamente MI e ANPE, APEI, APP, CUNSF, CONPED, UNIPED, SIPED) si sono impegnate reciprocamente ai fini del consolidamento della collaborazione istituzionale;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a dare adeguato risalto anche alle forme di collaborazione già in corso tra il ministero dell'Istruzione e gli enti rappresentativi dei pedagogisti, incentivando e promuovendo l'applicazione dei contenuti del protocollo di intesa del 27 agosto 2020.

G31.7
GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria, come episodi di irascibilità, disturbi del sonno, difficoltà nella concentrazione, sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano insofferenza, ribellione alle misure restrittive, apatia, inappetenza etc.;

nell'anno trascorso, a seguito dell'emergenza da Covid, molti contesti di vita quotidiana hanno mostrato delle carenze e delle difficoltà, in primis la scuola, che ancora oggi, in questa nuova fase di incertezza, fragilità e disuguaglianze, si stanno aggravando;

da più parti è stata manifestata l'esigenza di dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio di un contesto essenziale come la scuola, per offrire supporto agli alunni, in particolare ai più fragili, alle famiglie e al personale scolastico per prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati dagli effetti della pandemia;

un documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) sottolinea la necessità che, nell'utilizzare i fondi europei del *Recovery Fund*, venga potenziata la presenza degli psicologi in settori importanti della nostra società come i luoghi di cura e i servizi sanitari, i luoghi di lavoro e di studio come la scuola, l'università, la formazione, l'orientamento, e in campo sociale con obiettivi di equità territoriale, di genere e sociale;

tale esigenza è ancor più avvertita da quando l'emergenza epidemiologica e il conseguenziale protrarsi della didattica a distanza hanno impedito ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola, i loro coetanei, i professori, compromettendo i rapporti di socialità e di relazione, fondamentali per la loro crescita,

impegna Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado, al fine di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo e relazionale di chiunque frequenti le istituzioni scolastiche.

———————

G31.8

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

l'articolo 1, comma 980, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso in ruolo su posti di sostegno;

la norma prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie». Il decreto, inoltre, fissa il contributo di segreteria;

valutato che:

ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna informazione in merito allo svolgimento della predetta procedura selettiva, nonostante l'avvicinarsi dell'avvio del prossimo anno scolastico (2021/2022), con il conseguente rischio che siano assegnate numerose cattedre di sostegno ad insegnanti non specializzati;

considerato che:

l'ultimo report dell'Istat in materia riporta un aumento del numero di docenti di sostegno ma circa il 37 per cento di tale personale non possiede l'idoneo titolo di specializzazione, ragion per cui il reclutamento di personale specializzato, tramite procedura concorsuale, appare un'esigenza indifferibile;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel minor tempo possibile alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 980, della legge n. 178 del 2020, avviando le procedure selettive per l'accesso in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno.

G31.9

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», ha provveduto a dettare specifiche disposizioni a favore delle studentesse e degli studenti che hanno simili disturbi, al fine di consentire loro di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione e l'accesso a un ambiente scolastico pienamente inclusivo;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della predetta legge inserisce tra le finalità della medesima quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

i DSA, infatti, appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla qualità della vita non solo durante il periodo della formazione scolastica e universitaria, ma anche in sede di accesso al lavoro, specie quando lo stesso sia subordinato al superamento di pubblici concorsi; tuttavia, ad oggi, non sono previste né disciplinate specifiche modalità di svolgimento delle prove di concorso che agevolino la partecipazione delle persone affette da DSA;

considerato che:

tale circostanza, rendendo oltremodo gravoso (se non, in taluni casi, impossibile) per le persone affette da DSA partecipare a concorsi pubblici, incide negativamente non solo sull'effettività del diritto al lavoro e, in linea generale, presenta profili di grave contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese;

tali profili di disuguaglianza sostanziale sono ulteriormente aggravati dall'emergenza sanitaria in corso; pertanto, nella faticosa opera di ricostruzione conseguente alla pandemia, sarà necessario dedicare particolare attenzione proprio all'esigenza di irrobustire gli strumenti di inclusione sociale in ogni ambito della vita relazionale, economica, sociale;

al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe sufficiente disciplinare, in linea con quanto previsto dalla già richiamata legge n. 170/2010, specifici strumenti compensativi, quali ad esempio la possibilità di sostituire le prove

scritte con un colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero ancora di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, dietro presentazione «da parte del candidato» di specifica certificazione attestante l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita; al fine di garantire la piena effettività di tali strumenti compensativi, sarebbe opportuno prevedere che la mancata adozione delle ridette misure determini la nullità del pubblico concorso;

anche l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA dovrebbe assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, mediante gli adeguati strumenti normativi, specifiche misure compensative e di sostegno delle persone affette da DSA in relazione allo svolgimento dei concorsi pubblici e all'inserimento lavorativo in ambito pubblico, secondo quanto esposto in premessa, in modo da garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e rimuovere ogni forma di disuguaglianza.

EMENDAMENTI

31.0.1
GASPARRI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole "per la quota millesimale corrispondente"; sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta

giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: "49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo

della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni- per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.";

2. Al decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge n.136

del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà".»

31.0.2

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «400 milioni».

31.0.3

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

31.0.4

CANGINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a decorre dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.»

31.0.5

CANGINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Interventi a sostegno della didattica nelle scuole paritarie)

1. Al fine di favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti che frequentano scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, all'articolo 233, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche paritarie, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti che frequentano le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

———————

31.0.6
CANGINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*
(Scuole paritarie)

1. Alle scuole è riconosciuto un contributo straordinario di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 per gli allievi che frequentano le scuole paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per il 2021, con le risorse di cui all'articolo 41 e a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

31.0.7
CANGINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*
(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

31.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»

31.0.9

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Misure urgenti per la definizione del regime agevolato per il rientro dei lavoratori altamente qualificati)

1. Il requisito dei ventiquattro mesi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende maturato anche da coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea

o altro titolo accademico *post lauream* frequentando corsi aventi la durata di due anni accademici».

31.0.10

MERLO, CARIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

31.0.11

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di curo, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con:* «540 milioni».

31.0.12

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Procedura di mobilità dei docenti)

1. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo i, comma 792, lettera *m)*, numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1º settembre 2019 e in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.».

31.0.13

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi di connessione digitale derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro *una tantum* per l'anno 2021 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze collegate alla connessione digitale dovute allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

31.0.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono confermati i posti del personale scolastico dell'articolo 231-***bis*** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in aggiunta ai posti previsti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 42, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

31.0.15

GARAVINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prime del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, punto 3-*ter* del presente decreto.".

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

31.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

31.0.17

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

31.0.18
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

31.0.19
MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro

dell'interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

31.0.20

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

31.0.21

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

31.0.22

MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure per la realizzazione di nuove scuole)

1. Al fine di consentire la costruzione di nuove scuole, sicure dal punto di vista strutturale e sismico, realizzate secondo criteri di elevata efficienza energetica e caratterizzate da ambienti di apprendimento innovativi per la didattica, il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, è incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, destinate alla realizzazione di nuove scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione statale mediante sostituzione edilizia o dismissione di edifici in locazione passiva, sono direttamente attribuite agli Enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, individuati a seguito di procedura selettiva indetta dal Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento avviene, in particolare, tenuto conto:

a) del livello di progettazione già approvato dall'Ente locale;

b) della popolazione scolastica interessata;

c) della sismicità della zona dell'intervento;

d) dell'eventuale delocalizzazione dell'edificio scolastico derivante da rischio idrogeologico dell'area interessata;

e) dell'eventuale inserimento del progetto proposto nell'ultima programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica approvata;

f) di eventuali quote di cofinanziamento;

g) della coerenza dell'intervento con i piani di dimensionamento scolastico;

h) dei dati certificati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. A seguito dell'esperimento della procedura selettiva di cui al comma 2, l'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

———————

31.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 , con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

31.0.24

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»

31.0.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.»

31.0.26
MALPEZZI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Disposizioni in favore delle mense scolastiche)

1. In coerenza con le finalità del Fondo sociale europeo Plus (FSE +), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone, tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche e al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati garantendo loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.0.27
RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021" e in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I componenti eletti ai sensi del precedente periodo decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni."».

31.0.28
FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Misure a tutela della privacy *degli studenti)*

1. Al fine di tutelare la privacy delle studentesse e degli studenti, le istituzioni scolastiche utilizzano esclusivamente piattaforme di didattica digitale che non effettuano trattamento dei dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e che non prevedono trattamenti di dati personali con finalità commerciali.»

31.0.29
VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Dote educativa estiva)

1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi vòlti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.0.30
FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Misure urgenti in materia di imballaggi)

1. Il comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. I produttori si adeguano agli obblighi del presente comma a partire dal 1º gennaio 2022 e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto. La presente disposizione si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.".

2. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.»

31.0.31
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

31.0.32
ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che

verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

31.0.33

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

Art. 32

32.1

RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni, di cui 5 milioni da destinare alle istituzioni scolastiche paritarie».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

32.0.1
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.
*(*Voucher *digitalizzazione pmi e professionisti)*

1. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento.».

32.0.2
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

32.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1º febbraio 2020.».

32.0.4

PRESUTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A."».

32.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare e migliorare l'accesso a punti nevralgici per l'erogazione di servizi digitali fruibili a cittadini ed imprese, reso ancora più urgente e necessario dall'emergenza del COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

b) Al comma 2-*bis* dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) alla rubrica dopo le parole: "delle scuole" inserire le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale"».

32.0.6

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 32-*bis*.

(Zone economiche speciali)

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

32.0.7

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.32-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

Art. 33

33.1

FEDELI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dispositivi digitali per gli studenti ovvero»*, aggiungere le seguenti:* «servizi di»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «a distanza» *con le seguenti:* «digitale».

33.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza» *con le seguenti:* «ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale».

33.3

FERRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 319, dopo le parole: "all'acquisto", aggiungere le parole: "di servizi,"».

33.4

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca»;

b) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In ragione del protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli XXXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, è disposta la proroga dei termini dei suddetti cicli di dottorato, con conseguente erogazione di borsa di studio, per un periodo pari a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la somma di euro 45 milioni di euro. L'accesso alla proroga è altresì garantito ai dottorandi pubblici dipendenti, con conseguente prolungamento dei periodi di congedo eventualmente già concessi dalle amministrazioni di appartenenza, nonché ai dottorandi, anche non borsisti, fruitori di periodi di sospensione a qualunque titolo concessa.

2-*ter*. I contratti degli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso Enti pubblici di ricerca, Università statali e comunque finanziate con fondi pubblici con termine nell'anno solare in corso, sono prorogati sino a cinque mesi, con conseguente erogazione della retribuzione. Alla proroga di cui al presente comma si accede mediante istanza dell'interessato nella quale è determinata altresì la relativa durata. A tal fine è stanziata la somma di euro 100 milioni.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 145 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.5

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in con-

gedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505 milioni».

33.6

CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di io milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2-*ter*. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.7

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Al fine di portare a termine le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, messe in atto dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di

finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo individuato dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fondo non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

33.8

MIRABELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.9

CANGINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)* Il comma 2 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza».

33.10
D'ALFONSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 comma 1 lettera *d)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di prorogare la scadenza del mandato per un ulteriore biennio non rinnovabile"».

33.0.1
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Misure per la proroga degli assegni e dei dottorati di ricerca)

1. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 22 marzo 2021, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno sino a cinque messi, ovvero per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli)(XXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per l'anno 2021 la somma di euro 45 milioni e per l'anno 2022 la somma di euro 45 milioni

3. Della proroga del termine finale del corso di cui al comma 2, possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro nel 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente Decreto e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 42 del presente Decreto, comma 6».

33.0.2

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure a sostegno dei consumi culturali)

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: "1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari a150 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.3
NENCINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

1. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le "Scuole e Corsi Di Lingua", ai quali è destinato un contributo a fondo perduto non inferiore a euro 3000,00 per ciascun beneficiario.

2. Col medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

33.0.4
SANTANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docente)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio

minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 6o giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per Panno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.5
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare nelle loro decisioni soggetti pubblici e privati, enti o imprese, affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta negli anni 2021 e 2022 per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di Covid-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

33.0.6
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.
(Credito d'imposta per investimenti in Ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare, soggetti pubblici e privati, siano essi Enti o imprese, nelle loro decisioni affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021 e 2022, per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di covid-19.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 42».

33.0.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 33-*bis*.

(Proroga di disposizioni in favore dei soggetti che gestiscono impianti sportivi)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "da marzo 2020 a luglio 2020" aggiungere le seguenti: "nonché da novembre 2020 a marzo 2021"».

33.0.8

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, e collima 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta 2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-*ter*, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

33.0.9
SANTANGELO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 33-*bis*.
(Misure in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b*-bis*)* implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché di quelli volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività.".».

33.0.10
GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 33-*bis*.
(Misure urgenti in materia di ricerca)

1. L'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che lo stabile impegno all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario si riferisce anche a quello svolto presso Istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati nel territorio italiano».

Art. 34

34.1
BINETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'inclusione» *aggiungere la parola*: «lavorativa» *e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo*: «Ai fini di

quanto stabilito nel periodo precedente, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.».

34.2

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le parole*: «150 milioni»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine specifico di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, 50 milioni di euro della dotazione di cui al precedente periodo, è destinata alle aziende di servizi alla persona istituite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi sociosanitari.»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.3

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo di cui al presente comma possono essere utilizzate per finanziare progetti, anche sperimentali, per il turismo accessibile e per l'inclusione lavorativa e sportiva dedicati alle persone con disabilità, nonché per la realizzazione di strutture ludico-sportive in ambito comunale.».

34.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti*: «sentita la Conferenza unificata».

34.5

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.6

MODENA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.7

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle aziende di servizi alla persona istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.8

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato al finanziamento di iniziative o progetti di inclusione sociale, di iniziativa di cittadini singoli o associati, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico, ai fini del miglioramento delle loro condizioni di vita.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.».

34.9

TAVERNA, CASTALDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* le parole da: "in favore delle persone fisicamente impedite" fino a: "in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnate, persone con invalidità, persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COV1D-19 o in stato di bisogno, nonché delle persone che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o-di volontariato di natura sanitaria, o socio-sanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione e dei i soggetti ultra sessantenni"»;

3) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.».

34.10

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al trasferimento delle risorse stanziate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 200-*bis*, comma 2, del

decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

ORDINI DEL GIORNO

G34.1
BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 34 del decreto-legge in esame, ai commi 1 e 2, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

sul sito del Ministero per le disabilità è riportato che le risorse saranno dedicate a «progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età»;

per tale motivo sarebbe opportuno prevedere che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone disabili, che rappresentano la vera emergenza nazionale, soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-l9;

sarebbe opportuno, altresì, specificare che la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro, unica modalità efficace per fare in modo che le perso-

ne disabili giungano realmente al posto di lavoro e che il peso di inserimenti realizzati male non incidano negativamente sulla produttività delle aziende,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a specificare che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e che la stessa sia garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.

G34.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 34, reca «Misure a tutela delle persone con disabilità», istituendo un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di specifici progetti;

l'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha fissato il principio legale del divieto di approvazione di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche non conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche e il divieto di erogazione dallo Stato o da altri enti pubblici di contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto;

il successivo comma 21 del medesimo articolo determinava che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del medesimo decreto, le amministrazioni competenti avrebbero dovuto adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41 del 1986, mentre il comma 22 prevedeva che per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal comma 21, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto nominare un commissario per [adozione

dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

ancora, i successivi commi dal 23 al 26 prevedevano l'accantonamento e messa a disposizione di risorse per tali finalità e in particolare, che nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con la finalità d'investimento, una quota pari all'I. per cento fosse destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

nonostante l'impianto normativo pur nella sua evoluzione storica abbia fissato tale principio di una riserva di quota di risorse destinate all'edilizia pubblica all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi la normativa è ancora troppo spesso disattesa, e capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in percorrenze pubbliche o in servizi pubblici in cui persistono gravi impedimenti all'accessibilità degli spazi, determinando gravissime difficoltà per le persone con disabilità in termini di inclusione e pari opportunità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio volti ad assicurare che nell'ambito della normativa vigente e con particolare riferimento alle risorse stanziate dal decreto in esame, sia comunque riservata una quota parte volta ad assicurare la conformità tra le opere pubbliche finanziate e l'impianto normativo in materia di superamento delle barriere architettoniche.

EMENDAMENTI

34.0.1
MODENA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla conces-

sione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.3

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risolse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 no-

vembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.4

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.5

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "Preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

PIRRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in curo 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.7

SALVINI, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

34.0.8

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, NOCERINO, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del Covid-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.».

34.0.9

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio sanitario nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto "Smile House Roma", che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

34.0.10

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, terzo periodo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino a131 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento."

2. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.11

LAUS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Misure a sostegno dell'edilizia residenziale sociale)

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.12
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Ampliamento all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti parole: "e gli Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. All'articolo 15, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi operative degli organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

34.0.13
SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure urgenti per l'emancipazione giovanile)

1, All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "quale garanzia di ultima istanza" sono aggiunte le seguenti: "e per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 500 mila euro" e le parole: "inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "inferiore ai quaranta anni titolari di un rapporto di lavoro subordinato o".

2. Con uno o più decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aggiornate le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.».

34.0.14

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di sismabonus)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è riconosciuta all'acquirente dell'immobile antisismico in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie, l'opera sia stata assentita da un regolare permesso di costruire o titolo equipollente, e la spesa relativa all'acquisto dell'immobile antisismico avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.».

34.0.15

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis*.

(Riduzione premi assicurativi R.C.)

1. Anche al fine di far fronte alla perdurante crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, è stabilito il taglio lineare del costo dei premi assicurativi R.C. derivante dalla riduzione del rischio assicurativo delle polizze per responsabilità verso terzi in seguito alle limitazioni alla circolazione imposte dalla situazione emergenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere sull'andamento dei prezzi dei premi assicurativi R.C. in seguito alle limitazioni alla circolazione derivante dallo stato pandemico.».

34.0.16

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

a) valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale

b) modelli di *screening* ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

c) valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

d) l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

———————

Art. 35

35.1

GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia» *con*: «15.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia, 2.000.000 euro per gli oneri connessi alle attività della Direzione Investigativa Antimafia».

35.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato.

2-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, aggiungere infine: "ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo".

2-*quater*. Nei limiti e nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), destinati per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.

2-*quinquies*. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 1124 del 1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi com-

preso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2-*sexies*. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, all'ultimo periodo aggiungere infine: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria".

2-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*ter*, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

35.3

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.4

RICHETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4 Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria».

35.5

SBROLLINI, MARINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La sospensione delle attività sportive, a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse misure restrittive adottate dallo Stato e dalle Regioni, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4-*ter*. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso, del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per la cultura» *inserire le seguenti:* «e lo sport».

35.6
DE FALCO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

35.7

FUSCO, CANDURA, PEPE, CASOLATI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. - *(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure")*

Al fine di garantire la prosecuzione, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 aprile 2021, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 4.134.029,40 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «11.298.604»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 152.306.029 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 4.134.029,40 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.8

CONZATTI, GARAVINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 8, alla lettera* a) *è premessa la seguente*:

«0a) il comma 996 è così sostituito:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui"»;

- *al comma 9 le parole*: «pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari a euro 65.164.575 per l'anno 2021»;

- il comma 10 è così sostituito:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 206.172.000 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 58.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.9

VATTUONE, PINOTTI, FERRARI

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.10

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024 le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021", e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250", sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «euro 7.164.575»*, con le seguenti:* «euro 17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.11

CONZATTI, GARAVINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*-bis*)* dopo il comma 1024 è aggiunto il seguente:

"1024-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 11.205.270,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19."»;

- al comma 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c*-bis*)* dopo il comma 1026 è aggiunto il seguente: "1026-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.196.819 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario."»;

- al comma 9, le parole: «euro 7.164.575» *sono sostituite dalle seguenti*: «euro 19.566.664.»;

- il comma 10 è così sostituito:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 160.574.089 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 12.402.089, mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.12

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1 comma 1025 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, lettera* b) *sostituire le parole:* «9.659.061» *con le seguenti*: «11.254.819» *e le parole:* «2.127.677» *con le seguenti:* «3.723.435»*;*

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.167.575» *con le seguenti:* «8.760.333»*;*

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «148.172.000» *con le seguenti:* «149.767758».

35.13

GASPARRI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1 comma 996 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COV1D-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 58 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

35.14
GASPARRI, MINUTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1024, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

a) le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021";

b) le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10.051.789 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

ORDINE DEL GIORNO

G35.1
ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'art. 35, ai fini della prosecuzione, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria è prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione.

La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari.

Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal D.M. 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge P dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e incremento del D.Igs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c'è mai stato perchè mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falcidiata dal DM 2 ottobre 2017.

La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap.) Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 no-

vembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche INTRAMOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti.

La proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del D.A.P. e del Gabinetto dei Ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio D.M. 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità

È bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo «ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'idea che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione.

Sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria.

È necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 172/2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e di procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.

———————

EMENDAMENTI

35.0.1

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 35-*bis*.

(disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.

3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, è previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

———————

35.0.2

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

35.0.3

GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli dei reparti sanitari)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Dopo l'articolo 2197-*ter* è inserito il seguente:

''Art. 2197-*ter.2.*

(Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli dei reparti sanitari)

1. In deroga a quanto previsto nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza Armata, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2021, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 30 marescialli in servizio permanente, di cui n. 20 dell'Esercito italiano, n. 05 della Marina militare e n. 05 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai moli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso./».

35.0.4

CONZATTI, GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)

1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Annata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»

35.0.5
GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Nomenclatura dei gradi del personale militare delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto del seguente principio e criterio: ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza.».

35.0.6
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Misure a sostegno del Corpo di Capitanerie di porto)

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

35.0.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.»

35.0.8

FERRARA, TAVERNA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento della sicurezza delle sedi e del personale in servizio all'estero)

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203:

1) al secondo comma, lettera *b)*, le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

2) il quinto comma è abrogato.

b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

"Art. 211. - *(Assicurazioni)* - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di

malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.

4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi precedenti, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dal regolamento di cui all'articolo i, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di molo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 9,3 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

35.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle

Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 1021, 2,4 milioni di euro per il 2022, 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

35.0.10

GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, ti. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello *status*, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

35.0.11

CONZATTI, GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.12

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della

polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.13

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

35.0.14

FERRARA, TAVERNA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

35.0.15

VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Potenziamento dei controlli in materia di salute e sicurezza pubblica)

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio italiano di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canali telematici, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori.

2. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 7, dà preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

3. Il materiale acquistato ai sensi del comma i ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

6. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

7. Per le operazioni di cui al comma i l'Agenzia è autorizzata a costituire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un fondo di importo pari a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità attuative e contabili per l'utilizzo fondo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.16

VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Istituto per la formazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali,

nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di propria competenza, un proprio istituto di formazione, nella forma di ente pubblico di formazione con personalità giuridica, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell'Agenzia che lo presiede e ne approva lo statuto. L'istituto, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Agenzia medesima, anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n luglio 1980, n. 382.

5-*ter*. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

35.0.17

VACCARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma r sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.18
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis.*
(Sportello unico doganale)

1. In ragione delle sempre più crescenti criticità logistiche registrate sul piano delle operazioni di importazione ed esportazione di merci, all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "Consiglio dei ministri," sono aggiunte le seguenti: "da adottarsi inderogabilmente entro il 31 maggio 2021"».

35.0.19
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis.*
(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e felino quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali *ex* articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di ese-

guire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

35.0.20

ASTORRE, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis.*

(Misure a sostegno del comporto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667, della legge n. 178 del 2020, è incrementato di ulteriori di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «510 milioni»

35.0.21
GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.
(Lavoro agile per i lavoratori della PA all'estero)

Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (FOLA) di cui al comma 4-*bis*."».

35.0.22
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.
(Misure straordinarie per prevenire l'aumento del contenzioso e incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari e al contempo prevenire l'aumento del contenzioso derivante anche a causa degli effetti economici della pandemia, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole:"contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità pro-

fessionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, comma 1, il terzo e quarto periodo sono sostituiti con il seguente periodo: "All'inizio del procedimento il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi procede con il suo esperimento effettivo.";

c) all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

1-*ter*. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per la rappresentanza delle. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.";

d) all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio"

e) all'articolo 8, il 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al- procedimento di mediazione. Il giudice, anche nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo.";

f) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Felino restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per lo svolgimento del primo incontro effettivo ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a

50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura oltre il primo incontro, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e il numero di incontri di mediazione svolti."».

35.0.23

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Creazione del fondo per l'incentivazione delle mediazioni delle controversie in materia di diritti disponibili)

1. Al fine di incentivare la deflazione dei carichi giudiziari tramite la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "COVID-19", è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 1 milioni per l'anno 2021 e di 1,5 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono a un procedimento di mediazione per contenziosi in materia di diritti disponibili entro il 31 dicembre 2022, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 percento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è

riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 41 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

35.0.24

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)

1. Per l'anno 2021, il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.25
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis.*
(Misure urgenti in materiali controlli radiometrici)

1. Al comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole:"non oltre il 30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"».

35.0.26
ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis.*
(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.".

2. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo la parola: "corrispondente," aggiungere le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48, dopo le parole: "di cui al comma 47." sono aggiunte le seguenti: ", e con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di tra-

sformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "del comma 48 del presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Comunque il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza";

d) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "ricadenti nei piani di zona convenzionati." aggiungere le seguenti: "Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.

La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.

In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.".

———————

35.0.27

TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ottica della semplificazione amministrativa)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui la scrittura privata sia stata sottoscritta con firma digitale certificata e sia provvista della marcatura temporale."».

35.0.28

VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

35.0.29
VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusi quelli nominati ai sensi del citato articolo 19, ai quali, ai fini dello svolgimento dell'incarico di componente del Comitato di gestione, non si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità, anche previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»».

35.0.30
ASTORRE, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono:

a) la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa

l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020».

35.0.31
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 71-*quater* del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

b) Il quarto capoverso è abrogato.

c) Il quinto e sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati".

d) Il settimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.".

2. All'articolo 1131, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Ai fini del comma 1 può attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti co-

muni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto."».

35.0.32

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste».

35.0.33

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 6, lettera *d)*, le parole: ", accertate dai" sono sostituite dalle seguenti: "; il divieto è stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni vincolanti dei";

2. dopo il comma 11-*quater*, è inserito il seguente:

"1.1-*quinquies*. Spetta al Consiglio dei Ministri l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui al presente articolo. Il Consiglio dei Ministri può altresì formulare indirizzi generali per l'applicazione della presente legge, tenuto conto degli obblighi internazionali e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della Repubblica, valutata l'esigenza

dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole "ai sensi dell'articolo 6" sono soppresse;

c) agli articoli 12, commi 2 e 3, e 15, commi 3, 7 e 8, la parola "CISD" è sostituita dalle seguenti: "Consiglio dei Ministri";

d) gli articoli 6, 8 e 13, comma 4 sono abrogati».

Art. 36

36.1

SBROLLINI, CONZATTI

Al comma 1, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Il predetto incremento è ripartito in parti eguali tra le imprese operanti nel settore dello spettacolo e quelle operanti nel settore del cinema e audiovisivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 500 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 100 milioni, ai sensi dell'articolo 41».

36.2

NENCINI, CONZATTI, MARINO

Al comma 1, le parole: «200 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

36.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 36, al comma 1, sostituire le parole: «200» *con le seguenti:* «500.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».

b) al comma 5, le parole: «400 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «500 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti variazioni:

a) *all'alinea, le parole*: «37.425,82 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: »37.525,82 milioni»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «130 milioni».

36.5

MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

36.6

CONZATTI

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le risorse stanziate dall'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto legge 137/2020 sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo che provvede, con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori citati conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19».

36.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 36, al comma 3, sostituire le parole: «120» *con le seguenti:* «420».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.8

LEONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Quota parte dello stanziamento previsto per l'incremento del fondo di cui al comma 3, pari a 1 milione di euro, è finalizzata per il recupero,

la messa in sicurezza, l'efficientamento e la valorizzazione del Parco archeologico del Monte Jato, in provincia di Palermo».

36.9

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente ai titoli di accesso a spettacoli dal vivo, il termine di utilizzo del *voucher* è di 36 mesi dalla data di emissione.",

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021". Il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di rimborso dei titoli di accesso emessi dopo il 31 gennaio 2021 decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

36.10

CANGINI, SACCONE, GALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.

112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.11

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, MARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.»

36.12

RAMPI, VERDUCCI, FEDELI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.13

ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.».

36.14

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, MARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

36.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produrteli di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.16

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.17

MONTEVECCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo /Carta della cultura/, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.18

SACCONE, GALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti "cinema, teatri e sale da concerto"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

36.19

CANGINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private"».

36.20

RAMPI, VERDUCCI, FEDELI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "*tour-operator*" sono inserite le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.21

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: ", cinema, teatri e sale da concerto"».

36.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.23

CANGINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.24

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: ", corsi di danza"».

36.25

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.26

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,"».

36.27

LUNESU, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite da una pesante contrazione del mercato a causa delle restrizioni derivanti dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.28

LUNESU, SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le imprese del settore spettacolo "*service*" quali noleggio e installazione di attrezzature e impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici e scenografici è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.29

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Alle città italiane designate a «Capitale italiana della cultura» che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno beneficiato del contributo di cui dell'articolo 7, comma 3-*quater*, sesto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto un finanziamento di 1 milione di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «548 milioni».

36.30

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di

cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1 non può essere inferiore al 6 per cento e superiore al 8 per cento del Fondo medesimo"».

36.31

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

36.32

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

36.33

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'*habitat* rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

36.34

TARICCO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le attività di riqualificazione e ristrutturazione del museo interattivo e multimediale del riso di Casalbeltrame, per l'anno 2021 sono destinati 560.000 euro. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Comitato di coordinamento per Io sviluppo di parchi tecnologici)

1. È istituito il Comitato denominato "Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici" (CCSPT), con lo scopo di promuovere e

sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, il *machine learning*, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corri-

spondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato.

d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale Al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in finzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. 1 compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto».

36.0.2
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo si avvale dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle finzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di

selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

36.0.3

PITTELLA, RAMPI, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del eredito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.4

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure a sostegno dello sport)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, mediante la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, qualunque sia la destinazione d'uso degli stessi. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da novembre 2020 a marzo 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

4. Per le finalità del presente articolo, il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", previsto all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2021.

5. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione delle risorse aggiuntive del Fondo di cui ai commi precedenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'armo 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1º marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*f)* credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

5. L'indennità è riconosciuta dall'Inps, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.6

STEFANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei comparti industriali della mobilità sostenibile a gas con l'obiettivo di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale promuovendo l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1º giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è -corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GR o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle rite-

nute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

36.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di Mandatari OGC (Organismi di Gestione Collettiva) nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto attività lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13 aprile 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «540 milioni».

36.0.8

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per la sicurezza cibernetica)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma ... della presente legge. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

36.0.9

SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 50 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti di cui al precedente periodo che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma l è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi I e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

36.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società

conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3

(articolo 36-***bis***, comma 1)

CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi;

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;

855209 - Altra formazione culturale;

900101 - Attività nel campo della recitazione;

900109 - Altre rappresentazioni artistiche;

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie;

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.».

36.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

———————

36.0.13

SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea)

1. Al fine di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea, per aumentarne la domanda e sostenere gli artisti fortemente penalizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19, le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 fino ad un massimo di 50 mila euro annui, per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti viventi aventi residenza fiscale in Italia, nonché per l'organizzazione di mostre delle medesime opere, sono detraibili nella misura del 50 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.0.14

NENCINI, CONZATTI, CANGINI, COMINCINI, GRANATO, LANIECE, MARINO, RAMPI, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche at-

traverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

36.0.15

FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'armo 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.17

PITTELLA, RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.18

LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati-da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma l a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e. nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a curo 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbane.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui

al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro-dello sviluppo economico, alla perimetraziane delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni» *e dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 36-***bis***, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

36.0.19

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

36.0.20
PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID 19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

2. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.21
SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi digestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un-meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.23

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure urgenti per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle forme di spettacolo viaggiante danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività classificate dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono esonerate, dal 1º

giugno 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.24

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure fiscali a favore delle attività culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater*)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-quinquies*)* le spese culturali, per la parte che eccede euro 50, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini.".

2. Ai fini della detrazione di cui al comma precedente, la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori termini e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 39,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.25

PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "e al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5o milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.26

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con

una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.27

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per il sostegno delle attività di giardini zoologici, parchi faunistici, parchi natura e bioparchi)

1. Al fine di dare sostegno ai giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, quale indennizzo delle perdite economiche subite dai mancati incassi e parziale sostegno per le spese sostenute per garantire le attività di mantenimento e di benessere degli animali ivi ospitati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i criteri di accesso al contributo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.28

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.29

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni di euro».

36.0.30
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-*quinquies* è introdotto il seguente comma:

"4-*sexsies*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-*quater*, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera *c)*, è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

36.0.31
DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai

concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

36.0.32
SCHIFANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

36.0.33

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Finanziamento interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio)

1. Al fine di promuovere la rapida esecuzione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nei quartieri sottostanti il nuovo viadotto «San Giorgio», sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova:

a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 53.466.000,00;

b) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *a)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 25.000.000,00;

c) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 10.000.000,00.

2. Il Commissario Straordinario destina i fondi di cui al comma 1 attingendo dalla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.».

36.0.34

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i*-decies*)*, aggiungere la seguente:

"*i*-undecies*)* le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.35

FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 200.000 per l'anno 2021 e 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.36
SBROLLINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1 in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi».

36.0.37
CANGINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo per cinema e teatri)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 177, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final /Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19/, e successive modifiche.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.».

———————

36.0.38
DI GIROLAMO, PESCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. Al comma i dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.39

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

36.0.40
DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, lettera *a)*, dopo le parole: "quattro unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle pertinenziali,".

2. Per gli edifici sottoposti, entro il 30 giugno 2022, agli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono fissate nella misura del 5 per cento».

36.0.41
SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Misure a favore dello sport)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "18 anni" sono sostituite dalle seguenti: "24 anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 34,6 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.42
SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. In ragione della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della temporanea difficoltà di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

36.0.43
RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Proroga del contributo alle biblioteche statali e istituti culturali per l'acquisto di libri)

1. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263

del 4 giugno 2020 recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

36.0.44
GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.45
MODENA, FERRO, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.46
CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vacci-

nali Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.47
SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021" e le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4 le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

36.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Bonus facciate dimore storiche)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.

220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020"».

36.0.49

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure per l'innovazione dell'editoria)

Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

———————

36.0.50

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperti al pubblico e delle biblioteche aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

36.0.51

MODENA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2020, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.».

36.0.52

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale cinematografiche";

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-ter*)* immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."».

36.0.53

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con moda-

lità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

36.0.54

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, ed in coerenza degli obiettivi di transizione digitale posti da *New Generation UE*, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo di sostegno all'implementazione di sistemi strutturali per sostenere la connettività digitale e la capacità organizzativa delle amministrazioni locali ad erogare servizi a cittadini ed imprese, anche al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi territoriali a fronte delle necessità indotte dall'epidemia Covid19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni inseriti nella classificazione di "aree interne" con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce modalità di accesso e rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

36.0.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*e*-quater*)* le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve-essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;"».

36.0.56

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero, in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

36.0.57
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.
(Modifiche all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici," sono eliminate le parole: "o di forniture";

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori" sono eliminate le parole: "servizi e forniture" e aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: "di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

36.0.58
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-*bis*";

b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-*bis*, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente";

c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30" sono aggiunte le seguenti parole: "e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-*bis*"».

36.0.59
PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.
(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online*)*

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.».

36.0.60
GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, dal 1º gennaio 2021 e per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.».

36.0.61

MIRABELLI, COLLINA, ALFIERI, MISIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-*bis*, le parole: "al comma 9, lettera *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere *c)* e *d)*"».

36.0.62

MIRABELLI, COLLINA, ALFIERI, MISIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*».

36.0.63

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Proroga dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Art. 37

37.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 6 anni, in favore di piccole e medie imprese non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.».

37.2

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti*: «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di grandi imprese,».

37.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 2, sostituire le parole: «termine massimo di 5 anni» *con le seguenti:* «termine massimo di 20 anni».

37.4
SERAFINI

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37.5
LAUS

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti parole:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del presente decreto e di grandi imprese».

37.6
PITTELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «20 anni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

37.7
MODENA, DAMIANI

All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le parole:* «20 anni».

37.8

SCIASCIA, PEROSINO

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «10 anni».

37.9

CONZATTI, MARINO

Al comma 2 le parole: «5 anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 anni».

37.10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.11

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annuì, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione dì euro a decorrere dall'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.12

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

Conseguentemente, agli derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

37.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 7 dell'articolo 37, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma. 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

37.14

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 37, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

37.15

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n.178, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.0.1

VACCARO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi).

1. Al Fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel

settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Fino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e ridefinizione delle scadenze dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

37.0.2

VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo.

Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.3

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

2. il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "3-*bis.* In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi.".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

37.0.4

RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. La medesima previsione del precedente comma 3 è prevista anche per le unità immobiliari presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle condizioni e con le modalità previste dal suddetto comma.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di minori entrate, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

37.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738

a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.»

37.0.6

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 500 milioni, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

37.0.7
PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Sostegno ai lavoratori autonomi, ai giovani professionisti e agli studi professionali)

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

2. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effet-

to di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

3. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.8

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

37.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "tra detti giorni sono compresi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale,

connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

4. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi".»

37.0.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-*bis.* - *(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici). - 1.* Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita 1'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono sta-

biliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture."»

37.0.11
VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.12
GASPARRI

*Dopo l'***articolo** *37 inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Operatività delle misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera *a)* le parole: "superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "superiore a due milioni di euro, ovvero cinque milioni di euro";

2) al comma 1 lettera *b)* dopo le parole: "nei mesi di marzo e aprile 2020" aggiungere le seguenti: "nonché nei mesi da novembre 2020 a marzo 2021";

3) al comma 1 lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 31 dicembre 2022";

4) al comma 5 dopo le parole: "posseduta fino al 31 dicembre 2023" aggiungere le seguenti: "ovvero fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 2021 e fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti effettuati nel 2022";

5) al comma 8 sostituire le parole: "nel primo semestre del 2021" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal primo semestre del 2021";

6) al comma 8 le parole: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021 ovvero del 1º gennaio 2022 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2022";

7) al comma 10 sostituire le parole: "di 2 miliardi di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022";

8) al comma 12 le parole: "finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1,5 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 e 2022";

9) al comma 18 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2022";

10) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: "Per le operazioni da effettuare nel 2021 e 2022 il Fondo di fui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse".

2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a un miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, - rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

37.0.13

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da

piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.14

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242,

comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.16

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure a sostegno del trasporto aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

37.0.17

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la Tassa Addizionale Comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, introdotta dall'art 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica nei confronti degli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'intera annualità 2019 un traffico passeggeri in partenza inferiore ad 1 milione di unità, e sino al limite massimo di applicabilità di n. 1 milione di passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.18

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interventi a sostegno delle esigenze finanziarie degli operatori del settore alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 199, interviene concedendo garanzie a copertura dell'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento ovvero di prima perdita sull'importo complessivo di un portafoglio di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poste in essere anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV), ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante i finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari odi una pluralità degli stessi (i cosiddetti Basket Bond), di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nel settore alberghiero e termale. Per tali operazioni la garanzia può essere richiesta anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV). Sono estese alla concessione di tali garanzie anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal fine, è destinato un importo non superiore ad euro 100 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le imprese di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, operanti nel settore turistico, le misure previste dal comma 2 del medesimo articolo 56 sono estese fino al 31 dicembre 2023. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto legge è concessa a valere sulle risorse della medesima sezione e fino al termine delle misure

previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

37.0.19

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.20

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono aggiunte le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.21

ROSSOMANDO, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane e di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sul-

l'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

37.0.24

SANTILLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 13 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del creditore".

2) all'articolo articolo 194, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori. Ove risulti l'inadempienza del contraente

generale o del relativo affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai relativi fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

9-*bis*. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante. Le medesime imprese allegano alla richiesta l'attestazione redatta da un revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti di cui si richiede il pagamento. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e, in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, comprese le Province autonome, e dalle Regioni.».

37.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

37.0.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tuttora in esercizio, i quali sono stati realizzati e messi in esercizio in base a titoli autorizzativi validi ed i quali erano già iscritti in posizione utile nei rispettivi registri, anche se successivamente decaduti in base ad un provvedimento del GSE, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 25% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

37.0.27

VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Disposizioni in materia di versamento IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) Al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

37.0.28

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.29

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.30

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.31
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994; come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.32
ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziano di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.33

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.34

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 37-*bis*.

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.36

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Maratona dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.37

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Estensione dei beneficiati della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.38

MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Al comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 78/2020, dopo le parole Sardegna e Sicilia sono aggiunte le seguenti nonché Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, della Legge n. 77/2020.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente misura, pari a 60 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse di cui all'articolo 42.»

37.0.39
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Accesso al c.d. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, dei decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ", ai professionisti," inserire "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,".»

37.0.40
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: ", ai liberi professionisti," sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,"».

37.0.41
FENU, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-*bis*, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale".».

37.0.42
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Sostegno agli studi professionali)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art 1 comma 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

37.0.43
BARBONI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.44
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni dì lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota dì cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.45

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.46

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti

pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione, È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016».

37.0.47

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al Codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48 comma 19-*ter* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.";

b) all'articolo 89 comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte"».

37.0.48

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.49

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 10 milioni.

37.0.50

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.51

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera *c)*, le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro"».

37.0.52
FERRARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Potenziamento dell'operatività del Fondo di Venture Capital)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A."».

37.0.53
SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.
(Redditi non percepiti da contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. All'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di sfratto e di risoluzione del contratto di locazione, i canoni di locazione commerciale non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile con effetto dalla data in cui è sorta la morosità del conduttore."».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.

37.0.54

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

37.0.55

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022."».

37.0.56

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I confidi iscritti nell'albo o nell'elenco possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

37.0.57

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.58

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.59

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro ìl 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

37.0.60

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Estensione dei beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni».

37.0.61

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Soggetti beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. Al comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "le Imprese", inserire le seguenti ", nonché le persone fisiche esercenti arti e professioni,"«.

37.0.62

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al paga-

mento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti."».

37.0.63

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi", sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e dopo le parole: "detti oneri", sono sostituite dalle seguenti: "dei costi"».

37.0.64

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

37.0.65

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.«

37.0.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Semplificazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico".».

37.0.67

PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo

1, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».

37.0.68
MODENA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*
(Misure in materia di locazione finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

37.0.69
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*
(Proroga dei servizi di cabotaggio per le navi da crociera)

All'articolo 48 comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

37.0.70

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo3 marzo 2011, n.28)

1.All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

37.0.71

Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 113-*bis *del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. Al comma 1 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni.".»

37.0.72

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

"555-*bis*. Quanto previsto dal precedente comma non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".».

37.0.73

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Termine centennale dei finanziamenti garantiti).

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "anche per durate superiori a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata di massimo venti anni".»

37.0.74

D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo

le parole: "rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "incluso l'avviamento"».

Art. 38

38.1

CONZATTI, MARINO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti:* «175 milioni»*;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41»;

c) *al comma 3, le parole:* «100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «125 milioni»;

d) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

38.2

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

«1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

38.3

CANGINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

38.4

LANZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi fieristici sul territorio nazionale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, nella misura massima di 500 euro, per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei visitatori professionali stranieri che partecipino alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

2-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli-articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

All'Articolo 38, comma 3 dopo la parola: «congressi» *sono aggiunte le seguenti:* «per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi».

38.6

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.7

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.8

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documenta-

bili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.9

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato altresì al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane, sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.10

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino.».

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».

38.11

CONZATTI, MARINO

Sopprimere il comma 5.

38.12

FERRARI, PITTELLA

All'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 5.*

b) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera c, dopo la parola "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera c) e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater*. Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.13

PARRINI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 6, i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera *c)* e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater* Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

38.14
MARINO

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incompatibilità di cui al periodo precedente non sussiste qualora il soggetto richiedente abbia beneficiato delle misure di sostegno di cui al comma 1 esclusivamente nell'anno 2020».

38.15

CASTALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma i, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", nonché i parchi divertimento"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di imprese turistiche».

38.16

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

38.17

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.».

ORDINE DEL GIORNO

G38.1

TOSATO, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana con un fatturato che, nel 2019, prima dell'emergenza Covid-19, si è attestato a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato complessivo,

di cui 800 milioni imputabili ai quartieri fieristici che ospitano il 96 per cento delle manifestazioni internazionali e ne organizzano più del 50 per cento;

il mercato delle fiere italiano è infatti caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi attori che rappresentano da soli una fetta predominante di mercato: gli enti fiera maggiori, Fiera Milano (Milano), *Italian Exbition Group* (Rimini-Vicenza), Veronafiere (Verona) e Bolognafiere (Bologna). Questi, nel corso del 2020, hanno subito una perdita di bilancio di circa 170 milioni e non hanno ricevuto un effettivo sostegno, al contrario di altri Paesi europei;

i contributi a fondo perduto attualmente previsti dal decreto legge 104/2020, come novellato dal decreto legge 137/2020, si inseriscono nel quadro del *Temporary Framework* europeo, che prevede, in regime *de minimis*, un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 3.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico. La criticità potrebbe essere superata togliendo la misura del *Temporary Framework* e ricorrendo alle possibilità offerte dall'articolo 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in caso di eventi eccezionali e calamità naturali;

la Commissione europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021)477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico che prevede un primo intervento di 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ristori, ricorrendo all'articolo 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi;

la Commissione Europea sottolinea nel *Temporary Framework* la possibilità per le fiere che organizzano eventi di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia;

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune misure, previa notifica in sede europea nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico riconoscendo l'epidemia da Covid-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale per gli enti fieristici, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del TFUE.

EMENDAMENTI

38.0.1

PITTELLA, FERRARI, MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1'marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ecce-

zionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.2

TOSATO, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbra-

io 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41.».

38.0.3

FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2 Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i con-

tenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma I che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.4

PAGANO, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni,» *con le seguenti:* 385 milioni.

38.0.5

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle-infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

38.0.6
FERRO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.".

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati".

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-*bis* sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".

38.0.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Prolungamento contratti RC AUTO)

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di trenta giorni ulteriori rispetto alla data di scadenza prevista.».

38.0.8

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

38.0.9

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

38.0.10

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti le attività di bus turistici.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

38.0.11
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

38.0.12
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.13

MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.14

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalla seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2021. "».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.15

PERGREFFI, MARTI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici", e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.16

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.17

CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.18

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.19

MALLEGNI, GALLONE, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.50 (già 39.0.40)

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.20

ARRIGONI, PERGREFFI, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure per il trasporto turistico con autobus)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.21

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure per il settore turistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigente indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.0.22

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."».

38.0.23
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: ", di ammortamento".

38.0.24
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

38.0.25
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

38.0.26

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifica al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari, ", sono inserite le seguenti: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.28
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Misure per garantire il prosieguo della commercializzazione e distribuzione dei DPI presso gli esercizi autorizzati).

1. Al fine di limitare i contagi ed agevolare la reperibilità delle dotazioni necessarie a contenere la diffusione dei virus, i rivenditori di generi di monopolio sono autorizzati alla vendita delle mascherine di qualunque tipologia, dei guanti monouso, degli occhiali protettivi, delle visiere, dei facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale idonei a contrastare l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

38.0.29
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Modifiche al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria";

b) il collima 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, all'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

38.0.30
CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*
(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

38.0.31

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

*(*Secondary Ticketing*)*

1. All'articolo 1, comma 545-*bis,* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "circo contemporaneo", sono inserite le seguenti: "le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

38.0.32

FERRARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

*(Misure urgenti di sostegno all'*export *e all'internazionalizzazione)*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da *start-up* italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo i, comma i, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49% del capitale sociale della *start-up* richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma i a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.".

2. All'articolo 15, comma i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.33

FERRARA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno alle esportazioni)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.34
PITTELLA, FERRARA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente: "1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le stesse imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate e soggette al medesimo controllo.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

38.0.35
PITTELLA, FERRARA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

38.0.36
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Misure a sostegno della rete nazionale degli interporti)

1. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. La-rete degli interporti persegue interessi pubblici di rilievo generale.

2. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato, nel caso 'di utilizzo di contributi pubblici agiscono altresì nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere i soggetti gestori degli interporti durante la crisi economica dovuta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e contestualmente sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) attraverso il completamento della rete nazionale degli interporti, nonché incentivare la transizione verso l'economia sostenibile, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 4 agosto 1990 n. 240, è autorizzato un ulteriore contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la realizzazione, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori, dei progetti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519 volti a rafforzare la sostenibilità ambientale-energetica, l'intermodalità e lo sviluppo della retroportualità.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartire nel rispetto dei criteri già individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apporta ai rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del citato decreto le modifiche derivanti della presente disposizione attraverso un atto aggiuntivo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

38.0.37
FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Misure urgenti per la semplificazione ed il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sisma bonus)

1. Gli interventi ammessi al Sisma bonus di cui all'articolo 16 del decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90, fruiscono di un autonomo limite di spesa nel caso siano effettuati congiuntamente ad altri interventi agevolati».

38.0.38
FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Misure urgenti per la semplificazione il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sismabonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni).

b) Sostituire il comma 13-*ter* con il seguente:

"13-*ter*. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi e possono avere ad oggetto anche solo la conformità rispetto allo stato legittimo della sagoma, come risultante dalle domande di condono o di sanatoria pendenti e presentate prima del 31 dicembre 2019.Per gli immobili iniziati prima

del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

38.0.39

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Estensione della cessione del credito al Bonus *mobili)*

1. All'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, dopo la lettera *f)*, aggiungere la seguente: *f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto Legge 4 aprile 2013, n. 63».

38.0.40

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Fondo a sostegno del settore portuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore portuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza

diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione portuale.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto dei minori ricavi percepiti dai gestori portuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, m190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

38.0.41

MIRABELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.

3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30%, non è corrisposta una ana-

loga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.42
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

38.0.43

MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

38.0.44

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.45

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.46
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta.»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «dalla corresponsione» inserire le seguenti: «della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali»;

2) sopprimere le seguenti parole: «...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

38.0.47
GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Incremento risorse per elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.48
GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.49
MERLO, CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.
(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

Art. 39

39.1

MANGIALAVORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tali fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e accelerazione del pagamento della quota delle *royalties* da attività estrattive in mare alle marinerie aventi diritto».

39.2

DAMIANI

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività (di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012), di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che parte delle risorse del Fondo di cui al preceden-

te comma, per un valore complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, da destinare a tale finalità.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva.».

39.3

PITTELLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività all'ingrasso e al finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, che saranno previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 675 e seguenti, della legge 30 dicembre n. 145 del 2018.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva».

39.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle (finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 1.».

39.5

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno.". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a sostegno del comparto agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura».

39.6

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera *f)* delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.».

39.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.8

CALIGIURI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.9

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.10

Caligiuri

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000" e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

39.11

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.12

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.13

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.14

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

39.16

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.17

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000".».

39.18

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.19

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa.».

39.20

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa».

39.21

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole e associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021.».

39.23

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

3. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.24

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.26

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.27

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*"».

39.28

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.29

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.30

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni

sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.31

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo della legge 208/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98: dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99: dopo le parole "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.32

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 98:

dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.34

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'alti, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.36

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.37

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

39.38

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

ORDINI DEL GIORNO

G39.1

Mollame

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo e vino buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività. A titolo di esempio i vini di maggior pregio e con più certificazioni hanno subito una flessione importante nelle vendite.

Considerato che

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente Made in Italy, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy.*

G39.2

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il prezzo del gasolio, dono il crollo avvenuto durante l'anno 2020, è da mesi in continua crescita, comportando conseguenze anche per il carburante agricolo;

che la domanda di greggio ha fatto aumentare considerevolmente la fissazione del prezzo medio del gasolio, passato da 1,248 euro/litro del 9 novembre 2020 a 1,445 euro/litro del 22 marzo 2021 e, per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, da 0,33 euro/litro a 0,48 euro/litro;

la situazione è delicata per tutto il comparto agroalimentare a partire dal settore agromeccanico, impegnato oggi nelle lavorazioni in campo e, fra pochi mesi, con la raccolta di frutta e ortaggi ed il loro trasferimento su gomma;

occorre anticipare le certe ripercussioni negative sul settore agricolo con interventi ulteriori che incidano sensibilmente sulle accise all'acquisto del carburante agricolo agevolato.

impegna il Governo:

a voler adottare i provvedimenti normativi idonei ad esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.

G39.3

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che,

il processo di ammodernamento tecnologico del parco mezzi ad uso agricolo è più lento più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, e questo anche per una minore stabilità reddituale ed occupazionale nel settore;

secondo stime recenti, in Italia l'età media del parco macchine supera ben oltre i vent'anni, risultando pertanto tra i più vecchi d'Europa, traducendosi nella difficoltà da parte degli operatori del settore di poter disporre di macchine ed attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative più recenti in materia ambientale e di salute e sicurezza;

è necessario dunque avviare in Italia un celere processo di rinnovamento del parco macchine esistente la cui implementazione risulta dunque fondamentale per una significativa riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sull'ambiente, per tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza sul lavoro, per accrescere l'efficienza e la produttività delle operazioni svolte, garantendo quindi un miglioramento, in chiave sostenibile e competitiva delle imprese interessate.

impegna il Governo:

a valutare di adottare le opportune iniziative per favorire un celere processo di ammodernamento del parco macchine esistente per uso agricolo, con alimentazione a biometano, attraverso il riconoscimento di appositi incentivi per la rottamazione dei mezzi più obsoleti ed maggiormente inquinanti.

G39.4
MOLLAME

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «*food Made in Italy*», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IG P, sinonimo di qualità ed esclusività.

Considerato che:

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente *Made in Italy*, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Per quanto riguarda in particolare la filiera suinicola, questa è al centro di particolari condizioni congiunturali economiche che «in aggiunta all'emergenza da Covid19» hanno reso particolarmente critica la salvaguardia della produzione del tipico suino italiano pesante (connotato da maggior peso ed età e dunque maggiori costi di produzione e macellazione), condizioni quali le dispute commerciali tra USA e UE e tra USA e Cina che hanno visto nella carne suina e nei prodotti a base di carne suina uno dei principali obiettivi, con ripercussioni non solo sugli scambi, ma anche sulle filiere di approv-

vigionamento delle materie prima o ancora l'epidemia della PSA in Cina ed in Europa,

malattia esclusivamente veterinaria che ha decimato i capi-suini ed ha causato carenze di materie prime e difficoltà nell'assicurare le forniture di carni suine per l'alimentazione umana,

impegna il Governo:

a valutare una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*, avendo particolare riguarda alla misura della contribuzione destinata alle 43 produzioni DOP e IGP di prodotti a base di carne della salumeria nazionale, destinando a questo comparto un aiuto significativamente superiore in ragione della particolare ed unica condizione congiunturale che affligge il settore da ormai due anni unitamente all'emergenza da Covid-19.

G39.5

DE PETRIS, PERILLI, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nel documento COM/2020/381 contenente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come «*From farm to fork*), ha specificato come «la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»;

il 19 ottobre 2020, inoltre il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha approvato le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla strategia «Dal produttore al consumatore» e ha riconosciuto che la suddetta «strategia è al

centro del *Green Deal* e affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami tra alimentazione, società sane e un pianeta sano»;

nelle Conclusioni del Consiglio sulla strategia «Dal produttore al consumatore», nell'ambito dell'Azione necessaria per una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, si evidenzia che è «necessario attribuire particolare importanza alla salute degli animali, alla biosicurezza e al benessere degli animali» e il Consiglio invita la Commissione a «valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficio di livelli più elevati di benessere degli animali»;

considerato che:

sul versante dell'attività agricola, il benessere animale è inserito trai criteri obbligatori che devono essere rispettati per poter beneficiare dei contributi derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC);

l'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale» al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, saranno definiti la disciplina produttiva inerente ai requisiti di salute e benessere animale, le altre misure e procedure con cui identificare i prodotti conformi alla certificazione;

l'adesione al «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano a rispettare lo specifico disciplinare che sarà appositamente predisposto dai Ministeri competenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo interministeriale di confronto sul processo di redazione e implementazione del Sistema di qualità nazionale benessere animale, nell'ambito della sostenibilità della produzione alimentare e della promozione di modelli aziendali alternativi che garantiscano una maggior tutela degli animali e la libertà di scelta del consumatore.

———————

EMENDAMENTI

39.0.1

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.».

———————

39.0.2
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto dei Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

39.0.3
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Misure di sostegno delle imprese agricole)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La proroga di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021, sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.4

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. All'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito."».

39.0.5

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

39.0.6

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. AI fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

39.0.7

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Istituzione del Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale di nuova generazione alimentati a biometano, a beneficio de-

gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola con aliti livelli di emissioni inquinanti.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.8

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge."».

39.0.9

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "il sostegno delle

filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.10

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

5. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «COVID-19» in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, so-

no riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: "550 milioni" *con le seguenti:* "490 milioni".

39.0.11

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis)* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

———————

39.0.12
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione aerea di agrofarmaci esclusivamente mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità *(Visual Line of Sight)*.

3. All'articolo 1, comma 520, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "agricoltura di precisione" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura".

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "549,8 milioni".

39.0.13

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Sostegno alle imprese del settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati

lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Compensazione IVA zootecnia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, il comma 39 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'annualità 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 70 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.16

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 11. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

39.0.17

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in

misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.18

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma i, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

39.0.19

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.20

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

39.0.21

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, nel limite ivi previsto, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.22

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in

misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nel limite ivi previsto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.23

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c.».

Conseguentemente, all'articolo 41 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni»*;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 39-*bis* a decorrere dall'anno 2022, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.24
DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopole parole:"e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c."».

39.0.25
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 504, dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile";

b) il comma 505 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.26

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «mutui a tasso zero» sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.27

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Riduzione dell'accisa per carburante ad uso agricolo)

1. Alla Tabella A, n. 5, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la percentuale: "22 per cento" in corrispondenza di: "gasolio" con la parola: "esente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.28

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019,11. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

39.0.29

DE PETRIS, ERRANI, TARICCO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di curo" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.31

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.32
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «545 milioni».

39.0.33
LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto- legge.».

39.0.34

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di curo per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.35

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.36

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso: "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso: "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

2. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle parole: "40 ettolitri".

4. Al punto n. 82 della Tabella A - Parte III - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154.".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", esclusa quella artigianale,".

6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.37

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.».

39.0.38

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.39

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

39.0.41
CALIGIURI, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.42

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.43
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

39.0.44

CALIGIURI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.45

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura per-

centuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.46

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547,5 milioni».

39.0.47

TARICCO, BITI, PITTELLA, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure a sostegno degli operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" è inserito il seguente periodo: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

2. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale risorsa sul territorio nazionale, quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore di 20 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, start-up per lo sviluppo della filiera del tonno rosso. Tra le attività di filiera, quale necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola start up produttiva.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.48

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.49

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli armi 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.50

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Valorizzazione degli scarti agricoli in ottica di economia circolare)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione con matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici non si applica agli effluenti zootecnici.».

39.0.51

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.52

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al comma 9, dopo la lettera d*)*, è inserita la seguente: "*d*-bis*)* dalle aziende agricole."».

Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d*-bis*)*, del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031, si provvede si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

39.0.53

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del presente comma, ad eccezione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 c. 1 lett. *d)* del presente decreto, devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio

degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

I produttori e gli utilizzatori si adeguano agli obblighi del presente comma entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto."».

39.0.54

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Fondo per l'industria dolciaria)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività dell'industria dolciaria dei prodotti da ricorrenze e quella delle produzioni di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese appartenenti alla categoria della trasformazione alimentare connotate da forte stagionalità per l'acquisto di materie prime 100 per cento italiane, valorizzando la materia prima di territorio.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire

le parole: «è incrementato di 550 milioni di euro» *con le seguenti*: «è incrementato di 500 milioni di euro».

39.0.55

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Potenziamento della cambiale agraria e pesca)

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

39.0.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.57
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Rafforzamento del sistema allevatoriale italiano)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese e di rafforzare il settore zootecnico, anche attraverso la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3. Le predette fusioni devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.».

39.0.58
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

39.0.59

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato delle clementine, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.0.60
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: ", escluso quello destinato alla semina" sono soppresse;

b) alla parte II-*bis* aggiungere la seguente voce: "1-*sexies*) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.61
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*"».

39.0.62
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Misure per il sostegno dell'esercizio dell'attività d'impresa agricola)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base fondiaria delle aziende agricole e di migliorare la capacità reddituale degli imprenditori agricoli, all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «vendita forzata» sono eliminate».

39.0.63
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Misure per il sostegno del settore vitivinicolo)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, dall'entrata in vigore del presente articolo e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per le cessioni di vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati effettuate dalle imprese agricole nei confronti delle imprese del canale Ho.Re.Ca. l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La presente disposizione si applica alle predette imprese agricole indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.64

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.65

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Agevolazioni per le imprese vitivinicole)

1. Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.66

MARTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione" è aggiunto quanto segue:

"*g)* il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti"».

39.0.67

MOLLAME

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.".

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

39.0.68
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*
(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera *c)* della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

39.0.69
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*
(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in

relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020».

39.0.70

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Protocollo condiviso di regolamentazione per lo svolgimento di feste e cerimonie)

1. Al fine di consentire il riavvio delle attività delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, con apposita intesa tra il Ministero della salute e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da approvare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione di un protocollo condiviso uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche necessarie ad assicurare l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza di feste e cerimonie di natura privata».

39.0.71
PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-*bis*. - *(Contratto di Logistica)* - Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

39.0.72
RIPAMONTI, BERGESIO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.73

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.74

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque, "sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: " Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.75

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.76

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati in stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese attive nei settori del turismo, degli eventi culturali e della congressistica e nella fornitura di servizi ad essi collegati.

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono contrassegnate dai seguenti codici Prodcom Ateco 2007:

a) 17231230: buste (incluse le bustine)

b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;

c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;

d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);

e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;

f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina).

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agii aiuti *de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.77

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni per il controllo delle case famiglia)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affido familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.78

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità e interoperabilità con Osservaprezzi)

1. Al fine di dispone una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione odi concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al Gomma 105".

2. Al fine di disporre l'interoperabilità tra l'anagrafe nazionale carburanti e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione dopo il comma 101, dell'articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, inserire il seguente: "101-*bis*: Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e individuano gli strumenti utili all'interoperabilità tra l'anagrafe di cui al comma 100 e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99"».

39.0.79

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2015, n. 216 le banconote e le monete in lire possono essere convertiti in euro per un periodo di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 2, lettera *b)*, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce adeguata informazione sulle disposizioni del presente articolo.».

39.0.80

DE BONIS

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"».

39.0.81

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MONTANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure in materia di radio-protezione)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "e non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e non oltre il 31 dicembre 2021".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

5-*ter*. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente articolo: "Art. 26-*bis (Disposizioni Transitorie)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2, Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".».

39.0.82
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici- non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 40

G40.1
PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MORONESE, COMINCINI, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del

paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

considerato che:

il provvedimento prevede come criterio per il riconoscimento al «diritto di sostegno», una riduzione di fatturato del 30 per cento del 2020 rispetto al 2019 quale anno di riferimento;

per alcune attività del cratere sismico, delineato dopo i terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, il suddetto criterio rischia di essere non adeguato in quanto solo alcune di esse avevano ripreso la loro attività nel corso del 2019, restando comunque molto lontane dal ritornare ad un livello di fatturato fisiologico;

le soluzioni previste per la ripresa delle attività delle zone terremotate, come da ordinanza n. 9 del Commissario Speciale alla Ricostruzione «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e da ordinanza n 418 del 29/11/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, erano entrambe a carattere «emergenziale», e non idonee a chi aveva necessità strutturali perché allocato in uno dei comuni distrutti dal sisma, comportando quindi inevitabilmente un ritardo alla ripresa delle attività;

le soluzioni volte al soddisfacimento della esigenza abitativa erano S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) e C.A.S. (Contributo di Autonoma Sistemazione), e che nei comuni più danneggiati non è stato comunque possibile per i cittadini rimanere in loco dato che spesso l'intero patrimonio immobiliare è stato inizialmente dichiarato inagibile; conseguentemente alcuni cittadini hanno optato per la soluzione di autonoma sistemazione lasciando pertanto inevitabilmente quei comuni, riducendo ulteriormente e in maniera sostanziale il numero degli utenti per quelle attività che nel frattempo sono riuscite ad aprire;

che per gli stessi comuni il numero degli utenti era già notevolmente inferiore rispetto all'ante terremoto vista l'impossibilità di beneficiare di turismo stanziale, spesso fondamentale per determinate attività,

impegna il Governo:

a consentire di esonerare le attività nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e 2017 dal criterio della riduzione di fatturato, o in alternativa, a consentire, in luogo alla riduzione di fatturato 2020 relativamente all'anno 2019, qualora le condizioni rendano questo requisito inadeguato,

la riduzione di fatturato relativamente all'anno 2015, ovvero ultimo periodo «regolare» prima del sisma.

EMENDAMENTI

40.0.1
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 viene riconosciuto alla Regione Piemonte un contributo di 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

40.0.2
CANGINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. In considerazione degli effetti derivanti-dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dell'impatto determinato sulle persone con disabilità assistite dall'INPS, anche al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente "venticinque".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti dell'Ente associativo di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458.

40.0.3
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)

1. Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza nazionale relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché garantire l'esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste all'articolo 2 e 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico».

40.0.4
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

40.0.5
LONARDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Modifiche alla denominazione del territorio nazionale in zone)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*septies* è aggiunto il seguente:

"16-*octies*. In deroga ai precedenti commi, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, se dai risultati del monitoraggio non risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose per una o più province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell'ambito del territorio regionale considerato, non si applicano, conseguentemente, in relazione a specifiche province del territorio regionale, le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del COVID-19"».

40.0.6
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

40.0.7
VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*
(Potenziamento risorse per assistenza Isee)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro per le attività e finalità legate nell'assistenza delle DSU ai fini ISEE, effettuate in convenzione tra INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi dell'articolo 11, comma i, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.8

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Modifica della composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) sostituire le parole: "la Commissione è formata da undici componenti" con le parole: "la Commissione è formata da dodici componenti";

b) dopo le parole: "Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie," aggiungere le parole: "uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,"».

40.0.9

SALVINI, BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2918, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

40.0.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

40.0.11

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, quinto periodo, le parole: "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "A meno di quanto determinato nel successivo comma 6-*bis*,";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, attinenti agli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing*, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo di cui al precedente comma 6, almeno nella misura in cui, verificata preliminarmente l'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, lo stesso contributo pubblico garantisca all'operatore un'equilibrata remunerazione del capitale investito."».

40.0.12

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con la normativa comunitaria, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi in-

clusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio».

40.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Interventi in materia di green mobility*)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

40.0.14

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) *e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.16
MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.17
FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi

previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.19

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.20

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.21

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.22

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.».

40.0.23

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.24

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle società cooperative)

1. All'articolo 26, comma 19-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative possono eseguire l'aumento di capitale di cui al precedente comma lettera *c)*, tramite ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-*sexies*, comma 3, del codice civile."».

40.0.25
FENU

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4-*ter* è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

40.0.27

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e 30 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 6, del presente decreto-legge".».

40.0.28

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

"683-*bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241".».

40.0.29

Faraone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1º luglio 1999, (data di recepimento della direttiva ascensori 95"16"CE) e immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza in conformità con gli *standard* europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

40.0.30

ROMEO, SIRI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

40.0.31

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 dopo le parole: "mancato pagamento del canone alle scadenze" inserire le seguenti: "in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare"».

40.0.32

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti"».

40.0.33

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 sostituire le parole: "ed abitati dal debitore e dai suoi familiari" con le seguenti: "ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile"».

40.0.34

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Dopo comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione

a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili"».

40.0.35

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

40.0.36

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su

istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.».

40.0.37

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.38

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1.La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.39
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spesso-

re degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

40.0.40

VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. Fino al 30 giugno 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.

2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.».

40.0.41

DE SIANO, CESARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. In considerazione delle straordinarie condizioni sanitarie e sociali determinate dall'emergenza causata dall'epidemia Sars-19, per il periodo di durata dello stato d'emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Governo, può essere sospesa l'esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione d'immobili realizzati in violazione delle nonne urbanistico-edilizie e che

risultino utilizzati quale prima abitazione da soggetti in grave difficoltà a reperire soluzioni alloggiative alternative.

2. La sospensione è disposta dal prefetto, su proposta del sindaco, che motiva la sussistenza nel caso specifico delle condizioni soggettive di cui al comma precedente.».

40.0.42

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di curo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di "incasso istituzionale" riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire la cifra: «550» *con la seguente*: «450».

40.0.43

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. All'articolo 79, comma secondo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 aggiungere, in fine, le parole: "e stabilimenti balneari".».

40.0.44

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:"alberghiere" inserire: "stabilimenti balneari".».

40.0.45

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Per l'anno 2021 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

40.0.46

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera *c)*, n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.».

40.0.47

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

40.0.48

FENU

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disciplina in materia di cedibilità di determinate categorie di crediti d'imposta)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Possono essere sempre ceduti i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i crediti d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

40.0.49

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-*bis* le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)* e *d)*" ed al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

40.0.50

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)*, *d)*" e al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le seguenti: "o in assegnazione".».

40.0.51
FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Qualificazione beneficiari degli incentivi per efficienza energetica e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, le parole: "lettera *c)*"sono sostituite dalle seguenti: "lettere *c)* e *d)"*;

b) al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «400 milioni».

40.0.52
ENDRIZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Interpretazione autentica del comma 153 della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo contribuiscono all'incre-

mento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.53
PIARULLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

1. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies)* è sostituito dal seguente: "1-*quinquies)* prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.54
LEONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Misure in favore dei centri antiviolenza)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle relative disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità', entro la chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n.8 Pari Opportunità' - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri e per le finalità di cui al presente decreto e alle disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.'"».

40.0.55
PESCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 40-*bis*.
(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo locazioni", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-*bis* a 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-ter*)* il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato."».

40.0.56
PESCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) - 1.* Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 11-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;".

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo t, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario-del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti dei nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui sia-

no conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c), e*d *e)* del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo to,

comma 1, lettera *c)*, della legge 27 gennaio 2012, n. 30, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'art. 12-*bis*, comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'art. to, comma r o di cui all'art. 12-*bis*, comma i della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede.».

40.0.57

ROMANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. In considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con delibera dei Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Il predetto termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma i sono sospesi i termini di cui all'articolo 14, comma 2, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini relativi allo svolgimento di attività difensiva e alla presentazione di ricorsi giurisdizionali.».

40.0.58
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per le attività rese nell'anno precedente, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «530 milioni».

40.0.59
VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;"».

40.0.60
VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni in materia di tabacchi sequestrati per uso personale)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

''Art. 11-*bis.*

(Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale)

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'Unione europea trasportati da privati viaggiatori per uso personale, e di cui è esclusa la finalità commerciale, acquistati all'interno degli scali portuali, aeroportuali e sulle imbarcazioni in regime di *duty free*, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da *e)* ad *h)* del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno1965, n.723, possono essere importati, nel limite del triplo del quantitativo consentito, previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo l'articolo 301-*bis*, è aggiunto il seguente:

''Art. 301-*ter*.

(Prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco sottoposti a sequestro)

1. I prodotti-derivati dalla lavorazione del tabacco sequestrati e in deposito presso gli spazi e i magazzini doganali per un periodo superiore ai 90 giorni possono essere confiscati con provvedimento del capo dell'ufficio doganale e messi in vendita con procedura stabilita con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che garantisca la partecipazione alla procedura di vendita di soli operatori professionali nel settore della vendita dei tabacchi e la riscossione delle imposte che sarebbero dovute per la vendita dei prodotti e la copertura dei costi del servizio di custodia e vendita, ottenuto, ove necessario, il nulla osta dell'autorità giudiziaria eventualmente procedente per la violazione di norme penali.

2. Con il medesimo provvedimento del direttore generale di cui al comma i è disciplinata la messa in vendita dei prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco già confiscati e acquisiti al patrimonio pubblico."».

40.0.61

VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Fondo patronati)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.62

DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.00o di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.00o euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.63

FERRARI, BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1suporeset agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

40.0.64
BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Misure a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,'n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole:

"nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d),*".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2-012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d),*";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1« agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di

cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli-oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge-6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1'agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

40.0.65

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Maggiori oneri da emergenza Covid)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".».

40.0.66

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

40.0.67

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

40.0.68

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

40.0.69

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo».

40.0.70

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione "magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

40.0.71

PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma

636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "522,5 milioni"».

40.0.72

DE BERTOLDI, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1º giugno 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1 Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatati delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

40.0.73
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Misure urgenti per imprese e professionisti)

1. Per i periodi d'imposta aventi-inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.».

Art. 41

41.0.1
FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
*(Modifica dell'articolo 125-*sexies *del TUB)*

1. L'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa

esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

Art. 42

42.1

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-*bis*. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "29 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"; le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2500 euro"».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

42.2

DE POLI

All'articolo 42 al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2021» *sono aggiunte le seguenti:* «Fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del fondo, il ristoro è concesso nella misura prevista dallo stesso articolo 9-*quater*, senza riguardo al limite massimo di 1.200 euro».

42.3

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle misure di sostegno al settore turistico iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo è soggetto ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del turismo. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del turismo, al fine di l'allocazione delle risorse disponibili, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

42.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n.

26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».

42.0.2

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

42.0.3

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

42.0.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
4 maggio 2021
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.20 (testo 2)
FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto, come ad esempio i bar - tabacchi, che sostengono i medesimi costi fissi dei bar, attività principale del loro business, subendone inoltre la chiusura, costi che però l'attività di tabaccheria soggetta a monopolio non riesce evidentemente a compensare;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente, ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e P.IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche;

- a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 4

4.36 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 4 e 6, le parole*: «fino a 5.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti*: «fino a 10.000 euro», *e le parole*: «fino a 30.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti*: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Art. 5

5.0.62 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi

derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 6

6.0.11 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, all'articolo 26:

a) sostituire le parole «200 milioni di euro»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «130 milioni di euro»*;*

b) al primo periodo, sopprimere le parole: «dei matrimoni e».

6.0.85 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, pre-

via presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.193 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov-

vedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

G10.4 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25%, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a provvedere a formulare nuove disposizioni concernenti il protocollo per le riaperture dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo prevedendo nello specifico:

- un distanziamento di 1 metro da valutare sulle "rime buccali";

- la seduta in sala priva di distanziamento per i Nuclei familiare (max 4 posti);

- la capienza totale, tenuto conto del limite del metro di distanza, secondo il criterio "capienza totale -sedute inutilizzabili" fino ad un max del 50%-60% della capienza complessiva per i territori in zona gialla e 30%-40% per i territori in zona arancione;

- la consumazione di cibi e bevande in luoghi deputati alla funzione;

- l'ultimo spettacolo per le 21.45 con conseguente ritorno presso la propria abitazione per le 24.00;

- un sostegno economico alle sale e ai teatri per acquisto di strumenti di protezione FFP2 da fornire al pubblico;

- l'eliminazione dell'obbligo per il tampone fissato alle 48 ore precedenti lo spettacolo - necessario ai fini dell'accesso alla sala;

a definire un calendario per fissare i tempi delle riaperture "in sicurezza" dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo) per dare finalmente certezze ad un comparto, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia;

tutto questo per realizzare un progressivo ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finan-

ze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 13

13.1 (testo 2)

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,

n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

Art. 30

30.197 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 37

37.0.23 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge14

giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.»

37.0.51 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera a), le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera b), le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera c), le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro";

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l'istanza di fallimento in proprio.".»

Art. 38

38.16 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.».

38.16 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.22 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

***«*Art. 38-*bis*.**

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."

2. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 39

39.0.20 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 40

40.0.11 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

***«*Art. 40-*bis*.**

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
4 maggio 2021
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.20 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto, come ad esempio i bar - tabacchi, che sostengono i medesimi costi fissi dei bar, attività principale del loro business, subendone inoltre la chiusura, costi che però l'attività di tabaccheria soggetta a monopolio non riesce evidentemente a compensare;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente, ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e P.IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche;

- a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

———————

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 4

4.36 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 4 e 6, le parole*: «fino a 5.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti*: «fino a 10.000 euro», *e le parole*: «fino a 30.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti*: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Art. 5

5.0.62 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi

derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 6

6.0.11 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, all'articolo 26:

a) sostituire le parole «200 milioni di euro»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «130 milioni di euro»*;*

b) al primo periodo, sopprimere le parole: «dei matrimoni e».

6.0.85 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, pre-

via presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.193 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov-

vedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.282 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esclusione dal Programma Cash-back *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

G10.4 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-

stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25%, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a provvedere a formulare nuove disposizioni concernenti il protocollo per le riaperture dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo prevedendo nello specifico:

- un distanziamento di 1 metro da valutare sulle "rime buccali";

- la seduta in sala priva di distanziamento per i Nuclei familiare (max 4 posti);

- la capienza totale, tenuto conto del limite del metro di distanza, secondo il criterio "capienza totale -sedute inutilizzabili" fino ad un max del 50%-60% della capienza complessiva per i territori in zona gialla e 30%-40% per i territori in zona arancione;

- la consumazione di cibi e bevande in luoghi deputati alla funzione;

- l'ultimo spettacolo per le 21.45 con conseguente ritorno presso la propria abitazione per le 24.00;

- un sostegno economico alle sale e ai teatri per acquisto di strumenti di protezione FFP2 da fornire al pubblico;

- l'eliminazione dell'obbligo per il tampone fissato alle 48 ore precedenti lo spettacolo - necessario ai fini dell'accesso alla sala;

a definire un calendario per fissare i tempi delle riaperture "in sicurezza" dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo) per dare finalmente certezze ad un comparto, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia;

tutto questo per realizzare un progressivo ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività.

EMENDAMENTI

10.0.6 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: "autonomi" è soppressa;

b) al comma 1, la parola: "autonomi" è soppressa.».

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 13

13.1 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti*:

«1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

Art. 30

30.197 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 31

31.44 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, per l'anno scolastico 2021/2022 l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola."

Art. 37

37.0.23 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.»

37.0.51 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera a), le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera b), le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera c), le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro";

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l'istanza di fallimento in proprio.".»

Art. 38

38.16 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.».

38.16 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.22 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

***«*Art. 38-*bis*.**

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."

2. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 39

39.0.20 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 40

40.0.11 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«*Art. 40-*bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

1.2.8. Testo 1 (ANNESSO III)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
5 maggio 2021
N. 1 ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)

Emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1 [id. a 1.0.56 (t2), 5.0.9 (t 2), 6.0.196 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.115
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.136 (testo 3) [id. a 1.89 (t2), 1.138 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Contributo a fondo perduto per start up*)*

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

1.160 [id. a 1.154 (t2), 1.156 (t3), 1.159 (t2), 1.162 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.173 (testo 2) [id. 4.6 (t2), 4.29 (t2), 4.46 (t2), 4.54 (t2), 40.023 (t2), 4.0.46 (t2), 5.19 (t2), 5.0.50 (t2), 6.0.13 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G1.500 (già G/2144/222/5 e 6)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

Premesso che,

la crisi pandemica legata al Covid-19 continua a condizionare la situazione economica e sociale del Paese, generando pesanti ricadute sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli occupazionali e di reddito;

nel mese di marzo, utilizzando lo scostamento di 32 miliardi autorizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021, il Governo ha perfezionato il decreto-legge in esame contenente un ampio spettro di misure di sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure;

l'uscita dalla situazione di grave crisi in atto, tuttavia, richiede di proseguire con determinazione nell'azione di sostegno all'economia, non soltanto per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma per evitare una caduta insostenibile di potenziale produttivo del Paese;

nel mese di aprile, in occasione della discussione del Documento di Economia e Finanze, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di 40 miliardi. Tali risorse saranno utilizzate nel nuovo provvedimento che vedrà la luce nei prossimi giorni;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia, in via di adozione:

a) ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori impattate dalla crisi da Covid-19, nonché misure volte a sostenere la copertura di parte dei costi fissi a carico delle imprese, con particolare riguardo all'estensione e alla proroga del credito di imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e alla copertura della quota fissa delle bollette elettriche;

b) adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (mense e servizi di pulizia, etc.), con particolare riguardo alla cassa integrazione;

c) misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti;

d) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti alle PMI e delle misure relative al "Fondo Gasparrini";

e) lo stanziamento di adeguate risorse, pari ad almeno 600 milioni di euro, in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) da parte delle imprese;

f) lo stanziamento di ulteriori risorse, pari ad almeno 100 milioni di euro, in favore del Fondo per la montagna di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame;

g) la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura e nel settore del turismo, lavoratori ciclici, dello spettacolo, della cultura e agli "invisibili";

h) lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali da destinare all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché per rafforzare la capacità di risposta nei confronti di persone e nuclei familiari in condizione di povertà e maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio-economica;

i) lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19;

l) misure finalizzate a risolvere problematiche del settore Fiere;

m) misure in favore delle imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, compreso il loro indotto, oggetto di chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura delle suddette attività.

EMENDAMENTI

1.0.50 (testo 2) [id. a 1.0.48 (t2), 5.68 (t2), 5.0.13 (t2), 6.0.204 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4

aggiungere il seguente comma: "4-bis. *La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."*>>.

1.0.60 (testo 2) [id. a 5.114 (testo 2), 5.115 (testo 2), 5.116 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

1.0.61 (testo 2) [id. a 5.18 (testo 2), 5.107 (testo 2), 5.0.97 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Art.1-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».

1.0.70 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "COVID-19", sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità, I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "quattordici", Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge n. 145 del 2018».

Art. 2

2.2-*bis* (testo 2) [id. a 2.1-ter (t2), 2.3 (t2), 2.4 (t2), 2.8 (t2), 2.11 (t2), 2.13 (t2), 2.14 (t2), 2.15 (t2), 2.18 (t2), 2.19 (t2), 2.20 (t2), 2.21 (t2), 2.26 (t2), 2.29 (t2), 2.30 (t2),2.31 (t2), 2.32 (t2), 2.34 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro

interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b),* in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b),* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042

SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

Art. 5

5.28 (testo 2) [id. a 5.27 (t2), 5.29 (t2), 5.33 (t2), 5.34 (t2),5.35 (t2), 5.42 (t2), 5.43 (t2),5.44 (t2), 5.45 (t2), 5.91 (t2), 6.0.97 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.49 (testo 2) [id. a 6.0.65 (t2), 38.0.34 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.71 (testo 2) [id. a 5.74 (t2), 5.75 (t3),5.78 (t2), 5.79 (t2), 5.0.34 (t2), 6.0.85 (t3),6.0.86 (t2), 6.0.127 (t2), 30.0.50 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.120 (testo 2) [id. a 5.110 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.0.55
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 5-*bis.*

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

Art. 6

6.24 (testo 3) [id. a 6.23 (t2), 6.26(t2), 6.28 (t2), 6.31 (t2), 6.33 (t2), 6.34 (t2), 6.35 (t2), 6.36-bis (t2), 6.38 (t2), 6.43 (t2), 6.45 (t2), 6.46 (t2),6.49 (t2),6.52 (t2),6.0.37 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

———————

6.0.142 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione».

6.0.174
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.191 (testo 2) [id. a 6.0.190 (t2), 6.0.263 (t3), 38.0.30 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.200 (testo 5) [id. a 1.168 (t2), 1.0.4 (t2), 6.0.43 (t2), 6.0.45 (t2),6.0.48 (t2),6.0.51 (t2),6.0.201 (t2), 6.0.252 (t2), 21.0.11 (t2),21.0.14 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente;*

«Art. 21-*bis.*
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.206 (testo 2) [id. a 6.0.205 (t2), 6.0.207 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.226 (testo 2) [id. a 5.90 (t2), 6.0.69 (t2), 6.0.216 (t2), 6.0.217 (t2), 6.0.218 (t2), 6.0.219 (t2), 6.0.222 (t2), 6.0.223 (t2), 6.0.227 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.275 [id. a 5.118 (t2), 5.0.113 (t2), 6.0.276 (t2),30.148 (t2), 30.0.86 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

Art. 8

8.3 (testo 2) [id. a 8.5 (t2), 8.7 (t2), 8.11 (t2), 8.30 (t3), 8.31 (t2), 8.51 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.37 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 9

9.0.1 (testo 3) [id. a 9.0.4 (t3), 19.0.44 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

Art. 10

10.0.20 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*
(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n, 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 11

11.7 (testo 2) [id. a 11.6 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

Art. 12

12.0.1 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il versamento dell'assegno di mantenimento, presso il ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, è istituito un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente Gomma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

———————

Art. 13

13.0.7 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*
(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 365 le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "ad uno dei genitori disoccupati"».

Art. 14

14.0.1 (testo 2) [id. a 1.2 (t2), 1.4 (t2), 1.165 (t2), 10.34 (t2), 14.0.2 (t2), 14.0.3 (t2), 14.0.4 (t2), 30.0.75 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*
(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

Art. 15

15.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

Art. 18

18.0.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all'emer-

genza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 19

19.20 [id. a 19.12 (t2), 19.16 (t2), 19.22 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.0.21 (testo 2) [id. a 18.0.1 (t2), 19.0.1 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Conseguentemente:

All'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituta dalla seguente:

"*c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

'463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i bio-

logi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.'";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

Art. 20

20.2 (testo 2) [id. a 20.3 (t2), 20.4 (t2), 21.2 (t2), 21.3 (t2), 21.4 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.31
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.0.2 [id. a 20.0.3 (t2), 24.0.6 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorrere dal 2022,"».

20.0.22 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 21

21.0.1 (testo 2) [id. a 22.0.13 (t2), 22.0.15 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

21.0.2 [id. a 22.0.3 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*
(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 22

22.0.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli ar-

ticoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello dì scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4.

Art. 23

23.11 (testo 2)/1
MINUTO

All'emendamento 23.11 (testo 2), dopo il comma 3-ter *aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2023. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.»

23.11 (testo 2) [id. a 23.9 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

23.0.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.6 (testo 3) [id. a 36.0.19 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'****articolo****, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia

da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 24

24.3 (già 23.14)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.0.10 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave».

Art. 25

25.1 [id. a 25.3 (t2), 25.6 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

Art. 26

26.28 (testo 2)/1
DI GIROLAMO, PESCO

All'emendamento 26.28 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese esercenti le attività di bus turistici»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» *aggiungere le seguenti:* «nonché le imprese esercenti le attività di bus turistici».

26.28 (testo 2)/2
DI GIROLAMO, PESCO

All'emendamento 26.28 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le imprese che esercitano attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché le imprese che esercitano attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218».

26.28 (testo 2) [id. a 1.166 (t2),2.0.8 (t2),5.65 (t2),5.75 (t3),6.0.215 (t2),26.32 (t2),26.56 (t2),29.2 (t2),29.14 (t2),29.0.11 (t2),29.0.12 (t2),29.0.13 (t2),30.37 (t2),30.0.25 (t2),36.0.25 (t2),36.0.38 (t2),38.0.11 (t2),38.0.15 (t3),39.0.26 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

26.54 (testo 2) [id. a 26.53 (t2), 26.55 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.0.32 (testo 2) [id. a 10.0.3 (t2), 10.0.4 (t2), 26.57 (t2), 30.164 (t2), 30.165 (t2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in dero-

ga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

Art. 28

28.3 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea".

28.6 [id. a 6.0.133 (t2), 37.4 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

Art. 29

29.1 (testo 2) [id. a 29.3 (t2), 29.4 (t2), 29.5 (t2), 29.6 (t2), 29.15 (t2), 29.16 (t2), 29.17 (t2), 29.49 (già 30.31) (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a), *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.10 (testo 2) [id. a 29.9 (t2), 29.11 (t2), 29.0.9 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.0.5 [id. a 29.42 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.8 [id. a 6.0.66 (t2), 39.27 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.19 (testo 3) [id a 30.0.85 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

Art. 30

30.6 (testo 2) [id. a 6.0.15 (t2), 30.5 (t2), 30.7(t2), 30.8 (t2), 30.13 (t2), 30.14 (t2),30.16 (t2), 30.17 (t2), 30.19 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.32 [id. 30.34 (t2), assorbe 30.0.11 (testo 3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.54
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.64 (testo 2) [id. a 30.11 (t2), 30.57 (t2), 30.81 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la

scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.120 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021,".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma 6-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.«.

30.131 (testo 2) [id. a 31.0.19 (t2), 31.0.29 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"».

30.139 (testo 2) [id. a 30.138 (t2), 30.140 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente*: «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

b) *Al comma 8, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

c) *Al comma 9, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

d) *Al comma 10, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

e) *Al comma 11, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023».

30.159
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.167 (testo 3) [id. a 30.168 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater.* Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.192 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di cinque mesi"».

30.205 [id. a 30.0.12 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.217 [id. a 5.0.101 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.0.7 (testo 2) [id. a 30.109 (t2), 30.0.8 (t2), 30.0.9 (t2),]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.11 (testo 3) [id. a 30.0.12 (t2), 30.0.17 (t2), assorbiti da 30.32]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.
(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.64 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatesi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021 con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 420.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n. 137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

30.0.81 (testo 2) [id. a 30.0.80 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla convenzione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

30.0.91 (testo 2) [id. a 39.0.41 (t2), 39.0.43 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.
(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è au-

torizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

30.0.110 (testo 4) [già 40.0.62) id. a 30.197 (t5]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al Gomma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza".

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

''Art. 10-*bis.*

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante-del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter* del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10-*ter*.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.».

Art. 31

31.4 (testo 2) [id. a 31.16 (t3), 31.0.21 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

31.8 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.15 (testo 2) [id. a 31.16 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche»*, aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

31.30 (testo 2) [id. a 31.9 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 32

32.0.5 (testo 2) [id. a 32.0.4 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche

oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A".».

Art. 33

33.8 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.0.1 (testo 2) [id. a 20.0.23 (t3), 33.5 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis* Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 34

34.3 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.*"*.

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*"*2-*bis*. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.*"*.

34.0.1 (testo 3) [id. a 34.5 (t2), 34.0.2 (t2), 34.0.3 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.7 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

3, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n, 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST, e di sottotitolazione

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del-Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n, 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le

altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7, Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si prevede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 35

35.9 [Id. a 35.7 (t2), 35.10 (t2), 35.14 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.0.12 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 35-*bis*.
(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 36

36.5
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

36.9 (testo 3) [id. a 36.0.34 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

36.17 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

36.0.14 (testo 2) [id. a 36.3 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.
(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo I comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di curo nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

36.0.30 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di curo 700.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

36.0.53 [id. a 35.5 (t2), 36.0.4 (t3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.
(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

Art. 37

37.11 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente;

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi' oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.0.15 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.41 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma".».

Art. 39

39.30 (testo 3) [id. a 30.129 (t2), 30.145 (t2), 39.0.38 (t2), 39.0.53 (t2), 39.0.61 (t2), 40.0.19 (t2), 40.0.23 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti

ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nel-

l'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.56 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Nelle zone montane le misure di incentivazione di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.58 (testo 2) [id. a 19.0.28 (t2), 30.152 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.
(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Ado-

zione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai tini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.66 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

"Articolo 39-*bis*

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

Art. 40

40.0.9 (testo 3) [id. a 4.0.7 (t2), 5.0.109 (t2),]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

———————

40.0.17 [id. a 40.0.14 (t2), 40.0.19 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.30 (testo 2) [id. a 4.0.34 (t2), 4.0.36 (t2), 4.0.53 (t3), 40.0.36 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,

del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

40.0.56 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

''Art. 41-*bis*.

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in-data 2 agosto 1969, n. 1072;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art, 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di Vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 42

42.0.3 [id. a 42.0.2 (t2), 42.0.4 (t2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis.*
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

Coord. 1
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte sui redditi» *sono inserite le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986», *le parole da:* «del testo unico» *fino a* «citato testo unico» *sono sostituite dalle seguenti:* «del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» *e le parole:* «a quello di entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettuazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a), *numero 1), sono premesse le seguenti parole:* «all'alinea,»;

al comma 10, lettera b), *la numerazione del capoverso* «1-*bis*» *è sostituita dalla seguente:* «1.1»;

al comma 12, le parole: «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'abrogazione delle disposizioni»*;*

al comma 13, lettera d)*, le parole:* «articolo 78 comma 3 decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 78, comma 3, del decreto-legge»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei limiti e delle condizioni previsti» *e, al secondo periodo, le parole:* «viene definito il monitoraggio» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definite le modalità di monitoraggio»*;*

alla rubrica, le parole: «per precompilata» *sono sostituite dalle seguenti:* «in materia di dichiarazione precompilata».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «, sono ripartite, tra le regioni e province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome».

All'articolo 5:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti per i quali» *e, all'ultimo periodo, le parole:* «sono rese disponibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «è reso disponibile»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» *è inserita la seguente:* «(ARERA)» *e le parole:* «diverse dagli usi domestici» *sono sostituite dalle seguenti:* «diverse da quelle per usi domestici»*;*

al comma 3, le parole: «risorse rinvenienti» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse rivenienti»*;*

al comma 6, dopo le parole: «a favore della RAI» *sono inserite le seguenti:* «- Radiotelevisione italiana spa».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c)*, capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «13.»;

al comma 2, lettera c)*, capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «313.».

All'articolo 8:

al comma 8, primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»*;*

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresì, precluso» *sono sostituite dalle seguenti:* «resta altresì preclusa»*;*

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» *sono sostituite dalle seguenti:* «esigenze finanziarie».

All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo sociale per occupazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «all'articoli 15 e 15-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti*: «agli articoli 15 e 15-*bis*»;

al comma 2, le parole: «né di NASpI» *sono sostituite dalle seguenti:* «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»*;*

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico Nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Comitato olimpico nazionale italiano» *e le parole da:* «, riconosciuti» *fino a* «(CIP)» *sono sostituite dalle seguenti:* «riconosciuti dal CONI e dal CIP»*;*

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» *sono premesse le seguenti:* «La società».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a*), le parole:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»*;*

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» *sono sostituite dalle seguenti:* «e quello relativo».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle Regioni e Province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sedi territoriali delle regioni e delle province autonome» *e le parole:* «e provinciali autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle province autonome»*;*

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Proroga degli incarichi».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b*), capoverso, alle parole:* «L'esonero» *è premessa la seguente numerazione:* «2.».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera c*), alinea, le parole:* «allegato 1 al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

al comma 2, lettera e*), capoverso 464*-bis*, le parole:* «convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";»*;*

al comma 2, lettera g*), capoverso 467, ultimo periodo, le parole:* «emergenza epidemiologica COVID-19;» *sono sostituite dalle seguenti:* ««emergenza epidemiologica da COVID-19";»*;*

al comma 2, lettera h*), ultimo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 471» *sono inserite le seguenti:* «dell'articolo 1»*;*

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto compatibili»*;*

al comma 12, lettera a*), dopo, le parole:* «al comma 5,» *sono inserite le seguenti:* «secondo periodo,» *e le parole:* «"sulla eventuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e sulla eventuale»;

al comma 12, lettera c*), capoverso 5*-bis*, le parole:* «alla regione e provincia autonoma» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla regione o alla provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare».

All'articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze» *e le parole:* «inerenti l'emergenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «inerenti all'emergenza».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera i*), capoverso 4, le parole:* «(o per i lavoratori» *sono sostituite dalle seguenti*: «o per i lavoratori»*, le parole:* «ha inciso negativamente)» *sono sostituite dalle seguenti:* «ha inciso negativamente»*, le parole:* «(o a condizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «, o a condizione» *e le parole:* «l'aiuto)» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'aiuto»;

al comma 1, lettera j*), capoverso 5, le parole:* «(compresi i contributi» *sono sostituite dalle seguenti*: «, compresi i contributi»*, le parole:* «datore di lavoro)» *con le seguenti:* «datore di lavoro,»*, le parole:* «del personale beneficiario (o» *sono sostituite dalle seguenti:* «del personale beneficiario, o»

e le parole: «del lavoratore autonomo)» *sono sostituite dalle seguenti:* «del lavoratore autonomo»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «individuate, con i provvedimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, individuate con i provvedimenti»*;*

al comma 5, lettera a*), dopo le parole:* «destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «"anche tenuto conto» *sono sostituite dalle seguenti:* «", anche tenuto conto».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «lett. *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»*;*

al comma 3, le parole: «lett. *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *c)*»*;*

al comma 5, le parole: «all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

All'articolo 31:

al comma 4, le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» *sono aggiunte le seguenti:* «di euro»*;*

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sostegno alla fruizione» *e le parole:* «Regioni del mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «regioni del Mezzogiorno».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme digitali» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di piattaforme digitali».

All'articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell'Autorità politica delegata» *sono sostituite dalle seguenti:* «o dell'Autorità politica delegata»*;*

al comma 3, lettera a*), le parole:* «"e 20 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e di 20 milioni di euro».

All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «e di cui euro 1.150.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.150.000»*;*

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» *sono sostituite dalle seguenti:* «Guardia costiera,» *e le parole:* «e di euro 1.600.958» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.600.958».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il fondo di parte corrente».

All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanziario» *sono sostituite dalle seguenti:* «settore bancario, finanziario»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del 17 giugno 2014» *e, al quarto periodo, dopo le parole:* «fermo restando quanto previsto al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera b*), dopo le parole:* «commissario straordinario» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.».

All'articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020»*;*

al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c*), le parole:* «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'abrogazione delle disposizioni».

Coord. 2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1

Al comma 13, lettera b*), sopprimere le parole da:* «e modificato» *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g*), sostituire le parole:* «commi 599 e 602» *con le seguenti:* «comma

Art. 8

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»*;*

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza

Art. 12

Al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d)*, 2-*bis* e» *inserire le seguenti:* «insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «il requisito di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3» *e sopprimere le parole:* «non trova applicazione».

Art. 20

Al comma 2, lettera h*), sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera *h*), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse

previste dall'articolo 1, comma 406-*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo».

Art. 21

Sostituire la rubrica con la seguente: «Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19».

Art. 24

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'equilibrio dell'anno 2020» *con le seguenti:* «dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020»

Art. 25

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi».

Art. 31

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative».

Conseguentemente, ai commi 1, lettera c*), 2, secondo periodo, 4, 5, primo periodo, e 6, primo periodo, dopo le parole:* «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative statali».

Art. 38

Al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sul fondo» *e dopo le parole:* «misure di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sulle risorse».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2144
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
Titolo breve: *d-l 41/2021 - decreto sostegni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente

N. 16 (pom.)
31 marzo 2021

N. 10 (pom.)
6 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 11 (ant.)
7 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente

N. 12 (ant.)
8 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 13 (pom.)
8 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 17 (ant.)
15 aprile 2021

N. 18 (pom.)
21 aprile 2021

N. 19 (pom.)

29 aprile 2021

N. 20 (pom.)

3 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO
indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa le Commissioni che la Presidenza si riserva di indicare i relatori; riferisce quindi brevemente sul contenuto dell'articolato, dando quindi avvio all'esame del provvedimento.
Informa poi sulle richieste di audizioni pervenute (circa 130) e chiarisce i criteri che hanno portato alla scelta di audire in videoconferenza solo una parte dei soggetti interessati, mentre alla rimanente di richiedere un contributo scritto. Illustra quindi una proposta di programma delle audizioni, che sottopone alle Commissioni riunite, ipotizzando sin d'ora la necessità di ridurre ulteriormente il numero degli auditi, al fine di rendere più proficua l'attività istruttoria, dato comunque l'elevato numero di soggetti suggeriti dai Gruppi.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che le audizioni possano limitarsi alle organizzazioni di riferimento di una intera categoria professionale o merceologica, evitando invece di convocare le singole federazioni o articolazioni interne.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), nel ricordare le forti aspettative suscitate dal provvedimento in esame, invita ad adottare un approccio prudenziale nell'individuazione dei soggetti, rappresentando la possibilità di chiedere un contributo scritto soltanto alle organizzazioni più strutturate: diversamente è opportuno dare ascolto anche alle realtà meno note, rappresentative di condizioni di forte disagio.

Invece, per le altre organizzazioni, si potrebbe pensare ad una razionalizzazione delle audizioni, in modo da assicurare una proficua attività conoscitiva.

Il senatore FENU (*M5S*) giudica indispensabile ridurre, sulla base di criteri oggettivi, il numero dei soggetti da audire, magari prevedendo di escludere alcune associazioni in quanto già rappresentate dalle organizzazioni di categoria cui aderiscono.

Il senatore LANNUTTI (*Misto*) propone di modificare drasticamente l'elenco indicato dal Presidente e di prevedere in sostituzione un contributo scritto, in quanto molti soggetti sono già stati auditi in occasione di precedenti provvedimenti e le condizioni del Paese rendono necessaria una accelerazione dei tempi dell'attività parlamentare.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia la mancanza del tempo necessario per lo svolgimento di tutte le audizioni richieste su un provvedimento che ha creato grandi aspettative e i cui effetti potrebbero anche non essere quelli sperati. Propone tuttavia di svolgere le audizioni dei settori più colpiti, come il turismo e il commercio al dettaglio, delle partite IVA, del mondo bancario, dei rappresentanti dei lavoratori, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dell'ANCI, chiedendo ai rimanenti soggetti una memoria scritta.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) invita a valutare l'opportunità di dare mandato ai due Presidenti per individuare i soggetti da audire, operazione che potrà essere più rigorosa nell'ipotesi in cui ci fosse davvero la possibilità di esaminare tutti gli emendamenti presentati, che spesso infatti esprimono le esigenze delle categorie interessate.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), al fine di pervenire a una razionalizzazione dei soggetti da audire, rappresenta l'opportunità di individuare i soggetti medesimi attraverso un incontro informale tra i Presidenti delle Commissioni e un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, favorendo il raggiungimento di un punto di mediazione equilibrato.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere molte delle osservazioni precedentemente avanzate da diversi senatori, ricorda come il decreto-legge in esame sia stato adottato con molto ritardo, a causa della sopravvenuta crisi di Governo.
Peraltro, si tratta di un provvedimento che ha suscitato grandi aspettative. Di conseguenza, per quanto ci si possa sforzare nell'individuare i soggetti da audire, sarà inevitabile ingenerare anche sentimenti di scontento.
Propone quindi di chiedere a tutti i soggetti una sintetica memoria scritta che consenta ai senatori di prendere cognizione delle richieste puntuali avanzate dalle diverse associazioni finalizzate a migliorare le disposizioni del decreto-legge.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ricorda che, in base al comma 2 dell'articolo 53 del Regolamento, ai lavori delle varie Commissioni dovrebbero essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Invita quindi il Presidente a farsi portavoce presso la Presidenza del Senato affinché alle Commissioni venga effettivamente concesso il tempo necessario per lo svolgimento della loro attività. Chiede inoltre ai vari senatori di farsi parte attiva presso i propri Gruppi affinché i lavori procedano speditamente e non debbano essere condizionati da accordi politici assunti altrove.
In conclusione, esprime il convincimento che, a fronte di un provvedimento che si preannuncia insufficiente, debba essere data a tutti la possibilità di esprimersi in questa sede.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) evidenzia la linea di continuità, al di là del nome, tra il provvedimento in esame, il cui varo è stato ritardato anche dalla crisi di Governo, e i precedenti decreti-legge destinati

al ristoro delle categorie economiche colpite dagli effetti della pandemia. Propone quindi di audire solo i soggetti che non sono stati auditi in passato e di chiedere agli altri un contributo scritto, per rendere più agevole l'attività istruttoria.
Chiede infine se anche i senatori potranno partecipare alla fase delle audizioni da remoto.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), nel concordare con la valutazione sull'obiettivo ritardo con il quale è stato adottato il decreto-legge in esame, ribadisce l'importanza di audire una pluralità di voci del mondo professionale e produttivo, al fine di migliorare il testo predisposto dal Governo.
Si associa, quindi, alla richiesta avanzata dal senatore Tosato di un incontro informale per giungere all'individuazione dei soggetti da audire, garantendo l'equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ribadisce l'opportunità di razionalizzare la modalità di individuazione dei soggetti da audire, in modo da garantire il carattere proficuo dell'attività conoscitiva preliminare alla presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, in replica al senatore Dall'Olio, ritiene che in dieci minuti gli auditi potranno ampiamente esprimere le proprie posizioni.
Infine, alla luce del dibattito, convoca al termine dell'Assemblea una riunione informale, cui parteciperanno i due Presidenti e un rappresentante per Gruppo, per dirimere le questioni emerse sulla proposta di programma delle audizioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Propone inoltre di confermare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 18 di venerdì 9 aprile, secondo gli orientamenti già emersi nell'Ufficio di Presidenza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva come, a fronte di un elevato numero di richieste di audizioni e del rischio di creare inutili frizioni, si possa valutare l'opportunità di chiedere a tutti i soggetti un sintetico contributo scritto che aiuti le Commissioni riunite a focalizzarsi sui punti di criticità del decreto-legge.

Dopo un breve intervento della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il presidente PESCO ricorda la riunione informale che si terrà al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 06/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
MARTEDÌ 6 APRILE 2021

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Orario: dalle ore 14 alle ore 18,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CIA, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CASARTIGIANI, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, CONFEDILIZIA, CONFESERCENTI, FEDERDISTRIBUZIONE, FIPE, ASSTRA, CO.BTI, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSAEROPORTI, FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE E UDIR, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (D-L 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI)

1.3.2.1.3. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO
indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, UPI, UNCEM, ANCIM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, FLAI CGIL, FAI CISL E UILA UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (D-L 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI)

1.3.2.1.4. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO
indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFPROFESSIONI, CNDCEC, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, LAPET, ANIEF, AEFI, ANIR, FEDAS, ANBI E COLAP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (D-L 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI)

1.3.2.1.5. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO
indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Orario: dalle ore 14 alle ore 19
(Sospensione: dalle ore 15 alle ore 15,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCONGRESSI, ASSOTURISMO, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERALBERGHI, FEDERALBERGHI TERME, FEDERTERME, FEDERTURISMO, ANIF, ITALGROB, COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI, AMSI, FEDERMEP, SAPAR, ACADI, ANEF, ASSOIMMOBILIARE, CONFINDUSTRIA, ANCE, EGP, ANIMA CONFINDUSTRIA, CONFIMI INDUSTRIA, AIBA, CONFLAVORO, ALIS LOGISTICA, FEDERFUNI, CONFIMPRESE ITALIA E MIO ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (D-L 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI)

1.3.2.1.6. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 17 (ant.) del 15/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 2.854 emendamenti e 79 ordini del giorno, scaduto il termine lunedì scorso (pubblicati in allegato).
Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.2 (testo 2), 30.7 (testo corretto), 30.8 (testo corretto), 33.0.4 (testo 2), 34.0.9 (testo 2), 38.0.26 (testo 2), 39.0.82 (testo 2), 40.0.59 (testo 2), pubblicati in allegato.
Informa poi che è stato ritirato l'emendamento 34.0.15.
Informa altresì che l'emendamento 23.0.13, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2144/80/5 e 6, pubblicato in allegato e che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2144/3/5 e 6 (testo 2) e G/2144/52/5 e 6 (testo 2), pubblicati in allegato.
Propone di considerare quindi esaurita la fase della discussione generale, rinunziando i relatori e il rappresentante del Governo di intervenire in replica, rinviando gli interventi di merito in sede di esame degli emendamenti. Per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento, la Presidenza auspica che i Gruppi parlamentari possano trasmettere l'indicazione degli emendamenti di maggiore interesse al fine di dedicare le prossime sedute all'esame di tali emendamenti. Comunica che la Presidenza si riserva di dichiarare le improponibilità degli emendamenti per estraneità alla materia in una prossima seduta.
Per esaminare tali indicazioni circa l'*iter* propone di concludere la seduta e di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente D'ALFONSO comunica che è immediatamente convocato, al termine della seduta delle Commissioni riunite, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 5a e 6 a riunite per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2144

G/2144/1/5 e 6

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Ripamonti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento, relative alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere la dilazione del pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso;

considerato, infatti, che un rinvio dei pagamenti al 2022 dilazionato in cinque rate annuali senza sanzioni e interessi possa rappresentare una vera boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori, partite iva, lavoratori autonomi, etc;

giudicato indispensabile e necessario porre in essere tutte le misure possibili per contrastare la desertificazione del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito del nuovo ed ulteriore scostamento di bilancio al vaglio, le occorrenti risorse finanziare per consentire la dilazione dei pagamenti dovuti e/o sospesi nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso in 20 rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza 1º gennaio 2022.

G/2144/2/5 e 6

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Fregolent, Cantù, Marin, Sbrana, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Rufa

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge del 1º aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno sino al 30 aprile 2021, ha stabilito che l'Italia resterà in zona arancione o rossa, prevedendo l'applicazione delle misure della zona arancione anche se i dati garantirebbero la possibilità a una regione di risultare in zona gialla;

come si è appreso al momento della pubblicazione del decreto, eventuali allentamenti delle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale;

secondo gli ultimi dati pubblicati, la curva epidemiologica è in una fase di forte rallentamento, con una variazione negativa rispetto alla media delle ultime 4 settimane del 31 per cento dei casi totali;

considerato che:

i dati dell'Istat rilevano che la caduta complessiva del Pil nel 2020 è stata dell'8,9 per cento, la peggiore della storia della Repubblica;

sempre l'Istat evidenzia, nonostante sia ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che in media annua si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti di - 456 mila unità, dovuto anche alla forte crescita del numero di inattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i parametri che determinano chiusure e aperture delle attività, al fine di consentire, compatibilmente con la tutela della sicurezza sanitaria nazionale, un graduale allentamento delle restrizioni e conseguentemente la stesura di un piano che preveda una calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività.

G/2144/3/5 e 6 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto, come ad esempio i bar - tabacchi, che sostengono i medesimi costi fissi dei bar, attività principale del loro business, subendone inoltre la chiusura, costi che però l'attività di tabaccheria soggetta a monopolio non riesce evidentemente a compensare;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente, ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e P.IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche;

- a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di

riferimento delle attività

G/2144/3/5 e 6

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il Governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e Partite IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche; a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

G/2144/4/5 e 6

Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Moronese, Comincini, Gallone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del

paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

considerato che:

il provvedimento prevede come criterio per il riconoscimento al «diritto di sostegno», una riduzione di fatturato del 30 per cento del 2020 rispetto al 2019 quale anno di riferimento;

per alcune attività del cratere sismico, delineato dopo i terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, il suddetto criterio rischia di essere non adeguato in quanto solo alcune di esse avevano ripreso la loro attività nel corso del 2019, restando comunque molto lontane dal ritornare ad un livello di fatturato fisiologico;

le soluzioni previste per la ripresa delle attività delle zone terremotate, come da ordinanza n. 9

del Commissario Speciale alla Ricostruzione «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e da ordinanza n 418 del 29/11/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, erano entrambe a carattere «emergenziale», e non idonee a chi aveva necessità strutturali perché allocato in uno dei comuni distrutti dal sisma, comportando quindi inevitabilmente un ritardo alla ripresa delle attività;

le soluzioni volte al soddisfacimento della esigenza abitativa erano S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) e C.A.S. (Contributo di Autonoma Sistemazione), e che nei comuni più danneggiati non è stato comunque possibile per i cittadini rimanere in loco dato che spesso l'intero patrimonio immobiliare è stato inizialmente dichiarato inagibile; conseguentemente alcuni cittadini hanno optato per la soluzione di autonoma sistemazione lasciando pertanto inevitabilmente quei comuni, riducendo ulteriormente e in maniera sostanziale il numero degli utenti per quelle attività che nel frattempo sono riuscite ad aprire;

che per gli stessi comuni il numero degli utenti era già notevolmente inferiore rispetto all'ante terremoto vista l'impossibilità di beneficiare di turismo stanziale, spesso fondamentale per determinate attività,

impegna il Governo:

a consentire di esonerare le attività nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e 2017 dal criterio della riduzione di fatturato, o in alternativa, a consentire, in luogo alla riduzione di fatturato 2020 relativamente all'anno 2019, qualora le condizioni rendano questo requisito inadeguato, la riduzione di fatturato relativamente all'anno 2015, ovvero ultimo periodo «regolare» prima del sisma.

G/2144/5/5 e 6

Ferrara, Catalfo, Vaccaro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

considerato che:

il Fondo di cui in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'articolo 1, comma 20, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

il successivo comma 21 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione devono essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti attuativi della normativa istitutiva del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsti dal comma 21 dell'articolo i della legge 3o dicembre 2020, n. 178 al fine di

ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.

G/2144/6/5 e 6

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del AS 2144, Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il Dpcm del 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura;

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard

igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato.

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G/2144/7/5 e 6

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n, 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese, e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

con la Legge di Bilancio 2020 sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cosiddetta «plastic tax», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «sugar tax», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'entrata in vigore della plastic tax a luglio 2020 e della sugar fax a ottobre 2020, successivamente con il decreto legge «Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, è stata spostata l'operatività di entrambe le imposte al 1º gennaio 2021 e infine, con la Legge di Bilancio 2021 è stato fissato al 1º luglio 2021 l'entrata in vigore della plastic tax e al 1º gennaio 2022 per la sugar tax,

considerato che:

l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

la pandemia ha dimostrato inoltre l'estrema importanza dei prodotti in plastica monouso per garantire, a costi contenuti, l'igiene necessaria a contrastare la diffusione del virus;

queste tasse rappresentano ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente

colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, è pertanto necessario evitare ulteriori aggravi per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa,

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax a luglio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese già severamente provate dalla pandemia e che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività, concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.

G/2144/8/5 e 6

Pesco, Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti relative a differenti settori, al fine di consentire al legislatore di intervenire con precisione modificando o correggendo misure in essere in virtù delle esigenze contingenti;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha stabilito la sospensione, nelle zone rosse, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 del medesimo decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

il decreto ha previsto, altresì, la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

rilevato che:

la norma predetta concepisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina in quanto concede alle attività commerciali al dettaglio, compresi i centri commerciali, la possibilità di vendere, non solo generi alimentari, ma anche una più vasta gamma di prodotti ricompresi nel novero dei «generi di prima necessità», purché previsti dall'Allegato 23 del medesimo decreto;

il mercato, nell'ottica del pieno rispetto delle primarie misure anti-contagio, è da considerarsi una tipologia di commercio strategica, poiché si svolge all'aperto, consente di mantenere più facilmente la distanza interpersonale e offre la possibilità ai clienti di non spostarsi dal proprio quartiere o paese, alleggerendo le code e l'affluenza in altri luoghi al chiuso;

i mercati rionali hanno svolto un ruolo fondamentale, in quanto hanno sostituito i negozi di prossimità soprattutto nei piccoli paesi;

preso atto che:

si configura una disparità di trattamento della forma mercato rispetto a tutte le altre attività commerciali al dettaglio, le quali sono tutte autorizzate, incluse quelle che si svolgono su aree pubbliche, a vendere una più ampia gamma di prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire anche ai mercati la vendita di generi di prima necessità individuati nell'Allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che la suddetta attività si svolga nel rispetto dei contenuti

di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

a valutare l'opportunità di permettere lo svolgimento dell'attività di commercio su suolo pubblico indipendentemente dalla categoria merceologica dei beni somministrati, purché nel pieno rispetto dei protocolli necessari per garantire la vendita in totale sicurezza, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

G/2144/9/5 e 6

Catalfo, Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (AS 2144);

premesso che:

i Titoli I e II del decreto-legge in esame recano misure in materia di lavoro nonchè di sostegno alle imprese ed all'economia;

considerato che:

l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il «Fondo Nuove Competenze» (FNC);

il FNC è finalizzato a favorire la realizzazione, tramite contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

i percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni,

impegna il Governo:

ad elevare a 180 giorni le attività formative, per le sole aziende che occupino fino a 100 dipendenti.

G/2144/10/5 e 6

Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, recante conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite dei DPCM, rientra quella degli operatori dei centri estetici;

in particolare, l'art. 3, comma 4, del DPCM del 3 novembre 2020, e l'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludevano gli «estetisti» dai servizi alla «persona» erogabili in zona rossa;

sulla base della suddetta disposizione era imposta la chiusura delle relative attività nelle zone rosse; considerato che:

il del Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha annullato la previsione dell'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludeva gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa, rilevando una disparità di trattamento con categorie affini, come quella degli operatori dei saloni di acconciatura, non supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche;

il Tar del Lazio ha altresì ritenuto di non procedere sulle medesime disposizioni contenute nei DPCM precedenti del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, essendo già spirata l'efficacia dei due provvedimenti;

ritenuto:

opportuno riconoscere alla categoria degli operatori dei centri estetici ubicati nelle zone rosse un adeguato ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura obbligata delle attività per il periodo a decorrere dal 3 novembre 2020 fino al 17 febbraio 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un intervento di carattere economico volto a risarcire la perdita di fatturato subita dalle imprese esercenti l'attività di estetista ubicate nelle zone rosse, sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria nel periodo indicato in premessa.

G/2144/11/5 e 6

Santangelo, Croatti, Corbetta, Pavanelli, Ricciardi, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca «Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19»;

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione della crisi economica ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, ha previsto la proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sebbene limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

mentre l'ampia formula della prima inibitoria prevista dal D.L. n. 18/2020, investiva tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato richiesto dall'attore, e tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione tra immobili ad uso abitativo, commerciale o alberghiero, l'ambito applicativo della norma, ridotto dall'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 137/2020, limita la sospensione ai provvedimenti di rilascio «adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Rimangono quindi esclusi, quindi, gli sfratti per finita locazione, le sentenze e le ordinanze con cui è stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché l'ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l'immobile trasferito all'aggiudicatario in senso al processo di espropriazione (ex articolo

586, comma 2, c.p.c.);

rilevato che:

la disposizione, resa necessaria per tutelare numerose famiglie e cittadini in difficoltà, è destinata a gravare maggiormente sui mancati pagamenti del canone di locazione nei confronti dei proprietari locatori i cui redditi provenienti da tali canoni costituiscono l'unico sostentamento economico;

è assente nel presente decreto uno specifico sostegno a quest'ultima categoria di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure economiche specifiche destinate ai proprietari locatori i cui redditi provengono unicamente locazioni, in misura commisurata ai canoni di locazione non percepiti a causa della crisi economica.

G/2144/12/5 e 6

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Rufa

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di iegge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e .agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l'altro intervenuti anche con riferimento all'attività della riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel «Decreto Cura Italia» (DL n.18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla «Rottamazione-*ter*» e al «Saldo e stralcio», scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

nel corso dell'anno con diversi decreti sono state previste altre proroghe, fino ad arrivare al presente decreto che ha previsto principalmente il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; differimento II 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della «Rottamazione-*ter*», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della «Rottamazione-*ter* », «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

considerato che:

molti contribuenti che a causa della pandemia hanno subìto perdite di reddito, vista la difficoltà di tutto il tessuto socio-economico, difficilmente riusciranno ad ottemperare ai pagamenti delle rate, seppure prorogate a luglio e novembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un allungamento del termine per il versamento delle rate citate in premessa;

a destinare una parte delle risorse previste nel prossimo scostamento di bilancio, all'apertura di una nuova rottamazione delle cartelle fino al 31/12/2019.

G/2144/13/5 e 6

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Vescovi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

Il contratto noto come «locazione» è quella tipologia di documento attraverso il quale una parte, detta locatore, permette ad un altro soggetto, detto locatario o conduttore, di utilizzare un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un canone, ovvero un corrispettivo prestabilito alla stipula del contratto;

è previsto dalla disciplina del contratto di locazione che entrambe le parti abbiano degli obblighi da rispettare. Nello specifico, il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione;

allo stesso tempo il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili

impegna il Governo:

a consentire ai locatari di immobili, rientranti nelle categorie catastali di A/10, C/1, C/3 e D di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo 2020 a settembre 2021, nella misura del 50 per cento e permettere che I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, non concorrano a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2021; inoltre che la deduzione spetti ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta.

G/2144/14/5 e 6

Richetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha causato negli ultimi 13 mesi danni economici senza precedenti, da cui il Paese si potrà riprendere in maniera troppo lenta e graduale;

il disegno di legge in esame contiene misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese insufficienti o addirittura penalizzanti per determinati settori e categorie;

considerato che:

una riapertura totale delle attività economica, accompagnata da una maggiore efficienza della

campagna vaccinale, potrà avvenire in sicurezza non prima del 15 maggio 2021 e certamente non comporterà un immediato ritorno ai livelli di attività precedenti all'emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a varare entro 15 giorni dalla data odierna un decreto di scostamento di bilancio di almeno 35 miliardi di euro che permetta di istituire nel più breve tempo possibile ulteriori misure a supporto degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza che prevedano:

1) contributi a fondo perduto per tutte le aziende con fatturato fino a 50 milioni di euro che coprano almeno l'80 per cento della perdita, calcolata come differenza media mensile dei ricavi dichiarati negli anni 2019 e 2020, a cui sottrarre le componenti variabili degli acquisti di merci e prodotti e dei costi per il personale;

2) l'abbassamento della soglia di perdita per l'accesso ai contributi al 10 per cento;

3) una dilazione delle imposte e dei contributi non versati nell'anno 2021.

G/2144/15/5 e 6

De Falco

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Considerato che

La grave crisi causata alla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali ha richiesto tutta una serie d'interventi per limitare le ricadute occupazionali;

tra esse molte sono state quelle relative agli ammortizzatori sociali, con una normativa che è diventa sempre più complessa e di difficile comprensione;

in particolare, è necessario intervenire per consentire che Cassa integrazione e nuova occupazione non siano in pratica alternative tra loro;

è, infatti, frequente il fatto che in particolare nel settore della ristorazione non sia possibile sostituire un dipendente che, collocato in cassa integrazione, decida di lasciare il posto di lavoro. La normativa attuale, infatti, rende praticamente impossibile una nuova assunzione per un'azienda, anche qualora questa non sia del tutto ferma ma abbia ridotto gli orari di lavoro, con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo:

a provvedere in modo da consentire che, esclusivamente in questa fase di emergenza dovuta all'epidemia, siano ammesse deroghe per le aziende che intendano assumere personale pur trovandosi nelle condizioni previste per la Cassa Integrazione dei propri dipendenti, con l'obiettivo di far proseguire le attività e di garantire la possibilità di nuovi posti di lavoro.

G/2144/16/5 e 6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;

in questi ultimi mesi, nonostante la carenza di liquidità, la maggior parte delle attività commerciali ha adeguato i propri locali per garantire la massima sicurezza agli utenti investendo in dispositivi di protezione individuale, termo scanner e sistemi per l'igienizzazione dei negozi;

nonostante questi investimenti che consentirebbero ai commercianti di svolgere la propria attività in tutta sicurezza nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, continuano a registrarsi chiusure forzate in modo diversificato a seconda del colore delle regioni;

è quanto mai opportuno in questa difficile fase economica consentire a tutte le attività commerciali, che con molta fatica hanno fatto investimenti in questi mesi per la sicurezza dei consumatori, la possibilità di riaprire in modo stabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli.

G/2144/17/5 e 6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» AS 2144

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie;

in un momento difficile come quello attuale, il primo dovere dello Stato è dare garanzie di percorso alle imprese;

i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficoltà in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese;

servirebbero dunque subito maggiori risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidità per far ripartire l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza per:

- potenziare ed estendere linee di credito garantite al cento per cento dallo Stato per tutto il sistema delle micro, piccole e medio imprese, fino ad un certo limite di fatturato, da restituire in un lasso di tempo non inferiore ai trent'anni;

- potenziare ed estendere linee di credito garantite con opportune modulazioni delle garanzie da parte dello Stato per le imprese con fatturato superiore al punto precedente;

- prevedere per le grandi imprese anche forme di conversione delle garanzie dello Stato con opportuni meccanismi di compartecipazione anche alla loro capitalizzazione.

G/2144/18/5 e 6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De

Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

negli ulteriori interventi in fase di predisposizione da parte del Governo per il rilancio socioeconomico del Paese, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria in essere, sarebbe opportuno introdurre misure di risarcimento più mirate e consistenti in modo da ristorare le attività effettivamente più in difficoltà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire misure volte a prevedere eventuali ristori puntuali per i settori maggiormente colpiti, valutando criteri più selettivi anche mediante indennizzi basati sulla copertura dei costi fissi, come definito in ambito europeo.

G/2144/19/5 e 6

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il citato articolo 26, ai commi 1 e 2, indica i requisiti e le condizioni necessari per la sottoscrizione degli strumenti finanziari e al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimoniale PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA - alla quale è assegnata la funzione di Gestore -, o a società da questa interamente controllata;

lo stesso articolo, ai commi 8 e 12 prevede, rispettivamente, che alle società che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, e che il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione entro il 30 giugno 2021 delle obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 11 agosto 2020, all'articolo 5, recante disposizioni in materia di valutazione delle domande, dispone che il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte delle società interessate, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 26, e che qualora si renda necessario chiedere alla Società emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse; a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contenente all'articolo 1 comma 263 modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, la misura in questione è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2021 togliendo però la possibilità di poterne godere, qualora le

società richiedenti abbiano ricevuto ulteriori aiuti, in forza del fabbisogno di liquidità delle stesse per i diciotto (18) mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;

risulta che alcune società che hanno presentato entro il termine del 31 dicembre 2020 domanda di accesso agli strumenti finanziari menzionati, in particolare in questo periodo di emergenza economico-sanitaria, sono state private della possibilità di ricevere gli aiuti per effetto del mancato rispetto del termine di 10 giorni da parte del Gestore il quale, in alcuni casi, ha ammesso di non aver esaminato le pratiche;

occorre evidenziare che siffatto comportamento oltre a rappresentare una lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale a danno delle società richiedenti, contrasta con la finalità di sostegno e rafforzamento delle piccole-medie imprese (realtà maggiormente diffusa nel nostro Paese) che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

è altresì inconcepibile che in una fase emergenziale come quella attuale, non venga rispettato un termine essenziale per poter accedere agli aiuti, da parte delle istituzioni che dovrebbero, al contrario, favorire il corretto utilizzo di tali risorse affinché le stesse vengano allocate correttamente,

impegna il Governo:

ad adottare interventi volti:

a) a consentire l'accesso alle misure di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 26 richiamato in premessa, da parte delle imprese interessate, fino al 31 dicembre 2022;

b) a consentire l'accesso agli strumenti finanziari citati, anche alle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso articolo 26 sopra citato nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nel termine di 10 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020 così perdendo la possibilità di chiedere aiuti avvalendosi di tutti requisiti contemplati dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

G/2144/20/5 e 6

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

tra i soggetti che attualmente stanno riscontrando difficoltà ci sono sicuramente coloro che dopo tanti anni di studio e progettazione riescono a registrare brevetti;

un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova e sia atta a un'applicazione industriale. Conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione;

il brevetto è quindi un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari; tuttavia il D.lgs 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, consente di registrare un brevetto anche a coloro i quali non posseggono la Partita iva e quindi a persone fisiche che si presume non svolgano una vera e propria attività di impresa;

sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, valutare una diminuzione del costo di registrazione e mantenimento dei brevetti;

a livello europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali;

il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

in gran parte dei casi, chi registra un brevetto in Italia, lo registra anche a livello europeo al fine di tutelare il più possibile la propria invenzione con costi molto più alti rispetto alla registrazione nel singolo Stato membro;

per limitare i tosti, molti inventori preferiscono spesso brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di gssere copiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a diminuire il costo della registrazione e del rinnovo dei brevetti,

a promuovere a livello comunitario la revisione della disciplina economica dei brevetti i cui costi elevati determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.

G/2144/21/5 e 6

Pazzaglini, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

il settore della ristorazione collettiva, dopo un anno di emergenza COVID, ha subìto danni molto pesanti, comportando un crollo di oltre il 65 per cento del fatturato, con 2/3 dei dipendenti in cassa integrazione, in maggioranza donne;

la ristorazione collettiva rappresenta un comparto economico su cui la crisi sta pesando in maniera significativa e che si prevede durerà anche al termine dell'emergenza, principalmente a seguito di nuovi assetti organizzativi che vedranno un aumento delle opportunità di ricorrere a forme di lavoro agile o smart work presso numerose aziende e uffici pubblici, comportando un calo definitivo del fatturato;

sono a rischio di licenziamento almeno 60 mila lavoratori del settore, prevalentemente donne, numero che cresce significativamente se si considera tutto l'indotto;

nel comparto della ristorazione collettiva, rientrano anche aziende che svolgono servizio di pubblica utilità, in particolare quelle che erogano il servizio negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole e negli uffici pubblici, che spesso devono continuare ad assicurare prestazioni anche durante l'emergenza, registrando introiti notevolmente ridotti e aumenti significativi dei costi,

impegna il Governo:

a definire strumenti e misure idonee e mirate a sostenere il settore industriale della ristorazione collettiva, a supporto dei gravi danni e delle perdite subite dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.

G/2144/22/5 e 6

Campari, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse anche misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,

considerato che:

a seguito dell'emergenza Covid molte attività commerciali e artigianali, nonché pubblici esercizi, e in particolar modo le attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto forti limitazioni e drastiche chiusure, al fine di contenere e contrastare il contagio, che hanno però provocato un crollo dei ricavi, mettendo in seria difficoltà la tenuta economica del settore. Molte delle suddette attività si sono così trovate nell'impossibilità, tra le altre difficoltà economiche, di poter far fronte al pagamento delle bollette per i servizi di fornitura energia elettrica;

in particolare, alcune di queste, a causa della loro incolpevole morosità, hanno subito l'interruzione del servizio offerto dall'ente distributore, il che ha pregiudicato, di fatto, la possibilità per questi soggetti di poter riprende, per quanto consentito, l'attività economica, con la paradossale conseguenza di impedirne la ripresa economica e dunque la sostenibilità stessa dei debiti accumulati nei confronti del fornitore dell'energia elettrica;

considerato altresì che:

il provvedimento in esame, tra le altre misure di sostegno alle imprese, introduce uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, il quale tuttavia può non risultare sufficiente ad impedire i casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica, tanto meno non è idonea ad intervenire in soccorso di quanti hanno già subito il distacco negli ultimi mesi;

appare dunque necessario intervenire a sostegno dei suddetti soggetti, al fine di limitare il più possibile i fenomeni di distacco dei clienti finali non domestici di energia elettrica, mettendoli nelle condizioni di poter assolvere all'obbligo di pagamento delle fatture insolute, i cui termini di pagamento siano scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a predisporre interventi tesi a garantire un contributo alle attività economiche risultanti Morose a causa delle chiusure o della ridotta attività conseguente al periodo di pandemia, consentendo loro di poter rateizzare gli insoluti, pur proseguendo nell'utilizzo dell'energia elettrica, vitale per qualsiasi attività economica.

G/2144/23/5 e 6

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 34 del decreto-legge in esame, ai commi 1 e 2, dispone l'istituzione, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

sul sito del Ministero per le disabilità è riportato che le risorse saranno dedicate a «progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età»;

per tale motivo sarebbe opportuno prevedere che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone disabili, che rappresentano la vera emergenza nazionale, soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-l9;

sarebbe opportuno, altresì, specificare che la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro, unica modalità efficace per fare in modo che le persone disabili giungano realmente al posto di lavoro e che il peso di inserimenti realizzati male non incidano negativamente sulla produttività delle aziende,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a specificare che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e che la stessa sia garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.

G/2144/24/5 e 6

Ferro

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2144,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21/07/2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non

presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G/2144/25/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al *packaging*, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di curo e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile, senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura.

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte, hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle nonne igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, collima 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G/2144/26/5 e 6

Zaffini, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

premesso che:

La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 20, ha istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di l miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del citato esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo pari a 1.500 milioni di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro, e, trattandosi di un aiuto di Stato, prevede che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, nonché che l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, istitutive del Fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti interministeriali emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto provvedere a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Ad oggi non risulta ancora emanato alcun Decreto interministeriale ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto il Fondo non è ancora attivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le misure di competenza volte all'emanazione dei Decreti necessari a garantire l'effettiva operatività del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020.

G/2144/27/5 e 6

Mollame

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che:

Anche questo provvedimento non include in alcun modo i proprietari di Bed and Breakfast nelle attività interessate dai sostegni economici, in quanto attività non imprenditoriali; seppur anch'essi fortemente colpiti dalla crisi del settore turistico dovuta all'emergenza da Covid 19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, una forma di sostentamento anche per queste attività a fronte di una comprovata diminuzione di fatturato.

G/2144/28/5 e 6

Mollame

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo e vino buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività. A titolo di esempio i vini di maggior pregio e con più certificazioni hanno subito una flessione importante nelle vendite.

Considerato che

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente Made in Italy, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*.

G/2144/29/5 e 6

Mollame

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021,

n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «*food Made in Italy*», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IG P, sinonimo di qualità ed esclusività.

Considerato che:

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente *Made in Italy*, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Per quanto riguarda in particolare la filiera suinicola, questa è al centro di particolari condizioni congiunturali economiche che «in aggiunta all'emergenza da Covid19» hanno reso particolarmente critica la salvaguardia della produzione del tipico suino italiano pesante (connotato da maggior peso ed età e dunque maggiori costi di produzione e macellazione), condizioni quali le dispute commerciali tra USA e UE e tra USA e Cina che hanno visto nella carne suina e nei prodotti a base di carne suina uno dei principali obiettivi, con ripercussioni non solo sugli scambi, ma anche sulle filiere di approvvigionamento delle materie prima o ancora l'epidemia della PSA in Cina ed in Europa,

malattia esclusivamente veterinaria che ha decimato i capi-suini ed ha causato carenze di materie prime e difficoltà nell'assicurare le forniture di carni suine per l'alimentazione umana,

impegna il Governo:

a valutare una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*, avendo particolare riguarda alla misura della contribuzione destinata alle 43 produzioni DOP e IGP di prodotti a base di carne della salumeria nazionale, destinando a questo comparto un aiuto significativamente superiore in ragione della particolare ed unica condizione congiunturale che affligge il settore da ormai due anni unitamente all'emergenza da Covid-19.

G/2144/30/5 e 6

De Petris, Perilli, Errani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nel documento COM/2020/381 contenente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come «*From farm to fork*), ha specificato come «la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha

inoltre reso estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»;

il 19 ottobre 2020, inoltre il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha approvato le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla strategia «Dal produttore al consumatore» e ha riconosciuto che la suddetta «strategia è al centro del *Green Deal* e affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami tra alimentazione, società sane e un pianeta sano»;

nelle Conclusioni del Consiglio sulla strategia «Dal produttore al consumatore», nell'ambito dell'Azione necessaria per una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, si evidenzia che è «necessario attribuire particolare importanza alla salute degli animali, alla biosicurezza e al benessere degli animali» e il Consiglio invita la Commissione a «valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficio di livelli più elevati di benessere degli animali»;

considerato che:

sul versante dell'attività agricola, il benessere animale è inserito trai criteri obbligatori che devono essere rispettati per poter beneficiare dei contributi derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC);

l'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale» al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, saranno definiti la disciplina produttiva inerente ai requisiti di salute e benessere animale, le altre misure e procedure con cui identificare i prodotti conformi alla certificazione;

l'adesione al «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano a rispettare lo specifico disciplinare che sarà appositamente predisposto dai Ministeri competenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo interministeriale di confronto sul processo di redazione e implementazione del Sistema di qualità nazionale benessere animale, nell'ambito della sostenibilità della produzione alimentare e della promozione di modelli aziendali alternativi che garantiscano una maggior tutela degli animali e la libertà di scelta del consumatore.

G/2144/31/5 e 6

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Mininno, Abate, Corrado, Crucioli, Giannuzzi

Il Senato,

in sede di esame dell'atto 2144, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salite e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

premesso che:

il comma 1 prevede che il sostegno sia riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario

considerato che:

il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

visto che:

le associazioni di categoria hanno tempestivamente denunciato l'insufficienza delle risorse a sostegno dei soggetti coinvolti. Inoltre, i dati ci dicono che è necessario sostituire l'attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l'utile per sopravvivere.

impegna il Governo a:

individuare le risorse per il prossimo scostamento bilancio tenendo conto sia della perdita-del fatturato che del mancato utile d impresa o professionale della platea interessata ai sostegni.

G/2144/32/5 e 6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge, all'articolo 8, commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

tale regime è applicato fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1º luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

tali disposizioni, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

se questa misura ha avuto una sua «ratio» nel periodo più duro del lockdown al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali soprattutto nelle medie e grandi imprese, il perdurare di tale previsione potrebbe comportare un irrigidimento del mercato del lavoro con conseguenze imprevedibili quando si tornerà ad un funzionamento fisiologico del mercato stesso;

è quanto mai urgente prevedere misure alternative a tale regime soprattutto attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali e contestualmente agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, riguardo alle quali il nostro paese è in forte ritardo rispetto agli altri partner europei, ponendo le basi per la riscrittura della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che potrebbero rappresentare uno straordinario strumento per la ripresa del mercato del lavoro;

si aprirà inoltre nei prossimi mesi un'opportunità nella gestione delle risorse provenienti dal *Recovery fund* in cui il nostro paese sarà chiamato a dare delle risposte importanti in termini di efficacia delle misure messe in atto, soprattutto per ciò che riguarda le politiche per l'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a pone fine al blocco dei licenziamenti predisponendo ammortizzatori sociali e lavori occasionali tramite strumenti di maggiore flessibilità.

G/2144/33/5 e 6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

l'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19, individuando le modalità di assegnazione di tali risorse e la relativa copertura finanziaria. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-*ter* del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

considerato che:

In merito al settore dei trasporti, nell'ottica del suo crescente processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, risulta imprescindibile lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, nell'ambito di un sistema energetico integrato, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica per la cosiddetta «mobilità pesante», in tutte le sue sfaccettature, da quella su gomma a quella ferroviaria e marittima;

a tal riguardo, i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità sono diventati eleggibili per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero quei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di miglioramento dell'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere delle modalità di monitoraggio adeguate affinché l'attuazione della nuova normativa sui titoli di efficienza energetica in via di definizione, sotto l'unica regia del Ministero della Transizione ecologica, sia caratterizzata da semplicità, velocità e concretezza.

G/2144/34/5 e 6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo, di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio, nonostante le misure previste risultano tuttavia insufficienti e non in grado di aiutare il tessuto socioeconomico nazionale, ad uscire definitivamente dalla crisi economica e finanziaria; l'articolo 29 del provvedimento in particolare, prevede misure per il trasporto pubblico locale, stanziando 800 milioni di euro, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19;

al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, all'interno del settore energetico finalizzato

alla transizione verde, rappresenta un'esigenza imprescindibile, del sistema energetico integrato, nell'ambito dei trasporti, in finzione del processo di decarbonizzazione, che riguardi la mobilità pesante, non solo su gomma ma anche ferroviaria, marittima e la generale infrastrutturazione per un più moderno e sano territorio;

a tal fine, i progetti relativi all'utilizzo d'idrogeno per la mobilità sono diventati 'eleggibili' per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di migliorare l'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, affinché la nuova normativa sui titoli di efficienza energetica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica, sia monitorata attraverso l'unificazione sotto un'unica regia delle competenze in materia energetica ed ambientale.

G/2144/35/5 e 6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

il Titolo I contiene specifiche disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia; uno dei settori maggioimente colpiti dalla crisi pandemica è quello dell'edilizia;

considerato che:

il settore edile potrebbe beneficiare del volano del cd. Superbonus al 110 per cento per rilanciare le proprie attività; ma ad oggi, nonostante una piccola accelerazione registrata nelle ultime settimane, sono pochi i cantieri rispetto alle attese: una nota dolente per un incentivo che potrebbe avere un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di Pil ogni anno;

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un i*ter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa vigente;

il termine del 30 giugno 2022 per l'avvio dei lavori risulta essere troppo ridotto perché i condomini, in modo particolare, possano incentivare l'adozione della predetta misura;

le famiglie sono scoraggiate dalle procedure complesse e dalla eccessiva burocrazia. Sulla carta questa misura rappresenta una grande opportunità per rimettere in sesto un patrimonio edilizio ormai vecchio;

a causa della scarsa digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, la permanenza dello *smart working*, e la proverbiale inefficienza della pubblica amministrazione, per ottenere documenti e progetti dai comuni ci vogliono mesi. I colli di bottiglia procedurali restano enormi: per avere un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura ad un condominio, occorrono tempi di evasione delle richieste di 3-4 mesi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di estendere l'efficacia temporale del cd Superbonus al 110 per cento almeno sino al termine del 2025;

in coerenza con l'obiettivo del PNIEC al 2030, al fine di rilanciare il sistema economico e una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, a valutare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole paritarie;

valutare l'opportunità di estendere gli incentivi anche alla riqualificazione degli immobili ex produttivi, oggi inutilizzati, al fine di garantire una loro riconversione green, in termini di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, con il minimo impatto sul consumo del suolo;

prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, l'eliminazione del vincolo della doppia conformità, prevedendo unicamente la conformità rispetto ai titoli edilizi e urbanistici attuali; e l'eliminazione tout court del vincolo della conformità per quegli interventi che sono soggetti a regime di edilizia libera;

disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata ex post la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del superbonus ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;

rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;

monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime legate ai lavori del superbonus, al fine di evitare speculazioni nel mercato.

G/2144/36/5 e 6

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede la possibilità di effettuare una detrazione del 110 per cento per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110 per cento di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G/2144/37/5 e 6

Anastasi, Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I del decreto legge in esame prevede una serie di misure finanziarie a sostegno dell'economia;

in particolare l'articolo 6 dispone agevolazioni in favore di soggetti privati e di strutture recettive;

considerato che:

l'articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al no per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 3o giugno 2022. In particolare, l'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 del 2013 rimanda ai commi i e 1-*bis* dell'articolo 16-*bis*, comma t, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R);

l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *),* del T.U.I.R. dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli immobili sui quali sono stati effettuati, tra gli altri, gli interventi: «relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»;

la disomogeneità delle interpretazioni di tale disposizione ha generato un fortissimo freno alla diffusione di interventi di riduzione del rischio, specie nei centri storici;

rilevato che:

la disposizione in esame contempla tra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali solo quelli realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprensivi di interi edifici e, ove riguardino i centri storici, è richiesta, inoltre, l'esecuzione sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

la norma così formulata esclude di fatto l'applicabilità dei benefici fiscali agli interventi strutturali che avvengano su porzioni di complessi di edifici o di aggregati, soprattutto nei centri storici e disincentiva l'attuazione del disposto normativo, vanificando la finalità ad esso sotteso;

una siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio del c.d. sismabonus poiché scoraggia gli interventi atti a consolidare la struttura degli edifici - e dunque a ridurre il rischio sismico - riguardando solo interi edifici e progetti unitari anziché ricomprendere anche interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati;

alla luce di una interpretazione sistematica delle norme sembra opportuno richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, al capitolo 8.7.1, che fornisce la definizione di unità strutturale (US) nei termini seguenti: «... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi»;

altrettanto utile appare la definizione di cui alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo la quale «l'Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.»;

risulta, pertanto allo stato attuale, poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dei rilievi sopra sollevati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare, con atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 16-*bis* comma 1, lettera *i),* del T.U.I.R., specificando che lo stesso si applica all'unità strutturale e dunque anche ad interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti-strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici;

a valutare l'opportunità di prorogare al 2025 le disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di favorire la ricostruzione degli immobili.

G/2144/38/5 e 6

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («decreto semplificazioni»), è intervenuto sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilendo che: «La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

tale disposizione è una delle numerose contenute nel decreto semplificazioni che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure dell'edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;

fino alla pubblicazione del decreto è stato possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere l'agibilità degli immobili solo dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti;

con la nuova previsione si consentirebbe a molti proprietari di immobili di presentare la SCIA anche in assenza di lavori di riqualificazione su quegli immobili che siano stati legittimamente realizzati ma che, per motivi puramente anagrafici, sono privi di agibilità;

nonostante il termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale, seppur non perentorio, sia ormai scaduto l'11 dicembre 2020, ad oggi non risulta all'interrogante che sia stato emanato il decreto attuativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere all'emanazione del decreto ministeriale citato in premessa.

G/2144/39/5 e 6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;

l'approccio alle tematiche giovanili deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore che, piuttosto che considerare i giovani come categoria sociale «problematica», li valuti come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;

la situazione e le condizioni dei giovani, aggravate dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia su scala mondiale, meritano in questo momento una particolare attenzione e interventi forti da parte dello Stato considerate le difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro;

è necessario uscire da mere logiche assistenziali e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, sviluppare competenze e a formare una famiglia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure tese a rafforzare le garanzie per i giovani per consentire loro di realizzare il proprio futuro, sostenendoli nell'acquisto della prima casa e nell'avvio di attività lavorative.

G/2144/40/5 e 6

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che,

il processo di ammodernamento tecnologico del parco mezzi ad uso agricolo è più lento più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, e questo anche per una minore stabilità reddituale ed occupazionale nel settore;

secondo stime recenti, in Italia l'età media del parco macchine supera ben oltre i vent'anni, risultando pertanto tra i più vecchi d'Europa, traducendosi nella difficoltà da parte degli operatori del settore di poter disporre di macchine ed attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative più recenti in materia ambientale e di salute e sicurezza;

è necessario dunque avviare in Italia un celere processo di rinnovamento del parco macchine esistente la cui implementazione risulta dunque fondamentale per una significativa riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sull'ambiente, per tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza sul lavoro, per accrescere l'efficienza e la produttività delle operazioni svolte, garantendo quindi un miglioramento, in chiave sostenibile e competitiva delle imprese interessate.

impegna il Governo:

a valutare di adottare le opportune iniziative per favorire un celere processo di ammodernamento del parco macchine esistente per uso agricolo, con alimentazione a biometano, attraverso il riconoscimento di appositi incentivi per la rottamazione dei mezzi più obsoleti ed maggiormente inquinanti.

G/2144/41/5 e 6

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il prezzo del gasolio, dono il crollo avvenuto durante l'anno 2020, è da mesi in continua crescita, comportando conseguenze anche per il carburante agricolo;

che la domanda di greggio ha fatto aumentare considerevolmente la fissazione del prezzo medio del gasolio, passato da 1,248 euro/litro del 9 novembre 2020 a 1,445 euro/litro del 22 marzo 2021 e, per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, da 0,33 euro/litro a 0,48 euro/litro;

la situazione è delicata per tutto il comparto agroalimentare a partire dal settore agromeccanico, impegnato oggi nelle lavorazioni in campo e, fra pochi mesi, con la raccolta di frutta e ortaggi ed il loro trasferimento su gomma;

occorre anticipare le certe ripercussioni negative sul settore agricolo con interventi ulteriori che incidano sensibilmente sulle accise all'acquisto del carburante agricolo agevolato.

impegna il Governo:

a voler adottare i provvedimenti normativi idonei ad esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.

G/2144/42/5 e 6

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le stime preliminari della povertà per l'anno 2020 diffuse dall'ISTAT, indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni;

ad eccezione delle famiglie unipersonali, che presentano un'incidenza di povertà stabile (5,7 per cento), una più ampia diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con un maggior numero di componenti. Se, infatti, fino a quattro componenti l'incremento si mantiene sotto i due punti percentuali o poco più (per le famiglie di due persone passa dal 4,3 per cento al 5,7 per cento, per quelle con tre dal 6,1 per cento all'8,6 per cento, per quelle con quattro dal 9,6 per cento all'11,3 per cento), per quelle con almeno cinque persone peggiora di oltre quattro punti, passando dal 16,2 per cento al 20,7 per cento. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un'incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2 per cento all'11,6 per cento, dopo il miglioramento registrato nel 2019;

dall'ultimo studio dell'ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione residente emerge ancora un record negativo per la natalità: nei 2019 le nascite sono state 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008;

lo scorso 30 marzo, in Senato, è stata approvata la legge 1º aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

come evidenzia la relazione tecnica di passaggio della Ragioneria dello Stato, l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per-il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a 434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate;

è evidente che le risorse messe a disposizione fino a questo momento sono insufficienti a dare un reale sostegno alle famiglie soprattutto quelle numerose;

inoltre la graduazione dell'assegno unico in base all'ISEE penalizza in particolare le famiglie numerose, attribuendo al terzo e quarto figlio rispettivamente un peso pari a 0,39 e 0,35;

occorre rivedere il sistema ISEE posto che, in base al meccanismo attuale, ad esempio, si verificano casi di famiglie numerose che avendo la necessità evidente di abitare in una casa di adeguate dimensioni, rischierebbero, paradossalmente, di essere considerate facoltose in virtù di tale parametro. Per tali motivi è opportuno sanare tali squilibri;

occorre, altresì, fare in modo che la consistenza dell'assegno sia adeguata alle reali necessità delle famiglie;

per dare senso alla riforma e arrivare ad avere almeno 200 euro di assegno mensile per ciascun figlio, necessiterebbero ulteriori 5 miliardi, oltre ai 3 già richiesti dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

ad oggi le politiche familiari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, piuttosto che essere considerate un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo e, per tale ragione, è improcrastinabile l'adozione di misure volte a creare le condizioni per consentire alle famiglie di svolgere il ruolo sociale al quale sono chiamate e di contribuire ad aumentare la ricchezza del nostro Paese;

il PNRR deve essere uno strumento di sostegno alla natalità, alla genitorialità, all'occupazione, in particolare femminile;

le parole pronunciate del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della festa delle donne lo scorso 8 marzo - che, nel sottolineare l'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU, ha ribadito la necessità di investire in strumenti quali i congedi parentali, il numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obbiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi - vanno nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia,

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo degli indicatori ISEE, ai fini della fruizione dell'assegno, che spesso, non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia e ad emanare in tempi celeri i decreti attuativi per l'applicazione dello stesso;

a prevedere attraverso il PNRR un sistema di investimenti dedicati ai servizi di supporto alla famiglia, in particolare a quelle numerose, mediante stanziamenti di risorse certe ed idonee allo scopo.

G/2144/43/5 e 6

Fattori

Il Senato,

Premesso che

Il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sviluppato un algoritmo standardizzato per il monitoraggio degli eventi avversi

chiamato *revised* CAP *(casuality assessment protocol)*, presentato nel documento «*Causality assessment of an adverse event following immunization* (AEFI)» e confermato all'interno di linee guida specifiche pubblicate dall'OMS il 22 dicembre 2020.

Questo strumento supporta la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente.

Considerato che:

L'algoritmo fornisce a Paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione.

Il *revised* CAP avrebbe contribuito, come strumento complementare alla farmacovigilanza, a una gestione più congrua sia a livello istituzionale che tecnico della questione Astrazeneca e consentirebbe un monitoraggio standardizzato delle reazioni a tutti i vaccini attualmente in uso.

Impegna il Governo a:

1. Richiedere nelle sedi istituzionali della Ue, l'implementazione del *revised* CAP sviluppato dal *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

G/2144/44/5 e 6

Fattori, Nugnes

Il Senato,

Premesso che:

La relazione dell'Ema sulle reazioni avverse provocate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca ha avuto come conclusione sostanziale che i benefici del vaccino superano i rischi e che non sono emersi collegamenti tra gli eventi avversi e l'età dei vaccinati.

A seguito di tali conclusioni non è stata data nessuna raccomandazione di carattere restrittivo

La linea della Ue emersa dalla riunione dei ministri Ue sarebbe quella di continuare a somministrare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60;

considerato che:

sia l'Ema che l'Aifa ritengono plausibile il nesso di causalità tra il vaccino e i casi di trombosi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ancorchè i numeri parlano di 86 casi su 32 milioni di dosi somministrate;

a seguito di queste reazioni avverse il Belgio ha deciso di vietare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 56 anni, la Gran Bretagna ha sconsigliato il farmaco agli under 3o, la Corea del Sud sospenderà temporaneamente la somministrazione di Vaxzevria agli under 60;

il 2 aprile il *Canadian Covid-19 Science Advisory Table* ha pubblicato un protocollo per i medici per monitorare gli effetti trombotici post vaccino che si verificano tendenzialmente tra il quarto e il ventesimo giorno successivi alla somministrazione, indicando le procedure da seguire da parte dei medici rispetto ai vaccinati per poter intercettare anche i casi asintomatici, o paucisintomatici, di trombosi;

a seguito dell'iniziativa canadese e di altre società scientifiche estere, anche la Siset (Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi) sta diffondendo una serie di newsletters costantemente aggiornate con le procedure e gli indicatori da tenere sotto osservazione per la gestione degli effetti rari di trombosi;

impegna il Governo a:

Introdurre un piano procedurale specifico e dettagliato sul modello canadese, come suggerito dalla Siset, per la prevenzione e la gestione dei casi avversi di trombosi del vaccino AstraZeneca.

G/2144/45/5 e 6

Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

l'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. La disposizione riconosce pertanto la necessità di destinare risorse specifiche ai maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario per Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi), Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) e DPI;

la medesima esigenza sussiste per i maggiori costi sostenuti per i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid;

attualmente non è possibile determinare con certezza il costo di degenza di un malato Covid poichè manca il DRG di riferimento e gli attuali calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione patologie mediche che rispecchiano, in parte, Io stesso consumo di risorse economiche;

come noto, i DRG *(Diagnosis Related Group)* servono a quantificare le risorse economiche necessarie per l'erogazione di una determinata prestazione sanitaria e accorpano non malattie similari, ma interventi ospedalieri che pesano la stessa quantità di beni materiali ed immateriali di input produttivi immessi nel ciclo di cura. Il DRG è guidato da una diagnosi principale, ma il criterio sottostante segue la logica economica delle risorse necessarie per produrre un determinato bene o servizio;

questo meccanismo, direttamente ispirato a tecniche di management industriale, serve a razionalizzare la spesa per l'assistenza sanitaria predeterminando una tariffa per tutte le prestazioni erogate dall'ospedale: a seguito di un episodio di ricovero, l'ospedale riceve un rimborso, predeterminato, a remunerazione della prestazione erogata;

la definizione della tariffa corretta per un episodio di ricovero dovrebbe essere tale da includere tutti i costi sostenuti dall'ospedale nella presa in carico del paziente, quindi costi diretti di prestazioni specialistiche, esami, interventi chirurgici, ma anche altri costi, come quelli del personale, costi di ristorazione e lavanderia, costi comuni (pulizia, energia elettrica) e costi generali (amministrativi, gestionali e informatici). Una corretta definizione del rimborso dovrebbe inoltre stratificare i pazienti considerando variabili oggettive che potrebbero influire sul costo di trattamento;

in assenza di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, ai pazienti affetti dalla malattia ancora oggi vengono associati i DRG relativi alle prestazioni maggiormente compatibili con le necessità di trattamento legate alla malattia medesima;

secondo le stime dell'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) rilasciate a maggio 2020, in Italia la tariffa DRG media dei pazienti Covid, in base a i codici di volta in volta attribuiti, oscilla tra 8.476 euro (per ricoveri conclusi) e 9.796 euro (per ricoveri conclusi causa decesso che presentano una degenza mediana di 4 giorni in più per coloro che sono stati trasferiti in TI);

lo studio evidenzia anche che, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, i DRG maggiormente associati e più rilevanti in termini di costo complessivo mostrano la grande eterogeneità nelle tariffe per ricovero associate ai DRG «Covid», essendo il costo dei pazienti fortemente influenzato dalla complessità delle cure richieste caso per caso;

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19

DRG	Descrizione DRG
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC
100	Segni e sintomi respiratori senza CC
421	Malatie di origine virale, eta > 17 anni

541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia bocca e collo senza intervento chilurgico maggiore
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19 conclusi causa decesso

DRG	Descrizione DRG
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta > 17 anni senza CC
100	Segni e sintomi respiratori senza CC
421	Malatie di origine virale, età > 17 anni
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore

a distanza di un anno dall'inizio della pandemia e con i dati ad oggi disponibili sui ricoveri per Covid, e sugli esiti degli stessi, non è più possibile continuare a quantificare il costo di un paziente Covid attraverso la semplice media delle tariffe dei diversi DRG applicati per paziente;

definire correttamente la tariffa, significa definire altrettanto correttamente il rimborso che verrà riconosciuto agli ospedali, aspetto di vitale importanza al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività sanitaria delle strutture stesse. È evidente che per la corretta definizione del «giusto prezzo» per il DRG Covid dovranno essere considerate molte variabili e driver di costo (es. percorso clinico, durata della degenza, caratteristiche del paziente);

è altresì evidente che la definizione di un prezzo corretto è di cruciale importanza per garantire la tenuta dell'intero sistema, poiché se i rimborsi fossero inferiori ai costi, le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie si troverebbero nella situazione di non poter coprire (pur senza colpa) i costi sostenuti, incorrendo pertanto in perdite, minori risorse disponibili e in ultima istanza, minore qualità della prestazione erogata;

si aggiunga a quanto sopra che la «perdita» di ricoveri ed accessi non-Covid legata alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (in acuto e ambulatoriale) e territoriale, ammonterebbe, sempre secondo lo studio effettuato da ALTEMS e nel periodo considerato dei primi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza, a più di 3,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte alla definizione di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, che considerino tutte le variabili e i driver di costo, affinché sia tempestivamente garantito alle strutture sanitarie il rimborso effettivo dei costi sostenuti, agli utenti la qualità delle prestazioni erogate e al Paese la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.

G/2144/46/5 e 6

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'art 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, al comma 6 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditati, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting o di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere la misura di cui in premessa anche agli appartenenti alle professioni sanitarie e socio sanitarie indistintamente, considerato che tutte contribuiscono alla gestione diretta dell'epidemia da Covid-19.

G/2144/47/5 e 6

Ferro

Il Senato,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a individuare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G/2144/48/5 e 6

Fregolent, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;

considerato che:

in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;

i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire la loro bisogni essenziali e quotidiani;

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di salute, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere tali evidenti esigenze prioritarie per le numerose famiglie interessate,

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G/2144/49/5 e 6

Ronzulli, Damiani, Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché'dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021, non indica tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino i malati oncologici in *follow up*;

la scelta di escludere dalla platea vaccinale tutti i pazienti oncologici in *follow up*, ovvero coloro i quali abbiano ricevuto una diagnosi di tumore e abbiano affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, rischi di arrecare loro un grave danno esponendoli al rischio di contrarre il Covid con tutte le conseguenze del caso;

la fase del *follow up* riveste infatti un'enorme importanza, perché grazie a questi esami e a questo percorso è possibile, per esempio, riuscire a identificare eventuali recidive in fase precoce e migliorare alcuni sintomi che a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente;

ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne;

la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di valutare, in base a studi epidemiologici, sia la gravità della malattia, sia l'efficacia del sistema sanitario. Si misura calcolando quanto sopravvivono in media le persone che sono colpite da un cancro con determinate caratteristiche al momento della diagnosi;

la sopravvivenza è fortemente influenzata da due elementi: la diagnosi precoce e la terapia. Nei cinque anni successivi alla diagnosi gli esami di controllo sono piuttosto ravvicinati, contribuendo a stabilire la cosiddetta sopravvivenza «libera da malattia», un indicatore ormai entrato nell'uso comune;

in Italia la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54 per cento fra gli uomini e del 63 per cento fra le donne;

la sopravvivenza è aumentata negli anni e inoltre, a livello individuale, migliora man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi;

è particolarmente elevata la sopravvivenza dopo un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87 per cento) e della prostata (92 per cento);

il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari, ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha, per alcuni tumori (testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto), prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia;

in Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi nordeuropei, degli Stati Uniti e dell'Australia;

secondo i dati del Ministero della Sanità i malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare

forme gravi di Covid. Il report dell'ISS chiarisce inoltre come, fra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti deceduti, ci siano i tumori attivi negli ultimi cinque anni, in una percentuale pari al 16,7 per cento;

quella percentuale rappresenta più concretamente un altissimo numero di persone che rischia di perdere la vita,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere l'inclusione dei malati oncologici in *follow up* tra le categorie prioritarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

G/2144/50/5 e 6

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

quello sportivo è uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia, un comparto che ha perso, in quest'anno, oltre due miliardi di euro di fatturato ed ha lasciato senza lavoro circa 200 mila professionisti;

l'anno scorso, tutti i gestori di strutture sportive, palestre, piscine si erano adeguati sostenendo notevoli spese per adottare tutti i presidi di sicurezza prescritti dal CTS, prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso. Un dispendio di risorse ed energie che non è servito a nulla;

queste misure, per aumentare il livello di sicurezza, potrebbe essere aggiunta l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità (ad esempio pilates e yoga così come la sala attrezzi o il *personal training*) dedicando gli spazi al chiuso solo per questi sport, lasciando le attività ad alta intensità negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una ripresa globale delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 mq a persona,

impegna il Governo:

a prevedere una cabina di regia per definire, con la massima urgenza, i parametri per la riapertura delle palestre, piscine ed impianti sportivi, nel rispetto di tutte le indicazioni predette, permettendo in tal modo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale.

G/2144/51/5 e 6

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

nel considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico;

la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità del nostro Paese, essendo l'unica figura idonea ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, di cui al DPR 13 dicembre 1995;

ritenendo urgente il riconoscimento della corretta natura di questa professione è stato da tempo presentato un disegno di legge (AS 1921), assegnato alla 10 Commissione della Senato, con l'obiettivo di tutelare il lavoro svolto dalle guide turistiche italiane, rafforzandone i caratteri formativi e professionali in riferimento alle diverse aree del territorio.

impegna il Governo:

a voler concordare con il parlamento tempi certi per l'avvio dell'esame nella Commissione competente del suddetto disegno di legge recante «Disciplina della professione di guida turistica».

G/2144/52/5 e 6 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato, premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25%, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegnano il Governo:

a provvedere a formulare nuove disposizioni concernenti il protocollo per le riaperture dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo prevedendo nello specifico:

- un distanziamento di 1 metro da valutare sulle "rime buccali";

- la seduta in sala priva di distanziamento per i Nuclei familiare (max 4 posti);

- la capienza totale, tenuto conto del limite del metro di distanza, secondo il criterio "capienza totale -sedute inutilizzabili" fino ad un max del 50%-60% della capienza complessiva per i territori in zona gialla e 30%-40% per i territori in zona arancione;

- la consumazione di cibi e bevande in luoghi deputati alla funzione;

- l'ultimo spettacolo per le 21.45 con conseguente ritorno presso la propria abitazione per le 24.00;

-un sostegno economico alle sale e ai teatri per acquisto di strumenti di protezione FFP2 da fornire al pubblico;

-l'eliminazione dell'obbligo per il tampone fissato alle 48 ore precedenti lo spettacolo - necessario ai fini dell'accesso alla sala;

a definire un calendario per fissare i tempi delle riaperture "in sicurezza" dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo) per dare finalmente certezze ad un comparto, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia;

tutto questo per realizzare un progressivo ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività.

G/2144/52/5 e 6

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25 per cento, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a modificare, tra gli altri, dei protocolli che regolano, ormai da più di un armo, il comparto dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la revisione dei numerosi parametri che determinano l'assegnazione del colore alle regioni, perché è necessario un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività;

a costituire una cabina di regia nella quale affrontare, tra le altre, le seguenti questioni: la definizione di un calendario per fissare le modalità e i tempi delle riaperture «in sicurezza», dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo), sulla base di protocolli aggiornati e date sicure, per dare finalmente certezze ad un comparto, quale appunto quello dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia.

G/2144/53/5 e 6

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

come denunciato dall'ANESV, la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo viaggiante è divenuta sempre più profonda, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di oltre 5mila famiglie;

si tratta di migliaia di piccole imprese che traggono dall'attività dello spettacolo viaggiante la loro uhica fonte di sostentamento e che hanno visto nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, l'azzeramento delle loro riserve economiche;

la pandemia ha acuito una situazione economica già difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore dei circhi. Secondo i dati pubblicati dal Censis nel 2017, gli spettacoli circensi sono diminuiti dell'Il per cento dal 2010 al 2015 (da 17.100 a 15.242), mentre il numero di spettatori, nello stesso arco di tempo, è sceso del 5 per cento (da 1.155.182 a 1.096.695), con un forte impatto sugli incassi;

circhi e luna park sono un'attività di cultura e spettacolo popolare che si svolge all'aperto e in piena sicurezza; gli stessi, dopo un anno di chiusura che li ha visti impegnati nell'adeguarsi alle prescritte norme sulla sicurezza e la sanità pubblica, sono oggi pronti a riaprire l'attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e degli specifici protocolli approvati dall'autorità sanitaria;

gli aiuti adottati fino ad oggi in loro favore si sono rivelati estremamente ridotti rispetto alle esigenze della categoria; è necessario stabilire al più presto un programma per la riapertura in sicurezza di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.

Impegna il Governo:

a valutare si poter fissare una data certa per la riapertura, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali e dei protocolli approvati dall'autorità sanitaria, delle imprese che operano nell'ambito di

attività circensi e ricreative (luna park), attraverso una pianificazione certa e progressiva su tutto il territorio nazionale.

G/2144/54/5 e 6

Ferrari, Collina

Il Senato,

premesso che:

le imprese che svolgono attività culturali ed eventi nei luoghi della cultura, musei, teatri, sale cinematografiche ed espositive, spazi congressuali e spazi culturali ibridi, parchi e giardini storici, sono completamente ferme da più di un anno a seguito dei decreti emessi dal Governo, in particolare il DCPM del 3 novembre 2019, per far fronte alle emergenze dovute alla pandemia;

i provvedimenti normativi emanati allo scopo di dare ristori a tali imprese hanno conseguito risultati molto parziali, rendendo necessario alle stesse di attingere alle loro riserve patrimoniali e finanziarie; durante i primi mesi della prossima auspicata riapertura, non è ragionevole prevedere un afflusso di pubblico sufficiente a coprire i costi della riapertura stessa, a causa degli ingressi che saranno comunque contingentati e del sentimento di preoccupazione che caratterizzerà il comportamento degli utenti;

gli incassi saranno quindi di gran lunga inferiori alle potenzialità ordinarie, in misura tale da non poter coprire, oltre i costi indispensabili per far fronte ad un necessario adeguamento strutturale dell'azienda per la sicurezza contro il virus, anche e soprattutto i costi del lavoro, dovendo peraltro richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dai volume di lavoro che si prospetta;

le imprese avranno notevoli difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali che, peraltro, influirebbero negativamente sul rilascio del D.U.R.C., come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti di ristoro e sostegno, misure volte alla riduzione per le imprese degli oneri contributivi per un congruo numero di mesi a decorrere dalla riapertura dei luoghi dedicati allo svolgimento delle attività culturali.

G/2144/55/5 e 6

De Falco

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni relative a Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

considerato che:

la pandemia ha colpito pesantemente anche il mondo del teatro, costringendo a prolungate chiusure che stanno danneggiando pesantemente il settore, ma in generale la cultura del nostro Paese; che pertanto è quindi necessario costruire una nuova strategia di sostegno al settore, prevedendo nuovi sgravi fiscali e rafforzando nel contempo gli stanziamenti previsti con nuove risorse volte ad alleggerire le spese di gestione delle sale teatrali,

impegna il Governo a:

1) provvedere in favore del settore del teatro, prevedendo misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora intraprese, anche assumendo per un periodo limitato (12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) il carico delle spese quali quelle previste per i vigili del fuoco per i teatri con oltre 500 posti a sedere, e, per quelli con meno di quella dimensione, contributi

legati alla capienza e al numero di rappresentazioni;

2) prevedere, inoltre, esenzioni da tasse e imposte, sempre per un periodo limitato (12 mesi a valore dall'entrata in vigore della presente legge di conversione), per quei teatri che abbiano sede in siti archeologici dipendenti dalla Soprintendenze.

G/2144/56/5 e 6

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Catalfo, Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno al reddito di lavoratori, operatori economici ed enti del terzo settore operanti anche nel comparto culturale;

considerato che:

da marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi tutti i servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

da maggio 2020 è stato poi consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;

ad ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte progressivamente le limitazioni disposte precedentemente;

qualche nuova possibilità di riapertura era stata prevista tra dicembre 2020 e gennaio 2021: ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi state sospese dal governo attuale;

è fondamentale rispondere agli urgenti bisogni di danzatori, musicisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo e quindi fornire loro il giusto riconoscimento professionale e le opportune tutele salariali, previdenziali e assistenziali,

considerato inoltre che:

la priorità del governo è quella di assicurare in via principale la salute dei cittadini che include una dimensione fisica e psicologica e che questa esigenza prioritaria può convivere con la riapertura dei luoghi della cultura, delle sale teatrali e cinematografiche, nel rispetto delle condizioni da stabilire attraverso gli opportuni protocolli;

si è venuta a creare ultimamente una situazione paradossale per cui oggi ci si può raccogliere per consumare negli store dei franchising e per viaggiare all'estero, ma non per poter fruire della Cultura, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza;

in particolare, dalla formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dalla legge 3o dicembre 2020,10. 178, la misura del credito di imposta per gli affitti pare ridursi al solo comparto turistico-ricettivo;

inoltre, restano escluse dalle misure di sostegno una serie di categorie afferenti alla filiera della cultura come, ad esempio, quelle attinenti le pubbliche relazioni, le attività di intrattenimento;

valutato che:

ci sia avvia verso la stagione estiva che quindi consente con maggiore facilità il distanziamento tra le persone all'aria aperta;

in tale prospettiva, è necessario supportare gli enti locali e gli operatori del mondo dello

spettacolo nel senso di poter provvedere ad una programmazione certa delle attività;

seppure importanti, i fondi riconosciuti ai comparti del cinema, dello spettacolo e della Cultura più in generale, non potranno arginare le enormi perdite derivanti da un'inattività così prolungata, con enormi ricadute non solo sul patrimonio culturale italiano ma anche sull'occupazione e sui più giovani;

questo tempo di emergenza dovrebbe riportarci lungo la via che i Costituenti avevano già indicato con lungimiranza, ossia quella della promozione dello sviluppo della Cultura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la salute di tutti, di riaprire progressivamente i luoghi della cultura, le sale teatrali e cinematografiche, nonchè le scuole di danza;

a procedere, in riferimento alle risorse di parte corrente del 'Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo', ad una ripartizione giusta ed equa tra i diversi settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, tenuto conto dei diversi bisogni e delle realtà più piccole ed emergenti;

a incrementare le risorse di parte capitale del 'Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo'al fine di realizzare gli opportuni investimenti di messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli spettacoli in presenza e, al contempo, estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera cultura ancora rimaste escluse;

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda fino ad aprile 2021 o altri periodi eventualmente successivi che saranno previsti, alla categoria delle imprese culturali e a cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private;

a valutare l'opportunità di estendere i corsi per i quali è possibile utilizzare la Carta elettronica, cosiddetta «App 18», includendovi quelli di danza;

a provvedere con maggiore celerità alla presentazione di una proposta di legge organica sulla riforma dello spettacolo dal vivo, nel senso di dare attuazione agli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione Doc. XXIV n. 15, riguardante i criteri di riparto del FUS, approvata il 15 gennaio 2020 dalla 7 Commissione permanente dei Senato nonchè tenendo in considerazione le risultanze dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo attualmente in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite VII e XI dilla Camera dei deputati.

G/2144/57/5 e 6

Aimi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il totale della rete ferroviaria italiana ad alta velocità attualmente in esercizio si estende per un totale di 1.647 chilometri;

la direttrice principale lungo cui si articola è la Salerno-Napoli-Milano-Torino, che a livello internazionale integra il *Transeuropean Networks - Transport* (TEN-T). Altre direttrici, ad oggi in gran parte in fase di progettazione, sono quelle che collegano Milano, Venezia e Terzo Valico, e quelle meridionali Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania;

la tratta Bologna-Padova è una delle principali linee ferroviarie d'Italia dall'alta rilevanza strategica. Si inserisce nei percorsi di due corridoi Ten-T: il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo collegando la città di Padova a Bologna, nodo di interscambio nazionale dei traffici diretti verso Nord/Sud ed Est/Ovest. Attraversa inoltre importanti città, quali Rovigo e Ferrara. La linea, classificata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ente gestore della tratta, come linea «antenna» è stata potenziata per l'integrazione nella rete Alta Velocità/Alta Capacità, ma non costituisce un tratto ad

Alta Velocità: è invece una linea elettrificata, a doppio binario, che si snoda per un percorso di 123 km con traffico passeggeri e merci;

Padova e Bologna sono i due principali snodi logistici ed economici del nord est e fungono da «porte d'ingresso» per l'area del Triveneto Orientale (Venezia, Treviso, Friuli Venezia Giulia) e del Veneto Centrale (Vicenza e Verona). Il potenziamento del collegamento ferroviario tra Padova e Bologna con il passaggio all'alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ricadute positive nell'ambito della mobilità e, conseguentemente, della qualità dell'ambiente;

Tra i numerosissimi vantaggi della realizzazione di tale opera vi sono indubbiamente:

1) unione di due importanti centri economici del nostro -Paese, il cuore della «locomotiva» del Nord Est, con Bologna, il principale snodo ferroviario italiano;

2) dimezzamento dei tempi di percorrenza su una tratta di oltre cento chilometri per un numero altissimo di collegamenti;

3) collegamenti più efficienti Nord-Sud: si potrà andare da Napoli a Padova con i treni ad alta velocità, proseguendo anche fino a Udine e Trieste;

4) valorizzazione per l'area Euganea e per i suoi centri termali;

5) messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello;

6) importantissimo sostegno all'economia locale, migliorando la circolazione delle merci, anche su gomma;

7) rafforzamento dell'integrazione territoriale nell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia (la c.d. Pa.Tre.Ve);

8) abbattimento delle emissioni dovute a un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale;

9) sostegno e crescita del lavoro attraverso un'opera dei valore di cinque miliardi di euro;

considerato che:

Padova e la sua provincia, contano circa un milione di abitanti residenti, ma gli utenti potenziali che beneficerebbero del passaggio all'alta velocità sono valutati in circa 5 milioni, in quanto la città è la porta di passaggio obbligata per l'accesso alla regione Veneto e alla regione Friuli Venezia Giulia. Venezia e Padova, nonché territorio compreso tra le due città, costituiscono un sistema metropolitano fondamentale, tuttavia Padova è l'unico capoluogo ad essere escluso dall'alta velocità nel percorso che collega il sud con il nord dell'Italia e l'Europa;

nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final, nella missione: Infrastrutture per una mobilità sostenibile (Scheda componente M3C1), per rispondere agli obiettivi di «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro» e ai fini dello «Sviluppo della coesione territoriale/riduzione dei tempi di percorrenza» sono previsti nuovi collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con un appostamento di 6,13 miliardi di euro;

il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell'opera,

il passaggio all'alta velocità della linea Bologna-Padova, alla luce della sua estensione chilometrica, non comporterebbe costi insostenibili, anche tenendo conto dello stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento delle principali direttrici ferroviarie, previsto dal contratto di programma 2017-2021 tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana, approvato con decreto ministeriale del 9 maggio 2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta alla realizzazione di una tratta ferroviaria ad Alta Velocità che colleghi le città di Bologna e Padova tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR),

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché tale tratta sia inserita nel contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana Spa.

G/2144/58/5 e 6

Alfieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, A.S. 2144,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgenti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi;

considerato che:

attualmente per entrare in Francia, come anche in Italia, è richiesto un tampone molecolare a chiunque abbia compiuto gli 11 anni. Questa misura che inizialmente riguardava solo gli arrivi via aerea o via mare, è stata ora estesa anche ai viaggiatori in arrivo via terra, su strada o ferrovia;

vi sono tuttavia alcune eccezioni: ad essere esentati dall'obbligo di effettuare un tampone ogni volta che attraversano il confine sono in particolare i lavoratori frontalieri e gli autotrasportatori. Inoltre, contrariamente a quanto deciso in Italia, un'eccezione si applica anche ai residenti di zone di confine entro un raggio di 30 chilometri dal proprio domicilio. Per le persone che rientrano in queste categorie sarà dunque sufficiente portare, oltre a un documento di identità, un certificato del datore di lavoro e una prova del luogo di domicilio;

le economie dei territori nazionali di confine con la Francia e la Svizzera sono state tra le più penalizzate dalla drammatica crisi economica venuta a verificarsi a seguito delle misure di restrizione adottate con il sopraggiungere della pandemia. L'applicazione di esenzioni analoghe a quelle già adottate dal governo francese, consentirebbe a questi territori la possibilità di poter lasciare in vita attività commerciali già duramente provate dalle predette restrizioni, grazie al transito in entrata che si verificherebbe dai due Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove le Regioni di confine rientrassero nelle zone gialle o bianche, di adottare una disciplina analoga a quella francese consentendo la facoltà di poter entrare nel territorio nazionale anche a coloro che risiedono oltre il confine francese e svizzero, in una fascia territoriale di circa 20 km, senza dovere effettuare il tampone molecolare come già previsto per i lavoratori frontalieri.

G/2144/59/5 e 6

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese per le perdite dovute prevalentemente dalla pandemia in corso e dalla conseguente crisi economica;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

la «Funivie SaVona "S. Giuseppe di Cairo"», è una ferrovia secondaria di interesse nazionale che svolge pubblico servizio;

a dicembre 2005 è scaduta la concessione alla SFAT Spa, Società funiviaria Alto Tirreno Spa, e successivamente, dal 20 dicembre dello stesso anno, viene istituita una Gestione Commissariale di un anno, prorogata fino a gennaio 2006;

a dicembre 2007 Funivie Spa assume dall'allora Ministero dei trasporti la concessione di impianto di trasporto ferroviario a seguito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria regolata da apposita Convenzione di durata anni 25, con scadenza nel 2032, con previsione di un contributo economico del Ministero dei trasporti a favore di Funivie Spa;

a marzo 2019 il Ministero dei trasporti sospende, per un «presunto inadempimento del concessionario», l'erogazione del contributo ministeriale a favore di Funivie Spa che a sua volta muove azione di risoluzione della concessione del 2007, davanti al TAR Liguria, per inadempimento a fronte della arbitraria interruzione unilaterale del contributo governativo attivata da suddetto Ministero;

a seguito di eventi alluvionali e delle relative frane, a novembre 2019 si sono registrati ingenti danni nella zona interessata con conseguente compromissione e sospensione dell'attività di trasporto, che non risulta ancora ripristinata, con evidenti costi e perdite economiche, e che a gennaio 2020 Funivie Spa comunica al Ministero trasporti la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta;

a marzo 2020 con decreto legge del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», viene nominato un Commissario dedicato alla realizzazione degli urgenti interventi di ripristino degli impianti funiviari autorizzando la relativa spesa per la realizzazione degli interventi necessari;

a giugno 2020 viene nominato un Commissario Straordinario con l'incarico di provvedere alla rimessa in pristino degli impianti funiviari interessati dagli eventi del novembre 2019;

il servizio della predetta ferrovia, prevede anche il trasposto oltre Appennino di materiale che altrimenti avverrebbe su strada, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e di supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;

durante il periodo intercorrente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte di un nuovo concessionario, l'allora Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, per altri due anni;

deve essere assicurata la necessaria manutenzione agli impianti ed alle infrastrutture propedeutica alla ripresa dell'esercizio delle linee funiviarie anche tenuto conto degli effetti derivanti dal prolungato periodo di «fermo impianto» ad oggi stimabile in trenta mesi dall'inizio dell'evento di novembre 2019,

impegna il Governo:

a nominare un Commissario straordinario per la gestione governativa della ferrovia secondaria di interesse nazionale «Funivie Savona "S. Giuseppe di Cairo"» al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l'impianto utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'attuale Ministero per la mobilità sostenibile, consentendo la ripresa delle attività dl una struttura strategica che svolge un servizio pubblico di rilievo nazionale e quindi un contributo significativo al sostegno dei lavori coinvolti e conseguente al rilancio del territorio interessato.

G/2144/60/5 e 6

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il comparto turistico, in particolare quello legato all'economia del mare, è per molti territori trainante per la crescita delle migliaia di imprese che vi operano;

sulle imprese balneari, già duramente colpite dagli effetti dello stato di emergenza per il Covid-19, ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di una uniforme ed omogenea applicazione della normativa in materia concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale;

come ribadito in numerose sentenze, la direttiva 123/2006, direttiva Bolkestein, non è auto esecutiva e non trova pertanto diretta applicazione in Italia, prevalendo per il nostro Paese, in assenza di altre norme, la legge nazionale di riferimento;

la materia è disciplinata dai commi da 675 a 685 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la quale ha introdotto elementi per una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime fondata: a) sulla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo finalizzata all'ampliamento dell'offerta di concessione balneare; b) sull'apertura del mercato nazionale alla concorrenza, in virtù di nuove regole conformi ai principi costituzionali e unionali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione; c) sul sistema di affidamento delle concessioni basato sul merito, prevedendo criteri stringenti volti, in particolare, a garantire la massima qualità del servizio e la valorizzazione e tutela dell'ambiente;

la legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, il quale deve stabilire fra l'altro i principi generali relativi alle procedure di selezione e agli obblighi del concessionario, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge stessa.

impegna il Governo:

a voler procedere nell'emanazione degli atti necessari alla finalizzazione del processo di riforma delle concessioni demaniali Marittime, avviato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

G/2144/61/5 e 6

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e consentire una ripresa economica;

il Titolo IV del provvedimento introduce misure ed interventi intesi ad assicurare e sostenere le funzioni degli enti territoriali,

considerato che:

l'erosione costiera è un fenomeno che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste ed è fonte di importanti perdite economiche per gli impatti su molte attività commerciali anche a vocazione turistica, su infrastrutture strategiche quali strade, ferrovie e porti, nonchè di rischi per l'incolumità delle persone;

le cause dei fenomeni erosivi delle coste italiane sono sia di origine naturale, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate che antropica quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali delle coste e dei litorali;

sono necessari interventi mirati intesi a difendere le coste italiane dall'erosione, a ridurre le cause che generano i fenomeni erosivi, a proteggere e valorizzare i litorali sabbiosi sul territorio nazionale, anche con lo scopo di consentire un rilancio dell'economia dei territori interessati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un fondo triennale, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fusi della difesa delle coste dall'erosione, della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, della protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale, da riconoscere sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute.

G/2144/62/5 e 6

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 34, reca «Misure a tutela delle persone con disabilità», istituendo un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di specifici progetti;

l'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha fissato il principio legale del divieto di approvazione di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche non conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche e il divieto di erogazione dallo Stato o da altri enti pubblici di contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto;

il successivo comma 21 del medesimo articolo determinava che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del medesimo decreto, le amministrazioni competenti avrebbero dovuto adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41 del 1986, mentre il comma 22 prevedeva che per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal comma 21, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto nominare un commissario per [adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

ancora, i successivi commi dal 23 al 26 prevedevano l'accantonamento e messa a disposizione di risorse per tali finalità e in particolare, che nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con la finalità d'investimento, una quota pari all'I. per cento fosse destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

nonostante l'impianto normativo pur nella sua evoluzione storica abbia fissato tale principio di una riserva di quota di risorse destinate all'edilizia pubblica all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi la normativa è ancora troppo spesso disattesa, e capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in percorrenze pubbliche o in servizi pubblici in cui persistono gravi impedimenti all'accessibilità degli spazi, determinando gravissime difficoltà per le persone con disabilità in termini di inclusione e pari opportunità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio volti ad assicurare che nell'ambito della normativa vigente e con particolare riferimento alle risorse stanziate dal decreto in esame, sia comunque riservata una quota parte volta ad assicurare la conformità tra le opere pubbliche finanziate e l'impianto normativo in materia di superamento delle barriere architettoniche.

G/2144/63/5 e 6

Mangialavori

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

i commi 853-862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno disposto, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali;

ai sensi del comma 857 del citato articolo 1, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 855, che fissa l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Per cui, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019 la prima scadenza è stata stabilita per il 6 novembre 2019;

successivamente, detta scadenza è stata prorogata con la legge 27 dicembre 2019, n.160 assegnando agli interventi il termine di ventidue mesi decorrenti dal 6 marzo 2019;

tuttavia, la complessità degli interventi progettati e l'incertezza collegata a molteplici passaggi burocratici, non sono compatibili con i tempi stringenti dettati dalla norma in esame. Tanto più che le suddette procedure implicano l'obbligo di acquisizione di numerosi pareri da parte delle competenti autorità; il tutto, sempre in un arco temporale molto contenuto;

occorre considerare, inoltre, anche il fatto che a causa della particolare complessità dei quadri di dissesto idrogeologico, la procedura comporta un elevato grado di difficoltà tecnica da parte degli organici degli enti locali che, quasi sempre, hanno un personale assai limitato rispetto agli oneri ad essi demandati;

a ciò si aggiunga la particolarità dell'ultimo anno. La pandemia internazionale da Covid 19, infatti, ha ulteriormente indebolito l'operatività degli uffici comunali, alle prese con le articolate problematiche direttamente e/o indirettamente collegate al virus,

impegna il Governo:

al fine di evitare che una possibile opportunità per i Comuni italiani si tramuti in un pregiudizio, ad adottare disposizioni volte ad estendere il termine per l'affidamento dei lavori ad almeno ulteriori 6 mesi dalla scadenza attualmente prevista.

G/2144/64/5 e 6

Anastasi, Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni finanziarie e tributarie di interesse per gli Enti Territoriali;

considerato che:

con circolare del 29 marzo 2021 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è intervenuta a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti da recenti eventi sismici la sospensione del pagamento delle rate riferite all'annualità 2021, liberando in tal modo risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale;

in particolare, per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'anno 2021 in venti semestralità a partire dall'anno 2022, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'annualità 2021 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

rilevato che:

nessuna agevolazione è stata sinora stabilita a favore degli Enti Locali delle zone etnee colpite dagli eventi sismici del 2018, ancorché versino in uno stato emergenziale analogo a quello degli Enti Locali beneficiari delle misure di sostegno oggetto della richiamata circolare di Cassa Depositi e Prestiti;

risulta, pertanto, discriminatoria la portata applicativa delle agevolazioni disposte a favore soltanto dei citati Enti Locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il riconoscimento di misure agevolative anche agli Enti Locali ricompresi nelle aree etnee colpite dal sisma del 2018, liberando risorse che consentano il superamento del grave stato emergenziale in cui essi versano.

G/2144/65/5 e 6

Mollame

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

Le imprese sono in forte sofferenza dovuta anche ad altissimi incrementi, eccezionali e imprevedibili delle materie prime, che si aggiungono alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute alle dinamiche disfunzionali di appalto connesse all'evento pandemico. Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese, più osservatori stimano aumenti del 35 per cento dell'acciaio, del 40 per cento dei polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare +10 per cento, il grano +13 per cento, il mais addirittura +31 per cento, il rame +26 per cento e il ferro +35 per cento. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il la all'impennata dei prezzi;

considerato che:

L'attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti,

invita il Governo:

a valutare la predisposizione di un intervento urgente, attraverso il quale riconoscere gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti per ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, riconoscendo così i maggiori costi che si troveranno a fronteggiare gli operatori economici.

G/2144/66/5 e 6

Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, molti Comuni Italiani al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e contestualmente limitare al massimo le occasioni di contagio tra le persone, hanno reso inattivi i varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato;

da Roma a Milano, compresi diversi capoluoghi di Provincia, molte amministrazioni hanno consentito a commercianti, artigiani e lavoratori di ogni genere di recarsi sul posto di lavoro con la propria autovettura contribuendo a limitare i contagi in un momento in cui il trasporto pubblico ha subito grandi restrizioni in termini di sevizio agli utenti;

tuttavia altrettante amministrazioni comunali hanno continuato a rendere attivi i varchi, comminando multe in un momento economico difficilissimo per le famiglie e le imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a non procedere alla riscossione delle multe comminate per l'accesso alle Zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

G/2144/67/5 e 6

Rivolta, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, laddove sussista il tempo prolungato;

la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, all'articolo 3, ha disposto a carico del Ministero dell'Interno l'obbligo di erogare un contributo agli Enti Locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dipendente dallo Stato o dal altri enti. Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 7, Gomma 41, ha disposto che il contributo dello Stato alle spese è assegnato agli enti locali in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento;

l'articolo 21 del CCNL 2006-2009, tuttora applicabile, riconosce il diritto al pasto gratuito al personale sia docente che ATA, impegnato nei servizi di sorveglianza scolastica degli alunni e delle alunne durante la refezione scolastica. La circolare 2270 del MIUR del 9 dicembre 2019 afferma in

modo chiaro che «il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell'alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie...» La vigilanza sugli alunni e alunne nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti. Pertanto l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica;

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, sono assegnati docenti di sostegno e educatori, che attraverso il Piano Educativo Individualizzato, attuano una progettazione inclusiva, rivolta allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale, come evidenziato dal Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. La refezione è parte integrante di tale progetto e dell'ambiente di apprendimento inclusivo. I docenti di sostegno e gli educatori presenti nel tempo mensa non svolgono una mera funzione di sorveglianza, ma educativa ed inclusiva. I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti insegnanti di classe e devono essere presenti durante l'orario della mensa per permettere all'alunno DVA di fruire del pasto in modo agevole aiutandolo in questo momento educativo e di condivisione con la classe,

impegna il Governo:

a prevedere l'effettiva erogazione di pasto gratuito ai docenti di sostegno e agli educatori, in relazione al servizio svolto nel tempo mensa a supporto degli alunni e alunne con Bisogni educativi Speciali, adeguando il contributo previsto per gli Enti locali.

G/2144/68/5 e 6

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Morra, Lezzi, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; il predetto decreto è stato poi modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

nello specifico l'articolo 3, comma 4, del testo vigente stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri per «una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente»;

valutato che:

il termine per l'adozione dell'intesa sarebbe dovuto essere il 12 marzo 2020 e, dunque, si è in ritardo di più di un anno rispetto al termine indicato dalla legge;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel più breve tempo possibile all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, provvedendo con solerzia al raggiungimento dell'intesa in oggetto, anche in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, onde garantire adeguate tutele economiche e lavoristiche al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità.

G/2144/69/5 e 6

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure in materia di attività scolastica;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile le ordinarie procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato del personale scolastico, tramite concorsi pubblici selettivi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

G/2144/70/5 e 6

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

in ragione dell'emergenza pandemica, le aperture «a singhiozzo» delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, hanno determinato evidenti ripercussioni negative nell'apprendimento degli studenti: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, difatti, non rappresentano forme di apprendimento che possono essere equiparate in alcun modo alla didattica tradizionale;

inoltre, soprattutto nei primi mesi della pandemia, per molti studenti, soprattutto in contesti periferici e maggiormente disagiati dal punto di vista socio-economico, l'accesso alle forme di didattica online non è stato per nulla agevole, anche in ragione della carenza dei dispositivi disponibili o delle risorse per fare fronte alle nuove modalità di apprendimento;

le lacune formative prodotte a danno degli studenti durante la fase dell'emergenza epidemiologica, purtroppo, non potranno essere risolte con il ricorso a misure estemporanee od occasionali, in quanto l'apprendimento, per definirsi tale, ha bisogno di continuità e metodo;

come riportano gli ultimi dati Eurostat nonostante un leggero aumento nel 2018, la spesa per l'istruzione in Italia rimane una tra le più basse in Europa: nel 2018 la spesa pubblica per l'istruzione è aumentata dell'i per cento in termini reali rispetto al 2017, restando comunque ben al di sotto della media europea, sia in percentuale di PIL (il 4 per cento contro il 4,6 per cento) sia in percentuale della spesa pubblica totale, che si attesta all'8,2 per cento, la percentuale più bassa a livello unionale. È opportuno notare anche che la spesa pubblica per l'istruzione è diminuita complessivamente del 7 per cento nel periodo 2010-2018 ed ancora non si è tornati al livello degli investimenti pre-crisi economica del 2008;

impegna il Governo:

ad aumentare in via permanente, a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento delle risorse per la spesa corrente in materia scolastica, in moda da consentire interventi di sistema per il recupero dei gap formativi, prevedendo un incremento delle attività didattiche in presenza tramite l'estensione delle medesime anche durante l'orario pomeridiano, in modo da sostenere in modo più attivo gli studenti con maggiori difficoltà.

G/2144/71/5 e 6

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di' conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; all'esito della procedura selettiva i candidati dichiarati idonei e vincitori della selezione pubblica sono stati 3.420 (la graduatoria finale è stata approvata con decreto dipartimentale n. A00DPIT 1205 del 1 agosto 2019, e successivamente integrata e modificata)

tuttavia taluni candidati presenti in graduatoria hanno deciso di non assumere servizio presso le sedi proposte per una discrasia nelle modalità di assegnazione delle medesime, in quanto non è stato garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo di coloro che si trovavano nelle prime posizioni in graduatoria ad essere assegnati alla regione a priorità più alta come espresso nella domanda e come previsto dall'articolo 15 del bando, considerando tra i posti vacanti anche quelli di chi, che per motivi personali, non avesse accettato la sede di assegnazione (è accaduto, dunque, che i posti residuali dalla prima chiamata siano diventati disponibili per candidati posizionati successivamente, creando un paradosso grazie a cui candidati in posizione più arretrata in graduatoria si sono trovati, di fatto, a beneficiare di sedi «migliori», quanto meno più consone alle proprie preferenze sulla base dell'ordine di graduatoria stilato, rispetto a coloro che li precedevano);

è emblematico delle disfunzioni il caso della Regione Campania, dove è accaduto che l'ufficio scolastico, a prove concorsuali già ultimate e al momento di esprimere le preferenze di sede, abbia destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per dirigente scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento, non lasciando alcun posto disponibile per i candidati del concorso del 2017;

valutato che:

la possibile immissione in ruolo di risorse competenti e già selezionate tramite un'adeguata procedura selettiva rappresenta un risparmio di costi per l'amministrazione pubblica, evitando ulteriori aggravi di spesa per lo Stato dovuti allo svolgimento di nuove procedure concorsuali e ad un miglior efficienza delle istituzioni scolastiche, limitando le reggenze;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza al fine dell'assunzione in servizio presso le sedi disponibili, prima dell'esaurimento della graduatoria concorsuale e all'esito dell'immissione in ruolo di tutti i restanti candidati presenti, dei candidati collocatisi in una qualsiasi posizione utile all'interno della predetta graduatoria finale i quali non abbiano già preso servizio presso le sedi proposte in prima istanza, esclusivamente laddove tale sede fosse stata inserita dal candidato, nell'ordine delle preferenze individuali, successivamente rispetto ad un'altra resasi effettivamente disponibile.

G/2144/72/5 e 6

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il comma 1, lettera *b)*, del predetto articolo stabilisce che con le maggiori risorse del FIS, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provveda all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato che:

è necessario operare un opportuno distinguo tra l'assistenza psicologica e pedagogica; in questo senso la relazione illustrativa del decreto-legge, diversamente da quanto fatto con gli psicologi, non cita il protocollo d'intesa del 27 agosto 2020 sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e molte società ed associazioni di pedagogisti, tramite cui le parti (rispettivamente MI e ANPE, APEI, APP, CUNSF, CONPED, UNIPED, SIPED) si sono impegnate reciprocamente ai fini del consolidamento della collaborazione istituzionale;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a dare adeguato risalto anche alle forme di collaborazione già in corso tra il ministero dell'Istruzione e gli enti rappresentativi dei pedagogisti, incentivando e promuovendo l'applicazione dei contenuti del protocollo di intesa del 27 agosto 2020.

G/2144/73/5 e 6

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria, come episodi di irascibilità, disturbi del sonno, difficoltà nella concentrazione, sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano insofferenza, ribellione alle misure restrittive, apatia, inappetenza etc.;

nell'anno trascorso, a seguito dell'emergenza da Covid, molti contesti di vita quotidiana hanno mostrato delle carenze e delle difficoltà, in primis la scuola, che ancora oggi, in questa nuova fase di incertezza, fragilità e disuguaglianze, si stanno aggravando;

da più parti è stata manifestata l'esigenza di dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio di un contesto essenziale come la scuola, per offrire supporto agli alunni, in particolare ai più fragili, alle famiglie e al personale scolastico per prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati dagli effetti della pandemia;

un documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) sottolinea la necessità che, nell'utilizzare i fondi europei del *Recovery Fund*, venga potenziata la presenza degli psicologi in settori importanti della nostra società come i luoghi di cura e i servizi sanitari, i luoghi di lavoro e di studio come la scuola, l'università, la formazione, l'orientamento, e in campo sociale con

obiettivi di equità territoriale, di genere e sociale;

tale esigenza è ancor più avvertita da quando l'emergenza epidemiologica e il conseguenziale protrarsi della didattica a distanza hanno impedito ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola, i loro coetanei, i professori, compromettendo i rapporti di socialità e di relazione, fondamentali per la loro crescita,

impegna Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado, al fine di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo e relazionale di chiunque frequenti le istituzioni scolastiche.

G/2144/74/5 e 6

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

l'articolo 1, comma 980, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso in ruolo su posti di sostegno;

la norma prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie». Il decreto, inoltre, fissa il contributo di segreteria;

valutato che:

ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna informazione in merito allo svolgimento della predetta procedura selettiva, nonostante l'avvicinarsi dell'avvio del prossimo anno scolastico (2021/2022), con il conseguente rischio che siano assegnate numerose cattedre di sostegno ad insegnanti non specializzati;

considerato che:

l'ultimo report dell'Istat in materia riporta un aumento del numero di docenti di sostegno ma circa il 37 per cento di tale personale non possiede l'idoneo titolo di specializzazione, ragion per cui il reclutamento di personale specializzato, tramite procedura concorsuale, appare un'esigenza indifferibile;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel minor tempo possibile alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 980, della legge n. 178 del 2020, avviando le procedure selettive per l'accesso in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno.

G/2144/75/5 e 6

Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da

COVID-19, all'art. 35, ai fini della prosecuzione, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria è prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione.

La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari.

Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal D.M. 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a),* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge P dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e incremento del D.Igs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c'è mai stato perchè mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falcidiata dal DM 2 ottobre 2017.

La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap.) Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche INTRAMOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti.

La proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del D.A.P. e del Gabinetto dei Ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio D.M. 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità

È bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo «ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal

Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'idea che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione.

Sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria.

È necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 172/2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e di procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.

G/2144/76/5 e 6

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel riconoscere la dislessia, ladisgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», ha provveduto a dettare specifiche disposizioni a favore delle studentesse e degli studenti che hanno simili disturbi, al fine di consentire loro di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione e l'accesso a un ambiente scolastico pienamente inclusivo;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della predetta legge inserisce tra le finalità della medesima quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

i DSA, infatti, appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla qualità della vita non solo durante il periodo della formazione scolastica e universitaria, ma anche in sede di accesso al lavoro, specie quando lo stesso sia subordinato al superamento di pubblici concorsi; tuttavia, ad oggi, non sono previste né disciplinate specifiche modalità di svolgimento delle prove di concorso che agevolino la partecipazione delle persone affette da DSA;

considerato che:

tale circostanza, rendendo oltremodo gravoso (se non, in taluni casi, impossibile) per le persone affette da DSA partecipare a concorsi pubblici, incide negativamente non solo sull'effettività del diritto al lavoro e, in linea generale, presenta profili di grave contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese;

tali profili di disuguaglianza sostanziale sono ulteriormente aggravati dall'emergenza sanitaria in corso; pertanto, nella faticosa opera di ricostruzione conseguente alla pandemia, sarà necessario dedicare particolare attenzione proprio all'esigenza di irrobustire gli strumenti di inclusione sociale in ogni ambito della vita relazionale, economica, sociale;

al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe sufficiente disciplinare, in linea con quanto previsto dalla già richiamata legge n. 170/2010, specifici strumenti compensativi, quali ad esempio la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero ancora di usufruire di un

prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, dietro presentazione «da parte del candidato» di specifica certificazione attestante l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita; al fine di garantire la piena effettività di tali strumenti compensativi, sarebbe opportuno prevedere che la mancata adozione delle ridette misure determini la nullità del pubblico concorso;

anche l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA dovrebbe assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, mediante gli adeguati strumenti normativi, specifiche misure compensative e di sostegno delle persone affette da DSA in relazione allo svolgimento dei concorsi pubblici e all'inserimento lavorativo in ambito pubblico, secondo quanto esposto in premessa, in modo da garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e rimuovere ogni forma di disuguaglianza.

G/2144/77/5 e 6

Laus

Il Senato,

premesso che:

le Federazioni Nazionali rappresentative dell'imprenditoria funeraria privata e tutti gli operatori del settore, fin dal manifestarsi della pandemia si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare anche le salme di coloro morti a causa del Coronavirus e dovendo entrare in contatto con le loro famiglie, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;

il dato nazionale dei decessi avvenuti in questi mesi fra gli addetti funebri è drammatico e particolarmente inquietante;

nonostante il riconoscimento del molo svolto dal comparto (basti pensare all'identificazione delle Case funerarie quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura), questi operatori, lamentano come le Istituzioni abbiano ignorato ogni legittima richiesta avanzata dalla categoria, in primis quella di poter accedere ad un canale dedicato per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili a svolgere il proprio lavoro in assoluta sicurezza;

questi operatori lavorano in una condizione ad alto rischio data l'esposizione al contagio;
considerato che:

oggi il nostro Paese, come tutti i Paesi europei, sta predisponendo la gestione di una vaccinazione di massa della popolazione definendo le priorità di coloro che dovranno essere protetti con il vaccino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere gli addetti funebri tra le prime categorie di soggetti ammesse alla vaccinazione, garantendo loro misure adeguate per una tempestiva ed efficace protezione.

G/2144/78/5 e 6

Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di

euro e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista;

in questo particolare momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, considerando che alla crisi sanitaria si è affiancata una grave crisi economica, è fondamentale che le misure previste dal decreto in esame siano finalizzate al sostegno dei cittadini e delle attività presenti sul nostro territorio;

è inaccettabile che si verifichino casi, come quelli riscontrati in seguito alle verifiche della Guardi di finanza, in cui il reddito di cittadinanza viene percepito indebitamente da cittadini italiani che non risiedono in Italia, o da cittadini extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine: in questo modo, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, si sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno;

i beneficiari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, devono aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare il rischio che le risorse previste per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, integrate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, siano destinate a persone che se ne appropriano indebitamente, a prevedere mirati meccanismi per un controllo rigoroso, da effettuare preventivamente o congiuntamente all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beneficiari, fra cui la reale residenza e permanenza sul territorio italiano, anche prevedendo interventi sanzionatori più incisivi, come ad esempio la revoca del permesso di soggiorno, per coloro che beneficiano di tale prestazione assistenziale senza averne diritto.

G/2144/79/5 e 6

Tosato, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana con un fatturato che, nel 2019, prima dell'emergenza Covid-19, si è attestato a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato complessivo, di cui 800 milioni imputabili ai quartieri fieristici che ospitano il 96 per cento delle manifestazioni internazionali e ne organizzano più del 50 per cento;

il mercato delle fiere italiano è infatti caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi attori che rappresentano da soli una fetta predominante di mercato: gli enti fiera maggiori, Fiera Milano (Milano), *Italian Exbition Group* (Rimini-Vicenza), Veronafiere (Verona) e Bolognafiere (Bologna). Questi, nel corso del 2020, hanno subito una perdita di bilancio di circa 170 milioni e non hanno ricevuto un effettivo sostegno, al contrario di altri Paesi europei;

i contributi a fondo perduto attualmente previsti dal decreto legge 104/2020, come novellato dal decreto legge 137/2020, si inseriscono nel quadro del *Temporary Framework* europeo, che prevede, in regime *de minimis*, un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 3.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico. La criticità potrebbe essere superata togliendo la misura del *Temporary*

Framework e ricorrendo alle possibilità offerte dall'articolo 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in caso di eventi eccezionali e calamità naturali;

la Commissione europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021)477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico che prevede un primo intervento di 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ristori, ricorrendo all'articolo 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi;

la Commissione Europea sottolinea nel *Temporary Framework* la possibilità per le fiere che organizzano eventi di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia;

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune misure, previa notifica in sede europea nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico riconoscendo l'epidemia da Covid-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale per gli enti fieristici, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del TFUE.

G/2144/80/5 e 6 (già 23.0.13)

Auddino, Romano, Mantovani, Gallicchio, Leone, Matrisciano, Romagnoli, Trentacoste

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 23 del decreto legge in esame reca interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali);

considerato che:

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 495-497, modifica la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, da parte di pubbliche amministrazioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità;

tuttavia, il comma 495 prevede che tali assunzioni possano essere effettuate limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, primo periodo, facendo dunque riferimento ad un fondo statale da sempre destinato unicamente ai lavoratori socialmente utili;

inoltre, l'inciso finale del comma 497 reca un riferimento all'articolo 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, che sembra limitare esclusivamente agli LSU le deroghe ivi previste;

la lettera delle citate disposizioni ha dunque generato ambiguità e confusione circa la volontà politica del legislatore che non era però quella di limitare l'applicazione delle deroghe assunzionali ai soli lavoratori socialmente utili, bensì quella di incentivare, anche mediante le deroghe alle normative vigenti in materia, le assunzioni sia dei lavoratori socialmente utili sia dei lavoratori di pubblica utilità,

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni interventi al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo normativo all'applicazione delle deroghe assunzionali di cui ai commi 495-497 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai lavoratori di pubblica utilità (LPU).

Art. 01

01.1

Marcucci, Ferrari, Misiani, Pittella

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

Art. 1

1.1

Petrenga, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, dopo le parole: «attività di impresa» *aggiungere le seguenti:* «o concessionarie di servizi al pubblico».

1.2

Piarulli, Trentacoste

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

1.3

Damiani

Apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il numero dei tesserati dichiarati nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al numero dichiarato nell'anno 2019. Per una corretta determinazione del valore, si fa riferimento all'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate richiede, previa intesa, elementi di riscontro al CONI»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti costi e corrispettivi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 bis, comprese quelle che si sono iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dal 1º gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore duemila euro»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al dato ISTAT relativo a "Indagine sulle spese delle famiglie", spesa media mensile nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva».

1.4

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «520 milioni di euro».

1.5

Conzatti, Faraone, Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 sono individuate ulteriori misure per il sostegno degli esercenti attività di bus turistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile a quello previsto ai sensi dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.6

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

1.7

Paroli

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».

1.8

Marino

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, nel limite di 150 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche come affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.9

Leone, Gallicchio, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i soggetti titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

b) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto calcolato ai sensi dei precedenti commi viene riconosciuto per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.10

Conzatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

1.11

Serafini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5, lettera* e) *sopprimere le parole:* «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,3 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.12

Nencini, Marino

Al comma 3, le parole: «non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»*, sono sostituite dalle seguenti:* «che abbiano subito una diminuzione non inferiore al 50 per cento del fatturato totale del 2020 rispetto al fatturato totale del 2019».

1.13

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: « non superiori ai 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 5 dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*f)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.14

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5 lettera* e) *sopprimere le seguenti parole*: «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «548 milioni».

1.15

Serafini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «non superiori a 50 milioni di euro»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente*:

«*e*-bis*)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,8 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.16

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti:* «non superiori a 8 milioni di euro».

1.17

Modena

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con*: «50 milioni».

b) *al comma 5, alla lettera* d), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni».

c) *al comma 5, alla lettera* e), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole:* «10 milioni» *con le parole:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.18

Pittella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* d), *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

c) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole: da*: «5 milioni» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

d) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «300 milioni».

1.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5*:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e) *sostituire le parole*: «superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

c) *al comma 6 abrogare le parole*: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.20

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e), *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

al comma 6 sopprimere le parole: «non può essere superiore a euro 150.000».

1.21

Pagano

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni»;

al comma 5:

alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni»;

alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni».

al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a e 150.000».

1.22

Richetti

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con*: «50 milioni»;

b) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente*:

«*e*-bis*)* 10 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.23

Pittella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

c) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

1.24

Laus, Pittella, Ferrari

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.25

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) *Al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a io milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *Al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.26

Ferro

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.27

Paragone

Al comma 3, sostituire le parole le parole: «lo milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

1.28

Castaldi, Girotto, Pavanelli, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni-di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.29

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.30

Modena

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.31

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»*;*

2) *al comma 4 le parole* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

3) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.32

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.33

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

2) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «io milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

3) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.34

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.35

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

1.36

Laus, Stefano, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.37

Stefano, Laus, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.38

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

2) *sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.39

Collina, Pittella, Ferrari

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di

tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.41

Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.42

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo:* «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019»*, inserire le seguenti:* «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:

1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;

2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di curo;

4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;

d) *al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».

1.43

Laus

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo albo regionale e munite dei requisiti di legge, il contributo di cui al presente articolo spetta indipendentemente dal limite di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.44

Verducci, Rampi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite massimo di cui al precedente periodo è elevato a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.45

Pittella, Ferrari

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali»;

b) *al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive e per quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

1.46

Damiani

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4*. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1º gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lettera *f)*».

1.47

Nencini, Marino

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2019.».

1.48

Richetti

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020, a cui vengono sottratte le componenti di acquisti di merci e prodotti e di costi del personale, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile corrispondente dell'anno 2019».

1.49

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «come determinato dal comma 5» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto, di cui al comma 4, è determinato secondo i seguenti scaglioni di perdita di fatturato e dei corrispettivi:

a) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 30 per cento nella misura del 60 per cento della perdita stessa;

b) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 25 per cento e fino al 30 per cento nella misura del 50 per cento della perdita stessa;

c) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 20 per cento e fino al 25 per cento nella misura del 40 per cento della perdita stessa;

d) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 15 per cento e fino al 20 per cento nella misura del 30 per cento della perdita stessa».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.50

Fenu, Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole: «a fondo perduto spetta» inserire le seguenti:* «, ai sensi del comma 5,»;

2) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per centro e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma i il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 3o per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.51

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole:* «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.».

1.53

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile»*, ove ricorrano, sono soppresse.*

1.54

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile»*, ove ricorrano, sono soppresse.*

1.55

Pittella

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020»*, inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.56

Sciascia, Perosino, Modena, Damiani

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020»*, inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «470 milioni di euro».

1.57

Fenu, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno 2020» *inserire le seguenti:* «, relativi all'attività d'impresa indicata come prevalente nella denuncia di inizio attività e in riferimento alla quale si registri ordinariamente il più elevato volume d'affari dell'impresa senza tenere in conto l'attività primaria svolta presso la singola sede ovvero presso la singola unità locale,».

1.58

Turco, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «inferiore almeno del 30 per cento» *con le seguenti:* «inferiore almeno del 20 per cento».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per fanno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.59

Paroli

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento»*, con le seguenti:* «25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 12 sostituire le parole: «11.150 milioni»*, con le seguenti:* «12.150 milioni»;

sopprimere l'articolo 41;

all'articolo 42, comma 10, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 450 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.60

Richetti

Al comma 4 sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «25».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.61

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4 dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese

agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.62

Mollame

Al comma 4, dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.63

Stefano

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo di cui al presente articolo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nei limiti di».

1.64

Agostinelli, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.65

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.66

Verducci, Rampi

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.67

Modena

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente al fatturato relativo all'attività caratteristica e solo alle somme acquisite in via definitiva».

1.68

Conzatti, Marino

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dell'operazione di cessione di beni» *inserire le seguenti:* «con esclusione delle cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa».

1.69

Pittella

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.70

Conzatti

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.71

Ferro, Damiani, Gasparri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), rientra nella valutazione delle perdite di cui al primo periodo, assieme alle attività commerciali, anche il differenziale delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi di cui al comma 1 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *al comma 8, dopo le parole:* «del presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compreso le modalità con cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) autocertificano le perdite di introiti da quote associative di cui al comma 4,».

1.72

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019»*, inserire le seguenti:* «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «545 milioni».

1.73

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.74

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «1º gennaio 2019,» *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora-in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.75

Ferro

Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.76

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4, dopo le parole: «requisiti di cui al presente comma» *è inserito il seguente periodo:* «così come ai soggetti pur potendo provare l'apertura della partita IVA nell'anno 2019 o negli anni precedenti possano comprovare l'avvenuto inizio di attività commerciale e/o professionale negli anni 2019 e successivi».

1.77

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per le attività connesse alla filiera del turismo ricadenti in aree sciistiche, la cui perdita di fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2020/ marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2018/ marzo 2019».

1.78

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.79

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.80

Conzatti

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata anche con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.81

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.82

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.83

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo

alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.84

Caligiuri

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.85

Paragone

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

1.86

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.87

Collina, Ferrari, Pittella

Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nell'anno 2019, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 compreso tra il 20 e il 30 per cento, che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che a decorrere dal 1º gennaio 2020 abbiano con continuità alle proprie dipendenze personale regolarmente contrattualizzato. L'ammontare del contributo per tali soggetti è determinato in misura fino al 50 per cento rispetto all'importo definito ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*.».

Conseguentemente,

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni» *con le seguenti:* «nei limiti di 11.500 milioni»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

1.88

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

1.89

Nannicini

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni odi prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º gennaio 2019, il contributo spetta anche in

assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.90

Faraone, Marino

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini del calcolo della media di cui al comma 4, non rilevano i mesi, relativi all'anno 2019, in cui l'attività è rimasta chiusa al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- lavori di ristrutturazione edilizia;

- maternità;

- assistenza del coniuge, di un familiare o di un affine entro il secondo grado a causa di malattia o disabilità.

4-*ter*. Il soggetto interessato allega all'istanza di domanda la documentazione comprovante il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 4-*ter*.».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di curo, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di curo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

1.91

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.92

Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma 4, riferiti all'anno 2020, non si considerano gli importi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzati nel 2019 e fatturati nel 2020. Il calcolo di tali importi deve essere certificato da un revisore

legale dei conti».

1.93

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati».

1.94

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.95

Vitali

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il contributo a fondo perduto riconosciuto anche per i soggetti titolari di partita IVA i cui redditi ISEE risultano essere inferiori ad euro 20.000,00».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.96

Richetti

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.97

De Poli

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza

tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a I milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »in misura pari alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 e l'ammontare degli stessi nel periodo corrispondente relativo al medesimo periodo temporale precedente».

1.98

De Poli

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di curo e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».

1.99

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, le parole: «all'importo ottenuto applicando una percentuale»*, e le parole da:* «come segue» *a:* «10 milioni di euro» *sono abrogate.*

1.100

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.101

Paragone

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

1.102

Turco, Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «*a)* sessanta per cento» *fino a:* «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «*a)* settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei confronti degli operatori economici che pur avendo attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, non hanno conseguito ricavi nel corso del medesimo anno d'imposta.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.103

Botto, Trentacoste

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento»;

3) *alla lettera* c)*, sostituire la parola:* «quaranta» *con la seguente:* «ottanta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

1.104

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento».

1.105

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, lettera a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento».

1.106

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;

b) *al comma 6, dopo le parole:* «diverse dalle persone fisiche» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.107

Croatti, Castaldi, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.108

Ferro

Sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o che, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano, per l'anno 2019, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA o i mesi decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.109

Damiani

Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» *ed aggiunta la seguente lettera:*

«*f)* la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1º gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1º gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».

1.110

Dell'Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «nonché per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 22 marzo 2021»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.111

Garruti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.112

Vaccaro, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistiche, le percentuali di cui al primo periodo, lettere da *a)* a *e)*, sono aumentate di un ulteriore 30 per cento.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

1.113

Marino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «446 milioni».

1.114

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data anteriore al 1º gennaio 2019 e che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possono dichiarare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari a quella di cui al comma 4. In tal caso, in deroga al comma 5, il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia di cui al comma 3, ed è commisurato ai costi fissi, documentatio documentabili, sostenuti dai soggetti titolari di partita IVA nel corso dell'anno 2020».

1.115

Grassi, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi,

Siri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.116

Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto per il 2021, è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra 1º aprile e il 31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.117

Verducci, Rampi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel Bilancio di esercizio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.118

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.119

De Poli

Il comma 6 è abrogato.

1.120

Ferro

Al comma 6 dopo la parola: «centocinquantamila» *aggiungere le seguenti:* «per unità produttiva».

1.121

Turco, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole:* «per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche», *con le seguenti:* «per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a quattromila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.122

Richetti

Al comma 6 sostituire la parola: «mille» *con la seguente:* «millecinquecento» *e la parola:* «duemila» *con la seguente:* «tremila».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.123

Mallegni, Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «450 milioni».

1.124

Croatti, Girotto, Pavanelli, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.125

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.126

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 curo per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.127

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.128

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.129

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.130

Marcucci, Pittella, Ferrari

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.131

Cirinnà

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le sole imprese del settore turistico-recettivo l'importo dei contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a trecento mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.132

Damiani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.133

Pittella

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.134

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-*bis* è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-*quater*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-*quinquies*. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-*quater*, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-*sexsies*. Il contributo di cui al comma 6-*quinquies* è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.135

Conzatti

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, che sono rimasti esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da quelli di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'ammontare del contributo a fondo perduto, spettante alle condizioni di cui al presente articolo, è determinato raddoppiando le percentuali previste dal comma 5».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.136

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2020»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.137

Pesco, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«*7*. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:

a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».

1.138

Tiraboschi

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Con riferimento alle imprese del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, il contributo di cui al presente articolo è concesso anche tenendo conto delle evidenze contabili, ovvero fatturazioni o contratti registrati per investimenti in acquisizione di aziende o beni strumentali specifici effettuati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, nonché tenendo conto del criterio della liquidazione IVA.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità del contributo erogato ai sensi del comma 7-*bis*».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.139

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.

9-*quater*. Il contributo di cui al comma 9-*bis* spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019.

9-*quinquies*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis*, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies*, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.140

Emanuele Pellegrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto nell'importo massimo di duemila euro è riconosciuto anche alle Associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di partita IVA. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 del presente articolo.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati in 236 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.141

Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di

partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.142

Floris

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.143

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.144

Nannicini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º maggio 2019, è, altresì, riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.145

De Poli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 55, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "di sei anni" sono sostituite con le seguenti: "di quindici anni"».

1.146

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«*10*. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3-*bis* sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma

1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.";

2) dopo il comma 3-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"3-*quater*. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, si considerano assolte, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-*quinquies*, a scelta del contribuente:

a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;

b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera *a)*.

3-*quinquies*. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello *split payment*, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.

3-*sexies*. Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del decreto legislativo 331/93 e articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed 8 eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma 3-*bis* in caso contrario.

3-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-*bis* oppure 3-*sexies* per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo"».

1.147

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.148

Briziarelli, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 12, sostituire le parole da:* «utilizzo delle risorse rivenienti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «270 milioni di euro».

1.149

Laus

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «Sono-abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «270 milioni».

1.150

Serafini

Al comma 11, sopprimere il periodo: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.151

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.152

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 11, dopo le parole: «dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»*, è aggiunto il seguente periodo:* «All'art. 59, il dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città

metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017"».

1.153

Pavanelli, Mirabelli, Croatti, Trentacoste

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.154

Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.155

Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.156

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.157

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.158

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.159

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 11, il periodo che va dalle parole: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*» *alle parole:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti» *è soppresso.*

1.160

Briziarelli, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.161

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»*, con le seguenti:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti, con esclusione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

1.162

Pavanelli, Mirabelli, Castaldi, Trentacoste

Al comma 11, sostituire le parole: «diecimila abitanti» *con le seguenti:* «duemilacinquecento abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.163

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 , al comma 3-*septies*, primo periodo le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque per tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019 ove le stesse spese siano assicurate da leggi regionali"».

1.164

Vono, Marino

Al comma 12, le parole: «11.150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12.900 milioni»*, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e, quanto a 1.750 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera *b)*, del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.165

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino a130 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con il seguente:* «200 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

1.166

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere *b)* e *d)*, nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.167

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.168

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolarne la ripartenza, ai settori indicati non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 3 e 6 del presente articolo.

17-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.169

Bottici, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.170

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.171

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-*bis*. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.

17-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo».

1.172

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Nell'elenco dei Codici "Ateco 2007", dopo la voce "47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici" è aggiunta la seguente: "47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati", e dopo la voce "56.10.42 Ristorazione ambulante" è aggiunta la seguente: "56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati"».

1.173

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».

1.174

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase: "e i parchi divertimento"».

1.0.1

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche e degli stabilimenti termali)

5. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.

7. Al comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021".

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 279,2 milioni di euro per fanno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «270,8 milioni».

1.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o lenitale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

d) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

e) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

f) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

1.0.4

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta.

Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.0.5

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.6

Modena

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.9

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per imprese turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto.» è inserito il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «290 milioni di euro».

1.0.10

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico - alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.12

Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

1.0.13

Botto, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche ricettive)

1. Per i soggetti che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 41.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative ai fini del contributo previsto dal presente articolo».

1.0.14

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto turistico mediante autobus turistici e che abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 20219 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ottenimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.0.15

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-l9, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.16

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di curo a impresa.

2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.0.17

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è

riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.0.18

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863

final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.19

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

1.0.20

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

1.0.21

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno

2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.0.22

Mallegni, Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.23

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.0.24

Marcucci, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.25

Pittella, Ferrari, Collina

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «340 milioni».

1.0.26

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di- sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando

ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.27

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte da cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.28

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. 11 credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento."

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.29

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)

1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:

a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;

b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.31

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del Reverse Charge *ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))*

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

1.0.32

Serafini, Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Fondo per il sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione maggiormente colpite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di curo per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato ed erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 1. Si applica il comma 7 dell'articolo 1».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.33

Laus

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.34

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178».

1.0.35

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto

legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.

2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.

4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.36

Santangelo, Pavanelli, Trentacoste, Corbetta, Croatti, Riccardi, Naturale

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.37

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.0.38

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse odi affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 50 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 50 per cento e del 25 per cento.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il trenta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

7. In caso di locazione, il conduttore puoi cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.39

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «62 milioni».

1.0.40

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore

almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: "La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia."».

1.0.41

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegno per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale ai titolari di partita IVA)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producano reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: "Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. Il Gestore in sede di rilascio della garanzia verifica la corretta applicazione dei requisiti di tasso."».

1.0.42

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cedolare secca per i canoni di locazione commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione del canone stesso in misura pari al 50 per cento, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali ubicate nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o nei Comuni ove sono ubicati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero superiore a tre volte la popolazione residente, e nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di città metropolitana con numero di presenze turistiche in numero pari o superiore ai residenti, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone

per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge per l'anno 2021.

3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma.

4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge.

5. Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 25 ottobre 2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «393,5 milioni»;

b) *all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono ridotte di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027».

1.0.43

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa

nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «350 milioni».

1.0.44

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione vengono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta viene applicato ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1.

3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 3, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione di cui al comma 1.

5. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

6. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.45

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.46

Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.47

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 'COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.48

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche articolo 6-*bis *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio-precedente"».

1.0.49

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.50

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.51

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi"».

1.0.53

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "36 mesi" sono sostituite delle seguenti: "48 mesi"».

1.0.54

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.55

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.56

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(IRAP - Proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.57

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.58

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.59

Stefano, Laus, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.60

Turco, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

1.0.61

Cirinnà

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*"».

1.0.62

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa considerato che la finalità del medesimo è di natura esclusivamente assistenziale».

1.0.63

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».

1.0.64

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Restituzione del contributo)

1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." sono abrogate.

2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il

contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».

1.0.65

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia».

1.0.66

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 100 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

1.0.67

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104,

convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.68

Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, il Fondo di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.69

Faraone, Garavini, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure urgenti di sostegno per l'interruzione del transito al traffico marittimo attraverso il Canale di Suez)

1. Al fine di compensare l'impatto economico negativo patito in ragione dell'interruzione del transito marittimo attraverso il Canale di Suez del 23 marzo 2021 e scongiurare il conseguente aumento dei prezzi finali dei beni interessati, in favore delle imprese coinvolte dalla predetta interruzione è riconosciuta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e alle condizioni di cui al comma 2, un'indennità pari al settanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti per le operazioni di importazione e l'ammontare dei costi e oneri inizialmente pattuiti per le medesime operazioni.

2. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta:

a) alle imprese le cui linee di approvvigionamento sono state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1;

b) per un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro per impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

c) a condizione che l'impresa si impegni a fissare, per le merci interessate, prezzi analoghi a quelli fissati in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, pena la restituzione dell'indennità percepita maggiorata del 100 per cento e degli interessi.

3. L'indennità è riconosciuta, altresì, in favore delle imprese le cui operazioni di esportazione di merce siano state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1, per un importo pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti e l'ammontare dei costi e oneri sostenuti per operazioni analoghe in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, nel limite massimo per impresa di 1 milione di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.0.70

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera *i)* del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.

2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019, n. 135».

1.0.71

De Poli

Nell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nel comma 1, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021";

b) *nel comma 2, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021"».

1.0.72

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Proroga della validità del preammortamento e sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.73

Collina, Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «498 milioni».

1.0.74

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021", le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto"».

1.0.75

Ferro, Mallegni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.76

Pittella, Laus, Fenu

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)

1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.

2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al- precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso.

Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».

Art. 2

2.1

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.

2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle

partecipazioni stesse.

5. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-bis

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

c) una quota pari a 8 milioni di curo, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-ter

Laus, Taricco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, (di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria in funzione della media dei migliori due esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;

b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2-bis

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del

turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno-degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di curo per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici (Nota bene: tenere conto dei comuni non E o H, che hanno al proprio interno impianti sciistici o che sono siti in prossimità degli stessi). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.3

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;

b) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;

c) *il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o

servizi al pubblico:

d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del2015"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.4

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e-una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:

a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per

prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.

1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;

alla lettera b) inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» *le parole:* «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».

2.5

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«*1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1 sostituire le parole: «dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la

concessione di contributi, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, e per un ammontare di 200 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

2.7

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «250 milioni di euro».

2.8

Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «450 milioni».

2.9

Conzatti, Marino, Faraone

Al comma 1, le parole: «700 milioni» *con le seguenti:* «800 milioni».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

2.10

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

2.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro»*, con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «450 milioni di euro».

2.12

Misiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci.» *e sostituire le parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a:* «comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base al seguente parametro:

- numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome utilizzando i seguenti parametri in percentuali da suddividere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia:

- costo della produzione più oneri finanziari su una media di almeno tre bilanci;

- numero degli impianti;

- numero degli impianti non collegati a piste da sci ma in servizio pubblico con un valore del 50 per cento rispetto agli altri;

- fondi da utilizzare per interventi di ammodernamento degli impianti.

2.13

D'Alfonso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» *aggiungere la seguente:* «, anche» *e al secondo periodo, dopo la parola:* «paesaggistica» *aggiungere la seguente:* «, anche».

2.14

Damiani

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici»*, inserire le seguenti:* «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti, degli impianti di risalita a fune esistenti in

ciascun comune;»;

d) *al comma 2, sostituire la lettera* b) *con il seguente:*

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.15

Gallone

Al comma 1 dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana di cui sono presenti impianti sciistici,» *inserire le seguenti:* «(di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici)».

Conseguentemente sono soppresse le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.».

2.16

Ferro, Pagano, Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «Comuni a vocazione montana» *aggiungere le seguenti:* «classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1 sopprimere le parole da:* «sulla base delle presenze turistiche» *sino a fine comma;*

c) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati;»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* la restante del Fondo, decurtato di quanto previsto dalla lettera *c)* è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;

e) *al comma 2 dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 45 milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali»;

f) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)* in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100.»;

g) *sostituire il comma 4 col seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»;

h) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020-2021».

2.17

Marino

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 2:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.18

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» con le seguenti:* «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;

c) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;

e) *al comma 2, lettera* b) *sostituire le parole:* «i Comuni di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera *a)*»;

f) *al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine:* «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani».

2.19

D'Alfonso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini»;

- *al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole:* «i comuni del medesimo comprensorio» *aggiungere le seguenti:* «o bacino»;

- *alla Rubrica, dopo le parole:*«appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

2.20

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;

b) *al comma 2, lettera* a):

1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;

c) *al comma 2, lettera* b):

1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;

2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione»;

3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;

4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».

2.21

Mallegni, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.»

con le seguenti: «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci e/o una pista di fondo.» *e sostituire la parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a* « comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base ai seguenti parametri:

1) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale delle presenze turistiche registrate, nell'anno 2019 nei comuni sopra elencati;

2) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale del fatturato complessivo aziendale che gestiscono almeno un impianto di risalita nei comuni sopraindicati;

3) 80 per cento del fondo a disposizione tra le regioni a statuto ordinario con il criterio degli impianti esistenti al 31 marzo 2021;

b) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci e/o una pista da sci di fondo con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome seguendo i seguenti parametri:

1) massimo 30 per cento in base alle differenze di fatturato tra le stagioni 2020/2021 e la media del fatturato di tre anni precedenti tra gli ultimi cinque a partire dal 2020;

2) massimo 30 per cento utilizzando il numero degli impianti gestiti a qualsiasi titolo (proprietà, cessione, affitto o altro) delle singole società associazioni o consorzi;

3) il restante 40 per cento è ripartito con criteri determinati dalla regione o provincia autonoma a statuto autonomo che possono tenere conto dei criteri sopra indicati e utilizzare anche ulteriori parametri per regolamentare singoli specifici casi. Nella percentuale di cui al precedente periodo deve essere considerato l'importo minimo di 10000 euro. Per ogni pista da fondo Euro 5000 per piste da sci da discesa gestita a qualsiasi titolo dalle aziende con le caratteristiche sopra definite a condizione che le stesse non rientrino nelle categorie dei gestori precedentemente indentificati.»;

c) *alla lettera* b) «sostituire le parole da: "la restante quota" fino a "triennio 2017-2019" con le seguenti: "una quota non inferiore al 20 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendite di beni e servizi o al pubblico, con sede nei comuni sopra identificati utilizzando come criterio percentuale la differenza di incasso tra il 1º dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 con la media dello stesso periodo nelle stagioni 2015/16, 2016/17, e 2017/18. Per le aziende con sede locale o con sede secondaria poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. di quota la differenza di incasso sopra determinata e utilizzata per la ripartizione dei fondi è raddoppiata" e dopo le parole: "nonchè" aggiungere le seguenti: "una quota non superiore al 10 per cento"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'articolo 28 del presente decreto e delle eventuali successive modifiche. In caso di mancata assegnazione dei fondi all'interno delle singole regioni o province autonome le risorse sono destinate per il 70 per cento ad un fondo da utilizzarsi per l'innovazione, l'ammodernamento e per l'ampiamento degli impianti, macchine e macchinari, attrezzature poste all'interno delle aree sciabili e per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle piste da sci. Per il restante 30 per cento le risorse sono destinate ad incrementare in maniera percentuale i contributi erogati a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi di cui alla lettera *b)* del comma 2».

2.22

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici» è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».

2.23

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 9 sopprimere le parole da:* «sulla base» *sino alla fine del comma;*

- *al comma 2, lettera a sopprimere le parole:* «venduti nell'anno 2019».

2.24

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici»*, con le seguenti:* «secondo il seguente criterio: numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;»;

d) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «servizi al pubblico», inserire le seguenti: «, sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico,»;

e) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*c)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari.»;

f) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«5. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato.».

2.25

Richetti

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» *con le seguenti:* «sulla base dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019».

2.26

Perosino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il criterio delle presenze turistiche di cui al comma 1 si intende quale criterio misto tra presenze in alberghi, biglietti impianti sciistici, posti nei ristoranti, secondo i dati degli Enti pubblici di promozione turistica.».

2.27

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 2-*bis*, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «triennio 2017-2019» *sopprimere il restante periodo*.

2.28

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

«*2*. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.29

Conzatti, Steger

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 2, le parole:* «Le regioni e le province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:*

«Le regioni»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «Le regioni e le province autonome,» *con le seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, all'utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste dal presente articolo. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.31

Marino, Conzatti, Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

- *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;

- *Dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis. Una quota pari a 50 milioni di curo, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *al comma 3, le parole:* «lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.32

Ferrazzi, Ferrari, Pittella

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «la restante» *e le parole da:* «nonché in favore dei maestri di sci», *fino al punto*;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera *b)*», *con le seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.33

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 curo per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».

2.34

Ferro, Pagano, Damiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104 del 2020 medesimo.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3-*bis*, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

2.35

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.36

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

2.37

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.38

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche».

2.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali «ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2.0.2

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta

2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.3

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.4

Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «516 milioni».

2.0.5

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Accelerazione delle procedure di avvio degli interventi finanziati nell'ambito del «Progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

1. Ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della dichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, relativamente ai beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

2.0.6

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1085 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

2.0.7

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

2.0.8

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti:

"e 100 milioni di curo per l'anno 2021" e le parole: "al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo nel biennio 2018-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono destinate a compensare i danni subiti dalle imprese di cui al precedente periodo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.10

Airola, Pavanelli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

2.0.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso esclusivamente per gli operatori delle stazione sciistiche fino al 30 aprile 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

2.0.12

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Rivalutazione dei beni strumentali relativi ai comprensori sciistici)

1. Al fine di sostenere il settore dei comprensori sciistici, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori di trasporto di persone per la pratica dello sci nonché tutte le attività con esso collegate che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41 del presente decreto».

2.0.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dai soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. Alle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e alle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono riconosciuti sostegni nella misura massima del 60 per cento degli oneri ammissibili, relativamente alle spese sostenute dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per fitti, canoni, riscaldamento, spese fisse di gestione documentate e per spese di esercizio necessarie al mantenimento in stato di efficienza degli stessi, ivi comprese le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie, nonché alle spese per il personale tecnico e amministrativo e le mancate entrate derivanti dalla riduzione di introiti relativi agli abbonamenti mensili. Per la quantificazione delle mancate entrate da abbonamenti mensili si fa riferimento ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Per le finalità del presente comma è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo dotato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo dei sostegni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

3. I sostegni non spettano ai soggetti di cui al comma 1 la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno al reddito spettanti agli operatori economici di cui al presente articolo ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai ristori di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

2.0.14

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole*: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

2.0.15

Mallegni, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.16

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati « Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare-entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.17

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con Ama dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.».

Conseguentemente:

a) *all'articola 26, comma 1, primo periodo, le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

2.0.18

Ferro, Damiani, Gasparri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana per il sostegno all'economia)

1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

c) all'articolo 14, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: "sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

2.0.19

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Servizi dello spettacolo - Fondo da ripartire e classificazione ATECO-delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore spettacolo che effettuano investimenti in attrezzature tecniche e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo pari al 40 per cento, è calcolato sulla media dei volumi d'affari desumibili da dichiarazione IVA degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con volume d'affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

c) dieci per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dello spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con aziende di organizzazione di spettacoli "service".».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «450 milioni».

Art. 3

3.1

Fattori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. All'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole: "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.").

3.2

Romano, Catalfo, Pavanelli, Lomuti, Trentacoste, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

3.3

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate, La Mura

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ferma restando la dotazione del fondo previsto al comma 20, ai soggetti beneficiari che nell'anno 2020 hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 45 per cento e inferiore al 60 per cento rispetto al 2019, è attribuito un esonero contributivo pari al 150 per cento di quello spettante per una riduzione del fatturato non inferiore al 33 per cento e non superiore al 45 per cento. In caso di calo di fatturato almeno pari al 60 per cento l'esonero contributivo è aumentato di un ulteriore 50 per cento"».

3.4

Nannicini, Pittella

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso* «22-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«22-*ter*. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa».

3.5

Richetti

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* al comma 20 le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

3.6

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a curo 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1º aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sona assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita

dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

3.7

Modena

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non costituisce alcuna forma di finanziamento, neanche indiretto, a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

3.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96».

3.9

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.».

3.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11».

3.0.2

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano avuto sospeso il rapporto di lavoro all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1º Settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

3.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

3.0.4

Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità per l'efficientamento energetico e la mitigazione del rischio sismico degli edifici)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.

2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;

b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;

d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) 25 punti base durante il primo anno;

2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;

3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;

e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;

g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato, alle condizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi di efficientamento energetico e di mitigazione del rischio sismico effettuati, dal beneficiario in favore del soggetto erogante, per l'estinzione o l'abbattimento del finanziamento stesso.

4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e-si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. CONSAP S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

3.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID 19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.

2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza di contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 4

4.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022"; il secondo periodo è così sostituito: "Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese". È abrogato l'ultimo periodo;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022."»;

b) *il comma 10 è abrogato.*

4.2

Damiani

Al comma 1 lettera a) *sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022»*; al comma 2 sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022».

4.3

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «543 milioni».

4.4

Paragone

Al comma 1 lettera a) *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.5

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile»*, con le seguenti:* «30 novembre».

4.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile»*, con le seguenti:* «30 settembre».

4.7

Modena

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 luglio 2021».

4.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.9

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.10

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno».

4.11

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguente:* «30 giugno».

4.12

Vono, Marino

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e, dopo le parole: "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" sono aggiunte le seguenti: "Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500mila euro di fatturato potranno richiedere una dilazione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti di riscossione relative a carichi di ogni natura in scadenza a far data dal 30

aprile 2021, per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora."».

4.13

Gasparri, Serafini

Al comma 1, lettera b), *sostituire i capoversi lettere* a) *e* b), *con i seguenti:*

«*a)* entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.14

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, sub lettera b), *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.

4.15

Faraone, Conzatti, Marino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *le parole:* «entro il 30 novembre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre».

4.16

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1 dopo le parole: *"dagli agenti della riscossione"* sono aggiunte le seguenti: *"e dagli enti locali"*».

4.17

Castaldi, Dell'Olio, Fenu, Errani, Girotto, Pavanelli, Trentacoste

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-*ter*, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021"».

4.18

Faraone

Al comma 1, lettera b), *le parole:* «corrispondere nell'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondere nell'anno 2019, 2020».

4.19

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,

2) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il

31 maggio e il 31 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

4.20

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

I. *alla lettera* b, *capoverso* a), *sostituire le parole:* «31 luglio 2021» *con le seguenti:* «31 luglio 2022»;

II. *alla lettera* b), *capoverso* b) *sostituire le parole:* «30 novembre 2021» *con le seguenti:* «30 novembre 2022»

III. *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2026 e entro il 31 dicembre 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «540 milioni».

4.21

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, lettera b), *capoverso lettera* a) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 novembre 2021».

4.22

Ferrari

Al comma 1, lettera b), *capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «entro il 30 novembre» *con le seguenti:* «entro il 10 dicembre 2021».

4.23

Vono, Marino

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500 mila euro di fatturato potranno richiedere di accodare alle dilazioni in essere le rate in scadenza nel 2021 e di dilazionare quelle in scadenza nel 2020 a far data dal 30 luglio 2021 per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora».

4.24

Paragone

Al comma 2 sostituire le parole: «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.25

Dal Mas

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "dieci rate" sono sostituite dalle parole: "quindici rate"».

4.26

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "periodo compreso tra il 1º marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1º gennaio 2022"».

4.27

Conzatti

Al comma 3, dopo le parole: «sulla base dei medesimi» *sono inserite le seguenti:* «i cui effetti restano sospesi sino alla data indicata al comma 1 lettera *a)* del presente articolo».

4.28

Sudano, Marino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.».

4.29

Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».

4.30

Fattori, Nugnes, La Mura

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli *ex* commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.31

Di Nicola, Romano, Campagna, Agostinelli, Nocerino, Trentacoste, Mautone, Mininno, Marilotti, Abate, Di Marzio, Nugnes, Lannutti, Ruotolo, Cerno, Dessì

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.32

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.33

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 9*;

b) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,7 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.328,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

4.34

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 curo.».

Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.35

Fedeli

Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» *aggiungere le seguenti:* «effettivamente non più esigibili».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» *con le seguenti:* «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».

4.36

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *ai commi 4 e 6, le parole:* «fino a 5.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 10.000 euro», *e le parole:* «fino a 30.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.37

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini,

Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 euro»*, con le seguenti:* «10.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.38

Dell'Olio, Di Girolamo, Trentacoste, L'Abbate, Naturale

Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» *con le seguenti:* «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.39

Marco Pellegrini, Croatti, Trentacoste

Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» *inserire le seguenti:* «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».

4.40

Gaudiano, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010» *con le seguenti:* «nonché ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «534,5 milioni» *con il seguente:* «544,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

4.41

Conzatti

Al comma 4 le parole: «al 31 dicembre 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per Panno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.42

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2010»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti

per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.43

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 3 dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-ter*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-quinques) operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *aggiungere* «anche in somministrazione».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di 1650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere da d-*bis*) *a* d-quinques *si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4.*

4.44

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)

1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità

di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 curo.

2. L'indennità di cui al comma I non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di curo per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di curo ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di curo si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».

4.45

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.46

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 4, sostituire le parole: «delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro»*, con le seguenti:* «delle persone fisiche, con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

4.47

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 euro», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.48

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000

euro.».

4.49

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».

4.50

Gasparri, Ferro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Relativamente ai debitori che sono operatori economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e risultano in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, senza tenere conto del limite di 30.000 euro di reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sui debiti di importo residuo fino a 20.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni richiamate dal medesimo comma 4.»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «di cui al comma 4» *con le seguenti:* «di cui ai commi 4 e 4-*bis*» *e le parole:* «in attuazione del comma 4» *con le seguenti:* «in attuazione dei commi 4 e 4-*bis*»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «fino a 5.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 20.000 euro» *e le parole:* «31 dicembre 2010» *con le seguenti* «31 dicembre 2015»;

d) *al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.51

Vono, Marino

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».

Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante

corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.52

Vitali

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 il pagamento delle somme è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importi pari al 50 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale;

b) nel numero massimo di centoventi rate consecutive, di pari importo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale.».

Conseguentemente, ridurre di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009».

4.53

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».

4.54

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».

4.55

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".».

4.56

Ciriani, Fazzolari, Calandrini

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «l'eventuale maggiore disavanzo», *aggiungere le seguenti:* «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».

b) *dopo le parole:* «in quote annuali costanti», *aggiungere le seguenti:* «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto

ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».

4.57

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021" sono sostituite con le seguenti: "il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

4.58

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *inserire le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.59

Astorre

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *aggiungere le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».

4.60

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 9, dopo le parole: «decreto-legge n. 119 del 2018» *inserire le seguenti:* «i contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.61

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:

a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;

b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;

c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».

4.62

Modena

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure concernenti la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti, in relazione ai relativi crediti previdenziali, diventano operative previa delibera degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

4.63

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 sottoscritti fra gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione delle riduzioni di fatturato subite dai predetti soggetti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche attraverso prolungamenti della durata del contratto, ovvero mediante l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

4.64

Misiani

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione"».

4.65

Misiani, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 75-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

4.0.1

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.2

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una

procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.4

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.5

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.6

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per Fanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.7

Pinotti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

4.0.8

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con

modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

4.0.9

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Abolizione cashback *e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente,

a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

1) *le parole:* «Fondo di 200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 4.950 milioni»;

2) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2»;

b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.0.10

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «Fondo di-200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 250 milioni»;

b) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*.».

4.0.11

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º ottobre 2020 al 31 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

4.0.12

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 settembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

4.0.13

Pittella

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di

assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere».

4.0.14

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001'";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46- ***bis.***

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversa-menti spettanti al medesimo ente impositore.".».

4.0.15

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)

1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».

4.0.16

Fenu, Evangelista, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma i non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º febbraio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.17

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Stralcio dei crediti inesigibili)

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della

riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote ammali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.

6. Il comma precedente si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

4.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Esclusione versamenti TARI)

1. Non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, relativi alla TARI, per gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

4.0.19

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Esenzione canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi

nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019

2. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

4.0.20

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Procedura di rimodulazione dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, e relativa disciplina fiscale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i conduttori di unità immobiliari commerciali, di cui alle categorie catastali C1 e C3, di superficie non superiore ai 200 mq, escluse pertinenze, anche esterne purché locate congiuntamente e con canone di locazione contrattualmente pattuito non superiore ad euro 20.000 annui, possono, previa richiesta al proprietario dell'immobile, usufruire, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 50% del suddetto canone. La riduzione opera con decorrenza dalla mensilità successiva all'accettazione da parte del proprietario.

2. Il proprietario dell'immobile commerciale, ove accetti la riduzione, di cui al comma precedente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.21

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono dispone la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1º agosto 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019».

4.0.22

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "odi conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7».

4.0.23

Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei ereditì nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti dì imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte

corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

4.0.24

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021, relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.25

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021 relativi ai piani di pagamento frazionato degli avvisi di accertamento ed addebito, nonché quelli relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4 bis.

(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva UE 2019/904, limitatamente alle disposizioni di cui all'allegato, parte B, punto 5)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici del settore, si differisce al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B, dell'Allegato della medesima Direttiva».

4.0.27

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».

4.0.28

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

4.0.29

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all'articolo 13-*novies *comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)*

1. All'articolo 13-*novies* comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021"».

4.0.30

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti,

anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una

di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento».

4.0.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute,

sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.32

Astorre, Margiotta, Ferrazzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. II debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *Internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di

ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.33

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre e il 28 febbraio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì

il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 novembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.34

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.

2. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.35

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».

4.0.36

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.37

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

4.0.38

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.39

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "650 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «200 milioni».

4.0.40

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

4.0.41

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di curo per l'anno 2021.».

4.0.42

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 4- ***bis.***

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.43

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 4, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.».

4.0.44

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al comma 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

4.0.45

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

c) al comma 13, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.0.46

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

4.0.47

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per gli anni 2021-2022-2023 sono sospesi i pagamenti delle accise e dell'IVA sulle utenze di consumo per gli impianti sportivi che hanno subito una perdita di fatturato pari all'80 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «10 per cento».

4.0.48

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 all'articolo 119 comma 9 dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente:

f) i soggetti titolari di reddito di impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.0.49

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 121 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 così come convertito in legge in data 17 luglio 2020, n. 77, al punto 2 lettera *a)* dopo le parole: "*a)* e *b)*", aggiungere la parola: "e *d)*"».

4.0.50

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano fino al 31 luglio 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

4.0.51

Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute

all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.52

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

All'articolo 154 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

4.0.53

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 6 è abrogato.».

4.0.54

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

Alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

Art. 5

5.1

Marco Pellegrini, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «31 dicembre 2019»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.2

Damiani

Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» *con* «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».

5.3

Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Accedono alla definizione di cui al presente articolo tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti non tenuti alla Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine

di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, a 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «9 per cento».

5.4

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono soppresse le parole da:* «che hanno subito una riduzione maggiore» *alle parole:* «entro il temine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020»;

b) *al comma 3 sono soppresse le parole:* «in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi» *e le parole:* «ai medesimi».

5.5

Marco Pellegrini, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «225 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «525 milioni».

5.6

Damiani

Al comma 2 sostituire: «che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020» *con le seguenti:* «che hanno subito una riduzione del volume d'affari nell'anno 2020».

5.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 2, le parole: «30 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «25 per cento».

5.8

Turco, Di Girolamo, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «maggiore del 30 per cento»*, con le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.9

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47-del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ogni amministrazione disporrà l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'articolo71 di detto decreto del Presidente della Repubblica.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi per colpa lieve o errore materiale non comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, ma comporta l'obbligo dell'impresa che ha beneficiato indebitamente del sostegno erogato della restituzione del medesimo con gli interessi legali.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi non comporta responsabilità amministrativa o contabile del pubblico dipendente o dell'amministrazione erogante, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le verifiche a campione, relativamente ai contributi e alle sovvenzioni alle imprese sono disposti dalle amministrazioni concedenti entro due anni dall'erogazione».

5.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 marzo 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2021. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese».

5.11

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono, altresì, essere estinti i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al io per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 28 febbraio e il 31 maggio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo

19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

11-*sexies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 11-*bis* rendendo, entro il 31 maggio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 11-*bis*.

11-*septies*. Nella dichiarazione di cui al comma n-*sexies* il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11-*octies*. Entro il 31 maggio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 11-*sexies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

11-*novies*. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma i, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 11-*bis*, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 11-*sexies*.

11-*decies*. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

11-*undecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5o, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11-*duodecies*. Entro il 3o luglio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

11-*terdecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 11-*sexies*;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11-*duodecies*, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

11-*quaterdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies*:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

11-*quinquiesdecies*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*sexiesdecies*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 11-*quinquiesdecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

11-*septiesdecies*. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 11-*bis* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

11-*octiesdecies*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 11-*bis* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

11-*noviesdecies*. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3o aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano

limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11-*vicies*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 11-*bis*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n 267.

11-*vicies semel*. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.12

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 3o novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 3o novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

5.13

Santillo, Castaldi, Trentacoste

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal i febbraio 2021 al 3o giugno 2021, sono sospesi fino al 3o giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».

5.14

Paragone

Al comma 12, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.15

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Al comma 12, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 12, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive", sono inserite le seguenti: "e termali", e le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «498 milioni».

5.17

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 12, prima della lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.18

Saccone

Al comma 12, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 121, al comma 2 lettera *a)* sostituire le parole: "*a)* e *b)*", con le seguenti: " *a)*, *b)* e *d)*"».

5.19

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12 dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *il comma 17 è così sostituito:* «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12,

lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.20

Margiotta, Pittella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 12, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *sostituire il comma 17, con il seguente:*

«17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.21

Gallone

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, rispetto agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento o detenuti in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, con il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si applicano indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Nelle predette ipotesi, per gli edifici non suddivisi in unità immobiliari e per quelli costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, l'ammontare complessivo di spesa delle detrazioni relative agli interventi di cui alle predette lettere è calcolato su un parametro complessivo proporzionale pari ad euro 25.000 ogni per 300mc, nel limite di spesa di cui al comma 16-*quater*. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.22

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.23

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.24

Conzatti, Marino, Vono, Faraone

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«I commi da 288 a 290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati con

decorrenza dal 1º luglio 2021. Le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge.».

5.25

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 692, lettera *a)*, capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a)*, sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 85.000"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

5.26

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

5.27

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia delle riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023."».

5.28

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.29

Conzatti, Marino, Faraone

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione,

l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.30

Paragone

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.32

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.33

Ferro

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«*14.* L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole : "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.34

Giammanco, Papatheu

Al comma 14, aggiungere in fine ii seguente periodo: «L'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica a decorrere dal 1º settembre 2022».

5.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.36

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15

del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.37

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.38

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relativo alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non danno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

5.39

Damiani

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e n. 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1, commi 816-847 della legge 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.41

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º

settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.42

Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.44

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.45

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.47

Richetti

Sopprimere il comma 15.

5.48

Fede, Coltorti, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 132- ***quinquies.***

(Applicazioni preistallate)

1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi *software* che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.

2. L'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi software in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:

a) il diritto di reperire liberamente, installare e utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;

b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette. È inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di software e servizi commercializzati verso consumatori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.

4. L'Ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.

5. L'Ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice per la protezione dei dati personali, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

5.49

Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti, Trentacoste, Ferrara

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo i della legge 3o dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"*1061*. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.50

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al comma 1, numero 8-*ter)*, la parola: "escluse" è sostituita dalla seguente: "incluse"».

5.51

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

5.52

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe».

5.53

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.».

5.54

Damiani

Al comma 17 sostituire: «valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con* «valutati in 605 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 nonché, all'occorrenza, attraverso la riduzione a 1.450 milioni di euro dell'importo previsto dal comma 1 lettera *a)* del successivo articolo 23; la riduzione di euro100 milioni del fondo concorso dello Stato acquisto Regioni dpi (mascherine) 2020, di cui al comma 1 del successivo articolo 24; la riduzione di euro100 milioni della spesa autorizzata al Commissario Straordinario all'emergenza di cui al comma 1 lettera *b)* del successivo articolo 40; la riduzione di euro150 milioni dell'incremento previsto dal successivo articolo 41 al fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 articolo 1 comma 200».

5.55

D'Angelo, Turco, Trentacoste

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 28-*quater*. - *(Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo) - 1*. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.";

b) all'articolo 28-*quinquies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo" inserire le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

2) il comma 2 è abrogato.».

5.56

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da *virus* COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

5.57

Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020".

22-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.58

Cangini

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;

c) assenza di procedure fallimentari;

d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato

quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i serviti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».

5.59

Rampi

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.60

Bottici, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che possono agire quali mandatari senza rappresentanza"».

5.61

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019;

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «547 milioni».

5.62

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza" con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2021.

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che ricoprono incarichi di parlamentare della Repubblica, consigliere regionale e dirigente della Pubblica Amministrazione. Il contributo straordinario di cui al presente comma è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti per l'esercizio della funzione nell'anno 2019.

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «548 milioni».

5.63

Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.64

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 125, i soggetti

economici di qualunque genere che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni aiuti, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi negli anni 2020 e 2021, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative e sono dunque sollevati dalle sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto della norma».

5.65

Fede, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

5.66

Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

«22-*bis*. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

5.67

Vitali

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Gli atti di acquisto di immobili da parte di società immobiliari sono assoggettati alla sola imposta di registro, fino alla fine del 2023».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per il 2021 l'importo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.68

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo"».

5.69

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

22-*ter*. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

22-*quater*. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

22-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.70

Gasparri, Dal Mas, Modena

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

22.*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 22-*bis* valutati in 200 milioni a decorrere dal 2021 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'ano 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.71

Pittella

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «350 milioni».

5.72

Paragone

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.73

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.74

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di curo a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.75

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «388 milioni».

5.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi

di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.77

Paragone

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.78

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.79

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. In deroga all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i mesi successivi a gennaio 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.80

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 22-*bis* e 22-*ter*, stimati in 1.800 milioni di euro per

l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.81

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28-del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «480 milioni».

5.82

Paragone

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.83

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a:* «legge 30 dicembre 2018, n.145» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

5.84

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» *con le seguenti:* «310 milioni».

5.85

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.86

Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

22-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

5.87

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui

all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento».

5.88

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.89

Damiani

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«26. Per i settori di attività di cui all'allegato I del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicato anche con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021. Per i settori di attività interessati da più di 250 giorni di chiusura a far data dal 31 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021 è stabilito nella misura del 100 per cento del canone di locazione».

5.90

Gasparri, Dal Mas, Modena

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.91

Pittella

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «450 milioni».

5.92

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 53,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «496,5 milioni di euro».

5.93

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni dal 2011 all'entrata in vigore della presente legge i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

22-*ter*. Le medesime agevolazioni di cui al comma 22-*bis*. possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

22-*quater*. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026 in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».

5.94

Gasparri, Dal Mas, Modena

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi

di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.95

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 2,6 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 2.056,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5.96

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 5 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.97

Bottici, Trentacoste

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4o del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge il settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 22-*bis* e 22-*quater*, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.98

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-*quinquies*, le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-*bis* a 22-*quater*, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.99

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 22-*bis* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450

milioni».

5.100

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*5.102*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.101

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.102

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.103

Dal Mas

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

22-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

5.104

Gasparri

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "e giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed

aprile 2021".

23-*bis*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di curo per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

5.105

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni».

5.106

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«23. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026".

23-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

5.107

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*"».

5.108

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.109

Paragone

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.110

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.111

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19'", sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*"».

5.112

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,g>n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.113

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.114

Ferro

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.115

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:

"1058-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.";

b) al comma 1059, la parola: " esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche"».

5.116

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al-31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della citata legge n. 178 del 2020, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

5.117

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla lettera *i)* le parole: "dal 1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.118

Mallegni

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque,

entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.119

Pittella

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.120

Marino

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili del mese di maggio e giugno 2021».

5.121

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.122

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 24-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si applicano, per il solo anno 2021, anche alle imprese esercenti attività per il trasporto privato di persone non di linea.».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «530 milioni».

5.123

Perosino

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22 *bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati».

5.124

Damiani

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "utilizzabile per" aggiungere le seguenti: "l'acquisto di materiale tecnologico per facilitare la didattica a distanza,"».

5.125

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «500 milioni».

5.126

Conzatti

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.127

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. In deroga al numero 114), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi all'esame del *test* sierologico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2, effettuate negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

22-*ter*. All'onere derivante dal comma 22-*bis*, pari a io milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.».

5.128

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.

22-*ter*. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità per correlare definire quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.

22-*quater*. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni , nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti ,superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di

cui al comma 4.

22-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato prioritariamente per almeno il 50 per cento agli esercenti della piccola e media ristorazione che riaprano la loro attività economica mantenendo i livelli occupazionali almeno all'80 per cento rispetto all'anno 2019. Le restanti somme sono ripartite tra gli altri ristoratori non ricompresi nel precedente periodo e agli altri pubblici esercizi.

22-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al comma 4».

5.0.1

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Commissione unica centralizzata per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Per il rilascio dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, in merito ai progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) è istituita una commissione unica centralizzata, di seguito "commissione".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la composizione della commissione, l'articolazione degli uffici destinati ad assicurarne la piena efficacia nonché la dotazione del personale. A tal fine, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, è autorizzata l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), personale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 200 unità ed entro la spesa massima di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2026.

3. Il termine perentorio entro il quale la commissione deve rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni. Se tra le suddette determinazioni vi è quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo contributo.».

5.0.2

Conzatti

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) - 1*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale

delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo molo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo molo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020"».

5.0.3

Trentacoste, Turco, Castaldi, Croatti, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Introduzione dell'articolo 28-*sexies *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-*sexies*. - *(Altre misure in materia di compensazione) - 1.* Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma i dell'articolo 28- quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La Procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva al 31 dicembre 2020».

5.0.5

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche

alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

5.0.6

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di riscossione in favore delle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive integrazioni e modifiche, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi dei comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente -ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8 Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma l i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.7

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.8

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.9

Damiani

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.10

Stefano, Laus, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla

legge. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in L000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.11

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5 ***-ter.***

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedia applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».

5.0.12

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

5.0.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Al comma 8-*bis*. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o da altre fonti documentabili"».

5.0.14

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Semplificazioni delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a I milione di euro."».

5.0.15

Marino

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Esclusione di beni e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso dalle procedure di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non danno luogo a rimborso i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso individuati con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma".

2. all'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità, erogati dagli esercenti e remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

5.0.16

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.17

Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al-31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.18

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di

subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.19

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal

Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5o milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.20

Laus, Stefano, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.21

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma I è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

5.0.22

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.23

Laus, Stefano, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.24

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.25

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

5.0.26

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente;*

«Art. 5- ***bis.***

(Contributo di solidarietà da parte dei colossi del web ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 e un ammontare di ricavi derivati da servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000, è applicato un contributo di solidarietà pari al 5% della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali collegati al territorio dello Stato, così come definiti dall'articolo 1, commi 37, 40 e 40-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le somme risultanti di cui al comma precedente sono destinate a un fondo di riavvio istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure o a misure restrittive ai fini del contrasto alla pandemia di Covid-19 che nell'anno solare abbiano avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20% rispetto all'anno solare precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.0.27

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.28

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente.*

«Art. 5- ***bis.***

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101.* Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante

fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.29

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101*. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 curo ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, odi un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2021, 43 milioni di euro nel 2022 e 71 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.30

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il

credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli 'enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

5.0.31

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività

istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.

5.0.32

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.33

Laus, Stefano, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20213, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.34

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge, n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo di azienda)

1. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, dopo la parola: "giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

5.0.35

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.36

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.37

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.38

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «390 milioni».

5.0.39

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'armo 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Applicazione canone concordato ai locali commerciali categoria C1)

1. Con la finalità di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove o esistenti che pagano un canone di locazione, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge si applicano anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1.

2. Possono accedere dei benefici di cui al comma 1 imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA».

5.0.41

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».

5.0.42

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti:

"operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.43

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International *Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.44

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro" ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.45

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i

controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.46

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.47

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente: "209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

5.0.48

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato al 50 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

5.0.49

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- le parole: "2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2021";

- le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

5.0.50

Turco, D'Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga compensazione debiti tributari con crediti commerciali verso la PA)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del io ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020».

5.0.51

Bottici, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.52

Fenu, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

"Art. 122- ***bis.***

(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

5.0.53

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al

medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

5.0.54

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

"*4*-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

5.0.55

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art 5- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

5.0.56

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2021».

5.0.57

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli abili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 20 milioni.

5.0.58

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.59

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia,

sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».

5.0.61

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-**bis.**

(Cancellazione Imu)

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5.0.62

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di

lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità

stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.63

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.64

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.65

Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti non-nativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

5.0.66

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga moratoria per le PM1 ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

5.0.67

Nencini, Sbrollini, Marino

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

c) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.».

5.0.68

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Fondo per la rideterminazione delle concessioni della distribuzione automatica nella PA)

All'articolo 28-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "del 33 per cento" sono sostituite con le seguenti "del 30 per cento". Successivamente, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono soppresse.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione del comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con dotazione pari a 75 milioni per l'anno 2021. L'accesso al Fondo è regolato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

5.0.69

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

5.0.70

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente :*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche, degli stabilimenti termali e dei Pubblici esercizi)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché agli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 116,6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 319,6 milioni di euro per Panno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «230,4 milioni».

5.0.71

Fenu, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(*Tax credit *pacchetti turistici)*

1. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, per il periodo d'imposta 2021, è riconosciuto uncredito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma t, è riconosciuto, a pena di decadenza, per l'acquisto di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati avvenuto presso una agenzia di viaggio o un *tour operator* con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.

4. Il credito di cui al comma i è fruibile esclusivamente nella misura del 6o per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i *tour operator* possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al presente articolo. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4, e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 74-*ter*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il credito di cui al comma i non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.72

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "possesso congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "possesso di almeno uno dei seguenti requisiti";

b) al comma 2, alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) al comma 2, alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

d) al comma 2, alla lettera *e)*, le parole: "anche non scaduti" sono soppresse;

e) al comma 2, alla lettera *c)*, le parole: "euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

f) al comma 3, *dopo le parole:* " degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori"».

5.0.73

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il-requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione dei personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo dì cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.74

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis*** .

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, in considerazione delle condizioni

straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.75

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Sospensione titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

5.0.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo,6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

5.0.77

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Tempi di conservazione nel Sistema di Informazioni Creditizie)

1. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto».

5.0.78

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 possono essere effettuata anche a seguito della chiusura, superiore a 30 giorni, dell'attività commerciale disposta dalle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19».

5.0.79

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari«

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.80

Berardi

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione superbonus)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*-bis*)* dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., società non commerciali ed enti pubblici per gli edifici di loro proprietà"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.0.81

Ferro, Damiani, Gasparri

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione del bonus 110% energetico e antisismico agli impianti sportivi)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera *e)* sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178;

c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.82

Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione superbonus adeguamento antincendio)

1. All'articolo 119 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"*c*-bis*)* interventi di adeguamento alla normativa prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.0.83

De Poli

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

nel comma 4-*ter*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) nel comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

c) nel comma 8-*bis*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

5.0.84

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Alla lettera *d)*, articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo: "Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana."».

5.0.85

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo 5** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.».

5.0.86

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1º gennaio 2021, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 5 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.87

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente lettera:

"*i*-quinquies*)* una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.88

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.89

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.90

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per cento e al cinque per cento dal 1º luglio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.91

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo 5** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per iI 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo le risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il suddetto importo costituisce limite di spesa. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.».

5.0.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità imposta lorda per spese mediche e sanitarie pagate in contanti)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679 della legge 1º gennaio 2020 non si applicano alle spese mediche e sanitarie.».

5.0.93

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera *i)* è abrogata;

b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino a gennaio 2020».

5.0.95

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.96

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 1500 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.0.97

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 121, al comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*,"».

5.0.98

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

5.0.99

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

5.0.100

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.101

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*g)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.102

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.103

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 curo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.104

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione Irpef spese per cerimonie)

1. Per l'anno 2021, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che hanno contratto matrimonio con effetti civili nel territorio dello Stato, sostenute per la celebrazione della cerimonia e dell'evento.

2. La detrazione spetta ad un solo coniuge fino a concorrenza dell'intera spesa.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

5.0.105

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.106

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.107

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti delle imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

5.0.108

Masini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis*** .

1. Alla tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il n. 18) è aggiunto il seguente: "18-*bis)* strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico;".

2. All'articolo 36, comma 4, lettera *a)*, numero 11 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.109

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Interpretazione autentica in materia di autotrasporto interessato dal crollo del viadotto Polcevera)

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 103, si interpreta nel senso che le somme erogate a titolo di ristoro si qualificano come proventi non imponibili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.110

De Poli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5 ***-ter.***

(Moratoria finanziamenti)

«All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportato le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, lett. *c)*, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021";

b) nel comma 8, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";».

5.0.111

de Bertoldi, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-*octies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.

3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia

pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge di conversione».

5.0.112

de Bertoldi, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Attività di sale giochi)

1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l'utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».

5.0.113

de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

5.0.114

de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41.

5.0.115

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente.*

«Art. 5- ***bis.***

(Rimodulazione incentivi titolari impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012)

1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un-periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1º luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.0.116

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020)

1. AI fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati e alle imprese che hanno garantito senza interruzione la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e che possano attestare una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 25% sull'attività specifica è riconosciuto un ristoro pari a 30 euro per tonnellata di rifiuti tessili raccolti, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

2. Il ristoro, di cui al comma 1, è quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 maggio 2020.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i beneficiari, di cui ai commi 1 e 2, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

5.0.117

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge a 63 del 2013, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

5.0.118

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure di semplificazione)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b) dopo le parole:* "diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;"».

2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,".».

Art. 6

6.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Pavanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3", *con le seguenti*: "Nel 2021, con decorrenza dal mese di aprile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, compresi i soggetti forniti di partita IVA, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", in misura non inferiore al 50 per cento dei parametri di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.»

6.2 (testo 2)

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*ter*. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

6.2

Marino, Conzatti, Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *Il comma 3 è sostituito dal seguente*:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 e 1-*bis* è autorizzata la spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «300 milioni».

6.3

Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«*i*-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo si cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.4

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

6.5

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini, De Poli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5 milioni».

6.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,5 milioni».

6.7

Paragone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5 milioni».

6.8

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste, Ferrara

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «549,75 milioni di euro».

6.9

Marcucci, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,75 milioni».

6.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila

euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila miro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.12

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 250 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.13

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

6.14

Vono, Marino

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Relativamente ai codici ateco riferibili a attività di somministrazione alimenti, alberghi, palestre, agenzie viaggi e locali posti all'interno dei centri commerciali, potranno usufruire di un credito d'imposta del 100% pari agli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture di elettricità e gas riferibili a utenze non domestiche, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 30 luglio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 41».

6.15

Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione

ordinariamente applicata al cliente finale».

6.16

Gallone

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «490 milioni».

6.17

Gaudiano, Romano, Di Girolamo, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non è dovuto il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

c) *al comma 7; sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «491 milioni».

6.18

Tiraboschi, Mallegni, Gallone, Gasparri, Schifani, Pagano, Fazzone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le imprese turistico ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento». *e al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «75 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

6.19

Gallone

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sino al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate dal pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre

1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «55 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520 milioni».

6.20

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento»;

c) al comma 7, *sostituire le parole:* «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

6.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico», *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *e sostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro», *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento», *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente, al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.23

Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui

all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «3o per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7 sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

6.24

Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, *sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

6.25

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «40 milioni»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

6.26

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5 dopo le parole:* «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e» *e le parole:* «ridotto del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ridotto del 100 per cento».

2. *Al comma 6, primo periodo, le parole:* «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».

3. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.27

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori, Briziarelli

Al comma 5, dopo le parole: «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e».

6.28

Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «aperti al pubblico»*, inserire le seguenti:* «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni»*, con le seguenti:* «30 milioni»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni»*, con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.29

Fedeli, Nannicini

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

6.30

Laforgia, Grasso, Ruotolo, Errani, De Petris

Al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

6.31

Conzatti, Marino, Faraone

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 dopo le parole*: «aperti al pubblico» *sono inserite le seguenti*: «e per i centri sociali, culturali e ricreativi»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «25,4 milioni di euro»;

c) *Il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 0,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

6.32

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico» *aggiungere le seguenti*: «e per i centri sportivi».

6.33

Marino, Conzatti, Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, le parole*: «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 58 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «492 milioni».

6.34

Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.36-bis

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire le parole*: «30 per cento» *con le parole*: «100 per cento»;

2) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le parole*: «83,3 milioni».

6.36

Perosino

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «100 per cento»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.37

Mallegni, Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

6.38

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «500 milioni di euro».

6.39

Marcucci, Pittella, Ferrari

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole:* «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

6.41

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto,», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 50 milioni euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.42

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

All'articolo 6:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.43

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» *sono sostituite con il seguente periodo*: «è ridotto del cento per cento».

6.44

De Poli

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «non è dovuto».

6.45

Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «475 milioni».

6.46

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «è ridotto del 60 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole da:* «la somma di 25 milioni di euro» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «la somma di 50 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 60 per cento»;

c) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

6.47

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.48

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni

di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.49

Gaudiano, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533».

6.50

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.51

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.52

Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «33 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 33 milioni di euro, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41».

6.53

Misiani, Astorre

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche locali e nazionali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale caratterizzato da un significativo contenuto informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di programmi di informazione, in considerazione della crisi del settore conseguente alla contrazione di fatturato cagionato dall'emergenza epidemiologica, ai concessionari per la radiodiffusione sonora che rispondano ai requisiti di cui al comma 5-*ter*, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto come dichiarato nell'Informativa Economica di Sistema effettuata l'anno precedente la proposizione della domanda. Il credito d'imposta, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 250.000 euro aumentato a 500.000 euro in caso di imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione sonora su reti terrestri. In caso di insufficienza delle risorse previste nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato rispetto alle richieste ammesse al contributo, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura.

5-*ter*. Al fine di accedere al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese radiofoniche

devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dimostrando il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della medesima domanda:

a) titolarità della concessione alla radiodiffusione sonora in corso di validità e dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 66 del 2001, nonché dell'autorizzazione all'attività di fornitori di contenuti radiofonici nel caso di esercizio di diffusione di programmi in tecnica digitale DAB;

b) un numero minimo di 5 dipendenti, anche *part-time*, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali di cui almeno i giornalisti iscritti all'INPGI e la relativa correntezza contributiva;

c) un fatturato pubblicitario netto minimo annuo di 100.000,00 euro rilevabile dall'ultima dichiarazione IES inoltrata all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

d) aver destinato almeno 195 minuti del proprio palinsesto tra le ore 07:00 alle ore 20:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi autoprodotti. I programmi a contenuto tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione informativa giornaliera di cui al presente comma.

5-*quater*. Non possono accedere in ogni caso al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese esercenti l'attività di radiodiffusione sonora che siano organi di informazione di partiti e movimenti politici.

5-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, nella quota massima del 20 per cento, è utilizzabile per il pagamento delle forniture elettriche e i servizi di connettività. Nella stessa percentuale deve essere destinato al pagamento dei canoni delle agenzie di stampa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.54

De Poli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il versamento del canone di cui al comma 5 eventualmente intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è rimborsato d'Ufficio entro 30 giorni dalla relativa Istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

6.55

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sostenere le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nonché di somministrazione e consumo di alimenti e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli abbonamenti di musica d'ambiente SIAE ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone relativo all'anno 2021, nel limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.56

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73 del 2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica».

6.57

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico"».

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

6.0.1

Bottici, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione del processo di incasso degli assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.2

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.3

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.4

Marino

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.5

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.6

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati tra il 1º marzo 2021 e il 31 luglio 2021 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (43)

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 31 ottobre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-*bis* e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

6.0.7

Mallegni

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti di protezione di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-*quinquies)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 110 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.8

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per il 2021, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.9

Vitali

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

6.0.10

Misiani

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-ter*)* gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Sono inoltre deducibili gli-interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quater*decies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario".».

6.0.11

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.12

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.

3. 1 versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-*quinquies*, 13-*ter* e 13-*quater*, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021».

6.0.13

Gallone, Floris

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.".

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*-bis*)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."»

6.0.14

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le

modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, turistici ricettivi e rifugi alpini - Esenzione canone unico pubblici esercizi, strutture ricettive e rifugi alpini)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le strutture ricettive e i rifugi alpini titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019, rispettivamente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.. 446, ove non istituito il canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.16

Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate, Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivo fiscale alla riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per gli anni 2021.

2. I canoni di locazione pattiziamente e contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.17

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è sostituito dal seguente:

"L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."»

6.0.18

Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»

6.0.19

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio

consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.»

6.0.20

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.21

Marino

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificata di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Felino restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento

idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.».

6.0.22

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021.».

6.0.23

Montani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis* le parole: " lº aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022".

b) Il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese il aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* non conformi al presente articolo"».

6.0.24

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli i, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione».

6.0.25

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis*** .

1. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».

6.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».

6.0.27

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17-*bis* dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».

6.0.28

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di tutela e rilancio del commercio)

1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali possono effettuare per un periodo di tempo di sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività.».

6.0.29

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano

ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

6.0.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Canone di abbonamento speciale)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.31

Gasparri

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis*** .

1. All'art. 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-*quinques* sono aggiunti i seguenti periodi: "Potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.".».

6.0.32

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 34-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-*bis*. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1º settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.

3-*ter*. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria".».

6.0.33

Gallone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

6.0.34

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

6.0.35

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

6.0.36

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola:", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.37

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

6.0.38

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 600 milioni per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196».

6.0.39

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola

operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.41

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 2021 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.";

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli

istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 16,7 milioni di euro per l'armo 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"».

6.0.42

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020;".

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.44

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.45

Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per la spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

2. All'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.46

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto,

optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.47

Mallegni, Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.48

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo io, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.00 o euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) all'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.49

Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari".

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.50

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.51

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.52

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.53

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.54

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-*bis*.

(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma I comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi

quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

6.0.55

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

6.0.56

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3o settembre 2021, i versamenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del-decreto-legge n. 5o del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.57

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

Alla fine dell'art. 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. *a)*, n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di

mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo."».

6.0.58

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7";

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo7";

3) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista";

4) all'articolo 4 il punto 2), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

5) all'articolo 4 il punto 3), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

6) all'articolo 4, comma 2) cancellare le parole: "con almeno un giornalista";

7) all'articolo 6, la lettera *c)*, comma 1, è abrogata;

8) all'articolo 6, la lettera *d)*, comma 1, è abrogata;

9) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente".».

6.0.59

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Faraone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 l. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le

condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.60

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori interventi in favore del tessuto economico nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata all'8 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma r ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma r possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.».

6.0.61

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021".».

6.0.62

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

6.0.64

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 6o milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.65

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifica alla legge n.145 del 2018 in materia di credito d'imposta derivante dall'ecobonus per gli Scooter)

1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le imprese di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo della

detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

6.0.66

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

«117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per Palmo 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada;

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

6.0.67

Piarulli, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-*bis*. Alle imprese che, a decorrere dal 1º aprile 2021, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta del 4o per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.68

Turco, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2041 parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

"204-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.";

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al-credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.".».

6.0.69

Paroli, Gallone, Anastasi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera *c)*, numero 3)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.70

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30% dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, seppur formalmente differenti, coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6.0.71

Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:

a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengano allo stesso gruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.72

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta per l'anno 2021 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a capannoni e per gli immobili strumentali alle attività delle imprese turistiche.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni', *con le seguenti:* «300 milioni».

6.0.73

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)* , *b)* e *e)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "3o giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 3o giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma i del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 11. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «250 milioni di euro».

6.0.74

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.75

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.76

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,11. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.77

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente.*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.78

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

6.0.79

Laus, Stefano, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.80

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.81

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 6o mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».

6.0.82

Pesco, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Moratorie debiti)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».

6.0.83

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito di imposta botteghe e negozi)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto e settembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 356,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «193,7 milioni».

6.0.84

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità

per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.85

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.86

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-

legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.87

D'Angelo, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)

1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

6.0.88

Pittella

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6 ***-bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ad attività di intrattenimento integralmente sospese nel 2021)

1. Alle imprese le cui attività siano state sospese da provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, nel periodo, allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «518,6 milioni».

6.0.89

Turco, Romano, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3o gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.90

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Estensione a 12 anni della durata temporale delle garanzie SACE e Fondo PMI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole:"6 anni" sono sostituite dalle seguenti:"12 anni";

b) dopo il comma 14-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"14-*septies*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

2. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "144 mesi";

b) al comma 1, lettera *m)*, le parole: "120 mesi" sono sostituite dalle seguenti:"144 mesi"

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

4. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation* EU. di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

6.0.91

Bottici, Pavanelli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo i, le parole: "3o giugno 2021", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 3o per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;".».

6.0.92

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, *sono inserite le seguenti:*

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può

essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.93

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo l, comma 1, lettera *m)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.94

Malan

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.95

Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese- proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1,

i. al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

ii. alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

iii. dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedute concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione";

c-*ter)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, felino restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.".

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.96

Bottici, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 11. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso".

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente, decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti:

"l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso";

c) il comma 2-*bis* è abrogato.».

6.0.97

Gallone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".»

6.0.98

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

6.0.99

Fenu, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 6o per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del

debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

6.0.100

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.101

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.102

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite

dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.103

Stefano, Laus, Collina

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.104

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.105

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.106

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Allungamento durata finanziamenti)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

b) al comma 1, lettera *n)*, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.107

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 18o mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.108

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.109

De Poli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1.All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.110

Collina, Pittella, Ferrari, Stefano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.111

Conzatti, Faraone, Vono

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.112

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.113

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.114

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.115

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga della disciplina emergenziale del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, a 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2021";

b) al comma 12-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

6.0.116

Di Piazza, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.117

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiunge il seguente articolo:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'art. 13 comma 12-*bis* del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire "31/12/2020" con "31/12/2021"».

6.0.118

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020,", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021,"».

6.0.119

Nannicini, Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

6.0.120

Fenu, Trentacoste, Croatti, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Limite di durata delle operazioni garantitili dal Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Il limite di durata delle operazioni finanziarie garantitili dal Fondo ai sensi del presente articolo, previa autorizzazione della Commissione Europea, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, ove il soggetto finanziatore

prolunghi la durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, sempre nel limite di 120 mesi.".».

6.0.121

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40, i soggetti beneficiari possono chiedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino a 15 (quindici) anni. La garanzia pubblica che assiste tali finanziamenti è automaticamente prolungata previa semplice comunicazione da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore.

2. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40 viene incrementata a 15 anni.

3. All'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa autorizzazione dell'EBA in merito alle misure di concessione, viene aggiunta la seguente frase: "Possono essere oggetto di rinegoziazione del debito e/o consolidamento le operazioni per le quali il soggetto richiedente abbia già ottenuto una garanzia a valere sul *Temporary Framework* purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento ed in presenza di un calo del fatturato registrato dal soggetto richiedente tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covi d 19».

6.0.122

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondi gestiti per conto dello stato dall'Istituto per il Credito Sportivo per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1 Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. La percentuale di copertura della garanzia è fino ad un massimo:

a) del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila;

b) del 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e -fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

L'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

4. Secondo le attuali stime prospettiche di rischio, a fronte della dotazione disponibile, comprensiva degli ulteriori 30 milioni di euro di cui al comma 1, il comparto potrà garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata annualmente dagli organi di gestione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disponibilità del compatto potranno essere adeguate al profilo temporale delle perdite attese mediante successive autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato ovvero destinazioni alla gestione ordinaria del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.123

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "quinquennali" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica";

b) il comma 4 è soppresso».

6.0.124

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.125

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo le parole: "per i settori agroalimentare e siderurgico" inserire le seguenti: "e per il settore automobilistico"».

6.0.126

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.127

Pesco, Croatti, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020 di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.128

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;", sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.129

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.

3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.

4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.130

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435 del 2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro".».

6.0.131

Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.132

De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 28, comma 5, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

6.0.133

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione - degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework*)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

6.0.134

Dell'Olio, Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dai volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.135

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.136

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.137

De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui

all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo...».

6.0.138

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.139

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.

2. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.436,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.140

Gallone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.».

6.0.141

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo 6** *è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi».

6.0.142

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al temine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di, locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.

3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.

5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1º luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.

6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.

8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.143

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria " e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesi della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.144

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.145

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.146

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.147

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 11. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

e) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 3o giugno 2023";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "entro il 3o giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre

2o23".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8 milioni di euro per l'anno 203o, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.148

Gallone, Berardi, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6 ***- bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, camino 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.149

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1 lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti parole: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

6.0.150

Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti

congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma i, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.";

c) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*";

d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».

6.0.151

Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

4) al comma 4-*quater* sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

5) dopo il comma 4-*quater)*, è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies)* La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.";

6) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

7) dopo il comma 13-*ter*, è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

b) all'articolo 121:

1) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.";

2) al comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"*f*-bis*)* interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.".».

6.0.152

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.0.153

Gallone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6 - ***bis*** .

1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

6.0.154

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, le parole: "fermi restando i requisiti di cui al comma 3", sono sostituite con le seguenti:

"che assicurino il miglioramento di una classe energetica dell'edificio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono".«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «10 per cento».

6.0.155

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.156

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Nonna di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.157

Paragone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

6.0.158

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-*quater* inserire il seguente:

"4-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spettante ai sensi del comma 4, nonché la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, si applicano anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.".».

6.0.159

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-*bis*, è aggiunto alla fine il seguente periodo "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.160

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento.».

6.0.161

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.162

Ferro

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d bis)* dalle imprese turistico ricettive"«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.163

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis*)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10"».

6.0.164

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d*-bis*)* è aggiunta la seguente:

"*d*-ter*)* dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.165

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)*, la detrazione di cui alla lettera *a)* del

comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e*-bis*)*, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.166

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *f)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *f)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili"».

6.0.167

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.".

b) Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-*bis)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".».

6.0.168

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Applicabilità art. 119 decreto-legge 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6.0.169

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Applicabilità dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.170

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge, 17 luglio 2020 n. 77 dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.171

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Applicabilità dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.172

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.173

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17- luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici adibiti a caserme"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.174

Paroli, Gallone, Anastasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 - ***bis*** .

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.175

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è inserito il seguente periodo:

"La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei Favori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1º gennaio 2021.".».

6.0.176

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non è richiesta l'attestazione della congruità dei costi, in considerazione del fatto che l'agevolazione si applica sul corrispettivo d'acquisto delle unità ricostruite, e non sulle spese sostenute per l'intervento antisismico".».

6.0.177

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13-*ter* è sostituito con il seguente:

"13-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, comma 1-*bis*, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulta iniziata entro tale data"».

6.0.178

Santangelo, Santillo, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Corbetta, Pavanelli, Croatti, Ricciardi, Naturale

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. "*Superbonus *110%")*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 3o giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14".».

6.0.179

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili".».

6.0.180

Gallone, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. I tecnici che producono le asseverazioni, possono, in ogni caso, integrarle con i dati mancanti o correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori.".».

6.0.181

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

6.0.182

Pittella, Ferrari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6 ***-bis.***

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme-alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia-al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».

6.0.183

Girotto, Castaldi, Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Riallocazione risorse non utilizzate)

1. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate per la copertura degli oneri relativi all'anno 2020, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo capitolo.».

6.0.184

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.185

Bottici, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Lupo, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.6- ***bis.***

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite complessivo del credito d'imposta delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è incrementato fino a 1.500 milioni di euro, nella misura pari ai 6o per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.186

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga dell'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

6.0.187

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

1. All'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021" e le parole: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021"».

6.0.188

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.189

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di Cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.190

Lorefice, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190».

6.0.191

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.192

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020; n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "ulteriori tre anni" con le seguenti: "ulteriori cinque anni"».

6.0.193

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.194

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(SAL mensili "emergenziali")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

6.0.195

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.196

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese che nell'anno 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel biennio 2019-2020 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società (Ires) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

4. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.197

Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 60, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: " e 103", sono sostituite con le seguenti: ", 103 e 108"».

6.0.198

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera *d)*, anche per l'anno 2022.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.199

Piarulli, Pesco, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta altresì con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nell'anno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 81, che costituisce tetto di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 180 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «55o milioni» con le seguenti: «370 milioni».

6.0.200

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi

crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.201

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" inserire il seguente periodo: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2018' e le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' sono eliminate;

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica".

3. dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.202

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Marin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 5 dopo le parole: "per l'anno 2020", inserire le seguenti: "e di 150 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.203

Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.204

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)

1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "Il saldo

attivo della rivalutazione", sono inserite le seguenti: ", sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,"».

6.0.205

Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(*Welfare *aziendale e* bonus smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.206

Laus, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.207

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale e a sostegno dello* smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.208

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: "e, sulla base" a: "comma 2, lettera *b)*".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505,4 milioni».

6.0.209

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI e incremento della garanzia piena fino a 50.000 euro)

1. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 13 comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nella lettera *m)* le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation EU* di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.210

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.", sono sostituite dalle seguenti: " fino al 31 dicembre 2021";

b) Il comma 245 è soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.211

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2021";

b) Al comma 245 le parole: "28 febbraio 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.212

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al comma 244 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.213

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.214

Biti, Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga della moratoria finanziamenti PMI)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.215

Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste, Lupo, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la

seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.216

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.217

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.218

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.219

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.220

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.221

Conzatti, Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «538 milioni».

6.0.222

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.223

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.224

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.225

De Poli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

6.0.226

Pittella, Ferrari, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «447 milioni».

6.0.227

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.228

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal *crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «510 milioni».

6.0.229

Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "del reddito dell'impresa," inserire le seguenti: "ivi comprese quelle del settore del commercio, del turismo e dei servizi e i professionisti titolari di partita iva,"».

6.0.230

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, al comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

6.0.231

Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati,

ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

6.0.232

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Garanzie alle PMI)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».

6.0.233

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.234

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con fatturato superiore ai 10 milioni di euro)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici con ricavi e compensi superiori ai 10 milioni di euro che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.235

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.236

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno agli operatori con sede operativa nei centri commerciali)

1. Al fine di compensare i danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività degli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle

risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.237

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.239

Giammanco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

6.0.241

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis *del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in

sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il

disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

6.0.242

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga termini dell'entrata in vigore delle linee guida EBA sul merito creditizio di cui al Regolamento UE 171/2018)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regola-mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

6.0.243

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.244

Girotto, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».

6.0.245

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.0.246

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'ARERA, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.247

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a

causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.248

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.249

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di caro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.250

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma i è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi i e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.251

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comporto turistico)

1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.252

Masini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c)* del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.253

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.254

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

6.0.255

Pesco, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.

2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.256

Mallegni, Masini, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022,2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

6.0.257

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

6.0.258

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 miro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.259

Guidolin, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.260

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in

alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.261

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262

Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex* art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

6.0.263

Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.264

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.".

9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.265

Stefano, Astorre, Boldrini, Biti, Cirinnà, D'Arienzo, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Rampi, Rojc, Rossomando, Taricco, Valente, Vattuone, Santillo, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce

tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.266

Piarulli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente dalle aziende titolari, di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti, alle medesime aziende è riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'importo del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gravante sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento venga effettuato entro il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.267

Piarulli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1º giugno e il 31 dicembre 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui

all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2022.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.268

Piarulli, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.269

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno per le imprese del settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso modalità di accesso semplici agli incentivi che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, è sempre soggetta a scorrimento qualora uno o più proponenti:

a) abbiano rinunciato alla realizzazione dell'intervento;

b) siano stati esclusi dalla graduatoria in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) siano stati esclusi dal GSE in seguito a controlli dallo stesso effettuati;

d) siano decaduti per scadenza dei termini di entrata in esercizio degli impianti.

2. Gli impianti che risultino in posizione utile nella graduatoria e che risultino in esercizio alla data di scorrimento della stessa, hanno diritto alla tariffa incentivante a partire dalla data di loro entrata in esercizio, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui al comma i dell'articolo il del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, e alle decurtazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata».

6.0.270

Gaudiano, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti)

1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, assicurando al contempo la sostenibilità economica per le imprese operanti nel settore della ristorazione, le attività dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti sono consentite, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della salute con riferimento alle regioni a più basso rischio epidemiologico, dalle ore 5:00 fino alle ore 20:00».

6.0.271

Anastasi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»

6.0.272

Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)

1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».

6.0.273

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma dell'articolo 41».

6.0.274

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-*nonies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18

dicembre 2021.

2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.275

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

6.0.276

Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

6.0.277

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.278

de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)

1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.279

Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

6.0.280

Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime».

6.0.281

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.282

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esclusione dal Programma Cashback *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma *Cashback*».

6.0.283

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. I manufatti parzialmente o totalmente realizzati in assenza di concessione edilizia potranno essere sanati col pagamento del triplo degli oneri relativi purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che siano stati realizzati da almeno 10 anni;

b) che siano adibiti ad attività artigianale, commerciale ed industriale regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative;

c) che non superino le dimensioni di 400 mq.

2. Le istanze possono essere presentate dai proprietari o da chiunque dimostri di averne titolo».

Art. 7

7.0.1

Sudano, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2011, n. 75, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 11, prima alinea, le parole: «commi 1 e 2» *sono sostituite con le seguenti:* «commi 1, 2 e 2-*bis*».

7.0.2

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o-eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti

a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative

disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

7.0.3

Floris, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

7.0.4

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver *familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo "*una tantum*" pari a 600 euro per l'anno 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».

7.0.5 (già 6.0.238)

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari SIAE nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

3. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13/04/2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

7.0.6 (già 6.0.240)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Fondo nuove competenze e pmi)

1. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 60 giorni».

7.0.7 (già 6.0.63)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

"185. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive

ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti*: «15 per cento».

Art. 8

8.1

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19 e 20» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater*» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*».

8.2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente:

1) *al comma 12 sostituire le parole:* «4880,2 milioni di euro» *con le seguenti :* «5327,8 milioni di euro» *e le parole:* «2.901,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «3348,6 milioni di euro»;

2) *al comma 13 sostituire le parole:* «4336,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «4783,6 milioni di euro» *e le parole:* «7284,3 milioni di euro» *con le seguenti:* «7731,9 milioni di euro»;

3) *al comma 14 sostituire le parole:* «5980,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «6427 milioni di euro» *e dopo le parole:* «rifinanziato dall'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

8.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1º aprile»*, con le seguenti:* «22 marzo»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «1º aprile»*, con le seguenti:* «22 marzo»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.5

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º aprile» *con le seguenti:* «dal 26 marzo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.6

Ferro, Damiani, Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «1º aprile» *con le seguenti:* «26 marzo».

8.7

Caliendo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».

8.8

Romano, Matrisciano, Guidolin, Catalfo, Romagnoli, Dell'Olio, Lomuti, Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «e il 31 ottobre 2021»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021».

8.9

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015».

8.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 2, sostituire la parola: «ventotto» *con la seguente:* «trentuno».

8.11

Conzatti, Marino, Faraone

Al comma 2, primo periodo, le parole: «1º aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «26 marzo».

8.12

Paragone

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.14

Pittella, Ferrari

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1º aprile», *con le seguenti:* «26 marzo».

8.16

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.17

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.20

Conzatti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *le parole:* «in forza alla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «in forza al 15 gennaio 2021.».

8.21

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13.

2-*ter*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore di cui al comma 2-*bis*, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2, la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, è a carico dell'INPS. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13».

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «prioritariamente per finanziare» *inserire le seguenti:* «le disposizioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo ed altre».

8.22

Conzatti

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui- al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS. Il beneficio di cui al presente comma è erogato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

8.23

Lanzi, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.24

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.25

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.26

Conzatti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.27

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.28

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.29

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 (e/o 2-*bis* se accolto) la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.30

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.31

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.32

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

8.33

Briziarelli, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.34

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

8.35

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Guidolin, Romagnoli, Ferrara

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le agenzie di viaggi e *tour operator* che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.36

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 3, le parole: «a pena di decadenza» *e le parole da:* «In fase di prima» *a* «decreto-legge» *sono soppresse.*

8.37

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».

8.38

Floris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 28 febbraio 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.».

8.39

Nannicini, Fedeli

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *con le seguenti:* «l'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concessa automaticamente e».

8.40

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».

8.41

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, le parole da: «Trascorsi» *a* «inadempiente» *sono soppresse*.

8.42

Pittella

Al comma 5, sostituire le parole: «con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"» *con le seguenti:* «con il flusso telematico Uniemens attualmente vigente».

8.43

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno

2020;

b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.

5-*ter*. Il beneficio previsto dal comma 5-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-*bis* con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

8.44

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. La modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono alternative ed opzionali rispetto al modello denominato "IG Str Aut" (cod. "SR41")».

8.45

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 7, sostituire le parole: «1.100 milioni», *con le seguenti:* «1.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

8.46

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «alla predetta prestazione» *con le seguenti:* «alle predette prestazioni».

8.47

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».

8.48

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.».

8.49

Naturale, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Ferrara

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

8-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.50

Fedeli, Collina, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 12, le parole:* «commi 1, 2 e 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 2, 8, 8-*bis* e 8-*ter*»;

- *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

8.51

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento

straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.53

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, L'Abbate

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione nonchè le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1, 2, 8 e 8-*bis*».

8.54

Campagna, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.55

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, sostituire le parole:* «Fino al 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021»;

2) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8,».

8.56

Misiani, Fedeli, Nannicini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».

8.57

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.58

Marco Pellegrini, Romano, Trentacoste

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.59

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.60

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.61

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.62

De Poli

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.63

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.64

Pagano

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.65

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.66

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 11-bis, *pari a 480 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

8.67

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

8.68

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.69

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «Dal 1º luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.70

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», *con le seguenti:* «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.71

De Poli

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.72

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.73

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.74

Pagano

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8,», *inserire le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.75

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.76

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 8», *inserire le seguenti:* «, che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti,».

8.77

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.78

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.79

Caliendo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-*bis*. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti richiesti in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio al 31 marzo 2021»;

b) *al comma 14, sostituire le parole:* «e 12», *con le seguenti:* «12 e 12-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

8.80

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è differito al 30 novembre 2021.»;

b) *al comma 14, sostituire la parola:* «12» *con la seguente:* «12-*bis*».

8.81

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315 sono soppresse le parole: "... o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.82

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le seguenti parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.83

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.84

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio

2021"».

8.85

Marin, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

14-*ter*. Per le finalità di cui al comma 14-*bis*, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

14-*quater*. I trattamenti di cui al comma 14-*bis* sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.86

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-*bis*, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.87

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

8.88

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

8.0.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano» a "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti: "6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai

lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

8.0.4

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher *INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera *b)*;

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280 ore" sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

8.0.5

Calandrini, Iannone, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

1. Ai datori di lavoro privati che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, nonché ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta un credito d'imposta.

2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

8.0.6

Fattori, Nugnes, La Mura

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.7

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2019, n. 16o dopo le parole: "e di periodici", sono aggiunte le seguenti: "anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici"».

8.0.8

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso».

8.0.9

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,1e parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2024"».

8.0.10

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*.

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2022"».

8.0.11

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le

regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.12

Romano, Gallicchio, Leone, Castaldi, Trentacoste, Catalfo, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Trasferimenti di azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-*bis* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso "5", dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-*bis* e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 9

9.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.2

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.4

De Poli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.5

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.7

Catalfo, Turco, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'integrazione salariale di cui al comma 2 è concessa, per l'anno 2021, anche ai lavoratori dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo.».

9.8

Misiani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con un organico non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che accedono nell'anno 2021 al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concessa limitatamente all'anno 2021 una maggiorazione del trattamento economico spettante a ciascun lavoratore pari al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.».

9.9

Misiani

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «186,7 milioni» *con le seguenti:* «201,7 milioni»;

b) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

9.10

Garavini, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* nel limite di 200 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, ove prescritto per la prestazione del servizio, del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.11

Garavini, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 715, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera *b)*";

b) al comma 717, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.0.1

Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.3

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Aumento limite welfare *aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.4

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno 12 mesi stati di

crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

d) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019, 4.236.833 euro per l'anno 2021, 4.236.833 euro per l'anno 2022 e 4.236.833 euro per l'anno 2023"».

9.0.5

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 10

10.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Ai soggetti» *inserire le seguenti:* «residenti in Italia»;

b) *al comma 4, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*c)* residenti all'estero».

10.2

Nencini, Conzatti, Marino

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «2.400» *con la seguente:* «3.000».

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, si provvede, quanto a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 224,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo si provvede, quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 31,044 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «325,6 milioni».

10.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000» *e al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «pari a 1122 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 224,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

10.4

Fedeli, Nannicini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

10.5

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, sostituire la parola: «2.400» *con la seguente:* «5000».

10.6

Nugnes, Fattori, La Mura

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:* «cessato», *sopprimere la parola:* «involontariamente», *al secondo periodo, dopo la parola:* «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione»;

- *al comma 3, lettera* a), *dopo la parola:* «lavoratori» *sopprimere le seguenti:* «in somministrazione», *dopo la parola*: «cessato» *sopprimere la seguente:* «involontariamente».

10.7

Croatti, Castaldi, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle figure professionali cosiddette "di accompagnamento" quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal

Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.8

Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo le parole:* «e autonomi» *inserire le seguenti:* «nonché ai coltivatori diretti»;

2) *dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* coltivatori diretti che nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti a tempo parziale o in forma stagionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «548 milioni di euro per l'anno 2021».

10.10

Misiani

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del *catering* per eventi che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.11

Fedeli, Laus, Ferrari

Al comma 3, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «operanti in qualsiasi settore,»;

b) *secondo periodo, dopo le parole:* «per tali contratti,» *inserire le seguenti:* «solo nell'ipotesi in cui il loro compenso complessivo lordo superi i 5.000 euro annui,».

10.12

Nannicini, Fedeli

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole da:* «Gli stessi» *fino a:* «un contributo mensile».

10.13

Fedeli, Nannicini

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d*-ter*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a

quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quinquies*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-sexsies) operai agricoli a tempo determinato, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.14

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole da: «pari a 897,6 milioni di euro» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nel limite massimo di 1297,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

10.15

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

10.16

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.17

Catalfo, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3o giornate nel medesimo periodo».

10.18

Fedeli, Nannicini, Verducci

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «a tempo indeterminato».

10.19

Nannicini, Fedeli

Al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «anche in somministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

10.20

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-*bis*. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle partite IVA e alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività;

b) calo del fatturato e dei corrispettivi, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di almeno il 50,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi realizzati nel periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

5-*ter*. per i soggetti di cui al comma 5-*bis*, che si sono costituiti nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato si effettua confrontano i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020;

5-*quater*. per i soggetti di cui al comma 5 bis, che si sono costituiti nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato e l'indennità verrà riproporzionata rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione 1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

5-*quinqies*. nei casi di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi;

5-*sexies*. qualora la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale evidenzi il mancato rilascio del DURC, il richiedente viene ammesso al contributo a condizione che al 31/12/2019 risultasse in regola con la presentazione annuale del DURC.

5-*septies*. fino al 31 giugno 2022 non incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4-*bis* del Decreto legislativo del 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", le partite IVA e le imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, titolari di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività, che al 31/12/2019 risultavano in regola con la presentazione annuale del DURC.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dello spettacolo e dello sport», *aggiungere le seguenti:* «e per i lavoratori che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere»;

b) *al comma 7 dell'articolo 10, dopo il numero* «5» *è aggiunto il numero* «5-*bis*» *in ogni occorrenza nel testo.*

10.21

Nencini, Conzatti, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5000,00, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440. Si demanda al ministero la definizione delle modalità di erogazione del presente contributo. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «540 milioni».

10.22

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Romano, Nocerino, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pavanelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal iº gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, rispettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.00o euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità omnicomprensiva di 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «527 milioni di euro».

10.23

Nocerino, Montevecchi, Ferrara, Donno, Endrizzi, Ricciardi, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a l000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'indennità di cui al comma 6-*bis* è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-*bis* è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

b) *ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «897,6 milioni di euro», *con le seguenti:* «957,6 milioni di euro»;

c) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

10.24

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 9 sostituire le parole: «897,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «942,48 milioni di euro».

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 è destinata al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurriculari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 44,88 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

10.25

Sbrollini, Marino, Conzatti

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* «di 350 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «700 milioni di euro»;

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400».

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:*

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «200 milioni di euro».

10.26

Gasparri

Al comma 10 le parole: «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro» *sono sostituite dalle parole:* «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro superiore a euro 4000,00 annui».

10.27

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* «percettori di reddito da lavoro» *inserire le seguenti:* «per un ammontare complessivo non superiore ai 6000 euro annui»;

2) *al comma 11, alla lettera* c) *sostituire le parole:* «spetta la somma di 1200 euro» *con le seguenti:* «spetta la somma di 1600 curo»;

3) *al comma 12 sostituire le parole:* «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e*

aggiungere in fine: «aperta anche a nuove istanze. Tali dati possono essere modificati previa presentazione di adeguata documentazione che ne comprovi l'effettiva necessità.»;

4) *al comma 15 sostituire le parole:* «pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di pari a 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 130 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante quota parte pari a 350 milioni di euro».

10.28

Cangini

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari di organi di gestione collettiva nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

10-*ter*. I soggetti di cui al comma precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

10-*quater*. Con decreto del Ministro della Cultura, nel limite di spesa di euro 10 milioni, si provvede a definire l'importo spettante a ciascun mandatario. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10-*quinquies*. La domanda per il contributo di cui al comma 10-*bis* è presentata al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

10-*sexies*. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della Cultura, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41».

10.29

Cangini

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di sostenere i mandatari di organi di gestione collettiva, che traggono la loro unica fonte di reddito dalle pubbliche esecuzioni di spettacoli dal vivo quali le esecuzioni musicali, le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli cinematografici, colpiti dal blocco di tutte le attività di spettacolo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10 milioni II contributo potrà essere erogato ai mandatari che espletano il loro incarico in via esclusiva con gli organi di gestione collettiva. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), si provvede a definire entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge i criteri per il riparto del fondo di cui al presente comma e il termine per la presentazione della domanda per la richiesta del beneficio.

10-*ter*. Agli oneri di spesa di cui al comma 10-*bis* si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

10.30

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

b) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

10.31

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Südtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano"».

10.32

Nencini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: "non aventi scopo di lucro"».

10.33

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «3.600» *con le seguenti:* «7.200»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «2.400» *con le seguenti:* «4.800»;

c) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «1.200» *con le seguenti:* «2.400».

10.34

Taverna, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pavanelli

Al comma 11, dopo la lettera c)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200».

10.35

Nannicini, Fedeli

Al comma 12, sostituire le parole: «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aperta anche a nuove istanze».

10.36

De Falco

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica prima della parola:* «indennità» *aggiungere la seguente:* «provvidenze,».

b) *dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Per teatri con oltre 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dai costi derivanti dal servizio dei Vigili del Fuoco, che sono posti a carico dello Stato.

14-*ter*. Per i teatri con meno di 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto un contributo straordinario in favore delle produzioni che riavviano le attività artistiche che non abbiano beneficiato di alcuna precedente provvidenza. In

relazione al numero di rappresentazioni, il contributo varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 curo.

14-*quater*. I teatri situati in località archeologiche che dipendono dalle Soprintendenze, per un periodo di 12 mesi dal momento di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa».

c) *al comma 15, dopo le parole:* «dal comma 10» *aggiungere le seguenti:* «e dai commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*».

10.37

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente.

«14-*bis*. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

10.38

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" sono aggiunte le seguenti: "e i parchi divertimento"».

10.39

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.40

Parrini

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: "142 milioni per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e di 100 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.41

Piarulli, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

10.42

Alfieri, Misiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

10.0.1

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part-time* verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di curo l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

10.0.2

Catalfo, Romano, Trentacoste, Lomuti, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità una tantum *per soggetti privi di altro sostegno al reddito)*

1. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno terminato tra il 1º luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è erogata a domanda un'indennità *una tantum* pari a 1.200 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 ed è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 1002 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere il primo periodo ed il secondo periodo*;

b) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021.»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «, pari a 1520,1 milioni di euro per l'anno 2021,», *con le seguenti:* «, pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021,»;

2) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «404,8 milioni».

10.0.3

Puglia, Ferrara, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali sulle aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la crisi generata dalla diffusione del *virus* COVID-19 e la conseguente cessazione delle piccole attività di commercio su aree pubbliche e sostenere le stesse a superare le difficoltà economiche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui

all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse nel superare le difficoltà causate dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.5

Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità per i lavoratori marittimi)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è riconosciuta l'indennità, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i mesi di aprile e maggio 2021.

2. Al fine di poter usufruire dell'indennità di cui al comma precedente è necessario non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto.».

10.0.6

Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

10.0.7

Matrisciano, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Naturale, Trentacoste, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contralto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.9

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo skipass*)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.

3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo per l'attività sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.11

Richetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La destinazione e i criteri di ripartizione seguono i medesimi princìpi già previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.».

10.0.12

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Sostegno per le associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo mensile destinato a coprire le spese degli affitti e di gestione per le mensilità comprese tra gennaio e aprile 2021, per un importo non superiore al 50 per cento del canone riportato nel relativo contratto registrato all'Agenzia delle entrate.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro. Le risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed erogate tramite piattaforma già esistente presso il Dipartimento, in base ai requisiti fissati tramite avviso n. 18 del 2020 del Dipartimento stesso.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

10.0.13

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pavanelli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. La dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.14

Laus, Morra, Lannutti, D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di curo per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

10.0.15

Morra, Lannutti, D'Alfonso, Angrisani, Abate, Corrado, Granato, Crucioli, Lezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

10.0.16

Ferro, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro».

10.0.17

Gasparri, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

10.0.18

Laus, Fedeli, Ferrari, Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti "zone rosse" ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.19

Stefano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.20

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,", sono inserite le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

10.0.21

Presutto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, Donno

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni per il settore del turismo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di rapporto di lavoro contrattuale del lavoratore con una Agenzia ovvero Società, la responsabilità rispetto all'acquisizione ed esibizione della certificazione di agibilità è e resta in capo alla Agenzia o Società medesima datrice di lavoro con esonero da ogni obbligo rispetto alla società committente. La presente norma si applica ai procedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle controversie pendenti o comunque definite con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.0.22

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis.*».

10.0.23

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Detassazione contributi e indennità ai lavoratori disposti dalle Regioni e dalle Province autonome)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro».

10.0.24

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori portuale)

1. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni";

b) le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

Art. 11

11.1

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1000 milioni»*, con le seguenti:* «930 milioni»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «1010 milioni»*, con le seguenti:* «940 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18- ***bis.***

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

11.2

Riccardi, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

11.3

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41».

11.4

Fenu, Castaldi, Trentacoste, L'Abbate, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede operativa e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «535 milioni».

11.5

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia,

Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

11.6

Misiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7

Romano, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*bis*. Al beneficio economico di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile."».

11.0.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio, n. 96 le parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività", sono soppresse.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.2

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 3 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

Caligiuri, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 12

12.1

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*,», *con le seguenti:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* e 2-*bis*»;

b) *dopo la lettera* c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* possesso dei requisiti di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Dai requisiti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono escluse le incompatibilità riguardanti la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero l'indennità di cui agli articoli 84, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

12.2

Fedeli, Nannicini

Al comma 2, dopo le parole: «Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute» *inserire le parole:* «nella misura di sei» e sopprimere le parole: «e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

12.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «È invece compatibile con la percezione delle indennità di cui all'Articolo 30 del dl n. 18 del 2020 rinnovate dall'articolo 84, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

12.4

Carbone, Marino

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» *con le seguenti:* «entro il 15 giugno».

12.5

Fedeli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In attesa di un aggiornamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM n. 193 del 2008, all'articolo 82, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo, le parole: "valutate come al numero 8" sono sostituite dalle seguenti: ""valutate come al numero 10".

4-*ter*. Le modifiche di cui al comma 4-*bis* agiscono a partire dalle istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-*quater*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

12.6

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Lomuti

Al comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso».

12.0.1

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di curo annui a decorrere dall'anno

2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 curo mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.2

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, istituire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

a) privi di reddito familiare;

b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 11 e 12 sono soppressi.

12.0.3

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per interventi di sostegno economico straordinario)

1. In considerazione della situazione emergenziale, al fine di prevenire la povertà abitativa e le

condizioni di aumento della povertà, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato Fondo per interventi di sostegno economico straordinario, con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere gli ambiti territoriali sociali negli interventi emergenziali e i singoli nuclei familiari che non accedono ad altre misure nazionali o locali di contrasto alla povertà.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Sono prioritari gli interventi finalizzati a:

a) erogazione di un contributo una tantum a copertura di non più di 6 mensilità di canoni di locazione o rate di mutuo per la abitazione di residenza per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021;

b) erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per il cambiamento di abitazione a fronte di comprovate esigenze economiche o di tutela della salute o per far fronte ad altre spese urgenti non prevedibili legate a necessità educative o di salute dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.4

Leone, Ferrara, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per il sostegno di nuclei familiari monoparentali)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di nuclei familiari monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al finanziamento di interventi volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui al presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Proroga superbonus *edilizia)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Il comma 66, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpreta nel senso che sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.0.6

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso.".

2. L'articolo 92 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge"».

12.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Misure di sostegno per il riequilibrio dei tassi di occupazione femminile)

1. In considerazione del calo occupazionale femminile connesso alla crisi epidemiologica, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale femminile è attribuito un credito d'imposta fino al 30 per cento all'imposta sul reddito versata come sostituto d'imposta in favore della lavoratrice.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, emana 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Rifinanziamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Al fine di sostenere l'occupazione femminile, gravemente colpita dalla pandemia in atto, per il rifinanziamento delle attività individuate dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è costituito un Fondo dotato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Per le medesime attività è accantonata una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021 e una quota pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 67 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, è destinata ad incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.9

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.10

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Norma a favore dei CAF)

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a ciascun anno del biennio 2021-2022. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «370 milioni».

12.0.11

Misiani, Alfieri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.12

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

12.0.13

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per l'anno 2021, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.14

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni".

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.15

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Incremento fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.16

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «520 milioni di euro per l'anno 2021».

12.0.17

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Norma a favore dei patronati)

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

Art. 13

13.1

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

101-*quater*. Entro il 30 aprile 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

13.0.1

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere

depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali».

13.0.2

Matrisciano, Romano, Fenu, D'Angelo, Catalfo, Santangelo, Piarulli, Donno, Dell'Olio, Presutto, Pirro, Gaudiano, Ferrara, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Laforgia, Naturale, Lupo, Croatti, Lomuti, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma i, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle-disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».

13.0.3

Trentacoste, Croatti, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver registrato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, un decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 l'ammissione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n 244 del 2007 sono assegnati 200 milioni di euro per l'anno 2021, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

13.0.4

Nocerino, Ferrara, Donno, Montevecchi, Endrizzi, Ricciardi, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai padri con figli disabili)

1. Ai padri disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.5

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2021, i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono finanziare anche percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità di lavoratori privi di occupazione nella misura massima di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al comma i che costituiscono il relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.6

Perosino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31. dicembre 2024" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta nell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

13.0.7

Nocerino, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Lomuti, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Al genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.8

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei giovani professionisti)

1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.9

Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o ai suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

13.0.10

Sciascia, Perosino, Modena, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

Art. 14

14.1

Bergesio, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno

2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

14.2

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «150 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

14.3

Di Piazza, Trentacoste, Romano, Pavanelli

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro», *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

14.4

Richetti

Ai commi 1 e 3 sostituire la parola: «100» *con* «300».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

14.5

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

14.6

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».

14.7

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

14.8

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6-*bis*., è inserito il seguente:

"6-*bis*.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.11

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

4) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

5) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.12

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000,00 euro";

2) alla lettera *b)*, le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000,00 euro";

3) alla lettera *c)*, le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità"»;

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.14

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

maggio 2021"».

14.16

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.17

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: "L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

3) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.19

Ferrari

Al comma 2, le parole: «31 maggio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2021».

14.20

Mirabelli, Boldrini, Collina

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2021, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la

scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, possono approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2021, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.».

14.21

Parrini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 244,-della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Le misure di cui all'articolo 13, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*,».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per gli enti del Terzo settore»;

all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

14.22

Damiani

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

14.0.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2

De Lucia, Castaldi, Croatti, Trentacoste, Pavanelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 5o milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 5o milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41.».

14.0.3

Rampi, Verducci, Biti, Parrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per l sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4

Emanuele Pellegrini, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno

delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

14.0.5

Tiraboschi, Rizzotti, Gallone, Masini, Alfredo Messina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per la formazione di professionalità digitali)

1. Al fine di prevedere la formazione di Diplomati e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

14.0.6

Mangialavori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applica anche ai lavoratori assunti, nel corso dell'anno 2021, da un datore di lavoro nell'ambito dell'acquisizione di un'azienda in condizione di concordato preventivo di cui al titolo terzo del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

14.0.7

Presutto, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Ricciardi, Trentacoste, Donno

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo relative alla contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.».

14.0.8

Mangialavori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età nonché ai lavoratori operanti in imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.9

Mangialavori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.10

Mangialavori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori anziani nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 15

15.1

Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

15.2

Matrisciano, Naturale, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Trentacoste, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.0.2

Nannicini, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

1. Ai lavoratori a iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che non siano iscritti ad altra forma di previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, che hanno contratto la malattia da COVID-19, è riconosciuta l'indennità di malattia secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e, comunque, per un periodo non inferiore a 21 giorni.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 2017 dopo la parola: "conseguente" sono inserite le seguenti: "a contagio da COVID-19".

3. Relativamente agli adempimenti che i professionisti devono compiere per sé o per i propri clienti, qualora il professionista sia affetto da COVID-19, questi sono posticipati di un mese o assimilati alla scadenza successiva se è entro 3 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

15.0.3

Parente, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 15- ***bis.***

(Misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia con particolare riferimento alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che adottino specifiche misure e programmi di welfare aziendale volti a fronteggiare l'emergenza pandemica attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19 è garantito l'accesso al rimborso, in forma di conguaglio nelle denunce contributive mensili, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nel limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad individuare le modalità e i requisiti di accesso a tale rimborso.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per misure di agevolazione e sostegno a favore delle Casse e Fondi professionali che attivino specifiche misure a favore degli iscritti specificamente orientate a fronteggiare gli effetti della pandemia attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie, fragilità o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, vengono definiti condizioni, termini e requisiti di accesso a tali misure

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20».

15.0.4

Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

15.0.5

Parente, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro agile di persone con disabilità e loro familiari)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro è motivato per iscritto, fornendo dimostrazione dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Nel caso di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro fornisce altresì congrua motivazione scritta dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della modalità di lavoro agile, anche ove facesse applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. *d)* della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,

recepita in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18. I datori di lavoro potranno allo scopo fare ricorso agli specifici contributi per accomodamenti ragionevoli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 all'interno del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità"».

15.0.6

Puglia, Ferrara, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di due anni"».

15.0.7

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021».

Art. 16

16.1

Stefano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 30 aprile 2021, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

16.2

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime prestazioni di cui al comma i è altresì sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1º gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

16.3

Serafini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Fino al completo superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e delle misure di contenimento e gestione della stessa, nei casi -di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «525 milioni».

16.4

Serafini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione della grave situazione economica delle imprese italiane, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è riconosciuta, in ogni caso, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per qualsiasi motivo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «370 milioni».

16.5

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.6

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.7

Pagano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.0.1

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

2. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative

e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22«.

3. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

16.0.2

Nannicini, Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Disposizioni in materia di NASpI e di politiche attive)

1. In considerazione della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale per l'anno 2021, alla Naspi non si applica la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Inoltre, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 5, comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari al numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e nel limite massimo di 36 mesi.

2. Per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è rifinanziato con 200 milioni di euro ed il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 200 milioni di euro.

3. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si interrompe entro il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione è proposto entro 30 giorni di decorrenza della stessa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

16.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Estensione naspi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

16.0.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

16.0.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 16- ***bis.***

(Nuove disposizioni in materia di NASPI)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

16.0.6

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 16- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015 dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 2-*ter*.

Per i soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella già menzionata gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrate in vigore della presente legge. La verifica sarà effettuata garantendo il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale;"».

16.0.7

Fedeli, Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.8

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***ter.***

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercato nel periodo compreso dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 17

17.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2-bis (già 17.0.8)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.3

Serafini

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.";

2) il comma 1-*bis* è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.";

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è soppresso;

2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

1-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.1».

17.4

Conzatti, Marino, Carbone, Faraone

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di

rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

17.5

Pagano

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

17.6

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» *aggiungere le seguenti:* «e delle conciate esigenze di rilancio della competitività»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022»;

c) *sostituire le parole:* «durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.» *aggiungere le seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.7

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «COVID-19», *inserire le seguenti:* «e delle correlate esigenze di rilancio della competitività,»;

b) *la parola:* «2021» *è sostituita dalla seguente:* «2022»;

c) *le parole da:* «è possibile» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.8

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

17.9

Stefano

Al comma 1, capoverso «1», *sopprimere le parole:* «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta».

17.10

Conzatti, Marino, Faraone

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e per una sola volta».

17.12

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.13

Modena

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.14

Sciascia, Perosino

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.15

Conzatti, Marino, Faraone

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti parole*: «e minimo di un mese».

17.16

Fedeli, Pittella

Al comma 1, sostituire le parole: «per una sola volta» *con le seguenti*: «per una durata non inferiore a un mese».

17.17

Mallegni, Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.18

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore del turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1 sono ammessi fino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.19

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.20

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino

a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.21

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui-al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.22

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1, sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.23

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.24

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.25

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*ter*. Sino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*quater*. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "con l'eccezione dei settori" aggiungere la parola: "del terziario,"».

17.26

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

17.27

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.28

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.29

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.30

De Poli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.32

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

17.33

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

*Conseguentemente all'onere derivante dal comma 2-*bis *valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

17.34

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

17.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.36

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.0.1

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

17.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*c)* le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*-ter*)*;" sono aggiunte le seguenti parole: "i contributi assistenziali

versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

17.0.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 17- ***bis.***

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere da *a)* a *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi percepiti sono comunque compatibili e cumulabili con le prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e del reddito di cittadinanza.";

d) al comma 7, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*e)* per le attività dei nonni vigili e gli addetti alla cura dei parchi e del verde, degli spazi pubblici, per la gestione dei rifiuti urbani e delle isole di riciclaggio.";

e) al comma 14, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato sulla media dei lavoratori subordinati nei sei mesi precedenti all'impiego del prestatore, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore solo qualora esso sia eguale o superiore a 0,5";

f) al comma 20, primo periodo, le parole: "280 ore", sono sostituite dalle seguenti: "335 ore"».

17.0.4

De Falco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e

assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad euro 36.000,00 netti annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di molo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera *a)* e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto».

17.0.5

De Poli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.0.6

Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

17.0.7

Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro agile e contrattazione collettiva)

1. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" sono inserite le seguenti: "a condizione che sia regolamentata da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i quali devono comunque assicurare l'acquisizione della disponibilità da parte del singolo lavoratore"».

Art. 18

18.1

Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma 1, anche l'ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.».

18.2

Riccardi, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui comma 1, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico.».

18.0.1

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º giugno 2021, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.».

18.0.2

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di concorsi pubblici)

1. A decorrere dalla date in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è equiparato al possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84), Scienze filosofiche (LM-78) e in Antropologia culturale ed etnologia (LM-01)».

18.0.4

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziate dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 20210. Le risorse sono ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

18.0.5

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

18.0.6

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45

milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

18.0.7

Romano, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla semplificazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro».

18.0.8

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo t, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505 milioni».

18.0.9

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: ", con attenzione anche alle prestazioni nell'ambito dei servizi di *outplacement*.".

2. Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: "connesse al programma nazionale GOL," sono inserite le seguenti: ", anche legate all'*outplacement*"».

18.0.10

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Proroga campagne di verifica reddituale)

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei

confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018."».

18.0.11

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a euro 3.929.469 per il 2020, in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.12

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati «*Industry Academy*»)*

1. Al fine di incentivare L'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati "*Industry Academy*".

2. I partenariati di cui al comma i dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma i. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

Art. 19

19.1

Naturale, Gallicchio, Leone, Romano, Trentacoste, Ferrara

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

19.2

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

19.3

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo cominci , dopo le parole:* «gennaio» *sono inserite le seguenti:* «febbraio e marzo 2021»;

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

19.4

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, inserire dopo la parola: «gennaio», *le seguenti:* «febbraio e marzo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41.

19.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, dopo la parola:* «gennaio», *inserire le seguenti:* «febbraio e marzo»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto».

19.6

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Al comma 1 alla lettera a), *sostituire le parole:* «e del mese di gennaio 2021» *con le seguenti:* «e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo».

19.7

Faraone, Conzatti, Marino

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) , dopo le parole: «e del mese di gennaio» *inserire le seguenti:* «e febbraio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 602 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «249 milioni di euro».

19.8

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42"».

19.9

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma I. è inserito il seguente:

"1-*bis* In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

19.10

Berardi, Caligiuri

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito «alla parte», caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.11

Mangialavori

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio dell'esonero contributivo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto per il settore della pesca e della pesca di cui al codice ATECO 03.xx.xx anche per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021, secondo le modalità ivi previste;

b) *al comma 3 sostituire le parole*: «310 milioni» *con le parole*: 410 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le parole*: «450 milioni».

19.12

Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.13

Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «derivanti dal presente articolo» *con le seguenti*: «derivanti dal comma 1»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 162, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla seguente: "qualora"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)».

19.14

Puglia, Naturale, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.15

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.16

Caligiuri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.17

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.18

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.19

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.20

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda

dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.21

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.22

Caligiuri

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.0.1

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

19.0.2

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.3

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40o milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.5

Laus, Stefano, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.6

Damiani

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.7

Paroli, De Siano, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, comma 162 lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla parola: "qualora"».

19.0.8

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato

su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.0.9

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo-determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

19.0.10

Floris, Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, felina restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento».

19.0.11

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera *c)*, con la seguente: "*c)* dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;";

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "*2*. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera *f)*, con la seguente: "*f)* i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"».

19.0.12

Verducci, Rampi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla relativa filiera sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

3. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.13

Nannicini, Fedeli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione della NASpI i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.14

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.15

Rossomando

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.16

Giacobbe, Alfieri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.19- ***bis.***

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. All'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.17

Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie) - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, nelle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 3, comma 6

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle

trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l)*, *m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile"».

19.0.18

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura e pesc a)

1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

2. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «492,4 milioni».

19.0.19

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità pari a 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine del riconoscimento dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1 Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità-attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di curo, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

19.0.20

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" è inserito il seguente periodo: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

19.0.21

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

19.0.22

Matrisciano, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Naturale, Trentacoste, Romano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Personale amministrativo dell'ispettorato nazionale del lavoro)

1 AI fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more delle definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per le annualità 2021, 2022 e 2023, dell'istituto della

somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 250 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9.768 427 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.23

Ferrazzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometrariorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il «Regolamento per la professione di geometra» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato".

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.".

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, recante integrazioni al presente

regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: 'geometra' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

b) le parole: 'geometra laureato' nel comma 4;

c) la lettera *b)* del comma 2.".

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento del Governo di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Fino al 31 dicembre 2028 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2029 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.24

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è corrispondentemente ridotto.».

19.0.25

Naturale, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Stabilizzazione del personale operaio del CREA)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis.*

1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

19.0.26

Agostinelli, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Agevolazioni contributive zone particolarmente svantaggiate)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35o milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

19.0.27

Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 96 sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.28

Naturale, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore meccanico agrario)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica io febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

19.0.29

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone, Ferrara, Croatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di apicoltura).

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con le seguenti: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 21 dicembre".

2. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo i del decreto ministeriale n agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.".

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi i e i-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività

agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis)* pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

"15-*bis)* servizi di impollinazione";

e) alla parte III dopo il numero 16) è inserito il seguente:

"16-*bis)* pappa reale o gelatina reale"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «546 milioni».

19.0.30

Naturale, Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure in materia di lavoro agricolo).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuto il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge- di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.31

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di sostegno per i lavoratori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, per l'anno 2021 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6 dell'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori agricoli di cui al comma i trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 30 settembre 2021. La dichiarazione può essere presentata anche dai lavoratori che

non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per Panno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.32

Pinotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

19.0.33

Guidolin, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.34

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4o, dopo le parole: "a euro 500.000,00" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

19.0.35

Botto, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 13o)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.0.36

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto dei Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

19.0.37

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Edificabilità in zona agricola

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, si aggiunge in fine, "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche."».

19.0.38

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Contratti agrari)

1. L'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è sostituito dal seguente:

"L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari. Tali accordi possono essere sottoscritti anche con l'assistenza facoltativa delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali. L'assistenza, sempre facoltativa, potrà essere prestata anche da professionisti iscritti agli appositi Albi Professionali.

Ogni intervento effettuato dalle associazioni sindacali e/o dai liberi professionisti dovrà essere accompagnato da relativa fattura per la prestazione della consulenza erogata'".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.39

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni ad uso agricolo)

Il comma 1, dell'articolo 45 della legge del 3 maggio 1982, n. 203 è soppresso.».

19.0.40

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 i commi da 139 a 143 sono soppressi.».

19.0.41

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.».

19.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per i soggetti operanti nella filiera del turismo)

Per l'anno 2021, fino al 31 dicembre 2021, sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tutti i soggetti operanti nella filiera del turismo. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.43

Faraone, Cucca, Sudano, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo/portuale)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID « 19, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.44

Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.45

Nannicini, Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.46

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata

istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" è inserita la seguente: "nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";».

19.0.47

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Collocamento quiescenza del personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di collocamento in quiescenza, comprese quelle concernenti l'anticipazione di cui II decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni, che abbia maturato contribuzione mista INPGI e INPS (ex gestione INPDAP) può optare per il trattamento a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Gli Enti di Previdenza operano di conseguenza su istanza del lavoratore ai fini della necessaria ricostruzione contributiva. La presente disposizione si applica in via transitoria esclusivamente nel corso dell'esercizio 2021.».

19.0.48

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

19.0.49

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni *con le seguenti:* «340 milioni».

19.0.50

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per Palmo 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.51

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione del ravvedimento operoso per il tributo locale IMU sui terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per il tributo locale IMU sui terreni agricoli dei comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, per i soli anni 2014 e 2015, la sanzione è ridotta, anche se la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 2 anni dalla notifica di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.52

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta 'IMU agricola' per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

19.0.53

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis*** .

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

19.0.54

Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.55

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.56

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.57

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola social e)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.58

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola social e)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.59

Pagano

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola social e)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle conciate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.60

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13,

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.61

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.62

Corrado

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

19.0.63

De Lucia, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alte dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il

suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.64

De Lucia, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.65

Corrado

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

Art. 20

20.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.2

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.3

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.4

Mallegni, Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.5

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.6

Boldrini, Iori, Pittella

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "agli infermieri" inserire le seguenti: "alle ostetriche, nonché agli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati" e, al terzo periodo, dopo la parola: "infermieri" inserire le seguenti: ", ostetriche, nonché gli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati"».

20.7

Carbone, Conzatti, Marino

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c)*, capoverso* «463-*bis*»*, dopo le parole:* «medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,»;

b) *alla lettera* e)*, capoverso* «463-*bis*»*, dopo le parole:* «al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività».

20.8

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per

l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.9

Rizzotti, Damiani

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.10

Boldrini, Iori

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.11

Pittella, Boldrini

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, sostituire le parole:* «al personale infermieristico»*, con le seguenti;* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.12

Boldrini, Iori

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, dopo le parole:* «personale infermieristico» *inserire le seguenti:* «ostetrico e assistente sanitario».

20.13

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, lettera e) *le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio» *sono soppresse.*

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.14

Rizzotti

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*» *sopprimere le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.15

Richetti

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e di garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla fine dello stato di emergenza al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un limite di 20 ore settimanali. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.16

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:* «19 il comma 471, è sostituito dai seguenti:

"*471*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18

giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.*

471-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265».

20.17

Boldrini, Iori, Astorre

Al comma 2, lettera h)*, capoverso* «471»*, al primo periodo, dopo le parole:* «nelle farmacie aperte al pubblico» *inserire le seguenti:* «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»*, e dopo le parole:* «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» *inserire le seguenti:* «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

20.18

Damiani

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,» *aggiungere il seguente capoverso:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma le farmacie possono avvalersi anche di biologi in possesso di diploma di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica o microbiologia. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.19

Boldrini, Iori

Al comma 2, lettera h)*, capoverso* «471»*, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma, le farmacie possono avvalersi anche di biologi opportunamente formati. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.20

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2, lettera h)*, terzo periodo, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»,

inserire il seguente periodo: «È altresì consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma.».

20.21

Rizzotti

Al comma 2, alla lettera h) *dopo il capoverso* «471.» *aggiungere il seguente:*

«471-*bis.* Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 471 è sostituito dai seguenti:».

20.22

Garavini, Parente, Marino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, è istituito un fondo, pari a 5 milioni di euro, per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.23

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Serafini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e anche al fine di garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020", sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 luglio 2021"».

Conseguentemente al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, l'articolo 3- bis è abrogato.

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni»*, con le seguenti:* «37.430,82»;

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.24

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Serafini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni»*, con le parole: «37.430,82»;*

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.25

Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna antinfluenzale 2021, è consentita in via sperimentale la somministrazione di vaccini contro l'influenza nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, formati ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni.».

20.26

Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e*-ter*)* è aggiunta la seguente:

"*e*-quater*)* la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità."».

20.27

Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpretano nel senso che al farmacista che esegue i test IgG e IgM ed i tamponi antigienici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 è consentita la relativa attività di prelievo del campione biologico.».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 20 con il seguente: «Vaccini, farmaci, test sierologici e tamponi antigenici».

20.28

Binetti, Rizzotti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: ", eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie." sono sostituite dalle seguenti: ". Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.";

b) al secondo comma, le parole: "lire 100.000 a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 a euro 20.000"».

20.29

Binetti, Rizzotti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età"».

20.30

Saccone

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Si intendono prioritarie le categorie di farmaci destinate alle patologie croniche che l'Agenzia Italiana del Farmaco esclude dalla lista del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) a fronte di una modifica delle condizioni prescrittive.».

20.31

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.32

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «510 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

20.33

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto-a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

c) quanto a 40 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

d) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.34

Faraone, Marino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente esposti ai rischi ricollegabili all'emergenza pandemica e alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per favorire la vaccinazione rispettando unicamente la priorità per i soggetti fragili e quindi sulla base progressione di età.».

20.35

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «250 milioni».

20.36

Iori, Boldrini

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna vaccinale all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: "per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "incarico provvisorio" sono inserite le seguenti: "o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"».

20.37

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo

accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.38

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.39

Garavini

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021.».

20.40

Garavini, Conzatti

Al comma 12, lettera c) *dopo il capoverso 5 ter inserire il seguente:*

«5-*quater*. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia sono inclusi nella campagna vaccinale COVID19 in corso».

20.41

Schifani, Ronzulli, Damiani

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* sia previsto il coinvolgimento degli erogatori"».

20.42

Boldrini, Iori

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni o, in mancanza, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita di importo doppio di quello già percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, valutati in 9 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

20.43

Boldrini, Iori

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai familiari dei pazienti emofilici deceduti danneggiati da complicanze di tipo-irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-*bis* della legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 120.000 euro per l'anno 2021.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.1

Ferrari, Pittella, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1º luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

20.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.3

Ferrari, Pittella, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.4

Malpezzi, Boldrini, Ferrari, Iori, Misiani, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.5

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Potenziamento dell'offerta di assistenza e supporto psicologici)

1. Al fine di potenziare l'offerta di assistenza e supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "soggetti accreditati" sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di cui agli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56"».

20.0.6

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Disposizioni in materia di incarichi libero professionali, scuole di specializzazione in medicina e corsi regionali di formazione in medicina general e)

1. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle aziende o da altri enti accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio, compatibile con altri incarichi in essere.».

20.0.7

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 20- ***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contralto"».

20.0.8

Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto.».

20.0.9

Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del covid-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.10

Pittella, Ferrari, Giacobbe

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. AI fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.11

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Disposizioni in materia di Unità speciali di continuità assistenziali)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci anche oltre la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle delibere del Consiglio dei ministri, in base alle necessità della medicina territoriale e della campagna vaccinale per contrastare la diffusione della suddetta emergenza epidemiologica."».

20.0.12

Pirro, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis*** .

*(*Big Data Manager *per la Salut e)*

1. Entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza delle Regioni, è istituita la figura professionale del *Big Data Manager* per la salute nelle ASL.

2. Ogni ASL deve dotarsi di un *Big Data Manager* per la salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, dalle Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero della Salute, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti ed i criteri per l'assunzione dei *Big Data Manager* da parte delle regioni.

4. Le mansioni dei *Big Data Manager* per la salute nelle ASL sono le seguenti:

a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;

b) applicazione delle Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

5. Il Ministro della salute, sentito il ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Big Data Manager per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata il miglioramento degli *outcome* economici, clinici e di ricerca.

7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.».

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 20o della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

20.0.13

Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis*** .

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

2. E credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, le risorse all'articolo 42 si incrementano di un importo pari a 20 milioni di euro.

20.0.14

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Credito d'imposta per la ricerca biomedic a)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità competitiva degli enti di

ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro è concesso, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, un contributo per l'anno fiscale 2021 sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 11. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.15

Romano, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Modifica all'articolo 501 -bis del codice penal*e)*

1. All'articolo 501-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti.».

20.0.16

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Rafforzamento del servizio sanitario nazional e)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 30-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazional e)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età'"».

20.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis*** .

(Misure urgenti in favore delle imprese preposte alla somministrazione di vaccini)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti di cui al comma precedente abbiano aderito, individualmente o per il tramite della propria associazioni di categoria, a protocolli d'intesa stipulati con Regioni e associazioni di medici per l'estensione della campagna vaccinale anti-covid-19 alle attività produttive.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino;

b) i dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto, di materiali per la disinfezione e di kit. di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi e gravissime;

c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

d) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisti di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali regionali e nazionali;

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.18

Parente, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici;

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

3 I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati *online*, appositamente costituita presso il Ministero della Salute.

4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test. il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.19

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis*** .

(Raccolta e trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale sul luogo di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare per contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2 sui luoghi di lavoro, è consentito al datore di lavoro raccogliere e trattare i dati del personale dipendente e dei collaboratori relativi allo stato vaccinale, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.».

20.0.20

Perosino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20 ***-bis.***

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti

a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

20.0.21

Binetti, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Modifiche all'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

1. All'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri"».

20.0.22

Ronzulli, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis*** .

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

20.0.23

Damiani

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente*

«Art. 20- ***bis.***

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars Cov2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria».

20.0.24

Masini

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, felina rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 21

21.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi.";

b) al comma 819 lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico."».

Conseguentemente, all'articolo 41, cominci 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

21.2

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.».

21.4

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.5

Ferro, Damiani

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.6

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.7

Conzatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.8

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* i presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale."».

21.0.1

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «540 milioni di euro».

21.0.2

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

21.0.3

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera *b*-bis*)*, dopo le parole: "l'integrazione dei professionisti delle cure primarie" sono inserite le seguenti: ", compresi infermieri e psicologi,"».

21.0.4

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 25.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in ostetricia)

1. Al fine di realizzare e rafforzare l'integrazione tra territorio e ospedali e contribuire al potenziamento del sistema delle cure primarie territoriali all'interno dell'area materno-infantile e della

prevenzione, prevenire gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in ostetricia è aumentato a 2.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. 11 Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPO, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente nelle sedi formative universitarie, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate sia per l'ambito ospedaliero sia per l'ambito dei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.6

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle nonne di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».

21.0.7

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di contrastare la carenza di medici di medicina generale, il termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2006, n. 60, è prorogato al 30 settembre 2021, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti resisi vacanti. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto"».

21.0.9

Boldrini, Iori, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

21.0.10

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) *quanto a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;*

b) *quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.11

Fusco, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

21.0.12

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie

previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «540 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.13

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.14

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di

riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

21.0.15

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018».

21.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per la definizione degli enti ospedalieri)

1. La locuzione "enti ospedalieri" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si interpreta come inclusiva anche delle strutture ospedaliere private che presentano i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta sulla base di accordi, contratti o convenzioni, di qualsiasi natura, con il Servizio Sanitario Nazionale».

21.0.17

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani, affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

21.0.18

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia)

1. Nei comuni della regione Siciliani, così come individuati al comma 2, è istituita una o più zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni L'individuazione dei territori di cui al precedente periodo è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale e con il Presidente della Regione siciliana.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2020 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 10, 32, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 79;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle zone franche, così come individuate dal comma 2;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 7 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 2, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2021 al 2025.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.19

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8 lett. *g)* del Decreto Legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto normativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal -presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 22

22.0.1

de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin, Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.2

de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin, Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2».

22.0.3

de Bertoldi, Balboni, Conzatti, Marino, Modena, Nannicini, Perosino, Romeo, Steger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis*** .

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del

libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da patte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.4

de Bertoldi, Balboni, Conzatti, Marino, Modena, Nannicini, Perosino, Romeo, Steger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis*** .

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni

decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliaci. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del Periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i. certificati di cui al comma 2

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali».

22.0.5

Boldrini, Iori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».

22.0.6

Ferrazzi, Boldrini, Biti, Astorre, Cerno, Cirinnà, Collina, D'Alfonso, D'Arienzo, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Pittella, Rojc, Stefano, Taricco, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

22.0.7

Castellone, Ferrara, Trentacoste, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Potere sostitutivo del Governo in materia sanitari a)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione in materia sanitaria, e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei suoi enti strumentali, ivi incluse aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora il Ministero della salute riscontri:

a) il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) il mancato rispetto delle indicazioni legislative fornite in ambito di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione con particolare riferimento a perequazione delle risorse finanziarie o profilassi internazionale;

c) pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, anche con specifico riferimento ad inadeguata risposta ad emergenze sanitarie di carattere pandemico;

d) esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. Nei casi previsti di cui al comma i, il Ministro della salute convoca l'ente interessato, sulla base di precise indicazioni, per la predisposizione immediata di un piano operativo concordato volto a sanare le criticità riscontrate.

3. Nel caso di mancata intesa o rispetto sul piano operativo o comprovate ragioni d'urgenza legate a pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica il Ministro della Salute diffida la regione o gli enti di cui al comma i, ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

4. Decorsi 15 giorni dalla notifica della diffida, in caso d'inadempimento, il Ministro della salute propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario deputato all'attuazione del piano operativo in sostituzione ed a carico dell'ente inadempiente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

22.0.8

Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni concernenti il funzionamento della struttura ospedaliera Mater Olbia)

1. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026 per la Regione Sardegna, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La Regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere, dal 1º gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. In considerazione di quanto previsto al comma i del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la parola "2023" è sostituita con la seguente "2026".

3. La Regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2020 a riconoscere all'ospedale Mater Olbia i costi di funzionamento per la piena operatività della struttura, assicurando annualmente la copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, 296. Tale riconoscimento è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'Ospedale Mater Olbia, della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva nonché alla mobilità attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione di monitoraggio da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.».

22.0.9

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.10

Mautone, Croatti, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma i presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo , pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

22.0.11

Mautone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i princìpi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;

b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla; *e)* sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;

d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;

e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della

gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui all'articolo 2 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

22.0.12

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territorial e)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore- della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in soprannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 6o, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, il personale medico convenzionato con incarico a tempo indeterminato o determinato nell'emergenza - urgenza 118 con almeno 5 anni di anzianità, viene inquadrato in soprannumero, a domanda, nella dirigenza medica, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

a) si adoperano affinché il 5o per cento dei volontari in servizio presso le Associazioni di Volontariato e le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza-Territoriale n8, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

e) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali:

a) per i dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dai 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

b) per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 4 lo stanziamento di 35 milioni di euro».

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: "dai medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", i medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

7. All'articolo 8, comma i, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h*-ter*)* sono inserite le seguenti:

«*h*-quater*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale 118 secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un *core curriculum* specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa n aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.13

Binetti, Saccone, Bernini, Fregolent, Rauti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid

nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di turo».

22.0.14

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Ruspandini, Rauti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.15

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.16

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle- persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario

indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.17

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie). - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente,

all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l)*, *m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile"».

22.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini, previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.19

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Diposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.20

Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per l'attuazione del Programma nazionale HTA e per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di garantire una organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici, e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto dei dispositivi medici qualora l'onere finanziario sia a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, ferme restando le disposizioni vigenti, anche di natura pattizia, in materia in

Health Technology Assessment, promuove, per il tramite della Cabina di regia per l'HTA istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2015, l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. A tal fine si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 266, e successive modificazioni, per i seguenti compiti: *a)* definire un processo di identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a elevato potenziale impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal Servizio sanitario nazionale; *b)* elaborare gli indirizzi metodologici applicabili per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici; *c)* realizzare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordinare le attività dei Centri Collaborativi presenti nell'Albo Nazionale previsto dall'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 settembre 2017, delle Unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici; *d)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, la fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate, coordinando l'attività delle commissioni consultive costituite da esperti, delegati degli Enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi; *e)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera *c)* secondo i metodi validati di cui alla lettera *b)*, promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

2. Le attività del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici sono disciplinate, per quanto concerne la definizione di compiti e funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le disposizioni, anche di natura pattizia, che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (All. A) competenze in materia di HTA.

4. Le funzioni aziendali per la valutazione delle tecnologie sanitarie possono essere attivate solo negli Irccs, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie e nelle altre Aziende sanitarie dove sussistano consistenti attività di ricerca clinica e sanitaria sulla base delle indicazioni emanate da ciascuna Regione. Laddove le funzioni aziendali di HTA partecipano alle attività del Programma nazionale di HTA possono essere accreditate da Agenas nell'ambito dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi.

5. In attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 587, lett. *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 552, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'AGENAS è autorizzata per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami , anche in modalità telematica decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di personale pari 70 unità, di cui n. 10 da inquadrare nella qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, come personale non dirigenziale, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate a qualunque titolo presso la stessa Agenzia alla data del 31 dicembre 2020. L'AGENAS è inoltre è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due unità di dirigente medico, una unità di dirigente ex area III di contrattazione - sezione PTA ed una unità di dirigente farmacista ex area IV di

contrattazione. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 determinata in 146 unità e successivamente incrementata di 24 unità dall'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è corrispondentemente incrementata di 74 unità.

6. L'AGENAS rinnova, sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 e comunque non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2020.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari ad euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n, 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e a euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 1.224312,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 1.224312,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. L'AGENAS è autorizzata a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine del completamento dei posti disponibili in dotazione organica.

10. È soppressa la lettera *d)* del comma 552, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.21

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.22

de Bertoldi, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1º giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.23

Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel molo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.24

Mautone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori)

1. Il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-*quinquies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 400 euro qualora il nucleo familiare di cui il minore fa parte abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5o milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.25

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di formazione managerial e)

1. La formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il requisito di cui al comma i dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello in materia di organizzazione e management sanitario, purché sia garantita in sede di commissione di diploma la presenza di una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto previsto al comma 2 del predetto articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui ai precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie"».

22.0.26

Vaccaro, Ferrara, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Ottimizzazione dei tempi di adeguamento all'apposizione di contrassegni sui prodotti liquidi da inalazione senza combustion e)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "1º aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022";

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi

entro il mese di giugno 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, nonché il regime applicabile alle rimanenze di prodotti."».

22.0.27

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni sul reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazional e)

1. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma i, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.28

Mautone, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura e racket)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove sono erogati i servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde contro usura e *racket*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli di cui al comma i del presente articolo, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli impianti, nei centri sportivi e nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati, nelle sedi legali, operative e amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e negli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è esposto il cartello di cui al comma i del presente articolo, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La violazione della disposizione di cui al comma i del presente articolo costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

6. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.29

Castellone, Ferrara, Trentacoste, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primari e).

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.30

De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Incentivo all'uso dei farmaci a costo più basso)

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

22.0.31

Pirro, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Attività libero professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43,

che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma i al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge e febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma t, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

22.0.32

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22 ***-bis***

(Misure di sostegno del Sistema sanitario nazional e)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2021 e 2022 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.33

Castiello, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di validità iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazional e)

1. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "è valida per sei anni"».

22.0.34

D'Alfonso, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma I del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.35

Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV-2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22.0.36

Schifani

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis*** .

1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

22.0.37

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di società operanti nel settore odontoiatrico)

1. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

22.0.38

Stabile, Modena, Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22 ***-bis.***

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

22.0.39

Parente, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei tendini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.40

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Personale dell'Agenzia Nazionale peri servizi sanitari regionali « AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica, un contingente di 70 unità di personale, così ripartito: n. 10 da inquadrare con qualifica B, n. 25 da inquadrare con qualifica C e n. 35 da inquadrare con qualifica D.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini delle graduatorie delle procedure concorsuali costituiscono titoli preferenziali i periodi di servizio già svolti presso l'AGENAS, secondo una scala di punteggio calcolata in relazione alla durata dei suddetti periodi.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata a reclutare le corrispondenti unità di personale, mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, rinnovabili per un massimo di due volte e che, in ogni caso, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1. I contratti stipulati ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.41

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale».

22.0.42

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da

indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

22.0.43

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti degli stanziamenti medesimi».

22.0.44

Ortis, Angrisani, Mininno, Corrado, Fantetti, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi, Dessì, Nocerino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.45

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti

collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale"».

22.0.46

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Interventi per il canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021, sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito per l'anno 2021 presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro quindici giorni dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

22.0.47

Fedeli, Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*ter* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

22.0.48

Guidolin, Lupo, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni a favore delle persone affette da demenza e da malattia di Alzheimer)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 33o della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.49

Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse.».

22.0.50

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Misure di sostegno ai lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "da Covid-19, i lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie", e le parole: "appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

22.0.51

Stefano, Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 28 febbraio 2021, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

22.0.52

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i successivi quindici (15) giorni

dall'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari ed ospedalieri in servizio alla data del 31 luglio 2021 che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

22.0.53

D'Alfonso, Magorno, Laus, Lannutti, Di Nicola, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.54

Lannutti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.55

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servigio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per

raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.56

Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Lomuti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Modifiche al codice penale e al codice antimafia)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) all'articolo 316-*ter*, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

c) All'articolo 640-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera *g)* è sostituta dalla seguente:

"*g)* contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

Art. 023

023.1

Mangialavori

All'articolo 23, anteporre il seguente:

«Art. 023.

Al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 2023, considerata la durata triennale del bilancio di previsione degli enti locali,"».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23

23.1

Ginetti, Marino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 857-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *c)*, le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentaquattro mesi".».

23.2

Vono, Magorno, Carbone, Marino

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, si applicano anche nel caso di unità immobiliari ricadenti nei comuni gravemente danneggiati, individuati con gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse già stanziate per l'esecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.».

23.3

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «350 milioni di euro».

23.4

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

23.5

Conzatti, Marino

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.6

Dal Mas

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

23.7

Damiani, Ronzulli

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'art. 1, comma 148-*ter* della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di nove mesi"».

23.8

Piarulli

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

3-*ter*. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165.

3-*quater*. L'inquadramento presso il Comune di destinazione avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quater*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.9

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge, è ridotto di pari importo.».

23.10

Margiotta

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.11

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli- investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.15

Castaldi, Vaccaro, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le procedure amministrative di cui al comma 4 dell'Allegato A all'articolo 1, comma i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 possono essere avviate dai Comuni entro il 30 giugno 2021.».

23.0.1

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Agevolazioni TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le

risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

23.0.2

D'Angelo, Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Misure per sostenere la riqualificazione della città di Messina)

1. Al fine di contenere i rischi sanitari legati all'emergenza epidemiologica "Covid 19" aggravati dal degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. lo si dispongono le seguenti misure a sostegno della riqualificazione della città di Messina.

2. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

3. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento

sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione della riqualificazione della città, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanzianti dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. in. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

5. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di too milioni di euro per l'anno 2021 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.».

23.0.3

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre

2013, n. 147».

23.0.4

Santangelo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al c.d. Superbonus*)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

"*69*. Al fine di consentire ai Comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 3o milioni di euro per l'anno 2021.

69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-*bis*, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

Mantovani, Toninelli, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.23- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.7

Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente: "792-*bis*. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, o che sono in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o

dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente, oppure alla media del triennio precedente, un incremento di almeno il io per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in conto residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca-dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per l'anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 3o giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 23- ***bis.***

(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.

2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016».

23.0.9

Caligiuri, Siclari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributo per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per il rimboschimento calabrese)

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalla Regione Calabria per la prevenzione dei danni causati dal dissesto idrogeologico e per il rimboschimento, le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 120 milioni di euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri del comma 1, paria a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 120 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

23.0.10

Ferrari, Pittella, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

23.0.11

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

23.0.12

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, già prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione».

23.0.13

Auddino, Romano, Mantovani, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".».

23.0.14

Marino

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.".

b) al comma 11, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*".».

23.0.15

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Modifica all'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145)

1. All'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: "i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento" aggiungere le seguenti: "in tal caso il Comune interessato può ridefinire le opere pubbliche, fatte salve le opere prioritarie di cui al presente comma, che possono essere realizzate in relazione al contributo effettivamente assegnato al netto della eventuale riduzione del 5 per cento ovvero integrare con proprie risorse l'importo del contributo ridotto eventualmente del 5 per cento"».

23.0.16

Nencini, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al temine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

23.0.17

Stefano

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Fusione di Comuni)

1. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato in misura non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di maggior favore, incentivazione e semplificazione, previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni".».

23.0.18

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis*** .

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici).

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'obbligo di cui al comma i non si applica ai titolari di concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, 11. 148".».

23.0.19

Garavini, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi, ".».

Art. 24

24.1

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.2 (già 23.12)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.».

24.3 (già 23.14)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle

risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.0.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24- ***bis*** .

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero-da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

24.0.2

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

24.0.3

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021";

b) le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni di cui all'articola 44, comma 6-*ter*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".».

24.0.4

Astorre

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Modifiche legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. All'articolo 10, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232'.

7-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: 'non utilizzate ai sensi del primo periodo', sono inserite le seguenti: nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179'"».

24.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.6

Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome

come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.7

Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.8

Schifani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24- ***bis*** .

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di confronto di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2025.».

24.0.9

Rojc, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i

singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10

Castellone, Santillo, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1 Le somme corrisposte ai lavoratori da una pubblica amministrazione in modo non occasionale quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese, in base ad una disposizione normativa vigente seppur successivamente invalidata ovvero in base ad accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili.».

Art. 25

25.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

25.2

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter* al temo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro."».

25.4

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni n materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.5

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 3,-è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".»

25.6

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, terzo periodo, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.7

Mallegni, Modena

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro".»

25.8

Laus

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta di soggiorno dovuta».

25.9

Croatti

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.0.1

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 24, 25, 28, 120 e 177";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* articolo 1, commi 576-*bis* e 577-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;";

3) alla lettera *f)*, le parole: "e 2-*bis*" sono soppresse;

4) alla lettera *g)*, le parole: "commi 599 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "comma 599";

b) al comma 16 dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato«città ed Autonomie locali";

c) dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma:

"16-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai soggetti che godono dei benefici derivanti dalle disposizioni di esenzione odi riduzione dall'imposta fruiti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche. A tale fine, ai modelli di dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è aggiunto un apposito riquadro in cui devono essere indicati: 1) la norma in base alla quale si beneficia dell'esenzione/riduzione dall'IMU; 2) il numero progressivo dell'immobile; 3) se si beneficia dell'esenzione/riduzione solo nel comune o in più comuni; 4) l'ammontare dell'aiuto individuale di cui si beneficia nel comune destinatario della dichiarazione e quello dell'aiuto individuale complessivo, nel caso di benefici ottenuti in più comuni ai fini IMU; 5) se l'ammontare dell'aiuto complessivo fruito dal beneficiario, tenendo conto anche dei benefici ottenuti in più comuni, sia inferiore a 5.000 euro; 6) se ci si è avvalsi della sezione 3.1 ovvero

se ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti in materia di IMU, la decadenza dai benefici fiscali di cui si è goduto. La dichiarazione e-la documentazione devono essere conservate dai soggetti passivi di cui al presente comma e dagli enti impositori per un periodo di dieci anni. La dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, relativa all'anno 2020, deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. Per gli aiuti individuali di cui al n. 5) della presente disposizione non trova applicazione l'articolo 10 del regolamento, adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio di tali aiuti è assicurato tramite meccanismi di interoperabilità tra i Comuni a seguito dell'introduzione della dichiarazione telematica.";

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato".».

25.0.2

Calandrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.3

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini,

comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art.1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.4

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.5

Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2021, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'anno 2021, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25.0.6

Ferrari, Pittella, Comincini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti)

1. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

Art. 26

26.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, centri commerciali, *outlet* e strutture assimilabili e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

26.2

Mallegni, Ferro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.3

Misiani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore

dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.4

Paragone

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

26.5

Gallone, Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;

2) alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

3) al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al Comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.6

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro» *ovunque ricorrano;*

b) *alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

c) *al secondo periodo dopo la parola:* «autocordinamento» *aggiungere le seguenti:* «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

d) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.7

Piarulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.8

Mallegni, Ferro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.9

Misiani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.10

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32

Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.11

Ferrari, Pittella

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, all'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32

Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.12

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *dopo le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.13

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni», *con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e nel settore dell'agriturismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.14

Castaldi, Girotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

2) *dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 241,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42;

- quanto a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.15

Pittella, Ferrari

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni» *e dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «508,3 milioni».

26.16

Parrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

c) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 230 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

26.17

Parrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che ospitano i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, come patrimonio culturale, in base alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

26.18

Misiani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.19

Mallegni, Ferro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.20

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Apportare le seguenti modifiche:

- *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

- *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

- *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.21

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

2) *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

3) *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.22

Damiani, Ferro

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.23

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.24

Ferro, Damiani

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «510 milioni di euro».

26.25

Paragone

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.26

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.27

Presutto

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.28

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Al comma 1, primo periodo , dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.29

Vono, Marino

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.32

Castaldi

Al comma i, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.33

Girotto, Castaldi

Al comma i, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.34

Castaldi

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del settore intrattenimento e pubblico spettacolo».

26.35

Tiraboschi

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo quali discoteche, festival e simili.».

26.36

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.»*, sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.37

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo, primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.», *sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.38

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati», *con le seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi».

26.39

Serafini

Al comma 1 , dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali-ed altre strutture ad essi assimilabili,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.40

Laus

Al comma 1 , dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili».

26.41

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al primo periodo , dopo le parole: «le imprese operanti nel settore» *inserire le seguenti:* «dell'agriturismo».

26.42

Conzatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.43

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.44

Castaldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, ivi inclusi le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.45

Paragone

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo (discoteche e simili)».

26.46

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo, discoteche e intrattenimento.»

26.47

Conzatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.48

Damiani

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e del gioco pubblico.»

26.49

Gallone, Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *alla fine del primo periodo aggiungere*: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2»;

2) *al secondo periodo dopo*: «autocordinamento» *aggiungere*: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata».

b) *dopo il comma I aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del Decreto legge

17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.».

Conseguentemente all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 500 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.50

Mallegni, Gasparri

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.51

Castaldi, Girotto

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra le imprese del predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.52

Girotto, Castaldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese del comparto della distribuzione food beverage, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 5o milioni di euro da ripartire tra le imprese deI predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6o giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione food beverage».

26.53

Modena

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge 7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "3 milioni per il triennio 2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.54

Lanzi, Castaldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55

Collina, Briziarelli, Modena, De Lucia, Angrisani, Marinello, Parrini, Augussori, Lonardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".»

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, sono ridotte di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

26.56

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "turistici" sono inserite le seguenti: ", le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne";

b) dopo le parole: "19 novembre 1997, n. 422" sono inserite le seguenti: ", della legge 11 agosto 2003, n. 218,";

c) le parole: "esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus";

d) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo"».

26.57

Ginetti, Conzatti, Marino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le strutture turistico-ricettive sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i versamenti fiscali relativi all'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui

all'articolo 1, comma 819, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n.160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.».

26.58

Castaldi, Girotto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1-*bis*, il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

1-*quater*. All'onere derivante dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per il settore tessile».

26.59

Bottici, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2021, a valere sul fondo di cui al comma 1, le categorie di cui al medesimo comma 1 possono detrarre dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, le somme dovute per il pagamento dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, qualora istituito dagli enti locali. Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

26.0.1

Damiani, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

Ferro, Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.3

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del compatto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del compatto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.6

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Reinserimento del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.8

Laus

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Reinserimento del credito d'imposta peri canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni

di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.10

Laus

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.11

Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

26.0.12

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.13

Laus

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14

Pittella, Manca

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure a favore del potenziamento del sistema fieristico nazionale)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il potenziamento del sistema fieristico nazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "società di capitali", sono aggiunte le seguenti: "o altra forma giuridica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

26.0.15

Barbaro, Iannone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure di sostegno ai canoni di locazione per le attività oggetto di chiusura)

1. Il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di affitti tra privati, per tutti i mesi in cui le attività sono oggetto di disposizioni normative ovvero ordinanze di chiusura, anche parziale, come di riduzione della capienza, sono prolungati fino alla fine della emergenza sanitaria.

2. È disposto annullamento del dovuto imponibile IMU per il proprietario dei locali».

26.0.16

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, le risorse dei fondi contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stanziate per gli anni 2020 e 2021, sulla base delle ripartizioni per singole Regioni già utilizzate negli anni precedenti, sono ripartite direttamente ai Comuni.

2. I citati Comuni, entro trenta giorni dalla ripartizione di cui al comma 1, definiscono modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. I Comuni privilegiano modalità telematiche di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi al conduttore richiedente aventi i requisiti vigenti, entro trenta giorni dall'invio della richiesta di contributo. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'ufficio erogatore la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. I contributi affitto di cui al comma 2 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

26.0.17

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa

dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.

2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

26.0.18

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese di cui al comma 1, così come identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile-dicembre 2020 sia inferiore al 33 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo-aprile-dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.19

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo di solidarietà alimentare e sociale)

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

26.0.20

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse,

riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del MiC sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.22

Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

26.0.23

Barbaro, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.

2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei

contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022».

26.0.24

Barbaro, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Distacchi utenze)

1. Il blocco dei distacchi e lo stralcio dell'addebito delle utenze prescritto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020, ivi incluse le rateizzazioni attivate, con deduzione dei costi fissi e delle accise dal marzo 2020, è esteso fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.25

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

26.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.27

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione, entro il 30 giugno 2021, di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021 con delibera della giunta».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.0.28

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico colpite dall'emergenza epidemiologica, la dotazione del Fondo di cui all'Articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è implementata di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 al comma 99 della legge 30 dicembre 2020, n.178 dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

"*e*-bis*)* interventi di agevolazione e sostegno per piccole e medie imprese costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, operanti nei settori turistico ricettivo, delle guide turistiche, dei *tour operator* e della ristorazione;".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo importo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

26.0.29

Calandrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.30

Misiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.31

Barbaro, Iannone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i *Leasing* Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.32

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. All'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "31 dicembre 2020" *con le seguenti:* "31 dicembre 2022".

2. Sono differiti alla stessa data i termini per la conclusione del procedimento amministrativo entro cui i Comuni dovranno rinnovare le concessioni secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020».

26.0.33

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa dal 3 al 13 novembre 2020 con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 2 novembre 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno

2021, in favore dei predetti comuni, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Art. 28

28.1

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 28-*bis*, inserire il seguente:

«Art.28- ***ter.***

(Disposizioni in materia di canoni di locazione)

1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per la durata dello stato d'emergenza epidemiologica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i contratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge"».

28.2

Conzatti, Marino

Dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

«*m*-bis*)* l'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'art. 64 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Ai sensi del periodo precedente, SACE S.p.A. concede la garanzia di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, secondo i criteri e le condizioni previsti dai commi da 2 a 6 e da 9 a 11 dell'art. 1 e dall'art. 1-*bis* del medesimo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come ulteriormente precisati dal primo periodo del presente comma Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.".».

28.3

D'Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m)* All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 16, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce l'obbligo di esecuzione immediata degli ordini di recupero da parte della Commissione Europea nei confronti dei beneficiari di aiuti non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili in ragione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"».

28.4

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m*-bis*)* all'articolo 119, al comma 13-*ter*, la parola: "interessati" è sostituita con la seguente: "interessate"».

28.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n)* l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

28.6

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

28.7

Ferro

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione

digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero.".»

28.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020,11. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi tini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.2

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi fini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle micro-imprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.3

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono ricomprese nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE.».

Art. 29

29.1

Mirabelli, Alfieri, Misiani, Comincini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria» *e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020, n. 340, saranno escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.2

Conzatti, Marino

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «17 luglio 2020, n. 77,» *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i soggetti di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, coinvolti nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo».

29.3

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria»*, e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, sono escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.4

Vono, Marino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio»;

b) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* «e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

29.5

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.6

Damiani

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31

dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.7

Margiotta, Pittella

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.8

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.9

Damiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge. 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.10

Cioffi, Coltorti, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 3o aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.11

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.12

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200,», *aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di implementare o potenziare i servizi di trasporto dedicati alle persone che hanno un'età superiore ad anni settanta e alle categorie maggiormente esposte al rischio COVID-19,».

29.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 4, lettera a), *dopo il periodo:* «di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,» *è aggiunto il seguente:* «ivi compreso il trasporto degli alunni disabili,».

29.14

Di Girolamo, Pesco

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con le seguenti:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.15

Damiani

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la presente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dei COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.16

Modena

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.17

Mallegni, Gallone

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Ai fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.18

Margiotta

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.19

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidataci dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.20

Vono, Marino

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 e fino all'esercizio 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.21

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il

trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.

5-*ter*. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.22

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa;"».

29.23

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa."».

29.24

Damiani

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il trasporto di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre

2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.25

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il Trasporto Pubblico Locale e di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal lº gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.26

Lupo, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale.".

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.27

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «455 milioni di euro»*, sostituire la rubrica, con la seguente:* «e misure in favore di imprese esercenti servizi di trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente».

29.28

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 117 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «433 milioni».

29.29

Damiani

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.30

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato UE.».

29.31

Damiani

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *e)*, del Trattato UE».

29.32

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

29.33

Damiani

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.34

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3º settembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.35

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo

restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128"».

29.36

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, 20 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," inserire le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente terzo periodo: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, del 4 dicembre 2020"».

29.37

Damiani

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.38

Vono

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.39

Damiani

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.40

Vono, Marino

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19, al capoverso 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

29.41

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

29.42

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.43

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.44

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. All'onere per l'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

29.45

Caligiuri

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti: "di 150 km"».

29.46

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti "di 150 km".».

29.47

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il temine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.48

Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," sono inserite le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo, è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020."».

29.49 (già 30.31)

Augussori, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio del contratto di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 1370/2007».

29.0.1

Modena, Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi-al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perdile su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.2

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una finzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il temine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.3

Modena, Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 15 della L. 21/1992 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis* Al fine di adeguare i contingenti delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, al momento di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021, è data la possibilità ai titolari di autorizzazioni di convertire eventuali titoli già ottenuti, in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari, in tale caso la conversione è possibile alle seguenti condizioni:

1. Aver stabilito da almeno tre anni, all'interno del comune ove si ha interesse ad ottenere la conversione dei titoli autorizzativi, una sede legale, operativa o unità locale, ovvero avere la comprovata disponibilità di idonea struttura atta all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, anche presso la propria residenza o domicilio, ancorché precedentemente non registrata presso le C.C.I.A.A..

2. Essere gli effettivi titolari dell'autorizzazione, anche se conferita, a norma dell'art. 7 della presente legge, in cooperative, consorzi o società di cui alla lett. d, c. 1, art. 7 della presente legge, ovvero di aver aderito a Consorzi che abbiano i requisiti previsti dal precedente punto 1.

3. Aver prodotto, in rapporto ai titoli autorizzativi in uso o conferiti, un congruo volume di affari, non inferiore ad almeno 90.000,00 euro nel triennio 2017/2019, dimostrabili attraverso la produzione dei bilanci depositati, ovvero produzione di fatture elettroniche/corrispettivi.

Stante la riparametrazione dei titoli autorizzativi ne consegue che:

a) La conversione del titolo autorizzativo comporta anche l'acquisizione del ruolo dei conducenti, eventualmente ottenuto in altra regione o provincia, in quello della regione o provincia ove

ricade il comune prescelto.

b) I titoli provenienti dalla conversione non sono cedibili prima di dieci anni, ovvero possono essere ceduti secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della presente legge.».

29.0.4

Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

29.0.5

Anastasi, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.6

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2027, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

29.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019)

In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'art. 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

29.0.8

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.9

Faraone, Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.0.10

Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al comma 1, dell'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti parole: "le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

29.0.11

Di Girolamo, Pesco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con

conducente).

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra i123 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge li agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

Marti, Pergreffi, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n.

218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

29.0.13

Modena, Ferro, Damiani, Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'armo 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. 11 pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.14

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.0.15

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.16

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge Il agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.17

Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

29.0.18

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: "operatori del trasporto intermodale (MTO)" sono aggiunte le seguenti: "operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

29.0.19

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

29.0.20

Mirabelli, Alfieri, Misiani, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

1. All'articolo 13, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Princìpio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.".

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli *over* 55";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle

categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo"».

29.0.21

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.22

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.3220, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.23

Di Girolamo, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno In ogni caso, il contributo non può eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i termini per il riconoscimento del contributo e le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione possono essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.24

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 30

30.1

Pittella, Ferrari

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

c) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

d) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle parole: "con uno o più decreti" e le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2021"».

30.2

Ferro

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) al comma 7 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «302, 5 milioni di curo».

30.3

Masini

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1º maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

a-bis*)* al comma 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

30.4

Gallone

Il comma 1 dell'articolo 30 è così modificato:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 il. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

aa) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di- concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo l, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

b) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

c) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

30.5

Conzatti, Marino

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».*

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «385 milioni di euro».

30.6

Malpezzi, Ferrari, Misiani, Pittella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.7 (testo corretto)

Lupo, Croatti, Botto, Gallicchio, Girotto, Di Girolamo, Donno, Leone, Lomuti, Lorefice, Montevecchi, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin, Castaldi, Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» *con le seguenti* «31 dicembre 2021»;

2) lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» *con le seguenti* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.7

Lupo, Croatti, Botto, Gallicchio, Girotto, Di Girolamo, Donno, Leone, Lomuti, Lorefice, Montevecchi, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.8 (testo corretto)

Croatti, Girotto, Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» *con le seguenti* «31 dicembre 2021»;

2) lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» *con le seguenti* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.8

Croatti, Girotto, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.9

Ferrari, Pittella, Comincini

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguente:* «31 dicembre 2021»;

b) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.11

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «247,5 milioni di euro».

30.12

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.13

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Pergreffi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «30 giugno 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

2) *al comma 1, lettera* c)*, le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

3) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

30.14

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.15

Floris

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma I, alla lettera* a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «30 luglio 2021»;

b) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «165 milioni per l'anno 2021» *con le seguenti:* «185,625 per l'anno 2021»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 103,125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.16

Mallegni, Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

30.17

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.18

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.19

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.20

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.21

Pittella, Ferrari, Collina

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.22

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche alle imprese alberghiere».

30.23

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 816 a 847 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 relative al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ai commi da 639 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), devono intendersi nel senso che le società affidatarie del servizio di gestione della sosta regolamentata o a pagamento non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento dei predetti canoni e tasse».

30.24

Damiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi"».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge n. 160 del 2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di

almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.25

Calandrini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge 160/2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.26

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "tariffe" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 819, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "a uso privato" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza."».

30.27

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

1-*ter*. Per gli stessi motivi di cui al comma 1-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.28

Marino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26- ***bis.***

1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.

2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da

almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.

3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.

4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili"».

30.29

Floris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non hanno provveduto ad istituire il Canone Unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono adempire entro il 31 dicembre 2021».

30.30

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 1, dopo il periodo: «Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale,» *aggiungere il seguente:* «compreso il settore del trasporto pubblico scolastico e in particolare il trasporto degli alunni disabili,».

30.32

Testor, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.33

Conzatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.34

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021", e le parole: "del rendiconto della gestione 2019", sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.35

Lupo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compatibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi incluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche delta struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini dell'attribuzione del punteggio-da parte delle amministrazioni quali la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; l'età compresa tra i 18 e i 35 anni; l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per lo svolgimento dell'attività; l'offerta al pubblico di servizi relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-*bis*.1. Le concessioni di cui al comma 4-*bis* sono assegnate al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.".

2-*ter*. Il comma 4-*ter* dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

2-*quater*. L'efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate, ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel rispetto dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, in applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-*sexies*. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

30.36

Ferro, Damiani, Gasparri, Mangialavori

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

30.37

Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche ai soggetti aventi la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente il trasporto di persone mediante autobus a noleggio con conducente, ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218, non soggette a servizio pubblico.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a io milioni euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.38

Croatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.39

Di Piazza, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 11. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 11.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.40

Gallone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022"». Agli oneri di cui al presente comma valutati in 282 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.41

Gallone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1086, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2023". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 176 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.42

Ferro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.43

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.44

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.45

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 4, le parole: «30 aprile 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2021».

30.46

Gallone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.47

Arrigoni, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.48

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite

dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.49

Ferrazzi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.50

Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176.».

30.51

Ferrari

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2020 delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura è prorogato al 30 maggio 2021.».

30.52

Pagano

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021, ai sensi del comma precedente, della certificazione dei fondi COVID fissata al 31 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla luce della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze, il termine di adozione dei rendiconti relativamente all'esercizio 2020, è differito al 30 giugno 2021 per gli enti e gli organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

30.53

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuenza 2020."».

30.54

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso

direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.55

Borghesi, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Siri

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

30.56

Faraone, Marino, Conzatti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "dei tre dodicesimi" con le seguenti: "dei cinque dodicesimi"».

30.57

Ferro

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021, termine ultimo per l'approvazione anche del Piano economico finanziario Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3 comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.».

30.58

Comincini, Pittella, Ferrari

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2020» *e le parole:* «entro il 31 maggio 2021» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

30.59

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.60

Gallone

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.61

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.62

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 151. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.63

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché

dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.64

Dell'Olio

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2021.».

30.65

Pittella, Ferrari

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «entro i131 maggio di ciascun anno», *sono aggiunte le seguenti:* «con effetto a valere dall'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

30.66

De Poli

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.67

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.68

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 1.540 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 1.540 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

f) quanto a 270 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.69

Gallone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* pari a 770 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 cosi come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

b) quanto a 270 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009».

30.70

Conzatti

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 770 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 550 milioni ai sensi dell'articolo 41, e, quanto a 220 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.71

Calandrini

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.72

Dell'Olio, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25

agosto 1991, n. 287,1 tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, a 147 è ridotta del so per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.73

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis* Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, In caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

30.74

Garavini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.75

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "previsti dalla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità".

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.».

30.77

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "Per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.78

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "Previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.79

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

2) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

3) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.80

Gallone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.81

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30

giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.82

Caligiuri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.83

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.84

Pavanelli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.85

Ferro

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

5-*ter*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.86

Paragone

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

30.87

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.88

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.89

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate

all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

30.90

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147), relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-*ter*. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

5-*quater*. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.91

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-l9.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.93

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

30.94

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema."».

c) al comma 652, sostituire le parole "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.95

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali

organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema".

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.96

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in finzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.97

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

30.98

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro.";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro il 1º luglio 2021, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definiti:

a) ulteriori caratteristiche di riciclabilità da inserire ai fini dell'individuazione di ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei MOCA;

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.99

L'Abbate

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"».

30.100

Anastasi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *r)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*r*-bis*)* le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici;".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.101

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di curo per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

30.102

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«65-*bis*. Alla lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

30.103

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il colma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.104

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma i, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi

terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.105

Garavini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Tale disciplina, ad ogni modo, si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data in vigore della predetta normativa.";

b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma di cui al precedente comma gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

6-*ter*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento"'».

30.106

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"». *L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.107

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della

norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.108

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni".

5-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

5-*quater*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro seicento"».

30.109

Faraone, Marino

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà e di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, i comuni che, pur avendo applicato idonee misure di sostegno alla riscossione delle proprie entrate, non possono approvare il bilancio di previsione per l'incapacità di adempiere all'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura prevista dalla legge, con pregiudizio sui livelli delle spese necessarie ad assicurare le funzioni fondamentali, sono autorizzati a ridurre tali accantonamenti nella misura strettamente necessaria ad assicurare il livello minimo delle medesime funzioni fondamentali.

5-*ter*. Ai fini del comma 5-*bis*, il consiglio dell'ente locale provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, acquisito il preventivo parere dell'organo di revisione, cui compete l'onere di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 5-*bis* ai fini della deroga agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nella misura di legge, anche ai fini del rendiconto di gestione.

5-*quater*. La deliberazione di cui al comma 5-*ter*, è inviata dall'ente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione, alla competente sezione della Corte dei conti ed al Prefetto, indicando analiticamente tutte le funzioni fondamentali di competenza e per ciascuna di essa l'importo della spesa necessaria affinché le stesse siano svolte secondo livelli minimi essenziali».

30.110

Ferro

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il

locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

30.111

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine (relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,) di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.112

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il terniine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di

amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito-al 30 novembre 2021».

30.113

Laniece, Ferrazzi, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, le case da gioco presenti sul territorio nazionale sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente».

30.114

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.115

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1.0 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.116

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 9-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente

articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.117

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.118

Ferrari, Pittella, Comincini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse».

30.119

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.120

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

30.121

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.122

Rampi, Verducci

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021", le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodi d'imposta 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «460 milioni».

30.123

Rampi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro il 31 luglio 2026."».

30.124

Rampi, Verducci

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a causa della sospensione delle attività sportive, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2021, il conduttore ha diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

30.125

Rampi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro un armo dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva" sono soppresse.».

30.126

Rampi, Verducci, Parrini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022 agli operatori impegnati nelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di erogazione e le modalità di accesso al contributo.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno dall'armo 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.127

Rampi, Verducci

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato "Sport e Famiglia" al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinati all'erogazione di *voucher*. I criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità per l'accredito dei beneficiari sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.128

Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

30.129

Naturale

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.".

30.130

Faraone, Marino

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 147, lettera *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici sino al 31 maggio 2021.».

30.131

Conzatti, Marino, Sbrollini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105, comma 3-*bis*, sostituire le parole: "30 giugno 2021" con le parole: "31 dicembre 2021"».

30.132

Garavini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.133

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presenta articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «544 milioni», *mentre per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

30.134

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

g) quanto a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

h) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.135

Sudano, Conzatti

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.136

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 4, le parole: "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-*bis* dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse"».

30.138

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sopprimere il comma 7.

30.139

Ferro, Damiani, Gasparri, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7, col seguente:* «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: "1º luglio 2022", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

b) *Al comma 8, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

c) *Al comma 9, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

d) *Al comma 10, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

e) *Al comma 11, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023"».

30.140

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 7, le parole: «1º luglio 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2025».

30.141

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

All'articolo 30 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*, In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei smilzi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le diposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in manismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562; della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.142

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con: "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.143

Faraone, Conzatti, Vono, Marino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 248 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

b) Al comma 249 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021";

c) Al comma 250 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) Al comma 254 le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";».

30.144

Turco

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il termine per l'indizione del bando per la gestione e conduzione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di 36 mesi.».

30.145

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.146

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro i17 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.147

Ripamonti, Marti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.148

Damiani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intente prorogata al 15 dicembre 2021».

30.149

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'articolo 30 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis).* Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

30.150

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.151

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1ºgennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.152

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l'aggiornamento delle scadenze indicate nell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, così come sostituito dall'articolo 3, decreto ministeriale 28 febbraio 2019.».

30.153

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023". È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

11-*ter*. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

11-*quater*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.

11-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi".

11-*sexies*. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.154

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, lettera *a)*, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023"».

30.155

Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

30.156

Pittella, D'Alfonso

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120- ***quaterdecies* .1.**

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119,

120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

30.157

Fenu

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120- ***guaterdecies* .1.**

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-*nouiesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater*";

c) al comma 1 dell'articolo 125-*sexies*, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.».

30.158

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per l'anno 2021, il temine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato ai 30 aprile.

11-*ter*. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse

in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.».

30.159

D'Alfonso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.160

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.161

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.162

Ferrazzi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.163

Ferro

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.164

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-*bis*, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020.».

30.165

Gasparri, Gallone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.166

Ferro

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 articolo 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.167

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge. A decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.168

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3,4 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.169

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. I termini previsti per le Regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-*ter*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-*quater*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, l'articolo 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma».

30.170

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

30.171

Misiani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è

aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile-2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.172

Conzatti, Marino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è inserita la seguente:

"*c*-ter. Al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizia ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.173

Pepe, Marti, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque, è autorizzata la spesa di euro 11.552.050,00 per l'anno 2021, da destinare al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa (CORAP) della Regione Calabria per far fronte ai costi di gestione e investimento degli impianti di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

30.174

Nannicini

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le-società di gestione del risparmio possono prorogare il periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».

30.175

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, primo periodo, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

30.176

Pittella

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente».

30.177

Fenu, Dell'Olio, Castaldi

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

30.178

Fenu, Dell'Olio

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

30.179

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.180

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie.

11-*quinquies*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.181

Vono, Marino

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette nonne il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.182

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.183

Vono, Marino

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.184

Verducci

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,

2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.185

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.186

Mallegni

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.187

Fenu, Evangelista

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

30.188

Mangialavori

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 857-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi"».

30.189

Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «522, 5 milioni di euro».

30.190

Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.191

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.192

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.193

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.194

Vattuone, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

30.195

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.196

Conzatti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º

settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022."».

30.197

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

2) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole: "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "collocato in aspettativa senza assegni";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "dei rispettivi ordinamenti", sono inserite le seguenti: ", ovvero in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio nel caso di conferimento dell'incarico di coordinatore di cui al comma 3".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-*ter*, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

30.198

Anastasi

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "l'anno di imposta 2020" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "l'anno di imposta 2021".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.199

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.200

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.201

Vono, Marino

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 40-*bis*. - *(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) - 1*. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128."».

30.202

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021,".

11-*ter*. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

30.203

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera *d)*, sono prorogati di ulteriori 6 mesi.

11-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di

sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.».

30.204

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021.».

30.205

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.206

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.207

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.208

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. II termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime.».

30.209

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.".

11-*ter*. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario *ad acta* che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del

superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

30.210

Gasparri, Damiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.211

Gasparri, Damiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.212

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.213

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.214

Cangini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine "2022" è sostituito dal seguente: "2023".

11-*ter*. Agli oneri di spesa derivante dall'applicazione del comma 11-*bis* si provvede, nel limite di 1.300 milioni di euro ai sensi del comma 11-*quater*.

11-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

30.215

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta» *sono soppresse.*

30.216

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.217

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate, Ortis, La Mura

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.218

Mallegni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,11. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.219

Ferrazzi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.220

Serafini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.221

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite con: "1º gennaio 2022"».

30.222

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Angrisani, Granato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma i-*ter* dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.223

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.224

Gasparri, Damiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.225

Gasparri

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. Le diposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; il termine di cui all'articolo 8 della legge n. 126 del 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.

11-*ter*. Le parole: "detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo" delle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si interpretano che calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatte salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore e decreto-legge n. 104 del 2020 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

11-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

30.226

Gasparri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

b) al comma 6 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «302,5 milioni».

30.227

Ferrari, Pittella, Collina

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "Comuni" è sostituita dalle seguenti: "Consorzi Industriali".

11-*ter*. Limitatamente all'anno 2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, il termine per le comunicazioni ivi richieste relative all'anno precedente è differito al 30 luglio e il termine per modificare o integrare la comunicazione è differito al 30 ottobre del medesimo anno».

30.228

Laus

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.229

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Angrisani, Granato, Ortis

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 755"».

30.230

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2020 e il 30 giugno 2021».

30.231

Gallone

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.232

Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.233

Perosino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.234

Ferrazzi

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.235

Stefano, Ferrazzi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al in gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.236

Stefano, Ferrazzi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.237

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.238

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 o in scadenza entro il mese di marzo 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa"».

30.239

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Aggiungere, in fine, il seguente colma:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.240

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.241

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "e il personale di polizia locale"».

30.242

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.243

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.».

30.244

Marino, Conzatti

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12

del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della nonna UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.245

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.246

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorre dal 31 dicembre 2022.».

30.247

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 11, inserite il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.248

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.249

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della nonna UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.250

Mallegni, Modena

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di

rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.251

Garavini

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. La validità delle patenti di guida conseguite nel Regno Unito viene prorogata fino al 1º Gennaio 2022».

30.252

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1,comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.253

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.254

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.255

Modena

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.256

Damiani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1 comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.257

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo

restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.258

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.259

Ferro

Dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente:*

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020,2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.260

Ferrazzi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020, 2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.261

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Aggiungere, in fine, il seguente:

«11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato B della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

30.262

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I versamenti dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.».

30.263

Parrini, Augussori, Bressa, De Petris, Grimani, Mantovani, Totaro, Valente, Vitali

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal

31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» *con la seguente:* «540».

30.0.1

Damiani

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1 comma 69 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostitute dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento

della superficie della singola unità immobiliare.».

30.0.3

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d)*, della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

30.0.4

Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d)*, della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità

immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di curo per l'anno 2021, 124,8 milioni di curo per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di curo per l'anno 2024, 4.101 milioni di curo per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di curo per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation *EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

30.0.5

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 maggio 2021"».

30.0.6

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per L'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.8

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.9

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per

il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati dai mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati Derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali - a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.12

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono dispone l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.13

Ferrari, Pittella, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.14

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

30.0.15

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

30.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.17

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.18

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento"».

30.0.19

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.20

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, corrimi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, alla lettera *d)*, le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.22

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6"».

30.0.23

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Sostegno agli enti in deficit *strutturale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'interno, in data antecedente al 1º gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;

b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;

c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;

d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMQ, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1º gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate-correnti;

d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiati dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 75 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione

del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

30.0.24

Parrini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 800 è inserito il seguente:

"800-*bis*. Le disposizioni relative ai servizi sociali territoriali di cui ai commi 797, 798, 799 e 800 del presente articolo si applicano, fermo restando il limite di spesa di cui al citato comma 799, anche agli enti che, sulla base della legislazione regionale, esercitano in forma integrata le attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali: in tali casi, il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali di cui al comma 797 è calcolato sulla base del complesso del personale che esercita le funzioni sociosanitarie e sociali integrate."».

30.0.25

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazione Tari 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 550 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.0.26

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazione TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del

comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di curo per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.27

Ferrari, Pittella, Comincini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi ai 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del

comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.28

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del

comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 11 fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.29

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del

comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 7.

7. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "9 per cento"».

30.0.30

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30**- *bis.***

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e delle tariffe TARI per gli immobili non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il solo periodo d'imposta 2021, la base imponibile dell'imposta municipale unica è ridotta del 50 per cento in favore dei proprietari di unità immobiliari per uso abitativo, rientranti nelle categorie catastali A, interessati dalle misure di divieto di spostamenti sul territorio nazionale, tra le regioni e le province interessate dai provvedimenti di ordinanze regionali, nonché dalle misure contenute dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 di contenimento dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.

2. Limitatamente all'armo 2021, nei confronti dei soggetti e per le finalità di cui al precedente comma, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è altresì ridotta del 50 per cento.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a di 2.600 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30.0.31

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.32

Paragone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo) comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 5o% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma i è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.33

Stefano, Laus, Collina

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.34

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2, è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545

milioni».

30.0.35

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo I comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.36

L'Abbate, Fenu

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 30 - ***bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.".».

30.0.37

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove sì formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.38

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne

dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662.* Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.39

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.40

Laniece, Ferrazzi, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis*** .

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

30.0.41

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".».

30.0.42

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".«

30.0.43

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, e dei loro enti e organismi strumentali, non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.».

30.0.44

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis*** .

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste».

30.0.45

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.0.46

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.47

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b)* e *d)*".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

30.0.48

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto"».

30.0.49

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020)

1. All'articolo 51-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2477 del codice civile è sospesa fino al 1º gennaio 2022"».

30.0.50

D'Angelo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.51

Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 807, lettera *a)*, le parole: "2.500.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "1.500.000 euro";

b) al comma 808, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

30.0.52

Matrisciano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure di sostegno in favore delle attività economiche ubicate nei comuni delle aree interne)

1. Ai fini della realizzazione di azioni di sostegno economico nei Comuni delle aree interne di cui ai commi 65-*ter* e 65-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in presenza di progetti condivisi aventi ricadute positive sulle attività economiche, artigianali e commerciali, i Comuni possono essere delegati alla realizzazione dei medesimi progetti».

30.0.53

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2».

30.0.54

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta

comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2"».

30.0.55

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.56

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.57

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree colpite dai sismi 2016-2017)

1. Al fine di includere le aree delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dai terremoti 2016-2017, nella misura di proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo la misura e le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 185 dopo la parola: "Sicilia" aggiungere le seguenti: "nonché nelle aree del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuato negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 72 milioni di euro per l'anno 2022, di 146 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 72 milioni di euro per l'anno 2025"».

30.0.58

Fede, Coltorti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni per il rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023" e le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al

sesto".

2. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, terzo periodo, le parole: "dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1º gennaio 2021 e dal 1º gennaio 2022";

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del Cratere Sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno nella zona franca dalla data del 19 luglio 2019 al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.59

Coltorti, Fede

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

30.0.60

Mantovani, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis*** .

(Proroghe dello stato di emergenza nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto)

1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.».

30.0.61

Anastasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga interventi per la ripresa economica in favore degli eventi sismici che hanno colpito l'area

Etnea)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.700.000 di euro per l'anno 2021" e le parole: "euro 1.700.000 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 8 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32.».

30.0.62

Anastasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Interventi in favore delle zone colpite dal sisma dell'area Etnea)

1.All'articolo io 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma i è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 3o per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto, di cui al comma 1, secondo capoverso, è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE."».

30.0.63

Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "esercizi 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi dal 2018 al 2021"».

30.0.64

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi, Granato, Morra, La Mura

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.».

30.0.65

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure di sostegno peri territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. Dopo l'art. 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungere il seguente:

"Art. 50-*ter.*

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

2. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'art. 3, comma I, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.

3. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo".».

30.0.66

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di sisma di S. Stefano)

1. Alla lettera b, comma 18, art. 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo "prorogate" e prima di "oltre" è aggiunto il seguente periodo: ", e estesi ai territori colpiti dal Sisma di S. Stefano indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2018, pubblicato in GU il 2 Gennaio 2019,".

2. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

30.0.67

Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2 All'articolo 11 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.68

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2. All'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.69

Di Girolamo, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo n del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

30.0.70

Di Girolamo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Struttura commissariale)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 5o e

delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia).

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 50 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies*, e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

30.0.71

D'Angelo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Esenzione del versamento dell'IMU 2021 per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. I possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono esentati per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.72

D'Angelo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma

1. Su tale istanza l'Agenzia delle Entrate provvede entro 3o giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma i non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.73

Lupo, Lomuti, Coltorti, Di Girolamo, Dell'Olio, Donno, Gallicchio, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attribuzione di poteri speciali per Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono le risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma Capitale secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.";

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.".».

30.0.74

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni integrative al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", sono inserite le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8

novembre 1991, n. 381";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", sono aggiunte le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

30.0.75

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni integrative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma i, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381".

2. All'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa".».

30.0.76

Fenu, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis*** .

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 495 Codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1, prevede la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 4o per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e da i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura diun'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.».

30.0.77

L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

b) all'articolo 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali -di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma Ibis dell'art. 242 In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda."».

30.0.78

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni in materia di disciplina calcolo della mutualità prevalente)

1. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

30.0.79

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica del- comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1. Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza Covid-19».

30.0.80

Coltorti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.81

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1,-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:*«530 milioni».

30.0.82

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole: "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.".

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto ad euro 500,00 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.".

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera *d)*, le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento"».

30.0.83

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. La medesima Autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante

l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

c) all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25%;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità'di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45%;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10% e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35%, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35%.";

*d)*con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, il gestore può optare nell'offerta di gara se versare agli Enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) i commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione;

*f)*entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma;

g) al fine di adeguare le risorse disponibili alle competenze dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale e considerati anche gli effetti applicativi dell'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la pianta organica della stessa Autorità è incrementata, senza oneri per la finanza pubblica, di 5 unità di personale di ruolo.».

30.0.84

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Ulteriori misure di proroga urgenti)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni

in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera *e)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessoti dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "con gara da indire entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "con procedure di gara da indire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 marzo 2022". La procedura di gara relativa alle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi è indetta entro il 31 marzo 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 399,4 milioni di curo annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.0.85

Testor, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis*** .

(Ulteriori disposizioni di proroga)

1. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22".».

30.0.86

Pittella

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.87

Rojc

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, dopo il comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1"».

30.0.88

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'art. 6 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'art. 89 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica».

30.0.89

Lanzi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedente o di "*up grade*" da biogas a biometano, sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:

a) presenza o avvio di una procedura d'infrazione Europea riguardanti la qualità dell'aria o delle falde acquifere esistenti-nel territorio nel quale è situato l'impianto;

b) approvvigionamento delle materie prime o i rifiuti necessari al loro funzionamento prodotti oltre il raggio di 15 km dal luogo di ubicazione dell'impianto.».

30.0.90

La Mura, Moronese, Granato, Angrisani, Abate, Fattori, Lezzi, Nugnes, Mininno, Mantero, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata o di *upgrading* da biogas biometano, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) pendenza di una procedura di infrazione europea ai sensi dell'articolo 258 o dell'articolo 260 TFUE, in relazione al territorio della provincia ove è situato l'impianto, per violazione di una o più delle seguenti direttive: n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, n. 2008/105/CE del 16 dicembre 2008;

b) approvvigionamento delle materie prime o dei rifiuti necessari al funzionamento dell'impianto oltre 15 km dal luogo di ubicazione dello stesso.».

30.0.91

Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

30.0.92

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

30.0.93

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

1. All'art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80%.".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

30.0.94

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

All'art. 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

30.0.95

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(SAL mensili "emergenziali")

All'art. 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;».

30.0.96

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(SAL Mensili)

All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

30.0.97

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis:.***

1. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di sei mesi".

2. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"«.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla

data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022".

4. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera *c)* è così sostituita:

"*c)* per il settore idrico, al 30 settembre 2021".

5. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1º ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi-in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

6. All'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2021" e le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021».

30.0.98

Garavini, Conzatti

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifica della legge n. 470/1988)

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n.470, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis.*

(Comune di residenza del cittadino all'estero)

Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare"».

30.0.99

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g)* le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. *c)*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

f) la maggiorazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente; non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

30.0.100

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1) Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* art. 1 legge

n.62/2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo amino non superiore a 5.500,00 curo ad alunno.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1), nel limite massimo di 100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.101

Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica del cominci I dell'articolo 264 del decreto-legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1.Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza covid-19.».

30.0.102

Emanuele Pellegrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Credito d'imposta del canone di locazione mensile, di leasing *o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti non commerciali, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli enti sportivi dilettantistici, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2021.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai comuni 1, 2, 3 e 4 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma

53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.103

Gallone, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegni per il settore dell'intrattenimento e del wedding*)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono individuati, sentite le associazioni di settore, le imprese e le attività professionali aventi diritto e sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, attribuendo un contributo proporzionalmente crescente in relazione alla riduzione di fatturato o corrispettivi verificatasi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 a condizione che la riduzione sia superiore al 30 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno spettanti agli operatori economici individuati dal comma 2 ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai contributi di cui al comma 1.

4. In favore dei soggetti operanti nei settori individuati ai sensi del comma 2, che presentino una riduzione di fatturato o di corrispettivi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 superiori al 50 per cento sono altresì sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma I sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022. La misura si applica nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.0.104

Drago, Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104 del 1992 e altre leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima assegnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato comma 1».

30.0.105

Drago, Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia scolastica)

1. Si dispone, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 decreto legislativo n. 297/1941 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed in deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell'articolo 1 legge n. 107 del 2015, la riapertura dei termini di mobilità interregionale, interprovinciale e intercompartimentale, in deroga all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, destinando ad essa il 100 per cento delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2021/22.

2. Nel comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "classe di concorso soltanto dopo" sostituire la seguente: "cinque" con la parola: "tre".

3. Al comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, in altra istituzione scolastica di altra provincia effettuare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "disposte" sostituire con le seguenti: "per l'anno scolastico 2020/2021" con le parole: "dall'anno 2016";

b) dopo le parole: "classe di concorso" sostituire con le seguenti: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero" con la parola: "annualmente";

4. La mobilità, di cui la comma 1, sarà eseguita secondo un criterio di progressività decrescente in base all'anzianità di servizio prestato lontano dal territorio di origine».

30.0.106

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato».

30.0.107

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano"».

30.0.108

De Poli

All'articolo 1-septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

30.0.109

De Poli

All'articolo 1-septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

Art. 031

031.1

Cangini

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.31.

(Persone con disabilità)

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (TSEEj, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di

accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

031.2

Cangini

Premettere il seguente:

«Art. 0.31.

(Ristoro per il caregiver familiare)

1. Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrisposta, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, una indennità nel limite massimo di euro 500 per il mese di aprile 2021, a titolo di riconoscimento dell'attività di cura da questi effettivamente prestata in favore di uno o più assistiti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire l'emanazione di decreti di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità provvedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina e alla contestuale convocazione di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 2 e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con il compito di definire, entro 60 giorni dalla prima convocazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare convivente con uno o più assistiti con disabilità alla data del 22 marzo 2021, ai fini della valida presentazione della domanda cui al comma 4. Le riunioni della Commissione tecnica si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata dall'interessato all'INPS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2, tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata agli aventi diritto dall'INPS nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 230 milioni di euro si provvede per quanto a

200 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto a 30 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a trasferire dette somme all'INPS».

Art. 31

31.1

Boldrini, Iori, Biti

Al comma 1, alinea, al primo periodo, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro nell'anno 2021» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera *b)*».

31.2

Rampi, Verducci

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

b) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell'aria,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

31.3

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'articolo 31, comma 1, lettera a) *aggiungere dopo le parole:* «dispositivi di protezione» *le seguenti:* «sanificatoti, purificatori e disinfettori d'aria».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.4

Girotto, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma l, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-*bis*. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti scolastici e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria, almeno una quota pari ad un quinto dell'incremento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'acquisto di dispositivi di igiene dell'aria attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».

31.5

Saponara, Alessandrini, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «In via sperimentale, per l'anno scolastico 2021-2022 e 2022-2023, il tirocinio richiesto per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B o alla sezione A dell'Albo degli Psicologi può essere effettuato presso le istituzioni scolastiche che abbiano attivato il servizio professionale per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico, avvalendosi di uno psicologo iscritto all'Albo professionale da almeno 3 armi per la La supervisione del tirocinio».

Agli oneri derivanti dai commi 7- bis e 7-*ter*, *pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

31.6

Gallone, Cangini, Binetti

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

31.7

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, sono inoltre stanziati, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione e al contenimento del COVID- 19, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021.

31.8

Faraone, Ferrari, Conzatti, Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.9

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.10

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.11

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte dei sistema nazionale di istruzione di

cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.12

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 3, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti:* «, alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.13

Rampi, Verducci, Iori

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.».

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.»

31.14

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis)* Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-l9.

4-*ter)* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis)*, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.»

31.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

Conseguentemente:

All'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «549 milioni».

31.16

Verducci, Rampi

Al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

31.17

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Gallicchio, Leone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a partire dal primo giorno della campagna vaccinale»;

b) *al comma 7 sostituire le parole:* «pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «pari a 320 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

31.18

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti*: «e paritarie».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.19

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.20

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.21

Montevecchi, Russo, De Lucia, Vanin, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti finalità:

a) remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche per realizzare, nei limiti predefiniti, forme flessibili di erogazione del servizio scolastico, finalizzate al recupero dei gap formativi;

b) programmare e realizzare specifiche iniziative dirette al contrasto della dispersione scolastica-generata anche dall'emergenza epidemiologica, prioritariamente nel secondo ciclo di istruzione;

c) erogare, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, attività didattiche compensative in favore degli alunni delle realtà territoriali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, ove maggiore sia il ricorso all'attività didattica a distanza, tramite la realizzazione di corsi di consolidamento e recupero degli apprendimenti in presenza, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza vòlte al contenimento del contagio, da tenersi in orario extracurricolare, con particolare riferimento agli apprendimenti di base;

d) realizzare, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all'attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di attività di recupero;

e) realizzare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

6-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6-*bis* sono stanziati ulteriori 17,86 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 217,86 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.22

Rampi

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

6-*ter*. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma precedente, previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal comma 1, dal comma 6 e dal comma 6-*bis*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.»

31.23

Verducci, Rampi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, in ciascuna regione è riservata una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 del 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'8 luglio 2019 dell'Area dirigenziale «Istruzione e Ricerca». Per gli anni scolastici 2021/2022 e

2022/2023, la mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.».

31.24

Nencini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le parole "del 70 per cento" sono sostituite con le seguenti: "dell'80 per cento dal 1º settembre 2022 e del 90 per cento dal 1º settembre 2023. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

31.25

Nencini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: ", previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso" sono sostituite dalle seguenti: ", una procedura straordinaria non selettiva";

b) Al comma 2, le parole: "Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura straordinaria di cui al comma 1 è"».

31.26

Verducci, Rampi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 può essere richiesta anche dai docenti assunti in ruolo con decorrenza 2020/2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

31.27

Sbrollini, Marino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alle istituzioni scolastiche paritarie, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione sulla base del numero di studenti. Tali risorse sono destinate per 30 milioni di curo per le finalità di cui al comma 1 e per 30 milioni di euro per le finalità di cui al comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.28

Gallone, Binetti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520

milioni».

31.29

De Poli, Binetti

Dopo il comma 6 dell'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna».

31.30

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021».

31.31

Damiani

All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS COV-2, per tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

31.32

Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. Al comma 228-*ter* della legge 298/2015 introdotto dal decreto legge 113/2016 sopprimere: "... Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento..."».

31.33

Iannone, Barbaro

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107».

31.34

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è

prorogato al 31 agosto 2021».

31.35

Iannone, Barbaro

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».

31.36

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Per le medesime finalità previste dai commi 1 e 6, in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro da destinarsi alle scuole paritarie.

7-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.37

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione delle difficoltà economiche che si trovano ad affrontare i figli delle vittime di Covid-19 nel proseguire gli studi, a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, sono riservate loro borse di studio per ogni anno di corso universitario fino al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

7-*ter*. I limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti: ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): euro 35.000 ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): euro 62.000.

7-*quater*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della presente disposizione. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*bis* e 7-*ter*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.38

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "lo svolgimento dei predetti servizi.", aggiungere i seguenti periodi: "I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa"».

31.39

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 17-*octies* è sostituito dal seguente: "Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: '3. Per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s.2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la continuità didattica e la permanenza nella sede di titolarità'"».

31.40

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1º settembre 2021".

7-*ter*. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2021/2022, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.41

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2020-22, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

31.42

Rampi, Verducci

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire l'avvio dell'anno-scolastico 2021-2022 in ambienti sicuri e di supportare gli enti locali in interventi volti a realizzare sistemi e impianti di aerazione per il ricambio o il trattamento dell'aria all'interno degli edifici scolastici, il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 100 milioni per l'anno

2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto, di assegnazione, di utilizzo e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

7-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

31.43

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 in ciascuna regione è riservata una quota pari al 70 per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale».

31.44

Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

31.0.1

Gasparri

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole "per la quota millesimale corrispondente"; sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: "49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni- per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.";

2. Al decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge n.136

del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà".»

31.0.2

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «400 milioni».

31.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

31.0.4

Cangini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a decorre dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.»

31.0.5

Cangini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Interventi a sostegno della didattica nelle scuole paritarie)

1. Al fine di favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti che frequentano scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, all'articolo 233, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche paritarie, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti che frequentano le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

31.0.6

Cangini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Scuole paritarie)

1. Alle scuole è riconosciuto un contributo straordinario di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 per gli allievi che frequentano le scuole paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per il 2021, con le risorse di cui all'articolo 41 e a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

31.0.7

Cangini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

31.0.8

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico

2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»

31.0.9

Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Misure urgenti per la definizione del regime agevolato per il rientro dei lavoratori altamente qualificati)

1. Il requisito dei ventiquattro mesi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende maturato anche da coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico *post lauream* frequentando corsi aventi la durata di due anni accademici».

31.0.10

Merlo, Cario

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

31.0.11

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di curo, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con:* «540 milioni».

31.0.12

Russo, De Lucia, Montevecchi, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Procedura di mobilità dei docenti)

1. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo i, comma 792, lettera *m)*, numero 3),

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1º settembre 2019 e in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.».

31.0.13

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi di connessione digitale derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro *una tantum* per l'anno 2021 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze collegate alla connessione digitale dovute allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

31.0.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono confermati i posti del personale scolastico dell'articolo 231- ***bis*** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in aggiunta ai posti previsti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 42, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

31.0.15

Garavini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prime del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, punto 3-*ter* del presente decreto.".

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

31.0.16

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

31.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

31.0.18

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello

psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

31.0.19

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro dell'interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

31.0.20

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

31.0.21

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

31.0.22

Montevecchi, Russo, De Lucia, Vanin, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure per la realizzazione di nuove scuole)

1. Al fine di consentire la costruzione di nuove scuole, sicure dal punto di vista strutturale e sismico, realizzate secondo criteri di elevata efficienza energetica e caratterizzate da ambienti di apprendimento innovativi per la didattica, il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, è incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, destinate alla realizzazione di nuove scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione statale mediante sostituzione edilizia o dismissione di edifici in locazione passiva, sono direttamente attribuite agli Enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, individuati a seguito di procedura selettiva indetta dal Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento avviene, in particolare, tenuto conto:

a) del livello di progettazione già approvato dall'Ente locale;

b) della popolazione scolastica interessata;

c) della sismicità della zona dell'intervento;

d) dell'eventuale delocalizzazione dell'edificio scolastico derivante da rischio idrogeologico dell'area interessata;

e) dell'eventuale inserimento del progetto proposto nell'ultima programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica approvata;

f) di eventuali quote di cofinanziamento;

g) della coerenza dell'intervento con i piani di dimensionamento scolastico;

h) dei dati certificati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. A seguito dell'esperimento della procedura selettiva di cui al comma 2, l'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.23

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 , con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

31.0.24

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed

educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»

31.0.25

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.»

31.0.26

Malpezzi, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni in favore delle mense scolastiche)

1. In coerenza con le finalità del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone, tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche e al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati garantendo loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.0.27

Rampi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021" e in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I componenti eletti ai sensi del precedente periodo decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni."».

31.0.28

Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure a tutela della privacy *degli studenti)*

1. Al fine di tutelare la privacy delle studentesse e degli studenti, le istituzioni scolastiche utilizzano esclusivamente piattaforme di didattica digitale che non effettuano trattamento dei dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e che non prevedono trattamenti di dati personali con finalità commerciali.»

31.0.29

Vanin, Montevecchi, Russo, De Lucia, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Dote educativa estiva)

1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi vòlti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.0.30

Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di imballaggi)

1. Il comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. I produttori si adeguano agli obblighi del presente comma a partire dal 1º gennaio 2022 e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto. La presente disposizione si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.".

2. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.»

31.0.31

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

31.0.32

Astorre

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

31.0.33

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

Art. 32

32.1

Rampi, Verducci

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni, di cui 5 milioni da destinare alle istituzioni scolastiche paritarie».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

32.0.1

Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

*(*Voucher *digitalizzazione pmi e professionisti)*

1. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento.».

32.0.2

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

32.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1º febbraio 2020.».

32.0.4

Presutto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A."».

32.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare e migliorare l'accesso a punti nevralgici per l'erogazione di servizi digitali fruibili a cittadini ed imprese, reso ancora più urgente e necessario dall'emergenza del COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

b) Al comma 2-*bis* dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) alla rubrica dopo le parole: "delle scuole" inserire le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale"».

32.0.6

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 32- ***bis.***

(Zone economiche speciali)

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

32.0.7

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.32- ***bis*** .

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza,

il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

Art. 33

33.1

Fedeli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dispositivi digitali per gli studenti ovvero»*, aggiungere le seguenti:* «servizi di»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «a distanza» *con le seguenti:* «digitale».

33.2

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza» *con le seguenti:* «ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale».

33.3

Ferro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 319, dopo le parole: "all'acquisto", aggiungere le parole: "di servizi,"».

33.4

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Gallicchio, Leone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca»;

b) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In ragione del protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli XXXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, è disposta la proroga dei termini dei suddetti cicli di dottorato, con conseguente erogazione di borsa di studio, per un periodo pari a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la somma di euro 45 milioni di euro. L'accesso alla proroga è altresì garantito ai dottorandi pubblici dipendenti, con conseguente prolungamento dei periodi di congedo eventualmente già concessi dalle amministrazioni di appartenenza, nonché ai dottorandi, anche non borsisti, fruitori di periodi di sospensione a qualunque titolo concessa.

2-*ter*. I contratti degli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso Enti pubblici di ricerca, Università statali e comunque finanziate con fondi pubblici con termine nell'anno solare in corso, sono prorogati sino a cinque mesi, con conseguente erogazione della retribuzione. Alla proroga di cui al presente comma si accede mediante istanza dell'interessato nella quale è determinata altresì la relativa durata. A tal fine è stanziata la somma di euro 100 milioni.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 145 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.5

Verducci, Rampi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti: «*505 milioni».

33.6

Castellone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di io milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2-*ter*. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.7

Verducci, Rampi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di portare a termine le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, messe in atto dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo individuato

dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fondo non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

33.8

Mirabelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.9

Cangini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)* Il comma 2 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza».

33.10

D'Alfonso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 comma 1 lettera *d)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di prorogare la scadenza del mandato per un ulteriore biennio non rinnovabile"».

33.0.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Misure per la proroga degli assegni e dei dottorati di ricerca)

1. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 22 marzo 2021, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno sino a cinque messi, ovvero per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli)(XXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per l'anno 2021 la somma di euro 45 milioni e per l'anno 2022 la somma di euro 45 milioni

3. Della proroga del termine finale del corso di cui al comma 2, possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un

dottorato di ricerca.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro nel 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente Decreto e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 42 del presente Decreto, comma 6».

33.0.2

Sbrollini, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Misure a sostegno dei consumi culturali)

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: "1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari a150 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.3

Nencini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le "Scuole e Corsi Di Lingua", ai quali è destinato un contributo a fondo perduto non inferiore a euro 3000,00 per ciascun beneficiario.

2. Col medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

33.0.4 (testo 2)

Santangelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Agevolazioni fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, le parole: "dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma";

2) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, previo versamento di:

a. un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b. un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno

2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.4

Santangelo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docente)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 6o giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per Panno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.5

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Credito d'imposta per investimenti in ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare nelle loro decisioni soggetti pubblici e privati, enti o imprese, affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta negli anni 2021 e 2022 per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di Covid-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

33.0.6

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis*** .

(Credito d'imposta per investimenti in Ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare, soggetti pubblici e privati, siano essi Enti o imprese, nelle loro decisioni affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021 e 2022, per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di covid-19.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 42».

33.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis*** .

(Proroga di disposizioni in favore dei soggetti che gestiscono impianti sportivi)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "da marzo 2020 a luglio 2020" aggiungere le seguenti: "nonché da novembre 2020 a marzo 2021"».

33.0.8

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, e collima 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta

2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-*ter*, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

33.0.9

Santangelo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis.***

(Misure in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b*-bis*)* implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché di quelli volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività.".».

33.0.10

Garavini, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di ricerca)

1. L'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che lo stabile impegno all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario si riferisce anche a quello svolto presso Istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati nel territorio italiano».

Art. 34

34.1

Binetti

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'inclusione» *aggiungere la parola*: «lavorativa» *e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo*: «Ai fini di quanto stabilito nel periodo precedente, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.».

34.2

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le parole*: «150 milioni»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine specifico di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, 50 milioni di euro della dotazione di cui al precedente periodo, è destinata alle aziende di servizi alla persona istituite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi sociosanitari.»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.3

Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo di cui al presente comma possono essere utilizzate per finanziare progetti, anche sperimentali, per il turismo accessibile e per l'inclusione lavorativa e sportiva dedicati alle persone con disabilità, nonché per la realizzazione di strutture ludico-sportive in ambito comunale.».

34.4

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti*: «sentita la Conferenza unificata».

34.5

Faraone, Conzatti, Marino

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.6

Modena

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.7

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle aziende di servizi alla persona istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.8

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato al finanziamento di iniziative o progetti di inclusione sociale, di iniziativa di cittadini singoli o associati, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico, ai fini del miglioramento delle loro condizioni di vita. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.».

34.9

Taverna, Castaldi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* le parole da: "in favore delle persone fisicamente impedite" fino a: "in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnate, persone con invalidità, persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COV1D-19 o in stato di bisogno, nonché delle persone che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o-di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione e dei i soggetti ultra sessantenni"»;

3) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.».

34.10

Margiotta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al trasferimento delle risorse stanziate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 200-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

34.0.1

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.3

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risolse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.4

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.5

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "Preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a

decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

Pirro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in curo 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.7

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle

politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

34.0.8

Ortis, Angrisani, Mininno, Corrado, Nocerino, Romano, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del Covid-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.».

34.0.9 (testo 2)

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

«In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria

per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023 da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

34.0.9

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis*** .

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio sanitario nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto "Smile House Roma", che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

34.0.10

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, terzo periodo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino a131 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento."

2. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.11

Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure a sostegno dell'edilizia residenziale sociale)

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.12

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Ampliamento all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti parole: "e gli Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. All'articolo 15, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi operative degli organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

34.0.13

Sbrollini, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure urgenti per l'emancipazione giovanile)

1, All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "quale garanzia di ultima istanza" sono aggiunte le seguenti: "e per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 500 mila euro" e le parole: "inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "inferiore ai quaranta anni titolari di un rapporto di lavoro subordinato o".

2. Con uno o più decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aggiornate le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.».

34.0.14

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di sismabonus)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è riconosciuta all'acquirente dell'immobile antisismico in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie, l'opera sia stata assentita da un regolare permesso di costruire o titolo equipollente, e la spesa relativa all'acquisto dell'immobile antisismico avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre

2021.».

34.0.15

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Riduzione premi assicurativi R.C.)

1. Anche al fine di far fronte alla perdurante crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, è stabilito il taglio lineare del costo dei premi assicurativi R.C. derivante dalla riduzione del rischio assicurativo delle polizze per responsabilità verso terzi in seguito alle limitazioni alla circolazione imposte dalla situazione emergenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere sull'andamento dei prezzi dei premi assicurativi R.C. in seguito alle limitazioni alla circolazione derivante dallo stato pandemico.».

34.0.16

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

a) valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale

b) modelli di *screening* ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

c) valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

d) l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Art. 35

35.1

Giarrusso

Al comma 1, sostituire le parole: «17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia» *con*: «15.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia, 2.000.000 euro per gli oneri connessi alle attività della Direzione Investigativa Antimafia».

35.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato.

2-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, aggiungere infine: "ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo".

2-*quater*. Nei limiti e nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), destinati per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.

2-*quinquies*. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 1124 del 1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2-*sexies*. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, all'ultimo periodo aggiungere infine: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria".

2-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*ter*, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

35.3

Marino, Conzatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.4

Richetti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria».

35.5

Sbrollini, Marino

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La sospensione delle attività sportive, a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse misure restrittive adottate dallo Stato e dalle Regioni, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4-*ter*. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso, del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per la cultura» *inserire le seguenti:* «e lo sport».

35.6

De Falco

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera

antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

35.7

Fusco, Candura, Pepe, Casolati, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. - *(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure")*

Al fine di garantire la prosecuzione, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 aprile 2021, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 4.134.029,40 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «11.298.604»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 152.306.029 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 4.134.029,40 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.8

Conzatti, Garavini

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 8, alla lettera* a) *è premessa la seguente*:

«0a) il comma 996 è così sostituito:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui"»;

- *al comma 9 le parole*: «pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari a euro 65.164.575 per l'anno 2021»;

- *il comma 10 è così sostituito:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 206.172.000 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 58.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.9

Vattuone, Pinotti, Ferrari

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.10

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024 le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021", e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250", sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «euro 7.164.575»*, con le seguenti:* «euro 17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.11

Conzatti, Garavini

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1024 è aggiunto il seguente:

"1024-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 11.205.270,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19."»;

- *al comma 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«*c*-bis*)* dopo il comma 1026 è aggiunto il seguente: "1026-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.196.819 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario."»;

- *al comma 9, le parole*: «euro 7.164.575» *sono sostituite dalle seguenti*: «euro 19.566.664.»;

- *il comma 10 è così sostituito:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 160.574.089 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 12.402.089, mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.12

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1 comma 1025 della legge 30

dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, lettera* b) *sostituire le parole:* «9.659.061» *con le seguenti*: «11.254.819» *e le parole:* «2.127.677» *con le seguenti:* «3.723.435»*;*

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.167.575» *con le seguenti:* «8.760.333»*;*

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «148.172.000» *con le seguenti:* «149.767758».

35.13

Gasparri

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1 comma 996 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COV1D-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 58 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

35.14

Gasparri, Minuto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1024, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

a) le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021";

b) le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10.051.789 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

35.0.1

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 35- ***bis*** .

(disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.

3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, è previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno

2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

35.0.2

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 35- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

35.0.3

Garavini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli dei reparti sanitari)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Dopo l'articolo 2197-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 2197-*ter.2.*

(Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli dei reparti sanitari)

1. In deroga a quanto previsto nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza Armata, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2021, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 30 marescialli in servizio permanente, di cui n. 20 dell'Esercito italiano, n. 05 della Marina militare e n. 05 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai moli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso./».

35.0.4

Conzatti, Garavini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)

1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Annata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la

parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»

35.0.5

Garavini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Nomenclatura dei gradi del personale militare delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto del seguente principio e criterio: ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza.».

35.0.6

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure a sostegno del Corpo di Capitanerie di porto)

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

35.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il

richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.»

35.0.8

Ferrara, Taverna, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure urgenti per il potenziamento della sicurezza delle sedi e del personale in servizio all'estero)

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203:

1) al secondo comma, lettera *b)*, le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

2) il quinto comma è abrogato.

b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

"Art. 211. - *(Assicurazioni)* - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.

4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi precedenti, trovano

applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dal regolamento di cui all'articolo i, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di molo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 9,3 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

35.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 1021, 2,4 milioni di euro per il 2022, 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

35.0.10

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, ti. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello *status*, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

35.0.11

Conzatti, Garavini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.12

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.13

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

35.0.14

Ferrara, Taverna, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

35.0.15

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Potenziamento dei controlli in materia di salute e sicurezza pubblica)

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio italiano di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canali telematici, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori.

2. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 7, dà preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

3. Il materiale acquistato ai sensi del comma i ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o

altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

6. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

7. Per le operazioni di cui al comma i l'Agenzia è autorizzata a costituire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un fondo di importo pari a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità attuative e contabili per l'utilizzo fondo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.16

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Istituto per la formazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di propria competenza, un proprio istituto di formazione, nella forma di ente pubblico di formazione con personalità giuridica, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell'Agenzia che lo presiede e ne approva lo statuto. L'istituto, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Agenzia medesima, anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n luglio 1980, n. 382.

5-*ter*. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

35.0.17

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma r sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.18

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Sportello unico doganale)

1. In ragione delle sempre più crescenti criticità logistiche registrate sul piano delle operazioni di importazione ed esportazione di merci, all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "Consiglio dei ministri," sono aggiunte le seguenti: "da adottarsi inderogabilmente entro il 31 maggio 2021"».

35.0.19

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e felino quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali *ex* articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

35.0.20

Astorre, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure a sostegno del comporto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667, della legge n. 178 del 2020, è incrementato di ulteriori di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi per decremento

passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «510 milioni»

35.0.21

Giacobbe, Alfieri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Lavoro agile per i lavoratori della PA all'estero)

Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (FOLA) di cui al comma 4-*bis*."».

35.0.22

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure straordinarie per prevenire l'aumento del contenzioso e incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari e al contempo prevenire l'aumento del contenzioso derivante anche a causa degli effetti economici della pandemia, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole:"contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità professionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, comma 1, il terzo e quarto periodo sono sostituiti con il seguente periodo: "All'inizio del procedimento il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi procede con il suo esperimento effettivo.";

c) all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

1-*ter*. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per la rappresentanza delle. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto

rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.";

d) all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio"

e) all'articolo 8, il 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al- procedimento di mediazione. Il giudice, anche nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo.";

f) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Felino restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per lo svolgimento del primo incontro effettivo ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura oltre il primo incontro, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e il numero di incontri di mediazione svolti."».

35.0.23

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Creazione del fondo per l'incentivazione delle mediazioni delle controversie in materia di diritti disponibili)

1. Al fine di incentivare la deflazione dei carichi giudiziari tramite la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "COVID-19", è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 1 milioni per l'anno 2021 e di 1,5 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono a un procedimento di mediazione per contenziosi in materia di diritti disponibili entro il 31 dicembre 2022, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 percento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato

già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 41 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

35.0.24

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)

1. Per l'anno 2021, il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.25

Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure urgenti in materiali controlli radiometrici)

1. Al comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole:"non oltre il 30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"».

35.0.26

Astorre

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.".

2. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo la parola: "corrispondente," aggiungere le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48, dopo le parole: "di cui al comma 47." sono aggiunte le seguenti: ", e con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "del comma 48 del presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Comunque il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza";

d) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "ricadenti nei piani di zona convenzionati." aggiungere le seguenti: "Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.

La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.

In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."».

35.0.27

Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ottica della semplificazione amministrativa)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui la scrittura privata sia stata sottoscritta con firma digitale certificata e sia provvista della marcatura temporale."».

35.0.28

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

35.0.29

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusi quelli nominati ai sensi del citato articolo 19, ai quali, ai fini dello svolgimento dell'incarico di componente del Comitato di gestione, non si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità, anche previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»».

35.0.30

Astorre, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono:

a) la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020».

35.0.31

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. All'articolo 71-*quater* del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28".

b) Il quarto capoverso è abrogato.

c) Il quinto e sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati".

d) Il settimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.".

2. All'articolo 1131, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Ai fini del comma 1 può attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto."».

35.0.32

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste».

35.0.33

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 6, lettera *d)*, le parole: ", accertate dai" sono sostituite dalle seguenti: "; il divieto è stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni vincolanti dei";

2. dopo il comma 11-*quater*, è inserito il seguente:

"1.1-*quinquies*. Spetta al Consiglio dei Ministri l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui al presente articolo. Il Consiglio dei Ministri può altresì formulare indirizzi generali per l'applicazione della presente legge, tenuto conto degli obblighi internazionali e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della Repubblica, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole "ai sensi dell'articolo 6" sono soppresse;

c) agli articoli 12, commi 2 e 3, e 15, commi 3, 7 e 8, la parola "CISD" è sostituita dalle seguenti: "Consiglio dei Ministri";

d) gli articoli 6, 8 e 13, comma 4 sono abrogati».

Art. 36

36.1

Sbrollini, Conzatti

Al comma 1, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Il predetto incremento è ripartito in parti eguali tra le imprese operanti nel settore dello spettacolo e quelle operanti nel settore del cinema e audiovisivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 500 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 100 milioni, ai sensi dell'articolo 41».

36.2

Nencini, Conzatti, Marino

Al comma 1, le parole: «200 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

36.3

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'articolo 36, al comma 1, sostituire le parole: «200» *con le seguenti:* «500.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.4

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».

b) al comma 5, le parole: «400 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «500 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti variazioni:

a) *all'alinea, le parole*: «37.425,82 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: »37.525,82 milioni»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «130 milioni».

36.5

Montevecchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

36.6

Conzatti

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le risorse stanziate dall'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto legge 137/2020 sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo che provvede, con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori citati conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19».

36.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'articolo 36, al comma 3, sostituire le parole: «120» *con le seguenti:* «420».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.8

Leone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Quota parte dello stanziamento previsto per l'incremento del fondo di cui al comma 3, pari a 1 milione di euro, è finalizzata per il recupero, la messa in sicurezza, l'efficientamento e la valorizzazione del Parco archeologico del Monte Jato, in provincia di Palermo».

36.9

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente ai titoli di accesso a spettacoli dal vivo, il termine di utilizzo del *voucher* è di 36 mesi dalla data di emissione.",

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021". Il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di rimborso dei titoli di accesso emessi dopo il 31 gennaio 2021 decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

36.10

Cangini, Saccone, Gallone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.11

Garavini, Nencini, Sbrollini, Marino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.»

36.12

Rampi, Verducci, Fedeli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.13

Rossomando

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.».

36.14

Nencini, Sbrollini, Faraone, Marino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

36.15

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produrteli di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.16

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.17

Montevecchi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo /Carta della cultura/, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.18

Saccone, Gallone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti "cinema, teatri e sale da concerto"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

36.19

Cangini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private"».

36.20

Rampi, Verducci, Fedeli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "*tour-operator*" sono inserite le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.21

Garavini, Nencini, Sbrollini, Conzatti, Marino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: ", cinema, teatri e sale da concerto"».

36.22

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.23

Cangini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.24

Garavini, Nencini, Sbrollini, Conzatti, Marino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: ", corsi di danza"».

36.25

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.26

Dell'Olio, Castaldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,"».

36.27

Lunesu, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite da una pesante contrazione del mercato a causa delle restrizioni derivanti dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.28

Lunesu, Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le imprese del settore spettacolo "*service*" quali noleggio e installazione di attrezzature e impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici e scenografici è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.29

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Alle città italiane designate a «Capitale italiana della cultura» che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno beneficiato del contributo di cui dell'articolo 7, comma 3-*quater*, sesto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto un finanziamento di 1 milione di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «548 milioni».

36.30

Verducci, Rampi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1 non può essere inferiore al 6 per cento e superiore al 8 per cento del Fondo medesimo"».

36.31

Verducci, Rampi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

36.32

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il

Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

36.33

Piarulli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'*habitat* rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

36.34

Taricco

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le attività di riqualificazione e ristrutturazione del museo interattivo e multimediale del riso di Casalbeltrame, per l'anno 2021 sono destinati 560.000 euro. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.1

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Comitato di coordinamento per Io sviluppo di parchi tecnologici)

1. È istituito il Comitato denominato "Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici" (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, il *machine learning*, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard

internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato.

d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale Al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità

idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in finzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. 1 compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto».

36.0.2

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo si avvale dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle finzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

36.0.3

Pittella, Rampi, Ferrazzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del eredito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.4

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure a sostegno dello sport)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, qualunque sia la destinazione d'uso degli stessi. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da novembre 2020 a marzo 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente

stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

4. Per le finalità del presente articolo, il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", previsto all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2021.

5. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione delle risorse aggiuntive del Fondo di cui ai commi precedenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'armo 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1º marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*f)* credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

5. L'indennità è riconosciuta dall'Inps, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.6

Stefano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei comparti industriali della mobilità sostenibile a gas con l'obiettivo di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale promuovendo l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1º giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è -corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GR o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

36.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Istituzione di un Fondo per i lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di Mandatari OGC (Organismi di Gestione Collettiva) nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto attività lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13 aprile 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «540 milioni».

36.0.8

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la sicurezza cibernetica)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma ... della presente legge. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

36.0.9

Sbrollini, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 50 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti di cui al precedente periodo che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma l è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio

nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi I e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

36.0.11

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3

(articolo 36- ***bis*** , comma 1)

CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi;

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;

855209 - Altra formazione culturale;

900101 - Attività nel campo della recitazione;

900109 - Altre rappresentazioni artistiche;

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie;

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.».

36.0.12

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

36.0.13

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea)

1. Al fine di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea, per aumentarne la domanda e sostenere gli artisti fortemente penalizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19, le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 fino ad un massimo di 50 mila euro annui, per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti viventi aventi residenza fiscale in Italia, nonché per l'organizzazione di mostre delle medesime opere, sono detraibili nella misura del 50 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.0.14

Nencini, Conzatti, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Marino, Rampi, Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

36.0.15

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'armo 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.17

Pittella, Rampi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.18

Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati-da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma l a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e. nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a curo 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbane.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove

zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro-dello sviluppo economico, alla perimetraziane delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni» *e dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 36- ***bis*** , pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

36.0.19

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

36.0.20

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID 19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

2. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in

base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.21

Sbrollini, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.22

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi digestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un-meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.23

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle forme di spettacolo viaggiante danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività classificate dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono esonerate, dal 1º giugno 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.24

Sbrollini, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure fiscali a favore delle attività culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater*)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-quinquies*)* le spese culturali, per la parte che eccede euro 50, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini.".

2. Ai fini della detrazione di cui al comma precedente, la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori termini e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 39,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.25

Presutto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 50 milioni di

euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "e al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5o milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.26

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.27

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per il sostegno delle attività di giardini zoologici, parchi faunistici, parchi natura e bioparchi)

1. Al fine di dare sostegno ai giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, quale indennizzo delle perdite economiche subite dai mancati incassi e parziale sostegno per le spese sostenute per garantire le attività di mantenimento e di benessere degli animali ivi ospitati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i criteri di accesso al contributo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.28

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.29

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni di euro».

36.0.30

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-*quinquies* è introdotto il seguente comma:

"4-*sexsies*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-*quater*, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera *c)*, è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

36.0.31

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

36.0.32

Schifani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

36.0.33

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Finanziamento interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio)

1. Al fine di promuovere la rapida esecuzione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nei quartieri sottostanti il nuovo viadotto «San Giorgio», sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova:

a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 53.466.000,00;

b) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *a)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 25.000.000,00;

c) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 10.000.000,00.

2. Il Commissario Straordinario destina i fondi di cui al comma 1 attingendo dalla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.».

36.0.34

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-decies)*, aggiungere la seguente:

"*i*-undecies*)* le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.35

Fantetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Misure in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 200.000 per l'anno 2021 e 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.36

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1 in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi».

36.0.37

Cangini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo per cinema e teatri)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 177, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final /Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19/, e successive modifiche.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.».

36.0.38

Di Girolamo, Pesco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. Al comma i dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.39

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

36.0.40

Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, lettera *a)*, dopo le parole: "quattro unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle pertinenziali,".

2. Per gli edifici sottoposti, entro il 30 giugno 2022, agli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono fissate nella misura del 5 per cento».

36.0.41

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure a favore dello sport)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "18 anni" sono sostituite dalle seguenti: "24 anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 34,6 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.42

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. In ragione della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della temporanea difficoltà di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

36.0.43

Rampi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Proroga del contributo alle biblioteche statali e istituti culturali per l'acquisto di libri)

1. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative

dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

36.0.44

Gasparri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.45

Modena, Ferro, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.47

Sbrollini, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021" e le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4 le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

36.0.48

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Bonus facciate dimore storiche)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.

220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020"».

36.0.49

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per l'innovazione dell'editoria)

Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.50

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperti al pubblico e delle biblioteche aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

36.0.51

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2020, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.».

36.0.52

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale cinematografiche";

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-ter*)* immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."».

36.0.53

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

36.0.54

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, ed in coerenza degli obiettivi di transizione digitale posti da *New Generation UE*, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo di sostegno all'implementazione di sistemi strutturali per sostenere la connettività digitale e la capacità organizzativa delle amministrazioni locali ad erogare servizi a cittadini ed imprese, anche al fine di rafforzare la resilienza

dei sistemi territoriali a fronte delle necessità indotte dall'epidemia Covid19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni inseriti nella classificazione di "aree interne" con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce modalità di accesso e rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

36.0.55

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*e*-quater*)* le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve-essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;"».

36.0.56

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero, in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

36.0.57

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici," sono eliminate le parole: "o di forniture";

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori" sono eliminate le parole: "servizi e forniture" e aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: "di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

36.0.58

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-*bis*";

b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-*bis*, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente";

c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30" sono aggiunte le seguenti parole: "e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-*bis*"».

36.0.59

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online*)*

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.».

36.0.60

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, dal 1º gennaio 2021 e per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.».

36.0.61

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-*bis*, le parole: "al comma 9, lettera *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere *c)* e *d)*"».

36.0.62

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*».

36.0.63

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Proroga dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Art. 37

37.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 6 anni, in favore di piccole e medie imprese non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.».

37.2

Grassi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti*: «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di grandi imprese,».

37.3

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Al comma 2, sostituire le parole: «termine massimo di 5 anni» *con le seguenti:* «termine massimo di 20 anni».

37.4

Serafini

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37.5

Laus

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti parole:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del presente decreto e di grandi imprese».

37.6

Pittella

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «20 anni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

37.7

Modena, Damiani

All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le parole:* «20 anni».

37.8

Sciascia, Perosino

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «10 anni».

37.9

Conzatti, Marino

Al comma 2 le parole: «5 anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 anni».

37.10

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.11

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annuì, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione dì euro a decorrere dall'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.12

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

Conseguentemente, agli derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

37.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 7 dell'articolo 37, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma. 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

37.14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 37, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

37.15

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n.178, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.0.1

Vaccaro, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi).

1. Al Fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore

degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Fino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del

presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e ridefinizione delle scadenze dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

37.0.2

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo.

Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse

disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

2. il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi.".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

37.0.4

Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. La medesima previsione del precedente comma 3 è prevista anche per le unità immobiliari presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle condizioni e con le modalità previste dal suddetto comma.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di minori entrate, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

37.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.»

37.0.6

Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 500 milioni, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

37.0.7

Pittella

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori autonomi, ai giovani professionisti e agli studi professionali)

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

2. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

3. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.8

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

37.0.9

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "tra detti giorni sono compresi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

4. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi".»

37.0.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-*bis*. - *(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)*. - *1*. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita 1'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture."»

37.0.11

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.12

Gasparri

Dopo l' **articolo** *37 inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Operatività delle misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera *a)* le parole: "superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "superiore a due milioni di euro, ovvero cinque milioni di euro";

2) al comma 1 lettera *b)* dopo le parole: "nei mesi di marzo e aprile 2020" aggiungere le seguenti: "nonché nei mesi da novembre 2020 a marzo 2021";

3) al comma 1 lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 31 dicembre 2022";

4) al comma 5 dopo le parole: "posseduta fino al 31 dicembre 2023" aggiungere le seguenti: "ovvero fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 2021 e fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti effettuati nel 2022";

5) al comma 8 sostituire le parole: "nel primo semestre del 2021" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal primo semestre del 2021";

6) al comma 8 le parole: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021 ovvero del 1º gennaio 2022 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2022";

7) al comma 10 sostituire le parole: "di 2 miliardi di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022";

8) al comma 12 le parole: "finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1,5 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 e 2022";

9) al comma 18 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2022";

10) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: "Per le operazioni da effettuare nel 2021 e 2022 il Fondo di fui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse".

2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a un miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, - rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

37.0.13

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis***

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.14

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese

di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.16

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno del trasporto aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

37.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la Tassa Addizionale Comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, introdotta dall'art 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica nei confronti degli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'intera annualità 2019 un traffico passeggeri in partenza inferiore ad 1 milione di unità, e sino al limite massimo di applicabilità di n. 1 milione di passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.18

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi a sostegno delle esigenze finanziarie degli operatori del settore alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 199, interviene concedendo garanzie a copertura dell'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento ovvero di prima perdita sull'importo complessivo di un portafoglio di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poste in essere anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV), ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante i finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari odi una pluralità degli stessi (i cosiddetti Basket Bond), di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nel settore alberghiero e termale. Per tali operazioni la garanzia può essere richiesta anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV). Sono estese alla concessione di tali garanzie anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal fine, è destinato un importo non superiore ad euro 100 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le imprese di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, operanti nel settore turistico, le misure previste dal comma 2 del medesimo articolo 56 sono estese fino al 31 dicembre 2023. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto legge è concessa a valere sulle risorse della medesima sezione e fino al termine delle misure previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

37.0.19

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.20

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono aggiunte le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.21

Rossomando, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane e di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

37.0.24

Santillo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 13 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del creditore".

2) all'articolo articolo 194, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori. Ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del relativo affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai relativi fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

9-*bis*. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante. Le medesime imprese allegano alla richiesta l'attestazione redatta da un revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti di cui si richiede il pagamento. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e, in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, comprese le Province autonome, e dalle Regioni.».

37.0.25

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

37.0.26

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tuttora in esercizio, i quali sono stati realizzati e messi in esercizio in base a titoli autorizzativi validi ed i quali erano già iscritti in posizione utile nei rispettivi registri, anche se successivamente decaduti in base ad un provvedimento del GSE, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi,

sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 25% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

37.0.27

Vono, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) Al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

37.0.28

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.29

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del

27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.30

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.31

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994; come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.32

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziano di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.33

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.34

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 37- ***bis.***

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.36

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Maratona dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.37

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Estensione dei beneficiati della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.38

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Al comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 78/2020, dopo le parole Sardegna e Sicilia sono aggiunte le seguenti nonché Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, della Legge n. 77/2020.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente misura, pari a 60 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse di cui all'articolo 42.»

37.0.39

Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Accesso al c.d. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, dei decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ", ai professionisti," inserire "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,".»

37.0.40

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: ", ai liberi professionisti," sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,"».

37.0.41

Fenu, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-*bis*, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera

favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale".».

37.0.42

Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Sostegno agli studi professionali)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art 1 comma 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

37.0.43

Barboni

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.".».

37.0.44

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni dì lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota dì cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.45

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione, È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si

verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016».

37.0.47

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al Codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48 comma 19-*ter* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.";

b) all'articolo 89 comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte"».

37.0.48

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.49

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 10 milioni.

37.0.50

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite

dalle seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.51

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera *c)*, le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro"».

37.0.52

Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Potenziamento dell'operatività del Fondo di Venture Capital)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A."».

37.0.53

Serafini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Redditi non percepiti da contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. All'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis.* In caso di sfratto e di risoluzione del contratto di locazione, i canoni di locazione commerciale non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile con effetto dalla data in cui è sorta la morosità del conduttore."».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.

37.0.54

Ortis, Angrisani, Mininno, Vanin, Montevecchi, Romano, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

37.0.55

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022."».

37.0.56

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I confidi iscritti nell'albo o nell'elenco possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

37.0.57

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.58

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.59

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

37.0.60

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Estensione dei beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni».

37.0.61

Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Soggetti beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. Al comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "le Imprese", inserire le seguenti ", nonché le persone fisiche esercenti arti e professioni,"«.

37.0.62

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti."».

37.0.63

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi", sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e dopo le parole: "detti oneri", sono sostituite

dalle seguenti: "dei costi"».

37.0.64

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

37.0.65

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.«

37.0.66

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Semplificazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico".».

37.0.67

Pittella

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».

37.0.68

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure in materia di locazione finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

37.0.69

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Proroga dei servizi di cabotaggio per le navi da crociera)

All'articolo 48 comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

37.0.70

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo3 marzo 2011, n.28)

1.All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

37.0.71

Marco Pellegrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 113-bis *del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. Al comma 1 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni.".»

37.0.72

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

"555-*bis*. Quanto previsto dal precedente comma non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".».

37.0.73

Di Piazza, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Termine centennale dei finanziamenti garantiti).

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "anche per durate superiori a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata di massimo venti anni".»

37.0.74

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "rivalutare i beni d'impresa e le

partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "incluso l'avviamento"».

Art. 38

38.1

Conzatti, Marino

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti:* «175 milioni»*;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41»;

c) *al comma 3, le parole:* «100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «125 milioni»;

d) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

38.2

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

«1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

38.3

Cangini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

38.4

Lanzi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi fieristici sul territorio nazionale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, nella misura massima di 500 euro, per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei visitatori professionali stranieri che partecipino alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

2-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli-articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

All'Articolo 38, comma 3 dopo la parola: «congressi» *sono aggiunte le seguenti:* «per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi».

38.6

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.7

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.8

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.9

Taricco, Biti, Boldrini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato altresì al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane, sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.10

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino.».

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».

38.11

Conzatti, Marino

Sopprimere il comma 5.

38.12

Ferrari, Pittella

All'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 5.*

b) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera c, dopo la parola "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera c) e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater*. Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.13

Parrini

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 6, i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera *c)* e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater* Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

38.14

Marino

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incompatibilità di cui al periodo precedente non sussiste qualora il soggetto richiedente abbia beneficiato delle misure di sostegno di cui al comma 1 esclusivamente nell'anno 2020».

38.15

Castaldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma i, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", nonché i parchi divertimento"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di imprese turistiche».

38.16

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

38.17

Rampi, Verducci

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di

contenimento del COVID-19.».

38.0.1

Pittella, Ferrari, Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1'marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.2

Tosato, Marti, Ripamonti, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41.».

38.0.3

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2 Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma I che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.4

Pagano, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni,» *con le seguenti:* 385 milioni.

38.0.5

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle-infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

38.0.6

Ferro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso

connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.".

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati".

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-*bis* sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".

38.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Prolungamento contratti RC AUTO)

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di trenta giorni ulteriori rispetto alla data di scadenza prevista.».

38.0.8

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

38.0.9

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

38.0.10

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti le attività di bus turistici.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

38.0.11

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

38.0.12

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.13

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.14

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalla seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2021. "».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.15

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici", e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500

milioni».

38.0.16

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.17

Conzatti, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.18

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.19

Mallegni, Gallone, Damiani, Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.20

Arrigoni, Pergreffi, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per il trasporto turistico con autobus)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.21

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per il settore turistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigente indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.0.22

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della

Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."».

38.0.23

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: ", di ammortamento".

38.0.24

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

38.0.25

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

38.0.26 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari", e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, che esercitano attività turistica.".

38.0.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.27

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifica al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari, ", sono inserite le seguenti: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.28

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per garantire il prosieguo della commercializzazione e distribuzione dei DPI presso gli esercizi autorizzati).

1. Al fine di limitare i contagi ed agevolare la reperibilità delle dotazioni necessarie a contenere la diffusione dei virus, i rivenditori di generi di monopolio sono autorizzati alla vendita delle mascherine di qualunque tipologia, dei guanti monouso, degli occhiali protettivi, delle visiere, dei facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale idonei a contrastare l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

38.0.29

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria";

b) il collima 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una

certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, all'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

38.0.30

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

38.0.31

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

*(*Secondary Ticketing*)*

1. All'articolo 1, comma 545-*bis,* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "circo contemporaneo", sono inserite le seguenti: "le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

38.0.32

Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno all'*export *e all'internazionalizzazione)*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "di soci" sono aggiunte le seguenti: ",

di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da *start-up* italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo i, comma i, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49% del capitale sociale della *start-up* richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma i a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.".

2. All'articolo 15, comma i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.33

Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno alle esportazioni)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.34

Pittella, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente: "1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le stesse imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a

società controllanti, controllate e soggette al medesimo controllo.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

38.0.35

Pittella, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

38.0.36

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure a sostegno della rete nazionale degli interporti)

1. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. La-rete degli interporti persegue interessi pubblici di rilievo generale.

2. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato, nel caso 'di utilizzo di contributi pubblici agiscono altresì nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere i soggetti gestori degli interporti durante la crisi economica dovuta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e contestualmente sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) attraverso il completamento della rete nazionale degli interporti, nonché incentivare la transizione verso l'economia sostenibile, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 4 agosto 1990 n. 240, è autorizzato un ulteriore contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la realizzazione, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori, dei progetti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519 volti a rafforzare la sostenibilità ambientale-energetica, l'intermodalità e lo sviluppo della retroportualità.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartire nel rispetto dei criteri già individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apporta ai rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del citato decreto le modifiche derivanti della presente disposizione attraverso un atto aggiuntivo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

38.0.37

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure urgenti per la semplificazione ed il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e

del Sisma bonus)

1. Gli interventi ammessi al Sisma bonus di cui all'articolo 16 del decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90, fruiscono di un autonomo limite di spesa nel caso siano effettuati congiuntamente ad altri interventi agevolati».

38.0.38

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure urgenti per la semplificazione il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sismabonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni).

b) Sostituire il comma 13-*ter* con il seguente:

"13-*ter*. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi e possono avere ad oggetto anche solo la conformità rispetto allo stato legittimo della sagoma, come risultante dalle domande di condono o di sanatoria pendenti e presentate prima del 31 dicembre 2019.Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

38.0.39

Ferrari, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Estensione della cessione del credito al Bonus *mobili)*

1. All'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, dopo la lettera *f)*, aggiungere la seguente: *f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto Legge 4 aprile 2013, n. 63».

38.0.40

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Fondo a sostegno del settore portuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore portuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di

euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione portuale.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto dei minori ricavi percepiti dai gestori portuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, m190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

38.0.41

Mirabelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.

3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30%, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.42

Mirabelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale

richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

38.0.43

Mirabelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

38.0.44

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.45

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei

servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.46

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta.»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «dalla corresponsione» inserire le seguenti: «della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali»;

2) sopprimere le seguenti parole: «...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

38.0.47

Giacobbe, Alfieri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Incremento risorse per elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.48

Garavini, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.49

Merlo, Cario

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.50 (già 39.0.40)

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

Art. 39

39.1

Mangialavori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tali fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e accelerazione del pagamento della quota delle *royalties* da attività estrattive in mare alle marinerie aventi diritto».

39.2

Damiani

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività (di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012), di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che parte delle risorse del Fondo di cui al precedente comma, per un valore complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, da destinare a tale finalità.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva.».

39.3

Pittella

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività all'ingrasso e al finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, che saranno previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 675 e seguenti, della legge 30 dicembre n. 145 del 2018.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva».

39.4

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle (finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 1.».

39.5

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno.". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a sostegno del comparto agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura».

39.6

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera *f)* delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.».

39.7

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.8

Caligiuri

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.9

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.10

Caligiuri

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000" e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

39.11

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.12

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.13

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.14

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

39.16

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.17

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000".».

39.18

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa.».

39.20

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa».

39.21

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole e associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.22

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021.».

39.23

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

3. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.24

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.25

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.27

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si

applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*».

39.28

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.29

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.30

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.31

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo della legge 208/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98: dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99: dopo le parole "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.32

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 98:

dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.34

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'alti, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.36

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.37

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

39.38

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

39.0.1

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.».

39.0.2

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto dei Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

39.0.3

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure di sostegno delle imprese agricole)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La proroga di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021, sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.4

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. All'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito."».

39.0.5

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: "Il soggetto

beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

39.0.6

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. AI fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

39.0.7

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale di nuova generazione alimentati a biometano, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola con aliti livelli di emissioni inquinanti.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.8

Taricco, Biti, Boldrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge."».

39.0.9

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.10

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

5. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «COVID-19» in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: "550 milioni" *con le seguenti:* "490 milioni".

39.0.11

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis)* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.12

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione aerea di agrofarmaci esclusivamente mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità *(Visual Line of Sight)*.

3. All'articolo 1, comma 520, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "agricoltura di precisione" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura".

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "549,8 milioni".

39.0.13

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno alle imprese del settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Compensazione IVA zootecnia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, il comma 39 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'annualità 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 70 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.16

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 11. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190».

39.0.17

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.18

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma i, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

39.0.19

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.20

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

39.0.21

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, nel limite ivi previsto, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.22

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nel limite ivi previsto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.23

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c.».

Conseguentemente, all'articolo 41 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni»*;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 39-*bis* a decorrere dall'anno 2022, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.24

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopole parole:"e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c."».

39.0.25

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 504, dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile";

b) il comma 505 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.26

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «mutui a tasso zero» sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata

massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.27

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riduzione dell'accisa per carburante ad uso agricolo)

1. Alla Tabella A, n. 5, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la percentuale: "22 per cento" in corrispondenza di: "gasolio" con la parola: "esente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.28

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019,11. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

39.0.29

De Petris, Errani, Taricco, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del

presente decreto-legge.».

39.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di curo" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.31

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.32

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «545 milioni».

39.0.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri,

modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto- legge.».

39.0.34

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di curo per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.35

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.36

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso: "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso: "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

2. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle parole: "40 ettolitri".

4. Al punto n. 82 della Tabella A - Parte III - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154.".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", esclusa quella artigianale,".

6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.37

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.».

39.0.38

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.39

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

39.0.41

Caligiuri, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma

valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.43

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

39.0.44

Caligiuri, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle

attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.45

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.46

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di

importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547,5 milioni».

39.0.47

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure a sostegno degli operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" è inserito il seguente periodo: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

2. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale risorsa sul territorio nazionale, quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore di 20 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, start-up per lo sviluppo della filiera del tonno rosso. Tra le attività di filiera, quale necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola start up produttiva.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.48

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.49

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli armi 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.50

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Valorizzazione degli scarti agricoli in ottica di economia circolare)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione con matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici non si applica agli effluenti zootecnici.».

39.0.51

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.52

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al comma 9, dopo la lettera d*)*, è inserita la seguente: "*d*-bis*)* dalle aziende agricole."».

Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d*-bis*)*, del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031, si provvede si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

39.0.53

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara,

Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del presente comma, ad eccezione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 c. 1 lett. *d)* del presente decreto, devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

I produttori e gli utilizzatori si adeguano agli obblighi del presente comma entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto."».

39.0.54

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Fondo per l'industria dolciaria)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività dell'industria dolciaria dei prodotti da ricorrenze e quella delle produzioni di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese appartenenti alla categoria della trasformazione alimentare connotate da forte stagionalità per l'acquisto di materie prime 100 per cento italiane, valorizzando la materia prima di territorio.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «è incrementato di 550 milioni di euro» *con le seguenti*: «è incrementato di 500 milioni di euro».

39.0.55

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Potenziamento della cambiale agraria e pesca)

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

39.0.56

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.57

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rafforzamento del sistema allevatoriale italiano)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese e di rafforzare il settore zootecnico, anche attraverso la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3. Le predette fusioni devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.».

39.0.58

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede

nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

39.0.59

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato delle clementine, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.0.60

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: ", escluso quello destinato alla semina" sono soppresse;

b) alla parte II-*bis* aggiungere la seguente voce: "1-*sexies*) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.61

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e

pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*"».

39.0.62

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno dell'esercizio dell'attività d'impresa agricola)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base fondiaria delle aziende agricole e di migliorare la capacità reddituale degli imprenditori agricoli, all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «vendita forzata» sono eliminate».

39.0.63

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore vitivinicolo)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, dall'entrata in vigore del presente articolo e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per le cessioni di vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati effettuate dalle imprese agricole nei confronti delle imprese del canale Ho.Re.Ca. l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La presente disposizione si applica alle predette imprese agricole indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.64

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.65

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Agevolazioni per le imprese vitivinicole)

1. Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni

all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.66

Marti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione" è aggiunto quanto segue:

"*g)* il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti"».

39.0.67

Mollame

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.".

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

39.0.68

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera *c)* della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

39.0.69

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020».

39.0.70

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Protocollo condiviso di regolamentazione per lo svolgimento di feste e cerimonie)

1. Al fine di consentire il riavvio delle attività delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, con apposita intesa tra il Ministero della salute e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da approvare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione di un protocollo condiviso uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche necessarie ad assicurare l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza di feste e cerimonie di natura privata».

39.0.71

Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-*bis*. - *(Contratto di Logistica)* - Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

39.0.72

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.73

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.74

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque, "sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: " Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.75

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente

competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.76

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati in stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese attive nei settori del turismo, degli eventi culturali e della congressistica e nella fornitura di servizi ad essi collegati.

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono contrassegnate dai seguenti codici Prodcom Ateco 2007:

a) 17231230: buste (incluse le bustine)

b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;

c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;

d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);

e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;

f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina).

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agii aiuti *de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.77

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per il controllo delle case famiglia)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affido familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.78

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità e interoperabilità con Osservaprezzi)

1. Al fine di dispone una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione odi concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al Gomma 105".

2. Al fine di disporre l'interoperabilità tra l'anagrafe nazionale carburanti e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione dopo il comma 101, dell'articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, inserire il seguente: "101-*bis*: Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e individuano gli strumenti utili all'interoperabilità tra l'anagrafe di cui al comma 100 e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99"».

39.0.79

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2015, n. 216 le banconote e le monete in lire possono essere convertiti in euro per un periodo di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 2, lettera *b),* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce adeguata informazione sulle disposizioni del presente articolo.».

39.0.80

De Bonis

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"».

39.0.81

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Montani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure in materia di radio-protezione)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "e non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e non oltre il 31 dicembre 2021".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

5-*ter*. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente articolo: "Art. 26-*bis (Disposizioni Transitorie)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2, Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".».

39.0.82 (testo 2)

Pittella

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-*bis*

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo

economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: "550 milioni" *con le seguenti:* "500 milioni".

39.0.82

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici- non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

Art. 40

40.0.1

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 viene riconosciuto alla Regione Piemonte un contributo di 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

40.0.2

Cangini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. In considerazione degli effetti derivanti-dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dell'impatto determinato sulle persone con disabilità assistite dall'INPS, anche al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente "venticinque".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti dell'Ente associativo di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458.

40.0.3

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)

1. Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza nazionale relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché garantire l'esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste all'articolo 2 e 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico».

40.0.4

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

40.0.5

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifiche alla denominazione del territorio nazionale in zone)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*septies* è aggiunto il seguente:

"16-*octies*. In deroga ai precedenti commi, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, se dai risultati del monitoraggio non risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose per una o più province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell'ambito del territorio regionale considerato, non si applicano, conseguentemente, in relazione a specifiche province del territorio regionale, le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del COVID-19"».

40.0.6

Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

40.0.7

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Potenziamento risorse per assistenza Isee)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro per le attività e finalità legate nell'assistenza delle DSU ai fini ISEE, effettuate in convenzione tra INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi dell'articolo 11, comma i, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifica della composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) sostituire le parole: "la Commissione è formata da undici componenti" con le parole: "la Commissione è formata da dodici componenti";

b) dopo le parole: "Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie," aggiungere le parole: "uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,"».

40.0.9

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2918, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

40.0.10

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

40.0.11

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, quinto periodo, le parole: "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "A meno di quanto determinato nel successivo comma 6-*bis*,";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, attinenti agli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing*, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo di cui al precedente comma 6, almeno nella misura in cui, verificata preliminarmente l'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, lo stesso contributo pubblico garantisca all'operatore un'equilibrata remunerazione del capitale investito."».

40.0.12

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre

2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con la normativa comunitaria, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio».

40.0.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Interventi in materia di green mobility*)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

40.0.14

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.15

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) *e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.16

Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.17

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice

civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.19

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.20

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.21

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.22

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.».

40.0.23

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.24

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle società cooperative)

1. All'articolo 26, comma 19-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative possono eseguire l'aumento di capitale di cui al precedente comma lettera *c)*, tramite ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-*sexies*, comma 3, del codice civile."».

40.0.25

Fenu

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4-*ter* è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

40.0.27

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e 30 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 6, del presente decreto-legge".».

40.0.28

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

"683-*bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241".».

40.0.29

Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1º luglio 1999, (data di recepimento della direttiva ascensori 95"16"CE) e immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza in conformità con gli *standard* europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi

precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

40.0.30

Romeo, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

40.0.31

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 dopo le parole: "mancato pagamento del canone alle scadenze" inserire le seguenti: "in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare"».

40.0.32

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti"».

40.0.33

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 sostituire le parole: "ed abitati dal debitore e dai suoi familiari" con le seguenti: "ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile"».

40.0.34

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Dopo comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili"».

40.0.35

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

40.0.36

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.».

40.0.37

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.38

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1.La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.39

Perosino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

40.0.40

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. Fino al 30 giugno 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi

provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.

2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.».

40.0.41

De Siano, Cesaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. In considerazione delle straordinarie condizioni sanitarie e sociali determinate dall'emergenza causata dall'epidemia Sars-19, per il periodo di durata dello stato d'emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Governo, può essere sospesa l'esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione d'immobili realizzati in violazione delle nonne urbanistico-edilizie e che risultino utilizzati quale prima abitazione da soggetti in grave difficoltà a reperire soluzioni alloggiative alternative.

2. La sospensione è disposta dal prefetto, su proposta del sindaco, che motiva la sussistenza nel caso specifico delle condizioni soggettive di cui al comma precedente.».

40.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di curo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di "incasso istituzionale" riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire la cifra: «550» *con la seguente*: «450».

40.0.43

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. All'articolo 79, comma secondo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 aggiungere, in fine, le parole: "e stabilimenti balneari".».

40.0.44

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:"alberghiere" inserire: "stabilimenti balneari".».

40.0.45

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Per l'anno 2021 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

40.0.46

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera *c)*, n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.».

40.0.47

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

40.0.48

Fenu

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disciplina in materia di cedibilità di determinate categorie di crediti d'imposta)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Possono essere sempre ceduti i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i crediti d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

40.0.49

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-*bis* le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)* e *d)*" ed al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

40.0.50

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)*, *d)*" e al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le seguenti: "o in assegnazione".».

40.0.51

Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari degli incentivi per efficienza energetica e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, le parole: "lettera *c)*"sono sostituite dalle seguenti: "lettere *c)* e *d)"*;

b) al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «400 milioni».

40.0.52

Endrizzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Interpretazione autentica del comma 153 della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.53

Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

1. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies)* è sostituito dal seguente: "1-*quinquies)* prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.54

Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure in favore dei centri antiviolenza)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle relative disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità', entro la chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n.8 Pari Opportunità' - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri e per le finalità di cui al presente decreto e alle disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.'"».

40.0.55

Pesco

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 40- ***bis.***

(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo locazioni", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-*bis* a 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-ter*)* il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie,

nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato."».

40.0.56

Pesco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) - 1.* Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 11-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;".

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un

finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo t, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario-del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti dei nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui siano conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1,

l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c), e*d *e)* del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo to, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 gennaio 2012, n. 30, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'art. 12-*bis*, comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'art. to, comma r o di cui all'art. 12-*bis*, comma i della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede.».

40.0.57

Romano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. In considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con delibera dei Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Il predetto termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma i sono sospesi i termini di cui all'articolo 14, comma 2, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini relativi allo svolgimento di attività difensiva e alla presentazione di ricorsi giurisdizionali.».

40.0.58

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per le attività rese nell'anno precedente, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «530 milioni».

40.0.59 (testo 2)

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)

1. Alll'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;".

2. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: ", di 100 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.".

40.0.59

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;"».

40.0.60

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di tabacchi sequestrati per uso personale)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11- ***bis.***

(Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale)

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'Unione europea trasportati da privati viaggiatori per uso personale, e di cui è esclusa la finalità commerciale, acquistati all'interno degli scali portuali, aeroportuali e sulle imbarcazioni in regime di *duty free*, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da *e)* ad *h)* del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno1965, n.723, possono essere importati, nel limite del triplo del quantitativo consentito, previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo l'articolo 301-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 301- ***ter*** .

(Prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco sottoposti a sequestro)

1. I prodotti-derivati dalla lavorazione del tabacco sequestrati e in deposito presso gli spazi e i

magazzini doganali per un periodo superiore ai 90 giorni possono essere confiscati con provvedimento del capo dell'ufficio doganale e messi in vendita con procedura stabilita con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che garantisca la partecipazione alla procedura di vendita di soli operatori professionali nel settore della vendita dei tabacchi e la riscossione delle imposte che sarebbero dovute per la vendita dei prodotti e la copertura dei costi del servizio di custodia e vendita, ottenuto, ove necessario, il nulla osta dell'autorità giudiziaria eventualmente procedente per la violazione di norme penali.

2. Con il medesimo provvedimento del direttore generale di cui al comma i è disciplinata la messa in vendita dei prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco già confiscati e acquisiti al patrimonio pubblico."».

40.0.61

Vaccaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Fondo patronati)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.62

Di Girolamo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.00o di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.00o euro per gli anni

2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.63

Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1suporeset agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

40.0.64

Boldrini, Iori, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,'n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2-012, n. 95, convertito, con

modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1« agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli-oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge-6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1'agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

40.0.65

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Maggiori oneri da emergenza Covid)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".».

40.0.66

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

40.0.67

Margiotta, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

40.0.68

Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50- ***ter.***

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

40.0.69

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo».

40.0.70

Balboni, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione "magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

40.0.71

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "522,5 milioni"».

40.0.72

de Bertoldi, Iannone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1º giugno 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1 Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatati delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

40.0.73

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure urgenti per imprese e professionisti)

1. Per i periodi d'imposta aventi-inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.».

Art. 41

41.0.1

Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

*(Modifica dell'articolo 125-*sexies *del TUB)*

1. L'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

Art. 42

42.1

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-*bis*. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "29 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"; le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2500 euro"».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

42.2

De Poli

All'articolo 42 al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2021» *sono aggiunte le seguenti:* «Fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del fondo, il ristoro è concesso nella misura prevista dallo stesso articolo 9-*quater*, senza riguardo al limite massimo di 1.200 euro».

42.3

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle misure di sostegno al settore turistico iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo è soggetto ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del turismo. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del turismo, al fine di l'allocazione delle risorse disponibili, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

42.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».

42.0.2

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

42.0.3

Testor, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

42.0.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

1.3.2.1.7. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 18 (pom.) del 21/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO
indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il presidente D'ALFONSO dà conto delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dei seguenti emendamenti: 1.163, 1.174, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.69, 1.0.70, 2.35, 2.36, 2.0.5, 2.0.12, 2.0.18, 3.9, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.22, 4.0.26, 4.0.34, 4.0.37, 5.22 (id. 5.23), 5.24, 5.25, 5.48, 5.50, 5.53, 5.67, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.113, 5.117, 5.120, 5.121, 5.123, 5.126, 5.128, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.53, 5.0.72, 5.0.77, 5.0.84, 5.0.87, 5.0.88, 5.0.90, 5.0.92, 5.0.93, 5.0.94, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.115, 5.0.118, 6.53, 6.56, 6.57, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.3 (testo 2), 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.13, 6.0.18, 6.0.18 (testo 2), 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.23, 6.0.25, 6.0.31, 6.0.32, 6.0.34, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.54, 6.0.55, 6.0.57, 6.0.58, 6.0.64, 6.0.65, 6.0.66, 6.0.69, 6.0.122, 6.0.193, 6.0.194, 6.0.241, 6.0.242, 6.0.243, 6.0.263, 6.0.264, 6.0.265, 6.0.269, 6.0.272, 6.0.279, 6.0.280, 6.0.281, 6.0.282, 6.0.283, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.12, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.4 (analogo al 9.0.1), 9.0.5, 10.42, 10.0.8, 10.0.20, 10.0.21, 12.0.1, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10 (analogo al 12.0.9), 12.0.12, 12.0.13, 12.0.16, 12.0.17, 14.0.5, 14.0.6, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.4, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.11, 18.0.12, 19.0.11, 19.0.16, 19.0.17 (analogo al 22.0.17), 19.0.22, 19.0.23, 19.0.25, 19.0.28, 19.0.29, 19.0.36, 19.0.37, 19.0.38, 19.0.39, 19.0.40, 19.0.43 (analogo al 9.0.1), 19.0.44 (analogo al 19.0.43), 19.0.47, 19.0.62, 19.0.63 (analogo al

19.0.62), 19.0.64 (analogo al 19.0.62), 19.0.65 (analogo al 19.0.62), 20.0.7, 20.0.8 (analogo al 20.0.7), 20.0.9 (analogo al 20.0.7), 20.0.10 (analogo al 20.0.7), 20.0.12, 20.0.15, 20.0.21, 21.1, 21.0.16, 21.0.18, 21.0.19, 22.0.7, 22.0.11, 22.0.17 (analogo al 19.0.17), 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.46, 22.0.48, 22.0.56, 23.2, 23.5, 23.6, 23.8, 23.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 24.0.4, 24.0.9 (cfr. 30.0.87), 24.0.10, 26.0.21, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.33, 28.5, 28.7, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.35, 29.41, 29.42, 29.43, 29.44, 29.45, 29.46, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.6, 29.0.19, 29.0.23, 29.0.24, 30.28, 30.40, 30.41, 30.46, 30.47, 30.48, 30.49, 30.74, 30.75, 30.76, 30.78, 30.94, 30.95, 30.96, 30.97, 30.98, 30.103, 30.104, 30.105, 30.106, 30.107, 30.108, 30.113, 30.128, 30.129, 30.130, 30.132, 30.135, 30.136, 30.141, 30.142, 30.145, 30.146, 30.149, 30.150, 30.151, 30.152, 30.153, 30.154, 30.155, 30.162, 30.163, 30.167, 30.168, 30.170, 30.173, 30.174, 30.175, 30.176, 30.177, 30.178, 30.179, 30.180, 30.181, 30.182, 30.183, 30.184, 30.185, 30.186, 30.187, 30.196, 30.197, 30.198, 30.201, 30.202, 30.204, 30.207, 30.208, 30.210, 30.211, 30.219, 30.220, 30.221, 30.229, 30.231, 30.232, 30.233, 30.234, 30.235, 30.236, 30.237, 30.239, 30.240, 30.241, 30.242, 30.243, 30.244, 30.245, 30.246, 30.247, 30.248, 30.249, 30.250, 30.251, 30.0.14, 30.0.15, 30.0.22, 30.0.41, 30.0.42, 30.0.43, 30.0.46, 30.0.52, 30.0.57, 30.0.58, 30.0.59, 30.0.60, 30.0.61, 30.0.62, 30.0.63, 30.0.64, 30.0.65, 30.0.66, 30.0.67, 30.0.68, 30.0.69, 30.0.70, 30.0.73, 30.0.76, 30.0.77, 30.0.78, 30.0.83, 30.0.85, 30.0.87 (cfr. 24.0.9), 30.0.88, 30.0.89, 30.0.90, 30.0.95, 30.0.96, 30.0.98, 30.0.99, 30.0.100, 30.0.104, 30.0.105, 30.0.106, 30.0.107, 30.0.108, 30.0.109, 31.6, 31.8, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.31, 31.32, 31.33, 31.38, 31.39, 31.41, 31.43, 31.44, 31.0.1, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.8, 31.0.9, 31.0.12, 31.0.15, 31.0.15 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.20, 31.0.22, 31.0.23, 31.0.24, 31.0.25, 31.0.27, 31.0.28, 31.0.30, 31.0.31, 31.0.32, 31.0.33, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5, 33.0.6, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 35.0.5, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.13, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18, 35.0.21, 35.0.22, 35.0.23, 35.0.24, 35.0.25, 35.0.26, 35.0.27, 35.0.28, 35.0.29, 35.0.31, 35.0.32, 35.0.33, 36.8, 36.14, 36.15, 36.16, 36.33, 36.34, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.6, 36.0.8, 36.0.18, 36.0.20, 36.0.22, 36.0.24, 36.0.26, 36.0.30, 36.0.30 (testo 2), 36.0.31, 36.0.32, 36.0.33, 36.0.34, 36.0.35, 36.0.39, 36.0.39 (testo 2), 36.0.41, 36.0.44, 36.0.45, 36.0.46, 36.0.48, 36.0.51, 36.0.54, 36.0.55, 36.0.57, 36.0.58, 36.0.59, 36.0.60, 36.0.63, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.19, 37.0.20, 37.0.21, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.24, 37.0.26, 37.0.43, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.46, 37.0.47, 37.0.51, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.56, 37.0.57, 37.0.58, 37.0.59, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.64, 37.0.65, 37.0.66, 37.0.67, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.72, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.7, 38.0.17, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.50 (già 39.0.40), 38.0.30, 38.0.31, 38.0.32, 38.0.33, 38.0.34, 38.0.35, 38.0.36, 38.0.37, 38.0.38, 38.0.39, 38.0.40, 38.0.47, 38.0.48, 38.0.49, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.18, 39.19, 39.20, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46, 39.0.47, 39.0.53, 39.0.69, 39.0.71, 39.0.72, 39.0.73, 39.0.74, 39.0.75, 39.0.76, 39.0.77, 39.0.78, 39.0.79, 39.0.81, 39.0.82, 39.0.82 (testo 2), 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.3 (testo 2), 40.0.4, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12, 40.0.13, 40.0.20, 40.0.21, 40.0.22, 40.0.23, 40.0.28, 40.0.29, 40.0.39, 40.0.46, 40.0.47, 40.0.52, 40.0.53, 40.0.54, 40.0.59, 40.0.59 (testo 2), 40.0.60, 40.0.61, 40.0.62, 40.0.63, 40.0.64, 40.0.65, 40.0.66, 40.0.67, 40.0.68, 40.0.68 (testo 2), 40.0.69, 40.0.70, 41.0.1, 41.0.1 (testo 2), 42.0.1.

Comunica poi che sono stati presentati gli emendamenti 1.110 (testo 2), 1.136 (testo 2), 1.0.31 (testo 2), 1.0.45 (testo 2), 1.0.50 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.0.30 (testo 2), 4.0.39 (testo 2), 4.0.53 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.113 (testo 2), 5.120 (testo 2), 5.126 (testo 2), 5.0.28 (testo 2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.62 (testo 2), 5.0.72 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 5.0.94 (testo 2), 6.24 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.18 (testo 3), 6.0.18 (testo 2), 6.0.85 (testo 2), 6.0.193 (testo 2), 6.0.200 (testo 2), 6.0.231 (testo 2), 6.0.262 (testo 2), 6.0.263 (testo 2), 8.16 (testo 2), 9.11 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 9.0.4 (testo 2), 10.0.20 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), 18.0.12 (testo 2), 19.0.12 (testo 2), 19.0.16 (testo 2), 19.0.44 (testo 2), 20.0.1 (testo 2), 20.0.10 (testo

2), 22.0.51 (testo 2), 23.5 (testo 2), 23.0.3 (testo 2), 23.0.6 (testo 2), 24.0.9 (testo 2), 24.0.10 (testo 2), 26.42 (testo 2), 28.7 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.0.19 (testo 2), 30.5 (testo 2), 30.35 (testo 2), 30.58 (testo 2), 30.97 (testo 2), 30.128 (testo 2), 30.167 (testo 2), 30.179 (testo 2), 30.197 (testo 2), 30.0.68 (testo 2), 31.8 (testo 2), 31.16 (testo 2), 31.0.15 (testo 3), 31.0.15 (testo 2), 31.0.17 (testo 2), 32.0.5 (testo 2), 33.8 (testo 2), 36.0.30 (testo 3), 36.0.30 (testo 2), 36.0.39 (testo 2), 36.0.61 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.44 (testo 2), 37.0.51 (testo 2), 38.13 (testo 2), 38.16 (testo 3), 38.16 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.22 (testo 2), 38.0.35 (testo 2), 39.30 (testo 2), 39.0.17 (testo 2), 39.0.19 (testo 2), 39.0.20 (testo 2), 39.0.68 (testo 2), 40.0.3 (testo 2), 40.0.4 (testo 2), 40.0.11 (testo 2), 40.0.54 (testo 2), 40.0.62 (testo 2), 40.0.68 (testo 2), 41.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Segnala che l'emendamento 25.0.1 ha cambiato numerazione in 1.175 (già 25.0.1).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 031.1, 031.2, 2.1-*bis*, 7.0.4, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 37.0.43, 38.0.27 e 40.0.6.

Informa altresì che gli emendamenti 1.130, 1.0.41, 4.22, 5.116, 6.0.49, 20.0.6, 20.0.11, 21.0.6, 21.0.9, 30.51 30.115, 31.22, 36.16 e 36.0.54 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2144/81/5 e 6, G/2144/82/5 e 6, G/2144/83/5 e 6, G/2144/84/5 e 6, G/2144/85/5 e 6, G/2144/86/5 e 6, G/2144/87/5 e 6, G/2144/88/5 e 6, G/2144/89/5 e 6, G/2144/90/5 e 6, G/2144/91/5 e 6, G/2144/92/5 e 6, G/2144/93/5 e 6 e G/2144/94/5 e 6, pubblicati in allegato.

Invita quindi i Gruppi a trasmettere entro le ore 15 di domani, giovedì 22 aprile, l'elenco degli emendamenti cui gli stessi attribuiscono maggiore rilevanza politica al fine di concentrare su tali proposte emendative le prossime sedute.

Prendono atto le Commissioni riunite.

I senatori FERRO (*FIBP-UDC*), Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) e DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiedono chiarimenti circa i criteri seguiti per le improponibilità.

Il presidente PESCO delinea i criteri generali che hanno portato alla dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia, richiamando alcune delle tematiche individuate a tal fine, come le misure comunque a regime, gli appalti pubblici, il lavoro pubblico, il sisma, le accise e il demanio marittimo.

Invita comunque i senatori a trasmettere alle Presidenze eventuali richieste motivate di un eventuale supplemento di esame su un ristrettissimo numero di proposte.

I senatori CALANDRINI (*FdI*), per l'emendamento 21.5, CRUCIOLI (*Misto*), per l'emendamento 5.128, e MARINO (*IV-PSI*), per gli emendamenti 5.113 e 5.120, chiedono chiarimenti e anticipano una richiesta in tal senso.

Il PRESIDENTE dichiara la disponibilità a un confronto su tali temi pur ribadendo i criteri enunciati, con particolare attenzione agli emendamenti riformulati presentati.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2144

G/2144/81/5 e 6 (già em. 1.130)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.130

G/2144/82/5 e 6 (già em. 1.0.41)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.41.

G/2144/83/5 e 6 (già em. 4.22)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.22.

G/2144/84/5 e 6 (già em. 5.116)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 5.116.

G/2144/85/5 e 6 (già em. 6.0.49)

Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.49.

G/2144/86/5 e 6 (già em. 20.0.6)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.6.

G/2144/87/5 e 6 (già em. 20.0.11)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.11.

G/2144/88/5 e 6 (già em. 21.0.6)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.6.

G/2144/89/5 e 6 (già em. 21.0.9)

Boldrini, Iori, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.9.

G/2144/90/5 e 6 (già em. 30.51)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.51.

G/2144/91/5 e 6 (già em. 30.115)

Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.115.

G/2144/92/5 e 6 (già em. 31.22)

Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

considerato che:

i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa o ricreativa svolgono un'importante funzione per numerosi bambini e ragazzi che hanno occasione di socializzare con i propri coetanei e trascorrere il proprio tempo in modo costruttivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

G/2144/93/5 e 6 (già em. 36.16)

Rampi, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.16.

G/2144/94/5 e 6 (già em. 36.0.54)

Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.54.

Art. 1

1.110 (testo 2)

Dell'Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," *inserire le seguenti*: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, così come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività.";

c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.136 (testo 2)

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," *inserire le seguenti*: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.";

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.0.31 (testo 2)

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 74, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano, altresì, limitatamente agli anni 2021 e 2022, al legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

1.0.45 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Mirabelli

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

1.0.50 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.*

Art. 2

2.14 (testo 2)

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 dopo le parole: "Comuni a vocazione montana" aggiungere le seguenti: "classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana "ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica "appartenenti a comprensori sciistici";
b. al comma 1 sopprimere le parole da: "sulla base delle presenze turistiche" sino a fine comma;
c. al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente "a) 430 Milioni di euro agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati";
d. al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "230 Milioni di euro tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due

esercizi nel triennio 2017-2019;

e. al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente : "b-*bis*) una quota pari a 40 Milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017- 2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali";

f. dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100".

a.

2.0.5 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'accelerazione dell'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione da parte degli enti attuatori di interventi relativi a beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

Art. 4

4.36 (testo 2)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

1. ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.0.30 (testo 2)

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento.»

4.0.39 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "****31 gennaio 2022****";*

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

*d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "****720*** *milioni"».*

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «****130*** *milioni».*

4.0.53 (testo 2)

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.».

Art. 5

5.75 (testo 2)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

"22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.
22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-*quater*. Fino al termine dell'emergenza i procedimenti giurisdizionali di convalida dello sfratto necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da registrare presso l'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per la registrazione del contratto di locazione".

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "550 milioni" con le seguenti "545 milioni" e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole "390 milioni" con le seguenti "388 milioni"

5.113 (testo 2)

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere gli enti di previdenza obbligatoria nel contrato all'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.120 (testo 2)

Marino

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.126 (testo 2)

Conzatti

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica

COVID-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.0.28 (testo 2)

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 11 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.29 (testo 2)

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis *(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite

stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 18 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.62 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-*bis*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

5.0.72 (testo 2)

Fenu, Trentacoste, L'Abbate

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o

dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro settecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila;

c) avere un ammontare di debiti non superiore ad 1 milione di euro.

2. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.93 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera *i)* è abrogata;

b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94 (testo 2)

Ferro

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. *Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di* rating espressi fino a gennaio 2020.
2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.»*

Art. 6

6.24 (testo 2)

Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, *sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,» *e*

le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «515 milioni».

6.0.3 (testo 2)

Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni e misure semplificate per la conclusione di atti a distanza e per la concessione di credito al consumo per le famiglie)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

2. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento

idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

4. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

5. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.11 (testo 2)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano, Briziarelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, all'articolo 26:

*a) sostituire le parole "*200 milioni di euro*", ovunque ricorrano, con le seguenti "*130 milioni di euro*";*

*b) al primo periodo, sopprimere le parole "*dei matrimoni e*"*

6.0.18 (testo 3)

Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"*Articolo 120*-quaterdecies*.1*

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente: "*1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120*-ter*, 120*-quater*".*

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola "contratto" sono aggiunti le seguenti parole: *", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene in conformità al piano contrattuale di pagamento degli interessi".*

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della

presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti".

6.0.18 (testo 2)

Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.

6.0.85 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.193 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.200 (testo 2)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-bis";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro"

sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

2. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.231 (testo 2)

Ferro

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. *In relazione al protrarsi dell'emergenza COVID-19 e fino al 30 aprile 2022, per una sola volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale. I commi da 1 a 3 della Legge 120/2020 sono abrogati.*

6.0.262 (testo 2)

Pittella

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

2. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al

consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Art. 120- ***quaterdecies.1.***

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater";

c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.263 (testo 2)

Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori di cui all'articolo 195 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Art. 8

8.16 (testo 2)

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge"

sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) *dopo il comma 8, il seguente:* «*8*-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e` riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019."

3) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

Art. 9

9.11 (testo 2)

Garavini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera *b)*";

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.0.1 (testo 2)

Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Per fronteggiare il calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i ventiquattro mesi dalla data di istituzione.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo****,*** *nel limite massimo di 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

9.0.4 (testo 2)

Floris

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per gli anni 2021, 2022 e 2023 si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.*

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale

delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a ***ventiquattro*** *mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

d) al comma 9, lettera b), le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019, 2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

Art. 10

10.0.20 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, si applica, per il 2021 e il 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di

versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

Art. 13

13.1 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

"font-size:medium">Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il ***30 giugno 2021*** , i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.».";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "*2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.*".

Art. 15

15.0.6 (testo 2)

Puglia, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di un anno con possibilità di rinnovo tacito.»

Art. 18

18.0.12 (testo 2)

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati "*Industry Academy*")

1**.** Per l'anno 2021, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica**,** di incentivare l'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati *"Industry Academy"*.

2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

Art. 19

19.0.12 (testo 2)

Verducci, Rampi

"font-size:medium">Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro

della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla filiera di cui al comma 1, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso alle misure di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.".

19.0.16 (testo 2)

Giacobbe, Alfieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-*bis*.

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. In ragiore della perdurante crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.44 (testo 2)

Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere gli operatori portuali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 20

20.0.1 (testo 2)

Ferrari, Pittella, Boldrini

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, è aggiunto il seguente:*

*«Art. 20-**bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle parole:" La sottoscrizione" sono premesse le seguenti: "A decorre dal 2022,"».

20.0.10 (testo 2)

Pittella, Ferrari, Giacobbe

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

*«Art. 20-**bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

Art. 22

22.0.51 (testo 2)

Stefano, Pittella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

Art. 23

23.5 (testo 2)

Conzatti, Marino

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.3 (testo 2)

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera *c)*, della legge 28

dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.6 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. *Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di curo per l'anno 2021.*
2. *Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.*
3. *Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.*
4. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».*

Art. 24

24.0.9 (testo 2)

Rojc, Pittella, Ferrari

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10 (testo 2)

Castellone, Santillo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, le somme corrisposte al personale sanitario fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.»

Art. 26

26.42 (testo 2)

Conzatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori e i locali di pubblico spettacolo».

Art. 28

28.7 (testo 2)

Ferro

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero.".»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.

Art. 29

29.5 (testo 2)

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell'equilibrio economico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell'affidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio , nonché all'incidenza dei ricavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.0.19 (testo 2)

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Art. 30

30.5 (testo 2)

Conzatti, Marino

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b)al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis*. Al comma 4, dopo le parole «*le domande» *inserire le seguenti:* «di autocertificazione» e le parole «in deroga al regolamento di cui» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai regolamenti comunali e al»;

c) al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».*

30.35 (testo 2)

Lupo, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile e` riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività cosi` come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compatibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi incluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti. Per gli anni 2020 e 2021, rileva la documentazione alla data del 31 dicembre 2019;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se? e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte delle amministrazioni quali: la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; l'età compresa tra i 18 e i 35 anni; l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per lo svolgimento dell'attività; l'offerta al pubblico di servizi relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-*bis*.1. Le concessioni di cui al comma 4-*bis* sono assegnate al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano ai mercati rionali e alle edicole in considerazione della loro funzione sociale storico-culturale.

2-*quater*. Il comma 4-*ter* dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

2-*quinquies*. L'efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate, ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel rispetto dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 2-*bis*.

2-*sexies*. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-*septies*. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.»

30.58 (testo 2)

Comincini, Pittella, Ferrari

"font-size:medium">Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .». e le parole: «entro il 31 maggio 2021» con le seguenti: «30 giugno 2020».

30.97 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

30.128 (testo 2)

Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive già duramente colpite della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

30.167 (testo 2)

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: a) per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge; b) per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.179 (testo 2)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.197 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

*«*11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*»*

30.0.68 (testo 2)

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, non acquistano efficacia fino al 14 settembre 2023.

2. All'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

Art. 31

31.8 (testo 2)

Faraone, Ferrari, Conzatti, Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.16 (testo 2)

Verducci, Rampi

"font-size:medium">All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» inserire le seguenti: «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il

trattamento dell'aria,»;

c) al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

31.0.15 (testo 3)

Garavini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 31-*bis*

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti: "5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 .milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.41 del presente decreto;
b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

31.0.15 (testo 2)

Garavini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 31-*bis*

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prime del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:
"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a. un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b. un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 .milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024,

4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.41 del presente decreto;
b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.17 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema scolastico, al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

Art. 32

32.0.5 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.".»

Art. 33

33.8 (testo 2)

Mirabelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Art. 36

36.0.30 (testo 3)

Margiotta

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** *.*

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

"4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale"

sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

3. Al comma 2-bis dell'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

4. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

5. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

36.0.30 (testo 2)

Margiotta

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** *.*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

"4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con

la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

3. Al comma 2-bis dell'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

4. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

5. Al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle

finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

36.0.39 (testo 2)

Margiotta, Vattuone, Ferrari

"font-size:medium">Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

"Art. 36-*bis*

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo li-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto legge 20 giugno 2017, n, 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per ii 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione".

3.Al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41."

36.0.61 (testo 2)

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole:<< al comma 9, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti:<< al comma 9, lettere c) e d)>>;

b) al comma 8-*bis*, le parole: :<< al comma 9, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti:<< al comma 9, lettere c) e d)>>;

Art. 37

37.0.21 (testo 2)

Rossomando, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fornire supporto alle piccole e medie imprese in difficolta:

a) all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo";

b) all'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci";

c) all'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.»

37.0.44 (testo 2)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Durnwalder

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"*Articolo 37*-bis

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. Al fine di assicurare l'efficienza e la continuità dei servizi di interesse economico generale, la libera iniziativa economica stabilita dall'art. 41 della costituzione, la tutela dei consumatori e il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.".

37.0.51 (testo 2)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 37-*bis*

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «congiunto dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno uno dei parametri di seguito definiti»;

b) alla lettera a), le parole: «euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro settecentomila»;

c) alla lettera b), le parole: «euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecentomila»;

d) alla lettera c), le parole: «anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un milione di euro».

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l'istanza di fallimento in proprio.»

Art. 38

38.13 (testo 2)

Parrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da Covid-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

38.16 (testo 3)

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Emanuele Pellegrini

"font-size:medium">Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento."

38.16 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Emanuele Pellegrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.*"*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari."

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

38.0.1 (testo 2)

Pittella, Parrini, Ferrari, Misiani

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1' marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui all'articolo 38, l'epidemia da Covid-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.22 (testo 2)

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-*bis*

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."

2. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.35 (testo 2)

Ferrari

"font-size:medium">*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

Art. 39

39.30 (testo 2)

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. All'articolo 35, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3-*bis*, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri" e al comma 4, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle seguenti: "40 ettolitri"."

1-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte»

1-*sexies*. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1-*septies*. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*octies*. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "con qualunque finalità" sono

aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".

1-*nonies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera f) delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

1-*decies.* Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento."

39.0.17 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.19 (testo 2)

Taricco, Biti, Boldrini

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità per il settore zootecnico derivanti dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione

di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

39.0.20 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

39.0.68 (testo 2)

Modena

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39- ***bis.*** *(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera c) della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

Art. 40

40.0.3 (testo 2)

Ferro

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)

1. *Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza nazionale funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per i contratti relativi o collegati ad essi, nonché per garantire l'esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, di servizi e di forniture, nonché dei servizi di ingegneria e di architettura, inclusa*

l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste all'articolo 2 commi 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. *Nelle ipotesi previste al precedente comma 1, la procedura disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche al di fuori delle condizioni previste al citato articolo 2, comma 3.*
3. *Fino al 31 dicembre 2023, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione , all'affidamento e all'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture, di cui al comma 1 del presente articolo, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, mediante convenzione, delle prestazioni di beni e di servizi dei concessionari di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico, in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.*
4. *All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si apporta la seguente modifica: al secondo periodo le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".»*

40.0.4 (testo 2)

Ferro

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. *All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".*
2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive. ».*

40.0.11 (testo 2)

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-*bis*

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata

alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

40.0.54 (testo 2)

Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Vanin, Mautone, Donno, Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)*

1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse". »

40.0.62 (testo 2)

Di Girolamo, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.68 (testo 2)

Verducci, Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis. (Disposizioni in materia di sisma)***

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 50- ***ter.*** *(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle

piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

2. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

3. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

4. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,'n. 135.

6. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

7. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

8. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2-012, n. 95, convertito, con

modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

9. Al comma 444 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1« agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

12. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

13. Agli-oneri derivanti dai precedenti commi 11 e 12, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge-6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1'agosto 2012, n. 122.

15. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

16. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

18. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

19. Ai maggiori oneri di cui al comma 18, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 41.

20. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

21. Ai maggiori oneri di cui al comma 20, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 41.

Art. 41

41.0.1 (testo 2)

Ferro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Articolo 120-quaterdecies*.1*

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"Articolo 120-noviesdecies

(Disposizioni applicabili)

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter*, 120*-quater*".*

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola "contratto" sono aggiunti le seguenti parole: *", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte. Per la riduzione degli interessi e dei costi si applica il criterio del costo ammortizzato".*

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le previgente disposizioni dell'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia , fino a quel momento vigenti".

1.3.2.1.8. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 29/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente D'ALFONSO comunica in via preliminare che gli emendamenti 23.0.13, 34.0.15, 36.16, 36.0.54, 37.0.43, e 40.0.6, già dichiarati improponibili nella seduta del 21 aprile scorso, risultavano precedentemente ritirati.
Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.156 (testo 2), 4.0.22 (testo 2), 5.0.44 (testo 2), 5.0.74 (testo 2), 5.0.90 (testo 2), 6.0.151 (testo 2), 6.0.89 (testo 2), 6.0.200 (testo 4), 6.0.200 (testo3), 6.0.262 (testo 3), 6.0.282 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.20 (testo 3), 12.0.1 (testo 3), 13.1 (testo 3), 17.0.1 (testo 2), 20.0.23 (testo 2), 22.0.23 (testo 2), 22.0.51 (testo 3), 23.7 (testo 2), 26.0.20 (testo 2), 28.3 (testo 2), 29.49 (già 30.31 - testo 2), 30.140 (testo 2), 30.168 (testo 2), 30.197 (testo 3), 31.44 (testo 2), 34.0.7 (testo 2), 36.9 (testo 3), 36.9 (testo 2), 37.0.51 (testo 3), 38.0.2 (testo 2), 38.0.30 (testo 2), 39.0.72 (testo 2), 40.0.54 (testo 3), pubblicati in allegato.
Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 13.0.10, 19.1 e 22.0.8.
Informa altresì che gli emendamenti 1.66, 1.0.73, 19.0.27, 6.0.75, 6.0.112, 36.0.43, 1.0.24, 6.0.144, 6.0.257, 11.0.2, 14.5, 26.3, 30.97 (testo2) e 30.0.27, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2144/95/5 e 6, G/2144/96/5 e 6, G/2144/97/5 G/2144/98/5 e 6, G/2144/99/5 e 6, G/2144/100/5 e 6, G/2144/101/5 e 6, G/2144/102/5 e 6, G/2144/103/5 e 6, G/2144/104/5 e 6, G/2144/105/5 e 6, G/2144/106/5 e 6, G/2144/107/5 e 6 e G/2144/108/5 e 6, pubblicati in allegato.
Il presidente avverte poi che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, anche i seguenti emendamenti: 2.0.3, 2.0.5 (testo 2); 5.126 (testo 2); 6.0.3

(testo 2); 6.0.9; 6.0.18 (testo 3); 6.0.68; 19.0.16 (testo 2); 20.0.10 (testo 2); 23.5 (testo 2); 24.0.9 (testo 2); 29.0.19 (testo 2); 30.97 (testo 2); 30.128 (testo 2); 30.179 (testo 2); 30.0.68 (testo 2); 31.0.17 (testo 2); 36.0.30 (testo 3); 36.0.30 (testo 2); 36.0.39 (testo 2); 37.0.21 (testo 2); 37.0.23 (testo 2); 37.0.44 (testo 2); 37.0.51 (testo 2); 40.0.3 (testo 2); 40.0.59 (testo 2); 40.0.68 (testo 2); 41.0.1 (testo 2).

Avverte poi che sono state revocate, rispetto alla seduta dello scorso 21 aprile, le dichiarazioni di improponibilità dei seguenti emendamenti, che diventano quindi proponibili: 1.0.70, 6.0.264 e 22.0.23.

Avverte inoltre che si intendono proponibili, altresì, tutte le restanti riformulazioni pervenute entro le ore 13 della giornata odierna, fatta salva una eventuale rivalutazione per un numero estremamente limitato di proposte, tra le quali l'emendamento 5.0.90 (testo 2), per le quali è stato preannunciato il ritiro e la trasformazione in apposito ordine del giorno.

Successivamente, comunica che i Gruppi parlamentari hanno indicato i seguenti emendamenti come prioritari ai fini del prosieguo del provvedimento: 01.1, 1.2, 1.7, 1.10, 1.16, 1.39, 1.58, 1.60, 1.64, 1.72, 1.81, 1.88, 1.89, 1.94, 1.96, 1.106, 1.109, 1.110 (testo 2), 1.111, 1.115, 1.126, 1.127, 1.134, 1.136 (testo 2), 1.137, 1.139, 1.143, 1.147, 1.153, 1.157, 1.160, 1.165, 1.166, 1.173, 1.0.19, 1.0.25, 1.0.30, 1.0.31 (testo 2), 1.0.39, 1.0.45 (testo 2), 1.0.50 (testo 2), 1.0.60, 1.0.61, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.70, 1.0.76, 2.2-bis, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 (testo 2), 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.3, 2.0.5 (testo 2), 2.0.7, 2.0.10, 3.1, 3.2, 3.0.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.17, 4.19, 4.21, 4.29, 4.30, 4.32, 4.35, 4.36 (testo 2), 4.38, 4.39, 4.44, 4.45, 4.48, 4.49, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.58, 4.59, 4.61, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.15, 4.0.27, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.35, 4.0.38, 4.0.39 (testo 2), 4.0.42, 4.0.45, 4.0.46, 4.0.53 (testo 2), 5.12, 5.13, 5.15, 5.18, 5.28, 5.32, 5.42, 5.44, 5.49, 5.55, 5.57, 5.63, 5.66, 5.68, 5.75 (testo 2), 5.76, 5.81, 5.83, 5.84, 5.107, 5.110, 5.111, 5.113 (testo 2), 5.115, 5.120 (testo 2), 5.125, 5.126 (testo 2), 5.0.5, 5.0.8, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.25, 5.0.28 (testo 2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.40, 5.0.43, 5.0.44 (testo 2), 5.0.51, 5.0.53, 5.0.55, 5.0.60, 5.0.62 (testo 2), 5.0.64, 5.0.72 (testo 2), 5.0.74 (testo 2), 5.0.83, 5.0.89, 5.0.90 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 5.0.94 (testo 2), 5.0.97, 5.0.113, 6.4, 6.8, 6.9, 6.15, 6.24 (testo 2), 6.26, 6.28, 6.36-bis, 6.43, 6.49, 6.0.9, 6.0.11 (testo 2), 6.0.14, 6.0.18 (testo 3), 6.0.51, 6.0.62, 6.0.68, 6.0.74, 6.0.85 (testo 2), 6.0.86, 6.0.87, 6.0.89 (testo 2), 6.0.94, 6.0.104, 6.0.105, 6.0.106, 6.0.114, 6.0.116, 6.0.119, 6.0.123, 6.0.124, 6.0.125, 6.0.126, 6.0.127, 6.0.128, 6.0.129, 6.0.142, 6.0.143, 6.0.147, 6.0.150, 6.0.151 (testo 2), 6.0.151, 6.0.153, 6.0.163, 6.0.165, 6.0.174, 6.0.178, 6.0.182, 6.0.190, 6.0.191, 6.0.193 (testo 2), 6.0.200 (testo 4), 6.0.203, 6.0.204, 6.0.206, 6.0.207, 6.0.208, 6.0.210, 6.0.215, 6.0.226, 6.0.231 (testo 2), 6.0.232, 6.0.233, 6.0.237, 6.0.239, 6.0.241, 6.0.244, 6.0.251, 6.0.252, 6.0.255, 6.0.259, 6.0.260, 6.0.261, 6.0.262 (testo 3), 6.0.263 (testo 2), 6.0.264, 6.0.274, 6.0.275, 6.0.282 (testo 2), 6.0.282, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.16 (testo 2), 8.26, 8.30, 8.31, 8.34, 8.37, 8.40, 8.43, 8.47, 8.49, 8.51, 8.54, 8.55, 8.56, 8.60, 8.67, 8.69, 8.70, 8.83, 8.86, 8.0.6, 9.9, 9.0.1 (testo 2), 9.0.4 (testo 2), 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.15, 10.18, 10.22, 10.23, 10.27, 10.30, 10.32, 10.34, 10.36, 10.0.1, 10.0.6 (testo 2), 10.0.7, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.18, 10.0.20 (testo 3), 11.1, 11.7, 11.0.3, 11.0.4, 12.1, 12.5, 12.6, 12.0.1 (testo 3), 12.0.2, 13.1 (testo 3), 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.7, 13.0.10, 14.3, 14.4, 14.20, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.7, 15.1, 15.2, 15.0.1, 15.0.7, 16.5, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.7, 17.2, 17.3, 17.4, 17.9, 17.11, 17.12, 17.26, 17.28, 17.31, 17.0.1 (testo 2), 17.0.1, 17.0.3, 17.0.6, 18.0.4, 18.0.7, 18.0.12 (testo 2), 19.14, 19.20, 19.0.7, 19.0.12 (testo 2), 19.0.21, 19.0.24, 19.0.32, 19.0.33, 19.0.44 (testo 2), 19.0.50, 19.0.51, 19.0.53, 20.2, 20.13, 20.15, 20.17, 20.20, 20.22, 20.31, 20.36, 20.41, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.13, 20.0.22, 20.0.23 (testo 2), 21.3, 21.5, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17, 22.0.1, 22.0.3, 22.0.6, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.13, 22.0.14, 22.0.27, 22.0.29, 22.0.33, 22.0.36, 22.0.38, 22.0.39, 22.0.43, 22.0.44, 22.0.49, 22.0.51 (testo 3), 22.0.53, 22.0.54, 023.1, 23.3, 23.5 (testo 2), 23.7 (testo 2), 23.11, 23.0.5, 23.0.6 (testo 2), 24.2, 24.3, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.8, 24.0.10 (testo 2), 25.1, 25.3, 25.8, 25.9, 25.0.2, 26.5, 26.10, 26.12, 26.16, 26.28, 26.54, 26.55, 26.56, 26.0.11, 26.0.17, 26.0.19, 26.0.20 (testo 2), 26.0.22, 26.0.27, 26.0.31, 26.0.32, 28.1, 28.3 (testo 2), 28.6, 28.7 (testo 2), 29.1, 29.2, 29.4, 29.5 (testo 2), 29.6, 29.10, 29.14, 29.48, 29.0.5, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.12, 29.0.13, 29.0.19 (testo 2), 30.6, 30.7 (testo corretto), 30.11, 30.13, 30.16, 30.32, 30.34, 30.50, 30.54, 30.55, 30.56, 30.58 (testo 2), 30.62, 30.64, 30.68, 30.72, 30.81, 30.84, 30.90, 30.96, 30.120, 30.128 (testo 2), 30.131, 30.139, 30.140 (testo 2), 30.145, 30.146, 30.147, 30.148, 30.157, 30.159, 30.160,

30.161, 30.167 (testo 2), 30.179 (testo 2), 30.185, 30.192, 30.194, 30.197 (testo 3), 30.205, 30.217, 30.222, 30.238, 30.257, 30.262, 30.263, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.24, 30.0.36, 30.0.39, 30.0.40, 30.0.50, 30.0.63, 30.0.64, 30.0.71, 30.0.72, 30.0.80, 30.0.81, 30.0.85, 30.0.86, 30.0.91, 30.0.92, 31.1, 31.4, 31.8 (testo 2), 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16 (testo 2), 31.21, 31.29, 31.30, 31.36, 31.40, 31.0.8, 31.0.10, 31.0.14, 31.0.15 (testo 3), 31.0.16, 31.0.17 (testo 2), 31.0.26, 31.0.29, 32.0.5 (testo 2), 33.5, 33.6, 33.8 (testo 2), 33.0.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 34.0.2, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7 (testo 2), 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 (testo 2), 35.1, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.9, 35.10, 35.12, 35.14, 35.0.4, 35.0.12, 36.5, 36.9 (testo 3), 36.12, 36.13, 36.17, 36.26, 36.27, 36.0.4, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.16, 36.0.19, 36.0.23, 36.0.27, 36.0.30 (testo 3), 36.0.38, 36.0.45, 36.0.46, 36.0.48, 36.0.49, 36.0.53, 36.0.55, 36.0.61 (testo 2), 37.2, 37.11, 37.0.15, 37.0.18, 37.0.23 (testo 2), 37.0.32, 37.0.33, 37.0.41, 37.0.44 (testo 2), 37.0.49, 37.0.51 (testo 3), 37.0.65, 37.0.70, 38.3, 38.10, 38.16 (testo 3), 38.0.1 (testo 2), 38.0.2 (testo 2), 38.0.3, 38.0.6, 38.0.11, 38.0.15, 38.0.22 (testo 2), 38.0.26 (testo 2), 38.0.29, 38.0.30 (testo 2), 38.0.35 (testo 2), 39.24, 39.30 (testo 2), 39.33, 39.35, 39.0.14, 39.0.17 (testo 2), 39.0.19 (testo 2), 39.0.20 (testo 2), 39.0.23, 39.0.26, 39.0.27, 39.0.29, 39.0.39, 39.0.50, 39.0.54, 39.0.56, 39.0.58, 39.0.63, 39.0.66, 39.0.67, 39.0.68, 39.0.72 (testo 2), 39.0.72, 40.0.4 (testo 2), 40.0.5, 40.0.9, 40.0.11 (testo 2), 40.0.14, 40.0.17, 40.0.27, 40.0.30, 40.0.35, 40.0.36, 40.0.40, 40.0.41, 40.0.42, 40.0.48, 40.0.54 (testo 3), 40.0.55, 40.0.56, 40.0.57, 40.0.58, 40.0.62 (testo 2), 40.0.70, 40.0.71, 42.3, 42.0.3.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia che il proprio Gruppo intende avanzare la richiesta di inserire l'emendamento 1.156 (testo 2) nell'elenco delle proposte di modifica aventi maggiore rilevanza politica.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testé avanzata.
Sottopone alla Commissione la proposta di convocare la prossima seduta per lunedì 3 maggio in orario da definire.

Si apre quindi un breve dibattito, cui partecipano i senatori DE BERTOLDI (*FdI*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), DE CARLO (*FdI*) e DAMIANI (*FIBP-UDC*), all'esito del quale il PRESIDENTE propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi lunedì 3 maggio alle ore 14, con eventuale prosecuzione martedì 4 maggio alle ore 9.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE esprime quindi l'auspicio che i lavori possano proseguire in un clima costruttivo e con il concorso di tutte le forze politiche.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) assicura la massima disponibilità del proprio Gruppo in tal senso, pur sollecitando la dovuta attenzione del Governo alle esigenze e alle proposte dell'opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2144

G/2144/95/5 e 6 (già em. 1.66)

Verducci, Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.66.

G/2144/96/5 e 6 (già em. 1.0.73)

Collina, Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.73.

G/2144/97/5 e 6 (già em. 19.0.27)

Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Campagna

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legge in esame reca disposizioni per il sostegno delle filiere agricole;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 stabilisce che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

il successivo comma 2 stabilisce che possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale e che tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale;

l'articolo 4, comma 2 della citata legge 96/2006 stabilisce altresì che affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche;

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19 ed appare necessario in particolare porre in essere interventi volti a mitigare gli effetti negativi della pandemia e le sue ricadute sull'occupazione;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevede che, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

G/2144/98/5 e 6 (già em. 6.0.75)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021,

n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.75.

G/2144/99/5 e 6 (già em. 6.0.112)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.112.

G/2144/100/5 e 6 (già em. 36.0.43)

Rampi, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.43.

G/2144/101/5 e 6 (già em. 1.0.24)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.24.

G/2144/102/5 e 6 (già em. 6.0.144)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.144.

G/2144/103/5 e 6 (già em. 6.0.257)

Biti, Parrini, Marcucci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.257.

G/2144/104/5 e 6 (già em. 11.0.2)

Taricco, Biti, Boldrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.2.

G/2144/105/5 e 6 (già em. 14.5)

Fedeli, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 14.5.

G/2144/106/5 e 6 (già em. 26.3)

Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.3.

G/2144/107/5 e 6 [già em. 30.97 (testo 2)]

Collina, Pittella, Ferrari, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.97 (Testo 2).

G/2144/108/5 e 6 (già em. 30.0.27)

Ferrari, Pittella, Comincini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.0.27.

Art. 1

1.156 (testo 2)

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11 dell'articolo 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1,2 e 2 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 299."

Art. 4

4.0.22 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al fine di sostenere le attività colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di semplificare le procedure di tenuta dei registri contabili, al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".»

Art. 5

5.0.44 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Sostegno alle start up)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4 dopo le parole: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023";

b) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:*"*7-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito delle società, diverse dalle start-up innovative, il 70% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30% dei propri investimenti in start-up e PMI innovative. La stessa percentuale della somma investita viene detratta dal reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale dei soggetti sopra elencati. L'investimento massimo deducibile o detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile o detraibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

5.0.74 (testo 2)

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis*** .

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.90 (testo 2)

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al fine di garantire sostegno economico alle attività commerciali operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'assoggettamento all'imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, non si applicano ai prodotti immessi al consumo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6

6.0.89 (testo 2)

Turco, Romano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.151 (testo 2)

Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Campagna

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis*** .

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

b) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

c) dopo il comma 13-*ter*, è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".»

6.0.200 (testo 4)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- **bis.**

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Per l'anno 2021, al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annuale previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

*3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto*

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

6.0.200 (testo 3)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- **bis.**

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262 (testo 3)

Pittella

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- **bis.**

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120- ***quaterdecies .1.***

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

*"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di

Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.282 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esclusione dal Programma Cashback *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.»

Art. 10

10.0.6 (testo 2)

Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.".

10.0.20 (testo 3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente*

«Art. 10- bis.

(Imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, si applica, per il 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

Art. 12

12.0.1 (testo 3)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. L'ammissione al fondo di cui ai commi precedenti è valutata dal giudice ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato negli eventuali procedimenti per i reati di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

Art. 13

13.1 (testo 3)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

"font-size:medium">Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.».";

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: "*2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.″.

Art. 17

17.0.1 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, per l'anno 2021 nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, per l'anno 2021 ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un anno e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.".

Art. 20

20.0.23 (testo 2)

Damiani, Ferro

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente*

«Art. 20- ***bis.***

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

4. All'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «enti del Servizio Sanitario Nazionale» aggiungere le seguenti: «e le strutture private accreditate».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «505 milioni».

Art. 22

22.0.23 (testo 2)

Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani, Vanin, Donno, Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.51 (testo 3)

Stefano, Pittella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-*bis*.

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate al 31 dicembre 2023 e si applicano ai medici in servizio alla data del 15 dicembre 2020, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le misure di cui al presente comma si applicano ai medici ospedalieri e ai medici docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale, previo parere obbligatorio e vincolante del direttore generale della Azienda ospedaliera o Istituti similari di riferimento e, in caso dei medici universitari, del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo di appartenenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

Art. 23

23.7 (testo 2)

Damiani, Ronzulli

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'art. 1, comma 148-*ter* della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di cinque mesi"».

Art. 26

26.0.20 (testo 2)

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.
2. Ai fini del comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

Art. 28

28.3 (testo 2)

D'Alfonso

"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea".

Art. 29

29.49 (testo 2) (già 30.31)

Augussori, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell'equilibrio economico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell'affidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all'incidenza dei ricavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

Art. 30

30.140 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

"font-size:medium">Al comma 7 le parole "1 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2023"

30.168 (testo 2)

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne

l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

30.197 (testo 3)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in considerazione dei gravi rallentamenti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 31

31.44 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, per l'anno

scolastico 2021/2022 l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola."

Art. 34

34.0.7 (testo 2)

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.".

Art. 36

36.9 (testo 3)

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
b. dopo il comma 2 *bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

36.9 (testo 2)

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
b. dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

Art. 37

37.0.51 (testo 3)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 37-*bis*

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. In considerazione degli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la continuità operativa delle attività economiche colpite dalla crisi economica, per gli anni 2021 e 2022, il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

successive modificazioni, è innalzato a euro settecentomila, il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è innalzato a euro cinquecentomila, e il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è innalzato a un milione di euro.

2. Le deroghe di cui al comma 1 non si applicano alle istanze di fallimento in proprio."

Art. 38

38.0.2 (testo 2)

Tosato, Marti, Ripamonti, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione

né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Per consentire lo svolgimento del *"Salone Internazionale del Mobile di Milano, 5 - 10 settembre 2021"* ed incentivare la partecipazione degli espositori, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dell'Ente Fiera Milano.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*»*

38.0.30 (testo 2)

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, anch'esse interessate dalla situazione emergenziale derivante dai minori introiti pubblicitari conseguenti alle difficoltà economiche del territorio di riferimento, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Art. 39

39.0.72 (testo 2)

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500."*»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge

Art. 40

40.0.54 (testo 3)

Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Vanin, Mautone, Donno, Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)*

1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le metodologie di intervento adottate devono garantire l'uniformità della disponibilità dei servizi presenti sul territorio nazionale, anche attraverso linee guida omogenee, per la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio sulla base di percorsi formativi obbligati o standardizzati per il personale. Devono essere altresì previsti meccanismi e strumenti per la continuità dei servizi per le vittime di violenza. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.".».

1.3.2.1.9. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 03/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021
20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per l'economia e le finanze Durigon, il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti Coord. 1, Coord. 2, 4.66 (già 6.0.9 (testo 2)), 8.30 (testo 2), 20.0.22 (testo 2), 21.0.14 (testo 2), 23.5 (testo 3), 30.197 (testo 4), 30.262 (testo 2), 30.0.11 (testo 2), 30.0.63 (testo 3), 30.0.63 (testo 2), 30.0.64 (testo 3), 30.0.64 (testo 2), 30.0.110 (già 40.0.62 (testo 3)), 30.0.111 (già 29.0.19 (testo 3)), 34.3 (testo 2), 34.0.1 (testo 2), 36.0.4 (testo 2), 37.2 (testo 2), 37.11 (testo 2), 37.0.15 (testo 2), 38.0.15 (testo 2), 39.0.23 (testo 2), 39.0.56 (testo 2), 39.0.66 (testo 2), 40.0.9 (testo 2) e 40.0.14 (testo 2), pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che le proposte 4.31 e 4.0.22 (testo 2) sono da inserire nell'elenco degli emendamenti prioritari.
Comunica che è sono stati presentati gli ordini del giorno G/2144/222/5 e 6, G/2144/325/5 e 6, G/2144/326/5 e 6, G/2144/327/5 e 6, G/2144/328/5 e 6, G/2144/329/5 e 6, G/2144/334/5 e 6, G/2144/336/5 e 6, G/2144/337/5 e 6, G/2144/338/5 e 6, G/2144/339/5 e 6, G/2144/340/5 e 6, G/2144/341/5 e 6 e G/2144/342/5 e 6, pubblicati in allegato.
Informa altresì che gli emendamenti 1.0.36, 23.0.4, 8.54, 30.84, 30.0.36, 34.0.6, 1.109, 4.0.27, 4.0.39 (testo 2), 4.0.45, 5.15, 5.0.28 (testo 2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.89, 6.5, 6.0.94, 6.0.123, 6.0.143, 6.0.153, 6.0.163, 6.0.172, 6.0.231 (testo 2), 6.0.234, 6.0.235, 6.0.237, 6.0.239, 6.0.251, 6.0.256, 6.0.261, 6.0.264, 8.83, 11.0.4, 17.3, 20.0.13, 26.5, 26.0.22, 28.1, 30.0.92, 34.2, 34.0.5, 38.3, 38.0.3, 38.0.6,

39.0.68 (testo 2), 8.43, 6.0.203, 11.0.3, 8.2, 8.55, 16.0.3, 20.20, 4.53, 5.12, 6.0.150, 6.0.255, 6.0.147, 13.0.3, 10.22, 19.0.7, 22.0.36, 1.135, 1.164, 1.0.53, 1.0.64, 5.0.39, 5.0.49, 5.0.75, 6.2 (testo 2), 8.22, 8.26, 9.0.2, 10.25, 10,30, 17.4, 19.7, 19.0.57, 20.22, 20.0.16, 20.0.17, 21.7, 22.0.32, 22.0.39, 30.0.25, 30.0.31, 31.10, 31.0.15 (testo 3), 35.0.4, 36.6, 36.0.21, 36.0.29, 36.0.47, 37.9, 37.0.16, 37.0.31, 38.0.29, 5.113 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 22.0.9, 4.19, 6.0.116, 14.3, 6.0.67, 5.13, 6.8, 5.86, 30.72**,** 1.39, 1.0.25, 1.0.31 (testo 2), 1.0.45 (testo 2), 4.59, 6.9, 6.0.119, 6.0.182, 8.16 (testo 2), 9.9, 10.0.18, 19.0.24, 20.0.4, 20.0.5, 21.0.3, 22.0.6, 22.0.53, 26.0.27, 26.16, 31.0.26, 36.0.61 (testo 2), 36.0.62, 38.0.1 (testo 2), 38.0.35 (testo 2), 38.0.41, 39.0.19 (testo 2), 40.0.58, 1.16, 2.10, 39.0.54, 39.0.27, 4.0.22 (testo 2), 5.42, 5.66, 5.0.62 (testo 2), 5.0.43, 5.0.90 (testo 2), 6.4, 6.15, 6.0.14, 6.0.165, 6.0.193 (testo 2), 6.0.210, 6.0.128, 6.0.262, 6.0.106, 6.0.11 (testo 2), 6.0.74, 8.34, 6.0.85 (testo 2), 8.86, 16.0.4, 17.26, 17.28, 17.0.1 (testo 2), 23.3, 26.10, 26.0.11, 26.0.19, 26.12, 29.48, 30.68, 39.0.26, 30.147, 40.0.11 (testo 2), 31.36, 38.16 (testo 3), 39.0.50 (testo 2), 36.0.4, 36.0.27, 37.2 (testo 2), 37.0.18, 37.0.51 (testo 3), 38.0.22, 2.24, 39.0.20 (testo 2), 1.147, 19.0.53, 10.9, 4.0.38, 5.0.5, 5.0.40, 6.0.232, 1.139, 3.0.3, 5.81, 30.0.28, 31.0.8, 2.0.17, 34.0.4, 35.3, 8.49, 19.0.30, 1.127, 5.0.12, 6.0.114, 17.11, 17.21, 17.0.3, 37.0.33, 17.2-*bis* (già em. 17.0.8), 33.6, 38.0.15 (testo 2), 22.0.49, 1.0.44, 1.0.35, 34.7 e 18.0.12 (testo 2) sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2144/109/5 e 6, G/2144/110/5 e 6, G/2144/111/5 e 6, G/2144/112/5 e 6, G/2144/113/5 e 6, G/2144/114/5 e 6, G/2144/115/5 e 6, G/2144/116/5 e 6, G/2144/117/5 e 6, G/2144/118/5 e 6, G/2144/119/5 e 6, G/2144/120/5 e 6, G/2144/121/5 e 6, G/2144/122/5 e 6, G/2144/123/5 e 6, G/2144/124/5 e 6, G/2144/125/5 e 6, G/2144/126/5 e 6, G/2144/127/5 e 6, G/2144/128/5 e 6, G/2144/129/5 e 6, G/2144/130/5 e 6, G/2144/131/5 e 6, G/2144/132/5 e 6, G/2144/133/5 e 6, G/2144/134/5 e 6, G/2144/135/5 e 6, G/2144/136/5 e 6, G/2144/137/5 e 6, G/2144/138/5 e 6, G/2144/139/5 e 6, G/2144/140/5 e 6, G/2144/141/5 e 6, G/2144/142/5 e 6, G/2144/143/5 e 6, G/2144/144/5 e 6, G/2144/145/5 e 6, G/2144/146/5 e 6, G/2144/147/5 e 6, G/2144/148/5 e 6, G/2144/149/5 e 6, G/2144/150/5 e 6, G/2144/151/5 e 6, G/2144/152/5 e 6, G/2144/153/5 e 6, G/2144/155/5 e 6, G/2144/156/5 e 6, G/2144/157/5 e 6, G/2144/158/5 e 6, G/2144/160/5 e 6, G/2144/161/5 e 6, G/2144/162/5 e 6, G/2144/163/5 e 6, G/2144/164/5 e 6, G/2144/165/5 e 6, G/2144/166/5 e 6, G/2144/167/5 e 6, G/2144/168/5 e 6, G/2144/169/5 e 6, G/2144/170/5 e 6, G/2144/171/5 e 6, G/2144/172/5 e 6, G/2144/174/5 e 6, G/2144/175/5 e 6, G/2144/177/5 e 6, G/2144/178/5 e 6, G/2144/180/5 e 6, G/2144/181/5 e 6, G/2144/183/5 e 6, G/2144/184/5 e 6, G/2144/185/5 e 6, G/2144/186/5 e 6, G/2144/187/5 e 6, G/2144/188/5 e 6, G/2144/189/5 e 6, G/2144/190/5 e 6, G/2144/191/5 e 6, G/2144/192/5 e 6, G/2144/193/5 e 6, G/2144/194/5 e 6, G/2144/195/5 e 6, G/2144/196/5 e 6, G/2144/197/5 e 6, G/2144/198/5 e 6, G/2144/199/5 e 6, G/2144/200/5 e 6, G/2144/201/5 e 6, G/2144/203/5 e 6, G/2144/204/5 e 6, G/2144/205/5 e 6, G/2144/206/5 e 6, G/2144/207/5 e 6, G/2144/208/5 e 6, G/2144/209/5 e 6, G/2144/210/5 e 6, G/2144/211/5 e 6, G/2144/212/5 e 6, G/2144/213/5 e 6, G/2144/214/5 e 6, G/2144/215/5 e 6, G/2144/216/5 e 6, G/2144/217/5 e 6, G/2144/218/5 e 6, G/2144/219/5 e 6, G/2144/220/5 e 6, G/2144/221/5 e 6, G/2144/223/5 e 6, G/2144/224/5 e 6, G/2144/225/5 e 6, G/2144/226/5 e 6, G/2144/227/5 e 6, G/2144/228/5 e 6, G/2144/229/5 e 6, G/2144/230/5 e 6, G/2144/231/5 e 6, G/2144/232/5 e 6, G/2144/233/5 e 6, G/2144/234/5 e 6, G/2144/235/5 e 6, G/2144/236/5 e 6, G/2144/237/5 e 6, G/2144/238/5 e 6, G/2144/239/5 e 6, G/2144/240/5 e 6, G/2144/241/5 e 6, G/2144/242/5 e 6, G/2144/243/5 e 6, G/2144/244/5 e 6, G/2144/245/5 e 6, G/2144/246/5 e 6, G/2144/247/5 e 6, G/2144/248/5 e 6, G/2144/249/5 e 6, G/2144/250/5 e 6, G/2144/251/5 e 6, G/2144/252/5 e 6, G/2144/253/5 e 6, G/2144/254/5 e 6, G/2144/255/5 e 6, G/2144/256/5 e 6, G/2144/257/5 e 6, G/2144/258/5 e 6, G/2144/259/5 e 6, G/2144/260/5 e 6, G/2144/261/5 e 6, G/2144/262/5 e 6, G/2144/263/5 e 6, G/2144/264/5 e 6, G/2144/265/5 e 6, G/2144/266/5 e 6, G/2144/267/5 e 6, G/2144/268/5 e 6, G/2144/269/5 e 6, G/2144/270/5 e 6, G/2144/271/5 e 6, G/2144/272/5 e 6, G/2144/273/5 e 6, G/2144/274/5 e 6, G/2144/275/5 e 6, G/2144/276/5 e 6, G/2144/277/5 e 6, G/2144/278/5 e 6, G/2144/279/5 e 6, G/2144/280/5 e 6, G/2144/281/5 e 6, G/2144/282/5 e 6, G/2144/283/5 e 6, G/2144/284/5 e 6, G/2144/285/5 e 6, G/2144/286/5 e 6, G/2144/287/5 e 6, G/2144/288/5 e 6, G/2144/289/5 e 6, G/2144/290/5 e 6, G/2144/291/5 e 6, G/2144/292/5 e 6,

G/2144/293/5 e 6, G/2144/294/5 e 6, G/2144/295/5 e 6, G/2144/296/5 e 6, G/2144/297/5 e 6, G/2144/298/5 e 6, G/2144/299/5 e 6, G/2144/300/5 e 6, G/2144/301/5 e 6, G/2144/302/5 e 6, G/2144/303/5 e 6, G/2144/304/5 e 6, G/2144/305/5 e 6, G/2144/306/5 e 6, G/2144/307/5 e 6, G/2144/308/5 e 6, G/2144/309/5 e 6, G/2144/310/5 e 6, G/2144/311/5 e 6, G/2144/312/5 e 6, G/2144/313/5 e 6, G/2144/314/5 e 6, G/2144/315/5 e 6, G/2144/316/5 e 6, G/2144/317/5 e 6, G/2144/318/5 e 6, G/2144/319/5 e 6, G/2144/320/5 e 6, G/2144/321/5 e 6, G/2144/322/5 e 6, G/2144/323/5 e 6, G/2144/324/5 e 6, G/2144/330/5 e 6, G/2144/331/5 e 6, G/2144/332/5 e 6, G/2144/333/5 e 6, G/2144/335/5 e 6 e G/2144/343/5 e 6, pubblicati in allegato.
Informa inoltre che gli emendamenti 4.32, 4.45 e 4.61, 10.0.1, 10.3, 8.67 /e 4.44, 1.0.1 e 1.0.16, 4.12, 4.15, 5.29 e 37.0.27, 5.0.65 e 6.0.111, 6.0.167 e 12.0.5, 36.1, 36.2 e 36.0.24 sono stati trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2144/154/5 e 6, G/2144/159/5 e 6, G/2144/173/5 e 6, G/2144/176/5 e 6, G/2144/179/5 e 6, G/2144/182/5 e 6 e G/2144/202/5 e 6, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE fornisce quindi delucidazioni, richieste dal senatore Errani, in ordine all'improponibilità dell'emendamento 37.0.44 (testo 2), precedentemente pronunciata.

Il senatore TARICCO (*PD*) annuncia riformulazioni, in corso di seduta, degli emendamenti 39.30 (testo 2) e 39.0.39.

Il relatore MANCA (*PD*) auspica, sul piano metodologico, che vi sia la disponibilità di tutte le forze politiche a far confluire alcune proposte particolarmente rilevanti e condivise all'interno di un ordine del giorno riepilogativo, che a suo avviso potrà fornire utili indirizzi in vista del varo del decreto-legge sostegni *bis*.

Il PRESIDENTE, in risposta a una richiesta di chiarimenti del senatore LANNUTTI (*Misto*), avverte che, se non vi sono obiezioni, si procederà ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti indicati come prioritari.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), rilevato il ritardo accumulato nell'esame del provvedimento, manifesta l'auspicio che si tuteli la dignità della fase referente, con una discussione approfondita degli emendamenti. Sottolinea l'importanza di poter disporre delle relazioni tecniche predisposte dal Governo, quantomeno sugli emendamenti già indicati come prioritari.

Il relatore MANCA (*PD*) assicura che si sta lavorando, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per soddisfare le esigenze evidenziate dal senatore Calandrini. Sottolinea che in questa fase della seduta, come già annunciato dal Presidente, l'esame si focalizza sull'espressione di pareri sugli emendamenti indicati come prioritari. Ritiene che le votazioni possano avere inizio intorno alle 21 di quest'oggi, in esito agli approfondimenti in corso, e alle interlocuzioni tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione sulla scelta dei testi da sottoporre successivamente al voto.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il sottosegretario DURIGON ribadisce che le relazioni tecniche saranno messe a disposizione quanto prima.

Il PRESIDENTE, constatato il generale consenso sulla prospettata organizzazione dei lavori, avverte che si passa ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti indicati come prioritari, restando inteso che si procederà con le votazioni in una fase successiva della seduta, orientativamente intorno alle ore 21.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Sull'emendamento 01.1 il parere è favorevole.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.2 e 1.7, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.10, 1.16, 1.39, 1.58, 1.60 e 1.64.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 1.72, in vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.81 e 1.88.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.89 e 1.94, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.96, 1.106 e 1.109; in relazione a quest'ultimo vi è peraltro la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 1.110 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.111.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 1.115, in vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.126, 1.127 e 1.134.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.136 (testo 2) e 1.137, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.139.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 1.143, in vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.147, 1.153 e 1.156 (testo 2). In relazione a quest'ultimo, su richiesta della senatrice MODENA, si valuterà un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.157.

Dell'emendamento 1.160, dopo l'iniziale espressione di un parere contrario, è richiesto l'accantonamento in vista di una possibile riformulazione, a seguito degli interventi dei senatori Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e DELL'OLIO (*M5S*).

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 1.165, 1.166 e 1.173.

Il RELATORE esprime poi un parere contrario sull'emendamento 1.0.19.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.0.25 e 1.031 (testo 2), in relazione ai quali vi dichiara la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.39.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.0.45 (testo 2), ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 1.0.50 (testo 2), 1.0.60 e 1.0.61.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.63 e 1.0.64. In relazione a quest'ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 1.0.70 e 1.0.76.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia, quindi, sulle proposte emendative relative all'articolo 2.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, dell'emendamento 2.2-*bis* e, a seguito di una espressa sollecitazione in tal senso della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), relatrice per la 6a Commissione, dell'emendamento 2.3.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.4.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 (testo 2), 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.37.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.7, ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 2.0.10.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia sugli emendamenti concernenti l'articolo 3.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.3.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) chiede che venga inserito tra le proposte emendative prioritarie il proprio emendamento 4.31, relativo al tema del condono fiscale.

Dopo gli interventi adesivi dei senatori FENU (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e LANNUTTI (*Misto*), il relatore MANCA (*PD*) manifesta la disponibilità a considerare la richiesta avanzata dal senatore Di Nicola, pur rilevando che la proposta emendativa non è stata indicata tra gli emendamenti prioritari dal Gruppo 5 Stelle.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia sugli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.14, 4.17, 4.19 e 4.21.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 4.66 (testo 2) e 4.29.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.30, 4.32, 4.35, 4.36 (testo 2), 4.38, 4.39 e 4.44.

In relazione a tale ultimo, il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) auspica che assicuri una discussione del tema delle provvidenze per i lavoratori "invisibili", se del caso attraverso un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento. La senatrice DRAGO (*FdI*) fa rilevare che occorrerebbe inserire tra gli emendamenti prioritari anche la proposta 3.0.2, di contenuto analogo all'emendamento 4.44. Il relatore MANCA (*PD*) assicura che terrà in debita considerazione le esigenze testé prospettate.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.45, ma vi è la disponibilità a formulare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Sull'emendamento 4.48 esprime poi parere contrario. Tale posizione viene mantenuta anche a fronte di un invito al ripensamento da parte della senatrice LEZZI (*Misto*), ma è manifestata la disponibilità a valutare un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.49, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 e 4.58.

Viceversa il parere contrario sugli emendamenti 4.59, 4.61, 4.0.6 e 4.0.7 non esclude la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è parere contrario sugli emendamenti 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.15.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 4.0.22, in vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.0.27, ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.0.32, mentre la contrarietà sugli emendamenti 4.0.33, 4.0.35, 4.0.38 e 4.0.39 (testo 2), non esclude la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.0.42, sull'emendamento 4.0.45 - ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti - e sull'emendamento 4.0.46.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 4.0.53 (testo 2).

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.15, ma in relazione a quest'ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 5.18, 5.28, 5.32, 5.42, 5.44 e 5.49.

Esprime parere contrario sull'emendamento 5.55 e chiede l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 5.57.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.63 e 5.66, ma su quest'ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 5.68.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.75 (testo 2), ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.76.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.81, 5.83 e 5.84, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti. La senatrice DRAGO segnala che vi sono altri emendamenti, non annoverati tra quelli prioritari, di contenuto analogo all'emendamento 5.84.

Il RELATORE richiede l'accantonamento degli emendamenti 5.107 e 5.110, in vista di possibili riformulazioni, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 5.111 e 5.113 (testo 2).

Dopo aver richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 5.115 e 5.120 (testo 2) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.125 e 5.0.5, dichiarando la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il RELATORE richiede l'accantonamento dell'emendamento 5.0.8, in vista di una possibile riformulazione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.11 e 5.0.12.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 5.0.13.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.0.25, ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti, mentre dichiara il parere contrario sugli emendamenti 5.0.28 (testo 2) e 5.0.29 (testo 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.40 e 5.0.43, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Dopo aver richiesto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.44 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione, il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.51.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 5.0.55 e 5.0.60.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.0.62 (testo 2) e sull'emendamento 5.0.64; in relazione a quest'ultimo vi è peraltro la disponibilità a valutare uno ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.72 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.
Il parere è contrario sull'emendamento 5.0.74 (testo 2) e sull'emendamento 5.0.83; in relazione a quest'ultimo vi è peraltro la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.0.89, mentre la contrarietà sugli emendamenti 5.0.90 (testo 2) e 5.0.93 (testo 2), non preclude la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.94 (testo 2) e 5.0.97.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 5.0.113.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), in riferimento al precedente intervento della senatrice Drago, invita gli interessati a segnalare gli emendamenti aventi contenuto analogo a quello delle proposte di modifica già annoverate tra quelle prioritarie.

Il relatore MANCA (*PD*) si pronuncia sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.4, 6.8 e 6.9, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sull'emendamento 6.15.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.26, 6.28, 6.36 *bis*, 6.43 e 6.49, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.11 (testo 2) e 6.0.14, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il RELATORE richiede l'accantonamento dell'emendamento 6.0.51, in vista di una possibile riformulazione, e esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.62 e sull'emendamento 6.0.74, ma in relazione a quest'ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Dopo aver richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.85 (testo 2) e 6.0.86, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.0.87 e 6.0.89 (testo 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.94, 6.0.104, 6.0.105, 6.0.106, 6.0.114, 6.0.116, 6.0.119 e 6.0.123, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.124, 6.0.125 e 6.0.126, e richiede l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.127 e 6.0.128.

Il parere è contrario sull'emendamento 6.0.129.

E' richiesto l'accantonamento dell'emendamento 6.0.142, in vista di una possibile riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.143 e 6.0.147, dichiarando la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

A seguito di una sollecitazione in tal senso del senatore FENU, è richiesto l'accantonamento dell'emendamento 6.0.150, in vista di una possibile riformulazione.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 6.0.151 (testo 2).

In esito ad un dibattito nel quale prendono la parola i senatori DELL'OLIO (*M5S*), DAMIANI (*FIBP-UDC*) e FERRARI (*PD*), è richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.153, 6.0.163, 6.0.165, 6.0.174, 6.0.178 e 6.0.182.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 6.0.190 e 6.0.191, in vista di possibili riformulazioni.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.193 (testo 2), e richiede l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.200 (testo 4), 6.0.203, 6.0.204, 6.0.206 e 6.0.207.

Espresso parere contrario sugli emendamenti 6.0.208 e 6.0.210, il RELATORE dichiara quest'ultimo la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento degli emendamenti 6.0.215 e 6.0.226, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.231 (testo 2) e 6.0.232, ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.233, 6.0.237, 6.0.239 - in relazione al quale vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti -, 6.0.244 e 6.0.251 - in relazione al quale vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti -.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di una possibile riformulazione, dell'emendamento 6.0.252.

Il parere è contrario sull'emendamento 6.0.255 - in relazione al quale vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti -, sull'emendamento 6.0.259, sull'emendamento 6.0.260 e sull'emendamento 6.0.261 - in relazione al quale vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti -.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.262 (testo 3) e 6.0.263 (testo 2).

Il parere è contrario sull'emendamento 6.0.264, ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

E' richiesto l'accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emendamenti 6.0.274, 6.0.275 e 6.0.282 (testo 2).

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Dopo che la senatrice BOTTICI (*M5S*) ha richiamato l'attenzione sulle esigenze connesse alla sanificazione dell'aula, si svolge un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori FERRARI (*PD*), CALANDRINI (*FdI*) ed ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del PRESIDENTE di sospendere la seduta almeno fino alle ore 21, onde consentire le interlocuzioni e gli approfondimenti propedeutici alle riformulazioni e la messa a disposizione delle richieste relazioni tecniche, da parte del Governo, d'intesa con tutti i Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 21,35.

Il vice ministro CASTELLI comunica l'esito positivo delle interlocuzioni tra i Gruppi e dichiara la disponibilità a procedere all'esame degli emendamenti riformulati o sui quali vi è una valutazione favorevole del Governo in esito a tali accordi tra i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE avverte che gli uffici predispongono gli elementi documentali circa la valutazione da parte di tutti i Gruppi degli emendamenti da porre in votazione.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'opportunità di riprendere i lavori nella mattina di domani, martedì 4 maggio, anche per consentire una più approfondita riflessione sulle questioni ancora irrisolte.

Il PRESIDENTE ricorda che i tempi per la votazione del mandato al relatore sono stati definiti in base all'accordo tra i Gruppi parlamentari, essendosi convenuto sulla necessità di concludere i lavori entro questa notte.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 23,40.

La senatrice BOTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.7.

Prima di passare al voto degli emendamenti il presidente D'ALFONSO segnala la presentazione dell'ordine del giorno G/2144/222/5e6, sottoscritto dai Gruppi di maggioranza recante elementi impegnativi per il Governo sulla predisposizione del decreto-legge sostegni *bis*, pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 01.1.

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FENU (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*) e ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la firma.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia la propria astensione dalla votazione, ritenendo che non ci siano le condizioni per proseguire i lavori, in quanto non è ancora a disposizione delle Commissioni riunite un fascicolo completo degli emendamenti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) evidenzia il rischio di votazioni non ordinate. Rileva, tra l'altro, che tra gli emendamenti da porre in votazione assentiti dal Governo mancano alcuni emendamenti segnalati dal suo Gruppo.

Il PRESIDENTE precisa che saranno posti in votazione gli emendamenti su cui il Governo esprime un orientamento favorevole, all'esito della sua istruttoria. In caso di convergenza, saranno posti congiuntamente ai voti gli emendamenti vertenti sullo stesso tema, riformulati in identico testo su cui il Governo ha già espresso il proprio assenso.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) rileva che sarebbe stato preferibile rinviare i lavori a domani, in quanto la verifica sugli emendamenti da sottoscrivere e quelli da riformulare richiede tempo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 1.0.56, 5.0.9 e 6.0.196 come riformulati in un testo 2, pubblicati in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 1.115, che risulta approvato, con l'aggiunta di firma del senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Si passa all'emendamento 1.136 (testo 3).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, vengono posti congiuntamente ai voti l'emendamento 1.136 (testo 3), e gli emendamenti 1.89 e 1.138 riformulati in un testo 2, in testo identico, pubblicati in allegato.
Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 1.173 (testo 2).

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede una sospensione di un'ora per verificare quali emendamenti sottoscrivere e quali riformulare nello stesso testo di quelli posti in votazione.

Il senatore FERRARI (*PD*) rileva che eventuali verifiche potrebbero essere eseguite durante la pausa per la sanificazione dell'Aula.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula gli emendamenti 4.6, 4.46 e 4.54, rispettivamente, in un testo 2, identico a quello dell'emendamento 1.173 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula gli emendamenti 4.0.46, 5.19 e 6.0.13, rispettivamente, in un testo 2, identico all'emendamento 1.173 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione l'emendamento 1.173 (testo 2), in un testo identico agli emendamenti 4.29 (testo 2), 5.0.50 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.46 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.0.46 (testo 2), 5.19 (testo 2) e 6.0.13 (testo 2), come riformulati, pubblicati in allegato.
Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 1.0.50 (testo 2).

I senatori MARINO (*IV-PSI*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) nonché tutti i senatori dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a sottoscrivono l'emendamento in esame.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.0.50 (testo 2), 5.68, 6.0.204, 5.0.13 e 1.0.48, riformulati (in testo 2) in un testo identico al 1.0.50 (testo 2), pubblicati in allegato.
Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 1.0.60 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), MARINO (*IV-PSI*) e TARICCO (*PD*), nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 5.114 in un testo 2, identico all'emendamento 1.0.60 (testo 2).

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula l'emendamento 5.116 in un testo 2, identico all'emendamento 1.0.60 (testo 2).

Analogamente è riformulato l'emendamento 5.115 in testo identico.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 1.0.60 (testo 2), che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 5.115 (testo 2), 5.116 e 5.114, come riformulati, pubblicati in allegato.

Si passa all'emendamento 1.0.61.

I senatori SACCONE (*FIBP-UDC*), DELL'OLIO (*M5S*), FENU (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), GALLICCHIO (*M5S*), CONZATTI (*IV-PSI*) e MARINO (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 1.0.61, che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 5.18, 5.107 e 5.0.97, riformulati in testo 2, pubblicati in allegato.

Si passa all'emendamento 1.0.70 (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 1.0.70 (testo 2), che risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 2.2-*bis* (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

I presentatori riformulano gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.21, 2.26, 2.34 in un testo 2, in testo identico all'emendamento 2.2-*bis* (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 2.20 in un testo 2, identico all'emendamento 2.2-*bis* (testo 2).

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula l'emendamento 2.32 in un testo 2, identico all'emendamento 2.2-*bis* (testo 2).

Analogamente sono riformulati gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.8, 2.11, 2.13, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30 e 2.31.

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula l'emendamento 2.1-*ter* (testo 2) in un testo 2, identico all'emendamento 2.2-*bis* (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti, in testo identico, di sostituzione dell'articolo 2. Restano pertanto preclusi gli emendamenti non ritirati riferiti all'articolo 2 non riformulati in testo 2. 2.2-*bis* (testo 2), che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.11, 2.8, 2.29, 2.14 (testo 3), 2.10, 2.31, 2.30, 2.13, 2.19, 2.18, come riformulati.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo previsti - tra quelli da esaminare - emendamenti agli

articoli 3 e 4, si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), rileva l'opportunità di una discussione sull'articolo 4. Chiede pertanto alla Presidenza in quale momento le Commissioni riunite intendono esaminare tale articolo.

Il PRESIDENTE assicura che sarà possibile svolgere un breve dibattito al termine della votazione degli emendamenti.

Si passa quindi agli emendamenti sostitutivi del comma 14 dell'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.28 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), nonché tutti i senatori dei Gruppi MoVimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Italia Viva delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.34 in un testo 2, identico all'emendamento 5.28.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 5.27 in un testo 2, identico all'emendamento 5.28.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 5.28 (testo 2), gli emendamenti 5.27, 5.29, 5.33, 5.34, 5.35, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.91 e 6.0.9, come riformulati in testo 2 identico, pubblicati in allegato. Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 5.49 (testo 2).

I senatori FENU (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), GAUDIANO (*M5S*) e MARINO (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 6.0.65 in un testo 2, identico all'emendamento 5.49 (testo 2).

Analogamente è riformulato in testo 2 l'emendamento 38.0.43, in testo identico.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 5.49 (testo 2), 38.0.34 (testo 2) e 6.0.65 (testo 2), e approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 5.71 (testo 2).

I senatori FENU (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e MARINO (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.78 in un testo 2, identico all'emendamento 5.71 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 5.0.34 in un testo 2, identico all'emendamento 5.71 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 5.71 (testo 2), 5.74, 5.75, 5.78, 5.79, 5.0.34, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.127, 30.0.50, come riformulati in testo 2, in identico testo al 5.71 (testo 2), pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 5.0.55.

I senatori FENU (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 5.0.55, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 6.24 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) aggiunge la propria firma.

Il senatore FENU (*M5S*) riformula gli emendamenti 6.23, 6.34, 6.38, 6.45 e 6.52 rispettivamente, in un testo 2, identico all'emendamento 6.24 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.24 (testo 2), che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 6.26 (testo 2), 6.23 (testo 2), 6.28 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.33 (testo 2), 6.34 (testo 2), 6.35 (testo 2), 6.36-*bis* (testo 2), 6.38 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.45 (testo 2), 6.46 (testo 2), 6.49 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.0.37 (testo 2), che sono approvati **(pubblicati in allegato)**.

Si passa all'emendamento 6.0.142 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), GALLICCHIO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*) e FENU (*M5S*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 6.0.142 (testo 2) (pubblicato in allegato), è approvato.

Si passa all'emendamento 6.0.174.

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARINO (*IV-PSI*), FENU (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*) e Felicia GAUDIANO (*M5S*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.0.174, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 6.0.191 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), MARINO (*IV-PSI*), CALANDRINI (*FdI*), DE BERTOLDI (*FdI*), TARICCO (*PD*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) e Gisella NATURALE (*M5S*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti in

votazione congiuntamente gli emendamenti 6.0.191 (testo 2), 6.0.263 (testo 2), 38.0.30 (testo 2) e 6.0.190 (testo 2), riformulati in testo identico e approvati, pubblicati in allegato.

Si passa all'emendamento 6.0.200 (testo 5).

Il senatore FENU (*M5S*) riformula gli emendamenti 6.0.45 e 6.0.48, rispettivamente, in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.200 (testo 5).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 6.0.201 in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.200 (testo 5).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riformula gli emendamenti 1.168, 1.0.4 e 21.0.11, rispettivamente, in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.200 (testo 5).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 6.0.200 (testo 5), 21.0.14 (testo 2), 6.0.45, 6.0.43, 6.0.48, 6.0.51, 6.0.252, 6.0.201, 21.0.11, 1.0.4 e 1.0.168, riformulati in testo 2 di identico contenuto all'emendamento 6.0.200 (testo 5), pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 6.0.206 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), TARICCO (*PD*) e Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.0.206 (testo 2), 6.0.207 e 6.0.205, riformulati in un testo identico, pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 6.0.226 (testo 2).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), MARINO (*IV-PSI*), DAMIANI (*FIBP-UDC*) e Felicia GAUDIANO (*M5S*) nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 6.0.223 in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.226 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula gli emendamenti 5.90, 6.0.69, 6.0.216, 6.0.217, 6.0.218 e 6.0.219, rispettivamente, in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.226 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 6.0.226 (testo 2), 6.0.227 (testo 2), 6.0.222 (testo 2), 5.90 (testo 2), 6.0.69 (testo 2), 6.0.216 (testo 2), 6.0.217 (testo 2), 6.0.218 (testo 2), 6.0.219 (testo 2) e 6.0.223 (testo 2), di identico contenuto, che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 6.0.275.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) aggiunge la propria firma.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula l'emendamento 5.0.113 in un testo 2, identico all'emendamento 6.0.275.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti in votazione gli emendamenti 6.0.275, 30.0.86, 30.148, 5.118, 6.0.276 e 5.0.113, come riformulati in testo 2, approvati in un testo identico al 6.0.275, pubblicati in allegato.

Non essendo previsti, tra i prioritari, emendamenti riferiti all'articolo 7, si passa all'emendamento 8.3 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 8.11 in un testo 2, identico all'emendamento 8.3 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 8.3 (testo 2), 8.5 (testo 2), 8.7 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 8.11 (testo 2), riformulati in un testo identico, che le Commissioni riunite approvano, pubblicati in allegato.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.37 (testo 2), che risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 9.0.1.

I senatori FERRARI (*PD*), TARICCO (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

Il senatore FENU (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento reca misure a favore del settore marittimo, destinate anche i lavoratori portuali, ai quali è riconosciuta una indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, fino a fine anno.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 9.0.1, 9.0.4 e 19.0.44 riformulati in un testo 2, in identico contenuto e approvati, pubblicati in allegato.

Si passa all'emendamento 10.0.20 (testo 4).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.0.20 (testo 4) risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 11.7 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e tutti i SENATORI del Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 11.7 (testo 2), 11.6 (testo 2), riformulati in testo

identico, pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 12.0.1 (testo 4).

I senatori DAMIANI (*FIBP-UDC*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), DE BERTOLDI (*FdI*), CALANDRINI (*FdI*) e MARINO (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.0.1 (testo 4) risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 13.0.7 (testo 2).

I senatori TARICCO (*PD*),MARINO (*IV-PSI*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), CALANDRINI (*FdI*), Gisella NATURALE (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e DAMIANI (*FIBP-UDC*) aggiungono la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.0.7 (testo 2) risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 14.0.1 (testo 2).

I senatori TARICCO (*PD*), MARINO (*IV-PSI*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), NASTRI (*FdI*) e DELL'OLIO (*M5S*) nonché tutti i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 14.0.1 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 14.0.3 (testo 2), 14.0.4 (testo 2), 10.34 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.165 (testo 2) e 30.0.75 (testo 2), riformulati in testo identico, pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite approvano.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.1, che risulta approvato.

Non essendo presenti emendamenti prioritari agli articoli 16 e 17 si passa all'emendamento 18.0.4 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 18.0.4 (testo 2), che risulta approvato (pubblicato in allegato).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 19.20, 19.12, 19.16 e 19.22, riformulati (in testo 2) in testo identico, che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 19.0.21.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 19.0.21 (testo 2), 18.0.1 e 19.0.1, come riformulati, in testo identico, che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 20.31.

I senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 20.31, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.0.2, che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 20.0.3 e 24.0.6, come riformulati in testo 2 (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 20.2.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula l'emendamento 20.3 in un testo 2, identico all'emendamento 20.2.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 20.4 in un testo 2, identico all'emendamento 20.2.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 20.2 (testo 2), 21.3 (testo 2), 21.2 (testo 2), 21.4 (testo 2), 20.3 (testo 2) e 20.4 (testo 2), riformulati in un testo identico all'emendamento 20.2 (testo 2), che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'emendamento 20.0.22 (testo 2), che i presentatori riformulano in un testo 3.

I senatori MARINO (*IV-PSI*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 20.0.22 (testo 3), che risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'emendamento 21.0.1 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che nella riformulazione dell'emendamento è stato dimezzato il contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sebbene ci fosse un accordo politico diverso.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) ritiene inopportuno che si diminuiscano i ristori destinati a un ospedale pediatrico.

Il vice ministro Laura CASTELLI, pur concordando con i senatori Calandrini e De Carlo, rileva che al

momento non vi è disponibilità per uno stanziamento maggiore.

I senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e PESCO (*M5S*), nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 21.0.1 (testo 2), 22.0.13 (testo 2) e 22.0.15 (testo 2), riformulati in testo identico al 21.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'emendamento 21.0.2.

Il presidente D'ALFONSO revoca la improponibilità precedentemente pronunciate.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa presente che era stato dichiarato improponibile ed è stato riammesso di conseguenza anche il 22.0.3 (testo 2) dichiarato improponibile, in quanto di analogo testo, andrebbe riammesso.

Il presidente D'ALFONSO dichiara pertanto che il 22.0.3 (testo 2) può essere riammesso e associato al 21.0.2.

Aggiunge a quest'ultimo la firma ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Con il parere favorevole dei RELATORI e GOVERNO posti congiuntamente ai voti vengono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 22.0.1 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), aggiunge la firma e rileva il valore politico dell'emendamento. Aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC e del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione delle Commissioni 5 a e 6a.

Posti ai voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 23.11 (testo 2).

I presentatori riformulano l'emendamento 23.9, in un testo identico all'emendamento 23.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si aggiungono le firme dei senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), MARINO (*IV-PSI*), TARICCO (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole di RELATORI e GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all'esame del 23.0.5 (testo 2).

Aggiungono le firme i senatori Felicia GAUDIANO (*M5S*), FERRARI (*PD*), MARINO (*IV-PSI*), tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia, del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e del

Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame del 23.0.6 (testo 3) e 36.0.19, precedentemente riformulato in testo 2, di identico contenuto (pubblicato in allegato).

Aggiungono le firme i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), MARINO (*IV-PSI*), e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia, MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e dellarappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si giunge ad esaminare il 24.0.10 (testo 3).

Con il parere favorevole di RELATORI e dellarappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato, pubblicato in allegato.

Viene posta all'esame la proposta 25.1. I presentatori riformulano gli emendamenti 25.3 e 25.6 in un testo identico all'emendamento 25.1

Con il parere favorevole di RELATORI e dellarappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti 26.28 (testo 2) e 38.0.11 (testo 2), gli emendamenti: 6.0.215, 29.14, 30.0.25, 29.0.13, 36.0.38, 5.65, 29.2, 29.0.11, 39.0.26, 26.32, 30.32, 1.166, 2.0.8, 5.75, 26.32, 26.56, 29.0.12, 30.37, 38.0.15, 36.0.25, sono riformulati (in testo 2) in un testo identico al 26.28 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il Gruppo Fratelli d'Italia, ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Con il parere favorevole di RELATORI e dellarappresentante GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Vengono esaminati il 26.54 (testo 2), il 26.55 (testo 2) e il 26.53, in testo 2, tutti riformulati in testo identico, pubblicati in allegato.

Si aggiungono le firme dei senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e MARINO (*IV-PSI*).

Con il parere favorevole di RELATORI e dellarappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all'esame della proposta 26.0.32 (testo 2). Gli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 26.57, 30.17, 30.19, 30.164, 30.165 e 30.13, sono riformulati in un testo identico al precedente (pubblicati in allegato).

Si aggiungono le firme di tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5 a e 6a, FERRARI (*PD*), TARICCO (*PD*) e Gisella NATURALE (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In assenza di emendamenti prioritari riferiti all'articolo 27, si passa all'emendamento 28.3 (testo 2).

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FENU (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia e del gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione delle Commissioni 5a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato, pubblicato in allegato.

Si passa alla proposta 28.6, in merito alla quale gli emendamenti 6.133 e 37.4 sono riformulati in testi 2 di identico contenuto.

Si aggiungono le firme TARICCO (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARINO (*IV-PSI*), FENU (*M5S*) e Gisella NATURALE (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 28.6, 6.0.133 (testo 2) 37.4 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa ad esaminare gli emendamenti 29.1 (testo 2), 29.4, 29.5, 29.6, 29.15, 29.16, 29.17, 29.3 e 29.49 (testo 2), tutti riformulati in identico testo (pubblicati in allegato).

Vengono aggiunte le firme di STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ed ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all'esame del 29.10 (testo 2). Sono riformulati in un testo identico gli emendamenti 29.9, 29.11 e 29.0.9, pubblicati in allegato.

Sono aggiunte le firme di Felicia GAUDIANO (*M5S*), Gisella NATURALE (*M5S*) e FENU (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Il presidente D'ALFONSO passa all'esame degli emendamenti 29.0.5 e 29.42, riformulati in un identico testo, pubblicati in allegato.

Aggiungono la firma i senatori CIOFFI (*M5S*) e FENU (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 29.0.8. I presentatori riformulano gli emendamenti 6.0.66 e 39.27 in un testo 2 di identico contenuto (pubblicati in allegato).

Aggiungono la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all'esame della proposta 29.0.19 (testo 3). Si associa il 30.0.85 come riformulato, pubblicati in allegato.

Si aggiungono le firme del senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e del Gruppo Fratelli d'Italia.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti 30.7, 30.8, 30.5 (testo 2), 30.19, 30.17, 30.16, 30.13 (testo 2), 30.6 (testo 2).

Vengono inoltre associate le proposte 30.14, 6.0.15 e 30.11, riformulati in un testo 2, di contenuto identico al 30.6 (testo 2).

Sono aggiunte le firme dei senatori Felicia GAUDIANO (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), Gisella NATURALE (*M5S*), MARINO (*IV-PSI*), Agnese GALLICCHIO (*M5S*) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono approvati gli emendamenti 30.7, 30.8, 30.5 (testo 2), 30.19, 30.17, 30.16, 30.13 (testo 2), 30.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene quindi posto all'esame l'emendamento 30.32 (testo 2), che assorbe il contenuto dell'emendamento 30.34.

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), TARICCO (*PD*) e FENU (*M5S*) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a.

I presentatori riformulano l'emendamento 30.0.11, in un testo identico all'emendamento 30.32.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO posti ai voti congiuntamente e approvati gli emendamenti 30.32, 30.34 (testo 2) e 30.0.11, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame dell'emendamento 30.54 a cui aggiunge la firma la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO posto ai voti viene approvato l'emendamento 30.54.

Vengono esaminati gli emendamenti 30.64 (testo 2), 30.81, 30.11 e il 30.57, riformulati in testo identico (pubblicati in allegato). Aggiunge la firma la senatrice GAUDIANO (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO posti congiuntamente ai voti sono approvati.

La proposta 30.120 (testo 2), viene posta ai voti e approvata con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO (pubblicata in allegato).

Viene posto in esame l'emendamento 30.131 (testo 2) che risulta identico alla proposta 31.0.29 (testo 2) a cui aggiungono le firme i senatori DAMIANI (*FIBP-UDC*) e TARICCO (*PD*) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a.
Anche l'emendamento 31.0.19 è riformulato in testo identico all'emendamento 30.131.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO posti congiuntamente ai voti sono approvati, pubblicati in allegato.

Si passa quindi ad esaminare l'emendamento 30.0.139 (testo 2) unitamente al 30.138 (testo 2) e al 30.140 (testo 3), di identico testo, pubblicati in allegato.

Aggiunge la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

La proposta 30.159 viene sottoscritta dal presidente PESCO (*M5S*), e con il parere favorevole di RELATORI e GOVERNO, posta ai voti, viene approvata.

Si passa ad esaminare l'emendamento 30.167 (testo 3), identico all'emendamento 30.168 (testo 3), riformulato, pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono approvati.

Quindi si passa all'emendamento 30.205. Viene quindi riformulato l'emendamento 30.0.12 (testo 2), in testo identico**,** pubblicato in allegato.

Aggiungono la firma i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e FENU (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Quindi si passa all'emendamento 30.217. I presentatori riformulano l'emendamento 5.0.101 in testo identico all'emendamento 30.217.

Aggiunge la firma il senatore FENU (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Quindi si passa all'emendamento 30.0.7 (testo 2).

I presentatori riformulano gli emendamenti 30.0.9, 30.0.8 e 30.109 in un testo identico.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati in allegato).

In sede di esame dell'emendamento 30.0.11 (testo 2), sono riformulati in testo identico gli emendamenti 30.0.12 (testo 2) e 30.0.17, pubblicati in allegato.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione testé effettuata andrà coordinata con l'emendamento 30.32 già accolto.

Si passa ad esaminare la proposta 30.0.64 (testo 4) a cui aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento.

Viene quindi esaminato il 30.0.81 (testo 2), dopo la riformulazione in testo identico dell'emendamento 30.0.80 (testo 2), pubblicati in allegato.

Vengono aggiunte le firme dei senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Gisella NATURALE (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), MARINO (*IV-PSI*) Felicia GAUDIANO (*M5S*) e di tutti i senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all'esame della proposta 30.0.91 (testo 2).
I proponenti riformulano gli emendamenti 39.0.43 e 39.0.41 in testo identico al 39.0.91, pubblicati in allegato.

Aggiungono le firme i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Gisella NATURALE (*M5S*), FERRARI (*PD*), DAMIANI (*FIBP-UDC*), TARICCO (*PD*) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In sede di esame dell'emendamento 30.0.110 (testo 4) (già 40.0.62 (testo 3)), viene riformulato in testo identico l'emendamento 30.197 (testo 5), pubblicati in allegato.

Aggiunge la firma il senatore CIOFFI (*M5S*).

Interviene la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), che rileva come l'emendamento reca disposizioni di differente portata, esprimendo l'opinione che sarebbe preferibile tenere distinte le disposizioni.

Il presidente D'ALFONSO prende atto, ma non ritiene opportuno tenere distinte le disposizioni in votazione.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa ad esaminare la proposta 31.4 (testo 2). Sono riformulati in testo identico gli emendamenti 31.16 (testo 2) e 31.0.21 (testo 2), pubblicati in allegato.

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e tutti i senatori del gruppo M5S delle Commissioni riunite 5a e 6 a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti ai voti vengono approvati.

Si passa quindi ad esaminare l'emendamento 31.8 (testo 3), pubblicato in allegato.

Aggiunge la firma il senatore FERRARI (*PD*).
Posto ai voti, l'emendamento viene approvato con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO.

Si passa ad esaminare l'emendamento 31.15 (testo 2); l'emendamento 31.16 (testo 2), a cui aggiungono le firme i senatori TARICCO (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) e FERRARI (*PD*), è riformulato in testo identico (pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti ai voti vengono approvati.

Si passano ad esaminare le proposte 31.30 (testo 2) e 31.9, riformulato in testo identico, pubblicati in allegato.

Aggiungono le firme i senatori TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) e DE BERTOLDI (*FdI*).
Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In relazione all'emendamento 32.0.5 (testo 2), l'emendamento 32.0.4 viene riformulato in testo identico, pubblicati in allegato.

Aggiungono le firme i senatori MARINO (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*)

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In sede di esame dell'emendamento 33.5 (testo 2), gli emendamenti 33.0.1 (testo 2) e 20.0.23 (testo 3) sono riformulati. L'emendamento 33.6 viene ritirato e trasformato in ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Aggiungono le firme al 33.5 (testo 2) la senatrice CASTELLONE (*M5S*), il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e tutti i senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa ad esaminare l'emendamento 33.8 (testo 3), che posto ai voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvato (pubblicato in allegato).

L'emendamento 34.3 (testo 2) viene posto ai voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, ed è approvato (pubblicato in allegato).

Si passa ad esaminare il 34.0.1 (testo 3). Sono riformulati in identico testo gli emendamenti 34.0.2, 34.5 e 34.0.3 (pubblicati in allegato).
Aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5 a e 6a.
Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Viene posto all'esame l'emendamento 34.0.7 (testo 3) che, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvato (pubblicato in allegato).

Si passa ad esaminare il 35.9, in relazione al quale sono riformulati in testo identico gli emendamenti 35.14, 35.10 e 35.7.
Si aggiunge alla firma la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) .

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa ad esaminare il 35.0.12 (testo 2) a cui aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Il presidente D'ALFONSO pone in votazione l'emendamento 36.5 a cui aggiungono la firma CIOFFI (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*), GUIDOLIN (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), Gisella NATURALE (*M5S*) e PESCO (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvato.

Si passa ad esaminare gli emendamenti 36.9 (testo 3) e 36.0.34 (testo 2), riformulato in testo identico, a cui aggiungono le firme ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), MARINO (*IV-PSI*) e CIOFFI (*M5S*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 36.17 (testo 2) a cui aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5 a e 6a ed il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Vengono esaminate le proposte 36.0.14 (testo 2) e 36.3 (testo 2) (pubblicati in allegato).
Si aggiungono le firme dei senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), CIOFFI (*M5S*), di tutti i senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e del Gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni 5 a e 6a.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

La proposta 36.0.30 (testo 4) posta ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della

rappresentante del GOVERNO, viene approvata (pubblicata in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 36.0.53. Sono riformulati in testo identico gli emendamenti 35.5 (testo 2) e 36.0.4 (testo 3) (pubblicati in allegato).

Aggiunge la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

La proposta 37.11 (testo 3), posta ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO viene approvata (pubblicata in allegato).

Si passa all'emendamento 37.0.15 (testo 2) che, sottoscritto dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO viene approvato (pubblicato in allegato).

La proposta 37.0.41 (testo 2), posta ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvata (pubblicata in allegato).

In assenza di emendamenti prioritari riferiti all'articolo 38, si passa all'esame dell'emendamento 39.30 (testo 3). Sono riformulati in testo identico al 39.30 (testo 3) gli emendamenti 30.129 (testo 2), 39.0.38 (testo 2), 40.0.19 (testo 2), 30.145 (testo 2), 39.0.53 (testo 2), 40.0.23 (testo 2) e 39.0.61 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Vengono aggiunte le firme dei senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FERRARI (*PD*), Gisella NATURALE (*M5S*) e ERRANI (*Misto-LeU-Eco*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

La proposta 39.0.56 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità da parte del PRESIDENTE, posta ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO viene approvata (pubblicata in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 39.0.58 (testo 2). Gli emendamenti 19.0.28 e 30.152 sono riformulati in testo 2 con contenuto identico all'emendamento 39.0.58 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Vengono aggiunte le firme della senatrice GAUDIANO (*M5S*), del senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ,del Gruppo Fratelli d'Italia, del Gruppo Lega e del senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa alla proposta 39.0.66 (testo 2) (pubblicata in allegato): il senatore DELL'OLIO (*M5S*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 40.0.9 (testo 2). Gli emendamenti 5.0.109 e 4.0.7 vengono

riformulati in testo 2, con identico contenuto all'emendamento 40.0.9 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Aggiunge la firma il senatore TARICCO (*PD*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, vengono approvati.

Viene posta in esame la proposta 40.0.17. Gli emendamenti 40.0.14 e 40.0.19, sono riformulati in testo 2, con contenuto identico all'emendamento 4.0.17 (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme dei senatori Felicia GAUDIANO (*M5S*), Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), Gisella NATURALE (*M5S*), Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) TARICCO (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), MARINO (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti vengono approvati.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene che l'emendamento appena approvato sia stato formulato in maniera erronea e dimostri una inadeguata conoscenza dei meccanismi e dei tempi della giustizia civile. A suo parere l'argomento, dopo una più attenta ponderazione, avrebbe dovuto trovare più idonea collocazione in un altro provvedimento.

Si passa all'emendamento 40.0.30 (testo 2), gli emendamenti 4.0.34, 4.0.36 4.0.53 sono riformulati in un testo identico a tale emendamento (pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO sono congiuntamente posti ai voti e approvati.

Si passa ad esaminare la proposta 40.0.56 (testo 2) (pubblicata in allegato) a cui aggiungono le firme il Gruppo MoVimento 5 Stelle e il Gruppo Fratelli d'Italia.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato.

In assenza di emendamenti riferiti all'articolo 41, tra quelli indicati come prioritari, si passa all'emendamento 42.0.3, che viene sottoscritta dai senatori DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e DE BERTOLDI (*FdI*). Sono altresì riformulati in un testo identico al 42.0.3 gli emendamenti 42.0.2 e 42.0.4 (pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, vengono approvati.

Si riprende l'esame di ulteriori emendamenti sui quali è preannunciato il parere favorevole.

Il senatore MANCA (*PD*), relatore per la 5a Commissione, anche a nome della senatrice Toffanin, relatrice per la 6a commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.160.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

I senatori FENU (*M5S*), MANCA (*PD*) e CALANDRINI (*FdI*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 1.162, 1.154 e 1.159 in un testo 2, pubblicati in allegato, di tenore identico

all'emendamento 1.160.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), riformula l'emendamento 1.156 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 1.160.

Gli emendamenti 1.160, identico agli emendamenti 1.162 (testo 2), 1.156 (testo 3), 1.154 (testo 2) e 1.159 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Il senatore MANCA (*PD*), relatore per la 5a Commissione, anche a nome della senatrice Toffanin, relatrice per la 6a commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.120 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.110 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 5.120 (testo 2).

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

Messi congiuntamente in votazione, l'emendamento 5.120 (testo 2), al quale il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la firma, e l'identico emendamento 5.110 (testo 2), sono approvati.

Previo parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 24.3 (già 23.14), posto ai voti, è approvato.

Il senatore MANCA (*PD*), relatore per la 5a Commissione, anche a nome della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), relatrice per la 6a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.192.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

L'emendamento 30.192, sottoscritto dal senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) e da tutti i senatori del Gruppo della Lega delle Commissioni riunite 5a e 6a, messo ai voti, è accolto.

L'emendamento 34.3 (testo 2) (pubblicato in allegato), sottoscritto dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), sul quale i RELATORI e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, posto in votazione, è approvato.

Su richiesta del senatore DELL'OLIO (*M5S*), il presidente D'ALFONSO pone in votazione gli emendamenti 10.23, 40.0.40, 2.0.10 e 36.26 che le Commissioni respingono.

Il PRESIDENTE avverte che è esaurita la fase di esame degli emendamenti al testo e sono pertanto da considerarsi respinti o ritirati tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame nella seduta in corso e che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero presentati in corso di seduta, anche risultanti dalla trasformazione di emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore FERRARI (*PD*), in considerazione dell'andamento dei lavori, propone che ciascun Gruppo segnali all'attenzione del Governo un ristretto numero di ordini del giorno, ipotizzando che i rimanenti possano essere accolti come raccomandazione. A tal fine evidenzia l'opportunità di una breve sospensione dei lavori.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*),

CALANDRINI (*FdI*) e MANCA (*PD*), relatore per la 5a Commissione, e il PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Ferrari.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) interviene incidentalmente per ricordare il delicato tema sotteso all'articolo 4, sul quale riterrebbe necessario aprire una discussione politica, anche per poter manifestare il dissenso della propria parte politica.

Il PRESIDENTE assicura che gli interventi in materia potranno svolgersi al termine dell'esame degli ordini del giorno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 2,05, riprende alle ore 2,30.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 222, che il Governo accoglie.

Il senatore FERRARI (*PD*) insiste per la votazione.

L'ordine del giorno n. 222, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE informa che sarà quindi trasmesso all'Assemblea in caso di mandato ai relatori a riferire.

Dà poi conto degli ordini del giorno indicati dai Gruppi: G/2144/16/5 e 6, G/2144/19/5 e 6, G/2144/23/5 e 6, G/2144/32/5 e 6, G/2144/35/5 e 6, G/2144/36/5 e 6, G/2144/39/5 e 6, G/2144/42/5 e 6, G/2144/45/5 e 6, G/2144/57/5 e 6, G/2144/66/5 e 6, G/2144/73/5 e 6, G/2144/97/5 e 6 (già emendamento 19.0.27), G/2144/111/5 e 6 (già emendamento 8.54), G/2144/112/5 e 6 (già emendamento 30.84), G/2144/113/5 e 6 (già emendamento 30.0.36), G/2144/114/5 e 6 (già emendamento 34.0.6), G/2144/115/5 e 6 (già emendamento 1.109), G/2144/116/5 e 6 (già emendamento 4.0.27), G/2144/120/5 e 6 (già emendamento 5.0.28 (testo 2)), G/2144/121/5 e 6 (già emendamento 5.0.29 (testo 2)), G/2144/122/5 e 6 (già emendamento 5.0.89), G/2144/124/5 e 6 (già emendamento 6.0.94), G/2144/127/5 e 6 (già emendamento 6.0.153), G/2144/128/5 e 6 (già emendamento 6.0.163), G/2144/130/5 e 6 (già emendamento 6.0.231 (testo 2)), G/2144/131/5 e 6 (già emendamento 6.0.234), G/2144/133/5 e 6 (già emendamento 6.0.237), G/2144/134/5 e 6 (già emendamento 6.0.239), G/2144/138/5 e 6 (già emendamento 6.0.264), G/2144/139/5 e 6 (già emendamento 8.83), G/2144/140/5 e 6 (già emendamento 11.0.4), G/2144/141/5 e 6 (già emendamento 17.3), G/2144/142/5 e 6 (già emendamento 20.0.13), G/2144/144/5 e 6 (già emendamento 26.0.22), G/2144/145/5 e 6 (già emendamento 28.1), G/2144/146/5 e 6 (già emendamento 30.0.92), G/2144/147/5 e 6 (già emendamento 34.2), G/2144/151/5 e 6 (già emendamento 38.0.6), G/2144/152/5 e 6 (già emendamento 39.0.68), G/2144/153/5 e 6 (già emendamento 8.43), G/2144/154/5 e 6 (già emendamenti 4.32, 4.45 e 4.61), G/2144/155/5 e 6 (già emendamento 6.0.203), G/2144/156/5 e 6 (già emendamento 11.0.3), G/2144/157/5 e 6 (già emendamento 8.2), G/2144/158/5 e 6 (già emendamento 8.55), G/2144/159/5 e 6 (già emendamenti 10.0.1, 10.3, 8.67 e 4.44), G/2144/160/5 e 6 (già emendamento 16.0.3), G/2144/161/5 e 6 (già emendamento 20.20), G/2144/162/5 e 6 (già emendamento 4.53), G/2144/163/5 e 6 (già emendamento 5.12), G/2144/164/5 e 6 (già emendamento 6.0.150), G/2144/165/5 e 6 (già emendamento 6.0.255), G/2144/166/5 e 6 (già emendamento 6.0.147), G/2144/167/5 e 6 (già emendamento 13.0.3), G/2144/168/5 e 6 (già emendamento 10.22), G/2144/169/5 e 6 (già emendamento 19.0.7), G/2144/170/5 e 6 (già emendamento 22.0.36), G/2144/177/5 e 6 (già emendamento 5.0.39), G/2144/187/5 e 6 (già emendamento 10.30), G/2144/188/5 e 6 (già emendamento 17.4), G/2144/196/5 e 6 (già emendamento 22.0.39), G/2144/201/5 e 6 (già emendamento 35.0.4), G/2144/210/5 e 6 (già

emendamento 38.0.29), G/2144/211/5 e 6 (già emendamento 5.113 (testo 2)), G/2144/212/5 e 6 (già emendamento 5.0.93 (testo 2)), G/2144/214/5 e 6 (già emendamento 4.19), G/2144/215/5 e 6 (già emendamento 6.0.116), G/2144/216/5 e 6 (già emendamento 14.3), G/2144/218/5 e 6 (già emendamento 5.13), G/2144/219/5 e 6 (già emendamento 6.8), G/2144/220/5 e 6 (già emendamento 5.86), G/2144/221/5 e 6 (già emendamento 30.72), G/2144/224/5 e 6 (già emendamento 1.0.25), G/2144/228/5 e 6 (già emendamento 6.9), G/2144/229/5 e 6 (già emendamento 6.0.119), G/2144/231/5 e 6 (già emendamento 8.16 (testo 2)), G/2144/234/5 e 6 (già emendamento 19.0.24), G/2144/235/5 e 6 (già emendamento 20.0.4), G/2144/239/5 e 6 (già emendamento 22.0.53), G/2144/242/5 e 6 (già emendamento 31.0.26), G/2144/246/5 e 6 (già emendamento 38.0.35 (testo 2)), G/2144/248/5 e 6 (già emendamento 39.0.19 (testo 2)), G/2144/249/5 e 6 (già emendamento 40.0.58), G/2144/250/5 e 6 (già emendamento 1.16), G/2144/251/5 e 6 (già emendamento 2.10), G/2144/252/5 e 6 (già emendamento (39.0.54), G/2144/253/5 e 6 (già emendamento 39.0.27), G/2144/254/5 e 6 (già emendamento 4.0.22 (testo 2)), G/2144/255/5 e 6 (già emendamento 5.42), G/2144/256/5 e 6 (già emendamento 5.66), G/2144/257/5 e 6 (già emendamento 5.0.62 (testo 2)), G/2144/258/5 e 6 (già emendamento 5.0.43), G/2144/259/5 e 6 (già emendamento 5.0.90 (testo 2)), G/2144/260/5 e 6 (già emendamento 6.4), G/2144/261/5 e 6 (già emendamento 6.15), G/2144/262/5 e 6 (già emendamento 6.0.14), G/2144/263/5 e 6 (già emendamento 6.0.165), G/2144/264/5 e 6 (già emendamento 6.0.193 (testo 2)), G/2144/265/5 e 6 (già emendamento 6.0.210), G/2144/266/5 e 6 (già emendamento 6.0.128), G/2144/267/5 e 6 (già emendamento 6.0.62), G/2144/268/5 e 6 (già emendamento 6.0.106), G/2144/269/5 e 6 (già emendamento 6.0.11 (testo 2)), G/2144/270/5 e 6 (già emendamento 6.0.74), G/2144/271/5 e 6 (già emendamento 8.34), G/2144/272/5 e 6 (già emendamento 6.0.85 (testo 2)), G/2144/273/5 e 6 (già emendamento 8.86), G/2144/274/5 e 6 (già emendamento 16.0.4), G/2144/275/5 e 6 (già emendamento 17.26), G/2144/276/5 e 6 (già emendamento 17.28), G/2144/277/5 e 6 (già emendamento 17.0.1 (testo 2), G/2144/278/5 e 6 (già emendamento 23.3), G/2144/279/5 e 6 (già emendamento 26.10), G/2144/280/5 e 6 (già emendamento 26.0.11), G/2144/281/5 e 6 (già emendamento 26.0.19), G/2144/282/5 e 6 (già emendamento 26.12), G/2144/283/5 e 6 (già emendamento 29.48), G/2144/284/5 e 6 (già emendamento 30.68), G/2144/285/5 e 6 (già emendamento 39.0.26), G/2144/286/5 e 6 (già emendamento 30.147), G/2144/287/5 e 6 (già emendamento 40.0.11 (testo 2)), G/2144/288/5 e 6 (già emendamento 31.36), G/2144/289/5 e 6 (già emendamento 38.16 (testo 3), G/2144/290/5 e 6 (già emendamento 39.0.50 (testo 2), G/2144/291/5 e 6 (già emendamento 36.0.4 (testo 1), G/2144/292/5 e 6 (già emendamento 36.0.27), G/2144/293/5 e 6 (già emendamento 37.2 (testo 2)), G/2144/294/5 e 6 (già emendamento 37.0.18), G/2144/295/5 e 6 (già emendamento 37.0.51 (testo 3), G/2144/296/5 e 6 (già emendamento 38.0.22), G/2144/297/5 e 6 (già emendamento 2.24), G/2144/298/5 e 6 (già emendamento 39.0.20 (testo 2), G/2144/299/5 e 6 (già emendamento 1.147), G/2144/300/5 e 6 (già emendamento 19.0.53), G/2144/301/5 e 6 (già emendamento 10.9), G/2144/302/5 e 6 (già emendamento 4.0.38), G/2144/303/5 e 6 (già emendamento 5.0.5), G/2144/304/5 e 6 (già emendamento 5.0.40), G/2144/305/5 e 6 (già emendamento 6.0.232), G/2144/306/5 e 6 (già emendamento 1.139), G/2144/307/5 e 6 (già emendamento 3.0.3), G/2144/308/5 e 6 (già emendamento 5.81), G/2144/309/5 e 6 (già emendamento 30.0.28), G/2144/310/5 e 6 (già emendamento 31.0.8), G/2144/311/5 e 6 (già emendamento 2.0.17), G/2144/312/5 e 6 (già emendamento 34.0.4), G/2144/313/5 e 6 (già emendamento 35.3), G/2144/314/5 e 6 (già emendamento 8.49), G/2144/315/5 e 6 (già emendamento 19.0.30), G/2144/316/5 e 6 (già emendamento 1.127), G/2144/317/5 e 6 (già emendamento 5.0.12), G/2144/318/5 e 6 (già emendamento 6.0.114), G/2144/319/5 e 6 (già emendamento 17.11), G/2144/321/5 e 6 (già emendamento 17.0.3), G/2144/322/5 e 6 (già emendamento 37.0.33), G/2144/324/5 e 6 (già emendamento 33.6), G/2144/325/5 e 6, G/2144/326/5 e 6, G/2144/327/5 e 6, G/2144/328/5 e 6, G/2144/329/5 e 6, G/2144/330/5 e 6 (già emendamento 38.0.15 (testo 2)), G/2144/331/5 e 6 (già emendamento 22.0.49), G/2144/336/5 e 6 (già emendamento 1.106), G/2144/337/5 e 6 (già emendamento 2.37), G/2144/338/5 e 6, G/2144/339/5 e 6, G/2144/340/5 e 6, G/2144/341/5 e 6, G/2144/342/5 e 6 e G/2144/343/5 e 6 (già emendamento 18.0.12 (testo 2)).

Il sottosegretario Caterina BINI accoglie tutti gli ordini del giorno sopra elencati, mentre i restanti si intendono accolti come raccomandazione.

Come anticipato, il PRESIDENTE avverte che, in assenza di modifiche all'articolo 4, apre la discussione su tale articolo.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) manifesta forte contrarietà per la decisione del Governo di inserire nel provvedimento in esame un nuovo condono fiscale, misura contro la quale tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle, si erano espressi, pur con diverse sfumature, nel corso dell'ultima campagna elettorale. In passato infatti simili iniziative hanno recato grave danno alle casse dello Stato e, soprattutto, inviato un messaggio devastante al Paese, visto che si preferiva favorire coloro che non adempievano ai loro doveri fiscali a discapito dei cittadini onesti. Il condono fiscale pure sarebbe comprensibile per i cittadini e le imprese in difficoltà, ma in questa occasione sarebbe stato sufficiente sospendere la riscossione e verificare i dati della prossima dichiarazione dei redditi per individuare chi fosse davvero senza reddito, e quindi meritasse un'ulteriore proroga, e chi invece avesse evaso il fisco e dovesse pagarne le conseguenze. Anche il fine, che pure viene ricordato, di svuotare il magazzino fiscale dell'Agenzia delle entrate, non sembra giustificare la decisione del Governo, visto che almeno il 50 per cento delle cartelle è attribuibile a soggetti in grado di pagare e che magari continuano a fare reddito. Viene peraltro rinviata ulteriormente la soluzione ad una problematica che si perpetua nel tempo, come quella della incapacità di riscossione delle Agenzie fiscali.
In un raffronto con il passato, considera tuttavia il condono dell'articolo 4 peggiore di quelli varati in precedenza in quanto nei prossimi anni le entrate fiscali saranno destinate anche a ripianare i debiti che l'Italia sta contraendo per favorire il rilancio dell'economia. Tuttavia, con una evasione stimata di oltre 100 miliardi annui, toccherà ancora una volta ai cittadini onesti pagare anche per chi non lo fa.
In conclusione, ricorda che il condono non rientrava tra i punti programmatici del nuovo Governo, pure sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e esprime rammarico per il parere contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 4 a sua firma.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) giudica poco utile ai contribuenti il condono, che potrebbe definirsi simile a una "rottamazione", previsto dall'articolo 4, che sembra invece più rispondere alle esigenze dell'Agenzia delle entrate. Illustra quindi la proposta avanzata dal proprio Gruppo, che prevedeva una sospensione dei pagamenti, una rateizzazione in aumento fino a 86 mesi, e un successivo adempimento fiscale di massa, per supportare la *compliance*, con l'eliminazione delle sanzioni e gli strumenti del ravvedimento operoso e della conciliazione giudiziaria. Tale scenario sarebbe stato più educativo, più funzionale per l'Amministrazione finanziaria e più corrispondente alle esigenze dei cittadini in crisi di liquidità.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime la posizione fortemente contraria del proprio Gruppo sul condono in oggetto e richiama le osservazioni critiche espresse in proposito da Banca d'Italia, Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle varie audizioni svolte. Sarebbe stato infatti più corretto seguire un'altra strada, quella della sospensione dei pagamenti, delle rateizzazioni e della cancellazione dal magazzino fiscale delle cartelle ormai inesigibili perché relative a defunti e falliti. Cancellare invece per un periodo temporale così lungo cartelle anche esigibili perché relative, per esempio, a chi aveva aderito alla rottamazione-*ter*, o legate alla stessa persona, che aveva quindi un grande debito col fisco, rappresenta un'ingiustizia, che peraltro non serve nemmeno a risolvere il problema del carico di lavoro dell'Agenzia delle entrate. Giudica politicamente grave la scelta del Governo e si augura che la proposta di riforma della riscossione sia improntata alla trasparenza, all'equità e all'efficienza e permetta allo Stato di punire il cittadino che non paga le tasse.

Nessun altro chiedendo di intervenire su tale questione, il presidente D'ALFONSO pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2, aventi carattere di mero *drafting*, che

risultano accolti.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento normativo eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) si riserva di presentare una relazione di minoranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta di domani, già prevista per le ore 9, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 3.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2144

G/2144/109/5 e 6 (già em. 1.0.36)
Santangelo, Pavanelli, Trentacoste, Corbetta, Croatti, Riccardi, Naturale, De Lucia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA";

detto articolo prevede in particolare il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgano attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, oltre a stabilire che l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021;

rilevato che:

l'articolo 65 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un credito di imposta, pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe, da utilizzarsi in compensazione con il modello F24. Detto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non influisce sul pro-rata di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,

con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La medesima norma ha riconosciuto detto credito d'imposta, nella misura del 30 per cento, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, mentre, per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Il richiamato articolo ha previsto il divieto di cumulo con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto Cura Italia;

rilevato altresì che:

l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo decreto-legge contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici per far fronte alle problematiche connesse all'emergenza economica da Covid-19, il credito d'imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nonché il credito d'imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda;

a valutare l'opportunità di prevedere che detto credito d'imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

a valutare l'opportunità di prevedere che detto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell'imponibile Irpef ovvero del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

G/2144/110/5 e 6 (già em. 23.0.4)

Santangelo, Di Girolamo, Corbetta, Pavanelli, Croatti, Ricciardi, Naturale, Trentacoste, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 23 del decreto-legge in esame reca interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali;

considerato che:

l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. *Superbonus 110%*, comporta una serie di pratiche particolarmente complesse ed onerose che gli enti locali si trovano a dover sostenere. Garantire il pronto adempimento delle attività necessita inevitabilmente di un maggiore impiego di capitale umano;

l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi

alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno in cui far confluire anche le risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021, al fine di consentire ai Comuni di effettuare nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

G/2144/111/5 e 6 (già em. 8.54)

Campagna, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale;

considerato che:

l'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la medesima disposizione prevede altresì che la misura dei citati trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad escludere l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai trattamenti di mobilità in deroga erogati in favore di lavoratori dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

G/2144/112/5 e 6 (già em. 30.84)

Pavanelli, Trentacoste

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852, ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;

considerato che:

le modifiche apportate dal decreto legislativo 116/2020 hanno introdotto dei meccanismi nuovi relativi alla classificazione dei rifiuti "urbani", includendo nella classificazione suddetta quei rifiuti «*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L*-quater *prodotti dalle attività riportate nell'allegato L*-quinquies»;

la nuova disciplina prevede che siano espressamente esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani «*i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione*»;

valutato che:

i rifiuti prodotti in campo o in magazzino dalle imprese agricole e da tutte quelle attività connesse all'articolo 2135 terzo comma del codice civile, sono considerati rifiuti "speciali" con conseguenti adempimenti e modalità previsti per la loro raccolta e smaltimento, differentemente dai rifiuti prodotti nell'abitazione dell'agricoltore classificati come "urbani" e quindi domestici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire alle imprese agricole esercenti le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 comma 3 del codice civile di avvalersi, per un periodo di due anni, del servizio pubblico di conferimento per la raccolta e gestione dei rifiuti.

G/2144/113/5 e 6 (già em. 30.0.36)

L'Abbate, Fenu, Giuseppe Pisani, Naturale, Vanin, Donno, Anastasi, Trentacoste

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;

considerato che:

al fine di uniformare le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 al decreto legislativo 152 del 2006 e alla preesistente tassa sui rifiuti (Tari) istituita dalla Legge 127 dicembre 2013 n. 147,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità per quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che sono avviati a recupero tramite soggetti terzi privati, ad essere esentati dal pagamento della Tari;

valutare l'opportunità, per la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, di escludere quella parte di essa ove si formino in maniera continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui recupero e smaltimento i produttori sono tenuti a proprie spese.

G/2144/114/5 e 6 (già em. 34.0.6)

Pirro, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Il Senato

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il comma 634 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;

la disposizione citata prevede che i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, siano realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;

considerato che:

il Regolamento (CE) n. 2016/128 specifica che "*Gli alimenti a fini medici speciali sono sviluppati in stretta collaborazione con gli operatori sanitari per alimentare pazienti affetti da una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico diagnosticati oppure da una denutrizione conseguente a tale stato che rende loro impossibile o molto difficile soddisfare le proprie esigenze nutrizionali con il consumo di altri alimenti. Per questo motivo gli alimenti a fini medici speciali devono essere utilizzati sotto controllo medico, che può essere assicurato con l'assistenza di altri operatori sanitari competenti*";

gli alimenti a fini medici speciali sono classificati in tre categorie: a)alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; b)alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle sostanze nutritive adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; c)alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle sostanze nutritive standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico, che non sono idonei ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento;

gli alimenti a fini medici speciali sono utilizzati prevalentemente nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di dispersione nell'ambiente del relativo imballaggio è del tutto assente e per i quali l'utilizzo di un imballaggio in plastica vergine è assolutamente indispensabile sia per ragioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla semplicità di fruizione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;

sarebbe opportuno escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015, che avrebbe come conseguenza un possibile sovrapprezzo a danno dei pazienti stessi e/o delle strutture sanitarie che acquistano tali prodotti, specificando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medicinali" attualmente esentati dall'ambito di applicazione della c.d. "plastic tax",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI, gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.

G/2144/115/5 e 6 (già em. 1.109)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti, specificando le condizioni per accedere al contributo e chiarendo che tale contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte a ristorare quei giovani professionisti che avendo attivato la partita iva immediatamente prima della crisi pandemica non hanno avuto la possibilità di poter produrre un fatturato appena sufficiente a proseguire nella attività lavorativa anche a causa di motivi di salute legati proprio al virus SarsCov-2

G/2144/116/5 e 6 (già em. 4.0.27)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 56 del decreto legge 18/2020 (legge 27/2020) - c.d. Cura Italia - ha disposto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere l'estinzione anticipata dei finanziamenti con garanzia Sace o Microcredito Centrale senza la corresponsione di commissioni ed interessi.

G/2144/117/5 e 6 (già em. 4.0.39 testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

i commi 248-254 della legge 178/2020 - legge di bilancio 2021 - prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la proroga fino al 31 gennaio 2022 della moratoria su prestiti, finanziamenti e mutui alle micro, piccole e medie imprese.

G/2144/118/5 e 6 (già em. 4.0.45)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge 23/2020 - c.d. decreto liquidità - (legge 40/2020) ha disposto la concessione da parte di SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, - fino al 31 dicembre 2020, da ultimo prorogato al 30 giugno 2021 - di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 dell'operatività della misura della garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), con aumento a 15 anni della durata del finanziamento e del relativo periodo di preammortamento (dagli attuali 36 mesi a 48 mesi).

G/2144/119/5 e 6 (già em. 5.15)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 28 del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - ha previsto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un'ulteriore estensione del beneficio del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui al citato articolo 28 del decreto rilancio, fino alla fine del 2021, privilegiando quelle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dal Governo.

G/2144/120/5 e 6 [già em. 5.0.28 (testo 2)]

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30,000 euro all'anno fino al limite complessivo di 150,000 euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzionalmente i due limiti proprio per sottolineare l'investimento in più riprese con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo dei Pir ordinari a 100.000 euro annui e per un ammontare complessivo di 500.000 euro nell'arco dei 5 anni;

i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 con l'obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Famiglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti benefici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR, si ottiene l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);

i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;

vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30 mila Euro a 100 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500 mila euro.

G/2144/121/5 e 6 [già em. 5.0.29 (testo 2)]

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30,000 euro all'anno fino al limite complessivo di 150,000 euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzionalmente i due limiti proprio per

sottolineare l'investimento in più riprese con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo dei Pir (Piani individuali di risparmio) ordinari a 60.000 euro e per un ammontare complessivo di 300.000 euro nell'arco dei 5 anni;

i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 con l'obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Famiglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti benefici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR, si ottiene l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);

i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;

vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30 mila Euro a 60 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 300 mila euro.

G/2144/122/5 e 6 (già em. 5.0.89)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

nell'ambito delle misure a sostegno delle famiglie, occorre salvaguardare il pluralismo scolastico e un sistema scolastico più equo e di qualità, al fine di favorire il reale esercizio della libertà di scelta educativa,

impegna il Governo:

valutare la possibilità di prevedere la deducibilità integrale delle rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500,00 euro annuo ad alunno (corrispondente al costo medio studente CMS - dati MIUR 2019).

G/2144/123/5 e 6 (già em. 6.5)

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini, De Poli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto legge in oggetto, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema";

occorre segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per le imprese turistico-ricettive e termali l'applicazione delle agevolazioni in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.

G/2144/124/5 e 6 (già em. 6.0.94)

Malan

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

occorre far fronte alla crisi economica degli enti del terzo settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'accesso degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, al fondo centrale di garanzia per le PMI.

G/2144/125/5 e 6 (già em. 6.0.123)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

l'articolo 14-*ter* del decreto legge 23/2020 (legge 40/2020) - c.d. decreto liquidità - al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato di 12 mesi le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la proroga di 12 mesi della vita tecnica anche dell'impianto delle Funivie di Oropa.

G/2144/126/5 e 6 (già em. 6.0.143)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli,

Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

l'articolo 48-*bis* del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - ha disposto la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare l'estensione applicativa del credito di imposta al commercio del settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, incrementando le risorse assegnate.

G/2144/127/5 e 6 (già em. 6.0.153)

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all'articolo 119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto legge 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e davvero indispensabile per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere fra gli edifici che accedono al beneficio i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

G/2144/128/5 e 6 (già em. 6.0.163)

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all'articolo 119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

la norma prevede, tra l'altro, che l'incentivo si applica agli interventi effettuati dalle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare che l'applicabilità dell'ecobonus 110% spetta anche agli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G/2144/129/5 e 6 (già em. 6.0.172)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

le società e le associazioni sportive sono, in Italia, gli unici soggetti promotori dell'attività motoria che in altri paesi è invece esercitata anche e soprattutto da istituzioni pubbliche, come comuni, scuole, università;

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110% delle spese per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;

per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche la misura è prevista esclusivamente per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;

sarebbe opportuno estendere il superbonus a interventi da parte delle Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche anche su altre parti immobiliari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti legislativi al fine di consentire alle SSD e ASD di accedere al superbonus su tutte le parti dell'immobile da loro gestito o posseduto.

G/2144/130/5 e 6 [già em. 6.0.231 (testo 2)]

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

nell'attuale situazione di emergenza generata dal COVID-19, l'esigenza di individuare modalità a carattere temporaneo per permettere di rifinanziare le imprese e di preservarne la solidità e la competitività, anche a livello internazionale, senza ricorrere all'indebitamento o a risorse pubbliche, rende necessaria l'introduzione di una norma dirette a favorire la rapida ricapitalizzazione delle società mediante l'apporto di capitali da parte dei soci o del mercato;

sarebbe opportuno creare uno strumento alternativo che arricchisca gli schemi civilistici esistenti con una misura di impatto limitato ma di grande efficacia, in coerenza con quanto

recentemente adottato in UK e negli USA, che consenta: a) una ricapitalizzazione in tempi rapidi a fronte di un quadro economico in cui le società, registrano un'immediata necessità di capitale;b) alle imprese di cogliere, in caso di necessità, la disponibilità degli investitori di mercato a fornire nuove risorse in un contesto caratterizzato da una volatilità molto elevata, fortemente condizionato da particolari eventi esogeni e imprevedibili (come ad esempio l'emergenza Covid 19); per le società quotate, di usufruire di uno strumento di difesa contro operazioni e scalate predatorie che intendano sfruttare le manovre speculative su titoli azionari in situazioni di particolare stress dei mercati (dove il valore azionario non rispecchia il reale valore industriale della società); c) di fissare un limite per le società quotate, in coerenza anche con la disciplina europea di "esenzione" in tema di Prospetti (sempre in un'ottica di favorire un processo di ricapitalizzazione rapido presente in tutti gli Stati Europei),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a consentire fino al 30 aprile 2022 al Consiglio di amministrazione di deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti e contestualmente per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, consentire al consiglio di amministrazione di deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.

G/2144/131/5 e 6 (già em. 6.0.234)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

il presente decreto legge all'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;

in particolare al comma 5 viene stabilito che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 prendendo però in considerazione soltanto imprese con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro;

è quanto mai opportuno, al fine di salvaguardare le medie imprese italiane prevedere che il contributo venga esteso anche alle aziende con fatturato superiore ai 10 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile un contributo anche per le imprese con fatturato superiore ai 10 milioni di euro.

G/2144/132/5 e 6 (già em. 6.0.235)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

il presente decreto legge pur avendo previsto all'articolo 1 un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici con fatturato fino a 10 milioni di euro, non ha previsto uno specifico fondo al fine di sostenere le microimprese particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19 mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi già previsti dal decreto in particolare per il sostegno all'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento della propria attività;

le micro imprese italiane, cosi come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 rappresentano una quota importante del PIL del nostro paese ed è fondamentale in questa fase prevedere ogni sforzo possibile al fine di tutelare la produttività delle stesse e di conseguenza salvaguardare i potenziali risvolti occupazionali negativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile la costituzione di un apposito fondo al fine di sostenere l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività delle microimprese.

G/2144/133/5 e 6 (già em. 6.0.237)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da covid-19 ha colpito diversi settori del commercio;

in particolare gli operatori ambulanti hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 importanti perdite di fatturato;

sarebbe opportuno prevedere, in aggiunta ai contributi a fondo perduto già definiti dall'articolo 1 del presente decreto legge, specifici sostegni per un settore importante per l'economia italiana come quello degli operatori ambulanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte a sostenere il settore degli operatori ambulanti.

G/2144/134/5 e 6 (già em. 6.0.239)

Giammanco

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro sono state duramente colpite dalla crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19,

è di fondamentale importanza, oltre a quanto già previsto dall'articolo 1 del presente decreto legge, prevedere ulteriori risorse per il ristoro dei danni subiti dal settore, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo ad essi dedicato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, l'istituzione di un apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore dello spettacolo viaggiante.

G/2144/135/5 e 6 (già em. 6.0.251)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

considerate le difficoltà economiche delle imprese del comparto turistico conseguenti al perdurare dello stato di emergenza dovuto all'epidemia da Covid-19 sarebbe quanto mai opportuno prevedere la cancellazione della TARI per tutto l'anno 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a esentare le imprese del comparto turistico dal pagamento della TARI per tutto il 2021.

G/2144/136/5 e 6 (già em. 6.0.256)

Mallegni, Masini, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

a più di un anno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è sempre più evidente in alcune realtà territoriali italiane il problema degli importi assolutamente sproporzionati degli affitti commerciali;

se il canone dell'affitto di un locale rappresenta l'incontro tra domanda e offerta sarebbe comunque opportuno, al fine di tutelare entrambi gli attori, ovvero il locatore ed il locatario introdurre misure premiali per coloro che decidono, in accordo tra le parti, di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali;

contestualmente, anche se per un periodo temporale definito, è quanto mai necessario incentivare il locatore attraverso l'applicazione di una cedolare secca che sia quanto più ridotta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure premiali per coloro che decidono, in accordo con le parti, di applicare uno sconto significativo sull'affitto dei beni immobili strumentali prevedendo contestualmente un'applicazione della cedolare secca che possa essere decrescente quanto maggiore è

lo sconto sul canone d'affitto applicato.

G/2144/137/5 e 6 (già em. 6.0.261)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito molti locatori di immobili ad uso non abitativo che improvvistamente hanno cessato di percepire dai locatari i canoni di affitto ma contestualmente sono stati comunque assoggettati a tassazione;

è quanto mai opportuno, considerata la difficile fase economica che stiamo attraversando espungere dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad espungere dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020.

G/2144/138/5 e 6 (già em. 6.0.264)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

occorre garantire un sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, dalle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese della filiera della stampa un credito d'imposta della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

G/2144/139/5 e 6 (già em. 8.83)

Berardi, Caligiuri

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 315 ha previsto che ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite

alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

tale trattamento è incompatibile con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

sarebbe opportuno che tale trattamento non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al citato comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno,

impegna il Governo.

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che il trattamento di cui al citato comma 315 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto per i lavoratori subordinati del settore della pesca nella misura pari agli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e per gli altri beneficiari stabilendo una quota minima giornaliera.

G/2144/140/5 e 6 (già em. 11.0.4)

Caligiuri, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, sarebbe importante garantire una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all'inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole per superare le difficoltà interpretative della disposizione di cui alla legge quadro in materia di agriturismo (legge n. 96 del 2006) inerenti al corretto inquadramento dei lavoratori addetti all'esercizio di tale attività;

è quindi opportuno che i soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che i lavoratori addetti all'esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità siano considerati agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole principali di cui al comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile.

G/2144/141/5 e 6 (già em. 17.3)

Serafini

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha generato molti danni all'occupazione, in particolare quella giovanile;

in vista di una ripresa economica sarebbe opportuno consentire ai datori di lavoro una maggiore flessibilità soprattutto per quanto riguarda la disciplina relativa ai contratti a tempo determinato apportando le dovute modifiche normative al del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a rivedere i vincoli introdotti dal c.d. decreto dignità per quanto riguarda il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

G/2144/142/5 e 6 (già em. 20.0.13)

Rizzotti, Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il credito di imposta ha la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria, una percentuale della spesa sostenuta per il pagamento IVA su piccole apparecchiature e reagenti;

attualmente, infatti, la compravendita di prodotti per la ricerca biomedica - anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici o donazioni private da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti - è sottoposta ad una aliquota IVA pari al 22%, che di fatto depotenzia il finanziamento stesso che lo Stato eroga e la volontà donativa dei cittadini;

appare inoltre opportuno sottolineare che il pagamento IVA si applica anche nei casi in cui l'acquisto di reagenti sia reso possibile da donazioni spontanee effettuate da cittadini**,**

impegna il Governo:

al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a riconoscere per l'anno fiscale 2021 un credito d'imposta pari al 17% della spesa sostenuta da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica no-profit nel campo delle biotecnologie.

G/2144/143/5 e 6 (già em. 26.5)

Gallone, Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto in esame reca l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di disporre interventi volti a rafforzare l'entità delle misure previste per i settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, prevedendo che le stesse siano destinate agli

operatori che hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020 superiore al 70% rispetto al 2019 e che la misura non si applichi ai settori che già sono oggetto di interventi speciali quali ad esempio il settore sciistico disciplinato dall'articolo 2 del presente decreto.

G/2144/144/5 e 6 (già em. 26.0.22)

Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato per le residenze sanitarie assistenziali una notevole perdita di fatturato e la diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili;

è quanto mai opportuno prevedere un sostegno sotto forma di contributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che abbiano registrato nell'anno 2020 una diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello registrato nel 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere contributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che abbiano registrato nell'anno 2020 una diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello registrato nel 2019.

G/2144/145/5 e 6 (già em. 28.1)

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la grave crisi scaturita dalla pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto una forte caduta della domanda interna, in seguito alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del contagio e alle ripercussioni della crisi sull'occupazione e sui redditi delle famiglie;

è pertanto evidente che solo dalla possibilità di contenere le spese, anche di locazione, per un periodo di tempo congruo deriverà la sopravvivenza delle attività commerciali e la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere;

sarebbe opportuno, in tale situazione, intervenire sui debitori dei canoni di locazioni, entro un massimale di 250.000 euro annuo del costo di locazione, i quali, avendo registrato una forte perdita del proprio fatturato non riescono a adempire ai propri impegni contrattuali, prevedendo la possibilità per i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 % del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 % di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate. In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 %. Inoltre, ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione alle misure di cui in premessa.

G/2144/146/5 e 6 (già em. 30.0.92)

Perosino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

nel contesto delle più ampie politiche a sostegno dell'economia e in continuità con altre misure già introdotte in precedenti decreti-legge legati all'emergenza Covid, vi è la necessità di supportare l'attività dei Confidi a sostegno della liquidità delle micro e piccole medie imprese (mPMI), che rappresentano circa il 98% delle imprese attive in Italia e la cui ripresa è fondamentale per il Sistema Paese;

grazie a una modifica introdotta dal Parlamento al Decreto Rilancio (art. 31-*bis* DL 34/2020) i Confidi vigilati vedono ampliata la possibilità di svolgere altre attività - in particolare quella di finanziamento diretto alle mPMI - oltre a quella prevalente di garanzia, potendo così superare il limite del 20% del proprio attivo in precedenza definito dalla Banca d'Italia;

a normativa vigente i patrimoni dei Fondi interconsortili possono intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia prestata dai Confidi soci e anche per la prestazione di servizi destinati ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'Albo ex art. 106 TUB, nonché in generale ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi (art. 1, comma 882, della Legge n. 296/2006);

con il recente Decreto Milleproroghe (art. 3, comma 11-*quater*, DL 183/2020) è stata approvata la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dei provvedimenti di revoca della Banca d'Italia a carico dei Confidi vigilati. Con l'emendamento si è ottenuto di sospendere - nel più ampio contesto delle misure eccezionali per il supporto alle mPMI nell'emergenza da COVID-19 - il decorso del termine di cinque anni, stabilito dall'art. 4, comma 3, del DM n. 53 del 2 aprile 2015, attuativo dell'art. 106 TUB, per la verifica dell'avvenuto raggiungimento del volume minimo di attività finanziaria (€150 mln) e di tre esercizi consecutivi per la verifica del mantenimento di tale soglia ai sensi della Circolare 288/2015 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" - Titolo VII, cap. 1, sez. IV),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire espressamente che il concetto di "attività prevalente" si verifica qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50% del totale dell'attivo del Confidi; di prevedere che le risorse dei Fondi interconsortili possano essere impiegate anche solo per la prestazione di servizi in favore dei Confidi e che la sospensione dei provvedimenti di revoca della Banca d'Italia a carico dei Confidi vigilati. dispieghi i suoi effetti per l'intero esercizio di bilancio 2021 (che per i Confidi si chiude entro giugno 2022).

G/2144/147/5 e 6 (già em. 34.2)

Bernini, Cangini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

nel luglio 2019 l'ufficio statistico dell'INPS trasmetteva, all'allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati relativi ai percettori di misure economiche a titolo di

invalidità, da cui si evinceva che sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave;

sulla base di tali informazioni applicando un prudenziale abbattimento secondo le indicazioni dell'INPS, del 27% del numero delle prestazioni in presenza di disabilità plurime, si determina una platea di circa 438.000 soggetti univoci su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro caregiver familiare, in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i caregiver familiari, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal parlamento e approvati dal Governo nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto - a differenza di altre categorie di Cittadini - alcun sostegno o ristori di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di lockdown;

nel mese di Febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento sul caregiver familiare, adottato come testo base S. 1461, decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note del 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento che, allo stato, è fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento presso la 11^ Commissione Lavoro del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del caregiver familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di caregiver familiari e dunque dell'individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari,

impegna il Governo:

ad individuare, anche attraverso appositi provvedimenti normativi urgenti o atti regolamentari emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, i criteri urgenti per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

ad assicurare, nella definizione dei provvedimenti normativi urgenti o degli atti regolamentari

emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e per la definizione di sistemi valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione soggettiva dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

a corrispondere ai caregiver familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, un sostegno di natura economica, erogato direttamente dall'INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del caregiver familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto.

G/2144/148/5 e 6 (già em. 34.0.5)

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019 ha stituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;

gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti utilizzati sotto controllo medico da parte dei pazienti (ad es. malati oncologici) che hanno limitate capacità di nutrirsi con i comuni alimenti. Si tratta di alimenti utilizzati prevalentemente nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di dispersione nell'ambiente del relativo imballaggio è del tutto assente e per i quali l'utilizzo di un imballaggio in plastica vergine è assolutamente indispensabile sia per ragioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla semplicità di fruizione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;

è necessario pertanto escludere esplicitamente questi prodotti dall'ambito di applicazione dell'imposta, che avrebbe come conseguenza un possibile sovrapprezzo a danno dei pazienti stessi e/o delle strutture sanitarie che acquistano tali prodotti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015, specificando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medicinali" attualmente esentati dall'ambito di applicazione della c.d. "plastic tax".

G/2144/149/5 e 6 (già em. 38.3)

Cangini

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 183, comma 2, del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto rilancio - (legge 77/2020) ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno di

musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali;

in attuazione della citata norma è stato adottato il DM 3 agosto 2020 recante il Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere il ristoro anche per gli operatori nel settore delle fiere e dei congressi che hanno dovuto annullare gli eventi fieristici e congressuali previsti nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

G/2144/150/5 e 6 (già em. 38.0.3)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

occorre dare un effettivo sostegno agli operatori del settore fieristico nazionale in ragione della crisi economica causata dal COVID-19, in linea con analoghi interventi effettuati da altri Stati dell'Unione europea (Germania e Danimarca);

i contributi a fondo perduto che attualmente sono previsti dal DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio) e DL 104/2020 (c.d. DL Agosto), come successivamente novellati, si inseriscono nel quadro del Temporary Framework europeo, che prevede, in regime de minimis¸ un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (1.800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 10.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico, che rappresentano circa il 70% del comparto;

al fine di sanare questa criticità occorre introdurre una nuova misura esclusa dal perimetro del Temporary Framework, ricorrendo alle possibilità offerte dall'art. 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in casi di eventi eccezionali e calamità naturali. A tal proposito, la Commissione dell'Unione Europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021) 477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico (si tratta di primo intervento da 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ingentissimi ristori) ricorrendo all'art. 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi (Commissione SA. 56685-2020, Danimarca);

la stessa Commissione Europea a sottolineare nel Temporary Framework la possibilità per le fiere, che organizzano eventi, di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato ("per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia"),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

G/2144/151/5 e 6 (già em. 38.0.6)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

durante il periodo emergenziale e, più nello specifico, dal 14 marzo al 2 giugno 2020, vari aeroporti nazionali, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dai successivi decreti ad esso connessi, sono rimasti operativi per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo e per garantire esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato e di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo;

tenuto conto anche delle recenti indicazioni fornite dalla Commissione europea nel documento "Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID-19 outbreak" in materia di "public remit" (ossia di attività di servizio pubblico svolte da gestori e vettori), tenuto inoltre conto della situazione di grave crisi che accomuna tutti gli operatori della filiera aeroportuale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un fondo a favore delle società di gestione degli aeroporti che hanno assicurato la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo, al fine di remunerare i costi sostenuti per lo svolgimento di attività che rientrano nell'ambito del cd. "servizio pubblico" ("public remit"), nonché di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare del fondo di compensazione dei danni sofferti dal trasporto aereo di cui all'art. 198 del decreto-legge in conversione, consentendo il ristoro dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19 anche ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra e ai gestori aeroportuali degli scali italiani, significativamente impattati dalla crisi.

G/2144/152/5 e 6 [già em. 39.0.68 (testo 2)]

Modena

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

la necessità di individuare un fondo di compensazione per sostenere l'attività delle stazioni marittime e dei terminal passeggeri deriva dalla evidente e chiara diminuzione del volume di traffico e dalla conseguente diminuzione del fatturato.

infatti, attualizzando i dati al 31/12/2020 (per il comparto terminal crociere) si rileva quanto segue:

- Passeggeri Crociere anno 2019: circa nr. 12.000.000 - 2018: nr.11.000.000 / media 11.500.000
- Passeggeri crociere previsione 2021 (in base ai dati di prenotazione attualmente disponibili): nr. 1.000 (-99% vs 2019)

Inoltre, si rileva:

- Ricavi passeggeri crociere 2019: € 67.700.000 - 2018: € 62.000.000 / media 64.500.000
- Ricavi passeggeri previsione 2021: € 670.000;

il combinato disposto dell'impatto dei 3 items previsti (Costi cessanti - Minori costi esercizio derivanti da ammortizzatori sociali (covid) - Costi aggiuntivi derivanti dal covid) si può commisurare in un 10% di minori perdite;

quindi da un -99% ricavi vs 2019 risulterebbe: ricavi + condizioni legge bilancio vs media 2019/2018 = -10% ovvero,50.000.000 euro ricavi in meno;

assumendo il medesimo criterio di calcolo per gli altri terminal passeggeri (il cui calo si attesterebbe su un - 50% - facendo una media tra traffico locale e traffico di medio/lungo raggio - e in cui l'impatto degli items è ovviamente minore - 5% circa) si potrebbe prefigurare un importo

aggiuntivo di minori ricavi per 80 milioni/euro (vs una media di 180 milioni euro 2019/2018);

non tutti i traffici crociere/roro pax sono gestiti da artt. 6/18 - 36 potrebbe essere ragionevole ipotizzare un criterio di compensazione combinato a copertura del 40% delle perdite fatti salvi i limiti imposti dal diritto dell'Unione laddove la commissione UE non consentisse sforamenti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure a supporto del comparto dei terminal crociere - incrementando il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

G/2144/153/5 e 6 (già em. 8.43)

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale;

in particolare i commi 1 e 2 del citato articolo prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento;

questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di:

- tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;

- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;

- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che:

a) in alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui alle disposizioni in premessa ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo possa essere riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

- per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2020.

b) che l'esonero di cui alla lettera a) sia revocato con effetto retroattivo in caso di violazione da parte del beneficiario delle disposizioni sul blocco dei licenziamenti di cui ai commi 9 e 10 del citato articolo 8.

G/2144/154/5 e 6 (già em. 4.32, 4.45,4.61)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento individua una misura di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi. Più in dettaglio, al comma 4, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 - data di entrata in vigore del decreto - fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate ("Rottamazione ter", "Definizione agevolata delle risorse proprie UE" e "Saldo e stralcio") relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;

lo stralcio proposto dal decreto in esame non riguarda solo i debiti ormai inesigibili, ma un ampio insieme di contribuenti debitori**,** e si configura quindi come un vero e proprio condono che, come sostenuto nel corso delle audizioni anche dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, può determinare conseguenze in termini di incentivi negativi per l'affidabilità fiscale degli operatori economici e disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti onesti;

al comma 10 dell'articolo 4, riconoscendo la necessità di una riforma, viene poi previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il MEF presenti una relazione sui criteri per una revisione del meccanismo della riscossione. Si reputa necessario, tuttavia, dare un'indicazione più precisa sulle linee direttrici della relazione demandata al Governo per un'efficace riforma che riguarda sia l'organizzazione che le procedure, e non solo il problema delle inesigibilità;

pertanto, ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, appare più utile una diversa formulazione rispetto a quanto attualmente previsto al citato comma 10, disponendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (e non dalla data del decreto), trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere: a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte; b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo; c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi;

lo specifico riferimento, in ultimo richiamato con la lettera c), consente di precisare due principi: che la cancellazione si può fare solo se sono state svolte le attività e le ricerche che dimostrano l'effettiva inesigibilità (e quindi che non sono ammissibili criteri selettivi più o meno discrezionali per decidere nei confronti di chi procedere), e che tali attività e ricerche devono essere svolte in modo tassativo entro il termine di prescrizione dei crediti;

considerata:

la netta contrarietà allo strumento del condono, in particolare quando vada ad incidere su crediti già oggetto di rateizzazione,

impegna il Governo:

a considerare i profili sollevati con l'emendamento 4.61 per definire una riforma in grado di rendere più efficienti i meccanismi di riscossione e di rafforzare la lotta all'evasione fiscale.

G/2144/155/5 e 6 (già em. 6.0.203)

Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei "canoni OMI" (ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare) o "canoni di mercato" alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della suddetta disposizione si precisa che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro.

Dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall'oggi al domani, un vero e proprio colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette.

Va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni etc.). Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni, infatti, suddetta misura determina un aggravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per titoli che non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli etc.) il titolare della concessione è il Comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni. Ci sono poi altre piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca, associazioni sportive, enti di beneficienza), oltre a chi occupa il demanio marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri edili, etc.), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività commerciali stagionali o comunque per tempi ridotti di piccolissime attività quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali complementari all'attività turistica estiva.

Inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare nostrane, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i singoli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante lo scarso utilizzo. A tal riguardo, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insistono moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio di appartenenza (si vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, etc.) inferiori ai 1.000 metri quadrati, che con l'aumento esponenziale della soglia minima sarebbero costrette, seppur con una redditività notevolmente inferiore, a corrispondere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una palese disparità di trattamento.

Visto quanto premesso, sebbene sia opportuno il superamento dei "canoni OMI" per determinate concessioni demaniali, risulta iniquo che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e occorre un'analisi più approfondita delle tipologie che usufruiscono del canone minimo e l'adozione di opportuni correttivi e valutato il grave impatto della disposizione soprarichiamata, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché sul settore della piccola nautica si dovrebbe valutare

l'opportunità di disporre che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500. Conseguentemente vi sarà una soglia minima diversificata e rapportata alle finalità della concessione.

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.203.

G/2144/156/5 e 6 (già em. 11.0.3)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che

Il settore agrituristico, essenziale per il mantenimento del tessuto socio-economico delle aree interne e rurali del Paese è uno dei più colpiti dall'emergenza epidemiologica;

l'estrema difficoltà economica di molte imprese del settore risulta, inoltre, determinato, in sede di accertamento dei requisiti di connessione, dalla circostanza che, per rispondere alle aspettative di mercato, l'agricoltore si trova nella necessità di rafforzare la prestazione di servizi inerenti, ad esempio, alla somministrazione di pasti e bevande con l'assunzione di personale qualificato;

l'integrazione in azienda di forza lavoro non direttamente impegnata in attività di coltivazione o di allevamento non modifica, certo, il vincolo di complementarietà funzionale tra attività agricola principale e quella connessa, dato che sempre risultano somministrati pasti e bevande costituiti da prodotti propri dell'azienda, valorizzando il ciclo produttivo. È, dunque, una modalità efficiente di rispondere alla domanda di mercato e di gradimento dei clienti, migliorando la complessiva prestazione di servizi di qualità, anche con effetti positivi sul piano dell'occupazione;

si evidenzia, al riguardo che il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo agli operai agricoli ed agli operai florovivaisti si applica anche alle attività agrituristiche, in quanto riconducibili alle imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; lo stesso CCNL rinvia agli accordi collettivi provinciali l'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, nonché il loro inquadramento all'interno di ciascuna delle aree previste dal contratto nazionale ed in molti accordi collettivi provinciali per gli operai del settore agricolo vengono individuate in modo specifico le figure professionali riferibili all'attività agrituristica, inquadrandole in base ai diversi livelli previsti per gli operai agricoli.

Impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all'inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole al fine di sostenere l'occupazione nel settore agrituristico e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica.

G/2144/157/5 e 6 (già em. 8.2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

- l'articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tale estensione è ammessa per una durata complessiva di: tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli alternativi; centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);
- la distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGO e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga non trova riscontro nella situazione reale, ancora molto grave sia sotto il profilo sanitario che SU economico-sociale;
- tutti i settori economici del Paese risultano infatti direttamente o indirettamente colpiti dal virus e dai provvedimenti emanati per contenerne la diffusione, con effetti drammatici per i lavoratori e per le loro famiglie;
- va dunque prevista omogeneità di trattamento nella tutela delle condizioni economiche, soprattutto in considerazione della prossima scadenza del blocco dei licenziamenti;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 una omogeneità nella durata dei cosiddetti ammortizzatori sociali, estendendola a 28 settimane anche nel perimetro CIGO-covid.

G/2144/158/5 e 6 (già em. 8.55)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

i commi 9 e 10 dell'articolo 8 prevedono due estensioni differenti della proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali;

- al comma 9 dell'articolo 8 viene prolungato sino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali previsto dalla legge di bilancio 2021 sino al 31 marzo 2021, chiarendo anche che restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino al 30 giugno 2021 al datore di lavoro rimane altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- al comma 10 le preclusioni e le sospensioni vengono prolungate per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione delle proroghe per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga nonché del trattamento di cassa integrazione salariale per i

lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) di cui al medesimo articolo 8;

- non appare tuttavia comprensibile tale distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGO e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga: tutti i settori economici del Paese risultano infatti direttamente o indirettamente colpiti dal virus e dai provvedimenti emanati per contenerne la diffusione, con effetti drammatici per i lavoratori e per le loro famiglie;
- l'articolo 14 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto Decreto Agosto, prevedeva che le sospensioni e le preclusioni in materia di licenziamenti si applicassero ai datori di lavoro "che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attualmente, invece esse soltanto per coloro che richiedano tali trattamenti;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 una proroga almeno sino al 31 ottobre 2021 anche per i datori rientranti nel perimetro CIGO COVID-19, il divieto di licenziamento, prevedendo che esso si applichi per le aziende indipendentemente dal fatto che le stesse ricorrano agli ammortizzatori per loro previsti.

G/2144/159/5 e 6 (già em. 10.0.1, 10.3, 8.67, 4.44)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

- gli articoli del Titolo II del decreto-legge in esame prevedono forme di tutela per i lavoratori sia sul piano della proroga degli ammortizzatori sociali che sotto forma di indennità da corrispondere a determinate categorie;
- restano tuttavia esclusi da tali tutele molti lavoratori che si trovano spesso in condizioni di estrema precarietà e che, per tale ragioni, rischiano di rimanere completamente scoperti in una fase come quella attuale che comporta effetti drammatici connessi all'andamento della pandemia e ai provvedimenti emanati per contrastare la diffusione del virus;
- si ricordano in primis i cosiddetti braccianti agricoli, lavoratori stagionali la cui attività è di per sé connotata da particolare precarietà e fragilità, aggravata attualmente dal blocco e dal forte rallentamento delle attività collegate al settore HORECA. Oltre a rimanere di fatto esclusi dalle forme di tutela previste dal provvedimento, rischiano fortemente di non raggiungere nel 2020 i requisiti per accedere alle medesime tutele assistenziali e previdenziali maturate nel 2019;
- anche altre categorie di lavoratori restano in questo momento prive di tutele: i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata;

- a questi si aggiungono i lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica non rientranti nella categoria degli stagionali. È il caso, ad esempio, delle migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.);

impegna il Governo

ad attivare nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 per tali categorie, e in genere per coloro che risultino esclusi dalle norme oggi previste, forme di integrazione salariale, di tutela o di indennizzo in grado di farli emergere dalla loro condizione di invisibilità.

G/2144/160/5 e 6 (già em. 16.0.3)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

- l'articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- attualmente esiste un vuoto legislativo in tema di ammortizzatori sociali per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- la Legge 240/1984, infatti, all'articolo 1 stabilisce l'inquadramento nel settore dell'industria di tali imprese, ai fini previdenziali, qualora per l'esercizio delle loro attività esse ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente manipolata, trasformata e commercializzata;
- ai sensi dell'art.2 del medesimo testo di legge, è invece previsto l'inquadramento previdenziale dei medesimi soggetti quando gli stessi manipolino, trasformino e commercializzino prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali;
- l'articolo 3, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 2, stabilisce per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato l'applicabilità delle disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle medesime imprese e loro consorzi;
- con l'abolizione della mobilità (con decorrenza 1/1/2017, disposta con Legge n. 92 del 2012) e l'introduzione della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI) che esclude dal suo campo di applicazione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a tempo indeterminato delle imprese *de quibus*, uno strumento adeguato di ammortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell'occupazione, vieppiù necessario quando la perdita involontaria sia dovuta alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 l'estensione naspi per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici attualmente oggetto di incomprensibile vuoto normativo.

G/2144/161/5 e 6 (già em. 20.20)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 20 del provvedimento reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci. In particolare, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, secondo determinate condizioni e modalità;

ampliare questo servizio alle Parafarmacie significherebbe migliorare la capillarità sul territorio Nazionale della campagna di vaccinazione, ma anche creare maggiore efficienza e ulteriori risparmi per la Regione, Asl e Stato,

impegna il Governo:

a valutare, insieme alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, l'opportunità di un intervento rispondente alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.20

G/2144/162/5 e 6 (già em. 4.53)

Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;

in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 del decreto interviene sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non; sempre al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del citato decreto-legge n. 18/2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia in tema di "rottamazione-*ter*", di rottamazione di risorse proprie UE e di "saldo e stralcio";

il comma 4 del richiamato articolo 4 prevede che tutti i debiti di importo residuo di valore fino a 5.000 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge siano annullati, se relativi a persone fisiche che, nell'anno d'imposta 2019, abbiano percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

rilevato che:

detto stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualsiasi ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'impiego del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui sono ricompresi i contributi previdenziali, stante il mancato riconoscimento delle somme non versate ai fini del montante contributivo su cui è calcolato l'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti;

il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge de quo pone limitazioni all'estensione del condono dei ruoli, senza tuttavia citare i contributi previdenziali;

il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, subordina la definizione agevolata dei debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato;

rilevato altresì che:

sussiste, a nocumento dei soggetti interessati, un rischio di perdita a fini pensionistici delle somme soggette a detto stralcio, ponendosi un problema di parziale inadempimento degli obblighi relativi a contributi e premi,

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad assicurare ai titolari dei debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, rientranti nello stralcio delle cartelle, la facoltà di potere sempre versare presso i competenti enti previdenziali le somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti, in modo da evitarne così una perdita ai fini pensionistici.

G/2144/163/5 e 6 (già em. 5.12)

Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19";

il citato articolo prevede in particolare la possibilità di definire in modalità agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ossia quello volto ad individuare eventuali errori materiali ovvero di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018;

detta misura, che si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone, in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la manifestazione all'agente della riscossione della volontà del debitore mediante apposita dichiarazione da rendere con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicate sul proprio sito internet dallo stesso agente, con l'indicazione del numero di rate per le quali si intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020,

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire, per le posizioni debitorie relative a somme che siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, la definizione agevolata mediante procedure rese note dall'agente della riscossione con modalità simili a quelle utilizzate in occasione di altre rottamazioni, avendo cura di disporre che tale previsione non si applichi alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

G/2144/164/5 e 6 (già em. 6.0.150)

Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condominii, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravato di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali ad esempio l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il superbonus fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di 3 punti percentuali e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del superbonus, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera è emerso che, secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomìni, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l'Emilia Romagna con 1008 interventi;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio nella presentazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al Parlamento ha dichiarato formalmente l'impegno del Governo a prevedere, nella prossima legge di bilancio, la proroga del beneficio al 2023;

a conferma del futuro intento del Governo, si è già provveduto ad inserire nell'ultimo decreto varato dal Consiglio dei ministri la piena proroga sino al 2022 eliminando la condizione attualmente vigente che fa valere la proroga solo se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori programmati. Nel medesimo decreto si prevede anche che eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione rispetto alla previsione tendenziale siano

anch'essi vincolati alla proroga del termine di fruizione,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche agli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l'aliquota nella misura del 110 per cento agli interventi di: a) installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; b) risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; c) di bonifica dall'amianto; d) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; alla realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi;

5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

6) a prevedere la possibilità di optare anche per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori, il cd. "sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

7) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G/2144/165/5 e 6 (già em. 6.0.255)

Pesco, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

le attività economiche sono state le più colpite dalle chiusure e limitazioni dovute dalle misure di contenimento della pandemia;

nonostante le molte misure adottate per agevolare le imprese e le attività, molte famiglie vertono in condizioni di difficoltà, dovute anche alla necessità di continuare a sostenere costi fissi legate anche in assenza di entrate certe;

in queste condizioni, da un lato i titolari di aziende spesso non sono nelle possibilità di sostenere l'onere legato al canone di locazione dell'immobile, dall'altro i locatori si trovano costretti ad adire le vie legali per poter recuperare parte degli importi dovuti;

considerato che:

l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, al fine di agevolare sia i locatari che i locatori, un contributo ai locatori, nella forma del credito di imposta, che possa incentivare una soluzione stragiudiziale nel caso di mancato pagamento derivante da canoni di locazione commerciale o affitto di azienda non saldati.

G/2144/166/5 e 6 (già em. 6.0.147)

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

considerato che:

il decreto-legge 34 del 2020, all'articolo 119, ha elevato al 110 per cento le detrazioni in caso di

interventi di efficientamento energetico (anche mediante demolizione e ricostruzione), nonché di adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici (c.d. Superbonus 110%);

la misura risulta riferita alle spese rimaste a carico del contribuente, sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il termine finale di validità del cd. «superbonus», inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

considerato che:

l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48% di nuovi cantieri e un aumento del 46% del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4% di nuovi cantieri e +160% del valore dei lavori);

il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di *soft law* dai soggetti preposti all'attuazione della misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: "il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Il Presidente ha altresì aggiunto che: "l'ecobonus tira poco perché le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare";

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cd. «superbonus 110%», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura,

impegna il Governo:

al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale nel suo complesso, a garantire la proroga del cd. Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

G/2144/167/5 e 6 (già em. 13.0.3)

Trentacoste, Croatti, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Naturale, Ferrara,

Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

l'articolo 54 del decreto-legge "Cura Italia" ha esteso, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus;

valutato che:

l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;

si rende necessario prorogare le agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus;

impegna il Governo:

ad estendere, fino al 31 dicembre 2021, l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;

a valutare l'opportunità di estendere la misura in esame anche ai liberi professionisti e imprenditori individuali.

G/2144/168/5 e 6 (già em. 10.22)

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Romano, Nocerino, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pavanelli, Donno, Mautone, Naturale, Endrizzi, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

il provvedimento in esame reca anche misure in materia di sostegno al reddito dei Lavoratori dello spettacolo,

considerato che:

si riconosce un'indennità una *tantum* in favore dei Lavoratori dello spettacolo estendendone i limiti reddituali di accesso a 75.000 euro e, contemporaneamente, si riduce, rispetto alle precedenti norme sulle indennita` temporanee, il contributo da 3.000 euro a 2.400 euro per i soggetti con redditi inferiori a 50.000 euro,

valutato che:

la ratio del provvedimento e` di sostenere i lavoratori e le realtà economiche che versano in particolari condizioni di difficolta` e che, in rispetto del principio di equità, risulta essere opportuno calmierare l'effetto distorsivo creato,

impegna il governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, un'indennità di 3000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.000 euro e di 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro;

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di emanazione del prossimo decreto, un'indennità di 3000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

G/2144/169/5 e 6 (già em. 19.0.7)

Paroli, De Siano, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

in base a quanto previsto dall'art. 27, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd DL Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tutti i datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno beneficiato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 di uno sgravio del 30% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro annui), per tutti i lavoratori in forza e nuovi assunti in base a quanto previsto;

la legge bilancio 2021, nell'estendere il beneficio (stabilito in misura modulare dal 10% al 30%) sino al 2029, al comma 162 dell'art. 1 include tra i soggetti esclusi dall'applicazione del beneficio, alla lett. c), gli enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di privatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico". Dall'interpretazione letterale della previsione (esclusione operante sempre nel caso di enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di privatizzazione "anche se" a capitale interamente pubblico) tale esclusione sembrerebbe immotivata e frutto di un'erronea utilizzazione della congiunzione "ancorchè", che, in particolare, sembrerebbe inserita al posto di "qualora", ad esempio, ove la finalità era di escludere solo le società a capitale interamente pubblico. In tal senso la proposta mira a correggere la formulazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come indicato in premessa.

G/2144/170/5 e 6 (già em. 22.0.36)

Schifani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

con riferimento alla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, occorre evitare che lo Stato, trattenendo la quota di compartecipazione regionale sulla quota premiale a valere sulle risorse

ordinarie, destini di fatto al fabbisogno del SSN risorse finanziarie inferiori a quelle previste dal Bilancio dello Stato per il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'attuale previsione normativa infatti genera economie pari alle risorse relative alla compartecipazione. La quota premiale, in particolare, essendo correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, deve essere considerata finanziamento a totale carico dello Stato, perché viceversa disincentiva le Regioni al raggiungimento dei suddetti obiettivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non sia soggetta a compartecipazione regionale.

G/2144/171/5 e 6 (già em. 1.135)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

tra le categorie beneficiarie dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, si introducono soggetti che finora erano rimasti esclusi da quelli destinatari dei sostegni di uguale natura stanziati con precedenti decreti - c.d. Decreto «Rilancio» e c.d. Decreto «Ristori»;

nondimeno, tali operatori economici sono stati colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sin dal suo inizio, al pari di coloro che hanno beneficiato dei contributi stanziati con gli atti legislativi di cui sopra,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di aumentare il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari rimasti esclusi dai contributi di cui al decreto «Rilancio» e dal decreto «Ristori», raddoppiando, per tali soggetti, le percentuali previste dal comma 5 del medesimo articolo 1.

G/2144/172/5 e 6 (già em. 1.164)

Vono, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19 necessita di concentrare ogni risorsa possibile ad incrementare i fondi per i sostegni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)* - soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

attraverso la revoca delle somme destinate al programma *cashback*, pari a 1,75 miliardi per il 2021, e l'impiego integrale di tali ingenti risorse all'estensione del contributo a fondo perduto per i soggetti rientranti nella categoria sopra indicata, si potrà offrire un maggiore sostegno per i soggetti beneficiari;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una maggiore attenzione per le attività maggiormente

colpite da dette restrizioni,

impegna il Governo:

a destinare 1.750 milioni di euro, esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera *b)*, dell'articolo 1 del presente provvedimento, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G/2144/173/5 e 6 (già em. 1.0.1, 1.0.16)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le limitazioni agli spostamenti, insieme alle misure più generali che hanno riguardato la sospensione di molte attività aperte al pubblico, adottate al fine di contenere la diffusione del «Coronavirus», hanno condotto a una nota e grave crisi del settore turistico;

secondo le figure condivise dal governo, la variazione delle presenze su territorio nazionale nel 2020 rispetto al 2019 è stata pari al -91 per cento;

un recupero parziale del settore è stato registrato nel solo trimestre estivo 2020, periodo in cui i flussi esteri sono comunque stati molto limitati;

le stime riguardanti la ripresa del settore nei mesi a venire sono ancora legate a numerose incognite, comprese, in particolare, l'andamento altalenante della campagna vaccinale sia nazionale che estera e l'adozione da parte dell'Unione Europea del c.d. passaporto vaccinale;

il trend globale registra, ancora oggi, una predilezione per il turismo locale e nazionale, così che anche per il 2021, nonostante le programmate riaperture, si prevede un afflusso di turisti esteri;

considerato che:

le molte imprese operanti nel settore, sovente a carattere familiare o para-familiare, a fronte di ricavi bassissimi o spesso nulli, devono continuare a sostenere i costi fissi dell'attività, e solo alcuni dei quali sono già oggetto di risarcimenti previsti da altre misure di sostegno varate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sollevare dall'obbligo di corrispondere la seconda rata dell'imposta municipale propria i proprietari degli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, dalla stessa nonna, venivano già esentati dal pagamento della prima rata;

a considerare la possibilità di risarcire le attività economiche del settore dell'ospitalità esercenti attività alberghiera in qualsiasi fauna, purché abbiamo subito una consistente riduzione del fatturato, dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 ed eccedenti eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo entro una determinata soglia.

G/2144/174/5 e 6 (già em. 1.0.53)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il c.d. Decreto Liquidità ha istituito le misure per l'accesso al credito da parte delle imprese e la possibilità per le stesse di utilizzare le garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI;

lo stesso decreto, all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, tra le condizioni di rilascio delle garanzie di cui sopra, dispone che le imprese possono avvalersi di un periodo fino a 36 mesi di preammortamento;

considerato che:

il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la liquidità alle imprese;

altrettanto essenziale è il supporto al credito nella fase successiva alla crisi, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro *business*;

il perdurare dell'emergenza sanitaria richiede di riconsiderare i termini delle scadenze precedentemente stabiliti, al fine di impedire che gli imprenditori si trovino a dover restituire nella fase meramente iniziale degli investimenti le somme ricevute in finanziamento,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare di ulteriori dodici mesi la possibilità di preammortamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del c.d. Decreto Liquidità, così da concedere un totale di quarantotto mesi.

G/2144/175/5 e 6 (già em. 1.0.64)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;

per fare fronte alle conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo, imposte dall'aumento della curva dei contagi da Covid-19, sono state predisposte misure *ad hoc* e sostegni, tra i quali si configura il contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;

considerato che:

la normativa attuale prevede, qualora il contributo sopra indicato risulti essere in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del superamento della verifica antimafia, l'irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi dovuti, con la logica conseguenza che i soggetti beneficiari in maniera erronea del sostegno ne risulterebbero eccessivamente penalizzati, anche e soprattutto in un contesto economico profondamente segnato dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a limitare il perimetro di azione dell'Agenzia delle entrate al solo recupero del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto «Rilancio», in tutto o in parte non spettante effettivamente percepito, eliminando altresì le sanzioni irrogate e gli interessi dovuti.

G/2144/176/5 e 6 (già em. 4.12, 4.15, 5.29, 37.0.27)

Faraone, Conzatti, Marino, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del tessuto economico e produttivo del nostro Paese;

come riporta anche la recente indagine della Camera di Commercio, ripresa dalla stampa locale, la quasi totalità delle imprese ripone aspettative negative per l'anno in corso, attendendosi invece una normalizzazione solo a partire dal 2022, mentre per il 47,7 per cento delle imprese intervistate la riduzione del fatturato nel 2020 ha superato il 30 per cento;

d'altro canto, anche la natalità delle imprese ha subito un freno da marzo 2020, come evidenziato dai dati recentemente pubblicati da Unioncamere,

impegna il Governo:

a prevedere la proroga al 30 settembre 2021 della scadenza per i versamenti connessi alla cd. rottamazione-*ter*, e la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza per i versamenti connessi al cd. saldo e stralcio;

a prevedere il differimento all'anno 2023 dell'obbligo di segnalazione della esposizione debitoria rilevante ai fini della crisi posto in capo a Inps e Agenzia della riscossione, nonché in capo agli organi di controllo societari, ai revisori contabili e alle società di revisione;

a prevedere il rinvio dell'entrata in vigore della tassa sulla plastica (cd. *plastic tax*), di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 1º gennaio 2022;

a prevedere la proroga anche per il periodo di imposta 2020 delle agevolazioni previste in materia di versamento dell'Irap, di cui all'articolo 24 del decreto «Rilancio», ridimensionandone altresì la portata e riservandola esclusivamente in favore delle piccole e medie imprese;

a dispone un'ulteriore dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* del presente provvedimento.

G/2144/177/5 e 6 (già em. 5.0.39)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19, necessita di individuare, tra le altre, misure atte a semplificare ed agevolare le locazioni di immobili ad uso commerciale,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di accedere al regime opzionale della cedolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abitativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di locali commerciali, applicando l'aliquota del 21 per cento.

G/2144/178/5 e 6 (già em. 5.0.49)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 125 istituisce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

il prolungarsi dell'emergenza sanitaria rende necessario continuare a favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19,

impegna il Governo a:

considerare la possibilità di estendere a tutto l'anno 2021 la vigenza del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, già introdotto dal decreto cd. Rilancio e rifinanziato dal successivo decreto cd. Agosto.

G/2144/179/5 e 6 (già em. 5.0.65, 6.0.111)

Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Covid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di sostegno pubblici;

le misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza nei decreti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Ristori», «Ristori Bis», «Ristori Ter» e «Ristori Quater» hanno contribuito ad attenuare fortemente gli effetti della crisi limitando il fabbisogno di liquidità delle imprese a 38,5 miliardi e hanno quasi dimezzato la percentuale di imprese in crisi di liquidità alla fine del 2020 (dal 42,4 per cento al 22,1 per cento). Includendo nell'analisi gli schemi di garanzia pubblica sui finanziamenti previsti dal Decreto «Liquidità», il deficit si ridurrebbe a 8,8 miliardi di euro;

la legge di bilancio 2021 dispone che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *m)*, del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo di garanzia PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100 per cento dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;

considerato che:

le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tessuto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID;

impegna il Governo:

a prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nonché a dispone che tutti i finanziamenti garantiti dal Fondo stesso possano avere una durata di 15 anni.

G/2144/180/5 e 6 (già em. 5.0.75)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il legislatore, alla luce del perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19, ha prorogato ancora una volta le disposizioni emergenziali volte a dare sostegno, tra l'altro, ai debitori in difficoltà con i pagamenti;

in particolare, si sono succedute nel corso dell'ultimo anno una serie di nonne volte a

sospendere i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva;

da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo periodo di sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza «ricadente» o «decorrente» nel periodo 1º settembre 2020 - 31 gennaio 2021;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica è ancora in corso e il nostro paese ha subito una «seconda ondata», che ha portato di nuovo a chiusure e restrizioni che hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e commerciali dei cittadini;

impegna il Governo:

a prorogare il periodo di sospensione per i titoli cambiari al 30 giugno 2021.

G/2144/181/5 e 6 (già em. 6.2)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-l9»;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica è ancora in corso e ha portato il nostro Paese di nuovo a chiusure e restrizioni che hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e commerciali dei cittadini;

l'importanza dei bioliquidi sostenibili nel quadro della produzione nazionale e internazionale dell'energia rinnovabile;

impegna il Governo:

a introdurre la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla data di entrata in esercizio) e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.

G/2144/182/5 e 6 (già em. 6.0.167, 12.0.5)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel 2020 sono andate perse 233 milioni di presenze (-53,4 per cento rispetto al 2019), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a 13,3 miliardi di euro (-54,1 per cento);

nei primi tre mesi del 2021 le presenze totali sono state l'82,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019;

è il turismo il settore più colpito dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19 che ha investito il mondo;

considerato che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto una detrazione fiscale del 110 per cento da applicarsi alle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico;

ad oggi, per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, il superbonus 110 per cento scade il 30

giugno 2022;

impegna il Governo:

a far accedere alla detrazione maggiorata anche le strutture ricettive e gli alberghi e, più in generale, a prorogare il superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2023.

G/2144/183/5 e 6 (già em. 8.22)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'obiettivo del decreto Sostegni è finanziare nuovi aiuti per sostenere imprese e famiglie, alla luce delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore. Tra gli altri interventi settoriali, il decreto legge prevede un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;

il prolungarsi dell'emergenza Covid-19 rischia infatti di inasprire le sofferenze di un settore che nel 2020 ha pagato un prezzo altissimo, con il fatturato che si è contratto dell'80 per cento, passando da un miliardo a 200 milioni di euro (Fonte Cerved), senza calcolare l'impatto sull'indotto;

solo nel primo trimestre 2021 ben 67 eventi internazionali sono stati rinviati, cancellati o modificati in una trasposizione digitale;

considerato che:

il rischio è che il tracollo dei ricavi si ripercuota anche sull'occupazione se il governo non interviene con strumenti di tutela dei posti di lavoro: il solo settore dei congressi dà lavoro (compreso l'indotto) a 570mila persone;

impegna il Governo:

a far sì che, per il settore fieristico, la quota di TFR maturata durante la fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga siano a carico dell'INPS.

G/2144/184/5 e 6 (già em. 8.26)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

al fine di sostenere i datori di lavoro che nel 2020 hanno dovuto ridurre la loro attività a causa dell'emergenza sanitaria, l'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponeva per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19»;

per disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, la ripresa delle attività relative allo svolgimento di fiere, congressi e convegni sarà consentita limitatamente alla zona gialla, solo a partire dal 15 giugno 2021 (fiere) e del 1º luglio 2021 (convegni e congressi),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, relativamente ai datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale, la durata massima e il periodo di presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui all'articolo 19 del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18.

G/2144/185/5 e 6 (già em. 9.0.2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

uno dei comparti più colpiti dalla pandemia è quello del trasporto a lunga percorrenza;

la riduzione del traffico aereo ha toccato punte del -90 per cento nei mesi più duri della pandemia e, nonostante una ripresa estiva, ha chiuso il 2020 con una riduzione del 66 per cento dei passeggeri rispetto allo scorso anno;

il settore rischia di perdere potenzialmente, considerato tutto l'indotto, quasi 46 milioni di occupati e mandare in fumo un valore di 1,8 trilioni di dollari,

impegna il Governo:

a rifinanziare il fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19.

G/2144/186/5 e 6 (già em. 10.25)

Sbrollini, Marino, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia del COVID-19 ha colpito l'UE e i suoi Stati membri in modo improvviso e drammatico con un impatto senza precedenti sulla salute e sulla vita quotidiana dei cittadini europei;

lo sport di base è stato il più colpito dall'emergenze sanitaria, ma lo è stato anche lo sport professionale e l'intero settore sportivo con i suoi attori: atleti, allenatori, istruttori, amministratori (dipendenti di organizzazioni sportive), volontari, funzionari delle competizioni (ad esempio arbitri, delegati) e aziende, in particolare micro e piccole imprese;

nello sport, soprattutto al livello di base, questa crisi economica provocherà fallimenti di associazioni e club, come già sta accadendo, che promuovono l'attività fisica e offrono attività sportive a prezzi accessibili ai cittadini di tutta Europa. Di conseguenza, anche il settore sportivo dovrà affrontare un'emergenza di disoccupazione;

impegna il Governo:

ad incrementare l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 10 del presente decreto in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica.

G/2144/187/5 e 6 (già em. 10.30)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'articolo 6, comma 1, nell'elencare le forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi dilettantistici, non include quelle previste dal Titolo VI del Codice Civile, ovvero le cooperative sociali;

le società cooperative sportive dilettantistiche, largamente presenti in Italia, sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere le cooperative sociali come una delle forme giuridiche assumibili dalle società sportive dilettantistiche, ai fini della nuova disciplina applicabile.

G/2144/188/5 e 6 (già em. 17.4)

Conzatti, Marino, Carbone, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 93 del decreto «Rilancio», come successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto «Agosto», prevede attualmente la possibilità, fino al 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

considerato che:

le recenti ondate pandemiche hanno protratto e stanno protraendo gli effetti deleteri sul mondo dell'economia e del lavoro che la crisi sanitaria ha determinato a partire dai primi mesi del 2020,

impegna il Governo:

a prevedere fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

G/2144/189/5 e 6 (già em. 19.7)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca;

l'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive;

il Governo, alla luce delle difficoltà operative che rendono, in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, ha previsto con i decreti cosiddetti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Semplificazioni», «Agosto» e «Ristori», specifiche misure di sostegno sociale e interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole;

impegna il Governo:

a estendere, anche per il mese di febbraio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

G/2144/190/5 e 6 (già em. 19.0.57)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Covid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di sostegno pubblici;

molte imprese del Settore del c.d. *Facility Management* non possono accedere al Fondo di garanzia PMI: la definizione europea di PMI (imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) non tiene infatti conto della specificità delle imprese ad alta intensità di manodopera, quali sono quelle che operano nei servizi;

in Italia le medie e grandi imprese, in base alla classificazione europea, rappresentano l'1 per cento del totale delle imprese attive, mentre nel *Facility Management* sono oltre il 22 per cento;

considerato che:

le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tessuto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID;

impegna il Governo:

ad estendere l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, anche alle imprese operanti in settori che necessitano di alta intensità di manodopera.

G/2144/191/5 e 6 (già em. 20.22)

Garavini, Parente, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha pesantemente gravato sulle strutture sanitarie e sugli operatori sanitari, incluso il benessere psicologico degli stessi;

secondo un'indagine pubblicata sulla rivista medica «JAMA», i medici e gli infermieri in prima linea contro il Covid-19 sono stati esposti a livelli elevati di eventi stressanti e presentano in circa il 50 per cento dei casi sintomi post-traumatici legati a stress, depressione, ansia e insonnia;

come evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità, il carico di *stress* psicofisico sugli operatori sanitari durante un'epidemia è superiore rispetto ad altre crisi sanitarie; l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiesto azioni di sostegno a medio e lungo termine, a tutela della salute fisica e mentale degli operatori sanitari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di

medici e operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa.

G/2144/192/5 e 6 (già em. 20.0.16)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;

risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare l'utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e attivabile;

impegna il Governo:

ad estendere ai dirigenti medici di INPS e INAIL la facoltà, già prevista a normativa vigente in favore dei dirigenti medici e sanitari del SSN nonché dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, di poter presentare, fino al 31 dicembre 2022, domanda di trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo.

G/2144/193/5 e 6 (già em. 20.0.17)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

lo scorso 6 aprile è stato raggiunto l'accordo sul Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro;

i protocolli del 6 aprile 2021, frutto del lavoro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute e del confronto tra le Parti sociali, rappresentano la cornice giuridica che regolerà il protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda;

i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro;

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, un credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza.

G/2144/194/5 e 6 (già em. 21.7)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 ha fatto emergere l'importanza dei presidi ospedalieri privati;

risulta necessario individuare interventi per sostenere tali strutture, in particolare dirimendo i dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che prevede la riduzione alla metà dell'IRES nei confronti degli «enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza»;

considerato che:

la Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 2009, ha affermato che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato «riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833 del 1978», possono ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18603/2019, Cass., 12500/2019) si è recentemente espressa in senso-contrario a quello della Risoluzione Ministeriale citata;

impegna il Governo:

ad adottare un intervento legislativo che, in linea con la Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 2009, chiarisca che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato, riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833 del 1978, possono ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G/2144/195/5 e 6 (già em. 22.0.32)

Faraone, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;

risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare l'utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e attivabile;

impegna il Governo:

ad autorizzare il reclutamento volontario di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie.

G/2144/196/5 e 6 (già em. 22.0.39)

Parente, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

lo scorso 31 dicembre è scaduto il termine dei contratti di lavoro flessibile stipulati da AGENAS ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e prorogati da ultimo con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181;

tali risorse, dotate di differenti qualifiche professionali, hanno svolto, in media per circa 10

anni, attività di ordinaria amministrazione all'interno dell'ente e pertanto, tenuto conto della contenuta dotazione organica dell'Agenzia, risultano indispensabili ai fini della continuità dell'azione amministrativa;

vi è la necessità di continuare a mantenere immutato il livello di attività di supporto tecnico-operativo di AGENAS alle politiche statali e regionali di Governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali che vengono realizzate anche tramite attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione orientate allo sviluppo del sistema salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dispone delle misure tali da procedere all'assunzione in AGENAS, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, di personale a tempo indeterminato, e di consentire, fino al completamento di tali procedure, la possibilità per l'agenzia di rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2021.

G/2144/197/5 e 6 (già em. 30.0.25)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le misure di agevolazione fiscale possono costituiscono strumenti utili al fine di sostenere le imprese e le famiglie afflitte dalle conseguenze negative della crisi economica attualmente in corso,

impegna il Governo:

a concedere per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688.

G/2144/198/5 e 6 (già em. 30.0.31)

Vono, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il settore della distribuzione automatica che in Italia conta circa 3 mila aziende per 30 mila lavoratori rischia di essere messo in ginocchio da *smart working* e didattica a distanza;

in media il calo delle consumazioni è in media di quasi il 34 per cento: secondo i dati eleaborati con Ipsos, rispetto allo stesso periodo del 2019 sono stati venduti il 27,51 per cento in meno di caffè e il 42,98 per cento in meno di bottigliette d'acqua. Consumi quasi dimezzati (-46,5 per cento) per gli *snack* salati e netta diminuzione (-38,6 per cento) anche per quelli dolci come biscotti, *brioches* e merendine;

a questa situazione si aggiungono i canoni concessori e demaniali che le imprese devono pagare per installare i distributori automatici nel settore pubblico anche se le macchine sono ferme;

impegna il Governo:

ad introdurre delle agevolazioni fiscali al fine di sostenere il settore della distribuzione automatica.

G/2144/199/5 e 6 (già em. 31.10)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

impegna il Governo:

ad estendere anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'accesso ai finanziamenti statali di carattere straordinario previsti per le istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 31, comma 1, del presente provvedimento, necessari per far fronte alla emergenza epidemiologica nel comparto istruzione.

G/2144/200/5 e 6 [già em. 31.0.15 (testo 3)]

Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto dirompente sull'intero Paese e ha richiesto uno sforzo notevole in termini di ricerca nel contrasto alla diffusione del Covid-19;

è necessario più che mai incentivare con ogni strumento i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il Covid-19;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esclude dalle misure di incentivo al radicamento permanente i ricercatori e i docenti rientrati in Italia prima del 2020, creando una disparità di trattamento che li porta ad essere svantaggiati rispetto a tali misure accessibili solo a partire dal 2020 e, conseguentemente, a dover espatriare nuovamente;

impegna il Governo:

a consentire anche ai ricercatori e ai docenti, che siano inscritti all'Anagrafe degli Italiani all'estero o che siano cittadini membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020, di poter optare per accedere al periodo addizionale incentivato condizionato alla presenza di figli e/o all'acquisto di abitazione, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

G/2144/201/5 e 6 (già em. 35.0.4)

Conzatti, Garavini, Mininno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - cosiddetto Jobs Act -, «i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assisterei figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti»;

l'articolo 35 del decreto in oggetto, introduce una serie di misure atte ad agevolare la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Aiutate;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di estendere l'istituto della cessione delle ferie, così come disciplinato dal cosiddetto Jobs Act, anche alle Forze Armate, così da prevedere che il personale militare possa cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Armata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente.

G/2144/202/5 e 6 (già em. 36.1, 36.2, 36.0.14)

Nencini, Conzatti, Marino, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Carbone, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Parente, Renzi, Sudano, Vono, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha impresso una dura battuta di arresto per la crescita di tutto il mondo della cultura nel nostro Paese;

le misure di contenimento degli spostamenti e le limitazioni allo svolgimento e alla fruizione di eventi aperti al pubblico - interventi necessariamente predisposti dal Governo per tamponare e fronteggiare l'escalation dei contagi che, a più ondate, ha investito il nostro Paese a partire dal febbraio dello scorso anno - non hanno solo ridimensionato gli spazi ed i tempi della vita sociale dei cittadini, ma hanno anche determinato una drastica riduzione dei ricavi delle aziende del settore, e di conseguenza, un minor impiego - di lavoratori nonché, purtroppo, il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali e la perdita di posti di lavoro;

i dati che nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati in materia sono impressionanti, e fotografano un'immagine che richiede una riflessione profonda su quali interventi dovranno essere predisposti nei prossimi mesi, nonché quali modalità dovranno essere impiegate, non solo per risollevare il settore, ma anche per garantire che il comparto possa sopravvivere ad eventuali recrudescenze pandemiche;

prendendo in considerazione, per esempio, i dati pubblicati nel febbraio scorso dall'Osservatorio dello Spettacolo Siae, come riportato dalle maggiori testate nazionali, il 2020 è senza ombra di dubbio da considerarsi come «l'anno nero» dello spettacolo: la spesa del pubblico è diminuita più dell'80 percento, attestandosi a soli 623 milioni di euro a fronte dei 2,8 miliardi del 2019, svolgendosi altresì quasi il 70 per cento di eventi in meno;

considerato che:

a più di un anno dall'inizio dell'epidemia da Covid-19, assistiamo oramai sempre più di frequente a manifestazioni organizzate dalle imprese e dai lavoratori del settore: tra le altre, sono diventate ormai celebri, anche grazie alla nutrita partecipazione di volti noti dello spettacolo e alla preponderante divulgazione delle immagini su testate giornalistiche, tv e soprattutto *social network*, le recenti manifestazioni tenutesi a Piazza del Duomo a Milano e a Piazza del Popolo a Roma, a cui hanno preso parte decine di sigle sindacali e di categoria;

la decisione di riaprire teatri e cinema a partire dalla fine del mese di aprile 2021 è stata accolta dalla comunità nazionale come un segnale prezioso la data del 26 aprile scorso, in questo senso, ha segnato una sorta di «nuovo inizio» per tutti quei lavoratori e quelle imprese che hanno subito l'impeto ed il contraccolpo causati dalle ondate pandemiche e dall'impossibilità di poter portare avanti, pur nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, la propria attività;

considerato inoltre che:

la crisi epocale a cui siamo attualmente soggetti, determinata da un evento di portata storica e globale estremamente rilevante quale l'emergenza pandemica in corso, farà percepire i suoi effetti più crudi proprio a partire dalla seconda metà dell'anno in corso, richiedendo altresì non solo l'impiego di

una mole straordinaria di risorse, come finora avvenuto, ma anche la messa in atto di soluzioni strategicamente preziose e di interventi strutturali che possano consentire una graduale ma cospicua ripresa delle attività economiche a partire proprio dai prossimi mesi;

il Piano di Ripresa e Resilienza, a questo proposito, sebbene strumento prezioso e base di partenza per i futuri investimenti del Paese volti ad assolvere ad una funzione moltiplicatrice delle risorse impiegate nell'economia, non può essere considerato di per sé la chiave attraverso cui aprire le porte di una nuova stagione per la cultura in Italia. A ben vedere, nei prossimi anni il settore culturale dovrà progressivamente assumere il molo di comparto di punta del Paese, non più destinatario di meri interventi manutentivi o conservativi di quel patrimonio artistico e culturale che rende l'Italia celebre in tutto il mondo, ma vero e proprio fulcro di investimenti pubblici e privati atti a riportare in alto lo sviluppo economico e culturale italiano negli anni a venire,

impegna il Governo:

al fine di scongiurare la crisi di uno dei settori che ha risentito maggiormente delle conseguenze negative derivanti dalla pandemia e dalle limitazioni introdotte per contrastare la diffusione dei contagi, ad estendere la platea dei beneficiari delle indennità riconosciute dal Governo in favore dei lavoratori impiegati nei settori afferenti alla cultura, soprattutto con riguardo alle categorie che sono rimaste escluse o che sono state destinatarie di minori contributi, ivi comprese le guide e gli accompagnatori turistici;

a riconoscere, al fine di sostenere le imprese attive nel settore della cultura, interventi di ordine fiscale diretti ad agevolare lo svolgimento e la fruizione dei servizi culturali, tra i quali la predisposizione di detrazioni per l'acquisto di biglietti di ingresso o abbonamenti a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini, nonché l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese del settore per le spese effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo;

a prevedere un aumento strutturale dei finanziamenti annualmente erogati dallo Stato alla filiera della cultura, in virtù non solo dei nefasti effetti pandemici ma anche e soprattutto alla luce del ruolo strategico che nei prossimi mesi rivestirà la cultura per la ripartenza della vita sociale ed economica del Paese.

G/2144/203/5 e 6 (già em. 36.6)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 34 del 2020 (legge 77 del 2020) ha istituito nello stato di previsione dell'allora Mibact il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6-*bis*, comma 3 e 4, del decreto-legge 137 del 2020 (legge 176 del 2020) ha incrementato di ulteriori euro 400 milioni per il 2020 e di euro 51 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, euro 350 milioni della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

il comma 2 dell'articolo 36 del provvedimento in esame prevede l'esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo sopra citato in quanto la materia, ora, è riconducibile alla competenza del turismo.

considerato che:

risulta necessario novellare la disposizione citata anche con riguardo alle risorse del Fondo;

impegna il Governo:

affinché le risorse stanziate dall'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 137 del 2020 siano trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo.

G/2144/204/5 e 6 (già em. 36.0.21)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo è stato istituito dall'articolo 90 della legge 289 del 2002 (Finanziaria 2003);

il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture ed attrezzature sportive, comprese le relative aree;

la depressione economica provocata dall'emergenza sanitaria e dal prolungato *lockdown* ha portato numerose società sportive ad una crisi di liquidità;

impegna il Governo:

ad estendere le garanzie del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) anche sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni.

G/2144/205/5 e 6 (già em. 36.0.29)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

quale misura di accompagnamento alla riforma del lavoro sportivo la legge di bilancio 2021 ha istituito un apposito fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara;

lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

impegna il Governo:

ad implementare il fondo di cui in premessa al fine di sostenere uno dei comparti, quello sportivo, tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria.

G/2144/206/5 e 6 (già em. 36.0.47)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la depressione economica provocata dall'emergenza sanitaria e dal prolungato *lockdown*, senza misure di sostegno adeguate, potrebbe farne sparire 40/50mila (tra il 15 e il 20 per cento);

con stadi, palazzetti e piscine ancora deserti e con ricavi televisivi, l'unica fonte di sostentamento per i club calcistici delle serie minori e delle realtà professionistiche e dilettantistiche appartenenti alle altre discipline è rappresentato dalle sponsorizzazioni;

lo sport italiano si regge ancora in larga parte sul mecenatismo e sulle sponsorizzazioni;

impegna il Governo:

a estendere al 2021 la disciplina finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da leghe e società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

G/2144/207/5 e 6 (già em. 37.9)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 37 del provvedimento prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche;

il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni;

impegna il Governo:

ad allungare i tempi di restituzione dei predetti finanziamenti, allungandoli almeno a 10 anni.

G/2144/208/5 e 6 (già em. 37.0.16)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il settore dei trasporti continua ad essere tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica generata dalle misure di contenimento adottate nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria;

in tale contesto, l'aviazione civile europea, alla fine del 2020, ha visto una riduzione del traffico di passeggeri che si attesta intorno al 58 per cento, corrispondente a una perdita in fatturato stimata dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile intorno ai 100 miliardi di dollari americani;

in Italia, il trasporto aereo rappresenta l'1,8 per cento della produzione e dell'occupazione nazionale;

considerato che:

l'aviazione civile comprende sia soggetti pubblici che privati, e che mentre tra questi ultimi alcuni concorrono all'erogazione del servizio pubblico, altri restringono la loro attività al solo settore privato,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto Rilancio, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali attualmente esclusi dalle categorie beneficiarie delle misure di sostegno.

G/2144/209/5 e 6 (già em. 37.0.31)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

al fine di supportare le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di Covid-19 nelle loro richieste di liquidità, il cosiddetto Decreto «Cura Italia», all'articolo 56, comma 2, aveva disposto una proroga delle scadenze, fino al 30 settembre 2020, per aperture di nuovo credito, ivi compresi i mutui;

l'apertura di nuove linee di credito è in continua crescita: il credito, infatti, continua ad assumere un molo cruciale per assicurare la liquidità alle imprese; si presenta la necessità di continuare a sostenere le imprese nella loro ricerca di ulteriore liquidità, ovvero di impedire che, qualora, a causa della crisi attuale, fossero impossibilitate ad adempiere ai loro obblighi debitori entro i termini pattuiti, esse non vedano automaticamente peggiorare la classificazione della loro qualità del credito,

impegna il Governo:

valutare la possibilità di prevedere una nuova proroga, per l'intero anno 2021, della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese che erano già beneficiarie della misura di cui già all'articolo 56 del cosiddetto decreto «Cura Italia».

G/2144/210/5 e 6 (già em. 38.0.29)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;

tra i settori maggiormente colpiti si colloca anche quello dell'industria tessile della moda, calzaturiero e della pelletteria;

considerato che:

tra le misure *ad hoc* previste per fronteggiare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica, vi è il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento sulle rimanenze di magazzino, previsto dall'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

impegna il Governo:

a rendere fruibile tale beneficio in favore di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento, facendo coincidere il momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta con la data di certificazione della consistenza delle rimanenze finali da parte di revisori contabili qualificati ovvero con la certificazione del bilancio e neutralizzando il credito d'imposta, quale contributo in conto esercizio, ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

G/2144/211/5 e 6 [già 5.113 (testo 2)]

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto all'articolo 1, comma 219, ha introdotto un credito di imposta a favore delle persone fisiche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

considerato che:

l'emergenza pandemia ha comportato, tra le conseguenze più drammatiche, una profonda crisi di liquidità e l'aumento dell'indebitamento netto delle imprese,

impegna il Governo:

ad estendere il credito di imposta per i Pir, attualmente previsto per le persone fisiche, anche ai fondi pensione e alle casse di previdenza, al fine di favorirne gli investimenti nell'economia reale.

G/2144/212/5 e 6 [5.0.93 (testo 2)]

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

gli enti ecclesiastici stanno risentendo della crisi generata dall'attuale emergenza sanitaria;

la situazione di difficoltà economica ha indotto il Santo Padre ad adottare, in data 23 marzo 2021, una lettera apostolica in folata di Proprio Motu, con la quale si dispone un decremento generalizzato della retribuzione corrisposta a tutti i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e degli altri enti collegati;

in territorio italiano, gli enti religiosi, in qualità di soggetti anche economici, svolgono attività di varia natura, concorrendo, tra l'altro, all'erogazione di alcuni tra i più essenziali servizi pubblici, ivi inclusi l'istruzione e la sanità;

considerato che:

al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, ovvero di garantire la tutela dei livelli occupazionali, in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 27, ha disposto, per i datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti («Decontribuzione Sud»);

successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 («legge di bilancio per il 2021»), nell'estendere la misura di cui sopra fino al 31 dicembre 2029, all'articolo 1, comma 162, lettera *i)*, non ha disposto l'inclusione, tra gli altri, degli enti ecclesiastici quali soggetti beneficiari dell'esonero in oggetto,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di usufruire della misura cosiddetto «Decontribuzione Sud» anche agli enti ecclesiastici, al fine di promuovere i livelli occupazionali nei rapporti di lavoro subordinato con i medesimi enti.

G/2144/213/5 e 6 (già em. 22.0.9)

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Di Girolamo,

Vaccaro, Mautone, Piarulli, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il titolo III del decreto legge in esame reca misure in materia di salute e sicurezza;

considerato che:

in un periodo storico così delicato, caratterizzato dal costante contrasto agli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", il personale delle Forze Armate è schierato in prima linea nella gestione di eventi critici ad alto impatto emotivo;

in relazione alla tutela della salute e del benessere psicofisico di detto personale, dunque, sarebbe opportuno che trovassero spazio anche attività di supporto psicologico e morale orientate all'individuazione di soluzioni sostenibili al fine di migliorare la vita professionale dei militari;

una crescente sensibilizzazione in tale ambito, unitamente a concrete azioni di sostegno improntate al miglioramento della qualità della vita e al consolidamento delle risorse personali e professionali, ha il potenziale di generare degli effetti positivi, specie in un'ottica preventiva,

impegna il Governo:

a istituire un Fondo allo scopo di assicurare la presenza di un supporto psicologico al personale militare appartenente alle Forze armate impegnate nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

G/2144/214/5 e 6 (già em. 4.19)

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Dell'Olio, Fenu, Turco, Ricciardi, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi, differendo dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge;

in particolare il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 4 del decreto interviene sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non;

sempre al comma 1, la lettera *b)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia in tema di «rottamazione-*ter*», di rottamazione di risorse proprie UE e di «saldo e stralcio»;

pertanto, il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora: il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021; il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 3o novembre 2021;

impegna il Governo;

a prorogare ulteriormente la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento

di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

G/2144/215/5 e 6 (già em 6.0.116)

Di Piazza, Trentacoste, Fenu, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

l'articolo 13 del decreto-legge 23 del 2020 (decreto-legge Liquidità) disciplina l'accesso delle PMI ai prestiti garantiti dal Fondo di garanzia PMI e fissa, al comma 1, la data del 31 dicembre 2020 quale termine per usufruire della misura;

il comma 12-*bis* consentite l'accesso alla stessa misura anche agli enti non commerciali;

la misura di cui al comma 1, relativa alle PMI, è stata prorogata sino al 3o giugno 2021, mentre non è stata disposta alcuna proroga per gli enti non commerciali;

valutato che:

la misura per gli enti non commerciali è estremamente necessaria per contrastare le grandi difficoltà in cui si trovano numerose associazioni, soprattutto di piccole dimensioni, che hanno visto sospesa la propria attività;

stante i dati ISTAT, si tratta di circa 280.000 enti non profit, che non svolgono attività di impresa, che attualmente contano circa 450 mila lavoratori occupati;

considerato che:

l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a prorogare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 13 del cosiddetto decreto-legge Liquidità, al fine di consentire la possibilità di poter accedere alle misure ivi previste relative al Fondo di Garanzia;

a prevedere espressamente la proroga della misura in esame anche per gli enti non commerciali.

G/2144/216/5 e 6 (già em 14.3)

Di Piazza, Trentacoste, Romano, Pavanelli, Fenu, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144);

premesso che:

l'articolo 14 dispone un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;

considerato che:

il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» di cui in premessa è stato istituito con l'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 137 del 2020 al fine di far fronte alla crisi economica degli enti in tale settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Fondo è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

in base ai dati ISTAT pubblicati il 9 ottobre 2020, al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, impiegano 853.476 dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti finalizzati ad stabilire un significativo ulteriore incremento della dotazione del Fondo di cui in premessa.

G/2144/217/5 e 6 (già em. 6.0.67)

Piarulli, Croatti, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame reca «Misure in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI;»;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riconosce un credito d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 3o giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

rilevato altresì che:

gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria perseguono lo scopo di promuovere beni e servizi delle aziende reclamizzate, contribuendo così ad aumentare il fatturato aziendale e stimolare i consumi e/o utilizzo dei servizi dalla parte dei destinatari delle *reclames*;

si tratta, pertanto, di un veicolo strumentale importate per lo sviluppo e crescita delle aziende che lo utilizzano, poiché gli investimenti in campagne sui mezzi pubblicitari, oltre che favorire la ripresa del settore, producono indirettamente introiti, oltre che per l'ANAS, anche per i Comuni, le Province e le città Metropolitane in termini di imposte comunali di pubblicità (ICP) ed in termini di TOSAP/COSAP e di canoni non ricognitori;

riconoscere un credito d'imposta per tali investimenti stimolerebbe la ripresa delle micro-aziende che operano in ambiti ristrettissimi e che non hanno la forza o l'interesse di investire su altri mezzi di comunicazione più dispersivi, quali radio, tv o giornali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un credito d'imposta alle imprese che effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie,

negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico.

G/2144/218/5 e 6 (già em. 5.13)

Santillo, Castaldi, Trentacoste, Dell'Olio, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del- decreto-legge in conversione reca interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19;

rilevato che:

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, ha disposto all'articolo 111 sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La citata sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente; detta sospensione opera sui termini per la presentazione al pagamento, sui termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti, su quelli previsti all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis*, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990, nonché sul termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 386 del 1990;

l'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadano o decorrano nel periodo compreso fra il 1º settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, mentre i protesti o le constatazioni equivalenti già levati sono cancellati d'ufficio e non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso;

rilevato altresì che:

la gravità dell'emergenza pandemica impone la proroga delle misure straordinarie adottate in materia di titoli di credito allo scopo di tutelare i soggetti colpiti dalla crisi,

impegna il Governo:

a prorogare fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, altresì specificando che i protesti ovvero le constatazioni equivalenti già levati nel corso di tale periodo sono cancellati d'ufficio e che non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

G/2144/219/5 e 6 (già em. 6.8)

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto

Il Senato,

in sede-di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli-operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione reca misure in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI;

gli oneri generali di sistema sono generalmente articolati in corrispettivo in quota fissa, corrispettivo in quota potenza e corrispettivo in quota energia. Detti corrispettivi sono applicati dal distributore alla controparte del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

l'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, prevede che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferimento alle voci denominate «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

a tal fine, l'Autorità è chiamata a rideterminare le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021, in modo tale da prevedere un risparmio delle componenti tariffarie fisse parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, ottenendo al contempo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW la spesa effettiva superi quelli che, sulla base delle tariffe vigenti nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW;

rilevato che:

con la Delibera 124/2021/R/eel, l'Autorità ha definito le regole per la richiesta delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame;

il riconoscimento dell'agevolazione sulle bollette avviene in automatico; inoltre, qualora fossero già state emesse le fatture per i mesi interessati, lo sconto in bolletta sarà riconosciuto a conguaglio, entro la seconda fatturazione successiva;

l'Autorità, con la deliberazione 190/2020/R/eel, ha ridotto i potenziali problemi di adeguamento dei sistemi informativi di venditori e distributori di energia elettrica, evitando altresì di intervenire sui flussi informativi mensili dei dati di misura nei confronti del Sistema informativo integrato (SII);

con deliberazione 311/2020/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa dei servizi energetici e ambientali in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19, nonché in ordine all'attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/eel, essendo altresì destinata la parte di tali risorse eccedente tale compensazione alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali;

rilevato altresì che:

spesso le strutture ricettive sono costrette ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni;

la citata misura di cui all'articolo 6 del decreto in esame, prevista per piccoli esercizi commerciali, bar, ristoranti, laboratori, piccoli artigiani, professionisti e servizi, se estesa alle strutture ricettive interesserebbe fino ad un massimo di 5.000 operatori del settore;

si apprende che è intenzione del Governo prevedere nel prossimo decreto in materia di sostegni alle imprese (cosiddetto sostegni-*bis)* una specifica disposizione relativa alle bollette,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche alle utenze elettriche connesse in media tensione di accedere alle agevolazioni previste dal decreto-legge in esame in materia di riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

G/2144/220/5 e 6 (già em. 5.86)

Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L'Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19";

secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come altresì disposto dagli articoli 8 e 8-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i pubblici esercizi che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 hanno potuto beneficiare di un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e al 30 per cento in caso di affitto di ramo di azienda per i mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020;

rilevato che:

l'emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in termini di negative ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà dell'anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei prossimi mesi;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi, garantendo la copertura dei costi fissi, sia con riduzioni ed esenzioni di imposte, specie locali, sgravi di imposta che con la copertura di parte dei canoni di locazione;

a riconoscere, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del "Decreto Rilancio" in misura maggiorata alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio ad ottobre 2020 abbia registrato una contrazione pari ad almeno il 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.

G/2144/221/5 e 6 (già em. 30.72)

Dell'Olio, Gallicchio, Leone, L'Abbate, Trentacoste, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 30 del decreto-legge in esame reca misure urgenti e disposizioni di proroga;

l'articolo 30, comma 5, del provvedimento prevede che, limitatamente al 2021, i Comuni, in base al piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, debbano approvare tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 settembre, ossia entro un termine disgiunto da quello dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, i quali effettueranno poi le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile;

rilevato che:

sotto il profilo soggettivo, la TARI è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, possieda ovvero

detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; nell'ipotesi di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, la Tari non è dovuta dall'utilizzatore, ma resta invece in capo al possessore, proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Pertanto, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo tributario, rileva la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti e la mancata utilizzazione dei locali o delle aree non fa venir meno l'obbligo di corrispondere la TARI, salvo che nell'ipotesi in cui venga dimostrata l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in quanto oggettivamente inutilizzabile;

le imprese di pubblico esercizio sono conseguentemente gravate da detta imposta pur in presenza delle misure restrittive adottate per contenere la crisi pandemica da COVID-19, con ciò riportando quindi, a fronte della sensibile riduzione del volume di ricavi registrata, un doppio nocumento in termini di sostenibilità economica;

rilevato che:

l'emergenza pandemica continua a determinare gravi ripercussioni sull'economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a finanziare spese per investimenti pubblici;

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure per ridurre, in favore delle imprese di pubblico esercizio per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, specificando che non si fa luogo al rimborso di quanto versato ed istituendo un fondo per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'adozione di tali misure.

G/2144/222/5 e 6

Licheri, Romeo, Damiani, Errani, Malpezzi, Conzatti, Steger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

Premesso che,

la crisi pandemica legata al Covid-19 continua a condizionare la situazione economica e sociale del Paese, generando pesanti ricadute sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli occupazionali e di reddito;

nel mese di marzo, utilizzando lo scostamento di 32 miliardi autorizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021, il Governo ha perfezionato il decreto-legge in esame contenente un ampio spettro di misure di sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure;

l'uscita dalla situazione di grave crisi in atto, tuttavia, richiede di proseguire con determinazione nell'azione di sostegno all'economia, non soltanto per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma per evitare una caduta insostenibile di potenziale produttivo del Paese;

nel mese di aprile, in occasione della discussione del Documento di Economia e Finanze, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di 40 miliardi. Tali risorse saranno utilizzate nel nuovo provvedimento che vedrà la luce nei prossimi giorni;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia, in via di adozione:

a) ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori impattate dalla crisi da Covid-19, nonché misure volte a sostenere la copertura di parte

dei costi fissi a carico delle imprese, con particolare riguardo all'estensione e alla proroga del credito di imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e alla copertura della quota fissa delle bollette elettriche;

b) adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (mense e servizi di pulizia, etc.), con particolare riguardo alla cassa integrazione;

c) misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti;

d) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti alle PMI e delle misure relative al "Fondo Gasparrini";

e) lo stanziamento di adeguate risorse, pari ad almeno 600 milioni di euro, in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) da parte delle imprese;

f) lo stanziamento di ulteriori risorse, pari ad almeno 100 milioni di euro, in favore del Fondo per la montagna di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame;

g) la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura e nel settore del turismo, lavoratori ciclici, dello spettacolo, della cultura e agli "invisibili";

h) lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali da destinare all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché per rafforzare la capacità di risposta nei confronti di persone e nuclei familiari in condizione di povertà e maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio-economica;

i) lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19;

l) misure finalizzate a risolvere problematiche del settore Fiere;

m) misure in favore delle imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, compreso il loro indotto, oggetto di chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura delle suddette attività.

G/2144/223/5 e 6 (già em. 1.39)

Collina, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.39.

G/2144/224/5 e 6 (già em. 1.0.25)

Pittella, Ferrari, Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative

pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, anche in considerazione della necessità di sostenere la ripresa economica delle attività produttive, ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria di cui in premessa anche alla seconda rata IMU relativa all'anno 2021.

G/2144/225/5 e 6 [già em. 1.0.31 (Testo 2)]

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.31 (Testo 2).

G/2144/226/5 e 6 [già em. 1.0.45 (testo 2)]

Collina

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.45 (testo 2).

G/2144/227/5 e 6 (già em. 4.59)

Astorre, Taricco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.59.

G/2144/228/5 e 6 (già em. 6.9)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.9.

G/2144/229/5 e 6 (già em. 6.0.119)

Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.119.

G/2144/230/5 e 6 (già em. 6.0.182)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.182.

G/2144/231/5 e 6 [già em. 8.16 (testo 2)]

Taricco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 8.16 (testo 2).

G/2144/232/5 e 6 (già em. 9.9)

Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.9.

G/2144/233/5 e 6 (già em. 10.0.18)

Laus

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 10.0.18.

G/2144/234/5 e 6 (già em. 19.0.24)

Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.0.24.

G/2144/235/5 e 6 (già em. 20.0.4)

Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

è evidente nella sua gravità la realtà della salute mentale dei bambini e degli adolescenti causata dai drastici cambiamenti che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato nella società e nelle loro vite;

la condizione di isolamento forzato, la paura della malattia, il cambiamento repentino della routine quotidiana hanno comportato l'aumento, in modo esponenziale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di forme di disagio o di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti e, di conseguenza, delle loro famiglie;

psichiatri e neuropsichiatri denunciano l'aumento, nei bambini e negli adolescenti, di sintomi somatici, di disturbi della concentrazione, di aggressività, di paura della malattia, di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, di episodi di autolesionismo, di pensieri suicidari, nonché di disturbi del sonno;

si tratta di malesseri che non scompariranno immediatamente al cessare dell'emergenza sanitaria, ma che avranno conseguenze nel lungo periodo se non curate in modo tempestivo e appropriato e che rischiano di dar luogo a una nuova emergenza sanitaria;

dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia Covid-19 nelle famiglie in Italia, promossa dall'Irccs Giannina Gaslini di Genova e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante il cosiddetto *lockdown* i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia, l'aumento dell'irritabilità sono stati i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adolescenti del nostro Paese;

anche il recente Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19 (Iss 2020) ha evidenziato un grave rischio per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti a causa dei numerosi fattori di stress cui sono stati e continuano ad essere sottoposti;

la salute mentale dei nostri figli dovrebbe rappresentare una priorità per il Legislatore e per il Governo poiché è la salute del futuro del nostro Paese e, tal fine, dovrebbe essere messa al centro delle future politiche socio-sanitarie;

l'unica risposta possibile in termini di adeguatezza è rappresentata dal rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e della adolescenza, che hanno dimostrato, proprio durante l'emergenza, la loro carenza poiché, già prima della pandemia, era evidente l'incapacità di questi servizi di soddisfare le moltissime richieste di aiuto;

premesso inoltre che:

il protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020 tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP) ha previsto la necessità di avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio o di malessere tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

a tal fine l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021 per l'acquisto, tra gli altri, di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a

studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo:

a introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia in via di adozione, le misure necessarie a consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, al fine di rafforzare la medicina territoriale, con particolare riferimento a quella preventiva;

a incrementare ulteriormente nel decreto-legge in via di adozione le risorse destinate al suddetto fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per il finanziamento o rifinanziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica da rivolgere alle studentesse e agli studenti;

a sostenere i comuni nel rafforzare tutte le agenzie educative del territorio.

G/2144/236/5 e 6 (già em. 20.0.5)

Boldrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 20.0.5.

G/2144/237/5 e 6 (già em. 21.0.3)

Boldrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.3.

G/2144/238/5 e 6 (già em. 22.0.6)

Ferrazzi, Boldrini, Biti, Astorre, Cerno, Cirinnà, Collina, D'Alfonso, D'Arienzo, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Pittella, Rojc, Stefano, Taricco, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 22.0.6.

G/2144/239/5 e 6 (già em. 22.0.53)

D'Alfonso, Magorno, Laus, Lannutti, Di Nicola, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 22.0.53.

G/2144/240/5 e 6 (già em. 26.0.27)

Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.0.27.

G/2144/241/5 e 6 (già em. 26.16)

Parrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.16.

G/2144/242/5 e 6 (già em. 31.0.26)

Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone;

i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche;

occorre rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati e garantire loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 31.0.26, prevedendo ulteriori risorse da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

G/2144/243/5 e 6 [già em. 36.0.61 (testo 2)]

Mirabelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.61.

G/2144/244/5 e 6 (già em. 36.0.62)

Mirabelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.62.

G/2144/245/5 e 6 [già em. 38.0.1 (testo 2)]

Pittella, Parrini, Ferrari, Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.1 (testo 2).

G/2144/246/5 e 6 [già em. 38.0.35 (testo 2)]

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.35 (testo 2).

G/2144/247/5 e 6 (già em. 38.0.41)

Mirabelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 38.0.41.

G/2144/248/5 e 6 [già em. 39.0.19 (testo 2)]

Taricco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate

nell'emendamento 39.0.19.

G/2144/249/5 e 6 (già em. 40.0.58)

Misiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 40.0.58.

G/2144/250/5 e 6 (già em. 1.16)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 1 è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, che abbiano registrato ricavi non superiori a 10 milioni di curo nell'anno 2019, e che abbiano subito un calo, su base media mensile, del 30 per cento del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019;

considerato che:

il limite massimo dei 10 milioni di ricavi registrati nell'anno 2019 rischia di tagliare fuori dalla platea dei beneficiari della misura molte attività che nell'anno di riferimento operavano a pieno regime e che nel 2020, a causa della pandemia, e delle restrizioni ad essa connesse, hanno subito un crollo verticale dei ricavi;

impegna il Governo:

a rivedere, già nel prossimo decreto finalizzato al sostegno economico delle imprese, i parametri di accesso al contributo a fondo perduto, spostando il riferimento temporale sull'anno 2020, pur, eventualmente, abbassando il limite massimo di ricavi per accedere alla misura.

G/2144/251/5 e 6 (già em. 2.10)

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Corti

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 2, del presente decreto-legge istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;

le misure sanitarie per il contrasto dell'epidemia da Covid-19 hanno avuto un effetto devastante sull'economia dei territori a vocazione sciistica, determinando la chiusura degli impianti e la conseguente perdita dell'intera stagione invernale;

la chiusura degli impianti sciistici oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari, anche di natura finanziaria, per permettere al comparto di tornare a crescere ed ad essere nuovamente competitivo:

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte la azioni necessarie a sostegno del turismo di montagna, anche valutando nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, un ulteriore incremento delle risorse da destinare al Fondo istituito dall'articolo 2, del presente decreto-legge.

G/2144/252/5 e 6 (già em. 39.0.54)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresì che:

le imprese alimentari stagionali con sbocco commerciale esclusivo nel canale HORECA hanno vissuto, e stanno vivendo, un momento di crisi particolarmente complesso. Il settore infatti, è un comparto cerniera tra settore primario - che supporta annualmente tramite l'acquisto di 220 mila tonnellate di latte e 50 mila tonnellate tra frutta e altre materie prime della filiera - e commercio al dettaglio, ed è rimasto fuori da tutti i provvedimenti di spesa emanati da inizio emergenza, nonostante sia un anello di congiunzione imprescindibile che rappresenta un supporto, tecnologico e di fornitura, insostituibile per tutta la filiera delle gelaterie e delle pasticcerie artigianali;

impegna il Governo:

a sostenere il settore della filiera dolciaria attraverso l'istituzione di un fondo dedicato.

G/2144/253/5 e 6 (già em. 39.0.27)

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte

per fronteggiare la-diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 39 prevede un incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che:

il mondo del'autotrasporto agricolo sta risentendo gravemente della crescita ininterrotta del prezzo del gasolio agricolo con rilevanti ripercussioni negative sul settore della agricoltura,

impegna il Governo:

a esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.

G/2144/254/5 e 6 [già em. 4.0.22 (testo 2)]

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, oltre che l'annullamento dei carichi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

premesso altresì che:

diversi dubbi interpretativi sono emersi recentemente sull'applicazione delle disposizioni concernenti la semplificazione degli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità su supporti elettronici;

considerato che:

si ritiene opportuno un intervento chiarificatore della portata applicativa della norma, che consenta, soprattutto in considerazione delle grandi difficoltà economiche e gestionali che gli operatori economici stanno incontrando a causa degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo la tenuta, ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto;

impegna il Governo:

anche nella prospettiva di una maggiore semplificazione degli oneri contabili sì da favorirne il rispetto, a prevedere, nel primo provvedimento utile, che sia considerata regolare non solo la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma anche la conservazione dei predetti registri, qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, pur in difetto non solo della loro trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche della loro conservazione sostitutiva digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, nei medesimi termini di legge.

G/2144/255/5 e 6 (già em. 5.42)

Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da Covid 19,

premesso che:

come noto, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, l'art. 5 del D.L. Liquidità, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, ha prorogato al 1º settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019);

la proroga riguarda sia le disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta, ivi compresa l'applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione preventiva del possibile stato di insolvenza dell'impresa, sia degli ulteriori strumenti di composizione della crisi che sostituiranno gli istituti attualmente disciplinati dalla legge 267/1942 - legge fallimentare;

tuttavia, la prosecuzione della pandemia, con le pesantissime ripercussioni sulla prosecuzione della attività economiche, impone un ulteriore rallentamento dei passaggi necessari a mettere in campo un compiuto riordino della materia fallimentare;

l'attuale quadro economico sta compromettendo la stessa finalità del nuovo Codice della crisi d'impresa, volta a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, che costituiscono la principale novità nell'affrontare il tema dell'insolvenza;

la nuova disciplina presuppone, infatti, una situazione economica stabile, mentre si rende inapplicabile in questa fase economica, nella quale vi è ancora incertezza sulla reale ripresa delle attività, come evidenziato anche nella stessa Relazione illustrativa del D.L. Liquidità, riferita all'attuale proroga all'autunno 2021;

l'aggravamento dell'epidemia si aggiunge, inoltre, alle criticità già tempo segnalate circa le difficoltà nelle modifiche degli assetti organizzativi delle imprese nella direzione indicata dal Codice della crisi, specie per quelle di minori dimensioni;

impegna il governo:

a prorogare di un ulteriore anno, ovvero fino al 1º settembre 2022, l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa.

G/2144/256/5 e 6 (già em. 5.66)

Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;

premesso altresì che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, da ultimo modificato, dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - emanato a seguito dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera di Genova - prevede che: «Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato». Con decreto

del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili;

l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 207 del 25 marzo 2021 all'interpello promosso da un'impresa di autotrasporto merci, ha chiarito che, «in assenza di un'espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile»;

considerato che:

la ratio sottesa, in illo tempore, all'erogazione dei contributi in parola, rende necessario specificare, mediante espressa disposizione di legge, che i medesimi contributi non concorrono alla formazione della base imponibile. Tale intervento, oltre ad essere coerente con il fine dei contributi erogati alle imprese dell'autotrasporto per le maggiori spese affrontate a causa del crollo del Ponte Morandi,

appare del tutto compatibile con le finalità di aiuto e sostegno agli operatori economici dei provvedimenti emergenziali susseguitisi in questi mesi;

impegna il Governo:

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, al fine di escludere i ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dalla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

G/2144/257/5 e 6 [già em. 5.0.62 (testo 2)]

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;

premesso altresì che:

molte imprese, già fortemente provate dall'attuale crisi economica, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276/2003, sono responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contributive da questi realizzate. I debiti contributivi rivendicati dagli Istituti previdenziali che vengono così a determinarsi in capo alle imprese appaltanti in qualità di obbligati in solido non sono però affidati agli agenti della riscossione, e non accedono dunque agli strumenti di definizione agevolata propri di quest'ultima tipologia di situazioni debitorie;

considerato che:

dal 2012, in forza della sostituzione del secondo comma dell'art. 29 sopra menzionato ad opera dell'art. 21, primo comma, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore ha già stabilito che le sanzioni accessorie e le somme aggiuntive derivanti dall'omissione contributiva del sub appaltatore non devono essere poste a carico dell'appaltante obbligato solidale. Da tale data, pertanto, «per le sanzioni civili» risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Tale previsione è stata, inoltre, richiamata anche nella Circolare INPS n. 106 del 10 agosto 2012;

già il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 2 aprile 2010 aveva chiarito che «Restano incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. (...). Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.»;

considerato altresì che:

il superamento della disparità di trattamento, attualmente hi essere, tra le diverse fattispecie di debiti contributivi, attraverso l'estensione della possibilità della definizione di tali debiti, secondo modalità analoghe a quelle previste in materia di definizione dei carichi degli agenti della riscossione, anche ai debiti contributivi di cui trattasi, consentirebbe la totale soddisfazione del credito da parte degli Istituti interessati e dall'altro l'estinzione del debito, con modalità agevolate, scongiurando il definitivo collasso delle imprese stesse;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, tenuto conto anche dell'attuale momento di crisi determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità, per le imprese appaltanti, di poter effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi di cui sono debitrici in qualità di coobbligati, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad esse relativi, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive.

G/2144/258/5 e 6 (già em. 5.0.43)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

II Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

in sede di conversione in legge del c.d. decreto rilancio, è stata introdotta una misura per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, consistente in un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del T.U.I.R, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso;

si prevede il prolungamento delle misure di prevenzione e di contenimento della pandemia;

impegna il Governo:

a specificare l'estensione applicativa al commercio della misura del credito di imposta - pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 rispetto alla media semplice delle stesse epilogate nei bilanci del triennio precedente - approvata nel corso dell'iter di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori;

a prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere

svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti;

a prevedere la neutralizzazione del credito d'imposta, quale contributo in conto esercizio, ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

G/2144/259/5 e 6 [già em. 5.0.90 (testo 2)]

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali di agevolazione;

considerato che:

il settore del fumo elettronico, già duramente colpito nel corso degli ultimi anni da una crescente pressione fiscale, è stato l'unico a subire un ulteriore aumento di imposta a decorrere da gennaio 2021, attraverso un sostanziale raddoppio delle accise;

la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo a dura prova la tenuta dell'intero sistema economico e produttivo nazionale, e la filiera dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo non ha fatto eccezione,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la sospensione, almeno per l'anno 2021, dell'incremento delle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

G/2144/260/5 e 6 (già em. 6.4)

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 6, consente all'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti di dispone con propri provvedimenti la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione relativa alle voci «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», per i mesi di aprile, maggio e giugno;

la maggior parte delle strutture turistico-ricettive, pur essendo queste ricomprese tra i beneficiari della norma, non potrà accedere alle misure di agevolazioni relative alla riduzione delle bollette elettriche;

le strutture in questione hanno infatti attivato utenze in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una specifica cabina elettrica anche per quelle di più piccole dimensioni;

è necessario consentire anche alle utenze in media tensione di poter accedere ai benefici previsti dall'articolo 6, del presente decreto-legge, evitando che si vengano a creare possibili discriminazioni a danno delle imprese del comparto di dimensioni ridotte,

impegna il Governo,

ad estendere, con i prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, le agevolazioni relative alla riduzione degli oneri generali di sistema per la fornitura di energia elettrica anche alle utenze attivate da strutture turistico-ricettive collegate in media tensione.

G/2144/261/5 e 6 (già em. 6.15)

Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e che al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 6 del provvedimento, che dispongono la riduzione della spesa per gli oneri fissi delle bollette elettriche sostenuta dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,

considerato che a seguito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 molte attività commerciali e artigianali e molti pubblici esercizi, quali ristoranti, strutture alberghiere e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto limitazioni e chiusure e quindi un drammatico crollo dei ricavi, e che conseguentemente le suddette attività si sono trovate in condizioni di morosità del pagamento delle bollette per i servizi di fornitura elettrica,

considerato altresì che molte delle suddette attività sono state oggetto dell'interruzione del servizio operato dall'ente distributore, su richiesta del venditore di energia elettrica, pregiudicando il mantenimento in vita dell'attività economica e la sua ripresa e ripartenza economica,

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno alle richiamate attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, le misure di sostegno alle imprese previste dalla disposizione che introducono uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, possono risultare insufficienti ad impedire nuovi casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica,

appare pertanto necessario intervenire a sostegno dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, contestualmente alla costituzione in mora e al fine di prevenire i fenomeni di distacco per insolvenza delle fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato emergenza epidemiologica sanitaria nazionale da COVID-19, prevedendo una rateizzazione di almeno 12 mesi degli insoluti, mantenendo l'erogazione dell'energia elettrica e quindi consentendo lo svolgimento dell'attività,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni intese a garantire un sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali, risultanti morose per le fatture non pagate e i cui termini di pagamento siano scaduti

durante il periodo di emergenza sanitaria, prevedendo contestualmente alla costituzione in mora dello stesso cliente finale un adeguato piano di rateizzazione, secondo le modalità stabilite da ARERA, consentendo io svolgimento e la ripresa dell'attività e quindi una ripartenza economica

G/2144/262/5 e 6 (già em. 6.0.14)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:

le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di ristorazione sono state tra le più colpite dalla crisi economica, a causa delle stringenti misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo,

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure finalizzate a sostenere la ripresa delle attività di cui in premessa, attraverso l'incentivo ad un maggior utilizzo degli spazi esterni, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per le spese relative alla posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

G/2144/263/5 e 6 (già em. 6.0.165)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-l9;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:

il settore alberghiero è stato senza dubbio uno dei più colpiti dalle restrizioni indotte dall'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid 19. La maggior parte degli esercizi, infatti, ed in particolare gli alberghi e pensioni situate nei centri urbani e nelle località non turistiche, è rimasto chiuso anche dopo le riaperture seguite alla fine del primo *lockdown*. Le restrizioni che si sono susseguite in questo anno hanno ulteriormente aggravato la situazione del settore, facendo sì che molti operatori rimandassero nuovamente l'apertura dei loro esercizi;

si ritiene opportuno, dunque, consentire ai proprietari delle strutture di utilizzare i periodi di chiusura forzata per ammodernare e rendere efficienti sotto il profilo energetico e della sostenibilità ambientale le loro strutture,

impegna il Governo,

a sostenere il rilancio del settore turistico anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle strutture impiegate nello stesso, attraverso l'estensione, già dal prossimo provvedimento utile, del cosiddetto *Superbonus* agli immobili impiegati nell'attività alberghiera rientranti nella categoria catastale D/2, nonché agli immobili comunque impiegati nell'attività turistico-ricettiva degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi.

G/2144/264/5 e 6 [già em. 6.0.193 (testo 2)]

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; considerato che:

fino al 15 giugno prossimo, con il decreto-legge - c.d. «Milleproroghe - 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stata prorogata la previsione con riferimento ai lavori in corso, dell'emissione di un SAL d'emergenza (entro 15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per pagamento), in deroga alle previsioni contrattuali;

visto lo stato di grave crisi in cui versa il settore, aggravato dall'emergenza epidemiologica, per far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, occorrerebbe altresì prevedere il pagamento di SAL mensili, anche in deroga alle previsioni contrattuali,

impegna il Governo,

al fine di evitare che venga compromesso definitivamente l'intero tessuto produttivo del Paese e si blocchino le opere pubbliche in corso, a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, in linea con le prescrizioni comunitarie, che le stazioni appaltanti procedano all'adozione di SAL con scadenze certe, e comunque non superiore a 30 giorni.

G/2144/265/5 e 6 (già em. 6.0.210)

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

la scadenza inizialmente prevista al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'accesso al fondo di garanzia per i finanziamenti di PMI, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti, è stata posticipata di sei mesi dall'articolo 1, comma 244, della Legge di Bilancio 2021;

l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri,

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2021, le misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

G/2144/266/5 e 6 (già em. 6.0.128)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale entro il 30 giugno 2021, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019,

impegna il Governo,

ad estendere l'agevolazione alle imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro e non già i 10 milioni attualmente previsti e ad allungare il periodo entro il quale effettuare l'aumento di capitale sociale al 31 dicembre 2021, in modo da dare più tempo agli imprenditori per organizzarsi.

G/2144/267/5 e 6 (già em. 6.0.62)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

vista la situazione emergenziale connessa all'epidemia SARS-COV-2 e ai provvedimenti di sospensione di talune attività produttive che hanno interessato l'anno in corso, si renderebbe necessario il differimento, per almeno 6 mesi, del termine di effettuazione degli investimenti inclusi nell'ambito di applicazione del c.d. iperammortamento e in relazione ai quali, entro il 31/12/2019, l'ordine sia stato accettato dal fornitore con versamento di un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

si tratterebbe di un intervento avente la medesima logica di quello adottato per il c.d. «superammortamento» con l'articolo 50 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

impegna il Governo,

ad intervenire sul comma 196 della Legge di Bilancio 2020, al fine di prorogare di ulteriori 6 mesi i termini entro i quali effettuare la consegna dei beni.

G/2144/268/5 e 6 (già em. 6.0.106)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla

diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad oggetto il Fondo centrale di garanzia prevede una durata del rimborso dei finanziamenti garantiti fino a 72 mesi;

vista la situazione emergenziale connessa all'epidemia SARS-COV-2, sarebbe più che necessario supportare l'accesso al credito di medio periodo per importi congrui per le piccole e medie realtà imprenditoriali, che più delle altre stanno soffrendo le ripercussioni negative del prolungarsi della crisi pandemica, mettendole in condizione di ripagare il debito richiesto in un periodo sostenibile,

impegna il Governo:

ad estendere fino a 15 anni la durata del rimborso dei finanziamenti garantiti e ad allungare fino a 240 mesi la durata dei prestiti assistiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo, inoltre il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.

G/2144/269/5 e 6 (già em. 6.0.11 testo 2)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

il settore matrimoni è stato tra i più colpiti dalla crisi economica, nel 2020 è stato cancellato circa l'80 per cento degli eventi in programma, con una perdita del fatturato attestatasi tra l'85 ed il 95 per cento (dai 15 miliardi del 2019 ai 2 del 2020), ma che per moltissimi operatori ha raggiunto il 100 per cento e oltre, se si considera la restituzione degli acconti già versati dalla clientela;

ad oggi, ci troviamo in un contesto caratterizzato da grosse incertezze sul futuro e sulla possibilità di ritornare a celebrare in tutta normalità questo genere di eventi, numerose coppie di promessi sposi hanno deciso di annullare le nozze da tempo programmate, con conseguenti notevoli danni non solo per settore economico di riferimento, ma anche e soprattutto per chi deve fronteggiare i costi legati alle nozze,

impegna il Governo:

a prevedere per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese documentate, relative al servizio di ristorazione o di *catering*, affitto dei locali, servizio di *wedding planner*, addobbi floreali, abiti degli sposi, servizio di trucco e acconciatura e servizio fotografico, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro.

G/2144/270/5 e 6 (già em. 6.0.74)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori

entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

l'attuale scenario e, soprattutto, la profonda incertezza sulle prospettive future, impongono di rivedere i termini di efficacia della moratoria dei debiti bancari per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

la modifica si rende necessaria in ragione del perdurare della situazione di crisi legata alla pandemia da COVID-19, al fine di consentire alle imprese un ulteriore allungamento delle esposizioni finanziarie verso gli intermediari finanziari e ciò in attesa che migliorino le condizioni di emergenza sanitaria, sì da realizzarsi il rilancio dell'economia;

l'intervento consentirebbe alle imprese che hanno avuto accesso alla misura ed a quelle che vi potranno accedere, una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti contratti con il sistema bancario, anche in vista di nuovi interventi economici per programmare gli investimenti, una volta auspicabilmente terminata la fase più severa della crisi emergenziale e ripristinata una condizione di normalità imprenditoriale,

impegna il Governo:

a prorogare ulteriormente e sino al 31 dicembre 2021, la cosiddetta moratoria legale di cui all'articolo 56, comma 2, lett. *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettera *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché sino al 30 giugno 2021 il termine per consentire alle imprese che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, di accedere al beneficio secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56.

G/2144/271/5 e 6 (già em. 8.34)

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

le aziende facenti parte del settore cultura, a seguito delle normative succedutesi nel tempo, sono ormai completamente ferme da più di un anno;

queste aziende hanno ricevuto ristori parziali con contributi statali che di fatto sono serviti a pagare, almeno in parte, le spese fisse correnti, comunque sostenute durante la chiusura forzata delle aziende stesse, indipendentemente dalla loro consistenza economica;

per la prossima riapertura, le aziende dovranno sostenere i costi necessari per far fronte ad un adeguamento strutturale per la sicurezza contro la diffusione da Covid; per i primi mesi non potranno ragionevolmente attendere un afflusso di pubblico, sufficiente a coprire i costi di gestione e comunque, in misura auspicabilmente ampia, dovranno richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dal volume di lavoro che si prospetta, a causa degli ingressi comunque contingentati, con incassi inferiori di gran lunga alla ricettività delle strutture stesse;

inoltre le aziende si troveranno in notevole difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali e questo fatto influirebbe negativamente sulla concessione del D.U.R.C. INPS, come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad esentare dal pagamento degli oneri contributivi, per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività, dando alle aziende la possibilità di un risanamento economico che consenta loro di poter ripartire, ed evitar che oltre al blocco della Cassa Integrazione, gli imprenditori del settore siano poi costretti ad operare anche licenziamenti per bilanciare i costi.

G/2144/272/5 e 6 [già em. 6.0.85 (testo 2)]

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso non abitativo;

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili;

impegna il Governo:

a riconoscere, a favore dei proprietari di immobili ad uso non abitativo per i canoni non riscossi, misure di ristoro mediante il riconoscimento di un contributo per l'intero importo delle spettanze dovute, oppure attraverso l'esenzione dal reddito imponibile dei predetti canoni.

G/2144/273/5 e 6 (già em. 8.86)

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

concedere i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 20-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata;

esonerare dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei medesimi trattamenti di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta.

G/2144/274/5 e 6 (già em. 16.0.4)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione, per eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1º maggio 2015;

la legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede l'inquadramento delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nel settore dell'industria;

nei confronti delle imprese e loro consorzi, la medesima legge stabilisce che per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato si applichino le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni;

il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la cessazione involontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi nel settore della trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

con l'introduzione della NASPI, che esclude dal suo campo di applicazione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a tempo indeterminato delle suddette imprese, uno strumento adeguato di ammortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell'occupazione;

impegna il Governo:

ad adottare gli atti necessari a prevedere l'estensione dell'indennità relativa alla nuova assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ai sensi della legge n. 240 del 1984.

G/2144/275/5 e 6 (già em. 17.26)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori maggiormente colpiti

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato;

l'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, per tali tipi di rapporti di lavoro;

nel corso degli ultimi mesi, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso ai contratti a tempo determinato è stato maggiore rispetto al passato, date le inevitabili incertezze sul futuro e sulle nuove abitudini dei consumatori;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per garantire maggiore flessibilità nel ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in particolare attraverso la sospensione del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sino al 31 dicembre 2021, sulla base del presupposto per cui le assunzioni di personale a tempo determinato risponde ad esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica.

G/2144/276/5 e 6 (già em. 17.28)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui ricorso negli ultimi mesi, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato maggiore rispetto al passato;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per rendere più flessibile la disciplina dei contratti a tempo determinato, prevedendo in particolare che, per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti a termine stipulati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 non siano computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

G/2144/277/5 e 6 [già em. 17.0.1 (testo 2)]

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto legge in esame si prefigge di introdurre misure a sostegno dei settori economici e

lavorativi maggiormente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, indennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori lavorativi e alle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indispensabili misure più specifiche per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e l'occupazione femminile;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

concedere, in via sperimentale, per l'anno 2021, un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative;

riconoscere, in via sperimentale, per l'anno 2021, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore delle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari;

riconoscere, in via sperimentale, per l'anno 2021; l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumano giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

G/2144/278/5 e 6 (già em. 23.3)

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 23 dispone interventi per assicurare le funzioni degli enti locali;

impegna il Governo:

già dal prossimo provvedimento utile, ad incrementare per l'anno 2021 l'importo preordinato a titolo di acconto alla revisione degli accordi finanziari della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della regione autonoma Sardegna e della regione Siciliana, in aderenza a quanto concordato negli accordi quadro tra Governo e autonomie speciali del 20 luglio e del 5 novembre 2020.

G/2144/279/5 e 6 (già em. 26.10)

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

considerata la grave crisi economica che le predette attività sta subendo in particolar modo, alla luce della durata dei provvedimenti di chiusura o apertura ridotta che le ha coinvolte,

impegna il Governo:

ad incrementare, già nel prossimo provvedimento utile, il fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2021, ripartendo le risorse secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

G/2144/280/5 e 6 (già em. 26.0.11)

Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

considerato che:

gli esercizi commerciali operanti all'interno di centri commerciali, outlet e strutture assimilabili sono stati fortemente penalizzati dalla chiusura nelle giornate festive e prefestive da novembre 2020, subendo ulteriori e gravissime conseguenze economiche;

impegna il Governo:

a reintrodurre, già nel prossimo provvedimento utile, la misura del credito d'imposta sui canoni d'affitto o di locazione quantomeno per gli esercizi commerciali siti all'interno di centri commerciali, outlet e strutture assimilabili.

G/2144/281/5 e 6 (già em. 26.0.19)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

considerato che:

il perdurante stato di crisi economico sociale del Paese, dovuta all'epidemia da Covid-19, ha aumentato drasticamente il numero di persone sotto soglia di povertà,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, un sostegno economico per le fasce più deboli della popolazione attraverso un bonus sociale che li aiuti sia per la spesa di generi alimentari che per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

G/2144/282/5 e 6 (già em. 26.12)

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 26, prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COvid-19, fra cui le attività commerciali e di ristorazione ubicate nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni ed eventi privati,

impegna il Governo:

ad adottare, nei prossimi provvedimenti di sostegno economico all'esame del parlamento, provvedimenti finalizzati ad ampliare la platea dei destinatari del fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge, ricomprendendo tra le categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi i locali di pubblico spettacolo.

G/2144/283/5 e 6 (già em. 29.48)

Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 29 stanzia ulteriori 800 milioni per il settore del trasporto pubblico locale e regionale passeggeri, destinati alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri;

considerato che:

da tale misura viene escluso il settore del trasporto scolastico, pur tuttavia anch'esso duramente

colpito dagli effetti economici connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo:

a destinare quota-parte del fondo di complessivi 150 milioni di euro già istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, per un importo di 20 milioni di euro, ai comuni titolari di contratti di servizi di trasporto scolastico, dedicato ai fini del successivo ristoro ai gestori dei servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite con riferimento all'anno scolastico 2020-2021, a causa della sospensione dei servizi determinata dall'emergenza sanitaria.

G/2144/284/5 e 6 (già em. 30.68)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;

considerato che:

l'intero settore dei pubblici esercizi, a più di anno dall'inizio della pandemia da Covid-19, è ancora sottoposto a un gravoso regime di misure di contenimento, che ne restringe fortemente la libertà d'impresa,

impegna il Governo:

a cancellare, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle imprese, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, della legge n. 287/1991.

G/2144/285/5 e 6 (già em. 39.0.26)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 39 prevede un incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che:

in questa fase di grave crisi economica, si ritiene opportuno sostenere l'occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale

impegna il Governo:

al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, ad estendere alle imprese condotte da donne le stesse misure agevolative che il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185/2000 riserva ai giovani.

G/2144/286/5 e 6 (già em. 30.147)

Ripamonti, Marti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;

considerato che:

in un'ottica di rilancio economico delle attività turistico-ricettive, si ritiene utile evitare ai titolari delle concessioni demaniali marittime che hanno installato manufatti di dovere affrontare i maggiori oneri di montaggio e smontaggio degli stessi manufatti,

impegna il Governo:

a dispone la proroga, già nel prossimo provvedimento utile, del mantenimento delle installazioni di manufatti e dei punti di approdo dedicati al turismo ricreativo fino al 31 dicembre 2021 in favore dei titolari delle concessioni demaniali marittime.

G/2144/287/5 e 6 [già em. 40.0.11 (testo 2)]

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegna di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento del limite del 49% del contributo di cui all'art. 180, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/2144/288/5 e 6 (già em. 31.36)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame ha previsto risorse importanti per la scuola, queste però sono destinate unicamente alla scuola pubblica;

nulla è stato destinato invece alle scuole paritarie, ai loro studenti, docenti e famiglie, malgrado le scuole non statali siano più di 12.000 in tutta Italia, accolgono circa 900.000 alunni (pari a circa il 10% della popolazione scolastica complessiva) e facciano parte del sistema nazionale di istruzione con pari dignità rispetto alle scuole pubbliche,

impegna il Governo:

a dare la giusta importanza al valore del pluralismo educativo e alla libertà sancita, fra l'altro, dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica, attraverso l'attribuzione anche alle scuole paritarie di risorse economiche in proporzione a quanto stabilito per le scuole pubbliche.

G/2144/289/5 e 6 [già em. 38.16 (testo 3)]

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Emanuele Pellegrini, Bergesio

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il sistema fieristico è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del Paese e la promozione del «*made in Italy*», la cui strategicità per il Paese è confermata dal ruolo di primo piano che il comparto riveste nel mondo per vastità e articolazione;

la pandemia ha imposto severe limitazioni alle attività fieristiche, che dal mese di marzo dello scorso anno sono sostanzialmente bloccate, con pesanti ricadute in termini di perdita di fatturato;

l'articolo 38, prevede specifiche misure di sostegno del sistema delle fiere; il comma 3, in particolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi;

l'ambito di applicazione della norma appare troppo generico, con il rischio di escludere dalla platea dei possibili beneficiari i soggetti erogatori dei servizi di logistica, trasporto e allestimento, per i quali sono necessari interventi di ristoro a seguito delle gravi perdite economiche subite;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, idonei interventi volti a confermare l'inclusione dei soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento, tra i beneficiari delle misure di ristoro delle perdite derivanti da annullamenti, rinvii o ridimensionamenti di fiere e congressi.

G/2144/290/5 e 6 [già em. 39.0.50 (testo 2)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il prostrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato in primo piano la già latente crisi che da tempo investe il comparto zootecnico;

l'articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018, disciplina, ai fini della valorizzazione degli scarti agricoli in un'ottica di economia circolare, prevede l'applicazione di incentivi sulla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas;

al fine di sostenere la zootecnia italiana, sarebbe opportuno un chiarimento in merito all'impiego dei reflui zootecnici. L'interpretazione assodata della norma porta a ritenere infatti che i reflui, come le materie prime, debbano provenire dall'azienda realizzatrice degli impianti, escludendo l'impiego di reflui derivanti da terzi, ancorché vicini;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad esplicitare che gli effluenti zootecnici possano essere utilizzati come matrici impiegabili negli impianti di biogas agricoli di piccola taglia annessi alle aziende agricole, anche se provenienti da aziende limitrofe.

G/2144/291/5 e 6 [già em. 36.0.4 (testo 1)]

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

le attività sportive svolte all'internodi palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi sono state tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto hanno subito le chiusure più drastiche e più lunghe,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle imprese, misure di sostegno e rilancio per le attività sportive, anche attraverso la possibilità di rivedere i rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici mediante la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie pattuite, nonché attraverso la riduzione dei canoni di affitto di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

G/2144/292/5 e 6 (già em. 36.0.27)

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

le serrate per l'emergenza Covid hanno comportato la chiusura al pubblico di strutture dedicate alla tutela della fauna quali giardini zoologici, parchi faunistici, bioparchi, parchi natura, con conseguenti perdite di incassi, loro principale fonte economica;

si tratta di strutture di tutela della fauna e della biodiversità ma anche di luoghi cardine per la ricerca scientifica nonché di realtà intese ad accrescere nel pubblico la consapevolezza dell'insostituibile valore della natura e delle specie biologiche;

nonostante la chiusura al pubblico, tali strutture hanno necessariamente continuato a sostenere importanti spese per l'impiego di personale specializzato, la manutenzione e la gestione per garantire la cura e il benessere degli animali ivi ospitati;

sostegni economici per la funzionalità di giardini zoologici, parchi faunistici, bioparchi, parchi natura dedicate alla tutela della fauna possono fare la differenza tra chiusura definitiva delle strutture e la loro sopravvivenza;

in molti casi le visite presso queste strutture possono essere svolte di totale sicurezza, in particolare per quelle attività che si svolgono all'aperto o per i safari che prevedono l'utilizzo di auto private da parte dei visitatori, garantendo il totale rispetto di tutti i protocolli e le disposizioni anticovid;

consentire le visite presso giardini zoologici, bioparchi o parchi natura oltre a consentire una ripresa economica dell'attività, rappresenta anche un'importante opportunità per le famiglie e i bambini di superare le pesanti conseguenze psicologiche e sociali che la pandemia ha creato, e continua a creare, ai singoli e all'intera comunità,

impegna il Governo:

ad individuare opportune soluzioni intese a dare sostegno a giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, per le perdite economiche subite dai mancati incassi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività indispensabili al mantenimento e al benessere degli animali ivi ospitati;

a consentire l'apertura al pubblico delle suddette strutture, laddove possa essere garantito l'assoluto rispetto delle norme anti diffusione del Covid, in particolare per le attività che si svolgono all'aperto e per i safari che prevedono l'utilizzo di auto private.

G/2144/293/5 e 6 [già em. 37.2 (testo 2)]

Grassi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori, e l'articolo 37 istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico destinato alla concessione di linee di finanziamento per le grandi imprese in difficoltà;

considerato che:

le tempistiche di rimborso del fondo di cui in premessa appaiono brevi affinché tale misura possa risultare davvero efficace,

impegna il Governo:

a prevedere che i piani di rimborso delle linee di finanziamento attivate presso il fondo di cui in premessa abbiano un termine non inferiore a sei anni, e un preammortamento di almeno 24 mesi.

G/2144/294/5 e 6 (già em. 37.0.18)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresì che:

il settore turistico-alberghiero-termale (T.A.T.) è uno dei maggiormente colpiti dalla pandemia, con forti ripercussioni negative su PIL, mercato del lavoro e investimenti. La riduzione delle presenze turistiche, soprattutto internazionali, unitamente ad alcuni elementi di fragilità del settore, rendono le imprese ricettive particolarmente vulnerabili di fronte ai vincoli di liquidità ai quali si trovano esposte per il blocco dell'attività. Il rischio, in assenza di pronti e adeguati interventi, è che moltissimi alberghi italiani possano non riaprire più;

considerato che:

al fine di supportare la ripresa degli investimenti del settore turistico-alberghiero-termale, anche per ammodernamento delle strutture in un'ottica di contrasto al Covid, con tassi e durate competitive per le imprese del compatto, si mira ad attivare uno strumento alternativo di prestito come le operazioni di Basket Bond che già hanno riscosso successo in altri settori, con il supporto dello Stato e delle Regioni;

il Basket Bond rappresenta lo strumento attraverso cui il settore pubblico (Stato o Regioni) sostiene l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese dei settori citati, in particolare alberghiero-termale, anche attraendo investitori istituzionali già attivi su queste operazioni, e combinando esigenze di finanziamento a medio-lungo termine e costi del credito competitivi per le imprese,

impegna il Governo:

a permettere alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale di finanziarsi a medio-lungo temine attraverso un canale alternativo a quello bancario, contribuendo al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico del territorio e alla riduzione della disoccupazione nelle regioni a maggior vocazione turistica.

G/2144/295/5 e 6 [già em. 37.0.51 (testo 3)]

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

n questa fase emergenziale, dati gli effetti economici che le misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-16 hanno provocato sul tessuto economico e produttivo nazionale, i limiti dimensionali per la fallibilità delle imprese attualmente vigenti potrebbero provocare una serie di procedure concorsuali che in situazioni ordinarie non si verificherebbero,

impegna il Governo:

ad introdurre, già dal prossimo provvedimento utile, una deroga temporanea ai limiti dimensionali relativi alla fallibilità delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, innalzandoli per almeno un biennio, in considerazione dei gravi effetti economici della crisi sanitaria in corso.

G/2144/296/5 e 6 (già em. 38.0.22)

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

il settore turistico, nelle specifico le attività turistico ricettive, risultano tra le più colpite dalle conseguenze economiche connesse alla pandemia, e anche a tal fine il decreto Agosto ha reintrodotto il credito d'imposta per la riqualificazione delle predette attività per le spese effettuate negli anni 20202 e 2021;

la vecchia normativa riconosceva però tale misura fino alle spese effettuate nel 2018, lasciando così scoperte le spese effettuate nel 2019,

impegna il Governo:

a consentire il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2019.

G/2144/297/5 e 6 (già em. 2.24)

Mallegni, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge in oggetto istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;

viene demandato a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici;

occorre adottare come criterio per la ripartizione del predetto Fondo il numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ricomprendendo in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere;

al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci occorre prevedere che gli stessi possano beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato escludendo gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale;

occorre prevedere che le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, destinino le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, una quota non inferiore al 70 % alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;

occorre escludere aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico;

occorre velocizzare i tempi per l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende;

occorre, altresì, prevedere la proroga automatica di un anno delle concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita e che l'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione alle indicazioni di cui in premessa.

G/2144/298/5 e 6 [già em. 39.0.20 (testo 2)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 hanno comportato delle limitazioni allo svolgimento delle attività di impresa, comportando una perdita di fatturato per i settori strategici dell'agroalimentare "*made in Italy*";

la contrazione dei consumi conseguita alla chiusura del canale Ho.re.ca per alcuni comparti dell'agroalimentare, come la zootecnia, ha comportato un peggioramento dello stato di crisi, già di per se importante;

è necessario, oggi più che mai, che le istituzioni si facciano promotrici di interventi a tutela della zootecnia italiana e dell'agroalimentare "*made in Italy*".

Impegna il Governo

a sostenere la ripresa produttiva dei comparti strategici dell'agroalimentare "*made in Italy*", fra cui quello zootecnico, prevedendo adeguati interventi a compensazione dei danni subiti per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

G/2144/299/5 e 6 (già em. 1.147)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che

l'articolo 60, comma 7-*sexies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede, limitatamente ai soggetti con sede nei comuni montani colpiti da eventi calamitosi e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e che non abbiano presentato domanda per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;

il comma 7-*septies*, del decreto-legge n.104 citato, a copertura degli oneri di cui al comma 7-*sexies* ha istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con uno stanziamento di 5 milioni di euro;

considerato che

i soggetti interessati alla riapertura dei termini sono molti e che lo stanziamento previsto per l'anno 2020 non è sufficiente a coprire gli oneri;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.147.

G/2144/300/5 e 6 (già em. 19.0.53)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 19.0.53.

G/2144/301/5 e 6 (già em. 10.9)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che

la legge 31 gennaio 1994, n.97 recante: "Nuove disposizioni per le zone montane" prevede, all'articolo 18, la possibilità per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, di assumere coltivatori diretti a

tempo parziale o in forma stagionale;

molti coltivatori diretti per salvaguardare l'esistenza delle loro piccole imprese agricole di montagna, grazie alla misura citata, possono lavorare anche nel settore turistico, in particolare negli impianti sciistici e di risalita;

considerato che

ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 i coltivatori diretti, rimangono sempre iscritti solamente nella previdenza agricola e non maturano diritti previdenziali e assicurativi nei settori di provenienza delle imprese che li assumano e, pertanto, non sono ricompresi tra i lavoratori stagionali che percepiscono le indennità di cui al comma 3, articolo 10 del decreto - legge n.41 del 2021 in esame;

impegna il Governo

a ricomprendere questa particolare tipologia di lavoratori stagionali tra i beneficiari della misura di cui all'art. 10, comma 3 dando attuazione all'emendamento 10.9.

G/2144/302/5 e 6 (già em. 4.0.38)

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

premesso che:

la situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID - 19 ed il perdurare delle difficoltà economiche, nella prospettiva di salvaguardare la continuità aziendale nel settore agricolo e della pesca in forte sofferenza, impongono la previsione di strumenti adeguati;

con la finalità di assicurare immediata liquidità alle PMI operanti nel comparto della pesca e dell'agricoltura che hanno subito danni, diretti e indiretti, dall'emergenza COVID-19, una adeguata soluzione è rappresentata dall'erogazione di prestiti cambiari a tasso zero della durata di 10 anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare ad ISMEA adeguate risorse per l'anno 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e della pesca in favore delle imprese che operano nei settori agricolo e della pesca, che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, dando attuazione a quanto proposto dall'emendamento 4.0.38.

G/2144/303/5 e 6 (già em. 5.0.5)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

sorge la duplice esigenza di salvaguardare le "casse" dello Stato, assicurando i versamenti dovuti, ma allo stesso tempo di mettere i contribuenti nelle condizioni di "saldare" il debito con il Fisco;

tale esigenza potrebbe essere contemperata chiedendo di onorare il debito tributario scaduto, con l'eliminazione delle sanzioni e interessi. Contemporaneamente dovrebbe essere resa possibile una rateazione del debito complessivo sufficientemente "lunga" in modo da garantire alle casse dell'erario, con ragionevole certezza, un incasso mensile del debito complessivo, diversamente, molte imprese non riusciranno ad onorare il debito complessivo con il concreto rischio, per l'Erario, di subire un notevole ammanco del debito stimato;

il meccanismo che dovrebbe contemperare le esigenze del Fisco e dei contribuenti dovrebbe

essere ben più articolato rispetto ad un'eventuale rottamazione - quater;

le esperienze maturate in un recente passato, hanno dimostrato che la "cancellazione" di sanzioni e interessi per i soli contribuenti la cui riscossione del debito tributario è stata affidata al concessionario della riscossione ha determinato non poche "iniquità". Sono risultati avvantaggiati i contribuenti residenti nelle Regioni la cui riscossione è stata più celere rispetto ad altre aree del Paese;

oggi, i reali effetti economici della crisi non si sono ancora manifestati e in futuro finiranno con il penalizzare anche coloro che, fino a questo momento sono riusciti a gestire le proprie attività, ma che in futuro potrebbero entrare in crisi anche in virtù del debito fiscale pregresso accumulato negli anni scorsi,

impegna il Governo:

al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, a valutare la possibilità di riconoscere ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario;

a valutare la possibilità con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, di consentire il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituirebbe rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

a valutare la possibilità di estendere le medesime disposizioni anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

a valutare la possibilità di applicare la procedura di ristrutturazione del debito tributario anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, potrebbero rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo;

al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, valutare la possibilità per i soggetti interessati di presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza potrebbe essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

G/2144/304/5 e 6 (già em. 5.0.40)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

migliaia di imprese italiane sono state costrette a chiudere o rischiano la chiusura a causa della crisi pandemica e della difficoltà nel sostenere i costi fissi tra cui i canoni di locazione;

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale;

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili;

con l'applicazione del canone concordato, già introdotto per le civili abitazioni dalla legge 431/98, anche agli immobili ad uso commerciale categoria C1 e ad imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA, si contrasterebbe la presenza di locali sfitti;

la presenza di locali sfitti significherebbe assenza di reddito;

impegna il Governo

al fine di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove ed esistenti che pagano un canone di locazione a valutare la possibilità di estendere, anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431 nonchè le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge;

a valutare la possibilità di accedere ai medesimi benefici anche le imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di partita IVA.

G/2144/305/5 e 6 (già em. 6.0.232)

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le misure attuali previste per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, non stanno determinando significativi benefici alle imprese interessate, come dimostrano gli ultimi indicatori economici;

gli ultimi dati, sempre più elevati, rilevano come le PMI continuano a cessare la propria attività, a causa dei mancati effetti positivi determinati dai provvedimenti assunti dal precedente ed attuale Governo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, siano concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni;

a valutare la possibilità che tali misure si applichino alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti

di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni;

a valutare la possibilità che con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, siano stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia.

G/2144/306/5 e 6 (già em. 1.139)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

tale contributo si è rivelato non adeguato rispetto agli ingenti costi fissi che devono sostenere tutti gli operatori economici per la gestione dell'attività;

risulta estremamente gravoso continuare a sostenere i predetti costi fissi a fronte della contrazione della domanda e anche con considerazione delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo emergenziale;

appare dunque conseguentemente necessario integrare tale contributo con un contributo aggiuntivo che assicuri un sostegno più adeguato rispetto ai costi fissi che non possono essere ridotti, nonostante la contrazione dei consumi e dunque delle attività;

è altresì opportuno che l'ammontare di tale contributo aggiuntivo sia determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le percentuali previste dall'articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali;

b) canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente;

c) spese condominiali e di riscaldamento.

d) l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi per la quota rimessa effettivamente a carico del datore di lavoro;

e) i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclo motori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile;

è opportuno che detto contributo spetti anche ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1^ gennaio 2019;

è necessario prevedere che al fine di ottenere il contributo aggiuntivo di cui alle precedenti premesse, i soggetti interessati presentino, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti come sopra illustrato e che si applichino le modalità di presentazione di cui al comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nonchè che le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo siano definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore contributo a fondo perduto, aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto in esame, finalizzato a sostenere gli operatori economici più colpiti dalla crisi e commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2019, il cui ammontare sia determinato come in premessa.

G/2144/307/5 e 6 (già em. 3.0.3)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», ha esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di accedere al fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa gestito dalla società Consap, detto «Fondo di solidarietà Gasparrini»;

il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 («decreto Ristori») non ha prorogato questa possibilità, determinando, a decorrere dal 17 dicembre 2020, l'impossibilità per autonomi e liberi professionisti di chiedere la sospensione del mutuo e l'accesso al «Fondo Gasparrini»;

appare necessario provvedere a reintrodurre la previsione di cui al citato articolo 54 del decreto «Cura Italia», al fine di reinserire lavoratori autonomi e liberi professionisti tra coloro che possono avere accesso al fondo, a condizione che abbiano registrato un calo di almeno il 33% del fatturato del 2020 rispetto al 2019;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 54 del decreto «Cura Italia» per un periodo di 9 mesi, l'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

G/2144/308/5 e 6 (già em. 5.81)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone diversi interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure che impattano su diversi profili ma non su una questione cogente e centrale come lo è quella dei c.d. «costi fissi», e tra questi, i canoni di locazione;

la necessità di prorogare il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda riveste carattere di oggettività e urgenza;

dopo la proroga al 30 aprile 2021, intervenuta con la legge di Bilancio per il 2021 esclusivamente per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, per le altre imprese operanti in settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria e individuate nell'allegato 1 al decreto legge n. 137 del 2020, la misura agevolativa è cessata al mese di dicembre 2020;

appare necessario, pertanto, prorogare fino alla medesima data del 30 aprile 2021 la misura prevista dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, allineando in tal modo l'agevolazione ad un identico periodo per tutte le imprese che comunque risultano ancora colpite dalle misure di restrizione e per le quali risulta ugualmente indispensabile ridurre l'incidenza dei costi fissi;

è conseguentemente necessario disporre anche per le spese sostenute nel 2021 la possibilità di cessione del relativo credito d'imposta fino a tutto l'anno successivo, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 122 decreto-legge n. 34/2020 per le spese sostenute nel 2020;

in particolare, è necessario estendere il periodo di spettanza del credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del

2020, prorogandone l'applicazione, a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo nonché, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 3;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il periodo di spettanza del credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che esso sia prorogato e riferito a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 122 del citato decreto, verificando la condizione di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

G/2144/309/5 e 6 (già em. 30.0.28)

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche, tuttora in corso dall'autunno del 2020;

l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;

sarebbe di buon auspicio tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2021, indicando uno schema uniforme per sostenere le scelte dei Comuni e integrando le risorse straordinarie a loro disposizione per questa specifica esigenza;

la riduzione sarebbe determinata dai Comuni in misura variabile tra il 20 e il 40 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per l'anno 2021, una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della

Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

G/2144/310/5 e 6 (già em. 31.0.8)

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, nonché l'esigenza di evitare ingenti spostamenti di persone sul territorio nazionale, determinano la sussistenza delle condizioni di «eccezionali motivi di sicurezza» previste dell'articolo 3, comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, per una mobilità interprovinciale del personale docente su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia;

si rende necessario, pertanto, al fine di rimuovere la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione, intervenire, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, prorogando per tutto il personale docente di ruolo e per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale;

è opportuno che tale deroga operi su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto, come è altresì necessario procedere alla sospensione del vincolo quinquiennale, considerata lesiva del diritto di ricongiungersi alle famiglie per tantissimi docenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure straordinarie per il comparto scolastico in relazione ai disagi e alle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 dando attuazione a quanto proposto dall'emendamento 31.0.8.

G/2144/311/5 e 6 (già em. 2.0.17)

Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;

tra i settori maggiormente colpiti vi è sicuramente quello dei matrimoni e degli eventi privati;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una maggiore attenzione per le attività più colpite da dette restrizioni,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo da ripartire unicamente a favore delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati.

G/2144/312/5 e 6 (già em. 34.0.4)

Marino, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione nel predisporre misure di sostegno;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di cui all'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i «MACSI» destinati a contenere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.

G/2144/313/5 e 6 (già em. 35.3)

Marino, Conzatti, Faraone

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge 2144 di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G/2144/314/5 e 6 (già em. 8.49)

Naturale, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Donno, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

in particolare, l'articolo 8 introduce nuove disposizioni in materia di integrazione salariale;

considerato che:

le perdite di fatturato del settore pesca sono stimabili fra il 30% e il 40% per l'anno 2020;

al predetto dato penalizzante va aggiunto il progressivo aumento delle giornate di fermo pesca

a strascico dell'anno 2020 (10%) e dell'anno 2021 (15%), che in 5 anni raggiungerà il 40%, secondo le indicazioni dell'Europa;

a fronte del calo del fatturato e della diminuzione delle giornate lavorate, è necessario prevedere un adeguato sostegno a favore dei lavoratori del settore pesca, attraverso lo strumento della cassa integrazione in deroga;

secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d'urgenza, vi sarebbero previsioni in ordine all'adozione di misure ad hoc a beneficio dei lavoratori del comparto primario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per il 2020, di concedere l'accesso ai benefici di cassa integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori del settore della pesca per un periodo equivalente al numero di giornate retribuite ai detti lavoratori nel corso dell'anno 2019.

G/2144/315/5 e 6 (già em. 19.0.30)

Naturale, Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Piarulli, Donno, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

l'articolo 19 stabilisce l'esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura;

considerato che:

a causa della pandemia in atto, per varie ragioni, centinaia di migliaia di lavoratori agricoli non hanno potuto raggiungere un numero congruo di giornate lavorative utili ai fini previdenziali e assistenziali;

ai detti lavoratori devono essere riconosciute adeguate tutele a fronte di una situazione di forte difficoltà e di un quadro in cui si profila un preoccupante calo di redditività del settore primario;

secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d'urgenza, vi sarebbero previsioni in ordine all'adozione di misure ad hoc a beneficio dei lavoratori del comparto primario,

impegna il Governo:

a riconoscere ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato, il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

G/2144/316/5 e 6 (già em. 1.127)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

a prevedere che, per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui all'articolo 1 non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.

G/2144/317/5 e 6 (già em. 5.0.12)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a riconoscere ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività.

G/2144/318/5 e 6 (già em. 6.0.114)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), a prevedere che il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di finanziamenti ammessi, in regime di deroga temporanea, alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, sia portato a 180 mesi.

G/2144/319/5 e 6 (già em. 17.11)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.11.

G/2144/320/5 e 6 (già em. 17.21)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.21.

G/2144/321/5 e 6 (già em. 17.0.3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.0.3.

G/2144/322/5 e 6 (già em. 37.0.33)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

a sospendere, fino al 31 dicembre 2021, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

G/2144/323/5 e 6 (già em. 17.2-bis)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

impegna il governo

tenuto conto del fatto che l'impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro si è scaricato soprattutto sui contratti a termine, a eliminare, o almeno derogare sino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di indicare la causale in tutte le casistiche attualmente previste dal decreto-legge n. 87 del 2018.

G/2144/324/5 e 6 (già em. 33.6)

Castellone

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca "*Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli Enti di ricerca*";

considerato che:

il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato in proporzione maggiore del 40 per cento dal 2007 a oggi, mentre l'Italia ristagna al 26° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti;

valutato che:

in base a quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità»;

inoltre, consentendo a ricercatori di Università ed Enti di ricerca di poter finanziare borse aggiuntive di dottorato si permetterà agli scienziati che hanno ottenuto fondi per svolgere progetti di ricerca, di poter includere nel proprio gruppo di ricerca anche i dottorandi;

considerato infine che:

la maggior parte fra i dottorati di ricerca percepisce un sostegno economico appena sufficiente e comunque non adeguato al raggiungimento del minimo contributivo, mentre vi sono altri dottorati che

addirittura non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, sperimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni di vita e di ricerca dei singoli ma che compromette il processo di produzione del sapere da parte degli Atenei in cui operano;

per una piccola cifra annuale ciascuna dottoranda e ciascun dottorando italiano non raggiungono con la loro borsa di dottorato il minimale contributivo INPS. Ciò significa che una dottoranda e un dottorando lavorano per 36 mesi, ma ottengono soltanto 33 mesi di contributi previdenziali. Per ovviare a tale criticità basterebbe innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare tale obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso, percettore di borsa di studio,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, atte a reperire risorse adeguate ad incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di raggiungere il minimale contributivo INPS.

G/2144/325/5 e 6

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca misure urgenti intese a sostenere il paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

al Titolo 1 del provvedimento si prevedono misure intese a fornire sostegno alle imprese e all'economia più direttamente interessati dalle misure restrittive dovute alla pandemia,

considerato che:

in molti dei territori colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e nel 2017 la situazione economica permane in uno stato di drammaticità, a cui si sono aggiunti gli effetti della pandemia da Covid-19,

il decreto legge del 9 febbraio 2017, n. 8, recante "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", all'articolo 18-*quater* estende ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

la legge di bilancio 2021 prevede all'art 1 comma 171, una proroga fino al 2022 al soprarichiamato credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ma limitatamente alle imprese localizzate nelle regioni del sud, ovvero Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise,

la situazione critica di tutto il paese e in particolare di quei territori già profondamente provati dai fenomeni sismici del centro Italia del 2016 e 2017, rendono fondamentale intervenire con misure concrete a sostegno dell'insediamento e della ripartenza delle attività economiche e commerciali nei territori appenninici vittime del sisma,

impegna il Governo:

ad estendere di almeno un anno anche per i territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e 2017 i termini per il credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 18-*quater* del DL n. 8 del 2017, allo scopo di sostenere e trattenere l'imprenditoria locale in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione e alle sopraggiunte conseguenze della crisi economica da Covid-19.

G/2144/326/5 e 6

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, oltre che l'annullamento dei carichi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

premesso altresì che:

le pendenze fiscali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sono configurate come causa di esclusione dalle gare pubbliche d'appalto, in base alla quale il concorrente può essere escluso anche in presenza di un atto d'accertamento non ancora definitivo, esponendo così le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che ancora è considerata "provvisoria";

in particolare, la norma ammette la possibilità per la stazione appaltante di escludere un operatore economico, nel caso in cui venga a conoscenza e sia in grado di dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una "grave violazione", considerando tale l'inadempimento di ammontare superiore a 5.000 euro;

considerato che:

tale disposizione è stata adottata dal Governo come risposta alla procedura di infrazione in itinere, lasciando però margine di intervento sul concetto di "gravità della violazione" ai fini fiscali, al fine di mitigare i gravi effetti che essa comporta sull'operatività delle imprese, e dunque della loro stessa sopravvivenza, anche alla luce della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica in corso;

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di innalzare il valore dell'importo che costituisce grave violazione fiscale non definitivamente accertata, quale causa di esclusione facoltativa dalle gare d'appalto da parte della stazione appaltante, parametrandolo, inoltre, al valore complessivo dell'appalto oggetto di gara

G/2144/327/5 e 6

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;

considerato che:

le strutture ricettive all'aperto hanno subito, come tutto il comparto turistico, gravissimi danni

economici connessi ai provvedimenti restrittivi di chiusura di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato altresì che l'adeguamento alle disposizioni antincendio implica, in questo momento, un aggravio di oneri e procedure che molte attività non sono in grado di sostenere;

impegna il Governo

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la proroga al 7 ottobre delle disposizioni di adeguamento incendi da parte delle strutture ricettive all'aria aperta che abbiano già presentato l'istanza preliminare per l'esecuzione dei lavori di prevenzione incendi.

G/2144/328/5 e 6

Pepe, Marti, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga;

considerato che:

la prossima stagione estiva può determinare un momento decisivo per la ripresa del turismo nelle regioni del Sud, e dunque di tutta l'economia di quei territori,

impegna il Governo

ad intervenire, già nel prossimo provvedimento utile, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque svolto dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria

G/2144/329/5 e 6

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori,

premesso altresì che:

la soglia minima di canone demaniale marittimo in atto, incide sulle legittime occupazioni di aree demaniali marittime di ridotte dimensioni, ivi comprese quelle destinate all'uso per finalità di pesca ed acquacoltura,

impegna il Governo

a rideterminare l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime alla soglia minima di 500 euro

G/2144/330/5 e 6 [già em. 38.0.15 (testo 2)]

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, finalizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresì che:

il settore del trasporto turistico, tra i maggiormente colpiti dalla crisi economica connessa alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è caratterizzato da una forte frammentazione giuridica, tale da necessitare una specifica ed esplicita indicazione delle leggi in base alle quali sono concesse le autorizzazioni ed i codici ATECO di riferimento;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al sostegno del settore turistico, sono state novellate dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale ha operato un'inopportuna differenziazione tra i bus scoperti e i bus coperti, al fine di definire la platea dei beneficiari dalla misura si sostegno in oggetto;

impegna il Governo

ad intervenire, già dal prossimo provvedimento utile, al fine di consentire l'accesso alle misure di sostegno di cui all'articolo 182 del decreto Rilancio, sia ai bus coperti, che a quelli scoperti, autorizzati ad operare anche ai sensi della legge 11 agosto 2003, e rientranti anche nel codice ATECO 49.39.09, circoscrivendo l'intervento al solo settore del turismo

G/2144/331/5 e 6 (già em. 22.0.49)

Rizzotti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

i soggetti cui potrebbe applicarsi l'art. 3-*bis* del DL 14 gennaio 2021 n. 2 - in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza - si identificano con i pensionati di vecchiaia le cui prestazioni, solo in considerazione della gravità contingente della situazione pandemica, sarebbero temporaneamente richiedibili dalle Amministrazioni pubbliche una volta esaurite tutte le opportunità di utilizzo di personale in servizio o diversamente ingaggiato dalle medesime;

l'eccezionalità della soluzione prospettata tiene conto della possibilità di disporre nell'immediato di personale già formato e di assoluta competenza potendone utilizzare le relative risorse senza che sia necessario alcun preventivo "ambientamento";

se, da un lato, il ricorso a quelle professionalità sembra del tutto coerente con l'esigenza di fronteggiare l'attuale stato di emergenza, dall'altro appare contraddittorio con quella finalità introdurre la penalizzazione prevista all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,

convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la quale dispone che non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito;

tale disposizione costituisce, nei fatti, un palese disincentivo a che quei soggetti si rendano disponibili a rispondere positivamente alla sollecitazione legislativa;

per altro verso, la relativa modestia della entità del compenso ipotizzabile, peraltro debitamente soggetto a tassazione e nei limiti delle risorse economiche già appannaggio delle Amministrazioni, sembra costituire il risultato equilibrato del contemperamento delle opposte esigenze costituite dal reclutamento eccezionale e temporaneo di risorse immediatamente utilizzabili e dalla adeguata ricompensa per la volontaria disponibilità manifestata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il citato articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, sopprimendo la parte che dispone la non erogazione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

G/2144/332/5 e 6 (già em. 1.0.44)

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere misure a tutela sia dei conduttori che degli affittuari nel settore della ristorazione;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a sospendere gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero;

ad applicare per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione;

a ristorare per il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario tramite il meccanismo del credito d'imposta;

a prevedere il rilascio, una volta avvenuto il pagamento dal locatore, una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione;

a valutare che il credito d'imposta possa essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

G/2144/333/5 e 6 (già em. 1.0.35)

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in serenità, sarebbe opportuno prevedere misure destinate all'applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

ad applicare per il locatore il meccanismo credito d'imposta in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commercia nella misura pari al 60 per cento.

a ristorare tramite meccanismo di credito d'imposta il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane responsabilità del locatario.

a prevedere il rilascio di una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo in esame;

a valutare che il credito d'imposta possa essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

G/2144/334/5 e 6

Stefano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.6.

G/2144/335/5 e 6 (già em. 34.7)

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha dimostrato come sia quanto mai indispensabile incrementare esperienze di assistenza domiciliare e domiciliare integrata, dando vita a esperimenti di coordinamento tra enti diversi, in vista di un ammodernamento generale del sistema e di un rafforzamento dell'assistenza e della sanità territoriale;

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ASP, Enti di cui le Regioni e i Comuni dispongono con il mandato di contribuire "alla concertazione, programmazione e gestione, anche con contratti di servizio, alle politiche sociali e sanitarie" di Regioni e Comuni, possono mettere in campo rapidamente progetti in grado di fornire i servizi mancanti a creare un vero continuum socio-sanitario su una porzione di territorio utili a programmazioni future, e, con l'assistenza domiciliare, possono già dare sollievo alla popolazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando tali risorse per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la

continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.

G/2144/336/5 e 6 (già em. 1.106)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2144 «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 »,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico montano, e di conseguenza le Guide Alpine,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 1.106.

G/2144/337/5 e 6 (già em. 2.37)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2144 «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 »,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico montano,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 2.37.

G/2144/338/5 e 6

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

Premesso che:

l'art. 177 del Codice degli Appalti stabilisce che i titolari di concessioni, assegnate senza ricorso alla «gara pubblica», dovranno affidare una quota pari a l'80% dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20%) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate. Il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre 2021;

con le Linee Guida ANAC n. 11 è stato precisato che l'obbligo di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica deve intendersi riferito a tutte le attività oggetto della concessione ancora da eseguire, anche nel caso in cui queste siano svolte direttamente dal concessionario con mezzi propri e proprio personale;

l'interpretazione fornita da ANAC aveva già destato molte perplessità da parte del Consiglio di Stato che, nel parere reso sulla bozza di Linee Guida (parere n. 1582/2018), aveva segnalato: "dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80%, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'art. 41 cost.", contestualmente sollecitando una modifica normativa attraverso la Cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

oltre ai profili giuridici, l'obbligo di esternalizzazione così formulato comporta gravi conseguenze anche da un punto di vista operativo, determinando l'esternalizzazione dell'80% del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di

salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;

in tal modo, i concessionari sarebbero sostanzialmente espropriati delle attività inerenti alla concessione, che ne risulterebbe pressoché svuotata, divenendo delle mere stazioni appaltanti prive di ruoli operativi e gestionali. Il trasferimento della quasi totalità dei servizi verso l'esterno comporterebbe dei seri rischi per la continuità del servizio durante la fase di esternalizzazione;

il processo di esternalizzazione avrebbe, dunque, un costo economico e sociale elevato, causando una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80% ed il 95% precedentemente operativo: questo significherebbe nel breve periodo - nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas - la perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro;

ritenuto che:

si ritiene fondamentale l'esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale in quanto la parcellizzazione della concessione fra tanti piccoli esecutori, unitamente all'obbligo, per il concessionario, di far fronte alle nuove gare (e ai nuovi oneri) senza poter recuperare direttamente i propri investimenti, determinerebbe un'elevata percentuale di costi da ammortizzare, con la concreta possibilità di duplicazione degli stessi (inefficienza ovvero uno spreco di risorse) e di traslazione a carico dell'utenza finale con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi resi, una eventualità con un costo economico e sociale elevato da scongiurare anche in considerazione della situazione di grave crisi economica indotta dalla pandemia da COVID-19;

la salvaguardia delle attività svolte direttamente dal concessionario con mezzi o personale propri non solo consente di salvaguardare l'assetto organizzativo del concessionario ma è, altresì, di particolare attualità in considerazione della recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 5097 del 19 agosto 2020) che, proprio con riferimento a tali aspetti, ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici per violazione degli articoli 41 (per la lesione della libera iniziativa economica) e 97 (per il danno all'efficienza dei servizi di interesse economico generale) della Costituzione e dei principi generali di ragionevolezza e legittimo affidamento;

Impegna il Governo:

a predisporre idonei provvedimenti normativi volti a modificare l'art. 177 del codice dei contratti pubblici escludendo le concessioni di servizi di interesse economico generale e a far salva l'attività svolta direttamente dai concessionari.

G/2144/339/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo, oltre che sul tessuto economico, anche sugli enti locali;

è necessario sostenere gli enti locali, anche attraverso un'accelerazione della concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato;

considerato che:

la *ratio* complessiva del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018 è quella del recupero dei luoghi culturali dimenticati,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di semplificare la documentazione attestante la disponibilità giuridica dei beni oggetto di intervento, potendo consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a

cui servono i beni medesimi.

G/2144/340/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione anche per evitare l'imposizione di ulteriori imposte;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore dell'imposta sui «MACSI», di cui all'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 1° gennaio 2022.

G/2144/341/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull'intero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione anche per evitare l'imposizione di ulteriori imposte;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prorogare gli effetti dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, di cui all'articolo 1, commi 661 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° luglio 2022.

G/2144/342/5 e 6

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano una particolare attenzione nel predisporre misure a sostegno degli operatori economici maggiormente colpiti dalla crisi;

impegna il governo:

ad esplicitare l'ambito applicativo della norma di semplificazione concernente la tenuta e la

conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsivoglia supporto, di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, così da fugare ogni dubbio interpretativo emerso sul piano applicativo.

G/2144/343/5 e 6 [già em. 18.0.12 (testo 2)]

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

considerato che:

appare di primaria importanza nella presente situazione socio economica favorire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica**,** incentivare l'occupazione, sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese;

le imprese hanno bisogno di lavoratori in possesso delle competenze necessarie per affrontare con successo le transizioni verde e digitale; in quest'ottica è necessario l'incremento delle competenze professionali della popolazione attiva, anche mediante percorsi di apprendimento e miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, incluse le persone più lontane dal mercato del lavoro;

con la Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, la Commissione europea ha pubblicato l'Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, che fissa obiettivi quantitativi ambiziosi per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze e la riqualificazione (formazione volta all'acquisizione di nuove competenze) da conseguire entro i prossimi 5 anni;

le 12 azioni previste dall'Agenda, che sono incentrate sulle competenze per l'occupazione e si fondano sulla collaborazione con gli Stati membri, le imprese e le parti sociali per il cambiamento, sono finalizzate a consentire di intraprendere un cammino di apprendimento permanente e si avvalgono del bilancio dell'UE quale catalizzatore per sbloccare gli investimenti pubblici e privati nelle competenze.

il diritto alla formazione e all'apprendimento permanente, sancito dal pilastro europeo dei diritti sociali, pone le competenze al centro dell'agenda politica dell'UE indirizzando gli investimenti verso le persone e le loro competenze per una ripresa sostenibile dopo la pandemia di Covid-19;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo atti a sostenere l'accrescimento delle competenze dei lavoratori e volti all'attivazione, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa di cui alla Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020 e del Piano strategico nazionale per le nuove competenze, di specifici partenariati pubblico-privati, denominati *"Industry Academy"* o "Scuole di mestiere" che prevedano la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, degli ITS, delle università, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), degli enti di formazione, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese, individuando a tal fine i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente.

Art. 1

1.2 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

1.4 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

1.89 (testo 2) (id. 1.136)

Nannicini

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per start up*)*

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

1.136 (testo 3) [id. a 1.89 (t2), 1.138 (t2)]

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L'Abbate, Gallicchio, Fenu, Fede, Ferrara

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per start up*)*

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

1.138 (testo 2) (id. 1.136)

Tiraboschi

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per start up*)*

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

1.154 (testo 2) (id. a 1.160)

Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.156 (testo 3) (id. a 1.160)

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.159 (testo 2) (id. a 1.160)

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.162 (testo 2) (id. a 1.160)

Pavanelli, Mirabelli, Castaldi, Trentacoste

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.165 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

1.166 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di

trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

1.168 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.173 (testo 2) [id. 4.6 (t2), 4.29 (t2), 4.46 (t2), 4.54 (t2), 4.0.46 (t2), 5.19 (t2), 5.0.50 (t2), 6.0.13 (t2)]

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri, Calandrini

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

1.0.4 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.0.48 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."*>>.

1.0.56 (testo 2) (id. a 01.1)

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.0.60 (testo 2) [id. a 5.114 (testo 2), 5.115 (testo 2)]

Turco, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

1.0.61 (testo 2) [id. a 5.18 (testo 2), 5.107 (testo 2), 5.0.97 (testo 2)]

Cirinnà

Art.1-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».

1.0.70 (testo 2)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo

1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "COVID-19", sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità, I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "quattordici", Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge n. 145 del 2018».

Art. 2

2.1-ter (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Laus, Taricco

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.2-bis (testo 2) [id. a 2.1-ter (t2), 2.3 (t2), 2.4 (t2), 2.8 (t2), 2.11 (t2), 2.13 (t2), 2.14 (t3), 2.15 (t2), 2.18 (t2), 2.19 (t2), 2.20 (t2), 2.21 (t2), 2.26 (t2), 2.29 (t2), 2.30 (t2),2.31 (t2), 2.32 (t2), 2.34 (t2)]

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a

fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480

SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.3 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.4 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per

l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068

FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.8 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]
Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire

comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.11 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883

VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.13 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

D'Alfonso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042

SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.14 (testo 3) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Damiani

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE

BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.15 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Gallone

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732

CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.18 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.19 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

D'Alfonso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del-Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media

dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480

SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.20 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.21 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per

l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068

FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.26 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Perosino

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire

comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.29 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Conzatti, Steger

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883

VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.30 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042

SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.31 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Marino, Conzatti, Faraone

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE

BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.32 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Ferrazzi, Ferrari, Pittella

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732

CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.34 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Ferro, Pagano, Damiani

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

2.0.8 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Conzatti, Marino, Faraone

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto

a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

Art. 4

4.6 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

4.29 (testo 2) [id.a 1.173 (testo 2)]

Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

4.46 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

4.54 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

4.66 (testo 2) (già 6.0.9)

Vitali

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«In riferimento all'articolo 48-*bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 602 richiamato nel periodo precedente, analogamente la sospensione di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020 si applica anche nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. La disposizione di cui al periodo precedente si applica nel periodo dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati

disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.»

4.0.7 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]

Presutto, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Ricciardi, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.34 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

4.0.36 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

4.0.46 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

4.0.53 (testo 3) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

Art. 5

5.18 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Saccone

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e ″ con le seguenti: "lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*"».

5.19 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Damiani

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

5.27 (testo 2) [id.a 5.28 (testo 2)]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.28 (testo 2) [id. a 5.27 (t2), 5.29 (t2), 5.33 (t2), 5.34 (t2),5.35 (t2), 5.42 (t2), 5.43 (t2),5.44 (t2), 5.45 (t2), 5.91 (t2), 6.0.97 (t2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.33 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Ferro

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.34 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Giammanco, Papatheu

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720

MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

5.35 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.42 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.43 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.44 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Margiotta, Pittella, Ferrari

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.45 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Marco Pellegrini

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente

della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.49 (testo 2) [id. a 6.0.65 (t2), 38.0.34 (t2)]

Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.65 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Fede, Gallicchio, Leone, Croatti

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

5.68 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."*>>.

5.71 (testo 2) [id. a 5.74 (t2), 5.75 (t3),5.78 (t2), 5.79 (t2), 5.0.34 (t2), 6.0.85 (t3),6.0.86 (t2), 6.0.127 (t2), 30.0.50 (t2)]

Pittella, Calandrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.74 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.75 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti

dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.78 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.79 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni

di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.90 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Gasparri, Dal Mas, Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.91 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Pittella

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.107 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e ″ con le seguenti: "lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*"».

5.110 (testo 2) [id. a 5.120 (testo 2)]

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.114 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]

Ferro

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

5.115 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

5.118 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Mallegni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

5.0.9 (testo 2) (id. a 01.1)

Damiani

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

5.0.13 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."*>>.

5.0.34 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.0.50 (testo 2) [id. 1.173 (testo 2)]

Turco, D'Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

5.0.97 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Art.1-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».

5.0.101 (testo 2) (id. a 30.217)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.109 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27

dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.113 (testo 2) (id. a 6.0.275)

de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

Art. 6

6.23 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, L'Abbate, Naturale, De Lucia

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.24 (testo 3) [id. a 6.23 (t2), 6.26(t2), 6.28 (t2), 6.31 (t2), 6.33 (t2), 6.34 (t2), 6.35 (t2), 6.36-bis (t2), 6.38 (t2), 6.43 (t2), 6.45 (t2), 6.46 (t2),6.49 (t2),6.52 (t2),6.0.37 (t2)]

Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale

versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.26 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.28 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.31 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Conzatti, Marino, Faraone

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.33 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Marino, Conzatti, Faraone

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.34 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro,

al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.35 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.36-bis (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Paragone

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.38 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Presutto

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.43 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.45 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità

speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.46 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.49 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Gaudiano, Trentacoste

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.52 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.13 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Gallone, Floris

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

6.0.15 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.37 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Gallone

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità

speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.43 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.45 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.48 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.51 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.65 (testo 2) [id. a 5.49 (testo 2)]

Damiani

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

6.0.66 (testo 2) (id. a 29.0.8)

Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

6.0.69 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Paroli, Gallone, Anastasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi

esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.85 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.86 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.97 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Gallone

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

6.0.127 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.133 (testo 2) (id. a 28.6)

Ferro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary*

Framework e successive modificazioni"».

6.0.142 (testo 2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione».

6.0.190 (testo 2) [id. a 6.0.191 (testo 2)]

Lorefice, Trentacoste

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.191 (testo 2) [id. a 6.0.190 (t2), 6.0.263 (t3), 38.0.30 (t3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Minuto

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.196 (testo 2) (id. a 01.1)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

6.0.200 (testo 5) [id. a 1.168 (t2), 1.0.4 (t2), 6.0.43 (t2), 6.0.45 (t2),6.0.48 (t2),6.0.51 (t2),6.0.201

(t2), 6.0.252 (t2), 21.0.11 (t2),21.0.14 (t3)]

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.201 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.204 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."*>>.

6.0.205 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]

Floris

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6 ***-bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.206 (testo 2) [id. a 6.0.205 (t2), 6.0.207 (t2)]

Laus, Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.207 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.215 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Coltorti

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.216 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.217 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.218 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.219 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.222 (testo 2) (id.a 6.0.226)

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo, De Lucia, Fenu, Turco, Ricciardi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1 ***-bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.0.223 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.226 (testo 2) [id. a 5.90 (t2), 6.0.69 (t2), 6.0.216 (t2), 6.0.217 (t2), 6.0.218 (t2), 6.0.219 (t2), 6.0.222 (t2), 6.0.223 (t2), 6.0.227 (t2)]

Pittella, Ferrari, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.227 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1 ***-bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.252 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Masini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.263 (testo 3) [id. a 6.0.191 (testo 2)]

Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.276 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

Art. 8

8.3 (testo 2) [id. a 8.5 (t2), 8.7 (t2), 8.11 (t2), 8.30 (t3), 8.31 (t2), 8.51 (t2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro

che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.5 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.7 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Caliendo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.11 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.30 (testo 3) [id. a 8.3 (testo 2)]

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.30 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

8.31 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.37 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31

marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

8.51 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

Art. 9

9.0.1 (testo 3) [id. a 9.0.4 (t3), 19.0.44 (t3)]

Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L'Abbate, Anastasi, Di Piazza, Turco, Ricciardi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

9.0.4 (testo 3) [id. a 9.0.1 (testo 3)]

Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi

dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

Art. 10

10.34 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Taverna, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

10.0.3 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Puglia, Ferrara, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

10.0.4 (testo 2) [id. a 26.0.32 (testo 2)]

Croatti, Trentacoste

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

10.0.20 (testo 4)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10 ***-bis.***

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n, 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 11

11.6 (testo 2) [id. a 11.7 (testo 2)]

Misiani

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7 (testo 2) [id. a 11.6 (t2)]

Romano, Trentacoste

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

Art. 12

12.0.1 (testo 4)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il versamento dell'assegno di mantenimento, presso il ministero dell'economia e delle

finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, è istituito un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente Gomma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

Art. 13

13.0.7 (testo 2)

Nocerino, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 365 le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "ad uno dei genitori disoccupati"».

Art. 14

14.0.1 (testo 2) [id. a 1.2 (t2), 1.4 (t2), 1.165 (t2), 10.34 (t2), 14.0.2 (t2), 14.0.3 (t2), 14.0.4 (t2), 30.0.75 (t2)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

De Lucia, Castaldi, Croatti, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.3 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Rampi, Verducci, Biti, Parrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Emanuele Pellegrini, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

Art. 18

18.0.1 (testo 2) [id. a 19.0.21 (testo 2)]

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19 ***-bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Conseguentemente: all'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituta dalla seguente:

"*c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

'463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di

libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.'";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

18.0.4 (testo 2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 19

19.12 (testo 2) (id. a 19.20)

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e.16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.16 (testo 2) (id. a 19.20)

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e.16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.22 (testo 2) (id. a 19.20)

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e.16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.0.1 (testo 2) [id. a 19.0.21 (testo 2)]

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19 ***-bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio

dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Conseguentemente

All'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituta dalla seguente:

"*c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

'463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.'";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

19.0.21 (testo 2) [id. a 18.0.1 (t2), 19.0.1 (t2)]

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19 ***-bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Conseguentemente

All'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituta dalla seguente:

"*c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

'463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.'";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio

rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

19.0.28 (testo 2) [id. a 39.0.58 (testo 2)]

Naturale, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Ferrara, Donno

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai tini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

19.0.44 (testo 3) [id. a 8.3 (testo 2)]

Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della

legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

Art. 20

20.2 (testo 2) [id. a 20.3 (t2), 20.4 (t2), 21.2 (t2), 21.3 (t2), 21.4 (t2)]

Marino, Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.3 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.4 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Mallegni, Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.0.3 (testo 2) (id. a 20.0.2)

Ferrari, Pittella, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parali: "A decorrere dal 2022,"».

20.0.22 (testo 3)

Ronzulli, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.22 (testo 2)

Ronzulli, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.23 (testo 3) [id. a 33.0.1 (testo 2)]

Damiani, Ferro

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis* Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 21

21.2 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

21.3 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

21.4 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

21.0.1 (testo 2) [id. a 22.0.13 (t2), 22.0.15 (t2)]

Misiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

21.0.11 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Fusco, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

21.0.14 (testo 3) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126

è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

21.0.14 (testo 2)

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, per l'anno 2021 sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 22

22.0.1 (testo 2)

de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin, Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni

decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello dì scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4.

22.0.13 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2)]

Binetti, Saccone, Bernini, Fregolent, Rauti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

22.0.15 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2)]

Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

22.0.23 (testo 3) (id. a 21.0.2)

Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani, Vanin, Donno, Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 23

23.5 (testo 3)

Conzatti, Marino

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di nell'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.9 (testo 2) [id. a 23.11 (testo 2))]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

23.11 (testo 2) [id. a 23.9 (t2)]

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

23.0.5 (testo 2)

Mantovani, Toninelli, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Campagna

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.6 (testo 3) [id. a 36.0.19 (t2)]

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

*Dopo l'**articolo** , inserire il seguente:*

«Art. 23 ***-bis.***

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 24

24.0.6 (testo 2) (id. a 20.0.2)

Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parali: "A decorrere dal 2022,"».

24.0.10 (testo 3)

Castellone, Santillo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave».

Art. 25

25.3 (testo 2) (id. a 25.1)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14, marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti:* «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma *iter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

25.6 (testo 2) (id. a 25.1)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14, marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti:* «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma *iter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

Art. 26

26.28 (testo 2) [id. a 1.166 (t2),2.0.8 (t2),5.65 (t2),5.75 (t3),6.0.215 (t2),26.32 (t2),26.56 (t2),29.2 (t2),29.14 (t2),29.0.11 (t2),29.0.12 (t2),29.0.13 (t2),30.32 (t2),30.37 (t2),30.0.25 (t2),36.0.25 (t2),36.0.38 (t2),38.0.11 (t2),38.0.15 (t3),39.0.26 (t2)]

Berutti

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti

nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

26.32 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Castaldi

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

26.53 (testo 2) [id. a 26.54 (testo 2)]

Modena

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.54 (testo 2) [id. a 26.53 (t2), 26.55 (t2)]

Lanzi, Castaldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55 (testo 2) [id. a 26.54 (testo 2)]

Collina, Briziarelli, Modena, De Lucia, Angrisani, Marinello, Parrini, Augussori, Lonardo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno

2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.56 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Arrigoni

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

26.57 (testo 2) [id. a 26.0.32 (testo 2)]

Ginetti, Conzatti, Marino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

26.0.32 (testo 2) [id. a 10.0.3 (t2), 10.0.4 (t2), 26.57 (t2), 30.13 (t2), 30.17 (t2), 30.19 (t2), 30.164 (t2), 30.165 (t2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

Art. 29

29.1 (testo 2) [id. a 29.3 (t2), 29.4 (t2), 29.5 (t2), 29.6 (t2), 29.15 (t2), 29.16 (t2), 29.17 (t2), 29.49 (già 30.31) (t3)]

Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.2 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Conzatti, Marino

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

29.3 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.4 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Vono, Marino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo

possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.5 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.6 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.9 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]

Cioffi, Coltorti, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.10 (testo 2) [id. a 29.9 (t2), 29.11 (t2), 29.0.9 (t2)]

Cioffi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.11 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]

Margiotta, Pittella

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.14 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

29.15 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.16 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.17 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.42 (testo 2) (id. a 29.0.5)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.49 (testo 3) [già 30.31) id. a 29.1 (testo 2)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti*: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.0.9 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]

Faraone, Vono, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.0.11 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni

di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

29.0.12 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Marti, Pergreffi, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi, Briziarelli

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

29.0.13 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Modena, Ferro, Damiani, Mallegni, Gallone

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

29.0.19 (testo 3) [id. a 30.0.85 (t2)]

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

Art. 30

30.5 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Conzatti, Marino

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.6 (testo 2) [id. a 6.0.15 (t2), 30.5 (t2), 30.7(t2), 30.8 (t2), 30.13 (t2), 30.14 (t2),30.16 (t2), 30.17 (t2), 30.19 (t2)]

Malpezzi, Ferrari, Misiani, Pittella

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.7 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Lupo, Croatti, Botto, Gallicchio, Girotto, Di Girolamo, Donno, Leone, Lomuti, Lorefice, Montevecchi, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin, Castaldi

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- - *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.8 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Croatti, Girotto, Castaldi

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.11 (testo 2) [id. a 30.64 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.13 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Pergreffi

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.14 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.16 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Mallegni, Modena

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.17 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.19 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.34 (testo 2) (id. a 30.32)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.37 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.57 (testo 2) [id. 30.64 (testo 2)]

Ferro

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al

comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.64 (testo 2) [id. a 30.11 (t2), 30.57 (t2), 30.81 (t2)]

Dell'Olio

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.109 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

Faraone, Marino

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.120 (testo 2)

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021,".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma 6-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.«.

30.129 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Naturale, Trentacoste, Piarulli, Donno

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

30.131 (testo 2) [id. a 31.0.19 (t2), 31.0.29 (t2)]

Conzatti, Marino, Sbrollini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"».

30.138 (testo 2) [id. a 30.139 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente*: «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

b) *Al comma 8, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

c) *Al comma 9, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

d) *Al comma 10, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

e) *Al comma 11, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023».

30.139 (testo 2) [id. a 30.138 (t2), 30.140 (t3)]

Ferro, Damiani, Gasparri, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone, Barbaro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente*: «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

b) *Al comma 8, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

c) *Al comma 9, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

d) *Al comma 10, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

e) *Al comma 11, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023».

30.140 (testo 3) [id. a 30.139 (testo 2)]

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente*: «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

b) *Al comma 8, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

c) *Al comma 9, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

d) *Al comma 10, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

e) *Al comma 11, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023».

30.145 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

30.148 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Damiani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.152 (testo 2) [id. a 39.0.58 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai tini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.164 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

30.165 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Gasparri, Gallone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

30.167 (testo 3) [id. a 30.168 (t3)]

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di

successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.168 (testo 3) [id. a 30.167 (testo 3)]

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.192 (testo 2) [id. a 30.194 (t2)]

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di cinque mesi"».

30.197 (testo 4)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

*«*11-*bis*. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in considerazione dei gravi rallentamenti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

30.262 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

*«*11-*bis*. Tutti i versamenti tributari dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da

corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.»

30.0.7 (testo 2) [id. a 30.109 (t2), 30.0.8 (t2), 30.0.9 (t2),]

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.8 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Pirovano

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.9 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.11 (testo 3) [id. a 30.0.12 (t2), 30.0.17 (t2), assorbiti da 30.32]

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli, Pirovano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 30 bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole "Per i medesimi anni".»

30.0.12 (testo 2) [id. a 30.0.11 (testo 3)]

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.17 (testo 2) [id. a 30.0.11 (testo 3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.25 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Conzatti

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.0.50 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

D'Angelo

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

30.0.63 (testo 3)

Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura, Puglia, Valente

"font-size:medium">Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Sospensione mutui - Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia*)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole «esercizi 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi dal 2018 al 2021».

b) al comma 734 ovunque ricorrano le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.63 (testo 2)

Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura, Puglia, Valente

"font-size:medium">Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole «esercizi 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi dal 2018 al 2021».

b) al comma 734 ovunque ricorrano le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.64 (testo 4)

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Di Micco, Lezzi, Granato, Morra, La Mura, Puglia, Valente

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatesi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021 con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 420.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n. 137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

30.0.64 (testo 3)

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi, Granato, Morra, La Mura, Puglia, Valente

"font-size:medium">Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Assunzioni personale Comuni Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività nel periodo pandemico degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 466.700,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.64 (testo 2)

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi, Granato, Morra, La Mura, Puglia, Valente

"font-size:medium">Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 466.700,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.75 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Fenu, Dell'Olio

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

30.0.80 (testo 2) [id. a 30.0.81 (testo 2)]

Coltorti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla convenzione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

30.0.81 (testo 2) [id. a 30.0.80 (t2)]

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-

legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla convenzione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

30.0.85 (testo 2) [id. a 29.0.19 (testo 3)]

Testor, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

30.0.86 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.91 (testo 2) [id. a 39.0.43 (t2), 39.0.41 (t2)]

Marino, Calandrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione

Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

30.0.110 (testo 4) [già 40.0.62) id. a 30.197 (t5]

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al Gomma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza".

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10- ***bis.***

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante-del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter* del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10- ***ter.***

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.».

30.0.110 (testo 3) (già 40.0.62)

Di Girolamo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un

rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-*bis*. - (*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) -

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di

controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter* del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10-*ter*. - (*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)* -

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3."."

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.».

30.0.111 (testo 3) (già 29.0.19)

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Art. 31

31.4 (testo 2) [id. a 31.0.21 (t2)]

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, De Lucia

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

31.8 (testo 3)

Verducci, Rampi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.9 (testo 2) [id. a 31.30 (t2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

31.15 (testo 2) [id. a 31.16 (testo 3)]

De Petris

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

31.16 (testo 3) [id. a 31.15 (testo 2)]

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, De Lucia

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

31.30 (testo 2) [id. a 31.9 (t2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni

scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

31.0.19 (testo 2) [id. a 30.131 (testo 2)]

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"».

31.0.21 (testo 2) [id. a 31.4 (testo 2)]

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

31.0.29 (testo 2) [id. a 30.131 (testo 2)]

Vanin, Montevecchi, Russo, De Lucia, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"».

Art. 32

32.0.4 (testo 2) [id. a 32.0.5 (testo 2)]

Presutto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A".».

32.0.5 (testo 2) [id. a 32.0.4 (t2)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A".».

Art. 33

33.5 (testo 2) [id. a 33.0.1 (testo 2)]

Verducci, Rampi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis* Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

33.8 (testo 3)

Mirabelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.0.1 (testo 2) [id. a 20.0.23 (t3), 33.5 (t2)]

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis* Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 34

34.3 (testo 2)

Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Calandrini, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.*"*.

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*"*2-*bis*. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.*"*.

34.5 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.1 (testo 3) [id. a 34.5 (t2), 34.0.2 (t2), 34.0.3 (t3)]

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.1 (testo 2)

Modena

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A partire dal 1 settembre 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

34.0.2 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.3 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.7 (testo 3)

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

3, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n, 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST, e di sottotitolazione

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del-Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n, 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7, Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si prevede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 35

35.5 (testo 2) (id. a 36.0.53)

Sbrollini, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale".».

35.7 (testo 2) (id. a 35.9)

Fusco, Candura, Pepe, Casolati, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»;

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«*10*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.10 (testo 2) (id. a 35.9)

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»;

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«*10*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.14 (testo 2) (id. a 35.9)

Gasparri, Minuto

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»;

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«*10*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.0.12 (testo 2)

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 36

36.3 (testo 2) [id. a 36.0.14 (testo 2)]

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo I comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di curo nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

36.9 (testo 3) [id. a 36.0.34 (t2)]

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

36.17 (testo 2)

Montevecchi, Vanin, Donno, Mautone, Naturale, Trentacoste, De Lucia

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

36.0.4 (testo 3) (id. a 36.0.53)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad

epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale".».

36.0.4 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-*bis*.

(Misure a sostegno dello sport)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

36.0.14 (testo 2) [id. a 36.3 (t2)]

Nencini, Conzatti, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Marino, Rampi, Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo I comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di curo nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

36.0.19 (testo 2) [id. a 23.0.6 (testo 3)]

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

36.0.25 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Presutto, Croatti, Trentacoste

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

36.0.30 (testo 4)

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di curo 700.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

36.0.34 (testo 2) [id. a 36.9 (testo 3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre2023".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

36.0.38 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

Art. 37

37.2 (testo 2)

Grassi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

"font-size:medium">*Al comma 2, sostituire le parole "*nel termine massimo di 5 anni,*" con le seguenti "*, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni,*"*

37.4 (testo 2) (id. a 28.6)

Serafini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

37.11 (testo 3)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente;

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi' oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.11 (testo 2)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico."

37.0.15 (testo 3)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.15 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per l'anno 2021 non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.»

37.0.41 (testo 2)

Fenu, Gallicchio, Leone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma".».

Art. 38

38.0.11 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Margiotta

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

38.0.15 (testo 3) [id. a 26.28 (testo 2)]

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

38.0.15 (testo 2)

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di attuazione," sono aggiunte le seguenti " e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti "e coperti";

c) dopo le parole "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «*550 milioni*» con le seguenti: «*500 milioni*».*

38.0.30 (testo 3) [id. a 6.0.191 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

38.0.34 (testo 2) [id. a 5.49 (testo 2)]

Pittella, Ferrara

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

Art. 39

39.27 (testo 2) (id. a 29.0.8)

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

39.30 (testo 3) [id. a 30.129 (t2), 30.145 (t2), 39.0.38 (t2), 39.0.53 (t2), 39.0.61 (t2), 40.0.23 (t2)]

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle

persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.23 (testo 2)

Taricco

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.26 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.38 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.41 (testo 2) [id. a 30.0.91 (testo 2)]

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto

ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

39.0.43 (testo 2) [id. a 30.0.91 (testo 2)]

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

39.0.53 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.56 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Nelle zone montane le misure di incentivazione di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.58 (testo 2) [id. a 19.0.28 (t2), 30.152 (t2)]

Caligiuri

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai tini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.61 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Caligiuri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo

inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.66 (testo 2)

Marti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

"Articolo 39-*bis*

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

Art. 40

40.0.9 (testo 3) [id. a 4.0.7 (t2), 5.0.109 (t2)]

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.9 (testo 2)

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-*bis*

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*»*

40.0.14 (testo 3) (id. a 40.0.17)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

z

40.0.14 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.

4. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

40.0.17 [id. a 40.0.14 (t3), 40.0.19 (t2)]

Fenu, Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, Turco, Ricciardi, Di Piazza

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.19 (testo 2) (id. a 40.0.17)

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le

ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.23 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.30 (testo 2) [id. a 4.0.34 (t2), 4.0.36 (t2), 4.0.53 (t3), 40.0.36 (t2)]

Romeo, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

40.0.36 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

40.0.56 (testo 2)

Pesco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41- ***bis.***

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un

finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in-data 2 agosto 1969, n. 1072;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art, 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di Vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-

bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 42

42.0.2 (testo 2) (id. a 42.0.3)

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative nonne di attuazione».

42.0.4 (testo 2) (id. a 42.0.3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative nonne di attuazione».

Coord. 1

I Relatori

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte sui redditi» *sono inserite le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986», *le parole da:* «del testo unico» *fino a* «citato testo unico» *sono sostituite dalle seguenti:* «del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» *e le parole:* «a quello di entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettuazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a)*, numero 1), sono premesse le seguenti parole:* «all'alinea,»;

al comma 10, lettera b)*, la numerazione del capoverso* «1-*bis*» *è sostituita dalla seguente:* «1.1»;

al comma 12, le parole: «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:*

«dall'abrogazione delle disposizioni»*;*

al comma 13, lettera d)*, le parole:* «articolo 78 comma 3 decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 78, comma 3, del decreto-legge»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei limiti e delle condizioni previsti» *e, al secondo periodo, le parole:* «viene definito il monitoraggio» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definite le modalità di monitoraggio»*;*

alla rubrica, le parole: «per precompilata» *sono sostituite dalle seguenti:* «in materia di dichiarazione precompilata».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «, sono ripartite, tra le regioni e province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome».

All'articolo 5:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti per i quali» *e, all'ultimo periodo, le parole:* «sono rese disponibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «è reso disponibile»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» *è inserita la seguente:* «(ARERA)» *e le parole:* «diverse dagli usi domestici» *sono sostituite dalle seguenti:* «diverse da quelle per usi domestici»*;*

al comma 3, le parole: «risorse rinvenienti» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse rivenienti»*;*

al comma 6, dopo le parole: «a favore della RAI» *sono inserite le seguenti:* «- Radiotelevisione italiana spa».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c*), capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «13.»;

al comma 2, lettera c*), capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «313.».

All'articolo 8:

al comma 8, primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»*;*

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresì, precluso» *sono sostituite dalle seguenti:* «resta altresì preclusa»*;*

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» *sono sostituite dalle seguenti:* «esigenze finanziarie».

All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo sociale per occupazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «all'articoli 15 e 15-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti*: «agli articoli 15 e 15-*bis*»;

al comma 2, le parole: «né di NASpI» *sono sostituite dalle seguenti:* «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»*;*

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico Nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Comitato olimpico nazionale italiano» *e le parole da:* «, riconosciuti» *fino a* «(CIP)» *sono sostituite dalle seguenti:* «riconosciuti dal CONI e dal CIP»*;*

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» *sono premesse le seguenti:* «La società».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a*), le parole:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»*;*

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» *sono sostituite dalle seguenti:* «e quello relativo».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle Regioni e Province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sedi territoriali delle regioni e delle province autonome» *e le parole:* «e provinciali autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle province autonome»*;*

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Proroga degli incarichi».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b*), capoverso, alle parole:* «L'esonero» *è premessa la seguente numerazione:* «2.».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera c*), alinea, le parole:* «allegato 1 al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

al comma 2, lettera e*), capoverso 464*-bis*, le parole:* «convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";»*;*

al comma 2, lettera g*), capoverso 467, ultimo periodo, le parole:* «emergenza epidemiologica COVID-19;» *sono sostituite dalle seguenti:* ««emergenza epidemiologica da COVID-19";»*;*

al comma 2, lettera h*), ultimo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 471» *sono inserite le seguenti:* «dell'articolo 1»*;*

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto compatibili»*;*

al comma 12, lettera a*), dopo, le parole:* «al comma 5,» *sono inserite le seguenti:* «secondo periodo,» *e le parole:* «"sulla eventuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e sulla eventuale»;

al comma 12, lettera c*), capoverso 5*-bis*, le parole:* «alla regione e provincia autonoma» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla regione o alla provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare».

All'articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze» *e le parole:* «inerenti l'emergenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «inerenti all'emergenza».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera i*), capoverso 4, le parole:* «(o per i lavoratori» *sono sostituite dalle seguenti*: «o per i lavoratori»*, le parole:* «ha inciso negativamente)» *sono sostituite dalle seguenti:* «ha inciso negativamente»*, le parole:* «(o a condizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «, o a condizione» *e le parole:* «l'aiuto)» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'aiuto»;

al comma 1, lettera j*), capoverso 5, le parole:* «(compresi i contributi» *sono sostituite dalle seguenti*: «, compresi i contributi»*, le parole:* «datore di lavoro)» *con le seguenti:* «datore di lavoro,»*, le parole:* «del personale beneficiario (o» *sono sostituite dalle seguenti:* «del personale beneficiario, o» *e le parole:* «del lavoratore autonomo)» *sono sostituite dalle seguenti:* «del lavoratore autonomo»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «individuate, con i provvedimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, individuate con i provvedimenti»*;*

al comma 5, lettera a*), dopo le parole:* «destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «"anche tenuto conto» *sono sostituite dalle seguenti:* «", anche tenuto conto».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «lett. *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»*;*

al comma 3, le parole: «lett. *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *c)*»*;*

al comma 5, le parole: «all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

All'articolo 31:

al comma 4, le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» *sono aggiunte le seguenti:* «di euro»*;*

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sostegno alla fruizione» *e le parole:* «Regioni del mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «regioni del Mezzogiorno».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme digitali» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di piattaforme digitali».

All'articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell'Autorità politica delegata» *sono sostituite dalle seguenti:* «o dell'Autorità politica delegata»*;*

al comma 3, lettera a*), le parole:* «"e 20 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e di 20 milioni di euro».

All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» *è inserito il seguente segno di*

interpunzione: «,» *e le parole:* «e di cui euro 1.150.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.150.000»*;*

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» *sono sostituite dalle seguenti:* «Guardia costiera,» *e le parole:* «e di euro 1.600.958» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.600.958».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il fondo di parte corrente».

All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanziario» *sono sostituite dalle seguenti:* «settore bancario, finanziario»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del 17 giugno 2014» *e, al quarto periodo, dopo le parole:* «fermo restando quanto previsto al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera b*), dopo le parole:* «commissario straordinario» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.».

All'articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020»*;*

al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c*), le parole:* «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'abrogazione delle disposizioni».

Coord. 2

I Relatori

Art. 1

Al comma 13, lettera b*), sopprimere le parole da:* «e modificato» *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g*), sostituire le parole:* «commi 599 e 602» *con le seguenti:* «comma

Art. 8

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»*;*

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza

Art. 12

Al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d),* 2-*bis* e» *inserire le seguenti:* «insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «il requisito di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3» *e sopprimere le parole:* «non trova applicazione».

Art. 20

Al comma 2, lettera h*), sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera *h*), del presente articolo, si provvede

nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo».

Art. 21

Sostituire la rubrica con la seguente: «Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19».

Art. 24

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'equilibrio dell'anno 2020» *con le seguenti:* «dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020»

Art. 25

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi».

Art. 31

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative».

Conseguentemente, ai commi 1, lettera c*), 2, secondo periodo, 4, 5, primo periodo, e 6, primo periodo, dopo le parole:* «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative statali».

Art. 38

Al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sul fondo» *e dopo le parole:* «misure di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sulle risorse».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2144
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
Titolo breve: *d-l 41/2021 - decreto sostegni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª (Affari Costituzionali)

N. 112 (ant.)
8 aprile 2021
Sottocomm. pareri

N. 114 (pom.)
20 aprile 2021
Sottocomm. pareri

N. 118 (pom.)
5 maggio 2021
Sottocomm. pareri

2ª (Giustizia)

N. 225 (pom.)
13 aprile 2021

4ª (Difesa)

N. 98 (pom.)
31 marzo 2021

N. 99 (pom.)
7 aprile 2021

5ª (Bilancio)

N. 389 (pom.)
13 aprile 2021

N. 390 (pom.)

14 aprile 2021

N. 394 (pom.)
27 aprile 2021

N. 397 (pom.)
4 maggio 2021

N. 399 (pom.)
6 maggio 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 218 (pom.)
30 marzo 2021

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 220 (pom.)
7 aprile 2021

N. 221 (pom.)
8 aprile 2021

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 185 (pom.)
30 marzo 2021

N. 186 (ant.)
31 marzo 2021

N. 187 (pom.)
7 aprile 2021

N. 188 (ant.)
14 aprile 2021

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 165 (pom.)
30 marzo 2021

N. 166 (pom.)
7 aprile 2021

N. 167 (ant.)
8 aprile 2021

10ª (Industria, commercio, turismo)

N. 137 (pom.)
30 marzo 2021

N. 138 (ant.)
7 aprile 2021

N. 139 (ant.)
8 aprile 2021

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 233 (pom.)
30 marzo 2021

N. 235 (ant.)
7 aprile 2021

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della

Commissione)

N. 236 (pom.)
7 aprile 2021

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 236 (pom.)
7 aprile 2021

12ª (Igiene e sanita')

N. 207 (ant.)
31 marzo 2021

N. 210 (ant.)
8 aprile 2021

N. 211 (pom.)
13 aprile 2021

N. 212 (ant.)
14 aprile 2021

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 198 (pom.)
30 marzo 2021

N. 199 (ant.)
31 marzo 2021

N. 200 (ant.)
7 aprile 2021

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 225 (pom.)
31 marzo 2021

N. 226 (pom.)
7 aprile 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

14 aprile 2021
(ant.)

21 aprile 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, comma 5, occorre sostituire le parole: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
- all'articolo 10:
• al comma 13, al fine di evitare disparità di trattamento, si invita a chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo dei rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 in favore dei lavoratori del settore sportivo;
• si valuti l'opportunità di una riformulazione della rubrica, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni;
- all'articolo 15, comma 1, lettera a), in materia di lavoratori fragili, si valuti l'opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento, di chiarire se il riconoscimento dell'equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all'impossibilità di svolgimento della formazione professionale da remoto;
- all'articolo 18, comma 1, si rileva l'opportunità di chiarire se il servizio prestato dai cosiddetti navigator operi come titolo preferenziale nei concorsi pubblici in via generale o limitatamente a quelli relativi a particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all'esperienza maturata;
- all'articolo 20, si invita a coordinare le disposizioni recate dal comma 2 lettere c) e h) con quelle del comma 12, lettera c), in materia di trasmissione telematica dei dati relativi alle vaccinazioni;
- all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se il riparto del Fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza debba essere effettuato con il

medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ulteriore atto e se, nella seconda ipotesi, il termine di venti giorni si riferisca alla definizione delle modalità ovvero al riparto;
- all'articolo 25, si invita a integrare la rubrica con il riferimento anche agli altri contributi oggetto della disciplina;
- all'articolo 31, si invita a uniformare la terminologia, poiché in alcuni casi si fa riferimento alle istituzioni scolastiche e in altri alle istituzioni scolastiche ed educative;
- all'articolo 32, comma 4, si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 16, comma 1, l'opportunità di definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1646) ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 2021
114ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,
propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,
propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1957) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio***

2017 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,
propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2131) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,
propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 1, recante la proroga dell'efficacia della convenzione stipulata con la Compagnia italiana di navigazione (CIN S.p.A.) per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti fino alla conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, atteso che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° aprile 2021 e che l'efficacia della convenzione era stata già prorogata fino al 28 febbraio 2021 dal decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34, occorrerebbe definire la disciplina dei rapporti giuridici con CIN S.p.A. applicabili nel mese di marzo 2021.

La Sottocommissione conviene.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il testo unificato ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, recante una serie di definizioni, sarebbe opportuno coordinare la definizione di cui alla lettera e) di «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale», con quella di cui

alla lettera *c*) di «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio» nella quale si fa riferimento anche a problematiche ambientali;
- all'articolo 3, al comma 1, con riferimento alla composizione della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe opportuno specificare che i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono designati dalla Conferenza delle Regioni e che i rappresentanti dei comuni sono designati dall'ANCI; inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche rappresentanti delle province e delle città metropolitane designati dall'UPI;
- all'articolo 4,
• al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
• si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 5, al comma 2, si valuti di chiarire la fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni, di cui alla lettera d), valutandone l'inserimento nell'ambito delle definizioni recate dall'articolo 2;
- con riferimento all'articolo 7, che prevede la dichiarazione di "aree di interesse pubblico generale" - per gli effetti e le finalità del provvedimento in esame - si rileva come all'articolo 2 non risulti una corrispondente definizione, che sarebbe opportuno prevedere;
- all'articolo 12,
• al comma 3, lettera *d*), si richiama quanto osservato all'articolo 5, comma 2, con riferimento alla fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni;
• al comma 5, che prevede l'accordo di programma per l'approvazione del Piano che richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, si segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento alle città metropolitane, oltre che ai comuni, alle province e alle regioni;
- all'articolo 13, in tema di tutela dei beni culturali e dei centri storici, al comma 8, si invita a specificare che la disposizione ha ad oggetto i profili urbanistici e non la materia del turismo che, nel riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione è demandata alle regioni;
- all'articolo 15, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 26, che prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante - a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53 del TUEL - di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato, appare opportuno chiarire la definizione di "prevalenti", al fine di definire meglio il portato della disposizione anche alla luce di possibili contenziosi sul piano applicativo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.2.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
118ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni 5a e 6a riunite riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.3. 2^ (Giustizia)

1.4.2.3.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE interviene sollecitando l'attenzione dei commissari sul tema della riforma della magistratura onoraria, ritornato prepotentemente d'attualità a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale; ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al disegno di legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della relazione tecnica da cui dipende l'espressione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.

La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun modo interferire sull'autonomia dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della Commissione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l'importanza del problema: ciò anche in considerazione del fatto che la recentissima sentenza della Corte costituzionale concede al Legislatore un termine per intervenire.

Il PRESIDENTE chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata istituita una Commissione o un "tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento normativo d'urgenza sulla materia.

La sottosegretaria MACINA assicura l'impegno a risolvere la questione entro i termini previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente per aver aperto il dibattito su una questione talmente scottante; auspica che si possa utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto fino ad ora con l'avvento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni ministeriali e le competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad una soluzione in tempi in tempi brevi.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la richiesta, avanzata al Ministero oramai da varie settimane, per conoscere la posizione di via Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla Quinta Commissione sui disegni di legge all'esame della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una componente importante di programmazione dei lavori, che merita di essere deferita all'organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

IlPRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo: in materia di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 5, comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Il comma 4 dell'articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
Si propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara la propria astensione.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta della Relatrice, messa ai voti, è approvata.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*** (Parere alla 1a Commissione. Questione di competenza)

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propone di dare mandato al Presidente affinché sia sollevato un conflitto di competenza dinanzi alla Presidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta di tale disegno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commissione giustizia: ciò soprattutto in considerazione della delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge, tra le quali ricorda l'obbligo vaccinale, il cosiddetto "scudo penale" per i medici vaccinatori, nonché gli interventi relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del concorso in magistratura bandito a novembre 2019. Si tratta di questioni particolarmente delicate, che presuppongono la necessaria sensibilità giuridica, tipica della Commissione giustizia.

Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice PIARULLI (*M5S*).

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda sulla possibilità di chiedere la riassegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) auspica che si facciano presenti, nella richiesta alla Presidenza del Senato, i profili di competenza della Commissione giustizia.

La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che, nella modifica apportata dalla Camera, attiene alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Essa intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.
La direttiva si inserisce nella "tabella di marcia" tracciata dalle istituzioni europee (risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati.
La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga). Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (l'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove), dal quale principio deriva l'obbligo per gli

Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.
La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.
La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.
Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.
Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine - tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (art. 6) - nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13).
Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018. Si ricorda che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione europea 2016-2017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.
Infine, il Relatore - ricordato che nella nostra cultura giuridica il principio enunciato nel titolo della direttiva è più correttamente declinato come "presunzione di non colpevolezza - illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La sottosegretaria MACINA e la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiedono un breve rinvio per poter meglio analizzare i termini del testo proposto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame in sede consultiva ad una seduta suppletiva, da convocare per domani stante la tempistica di esame presso la Commissione di merito.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni 2a e 4a riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione favorevole sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, osservando altresì che:
1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con la legge di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che stavolta l'Esecutivo eserciti la delega tempestivamente, visto che il termine per adeguare l'ordinamento nazionale è decorso oramai il 1° aprile 2018 e che la Commissione Europea - in una valutazione pubblicata mercoledì 31 marzo 2021 - ha riscontrato che "*il recepimento delle disposizioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici alla colpa sembra particolarmente problematico*". Nella stessa circostanza la Commissione europea ha ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di infrazione contro vari Stati membri; che, a seguito dei controlli di completezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che "*continuerà anche a valutare la conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conformità nell'UE* ". Dinanzi a questi moniti, non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in particolare in rapporto al considerando n. 22, secondo cui "*l'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa*". A tal fine va chiarita la regola di giudizio dell'archiviazione con l'obiettivo di capovolgere il canone del *favor actionis*: pur essendo una valutazione allo stato degli atti, essa opera sulla scorta di indagini che devono essere complete (anche alla luce della facoltà per l'imputato di chiedere l'abbreviato: v. Corte cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a determinare la condanna;
2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da cui origina la direttiva, si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di

interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo 4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si prevede che: "Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9";

3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la direttiva "non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare" (CGUE, 19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che per il considerando 26 gli "indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione". Pertanto, si auspica un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della misura limitativa della libertà personale rechi la menzione del fatto che la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere ("possibilità che, fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all'indagato, il giudice, al fine della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., tenga conto in modo motivato della circostanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni accusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere": v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv. 260967; Cass. Pen. Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per descrivere "il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre una diversa configurazione storica del fatto oggetto di dimostrazione in funzione destrutturante dell'avversa, già esternata e autonomamente validabile ricostruzione" (Cass. Pen. Sez. 1, 1° ottobre 2018, n. 43258);

4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla proposta di direttiva espresso dal Comitato economico e sociale europeo [COM(2013) 821 final - 2013/0407 (COD)], secondo cui "la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante" (§. 3.3.1.2). Tuttavia, si rammenta che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri "e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità". Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea - nella relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), pagina 5 - giudichi "problematica" la pratica di alcuni Stati membri nei quali "mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l'articolo 4, paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a volte si riferiscono all'imputato come colpevole". Poiché non può che restare impregiudicato l'articolo 68 primo comma della Costituzione italiana, deve restare inapplicabile ai parlamentari l'articolo 10 della direttiva (che, alla luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013 SWD(2013) 478 final, comporta uno "specifico rimedio" o quanto meno " some form of redress (such as appeal or financial compensation)": p. 20); al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui *mass media* l'adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando (13c) del rapporto Griesbeck del *Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs* del Parlamento europeo su tale direttiva (

Report A8-0133/2015 del 20.4.2015 *on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings* COM(2013)0821 - C70427/2013 - 2013/0407(COD), p. 13).

1.4.2.4. 4^ (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
98ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che all'ordine del giorno in sede consultiva vi sia il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Informa che le Commissioni bilancio e finanze si apprestano ad incardinare il provvedimento nella giornata odierna. Propone quindi di avviarne l'esame in sede consultiva e di attendere l'approfondimento dell'esame nella sede di merito prima di formulare il relativo parere.

La Commissione conviene.

Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice DONNO (*M5S*) evidenzia che il decreto-legge interviene con uno stanziamento complessivo di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione.
Gli interventi si articolano in 5 ambiti principali, il sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore (Titolo I, artt. 1-6), il lavoro e il contrasto alla povertà (Titolo II, artt. 7-19), la salute e la sicurezza (Titolo III, artt. 20-22), il sostegno agli enti territoriali (Titolo IV, artt. 23-30) e infine una serie di interventi settoriali (Titolo V, artt. 31-43).
Per le competenze della Commissione difesa, assumono rilievo gli articoli 22 e 35.
L'articolo 22, reca disposizioni in materia di "Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della Difesa". I commi 1 e 2 prorogano, come detto su base volontaria, fino al 31 dicembre 2021 la durata delle ferme annuali di

190 ufficiali medici e di 300 sottufficiali infermieri nelle Forze Armate, disposte dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, e dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, per far fronte alla crisi epidemiologica. Evidenzia come la misura appaia senz'altro opportuna, visto il contributo straordinario che la sanità militare ha fornito e continua a fornire nel contrasto all'emergenza. L'onere economico derivante dalla proroga della ferma risulta complessivamente pari a 11.980.000 euro per l'anno 2021. La relazione illustrativa chiarisce che la misura discende dalla necessità, considerato l'attuale quadro epidemiologico, di continuare ad avvalersi di tale personale per preservarne le specifiche esperienze acquisite sul campo, evitando la dispersione di risorse per eventuali nuove attività selettive e formative.

I commi 3 e 4 prorogano gli incarichi conferiti dal Ministero della Difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno, così da non depauperare il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Per il 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a 11.978.000 euro. L'onere economico è quantificato in 231 mila euro per il 2021 e poco meno di 350 mila per il 2022. La proroga si rende necessaria per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di diagnostica molecolare, di sequenziamento delle varianti del virus, in modo da garantire - anche in questo settore - un qualificato supporto della sanità militare alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 35 del decreto-legge, che reca "Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate", dispone, nel periodo che intercorre fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, la proroga di stanziamenti aggiuntivi per le Forze di Polizia e le Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti e del lavoro straordinario legato alla fase emergenziale da COVID-19. Nello specifico, il comma 1 autorizza lo stanziamento di 51.120.750 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. Al fine di garantire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli ambienti di lavoro e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché un'idonea dotazione di dispositivi di protezione individuale, il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. Il comma 3 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, legate alla fase emergenziale, del personale dei Vigili del Fuoco. Il comma 4 stanzia, per il medesimo periodo di cui al comma 1, una dotazione complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per lo svolgimento dei più gravosi compiti derivanti dalle misure adottate per il contenimento epidemiologico. Quota parte di queste risorse, pari a euro 1.150.000 è destinata per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione. Per le medesime finalità, e per il medesimo periodo temporale di cui al comma 1, il comma 5 autorizza per il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la spesa complessiva di euro 1.940.958 di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per le spese di sanificazione e di dotazione di dispositivi individuali.

Il comma 6 stanzia risorse per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfettario di impiego del personale militare medico, per un ammontare complessivo di euro 6.489.000 per l'anno 2021. Il comma 7 stanzia 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Il comma 8 proroga al 30 aprile 2021 l'utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive delle Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19. Al comma 9 si prevedono le risorse aggiuntive necessarie a garantire suddetta proroga.
Aggiunge una considerazione sull'opportunità che il Governo valuti, in questa fase emergenziale, di integrare in aumento le ore di straordinario remunerabile per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione di Strade Sicure.

Il senatore VATTUONE (*PD*) interviene in discussione generale per esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice e per sottolineare con favore l'opportunità di sollecitare un aumento delle ore di straordinario per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione Strade Sicure.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'interesse diffuso e condiviso fra le diverse forze politiche sull'operazione, condividendo l'indicazione formulata dalla relatrice ed auspicando l'adozione di iniziative comuni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Annuncia la presentazione di un emendamento in tal senso alla Commissione di merito.

Anche la senatrice RAUTI (*FdI*) condivide la proposta della relatrice, preannunciando la presentazione di un apposito emendamento anche da parte del suo Gruppo. Sottolinea l'importanza di mettere a sistema l'operazione Strade Sicure, ricordando il fattivo e meritevole impegno del personale delle Forze Armate in essa impiegato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI sottolinea con favore l'osservazione preannunciata dalla relatrice.

La presidente PINOTTI apprezza l'ampia condivisione tra le forze politiche del sostegno all'operazione Strade Sicure.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che su tale Affare assegnato, che ha destato molta attenzione anche al di fuori delle Aule parlamentari, la Commissione ha svolto un corposo ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al senatore Ortis, relatore del provvedimento, ringraziandolo per il lavoro svolto.

Il relatore ORTIS (*Misto*) espone i principali aspetti della bozza di risoluzione (pubblicata in allegato) da approvare a conclusione dell'Affare assegnato in esame. Precisa come essa contenga molte delle riflessioni emerse nel corso del ciclo di audizioni e ponga delle indicazioni al Governo, riferibili non solo al Ministero della Difesa. Sottolinea in particolare come da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongano particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello

spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informaticiin uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.).

Sottolinea altresì come la recente emergenza COVID-19 abbia poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifichi le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020,infatti "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese".

Dà quindi conto delle linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia.

In base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica.La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali).

Dà poi ampiamente conto dell'evoluzione della strategia nazionale per la sicurezza cibernetica.

Sottolinea inoltre come il campo cibernetico sia stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, qualificato di conseguenza, in ambito sia NATO che di Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e immanente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilitate da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". È quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva.

Dà conto delle indicazioni emergenti in ambito NATO sulla materia, sottolineando come inseno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si sia evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato.

Per ciò che riguarda l'Unione europea, sottolinea comein ambito strettamente militare il documento più articolato è il "Quadro strategico dell'Ue in materia di cyber difesa"(risalente al novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;

b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;

c) promozione della cooperazione civile-militare;

d) ricerca e tecnologia;

e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;

f) potenziamento della cooperazione con i *partner* internazionali, a cominciare dalla NATO.

In linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il *Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione* (progetto guidato dalla Germania), l' *Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica* (guidato dal Portogallo), la *Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici* (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su *Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza* (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito *EDA* operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato**"**Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza" che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cyber*sicurezza e *cyber*difesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla *Bussola strategica*", su cui pure la Commissione difesa si è soffermata più volte. Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyber*difesa e *cyber*sicurezza, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO".

In linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel "Libro bianco per la difesa e la sicurezza" del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali".

In attuazione del "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico", il Piano nazionale per la protezione cibernetica del 2017, prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico".Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza",

dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR).
Tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyber*spazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi.
Dà conto del processo di adeguamento delle strutture organizzative della difesa.
Ricorda altresì l'affermazione del ministro Guerini pronunciata nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, secondo cui uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese".
Infine dà lettura degli impegni al Governo contenuti nella bozza di risoluzione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio MULE', per esprimere apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, testimoniato dalla bozza di risoluzione testé illustrata dal relatore, che restituisce pienamente il senso di una minaccia attualizzata come quella *cyber*. Sottolinea con particolare favore il richiamo fatto dal relatore alla Bussola strategica (*Strategic Compass*), aspetto che sarà sempre più centrale per le prospettive di sicurezza dell'Unione europea.

La PRESIDENTE, rilevato che la bozza di risoluzione presentata dal relatore è molto articolata e, anche in considerazione della complessità del tema, propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il voto finale, anche per dare tempo ai senatori per formulare eventuali ed ulteriori proposte di perfezionamento del testo conclusivo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1542) ***D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega***

al Governo per il coordinamento normativo
(1950) ***Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PINOTTI rinvia il seguito dell'esame, in attesa dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 423

La Commissione difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un'attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le audizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando per le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge, capo dell'ufficio NATO del MAECI; del col. Giovanni Reccia, già comandante del Nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica; di Antonio Missiroli, vicesegretario NATO con delega per le sfide emergenti alla sicurezza; di Roberto Baldoni, vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale della Polizia di Stato; del gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto "Telematica" dell'Arma dei Carabinieri; della professoressa Paola Severino; di Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio nazionale *cyber security*; di Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l'integrazione e l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; di Eva Spina, Dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle società Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettronica; Intesa Sanpaolo; Eni; ENEL, SNAM; Engineering Ingegneria Informatica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongono particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di

attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza COVID-19 ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti: "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (*Virtual Private Network*), di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di matrice statuale, criminale o hacktivista";

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di target "hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento, valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all'anno precedente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+ 2 per cento nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore bancario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019), quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)".

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare "in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di difesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capacità predisposte dalle agenzie civili";

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi, in particolare a partire dal 2013. In quell'anno, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 gennaio (c.d. "decreto Monti"), il nostro Paese ha definito le diverse competenze tra i vari attori

istituzionali convolti nella gestione, a livello nazionale, della *cyber security*. Il 17 febbraio 2017 è stato adottato un DPCM, recante la Direttiva in materia protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali", che ha sostituito le norme del 2013, con l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. "Direttiva NIS") sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 (c.d. *Cybersecurity* Act) ha poi introdotto una certificazione europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software*, trasponendo in campo informatico gli standard di sicurezza già applicati per i prodotti fisici prodotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche istituito l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica generale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello Sviluppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valutazione e certificazione per la verifica dell'affidabilità della componentistica in uso alla pubblica amministrazione;

dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), con compiti di natura tecnica, per supportare la pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l'elenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali nell'ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest'anno è divenuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei sistemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi, vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia Nato che Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e immanente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilitate da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini

tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". E' quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva;

in seno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato. Dopo la prima *Policy on Cyber Defence* (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia hanno segnato un deciso passo in avanti. Nel 2016 è stato adottato un *Cyber Defence Pledge*, che ha istituito una piattaforma comune tra i Paesi membri per migliorare le capacità nazionali di risposta, con impegni da realizzare progressivamente. Nel 2019 è stato approvato il *Report on Enhancing NATO's Response to Hybrid Threats*, che delinea una serie di priorità in materia. Nel 2020 i Paesi membri hanno riaffermato l'impegno a utilizzare lo spettro completo delle loro capacità, quindi anche aeree, marittime, terrestri e spaziali, per contrastare un attacco *cyber*. Notevoli sono stati gli sviluppi anche dal punto di vista organizzativo e operativo. La Nato ha adottato politiche e piani d'azione, istituendo comitati, agenzie e centri operativi per integrare il dominio cibernetico nelle operazioni e nello sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri. In tale contesto la NATO ha sviluppato un progetto per rendere disponibile una capacità di contro-offensiva *cyber* come strumento di risposta in soccorso agli Alleati (ai sensi dell'articolo 5), basato sulle singole capacità nazionali alleate (*Roadmap to implement cyberspace as a domain of operations*). Ne discende, pertanto, la necessità di un maggiore coordinamento non solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma anche un sistema condiviso più ampio, che comprenda anche il complesso processo di attribuzione di responsabilità di un attacco *cyber*. E' quindi opportuno che il nostro Paese partecipi attivamente a tale progetto, non solo per una questione di credibilità internazionale, ma soprattutto per acquisire informazioni essenziali per massimizzare le proprie risorse nel dominio strategico. Nello stesso disegno, dopo l'istituzione del *Cyber Defence Committee*, responsabile per la *governance* politica della difesa cibernetica, nel 2019, all'interno del Comando operativo di Mons, in Belgio, è stato creato un *Cyberspace Operations Centre*, responsabile delle operazioni in questo dominio a supporto dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programmazione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal *Nato Defence Planning Process*, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi "tradizionali", ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un comando autonomo. Sotto il profilo informativo la *Nato Communication and Information Agency* gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione con il *Nato Computer Incident Response Capability*, la struttura che coordina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il *Cooperative Cyber Defence Center of Excellence*, situato in Estonia, prepara studi e report, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le caratteristiche del dominio *cyber*, risultano essenziali le collaborazioni con il settore della ricerca e dell'industria, che si sviluppano nell'ambito del *Nato Industry Cyber Partnership*. Da ultimo, il rapporto *NATO 2030: United for a New Era* individua sette priorità in materia di minacce *cyber* e ibride: dall'implementazione degli impegni già assunti al rafforzamento delle consultazioni ex articolo 4 del Trattato, alla maggiore cooperazione

civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall'Onu all'Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione con l'Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la *cyber*-difesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo scambio di informazioni, di standard e di politiche, oltre che attività comuni di addestramento;

per ciò che riguarda l'Unione europea, in ambito strettamente militare il documento più articolato è il Quadro strategico dell'Ue in materia di *cyber* difesa (novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:
a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
c) promozione della cooperazione civile-militare;
d) ricerca e tecnologia;
e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali, a cominciare dalla NATO;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (progetto guidato dalla Germania), l'Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026;

sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l'entrata in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cyber*sicurezza e *cyber*difesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola strategica". Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyber*difesa e *cyber*sicurezza, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i

progetti specifici della PESCO";

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la sicurezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali";

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di compiti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la governance e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico, per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa. A tal fine negozia le intese internazionali in materie e coordina le proprie attività con quelle NATO, Ue, e degli altri alleati. Il ministero contribuisce anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle attività terroristiche. Esso poi "concorre alla prevenzione e al contrasto degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza strategica per gli interessi nazionali". La Difesa, inoltre "assicura la formazione e l'addestramento del proprio personale e mette a disposizione i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni";

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza", dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR);
tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyber*spazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;
il processo di rafforzamento della componente *cyber* implica anche un adeguamento delle strutture organizzative. Da questo punto di vista si segnala l'istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Comando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la missione di "garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa". Con il COR, la Difesa intende riordinare e razionalizzare il settore, per

assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei sistemi ICT; l'adozione di un approccio "cooperativo" e interforze nel dominio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investimenti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l'evoluzione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l'intranet dell'area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione, conduzione e realizzazione dell'intera gamma delle "operazioni militari" nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Centro Intelligence Interforze, per il necessario supporto informativo;
apprezzato che:
come affermato dal ministro Guerini nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese";
rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori sollecitazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esempio quelle di:
- stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministrazioni e settore privato nell'ambito della ricerca, della formazione e dello sviluppo di sistemi;
- rafforzare i percorsi formativi legati alla *cyber*sicurezza, nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione universitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevolezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti prospettive occupazionali del settore;
- intensificare le campagne formative e informative sui temi della *cyber* sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il personale delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in particolare per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l'autonomia strategica del Paese, sostenendo le collaborazioni tra l'amministrazione della Difesa, le università e l'industria;

potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in considerazione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la partecipazione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi cibernetici, adeguando la catena di comando per l'avvio di tali operazioni, in particolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle caratteristiche di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello internazionale, anche sotto il profilo giudiziario;

proseguire l'impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni informatiche, assumendo il principio di "*securitybydesign*" quale prerequisito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di dispostivi tecnologici che consentano di mantenerne

la sicurezza per tutto il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la *supply chain* degli operatori di servizi strategici;

rafforzare la componente *cyber* nei percorsi formativi destinati al personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica amministrazione;

promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare l'azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e propria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

promuovere l'attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse iniziative dell'Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a cominciare dalla Cooperazione strutturata permanente (Pesco) e dalla Revisione coordinata annuale della difesa (Card);

adoperarsi affinché nell'implementazione del Fondo europeo della difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa cibernetica, e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione delle aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di sostegno, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie capacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche.

1.4.2.4.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 99 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
99ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Donno aveva illustrato gli aspetti di competenza della Commissione difesa. Dà quindi la parola alla relatrice per la illustrazione di una proposta di parere.

La relatrice DONNO (*M5S*) dà lettura di una bozza di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc*. XXIV, n. 35)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Ortis aveva anticipato ed illustrato una bozza di risoluzione, da approvare a conclusione dell'affare assegnato. Dà quindi la parola allo stesso relatore.

Il relatore ORTIS (*Misto*) propone di integrare la bozza di risoluzione già discussa nella scorsa seduta, introducendo un invito al Governo a valutare politiche di incentivi fiscali per le aziende che effettuino investimenti nel settore della sicurezza cibernetica.

Interviene in dichiarazioni di voto il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) che ringrazia il relatore per il lavoro svolto e esprime apprezzamento per la proposta di integrazione. Preannuncia il parere favorevole del proprio Gruppo di appartenenza, auspicando altresì un impegno fattivo da parte del Governo affinché gli impegni contenuti nella risoluzione non restino mere dichiarazioni di intenti.

Il senatore VATTUONE (*PD*) ringrazia a sua volta il relatore per l'ottimo lavoro di sintesi, su una tematica complessa e di grande interesse come la sicurezza cibernetica. Preannunzia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento anche per la proposta di integrazione formulata dal relatore.

Interviene il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando come il ciclo di audizioni abbia offerto un importante contributo alla comprensione di un settore nuovo e delicato, che merita massima attenzione per le importanti implicazioni in termini di sicurezza nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MULE', per esprimere grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per le indicazioni contenute nella risoluzione in via di approvazione. Assicura - anche ricordando l'intervento del Ministro nel corso dell'audizione tenuta lo scorso 9 marzo davanti alle Commissioni difesa congiunte - il massimo impegno da parte del Governo per l'attuazione degli impegni contenuti nella risoluzione. Sottolinea l'importanza di far crescere una cultura della sicurezza cibernetica anche nell'ambito del mondo delle imprese.

La PRESIDENTE, nell'esprimere soddisfazione per la conclusione del lavoro sull'affare assegnato, ricorda come la Commissione abbia approfondito anche ambiti non direttamente riferibili al comparto della difesa, stante anche la difficoltà di ricondurre l'intera tematica della sicurezza cibernetica ad un perimetro eccessivamente circoscritto. Esprime quindi l'auspicio che il Ministro della difesa possa farsi interprete delle esigenze che la sicurezza cibernetica impone anche presso gli altri settori dello Stato. Apprezza la proposta di integrazione formulata dal relatore, che raccoglie quanto già emerso nel corso dell'attività conoscitiva.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione come riformulata dal relatore (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

La PRESIDENTE si compiace dell'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, nella presente fase emergenziale, di aumentare le ore di straordinario remunerabile per il personale delle Forze Armate, impiegate nell'operazione Strade Sicure.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 423
(*Doc*. XXIV, n. 35)

La Commissione difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un'attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le audizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando per le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge, capo dell'Osservatorio Ispi sulla sicurezza cibernetica; del col. Giovanni Reccia, già comandante del Nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica; di Antonio Missiroli, vicesegretario NATO con delega per le sfide emergenti alla sicurezza; di Roberto Baldoni, vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale della Polizia di Stato; del gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto "Telematica" dell'Arma dei Carabinieri; della professoressa Paola Severino; di Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio nazionale *cyber security*; di Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l'integrazione e l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; di Eva Spina, Dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle società Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettronica; Intesa Sanpaolo; ENI; ENEL, SNAM; *Engineering* Ingegneria Informatica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongono particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi.Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informaticiin uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o

poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza Covid-19 ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti: "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (*Virtual Private Network*), di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di matrice statuale, criminale o hacktivista";

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di *target* "hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento, valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all'anno precedente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+2 per cento nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore bancario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019), quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)";

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesadel 2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare "in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di difesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capacità predisposte dalle agenzie civili";

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi

normativi, in particolare a partire dal 2013. In quell'anno, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 gennaio (c.d. "decreto Monti"), il nostro Paese ha definito le diverse competenze tra i vari attori istituzionali convolti nella gestione, a livello nazionale, della *cyber security*. Il 17 febbraio 2017 è stato adottato un Dpcm, recante la Direttiva in materia protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali", che ha sostituito le norme del 2013, con l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. "Direttiva NIS") sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 (c.d. *Cybersecurity Act*) ha poi introdotto una certificazione europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software*, trasponendo in campo informatico gli *standard* di sicurezza già applicati per i prodotti fisici prodotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche rafforzato le competenze l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica generale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello sviluppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valutazione e certificazione per la verifica dell'affidabilità della componentistica in uso alla pubblica amministrazione;

dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), con compiti di natura tecnica, per supportare la pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l'elenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali nell'ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest'anno è divenuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei sistemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi, vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia Nato che Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e immanente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilitate da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto

cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". E' quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva;

insenoall'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia cyber si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato. Dopo la prima *Policy on Cyber Defence* (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia hanno segnato un deciso passo in avanti;

nel 2016 è stato adottato un *Cyber Defence Pledge*, che ha istituito una piattaforma comune tra i Paesi membri per migliorare le capacità nazionali di risposta, con impegni da realizzare progressivamente. Nel 2019 è stato approvato il *Report on Enhancing NATO's Response to Hybrid Threats*, che delinea una serie di priorità in materia. Nel 2020 i Paesi membri hanno riaffermato l'impegno a utilizzare lo spettro completo delle loro capacità, quindi anche aeree, marittime, terrestri e spaziali, per contrastare un attacco *cyber*. Notevoli sono stati gli sviluppi anche dal punto di vista organizzativo e operativo. La Nato ha adottato politiche e piani d'azione, istituendo comitati, agenzie e centri operativi per integrare il dominio cibernetico nelle operazioni e nello sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri. In tale contesto la NATO ha sviluppato un progetto per rendere disponibile una capacità di contro-offensiva *cyber* come strumento di risposta in soccorso agli Alleati (ai sensi dell'articolo 5), basato sulle singole capacità nazionali alleate (*Roadmap to implement cyberspace as a domain of operations*"). Ne discende, pertanto, la necessità di un maggiore coordinamento non solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma anche un sistema condiviso più ampio, che comprenda anche il complesso processo di attribuzione di responsabilità di un attacco *cyber*. E' quindi opportuno che il nostro Paese partecipi attivamente a tale progetto, non solo per una questione di credibilità internazionale, ma soprattutto per acquisire informazioni essenziali per massimizzare le proprie risorse nel dominio strategico. Nello stesso disegno, dopo l'istituzione del *Cyber Defence Committee*, responsabile per la *governance* politica della difesa cibernetica, nel 2019, all'interno del Comando operativo di Mons, in Belgio, è stato creato un *Cyberspace Operations Centre*, responsabile delle operazioni in questo dominio a supporto dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programmazione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal *Nato Defence Planning Process*, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi "tradizionali", ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un comando autonomo. Sotto il profilo informativo la *Nato Communication and Information Agency* gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione con il *Nato Computer Incident Response Capability*, la struttura che coordina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il *Cooperative Cyber Defence Center of Excellence*, situato in Estonia, prepara studi e *report*, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le caratteristiche del dominio *cyber*, risultano essenziali le collaborazioni con il settore della ricerca e dell'industria, che si sviluppano nell'ambito del

Nato Industry Cyber Partnership. Da ultimo, il *rapporto NATO 2030: United for a New Era* individua sette priorità in materia di minacce *cyber* e ibride: dall'implementazione degli impegni già assunti al rafforzamento delle consultazioni *ex* articolo 4 del Trattato, alla maggiore cooperazione civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall'Onu all'Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione con l'Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la cyber-difesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo scambio di informazioni, di *standard* e di politiche, oltre che attività comuni di addestramento;

per ciò che riguarda l'Unione europea, in ambito strettamente militare il documento più articolato è il Quadro strategico dell'Ue in materia di cyber difesa (novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
c) promozione della cooperazione civile-militare;
d) ricerca e tecnologia;
e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
f) potenziamento della cooperazione con i *partner* internazionali, a cominciare dalla Nato;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (progetto guidato dalla Germania), l'Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (guidato dal Portogallo),la Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026;

sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l'entrata in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

la capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità *(Capacity Development Plan),* documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.);

lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato leConclusioni sulla Strategia Ue per la cyber sicurezza che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di cibersicurezza e cyberdifesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola

strategica". Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di cyberdifesa e cibersicurezza, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO";

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito Nato e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la sicurezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali";

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di compiti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la *governance* e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico, per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa. A tal fine negozia le intese internazionali in materie e coordina le proprie attività con quelle Nato, Ue, e degli altri alleati. Il Ministero contribuisce anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle attività terroristiche. Esso poi "concorre alla prevenzione e al contrasto degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza strategica per gli interessi nazionali". La Difesa, inoltre "assicura la formazione e l'addestramento del proprio personale e mette a disposizione i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni";

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi,lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza", dall'altro "svilupparestrutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR);

tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;

il processo di rafforzamento della componente *cyber* implica anche un adeguamento delle strutture

organizzative. Da questo punto di vista si segnala l'istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Comando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la missione di "garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa". Con il COR, la Difesa intende riordinare e razionalizzare il settore, per assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei sistemi ICT; l'adozione di un approccio "cooperativo" e interforze nel dominio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investimenti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l'evoluzione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l'intranet dell'area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione, conduzione e realizzazione dell'intera gamma delle "operazioni militari" nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Centro *Intelligence* Interforze, per il necessario supporto informativo;

apprezzato che:

come affermato dal Ministro Guerini nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese";

rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori sollecitazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esempio quelle di:

- stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministrazioni e settore privato nell'ambito della ricerca, della formazione e dello sviluppo di sistemi;

-rafforzare i percorsi formativi legati alla cybersicurezza, nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione universitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevolezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti prospettive occupazionali del settore;

-intensificare le campagne formative e informative sui temi della cyber sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il personale delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

- rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in particolare per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l'autonomia strategica del Paese e il suo ruolo nel contesto internazionale, sostenendo le collaborazioni tra l'amministrazione della Difesa, le università e l'industria e anche valutando interventi fiscali per favorire gli adeguamenti in tema di sicurezza cibernetica;

- potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in considerazione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

- aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la partecipazione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi cibernetici, adeguando la catena di comando per l'avvio di tali operazioni, in particolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle caratteristiche di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

- favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello internazionale, anche in un'ottica di prevenzione e deterrenza e sotto il profilo giudiziario;

- proseguire l'impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni informatiche, assumendo il principio di "*securitybydesign*" quale prerequisito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di dispostivi tecnologici che consentano di mantenerne la sicurezza per tutto il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la *supply chain* degli operatori di servizi strategici;

- rafforzare la componente *cyber* nei percorsi formativi destinati al personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica amministrazione;

- promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare l'azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e propria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

- promuovere l'attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse iniziative dell'Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a cominciare dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO) e dalla Revisione coordinata annuale della difesa (CARD);

- adoperarsi affinché nell'implementazione del Fondo europeo della difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa cibernetica, e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione delle aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di sostegno, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

- promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie capacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche, favorendo al contempo la cooperazione Nato-Ue.

1.4.2.5. 5^ (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018).
Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente PESCO informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (*PD*) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziate per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b)*, che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d)*, relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità.
Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente PESCO (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.
In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.
Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore DELL'OLIO (*M5S*), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.
Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.
Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.
I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.
Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.
Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.
Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.
Propone pertanto di esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.
Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.
Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.
Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.
Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.
Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.
La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.
L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.
Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.
Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste.
Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*.

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai princìpi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente PESCO fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.
Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.
Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che sull'atto in esame si sono già pronunciate in senso favorevole sia la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.
In considerazione del contenuto del provvedimento e dell'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1959) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016*** , approvato dalla

Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2006) ***Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che il provvedimento è finalizzato all'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo ed è corredato, all'articolo 3 del disegno di legge in esame, di apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.
In considerazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica e dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota riguardante gli effetti finanziari della cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" di cui all'articolo 4, commi da 5 a 9, del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2154) ***NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che l'articolo 1 riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, specificando che non ne conseguono gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 50. Osserva poi che l'articolo 2 prevede che gli enti locali possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle loro competenze, anche in coordinamento con associazioni e organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici da promuovere nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in particolare, in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari e scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, vengano individuati i requisiti per concorrervi e le modalità di attribuzione. L'articolo 4 prevede che agli oneri del provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, configurando una sorta di copertura a bilancio che non appare conforme alle norme di contabilità.
Appare quindi necessario acquisire, con particolare riferimento ai profili di attuazione dell'articolo 3 istitutivo del Premio nazionale dello spettacolo, una stima degli oneri, corredando il disegno di legge di un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 3, in relazione all'integrazione del contingente di personale comandato dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) a seguito dell'attribuzione di nuovi e specifici compiti, che occorre chiedere conferma che l'attivazione dell'istituto del comando avverrà nell'osservanza della programmazione triennale dei reclutamenti già previsti a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 2, in tema di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi, chiede elementi integrativi a suffragio del carattere prudenziale della stima indicata nella relazione tecnica, atteso che la quantificazione degli oneri appare sottostimata in relazione alla platea dei possibili ulteriori beneficiari dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e al bonus asili nido, nonché all'ammontare degli assegni di natalità, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio.
Con riguardo all'articolo 6, in tema di punto di contatto unico per il riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, occorre avere conferma che le attività di implementazione delle procedure telematiche ivi previste possano essere realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Circa l'articolo 18, in tema di armonizzazione e semplificazione dell'applicazione dell'IVA intracomunitaria, chiede ulteriori elementi al fine di determinare se le disposizioni in materia di cessioni in regime di *call-off-stock* e di "cessioni a catena" possano comportare ulteriori oneri per attività operative e gestionali a carico delle Amministrazioni preposte al controllo.
In merito all'articolo 19, in tema di sanzioni per l'introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, andrebbe confermato che le attività di verifica, controllo e irrogazione di sanzioni possano essere adeguatamente svolte dalle Amministrazioni interessate (essenzialmente, Agenzia delle Dogane e Corpo della Guardia di Finanza) avvalendosi delle dotazioni organiche e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato, in relazione al comma 3, lettera *b)*, andrebbero chiariti gli eventuali riflessi tributari, in termini di variazioni negative di gettito per l'erario, nel caso di opzione per il calcolo in via forfetaria, con

incremento del venti per cento, dei limiti numerici ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Per quanto riguarda l'articolo 29, sull'individuazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento sulla portabilità di servizi di contenuti online, anche considerate le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, chiede di fornire elementi relativi al maggior carico amministrativo che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni dovrà sostenere e di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere compensati con i contributi a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, stabiliti dalla legge n. 266 del 2005 nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci già approvati.
Infine, per quanto concerne l'articolo 37, recante disposizioni volte a salvaguardare il puntuale versamento al bilancio dell'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per determinare se il meccanismo di anticipazione prefigurato dalla norma, che ne prevede il reintegro tempestivo, sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio nell'ambito della medesima annualità, con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica. Infatti, nel caso di anticipazione a fine anno a carico del Fondo di rotazione con reintegro a carico del bilancio dell'anno successivo, si avrebbe uno slittamento degli effetti rispetto a quanto avviene a legislazione vigente.
Anche al fine di dare risposta alle questioni segnalate, richiede la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, dell'aggiornamento della relazione tecnica.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 220 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la cui verifica positiva è condizionata al recepimento di una riformulazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella precedente seduta e le riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza relativa alle proposte 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3), che attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.0.14 e 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2), recanti proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), che ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 2.0.38, recante esenzioni dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità per la regolazione dei trasporti. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.43, recante esenzioni dalle tasse automobilistiche a sostegno del trasposto merci presso i porti ove sono istituite Zone Economiche Speciali. Segnala infine che occorre acquisire infine

la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei contratti di somministrazione lavoro.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.13 (testo 2). In relazione all'emendamento 3.19 (testo 2), che richiede la presenza nella commissione giudicatrice dei progetti di almeno due esperti, rispettivamente, in materia ambientale e di tutela dei beni culturali, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza e della sua coerenza con la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo. Rileva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità marittima, nonché della proposta 3.25 (testo 2), che demanda tale attività di monitoraggio all'ISPRA e di cui va valutata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3) si è in attesa di integrazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di formulare una valutazione compiuta.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) osserva come, al momento, la valutazione su tali proposte non possa che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulle proposte 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2) per assenza di relazione tecnica diretta ad escludere che dalle proposte emendative possano derivare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
Sugli emendamenti 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), esprime un parere contrario per assenza di relazione tecnica, così come sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.21.
Per quanto riguarda la proposta emendativa 2.0.38, osserva che si è in attesa di ulteriori elementi istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Formula poi una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.43 e 2.0.51 per mancanza di relazione tecnica.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2), mentre esprime un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.
Fa poi presente che è possibile rivedere la valutazione contraria espressa dalla Commissione, nella seduta dello scorso 22 aprile, su alcune proposte emendative, all'esito della trasmissione delle relazioni tecniche da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 2.8 che prevede l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni *smart road,* oltre che l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto. Al riguardo, nel prendere atto del parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'ulteriore corso dell'emendamento e della relazione tecnica pervenuta a corredo, rappresenta di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 2.10, in tema di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, alla luce della relazione tecnica che conferma come la proposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno le autoscuole a dotarsi dei simulatori di guida di alta qualità.
In merito all'emendamento 3.0.5, sulle misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione dell'emendamento, di cui dà lettura.
Infine, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 3.19.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario riguardante gli emendamenti 2.0.14, 3.27 e 3.30.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce i chiarimenti richiesti, ribadendo la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.14 e di acquisire ulteriori elementi istruttori dall'amministrazione competente con riguardo agli emendamenti 3.27 e 3.30.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 1.0.1 (testo 3), 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto), 2.0.14 (testo corretto - testo 2), 2.0.18, 2.0.19, 2.0.19 (testo 2), 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8. Il parere è non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2). A rettifica del parere reso il 22 aprile scorso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.8, 2.10 e 3.19, mentre sull'emendamento 3.0.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b)*, capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".
La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale; per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione; per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40,

2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.
Sull'emendamento 3.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b)*, capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".
Sull'emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa:

"Art.3-bis

(*Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova*)

Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere traferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo unificato dei disegni di legge in esame, nella quale viene ribadita la valutazione contraria sulla relazione tecnica riferita al testo unificato predetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.6.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 397 (pom.) del 04/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
397ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore MISIANI (*PD*) richiama il contenuto della proposta di parere illustrata nella seduta del 27 aprile scorso.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MISIANI (*PD*) propone di ribadire all'Assemblea la seguente proposta di parere, già espressa alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.".

La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena***

(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice Laura BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e all'articolo 1-*bis*, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di norme di contenuto ordinamentale. Per quanto riguarda i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1, che consentono alla Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura Mater Olbia, osserva che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ha confermato che tali disposizioni non derogano all'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che la Regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale. Considerato che la Regione Sardegna potrà avvalersi di tali facoltà nel quadro dei propri vincoli di bilancio, provvedendo al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Con riguardo all'articolo 2, che reca ai commi da 1 a 7 norme in materia di lavoro agile, congedi per i genitori e bonus *baby-sitting*, nonché al comma 9 disposizioni per la sostituzione del personale scolastico, pur tenendo presente che gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, il Governo dovrebbe integrare gli elementi informativi alla base della quantificazione degli oneri, anche in considerazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Va inoltre osservato che, in relazione agli oneri per la sostituzione del personale scolastico, non è previsto un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione, come invece previsto per gli oneri relativi alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. Per quanto concerne l'articolo 3, recante la clausola di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime. Al riguardo, la configurazione dell'onere entro limiti massimi di spesa potrebbe non rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, data la natura della spesa in questione che non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Va ricordato altresì che l'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza dal 2021, da quello per interessi, autorizzato invece dal 2022: quindi, per l'anno 2021 una quota di spesa per interessi, sia pure di entità contenuta, sarebbe posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. Occorre segnalare infine che il dispositivo indica in 230,57 milioni di euro per il 2021 (in luogo di 230,6 milioni di euro) e in 0,66 milioni di euro per il 2022 (in luogo di 0,76 milioni di euro) l'ammontare della copertura in termini di indebitamento netto garantita dal ricorso all'indebitamento aggiuntivo autorizzato dalle Camere: pertanto, per gli anni 2021 e 2022, in relazione all'indebitamento, sembrerebbero emergere lievi carenze di copertura. Anche al fine di avere riscontro ai rilievi formulati, risulta necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 221.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), in relazione ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati recanti misure volte ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale "*Mater Olbia*" per la regione Sardegna, chiede chiarimenti sulle motivazioni delle deroghe previste rispetto alla normativa sulla spesa sanitaria, con particolare riguardo al numero di posti letto accreditati, nonché delucidazioni sulle modalità di copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO dà lettura della relazione tecnica sul punto, da cui risulta che le richiamate disposizioni non comportano maggiori oneri, in quanto la regione Sardegna assicura la copertura finanziaria senza apporti a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore ERRANI, dopo aver rilevato che la nozione di finanza pubblica nelle relazioni tecniche del Governo appare piuttosto oscillante, esprime perplessità sul riferimento all'emergenza epidemiologica quale giustificazione per una deroga di durata prevista dal 2021 al 2026, augurandosi che si tratti di un eccesso di pessimismo.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del Presidente PESCO, in mancanza di ulteriori osservazioni, la RELATRICE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice propone di ribadire all'Assemblea la proposta di parere appena espressa alle Commissione riunite.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore MANCA (*PD*), anche alla luce dell'istruttoria svolta nel corso dell'esame in sede consultiva per le Commissioni riunite, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
- in merito all'articolo 1, recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, viene confermata la congruità della quantificazione degli oneri, considerato che

la relazione tecnica ha adottato una metodologia che considera le dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

- con riguardo alla cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" prevista dall'articolo 4, commi da 4 a 9, si rappresenta che la previsione degli effetti negativi sul gettito, pari a 451,3 milioni di euro nel periodo 2021-2025, già esclude di per sé la componente dei debiti inesigibili, per i quali non può essere stimata un'aspettativa di riscossione. Altresì, la medesima previsione di minor gettito, in base ai dati esperienziali, può essere riconducibile solo in via assolutamente residuale ad eredi di persone decedute o a soggetti interessati da procedure concorsuali;
- relativamente all'articolo 8, recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, viene confermata la sostanziale correttezza delle valutazioni della relazione tecnica;
- con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera h), riguardante l'ampliamento della fornitura di prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e la concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie, viene osservato che la norma in questione rinvia alla stipula di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie che, ovviamente, potranno essere conclusi solo nell'ambito della cornice finanziaria delineata dal decreto in esame. Altresì, viene data conferma della disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura;
- con riguardo all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, viene confermata la corretta quantificazione dell'onere, stimato in 1 miliardo di euro, e l'imputazione prudenziale degli effetti sul fabbisogno per il 2021;
- in relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, si rappresenta che il decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento definirà i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;
- circa l'articolo 40, vengono forniti elementi informativi sull'incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini;
- per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera b), che dispone una riduzione, per le annualità 2021 e 2023, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, si conferma che la norma non comporta una dequalificazione della spesa, che le relative risorse sono disponibili e che non vengono compromessi interventi già programmati;
- con specifico riguardo alla lettera d) dell'articolo 42, comma 10, relativamente alla copertura disposta a carico del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in merito all'articolo 40, che dispone un incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini, si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora divenisse necessario superare il numero previsto di strutture territoriali di somministrazione e non fosse possibile ricorrere a risorse non a carico della finanza pubblica, tale fabbisogno dovrebbe essere fronteggiato attraverso il reperimento di ulteriori risorse pubbliche."

La rappresentante del Governo esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17.35.

1.4.2.6.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 06/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
399ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Durigon e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo con condizioni e osservazione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il vice ministro Laura CASTELLI illustra la nota della Ragioneria generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale sono indicate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica della relazione tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalentemente redazionale.
Si sofferma, in particolare, sulle ragioni delle richieste di stralcio, riportate nella nota allegata alla relazione tecnica, sulle misure di flessibilizzazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate all'emergenza da Covid-19, sulla mutualità prevalente di talune cooperative sociali, nonché sulla cedibilità del credito d'imposta Industria 4.0.

Interviene il senatore CALANDRINI (*FdI*) per porre una questione di metodo e una di merito, con particolare riguardo all'emendamento 24.3 sulle spese sanitarie delle Regioni.
Dal punto di vista metodologico, rimarca la gravità della vicenda, dal momento che gli accordi raggiunti tra le forze politiche e il Governo in sede referente, all'esito di un lungo e proficuo lavoro,

vengono smentiti oggi, con la nota della Ragioneria generale dello Stato, in sede consultiva sul maxiemendamento.
Rivendica, al riguardo, la linearità del Gruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto fin dall'inizio al Governo di presentare le relazioni tecniche su tutti gli emendamenti prioritari, che tuttavia non sono state prodotte, creando quindi i presupposti per l'odierna richiesta di stralcio.
Alla luce di questo esito, che non può definirsi altrimenti che un'imboscata, preannuncia che il proprio Gruppo non potrà più dare la disponibilità nei provvedimenti a venire a percorsi condivisi di esame degli emendamenti.
Nel merito, evidenzia che l'emendamento 24.3 è diretto a risolvere una grave questione che coinvolge numerose regioni mediante la rimodulazione delle spese sanitarie, e risulta essenziale per evitare il dissesto degli enti territoriali, che hanno dovuto, nel corso dell'ultimo anno, adottare misure straordinarie per affrontare l'emergenza finanziaria.
Alla luce di queste considerazioni, preannuncia che, insieme al senatore De Carlo, abbandonerà i lavori della Commissione.

Il presidente PESCO esprime rammarico per l'intenzione annunciata dal senatore Calandrini, comprendendo le ragioni della sua grave insoddisfazione.

Il senatore TURCO (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 1.0.60 relativo alla cedibilità dei crediti d'imposta relativi a Industria 4.0, nel ringraziare per il lavoro svolto in sede politica che ha condotto all'approvazione dell'emendamento, esprime sconcerto per le motivazioni addotte dalla Ragioneria generale dello Stato nella richiesta di stralcio della misura, che appaiono incerte e opinabili, a partire dalla loro stessa formulazione. Al riguardo, sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, in particolare sulle presunte criticità segnalate in ordine al trattamento contabile da parte di Eurostat.
Dopo aver ribadito la rilevanza della proposta, ampiamente condivisa dalle forze politiche e diretta a dare sostegno alla liquidità delle imprese, chiede di sostenere la richiesta di un ulteriore approfondimento.

Il relatore MANCA (*PD*), al fine anche di salvaguardare in prospettiva i lavori della Commissione bilancio, sottolinea la differenza tra gli accordi di natura politica, raggiunti in sede referente, e l'attività in sede consultiva dell'organo, chiamato a tutelare in modo prudenziale i saldi di finanza pubblica.
Invita quindi a non trascinare la Ragioneria generale dello Stato, presidio dei conti pubblici, in una polemica politica.
Nel rilevare come le misure da stralciare siano state ampiamente condivise, ritiene che non si possa parlare di un'imboscata e non si debba mettere in discussione la lealtà dei rapporti interni alla maggioranza e nel confronto tra maggioranza e opposizione.
Considera tuttavia giusto chiedere al Governo l'impegno a risolvere i problemi allo stato insoluti: a tale riguardo, il lavoro svolto nel corso dell'esame del decreto merita di essere valorizzato al fine di trovare soluzioni finanziariamente sostenibili in un prossimo provvedimento.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), in linea con le considerazioni svolte del senatore Calandrini, pur apprezzando le parole del relatore Manca, rivendica la posizione collaborativa assunta nel corso dei lavori dal Gruppo di Fratelli d'Italia.
Ritiene comunque che quanto accaduto non sia il frutto della slealtà dei relatori, ma dimostri la debolezza e l'incapacità della maggioranza, che non appare in grado di mantenere, nel confronto con le strutture burocratiche, gli accordi conclusi in sede politica. Ribadisce pertanto la decisione dell'opposizione di Fratelli d'Italia di abbandonare i lavori della Commissione, attesa l'inutilità del loro contributo.

Il presidente PESCO conferma il proprio rammarico, auspicando che tale vicenda non debba più verificarsi.

Il senatore COLLINA (*PD*) intervenendo sugli emendamenti 39.40 e 40.0.17, in tema di requisiti di prevalenza delle cooperative che si occupano di inserimento al lavoro dei disabili, richiama le ragioni sottese alla misura proposta, volta a tutelare le persone più fragili nel corso dell'emergenza sanitaria.
Fa quindi presente che lo stralcio della proposta non comporta, semplicemente, il riconoscimento o meno di agevolazioni fiscali, ma determina il rischio concreto di chiusura delle strutture che si occupano della cura dei soggetti più deboli, decisiva in questi frangenti.
Chiede quindi al Governo l'impegno all'inserimento della misura in un prossimo provvedimento.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), intervenendo sulla questione sollevata dal senatore Turco, condivide le valutazioni fortemente critiche espresse sulla nota della Ragioneria generale dello Stato, che appare incerta e poco convincente.
Ritiene quindi opportuno, pur senza mettere in dubbio la correttezza e la terzietà dell'istruttoria, svolgere un ulteriore approfondimento sulla cessione del credito d'imposta, il cui stralcio rischia di rappresentare un nuovo colpo alla credibilità della politica.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), associandosi alle considerazioni del senatore Ferro, sottolinea che le questioni sollevate sono di interesse comune alle forze politiche, e considera pertanto adeguato un supplemento di istruttoria.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel comprendere la delusione espressa dai senatori di Fratelli d'Italia, condivide l'opportunità di un approfondimento delle questioni segnalate, in considerazione della loro rilevanza politica, sociale ed economica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), ribadendo nel merito la convinta adesione alle tre misure oggetto dello stralcio, osserva che l'intervento della Ragioneria generale dello Stato è sostanzialmente terzo rispetto alle strutture politiche del Governo, e pertanto va distinto dagli accordi raggiunti tra le forze politiche.
Reputa comunque condivisibile la richiesta di verificare i margini per un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti in questione.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere la posizione espressa dalla senatrice Rivolta, fa presente che l'approvazione della cedibilità del credito su Industria 4.0 ha ottenuto grande apprezzamento, a partire dal principale quotidiano economico italiano e in tutto il mondo produttivo.
Per evitare pertanto la grande delusione che deriverebbe dallo stralcio di questa misura, invita la Commissione bilancio, nella sua autorevolezza, ad assumere l'iniziativa per trovare una soluzione adeguata, anche perché, a suo avviso, gli argomenti addotti nella relazione tecnica non appaiono molto fondati.

Il presidente PESCO concorda sul fatto che la relazione tecnica appare una doccia fredda su temi ampiamente condivisi e apparentemente avviati a soluzione. Tuttavia, invita a considerare la ristrettezza dei tempi e la responsabilità che incombe sul Parlamento per la conversione di un provvedimento di grande importanza per il Paese, ricordando tra l'altro che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a verificare anche l'aggiornamento della relazione tecnica nel passaggio del decreto alla Camera dei deputati.
Propone pertanto, nel bilanciamento delle esigenze, di sospendere per breve tempo la seduta al fine di valutare le possibilità di una soluzione sostenibile dal punto di vista finanziario.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,25 riprende alle ore 16,15.

Il Presidente PESCO dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DURIGON, anche alla luce delle interlocuzioni svolte con la Ragioneria generale dello Stato, assicura che le tre questioni sollevate verranno prese in considerazioni e valutate ai fini dell'inserimento nel prossimo provvedimento utile, così da trovare una soluzione in linea con le regole di finanza pubblica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel prendere atto delle indicazioni fornite dal Governo, pur ribadendo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla questione di fiducia posta dal Governo, ritiene che non vi siano al momento le condizioni per votare la proposta di parere e chiede pertanto un'altra breve sospensione, allo scopo di compiere ogni sforzo per risolvere le criticità emerse.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) reputa che il Governo dovrebbe impegnarsi altresì a riconoscere, al momento dell'inserimento delle tre misure in discussione in un prossimo provvedimento, che esse costituiscono il frutto del lavoro parlamentare, nel concorso delle diverse componenti politiche.

Il senatore TURCO (*M5S*), nel dichiararsi nuovamente molto amareggiato per questa vicenda, esprime perplessità, alla luce degli argomenti addotti nella relazione tecnica, sulla possibilità di risolvere in breve tempo i problemi sollevati, e paventa il rischio che tutto si concluda in un nulla di fatto, con grave pregiudizio per l'economia italiana.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel confermare che la cessione del credito d'imposta rappresenta un tema comune alle forze politiche, ritiene opportuno assumere un atteggiamento responsabile, che può trovare un riscontro nell'impegno del Governo a inserire la misura nel decreto-legge in via di adozione.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) non considera corretti i "distinguo" nella maggioranza su un tema così importante, ampiamente condiviso da tutte le componenti politiche.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone un'ulteriore breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 16,40.

Il PRESIDENTE cede la parola al rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario DURIGON conferma che, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, vi è la massima disponibilità a una discussione continua e fruttuosa con le forze parlamentari per individuare una soluzione condivisa alle questioni prioritarie oggetto dello stralcio.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel ringraziare il Governo per i chiarimenti forniti su una misura come la cedibilità del credito d'imposta, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, ritiene che si possa procedere, alla luce di tali rassicurazioni, all'espressione del parere sul maxiemendamento.

Il presidente PESCO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, segnala l'opportunità di dare conto, nella proposta di parere, anche della neutralità finanziaria della limitazione degli effetti temporali richiesta dalla Presidenza del Senato ai fini della proponibilità degli emendamenti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (testo 2) e 39.0.66 (testo 2).

Il sottosegretario DURIGON conferma che la circoscrizione della portata temporale delle suddette

proposte emendative non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il relatore MANCA (*PD*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, previo avviso conforme del GOVERNO, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, preso atto:

- della rassicurazione del Governo secondo cui la circoscrizione della portata temporale degli emendamenti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (testo 2), 39.0.66 (testo 2), richiesta come condizione di proponibilità di tali proposte emendative, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;
- con specifico riferimento all'emendamento 39.30 (testo 3), capoverso 1-quater, l'attuale formulazione, che ne delimita l'applicazione temporale al 31 dicembre 2021, appare comunque conforme alla condizione di proponibilità;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- siano soppressi l'articolo 1-*ter*, l'articolo 1-*quater*, il comma 3-*bis* dell'articolo 24, il comma 11-*octies* dell'articolo 30 e l'articolo 40-*ter*;
- l'articolo 1-*sexies* sia così riformulato: "1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.", sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018.";
- all'articolo 12-*bis*, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l' assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021";
- all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "di concerto" siano inserite le seguenti: "con il Ministero dell'economia e delle finanze e";
- all'articolo 19-*bis*, al comma 1, siano soppresse le seguenti parole: ", come rifinanziato dall'articolo 41";
- all'articolo 26, comma 1, le parole: "le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea", ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: "le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218";
- all'articolo 30-*septies*, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190";
- all'articolo 33, i commi 2-*quater* e 2-*quinquies* siano sostituiti dai seguenti: "2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 61,6 milioni per l'anno 2021.
2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e quanto a 1,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»".

Il parere è altresì reso con la seguente osservazione:

- all'emendamento Coord. 2, capoverso "Art. 1", dopo le parole "«comma" andrebbero inserite le seguenti: "599.»".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.7. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario e il dottor Giuseppe De Biase, Segretario generale della FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca).

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto "decreto Sostegni". Sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1097, recante Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
Si è poi convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sui processi di apprendimento con l'audizione della dottoressa Nunzia Ciardi, Direttore della polizia postale. È stato inoltre deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato sulla riapertura delle scuole e sulle attività didattiche volte a recuperare le carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata o a distanza (atto n. 690), definendo un primo elenco di audizioni.
È stata infine sollecitata l'audizione del Ministro dell'istruzione sul reclutamento e la mobilità dei docenti, nonché sul reclutamento dei dirigenti tecnici, temi che potranno essere affrontati anche nel corso dell'audizione del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero che sarà programmata nelle prossime settimane.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca).

La dottoressa LAUDISA e il dottor DE BIASE, collegati da remoto, svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti il senatore VERDUCCI (*PD*).

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per ovviare a un problema tecnico del collegamento in videoconferenza.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

Risponde la dottoressa LAUDISA.

Il PRESIDENTE, permanendo una difficoltà tecnica nel collegamento, avverte che sarà inviato al dottor De Biase la trascrizione dell'intervento del senatore Verducci, relatore sull'indagine conoscitiva in titolo, al fine di consentirgli di rispondere per iscritto.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia e congeda i rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca). Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice CORRADO (*Misto*) riferisce sull'affare assegnato in titolo dando innanzitutto conto dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione, articolatasi in un complesso ciclo di audizioni avviato il 24 settembre 2019 e protrattosi per oltre un anno. Il lavoro è stato finalizzato ad approfondire le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e alle soluzioni proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali, che, pur essendone parte integrante, non esaurisce il magmatico mondo della cultura e del lavoro culturale.

In particolare, per quanto attiene al fenomeno del volontariato - molto diffuso nel Paese e che consente ai singoli di affiancare lo Stato nello sforzo di migliorare la società e assicurare a tutti i cittadini i dovuti livelli minimi di qualità della vita - pone l'accento sull'assoluta rilevanza del fenomeno nel campo dei beni culturali, fenomeno che presenta numeri cospicui e in continua ascesa ma che si caratterizza anche per una radicata sottovalutazione. Inoltre, le predette forme di volontariato difettano, in generale, di una formazione professionale specifica - come invece hanno, ad esempio, i volontari operanti nel settore della Protezione Civile - tale da abilitarle alla collaborazione non specialistica con i professionisti negli interventi imposti da situazioni di emergenza.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, prevedere al più presto una normativa specifica volta a disciplinare il mosaico di forme assunte dal lavoro culturale e le diverse funzioni legate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di instaurare una virtuosa sinergia tra l'operato dei professionisti e la genuina e nobile aspirazione degli italiani alla partecipazione civica.

Conclude rendendo noto di aver anticipato in via informale a tutti i Commissari una prima bozza di risoluzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) premette di condividere in linea di principio l'intervento svolto dalla relatrice e la *ratio* sottesa alla bozza di risoluzione informalmente anticipatagli, soprattutto per l'affermazione del principio secondo cui il lavoro deve essere retribuito. Tuttavia ritiene non debba esservi una preclusione a forme di collaborazione con il volontariato, in circostanze e con modalità opportunamente regolate. Segnala poi che il testo anticipato informalmente della proposta di risoluzione appare connotato, in alcune sue parti, da pregiudiziali ideologiche e passaggi critici che ne impedirebbero la condivisione da parte del suo Gruppo. Invita pertanto la relatrice a riconsiderare i termini della sua proposta prima di formalizzarne la presentazione.

Dopo che la relatrice CORRADO (*Misto*) ha manifestato la propria disponibilità a modificare il testo in questione, interviene il PRESIDENTE, proponendo alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, alle ore 13. Ciò al fine di consentire ai senatori di far pervenire alla relatrice eventuali osservazioni e proposte di modifica.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nell'unirsi all'intervento del senatore Cangini, domanda se la relatrice intenda previamente predisporre una nuova bozza informale di risoluzione sulla quale i Gruppi potranno far pervenire le proprie osservazioni.

La relatrice CORRADO (*Misto*) risponde negativamente, ma si dichiara pienamente disponibile a valutare le proposte che dovessero pervenirle.

Il senatore BARBARO (*FdI*) interviene per preannunciare osservazioni e richieste di modifica al testo anticipato dalla relatrice.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta poc'anzi formulata dal Presidente di rinviare l'esame alla seduta convocata alle ore 13 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 30 giugno 2021 (n. 82)

Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del Grande Progetto Pompei dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (n. 83)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, dando conto del *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati; auspica che sia trasmessa alle Camere la periodica Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, che il Direttore generale potrebbe poi illustrare in un'audizione, osservando che l'ultima Relazione disponibile risale al settembre 2019. Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sulle proposte di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), BARBARO (*FdI*), CANGINI (*FIBP-UDC*), Margherita CORRADO (*Misto*), Danila DE LUCIA (*M5S*), Bianca Laura GRANATO (*Misto*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), NENCINI (*IV-PSI*), RAMPI (*PD*), Antonella CAMPAGNA (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Russo), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Luisa ANGRISANI (*Misto*) (in sostituzione della senatrice Segre), Orietta VANIN (*M5S*) e VERDUCCI (*PD*).

La proposta di nomina n. 82 è approvata con 11 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astenuti.

La proposta di nomina n. 83 è approvata con 11 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astenuti.

IN SEDE REDIGENTE

(2127) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(Discussione e rinvio)

Il relatore RAMPI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo; sottolinea la particolare valenza del provvedimento, che riprende una tematica più volte affrontata dalla Commissione con un lavoro e un impegno trasversale, anche svolgendo numerose audizioni in varie sedi, in particolare dopo l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Segnala che sarebbe opportuno congiungere la discussione di altre iniziative in materia assegnate alla Commissione o sollecitare l'assegnazione alla Commissione stessa di altre, come il disegno di legge n. 2039, al fine di poter elaborare un testo unificato in grado di favorire un'ampia convergenza politica.

Dichiara infine di ritenere utile un ciclo di audizioni, tendenzialmente breve, in considerazione delle molte già svolte e della copiosa documentazione acquisita.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il senatore Iannone ha manifestato la volontà di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ed il senatore VERDUCCI (*PD*) intervengono sull'opportunità di congiungere la discussione del provvedimento in titolo con quella di altri disegni di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali), proseguito nella mattina di oggi; le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.8. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.8.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.
Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Nunzia Ciardi, direttore della polizia postale.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma innanzitutto sulle disposizioni in materia di cultura. L'articolo 36 incrementa, per il 2021 e a seguito delle emergenze causate dalla pandemia, la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (per 200 milioni di euro), il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (per 120 milioni di euro) e le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali (per 80 milioni di euro).

L'articolo 10, in materia di lavoro, nel riconoscere un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, ricomprende in tali categorie i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (gestito dall'INPS) che siano in possesso di determinati requisiti contributivi e di reddito.

Con riferimento, quindi, alle disposizioni di interesse degli enti locali, si sofferma sull'articolo 30, il cui comma 1, lettera b) dispone che gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possano effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento.

Quanto alle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione, si sofferma sull'articolo 31, che dispone un complessivo incremento di 300 milioni di euro, per il 2021, delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Le risorse sono innanzitutto volte a incrementare, per 150 milioni di euro, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con specifica destinazione all'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di: dispositivi di

protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza; servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Gli ulteriori 150 milioni sono destinati a incrementare il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, allo scopo di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, dette risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza (la concessione agli studenti di detti dispositivi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità), oltre che all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Ancora, nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro, l'articolo 15, comma 4, incrementa (da 53,9 milioni di euro a 157 milioni) l'importo dell'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei benefici accordati ai lavoratori fragili.

Infine, fra le norme relative agli enti locali, segnala il comma 6 dell'articolo 30, volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Prende quindi la parola la relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), auspicando innanzitutto, anche a nome dell'altra relatrice, che l'imminente approvazione di un nuovo scostamento di bilancio consenta l'adozione di ulteriori provvedimenti con i quali ristorare maggiormente tutti coloro che hanno subito gravi perdite a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riferisce quindi sulle disposizioni in materia di università: l'articolo 33, in particolare, incrementa di 78,5 milioni di euro, per il 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. La misura consentirà l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ovvero di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Relativamente, quindi, alle disposizioni in materia di sport si sofferma sui commi da 7 a 11 dell'articolo 30. Le disposizioni, rinviano al 1° gennaio 2022 l'applicazione della riforma dell'ordinamento sportivo dettata dai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, di attuazione della legge n. 86 del 2019.

Nello specifico, quanto alle norme in materia di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), è confermata la loro applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Per quanto riguarda, invece, gli altri decreti legislativi coinvolti dal differimento di termini in questione, ricorda che il decreto legislativo n. 37 del 2021 reca misure in materia di rappresentanza

degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, il decreto legislativo n. 38 del 2021 reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, il decreto legislativo n. 39 del 2021 provvede alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, mentre il decreto legislativo n. 40 del 2021 reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro segnala i commi da 10 a 15 dell'articolo 10, che prevedono - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica - nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum*. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI
Volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 36)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatriceCORRADO (*Misto*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, per l'affare assegnato in titolo, che - rispetto alla proposta pubblicata in allegato al resoconto della precedente seduta - limita i contenuti dell'impegno al Governo, spostandone una parte nelle premesse. Segnala di non aver ricevuto le richieste di modificazioni preannunciate da alcuni commissari, né di aver avuto un'interlocuzione con la rappresentante del Governo. Conclude sottolineando che considera il testo definitivo.

Il senatore BARBARO (*FdI*) conferma la valutazione contraria, già espressa nella precedente seduta, anche sulla nuova proposta della relatrice, il cui impianto è sostanzialmente invariato e che resta connotata da una forte contrapposizione tra il volontariato e il lavoro dei professionisti. Dopo aver richiamato le norme del Codice del Terzo settore che a suo avviso consentono di fugare i rischi di elusione fiscale e previdenziale adombrati nella proposta di risoluzione, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore RAMPI (*PD*) comprende le ragioni dell'intervento del senatore Barbaro; ritiene tuttavia che la nuova proposta della relatrice sia profondamente mutata rispetto al testo precedentemente depositato e soprattutto rispetto a quello iniziale, che aveva trasmesso informalmente ai commissari. A suo giudizio, la finalità dell'affare assegnato è quella di valorizzare il lavoro svolto nel settore dei beni culturali ad opera sia del volontariato, sia dei professionisti: il volontariato deve essere valorizzato se il lavoro non può essere svolto da professionisti, ma se invece vi si fa ricorso a causa dell'assenza di risorse per procedere alle necessarie assunzioni, ciò è conseguenza di una precisa e, a suo giudizio, discutibile scelta di destinare tali risorse a interventi ritenuti maggiormente prioritari. Conclude dichiarando di condividere il senso generale della proposta della relatrice e dichiarando pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), pur comprendendo la *ratio* sottesa alle osservazioni del

senatore Barbaro, sottolinea come la nuova proposta di risoluzione presentata dalla relatrice appaia radicalmente cambiata e migliorata rispetto ai testi precedenti: è infatti ora sostanzialmente scevra da posizioni che egli considerava ideologiche e quindi difficilmente condivisibili e pone giustamente l'accento sul principio della giusta remunerazione del lavoro.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel condividere le osservazioni formulate dai senatori Rampi e Cangini, sottolinea come, a suo giudizio, la competizione tra volontariato e professionisti nei beni culturali sia un falso problema: la questione cui urge porre rimedio è la regolazione delle condizioni di lavoro, nonché la definizione degli ambiti d'azione del volontariato e di quelli del professionismo, in cui l'Italia vanta *standard* di qualità altissimi; il passo successivo è quello di ridurre il precariato. Dopo aver ricordato come alcune sollecitazioni cui risponde la risoluzione provengano dalle stesse associazioni di volontariato operanti nel settore e dopo aver ribadito come non vi sia alcun atteggiamento contrario al volontariato, conclude dichiarando il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) domanda se vi siano ulteriori margini temporali per proporre modifiche che possano favorire un voto unanime, precisando che, in caso contrario, la posizione della sua parte politica sarà di astensione.

Ad avviso della senatrice GRANATO (*Misto*) la nuova proposta di risoluzione della relatrice appare più che condivisibile, sia nella struttura che nei contenuti politici ed è testimonianza dell'ampia disponibilità della relatrice stessa. Nel sottolineare quindi che non sarebbe pertanto opportuno differire ulteriormente la votazione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il PRESIDENTE, per ragioni differenti, ritiene preferibile concludere l'esame dell'affare assegnato in titolo nella seduta odierna.

Il senatore BARBARO (*FdI*) interviene nuovamente per precisare che la posizione del suo Gruppo potrebbe essere favorevole ove fosse espunta, dalle premesse, la seguente: "a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli operatori privati sia per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del volontariato sostitutivo delle professioni ricade su tutta la società in termini di minori introiti per mancato versamento di tasse e di contributi previdenziali, contribuendo alla stasi dell'economia".

La relatrice CORRADO (*Misto*) declina l'invito a ulteriori modifiche formulato dalla senatrice Saponara e non accoglie la proposta di modifica richiesta dal senatore Barbaro.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che dell'audizione, con collegamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del Direttore della polizia postale

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Ciardi.

Ha quindi la parola la dottoressa CIARDI, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*), Orietta VANIN (*M5S*), RAMPI (*PD*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*) e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).

Risponde la dottoressa CIARDI.

Il PRESIDENTE congeda e ringrazia la dottoressa Ciardi e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, visto l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Propone di svolgere la programmazione dei lavori della Commissione nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata domani, giovedì 8 aprile, alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione

La seduta termina alle ore 15,05.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 245 (*Doc.* XXIV, n. 36)

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la Commissione ha svolto un'ampia attività conoscitiva concernente l'affare assegnato n. 245, deferito in data 9 aprile 2019, con audizioni in presenza avviate il 24 settembre 2019 e protratte poi per oltre un anno (anche in videoconferenza), a causa delle limitazionie delle difficoltà create dalla pandemia da SARS CoV 2, finalizzata ad approfondire le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e

alle soluzioni proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali, che è parte integrante ma non esaurisce il magmatico mondo della cultura e del lavoro culturale: dai professionisti (riconosciuti e non) alle associazioni *no profit*, dai sindacati di categoria alle società di servizi pubbliche, semi-pubbliche e private;
preso atto che:
- il volontariato è un fenomeno sociale importante, fortunatamente molto diffuso nel Paese in tutti i settori, che consente ai singoli di tradurre in azione la loro naturale empatia, resa più efficace dalla forza del gruppo, affiancando lo Stato, soprattutto su scala locale, nello sforzo di migliorare la società e assicurare a tutti i cittadini quei livelli minimi di qualità della vita che la Costituzione garantisce *per tabulas* ma che tanti si vedono ancora negati;
valutato che:
- il volontariato nel campo dei beni culturali (area "Cultura, sport e ricreazione") conta numeri cospicui e in continua ascesa, forte com'è, in Italia, di una lunga e consolidata tradizione, al punto da potersi quasi ritenere un *habitus* del cittadino italiano, immerso fin dalla nascita in un contesto territoriale che si caratterizza sia per ricchezza e capillarità di diffusione del patrimonio culturale pubblico e privato, tangibile e intangibile, fonte peraltro di uno spiccato sentimento di appartenenza, sia per una radicata sottovalutazione del valore di bene collettivo delle testimonianze materiali, il che non favorisce un efficace contrasto da parte dello Stato alla piaga dei reati d'arte, affidato da cinquant'anni a un Comando Carabinieri dedicato;

considerato che:
- le criticità connesse all'intervento del volontario "di settore", oltre che nelle situazioni di emergenza, anche in quelle di necessità, che possono assumere carattere stabile e trasformarlo in una 'minaccia' per le tradizionali professioni della tutela e per quanti operano sul Patrimonio (restauratori, diagnosti, antropologi fisici), sono un'anomalia che, stante il dilagare del fenomeno in assenza di una chiara regolamentazione e l'aspra competizione che il disequilibrio lavoro-volontariato ha innescato con i professionisti del settore - per molti versi una guerra di tutti contro tutti -, bisogna cercare di superare;

- la mancata regolamentazione delle professioni e del volontariato nel settore dei beni culturali ha infatti prodotto veri e propri "*riders* della cultura" per i quali, a differenza di quelli delle consegne a domicilio, sembra ancora lontano il riconoscimento dei diritti fondamentali. Lo sfruttamento dei professionisti arriva al punto di costringerli, nei casi limite, a passare per volontari, così mortificando chi ha fatto studi superiori per molti anni e acquisito professionalità sul campo, quasi che titoli ed esperienza siano un motivo di esclusione invece che una opportunità;

- a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli operatori privati sia per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del volontariato sostitutivo delle professioni ricade su tutta la società in termini di minori introiti per mancato versamento di tasse e di contributi previdenziali, contribuendo alla stasi dell'economia;

valutato infine che:
- appare necessario respingere la tentazione di assumere a 'sistema' il volontariato (anche qualificato), da ultimo facendo leva su un malinteso diritto all'eredità culturale e sulla responsabilità individuale e collettiva della sua conservazione, per compiti istituzionali come la tutela dei beni culturali, con il rischio di disapplicare l'esplicito mandato costituzionale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

preso atto delle posizioni espresse dai soggetti auditi riconducibili al mondo del volontariato e delle professioni nei beni culturali;

impegna il Governo:
ad applicare il principio che il lavoro subordinato deve sempre essere retribuito, per garantire

l'esistenza libera e dignitosa delle persone, di cui all'articolo 36 della Costituzione.

1.4.2.8.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
221ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene sull'organizzazione dell'audizione informale che si è appena conclusa, lamentando l'assenza di tempo per porre quesiti ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; segnala che si riserva di inviare alla dottoressa Donazzan un quesito che avrebbe voluto porle, sollecitando una risposta scritta.

Il PRESIDENTE replica che l'organizzazione dell'audizione informale che si è appena conclusa ha seguito il consueto schema, che prevede una esposizione introduttiva, interventi dei senatori per porre quesiti e successive risposte degli auditi. Egli ha dato la parola ai senatori che l'hanno chiesta e, se vi fossero state ulteriori richieste di parola, si sarebbe potuto valutare se protrarre i tempi dell'audizione stessa ovvero rinviarne la conclusione ad altra seduta. Tuttavia al momento di concludere l'audizione non vi è stata alcuna ulteriore richiesta di parola.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) precisa di aver seguito l'audizione nella sua parte iniziale sulla *web* tv e che quindi probabilmente non ha avuto contezza degli interventi dei senatori che sono seguiti all'esposizione introduttiva.

La senatrice GRANATO (*Misto*)interviene per segnalare che avrebbe voluto replicare nel merito a talune affermazioni dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le considerazioni sul merito delle questioni oggetto dell'affare assegnato n. 690 potranno essere utilmente svolte nel corso dell'esame dell'affare stesso. Ribadisce nuovamente di non aver negato la possibilità di intervenire ad alcun senatore nel corso dell'audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di oggi ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 690 (riapertura delle scuole sul recupero delle carenze formative), le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Le relatrici SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e SBROLLINI (*IV-PSI*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) presenta, d'intesa con l'altra relatrice, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, di cui illustra le parti relative ai settori dell'istruzione e della cultura. Si sofferma in particolare sulla parte premissiva, nella quale si ripercorrono i principali contenuti del provvedimento di urgenza nei settori richiamati; segnala, in particolare, la premessa nella quale si considera l'esigenza di estendere espressamente alle scuole paritarie di ogni ordine e grado tutte le misure previste dal decreto-legge per le scuole pubbliche. Quanto alle osservazioni, la cui formulazione ha condiviso con l'altra relatrice, segnala quella alla lettera j), volta a sollecitare sostegni mirati alle scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, che deriva da una sollecitazione dal presidente Nencini. Si sofferma inoltre sull'osservazioni di cui alla lettera i).

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) prosegue l'illustrazione della proposta di parere soffermandosi sugli aspetti concernenti i settori dell'università e dello sport e illustrando diffusamente tutte le osservazioni formulate, alcune delle quali derivanti da sollecitazioni dei commissari.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene per chiedere di integrare l'osservazione di cui alla lettera i) prevedendo l'estensione delle misure di sostegno alle categorie della filiera della cultura finora escluse; chiede inoltre di includere tra i destinatari della richiesta riduzione dei canoni di locazione, di cui alla lettera b) della proposta di parere, anche le scuole di danza e gli altri luoghi della cultura. Riterrebbe inoltre particolarmente importante inserire un riferimento alla necessità improcrastinabile di consentire la riapertura dei luoghi della cultura.

La senatrice RUSSO (*M5S*) chiede alle relatrici di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione volta a consentire che la giustificazione per malattia connessa alle assenze per la vaccinazione contro il COVID-19 sia consentita a partire dal primo giorno della campagna vaccinale. Chiede inoltre di inserire un'osservazione che solleciti una deroga per i vincitori del concorso FIT del 2018 ma immessi in ruolo nel 2019 al vincolo quinquennale di permanenza ai fini della mobilità del

personale docente della scuola.

La senatrice GRANATO (*Misto*) interviene per manifestare il profondo dissenso suo personale e delle senatrici del suo Gruppo in merito alla premessa, richiamata dalla relatrice Saponara, concernente le scuole statali e non statali; ricorda al riguardo che le scuole non statali dovrebbero innanzitutto rispettare le esigenze di trasparenza nella gestione degli organici e in tema di bilanci che costituiscono un requisito indispensabile ai fini della vigilanza e dei controlli, in assenza dei quali non ritiene giustificabile prevedere l'attribuzione di risorse. Dichiara inoltre di non condividere l'osservazione di cui alla lettera a).

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) esprime il proprio radicale dissenso dai contenuti dell'intervento della senatrice Granato: premette di considerare sempre opportuna l'attività di controllo e di vigilanza, ma ricorda come per molte misure di sostegno - non da ultimo quella sollecitata a favore delle scuole di danza - si prescinda da analoghe verifiche anche in termini di professionalità di coloro che svolgono le attività in questione. Non comprende quindi le ragioni dell'intervento che lo ha preceduto, che egli giudica animato da un furore ideologico espressione di un pregiudizio che sottintende una valutazione di incostituzionalità delle scuole paritarie.

Ha quindi nuovamente la parola la senatrice GRANATO (*Misto*) per una precisazione: chiarisce che il suo intervento in merito alle scuole non statali va contestualizzato, considerando che si chiede di attribuire loro risorse attualmente destinate alle scuole pubbliche e dunque a detrimento di queste ultime.

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) replica incidentalmente che nella proposta di parere si fa riferimento a risorse aggiuntive.

Sull'ordine dei lavori ha quindi la parola la senatrice VANIN (*M5S*), che propone di sospendere brevemente i lavori per consentire una attenta valutazione della proposta di parere delle relatrici.

Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste di modificazione e di integrazione emerse nel corso del dibattito e della proposta testè formulata dalla senatrice Vanin, propone una breve sospensione della seduta.

Non essendovi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,40.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) anche a nome dell'altra relatrice, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto del dibattito e di molte delle richieste di modificazione e di integrazione formulate.

Sulla nuova proposta di parere esprime parere favorevole il sottosegretario FLORIDIA.

La senatrice GRANATO (*Misto*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni delle relatrici è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CORRADO (*Misto*) preannuncia la presentazione di una proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco, in provincia di Asti, e quello di Lercaro, in provincia di Alessandria, che si riserva di sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, preannunciando l'invio a tutti i componenti di un documento illustrativo della proposta.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) preannuncia la presentazione di una proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio, che si riserva di sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, ricordando di avere inviato informalmente a tutti i componenti un documento illustrativo della proposta.

Il PRESIDENTE prende atto e segnala che, per mancanza di tempo, la programmazione dei lavori della Commissione che si prevedeva di poter svolgere nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa sarà svolta in una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato che sarà convocata la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2020) ***Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici***

(Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge n. 2020, con il quale si intende realizzare un potenziamento dei percorsi formativi artistici, musicali e coreutici nelle scuole, considerati una risorsa strategica per lo sviluppo della società, un'occasione di sviluppo della personalità attraverso linguaggi non verbali che aiutano a forgiare la personalità dei giovani e che rappresentano altresì - come sottolinea la relazione illustrativa - un impareggiabile strumento di sviluppo sociale, in grado di prevenire fenomeni di devianza e offrire occasioni di riscatto anche in realtà a forte disagio; infine, essi rappresentano, soprattutto in Italia, una chiave per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale. Senza disconoscere i significativi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni, specie con riguardo al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge n.508 del 1999, il disegno di legge intende realizzare un ulteriore intervento legislativo per assicurare un effettivo potenziamento di tali percorsi di studio, rafforzando la formazione preaccademica nei percorsi di istruzione.
Passa quindi a illustrare l'articolato. L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l'armonizzazione complessiva degli studi della formazione artistica, musicale e coreutica (FAMC), promuovendone la diffusione, la pratica e l'insegnamento.
Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto delle seguenti finalità ed ambiti: istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo pieno delle arti» nel ciclo della scuola primaria; istituzione dell'«Istituto comprensivo a indirizzo musicale», prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria; riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; istituzione della scuola superiore di primo grado a indirizzo coreutico; riordino dei licei musicali, che devono essere intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, nonché istituzione dell'indirizzo jazz nei licei musicali; armonizzazione della FAMC, dei programmi dei diversi cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l'altro, al fine di raccordare le competenze in uscita dal corso di studi inferiore con i requisiti in entrata al corso di studi

superiore; istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali, chiamati a sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e attuazione di una programmazione territoriale che assicuri un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche con riguardo alla scelta dello strumento oggetto di studio.
L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega conferita con specifico riferimento all'istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo pieno delle arti» nel ciclo della scuola primaria, tra i quali vi sono l'attivazione, presso le istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria, di corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive; l'individuazione del personale docente sulla base di determinati titoli; la parificazione dello stato giuridico ed economico del personale docente a quello dei docenti della scuola primaria.
L'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi con riguardo all'istituzione dell'«Istituto comprensivo a indirizzo musicale»; si prevede l'attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi in cui risulti attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. Deve altresì essere riconosciuta agli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria la facoltà di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale. Il Governo è, inoltre, chiamato a definire gli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola primaria a indirizzo musicale. Quanto all'individuazione del personale docente, si prevede di affidare, con priorità, ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, l'insegnamento dello strumento musicale, per un'ora a settimana per ciascun alunno.
L'articolo 4 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. In particolare, si prevede la ridefinizione delle attività e dei programmi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale in modo che gli stessi siano allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale. L'articolo stabilisce inoltre che il Governo integri le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado, al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l'educazione dell'orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale. A tal fine sono utilizzate le due ore curriculari di musica.
L'articolo 5 reca i princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione della scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico. Si prevede, innanzitutto, l'istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado. Il Governo dovrà altresì procedere alla definizione dei requisiti per richiedere l'attivazione dell'indirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche. Anche in questo ambito, è richiesto, al personale docente, il possesso di determinati titoli e che,durante le ore di danza, sia assicurata la compresenza del pianista accompagnatore.
L'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega relativa al riordino dei licei musicali; si prevede la ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali in modo che risultino allineate alle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale. Il Governo è altresì tenuto all'individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico.
L'articolo 7 riguarda i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della richiamata delega relativa all'armonizzazione della FAMC e all'istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali.
L'articolo 8 definisce la procedura per l'esercizio della delega recata dal provvedimento in esame, prevedendo in particolare che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere affinché siano sottoposti all'esame delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che rendono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*)interviene per segnalare che tutti i componenti della Commissione del suo Gruppo intendono sottoscrivere il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto, segnalando che anche la senatrice Sbrollini ha espresso tale intendimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che, in materia di istruzione, l'articolo 31 stabilisce una serie di misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti, prevedendo lo stanziamento di 300 milioni di euro per il 2021 in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19; nello specifico: 150 milioni di euro sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, intervento già previsto dal decreto Rilancio dello scorso luglio per le scuole statali, finalizzato: all'acquisto dispositivi di protezione individuale e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; a fornire servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico; a fornire servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche per la somministrazione facoltativa di test diagnostici, per l'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, in raccordo con le ASL; a fornire dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità. L'intervento si impone nella considerazione che il *budget*, precedentemente assegnato, risulta quasi integralmente utilizzato e sono necessarie quindi nuove risorse per coprire i mesi da marzo a giugno 2021 e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021; ulteriori 150 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. In particolare, l'incremento è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche nel potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, a promuovere il recupero della socialità degli studenti, attività che possono essere svolte - in base all'autonomia scolastica - anche nel periodo fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022, con il coinvolgimento anche di enti del terzo settore e imprese sociali;
considerato che, per quanto attiene all'insieme del comparto culturale l'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito con il decreto Cura Italia, vista la pesantissima crisi che ha colpito tutto il comparto dello spettacolo e della cultura a seguito delle misure particolarmente penalizzanti, adottate per il contenimento del COVID-19. In questi mesi di pandemia, con molteplici provvedimenti attuativi, queste risorse sono state destinate ai numerosi settori del comparto culturale e dello spettacolo, risorse via via integrate sulla base delle esigenze che si sono manifestate nel tempo;
considerato che l'articolo 36, comma 3, incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito il decreto Rilancio, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 171 milioni di euro, pari allo stanziamento del 2020, risorse che, anche in questo caso, sono state aumentate nel tempo;

considerato che l'articolo 36, comma 4, incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a 105 milioni di euro, nel 2020 alla medesima finalità erano stati destinati 100 milioni di euro;
valutate positivamente tutte queste misure che dimostrano l'intenzione del Governo di imporre un cambio di passo a quanto finora posto in essere in termini di interventi a sostegno dell'istruzione e della cultura;
condivisa l'esigenza di assicurare agli istituti scolastici le forniture necessarie a poter assicurare il servizio scolastico in condizioni di sicurezza più ampia possibile e di poter fornire un adeguato supporto psicologico a studenti e personale scolastico, stante le numerose situazioni di disagio derivanti dal perdurare delle restrizioni alla vita di relazione, connesse alle misure di salvaguardia sanitaria messe in atto per fronteggiare i contagi. Tradotte in pratica queste esigenze inducono a valutare la necessità di riduzione del numero degli alunni per classe, la realizzazione di impianti di aerazione e sanificazione delle aule, l'istituzione di presìdi medici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici e l'accelerazione della somministrazione dei vaccini per i lavoratori della scuola;
condivisa anche la destinazione di risorse volta al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base e della socialità degli studenti, con attività che possono essere svolte anche nel periodo fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022;
considerato che la parità fra scuole statali e non statali costituisce un prerequisito necessario per una reale efficacia del sistema scolastico nazionale, che diversamente non potrebbe raggiungere livelli di qualità ed efficienza in media con gli altri paesi europei, porta alla necessità di estendere espressamente alle scuole paritarie di ogni ordine e grado tutte le misure previste dal decreto per le scuole pubbliche;
osservato che l'incremento delle risorse previste del Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo determinerà, tra gli altri effetti virtuosi, la valorizzazione e salvaguardia della spettacolo dal vivo e viaggiante; una particolare attenzione alla musica per quanto attiene ai concerti e alla valorizzazione della musica contemporanea; il rilancio di Cinecittà anche attraverso progetti riguardanti le produzioni locali, al fine di valorizzare i vari territori; la messa in sicurezza dei luoghi dello spettacolo e ammodernamento degli stessi grazie all'uso delle nuove tecnologie;
apprezzato l'aumento delle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, potrà prevedere, tra gli altri, anche interventi per la mappatura del patrimonio culturale, l'accessibilità digitale dello stesso per migliorare la manutenzione e gestione, nonchè per l'immediata rintracciabilità dei beni a livello internazionale, nonché misure incentivanti il ricorso all' *e-commerce* da parte dei piccoli editori,

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, si segnala l'esigenza che i collegi universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, mantengano il proprio *status* con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto;
b) si invitano le Commissioni di merito a prevedere una riduzione dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo di proprietà di soggetti privati;
c) si invitano inoltre le Commissioni di merito a consentire il rimborso per gli abbonamenti agli impianti sportivi, anche tramite emissione di un *voucher* di pari valore e a prevedere l'estensione della fascia di età per cui è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo, non superiore a 210 euro annui, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento;

d) si segnala l'esigenza di prevedere un contributo a fondo perduto per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) senza Partita Iva;
e) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASP), ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato, si segnala l'esigenza che si computino anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
f) si ritiene necessario incrementare le indennità in favore di operatori nel settore dello sport;
g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre il rinvio al 1° gennaio 2025 dell'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e di vincoli sportivi di cui al decreto legislativo n. 36 del 2011;
h) si segnala altresì l'esigenza di definire con maggiore precisione i criteri di distribuzione della quota di cui alla lettera b) del fondo istituito all'articolo 2;
i) si invitano le Commissioni di merito a prevedere un ulteriore incremento del Fondo per il sostegno alla cultura di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
j) si invitano infine le Commissioni di merito a individuare sostegni mirati alle scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, per tener conto delle gravi perdite subite dal settore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che, in materia di istruzione, l'articolo 31 stabilisce una serie di misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti, prevedendo lo stanziamento di 300 milioni di euro per il 2021 in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19; nello specifico: 150 milioni di euro sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, intervento già previsto dal decreto Rilancio dello scorso luglio per le scuole statali, finalizzato: all'acquisto dispositivi di protezione individuale e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; a fornire servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico; a fornire servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche per la somministrazione facoltativa di test diagnostici, per l'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, in raccordo con le ASL; a fornire dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità. L'intervento si impone nella considerazione che il *budget*, precedentemente assegnato, risulta quasi integralmente utilizzato e sono necessarie quindi nuove risorse per coprire i mesi da marzo a giugno 2021 e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021; ulteriori 150 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. In particolare, l'incremento è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche nel potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, a promuovere il recupero della socialità degli studenti, attività che possono essere svolte - in base all'autonomia scolastica - anche nel periodo fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022, con il coinvolgimento anche di enti del terzo settore e imprese sociali;
premesso che si considera prioritario creare le condizioni per garantire la riapertura dei luoghi della cultura, gravemente danneggiati dalle protratte chiusure derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato che, per quanto attiene all'insieme del comparto culturale l'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito con il decreto Cura Italia,

vista la pesantissima crisi che ha colpito tutto il comparto dello spettacolo e della cultura a seguito delle misure particolarmente penalizzanti, adottate per il contenimento del COVID-19. In questi mesi di pandemia, con molteplici provvedimenti attuativi, queste risorse sono state destinate ai numerosi settori del comparto culturale e dello spettacolo, risorse via via integrate sulla base delle esigenze che si sono manifestate nel tempo;
considerato che l'articolo 36, comma 3, incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito il decreto Rilancio, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 171 milioni di euro, pari allo stanziamento del 2020, risorse che, anche in questo caso, sono state aumentate nel tempo;
considerato che l'articolo 36, comma 4, incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a 105 milioni di euro, nel 2020 alla medesima finalità erano stati destinati 100 milioni di euro;
valutate positivamente tutte queste misure che dimostrano l'intenzione del Governo di imporre un cambio di passo a quanto finora posto in essere in termini di interventi a sostegno dell'istruzione e della cultura;
condivisa l'esigenza di assicurare agli istituti scolastici le forniture necessarie a poter assicurare il servizio scolastico in condizioni di sicurezza più ampia possibile e di poter fornire un adeguato supporto psicologico a studenti e personale scolastico, stante le numerose situazioni di disagio derivanti dal perdurare delle restrizioni alla vita di relazione, connesse alle misure di salvaguardia sanitaria messe in atto per fronteggiare i contagi. Tradotte in pratica queste esigenze inducono a valutare la necessità di riduzione del numero degli alunni per classe, la realizzazione di impianti di aerazione e sanificazione delle aule, l'istituzione di presìdi medici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici e l'accelerazione della somministrazione dei vaccini per i lavoratori della scuola;
condivisa anche la destinazione di risorse volta al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base e della socialità degli studenti, con attività che possono essere svolte anche nel periodo fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022;
considerato che la parità fra scuole statali e non statali costituisce un prerequisito necessario per una reale efficacia del sistema scolastico nazionale che, stante l'attuale sistema, non potrebbe raggiungere livelli di qualità ed efficienza in media con gli altri paesi europei, porta alla necessità di prevedere eventuali risorse aggiuntive per le scuole paritarie;
osservato che l'incremento delle risorse previste del Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo determinerà, tra gli altri effetti virtuosi, la valorizzazione e salvaguardia della spettacolo dal vivo e viaggiante; una particolare attenzione alla musica per quanto attiene ai concerti e alla valorizzazione della musica contemporanea; il rilancio di Cinecittà anche attraverso progetti riguardanti le produzioni locali, al fine di valorizzare i vari territori; la messa in sicurezza dei luoghi dello spettacolo e ammodernamento degli stessi grazie all'uso delle nuove tecnologie;
apprezzato l'aumento delle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, potrà prevedere, tra gli altri, anche interventi per la mappatura del patrimonio culturale, l'accessibilità digitale dello stesso per migliorare la manutenzione e gestione, nonchè per l'immediata rintracciabilità dei beni a livello internazionale, nonché misure incentivanti il ricorso all' *e-commerce* da parte dei piccoli editori,

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, si segnala l'esigenza che i collegi universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, mantengano il proprio *status* con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto;

b) si invitano le Commissioni di merito a prevedere una riduzione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di soggetti privati che ospitano attività di rilevanza pubblica di natura culturale, spettacolo dal vivo, arti creative e teatri privati, nonchè di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo e di scuole di danza;

c) si invitano inoltre le Commissioni di merito a consentire il rimborso per gli abbonamenti agli impianti sportivi, anche tramite emissione di un *voucher* di pari valore e a prevedere l'estensione della fascia di età per cui è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo, non superiore a 210 euro annui, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento;

d) si segnala l'esigenza di prevedere un contributo a fondo perduto per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) senza Partita Iva;

e) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASP), ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato, si segnala l'esigenza che si computino anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

f) si ritiene necessario incrementare le indennità in favore di operatori nel settore dello sport;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre il rinvio al 1° gennaio 2025 dell'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e di vincoli sportivi di cui al decreto legislativo n. 36 del 2011;

h) si segnala altresì l'esigenza di definire con maggiore precisione i criteri di distribuzione della quota di cui alla lettera b) del fondo istituito all'articolo 2;

i) si invitano le Commissioni di merito a prevedere un ulteriore incremento del Fondo per il sostegno alla cultura di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché a estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera della cultura, delle arti creative e dello spettacolo dal vivo ancora rimaste escluse;

j) si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 31, comma 5, prevedendo che la giustificazione per malattia connessa alle assenze per la vaccinazione contro il COVID-19 sia consentita a partire dal primo giorno della campagna vaccinale;

k) si invitano infine le Commissioni di merito a individuare sostegni mirati alle scuole di lingua e cultura italiana per stranieri, per tener conto delle gravi perdite subite dal settore.

1.4.2.9. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.9.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.
In particolare, il provvedimento, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro - pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento - intende potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.
Come enunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, "l'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede".
Gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento.
Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza, che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i soggetti esercenti attività di impresa nei comuni appartenenti a comprensori sciistici, la proroga della sospensione delle attività di riscossione e l'annullamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi nonché ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, l'articolo 5, comma 15, incide sui termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, istituita dalla legge di bilancio 2019 a carico dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano.

In particolare, il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - è spostato dal 16 febbraio al l6 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.
Viene inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal l6 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile.
L'articolo 6, comma 5, dispone poi la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono quindi stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa.
Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadinanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori.
Sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, l'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021.
Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza.
Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali.
Tra queste, l'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza.
Il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto.
Sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziate per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto.
Viene inoltre precisato che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.
Conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi.

L'articolo 30, ai commi da 7 a 11, dispone poi lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019. In particolare, il comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento.
In particolare, l'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del "buono viaggio", stanziando 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura, istituita dal decreto-legge n. 34 del 2020.
L'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione già nella seduta odierna.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita in una successiva seduta, sottopone fin d'ora all'attenzione di tutti i componenti della Commissione e, in particolare, della Relatrice, la necessità di individuare una soluzione normativa adeguata per due problemi che affliggono gli IACP e analoghi enti preposti all'edilizia residenziale pubblica. In primo luogo, occorre rimuovere le incertezze in materia di IVA che stanno ostacolando in concreto il ricorso al *superbonus* del 110 per cento, con l'effetto paradossale che, al momento, l'incentivo statale va a beneficio degli interventi sugli edifici privati ma non di quelli sulle case popolari. La seconda questione che va risolta è quella relativa all'IMU, in quanto in varie parti del Paese gli alloggi popolari sono equiparati alle seconde case e ciò è inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, in maniera tale da verificare la tempistica che la Commissione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria, si vorrà dare in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata per questo pomeriggio.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) concorda con il Presidente. Considerato che i provvedimenti in questione, pur ispirati da finalità condivisibili, presentano le rilevanti criticità da lui già illustrate nella seduta dello scorso 23 marzo, ritiene necessario verificare gli orientamenti della Commissione ambiente in merito ai tempi dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.9.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ambiente ha convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana (A.S. 1131 e congiunti) e assunto come testo base. Pertanto, come convenuto nella seduta plenaria di ieri pomeriggio, l'esame in sede consultiva da parte della 8ª Commissione proseguirà nelle prossime settimane.
In vista della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione, ribadisce ai rappresentanti dei Gruppi l'invito, già formulato nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, a individuare argomenti di cui valutare l'inserimento all'ordine del giorno, con particolare riferimento ai numerosi disegni di legge assegnati alla Commissione il cui esame non ha avuto ancora inizio.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.9.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 187 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori già prevista per le ore 13, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva, è rinviata al termine della presente seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (n. 74)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra la proposta in oggetto, dando conto degli aspetti procedurali e segnalando che è in distribuzione il *curriculum* del candidato, alla luce del quale esprime un parere favorevole che potrebbe essere messo in votazione oggi stesso, essendo il Governo pronto ad approvare definitivamente la nomina.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sui motivi per i quali si intende esaurire l'esame della proposta in oggetto in un'unica seduta, considerato che essa è stata trasmessa alle Camere a gennaio e che in tutto questo tempo non è mai stata esaminata. Chiarisce comunque che il Gruppo della Lega condivide la proposta del Governo e voterà a favore della stessa.

Il PRESIDENTE ricorda che la proposta in esame è stata assegnata alla Commissione in concomitanza con l'inizio della crisi politica che ha portato al cambio di maggioranza e per tale motivo non era stata

finora posta all'ordine del giorno. Da informazioni acquisite, è emerso che il nuovo Governo ha l'intenzione di portare a conclusione la procedura di nomina in tempi brevi, ma se qualche Gruppo ritiene di avere bisogno di un tempo di approfondimento maggiore lo può senz'altro chiedere.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) afferma che il suo Gruppo condivide la proposta di nomina e ritiene che la Commissione debba esprimersi già nella seduta odierna. Invita pertanto il Presidente ad indire senz'altro la votazione. A suo avviso, la senatrice Pergreffi non si riferiva alla procedura di nomina in esame, ma ai rapporti tra il Governo e le Camere ed esprimeva la condivisibile esigenza che il Governo mantenga sempre un atteggiamento di apertura e di ascolto nei confronti del Parlamento.

Il senatore DESSI' (*Misto*) osserva che il candidato riveste l'incarico di Presidente dell'ACI già da molti anni e che il Parlamento dovrebbe farsi interprete delle esigenze di rotazione e di ricambio che sono sempre portatrici di effetti positivi, tanto più che nel caso di specie non sono mancate varie criticità di cui dà conto.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) manifesta il suo consenso a procedere immediatamente al voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori BARBONI (*FIBP-UDC*), BERUTTI (*Misto-IeC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIAMPOLILLO (*Misto*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), DESSI' (*Misto*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), MARGIOTTA (*PD*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*) e SANTILLO (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astenuti.

IN SEDE REFERENTE

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore COLTORTI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede che le disposizioni della convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia italiana di navigazione (CIN) in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione del regolamento europeo concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021.
La relazione illustrativa ricorda che la convenzione in questione riguarda l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale, cioè i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale. In questo caso si tratta dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni.
La relazione riferisce inoltre che le sei linee in relazione alle quali l'istruttoria svolta ha dimostrato che

la libera iniziativa economica non era in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza necessità di alcun intervento pubblico e per le quali la disposizione in esame prevede dunque l'ultrattività della convenzione sono le seguenti: Termoli-Tremiti, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia.

La disposizione in esame prevede inoltre che, in caso di mancata conclusione delle procedure suddette entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione potrà essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

Secondo la relazione illustrativa detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici diversi da CIN.

L'articolo 2 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2021 il termine entro il quale dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98 del 2017, recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

L'operatività del documento unico, originariamente prevista per il 1° luglio 2018, è stata più volta prorogata.

La relazione illustrativa motiva l'esigenza del nuovo differimento alla luce del fatto che, in considerazione del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica, il perfezionamento delle procedure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone ha subito rallentamenti, considerato, tra l'altro, che tali veicoli hanno normative di settore molto complesse in materia di immatricolazione. Inoltre, occorre migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzionamento operativo delle nuove procedure digitali al fine di apportare, con maggiore tempestività, i conseguenti correttivi e implementare le funzionalità degli applicativi nonché assicurare l'ottimizzazione delle procedure.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. Per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del codice dei contratti pubblici, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico

della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
In conclusione, propone di fissare a domani, giovedì 8 aprile, alle ore 14, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire e a venerdì 16 aprile, alle ore 13, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatrice VONO (*IV-PSI*) invita i colleghi a farle pervenire eventuali proposte di osservazioni da valutare al fine dell'inserimento nello schema di parere che si riserva di presentare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.9.4. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le audizioni di tutti i soggetti

indicati dai Gruppi e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già convenuto dalla Commissione, è fissato per venerdì 16 aprile, alle ore 13.

Dichiara dunque aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Barboni, illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.
Si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 dispone che dal 7 al 30 aprile continuino ad applicarsi le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente previsto dal decreto-legge in esame, e reca una serie di disposizioni intese a rimodulare in senso restrittivo le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. In particolare, si prevede che nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si applichino le misure stabilite per la zona arancione. È prevista la possibilità di apportare deroghe con deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento dell'epidemia nonché dello stato di attuazione del piano vaccinale.
L'articolo 2 introduce disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, sempre con riferimento al periodo dal 7 al 30 aprile.
L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, mentre l'articolo 4 introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplinando le relative procedure e prevedendo misure in caso di inottemperanza.
Con l'articolo 5 le previsioni in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, sono estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate.
L'articolo 6 reca misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria nel periodo dell'emergenza, con la proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria e l'introduzione di modifiche al codice della giustizia contabile. Sono inoltre previste specifiche disposizioni di salvaguardia per i casi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico.
L'articolo 7 consente il differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, al fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle procedure di voto con modalità telematiche.
L'articolo 8 incide sui termini per le assunzioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità ed estende agli enti del Terzo settore la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate, anche telematiche.
L'articolo 9 proroga i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.
L'articolo 10 introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
Si prevede l'espletamento, anche mediante l'utilizzo di sedi decentrate, di una sola prova scritta e di

una orale (per il reclutamento del personale non dirigenziale), con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Sono introdotte inoltre modalità ulteriormente semplificate per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria, mentre l'applicazione delle procedure derogatorie è esclusa per il personale in regime di diritto pubblico.
Dal 3 maggio 2021, inoltre, i concorsi riprenderanno in presenza, nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
Sono infine introdotte disposizioni specifiche in relazione alle procedure concorsuali delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e allo scorrimento delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.
L'articolo 11 detta norme per rendere possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto nell'ottobre 2019.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra il provvedimento in esame, segnalando preliminarmente che alcune delle disposizioni in esso contenute danno risposta a temi che erano stati approfonditi dalla 8ª Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge "semplificazioni".
Il disegno di legge in esame contiene 38 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di natura eterogenea, che intervengono in diversi settori.
Le disposizioni di maggior rilievo per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 8, che introduce novelle a diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infrazione n. 2018/2273.
In primo luogo, il comma 1, alla lettera *a)*, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 46 del codice per includere nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - che nella formulazione vigente della disposizione comprende i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con determinati codici e stabiliti negli Stati membri, i raggruppamenti temporanei dei soggetti elencati e i consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria - anche "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura" e i loro raggruppamenti temporanei.
A tali soggetti è inoltre estesa la possibilità di documentare, per i primi cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 46.
Il comma 1, alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*, apporta poi modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del codice, complessivamente volte ad eliminare l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori e ad attribuire al subappaltatore, e non già all'operatore economico concorrente, la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione.
Nel dettaglio, le novelle all'articolo 80, commi 1 e 5, intervengono sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per eliminare la possibilità che

un operatore economico - nei casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, cioè per gli appalti che siano di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - possa essere escluso per motivi che si riferiscono ad un subappaltatore.
È conseguentemente modificato anche il comma 7 dell'articolo 80, per limitare al solo operatore economico - con esclusione quindi del subappaltatore - la possibilità di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per i reati indicati nell'articolo.
Le novelle all'articolo 105, comma 4, del codice introducono tra le condizioni generali per l'affidamento in subappalto quella che non sussistano motivi di esclusione a carico del subappaltatore e sopprimono di conseguenza la previsione che attribuisce al concorrente l'onere di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore.
È poi abrogato il comma 6 dell'articolo 105, con eliminazione dell'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta la terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Le novelle all'articolo 174 adeguano al nuovo quadro normativo la disciplina del subappalto che riguarda i contratti di concessione.
In particolare, vengono soppressi l'obbligo, posto in capo agli operatori economici che non siano micro, piccole o medie imprese, di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per la concessione di lavori, servizi e forniture, nonché l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. Viene comunque stabilito che l'affidatario provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata poi introdotta la lettera *d)* del comma 1, che interviene sull'articolo 113-*bis* del codice (relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali), per precisare i compiti del direttore dei lavori e del RUP in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica.
In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento di tali condizioni e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori è trasmesso immediatamente al RUP, il quale, come prescritto dalla normativa vigente, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
La fattura può essere emessa dall'esecutore al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è infine annotato nel registro di contabilità.
Per quanto riguarda gli ulteriori commi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, il comma 2, a seguito delle modifiche introdotte nel codice dei contratti pubblici, dispone la soppressione della parte della disciplina transitoria relativa al subappalto contenuta nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), con la quale, nelle more di una revisione complessiva del codice, è stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2021 (come da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 183 del 2020) dell'applicazione delle disposizioni del codice in materia di subappalto che sono state

novellate o soppresse dal disegno di legge in esame.
Resta invece in vigore, fino al prossimo 30 giugno, l'obbligo di indicare il subappalto nel bando di gara e la sua limitazione entro il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, che reca il tetto del 30 per cento.
Il comma 3 interviene sull'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192 del 2017, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero, per sopprimere la previsione in base alla quale i subappalti non possono superare il trenta per cento del valore del contratto.
Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge europea, si segnala che toccano marginalmente le competenze della Commissione l'articolo 16 - con il quale vengono integrati diversi articoli del codice penale per adeguare il quadro normativo interno, sia dal punto delle fattispecie punibili che dell'entità delle pene, a quanto previsto dalla direttiva 2013/40/UE in materia di attacchi contro i sistemi di informazione - l'articolo 17 - che, nel dettare disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, introduce una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chiunque acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione - nonché gli articoli 24, 26 e 27 - che introducono disposizioni per contrastare pratiche illegali di vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, affidando al Ministero della salute il ruolo di autorità competente ad emanare disposizioni volte a impedire l'accesso agli indirizzi *internet* di siti *web* individuati quali promotori di pratiche illegali da parte degli utenti e prevedendo il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle procedure per l'individuazione delle violazioni.
L'articolo 29 integra la legge n. 249 del 1997 per individuare nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente per l'applicazione delle norme europee sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. L'Autorità svolge le relative funzioni con i poteri di indagine e di esecuzione previsti dal regolamento nonché con i poteri ad essa attribuiti dalla legislazione vigente.
Si segnala infine che, nell'ambito dell'articolo 32 - prioritariamente dedicato ad adeguare taluni articoli del Codice del consumo al regolamento europeo n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori - i commi 2 e 3 incidono sulle disposizioni nazionali che recano la disciplina sanzionatoria delle violazioni, rispettivamente, delle disposizioni europee sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (decreto legislativo n. 169 del 2014) nonché della disciplina europea sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (decreto legislativo n. 129 del 2015). Per entrambi i decreti legislativi - che individuano nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'autorità responsabile per l'esecuzione del regolamento europeo sulla cooperazione in materia di normativa per la tutela dei consumatori - la novella è finalizzata ad aggiornare il riferimento normativo al suddetto regolamento n. 2017/2394, invece che al precedente regolamento, che è stato da questo abrogato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede in primo luogo al relatore di compiere un approfondimento sulla portata della modifica all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.
In considerazione della rilevanza delle modifiche apportate dal provvedimento in esame a materie che ricadono nella competenza della 8ª Commissione, chiede poi che quest'ultima svolga un ciclo di audizioni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dalla senatrice Pergreffi di approfondire gli importanti temi oggetto del provvedimento in esame, ma ricorda a tutti che si tratta perlopiù di soluzioni già condivise e sollecitate in passato dai componenti della Commissione.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha posto più volte, e da ultimo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, una questione politica: la necessità di sospendere l'applicazione del codice dei contratti pubblici e prevedere che questi siano disciplinati esclusivamente dalle direttive europee di settore.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) si dice del tutto contrario all'abolizione del codice dei contratti pubblici, ritenendo che la Commissione dovrebbe invece concentrare la propria attività sull'individuazione degli eventuali punti problematici e delle relative soluzioni concrete. Sul punto, sarebbe poi fondamentale essere informati su quali siano gli intendimenti del Governo. Si associa infine alla richiesta della senatrice Pergreffi di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) crede che sia giunto il momento di abbandonare posizioni preconcette e di prendere atto che la soluzione che consente di mantenere un passo corrispondente alle esigenze del mondo contemporaneo già c'è ed è quella applicata per la ricostruzione del ponte di Genova. Ciò rende inevitabile interrogarsi sul futuro del codice dei contratti pubblici. Peraltro la soluzione prospettata dal senatore Mallegni dovrebbe rappresentare l'esito naturale per tutti quei colleghi per i quali l'Europa costituisce una vera e propria stella polare.
È necessario eliminare le lungaggini che fanno perdere al Paese milioni di euro e avere il coraggio di aprire una nuova fase, anche facendo un passaggio con la magistratura. Bisogna affrontare le criticità che complicano l'attività degli enti locali e delle imprese e per fare questo non servono codici complicatissimi e scollegati dalla realtà, ma risolvere questioni pratiche, come il potenziamento delle professionalità e il ripensamento della legge Bassanini.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che è ormai molto complicato per gli enti locali e per le imprese anche solo capire quali siano le disposizioni di legge applicabili nel settore degli appalti.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ricorda a tutti che molte delle soluzioni che vengono oggi invocate per risolvere i problemi del settore degli appalti pubblici hanno già trovato accoglimento in provvedimenti di legge, a partire dal decreto-legge "semplificazioni". Il problema, dunque, prima ancora di affrontare nuovi interventi legislativi, è quello di far sì che le norme esistenti trovino applicazione, cosa che non sempre accade perché continua a sussistere la paura della firma.
Il "modello Genova" già esiste, è contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge "semplificazioni", ma viene applicato molto raramente, nonostante le sollecitazioni rivolte dal Ministero delle infrastrutture alle stazioni appaltanti.
Se si mettono insieme il decreto "sblocca cantieri", il decreto "semplificazioni" e la legge europea, ci si renderà conto che, di fatto, il codice dei contratti pubblici è già sospeso. È dunque necessario abbandonare ogni presa di posizione pregiudiziale e fare invece un lavoro concreto di cesello, come del resto si è impegnato a fare il ministro Giovannini, sebbene, almeno in una prima fase, con riferimento alle opere che ricadono nel PNRR.
È auspicabile che quest'operazione, che è stata definita dallo stesso Ministro di "reingegnerizzazione" dei processi, piuttosto che di mera semplificazione, proceda in armonia con il disegno di legge europea.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che si debba definitivamente sfatare il luogo comune che ricollega la lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche ai tempi di gara. La gara rappresenta solo una parte di un processo molto più articolato, che ricomprende anche la progettazione, l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione. Sono queste le fasi che dovrebbero essere semplificate e velocizzate e ciò, in linea di

massima, non richiede interventi ulteriori sul codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al "modello Genova", ricorda che la ricostruzione del ponte Morandi costituisce un caso con caratteristiche molto particolari difficilmente replicabili in altri contesti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) osserva che i responsabili del procedimento continuano ad avere paura di assumere decisioni perché troppo spesso vengono sottoposti ad indagini da parte della magistratura. Anche nei numerosi casi in cui alla fine non emerga alcun tipo di responsabilità in capo ai RUP, il procedimento ne risulterà grandemente rallentato.
Non ritiene condivisibile la decisione di affidare l'opera di revisione della normativa in materia di appalti ad una commissione composta da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in quanto essi dovrebbero, a valle, verificare il rispetto delle leggi e non intervenire a monte nella scrittura delle leggi stesse.
Propone quindi la creazione di una cabina di regia sugli appalti, di cui facciano parte il Ministro delle infrastrutture, coadiuvato dai tecnici del Ministero, e i presidenti delle Commissioni parlamentari competenti.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta di indire un ciclo di audizioni sulla materia degli appalti, anche alla luce dell'attività istruttoria che la Commissione politiche dell'Unione europea delibererà di compiere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame, introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi;

gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento;

il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza. Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, assumono rilievo gli articoli 5, comma 15, e 6, comma 5, che prevedono rispettivamente:
a) una proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, spostando il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - dal 16 febbraio al l6 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. Inoltre è previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile;

b) la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Pertanto vengono stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa;

il Titolo II, che reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, all'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, richiesti dalle imprese che abbiano integralmente fruito della cassa integrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021;

il Titolo IV, recante una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali all'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza;

il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto;

sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziate per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto;

è previsto inoltre che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi;

l'articolo 30, che, ai commi da 7 a 11, dispone lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86

del 2019, al comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022;

il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento e all'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere:
1) all'articolo 6, comma 5, una maggiore riduzione del canone Rai, per l'anno 2021, per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti pubblico;
2) specifici interventi destinati al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da Covid-19, al pari delle altre attività legate al turismo;
3) specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi.

1.4.2.10. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.10.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (*PD*) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.
I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.
L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BITI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice ABATE (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

NT

La Commissione

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*,* anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.4.2.10.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che sono entrate a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra Gallone, in sostituzione del sottosegretario Battistoni, e la senatrice Cinzia Leone, a cui rivolge, a nome di tutti, il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto martedì scorso, comunica che sono state presentate due proposte emendative (pubblicate in allegato).

In attesa che siano trasmessi i relativi pareri da parte delle competenti Commissioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato incardinato il provvedimento. Segnala che le Commissioni 5a e 6a riunite, che esaminano il disegno di legge in sede referente e questa settimana stanno svolgendo un ciclo di audizioni, hanno fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di venerdì prossimo, 9 aprile 2021.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sta predisponendo una proposta di parere che provvederà quanto prima a mettere a disposizione della Commissione e invita i colleghi a trasmettergli proposte e suggerimenti al fine di giungere a una formulazione condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Segnala che la Commissione ambiente, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha posticipato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (*PD*), anche alla luce del rinvio dei termini di presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, propone di posticipare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è riconvocato al termine della seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 8 aprile, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 5

5.100

De Bonis

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

Art. 14

14.100

De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

1.4.2.10.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato tutti i colleghi che con osservazioni e proposte hanno contribuito alla predisposizione del testo, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice ABATE (*Misto*) in merito a quanto previsto in favore delle imprese della filiera del legno e per il sostegno del settore zootecnico attraverso l'innalzamento delle percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi, il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fornisce le spiegazioni richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia innanzitutto il relatore per il grande lavoro di sintesi da lui realizzato, che ha consentito di riepilogare le molteplici situazioni di criticità su cui sarebbe necessario intervenire. Sottolinea tuttavia che in un disegno di legge così importante come quello in esame sono poche le disposizioni dedicate all'agricoltura e, soprattutto, sono pochissime le risorse ad essa dedicate. In linea generale condivide la quasi totalità delle osservazioni del relatore che sarebbe però necessario si traducessero in fatti concreti e non restassero mere enunciazioni programmatiche. I tanti temi affrontati nella proposta di parere - tra cui il Fondo rotativo presso l'ISMEA, la tutela dell'"*Italian sounding*", le misure in favore dell'agriturismo, dell'imprenditoria femminile, della zootecnia, del settore vitivinicolo e brassicolo, dei prodotti ortofrutticoli, dell'imprenditoria giovanile e così via -

sono assolutamente condivisibili da tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell'agricoltura italiana ma sono, purtroppo, altrettanti temi che sono stati ignorati dal provvedimento in esame. Per questo, pertanto, non ritiene sia possibile valutare positivamente il disegno di legge e preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo su un testo che dimentica completamente il settore agricolo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore per il lavoro certosino da lui realizzato, con cui è riuscito a sintetizzare le sollecitazioni provenienti dalle diverse componenti politiche presenti in Commissione. Riconosce che il testo è effettivamente migliorabile ed auspica che grazie agli emendamenti che saranno votati in sede primaria nonché con futuri interventi normativi sia possibile trovare maggiore spazio in favore del comparto. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (*Misto*), dopo aver ringraziato il relatore, ritiene assolutamente condivisibili la maggior parte delle considerazioni svolte dal senatore La Pietra, dal momento che il decreto-legge tiene in scarsa considerazione l'intero settore primario. Rispetto ad altre categorie gli agricoltori risultano infatti penalizzati e i ristori che verranno loro erogati saranno in larga parte irrisori nei loro importi. Segnala quindi il problema delle tante aziende agricole che saranno costrette a cessare la loro attività e che poi difficilmente saranno in grado di riaprire, date le caratteristiche di un settore caratterizzato da una necessaria continuità dell'attività nel corso del tempo. Ritiene inoltre che, in aggiunta ai settori già previsti come meritevoli di tutela nel provvedimento, sia necessario prevedere sostegni in favore di altre filiere. Dichiara in conclusione il proprio voto di astensione in quanto ritiene necessario dedicare maggiore attenzione al comparto.

La senatrice NATURALE (*M5S*), dopo aver ringraziato il relatore per aver tenuto conto nel suo parere delle molteplici richieste e sollecitazioni pervenute, ritiene che il decreto-legge dedichi in realtà sufficiente attenzione all'agricoltura, trattandosi di un settore che, al di là di alcuni ambiti particolarmente danneggiati, meglio di altri ha saputo affrontare la drammaticità del periodo pandemico. Ritiene che il testo sia comunque migliorabile in fase emendativa e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore TARICCO (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore, sottolinea come il decreto-legge sia stato varato con l'intenzione di fornire una boccata di ossigeno alle aziende che sono state maggiormente danneggiate dalla situazione di crisi. Segnala tuttavia che dopo oltre un anno di pandemia sembra emergere una volontà di dare risposte che non abbiano necessariamente attinenza con il COVID-19. Da questo punto di vista la proposta del relatore indica chiaramente, nelle sue molteplici richieste, come nel comparto agricolo ci sia voglia di ripartire con obiettivi di lungo periodo, occupandosi anche di temi strategici e con una prospettiva di sviluppo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene nuovamente il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) puntualizzando che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui il decreto-legge non conterrebbe risorse in favore dell'agricoltura: difatti, a fronte di 32 miliardi di euro di sostegni stanziati complessivamente nel provvedimento, ben 2 miliardi di euro risultano riservati all'agricoltura. Ritiene in conclusione che il decreto-legge cerchi di far fronte ad un momento particolarmente drammatico per il sistema produttivo italiano e per quello agricolo in particolare e sottolinea come sarà sicuramente possibile migliorare il provvedimento in sede emendativa, con proposte che peraltro non dovranno necessariamente avere carattere oneroso.

Il presidente VALLARDI sottolinea come il metodo adottato dal relatore del confronto e della concertazione tra le varie componenti politiche abbia consentito di giungere ad un parere condiviso dalla quasi totalità della Commissione. Ritiene in particolare che tale modo di operare sia quello che consente più di ogni altro di portare a casa risultati concreti in favore dell'agricoltura italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta in votazione e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 2023 (riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, svoltasi il 30 marzo u.s., è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che

l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

l'articolo 8 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria - la concessione di ulteriori periodi di trattamento; per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), tali trattamenti vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);

l'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività;

l'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; l'importo consentito di tali aiuti è stato elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro, mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa;

l'articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche in considerazione degli effetti scaturiti dai divieti imposti su tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, l'opportunità di:

- introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, relativa ad aperture di credito, concessione di prestiti non rateali e prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi, nonché una moratoria del pagamento delle rate relative all'imposta municipale unica, fino al 31 dicembre 2020 ;
- introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi da 634 a 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante l'introduzione della nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica;
- istituire un fondo rotativo presso ISMEA per sostenere l'accesso al credito delle aziende agricole per investimenti al fine di favorire il ricambio generazionale e l'innovazione;
- rifinanziare l'istituto della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA con limitate procedure burocratiche;
- intervenire con stanziamenti mirati in favore del rafforzamento delle politiche industriali e dell'internazionalizzazione del comparto agroalimentare italiano con particolare riguardo alla filiera DOP, IGP, STG e tutelare il "*Made in Italy*" con un'attenta lotta alla contraffazione, ed in particolare contrastando i fenomeni di "*italian sounding*";
- intervenire al fine di estendere la detrazione di imposta del 110 per cento relativa alla riqualificazione energetica a favore delle aziende agricole e agrituristiche;
- sostenere la riconversione della rete irrigua, la manutenzione costante e l'ammodernamento delle reti al fine di ridurre lo spreco di acqua e aumentarne la capacità di utilizzo da parte dell'agricoltura;
- avviare un processo di riforma per la defiscalizzazione a favore delle imprese che operano nella filiera del legno ai fini di una maggiore valorizzazione della materia prima italiana;
- sostenere la figura dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura capace, nelle sue fasi di semina, coltivazione, attesa e raccolto, di incarnare l'essenza della vita stessa e soddisfare i bisogni primari dell'uomo;
- sostenere l'eccellenza agroalimentare italiana quale punto di riferimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui principi della dieta mediterranea, assicurino attraverso l'utilizzo di un'etichetta di origine la qualità, la genuinità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle produzioni;
- intervenire a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, utilizzando gli strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale;
- sostenere l'attività dei piccoli birrifici indipendenti in cui si produce birra artigianale, anche aumentando gli ettolitri di riferimento, che come noto è perlopiù prodotta da imprese agricole già dedite all'attività di produzione di cereali, e riescono in tal modo a sfruttare al meglio l'intero ciclo produttivo dell'azienda attraverso l'attività di produzione della birra, l'ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di piccoli birrifici a cui riferire la riduzione dell'accisa dovuta sulla produzione di birra artigianale;
- rivedere i contenuti del DPR n. 1498, emanato nel 1970 ai sensi dell'articolo 7 della legge 1354/1962 (cd. Legge sulla birra) che disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei diversi tipi di birra, che risulta ormai superato dalle innovazioni tecnologiche ed in contrasto, per alcuni aspetti, con la stessa legge n. 1354/62, successivamente modificata adeguandola alle nuove tecniche di produzione della birra;
- sostenere l'attività delle piccole cantine artigianale operanti nel settore vitivinicolo e brassicolo;
- sostenere la ripresa produttiva del settore zootecnico, attraverso l'innalzamento per l'anno 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e

suina, in misura non superiore al 10 per cento;

- tutelare l'occupazione nel comparto agrituristico, garantendo un'applicazione uniforme a livello nazionale della disciplina in materia di inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole, considerando questi a tutti gli effetti lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola principale, di cui al comma 1, dell'articolo 2135 del codice civile;
- rafforzare gli strumenti a sostegno della categoria dei lavoratori agricoli che risultano particolarmente esposti agli effetti della crisi per il carattere stagionale della loro attività, al fine di fornire loro una certezza di sostentamento;
- revisionare lo strumento della prestazione del lavoro occasionale in agricoltura, semplificandone le procedure di applicazione ed aumentando la platea dei potenziali utilizzatori;
- estendere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, la nuova prestazione di assicurazione per l'impiego in caso di perdita involontaria dell'occupazione;
- migliorare la capacità reddituale delle imprese del settore agricolo e zootecnico attraverso il rafforzamento della produzione di energia da parte di impianti a biomasse di piccola taglia inseriti in un circuito di economia circolare, assicurandone l'alimentazione anche attraverso reflui e scarti derivanti da aziende agricole terze, nel rispetto comunque del criterio di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati negli stabilimenti di produzione verticale energeticamente autosufficienti a scopo alimentare con sistemi di produzione agricola indoor interamente organica e consentire di applicare la normativa italiana sulla quarta gamma anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo, che non necessitano di lavaggio;
- normare la possibilità di impiegare, per la distribuzione di agrofarmaci, i mezzi di precisione denominati "Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)" e "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)";
- garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti estendendo anche al credito d'imposta c.d. Transizione 4.0 la possibilità di cessione concessa dal decreto 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art.122, per altri crediti d'imposta;
- inserire tra le categorie particolarmente colpite dall'emergenza di cui all'articolo 26 tra i beneficiari del fondo il settore dell'agriturismo, che è tra i settori più colpiti;
- intervenire a sostegno, dei settori florovivaistico e apistico, prevedendo in favore di quest'ultimo l'avvio di un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell'aliquota ordinaria, attualmente al 22 per cento, per il servizio di impollinazione al 4 per cento;
- consentire alle imprese del settore vitivinicolo di assolvere agli obblighi di versamento dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi alle stesse dovuti per la cessione di prodotti vitivinicoli;
- incrementare le risorse destinate al bando OCM Vino, Misura Investimenti, ed innalzare la percentuale dell'aliquota a fondo perduto;
- salvaguardare il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo ed il conseguente trattamento fiscale agevolato nelle ipotesi in cui la produzione aziendale risulti danneggiata da calamità naturali o da eventi epidemiologici;
- promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agricoli circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti con il contestuale acquisto di mezzi alimentati a bio-metano, al fine di contribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell'inquinamento ambientale;
- rideterminare i canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura attraverso la modifica dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo che a partire dal 2021 per l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime venga applicata una soglia minima di 500 euro;
- esonerare dal pagamento dell'IVA gli operatori ittici professionali;

- prevedere, al fine di far fronte alla perdita di liquidità delle aziende del settore agricolo, la revisione della legge n. 157 del 1992 ai fini del contenimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica;
- destinare i residui del Fondo nazionale per il settore agrumicolo a ristoro delle perdite subite dalle imprese produttrici nell'anno 2020;
- esonerare le imprese agricole e gli allevatori dall'obbligo di registrazione delle operazioni di carico e scarico nel registro dei cereali e delle farine di cereali;
- semplificare il controllo e la certificazione delle macchine agricole e forestali assicurando maggiore uniformità delle procedure di certificazione tramite un soggetto unico nazionale in grado di tradurre le linee guida definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1.4.2.11. 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.11.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 137 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo per le parti di competenza. Segnala anzitutto l'articolo 1, commi da 1 a 12, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5 e 6 indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge cosiddetto "Rilancio" con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
L'articolo 1, commi 13-17,disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea; l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. L'aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo

2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa.

Passa quindi all'articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30 per cento) di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 5, comma 12, lettera *b*), proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Con l'articolo 6, comma 1, si prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW. L'articolo 6, commi 5-7, riduce del 30 per cento il canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Si sofferma poi sui commi da 1 a 9 dell'articolo 10 che riconoscono un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti - pari ciascuna a 1.000 euro - la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS entro il 30 aprile 2021; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

I commi da 7 a 10 dell'articolo 20prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del19 marzo 2020), e successive modificazioni.

Con l'articolo 25 si istituisce un Fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di

soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, mentre l'articolo 26 prevede l'istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il relatore illustra poi l'articolo 30, comma 1, lettera *a)*,che esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati fino al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Per l'anno 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Inoltre gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento.
L'articolo 37prevede la creazione di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per il 2021, che è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, con l'articolo 38 si rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
In conclusione, fa presente che il decreto-legge contiene numerose disposizioni d'interesse della Commissione. Ricorda inoltre che le Commissioni di merito non hanno ancora avviato l'*iter* del provvedimento, che sarà probabilmente accompagnato anche da un ciclo di audizioni per approfondirne le criticità.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione e, dopo aver preannunciato che la votazione del parere si svolgerà la prossima settimana, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIASOTTI (*FIBP-UDC*), nel preannunciare un orientamento favorevole, fa presente tuttavia che le risorse ivi stanziate non sono sufficienti per la tenuta delle imprese, atteso che l'indennizzo sulla mensilità risulta esiguo. Nel rimarcare l'esigenza di tenere in piedi le aziende in una fase così delicata, suggerisce di rifinanziare per il 2021 il cosiddetto "decreto liquidità" (decreto-legge n. 8 del 2020), in quanto ha rappresentato per le imprese la possibilità di ottenere finanziamenti sotto forma di prestiti garantiti fino al 90 per cento dal Fondo di garanzia in maniera celere.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) si associa alle parole del senatore Biasotti che, pur appartenendo alla maggioranza, critica la scarsità di risorse previste. Giudica l'articolo 6, commi 5-7, sul canone RAI, particolarmente iniquo, in quanto viene richiesto il pagamento del canone ai soggetti che hanno subito le maggiori chiusure. In tale senso, sarebbe preferibile ridurre il canone almeno del 70 per cento, o in subordine, del 50 per cento.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) in risposta al suggerimento testé formulato, si dichiara convinto che la riduzione del canone RAI sarà portata al 100 per cento, a seguito dell'attività emendativa presso le Commissioni di merito. Concorda con il senatore Biasotti sull'esiguità delle risorse destinate alle imprese, ma esprime perplessità sulla possibilità di un rifinanziamento del "decreto liquidità". Giudica dirimente al riguardo la possibilità che il Governo chieda l'autorizzazione ad un ulteriore scostamento di bilancio.
In conclusione, concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla prossima settimana il termine per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta rammarico per l'andamento dei lavori della scorsa settimana in occasione dell'esame in sede consultiva della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc*. XXVII, n. 18). Ricorda infatti con disappunto che, pur essendo presente egli stesso in qualità di Vice Presidente, è stato necessario attendere l'altro Vice Presidente designato per dare avvio alla seduta. Ritiene spiacevole tale circostanza, tanto più alla luce della nuova ampia maggioranza.

Il PRESIDENTE risponde al senatore Ripamonti ricordando di non aver potuto presiedere la seduta in quanto sottoposto a misure precauzionali di carattere sanitario. Nella individuazione del vice presidente Collina quale suo sostituto, dichiara di non aver manifestato alcuna volontà di esclusione, e ribadisce la piena fiducia al vice presidente Ripamonti.

Il senatore COLLINA (*PD*) rinnova le sue scuse per essere arrivato in ritardo nella scorsa seduta, in quanto impegnato in una riunione di Gruppo.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) fa notare che il senatore Ripamonti aveva già iniziato a presiedere la scorsa seduta, ma la sua Presidenza è stata interrotta dall'arrivo dell'altro Vice Presidente.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la scorsa settimana erano convocati due organismi: la Sottocommissione per i pareri, presieduta dal vice presidente Ripamonti, e la Commissione in sede plenaria, presieduta dal vice presidente Collina. Nega dunque che ci sia stata alcuna interruzione dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio (n. 401)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il senatore CROATTI (*M5S*), relatore, illustra l'affare assegnato in titolo, evidenziando che esso nasceva dall'esigenza di imprimere un cambio di passo alla visione generale del turismo, così come concepito fino al 2019, per orientarlo verso una dimensione più sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando la qualità dell'offerta e dei servizi, anche attraverso una diffusa digitalizzazione di tutta la filiera. Ricorda che la Commissione aveva inoltre incardinato precedentemente il disegno di legge delega sul turismo (AS 1413), il cui *iter* non si è concluso. Fa presente che la situazione di emergenza epidemiologica ha completamente modificato lo scenario mondiale e italiano del turismo: dal problema del turismo di massa si è rapidamente passati all'azzeramento delle presenze straniere nel Paese, con una perdita pressoché completa dei volumi degli affari precedenti. Con riferimento alla fase interlocutoria dell'affare, che è stato deliberato nel gennaio 2020, ricorda che si è svolta da ottobre 2020 fino a gennaio 2021, ed ha visto coinvolti in audizione circa 50 soggetti tra Enti, istituzioni, rappresentanze sindacali e datoriali, *stakeholders*, cui rivolge i propri ringraziamenti per i contributi offerti. Sono stati analizzati tutti i diversi attori facenti parte il mondo del turismo: dagli alberghi, alle guide turistiche, dagli agenti di viaggio agli affittacamere, dalle Associazioni di categoria ai gestori delle piattaforme digitali.
Nell'illustrare lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, enfatizza non solo il grido d'allarme del settore, ma anche la necessità di un cambio di passo che, una volta finita la fase emergenziale, deve essere impresso al turismo, ribadendo che occorre sviluppare un turismo di prossimità, maggiormente sostenibile, e legato alla riscoperta dei borghi e dell'Italia "minore". Dettaglia quindi i singoli impegni al Governo contenuti nello schema, soffermandosi altresì sulla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare e infrastrutturale, sull'accesso al credito per le imprese del settore, sullo sviluppo di un ecosistema digitale e sul turismo di ritorno. Pone altresì l'accento sulla professione di guida turistica e sulla opportunità di sviluppare un ecosistema digitale con le informazioni prevenienti dai *big data*.
Nel ricordare la posizione manifestata dal ministro Garavaglia durante l'audizione sulle linee programmatiche, ritiene che la nascita di un Dicastero appositamente dedicato possa contribuire a questo cambiamento sia di *governance* che di rilancio del "brand Italia".

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampio lavoro svolto ed invita i commissari a fornire ulteriori osservazioni sul testo testé illustrato. Auspica che anche i rappresentanti del Governo interloquiscano proficuamente con la Commissione su tale tematica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 401

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la limitazione dell'attività se non la chiusura temporanea dell'esercizio di molte filiere dell'industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei settori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i segmenti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire l'*incoming*, l'*outgoing*, i viaggi d'affari, l'organizzazione di eventi ed il turismo scolastico, l'impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per

turismo ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le agenzie di viaggi e i *tour operator* hanno subìto l'impatto peggiore della crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 93 per cento;

per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del *World Travel and Tourism Council* (WTTC) sono direttamente imputabili al turismo interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento dell'occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all'industria del turismo richiederà un'attenzione particolare nell'ambito delle prossime iniziative legislative e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la gestione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incentivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio della sicurezza, in un'ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre, innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è realistico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo prettamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo responsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero futuro del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018, l'ENIT ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero da orientare verso le piccole e medie città d'arte, e verso itinerari turistici regionali, tanto più che l'articolo 1, commi 89 e 80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand* Italia", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "minore", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il suo maggior *focus* sull'opportunità di riscoprire e promuovere tali

destinazioni, meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, ma portatrici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana, spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali. Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l'implementazione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi territori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettica di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23 marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc*. XXVII, n. 18), promuovere una campagna di promozione all'estero dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i *media* all'estero editi in lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all'estero, le iniziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del *made in Italy,* al fine di massimizzare l'impatto dell'azione promozionale e contribuire a veicolare un'idea d'Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all'innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del *made in Italy* e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l'incapacità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di *storytelling* che valorizzi l'esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;

4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale in un'ottica di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conseguentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;

5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, e la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agricampeggi;

6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;

7. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, così da favorire una fondamentale immissione di liquidità destinata alle imprese del settore turistico,

specialmente le più colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc*, quale misura di sostegno strutturale, che persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turismo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell'epidemia da Covid-19;

8. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese del settore anche attraverso l'estensione dell'*ecobonus* alle strutture recettive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, l'ulteriore potenziamento e la conferma in via strutturale del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali;

9. attuare la necessaria riforma complessiva della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, al fine di conciliare il diritto europeo con una disciplina nazionale che sia rispettosa delle peculiarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;

10. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante l'esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferimento alle competenze specifiche necessarie all'esercizio professione, per loro natura connesse all'infinita varietà dei contesti storici, artistici, ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che favorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa nel settore;

11. valutare l'opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni provenienti dai *big data*, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in termini di flussi che di economia del settore, con l'obiettivo di sviluppare una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori, facendo emergere i fattori che ne determinano l'identità e la loro dotazione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e offerta di servizi di ristorazione, mobilità;

12. valutare l'opportunità di mettere in atto una riorganizzazione e razionalizzazione del comparto turistico, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere con le imprese le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell'innovazione, dell'integrazione e dell'aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale.

1.4.2.11.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 138 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e per lo sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Gava risponde all'interrogazione n. 3-02375, facendo osservare che il sistema di controlli affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE) rinviene fondamento nella disciplina primaria introdotta dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Dopo aver ricordato gli interventi normativi che si sono succeduti nel perseguimento della finalità di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, fa presente che secondo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "decreto semplificazioni") il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela. Tali modifiche non si traducono però in una eliminazione *tout court* della misura della decadenza dagli incentivi. Ciò premesso, aggiunge che il Ministero dello sviluppo economico nel 2018 aveva predisposto uno schema di decreto ministeriale, aggiornato nel 2019, a seguito degli ulteriori interventi di cui occorreva tener conto. Muovendo da tale prospettiva, il Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina attuativa, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo e l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al Gestore, quale organo preposto all'espletamento di tale attività inscindibilmente connessa a quella di erogazione degli incentivi pubblici. Ciò anche nella prospettiva, non trascurabile, di una riduzione del contenzioso in materia. Evidenzia tuttavia che l'adozione del nuovo "decreto controlli" ha subìto una battuta d'arresto, in considerazione dell'intervento normativo più recente di cui al citato decreto-legge n. 76 del 2020, ma ritenere che esso sia ancora necessario.
Da ultimo, sottolinea che, per quanto riguarda la fattispecie dell'artato frazionamento, la questione dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni - che escludono la decadenza *tout court* dalle tariffe incentivanti - sembra assumere una ridotta rilevanza pratica: laddove tale violazione dovesse sostanziarsi in un'ipotesi di elusione delle procedure e, dunque, di indebito accesso agli incentivi, la

conseguenza applicabile continuerebbe ad essere la decadenza dagli incentivi. Laddove, invece, la violazione dovesse tradursi nella percezione di incentivi più elevati rispetto a quelli spettanti, il GSE applicherebbe la rideterminazione degli incentivi.

La senatrice ANGRISANI (*Misto*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, concordando con la necessità della celere adozione di un nuovo decreto ministeriale che disciplini l'attività di controllo rimessa al GSE.

Il presidente GIROTTO, ringraziato il sottosegretario Vannia Gava, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(169) ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(739) ***MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame dei disegni di legge nn. 169 e 739 è stato sospeso a febbraio 2020 e che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 739, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 aprile 2019. Fa inoltre presente che sono stati acquisiti finora i pareri delle Commissioni 7ª, 9ª, 11ª e 14ª, mentre le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, nonché la Commissione bicamerale per le questioni regionali non si sono ancora espresse.

Il sottosegretario PICHETTO FRATIN comunica la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio sul testo e sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE prende atto delle affermazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di concludere l'esame entro la settimana corrente e invita i Commissari a fornire al relatore le proprie osservazioni in modo da terminare i lavori in tempo utile, presumibilmente nella giornata di domani in una seduta all'uopo convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio (n. 401)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, a seguito di un'interlocuzione informale con il Governo, il relatore ha apportato alcune modifiche alla proposta di risoluzione.

Il relatore CROATTI (*M5S*) illustra quindi un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato. Dà conto delle modifiche apportate agli impegni al Governo, soffermandosi in particolare sull'istituzione di un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Provincie autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie in ambito europeo ed internazionale, e sul coinvolgimento - ove necessario - di tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per una strategia di medio-lungo periodo di rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che la votazione sulla proposta sia procrastinata alla settimana successiva per poter svolgere ulteriori approfondimenti con il relatore.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore per l'ampio lavoro svolto, preannunciando un avviso favorevole sullo schema di risoluzione. Si focalizza inoltre sulla rinnovata *governance*, che potrà rappresentare un elemento di rilancio del turismo *tout court*, sostenuto altresì dalla costituzione del Tavolo permanente. Giudica fondamentale considerare il turismo alla luce di un nuovo sistema digitalizzato e si compiace che siano stati colti molti degli spunti innovativi emersi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*), relatore, introduce l'atto in titolo, ricordando che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dedica l'intero Titolo XVI alle alla materia delle reti transeuropee, prevedendo in particolare (articolo 170) che l'Unione concorra alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T), delle telecomunicazioni (eTEN) e dell'energia (TEN-E). Dopo aver rammentato i primi orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia che furono dettati dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254/96/CE, cui sono seguite diverse revisioni fino all'emanazione del regolamento (UE) n. 347/2013, fa presente che il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019 modifica il regolamento (UE) n. 347/2013, recante il IV Elenco dei progetti di interesse comune (PIC). L'elenco è aggiornato ogni due anni e consta di 149 progetti.

L'obiettivo di carattere generale della politica TEN-E è quello di collegare le infrastrutture energetiche dei Paesi dell'UE attraverso la creazione di nove corridoi prioritari (4 dell'elettricità, 4 del gas e 1 del petrolio) e tre aree prioritarie. Dopo aver fatto presente che l'Italia è interessata solo ai corridoi dell'elettricità e del gas, si sofferma sulle tre aree prioritarie concernenti lo sviluppo di reti intelligenti, le autostrade elettriche e la rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio.
Il quarto Elenco PIC annovera 100 progetti: i PIC riguardanti l'Italia sono dieci, equamente distribuiti tra il settore elettrico ed il settore gas. Inoltre, i PIC, oltre a godere di procedure di autorizzazione accelerate, possono essere destinatari di forme sostegno finanziario. Tra i diversi strumenti di finanziamento, figura uno strumento specificamente destinato alle politiche TEN, il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* - CEF), che rappresenta la base giuridica del CEF per il periodo successivo al 2020. Tale meccanismo prevede stanziamenti di impegno pari a complessivi 5,18 miliardi per il CEF energia; al CEF trasporti sono assegnati 12,88 miliardi e al CEF telecomunicazioni 1,83 miliardi. Peraltro, alle risorse per il settore trasporti sono da aggiungere 10 miliardi dal Fondo di coesione e 1,5 miliardi per la mobilità militare.
Passando all'illustrazione della proposta di regolamento in titolo, ricorda che essa reca l'aggiornamento (e abrogazione) del citato regolamento (UE) 347/2013, al fine di allinearne obiettivi e disposizioni ai nuovi *target* energetici e climatici dell'Unione al 2030/2050, nonché agli ultimi sviluppi tecnologici, anche per garantire integrazione del mercato, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento. Tra le principali novità rispetto al vigente regolamento, segnala: l'aggiornamento delle categorie di infrastrutture ammissibili, dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i "gas verdi" e in particolare per l'idrogeno; l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti; l'introduzione dell'obbligo per tutti i progetti di soddisfare i criteri di sostenibilità per tutte le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza) nonché di seguire il principio "non arrecare un danno significativo" come previsto dal *Green Deal* europeo; il nuovo accento sulle reti elettriche *offshore* e il sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e *offshore* più integrate; la revisione del sistema di *governance* al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture; lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai PIC; l'inclusione, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i Paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un Paese terzo; l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione dal meccanismo per collegare l'Europa; un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi.
La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per attuare il regolamento TEN-E, in particolare l'Elenco biennale dei PIC, per un periodo di sette anni, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori sette anni. Il primo Elenco PIC sulla base del nuovo regolamento sarà adottato entro il 30 novembre 2023.

Si sofferma poi sull'*iter* della proposta in sede di Parlamento europeo, rilevando che la Commissione Industria, energia e ricerca scientifica (ITRE) del Parlamento europeo concluderà i propri lavori nel mese di luglio. Inoltre, la Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea ha inviato agli Stati membri nuove proposte di compromesso per la revisione del regolamento UE (347/2013) sulla Reti europee dell'energia (TEN-E), suggerendo una nuova categoria per "qualsiasi apparecchiatura o impianto che consenta l'uso di idrogeno o combustibili derivati dall'idrogeno nel settore dei trasporti all'interno della rete centrale TEN-E".
Infine, fa presente che la Presidenza portoghese propone di fissare a 50 MW (anziché 100 MW) la capacità minima richiesta affinché un elettrolizzatore sia coperto dalla revisione del regolamento TEN-E.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE, acconsentendo alla richiesta, invita i commissari a far pervenire le rispettive

indicazioni circa i soggetti da audire. Propone peraltro di svolgere le audizioni di soggetti istituzionali e di acquisire memorie scritte da parte di eventuali altri organismi interessati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente GIROTTO convoca una ulteriore seduta domani, 8 aprile, alle ore 11,30 compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 401

La 10ª Commissione permanente, in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la limitazione dell'attività se non la chiusura temporanea dell'esercizio di molte filiere dell'industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei settori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i segmenti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire l'*incoming*, l'*outgoing*, i viaggi d'affari, l'organizzazione di eventi ed il turismo scolastico, l'impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le agenzie di viaggi e i *tour operator* hanno subìto l'impatto peggiore della crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 93 per cento;

per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del *World Travel and Tourism Council* (WTTC) sono direttamente imputabili al turismo interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento dell'occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all'industria del turismo richiederà un'attenzione particolare nell'ambito delle prossime iniziative legislative e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la gestione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incentivi e

agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio della sicurezza, in un'ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre, innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è realistico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo prettamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo responsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero futuro del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018, l'ENIT ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero da orientare verso le piccole e medie città d'arte, e verso itinerari turistici regionali, tanto più che l'articolo 1, commi 89 e 80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand* Italia", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "minore", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il suo maggior *focus* sull'opportunità di riscoprire e promuovere tali destinazioni, meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, ma portatrici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana, spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali. Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l'implementazione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi territori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettica di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23 marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc*. XXVII, n. 18), promuovere una campagna di promozione all'estero dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i *media* all'estero editi in lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all'estero, le iniziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza, ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del *made in Italy,* al fine di massimizzare l'impatto dell'azione promozionale e contribuire a veicolare un'idea d'Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all'innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del *made in Italy* e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l'incapacità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di *storytelling* che valorizzi l'esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;

4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale in un'ottica di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conseguentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;

5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, e la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agricampeggi;

6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;

7. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, così da favorire una fondamentale immissione di liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc*, quale misura di sostegno strutturale, che persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turismo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell'epidemia da Covid-19;

8. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese del settore anche attraverso l'estensione dell'*ecobonus* alle strutture recettive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, l'ulteriore potenziamento e la conferma in via strutturale del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali;

9. attuare la necessaria riforma complessiva della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, al fine di conciliare il diritto europeo con una disciplina nazionale che sia rispettosa delle peculiarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;

10. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante l'esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferimento alle competenze specifiche necessarie all'esercizio professione, per loro natura connesse all'infinita varietà dei contesti storici, artistici, ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che favorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa nel settore;

11. valutare l'opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni provenienti dai *big data*, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in termini di flussi che di economia del settore, con l'obiettivo di sviluppare una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori, facendo emergere i fattori che ne determinano l'identità e la loro dotazione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e offerta di servizi di ristorazione, mobilità;

12. valutare l'opportunità di istituire un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Provincie autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale,al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell'innovazione, dell'integrazione e dell'aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale.

1.4.2.11.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 139 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
139ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando di aver raccolto le sollecitazioni emerse durante la discussione. Si dichiara consapevole, tuttavia, che alcuni temi contenuti nello schema di parere potranno non trovare spazio nel provvedimento in esame; ritiene comunque utile offrire sin d'ora indicazioni in vista di imminenti ulteriori interventi. Dopo essersi soffermato sulla proroga delle misure previste nel cosiddetto "decreto liquidità", ribadisce l'esigenza di far emergere necessità condivise da attuare al più presto attraverso autonomi strumenti normativi.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*), che dà atto al relatore dello sforzo di sintesi compiuto. Giudica tuttavia assolutamente insufficienti per le aziende le misure contenute nel decreto-legge in esame a fronte di perdite di fatturato ben più consistenti se paragonate alle risorse stanziate. Dichiara quindi il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, criticando l'insufficienza

degli interventi disposti, che risultano addirittura superati rispetto ai problemi attuali. Lamenta peraltro le scelte inerenti la chiusura di alcune attività, tra cui ad esempio i mercati all'aperto, in contesti con rischi potenzialmente bassi.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda se sia possibile inserire un richiamo all'esigenza di modificare i parametri per la concessione dei contributi alle imprese, tenuto conto che molte aziende, pur non corrispondendo ai requisiti previsti dal decreto-legge, hanno registrato perdite assai significative dovute a costi fissi molto elevati.

Il relatore COLLINA (*PD*) sottolinea che restano da approfondire molti degli aspetti problematici contenuti nel provvedimento. In proposito, ricorda il lavoro di approssimazione successiva compiuto attraverso i cosiddetti "decreti ristori", che ha consentito di individuare soluzioni via via più mirate rispetto alle criticità emergenti. Ritiene dunque preferibile confermare il testo del parere, per non metterne in discussione l'approccio complessivo.
Afferma peraltro che, se fosse stato possibile già un anno fa preventivare l'entità delle risorse necessarie e la tipologia dei problemi da affrontare, si sarebbe presumibilmente proceduto in altro modo.

In una breve interruzione, il senatore PARAGONE (*Misto*) giudica inutile ripercorrere il contesto passato se il relatore non intende modificare il testo. Chiede dunque di procedere alla votazione.

Il PRESIDENTE invita a considerare proficuamente i momenti di confronto e di riflessione condivisa. Domanda poi alla senatrice Tiraboschi se il problema posto sia stato evidenziato anche da associazioni di categoria e ricorda che è tutt'ora aperta la fase emendativa presso le Commissioni di merito.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) anticipa il voto favorevole della propria parte politica, prendendo atto delle considerazioni del relatore. Tiene tuttavia a precisare, in vista dei provvedimenti conseguenti al prossimo scostamento di bilancio, che occorrono misure selettive sulla sostenibilità aziendale, per favorire le imprese che realmente possono ripartire. Risponde peraltro al Presidente confermando che il parametro dei costi fissi è stato segnalato da molte associazioni, soprattutto nel settore del commercio, e rimarca quanto esso incida sulla redditività.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) condivide l'impostazione dello schema di parere, a suo avviso ben bilanciato, rispetto ad un provvedimento che risente di alcuni limiti. Concorda poi con la senatrice Tiraboschi sull'esigenza di azioni più mirate, magari distinte per settori. Plaude infine alla osservazione di cui alla lettera *d)*,reputando essenziale assicurare l'accesso al credito per le aziende che intendono rilanciare la propria attività e che necessitano di maggiore liquidità, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il relatore COLLINA (*PD*), rivolgendosi al senatore Paragone, invita a non esprimere giudizi sull'opportunità o meno di intervenire a corredo delle proprie motivazioni.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) segnala che si è trattato di mera dialettica parlamentare.

Verificato il prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgenti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi; particolarmente importante è il tentativo di individuare meccanismi che consentano la diretta e rapida erogazione dei sostegni ai soggetti beneficiari;

considerati gli interventi di maggior rilievo, d'interesse della Commissione, tra i quali:

- l'articolo 1, commi da 1 a 12, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, specifica le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo, indica le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante, disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre per i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza, le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e le attività di monitoraggio e controllo si rimanda all'articolo 25 del decreto-legge cosiddetto "Rilancio;
- l'articolo 1, commi da 13 a 17, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»);
- l'articolo 2, che istituisce, presso il Ministero dell'economia e finanze, un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;
- l'articolo 5, commi da 1 a 11 e comma 17, che consente agli operatori economici che hanno subito nell'anno 2020 consistenti riduzioni del volume d'affari (più del 30 per cento) di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020; l'articolo 5 inoltre, al comma 12, lettera *b*), proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi;
- l'articolo 6, comma 1, che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del

contatore" e "oneri generali di sistema"; per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW;

- l'articolo 6, commi 5-7, che riduce del 30 per cento il canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico;
- l'articolo 10, commi da 1 a 9, che riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori (lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi); ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti, la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda entro il 30 aprile 2021;
- l'articolo 20, commi da 7 a 10, che prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2021 al fine del riconoscimento, mediante contratti di sviluppo, di agevolazioni relative a investimenti privati per la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto di patologie infettive, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale, e la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti;
- l'articolo 25, che istituisce per l'anno 2021 un Fondo, presso il Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;
- l'articolo 26, che prevede l'istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l'articolo 28, che modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- l'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, che esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'articolo 37, che prevede la creazione di un Fondo di 200 milioni di euro per il 2021 diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- l'articolo 38, che rifinanzia di 150 milioni per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti ed istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, di fiere e congressi, con dotazione di 100 milioni di euro per il 2021;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in ragione della necessità di sostenere le attività economiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da COVID-19, valutino le Commissioni di merito di stabilire, in accordo con il Governo:

a) una proroga fino al 31 dicembre 2021 - ulteriore rispetto a quanto già stabilito nel testo del decreto in conversione che la dispone sino a 30 giugno 2021 - dell'esonero dal pagamento del canone di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitarie nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinate ai mercati, al fine di favorire la ripresa delle attività

commerciali dei pubblici esercizi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché delle attività di esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) l'introduzione della proroga, sino al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda già previsto nel c.d. "decreto rilancio";

c) per il 2021, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo;

d) una proroga delle misure previste nel c.d. "decreto liquidità" per garantire l'accesso al credito alle imprese e la possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di garanzia per le PMI, già prorogate con la legge di bilancio per il 2021, oltre il 30 giugno 2021, dal momento che il credito ha assunto e assume ancora un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la liquidità alle imprese e altrettanto essenziale sarà il supporto del credito per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità;

e) per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento RAI per le strutture turistico-ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, in luogo della riduzione del 30 per cento del medesimo canone prevista all'articolo 6, comma 5, del decreto in esame.

1.4.2.12. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.12.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, il senatore DI PIAZZA (*M5S*) segnala, in primo luogo, l'articolo 3, che dispone un incremento del fondo relativo all'esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza e assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8, i quali prevedono la concessione di ulteriori periodi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gli assegni ordinari di integrazione salariale e i trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo la disciplina transitoria posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota quindi che i commi da 9 a 11 dello stesso articolo 8 intervengono sul termine finale relativo sia alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sia alle norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, prorogandolo dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, ovvero fino al 31 ottobre 2021 nel caso di datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali possano trovare applicazione solo assegni ordinari di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS, trattamenti di integrazione salariale in deroga e trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.
Rilevato che il comma 1 dell'articolo 9 incrementa di 400 milioni di euro per il 2021 e 80 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione e che il comma 3 prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale una prestazione integrativa dei trattamenti

di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19, il relatore osserva che i commi da 1 a 9 dell'articolo 10 riconoscono un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, corrisposta dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, mentre i successivi commi da 10 a 15 prevedono un'indennità *una tantum* in favore di titolari di rapporti di collaborazione nel settore dello sport, nel rispetto di un limite di spesa di 350 milioni di euro per il 2021.

Passando all'articolo 11, segnala il comma 1, teso all'incremento, per l'anno 2021, pari a 1.000 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa all'erogazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, e il comma 2, che prevede un ulteriore aumento, nella misura di 10 milioni di euro, della medesima autorizzazione di spesa per il 2021, disposto in relazione ad una deroga temporanea alla disciplina sulla decadenza dai benefici in oggetto in caso di perdita del requisito concernente la misura massima del valore del patrimonio mobiliare.

Dopo aver dato conto dell'articolo 12, il quale prevede il riconoscimento di ulteriori tre quote del Reddito di emergenza, in favore di alcuni nuclei familiari, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021, e dell'articolo 13, recante uno stanziamento di 10 milioni di euro finalizzato al rimborso delle anticipazioni sostenute dagli enti privati di previdenza obbligatoria, risultate necessarie per la completa erogazione, in favore degli iscritti, dell'indennità prevista per il mese di maggio 2020, fa presente che l'articolo 14 dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore e proroga dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono adeguarsi ad alcune disposizioni ad essi relative.

Quanto all'articolo 15, rileva che i commi da 1 a 3 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di discipline temporanee relative a "lavoratori fragili" che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, mentre il comma 4 incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle fattispecie transitorie.

Specifica poi che l'articolo 16 esclude per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 31 dicembre 2021 l'applicazione del requisito del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Osserva inoltre che l'articolo 17 modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, in primo luogo differendo dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria, consentendo che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Specifica quindi che l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai cosiddetti *navigators* da ANPAL Servizi S.p.A. e prevede che il servizio prestato nello svolgimento degli incarichi in oggetto costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle stesse.

Successivamente, nota che l'articolo 19 estende alla quota relativa al mese di gennaio 2021 l'esonero, già previsto per le quote relative al mese di novembre e dicembre 2020, della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e della contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione INPS relativa a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 31, il quale esclude per l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 ogni decurtazione del trattamento economico, nonché sui commi 1 e 2 dell'articolo 34, che prevedono l'istituzione del Fondo

per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, e sul successivo comma 3, volto a estendere fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione del cosiddetto buono viaggio in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta.

Ai fini di una riflessione oculata riguardo i tempi dell'esame, la presidente MATRISCIANO fornisce alcuni ragguagli sulle ipotesi di organizzazione dei lavori delle Commissioni di merito.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) prevede l'impegno comune dei Gruppi per un esame accurato ma celere, che potrà tra l'altro giovarsi delle audizioni che verranno svolte presso le Commissioni 5a e 6a riunite.

I senatori LAUS (*PD*) e MAFFONI (*FdI*) concordano.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala la richiesta di confronto, anche informale, avanzata dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori agricoli, che la presidente MATRISCIANO si riserva di valutare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.12.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
235ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 marzo.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), specificando di aver tenuto conto, in fase di redazione, dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottolinea la rilevanza del parere della Commissione anche ai fini dell'attività emendativa riguardo il decreto-legge in esame, mettendo altresì in evidenza l'opportunità di approfondimenti specifici relativamente a materie fondamentali nella fase attuale, quali le politiche attive del lavoro e gli strumenti a queste finalizzati, con particolare riferimento all'ANPAL, che richiedono un complessivo recupero di credibilità.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) giudica condivisibile il richiamo alla necessità di ulteriori approfondimenti, anche in relazione alla questione dei lavoratori fragili.

Il senatore LAUS (*PD*) richiama le responsabilità della politica nell'attuale momento storico su scelte ineludibili riguardo l'ANPAL e le politiche attive del lavoro, meritevoli di un intervento complessivo di riforma. A tale proposito auspica che il necessario approfondimento consenta di

pervenire a soluzioni ampiamente condivise, garantendo l'apporto costruttivo del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), richiamata a sua volta l'opportunità di disporre di tempi adeguati per approfondimenti in merito allo schema di parere presentato, fa presente in particolare che le conseguenze dell'attuale pandemia sono tali da rendere obsoleti gli strumenti per le politiche attive cui si è finora fatto ricorso e rileva che le riflessioni in merito alla proposta del relatore, peraltro apprezzabile, devono essere integrate dalla consapevolezza dell'obiettivo di individuare soluzioni adeguate alle numerose situazioni di emergenza economica e occupazionale sorte a livello locale. Al fine di consentire gli approfondimenti sollecitati suggerisce quindi la sconvocazione dell'odierna seduta pomeridiana, rimanendo possibile concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta di domani.

Il senatore ROMANO (*M5S*), riconosciuta la delicatezza delle questioni in esame, rileva che la Commissione dispone dei tempi necessari a una ponderazione attenta.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) conviene circa l'opportunità di ulteriori approfondimenti, anche finalizzati alla predisposizione di emendamenti. Fa quindi presente l'urgenza di affrontare le priorità conseguenti alla situazione emergenziale in atto, mettendo in evidenza la necessità di porre la massima attenzione ai segnali di grave sofferenza sociale provenienti dai territori, finora gravemente sottovalutati.

La presidente MATRISCIANO riconosce il clima di condivisione nel quale si sta svolgendo il dibattito. Osserva quindi che la Commissione potrà esprimere utilmente il proprio parere entro la seduta di domani già convocata, ferma restando l'importanza di un esame celere del provvedimento, che peraltro non contempla interventi di riforma delle politiche attive del lavoro e dell'ANPAL. Si riserva quindi di valutare l'eventuale sconvocazione dell'odierna seduta pomeridiana, anche in considerazione del complesso degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,
considerato che l'articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento del fondo relativo all'esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, così da garantire la necessaria coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di stabilità;
preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica, interviene l'articolo 8, il quale prevede la

concessione di ulteriori periodi di trattamento per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, riconoscendo la necessità di tenere conto delle analisi condotte dall'INPS e di garantire la compatibilità dell'intervento con il principio di sostenibilità, posto che è obiettivo essenziale garantire l'armonizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un'ulteriore crescita della disoccupazione;
riconosciuto che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione professionale disposto dall'articolo 9 costituisce un fattore positivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria premessa all'avvio di un incisivo percorso di riforme;
apprezzato particolarmente il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere escluse dall'ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagionali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore termale e dello spettacolo, di cui all'articolo 10;
osservato che l'articolo 10 reca altresì misure a favore dei lavoratori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall'articolo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell'opportunità del riconoscimento della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di definizione della relativa riforma;
rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell'articolo 15, la necessità di un'attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti in ogni intervento normativo;
osservato che l'articolo 16 - il quale esclude per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l'applicazione del requisito del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione - e l'articolo 17 - recante un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro a termine nel settore privato - costituiscono misure volte alla maggior tutela dei lavoratori;
preso atto favorevolmente della proroga della durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai *navigators* da ANPAL Servizi S.p.A. recata dall'articolo 18, in quanto funzionale al rafforzamento dell'istituto del Reddito di cittadinanza e, più in generale, di ogni strumento idoneo a integrare sostegno del reddito e ricerca di occupazione, da realizzare tramite l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
apprezzata particolarmente l'attenzione specifica rivolta ai settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, oggetto delle misure in materia di contribuzione recate dall'articolo 19,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo si segnala l'opportunità di integrare il decreto-legge in esame, nel senso di prevedere l'esonero totale dal pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e professionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.
Ai fini di consentire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.
Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai lavoratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 dovrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate necessarie alla richiesta dell'indennità di disoccupazione.
Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei liberi professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in grado di ottemperare alle scadenze previste.
Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a valutare l'opportunità di applicare le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare

interpretazioni giurisprudenziali non uniformi.

Al fine di sostenere l'occupazione, il necessario riallineamento di competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei disoccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del lavoro che investano sul capitale umano, quali il finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali, modificando la normativa e consentendo di attivare percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità dei lavoratori privi di occupazione e le *industry academy*, ossia la promozione di partenariati pubblico-privati e la creazione di una rete tra istituzioni, imprese e operatori delle filiere dell'istruzione, della formazione e del lavoro (le istituzioni formative accreditate dalle Regioni, i fondi interprofessionali, gli IeFP, gli ITS e gli atenei) che agisca in modo sinergico per colmare il cosiddetto *skill-gap*, ovvero il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo bisogno occupazionale delle aziende.

Riguardo all'articolo 8 si rileva, in continuità con le norme precedenti e allo scopo di riportare i lavoratori verso misure di politica attiva del lavoro e piena retribuzione, l'importanza di inserire, in alternativa agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.

Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per l'incremento delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggerisce di prevedere l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.4.2.13. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.13.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
236ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), facendo riferimento all'organizzazione dei lavori di altre Commissioni, propone di rimandare alla prossima settimana la votazione dello schema di parere sul disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di sostegni.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha sempre programmato i propri lavori in sede consultiva tenendo conto dell'opportunità di approvare il proprio parere prima dello scadere del termine per gli emendamenti, che nel caso specifico è stato fissato dalle Commissioni di merito per le 18 di venerdì 9 aprile.

Il senatore LAUS (*PD*) ricorda il confronto che ha avuto luogo nella seduta antimeridiana di oggi in ordine allo schema di parere presentato dal relatore, dal quale è emerso un accordo tra le forze politiche volto a una conclusione in tempi rapidi dell'esame. Propone quindi di riprendere la trattazione dello schema di parere successivamente alla conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore ROMANO (*M5S*), rammentato il sostanziale accordo manifestatosi nella precedente seduta, osserva che non sussiste alcuna motivazione valida per disporre il rinvio della votazione alla prossima settimana.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) ritiene che, tenuto conto dell'andamento dell'esame, non vi siano elementi sufficienti a rendere preferibile il rinvio della votazione richiesto.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), fatto presente il carattere fondamentale di una programmazione dei lavori armonica e razionale, sottolinea la necessità del rispetto reciproco tra le forze di maggioranza, in base al quale non è giustificabile un rinvio della votazione dello schema di

parere.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) rileva le difficoltà della maggioranza, incapace di trovare un'intesa relativamente alla questione della votazione dello schema di parere. Fa quindi presente di non avere obiezioni rispetto alla scelta di terminare oggi l'esame del disegno di legge n. 2144.

La presidente MATRISCIANO dispone quindi la sospensione della seduta e avverte che la stessa riprenderà al termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta sospesa, alle ore 17,25, è ripresa alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) presenta una nuova formulazione dello schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato) già presentato nella seduta antimeridiana di oggi, che la presidente MATRISCIANO pone in votazione.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore MAFFONI (*FdI*) e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 20,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,
considerato che l'articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento del fondo relativo all'esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, così da garantire la necessaria coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di stabilità;
preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica, interviene l'articolo 8, il quale prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, riconoscendo la necessità di tenere conto delle analisi condotte dall'INPS e di garantire la compatibilità dell'intervento con il principio di sostenibilità, posto che è obiettivo essenziale garantire

l'armonizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un'ulteriore crescita della disoccupazione;
riconosciuto che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione professionale disposto dall'articolo 9 costituisce un fattore positivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria premessa all'avvio di un incisivo percorso di riforme;
apprezzato particolarmente il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere escluse dall'ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagionali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore termale e dello spettacolo, di cui all'articolo 10;
osservato che l'articolo 10 reca altresì misure a favore dei lavoratori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall'articolo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell'opportunità del riconoscimento della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di definizione della relativa riforma;
rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell'articolo 15, la necessità di un'attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti in ogni intervento normativo;
osservato che l'articolo 16 - il quale esclude per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l'applicazione del requisito del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione - e l'articolo 17 - recante un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro a termine nel settore privato - costituiscono misure volte alla maggior tutela dei lavoratori;
preso atto della proroga della durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai *navigators* da ANPAL Servizi S.p.A. recata dall'articolo 18;
apprezzata particolarmente l'attenzione specifica rivolta ai settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, oggetto delle misure in materia di contribuzione recate dall'articolo 19,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo si segnala l'opportunità di integrare il decreto-legge in esame, nel senso di prevedere l'esonero totale dal pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e professionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.
Ai fini di consentire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.
Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai lavoratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 dovrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate necessarie alla richiesta dell'indennità di disoccupazione.
Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei liberi professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in grado di ottemperare alle scadenze previste.
Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a valutare l'opportunità di applicare le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare interpretazioni giurisprudenziali non uniformi.
Al fine di sostenere l'occupazione, il necessario riallineamento di competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei disoccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del lavoro che investano sul capitale umano, affinché sia colmato il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo bisogno occupazionale delle aziende.
Riguardo all'articolo 8 si rileva, in continuità con le norme precedenti e allo scopo di riportare i

lavoratori verso misure di politica attiva del lavoro e piena retribuzione, l'importanza di inserire, in alternativa agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.

In riferimento al richiamato obiettivo di armonizzazione degli interessi delle diverse parti coinvolte nel mercato del lavoro e di contenimento della crescita della disoccupazione, si segnala l'opportunità di consentire ai soli datori di lavoro che abbiano usufruito delle 12 settimane di trattamenti l'utilizzo dei nuovi trattamenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, in continuità con i summenzionati periodi di integrazione salariale.

Posto che l'articolo 8 disciplina i trattamenti di integrazione salariale, si invita altresì, al fine di tutelare i lavoratori - per il solo periodo di emergenza epidemiologica -, a prevedere che non vengano computati i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nella determinazione dei termini di durata massima dei contratti a termine.

Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per l'incremento delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggerisce di prevedere l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.4.2.14. 12^ (Igiene e sanita')

1.4.2.14.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 207 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
207ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE
(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio 2020.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, espresso in esito al riesame del testo e all'esame degli ulteriori emendamenti.
Informa che il relatore Giuseppe Pisani ha presentato i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato): 5.300, volto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio, nell'ambito del predetto parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; 2.200, volto ad espungere dal testo il riferimento, non più attuale, ai "collegi professionali". Valutati i predetti emendamenti, dichiara non sussistenti le condizioni per aprire una fase subemendativa.
Dà atto che il relatore ha ritirato l'emendamento 6.300.
Dichiara improponibile, per estraneità, l'emendamento 6.100, volto a istituire un registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, non limitato al settore sanitario ma inerente a tutti i comparti.
Infine, dopo aver ricordato che la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti è già stata svolta, avverte che si passa ora alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100 del relatore.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.2. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.6.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 3.100 del relatore. E' conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 3.8.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.200 del relatore.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.7.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 4.100 del relatore.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.200 del relatore.

Fatto proprio dalla senatrice BOLDRINI (*PD*), è posto in votazione e approvato, previo parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1. E' conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 5.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.100 del relatore.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3, mentre l'emendamento 5.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti

separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.5 e 5.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.300 del relatore.

E' quindi posto ai voti e approvato l'articolo 5, come modificato.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 6.200 del relatore.

Sono infine posti distintamente ai voti e approvati l'articolo 6, come modificato, l'articolo 7, l'emendamento aggiuntivo 7.0.100 del relatore (previo parere favorevole del rappresentante del Governo) e l'articolo 8.

Previe dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*), PIRRO (*M5S*), BOLDRINI (*PD*), FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore ZAFFINI (*FdI*), è conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1201 nel testo formulato dalla Commissione, con autorizzazione all'introduzione delle modifiche formali e di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie e alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

La PRESIDENTE rileva che la Commissione ha deliberato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di sanità e di servizi territoriali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che attengono ad aspetti di competenza della Commissione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
- la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche

attività di formazione professionale, anche da remoto.
L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci.
Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Riguardo all'incremento relativo ai farmaci, la relazione illustrativa del disegno di legge in esame riporta che "si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000".
Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19; nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.
Più in particolare, in base alle novelle di cui al predetto comma 2:
- si sopprime una distinta previsione relativa ai medici specializzandi e si introduce il riferimento agli stessi nell'ambito del reperimento dei medici mediante le agenzie di somministrazione di lavoro (lettere *a)*, *b)* e *f)*). In quest'ultimo ambito, si specifica che i medici specializzandi possono partecipare all'attività in oggetto anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai relativi contratti di formazione specialistica. In relazione alle suddette modifiche, la novella di cui alla lettera *g)* sopprime lo stanziamento di 10 milioni di euro, per il 2021, concernente l'eventuale rimborso spese forfettario ai medici specializzandi ed incrementa nella misura di 10 milioni (da 508.842.000 euro a 518.842.000 euro) lo stanziamento (per il 2021) relativo alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie ed il Commissario straordinario;
- si sopprime (lettera *d)*) la clausola secondo cui il ricorso alle summenzionate prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale è subordinato all'insufficienza delle altre risorse professionali previste per la somministrazione della vaccinazione in oggetto. In relazione a tale soppressione, la novella di cui alla lettera *g)* opera un intervento di coordinamento e conferma il limite di 100 milioni di euro, per il 2021, per la remunerazione delle relative prestazioni aggiuntive (limite ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati nell'allegato C della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- si introduce (lettera *c)* e relativo allegato) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della vaccinazione in esame, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. A tali fini, viene autorizzata una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nel suddetto allegato) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. Si prevede altresì che i suddetti professionisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
- l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli infermieri viene esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative (lettera *e)*). L'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta, in base alle varie fattispecie di

somministrazione introdotte dalle presenti novelle, da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

- si opera una revisione della disciplina temporanea che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico (lettera *h)*). Tale revisione - ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021 -: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici, eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. La novella - così come il testo previgente - opera uno specifico richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Anche quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall'Istituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica che nell'ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. La novella in esame prevede inoltre che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla somministrazione in oggetto presso le farmacie, la norma (lettera *h)* citata) fa riferimento sia alle risorse già stanziate per gli anni 2021 e 2022 (pari a 25,3 milioni per ciascuno di tali anni) ai fini del finanziamento della remunerazione, nelle regioni a statuto ordinario, delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale sia alla remunerazione delle farmacie disciplinata dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo 20.

Questi ultimi commi prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. La remunerazione aggiuntiva è determinata, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Lo stanziamento suddetto è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6).

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Si prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle suddette agevolazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo restando il limite di spesa di 200 milioni di euro, le disposizioni stabilite dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai relativi provvedimenti attuativi. Questi ultimi prevedono che le risorse del suddetto fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di

sviluppo tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto), il Ministero dello sviluppo economico, la regione o le regioni interessate, le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti ed i soggetti beneficiari; la misura massima delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all'area territoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l'ammontare e la tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione del contratto di sviluppo.

Ai sensi del comma 10, le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni - più favorevoli per le imprese rispetto alle disposizioni europee ordinarie - stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

Il comma 1 dell'articolo 21 differisce al 23 luglio 2021 il termine finale di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali norme prevedono, in via transitoria, che:

- qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da COVID-19, le regioni e le province autonome possano stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili, aventi analoghe caratteristiche di idoneità;
- le aziende sanitarie locali, tramite i distretti, provvedano ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata, o le attività equivalenti, anche per i pazienti in isolamento nelle suddette strutture, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche inerenti alla ristorazione e all'erogazione dei servizi essenziali.

In relazione al differimento predetto, il successivo comma 2 dell'articolo 21 reca un'autorizzazione di spesa pari a 51,6 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nella tabella ivi allegata) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Il comma 1 dell'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione di alcuni arruolamenti e ferme eccezionali, relativi a medici ed infermieri militari; l'onere della proroga è quantificato pari a 11.978.000 euro per il 2021.

Il successivo comma 3 proroga per un periodo di dodici mesi gli incarichi a tempo determinato conferiti, in base ad una precedente norma transitoria, dal Ministero della difesa e concernenti quindici unità con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze - con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.

Il comma 5 del successivo articolo 31 esclude per l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 ogni decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 prevedono l'istituzione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento dello stanziamento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione degli interventi e dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
Il comma 6 dell'articolo 35 reca un'autorizzazione di spesa per il pagamento di alcune prestazioni del personale delle Forze armate medico o paramedico o di supporto o delle sale operative, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021-30 aprile 2021. L'autorizzazione di spesa è pari a 6.489.000 euro per il 2021.
Il successivo comma 7 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2021, per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari in relazione all'epidemia da COVID-19, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari; il potenziamento è inteso ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.
Il comma 1 dell'articolo 40 reca due stanziamenti, relativi al 2021, per interventi del summenzionato Commissario straordinario. Il primo, pari a 388.648.000 euro, è destinato a iniziative funzionali al consolidamento del suddetto piano strategico vaccinale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, l'acquisto di beni consumabili necessari per la loro somministrazione, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. Il secondo, da attivare su richiesta del medesimo Commissario e pari a 850 milioni di euro, è destinato a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica; nell'ambito di quest'ultimo stanziamento, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1201

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* "o collegi".

Art. 5

5.300

Il Relatore

Sostituire il comma 9 con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

1.4.2.14.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 210 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
210ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) considera il decreto-legge in esame un'occasione per dare un segnale forte al Paese, intervenendo in primo luogo sul sistema di emergenza urgenza sanitaria. Fa presente che il Gruppo M5S presenterà emendamenti presso le Commissioni di merito per sostenere, anche da un punto di vista economico, gli operatori del 118 e i volontari autisti soccorritori. Ricorda che in materia di emergenza urgenza e di autisti soccorritori sono stati presentati anche appositi disegni di legge, assegnati alla Commissione. Nel formulare l'auspicio che tutti i Gruppi parlamentari sostengano l'approvazione delle annunciate proposte emendative, richiama l'attenzione sulla difficile situazione in cui versano i medici del 118, che in alcune Regioni, come la Campania, si sono perfino visti revocare l'indennità di rischio che in precedenza era stata loro riconosciuta. Più in generale, lamenta la mancata valorizzazione del personale in questione, che continua ad essere in prima linea nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

In merito alla medicina generale, manifesta l'avviso che un potenziamento della sanità territoriale possa avvenire soltanto ampliando la platea dei medici deputati all'erogazione delle cure primarie. Fa rilevare, al riguardo, l'opportunità di valorizzare la specializzazione in medicina di territorialità e cure primarie, riconosciuta recentemente dal Ministero della salute.

La senatrice STABILE (*FIBP-UDC*) si sofferma sui problemi di inquadramento contrattuale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 687 della legge di bilancio 2019. Auspica che attraverso emendamenti al provvedimento in esame detti problemi possano essere affrontati e risolti.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) plaude al corposo impegno di risorse messo in campo dal Governo con il provvedimento in esame, pur ravvisando la necessità di ulteriori stanziamenti. Dopo aver criticato i tagli lineari subiti in passato dal settore sanitario, si sofferma sull'articolo 20, concernente il tema delle vaccinazioni, che a suo avviso muove un passo nella giusta direzione. Dopo aver osservato che l'attuazione del Piano vaccinale è essenziale anche per la ripresa economica del Paese, auspica una ulteriore accelerazione della campagna in atto, attraverso la somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro e un maggiore coinvolgimento dei medici di cure primarie e degli infermieri. Riguardo a questi ultimi, trova opportuno prevedere deroghe al regime di esclusività per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, funzionali ad un accresciuto apporto alle somministrazioni. Si duole di dover rilevare, ancora una volta, la mancanza di interventi per la stabilizzazione del personale precario di Agenas, a fronte del discusso impiego di risorse per finanziare le consulenze esterne della predetta Agenzia. Si augura che vi sarà modo di integrare il provvedimento allo scopo di colmare la lacuna evidenziata.
Da ultimo, annuncia la presentazione di un emendamento, presso le Commissioni di merito, in materia di credito d'imposta per la ricerca.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) reputa il provvedimento in esame particolarmente rilevante e atteso, stanti le numerose attività economiche in affanno, di cui sono testimonianza le recenti manifestazioni di piazza. Si sofferma, in particolare, su due aree di intervento: i vaccini e il supporto psicologico. Quanto al primo aspetto, ritiene necessario ampliare la platea dei vaccinatori e il novero dei luoghi adibiti alla somministrazione: occorre, a suo avviso, agevolare la partecipazione dei medici specializzandi alle attività vaccinali e consentire l'inoculazione anche all'interno delle parafarmacie. In merito al secondo aspetto, giudica fondamentale fornire un supporto adeguato, non solo in ambito scolastico, ma anche familiare, laddove siano presenti maggiori necessità di sostegno.

Il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*) valuta positivamente le misure adottate dal Governo per superare la situazione di emergenza sanitaria ed economica. Plaude, soprattutto, all'attenzione data all'implementazione della campagna vaccinale. In merito ai problemi legati alle reazioni avverse, ritiene che sia giunto il momento di affrontare il tema della responsabilità, specie nell'ottica dei possibili effetti di medio-lungo periodo delle vaccinazioni. Segnala l'esigenza di assicurare non solo l'approvvigionamento dei vaccini in quantità sufficiente a coprire il fabbisogno, ma anche un numero adeguato di vaccinatori. Sul punto, invita a considerare attentamente la possibilità di demandare ad agenzie per il lavoro il reclutamento di medici in quiescenza. Richiama inoltre l'attenzione sul rischio che medici impiegati nella sanità privata possano lasciare il proprio posto di lavoro per proporsi come vaccinatori nelle strutture pubbliche, essendo tale ruolo più remunerativo, lasciando nelle strutture di provenienza vuoti di organico difficilmente colmabili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(1219) ***Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

La relatrice PIRRO (*M5S*) dà conto delle proposte emendative 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.12 e 2.18.

I restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice PIRRO (*M5S*) dà conto degli emendamenti 4.4, 4.6 e 4.10.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra la proposta emendativa 4.2.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati, così come le proposte emendative riferite all'articolo 5 e al titolo del provvedimento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.14.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene necessario addivenire ad un reale rinnovamento del sistema sanitario e manifesta il convincimento che per raggiungere tale obiettivo sia necessario investire, in primo luogo, sulla formazione del personale, che deve essere messo in condizione di affrontare i mutamenti derivanti dall'evoluzione tecnologica e sociale.
Rimarca che occorre fare della crisi un'occasione di cambiamento del sistema, ponendo mano non solo alle criticità della sanità territoriale, ma anche a tutti quei settori che da tempo necessitano di interventi, come le malattie rare, l'oncologia, la preparazione pandemica.
Sottolinea, conclusivamente, che il vero "sostegno" di cui ha bisogno il servizio sanitario nazionale, al di là delle questioni nominalistiche, sui cui invita a non attardarsi, è rappresentato da un processo di cambiamento continuo, di carattere sostanziale e non già meramente formale.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) premette di voler inaugurare un metodo innovativo, consistente nella formulazione di suggerimenti da inserire, nei suoi auspici, nell'ambito della premessa del parere, quali suggestioni prodromiche a successivi ordini del giorno nella sede di merito.
Anzitutto, ritiene che occorrerebbe, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, affrontare il tema della mancanza di medici specialisti, con priorità per tutte le specializzazioni carenti nel sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, nonché di continuità e domiciliarizzazione tecnologicamente assistista delle cure. In proposito, suggerisce, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, che l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina

veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non avvenga mediante test e graduatoria nazionale. In secondo luogo, richiama l'attenzione sulla possibilità di procedere ad assunzioni di medici specializzandi, che non abbiano superato i 35 anni di età, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico *Teaching Hospital* e da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere accreditate e a contratto, universitarie e non universitarie, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si siano resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, sotto la guida di *tutor senior* valutati e riconosciuti idonei dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio.
In secondo luogo, propone di prevedere l'adeguamento delle regolazioni contrattuali e convenzionali con gli erogatori sanitari e socio-sanitari e con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di cure domiciliari adottate dal Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel quadro del piano nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di monitoraggio delle interazioni con lo stato immunitario e i farmaci, da aggiornare con cadenza annuale per la prevenzione di eventuali pandemie. Ciò in previsione di un aggiornamento evolutivo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante regole ordinamentali di disciplina sistemica incidenti sull'ossatura del processo di messa a contratto e remunerazione degli erogatori in regime di SSN, secondo i parametri in linea con le direttive europee in materia di fornitura di beni e servizi, a cominciare dai generali principi di trasparenza e concorrenza e secondo il paradigma che vede un collegamento tra certezze (rilevazione e analisi oggettiva costi, valore clinico, prezzi) e risultati (prestazioni tariffate). Soggiunge che le prefigurate novelle dovrebbero comportare: la prevenzione come obbligo e quale leva per il contrasto di prescrizioni inappropriate; la revisione sistematica di tutte le tariffe, con una cancellazione ragionata delle prestazioni ormai obsolete e/o rimodulabili in base alla tecnologia a disposizione; il ri-orientamento di tutte le risorse disponibili alla luce dell'emergenza epidemiologica; l'introduzione in via sperimentale di un sistema unico integrato Stato-Regioni di *rating* di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori e delle relative premialità e penalità; investimenti in innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto al Covid-19, partendo da studi orientati dall'analisi del rischio genetico e relativa risposta individuale al virus.

Il senatore MARINELLO (*M5S*), pur ritenendo fondamentale l'attuazione del piano vaccinale, richiama l'attenzione sul fatto che la somministrazione del vaccino è un atto medico. Invita a considerare che non è sufficiente un corso di formazione di alcune ore per ottenere dei vaccinatori esperti, in grado di eseguire le inoculazioni a regola d'arte e, al contempo, di intercettare in maniera tempestiva i possibili problemi nel ricevente il vaccino. Rimarca che la presenza di personale medico negli ambienti deputati alle vaccinazioni resta imprescindibile.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), riferendosi non solo al provvedimento in esame, ma alla complessiva azione del Governo per il contrasto dell'epidemia, manifesta forti perplessità in merito all'efficacia delle misure adottate. In relazione al cosiddetto "scudo penale" per i vaccinatori, paventa che la formulazione adottata dall'Esecutivo, unitamente alle oscillanti indicazioni sulle modalità di utilizzo del vaccino Astrazeneca, possa creare notevoli incertezze applicative.
In termini più generali, rileva che mentre si stanziano risorse per gli anticorpi monoclonali ancora non si è riusciti a fornire linee guida e protocolli univoci per la cura domiciliare degli ammalati di COVID-19: ciò è indice, a suo avviso, della disorganizzazione e dell'approssimazione con cui si sta procedendo.

Formula l'auspicio che la Commissione, sotto la guida della presidente Parente, saprà svolgere un ruolo di supplenza rispetto all'azione lacunosa del Ministero della salute. Si duole per il fatto che si sia accumulato un certo ritardo nella trattazione dei documenti volti all'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che a suo giudizio la Commissione dovrebbe licenziare senza indugio.

Il senatore DORIA (*L-SP-PSd'Az*), riallacciandosi alle considerazioni svolte in proposito dalla senatrice Cantù, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un regime transitorio, che consenta di ovviare alle criticità derivanti dalla normativa in materia di accesso alla formazione in medicina, sia universitaria che *post* universitaria. Criticità, fa rilevare, acuite dall'impoverimento di larghi strati sociali, per effetto della crisi economica determinata dalla pandemia.
Segnala, al riguardo, che il *test* di ingresso alle facoltà di medicina e la conseguente formazione di una graduatoria unica a livello nazionale comportano, in molti casi, la necessità di iscriversi in università "fuori sede", precludendo l'accesso agli studenti privi di risorse.
Soggiunge che il sistema della graduatoria unica crea problemi anche nell'ambito nella formazione *post* universitaria: gli specializzandi che seguono i corsi fuori sede, pur portando il valore aggiunto dello scambio tra esperienze diverse, tendono, una volta formati, a fare ritorno al proprio territorio d'origine, penalizzando le sedi di svolgimento della specializzazione.
Manifesta l'auspicio che i problemi su cui si è soffermato possano essere affrontati e risolti attraverso emendamenti al provvedimento in esame o ad altro dei decreti-legge in corso di conversione.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*), nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, fa presente che il decreto-legge in conversione reca varie misure relative al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alle relative vaccinazioni, nonché in materia di giustizia, di concorsi pubblici e di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
Illustra, quindi, le disposizioni attinenti agli aspetti di più stretta competenza della Commissione.
L'articolo 1 disciplina, per il periodo 7 aprile-30 aprile 2021, il regime delle misure restrittive inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si dispone, tra l'altro, l'applicazione nel suddetto periodo delle misure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse previsioni di cui al decreto in esame. Tra queste ultime rientrano: l'applicazione anche alle zone gialle delle misure stabilite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le zone arancione - con la possibilità, tuttavia, che con deliberazione del Consiglio dei ministri si rimodulino le medesime misure, sia per le zone gialle sia in generale -; le misure (di cui all'articolo 2 del presente decreto) sulle attività nei servizi educativi per l'infanzia e sulle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (sempre per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021), con la previsione della ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale - zone rosse comprese -, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità; la sospensione fino al 2 maggio 2021 della possibilità di svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale (ai sensi del comma 9 del successivo articolo 10, comma che consente tale svolgimento dal 3 maggio 2021, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, istituito, come

noto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della suddetta emergenza).
L'articolo 3 del decreto in esame limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).
Come osservano le relazioni di accompagnamento del decreto, la limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica - in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo - anche ai casi già verificatisi.
Il successivo articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2. Fatti salvi questi ultimi casi, l'inadempimento - al termine delle procedure di cui ai commi da 3 a 5 - dell'obbligo in esame determina, per il periodo temporale suddetto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.
Sono esclusi (ai sensi del comma 2) dall'obbligo di vaccinazione i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in base a queste ultime, la vaccinazione può essere (a seconda dei casi) omessa o differita.
Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: ciascun ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede; i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.
Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione (o la provincia autonoma), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati".
Ai sensi del comma 5, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ai sensi del precedente comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro il

termine indicato dall'azienda sanitaria locale ai sensi del comma 5 o entro il termine indicato in accoglimento della richiesta di prenotazione, l'azienda sanitaria locale competente accerti l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede inoltre che l'adozione del suddetto atto di accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il successivo comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da parte dell'eventuale ordine professionale di appartenenza.
Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa o differita ai sensi del comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni - anche diverse - in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva l'applicazione delle norme temporanee relative ai cosiddetti lavoratori fragili.
Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo 5 del decreto-legge in esame estende la disciplina della manifestazione del consenso alla vaccinazione contro il COVID-19, disciplina posta finora con esclusivo riferimento ai soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali, agli altri soggetti che si trovino parimenti in stato di incapacità naturale.
Infine, l'articolo 9 differisce, per l'anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno e dal 31 maggio al 15 luglio alcuni termini posti nella disciplina delle procedure conseguenti a situazioni di squilibrio finanziario nella gestione sanitaria delle singole regioni e concernenti la diffida (da parte del Presidente del Consiglio dei ministri) ed eventuali misure in caso di inadempimento successivo alla diffida.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SICLARI (*FIBP-UDC*) premette che il disegno di legge in esame, trasmesso dalla Camera, reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Ciò posto, illustra i contenuti del decreto-legge, soffermandosi sulle disposizioni che attengono a

profili di competenza della Commissione, contenute nell'articolo 8.
Detto articolo, al comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in diverse materie, tra cui: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.
Il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale, tra le cui competenze sono ricomprese le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari.
La locuzione "piattaforma dati sanitari", fa rilevare il relatore, parrebbe suscettibile di maggiore specificazione, non parendo inequivoco se si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo sistema informativo sanitario (cfr. decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri sistemi informativi, od anche alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19 (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ed è composto - in base al comma 3 - dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute.
Il successivo comma 11-*bis* dell'articolo 8 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - modifica l'articolo 76 ("Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19") del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").
La disposizione oggetto di modifica prevedeva che il Gruppo di supporto digitale, costituito da un contingente di esperti qualificati per competenza in processi di trasformazione tecnologica, fosse temporaneo.
I suoi compiti, infatti, erano intesi connessi all'attuazione delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus, e l'avvalimento di esperti era disposto fino al 31 dicembre 2021.
La modifica in questione sopprime tali delimitazioni, rendendo così strutturale il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio. L'intervento è volto a garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal presente articolo del decreto-legge, nonché per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, sottesi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.14.4. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 212 (ant.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
212ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, ringrazia gli oratori per gli spunti pregevoli forniti nel corso del dibattito. Preannuncia di aver introdotto nello schema di parere, sotto forma di osservazioni, le indicazioni maggiormente pertinenti all'oggetto del provvedimento e suscettibili di ampia condivisione, tenuto conto delle sensibilità all'interno dell'attuale maggioranza. Fa presente, nondimeno, di aver considerato con la dovuta attenzione tutti gli interventi ed auspica che sulle sottese tematiche ci sarà modo di tornare in altra sede. Si riferisce, in particolare, alle questioni attinenti alla formazione in medicina (universitaria e post-universitaria, incluso il tema del *Teaching Hospital*), all'inquadramento della dirigenza tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale, ai lavoratori precari dell'Agenas, all'allargamento della platea dei vaccinatori, all'introduzione di un sistema unico integrato Stato-Regioni di *rating* di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori. Ritiene che sia necessario procedere all'individuazione di macro-temi strategici in ambito sanitario, come suggerito dalla senatrice Cantù.
Ciò premesso, dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
In assenza di richieste d'intervento, propone di rinviare il seguito della trattazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 15, si giudicano positivamente sia l'estensione temporale delle norme temporanee relative ai lavoratori fragili sia la specificazione che i periodi di assenza dal servizio, riconosciuti ai sensi delle norme in oggetto, non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro); a quest'ultimo riguardo, appare tuttavia opportuno esplicitare che l'esclusione dal computo ha natura retroattiva (natura peraltro insita nell'ambito della tecnica adoperata della novella) e comprende tutti i periodi di congedo eventualmente fruiti a decorrere dal 17 marzo 2020;
b) nell'articolo 20, appare necessario un coordinamento tra le disposizioni recate dalla lettera *c)* del comma 2, dalla lettera *h)* del medesimo comma 2 e dalla lettera *c)* del comma 12, considerato che tali norme disciplinano in termini non del tutto univoci la trasmissione telematica dei dati relativi alle vaccinazioni;
c) si valuti l'opportunità di stanziare ulteriori risorse per investimenti in innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto al Covid-19, partendo da studi orientati dall'analisi del rischio genetico e relativa risposta individuale al virus. Si valuti altresì la possibilità di istituire un credito di imposta per la ricerca;
d) si valuti l'opportunità, al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, di prevedere che l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sia esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005;
e) si valuti l'opportunità di finalizzare, all'interno delle somme già stanziate, una quota specifica per il supporto psicologico e pedagogico delle studentesse e degli studenti.

1.4.2.15. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.15.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
198ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi, si è ritenuto di non procedere ad una riapertura della fase delle audizioni e si è convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base nella seduta dello scorso 10 marzo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,***

connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cosiddetto decreto sostegni).
Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 30, comma 5, che reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata, al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In particolare, il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Si ricorda che il richiamato comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone, analogamente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Si ricorda al riguardo altresì che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia: al riguardo, si segnala l'opportunità di precisare, a fini di coordinamento, la valenza della deroga disposta anche nei confronti del citato comma 683.
Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Va ricordato che i primi due periodi del comma menzionati recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall'articolo 57-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l'approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l'applicazione della norma, recata dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani.
Si segnala quindi l'articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento

alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"; la riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 21 proroga per quattro mesi le misure con cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 25 istituisce inoltre un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro e alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 29 reca talune misure sul trasporto pubblico locale, prevedendo anche alcune disposizioni correttive concernenti le risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo e con riguardo alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).

L'articolo 30, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; sono prorogate dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

L'articolo 39 incrementa poi, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, per circa 1,2 miliardi, nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. Nell'ambito delle risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 850.000.000 euro sono attribuiti, su richiesta del medesimo Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme. Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile. Di tali risorse aggiuntive, 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Infine, il relatore si sofferma sull'articolo 42 che, nel provvedere a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle

Camere il 20 gennaio 2021, ai commi 7 e 8 incrementa poi di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021.

La PRESIDENTE fissa quindi alle ore 15 di giovedì 1° aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.15.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
199ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FERRAZZI (*PD*), nell'osservare che i profili di competenza della Commissione appaiono relativamente marginali, esprime condivisione sui contenuti evidenziati dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere, del pari, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, si sofferma su alcune particolari problematiche, invitando i commissari a tenerne comunque conto a prescindere dalla loro stretta afferenza ai profili di competenza della Commissione. Innanzitutto, invita a valutare attentamente l'impatto, sulla disciplina della tassa rifiuti per i servizi di raccolta (TARI), del recepimento delle direttive europee relative all'economia circolare. Infatti, la possibilità concessa agli operatori di rivolgersi alle alternative proposte dal mercato potrebbe impattare sulle entrate dei comuni e dar luogo, conseguentemente, ad un aumento della tassa in questione, con conseguenze negative per famiglie ed imprese già duramente colpite dalla crisi in corso.

Con riferimento alle problematiche afferenti le bollette dell'elettricità, pur concordando con gli indirizzi contenuti nel decreto-legge, che hanno finalmente superato le limitazioni contenute nel decreto ristori consentendo un'efficace riduzione per le attività economiche connesse in bassa tensione, invita la Commissione a valutare, sempre nell'ottica di fornire ausilio a famiglie ed imprese, la possibilità di prevedere una parziale copertura degli oneri generali di sistema da parte della fiscalità generale. Sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, sostenere adeguatamente le attività (prevalentemente

operanti nei settori della ristorazione, fortemente colpito dalle misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza pandemica) che hanno subito - ovvero sono in procinto di subire - un distacco della corrente elettrica. Il sostegno potrebbe realizzarsi, nel dettaglio, attraverso lo strumento del credito di imposta ovvero tramite comunque una misura generale in favore dei predetti operatori economici.

Da ultimo, pone l'accento sulla necessità di fornire adeguato supporto al comparto dei bus turistici, settore che, pur vedendo impegnate 6.000 imprese e circa 25.000 lavoratori, non sembra essere adeguatamente considerato dalle misure contenute nel decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di fornire migliore sostegno alle aziende situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Calibrare gli aiuti tenendo conto del fatturato dell'anno 2019 non appare infatti una misura efficace, considerato che molte di quelle imprese ricominciarono la propria attività proprio in quell'anno ed in condizioni non ottimali. La soluzione al problema -prosegue l'oratore - potrebbe articolarsi su due alternative: la non applicazione del criterio del fatturato alle predette attività ovvero il tenere conto dell'ultimo fatturato precedente agli eventi sismici, ossia quello del 2015.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) - nell'esprimere, a nome della propria parte politica, una valutazione favorevole sui contenuti del decreto-legge - invita la Commissione a soffermarsi sulle misure a sostegno delle filiere della pesca e dell'agricoltura.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) pone l'accento sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori stagionali non rientranti nell'applicazione della somministrazione, che forniscono un rilevante apporto all'indotto delle attività turistiche.

Il relatore COMINCINI (*PD*) - nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli interessanti contributi apportati al dibattito (con particolare riguardo, tra l'altro, alle problematiche afferenti l'impatto della nuova normativa europea sul gettito della tassa rifiuti per i servizi di raccolta e sul sostegno alle aziende operanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016) - si dichiara disponibile a valutare nel merito le osservazioni e le proposte che i Gruppi riterranno di inoltrargli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente MORONESE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente MORONESE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione

generale.

Apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.15.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
200ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore COMINCINI (*PD*) formula una proposta di parere favorevole, auspicando inoltre, in particolare, la presentazione nel corso dell'esame in sede referente ovvero in Assemblea di un ordine del giorno volto a sollecitare l'intervento del Governo sulle specificità delle problematiche presenti nelle zone terremotate, specificità poste in evidenza dal senatore Pazzaglini nel suo intervento in discussione generale e che sembrano meritevoli di attenzione.

Interviene il senatore NASTRI (*FdI*) il quale, nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il provvedimento in titolo non abbia realizzato quel cambio di passo che sarebbe invece necessario per affrontare in modo efficace le situazioni di difficoltà determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso. Più in particolare evidenzia come, a fronte delle continue misure di chiusura o limitazione delle attività imprenditoriali e del rilevantissimo crollo dei consumi, le misure di sostegno previste dal provvedimento d'urgenza in esame appaiano ancora insufficienti, in special modo anche per la mancata considerazione degli oneri legati ai costi fissi che devono essere sostenuti dalle imprese.
Insufficienti appaiono anche gli interventi normativi in materia di TARI e quelli relativi alle aree montane, mentre mancano ancora adeguate misure di semplificazione delle modalità di fruizione del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'annunciare il voto favorevole sottolinea, tuttavia, come le misure contenute nel provvedimento in titolo a favore delle aree montane risultino allo stato

insufficienti e inadeguate.

Segue un breve intervento del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base delle risorse rese disponibili con lo scostamento autorizzato all'inizio del corrente anno. Le ulteriori e necessarie misure di sostegno non potranno essere adottate con questo provvedimento, ma saranno certamente adottate sulla base dello scostamento che verrà prossimamente autorizzato e mediante provvedimenti successivi.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Interviene la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) la quale rileva, in via preliminare, come sia indubbia la necessità di procedere alla definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale si inserisca coerentemente l'esercizio delle competenze regionali e di quelle delle autonomie locali.
Il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sembra però, nello specifico, mancare di un'impostazione adeguata, suscettibile di integrare in modo efficace l'azione dei diversi livello di Governo in una prospettiva di sburocratizzazione e di semplificazione, finalmente in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese.
Così, ad esempio, appare in particolare non condivisibile la scelta di limitare gli interventi di rigenerazione agli ambiti urbani degradati, invece di renderli possibili in tutti i contesti in cui si ponga un problema di adeguamento di un patrimonio edilizio vetusto o comunque di scarsa qualità urbanistica rispetto ai nuovi *standard* ambientali.
Un altro limite del testo è la mancanza del riconoscimento agli enti locali di un sufficiente spazio di autonomia e di flessibilità, coerente con l'esigenza di valorizzare le specificità del caso concreto, che solo da questi soggetti possono essere adeguatamente apprezzate.
Altro profilo di significativa perplessità è la mancanza di un coerente e organico raccordo con la disciplina del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, disciplina che andrebbe non solo prorogata e semplificata nelle sue modalità applicative ma anche estesa nel suo ambito di applicazione.

Il senatore NASTRI (*FdI*) rileva come il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione abbia suscitato critiche diffuse sia nel mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. Ciò conferma l'esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il rischio che la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, finisca in concreto per renderli più difficili, soprattutto in ragione di un'impostazione eccessivamente

centralistica e della mancanza di un'adeguata considerazione delle esigenze di semplificazione amministrativa.
Non condivisibili appaiono, più in particolare, le previsioni del testo che contrastano con la libertà dei proprietari di disporre dei propri beni. Si tratta di previsioni che non considerano il fatto che molti beni immobili sono inutilizzati perché, in concreto, risulta impossibile venderli o locarli. Misure di fatto punitive per chi si trova in questa situazione sono da ritenersi del tutto ingiustificate.
Dopo essersi soffermato brevemente in termini generali sul tema delle agevolazioni fiscali, il senatore Nastri richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti il cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, concordando con l'esigenza di valorizzare questo strumento, senz'altro importante, operando sia sul versante di una sburocratizzazione delle procedure, sia su quello di un allargamento dell'ambito di applicazione dello stesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.16. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.16.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 225 (pom.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020) 842 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame sulla proposta in titolo, cosiddetta *Digital Markets Act* (DMA), che, assieme alla proposta di regolamento sui servizi digitali, *Digital Services Act* (DSA) (COM(2020) 825), fa parte di un pacchetto di misure con le quali la Commissione europea propone una riforma dello spazio digitale, come previsto dalla Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del febbraio 2020.
L'obiettivo della proposta è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale, stabilendo norme che promuovono una concorrenza leale tra le piattaforme online che svolgono un ruolo di intermediazione per la maggior parte delle transazioni tra utenti finali e utenti commerciali, agendo come punto di accesso al mercato (*gateway*).
In particolare, la proposta mira a contrastare pratiche e comportamenti sleali da parte di piattaforme di dimensioni molto grandi (*gatekeeper*) che esercitano un controllo sull'accesso al mercato da parte di piattaforme concorrenti, al fine di ristabilire una maggiore contendibilità nell'offerta dei servizi di piattaforma di base (*core platforms services*) e generando ricadute positive sui consumatori in termini di ampliamento di offerta e di qualità dei servizi, nel presupposto che le pratiche sleali dei *gatekeeper* creano inefficienze nel settore dei servizi digitali in termini di prezzi più alti, qualità inferiore, minore scelta e minore innovazione, a scapito dei consumatori europei.
Il provvedimento si applica ad una serie di servizi di piattaforma di base che riguardano: i) servizi di intermediazione online (compresi, ad esempio, i mercati, i negozi di applicazioni software e i servizi di intermediazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti o l'energia); ii) motori di ricerca online; iii) servizi di social network online; iv) servizi di piattaforma per la condivisione di video; v) servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendente dal numero; vi) sistemi operativi; vii) servizi *cloud* e viii) servizi di pubblicità, comprese le reti pubblicitarie, gli scambi di pubblicità e

qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria.
La proposta definisce obblighi in materia di dovere di diligenza in modo differenziato a seconda dei diversi tipi di prestatori di servizi digitali, della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori. In questo senso, alcuni obblighi sostanziali riguardano soltanto le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che per il loro raggio d'azione hanno acquisito un ruolo sistemico centrale nel consentire il dibattito pubblico e le transazioni economiche, mentre i prestatori di dimensioni molto piccole sono del tutto esonerati dagli obblighi.
In base all'articolo 25 della proposta, l'autorità dello Stato membro (denominata coordinatore dei servizi digitali) in cui è stabilita la piattaforma, adotta una decisione con cui la designa come "piattaforma online di dimensioni molto grandi" ai fini del presente regolamento. In tale categoria rientrano le piattaforme che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita in atti delegati della Commissione europea. La Commissione europea provvede poi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi.
Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di instaurazione e funzionamento del mercato interno.
La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'azione individuale degli Stati membri non risulta sufficiente a conseguire gli obiettivi della proposta a causa della natura transfrontaliera del settore digitale oggetto dell'intervento. La Commissione europea ritiene che disciplinare la materia in modo non armonizzato tra le diverse legislazioni nazionali, oltre a non conseguire la necessaria efficacia, aumenterebbe la frammentazione normativa e aumenterebbe i costi di conformità per gli operatori del mercato transfrontaliero e per i consumatori finali dell'UE.
L'intervento a livello dell'Unione porterà un miglioramento del funzionamento del mercato interno grazie a norme comportamentali chiare che forniscano a tutti i portatori di interessi certezza giuridica.
La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, graduando la regolamentazione in modo più stringente sui *gatekeeper* di grandi dimensioni e in modo meno oneroso sugli operatori di più piccole dimensioni.
Inoltre, secondo la Commissione europea, i costi amministrativi aggiuntivi, per conformarsi alla nuova normativa, non rappresenteranno un aumento sostanziale rispetto ai costi di conformità che le imprese comunque sostengono a causa del contenzioso in materia di diritto della concorrenza.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2021, in cui si sostiene la conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
L'Italia ha, infatti, spesso ribadito l'importanza di contrastare il grande potere di mercato delle piattaforme *big tech* per promuovere una maggiore concorrenza tra gli ecosistemi digitali, anche al fine di rafforzare le PMI nell'ambito dell'economia digitale. Inoltre, incidendo sul funzionamento e la valorizzazione degli ecosistemi digitali quali spazi per lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali basati sulle tecnologie digitali e la *data-driven economy*, il DMA appare in linea con le iniziative e le strategie industriali già avviate a livello nazionale, tra cui il piano industria 4.0.
Nell'ambito del negoziato sono emersi, tuttavia, alcuni aspetti che appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento e confronto con la Commissione europea, che riguardano in particolare il processo di designazione dei *gatekeeper*; la definizione differenziata degli obblighi regolamentari per i *gatekeeper* ; i criteri e la distribuzione delle competenze di *enforcement* tra livello europeo e quello nazionale; l'ampio spazio assegnato alla Commissione europea per l'emanazione di atti delegati.
Il relatore, infine, osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state solevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (n. COM(2020) 825 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame sulla proposta in titolo, cosiddetta *Digital Services Act* (DSA), che, assieme alla proposta di regolamento sui mercati digitali, *Digital Markets Act* (DMA) (COM(2020) 842), fa parte di un pacchetto di misure con le quali la Commissione europea propone una riforma dello spazio digitale, come previsto dalla Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del febbraio 2020.
L'obiettivo della proposta è quello di armonizzare le norme sugli obblighi e sulle responsabilità degli intermediari di servizi digitali transfrontalieri contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e garantendo la tutela dei diritti fondamentali degli utenti. La proposta intende inoltre modificare la direttiva 200/31/CE sul commercio elettronico in seguito all'affermarsi di nuovi e innovativi servizi digitali della società dell'informazione, i quali hanno permesso ai cittadini dell'Unione di cambiare il loro modo di comunicare, connettersi, consumare e svolgere attività economiche.
Se da una parte i nuovi servizi digitali hanno contribuito in modo decisivo alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nell'Unione e nel resto del mondo, allo stesso tempo, dall'uso di questi servizi sono scaturiti nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia società nel suo complesso, sia le singole persone che si avvalgono di tali servizi. La presente risoluzione intende adottare misure incentrate sulla protezione dei consumatori, rafforzando, inoltre, la loro fiducia nell'economia digitale.
Il quadro normativo previsto dalla proposta andrà a regolare l'esenzione condizionata della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari sulle informazioni fornite da terzi che loro trasmettono, memorizzano o ospitano. I prestatori non avranno obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, ma dovranno essere impegnati a contrastare i contenuti illegali su ordine delle autorità giudiziarie e informare queste ultime in merito ai seguiti dati a tale ordine o di fornire informazioni sui destinatari del servizio, sempre su richiesta delle autorità giudiziarie. La proposta definisce inoltre obblighi in materia di diligenza per i prestatori di servizi in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali.
In materia di vigilanza, oltre ad essere istituito un comitato europeo per i servizi digitali, verranno designati i compiti delle autorità competenti e dei coordinatori nazionali dei servizi digitali.
Per quanto riguarda i prestatori di servizi digitali stabiliti al di fuori dell'Unione che offrono i loro servizi all'interno dell'UE, la proposta intende imporre la nomina di un rappresentante legale nell'Unione per garantire l'efficacia della vigilanza e, se necessario, dell'applicazione delle norme.
Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di instaurazione e funzionamento del mercato interno.
La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura intrinsecamente transfrontaliera di Internet, unitamente all'esigenza di garantire adeguate condizioni di sviluppo e di sicurezza dei servizi digitali innovativi, rendono necessario un intervento a livello di Unione, in grado di garantire prevedibilità, certezza giuridica e parità di protezione di tutti i cittadini dell'Unione.
La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità in quanto le misure contenute si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati. Sarà infatti introdotto un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri, che non andrà a modificare la legislazione settoriale né i meccanismi di *governance* e di applicazione delle norme previsti, ma fornirà un quadro orizzontale su cui fare affidamento per gli aspetti che vanno al di là dei contenuti specifici o delle concrete sottocategorie di servizi disciplinati da atti settoriali.

La relatrice, infine, osserva che non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state solevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva (n. COM(2020) 749 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La senatrice BOTTO (*M5S*) ricorda i contenuti della relazione integrativa svolta nella seduta precedente, in sua assenza, dal Presidente, in cui si è dato conto dei pareri degli altri Parlamenti nazionali, tra cui il parere contrario del Parlamento svedese.
Osserva, inoltre che il termine delle 8 settimane previsto dalla procedura sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto e che, sulla proposta, non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2021.
Ribadisce, quindi, il suo orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e propone alla Commissione di deliberare in tal senso.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (n. COM(2020) 791 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta precedente, in assenza della relatrice senatrice Ginetti, ha svolto una relazione integrativa per dare conto della relazione del Governo pervenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
Ricorda, quindi, l'orientamento favorevole, espresso dalla Relatrice in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e propone alla Commissione di deliberare in tal senso.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (n. COM(2020) 854 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo 2021.

Il relatore, presidente STEFANO (*PD*), ricorda il suo orientamento favorevole già espresso nella seduta precedente, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, da parte della proposta in esame, in linea con la relazione del Governo pervenuta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e propone alla Commissione di deliberare in tal senso.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) osserva come la proposta, pur essendo in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, presenti alcune profili di criticità nel merito, che saranno affrontate nel corso dell'esame presso il Parlamento europeo. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene nel ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del cosiddetto decreto Sostegni, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.
Esso si compone di 43 articoli, suddivisi in cinque titoli. Il titolo I contiene misure a sostegno dell'economia e delle imprese, tra cui un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA (articolo 1), contributi a imprese nei comuni appartenenti a comprensori sciistici (articolo 2), un incremento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti (articolo 3), la proroga della sospensione delle cartelle di pagamento e l'annullamento di quelle fino a 5.000 euro (articolo 4), la definizione agevolata degli avvisi bonari per i titolari di partita IVA colpiti dalla pandemia (articolo 5), il differimento di un anno dell'efficacia dell'obbligo di segnalazione di possibile crisi di impresa da parte dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 14), il rinvio della disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 10 maggio (articolo 5, comma 22), la riduzione della bolletta elettrica non domestica per i mesi da aprile a giugno e la riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar (articolo 6).
Il titolo II contiene disposizioni in materia di lavoro, tra cui l'estensione degli interventi di integrazione salariale con causale Covid (articoli 7 e 8), l'estensione del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno (articolo 8, comma 9), l'ulteriore finanziamento della cassa integrazione per i dipendenti ex Ilva e del settore aeroportuale (articolo 9), un'indennità una tantum per i precari del turismo, i lavoratori dello spettacolo e gli operatori del settore dello sport (articolo 10), il rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 11), il rinnovo fino a maggio del reddito di emergenza (articolo 12) e del reddito di ultima istanza per i professionisti (articolo 13), un incremento del Fondo per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 14), disposizioni in favore dei lavoratori fragili (disabili o immunodepressi) (articolo 15) e dell'assicurazione per l'impiego Naspi (articolo 16), la proroga dal 30

aprile al 31 dicembre degli incarichi di collaborazione dei 2.654 Navigator (articolo 18), e l'estensione per gennaio dell'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 19).

Il titolo III contiene misure in materia di salute e sicurezza, tra cui l'incremento delle risorse per l'acquisto dei vaccini e farmaci di cura contro il COVID-19, la partecipazione degli specializzandi e dei farmacisti alla campagna di vaccinazione (articolo 20), la proroga di quattro mesi delle misure relative agli alberghi sanitari (Covid Hotel) (articolo 21), e la proroga fino al 31 dicembre della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari (articolo 22).

Il titolo IV contiene misure relative agli enti territoriali, tra cui lo stanziamento di 1 miliardo di euro da trasferire regioni, province e comuni a titolo di compensazione per i minori introiti fiscali (articolo 23), lo stanziamento di 1 miliardo di euro come rimborso alle regioni per l'acquisto di mascherine nel 2020 (articolo 24), lo stanziamento di 250 milioni di euro per il mancato introito della tassa di soggiorno per i comuni (articolo 25), lo stanziamento di 200 milioni, da ripartire con Dpcm, a sostegno delle categorie particolarmente colpite dal Covid quali attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e del settore dei matrimoni e degli eventi privati (articolo 26), la conferma del contributo di 110 milioni alle regioni, per ristori, di cui era scaduto il termine per l'emanazione del decreto di riparto (articolo 27), l'assegnazione alle regioni di 800 milioni di euro per i mancati introiti del trasporto pubblico locale dovuti alle restrizioni di capienza (articolo 29), la proroga fino al 30 giugno dell'esonero per ristoranti e bar dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico (articolo 30), e l'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (articolo 30, comma 4).

Il titolo V contiene disposizioni varie, tra cui l'incremento di 300 milioni di euro destinati a favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità degli studenti (articolo 31), lo stanziamento di 35 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per assicurare una connettività di dati illimitata (articolo 32), lo stanziamento, per le medesime predette finalità, di 78,5 milioni per le università, istituti Afam e i centri di ricerca (articolo 33), 100 milioni di euro per il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (articolo 34), la proroga fino al 31 dicembre e il rifinanziamento del "buono viaggio" (articolo 34, comma 3), la proroga e rifinanziamento del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio, compreso il personale militare medico e l'operazione "Strade sicure" (articolo 35), l'incremento di 200 milioni di euro del fondo per i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, e di 120 milioni del fondo per le imprese e istituzioni culturali (articolo 36), sostegni agli enti fieristici e alla loro internazionalizzazione (articolo 38), e per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 39), lo stanziamento di risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché per il Fondo per le emergenze nazionali e per la Protezione civile (articolo 40), e il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili (articolo 41).

Per quanto riguarda le disposizioni maggiormente attinenti all'ordinamento dell'Unione europea, si evidenziano le seguenti.

L'articolo 1, ai commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia per stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.

Alle predette misure si prevede, quindi, l'applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio

2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06).
Si ricorda che i nuovi tetti riguardano gli "Aiuti di importo limitato" (sezione 3.1), che passano da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa, e gli "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" (sezione 3.12), che passano da 3 milioni a 10 milioni di euro per impresa. L'erogazione è consentita per le imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità. L'aiuto - che deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dai ricavi dell'impresa, la normativa consente contributi degli Stati, se l'impresa ha subito una riduzione di almeno il 30 per cento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento se si tratta di micro o piccole imprese. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa.
L'articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che la norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Essa recepisce a grandi linee una proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.
L'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ricorda che, secondo la normativa generale, qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
L'articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consento alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021.
L'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Si tratta di imprese con più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio - ossia un totale attivo dello stato patrimoniale - superiore ai 43 milioni di euro. I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Il ogni caso, il comma 6 contiene la clausola in base alla quale l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese "in temporanea difficoltà finanziaria". In base al *Temporary Framework* non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. regolamento

GBER), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. La presunzione del rimborso integrale dell'esposizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla pandemia (articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020; articolo 64 del decreto-legge n. 104/2020), in cui si prevedevano garanzie prestate ad imprese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso all'analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabilmente implicito anche nell'articolo in commento, ma che potrebbe essere esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.16.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, relativamente alle parti modificate presso la Camera dei deputati.
In particolare, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020, è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, con una sola modifica, inserendo nell'allegato A la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Ricorda, quindi, che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega legislativa per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.
Il disegno di legge consta quindi di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.
Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva (UE) 2016/343, che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017).
Tale delega però non è stata mai esercitata dal Governo, in quanto, a seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno era già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati della direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento della

direttiva, informando in tal senso la Commissione europea, prima della scadenza del 1° aprile 2018.
La Commissione europea, peraltro, nonostante la scadenza del termine di recepimento il 1° aprile 2018, non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva, né, successivamente, per violazione della stessa.
Va ricordato che la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (articolo 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.
La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato, fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.
Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (articolo 6); l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8); se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10).
Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).
Va ricordato che, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), ai sensi dell'articolo 12 della stessa, nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti.
In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempimenti alle prescrizioni della direttiva.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Presidente relatore ritiene di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.
Infine, al fine di assicurare un celere l'*iter* di approvazione, il Presidente propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo, e limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati, per la giornata di venerdì 9 aprile, alle ore 13.

Il Rappresentante del GOVERNO interviene per ringraziare il Presidente dell'illustrazione del provvedimento in vista della sua celere approvazione e per ricordare come vi fosse, già nell'ambito della seconda lettura presso la Camera dei deputati, l'intenzione concordata di non modificare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre in allegato la direttiva citata dal Presidente. Preannuncia, quindi, che gli eventuali emendamenti che saranno presentati entro il termine di venerdì, riceveranno il parere contrario da parte del Governo solo per evitare la necessità di una quarta lettura e che i contenuti potranno essere eventualmente recuperati nell'ambito del disegno di legge europea o del successivo disegno di legge di delegazione europea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame delle proposte di regolamento in titolo, che mirano ad istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (certificato verde digitale).
La prima proposta COM(2021) 130 si applica ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, che possono essere cittadini di Paesi terzi. La seconda proposta COM(2021) 140 ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si applichi anche agli altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE e aventi il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto dell'Unione.
L'obiettivo è quello di facilitare, a queste categorie di persone, l'esercizio del loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE permettendogli di attestare il loro stato sanitario e quindi dimostrare di soddisfare i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell'UE, dallo Stato membro di destinazione.
I due provvedimenti nascono dall'esigenza di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, a fronte delle necessarie misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dagli Stati membri, in cui si richiedono ai viaggiatori di fornire vari tipi di prove documentali come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni per transitare sul territorio. A causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno riscontrato difficoltà nel riconoscimento dei documenti esibiti e sono stati altresì riferiti casi di documenti fraudolenti o falsi.
Le due proposte si pongono in linea con le iniziative normative europee già adottate nel settore della libera circolazione nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui tuttavia non si dispone in ordine al rilascio di certificati che attestino le condizioni di salute della persona. In particolare si fa riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, poi modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/119 del 28 gennaio 2021, la quale stabilisce i principi generali per coordinare le azioni degli Stati membri in materia di libera circolazione, a tutela della salute pubblica, in risposta alla pandemia da Covid-19. Nello specifico, la raccomandazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi in modo coordinato: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena); informazioni al pubblico chiare e tempestive.
In aggiunta a tali forme di coordinamento, il Consiglio europeo ha deciso di procedere verso un

approccio comune sui certificati di vaccinazione, ribadendo inoltre il proprio sostegno ai preparativi per un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni, in vista del momento in cui la situazione epidemiologica lo consentirà, e ha in tal senso indicato come prioritari i lavori sul certificato digitale interoperabile per il Covid-19.

Con le proposte in esame si intende quindi istituire un "certificato verde digitale" attestante la verifica e l'accettazione dei certificati di vaccinazione all'interno dell'UE. Al tempo stesso, si prevede che tale certificato copra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia da Covid-19, ossia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, così come i documenti che attestano che la persona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2, al fine di consentire alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente di un tale quadro interoperabile, facilitando in tal modo i loro spostamenti.

In particolare, si prevedono tre tipi di certificati che fanno parte del quadro del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il certificato dei test e il certificato di guarigione (articolo 3 della proposta COM(2021) 130).

Il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, e dovrebbe essere sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale Covid-19. La sua applicazione dovrebbe essere ripresa qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico.

Il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione. Chi non sarà vaccinato, ad esempio, per motivi medici, perché non rientra nel gruppo di destinatari per i quali il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o perché non ha ancora avuto la possibilità di essere vaccinato o non desidera essere vaccinato, potrà continuare ad esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un test obbligatorio e un periodo di quarantena.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, in riferimento alla prima proposta COM(2021) 130, la base giuridica è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto delle persone di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al fine di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE durante la pandemia di Covid-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili relativi alle condizioni del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i testi e la guarigione, è necessario un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi. La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sui certificati da rilasciare figurerà solo un insieme di dati personali limitati, i quali non saranno conservati e non andranno a creare una banca dati centrale.

In riferimento alla seconda proposta COM(2021) 140 la base giuridica è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, sulla politica comune di asilo e immigrazione, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo.

Analogamente alla prima proposta, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati anche dalla seconda proposta, in quanto l'assenza di un'azione a livello dell'UE porterebbe all'adozione di sistemi diversi da parte degli Stati membri, con conseguenti difficoltà nell'esercizio del diritto di libera circolazione nell'UE da parte di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti, in termini di difficoltà nel riconoscimento da parte di altri Stati membri, dei documenti loro

rilasciati dallo Stato membro di soggiorno o residenza.
Per quanto riguarda l'esame da parte di altri Parlamenti nazionali, si osserva che la prima proposta COM(2021) 130 è stata oggetto d'esame presso il Consiglio federale austriaco ed è attualmente in corso d'analisi presso il Parlamento lituano, mentre la seconda proposta COM(2021) 140 è in corso d'analisi presso 4 Parlamenti nazionali. Allo stato non sono state sollevate criticità sulle due proposte in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Infine, sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (n. COM(2021) 20 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.
Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).
Con tale direttiva, quindi, si definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. In tale contesto, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.
La proposta in esame, nello specifico, prevede di modificare l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui determinati dati personali possono essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, poiché tale disposizione contrasta con le condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L'uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) viene quindi allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché trattandosi di modificare un atto legislativo europeo, e cioè la decisione quadro 2002/465/GAI, solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al coordinamento tra gli Stati membri per costituire squadre investigative comuni, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione.
La proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad allineare la

decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire squadre investigative comuni.
Relativamente alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale.
Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui non si ravvisano, allo stato, esigenze di modifiche dell'atto in esame, né risultano costi a carico del bilancio nazionale.
Il Relatore ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (n. COM(2021) 21 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) introduce la proposta di direttiva proposta in esame, che interviene a modifica della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, al fine di allineare le disposizioni sulla protezione dei dati personali, ai principi e alle norme contenuti nella direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.
Si ricorda che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).
La proposta in esame comporta la soppressione dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, il quale dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.
La direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato tale decisione quadro con effetto dal 6 maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
Il fatto che il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali relativi agli ordini europei di indagine nell'ambito di procedimenti non penali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva. Pertanto è sufficiente la soppressione dell'articolo 20, paragrafo 1, per porre rimedio alla possibile ambiguità, con la conseguente applicazione della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.
Anche il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, che dispone che l'accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti dell'interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano

accesso a tali dati, risulta superfluo, in quanto la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, e il regolamento (UE) n. 2016/679, sulla protezione dei dati, istituiscono un quadro completo sui diritti degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento.
Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché, trattandosi di modificare un atto legislativo europeo (direttiva 2014/41/UE), solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al riconoscimento reciproco di decisioni adottate dagli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione.
La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità considerato che si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificarne in alcun modo l'ambito di applicazione.
Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Relatrice ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (n. COM(2020) 798 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni aggiuntive, rispetto alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 9 marzo, con riguardo in particolare alle novità contenute nella proposta di regolamento e alla coerenza con la vigente normativa nei settori in cui essa incide.

Ricorda, anzitutto, che la proposta di regolamento in esame abroga e sostituisce la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, al fine di modernizzarne il quadro legislativo, rafforzare il funzionamento del mercato interno dell'UE delle batterie, promuovere l'economia circolare chiudendo il circuito dei materiali e ridurre gli impatti sociali e ambientali per tutto il ciclo di vita delle batterie.

Il quadro normativo vigente sulle pile, infatti, disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie, mentre occorrono disposizioni che disciplinano anche gli aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l'approvvigionamento responsabile.

La proposta, pertanto, affronta tre gruppi di problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie. Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni di concorrenza tra le imprese, dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo figurano l'attuazione non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.

Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l'esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell'UE di mitigare il rischio connesso all'approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell'UE. Tali problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all'approvvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il potenziale non sfruttato per compensare l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.

Al fine di colmare tali carenze, la proposta di regolamento in esame si pone pienamente in linea con la vigente legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti, rappresentate, in particolare; dalla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori, dalla direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti; dalla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); dalla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; dalla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali; dal regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, la proposta in esame si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE, prevedendo disposizioni specifiche per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Si prevede, infatti, che la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute e in prossimità dell'utilizzatore finale, da effettuarsi anche congiuntamente alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE e della direttiva 2000/53/CE. Si prevede, quindi, un approccio coerente e complementare alla normativa vigente, che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente, implementando efficacemente la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, e prevedendo obblighi per lo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

A tale riguardo è comunque rispettato il principio "*one in, one out*", secondo cui ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore.

La Relatrice ricorda, infine che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che le 8 settimane previste nell'ambito della procedura di scrutinio della sussidiarietà sono scadute lo scorso 11 marzo, e ribadisce, quindi di ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore senatore NANNICINI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 1, commi da 13 a 17, l'articolo 28 e l'articolo 37, evidenziando la prevista applicazione della normativa europea contenuta nel *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come modificato dalla quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che ha esteso i limiti quantitativi degli aiuti consentiti e ne ha esteso la validità fino al 31 dicembre del 2021.

Si sofferma inoltre sull'articolo 5, comma 5, che prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano, con riferimento alla proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, e sull'articolo 17, che estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'UE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Unione europea, autorizzata dalla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2020, è emersa l'opportunità di svolgere i lavori congiuntamente alla 3a Commissione e alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

A tale riguardo, il Rappresentante del GOVERNO informa che è in elaborazione un decreto istitutivo di un Comitato promotore di iniziative inerenti alla Conferenza sul Futuro dell'UE su tutto il territorio nazionale e per le quali saranno assegnate le necessarie risorse finanziarie.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il presidente STEFANO (*PD*) comunica che la prossima settimana sarà avviato l'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169).

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla possibile tempistica relativa all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 considerato che questo sarebbe il provvedimento dell'anno 2019, che è stato poi esteso anche al 2020, nonché sull'entità delle ulteriori esigenze normative pendenti che non sono state inserite nel provvedimento in esame e che saranno riversate in

quello futuro.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che, nelle more della auspicabile introduzione di una "sessione europea" per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, si procederà, per quanto riguarda il disegno di legge europea, ai fini di una rapida approvazione di quest'ultimo. Appena sarà chiuso, sarà presentato quello successivo. Allo stato attuale comunque non risultano pendenti questioni di grande rilevanza, con l'eccezione della procedura di infrazione sulle concessioni balneari.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali,
considerati, in particolare, i seguenti articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea:
- l'articolo 1, commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). In particolare si prevede l'applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06);
- l'articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che tale norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), anticipa i contenuti della proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare in sede OCSE;
- l'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consento alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31

dicembre 2021;
- l'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di "temporanea difficoltà finanziaria" (come definite dalla normativa europea), concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Il ogni caso, il comma 6 ne prevede la subordinazione all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2144
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
Titolo breve: *d-l 41/2021 - decreto sostegni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 323 5 maggio 2021	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Autorizzata la relazione orale di minoranza. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 324 6 maggio 2021	**Discussione generale** *Replica dei relatori* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione del d-l **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione del d-l **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione del d-l: **accordata** : favorevoli 207, contrari 28, astenuti 5, votanti 240, presenti 241

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 323 del 05/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

323a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente TAVERNA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 324 del 6 maggio 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,38)*.
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 aprile.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 30 aprile 2021

Gentile Presidente,
informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma

3, della legge 23 agosto l988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero sen. Teresa BELLANOVA e on. Alessandro MORELLI.

F.to Mario Draghi».

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta di costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, già prevista per oggi, alle ore 9, è convocata per giovedì 13 maggio 2021, alle ore 9, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Sulla scomparsa di Luciano Modica

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Onorevoli senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici del senatore Luciano Modica.

Uomo di profonda cultura e brillante intelligenza, Luciano Modica è stato uno dei più autorevoli accademici italiani degli ultimi anni. Siciliano di origini, si era trasferito in Toscana per laurearsi in matematica alla «Scuola normale superiore» di Pisa e intraprendere con passione la carriera universitaria; una carriera di assoluto prestigio, nazionale e internazionale, che lo vide ottenere, a soli trenta anni, la cattedra di ordinario di analisi matematica presso l'Università di Pisa, ateneo di cui solo pochi anni dopo sarebbe diventato giovane e stimato rettore, assumendo nello stesso periodo il delicato ruolo di presidente della Conferenza dei rettori italiani; incarichi che Luciano Modica seppe ricoprire con instancabile dedizione e convinto spirito innovativo.

Fu in particolare tra i principali sostenitori degli obiettivi programmatici della Dichiarazione congiunta di Sorbona del 1998 per l'architettura di un sistema superiore d'istruzione europea; un progetto, nel quale - come ebbe a dire in più occasioni - le università italiane avrebbero potuto portare un grande contributo di qualità didattica e scientifica, oltre che storico e culturale.

Il suo impegno nella politica attiva era iniziato con la candidatura alle elezioni suppletive svoltesi in Toscana il 27 ottobre 2002 e la successiva elezione al Senato della Repubblica tra le fila dei democratici di sinistra.

Nel corso di quella sua unica legislatura come parlamentare, Luciano Modica si è dedicato con grande impegno alle tante questioni legate al mondo dell'istruzione e dell'università. Fu tra i primi a promuovere, con un disegno di legge a sua firma, l'idea di istituire un ente indipendente per la valutazione del sistema universitario e della ricerca; un garante terzo che, senza intaccare l'autonomia costituzionale riconosciuta alle università, potesse comunque contribuire a stimolare un costante miglioramento dell'offerta didattica e responsabilizzare investimenti e strategie di sviluppo degli atenei nazionali: un progetto che Luciano Modica sostenne e contribuì a realizzare nella XV legislatura come Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca nel secondo Governo Prodi.

Ritiratosi dalla politica attiva nel 2008, era tornato a dedicarsi con inesauribili energie ed entusiasmo allo studio, all'insegnamento e ai tanti progetti rivolti alla cultura, all'università e alla vita della città di Pisa, a cui lo univa l'affetto di una vita.

Con Luciano Modica perdiamo una persona di straordinario valore umano e culturale, un grande matematico, un saggio interprete delle complesse dinamiche del mondo universitario, un politico equilibrante, dialogante e concreto.

In ricordo del senatore Luciano Modica, invito pertanto l'Assemblea del Senato a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio . Applausi)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, alle belle parole che lei ha dedicato nella sua commemorazione a Luciano Modica, vorrei aggiungerne solo qualcun'altra. E partirei con un verbo, "accompagnare", perché è quello che Luciano Modica ha fatto in questi anni, accompagnando tutti noi che abbiamo la passione per la scuola, l'università, la ricerca, l'alta formazione, con quella generosità che lo

contraddistingueva, in tutte le scelte che abbiamo provato a portare avanti in questi anni, nelle due Commissioni istruzione e cultura di Camera e Senato.

Luciano ha continuato a sostenere il lavoro anche incuriosito dalle modalità con cui ci approcciavamo a provare a sperimentare anche nuovi traguardi e percorsi. E lo ha sempre fatto con quello sguardo da maestro desideroso di spiegare perché determinate questioni riguardanti quei mondi restassero ancorate e in quale modalità si potessero modificare alcuni passaggi, alcuni interventi normativi.

Luciano Modica sapeva scrivere le norme e sapeva farlo molto bene, con grandissima lucidità e chiarezza e non aveva un problema di tempo.

Spiegava, con la stessa passione con cui ha esercitato il ruolo di docente, la storia del sistema universitario italiano e quali gli obiettivi da raggiungere. Egli non si è mai fermato e ha sempre provato a innovare e trovare dei percorsi ulteriori. Non aveva paura di indicare le criticità dei diversi progetti e, di fronte a un consiglio, metteva sempre in evidenza le prospettive, ma anche i limiti e si adoperava per aiutare tutti noi a superarli.

Negli ultimi anni si è dedicato particolarmente a diverse sperimentazioni. Penso a quando ha accolto la sfida, lanciata da noi della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati della scorsa legislatura, sulle lauree abilitanti, che erano una novità e che oggi stanno per vedere il traguardo. Si è dedicato a quella sperimentazione con grande passione, cominciando dal piccolo e da ciò che poteva essere già avanzato.

Penso anche alla sua capacità di trasformare in norma il grande percorso di ascolto che ha poi portato al decreto-legge 13 aprile 2017, n. 59, sulla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria superiore, ma anche la cosiddetta fase transitoria, curata poi anche dalla ministra Fedeli in stretta collaborazione con Manuela Ghizzoni. Per noi che eravamo alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura era comune vederlo insieme al lavoro con la deputata Ghizzoni, nel tentativo di trovare nuove prospettive.

Luciano, che scriveva bene, non si è mai sottratto dall'aiutarci nella realizzazione e pubblicazione anche di brevi testi riguardanti mondi a lui cari, per rilanciare temi affinché potessero diventare oggetto di discussione. Due giorni fa, proprio con me, aveva avuto modo di raccontare, ancora una volta, il blocco della questione AFAM, a lui molto caro.

Lascia un vuoto in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare insieme con lui. Sappiamo di essere stati davvero dei privilegiati e di aver avuto una grande testimonianza di serietà e professionalità. Anche noi ci uniamo al saluto e alla vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, come parlamentare e Capogruppo in Commissione istruzione pubblica, beni culturali, sento anche io più che mai doverosa l'esigenza di ricordare un collega straordinario che ci ha appena lasciati, Luciano Modica.

È una perdita inaspettata che lascia un profondo vuoto non solo nel mondo politico-istituzionale, ma anche in quello accademico, come giustamente lei ha ricordato prima nel suo intervento.

Promettente allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, dopo la laurea in matematica, ha bruciato tutte le tappe della carriera accademica e che, appena trentenne, era già ordinario di analisi matematica all'Università di Pisa, dove ha ricoperto tutti gli incarichi più prestigiosi.

Studioso brillante - come è stato già detto - ha saputo trasferire il proprio sapere al di fuori dell'ambiente universitario, per metterlo poi a disposizione di tutte le istituzioni, come senatore - anche io ho un ricordo personale di quando eravamo insieme, come ha giustamente ricordato la collega Malpezzi - e poi come Sottosegretario al Ministero dell'università e della ricerca.

Lo ricordiamo per l'entusiasmo che lo caratterizzava e che lo ha guidato nella sua attività scientifica, centrata sui numeri e sulle equazioni e che lo ha portato a dare effettivamente un grande contributo politico per molti anni.

Uomo di scienza, ma anche delle istituzioni, ha saputo coniugare due mondi apparentemente molto diversi: quello accademico e quello politico.

Oggi purtroppo, sia la realtà accademica, sia quella istituzionale si trovano a dover rimpiangere la scomparsa di un intellettuale che ha sempre mostrato il proprio impegno accademico e politico in modo serio e impeccabile e il suo contributo deve per noi rimanere davvero prezioso.

Anch'io mi stringo all'affetto e alla vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici, a nome anche del Gruppo Italia Viva-P.S.I. *(Applausi)*.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ho conosciuto Luciano Modica all'inizio degli anni Novanta, quando era già presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e quella era una stagione straordinaria per le università italiane, nel senso che c'era un grande fermento. Erano gli anni in cui si stava preparando la legge sull'autonomia universitaria e c'era una ricchezza enorme di spunti di riflessione, di creatività nei modelli organizzativi, nella divisione dei *curricula* e soprattutto nella revisione di una vita accademica che riuscisse a coniugare molto bene anche la transizione generazionale con una classe di giovani docenti che venivano da esperienze importanti di dottorati di ricerca, condotti in collaborazione con strutture internazionali.

Luciano Modica, nel suo ruolo specifico di presidente della CRUI, fu il grande regista di quell'epoca: un regista particolarmente attento - per esempio - al tema della valutazione, prima ancora che l'Anvur prendesse forma, a partire da una forte consapevolezza, che era quella della terzietà della struttura che osservava l'università e, osservando l'università, la valutava dall'esterno. Questa ricchezza era preceduta dalla consapevolezza che l'università dovesse essere capace di valutare se stessa.

Ricordo tutto il grande dibattito sugli indicatori di valutazione. L'intelligenza matematica, che chiaramente contraddistingueva il suo modo di affrontare i problemi, lo portava sempre a cercare il corrispettivo quantitativo attraverso la selezione però di un indicatore qualitativo. La gestione che oggi per noi sembra all'ordine del giorno, il grande tema dei *big data*, per lui era già un tema che cercava di far passare in un lungo, lento e profondo lavoro di formazione dei docenti universitari. La grande consapevolezza era che il docente universitario, che normalmente veniva da un'esperienza specifica maturata nel proprio settore scientifico-disciplinare, dovesse imparare a fare il docente in una struttura che era quanto di più importante al servizio dell'innovazione e del rinnovamento di un Paese.

Prendeva forma con lui quella che oggi è una realtà acquisita, il senso della terza missione dell'università: un'università che non fosse un *hortus conclusus*, rinchiusa in se stessa, ma fosse capace di mettersi in gioco per dialogare, anche con il mondo imprenditoriale. Nacque il grande progetto che si chiamava «Più», che significava università e impresa, la collaborazione tra università e impresa e la possibilità dei famosi tirocini aperti, perché gli studenti scendessero in campo e si misurassero con le cose. Luciano Modica aveva questa ricchezza, in cui la consapevolezza del rigore del metodo, che gli veniva proprio dalla specificità della sua competenza di matematico, si coniugava con una sensibilità politica e accademica a trecentosessanta gradi.

Furono anni in cui dalla CRUI nacquero tutti i progetti realmente innovativi dell'università. Non nascevano nel Ministero, oppure nel Parlamento, ma nascevano dalla consapevolezza del ruolo dell'indipendenza dell'intellettuale che esplora il suo sapere, lo rende disponibile e, rendendolo disponibile, in qualche modo si confronta con tutto quello che gli sta intorno.

In quegli anni non mi occupavo di politica; mi occupavo di una giovane università che stava nascendo in quel momento. Quando poi l'ho ritrovato all'interno del Parlamento come senatore e poi - come ricordavano le colleghe Malpezzi e Sbrollini - come protagonista rispetto a un lavoro che si stava costruendo, certamente anche lui ha sofferto del peso di una burocratizzazione di scelte che in qualche modo riusciva forse a fare con maggiore scioltezza nel suo ruolo di presidente della CRUI, a dimostrazione che si può fare una politica di qualità svolgendo diversi tipi di ruoli. Il Parlamento è uno, forse il punto più importante e più qualificante, ma non è l'unico o l'esclusivo.

Lo ricordo quindi con grande piacere per il contributo veramente straordinario offerto all'università e al suo rinnovamento. Esprimo anch'io vicinanza alla famiglia. *(Applausi)*.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il senatore Modica nasce a Catania, come è stato ricordato; poi diventa professore alla Normale di Pisa: brillante carriera accademica da matematico, allievo di De Giorgi. Ha insegnato presso atenei di grande prestigio in tutto il mondo: Parigi, New York University, Edimburgo, Bonn, Minneapolis.

La sua carriera politica si avvia nel 2002: eletto durante le elezioni suppletive e successivamente, con Prodi, Sottosegretario al Ministero dell'università e della ricerca.

Non conoscevo Luciano Modica ma, per un'incredibile coincidenza, sono amico, stimo una persona che lo conosceva personalmente e lo stimava.

Di Luciano Modica oggi, al di là dei meriti strettamente scientifici che riguardano la sua materia, ci restano gli scritti e le riflessioni in ordine alla misurazione delle prestazioni dell'università italiana e della ricerca.

Consentitemi di leggere la prefazione di un volume del 2002, a firma appunto di Luciano Modica, in cui scriveva: «L'autonomia dell'università, recentemente completata con la riforma della didattica, pone con forza il sistema universitario di fronte alla sfida della qualità. (...) Gli elementi chiave per vincere questa sfida sono legati alla capacità di tenere costantemente sotto controllo e di misurare quanto viene concretamente realizzato all'interno di ciascuna università; di trasformare queste informazioni in occasioni di apprendimento, di crescita e di miglioramento continuo; di fare di questa stessa capacità di lettura un elemento di trasparenza sempre a disposizione di chi deve scegliere, sia esso studente o decisore politico».

Questa mattina ho avuto modo di parlare con l'amico comune che lo conosceva e gli ho chiesto quale fosse la posizione di Luciano oggi di fronte a quegli obiettivi che lui, vent'anni orsono, aveva contribuito a tratteggiare. Mi ha risposto: di grande amarezza, perché negli ultimi anni aveva cercato invano di limitare la deriva burocratica di quel sistema di valutazione. Era molto amareggiato, mi dice l'amico. Ho chiesto allora a lui che lo conosceva se ritenesse che io potessi ricordare in quest'Aula i suoi ultimi anni e la sua amarezza. Mi ha detto assolutamente sì, gli avrebbe fatto piacere, anche perché ritiene che, proprio in ragione del suo atteggiamento critico nei confronti della citata deriva, fosse stato allontanato dalla politica.

Mi viene descritto un uomo intellettualmente onesto, capace di guardare avanti perché certamente quello dell'efficienza dell'università e parte della pubblica amministrazione è un tema che interessa tutti noi ed è trasversale. Era un uomo intellettualmente onesto - ripeto - capace di cogliere le derive negative che talvolta i sistemi umani assumono, a dispetto delle buone intenzioni.

Un uomo così mancherà a tutti perché abbiamo bisogno di uomini intellettualmente onesti. *(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2191) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,06)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2191, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Garruti e Alessandrini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.

GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 e di sostegno ai lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 6 articoli e un allegato. Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, mi soffermerò sulle parti di competenza della 1a Commissione, ovvero sui commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e sugli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, questi ultimi inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 7, reca alcune misure che hanno in gran parte già esplicato i loro effetti. È stata prevista infatti l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso fra il 15

marzo e il 6 aprile 2021, volto a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. In particolare si è stabilita l'applicazione alle Regioni e Province autonome in zona gialla delle misure previste per quelle situate in zona arancione e, per i giorni di festività pasquali del 3, 4 e 5 aprile, l'applicazione su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, delle misure previste per la zona rossa. Sono state quindi disposte le sanzioni applicabili alla violazione delle prescrizioni previste. Inoltre, è prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e delle Province autonome al Ministero della salute del numero dei tamponi eseguiti sul proprio territorio.

L'articolo 1-*bis* dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone, ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati o gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica e psichica delle stesse persone detenute o internate. L'articolo 2-*bis*, infine, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

I lavori delle Commissioni congiunte 1a e 11a si sono conclusi senza apportare modifiche al testo approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati. Sono stati invece approvati diversi ordine del giorno, fra cui ritengo opportuno menzionare la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1-*bis*.0.1, concernente disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali e *hospice*, che impegna il Governo a ripristinare quanto prima l'accesso su tutto il territorio nazionale di parenti e visitatori, muniti di certificazione verde Covid-19, a strutture di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture per anziani. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,08)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Alessandrini.

ALESSANDRINI, *relatrice*. Signor Presidente, riguardo alle disposizioni del presente decreto-legge, attinenti più direttamente agli ambiti del lavoro e delle politiche sociali, si rileva in primo luogo che i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1 concernono la struttura privata ospedaliera e di ricerca medica applicata Mater Olbia.

In particolare, il comma 7-*bis* esclude per il periodo 2021-2026 i posti letto accreditati per tale struttura dal computo relativo al rapporto tra il numero di posti-letto accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e il numero degli abitanti. Si ricorda che la norma generale richiede, al riguardo, che il rapporto non superi il valore di 3,7 posti-letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti-letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie.

Il comma 7-*bis* prevede, inoltre, che la Regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati al lordo dei posti-letto accreditati nella struttura in esame.

Il comma 7-*ter* estende agli anni 2024-2026 la disciplina transitoria di deroga per la Regione Sardegna, con esclusivo riferimento alla suddetta struttura ospedaliera, al limite vigente della spesa per la remunerazione da parte del Servizio sanitario regionale delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. In base alla norma finora vigente, la deroga trova applicazione per gli anni 2019-2023.

Il comma 7-*quater* consente che la Regione Sardegna riconosca per un biennio all'ospedale in oggetto i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica conseguenti all'eventuale riconoscimento dei costi, ai sensi del presente comma, è assicurata dalla Regione Sardegna.

Il comma 7-*quinquies* prevede che il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurino il

monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con la struttura Mater Olbia, alla qualità dell'offerta clinica e alla piena integrazione dell'ospedale in oggetto con la rete sanitaria pubblica, al recupero rispetto ai precedenti flussi di mobilità sanitaria al di fuori della Regione, ai flussi di salute, ai flussi di mobilità sanitaria attiva conseguita. Il comma prevede, inoltre, che il Ministero della salute trasmetta annualmente alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sul monitoraggio così effettuato.

Riguardo all'articolo 2 si rileva, in primo luogo, che esso prevede per il periodo 13 marzo-30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizioni che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità.

In particolare, le fattispecie relative al lavoro agile e al congedo straordinario concernono - in alternativa tra i due genitori e con riferimento ad un figlio minore di anni sedici, per il lavoro agile, e minore di anni quattordici e convivente per il congedo - i periodi, relativi al medesimo figlio, di sospensione dell'attività didattica educativa in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per il congedo si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora le fattispecie summenzionate riguardino figli in condizioni di disabilità grave.

Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre al 30 giugno 2021, il diritto per uno dei due genitori ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni.

Tutti i diritti summenzionati sono esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, ad eccezione di quelle fattispecie di diritto al lavoro agile che prescindono - come detto - dall'età del figlio.

Riguardo, più in particolare, al congedo con indennità, si rileva che quest'ultima è riconosciuta dall'INPS, ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro e che essa è pari al 50 per cento della retribuzione che sarebbe spettata con il riconoscimento ai fini previdenziali della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione.

La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali.

Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. L'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

L'articolo 2 in esame prevede altresì, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, la possibilità di fruire, entro il 30 giugno 2021, e in alternativa al lavoro agile e ai congedi summenzionati con indennità o senza, della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *babysitting* o di servizi integrativi per l'infanzia per un figlio convivente minore di anni quattordici, per i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da Covid-19 o da quarantena disposta a seguito di contatto. Il *bonus* è riconosciuto nella misura massima di 100 euro settimanali. I benefici del congedo con indennità e del *bonus* suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021. La possibilità di convertire il congedo parentale eventualmente fruito nel periodo dal 1° gennaio al 13 marzo 2021 nel congedo con indennità summenzionata è disciplinata dal comma 4.

Il presente articolo 2 reca altre due disposizioni in materia di lavoro agile. Con una norma generale a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore, si sancisce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi

sottoscritti dalle parti e fatti salvi gli eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Resta ferma per il pubblico impiego la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali nella disciplina vigente che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. Il diritto è subordinato, ferma restando la nuova norma più specifica, di cui al comma 1-*bis* del presente articolo 2.

Si rileva inoltre che il comma 9 del presente articolo 2 prevede una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche che usufruisca dei benefici di cui al presente articolo 2.

L'articolo 3 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto-legge. Ad esse si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato il 20 gennaio 2021 e l'impiego delle maggiori entrate conseguenti al suddetto incremento della spesa per il personale delle istituzioni scolastiche, nonché mediante la riduzione per il 2021 di due accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo agli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi di parte corrente, che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Tale riduzione concerne, nella misura di 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di 4 milioni, quello relativo al Ministero della salute.

Il complesso degli oneri finanziari derivanti dal presente decreto-legge, costituiti da quelli stabiliti dall'articolo 2 e dall'incremento, in conseguenza del suddetto ricorso all'indebitamento, dell'ammontare degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico, è riportato per i singoli anni nella linea del comma 2. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, il provvedimento che oggi ci troviamo a discutere in Aula riguarda una soluzione per la vita di tutti i giorni, in un contesto in cui soprattutto i giovani e i ragazzi al di sotto dei quattordici o sedici anni si trovino in una situazione di quarantena (oltre ad altre simili). La questione è come conciliare la presenza dei genitori nel periodo di quarantena all'interno delle mura domestiche con le esigenze lavorative. Le soluzioni che vengono proposte sono il congedo parentale o il *bonus babysitting*: le scandaglieremo per individuarne le criticità, nonostante l'impianto e l'intento siano indiscutibilmente positivi.

Il decreto-legge in discussione stabilisce che lo *smart working* di uno dei due genitori sia incompatibile con la richiesta di congedo dell'altro. Con questo impianto sostanzialmente affermiamo che il telelavoro può essere considerato come un modo per conciliare vita privata e impegni professionali: questo - lo sappiamo benissimo - è un falso, in quanto il telelavoro, lo *smart working*, è un lavoro a tutti gli effetti.

Andiamo nel concreto e immaginiamo un contesto familiare in cui un bambino di otto anni venga posto in quarantena dalla scuola in quanto uno dei compagni è stato dichiarato positivo al Covid; in questo caso, capite bene che ci sarà la necessità di ricorrere alla DAD. Ma come faranno i genitori a gestire la presenza in casa di un bambino della scuola primaria e tutta una serie di dinamiche, come l'inserimento dell'identità digitale nel sistema utilizzato fino ad oggi dal Ministero dell'istruzione e l'alternanza di tempi di riposo e di ripresa? Senza considerare - ma questa è una digressione - che il numero delle ore di DAD proposto per i bambini della primaria non tiene assolutamente conto della fascia di età. Devo dire che con questi provvedimenti Piaget si rivolterebbe nella tomba.

Viene dunque asserito che lo *smart working* sia una soluzione che di fatto diventa quasi secondaria nell'efficacia lavorativa e nella gestione della famiglia. Dobbiamo però tenere conto anche di un particolare: lo *smart working*, il telelavoro, probabilmente avrà un *continuum* anche dopo la fine di questo periodo pandemico. Lavorare da casa significa lavorare ed è incompatibile con la cura e l'assistenza ai figli *under* quattordici in DAD. Per questo chiaro motivo, deve anche essere possibile

fruire del *bonus babysitter* anche in caso di *smart working*.
Altro elemento di criticità è il seguente: con figli dai quattordici ai sedici anni si può ricorrere allo *smart working*, ma, se nel caso precedente la remunerazione è al 50 per cento, in questo non verranno corrisposti alcuna indennità e alcun riconoscimento della contribuzione figurativa; è fortemente probabile che questi provvedimenti saranno mantenuti anche con la fine del periodo pandemico.
Ciò che mi preme rilevare riguarda il fatto che nell'articolo 1, al comma 6, del provvedimento in discussione si fa riferimento a tutta una serie di categorie di lavoratori (impiegati nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico); guarda caso, però, altre vengono escluse. Penso agli insegnanti che, nonostante lavorino in DAD, debbono addirittura recarsi negli istituti di riferimento; pensiamo a coloro che sono fuori sede e non possono seguire i propri figli né nel caso di ricorso alla didattica a distanza per necessità, né nel caso in cui svolgano la propria attività. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.
NENCINI *(IV-PSI)*. Signora Presidente, signori del Governo, non ho alcuna obiezione da fare sulle misure che sono previste e che oggi discutiamo e approveremo in Aula. Vorrei però sottolineare un aspetto e mi rivolgo al Governo in modo particolare: queste misure devono essere ritenute definite e conclusive dal punto di vista temporale. Lo dico perché, se ci abituiamo all'idea, la DAD che oggi viene fatta, così com'è stata concepita, cioè in assenza di una qualsiasi esperienza nell'insegnamento, non si fonda e non può vantare, salvo in casi molto particolari, un sostegno in forme di insegnamento innovative tali da poter veramente educare alla conoscenza le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole. Al di là della bontà delle misure, che vanno nella direzione di proteggere l'insegnamento e la famiglia di chi vi è soggetto, non possiamo immaginare durevolmente una condizione del genere.
Quello che serve, al di là di un provvedimento come quello di cui stiamo discutendo stamattina, è la messa in ordine di un sistema che consta oggi (in passato abbiamo visto quante difficoltà abbia avuto a crescere e ad andare in ordine) soprattutto di tre fattori. Il primo è la vaccinazione estesa all'intero mondo scolastico. Il secondo è il luogo dove i focolai si accendono, e ripetutamente, che è tutto il comparto trasportistico. Naturalmente dobbiamo prepararci, sì, per la fine di questo anno scolastico, ma in modo particolare - e cito il terzo caso, cioè la stabilizzazione perlomeno di una parte dei docenti precari - per evitare che l'anno scolastico 2021-2022 possa iniziare con le lacune e con le carenze che ha vissuto l'anno scolastico 2020-2021.
Sottolineo questo aspetto perché la scuola né in Italia, né in altre parti del mondo ha mai risposto completamente al criterio dell'uguaglianza dell'educazione; chi proviene da una famiglia migliore è in grado di fornire un servizio di conoscenza migliore alle proprie figlie e ai propri figli. Con la DAD questa forbice tende ad allargarsi. Se la DAD e quindi la mancanza dell'insegnamento in presenza persistono, dopo una parte dell'anno scolastico 2019-2020 e dopo larga parte del 2020-2021, allungandosi con la sua ombra anche sull'anno scolastico 2021-2022, rischiamo di consegnare parte di una generazione decisiva a una diseguaglianza acostituzionale e a una ulteriore tra Nord e Sud rispetto a quella esistente, che può accendere un'ulteriore frattura nella storia straordinaria di questo Paese. Dobbiamo quindi abituarci a gestire una transizione lunga non soltanto con misure di sostegno alle famiglie, ma anche mettendo le mani in maniera organica e strutturale sui fronti della vaccinazione, della stabilizzazione dei precari e dei trasporti.
Concludo ricordando una misura della quale stiamo discutendo proprio in queste ore: il *curriculum* dello studente, una sorta di carta d'identità di ciascuno dei nostri figli o nipoti, che rischia di essere la fotografia delle disuguaglianze.
Mio figlio infatti, signora Presidente, per il reddito del padre, è nella condizione di godere di una serie di vantaggi che quello del mio più caro amico, per la condizione di disoccupazione del padre, non può assolutamente godere; quello che non si può fare è fissare in norma una disuguaglianza. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.
MAFFONI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la situazione pandemica di straordinaria gravità ci ha portato a vivere e a doverci confrontare con scenari nuovi e inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Uno di questi, di certo tra i più complessi da affrontare, è quello legato alla didattica a distanza (DAD), non solo per le conseguenze che questo

strumento ha sugli studenti, ma anche sul mondo del lavoro e sulle famiglie.
Credo sia necessario un distinguo: durante la prima ondata pandemica della primavera del 2020 con *lockdown* totale, le scuole non erano ben attrezzate ed erano poco pronte a offrire una didattica a distanza. Contestualmente, buona parte delle attività lavorative era ferma e le famiglie sono state in grado di reggere uno scenario, per quanto difficile e preoccupante, compatibile con la vita quotidiana.
Tuttavia, negli ultimi mesi, il quadro è profondamente mutato e, se, da una parte, abbiamo assistito ancora a problemi di organizzazione nel sistema scolastico, dall'altra, abbiamo visto come, giustamente, il mondo lavorativo si sia ben organizzato, offrendo possibilità di lavoro in modalità remota per alcune categorie di lavoratori, mentre altre hanno dovuto riprendere in sicurezza la propria attività dal luogo di lavoro.
È noto che questa situazione ha comportato molteplici problemi per diverse famiglie italiane, che non erano in grado di assistere i propri figli a casa. Le misure adottate dal Governo, che hanno permesso che ciò avvenisse con alcuni strumenti legislativi, hanno tamponato una situazione complessa. Vanno bene quindi lo *smart working* per chi ha figli con meno di sedici anni, il congedo retribuito e i *bonus* per supportare l'attività dei propri figli.
Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è una priorità, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati in questa fase di ripresa che, in alcuni rari casi, prevede ancora la didattica a distanza.
Non possiamo però non soffermarci, gentili colleghi, su alcuni limiti emersi da questo strumento, non tanto sugli effetti didattici, che non dobbiamo affrontare oggi in quest'Aula, ma su quelli legati al mondo del lavoro. Molte categorie sono state penalizzate e non sufficientemente sostenute; mi riferisco, in particolar modo, proprio al mondo degli autonomi che oggi, come non mai, paga in modo pesante questa difficile situazione economica. Sono molte infatti le categorie che hanno lamentato difficoltà di gestione tra la propria attività lavorativa e quella familiare, poiché, come noto, non è sempre possibile tramutare le proprie mansioni in attività compatibili con il lavoro in modalità remota.
Ecco perché, gentili colleghi, il nostro compito è pensare a loro e trovare strumenti adeguati che possano compensare queste categorie per le difficoltà che hanno dovuto affrontare nei mesi scorsi.
Infine, sarà compito della politica iniziare a concentrarsi in modo serio sul tema di come conciliare la didattica a distanza, il lavoro da remoto e le esigenze familiari.
Siamo tutti certi che con il piano vaccinale andremo incontro a riaperture certe per il mondo scolastico. Ciononostante, non potremo arrivare impreparati ad affrontare un tema così delicato come questo, che ha conseguenze non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche sociale ed economico. Sono sfide importanti, alle quali però, cari colleghe e colleghi, non possiamo assolutamente sottrarci. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.
GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, la conversione del decreto-legge al nostro esame chiude una fase di emergenza molto sentita e pesante per i cittadini. Sappiamo bene che contiene i provvedimenti ulteriormente restrittivi che hanno riguardato la fase dal 15 marzo al 6 aprile e le chiusure che si sono protratte fino ai giorni di Pasqua, quando tutta l'Italia fu chiusa all'interno di una grande zona rossa. Oggi sembra, sinceramente, che quelle decisioni, che in quel momento apparvero restrittive e penalizzanti, stiano dando i frutti sperati, con risultati in termini di contagi e di decompressione delle strutture sanitarie che definirei importanti, rilevanti e significativi.
Centrale, nel decreto, era la necessità di governare quella fase di fine marzo, decidendo quindi ulteriori sacrifici in un passaggio ancora complicato per la diffusione dell'epidemia, ma nello stesso tempo esso introduceva strumenti di compensazione per le famiglie, com'è stato ampiamente ricordato anche da chi mi ha preceduto: i congedi straordinari con indennità; la possibilità di lavoro agile nell'ambito delle famiglie in una condizione difficile, con figli minori che non potevano andare a scuola e quindi dovevano seguire le lezioni da casa; la possibilità per i lavoratori autonomi di usufruire di *bonus* per servizi di *babysitting*. C'è stata quindi un'attenzione di carattere sociale verso le difficoltà delle famiglie.
Tra l'altro, di questi strumenti dovremo discutere anche in futuro, perché è chiaro che lo *smart working* non sarà soltanto ricordato come un modello di organizzazione del lavoro di questa fase, ma probabilmente in futuro le aziende, ma anche gli enti pubblici, potranno considerare di poterlo

utilizzare ancora. Questo determinerà una ridefinizione dell'equilibrio tra il tempo di vita privata e quello di lavoro e necessariamente ciò comporterà la presenza di strumenti di *welfare* adatti a tale tipo di riorganizzazione del mondo del lavoro. Si tratta quindi di un decreto che guarda anche avanti, che fissa una base di partenza per una nuova idea di lavoro e una nuova idea di *welfare* familiare.

Va detto, però, che oggi vediamo questo decreto con occhi diversi, perché non c'è dubbio che quelle restrizioni hanno prodotto risultati, tanto che oggi finalmente possiamo vedere la luce in fondo al *tunnel*, con un tasso di contagio che è sceso sotto il 4 per cento (anche se è vero che va valutato in base alla quantità di tamponi fatti, ma è un dato che si attesta ai livelli di ottobre, quindi qualcosa vorrà pur dire). Nello stesso tempo, grazie al Governo Draghi - le cose vanno viste e dette per quello che sono - abbiamo avuto un'inversione di tendenza vera e propria, non perché il tasso di contagio dipenda dal Governo Draghi, ma perché c'è tutta una serie di provvedimenti messi in campo che denotano un cambio di passo reale. La campagna di vaccinazione finalmente può essere definita tale. È stata necessaria qualche settimana di rodaggio, ma il commissario Figliuolo, incentivato e spinto dal Governo, e la Protezione civile, guidata da Curcio, hanno segnato un vero e proprio cambio di passo. La scorsa settimana sono stati inoculati 2,77 milioni di vaccini, quindi si è raggiunta quella soglia delle 500.000 vaccinazioni al giorno che saranno ormai un dato stabile, anzi si parla di obiettivi più ambiziosi.

È chiaro che tutto questo è arrivato perché c'è stata non una manna dal cielo, ma una vera e propria inversione di tendenza nel modo di gestire la cosa pubblica. Rivendichiamo il Governo Draghi e il fatto di aver chiesto un cambio di passo al Paese nei mesi passati.

Oggi questa nostra rivendicazione assume un carattere ancora più importante, perché c'è qualcuno che vuole quasi far pensare che quel cambio di Governo sia stato frutto di un colpo basso e un complotto. Addirittura, qualcuno pensa che questo cambio di Governo sia stato fatto in un *autogrill*. Bisogna avere l'onestà intellettuale di ammettere che c'era la necessità di cambiare passo per dare risposte al Paese e non alla politica, né per l'esigenza di qualche *leader* politico o di cambio di poltrona. C'era bisogno di dare segnali concreti di cambiamento che il Paese voleva assolutamente vedere e che oggi, con i risultati realizzati, sono sotto gli occhi di tutti dal punto di vista sia della tutela sanitaria della popolazione, sia del rilancio dell'economia del Paese. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è quello preparato dal Governo Conte, ma è stato cambiato quasi per intero e ciò denota che qualcosa non andava bene in quella fase, anche se qualcuno voleva dipingere le cose in maniera diversa.

A nostro avviso, c'è bisogno di riaffermare il fatto che, quando le cose non vanno, non si deve gettare la palla sugli spalti, ma si devono affrontare i problemi e cercare di risolverli nel miglior modo possibile. È secondo me inaccettabile (lo voglio dire, anche se il tema magari non è pertinente al provvedimento in esame) che ci sia invece sempre la tendenza a pescare nel torbido e cercare di offuscare ciò che dovrebbe essere alimentato con la luce, solo per motivi di convenienza politica e per denigrare un avversario politico.

Credo che in questa fase politica il sistema televisivo dovrebbe svolgere una funzione di accompagnamento della crisi che vive il Paese e creare coesione sociale e non dividere ulteriormente. Ciò che è avvenuto nei giorni passati, ossia una vera e propria aggressione mediatica a un *leader* politico, è qualcosa di grave, che dovrebbe diventare oggetto di trattazione politica in Parlamento (se ne dovrebbe discutere così come oggi si parla del Covid). C'è infatti bisogno di riscrivere una coscienza comune nel Paese, quando si parla di questioni così importanti, e non utilizzare gli strumenti della comunicazione per delegittimare e denigrare qualcuno. *(Applausi)*.

Credo che questo non possa essere il futuro del Paese, che dev'essere governato, anche con contrasti politici e punti di vista diversi, ma mai perdendo di vista l'obiettivo di consentire a tutti di esprimersi, avere un rispettabilità comune e non denigrare gli avversari politici con *fake news* e invenzioni. Occorre cercare di costruire insieme provvedimenti che diano al Paese respiro, visto che dovremo rilanciare con determinazione l'economia, dopo aver abbattuto i rischi per la popolazione derivanti dal Covid.

In conclusione, sosteniamo con convinzione il provvedimento in esame, ma chiediamo al Paese e alla

politica tutta di assumersi delle responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, dedicherò i pochi minuti a disposizione agli aspetti del provvedimento che riguardano gli interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza e in quarantena.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, ci sono colleghi molto più autorevoli di me in materia e ritengo inoltre abbastanza superfluo dire qualcosa su quello che è stato, visto che stiamo discutendo un decreto-legge che è stato denominato "Pasqua" e che, come dice il collega De Carlo, siamo ormai a Pentecoste.

Per quanto riguarda l'aspetto della tutela dei lavoratori, crediamo che il Governo abbia perso un'occasione, dimostrandosi in perfetta continuità con il suo precedente... *(Commenti)*. Il Governo è abituato a non ascoltare; non ascoltava prima e non ascolta adesso.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di lasciare libero il banco del Governo. *(Applausi)*.

Peraltro, è una raccomandazione che faccio sempre, perlopiù inascoltata.

IANNONE *(FdI)*. L'importante è che ci ascoltino gli italiani. Proseguo?

PRESIDENTE. Lasciamo libero il banco del Governo. Senatore Iannone, può serenamente riprendere l'intervento.

IANNONE *(FdI)*. Il Governo perde l'occasione di dare una risposta concreta a milioni di italiani, che sostanzialmente si sono trovati nella condizione di dover scegliere se sacrificare il proprio lavoro o la propria famiglia. È infatti ovvio che il sistema individuato per i congedi parentali e per il *bonus babysitter* non è parametrato sulle reali esigenze delle famiglie; anzi, mette in grossa difficoltà soprattutto i ceti più deboli, con stipendi più bassi e quindi anche con minore capacità di affrontare le spese per continuare a seguire i propri i propri figli.

Questo per noi che siamo una destra sociale e popolare - come abbiamo dimostrato con gli emendamenti che abbiamo presentato, sia alla Camera, sia qui al Senato - rappresenta un fatto dirimente, perché gli aiuti sono insufficienti per tutti, ma per alcuni le misure sono ancora più discriminanti.

Voglio parlare in particolare di un settore che molto spesso - anzi, quasi sempre, direi - è trascurato, ossia quello del personale ATA: si tratta di dipendenti pubblici, che non hanno certamente stipendi ricchi, ma anche di persone che come altri italiani, hanno garantito, la continuazione di determinate attività, nel loro caso della scuola, e non si vedono riconoscere neanche la possibilità di accedere al *bonus babysitter*. Per onestà intellettuale voglio ringraziare il Governo per l'accoglimento del nostro ordine del giorno alla Camera (e spero anche qui al Senato), che però vorrei non fosse - come purtroppo spesso accade - un vuoto impegno che poi non troverà conferma nel prossimo decreto sostegni, con il nuovo scostamento di bilancio.

Il personale ATA merita attenzione, come ci è stato segnalato da tantissimi soggetti di questo mondo e dal sindacato Feder.ATA, che ringrazio per il confronto che ha avuto con la nostra parte politica e che abbiamo interpretato, perché nessun italiano dev'essere lasciato indietro. Dimostratelo concretamente: saremo pronti a darvene merito, come lo siamo sempre a dare contributi nell'interesse non del Governo, ma della Nazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, già superato nell'articolo 1, che si riferisce ad un intervallo temporale che va da metà marzo agli inizi del mese di aprile, prevede misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Ci dà l'opportunità quindi di focalizzare la nostra attenzione su un tema centrale nella vita del nostro Paese e dei cittadini: la scuola.

L'introduzione della didattica a distanza e l'interruzione alternata della frequenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado hanno rappresentato fenomeni di assoluta novità, dei quali bisognerà valutare nel tempo i costi sociali. È innegabile che la didattica a distanza non possa essere equiparata a quella in presenza, da ogni punto di vista. I ragazzi fortunati che hanno potuto seguire le lezioni *online* da marzo 2020, senza problemi di connessione o altri inconvenienti, hanno comunque pagato il prezzo

di una solitudine forzata, anomala e innaturale.

La scuola, come sappiamo tutti, ha pagato uno dei costi più alti della pandemia, vittima della disorganizzazione del sistema dei trasporti locali nel nostro Paese, la cui inefficienza - non è un mistero - ha rappresentato un ostacolo che ha precluso una riapertura in sicurezza. Neanche con le risorse aggiuntive trasmesse dallo Stato agli enti territoriali si è riusciti a ovviare in breve tempo a problemi strutturali e atavici. Il contesto pandemico, dunque, influendo in modo imprevedibile sull'equilibrio psicologico di molti studenti, ha causato un aumento diffuso di ansia, timori e paure. La mancanza di interazione con il resto della classe e il senso di solitudine causato dall'obbligatorietà del rigore della didattica a distanza rappresentano elementi con cui dovremo fare i conti anche nel prossimo futuro.

Nel decreto-legge sostegni parte delle risorse stanziate con l'aumento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sarà rivolta a specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza pedagogica e psicologica.

Fare un uso sapiente delle risorse è indispensabile, in primo luogo negli ambienti socio-economici più periferici, arretrati e marginalizzati, dove le famiglie, magari già gravate dalle pesanti ripercussioni economiche, non possono permettersi spese aggiuntive per i figli. In questo contesto pandemico estremamente delicato per l'intero sistema scolastico, gli studenti e le studentesse più fragili, già affetti da forme di disabilità, hanno sofferto ancora di più. Su questo punto vorrei fare una particolare riflessione.

Nel decreto-legge di cui stiamo discutendo sono state inserite misure a favore del ricorso al lavoro agile per i genitori nei casi di sospensione delle attività didattiche ed educative dei figli. Certamente, soprattutto nei territori del nostro Paese che hanno più sofferto la chiusura dei plessi scolastici, questa norma, in vigore dalla metà del mese di marzo, può rivelarsi utile per i lavoratori dipendenti. Tale beneficio si estende anche ad entrambi i genitori che hanno figli con disabilità accertata ai sensi della legge 104, del 1992 con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, quindi rappresenta una certa innovazione positiva nel testo del decreto-legge. Tuttavia, allargando per un attimo i nostri parametri di riferimento sulla situazione emergenziale vissuta dagli studenti e dalle studentesse con disabilità, purtroppo, torneranno presto al pettine i nodi irrisolti per lungo tempo.

La carenza di insegnanti di sostegno specializzati nei ruoli della docenza rappresenta un *vulnus* cui si sarebbe dovuto far fronte da tempo in maniera più incisiva, così come il raggiungimento dell'accordo in Conferenza unificata che sarebbe dovuto avvenire oltre un anno fa, come previsto nel decreto cosiddetto inclusione sulla configurazione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

In conclusione, sono queste le figure - l'insegnante di sostegno e l'assistente all'autonomia e alla comunicazione - che si occupano ogni giorno degli studenti con disabilità, anche durante la pandemia e con tutte le difficoltà aggiuntive del caso.

Se, come affermato dal ministro Bianchi, la didattica a distanza non va vista come ripiego *pro tempore* - cosa che giustificherebbe il ricorso emergenziale al lavoro agile - ma come un percorso di integrazione e arricchimento per costruire una scuola nuova, allora ci spieghi il Ministro quale sia la via da seguire per costruire questa nuova scuola.

La scuola nuova che vogliamo per i nostri figli non può più permettersi di affidare l'istruzione e l'educazione di ragazzi e ragazze con disabilità a personale non in possesso di specializzazione. Quest'argomento, purtroppo, non sembra essere all'ordine del giorno del questo Governo in carica, e se dunque, almeno per il momento, l'obiettivo di terminare l'anno scolastico in presenza, scongiurando il ricorso alla didattica a distanza, pare essere centrato, non si ha ancora alcuna certezza sul prossimo futuro e su come si intendano affrontare tutte le criticità ampliate dalla pandemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, mi piace scandire tre punti su questo decreto-legge che ci apprestiamo a votare tra pochi minuti.

Il primo, com'è stato già segnalato da diversi colleghi, è che ci apprestiamo a votare un qualcosa di già superato. Da questo punto di vista la tempistica tra l'emanazione del decreto-legge e la sua conversione dal parte del Parlamento risulta francamente anacronistica, tanto che voteremo per qualcosa che è già

passato e trascorso. È questa dunque un'indicazione che ci piacerebbe trasmettere al nuovo Governo, proprio perché non si ripeta una prassi che ha caratterizzato il Governo precedente, per cui il rincorrersi dei decreti-legge faceva sì che, quando essi arrivavano all'attenzione dell'Assemblea, per l'approvazione - per così dire - del Parlamento, i loro effetti erano ormai già del tutto trascorsi. Si tratta di una questione di metodo, ma anche di rispetto nei confronti del Parlamento.

Il secondo punto, su cui intendo richiamare in questa sede l'attenzione, riguarda il cuore stesso del decreto-legge al nostro esame, che voglio sintetizzare in questo modo: come andare incontro ai bisogni delle famiglie, attraverso il binario tipico su cui si snoda la loro vita, ovvero il lavoro dei genitori e la cura dei figli, tenendo conto delle loro caratteristiche esigenze, anche rispetto alle formidabili iniziative di sviluppo delle capacità e competenze dei figli, appunto, che sono rappresentate ad esempio dalla scuola. In questa forbice, che, da un lato, vede lo *smart working* e, dall'altro, la didattica a distanza, e che nello stesso momento cerca di integrare i diritti e le responsabilità degli uni e degli altri, ci sembra arrivato il momento che essi non vengano normati di volta in volta, a seconda delle circostanze che si presentano, ma che si giunga a tracciare linee guida che, nel momento dell'emergenza, in cui il problema si pone, rendano abbastanza chiaro, in anticipo, cosa le famiglie possono e devono fare per essere attentamente e intelligentemente vicine alle esigenze dei figli e, nello stesso tempo, cosa i genitori o comunque le persone possono e devono fare rispetto al loro lavoro, per riuscire a mantenere insieme la loro responsabilità professionale e di servizio alla comunità e le circostanze e le modalità concrete in cui questo si può realizzare.

A me francamente dispiace dover di volta in volta puntualizzare, ad esempio, cosa accade ai genitori di figli che hanno la certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 o i famosi bisogni educativi speciali (BES), cioè dover sottolineare ogni volta il parametro del disagio, dovuto a un *handicap* fisico o a una malattia, magari rara, dei figli, che va a incidere evidentemente sulle modalità in cui la famiglia e i genitori possono e devono organizzare il loro lavoro professionale e quello di cura, attraverso quello che normalmente chiamiamo il *work life balance*, cioè il bilanciamento tra i diritti e i doveri e quello delle responsabilità. Mi sembra che ormai, dopo un anno e mezzo, dovremmo avere acquisito tutti - su questo faccio appello anche al Ministro per le pari opportunità e la famiglia - la consapevolezza della necessità di contare su linee guida stabili, in queste circostanze e in queste condizioni. Qualunque sia l'emergenza che le scatena, i genitori devono sapere di poter contare su questo tipo di misure di attenzione e i ragazzi devono sapere di essere tutali da queste misure.

Sappiamo tutti, ad esempio, che di fronte al grande tema della didattica a distanza e nel dibattito costruito intorno ad essa, è stata data un'interpretazione diversa all'acronimo DAD, ovvero didattica a distanza. Qualcuno lo ha infatti voluto interpretare come "docente a domicilio", passando cioè da un'interpretazione che sottolinea il distanziamento culturale e sociale, dettato da quello fisico tra lo studente e l'aula, a un'inversione totale delle proposte, come se si trattasse davvero di un docente a domicilio. Per avere il docente a domicilio, però, e quindi per operare quest'inversione nell'interpretazione, chiaramente dovremmo avere un maggiore numero di docenti, affinché si possano far carico dei bisogni educativi speciali, ovvero i famosi BES.

In questi lunghi mesi in cui ho partecipato al dibattito non solo pubblico, con la nostra società, ma anche parlamentare, soprattutto in diverse Commissioni - come nelle sedute, particolarmente interessanti, presiedute dal collega Nencini, della 12a e della 7a Commissione riunite - non ho mai visto emergere una proposta molto semplice, lineare e chiara. Perché i nostri docenti di sostegno non riescono a fare propria questa esigenza del docente a domicilio? Ciò non vuol dire spostarsi fisicamente, ma utilizzare la piattaforma, le risorse e le modalità disponibili con una diagnosi sui bisogni specifici di apprendimento di quel ragazzo, che molto spesso non sono solo di natura didattica, ma anche educativa. Infatti, nel decreto-legge la cui conversione ci apprestiamo ad approvare il termine «educativo» è sempre stato affiancato a «didattico». È come se si fossero scoperti un allargamento dei bisogni e anche un approfondimento delle responsabilità da parte di chi governa tali processi per essere vicini a queste persone.

Credo che su tutto questo abbiamo bisogno di fare una riflessione di sistema e di struttura che metta in mano alla scuola, alle famiglie e alle aziende qualcosa di più che non una normativa che ogni tre

settimane, come ci avevano abituato i famosi precedenti DPCM, a tambur battente cambia le carte in regola.

La stessa cosa può valere per ciò che nel decreto-legge si dice con riferimento al tema del *babysitting* e, quindi, anche del rimborso, dei 100 euro settimanali o delle facilitazioni anche per i figli dei sanitari (medici e infermieri), che certamente non possono svolgere il loro lavoro a distanza (non esiste infatti lo *smart working* del medico o dell'infermiere ospedalieri).

C'è bisogno di ripensare a tutto questo e, quindi, lo presento e lo offro alla riflessione. Sollecito in questo senso tutti, ma in particolare il Ministro della salute e, in collegamento, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro.

Il terzo punto che vorrei sottolineare del decreto-legge in esame è un aspetto molto particolare, che è stato inserito nei commi aggiuntivi all'articolo 1. Mi riferisco a un grande ospedale nato in Sardegna e che va sotto il nome di Mater Olbia. È interessante il fatto che questo grande ospedale appena nato abbia nella sua dizione la parola *mater* per sostenere la relazione di cura che evidentemente può e deve mantenere nei confronti dei pazienti. Mi sembra anche un omaggio alla maternità e di questi tempi credo si possa apprezzare questo esplicito riferimento e si possa cogliere.

La cosa interessante dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 aggiunti all'articolo 1 - e, quindi, nell'*incipit* stesso del decreto - è la forma di collaborazione con il cosiddetto privato convenzionato. Ogni tanto in quest'Assemblea e nel contesto sociale si nota una specie di pregiudizio nei confronti di tutto ciò che non è interamente, completamente ed esaustivamente statale, come se ciò che viene dal privato vada guardato con diffidenza. Solo per citare grandi realtà presenti nella città di Roma, penso al Bambin Gesù, al Gemelli, al Campus bio-medico e a molte altre strutture che rappresentano il privato convenzionato.

Signor Presidente, è importante che, a fronte dell'offerta di un servizio di eccellenza sia stata inserita la possibilità di rivisitare alcune norme, avendo presente e centrale il bisogno dei pazienti. Ancora una volta, in un privato convenzionato ciò che è dominante non è l'elemento del privato, ma la risposta ai bisogni dei pazienti.

Quello fatto in Sardegna mi sembra un tentativo interessante. Ci auguriamo tutti che sia veramente un'esperienza positiva, che aiuti l'isola a fare un salto di qualità anche nella sanità che offre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, parliamo di lavoro e di lavoratori. Per questo vorrei iniziare il mio intervento inviando un abbraccio virtuale, il mio, il nostro come Gruppo della Lega, ma credo quello di tutti noi, alla signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la ragazza che ha perso la vita a Prato. *(Applausi)*. La signora Emma ha lanciato un appello affinché tragedie come quella avvenuta lunedì scorso non si ripetano. Di questa donna mi ha colpito anche la preoccupazione verso la titolare dell'azienda presso la quale la figlia ha perso la vita.

In quest'Aula, che rappresenta il popolo italiano e i lavoratori, ripeto con forza quanto espresso ieri in Commissione assieme al senatore Alessandro Ruotolo, ci tengo a dirlo, che ha sollevato il problema, affinché si agisca. Mi scuso per l'emozione, ma la morte di una mamma di ventidue anni, con un bimbo di cinque, non può lasciarci indifferenti, così come la tragedia di tutti i lavoratori che perdono la vita, a prescindere dall'età.

Per questo chiedo che venga insediata quanto prima la Commissione d'inchiesta per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, a favore della cui istituzione quest'Assemblea si è pronunciata nel 2019 e che è ancora ferma. Lo dobbiamo a tutti lavoratori e, soprattutto, a questa ragazza, a suo figlio e a sua mamma, che ha dimostrato un coraggio non comune, lanciando con lucidità un appello a tutti noi. Non si può morire nel 2021 sul posto di lavoro. Chi va al lavoro deve tornare a casa, riabbracciare i propri familiari, i propri cari e non essere pianto.

Chiedo quindi un impegno anche alla Presidenza, affinché la Commissione venga istituita, a prescindere dagli interessi di Presidenza o Vice Presidenza dei partiti. Si tratta di una Commissione importantissima: dobbiamo dare un segnale ai lavoratori italiani.

Venendo al decreto al nostro esame, com'è stato detto, è passato: siamo in ritardo anche

nell'approvazione, come troppo spesso è avvenuto in quest'Aula. Lo dico con un velo di critica, perché dobbiamo essere veloci per difendere i nostri concittadini, dobbiamo essere rapidi nel porre rimedio ad alcune esigenze.

Si tratta di un decreto contenente alcune misure per un ampio ricorso al lavoro in modalità agile per chi ha figli in età scolare, previsione che forse abbiamo sottovalutato, perché abbiamo bisogno anche di socializzazione, e non solo di lavoro inteso come guadagno: non c'è solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto sociale, tant'è vero che abbiamo approvato il *bonus* per servizi di *babysitting* rivolti a genitori lavoratori che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile e che quindi abbiamo tutelato. Potevamo magari andare oltre i 100 euro settimanali, ma purtroppo la situazione è questa e la pandemia e le problematiche che stiamo vivendo ci hanno imposto questa piccola cifra.

Bisogna però tutelare le lavoratrici, le mamme e i papà, affinché vivano con serenità il rapporto familiare con i loro figli, perché è importante: non possiamo pensare solamente all'aspetto economico, perché c'è anche questo profilo. Lo ripeto, perché è importante: c'è anche il livello sociale, la socializzazione fra le persone, il vivere insieme, perché il lavoro è anche libertà di comunicazione, non soltanto uno sterile messaggino, una *e-mail*, un'indicazione lavorativa, ma andiamo oltre: il lavoro è libertà.

Per questo, a mio avviso, dobbiamo anche rivedere le regole dello *smart working*, perché abbiamo comunque apportato una modifica importantissima relativamente alle libertà personali in rapporto al lavoro in modalità agile, prevedendo la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Questo è importante - lo ripeto - per la libertà di lavorare in sicurezza, ma anche per far sì che le persone abbiano tempo libero per vivere i propri rapporti, altrimenti creiamo una società sterile ed eterogenea, perdendo quei valori che hanno reso finora fondamentale la coesione sociale, ossia la famiglia intesa come ente produttivo, sia sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello culturale e di coesione di una Nazione. Per questo, aprendo una parentesi, non molleremo sul concetto di famiglia, perché la coesione nazionale si basa sulla famiglia naturale. Non voglio aprire polemiche.

Bisogna trovare soluzioni per il lavoro agile e lo *smart working*. È saltata la soglia minima al 50 per cento per le pubbliche amministrazioni, c'è stata l'approvazione di questa nuova formula da parte del Consiglio dei ministri. Spero quanto prima di tornare alla normalità, con persone che abbiano la possibilità di tornare sul posto di lavoro, perché bisogna anche dire che ci sono degli effetti collaterali. Con parole semplici, porto un esempio personale, quello della struttura operativa dell'aeroporto, dove intorno gli impiegati e agli uffici vivono e lavorano tantissime persone: parlo delle cooperative di pulizia, di cui molto spesso ci si dimentica. Mi riferisco a lavoratori dimenticati, come quelli delle pulizie che, con gli uffici chiusi, sono in difficoltà, in sofferenza, oppure agli operatori dei bar e delle mense aziendali. Sono tutti lavoratori che hanno gli stessi diritti di chi ha la possibilità di lavorare in modalità agile; sono persone che devono essere tutelate, quindi dobbiamo ragionare anche nei loro confronti, perché sono anche loro lavoratori di serie A.

Infatti, proprio per tutelare i lavoratori, dobbiamo anche rivedere la legge 22 maggio 2017, n. 81, che dà le linee guida per lo *smart working* e il lavoro agile, ma non entra nel merito. Per questo a mio avviso dobbiamo scrivere - azzardo questo termine - lo statuto dei lavoratori del digitale, del futuro. Con lo Statuto dei lavoratori siamo fermi agli anni Settanta, quindi a mio avviso va aggiornato.

Allo stesso modo è statico il testo unico per la sicurezza sul lavoro, che è fermo da dieci anni, e dobbiamo aggiornarlo. Quindi compito futuro di questo Parlamento e di quello che verrà nel 2023 è riscrivere le regole del lavoro, ma anche della tutela dei lavoratori e delle aziende, perché ad oggi il lavoro agile è lasciato all'interpretazione e alla discrezionalità sia del datore di lavoro che del dipendente, spesso anche sull'orario di lavoro. Dobbiamo scrivere delle regole certe, perché i nostri concittadini non possono essere lasciati al caso, come è avvenuto.

Questa pandemia ci ha dato un segnale importantissimo, sotto alcuni punti di vista la nostra Nazione è indietro nello sviluppo economico-industriale, ma anche per quanto riguarda le regole del mondo del lavoro. Ci dobbiamo attivare. Lo dobbiamo a tutti i cittadini che hanno fiducia nelle istituzioni democratiche. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Luana D'Orazio

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Colleghi, per unirci al dolore della famiglia di Luana D'Orazio, una giovane lavoratrice mancata tragicamente mentre lavorava, e per sottolineare l'impegno del Parlamento oggi e sempre per la tutela della sicurezza e della dignità del lavoro, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

FEDELI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ringraziarla per il ricordo che ha fatto e, allo stesso tempo, vorrei chiederle di attivare, per le competenze che ha la Presidenza, il provvedimento per la costituzione della Commissione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, già incardinato da più di anno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. So che anche da lei è pervenuta una richiesta pubblica in tal senso, condivisa certamente da tutta l'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2191 (ore 11,17)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi in quest'Aula discutiamo un decreto-legge in parte superato, ma credo sia significativo sottolineare, anche *a posteriori*, l'importanza di aver preso misure apparentemente più restrittive del necessario; nello specifico mi riferisco all'applicazione di misure della cosiddetta zona arancione anche nelle Regioni che avrebbero dovuto essere in zona gialla e, nei giorni delle festività pasquali, all'applicazione di misure da zona rossa su tutto il territorio nazionale.

I casi di contagio stanno calando anche grazie a queste restrizioni, che ci hanno quindi consentito di poter procedere alle graduali riaperture a partire dal 26 aprile. Da febbraio dello scorso anno ad oggi abbiamo imparato molte cose su questo virus, ma credo che la cosa più importante da tenere a mente sia che non possiamo abbassare la guardia finché non avremo messo in sicurezza almeno la parte più fragile e più a rischio della popolazione. Il calo dei morti giornalieri ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, ma sono ancora troppi (ieri sono stati 305), quindi continuiamo a rispettare le regole: indossiamo le mascherine, manteniamo il distanziamento e igienizziamo frequentemente le mani.

Le vaccinazioni stanno procedendo speditamente e, grazie alle consegne finalmente regolari, abbiamo raggiunto la quota di 500.000 somministrazioni al giorno, che ci permetteranno presto di procedere alla vaccinazione di tutti coloro che vorranno farlo. Inoltre, l'EMA sta già esaminando la richiesta di Pfizer di autorizzare la somministrazione per gli adolescenti tra i dodici e i sedici anni, così entro l'autunno potremo proteggere anche i nostri ragazzi in vista del rientro a scuola.

Insomma, stiamo andando nella direzione giusta, ma dobbiamo farlo con attenzione e prudenza, perché il nostro primo imperativo dev'essere sempre la tutela della salute. *(Applausi)*.

In questo provvedimento ci sono anche altre norme in materia di salute: ci sono, ad esempio, misure volte a garantire l'operabilità del nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata Mater Olbia in Sardegna. Non è un mistero cosa pensiamo del finanziamento indiscriminato alla sanità privata ma, nel momento in cui la struttura esiste ed è stato previsto dalla Regione un sostegno per agevolarne l'avvio e la piena operatività, sarebbe da irresponsabili non consentirlo. I cittadini della meravigliosa Sardegna hanno il diritto - come d'altronde ovunque - di potersi curare nel migliore dei modi nella loro Regione, senza viaggi della speranza verso il continente. Questo dovrebbe consentirlo la sanità pubblica, ma sappiamo bene - l'abbiamo detto tante volte in quest'Aula - come questa sia stata saccheggiata negli anni passati.

Abbiamo finalmente invertito la rotta del finanziamento del Sistema sanitario nazionale, ma ci vorrà del tempo per vederne gli effetti. Nel frattempo speriamo tutti che il grande supporto a questa struttura possa colmare velocemente questa carenza e offrire ai cittadini sardi le prestazioni di eccellenza che meritano sul loro territorio, perché quello che manca sono appunto le prestazioni di alto livello e non certo un centro privato convenzionato che offra le prestazioni di livello medio e basso che sono già in grado di garantire le strutture pubbliche esistenti.

Infine, nel provvedimento ci sono i permessi parentali retribuiti per i lavoratori in tutti quei casi in cui i figli sotto i quattordici anni non possano andare a scuola o frequentare i servizi educativi. Era inoltre previsto il bonus *babysitter* per i lavoratori autonomi; i colleghi deputati hanno esteso - doverosamente, direi - questa possibilità ai lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza pubblica e difesa, che purtroppo inizialmente erano stati esclusi. Ormai da oltre un anno continuiamo a dire che i professionisti... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo di terminare l'intervento e di ascoltarlo.

Prego, senatrice Pirro.

PIRRO *(M5S)*. Grazie, Presidente. Ormai da un anno continuiamo a dire che i professionisti e gli operatori sanitari in genere sono gli eroi di questa emergenza; e allora non dobbiamo e non possiamo dimenticarli proprio nel momento in cui approviamo misure a sostegno dei lavoratori. Non possiamo dimenticare chi, fin dal primo giorno, ha pagato un prezzo altissimo per assisterci e curarci. A tutti loro va la nostra gratitudine e aggiungo che possono essere sicuri che continueranno a essere al centro della nostra attenzione e della nostra azione legislativa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Alessandrini.

ALESSANDRINI, *relatrice*. Signora Presidente, intervengo per dire che tutti noi parlamentari, in quest'ultimo anno, abbiamo trattato molti decreti-legge. Questo Governo in particolare ha sentito una stringente necessità di migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini, oramai stremati economicamente e psicologicamente da questa pandemia. Quando giunge un decreto-legge, ogni parlamentare, spesso incalzato dalle evidenti necessità delle numerose categorie che sono in manifesta difficoltà, vorrebbe presentare emendamenti, alle volte anche non in linea con gli obiettivi dei provvedimenti, per rispondere alle grida di dolore che ci arrivano dalle varie parti del Paese.

La Commissione e io, come relatore, abbiamo accettato e condiviso la necessità, indicata dal Governo, di un'approvazione in tempi rapidi del decreto-legge oggi in esame, al quale abbiamo dato tutta la nostra attenzione. Se la Lega sostiene questo Governo, è per amore dell'Italia e degli italiani e per rispetto di quel voto popolare che nelle passate tornate elettorali le ha dato consensi e fiducia. In nome di quella fiducia che il popolo ci ha accordato, noi siamo qui per fare gli interessi degli italiani e gli interessi dell'Italia, in un momento in cui la nostra Nazione non può permettersi di perdere più tempo, perché il tempo per fare qualcosa di concreto è stato perso tra i vari DPCM; a causa di questi ritardi ora noi dobbiamo correre.

Vorremmo e dovremmo fare sicuramente di più, molto di più. Penso a tutte le categorie che hanno bisogno di aiuti concreti; anche io avrei potuto ricordare tutte le categorie e presentare dozzine di emendamenti, ma stiamo convertendo un decreto-legge e dubito che la sede per farlo sia il disegno di legge di conversione, anche se siamo abituati spesso a inserirvi di tutto. Dobbiamo tuttavia attenerci all'obbligo di omogeneità del decreto-legge e del disegno di legge di conversione. È quell'obbligo che ci ha rammentato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo di omogeneità, un vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Sicuramente ci batteremo affinché tutte le categorie e tutte le famiglie italiane possano ricominciare a vedere un futuro. Ci batteremo affinché i nostri figli possano in futuro frequentare in presenza le nostre scuole, perché lo possano fare in ambienti dignitosi e degni di questo nome. Ci batteremo per tutti i lavoratori, per i nostri anziani, per le persone fragili. Ci batteremo perché nessuno resti indietro e lo faremo con proposte concrete e specifiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il relatore Garruti e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai

contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 2-*bis*.1 e 2-*bis*.0.1.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi sembra di aver capito che l'emendamento 2-*bis*.1 sia stato dichiarato improponibile.
PRESIDENTE. Esatto.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Ma esso era stato già trasformato in ordine del giorno in Commissione, con modifica, e accolto dal Governo.
PRESIDENTE. Infatti l'ordine del giorno c'è. Evidentemente l'emendamento non è stato ritirato. Ad ogni modo, faremo le opportune verifiche. La ringrazio, senatore.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.9, e 1.0.1. Invito al ritiro dell'emendamento 1-*bis*.0.1.
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno da G1.1 a G1.4.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'invito rivolto dai relatori al ritiro dell'emendamento 1-*bis*.0.1. Si tratta di un emendamento che abbiamo depositato per porre in evidenza il grande tema della riapertura delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle case di riposo. Noi chiediamo che venga fatto tutto il possibile per attuare questa riapertura in tempi rapidissimi e per questo ritenevamo che con l'emendamento 1-*bis*.0.1 ci fosse la possibilità di arrivarci in pochi giorni.
Abbiamo preso atto delle difficoltà che una terza lettura del provvedimento potrebbe comportare. Abbiamo altresì preso atto dell'impegno assunto dal Governo in Commissione circa il fatto di intervenire rapidamente con uno dei prossimi provvedimenti, senza attendere le conversioni dei prossimi decreti che porterebbero le riaperture al mese di giugno. Tale impegno ci soddisfa e pertanto ritiriamo l'emendamento 1-*bis*.0.1 e lo trasformiamo in ordine del giorno, chiedendo che su di esso venga espresso un parere. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Augussori, in realtà non l'avevo ancora chiamata per l'illustrazione dell'emendamento, ma va benissimo, ci siamo portati avanti con il lavoro.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo affinché rimanga agli atti che Fratelli d'Italia non si limita a protestare, come qualcuno ha dichiarato anche oggi *(Applausi)*, ma fa delle proposte concrete immediatamente applicabili.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, noi proponiamo di spostare il coprifuoco almeno alle ore 24 per le zone gialle e bianche.

Come tutti sappiamo, il coprifuoco è una misura di dubbia legittimità costituzionale, anzi secondo noi è assolutamente incostituzionale e viola il preciso dettato della nostra Costituzione, ma soprattutto non si giustifica più alla luce della mutata - per fortuna - situazione epidemiologica e soprattutto del fatto che oggi ormai, a maggio, il sole tramonta alle 20,30, c'è luce fino alle 21,30 e non ha alcun senso costringere la gente in casa, dove semmai il contagio si amplifica, mentre all'aperto, come tutti noi sappiamo, il contagio rappresenta soltanto lo 0,1 per cento del totale. *(Applausi)*.

Poiché avete respinto i nostri precedenti emendamenti, che chiedevano di riaprire in sicurezza piscine, ristoranti, bar e altri esercizi, chiediamo all'Assemblea di assumersi almeno la responsabilità di non rinviare a chissà quando questa doverosa misura, ma di adottarla oggi e immediatamente. Si tratta di una proposta di buonsenso, non chiediamo nemmeno, come sarebbe giusto, di abolire totalmente il coprifuoco, chiediamo soltanto di estenderlo alle ore 24.

Ai colleghi senatori dico che chi ha il coraggio di assumersi questa responsabilità oggi lo può fare votando a favore del nostro emendamento, che è un emendamento di buonsenso e propositivo. È troppo facile accusarci di protestare soltanto e poi ignorare le nostre proposte concrete. *(Applausi)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti quanto dirò sull'emendamento 1.6, che ha illustrato ora il senatore Balboni. Quello testé rappresentato è un argomento sensibile ed importante, che ci ha visti già impegnati nelle richieste al Governo di modificare l'attuale situazione. Il nostro sarà un voto di astensione solo perché c'è un ordine del giorno G1.1, approvato in Commissione, a prima firma del senatore Augussori e che abbiamo sottoscritto tutti, che formula gli stessi auspici e va assolutamente nel senso indicato dal senatore Balboni. Quindi l'accoglimento di tale ordine del giorno ci mette nelle condizioni di poterci astenere sull'emendamento al nostro esame. *(Applausi)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ovviamente mi associo alle parole del senatore Vitali, che mi ha anticipato. Avrei voluto anch'io ricordare l'ordine del giorno G1.1, che è stato accolto dal Governo in Commissione poche ore fa e quindi ha già dato una soluzione fattiva e concreta alla problematica giustamente posta anche dai colleghi dell'opposizione. Metto l'Assemblea di fronte all'ipotesi di un rischio che potremmo correre: tutti sappiamo che il decreto è in scadenza e c'è il rischio concreto che con l'approvazione di qualche emendamento si vada a far decadere il decreto, facendo quindi perdere tutti i bonus *baby-sitting*, con tutta una serie di conseguenze negative che potrebbero occorrere. Credo che l'approvazione dell'ordine del giorno in Commissione costituisca un viatico ampiamente sufficiente per permettere al Governo già nei prossimi giorni di risolvere la questione del coprifuoco. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto)*. Voteremo a favore dell'emendamento 1.6, perché anche noi siamo convinti che nella situazione attuale, con il calo dei contagi, con il fatto che il *virus* va scemando anche in funzione della stagionalità del ceppo virale a cui appartiene, si debba dare un segnale di ritorno alla normalità, di fine di questa emergenza, sempre certamente senza abbassare la guardia.
Nelle zone gialle, dove i contagi lo permettono, non ha più senso tenere chiuso dalle ore 22 in poi. Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 1.6.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Vedo che il senatore La Russa mi fa cenno di voler intervenire.
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine di lavori. Se vuole intervengo dopo.
PRESIDENTE. Visto che stiamo per votare, potrà intervenire dopo.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Senatore La Russa, su cosa desidera intervenire?
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, volevo farlo prima. La ringrazio, ma rinuncio.
PRESIDENTE. Va bene. La Presidenza cerca di fare attenzione alle richieste di intervento e non distrarsi.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Lezzi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli ordini del giorno.
GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, confermo che il parere è favorevole sugli ordini del giorno.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli ordini del giorno G1.1 e G1.2 è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo nel mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, anche rivedendo limiti temporali di lavoro e spostamento».
PRESIDENTE. Senatore Augussori, accoglie la proposta di riformulazione degli ordini del giorno G1.1 e G1.2?
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 2) e G1.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G.1.3.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a condizione che alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto delle funzioni di programmazione regionale».
PRESIDENTE. Chiedo al proponente, senatore Vitali, se accetta la riformulazione.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Accetto la riformulazione, ma chiedo che si proceda comunque alla votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3

(testo 2), presentato dal senatore Vitali.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.4.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.4 come raccomandazione.
PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Fattori se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.4. Non vedo presente in Aula la senatrice Fattori.
NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.4 e accetto che sia accolto come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.4 è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1-*bis*.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1-*bis*.0.1, per cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.
GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1-*bis*.0.1.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G1-*bis*.0.1.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.*bis*-0.1 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ALESSANDRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4 e invito al ritiro degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.5.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.1.
NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice sugli emendamenti.
Accolgo l'ordine del giorno G2.1, previa la seguente riformulazione negli impegni: «a valutare l'opportunità».
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
LA RUSSA *(FdI)*. Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
LA RUSSA *(FdI)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, anche questo emendamento, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, vuole andare a sostegno di coloro che da questa pandemia stanno riportando danni gravi.

Bisognerebbe verificare - come abbiamo fatto noi - il danno alla psiche dei ragazzi che la pandemia sta comportando e agire di conseguenza.

Presidente, temo che anche l'emendamento 2.4 verrà respinto, come è stato bocciato quello relativo all'orario in cui, nonostante non ci siano bombardamenti, né aerei che devono controllare se c'è una luce per bombardare, tutto deve essere chiuso e la gente deve rintanarsi in casa.

Siamo consapevoli che il ruolo di opposizione, anche patriottico come il nostro, è duro perché si scontra con la volontà di respingere le proposte di buon senso solo perché vengono dall'opposizione. E non salva la coscienza qualche astensione, anzi la peggiora, perché se ci si astiene su una proposta dell'opposizione vuol dire che si è convinti che è una buona proposta ma, siccome viene dall'opposizione, non la si può votare. *(Applausi).* Vincete, allora, contro i nostri emendamenti ma - lo dico senza riferimento ad alcun collega di questa Assemblea - si tratta di vittoria di Pirro, e si sa che Pirro era una persona non intelligente, che non aveva capito che vincere battaglie misere significasse perdere la guerra.

Non vorremmo che perdessimo la guerra contro il buon senso. *(Applausi)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, condividiamo lo spirito di questo emendamento e abbiamo cercato questa mattina in Commissione di provocare un cambio di atteggiamento. Infatti, apprezzate le circostanze, il decreto-legge deve essere convertito entro il 12 maggio per cui non ci sarebbero i tempi per un nuovo passaggio alla Camera dei deputati.

Abbiamo cercato di cambiare l'atteggiamento chiedendo alle forze di opposizione di trasformare alcuni emendamenti ritenuti salienti in ordini del giorno, e l'emendamento 2.4 sicuramente, per quello che ci riguarda, apparteneva a questa categoria. Purtroppo, non c'è stata la disponibilità, ragion per cui ci asterremo su questo emendamento a meno che Fratelli d'Italia non voglia trasformarlo in un ordine del giorno al quale diamo sin da adesso la nostra adesione. *(Applausi)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento all'emendamento 2.4, solo per segnalare che, parallelamente, in sede di conversione del decreto-legge sostegni, le Commissioni riunite hanno votato un ordine del giorno, che impegna il Governo rispetto a tutta una serie di misure che fanno fronte al disagio psicologico e che dovranno essere inserite, in accordo col Governo, che ha accolto l'ordine del giorno, nel prossimo decreto-legge sostegni *bis* (o decreto imprese), per renderle immediatamente efficaci.

Senatore La Russa, si tratta di un ordine del giorno complesso, che riguarda tre punti relativi al disagio psicologico. Il primo punto invita - anzi, in un certo senso obbliga - ad ampliare il numero degli psicologi all'interno dei servizi territoriali, attraverso lo scostamento da 40 miliardi di euro, già votato. Il collega sa certamente che questo tipo di misure ha valore solo fino alla fine dell'anno, da scostamento; poi magari si potranno implementare e questo è il lavoro che faremo con la legge di bilancio. Un altro aspetto relativo agli impegni assunti riguarda il potenziamento del finanziamento in

favore delle scuole che hanno già attivato lo psicologo scolastico e, dall'altra parte, un intervento sui Comuni, proprio per beneficiare di questa misura. Dunque c'è un ordine del giorno che impegna il Governo - non si invita infatti semplicemente il Governo "a valutare l'opportunità di", ma si tratta di un impegno chiaro - ad inserire tali misure nel prossimo decreto-legge. Quindi c'è già una misura approvata dalle Commissioni riunite. Lo segnalo per la cronaca e quindi invito il senatore La Russa ad appoggiare questa misura e a lavorare insieme, per fare ulteriore pressione, anche perché il prossimo provvedimento diventerà efficace nell'immediato, già nella prossima settimana. *(Applausi)*.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Le ricordo, senatore La Russa, che lei è già intervenuto.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, voglio solo chiedere al rappresentante del Governo se la proposta di trasformare l'emendamento in esame in ordine del giorno, provenienti dai banchi della maggioranza, è fatta propria anche dal Governo o se rimane il parere contrario anche nell'ipotesi in cui l'emendamento fosse trasformato in ordine del giorno.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, intende trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, accolgo con favore il parere del Governo e prendo atto anche delle parole del Capogruppo del Partito Democratico. È infatti importante che questo impegno, che era nascosto nelle pieghe del dibattito in Commissione, grazie al Gruppo Fratelli d'Italia venga assunto da tutto il Parlamento, qui in Assemblea.

Pertanto ringrazio il Governo, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Anche i relatori esprimono parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno in esame.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non verrà posto ai voti.

Sull'emendamento 2.5 è stato formulato un invito al ritiro. I proponenti intendono ritirare l'emendamento?

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.1 è stato espresso parere favorevole dal rappresentante del Governo, previa riformulazione. Il proponente, senatore Iannone, accetta la riformulazione proposta?

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, accettiamo la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento 2-*bis*.1 sia stato accolto come ordine del giorno e, quindi, ringrazio il senatore Vitali che in Commissione, apponendo la sua firma, ha fatto sì che diventasse l'ordine del giorno G2-*bis*.100. In sostanza, con la dicitura «con figli minori in didattica a distanza» si dà la possibilità a quanti si stanno vedendo arrivare a casa cartelle davvero esagerate da parte dell'Agenzia delle entrate di avvalersi di questa agevolazione. Quindi è una cosa sicuramente positiva. Il problema, però, rimane.

Colleghi senatori, vorrei che approfondiste, insieme a me, questa problematica. Ai lavoratori che non hanno pagato le cartelle che arrivavano dalla rateizzazione, l'Agenzia delle entrate sta recapitando cartelle aumentate fino al 130 per cento, con l'aggravante di dover pagare in sessanta giorni. È una cosa quanto mai gravissima. Sicuramente non la possiamo risolvere oggi perché il provvedimento al nostro esame non è sufficiente, ma spero che l'ordine del giorno, che ho presentato e che è diventato una raccomandazione al Governo, possa porre fine a questa grande ingiustizia. Noi, come Stato, combattiamo l'usura; lo Stato non può diventare un usuraio.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei indicare la modifica che è stata apportata, se non

risulta già ai banchi della Presidenza.

PRESIDENTE. Per ricapitolare ai fini di una comprensione per la Presidenza e per l'Assemblea, la senatrice Leonardo è intervenuta sugli ordini del giorno G2-*bis*.1 (testo corretto) e G2-*bis*.2. Lei, invece, mi deve indicare su quale testo intende intervenire.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Presidente, sto intervenendo sull'emendamento 2-*bis*.1, trasformato in ordine del giorno con parere favorevole in Commissione dei relatori e del Governo con la seguente dicitura: «Sino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, per i contribuenti con figli minori in didattica a distanza decaduti dai benefici». Il resto è uguale.

PRESIDENTE. È chiaro ciò che lei ha esposto nel contenuto, però non abbiamo il testo di riferimento pervenuto all'Assemblea di questo ordine del giorno. Se l'avete votato in Commissione, non ne abbiamo traccia.

VITALI *(FIBP-UDC)*. L'abbiamo fatto in Commissione. Pensavo che gli Uffici della Commissione avessero provveduto. Lo scriviamo adesso.

PRESIDENTE. Ci deve indicare un numero, perlomeno.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Presidente, il numero lo deve dare la Presidenza perché la fascicolazione la fate voi.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di aiutarci.

Siamo in questa situazione: l'emendamento 2-*bis*.1 è stato dichiarato improponibile. Il senatore Vitali dice che in Commissione è stato votato un ordine del giorno che non è pervenuto però all'Assemblea e alla Presidenza. Ci può dire qual è stato il destino dell'ordine del giorno?

GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, effettivamente è stato approvato come ordine del giorno, così come ha proposto il senatore Vitali. L'approvazione in Commissione c'è. Se lo vogliamo riproporre anche per l'Assemblea, possiamo farlo.

PRESIDENTE. Relatore, ci dovete far pervenire il testo.

Adesso lo accantonerei un momento per poter proseguire con le votazioni. Se ci fate pervenire rapidamente il testo, vediamo di risolvere il problema.

Come stavamo dicendo, l'emendamento 2-*bis*.1 è stato dichiarato improponibile, così come l'emendamento 2-*bis*.0.1.

L'ordine del giorno G2-*bis*.1 (testo corretto) si intende illustrato.

Mentre risolviamo il problema dell'ordine del giorno cui faceva riferimento il senatore Vitali, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

ALESSANDRINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2-*bis*.1 (testo corretto).

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G2-*bis*.1 (testo corretto) ma con la seguente riformulazione: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

L'ordine del giorno G2-*bis*.2 è accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Iannone se intende accogliere la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2-*bis*.1 (testo corretto) avanzata dal Governo.

IANNONE *(FdI)*. Sì, signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione, ma vorrei raccomandare al Governo la massima attenzione su questa vicenda perché, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, i Comuni già in difficoltà perché in procedura di riequilibrio accompagnato, per effetto della dichiarazione di illegittimità di due commi dell'articolo 39 dell'ultimo decreto milleproroghe, non saranno in condizione di approvare i bilanci di previsione. Parliamo di oltre 800 enti, tra Comuni e Province, ed è necessario un urgentissimo intervento del Governo per salvaguardare gli enti di prossimità ai cittadini che sono proprio gli enti locali.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2-*bis*.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Lonardo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2-*bis*.2?

LONARDO *(Misto)*. No, signor Presidente, augurandomi che si possa tenere presente per il prossimo decreto sostegni, perché sarebbe giusto verso quelle persone che non chiedono di non pagare, ma che

vogliono pagare senza maggiorazioni in un Paese dove si dà la possibilità a persone che non hanno pagato di non pagare. Sarebbe quindi una giustizia sociale.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2-*bis*.2 è accolto come raccomandazione.

Colleghi, è giunto nel frattempo il testo dell'ordine del giorno G2-*bis*.100, accolto in Commissione, al quale faceva riferimento il senatore Vitali.

Poiché la presentatrice dell'emendamento 2-*bis*.1 era la senatrice Lonardo, a lei chiedo se è d'accordo con la presentazione dell'ordine del giorno.

LONARDO *(Misto)*. Sì, signor Presidente. Ringrazio la Commissione e il Governo perché penso che sia già un passo in avanti.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno G2-*bis*.100 è quindi sottoposto all'esame dell'Aula, con la seguente modifica rispetto al testo dell'emendamento 2.*bis*.1: «Sino al termine dell'emergenza connesso alla pandemia Covid-19, per i contribuenti con figli minori in didattica a distanza (...)».

Ovviamente il parere dei relatori è favorevole. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2-*bis*.100 non verrà posto in votazione.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,10)

L'emendamento 2-bis.0.1 è improponibile.

LONARDO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, non mi sembra che gli ordini del giorno G2-*bis*.100 (testo 2) e G2-*bis*.2 siano stati votati.

PRESIDENTE. Io non presiedevo l'Aula ma mi dicono che sono stati accolti dal Governo, in particolare l'ordine del giorno G2-*bis*.2 come raccomandazione, e nessuno ha insistito per la votazione.

Passiamo alla votazione finale.

CARBONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, gentili colleghi, da più di un anno siamo ormai in guerra contro un nemico invisibile, ma oggi, dopo tanta trincea, possiamo guardare con più fiducia al futuro. Il cambio di passo della campagna vaccinale ci sta rendendo orgogliosi delle scelte politiche fatte nei mesi scorsi, che hanno portato alla nascita del governo Draghi e alla nuova gestione del commissario straordinario Figliuolo. Lo scorso 30 aprile sono state effettuate più di 515.000 vaccinazioni, con una media, nei sette giorni, superiore a 340.000 dosi somministrate, per un totale di 21 milioni di somministrazioni. Questi numeri fanno luce nel buio dei mesi scorsi e indicano la strada per uscire dal tunnel, ma soprattutto danno la percezione, ma più che la percezione la certezza, di poter raggiungere l'immunità di gregge entro l'autunno.

Dobbiamo dare atto che le nostre intuizioni, le nostre coraggiose scelte politiche, si sono dimostrate corrette e ripagano oggi delle tante orribili parole rivolte verso chi con determinazione si prese la responsabilità di assumere decisioni importanti per il futuro della nostra Italia.

Grazie al presidente del Consiglio Mario Draghi, nel nostro Paese si è ricostruito un clima di fiducia, di entusiasmo, di autorevolezza internazionale e di speranza per il futuro.

Da tempo, e sempre sulla base di dati scientifici, insistevamo sulla necessità di riaprire in sicurezza ed in particolare di far ripartire la scuola in presenza e le attività all'aperto. Oggi riteniamo che si debba lavorare per un ulteriore passo in avanti, rendendo più agevoli gli spostamenti tra le Regioni promuovendo il *pass* vaccinale sia a livello europeo che a livello mondiale. È importante, importantissimo, tornare a vivere. Se prevarrà la responsabilità e se la campagna vaccinale proseguirà come deve, siamo convinti che verrà meno anche la limitazione delle chiusure serali. Siamo felici che la maggioranza abbia trovato con il Governo l'intesa sul coprifuoco; è giusto che si decida sulla base

dell'andamento dei contagi e dell'avanzamento delle vaccinazioni: più ci vacciniamo, meno ci contagiamo, prima riparte il nostro Paese. Altre considerazioni invece meritano i ristoratori che non hanno spazio all'aperto e alcune attività sportive che sono ancora bloccate, ma che nei fatti potrebbero operare ed effettuarsi in sicurezza.

Il Covid e le restrizioni hanno fatto emergere nuove esigenze di *welfare* familiare e stabilito un nuovo equilibrio tra la vita privata e il lavoro. La pandemia ha cambiato la percezione in relazione ad alcuni temi quali lo *smart working,* i congedi parentali straordinari e il *bonus baby-sitting.*

Con questo decreto-legge, aiutiamo concretamente le nostre famiglie con figli, costrette a stare a casa per la chiusura delle scuole o in quarantena, con lo *smart working*, i congedi parentali straordinari per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* e il *bonus*, per uno stanziamento complessivo di circa 300 milioni di euro. Dopo la pandemia lo *smart working* rientrerà sempre di più tra i servizi di *welfare* aziendale, non solo al fine di conciliare in maniera flessibile tutti i momenti della giornata, ma anche per garantire ai lavoratori una maggiore autonomia temporale nell'espletamento dei propri compiti e delle proprie mansioni. Si parla sempre più di *smart welfare* per definire le nuove esigenze dei lavoratori, con le quali dovremo continuare a confrontarci per offrire soluzioni e adeguato supporto. Proprio domani in quest'Aula si tratterà un altro importante provvedimento a sostegno delle famiglie e delle imprese, che mette molte pezze agli errori fatti nel passato.

Oggi, consapevoli di aver lavorato bene per il Paese, Italia Viva esprime convintamente il voto favorevole al decreto-legge in discussione. Le sfide che ci attendono sono comunque tante e molto difficili, ma prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo pensare alla ripartenza e dobbiamo ripensare alla crescita, al debito buono del Piano nazionale di ripresa e alle riforme che l'Europa si aspetta da noi e che servono soprattutto all'Italia e a noi italiani. *(Applausi)*.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, ci accingiamo anche noi a fare il nostro intervento di protesta, posto che, come è noto, anche gli interventi di protesta hanno un ruolo specifico nell'equilibrio dei poteri tra maggioranza e opposizione. Poi, se vogliamo anche derubricarli a fastidio, a ronzio, a disturbo, evidentemente abbiamo una cultura delle istituzioni un po' criptica, un po' *d'antan*, che ricorda altri periodi, magari forse un po' più bui, del secolo scorso.

Chiusa questa parentesi, signor Presidente, mi lasci ringraziare invece il collega De Vecchis, che questa mattina ha riportato nella sede opportuna un dramma accaduto due giorni dopo il 1° maggio: il dramma - che evidentemente i colleghi ricordano - è quello della povera Luana D'Orazio, l'ennesima morte sul lavoro. Non è una morte bianca, com'è volgarmente chiamata, ma una morte drammatica e tragica sul lavoro. È stata una notizia che ha rischiato di essere cancellata per via di questa celebrazione del 1° maggio che ha catturato l'attenzione sugli *influencer*, sul loro cappellino e sulla necessità di catturare i *social*, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una giornata per celebrare il lavoro e per celebrare un dramma (quello del lavoro che non c'è) in una giornata di confronto sulle amenità dei *social* e su chi va dietro a certe amenità.

Grazie al collega De Vecchis noi oggi abbiamo tentato di riportare l'argomento almeno all'attenzione delle Assemblee parlamentari. Lo stesso ringraziamento, signor Presidente, non posso farlo alla conduzione d'Aula che l'ha preceduta, perché chiedere il minuto di silenzio dopo che il collega De Vecchis aveva attenzionato questo tema è stato un passaggio a dir poco trasandato e distratto.

Chiudo così l'ulteriore parentesi quadra e mi accingo a trattare il tema all'ordine del giorno, che è quello di un provvedimento su cui oggi siamo chiamati a discutere ma facendo una discussione che, come dire, se fosse un amore sarebbe platonico: questo provvedimento infatti ha già spirato i suoi effetti; per ammissione di tanti degli intervenuti è una sorta di atto dovuto, che ha visto l'Assemblea del Senato impegnata a ratificare, senza neanche la minima possibilità di migliorarlo, un provvedimento già spirato.

In Commissione stamattina, per esempio, questa cosa è emersa plasticamente, anche nella indisponibilità - lo dico ai colleghi che hanno sollecitato questo atteggiamento da parte di Fratelli d'Italia - a trasformare i nostri emendamenti in auspici, cioè in ordini del giorno. Ci è stata chiesta

questa ulteriore disponibilità su vicende di assoluto buonsenso, su cose che abbiamo illustrato bene in Commissione e che fanno parte del dibattito quotidiano che impegna i nostri concittadini. Per esempio, ne dico una che vado spiegando e dicendo da più di un anno in quest'Aula: fare un numero sufficiente di tamponi e di test per individuare l'infezione da Covid-19 nei famosi asintomatici. Come ho spiegato stamattina in Commissione ai colleghi, esistono ormai anche le canzonette che trattano della necessità di scovare gli asintomatici, ma non esistono i provvedimenti di un Governo e di un Ministro che sembra evidentemente aver paura di trovare i positivi al Covid, ancorché asintomatici o presintomatici, capaci comunque di infettare.

Altri emendamenti riguardavano la possibilità delle Regioni di circoscrivere le zone rosse a seconda dell'andamento epidemiologico della curva dei contagi; altri ancora riguardavano la necessità di riaprire le palestre e le piscine o il coprifuoco.

Colleghi, si tratta di misure di assoluto buon senso e non di mera protesta, i quali, se avessero trovato spazio almeno nella disponibilità del Governo ad esprimere parere favorevole alla loro trasformazione in ordini del giorno, non avrebbero determinato un disagio così grande, forte, enorme, tale da mettere a repentaglio questa maggioranza ipertrofica, che ha mille problemi, ma l'unico problema che non ha è quello di mettere insieme quattro numeri per superare il passaggio in Aula. In realtà, quello che vi blocca - come ha detto il collega La Russa nel suo intervento dai banchi dell'emiciclo - è che non riuscite ad avere la forza intellettuale di ammettere che ci può essere qualcosa di concreto e di onesto proposto dall'opposizione. Ebbene, non mi sfugge che questo è un gioco delle parti, che ci può stare in condizioni normali, cioè di normale andamento dello scambio democratico dentro l'Aula del Senato; ma non ci può stare in condizioni speciali come questa. La specialità di queste condizioni è data da un lato da un'emergenza che ci trasciniamo da oltre quindici mesi e che ci richiama tutti a un maggior senso del dovere e dall'altro dal fatto che avete una maggioranza così ampia e ipertrofica che evidentemente, invece di aumentare la funzionalità dell'organo (come avviene per ogni ipertrofia), la limita, la condiziona e ne impedisce il regolare funzionamento.

Rispetto a tutto ciò, colleghi, l'attività e il lavoro di Fratelli d'Italia si moltiplicheranno per far capire quello che sta accadendo in questo momento assolutamente particolare della politica del nostro Paese. In questo tentativo di spiegare l'inspiegabile e in questo tentativo di riportare alla normalità una condizione del tutto schizofrenica, c'è anche la vicenda che attiene alla da tutti declamata e da nessuno voluta Commissione di inchiesta sull'andamento e la gestione dell'emergenza Covid e sull'intero Servizio sanitario nazionale; istituito con legge quarantatré anni fa.

Bene, questa Commissione sarebbe un banalissimo atto dovuto, un ottemperare a un minimo di presenza su un tema drammatico quale quello dell'emergenza Covid-19. Faccio notare, colleghi, che in tutte le legislature è stata istituita una Commissione di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, senza considerare la vicenda Covid-19. Oggi, a oltre quindici mesi dalla proclamazione dello stato d'emergenza, figuriamoci se non sarebbe opportuno che il Parlamento si occupasse di questo banalissimo problema.

Peraltro, tutte le Regioni stanno normando commissioni di inchiesta sul Covid-19; in quelle governate dal centrodestra lo propone la sinistra, in quelle governate dal centrosinistra (le poche rimaste) lo propone il centrodestra. Il Parlamento, invece, fa come gli strimpellatori del Titanic: la nave affonda e noi, colleghi, ci giriamo dall'altra parte.

Anche su questo Fratelli d'Italia è assolutamente lineare e coerente: c'era un testo precedente al Covid-19 già depositato in Commissione sanità ed era stato incardinato; era poi stato elaborato un testo unificato a partire da tutte le proposte depositate, ma questa iniziativa si è persa nel nulla, nelle nebbie, nei meandri di un'attività parlamentare che si ferma a ratificare, che si occupa delle pagliuzze e non si occupa delle travi negli occhi dei parlamentari, dei senatori, di quelli che stanno semplicemente nel mondo, girano per i territori e raccolgono le istanze dei nostri cittadini.

Colleghi, questa vicenda ci deve vedere seriamente impegnati a rimettere mano all'andamento della gestione della pandemia e alle enormi sfide che ogni giorno affronta il nostro Servizio sanitario. Noi abbiamo depositato nuovamente una proposta di legge a questo riguardo, che tiene conto anche dell'emergenza Covid-19; aspettiamo di capire se voi tutti vi renderete disponibili a ottemperare a un

dovere assolutamente incomprimibile di questo Senato della Repubblica e del Parlamento nazionale. *(Applausi)*.

FEDELI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è in continuità con quanto è stato fatto negli ultimi dodici mesi: affronta, cioè, importanti aspetti dell'emergenza in corso e si pone nella prospettiva di una gestione efficace delle ripercussioni dirette e indirette della pandemia.

Se da un lato è, infatti, necessario mantenere alta l'attenzione sull'andamento dei contagi, dall'altro è però indispensabile anticipare, per quanto possibile, le difficoltà che si presenteranno domani. In particolare, una volta cessata l'emergenza sanitaria - e ci auguriamo che si arrivi presto all'immunità di gregge - ci sarà un'emergenza sociale, economica e psicologica da affrontare.

Secondo i dati Istat di marzo 2021, si sono registrati 900.000 occupati in meno, a prevalenza donne, rispetto allo stesso mese del 2020. I redditi da lavoro per le famiglie sono diminuiti di 90 miliardi di euro e le buste paga scese del 6,9 per cento. La nostra economia è in condizioni di grande sofferenza e la politica deve saper dare risposte rapide, risolutive e con capacità di visione e fiducia nel futuro per tutti.

La popolazione è stanca e sempre più provata da oltre un anno di sacrifici. Lo scostamento di bilancio già votato potrà senza dubbio contribuire a sostenere ancora le attività con giusti aiuti economici, anche molto più consistenti rispetto ai precedenti (ne discuteremo a partire da questo pomeriggio); ma allo stesso tempo è urgente affrontare tutte le criticità strutturali emerse in questi mesi e sciogliere quei nodi, superare quei *gap* strutturali che caratterizzano la nostra economia e la nostra società.

Il punto centrale è il lavoro. Bisogna ripartire dal lavoro, dagli investimenti che creano lavoro *(Applausi)* - questo è il punto politico di visione e di necessità del Paese - per affrontare davvero e darci tutti insieme la prospettiva della piena e buona occupazione, cominciando a sciogliere una per una le questioni decisive che da tempo attendono una svolta.

Occorre investire sull'aumento dell'occupazione femminile e giovanile, occorre superare la storica disparità di tutele tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, rivedere in modo serio e organico gli strumenti di protezione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, anche dando seguito e migliorando la sperimentazione delle misure in favore di professionisti autonomi che abbiamo di recente introdotto.

Occorre portare a compimento una riforma organica del fisco - lo sottolineo, rivolgendomi in particolare al Governo - a partire dall'assegno unico universale *(Applausi)* per costruire un sistema che favorisca la semplicità del rapporto tra lo Stato, le imprese e le famiglie e che incoraggi la libera iniziativa, la lealtà e la trasparenza fiscale.

Occorre poi guardare con spirito costruttivo alle tante novità che si sono affermate durante l'emergenza, a cominciare dalle modalità di lavoro agile, cercando di sfruttarne al meglio le opportunità e di limitare al massimo il rischio di abusi, di riduzione delle tutele e, soprattutto, evitando di scambiare quella che è una diversa modalità di organizzazione del lavoro, delle imprese e delle città con uno strumento di conciliazione dedicato solo ed esclusivamente alle donne *(Applausi)*. Bisogna trovare soluzioni strutturali.

Il tema della disoccupazione femminile è un problema serio per il nostro Paese e quindi dobbiamo fare attenzione che sul lavoro agile non si carichi ulteriormente di lavoro non retribuito il lavoro delle donne. Dobbiamo condividere la genitorialità e dobbiamo affrontare, per tutto questo, tutti gli strumenti che rendono effettiva la parità tra i generi per l'accesso al lavoro e nel posto di lavoro.

Per tali ragioni riteniamo che l'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo rischia - se non stiamo attenti a tali aspetti - di esasperare le insopportabili diseguaglianze che colpiscono le donne e farci fare pericolosi passi indietro.

Una delle risposte che è necessario dare velocemente è relativa al divario retributivo che ancora sfavorisce le lavoratrici del nostro Paese.

Arrivo quindi ai contenuti del provvedimento oggi in esame. Seppure limitati a fronteggiare circostanze contingenti, vanno esattamente nella direzione sperata, quella di offrire maggiori tutele ai

lavoratori con figli minori o con disabilità, a prescindere dalla tipologia di lavoro, siano essi dipendenti o autonomi. Ricordo l'introduzione, fino al 30 giugno del 2021, di una serie di misure in favore dei lavoratori con figli per fronteggiare l'evenienza, che con la riapertura delle scuole potrebbe ancora verificarsi, della sospensione delle attività didattiche ed educative in seguito a un contagio o alle misure preventive di quarantena.

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici e privati con figli minori di sedici anni viene innanzitutto riabilitata la possibilità di ricorrere allo *smart working* fino a tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche e in caso di infezione da Covid o di quarantena. Questa possibilità è prevista per ambedue i genitori di figli di qualsiasi età con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento o anche di alunni con bisogni speciali educativi.

Per i lavoratori dipendenti con figli minori di quattordici anni è riconosciuta, sempre nel caso di contagio o quarantena, la possibilità di fruire di un congedo straordinario, per tutto o parte del periodo di sospensione delle attività del figlio, con il riconoscimento di un'indennità del 50 per cento della retribuzione e il versamento della contribuzione figurativa relativo all'intera retribuzione.

Si prevede inoltre la possibilità di convertire i congedi fruiti dal primo gennaio al 13 marzo 2021 in congedi straordinari negli stessi termini appena esposti.

Anche l'astensione dal lavoro, in caso di impossibilità di lavoro agile, sarà una delle possibilità riconosciute ai genitori con figli da quattordici a sedici anni, sempre nella circostanza di un figlio obbligato in casa.

Il provvedimento al nostro esame prevede anche un ritorno del *bonus baby-sitting* fino al 30 giugno per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, per i lavoratori autonomi e - lo sottolineo in modo particolare - per il personale del comparto sicurezza, difesa, polizia locale e soccorso pubblico e, finalmente, si estende questa possibilità a tutte le professionalità del settore sanitario pubblico e privato *(Applausi)*, riparando ad una irragionevole disparità tra professioni e professioni. Con questo intervento si riconoscono quindi elementi di novità molto importanti.

Si ribadisce, infine, un concetto molto importante, già in parte espresso in passato: il diritto alla disconnessione per lavoratrici e lavoratori dipendenti, una questione non di poco conto, per far sì che il lavoro agile non si trasformi in un rapporto di lavoro *non stop* senza orari e senza alcuna tutela, insomma senza più rispetto per i tempi da dedicare alla famiglia, al riposo, allo svago o al benessere psicofisico. *(Applausi)*.

Certo, c'è ancora molto lavoro da fare e ce ne sarà ancora di più nei prossimi mesi. I cittadini e le cittadine hanno bisogno di rassicurazioni, è vero, ma come membri del Partito Democratico riteniamo che il Paese abbia bisogno anche di un deciso cambio di passo: che siano rimessi al centro il lavoro e la crescita sostenibile, come prescrivono il Next generation EU, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che abbiamo già approvato e l'agenda ONU 2030. Penso che con queste prospettive e con queste politiche che cambieranno davvero in meglio la nostra condizione di lavoro e di vita, si riaccende la speranza che molti cittadini, donne, giovani e meno giovani ci stanno chiedendo oggi e volendo partecipare anche loro alla prospettiva di rinascita di un Paese che ha estremo bisogno di coraggio e di fiducia in sé stesso.

Questo provvedimento è un ulteriore passo in questa direzione, che era stato già deciso e che era necessario e utile per l'innovazione sociale, la transizione digitale e ambientale.

Per queste ragioni, ma guardando sempre di più al futuro, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, il decreto alla nostra attenzione ha praticamente già esplicato tutti i suoi effetti. Soprattutto le misure restrittive e di cautela in funzione del Covid arrivano fino a Pasqua, quindi la nostra discussione e spesso anche gli ordini del giorno sono legati a una situazione che è in evoluzione e rispetto alla quale comunque si sono già espletati tutti gli effetti.

Ci sono invece molte questioni assolutamente fondamentali su cui il decreto, in particolare con l'articolo 2, continua a espletare tutti i suoi effetti. Mi riferisco a quelle ricordate anche dalla senatrice

Fedeli e che riguardano essenzialmente il lavoro agile per il lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di sedici anni. Sono stati fatti, tra l'altro, dei cambiamenti anche molto positivi durante la discussione alla Camera. È stata inserita la possibilità fondamentale del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di quattordici anni e anche per i genitori di figli con disabilità. Vi è tutta una serie di norme assolutamente fondamentali che riguardano e affrontano uno dei problemi maggiori che sono stati riscontrati in questo anno terribile. È prevista la proroga del bonus *babysitter* anche per i lavoratori autonomi. Queste misure in sostanza cercano di intervenire rispetto al problema della chiusura delle scuole e della didattica a distanza, per cui i genitori - quasi sempre le mamme, quindi le donne - si sono dovuti far carico contemporaneamente di proseguire il lavoro con lo *smart working* e di seguire i figli.

Con questo voglio dire che quando affrontiamo le numerose questioni che la pandemia ci ha messo di fronte con evidenza, sappiamo ormai da dati chiarissimi che il maggior peso di tutta questa situazione drammatica è scaricato sulle donne. Con questa pandemia infatti sono venute alla luce questioni strutturali che già esistevano, in particolare per quanto riguarda l'occupazione femminile e la qualità del lavoro. Spesso le donne hanno lavori precari, intermittenti e anche più poveri (che sono quelli che si sono persi di più). Questa è una fotografia della realtà che non possiamo non vedere. I dati di questa situazione drammatica che ha pesato molto sulle donne ci dicono che questo è uno degli ambiti in cui è necessario fare un'operazione di cambiamento.

In occasione dell'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo discusso molto del fatto che una delle questioni fondamentali da affrontare è quella delle disparità territoriali, generazionali e di genere. In questo decreto c'è una parte che fotografa la situazione e che ci dice che è necessario mettere in campo delle politiche strutturali per affrontare questo nodo strutturale. Non ci potrà essere ripresa nel Paese se non sapremo dare uno stimolo fortissimo all'occupazione femminile, se non faremo investimenti ingenti a favore della scuola anche al fine di riuscire a far conciliare la vita lavorativa con l'accudimento dei figli.

La didattica a distanza e la conseguente esigenza di connessione ci segnalano inoltre la fortissima necessità di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del Paese, con un investimento fortissimo nella scuola.

Il decreto-legge in esame (le cui norme dell'articolo 1 hanno esaurito i loro effetti) contiene misure molto importanti in tema di lavoro agile, congedi parentali, astensione dal lavoro, congedo straordinario e *bonus baby-sitting*, quindi con finalità di aiuto alle famiglie.

Desidero affrontare una questione francamente sorprendente. Alla Camera dei deputati è stato introdotto all'articolo 1 una norma che non riesco davvero a comprendere, riguardante il Mater Olbia Hospital. Non riesco a comprendere come una siffatta norma sia stata ritenuta conciliabile con il provvedimento e ammissibile. In pratica, si fa un'operazione francamente molto discutibile, perché si introduce nel decreto una deroga fino al 2026, anche per l'applicazione delle tariffe, per questa struttura, che è privata. Ricordo che sul tema è stato presentato e discusso in Commissione un ordine del giorno.

Come sapete, il Mater Olbia Hospital è nato dalla *partnership* tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e ha prodotto molto dibattito e discussione in Sardegna, in quanto si tratta di una struttura con costi molto elevati. In Sardegna ci sono problemi per quanto riguarda l'ospedale di Nuoro e, tanto più vista la pandemia in corso, se si fosse voluto intervenire a favore della Regione si sarebbero dovuti promuovere investimenti per la sanità pubblica. Invece si fa una proroga fino al 2026 per quanto riguarda i posti letto e le retribuzioni anche per l'emergenza. Quindi, delle due l'una: o qualcuno ha intenzione di vivere estati calde in Costa Smeralda da qui al 2026 (questo è un decreto in tema di Covid e magari si ipotizza un rialzo dei contagi), oppure la norma è onestamente molto, ma molto discutibile ed è francamente incredibile che sia stata introdotta all'interno di questo provvedimento. Questa vicenda susciterà problemi, discussioni e grandi difficoltà per la Sardegna stessa. Trovo scandaloso che si inserisca una norma come questa all'interno del decreto, mentre ci sono invece problemi molto seri in alcune strutture ospedaliere pubbliche per quanto riguarda la Sardegna e anche in ospedali vicini.

Affronto ora un'altra questione: abbiamo esaminato anche oggi una serie di ordini del giorno e si è aperto l'ennesimo dibattito sul coprifuoco e sulle aperture. Su questa vicenda bisogna chiarirsi una volta per tutte, perché - come vedete - nonostante tutte le polemiche su Conte e gli altri, si procede sempre per decreti e noi siamo chiamati a convertire decreti che sono già conclusi nei loro effetti. Ma sappiamo perfettamente, perché è la discussione ormai quotidiana e costante, che si è assunto un rischio ragionato. Quando si dice "ragionato", significa che bisogna ragionare. Quindi, sappiamo perfettamente che verificheremo i dati. Tutti noi speriamo che ognuno usi prudenza e che il principio di precauzione sia applicato, perché l'unica cosa che non possiamo permetterci come Paese è che, dopo l'aspettativa di riaprire e la riapertura graduale, poi però non si osservano le norme, si dà il messaggio del "tana libera tutti", e siamo alla fine costretti a richiudere. Questo sarebbe davvero devastante e creerebbe molti problemi alla ripresa.

Noi voteremo a favore del disegno di legge in esame, con tutte le osservazioni che abbiamo fatto, e spero anche che una volta per tutte si chiuda la stucchevole discussione sull'ora in più e l'ora in meno, quando sappiamo che tutti insieme dovremo vedere i dati e verificarli. Questo è quanto serve al nostro Paese. *(Applausi)*.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, gentili colleghi, ancora una volta si discute di un decreto-legge che a che fare con le restrizioni da pandemia Covid, anche se per la verità apparirebbe meno interessante; lo si nota anche dalla scarsa presenza, purtroppo, di colleghi oggi in Aula, perché è un decreto-legge che riguarda provvedimenti che di fatto sono già decaduti. Si riferisce, infatti, a restrizioni che ricordano un periodo che si è concluso già lo scorso 6 aprile.

Ciò nonpertanto, colgo l'occasione per rammentare che esaminiamo questo provvedimento in seconda lettura e che presso la Camera dei deputati qualcuno ha cercato di trasformarlo in qualcosa che in effetti non era: un decreto anti-coprifuoco. In realtà, questo decreto-legge anticipa norme del decreto "riaperture", perché abbiamo visto come alcune questioni, più volte sollevate, vengano spesso risolte. Bisogna ricordare che alla Camera è stato approvato un ordine del giorno, approvato poi anche in Commissione - come ha ricordato il collega della Lega - che impegna il Governo, proprio in merito alla *vexata quaestio* del coprifuoco, a rivedere l'orario delle chiusure serali. Questo è giusto ricordarlo, perché più volte si è fatta forse una eccessiva polemica sulla faccenda dell'orario. Abbiamo visto tutti come l'operazione di apertura all'esterno dei ristoranti, nelle ore sia diurne che serali, abbia di fatto sbloccato la situazione. Anzi, mi sono persino preoccupato: nella mia città ho visto migliaia di persone in giro e devo ammettere che ho potuto verificare con grande piacere che la gente ha ritrovato subito fiducia.

Quindi, i provvedimenti voluti dal Governo Draghi hanno fatto ripartire la fiducia nel futuro e soprattutto nei confronti di quegli operatori del settore più penalizzato, bar e ristoranti, che hanno visto fortemente diminuito il proprio volume d'affari, provocando di fatto la chiusura, per troppo tempo, delle loro attività. Ebbene, si è di fatto già avviato un processo di nuova speranza e di fiducia riaprendo in quelle ore.

In merito alle chiusure serali c'è ormai una decisione che prevede che sostanzialmente a metà maggio - quindi fra pochi giorni - verificheremo quello che accadrà; l'andamento della pandemia è fondamentale.

Oggi ho qui con me una pagina del «Corriere della Sera» che riporta alcune dichiarazioni del generale Figliuolo, ed è giusto che io lo dica a dimostrazione del fatto che ciò che a noi interessa di più è uscire fuori dalla pandemia. E l'unica soluzione perché questo possa accadere è che il piano nazionale vaccinale funzioni a regola d'arte e vada avanti secondo le aspettative del generale Figliuolo. E allora, voglio riportare alcuni dati che fanno il seguito alla notizia di soli tre giorni fa: in Italia l'obiettivo che il Governo Draghi si era posto di giungere almeno a 500.000 vaccinazioni al giorno si è raggiunto e superato. *(Applausi)*. Questo è un aspetto che non possiamo dimenticare, perché vuol dire che le affermazioni dei membri di questo Governo poi trovano concreta realizzazione.

Voglio citare soltanto qualche dato significativo che vuole introdurre un po' di spirito ottimistico -

santo Dio! - del quale abbiamo tanto bisogno. *(Applausi)*. Dal 10 aprile ad oggi si è rilevato - parole del generale Francesco Paolo Figliuolo - meno 26 per cento di decessi *(Applausi)*, e ci vuole l'applauso su questo; meno 34 per cento di ricoveri ordinari e meno 31 per cento di ricoveri in terapia intensiva. *(Applausi)*. Siccome molti dicono che ci piacciono i numeri, eccoli qua. Questi sono i numeri che questo Governo evidentemente è in grado di fare. *(Applausi)*.

Voglio dire che tutto questo serve perché noi, che siamo rappresentanti del popolo qui in Parlamento, in una situazione patologica che si protrae da oltre un anno in questo Paese, dobbiamo rigenerare uno spirito costruttivo, uno spirito positivo che - lo registriamo con favore anche nella giornata di oggi - fa il paio con un'altra notizia interessante, cari colleghi. Mi riferisco al fatto che da metà maggio avremo il pass verde *(Applausi)*, che forse piacerà molto alla Lega perché è un colore a loro gradito, ma piace anche a me perché amiamo tutto ciò che è verde. Dico bene, cara Sottosegretario.

La bella notizia che è stata data dal ministro Garavaglia al nostro *premier* Draghi è che finalmente potremo competere, a parità di condizioni, con la concorrenza della Grecia e della Spagna *(Applausi)*. Se non avessimo avuto la possibilità di competere, ci avrebbero "rubato" tutti i turisti *(Applausi)*, e questo non lo possiamo permettere. Abbiamo un'offerta straordinaria e siamo in grado di competere ad alti livelli.

Queste sono le questioni fondamentali, insieme alle tante altre che pure sono contenute nel decreto-legge in esame, che riguardano il soppresso limite di età per l'accesso dei genitori di figli con disabilità, in situazioni di gravità accertata, al congedo straordinario; l'accesso al lavoro agile consentito anche ai genitori dei figli minori di anni sedici non conviventi; lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile consentito anche per la sospensione dell'attività educativa oltre che didattica. Sono alcune delle misure contenute in questo decreto-legge che sicuramente sono molto importanti e derivano dalla necessità legata, purtroppo in molti casi, alla chiusura delle scuole che oggi - riscontriamo anche questo - vengono riaperte *(Applausi)*.

Cari colleghi, poiché abbiamo la responsabilità enorme di rappresentare il popolo italiano in Parlamento, dobbiamo essere consapevoli della ragione vera ed essenziale per la quale abbiamo aderito con entusiasmo all'invito del presidente Mattarella a comporre, insieme ad altre formazioni politiche, come la Lega, a noi vicina in coalizione, un Governo di unità nazionale. Quando si è in difficoltà bisogna mettersi insieme, superando anche le tante differenze che c'erano, che ci sono e ci saranno con altre formazioni politiche; e ciò per raggiungere gli obiettivi di cui parlavo poco fa, sperando che il popolo italiano trovi la forza, che ha trovato anche in passato, per superare i momenti di difficoltà e veleggiare verso nuovi lidi, verso nuove opportunità e verso una nuova crescita economica, utilizzando - perché no? - anche le risorse europee. *(Applausi)*.

È con questo spirito che il Gruppo Forza Italia dichiara il voto favorevole al decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi consenta una premessa all'inizio del mio intervento. Poco fa abbiamo ricordato la ragazza toscana, morta sul lavoro. Purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata la notizia di un altro fatale incidente, questa volta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in Lombardia, in circostanze simili. Vorrei associarmi, con tutti i colleghi del Gruppo, al dolore della famiglia, esprimendo le condoglianze sia per la ragazza toscana, sia per l'operaio varesino. *(Applausi)*.

Signor Presidente, tornando all'argomento della nostra discussione, con il voto di oggi concludiamo l'esame, nei due rami del Parlamento, del decreto-legge, che, nell'ormai radicato sistema di monocameralismo alternato, è rimasto all'esame della Camera dei deputati per molto tempo. I tempi per noi sono stati strettissimi e, considerato che la settimana prossima l'Assemblea sarà impegnata nell'esame del decreto-legge Covid di aprile, successivo a quello in esame, è stato pressoché obbligatorio concludere il nostro esame in meno di ventiquattro ore. Nelle Commissioni riunite 1a e 11a abbiamo incardinato il provvedimento alle ore 14 di ieri e, solo comprimendo la fase emendativa, siamo riusciti a portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea quest'oggi. È senz'altro positivo che le norme Covid vengano ora stabilite con un decreto-legge, norma di rango primario, e non più con i

DPCM di Conte e Casalino, ma siamo ancora lontani dal pieno coinvolgimento del Parlamento.
Oggettivamente, in questa specifica occasione ciò era difficilmente attuabile, visto che le norme in questione, valide per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile, compresa la Pasqua in zona rossa, di fatto erano già superate addirittura durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati. Sarebbe quindi stato un mero esercizio accademico andare ad intervenire nel merito, essendo la cosa del tutto inefficace, non essendo noi dotati di una macchina del tempo. Anzi, l'approvazione di qualche emendamento improvvidamente presentato avrebbe magari riclassificato qualche zona rossa in zona gialla e avrebbe magari stabilito che qualche attività a marzo avrebbe potuto aprire. Ma l'emendamento non può far apparire dal nulla i clienti e i conseguenti incassi, riguardanti il mese di marzo. Cari amici di Fratelli d'Italia, l'unico effetto sarebbe stato la perdita dei ristori: oltre il danno, anche la beffa. Questo è l'effetto di un'opposizione fatta per partito preso e non obiettiva.
C'è però da prendere atto, con soddisfazione, che la stagione dei divieti totali è terminata. Il terrorismo mediatico di chi vorrebbe vederci tutti rinchiusi eternamente in un *bunker* antiatomico di sovietica memoria è stato surclassato dal pragmatismo del presidente Draghi *(Applausi)* che, parlando di rischio calcolato, ha dato il via alla stagione delle riaperture. Ciò è stato possibile perché in questo Governo, alle posizioni miranti ad una anacronistica ed eccessiva prudenza, si è contrapposta la voce della Lega e di Matteo Salvini *(Applausi)*. Le riaperture serali dei ristoranti, anche se per ora solo all'aperto, e la ripresa di alcune categorie di attività sono solo l'inizio. Ora bisogna procedere speditamente e sempre e solo dove i dati scientifici lo consentono. È una condizione che intendiamo ribadire e sottolineare con decisione: sempre e solo dove i dati scientifici lo consentono. Occorre poi procedere a verifiche, con cadenza rapida, e ad ulteriori *step* di apertura.
Chiediamo prioritariamente la cessazione o, in subordine, lo slittamento in avanti dell'orario del coprifuoco serale. Per la ristorazione ci sarebbe un duplice vantaggio: sanitario, con la possibilità di diluire le presenze in una fascia oraria più ampia, ed economico perché consentirebbe un duplice turno di clienti. Con l'arrivo della bella stagione e il progredire della campagna vaccinale si deve permettere di tornare a un'attività sociale, anche in fascia serale, che, se svolta all'aperto - come dimostrato da più studi scientifici - non è a discapito del contenimento dei contagi. L'approvazione di poco fa dei nostri ordini del giorno sul coprifuoco e sulle riaperture è un impegno netto che il Governo si è assunto.
C'è un'altra tematica che, come Gruppo Lega, vogliamo portare all'attenzione dell'Assemblea e lo facciamo ancor più convintamente dopo che la Camera ha inserito nel provvedimento l'articolo 1-*bis*, che permette facilitazioni per le visite ai carcerati. Chiediamo di poter riaprire le visite anche a quelli che, di fatto, possiamo definire dei carcerati innocenti, gli ospiti delle *residenze sanitarie assistenziali* (RSA), case di riposo e simili. *(Applausi)*. Decine e decine di migliaia di persone da più di un anno non possono vedere i loro cari. Ora sono tutti vaccinati e non c'è motivo di tenere in vita questa limitazione. Facciamo loro più danno a privarli di un abbraccio e dell'affetto di uno o più familiari. Se vogliamo procedere con cautela, si dia almeno rapida attuazione alla nostra proposta di consentire quantomeno l'accesso alle RSA a chi è in possesso della certificazione verde. Se l'abbiamo istituita, usiamola per qualcosa di sicuramente utile che permetterebbe anche di vedere con maggior simpatia ciò che al momento è percepito come un ulteriore fardello burocratico, limitante e negativo.
Permettiamo da subito - mi appello al Governo - a chi è vaccinato, guarito dal Covid o ha un tampone negativo di entrare nelle RSA e riabbracciare nonni, nonne, padri e madri. Nelle ultime ore sui *media* e, forse in una sede ancor più importante, stamattina in Commissione il Governo si è espresso in tal senso e, quindi, siamo ampiamente fiduciosi.
Con questo auspicio, con lo spirito di responsabilità che contraddistingue il mio Gruppo, dando fiducia alle scelte del presidente Draghi, che ha dimostrato di saper ascoltare, oltre che di saper fare, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. *(Applausi)*.
MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi, per la difficile battaglia contro il Covid-19, anche ora che la campagna vaccinale sta finalmente decollando e prendendo il giusto andamento sia in termini di programmazione che di organizzazione, oltre che di

maggior partecipazione, raggiungendo anche le 500.000 somministrazioni al giorno, restano di importanza fondamentale l'ampia e convinta adesione dei cittadini; il loro spirito di solidarietà e di appartenenza alla comunità e il convincimento in ognuno di noi che i propri comportamenti corretti influenzano più o meno direttamente lo stato di salute degli altri.

I maggiori ostacoli riscontrati fino ad oggi nella programmazione della lotta al Covid-19 sono da ricondurre al realizzare il giusto equilibrio tra i diversi provvedimenti sanitari ed economici che necessariamente coinvolgono e si ripercuotono sul nostro vivere sociale. Tali misure ovviamente devono essere capaci - da un lato - di limitare e contrastare la circolazione e la diffusione del virus e delle sue emergenti varianti, abbassando così la curva dei contagi e - dall'altro - le stesse non devono sconvolgere ancor di più di quanto accaduto finora la struttura economica del nostro Paese, il suo tessuto sociale, con il coinvolgimento degli stessi difficili equilibri familiari.

Non è un problema di sproporzionata rigidità o di eccessiva cautela. Il tutto scaturisce dalla necessità ovvia di procedere con la dovuta e massima attenzione. Siamo di fronte a un virus estremamente aggressivo e diffusivo. Lo dimostrano i milioni di vittime nel mondo e i dati dei contagi nella loro fredda e asettica rilevazione.

Credo che tutti quelli che all'inizio affermavano incautamente che quanto stava accadendo nella fase iniziale della pandemia era gonfiato quasi ad arte o straordinariamente eccessivo, per cui le chiusure, le restrizioni e i *lockdown* adottati erano sproporzionati rispetto alla reale gravità e che, al contrario, occorreva aprire tutto, alla fine si sono dovuti completamente ricredere, dovendo obiettivamente riconoscere che la prudenza e le misure di sicurezza adottate fossero indispensabili, magari da discutere nella loro complessità o da smussare in alcuni passaggi, ma necessarie e non differibili.

In questo difficile e purtroppo lungo percorso tutte le misure e i provvedimenti - secondo me - sono stati e dovranno essere ispirati e guidati da un criterio di gradualità e di progressività. Non si tratta di essere rigoristi o aperturisti. Non vi possono essere due fazioni di fronte ad un unico nemico, il virus. Si tratta di essere semplicemente equilibrati nelle decisioni e commisurati nelle scelte.

Occorre procedere in questo difficile passaggio che ci dovrà portare fuori dal tunnel della crisi pandemica, affidandosi sempre alla scienza, alle misure suggerite dagli studiosi e ai dati oggettivi, relativi agli indici di contagio dei vari territori e ai consequenziali tassi di occupazione delle terapie intensive. Tutte queste informazioni, insieme ad altre, fotografano perfettamente e oggettivamente la realtà epidemiologica e devono guidare le consequenziali scelte politiche.

Indubbiamente occorre anche coraggio nelle decisioni e nelle scelte, che non deve significare però spregiudicatezza. Al contrario, vi devono essere la giusta consapevolezza, logicità e consequenzialità nei provvedimenti adottati. Ragionare con razionalità e obiettività, senza lasciarsi andare a entusiasmi sproporzionati, ma adottando scelte logiche, chiare e assolutamente proporzionate alla gravità del momento: solo in questo modo si potranno evitare scelte di cui poi pentirsi e da cui potrebbero scaturire dannose retromarce.

Non si possono fare voli pindarici o cavalcare l'onda del populismo o semplicemente contrastare, gridare allo scandalo e affermare inopinatamente che tutto è sbagliato e tutto è da rifare, con un comportamento che non tiene assolutamente conto dell'oggettività relativa alla situazione epidemiologica. I dati dei contagi sono cifre incontestabili di cui prendere atto e su cui riflettere. Non esiste una regola del «tutto è giusto» o del «tutto è sbagliato». Esiste solo il buon senso del confronto responsabile e della condivisione delle scelte. Il principio che deve guidare i nostri comportamenti e le nostre scelte deve essere unico e ben chiaro. La salute del singolo cittadino va messa al primo posto.

Uno sforzo comune, al di là delle diverse posizioni politiche, è indispensabile e deve essere fatto, così come altrettanto impegno e sacrificio vengano chiesti a tutta la collettività. Tutti noi lo dobbiamo attuare nel doveroso e sentito rispetto delle tante sofferenze e delle decine di migliaia di vittime che il Covid-19 ha provocato e continua a mietere.

Il Governo Conte aveva tracciato un percorso, pur tra le tante difficoltà e le molteplici e complesse problematiche che ne hanno reso difficile il cammino: ostacoli questi ultimi da ricondurre, non solo alla pandemia, ma spesso a veti incrociati e contrapposti, fatti aprioristicamente, nella ricerca risultata vana di visibilità e di consensi *(Applausi)* o anche nel tentativo, non riuscito, di scalfire la popolarità e

il consenso di chi quel Governo lo guidava nel momento più drammatico e critico della pandemia per il nostro Paese.

Le misure adottate in questo come in altri provvedimenti, come d'altronde lo stesso PNRR, vanno nella direzione di quel percorso già intrapreso, pur con le ovvie variazioni e gli aggiustamenti necessari, riconducibili alle modificate situazioni epidemiologiche generali e alla disponibilità di dosi vaccinali sempre maggiori.

Come detto, tutto ciò rappresenta un implicito ed indiretto riconoscimento della bontà del lavoro svolto da Giuseppe Conte e dal Governo da lui presieduto *(Applausi)*. Il MoVimento 5 Stelle ha dato e continua a dare la sua fiducia ad un Governo che si muova in tale direzione e sia impegnato costantemente a proporre misure e provvedimenti che tutelino prima di tutto la salute dei cittadini, in particolare dei soggetti più fragili e delle categorie più a rischio. Al tempo stesso, tali misure costituiscono un sostegno concreto alle persone più in difficoltà e una tutela per chi ogni giorno vive realmente sulla propria pelle le drammatiche conseguenze della crisi.

Il MoVimento 5 Stelle c'è sempre, ogni giorno e per tutti. È presente e lavora nell'interesse del Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, del Sars-Cov-2 cominciamo a conoscere molte cose, sia perché ci sono molti studi scientifici, sia perché comincia a esserci il dato dell'esperienza ad aiutarci. Ad esempio, sappiamo che, come molti *virus* respiratori, come i coronavirus più frequenti, anche questo è un virus stagionale; lo abbiamo visto la scorsa primavera e la scorsa estate quando i contagi si sono affievoliti e infatti i dati ci dimostrano questo anche oggi. Noi abbiamo proprio oggi un numero di posti liberi in terapia intensiva piuttosto alto, pari al 73 per cento, così come è libero il 71-72 per cento dei posti di area non critiche, quindi, non siamo più in una situazione di emergenza. I contagi sono calati, quasi tutte le Regioni sono in zona gialla e questo va detto in maniera chiara.

Con il decreto-legge in esame noi stiamo perdendo l'occasione di dare un segnale di normalità, di ritorno alla normalità, sempre con un'alta vigilanza, ma portando il Paese fuori dall'emergenza. In particolare, critico fortemente la mancata approvazione di quegli emendamenti che avrebbero consentito di riaprire già da oggi le attività di palestre, piscine, scuole di danza, insomma di tutto ciò che si poteva fare sempre nelle zone gialle e nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria.

Allo stesso modo critico fortemente la mancata occasione di estendere la possibilità di tenere aperti i locali e di poter circolare liberamente anche dopo le ore 22, ovviamente sempre nelle zone gialle, e quindi dove non ci siano *cluster* o particolari situazioni di contagio alto.

Questa opportunità non è stata colta e il Parlamento in realtà non è stato messo nella condizione di discutere pienamente di queste misure, anche perché noi ci troviamo a dover convertire decreti-legge che hanno già esplicato la loro efficacia nel momento in cui noi li convertiamo.

Torniamo alla normalità, con attenzione ma senza fare terrorismo mediatico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 16,37).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione del disegno di legge:

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*** *(Relazione orale)* **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2144.

I relatori, senatori Toffanin e Manca, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Toffanin.

TOFFANIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alla conclusione della prima lettura in Senato del decreto-legge sostegni; un percorso che ha unito i Gruppi parlamentari nell'intento di dare risposte efficaci al Paese, ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti, su cui la crisi si sta accanendo sempre più.

Ringrazio il Governo, i ministri Franco e D'Incà, il vice ministro Castelli qui presente, i sottosegretari Bini e Durigon, i Presidenti delle Commissioni finanze e bilancio, i Capigruppo e i commissari tutti, i funzionari e gli Uffici, nonché il correlatore, senatore Manca, per il lavoro svolto nelle Commissioni e per lo spirito di vera collaborazione che ha caratterizzato l'attività pur nel distinguo delle diverse sensibilità dei vari Gruppi parlamentari. Permettetemi anche di ringraziare l'opposizione, che ha contribuito alla conclusione positiva dell'esame di questo provvedimento.

Il Parlamento ha finalmente riacquistato un ruolo centrale nel processo legislativo, perché la sua azione, in occasione di questo provvedimento, è stata senza dubbio incisiva, sia per la significativa attività emendativa al testo del disegno di legge, sia per aver impegnato il Governo, attraverso ordini del giorno votati in Commissione, ad affrontare altri temi richiesti dal Parlamento nel decreto sostegni-*bis*.

Il percorso nelle Commissioni per la conversione del decreto-legge ha visto i Gruppi parlamentari individuare proposte emendative che responsabilmente possano dare risposte efficaci a chi sta fuori dal Palazzo e che in questi mesi ha visto e purtroppo continua a vedere morire i propri cari, la propria attività, il proprio lavoro; svanire i propri sogni; perdere gli anni più spensierati della giovinezza e i periodi fondamentali di attività didattica, determinanti per la crescita personale e per il futuro di un'intera generazione.

Pertanto, a livello parlamentare sono stati individuati alcuni grandi temi, su cui si è trovata convergenza senza spezzettare le risorse disponibili in tanti rivoli impercettibili e perciò inefficaci. Si tratta di temi di grande portata, a partire dal sostegno alle imprese relativamente ai costi fissi, che le stesse devono comunque sostenere anche se impossibilitate ad operare pienamente. Parliamo di provvedimenti quali la proroga della sospensione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) fine anno; la sospensione della prima rata IMU per attività turistiche e attività commerciali penalizzate dalle chiusure; la sospensione al 100 per cento del canone RAI per tutto il 2021 per le attività cui è stato imposto di non lavorare, incluse quelle inerenti al terzo settore; le agevolazioni fiscali per i locatori che nel 2020 hanno subito morosità, oltre all'istituzione di fondi da dedicare al completamento dei cicli di dottorandi e provvedimenti a favore dei bus turistici, delle *startup*, delle emittenti locali.

Altre misure sono a sostegno delle fragilità, come l'istituzione del fondo per i genitori separati o a sostegno del turismo, come il fondo dedicato alle terme e quello per la valorizzazione delle nostre città d'arte e dei nostri borghi. Importante è il fondo dedicato al *welfare* aziendale e alle società sportive dilettantistiche, così come è significativa la proroga dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a fine settembre e il differimento di un anno per la segnalazione dell'esposizione debitoria rilevante relativa al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, anche se sarebbe stato qui necessario un intervento più radicale con una vera e propria proroga per differire una norma che non è conciliabile con il periodo pandemico che stiamo vivendo e la conseguente crisi economica.

Da segnalare inoltre sono il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela della salute per i professionisti. Nel piano vaccinale è stata inserita, inoltre, la priorità di accesso ai vaccini per i malati oncologici in *follow-up* e la possibilità di effettuare i vaccini alle infermiere volontarie della Croce Rossa.

Insomma, si tratta di una serie di misure che a livello parlamentare hanno completato il decreto, ma che saranno ancora più efficaci in combinazione con gli altri impegni richiesti al Governo per il provvedimento sostegni-*bis* attraverso un ulteriore intervento sui costi fissi come la riduzione della Tassa sui rifiuti (Tari) e la proroga e l'ampliamento del credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo; le iniezioni di liquidità alle imprese attraverso nuovi fondi di garanzia dello Stato e una

moratoria per i mutui esistenti; preziose risorse per la ripartenza. Sono richiesti inoltre una maggiore attenzione ai lavoratori stagionali e un incremento di 100 milioni per il settore della montagna. Tutto questo completa il decreto che già di per sé si distingue dai precedenti ristori per la *ratio* con cui è stato concepito attraverso l'allargamento della platea dei destinatari dei contributi a fondo perduto e l'eliminazione delle cruciali criticità derivanti dall'utilizzo dei codici Ateco, pur nell'invariata disponibilità delle risorse - ricordo 32 miliardi - votate con lo scostamento dello scorso gennaio, risorse con cui si sono dovuti affrontare più temi.

Il provvedimento si compone di cinque titoli. Il titolo I è dedicato al sostegno alle imprese e all'economia con gli articoli che includono i contributi a fondo perduto per le imprese, con una copertura di 11,15 miliardi di euro; il sostegno per il settore della montagna; l'implementazione del fondo per i lavoratori autonomi e professionisti di un 1,5 miliardi di euro; e ancora l'intervento riservato agli adempimenti fiscali attraverso la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione e l'introduzione dell'annullamento dei debiti a residuo fino a 5.000 euro dei singoli carichi relativamente al periodo dal primo gennaio 2000 al 31 settembre 2010 per i redditi non superiori a 30.000.

Successivamente si fa riferimento all'incremento di 420 milioni per il fondo dedicato alle utenze elettriche e alla tariffa del canone RAI che - come sopra ho evidenziato - l'attività emendativa ha voluto completare.

Il titolo II prevede disposizioni in materia di lavoro, essenzialmente incrementando la cassa integrazione, prevedendo indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello sport, senza tralasciare le misure a sostegno delle fragilità, esoneri contributivi per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Il titolo III prevede misure in materia di salute e sicurezza, stanziando 2,8 miliardi di euro destinati ai vaccini e farmaci per la cura del Covid e 51,6 milioni per i Covid hotel.

Il titolo IV concerne gli enti territoriali con interventi da 1,5 miliardi in favore dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province; il rimborso delle spese sanitarie delle Regioni per le emergenze per l'anno 2020; il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle entrate non percepite tramite l'imposta di soggiorno.

Rientrano in questo titolo anche il fondo istituito presso per il MEF per il sostegno alle attività economiche delle Regioni colpite dall'emergenza e il fondo di 800 milioni per supportare il trasporto pubblico locale nel 2021.

Al titolo V invece appartengono le altre disposizioni urgenti, le misure per favorire le attività didattiche e per il recupero delle competenze degli studenti, anche per quanto riguarda il sostegno delle attività scolastiche in forma digitale per le Regioni del Mezzogiorno, le misure a sostegno delle università e della formazione artistica e di ricerca e, ancora, la tutela delle persone con disabilità, misure per la funzionalità delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, delle Capitanerie di porto, delle Forze armate, la proroga dell'operazione «Strade sicure», che con l'attività emendativa è stata sostenuta con 10 milioni di euro, e tutte le misure per il sistema delle fiere, delle filiere produttive, per la cultura e per la Protezione civile.

Ora il decreto sostegni è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 marzo, tardi rispetto ai precedenti ristori votati prima di Natale e rispetto all'acuirsi della crisi, ma nei primissimi mesi di quest'anno si sono verificati gli avvenimenti che tutti conosciamo: la crisi e la caduta del Governo Conte II e l'istituzione del Governo Draghi. Già dai primi provvedimenti, compreso il presente, si è segnato un cambio di passo che è stato confermato con l'elaborazione finale del PNRR, piano fondamentale per la ripartenza e il futuro del sistema Paese, reso significativo dall'integrazione di contenuti della nuova stesura e poi inviato a Bruxelles nei termini previsti.

Ecco i passi in avanti che si auspicavano con la nascita di questo nuovo Governo di unità nazionale e di salute pubblica, Governo che ora, con le vaccinazioni, le riaperture graduali e il miglioramento progressivo dei provvedimenti, grazie a un Parlamento partecipativo, darà un impulso efficace a quanti stanno chiedendo da mesi e mesi aiuti concreti. È chiaro che sarebbe stato auspicabile realizzare ulteriori provvedimenti a sostegno del Paese e che si può e si deve fare meglio, ma è altrettanto

evidente che solo il riavvio verso una nuova, ma piena normalità favorirà la ripresa della nostra economia e soprattutto della nostra vita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Manca.

MANCA, *relatore*. Signor Presidente, desidero prima di tutto ringraziare il ministro Daniele Franco, il ministro D'Incà e la vice ministra Laura Castelli, che, insieme ai sottosegretari Caterina Bini e Claudio Durigon, hanno lavorato con intensità e con grande spirito di collaborazione. Voglio partire da questo primo ragionamento, condividendo tutta la relazione che la correlatrice senatrice Toffanin ha appena svolto, perché, a mio avviso, è significativo dell'identità che abbiamo voluto dare a tale percorso di collaborazione che ritengo essere una bella pagina di collaborazione proficua e positiva tra Parlamento e Governo.

C'è stata infatti una grande collaborazione della struttura tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, che non va mai dimenticata, a cominciare dal capo di Gabinetto, dottor Chiné, ma in rappresentanza di tutte le diverse articolazioni di un Dipartimento delle finanze assai importante, perché vi si riscontrano i criteri fondamentali propri anche dei principi costituzionali: l'imparzialità e la professionalità sono elementi decisivi per salvaguardare il futuro del Paese ed elementi di terzietà che credo siano da ribadire di fronte ad ogni provvedimento, perché vi è stato un percorso molto lungo e complesso. Da diversi mesi la crisi pandemica ci costringe a leggi di bilancio praticamente sotto falso nome, nel senso che sono decreti Covid, che in realtà hanno nella complessità di una legge di bilancio l'elemento fondamentale da cui dobbiamo partire.

Questa collaborazione, quindi, è stata vera e reale e ci ha consentito anche di costruire grande convergenza nelle forze politiche di maggioranza che sostengono questo Governo e soprattutto di lavorare anche con le opposizioni, pur nella distinzione dei ruoli, all'interno di una leale collaborazione, che ha determinato alcune intese che hanno insieme consentito la conclusione di un percorso non banale, né scontato, ma molto complesso, che ovviamente il decreto-legge in sé racchiudeva.

I pilastri del decreto sono sostanzialmente quattro e rappresentano sostegni importanti. Nel provvedimento affrontiamo un tema reale di sostegno alle imprese, alle partite IVA e all'economia più fragile. Si tratta di un sostegno rilevante, che ha segnato anche l'identità fondamentale della conversione, attraverso la quale in Parlamento abbiamo voluto mettere la maggioranza che sostiene il Governo nelle condizioni di affiancarsi a una fragilità reale. La crisi pandemica ha richiesto tante misure di limitazione di molte piccole attività ed era giusto rispondere a questa domanda di aiuto, che rischiava di essere anche una contrapposizione tra Istituzioni e piccole realtà che avrebbe potuto produrre conflitto e sicuramente comportato un rallentamento della ripartenza economica del Paese.

Si è quindi deciso (qui non ci sono emendamenti a prima firma, ma di tutti i Gruppi di maggioranza) di dare una risposta rilevante a questi temi. Mi riferisco all'esenzione totale dal pagamento della prima rata IMU per le imprese che hanno perso fatturato e credo che aver previsto, in sede di conversione in Parlamento, 216 milioni di euro per una prima importante riduzione dei costi fissi delle imprese corrisponda al primo dovere che abbiamo, ossia intervenire per dare una risposta all'abbattimento dei costi fissi e ricostruire una leale collaborazione tra lo Stato e le piccole attività economiche che sono state fortemente colpite dalle limitazioni pandemiche. Lo abbiamo fatto intervenendo sull'IMU e con l'azzeramento del costo di occupazione di suolo pubblico. La cosiddetta tassa sui tavolini è insopportabile; nel momento in cui chiediamo alle piccole attività economiche di operare in esterno, è giusto che lo Stato ricambi con l'esenzione dal suo pagamento. Si tratta di uno sforzo collettivo per rimettere in movimento il Paese; stiamo parlando di centinaia di migliaia di partite IVA e attività alle quali abbiamo tolto un'insopportabile tassa che andava azzerata per tutto il 2021 come elemento e contributo decisivo di alleanza, ripartenza e ripresa insieme delle attività. Il suolo pubblico è anche un'immagine positiva e una luce delle nostre città, affinché si torni a dare importanza alla partecipazione dei cittadini all'interno dei centri storici.

Queste due misure, che insieme all'esenzione dal pagamento del canone RAI valgono 430 milioni di euro, sono condivise e - secondo me - hanno dato dignità alla leale collaborazione tra il Parlamento e le realtà economiche più fragili e deboli, coinvolte in una crisi pandemica molto complessa. È un

primo segnale - non l'ultimo - che tuttavia ha caratterizzato l'identità di questa conversione.

A mio avviso, la crisi pandemica ci ha messo di fronte temi fondamentali. Diventa ancora più importante ragionare sulla cura della persona e sulla presa in carico di una comunità. Per questo motivo, il secondo pilastro è rappresentato dal sostegno al lavoro. Il provvedimento contiene tante misure importanti per salvaguardare, con gli ammortizzatori sociali, i livelli occupazionali. È da tempo che stiamo facendo un lavoro importante (anche durante il Governo Conte II) e negli ultimi mesi abbiamo lavorato con grande intensità in Parlamento.

Il secondo importante sostegno viene dato dal provvedimento al settore del lavoro. Gli ammortizzatori sociali non sono una forma di assistenzialismo inutile, ma rappresentano la precondizione per evitare che una crisi pandemica si trasformi in un gigantesco conflitto sociale. Saranno poi necessarie le riforme e dovremo riformare quest'istituto, ma la crisi pandemica ci ha dimostrato che il primo obiettivo che il Governo ha introdotto - quello di non lasciare sole le persone - era una decisione fondamentale per tutelare la coesione sociale del Paese ed evitare un conflitto che avrebbe potuto produrre danni seri anche al futuro e alla ripartenza dell'economia e della società. Questi sono i pilastri dell'identità di un Paese.

Avremo mostrato limiti ed errori, ma aver deciso subito che l'attenzione andava dedicata al lavoro e all'impresa, proprio per evitare un conflitto sociale, è stata, a mio avviso, una scelta giusta, perché qui stiamo operando sui 32 miliardi di scostamento autorizzati (si tratta del penultimo scostamento, perché l'ultimo votato in quest'Aula sarà utilizzato dal decreto sostegni-*bis*). Tuttavia, queste misure di oltre 200 miliardi portano l'Italia tra i primi Paesi europei, insieme alla Germania, ad aver utilizzato risorse fondamentali per la competitività economica, oltre che per la tenuta della coesione sociale. Avremo avuto limiti, sicuramente, perché una crisi pandemica introduce sforzi inimmaginabili e non prevedibili, ma credo che la strada intrapresa sia stata giusta, coraggiosa e importante e ad essa dobbiamo guardare con grande attenzione e grande senso di responsabilità.

Il terzo sostegno riguarda la salute. Abbiamo introdotto in questo decreto-legge tutte le risorse necessarie non solo per acquisire i vaccini, ma per dare velocità al piano di vaccinazione. Averlo fatto portando le vaccinazioni a circa 500.000 giornaliere ha rappresentato e rappresenta la prima misura economica per ripartire: questa è la questione cruciale. Chiaramente, il decreto ci mette nelle condizioni di disporre di risorse sufficienti per realizzare tale grande, primo e importante obiettivo di questo Governo: velocizzare il piano di vaccinazione è la prima misura economica per uscire dalla crisi pandemica.

Il quarto sostegno importante è agli enti territoriali. Colleghi, se siamo arrivati fin qui, senza conflitti e senza contrapposizioni tra i diversi livelli di Governo, credo che molto sia dipeso anche dalla risposta che abbiamo saputo dare alle dimensioni territoriali. Le fragilità sociali abitano nel territorio: aver messo al centro importanti interventi di sostegno agli enti locali e alle Regioni; aver reso più flessibile il debito di una Regione; infine, aver garantito ai Comuni le condizioni fondamentali con risorse aggiuntive per coprire il mancato gettito delle prestazioni che in pandemia non potevano generare entrate, sono state, a mio avviso, scelte fondamentali e decisive per la tenuta di questo Paese. Questi quattro sostegni ai pilastri più importanti segnano una continuità delle risposte, ma anche una volontà precisa del Governo di dare un'accelerazione importante alla prima misura economica fondamentale, che è la tutela della salute e il piano di vaccinazione.

Abbiamo compiuto la conversione in esame non solo guardando a questo decreto-legge. Abbiamo portato le risorse a disposizione, in sede di conversione, da 550 a 770 milioni di euro, grazie alla collaborazione con il Governo. È una scelta giusta, che ci mette tuttavia anche nelle condizioni di predeterminare un indirizzo fondamentale, che abbiamo condiviso e votato in Commissione, che è quello di dare elementi fondamentali per indirizzare il prossimo decreto. Questo per me ha una valenza politica grande, perché è forse una delle prime volte nelle quali ci sono sintonia, sinergia e allineamento anche rispetto a come il Governo attuerà il prossimo decreto in Consiglio dei ministri.

Abbiamo dato un indirizzo preciso su alcune tematiche fondamentali. Le ricordo velocemente per questioni di brevità, ma sappiamo che nel prossimo decreto-legge è necessario intervenire sul credito di imposta sulle locazioni, perché è un vuoto fondamentale da colmare. Serve una misura urgente per

dare un credito di imposta sulle locazioni commerciali, perché lì si rischia di consumare un problema reale.

Secondo aspetto fondamentale del prossimo decreto: introdurre misure aggiuntive per i Comuni a sostegno delle fragilità. Abbiamo cioè deciso di dire al Governo che è necessario occuparsi immediatamente delle fragilità che abitano nel territorio, perché la crisi pandemica lascia ancora nel territorio i problemi delle fragilità sociali. Occorre un fondo ulteriore per aggiungere risorse al sistema delle autonomie locali per contrastare le fragilità.

Ancora, abbiamo introdotto una prima misura per abbattere i costi fissi, ma ce ne sono altre, a cominciare dall'eliminazione della Tari per chi ovviamente è stato chiuso e deve continuare a ridurre costi fissi per le attività economiche.

Parliamo di misure fondamentali. Penso a un tema vero: il disagio psicologico che colpisce i nostri ragazzi. Le misure della solitudine che, purtroppo, hanno chiuso nella dimensione domestica le persone, a cominciare dai giovani, pongono problemi reali circa la necessità del confronto. Il disagio psicologico tra i minori è una questione cruciale per il futuro di questo Paese.

Si è detto al Governo che serve un fondo straordinario per aggiungere risorse ai consultori, per allargare un diritto, quello di contrastare il disagio psicologico dei giovani. Questo sarà un tema del prossimo provvedimento, ed è un'iniziativa importante che abbiamo intrapreso e che, insieme alle altre misure, determina un intervento ulteriore nel mondo del lavoro per i lavoratori cosiddetti stagionali, quelli più fragili.

Il mondo dello spettacolo e della cultura contempla aree di precarietà che esistevano già prima della crisi pandemica: aver chiesto al Governo di utilizzare il prossimo provvedimento per risolvere questi limiti è un altro elemento fondamentale della conversione in esame.

Per tale motivazione, ritengo che questa sia una pagina positiva del lavoro che abbiamo compiuto insieme. Perciò credo sia un lavoro che complessivamente va attribuito a una grande responsabilità di coesione della maggioranza che, pur di fronte a identità differenti, ha preso tra le mani quella più importante, che è l'interesse nazionale, che credo rappresenti una pagina positiva del lavoro parlamentare e del ruolo del Parlamento anche in relazione al Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore De Carlo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

DE CARLO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, abbiamo affrontato e commentato il decreto-legge sostegni - primo provvedimento di aiuto alle imprese e all'economia nazionale del nuovo Governo Draghi - con la stessa obiettività e con la stessa onestà intellettuale con le quali ci siamo approcciati ai provvedimenti del precedente Governo Conte e abbiamo votato quasi 200 miliardi di scostamento in un anno. Tali scostamenti e decreti si inseriscono in una situazione drammatica, ben evidenziata nel Documento di economia e finanza (DEF) recentemente approdato in Aula. Il DEF, infatti, evidenzia una revisione al ribasso delle stime di crescita per l'anno in corso rispetto a quanto previsto dal documento programmatico di bilancio dello scorso ottobre: si passa da una crescita programmatica del 6 per cento a una del 4,5, motivata dal DEF come conseguenza della ripresa dei contagi e delle nuove restrizioni. Una situazione, quindi, certamente figlia della pandemia, ma anche di una gestione poco attenta all'equilibrio tra le esigenze sanitarie e quelle economiche, che ha costretto di fatto molte imprese e molti settori a rimanere chiusi senza precise evidenze scientifiche che ne attestassero la pericolosità. Di conseguenza, è lo Stato a cercare di porre rimedio attraverso l'intervento pubblico, che si è rivelato, ahimè, poco efficace.

Sempre con onestà intellettuale, in tema di indennizzi alle imprese, o ristori, che dir si voglia, abbiamo accolto con soddisfazione - trattandosi peraltro di due modifiche chieste a gran voce da Fratelli d'Italia, proposte ripetutamente nei nostri emendamenti ai provvedimenti del Governo Conte - l'estensione dei contributi a fondo perduto alla platea dei professionisti e il superamento della logica fredda dei codici Ateco. Ancora, con la stessa lucidità intellettuale, non possiamo non ribadire l'inadeguatezza dell'ammontare dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge, a favore soprattutto del mondo produttivo: erano inadeguati i ristori del precedente Governo Conte e lo sono egualmente quelli

dell'attuale Governo Draghi, a maggior ragione considerando il perdurare dell'emergenza sanitaria che aumenta sempre di più le difficoltà del mondo produttivo.

Parliamo di contributi che, a seconda del volume d'affari, vanno dall'1,7 al 5 per cento del fatturato perso complessivamente nell'intero 2020. Credo che già questo dica tutto e le percentuali si commentano da sole, purtroppo. Si tratta piuttosto di una presa in giro, che non di qualcosa che possa definirsi un contributo: non saprei come altro definire quei 2.500 euro per un commerciante, un artigiano o un ristoratore che nel 2020 hanno subito una perdita 50.000 euro, magari dimezzando il loro fatturato rispetto all'anno precedente. Questo è il caso più favorevole, perché, salendo il volume d'affari, come detto, la quota del contributo diminuisce rispetto alla perdita subita.

Purtroppo, sul tema non vediamo sostanziali differenze rispetto ai decreti-legge ristori del Governo Conte; vediamo, anzi, assoluta continuità, e a dirlo sono le cifre, che evidenziano come siano quasi praticamente identici negli importi.

Le cifre sono impietose anche sotto l'aspetto del lavoro. Siamo scesi in piazza il 1o maggio, mentre altri ascoltavano concerti o comizi improponibili, da palchi autorevoli. Siamo scesi al fianco dei lavoratori, perché i dati del lavoro sono impietosi, con un crollo dell'occupazione del 4,1 per cento, rispetto a febbraio 2020, considerando anche che c'è il blocco dei licenziamenti, e un aumento del 5,4 per cento degli inattivi tra i quindici e i sessantaquattro anni. Non va certo bene alle donne, con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. La disoccupazione giovanile è in forte aumento, con 159.000 posti di lavoro persi per i ragazzi tra i quindici e i ventiquattro anni. Sono quasi il 15 per cento le partite IVA cancellate e le aziende chiuse.

Si tratta di dati impietosi, ma non sono questi gli unici ad essere tali. Sono sempre le cifre a dirci che i ristori sono stati e sono tuttora irrisori. La CGIA di Mestre ha stimato, per il solo 2020, una perdita di fatturato complessivo, per le imprese italiane, di circa 423 miliardi di euro. A fronte di questo, il Governo Conte ha destinato alle imprese 11,3 miliardi di euro, a titolo di contributi diretti a fondo perduto, pari ad appena il 2,7 per cento del fatturato perso. Il decreto-legge sostegni ha stanziato poco più di 11 miliardi di euro: la cifra è simile, ma la platea è più vasta, comprendendo anche i professionisti ed avendo eliminato ovviamente i codici Ateco. Sommando tale misura alle precedenti, arriviamo a ristori che coprono il 5,3 per cento del fatturato perso nel solo 2020.

Il presidente Draghi ha affermato che il Governo si è mosso nell'ambito dei 32 miliardi di euro di scostamento di bilancio già approvato: si poteva fare di più per le imprese e le partite IVA, ma, come sempre, è una questione di priorità e di scelte. È una scelta politica e, per questo, crediamo che si dovesse e si potesse fare di più. Ci saremmo aspettati decisamente di più dal decreto-legge sostegni. Lo aspettiamo da dicembre, l'abbiamo aspettato per Pasqua e probabilmente lo vedremo licenziato a Pentecoste. In coerenza con quanto detto sinora, ci saremmo aspettati un Governo che mettesse a terra manovre diverse, ma non siamo i soli, perché il decreto-legge sostegni è stato addirittura bocciato dalla stessa maggioranza, considerato che sono stati presentati complessivamente oltre 3.000 emendamenti, dei quali meno del 15 per cento erano di Fratelli d'Italia, unica forza all'opposizione: il rimanente 85 per cento erano della maggioranza, che in questo modo sconfessa l'operato stesso del suo Governo. Proprio per questo ci aspettavamo di più, anche dal passaggio nelle Commissioni, in cui abbiamo provato a migliorare il provvedimento, con proposte che andassero nel verso di un intervento per sostenere completamente i settori in crisi e lo abbiamo fatto attraverso emendamenti puntuali.

Come abbiamo detto nei mesi scorsi, era necessario in primo luogo intervenire sui costi fissi, che gravano sulle imprese, in quanto la logica del *bonus una tantum* non risolve il problema del mondo produttivo e della continuità imprenditoriale. Se non lo risolveva prima, a maggior ragione non lo fa ora, dopo un anno di chiusure e restrizioni. Abbiamo ribadito per questo la necessità di intervenire a copertura dei costi fissi che gravano su imprese, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, quali, ad esempio, canoni di locazione, mutui e *leasing* in essere, utenze, imposte e tasse, premi assicurativi, versamenti contributivi, quando indipendenti dal fatturato, come nelle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. Invece il decreto-legge prevede poco o nulla in tal senso.

Qualche piccolo passo avanti è stato fatto con alcuni interventi approvati nelle Commissioni, che hanno previsto ad esempio l'esenzione totale dal pagamento del canone RAI per le strutture ricettive e

per i locali di somministrazione o anche la proroga dal 30 giugno al 30 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Lo stesso vale per l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per le imprese che nel 2020 hanno subito un calo di fatturato almeno del 30 per cento. Si tratta comunque di interventi di portata molto limitata e per l'appunto insufficienti, a maggior ragione se si considera che nel 2020 è terminato per quasi tutti i settori anche il credito d'imposta del 60 per cento sui canoni di locazione degli immobili utilizzati nell'attività di impresa. Per gli altri settori è terminato il 31 dicembre 2020, dopo averne beneficiato per i mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre.

Fratelli dall'Italia a tal proposito ha presentato due proposte emendative al decreto-legge, che sono state trasformate, nel corso dell'*iter* in Commissione, in ordini del giorno, che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di prevedere ristori commisurati ai costi fissi e l'estensione dei crediti di imposta sulle locazioni.

Sempre in tema di locazioni, accogliamo positivamente il fatto che in un emendamento al decreto-legge sia stata prevista la non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti dal proprietario dell'immobile locato, come da tempo proposto da Fratelli d'Italia, anche in relazione al decreto-legge sostegni.

Positiva è la novità che riguarda i professionisti. Grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, è stata approvata la misura che riconosce il principio del differimento per malattia Covid dei termini relativi agli adempimenti che i professionisti devono rispettare a tutela di questi ultimi e dei loro clienti. Ora, però, con il concorso di tutti, bisogna approvare il disegno di legge di Fratelli d'Italia per estendere i diritti anche a quelle categorie che fino ad oggi si sono sobbarcate il costo delle loro malattie.

Bisogna estendere l'applicazione dei regimi facoltativi della cedolare secca e del canone concordato anche per gli immobili non abitativi, prevedendo la possibilità di optare da parte del proprietario per la stessa tassazione prevista per i canoni di affitto derivanti dagli immobili a uso abitativo. Anche questa è una proposta di Fratelli d'Italia.

Abbiamo proposto di elevare al 100 per cento l'entità di ristori previsti per le imprese e le partite IVA con volume d'affari fino a 400.000 euro. Attualmente sono pari al 60 per cento della perdita mensile fino a 100.000 euro e al 50 per cento per la fascia tra i 100.000 e i 400.000 euro, sempre con riferimento alla perdita mensile.

Riteniamo necessario tutelare i settori di rilevanza strategica dalle scalate ostili da parte di aziende straniere che potrebbero approfittare della debolezza del tessuto finanziario, economico e sociale del Paese come conseguenza della nuova ondata pandemica. Alla luce anche del recente caso Iveco, abbiamo proposto di estendere al settore automobilistico l'uso dello strumento della *golden power*. Allo stesso tempo, abbiamo proposto di prorogare l'esercizio dei poteri speciali al 31 dicembre 2021 in tutti i settori strategici e, in particolare, quelli finanziari, bancari e assicurativi, dell'agroalimentare e del siderurgico.

A questo proposito, balza agli occhi il cortocircuito interno alla maggioranza relativamente all'articolo 37, la cui finalità è intervenire per supportare con una finanza ponte anche le aziende in amministrazione straordinaria e a cui, in realtà, i tempi di approvazione del decreto-legge di fatto impediscono di avere liquidità in tempo breve. Porto un esempio che conosco: la Acc di Trichiana, un'azienda del mio territorio, paga sulla propria pelle la carenza di liquidità. È una diatriba tutta interna alla maggioranza tra chi ne riconosce il progetto come strategico, e quindi meritevole di intervento pubblico, e chi invece crede che a intervenire debbano essere i privati. Peccato che a rimetterci siano i dipendenti, illusi da mesi di promesse non mantenute. Questa è l'unica discontinuità che abbiamo visto sul campo tra il Governo precedente e questo, ma in peggio.

Abbiamo chiesto per le imprese che hanno subito un calo di fatturato nel 2020 che la variabile passi dal 25 al 33 per cento a seconda del volume d'affari.

Sulla scuola, tenendo fede alla nostra linea politica e per dimostrare di essere un'opposizione costruttiva e super propositiva, non solamente - come leggiamo oggi da qualche agenzia - una che grida e basta, abbiamo proposto soluzioni per la mobilità straordinaria per l'eliminazione del vincolo

quinquennale, il concorso riservato solo per i direttori dei servizi generali amministrativi, l'aumento dell'aliquota per la mobilità interprovinciale, la mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici. Da parte nostra, ci sono fatti e non parole in favore del personale della scuola (precari, dirigenti scolastici e personale ATA).

Abbiamo sostenuto molti emendamenti dell'*Associazione nazionale Comuni italiani* (ANCI) e dell'Unione Province d'Italia (UPI). Ne è stato approvato uno che riguarda l'adeguamento dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Tali proposte emendative erano finalizzate a dare respiro finanziario ed economico agli enti locali, che - lo dico da sindaco - sono le istituzioni di prossimità ai cittadini e che sono in prima linea nel combattere l'emergenza Covid. Avevamo segnalato per primi che i Comuni non riuscivano ad approvare i bilanci entro il 30 marzo e con un emendamento avevamo già proposto di prorogare il termine al 31 marzo.

Signor Presidente, cito quello che forse ha messo più in crisi la maggioranza, ossia all'articolo 4, che definiamo una mezza rottamazione, che non è né carne, né pesce e che serve a poco, se non alle esigenze dell'amministrazione per abbassare il magazzino fiscale. Ai cittadini e alle imprese serve davvero poco, perché è limitato a un importo di 5.000 euro e a coloro che hanno un reddito entro i 30.000 euro lordi l'anno. Si tratta di una misura inutile e ingiusta, perché si rivolge a una fetta di popolazione estremamente limitata e che potrebbe giovare ai cattivi pagatori che lo sono per negligenza e non per errore. Avevamo proposto la sospensione delle cartelle e una maggiore rateizzazione, dando così risposte non solo a qualcuno.

Signor Presidente, c'è poi il tema molto importante delle rendicontazioni delle spese regionali. È un emendamento di Fratelli d'Italia. In un momento di difficoltà le esigenze sanitarie connesse all'emergenza Covid non possono essere perimetrate in gabbie normative, come effettuato dai vecchi decreti. Ci vuole flessibilità. Bisogna concedere alle Regioni che le rendicontazioni vengano considerate come un unico finanziamento e le varie risorse assegnate dai quattro decreti, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Un'emergenza si affronta con strumenti emergenziali, non con quelli ordinari.

Per concludere, signor Presidente, il sunto è quello di un provvedimento insufficiente ed inefficace che, nella piena tradizione del Governo Conte II, rimanda a un successivo provvedimento: tutto cambia, perché nulla cambi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori e senatrici, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi è solamente un piccolo tassello all'interno di un più ampio quadro di aiuti e sostegni che, da un anno a questa parte, Parlamento e Governo stanno mettendo in atto per provare a fornire un supporto concreto a fronte della crisi che sta attraversando il Paese ormai da troppo tempo.

Tutti abbiamo la consapevolezza che non si tratta di soluzioni definitive né risolutive, soprattutto per i tanti operatori economici che hanno dovuto ridurre, in maniera talvolta drastica, la loro attività e che, proprio a causa di questa crisi, sono stati costretti a scelte molto difficili e, addirittura, anche alla chiusura delle loro attività. C'è ancora molto da fare ed è per questo che il Governo è al lavoro già da settimane per varare il prossimo decreto sostegni, che sarà approvato a giorni e su cui tutti lavoreremo, per migliorarlo.

Oggi, tuttavia, siamo chiamati a discutere e a votare un provvedimento che costituisce un passo importante. Il lavoro fatto dal Parlamento è stato assai significativo ed è andato anche nella direzione giusta. Tanti sono stati gli emendamenti approvati in Commissione e di questo, ovviamente, dobbiamo rendere grazie ai suoi membri che hanno lavorato molto bene e che hanno cercato di raccogliere le istanze di tutte le categorie, o quasi perché qualcuna è sicuramente rimasta fuori.

A questo riguardo, non posso non pensare all'incremento del fondo da destinare alle imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea, che erano state escluse dai precedenti provvedimenti; o, ancora, all'esenzione della prima rata IMU per i soggetti che svolgono attività di impresa, di cui ha parlato il relatore poco fa; oppure, penso alle imprese che producono

reddito agrario. Ancora, vi è un importante contributo all'Ospedale pediatrico Bambin Gesù al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché da quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni ad alta complessità proprio in conseguenza della pandemia.

Alcuni emendamenti insistono sull'esigenza che probabilmente in questo momento è quella maggiormente sentita, cioè quella di accelerare i vaccini. Noi di Italia Viva, da questo punto di vista, siamo stati i primi a sostenere la necessità di un'accelerazione della campagna vaccinale e, in questo senso, non possiamo che ringraziare il presidente Draghi, che si è impegnato e continua a impegnarsi in maniera assolutamente fattiva su questo tema.

Consentitemi anche un ringraziamento al generale Figliuolo che, fino ad oggi, ha rispettato in maniera assolutamente precisa tutti gli impegni che aveva preso e anche i programmi che si era dato e che sta continuando a darsi. Siamo certi che i risultati non tarderanno a vedersi.

In quest'ottica, l'emendamento voluto da Italia Viva introduce la possibilità anche per le strutture alberghiere, che hanno patito moltissimo la crisi, di diventare *hub* vaccinali a disposizione del sistema sanitario italiano, per accelerare il più possibile i tempi e facilitare l'accesso di tutti coloro che ancora si devono sottoporre alla vaccinazione.

Grazie all'impegno di Italia Viva è stato approvato anche un importante emendamento, che fornisce un aiuto concreto per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo e, in particolare, nel settore della movimentazione dei *container* e nell'attività di trasbordo merci. L'emendamento porta anche la mia firma: l'ho fortemente voluto, anche perché sollecitato da miei corregionali e da colleghi parlamentari alla Camera dei deputati, convinto che sia necessario e non più procrastinabile intervenire, dando un ausilio reale ed effettivo agli operatori portuali fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Debbo dire che è stato un lavoro di squadra. C'erano l'emendamento del senatore Emilio Floris e quello del senatore Emiliano Fenu, analoghi. È stato dunque un lavoro fatto in sinergia e il risultato è arrivato.

L'emendamento in discorso riconosce un'indennità ai lavoratori in esubero dei porti per cui si è realizzata una sensibile diminuzione del traffico rotabile e passeggeri e al contempo permangono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche delle imprese portuali. La nostra volontà è dunque quella di sostenere fortemente l'occupazione al contempo di evitare gravi pregiudizi all'operatività e all'efficienza portuali.

Dobbiamo tener presente che il settore del trasporto marittimo è assolutamente vitale per molte Regioni e in primo luogo per la mia di appartenenza, la Sardegna. Con questa misura, quindi, ci occupiamo finalmente di un settore che fino a questo momento sembrava poco considerato, ma che deve tornare a essere centrale anche e soprattutto per i lavoratori impiegati nei porti che hanno vissuto e stanno vivendo in prima persona una crisi dovuta, appunto, all'emergenza pandemica.

Mi auguro però - e ci tengo a dirlo - che questo sia solo il primo segnale per la Sardegna in materia di trasporti marittimi; auspico che ci sia una maggiore attenzione di quella manifestata fino ad oggi nei confronti di questo settore, che oggettivamente è stato totalmente ignorato dai Governi che hanno preceduto quello attuale e che, tra l'altro, avevano interrotto il magistrale lavoro fatto dal presidente Gentiloni, il quale purtroppo, per la fine della legislatura, non l'ha potuto portare a termine. Auspico, ad esempio, che si possa riprendere da lì e finalmente risolvere una volta per tutte il problema della continuità territoriale; spero inoltre che la riusciremo a portare in essere anche per queste materie sinergia che abbiamo attuato per questo provvedimento.

Desidero tranquillizzare i colleghi che si sono lamentati anche del provvedimento in esame, dicendo che siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto, soprattutto per un Paese che ancora oggi si trova in piena crisi pandemica. Tuttavia, il testo in discussione costituisce sicuramente una svolta e, come dicevo, sarà seguito a breve da un secondo decreto sostegni. Con esso abbiamo raggiunto alcuni importanti traguardi per dare un effettivo e concreto sostegno a tutti coloro che, a vario titolo e in vario modo, sono stati colpiti da questa crisi, dando anche un segnale di speranza a tutti quei settori che ancora devono essere coinvolti e ai quali ovviamente assicureremo tutto il nostro impegno per far

sentire che non ci siamo dimenticati di loro. Cercheremo invece di far sentire la nostra presenza e di riavviare l'Italia, che di questo ha davvero tanto bisogno. Siamo certi però che con la guida che abbiamo al Governo questi risultati riusciremo a portarli a casa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione la valutazione di improponibilità dell'emendamento 39.0.66 (testo 2) per due ragioni: estraneità alla materia e rispetto alla competenza delle Commissioni 5a e 6a.

Quanto all'estraneità alla materia, il decreto-legge contiene disposizioni dirette ad affrontare la crisi economica generata dalla pandemia. Si tratta di misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori; inoltre, più in particolare, non contiene alcun intervento a regime per la materia ambientale.

L'emendamento approvato in Commissione modifica il codice dell'ambiente per sottrarre la posidonia spiaggiata alla disciplina dei rifiuti, così da poterla considerare risorsa. È dunque evidente che ci sia estraneità.

Aggiungo che il decreto-legge ha come fondamento una situazione emergenziale, che non sussiste invece con riguardo all'emendamento 39.0.66 (testo 2), che ritengo debba essere dichiarato improponibile, pena la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, quindi l'approvazione di un provvedimento incostituzionale, con conseguente fondato rischio di ricorso innanzi alla Corte costituzionale.

Quanto all'estraneità dell'emendamento alla competenza delle Commissioni riunite 5a e 6a, ricordo che in 13a Commissione è in corso l'esame dell'Atto Senato 1571, la cosiddetta legge salvamare, il cui articolo 5 si occupa proprio di questa materia.

Per queste ragioni, chiedo che l'emendamento 39.0.66 (testo 2) sia dichiarato improponibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottrarrò pochissimo tempo alla vostra attenzione, anche perché corro il rischio di sembrare ripetitivo. Quando si parla della mancata attenzione nei confronti dello sport, purtroppo bisogna ripetere sempre le stesse cose, ma non importa, perché questa materia merita il rispetto che le si deve. È un settore in crisi - lo abbiamo detto più volte - e forse più di tanti altri non è stato attenzionato come avrebbe dovuto. Anche il decreto-legge sostegni rappresenta l'ennesima occasione persa, come lo è stato il PNRR, anche perché quello che è stato affrontato in tema di sport in tale provvedimento può senza dubbio definirsi minimale. È vero, al suo interno c'è un riferimento al mondo del lavoro sportivo e di questo ovviamente siamo grati; c'è dunque un'attenzione rivolta al comparto dei lavoratori sportivi. Si tratta di un comparto di difficile affermazione sotto il profilo della fattispecie giuridica, ma ciononostante ha avuto riconoscimenti da parte dello Stato, e di questo ovviamente non possiamo che compiacerci.

Si sta sempre più affermando, in tutti i provvedimenti che abbiamo esaminato nel corso di quest'anno pandemico (e non sono stati da meno sia il PNRR sia il decreto-legge sostegni), una tendenza pericolosa: sostenere sicuramente una parte importante della filiera, quella dei lavoratori, ma dimenticando quella dei datori di lavoro, delle cosiddette aziende e delle imprese che fanno parte di questo importante comparto. Dell'architrave, ossia le associazioni sportive, si parla in tutte le salse, ma non trova mai un'applicazione pratica e concreta.

La battuta che viene sempre più spesso ripetuta in questi contesti è che avremo lavoratori, ma arriveremo al punto che non ci saranno più i datori di lavoro. È un'affermazione importante, che oserei definire drammatica e che si scontra con quello che sta accadendo all'interno del mondo dello sport. Abbiamo cercato di correggere questa impostazione in chiave emendativa; ci abbiamo provato in tutti i modi. Non ci resta che andare a denunciare con chiarezza, con decisione e soprattutto con orgoglio, che abbiamo provato a correggere questa impostazione, ma ci è stato detto di no.

Allora è giusto che il mondo dello sport sappia a cosa è stato detto di no. Nel decreto-legge sostegni l'unico riferimento al mondo dello sport - l'ho già detto - è quello dei lavoratori, ma per quello che riguarda altri aspetti contributivi abbiamo visto un richiamo indiretto a questo mondo: ci sono stati infatti provvedimenti che riguardavano i possessori di partita IVA e, nel caso specifico, tutte le aziende

che si occupano di attività sportive o di gestione di impianti sportivi sono state ricondotte al mondo delle piccole e medie imprese. Quindi c'è stato un richiamo totalmente indiretto.

C'è però una grande difficoltà che si è enucleata nel provvedimento: la platea dei possibili beneficiari è stata circoscritta, perché tra i requisiti necessari per avere un'agevolazione c'era il possesso della partita IVA. Ebbene, il 90 per cento delle associazioni sportive non è in grado di avere questo requisito, e questo le ha escluse. In più, il restante 10 per cento è stato ulteriormente penalizzato, perché sono stati esclusi i ricavi istituzionali, ossia le quote di iscrizione, e il provvedimento agevolativo è stato ricondotto esclusivamente alle attività commerciali.

Questo per quello che riguarda gli aspetti legati alle agevolazioni e ai ristori. Il nostro relatore di minoranza, senatore De Carlo, ha ricordato però il tema dei costi fissi: non si è parlato assolutamente del modo attraverso il quale correggerli, non si è parlato delle moratorie per i mutui e per i *leasing,* né dei canoni, dello stralcio degli addebiti e soprattutto del blocco delle utenze. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa intervenendo in questa direzione, affinché le società possano avere risposte importanti.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, facendo due ultime considerazioni. Siamo opposizione responsabile e, quando parliamo di responsabilità, sappiamo anche vedere quello che di buono all'interno di un provvedimento è stato fatto, non tanto nella prima stesura, quanto nella fase emendativa.

In questa circostanza, abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere due emendamenti della maggioranza, uno del centrodestra, che ha differito l'entrata in vigore del decreto sul lavoro sportivo al dicembre 2023, e un altro importante, a prima firma del senatore Errani, che ha circoscritto gli effetti della concessione dei *voucher*. Si tratta di un provvedimento importante; mi verrebbe in mente - citando una frase del senatore Agnelli - che solo la sinistra può fare cose di destra. *(Applausi)*. Nel caso specifico, la sinistra si è ricordata dei datori di lavoro, cercando di andare a trovare quell'equilibrio all'interno del decreto tra lavoro e azienda, tra lavoro e impresa. Bene, sono atteggiamenti da opposizione responsabile, che continuerà a segnalare a questo Governo, in termini di vigilanza, cosa dovrà essere fatto, senza trascurare la possibilità di convergere su ciò che è giusto e su ciò... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

PITTELLA *(PD)*. Signora Presidente, cari colleghi, vorrei provare a soffermarmi sul senso che hanno queste misure, che rappresentano anche un'evoluzione rispetto ai decreti ristori uno, due, tre e quattro e che cercano di rispondere a una domanda che si leva nel Paese da parte delle vittime economiche della pandemia, cioè di coloro che sono inghiottiti già ora nelle sabbie mobili della povertà.

Vorrei provare ad avanzare questo ragionamento, anche perché penso che il mio partito, il Partito Democratico, debba essere innanzitutto quello dei non garantiti nella nostra società. Vedete, cari colleghi, la pandemia ha inasprito di molto la contrapposizione, nel nostro Paese, tra settori e ceti non toccati, solo sfiorati o persino avvantaggiati dalla pandemia e coloro i quali ne sono stati invece tramortiti. Solo nel 2020 ci sono state circa 300.000 imprese del commercio in meno, 240.000 delle quali sono sparite esclusivamente a causa della pandemia. I settori più colpiti vanno evidenziati, perché non è che la pandemia abbia colpito indistintamente tutti: turismo, tempo libero, intrattenimento, cultura, ristorazione, oreficeria, gioco legale e altri. Si tratta di categorie di cittadini e di lavoratori; penso alle donne, la cui occupazione è crollata con la pandemia, alle famiglie povere con bambini, ai lavoratori giovani e agli immigrati.

Di fronte a tutto questo, le Commissioni congiunte finanze e bilancio hanno reso un buon servizio al Paese, con il contributo determinante del Partito Democratico. Gli emendamenti approvati al decreto sostegni rappresentano infatti un passo importante verso le piccole imprese più penalizzate dalle chiusure e un motivo di soddisfazione per tutto il nostro Gruppo politico. Per tutto ciò, sottolineando il lavoro svolto, desidero ringraziare i due relatori, la senatrice Toffanin e il senatore Manca, i presidenti Pesco e D'Alfonso, tutti i componenti della maggioranza, la disponibilità attenta e costante del Governo e la posizione non pregiudiziale dell'opposizione.

Ribadisco le misure ricordate dal collega Daniele Manca: l'esenzione totale dal pagamento della prima rata dell'IMU, della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, dell'Irpef sui canoni di locazione non

percepiti e del canone RAI, la proroga del prelievo erariale unico (Preu), e l'avvio della discussione sulla proroga delle concessioni per il settore del gioco legale sono una prima risposta dello Stato alla crisi delle piccole e medie imprese.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,35)

(*Segue* PITTELLA). Una risposta che riduce i costi fissi di attività chiuse e in perdita, dietro cui ci sono persone in carne ed ossa, imprenditori, lavoratori e famiglie. Un pacchetto ampio, che si collega a quello che verrà nelle prossime settimane, al decreto sostegni-*bis*, che interverrà in maniera ancora più focalizzata sul tema dell'impresa; che si collega anche al piano vaccinale, che sta andando avanti in maniera spedita, e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è stato appena inviato a Bruxelles.

Tutto ciò ci deve far guardare con più fiducia al futuro, senza facili ottimismi, ma con misurata e determinata positività. Parafrasando Churchill, confesso che ci stiamo avviando verso giorni migliori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la conversione in legge del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, all'attenzione del Senato oggi, rappresenta l'occasione per ribadire la necessità di operare scelte concrete e veloci nell'interesse del Paese, che ha subito ulteriori rallentamenti in termini di crescita e di occupazione a causa della pandemia. Sono stati mesi difficilissimi per le partite IVA e, in particolare, per le piccole imprese impegnate nel turismo, nella ristorazione, nel commercio.

Le misure del *lockdown* imposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19 hanno messo in ginocchio tante piccole aziende, alcune delle quali non ce l'hanno fatta a sopportare il carico senza introiti e hanno gettato la spugna e abbassato le saracinesche definitivamente. Il calo dei consumi delle famiglie, la cassa integrazione, lo *smart working* hanno inciso profondamente sui fatturati delle piccole attività, che sono crollati.

Per questo ho apprezzato che siano stati inseriti dei correttivi: la cancellazione della prima rata IMU per le attività che hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'anno precedente e l'istituzione di un fondo per ristorare i Comuni per i mancati introiti, cosa molto, molto giusta per assicurare i servizi essenziali ai cittadini. È stata saggia anche la scelta di rinviare al 30 settembre il pagamento dell'IRAP da parte delle aziende ed è stata azzerata anche la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, fino al 31 dicembre 2021, per gli esercizi pubblici come bar e ristoranti. Si tratta chiaramente di una boccata di ossigeno, non della soluzione definitiva al problema, per le imprese impegnate nella somministrazione di cibi e bevande che in questi mesi sono state costrette a lavorare solo con l'asporto (e per molti non è stato neppure possibile).

A questo proposito lancio un appello al Governo, per rivedere l'orario di chiusura dei ristoranti e dei bar, per lo meno fino alle 23, tanto per dare tempo agli avventori di consumare una cena in tranquillità e di dare serenità al lavoro di cuochi, camerieri e baristi. Spero presto si possa consumare pasti anche all'interno delle sale, rispettando distanze e misure di prevenzione. Questo chiedono gli addetti ai lavori della ristorazione.

Allo stesso modo, spero che si possano rivedere le misure per dare possibilità a tutto il settore *wedding* di ripartire; è un comparto importante, con esso ripartono i fiorai, le aziende che si occupano degli abiti da ricevimento, i fotografi e tutte le aziende del *renting*.

Accanto ai provvedimenti approvati, rilevo con molta soddisfazione l'approvazione di due emendamenti che incrementano il fondo previsto dal decreto-legge rilancio per sostenere il comparto della ceramica artistica e tradizionale, rendendo disponibile una cospicua cifra, pari a 4 milioni di euro, che potrà essere utilizzata dal settore.

Mi sento di ringraziare, oltre chiaramente al senatore Manca e alla senatrice Toffanin per il lavoro svolto in Commissione e all'intera Commissione, i senatori Lanza e Collina, che sono i primi firmatari di due emendamenti importanti, uno dei quali porta anche la mia firma, e tutti i componenti dell'intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale, di cui sono lieta di essere membro.

La nascita dell'intergruppo, infatti, è stata particolarmente importante; continueremo a lavorare in

sinergia e sono certa che riusciremo a portare avanti significativi progetti per supportare il mondo della ceramica e sostenere un comparto fondamentale per tante Regioni italiane, compresa la mia Campania, e per la città d'arte di Cerreto Sannita nella provincia di Benevento. Le botteghe di ceramica sono rimaste completamente chiuse durante il *lockdown*, non hanno potuto lavorare; necessitavano, quindi, di avere attenzione. Spero solo che questi fondi saranno di supporto all'attività primaria dei ceramisti e che non saranno soltanto ristoro, ma offerta di lavoro con delle committenze reali che diano dignità ad un comparto che è vanto del *made in Italy*.

Mi auguro altresì che non si farà soltanto promozione, perché in questo modo non sarebbero evidentemente protagonisti gli artigiani, ma si possa fare anche formazione; gli allievi potrebbero andare per esempio nelle botteghe, come attività extracurriculare per imparare quest'arte meravigliosa direttamente ai torni, manipolando argilla. In questo modo si raggiungerebbero due obiettivi: guadagno per i ceramisti e formazione per gli studenti.

Ci sono imprese e lavoratori che sono rimasti fuori dal decreto-legge, che pure meritavano di essere sostenuti. Voglio richiamare i fuochisti, gli installatori delle luminarie, i giostrai, le bande musicali, i circhi e i luna park. Queste categorie di imprese e lavoratori sono state completamente abbandonate e per esse è necessario prevedere delle forme di sostegno in quanto l'inizio del lavoro per loro vede tempi lunghi a causa del divieto di assembramento.

Presidente, anni di investimenti e sacrifici su professionalità ed attrezzature non possono essere liquidati, anche perché consentono di rinnovare le tradizioni popolari e religiose in tante comunità italiane.

Al Governo chiedo di sostenere questi settori messi in ginocchio dalla pandemia, inserendoli nel prossimo decreto sostegni-*bis*.

Così come sarebbe cosa buona e giusta prestare attenzione alle scuole paritarie, con il sostegno alla libertà di scelta educativa; ho presentato sul punto degli emendamenti che non sono stati accolti.

In conclusione ci sembra che il Governo e il Parlamento stiano prendendo coscienza dei problemi del Paese e che la legge che ci accingiamo a varare dia segnali concreti alle partite IVA. Per queste ragioni esprimo il mio favorevole, anche se rimane sicuramente ancora tanto da fare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge al nostro esame prevede uno scostamento di bilancio di 32 miliardi, che porta a 156 miliardi lo scostamento per l'anno 2020, votato dal Parlamento.

Nel provvedimento vi sono misure a sostegno delle imprese e del lavoro, di contrasto alla povertà, a favore della salute e della sicurezza, di sostegno ad enti territoriali. Si poteva fare di meglio? Si poteva fare sicuramente di meglio. Si poteva fare di più? È un po' difficile dire se si poteva fare di più. Teniamo conto, onorevoli colleghi, che il nostro debito pubblico ha sfondato i 2.650 miliardi. Noi stiamo impegnando il futuro non più dei nostri figli, ma anche dei nostri nipoti. Stiamo giocando tutto sulla buona spendita del *recovery fund*, sull'inventiva degli italiani e sulla campagna di vaccinazione affinché essa possa far riprendere il percorso e possa permettere la rinascita del nostro Paese e della nostra economia.

Sono stati presentati molti emendamenti. Devo dire che il lavoro dei relatori è stato imponente e coadiuvato dalla capacità, dall'impegno e dalla costanza degli uffici. Credo che il Governo abbia dimostrato sensibilità su questi problemi e ritengo non vi sia differenza tra destra, sinistra e centro; quando si parla dei bisogni vivi, della gente che lavora o che non lavora più e che vuole lavorare, dobbiamo essere, siamo stati e saremo sempre tutti insieme. C'è stato l'impegno da parte del Governo di accogliere degli ordini del giorno che rappresenteranno la struttura portante del prossimo decreto-legge sostegni. Stiamo licenziando il primo e già stiamo pensando al secondo. Ciò dà l'idea di quanto sia pressante la richiesta di intervento. Stiamo pensando, nel prossimo provvedimento, a misure per il credito di imposta sui contratti commerciali, alle risorse per gli enti locali, che sono la frontiera del bisogno dei cittadini, al sostegno ai cosiddetti lavoratori invisibili, ai precari, ai lavoratori dello spettacolo, della cultura, ai lavoratori stagionali. C'è ancora molto da lavorare.

Consentitemi però di utilizzare il tempo a mia disposizione per porre al Parlamento e ai rappresentanti

del Governo un problema, che va affrontato e risolto. Il problema è il seguente: quale deve essere il rapporto tra la politica, intesa come Parlamento ed Esecutivo, e la burocrazia ministeriale, cioè con quegli uffici di diretta competenza del Ministero che io chiamerò burocrazia anche se tale denominazione comprende anche figure di magistrati. Quale deve essere il compito della burocrazia ministeriale e quello della politica? Credo che il compito della burocrazia debba essere valutare tecnicamente la sostenibilità di un provvedimento, soprattutto quando si parla di provvedimenti che non sono di competenza di un certo Ministro, ma sul quale quel Ministro deve esprimere un parere. Ma finisce lì, il compito della burocrazia: la scelta deve essere effettuata dalla politica, dal Parlamento, dall'Esecutivo, non ci può essere un'invasione di campo. Il burocrate può spingersi fino a dire tecnicamente che una norma è sostenibile, mai discutibile dal punto di vista politico, rimettendo alla politica l'onere di decidere.

Poiché mi piace fare esempi concreti, arriviamo subito al *conquibus.* Questo decreto-legge, all'articolo 4, comma 3 parla della sospensione delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In buona sostanza, si dice che per questo periodo, dall'inizio della pandemia, le aziende che hanno un debito con l'erario non soltanto si vedono sospesa la procedura di recupero, ma addirittura, contravvenendo a questa norma e in virtù dell'articolo 153 del decreto-legge n. 34 del 2020, hanno diritto di poter incassare i loro crediti. Non soltanto viene sospesa la procedura di recupero, ma con l'articolo 153 del citato decreto-legge possono percepire i crediti, mentre la normativa ordinaria prevede che la pubblica amministrazione prima di erogare debba accertarsi se l'azienda sia debitrice.

Ebbene, se così è, non si capisce per quale motivo è stato respinto un emendamento che prevedeva in buona sostanza che lo stesso favore, in virtù di una situazione epidemiologica che ha creato tanti problemi, potesse essere applicato a quelle imprese che hanno partecipato a gare d'appalto avendo un debito magari anche inconsapevolmente con l'erario, ma che lo abbiano pagato prima dell'aggiudicazione. Non vedo qual è il problema per accettare questo emendamento che è stato segnalato dal mio Gruppo, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dell'economia e del Ministero delle attività produttive, ma ha avuto un parere negativo del Ministero delle infrastrutture che in questo provvedimento e in questo emendamento c'entra come il cavolo a merenda.

Devo ringraziare il vice ministro Castelli per la pazienza, di cui credo di non aver abusato, perché si è convinta che vi fosse qualcosa che non funzionava. Il primo parere di questo Ministero era che fosse apprezzabile lo sforzo, il tentativo di questo emendamento, ma esprimeva parere sfavorevole perché si viola la *par condicio.* Chiaramente abbiamo prodotto, sempre grazie alla disponibilità della vice Ministro, la documentazione che dimostrava esattamente il contrario, chiedendo una rivisitazione di quel parere. Ebbene, il secondo parere è stato peggiore del primo, quindi c'è stata una difesa sperticata di una norma che non competeva all'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, perché cambiare le norme o decidere se le norme vanno benne o vanno modificate è compito del legislatore e non del burocrate che collabora con questo o con quel Ministro. *(Applausi)*.

Credo che ci sia la necessità di ritornare al primato della politica, lo dico nell'interesse del Parlamento e lo dico anche nell'interesse dell'Esecutivo. L'Esecutivo e il Parlamento non possono essere portati a passeggio dai burocrati ministeriali, ma si devono assumere la responsabilità di decidere e i burocrati si devono fermare un momento prima di quello decisionale. Personalmente, credo al primato della politica e credo anche alla disponibilità; ho percepito l'imbarazzo quando ho parlato con il ministro D'Incà, che ringrazio, sempre cortese e sempre cordiale. Lui ha detto: io sono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e non posso non sostenere il parere di un altro Ministero, anche se non voglio entrare nel merito.

Probabilmente non si è in tempo per riparare a questo errore, perché il Governo si appresta a presentare domani il maxiemendamento. Mi auguro, però, che nel testo del prossimo decreto sostegni ci sia una rivalutazione della questione. Pertanto, riconsegno alla vice ministro Castelli e alla Sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento la documentazione, affinché se ne facciano carico. Ribadisco che il mio auspicio è che nel prossimo decreto sostegni sia fatta giustizia di questa

ingiustizia perpetrata in maniera inopportuna per responsabilità burocratiche e non politiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge sostegni, che vale i famosi 32 miliardi di euro, dovrà contribuire al sostegno delle imprese e delle famiglie italiane e merita sicuramente l'attenzione di questo Parlamento, del Governo e di tutti coloro che avranno a che fare con le misure attuative.

A proposito di misure, mi soffermo anzitutto su un importante emendamento, fortemente voluto dal nostro Gruppo, all'articolo 1-*bis* del provvedimento, in tema di cessione del credito di imposta, il quale rappresenta una svolta nell'utilizzo delle risorse per l'innovazione tecnologica e la transizione 4.0. Il testo iniziale è quello dell'emendamento 5.115. Si prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possano rinunciare all'utilizzo diretto e optare per la cessione anche parziale ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e intermediari finanziari, anche con facoltà di successive cessioni.

Si tratta di un sistema virtuoso che favorirà l'utilizzo dello strumento da parte di centinaia di migliaia di imprese che ce lo chiedevano e lo aspettavano. I crediti di imposta si sono rivelati uno strumento fondamentale, come più volte detto in questo Parlamento, e sono richiamati anche in altre misure importanti. Essi sono, di fatto, una riduzione dell'imposizione fiscale per chi investe in innovazione, *green economy*, macchinari 4.0 e tecnologie.

È compresa una pluralità di settori produttivi, tra cui il comparto agricolo. *(Applausi)*. L'agricoltura 4.0 è infatti una novità del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'innovazione sarà una parte fondamentale. Si rimanda naturalmente al provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le disposizioni attuative.

Un altro aspetto positivo in tema di agricoltura è rappresentato dall'emendamento relativo all'accesso delle imprese agricole al conto termico (tema non banale, ma molto importante), che permette utilizzo degli incentivi erogati dal GSE per interventi riguardanti l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono state estese le produzioni della *vertical farming* e previste disposizioni in materia di prodotti di quarta gamma. Il provvedimento è importante perché va nella direzione dello sviluppo di un nuovo comparto molto innovativo e che oggi sta crescendo molto.

È stata inoltre approvata la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento scorte, i prodotti immessi in commercio o etichettati fino al 1° gennaio 2022, seppur privi dei requisiti disposti in materia di etichettatura. Ciò supera in parte le volontà precedenti.

Occorrerà comunque intervenire nuovamente per risolvere le numerose questioni aperte relative agli imballaggi di numerosi prodotti (dal vino, all'olio, alle conserve). L'approvazione dell'emendamento rappresenta un elemento positivo in questo periodo di grande difficoltà per le aziende.

C'è soddisfazione in tutto il settore anche per l'emendamento che prevede che per accedere agli esoneri contributivi, *ex* articolo 222 del cosiddetto decreto rilancio, i beneficiari della domanda dichiarino di non aver superato i limiti individuali fissati dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Anche questo è un provvedimento importante, perché va incontro all'esigenza di semplificazione espressa a gran voce dalle imprese agricole. Molti altri emendamenti hanno avuto riscontro positivo.

Oltre alle luci che accenderà questo provvedimento sugli italiani, rimangono ancora delle ombre, signor Presidente, che dovranno essere assolutamente chiarite nel prossimo provvedimento. Sono ombre che in parte oscurano oggi i volti di centinaia di migliaia di lavoratori agricoli, che con i nostri emendamenti avremmo potuto tutelare, illuminando naturalmente i loro volti da subito.

In occasione del 1° maggio dai *media* è stato dato troppo peso alle polemiche e troppo poco, invece, ai lavoratori, soprattutto quelli che ora sono disoccupati, quelli che sono in cassa integrazione e quelli che hanno un reddito vicino alla soglia di povertà. *(Applausi)*.

Noi abbiamo proposto un emendamento importante: l'indennità per i lavoratori stagionali agricoli, che mirava ad eliminare una disparità di trattamento a carico degli stessi lavoratori stagionali, sia dell'agricoltura, sia della pesca. Questi sono stati infatti esclusi dall'erogazione dell'indennità, prevista all'articolo 10 del decreto-legge per tutte le altre categorie, a cui è stata quindi riconfermata, come ai

lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e ai lavoratori occasionali. Volevamo con un emendamento sanare questa disparità. Non ci siamo riusciti, ma speriamo di farlo a breve.

Vi è poi il sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici: la nostra proposta era finalizzata a colmare un vuoto importante, perché alla fine, con l'utilizzo della nuova assicurazione per l'impiego, non si è potuto fare. Lo stesso discorso vale per l'imprenditoria femminile agricola. L'abbiamo detto più volte: è necessario riuscire a dare alle oltre 200.000 imprese agricole presenti nel nostro Paese un sostegno e una soddisfazione economica, con un sistema di investimenti che possa essere supportato dal Governo tramite Ismea.

Signor Presidente, da quest'Aula oggi deve partire un messaggio chiaro al Governo e a tutto il Paese, un messaggio di ritorno alla vita. Dobbiamo riaprire, eliminare il coprifuoco e dare a centinaia di migliaia di imprese la possibilità di lavorare, di faticare, ma anche di arrivare la sera ad essere soddisfatti ed orgogliosi della propria attività.

Il piano vaccinale sembra funzionare; proseguiamo su questa strada. Prima gli italiani sempre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI *(M5S)*. Signor Presidente, quella di sabato scorso è stata una festa dei lavoratori diversa per il secondo anno consecutivo. Mai avremmo immaginato in passato di dover pensare al mondo del lavoro e dell'impresa come stiamo facendo in questi mesi, anzi da oltre un anno. Il decreto sostegni al nostro esame va inteso non solo come un necessario supporto a tutte le aziende, imprese o liberi professionisti, ma come l'ennesima, valida spinta per la sopravvivenza dell'intero tessuto produttivo e lavorativo italiano.

Come ho già sottolineato nei miei precedenti interventi in quest'Aula, il provvedimento odierno è la naturale prosecuzione del buon lavoro iniziato con il Governo Conte II. Inizialmente ci fu un decreto liquidità per dare sostegno a tutte le imprese italiane; poco prima ci fu il cosiddetto decreto cura Italia e subito dopo il decreto rilancio per supportare tutti i lavoratori italiani bloccati dalla crisi pandemica con ristori a fondo perduto. Dopo l'estate dello scorso anno arrivò il decreto agosto, seguito da quattro decreti ristori, poi confluiti in un unico testo.

Non lasciammo soli i nostri cittadini e non li lasceremo soli mai, a maggior ragione adesso. Le istanze che ci arrivano quotidianamente sono due: riaperture e sostegno. Le prime stanno arrivando, seppure con la necessaria prudenza, perché nessuno ha interesse a rendere più complicata l'esistenza di chi è in difficoltà e certe strumentalizzazioni per intestarsi cose già stabilite da tutti mi indignano. Sugli aiuti si continua a lavorare giorno dopo giorno per garantire a tutti un adeguato sostegno.

Come vedete, questo decreto-legge - cui seguirà anche un secondo testo di supporto economico - è una norma necessaria per la stessa sopravvivenza del nostro tessuto economico.

La storia è l'unico metro di paragone a cui possiamo riferirci per valutare le azioni che stiamo compiendo. Stiamo attraversando la più grave crisi economica dal dopoguerra. Allora furono gli aiuti statunitensi con il Piano Marshall a permettere la ripartenza roboante della nostra economia; la differenza rispetto ad allora è che gli anticorpi per contrastare una crisi economica ce li siamo costruiti in casa. La costituzione di un'Unione europea forte e unita ha permesso di strutturare meccanismi che ci permetteranno di uscire da questa crisi con le nostre sole forze.

Se uniamo gli sforzi economici fatti negli scorsi mesi con diversi scostamenti di bilancio ai fondi ingenti che arriveranno dall'Europa con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ecco che possiamo guardare con maggiore fiducia agli anni a venire. Anzi, voglio essere ancora più netto: dobbiamo guardare con fiducia ai prossimi mesi. Ci sono interi settori produttivi che chiedono certezze.

Colleghi, spesso mi sono speso per portare in Parlamento le istanze del settore fieristico, e anche oggi desidero farlo lanciando, però, un monito: sappiate che se perderemo tempo, rimanendo nell'indecisione, perderemo quote di mercato a favore di piazze estere che si stanno già riorganizzando. Già abbiamo perso tempo per un'assurda crisi di Governo che grida ancora vendetta; non aggiungiamo danno a danno.

Sono felice che in autunno ripartiranno grandi appuntamenti fieristici internazionali che da sempre si

svolgono in Italia. A settembre riapriranno i battenti il salone del mobile di Milano e il Cersaie a Bologna: un appuntamento, quello del settore della ceramica, che conosco molto da vicino e che da sempre è stato nodale per l'internazionalizzazione delle nostre imprese.

Il settore ceramico vive un momento molto delicato, con i costi produttivi che salgono anno dopo anno per l'incremento del costo delle materie prime e dei pallet, che rischiano di minare la ripresa. Non ha aiutato il blocco totale per oltre un anno delle fiere nostrane e internazionali. Per settori come la ceramica e l'*export* vale l'80 per cento del fatturato. Solo dando certezze sul futuro potremo difendere questa nostra *leadership* a livello globale.

Personalmente ho presentato diversi emendamenti a questo testo per sostenere il settore; sono soddisfatto che ne sia passato almeno uno, presentato anche dal collega Collina, insieme ai colleghi Croatti, Castaldi, Trentacoste, Briziarelli, Modena, Angrisani, Marinello, Parrini, Augussori, Lonardo, e supportato anche dal collega Cassese della Camera, per sostenere una nicchia, piccola ma importante: quella della ceramica artistica.

L'emendamento incrementa di 2 milioni di euro il fondo previsto dal decreto-legge rilancio per sostenere il comparto della ceramica artistica tradizionale rendendo disponibili 4 milioni di euro che potranno essere utilizzati dal settore nel 2021. In un Paese come il nostro, con una tradizione artigiana fortemente radicata nei territori e una vocazione artistica importante, questa è veramente una buona notizia.

Per il comparto fieristico avevo presentato anche altre due proposte che rispondevano a due diverse esigenze: due temi sui quali voglio sollecitare risposte urgenti dal Ministero dello sviluppo economico.

Il primo riguarda i lavoratori dell'indotto fieristico, che da mesi sono senza stipendio e senza lavoro.

Ricordo che allestitori, comparto sicurezza, falegnameria - solo per citarne alcuni - impiegano personale con contratti di varia tipologia spesso a chiamata diretta solo per gli eventi.

La seconda necessità da valorizzare è l'attrazione dei visitatori esteri interessati a partecipare ad eventi fieristici sul nostro territorio. Come già sottolineato, è dall'estero che questo settore trova gran parte del proprio sostentamento.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Il ministro Di Maio ho sempre investito su questo; spero che il Governo voglia continuare su questo sentiero.

Cito anche un'altra proposta emendativa approvata a questo testo, una norma per valorizzare l'ambiente e ridurre speculazioni economiche su di esso.

Si tratta di un emendamento che esclude dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati a biogas e biomasse, nonché gli impianti per la produzione di biometano che siano in infrazione rispetto alle normative europee o che facciano approvvigionamento di materie prime in territori diversi dal Paese.

Colleghi, concludo auspicando che in Assemblea ci sia la più ampia convergenza sull'approvazione del testo al nostro esame. La scorsa settimana abbiamo licenziato l'ennesimo scostamento di bilancio: nessuno può sottrarsi dal trasformare quello scostamento in aiuti rapidi e concreti. Il nostro unico obiettivo deve essere quello di dare risposte concrete agli italiani, ai lavoratori e alle imprese. Dobbiamo rendere più solide le fondamenta del nostro sistema produttivo. Oggi siamo chiamati a governare e a superare questa crisi, con una visione a lungo termine: perdere tempo sarebbe imperdonabile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, a vedere la somma totale degli scostamenti fatti, tremano veramente i polsi, perché 156 miliardi di euro sono un'enormità, che non credo abbia eguali nel dopoguerra. Come ricordava in precedenza il collega Manca, altro che scostamenti! Abbiamo fatto una serie di manovre finanziarie, una dietro l'altra. Francamente ci siamo sempre preoccupati parecchio, più che dello scostamento, di dove queste risorse sarebbero state allocate. Come tutti ricorderanno, non abbiamo espresso sempre un parere così entusiasta nei confronti del lavoro del precedente Governo e neppure di quello di prima ancora, eppure non eravamo in pandemia.

Confermiamo questa preoccupazione, perché è evidente che le cose stanno pian piano cambiando, ma non ci è piaciuto il metodo con il quale nel recente passato si è affrontata tutta una serie di questioni, la più importante delle quali è quella del rapporto tra il mondo che lavora, il mondo dell'impresa, e lo Stato. Non l'abbiamo apprezzato perché, se andiamo a vedere esclusivamente quanto è arrivato nelle tasche degli imprenditori in tutto questo anno difficile, che è alle nostre spalle - parlerò poi più approfonditamente di quello che abbiamo di fronte, per quanto riguarda il futuro - davanti a perdite di centinaia di migliaia o di milioni di euro di fatturato, nelle tasche degli imprenditori sono arrivate poche decine di migliaia di euro, che di fatto non hanno risolto la questione. Allo stesso modo, non ha risolto la questione il decreto liquidità, di cui poco fa parlava qualche collega. È complicato pensare di poter risolvere la questione con la garanzia di un soggetto come la Sace SpA, fino a un massimo di 25.000 euro. Cosa accade sopra i 25.000 euro? Le garanzie dovevano essere e ancora sono di esclusiva spettanza delle imprese. Allora qui entra in gioco quello che diceva poco fa il collega senatore Vitali. Proviamo a capirci: dobbiamo decidere di sostenere tutte le aziende, non certo quelle decotte, come ogni tanto ci ricorda il presidente Draghi, ma quelle che hanno avuto, nel recente passato, i problemi di tutte le imprese italiane, le difficoltà con l'erario, talvolta l'impossibilità di pagare tutto quello che c'era da pagare, perché a un certo punto si sono trovate nella necessità di scegliere tra pagare gli stipendi ai propri dipendenti o pagare le tasse. Questa è una caratteristica delle nostre imprese. Gli imprenditori sono andati in banca per fare debiti per pagare eventualmente le tasse o ciò che potevano pagare perché, altrimenti, non ce l'avrebbero fatta. Non abbiamo dato risposte in tal senso, ma stiamo lavorando per migliorare le cose. Siamo qui apposta. Forza Italia ha perso la voce a forza di sostenere il mondo produttivo. Quando per due anni e mezzo abbiamo parlato di sviluppo, di impresa e di lavoro, venivamo guardati come extraterrestri. Oggi ho sentito dire nei vari interventi che le imprese, le piccole e medie aziende devono essere al primo posto. È meraviglioso; siamo entusiasti di questo.

Voglio ringraziare i relatori Toffanin e Manca - che ho già citato prima - per il lavoro che hanno fatto con una difficoltà immane, come del resto i nostri componenti della Commissione bilancio, uno per tutti il capogruppo Damiani. Ogni volta ci troviamo in Commissione a spiegare quanto è importante sostenere uno dei settori fondamentali dell'economia nazionale come il turismo, per esempio. Ci siamo dovuti ammazzare per fare una battaglia, per esempio, sui bus turistici per 20 milioni di euro, quando abbiamo buttato centinaia di milioni da altre parti, dove forse servivano meno che in questo caso.

Abbiamo dovuto spiegare per settimane che aziende come quelle del turismo non lavorano da quattordici mesi. Abbiamo dovuto spiegare che i bus sono fermi nei piazzali e costano. Abbiamo dovuto spiegare che i servizi scolastici aggiuntivi per i trasporti sono stati insufficienti in termini numerici ed economici e, quindi, dovevano essere sostenuti. Abbiamo dovuto lottare per spiegare quanto le strutture ricettive che erano chiuse avrebbero dovuto avere agevolazioni. Siamo arrivati a dei risultati: siamo arrivati all'esenzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); siamo arrivati all'esenzione della prima rata dell'IMU. Non abbiamo parlato della tassa sui rifiuti (Tari), ma c'è sempre un domani, collega Manca.

Testimonio il buon lavoro fatto, però è bene che chi sta fuori da quest'Aula capisca che tutti questi colleghi ogni giorno si sono messi intorno a un tavolo per spiegare - mi ricollego a ciò che diceva Vitali - a qualche funzionario dello Stato, che invito la prossima volta a candidarsi, se vuol decidere il futuro degli italiani e non a stare trincerato dietro la scrivania della Ragioneria dello Stato a dire che non si può, che bisogna guardare al mondo che lavora, produce e gli paga lo stipendio. *(Applausi)*. Questo è il concetto fondamentale. Ne abbiamo fino ai capelli. Lo Stato e i funzionari facciano il loro mestiere; alla politica ci pensiamo noi, che rispondiamo direttamente agli italiani, i quali non fanno sconti e fanno bene. Quando protestano, hanno tutto il diritto di farlo. È possibile che un senatore della Repubblica si debba mettere a litigare con un funzionario dello Stato su una posizione politica e non tecnica? Non ha senso; non va bene e non si deve fare così.

Abbiamo lottato per la montagna. Come dico io, abbiamo fatto una guerra tra poveri: il Nord contro il Centro e contro il Sud. Abbiamo portato a casa un bel risultato, però vediamo di non ucciderci l'uno con l'altro. Cerchiamo di riconoscere che la montagna toscana vale quanto quella emiliana, del

Trentino-Alto Adige, lucana o abruzzese. Il lavoro è sufficiente e ha una prospettiva positiva. Il prossimo decreto sicuramente sanerà queste lacune, ma non ci dimentichiamo il ruolo centrale che deve avere la politica rispetto al sistema della burocrazia. Noi abbiamo il diritto di decidere, gli altri hanno il dovere di eseguire. Se perdiamo di vista questo passaggio, allora vuol dire che è inutile rimanere qui in quest'Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, abbiamo sentito dai relatori tutto quanto di buono è stato fatto in questi giorni, in Parlamento e dal Parlamento. Ecco, questa è già una differenza rispetto a quanto accadeva con il precedente Governo.

Vede, signor Presidente, il presidente Draghi ci ha richiamato al fatto che il Governo è il Governo degli italiani. Bene, noi abbiamo dimostrato in questi giorni che anche il Parlamento è il Parlamento degli italiani. *(Applausi)*.

Abbiamo saputo lavorare insieme e si è vista la differenza. Si è vista anche stamattina, quando è stato convertito un decreto-legge e non l'ennesimo DPCM. È qualcosa che vale più della somma dei primi 32 miliardi cui assommano le misure contenute dal primo dei decreti sostegni. Dico i primi 32 miliardi perché ce ne saranno altri 40. La somma complessiva è di 72 miliardi, pensati in una logica complessiva, pensati in maniera organica. Questo è un passaggio fondamentale. Era quello che, come Lega, ci eravamo impegnati a fare anche nei provvedimenti ed è quello che stiamo facendo.

Già il passaggio del nome, da decreto ristori a decreto sostegni, la dice lunga su quale sia il passaggio di impostazione, che il Paese ci chiedeva e che noi stiamo attuando. Quando Matteo Salvini ha annunciato il sostegno al Governo, lo ha fatto con due punti fermi e chiari: il cambio di prospettiva e il cambio di passo. Il cambio di passo riguardava il piano vaccini. Quando vi fu il passaggio della campanella fra Conte e Draghi, il 13 febbraio scorso, furono vaccinati 52.000 italiani. Oggi, siamo a più di 500.000 italiani vaccinati al giorno. *(Applausi)*.

Bene, un cambio di passo c'è stato sul piano vaccini, come un cambio di passo e di prospettiva c'è stato sulle riaperture, che sono finalmente iniziate, con quel rischio calcolato, che non è incoscienza e che ha un'incidenza diretta anche sulla portata economica dei provvedimenti. Infatti, tanto più le aziende potranno tornare a lavorare (il sostegno migliore che si può loro dare), tanto più si potranno concentrare le risorse su chi ancora dovrà soffrire prima di poter riaprire.

Sui *social* è comparso da qualche ora un *post* in cui ci si lamenta e ci si preoccupa del fatto che questa mattina sia stata bocciata l'estensione del coprifuoco a marzo, cioè al passato. Noi, invece, ci preoccupiamo di aver ottenuto, come Lega, il fatto che a maggio, fra pochi giorni, si potrà rivedere l'orario delle aperture, se i dati lo consentiranno. *(Applausi)*.

Dati che, è bene ricordarlo, devono essere richiamati in negativo, purtroppo, quando serve, ma devono valere, perché la scienza vale sempre e non a corrente alternata, quando si potrà dire, come si può dire in questi giorni, che i dati migliorano e che questo permetterà le riaperture.

Questo vale per l'entità delle risorse. Facevo prima accenno ai 40 miliardi già stanziati e già impegnati, in parte, per il prossimo decreto e, ovviamente, sull'utilizzo delle risorse. In questo decreto sostegni non troverete neanche un euro speso inutilmente per monopattini o quant'altro. Noi, responsabilmente, tutti insieme, abbiamo impiegato fino all'ultimo centesimo pensando al debito che stiamo contraendo con i nostri figli. Qui c'è il cambio di passo che avevamo immaginato e che era necessario.

Ebbene, a chi si chiedeva quale fosse il metodo Salvini dico che è questo. È il metodo Salvini, metodo che ci animerà anche nei prossimi mesi. Purtroppo, non abbiamo la versione in francese e neanche in tedesco. L'abbiamo solo in italiano, perché è pensato per gli italiani. È un metodo che punta a sostenere il Governo, ma a farlo in maniera leale e propositiva. Qualcuno, pensando di offenderci, ha descritto la Lega come un partito di lotta e di governo. Ebbene, non è un ossimoro, ma una naturale conseguenza. Noi siamo orgogliosi di essere un partito di lotta e di governo perché i cittadini, le famiglie e le imprese stanno lottando per arrivare alla fine del mese, per uscire da questa crisi ed è doveroso che i rappresentanti dei cittadini lottino per trovare delle soluzioni, si impegnino per convincere i compagni di viaggio che abbiamo in questo sostegno al Governo della necessità di fare sempre qualcosa di più nell'interesse dei cittadini. *(Applausi)*.

Il testo base del decreto-legge aveva già superato problemi enormi. Si tende a dimenticare (ce lo siamo scordati) il sistema dei codici Ateco, che tanto vigliacco e ingiusto era stato per molte imprese. Ebbene, è grazie a questa maggioranza e all'impegno della Lega che già nel testo base quel sistema dei codici Ateco, che era il cardine negativo del decreto ristori, è stato sistemato.

Abbiamo fatto altro. Ovviamente abbiamo lavorato per l'esenzione dal pagamento del canone RAI, per i contributi alle associazioni, per il riconoscimento della lingua dei segni (eravamo l'ultimo Paese in Europa a non aver fatto nulla per questo); abbiamo lavorato per i lavoratori fragili, per completare quel periodo di cassa integrazione non coperto. Sono tutte misure proposte dalla Lega, ma condivise da tutti e questa è un'altra grande differenza. Allo stesso modo sono state condivise da tutti le misure a sostegno del comparto della ceramica (il collega Lanzi ha ricordato tutti i senatori che hanno sottoscritto quel provvedimento, tra i quali c'erano ovviamente anche i senatori della Lega); così come sono state condivise le misure a sostegno delle città d'arte minori e dei borghi minori per dimensione (10 milioni di euro). Sono tutte misure condivise, non una somma di singoli interessi portati dal singolo partito, ma un unico interesse generale. Questa è la grande differenza che richiamava anche il collega Manca in apertura: aver lavorato insieme nell'interesse del Paese.

Permettetemi però di dedicare la parte finale dell'intervento, come credo sia giusto e doveroso, non a chi ha già trovato risposte nel decreto-legge in esame, ma a chi non ha trovato risposte, bensì impegni che intendiamo onorare fra pochi giorni con gli ulteriori 40 miliardi, perché diventino risposte da qui a poco. Non abbiamo voluto il solito ordine del giorno e non a caso, lavorandoci insieme notte tempo, abbiamo individuato 11 punti che vorrei ricordare rapidamente e che rappresentano già una parte delle risorse impegnate per chi non ha avuto ma avrà fra poco. Abbiamo impegnato il Governo, come è giusto che un Parlamento faccia, a impiegare le risorse dello scostamento per ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA e di tutte le imprese dei diversi settori sulle quali si è abbattuta la crisi Covid; a individuare adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (le mense, i servizi di pulizie, eccetera), con particolare riguardo alle misure per la cassa integrazione; a individuare misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito delle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti. Abbiamo altresì impegnato il Governo alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti delle PMI e delle misure relative al cosiddetto fondo Gasparrini; allo stanziamento di adeguate risorse, pari almeno a 600 milioni di euro, in favore degli enti locali, da destinare alla riduzione del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) da parte delle imprese; allo stanziamento di ulteriori risorse, pari almeno a 100 milioni di euro, in favore del fondo per la montagna, di cui all'articolo 2 del decreto-legge attualmente in esame; alla proroga delle indennità a favore di lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura, del settore del turismo, dei lavoratori ciclici dello spettacolo e della cultura; allo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali; allo stanziamento di adeguate risorse per affrontare il disagio psicologico dei minori. Abbiamo impegnato il Governo per misure finalizzate a risolvere il problema del settore fiere, come già altri hanno ricordato, e per misure in favore delle imprese che gestiscono attività di servizi culturali, eventi, congressi, spettacoli, cinema, teatro, al settore del *wedding*. Ebbene, non è un elenco, ma è quello che noi chiediamo ai cittadini di andare a spuntare sul prossimo decreto-legge per dimostrare che questa classe politica ha dignità e rispetto del Paese. Quelle cifre le troveranno, perché questo impegno noi lo manterremo da qui ai prossimi mesi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, vorrei innanzitutto partire dal metodo che ha accompagnato questo decreto-legge, quello dell'ascolto delle parti sociali da parte del Governo, che ha modificato alcuni meccanismi di attribuzione delle risorse, lenti o confusi nei precedenti decreti ristori; un ascolto delle categorie audite e delle loro puntuali istanze portate nelle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato, che ha visto l'accoglimento di molte proposte; ma soprattutto un confronto pieno tra tutti i Gruppi parlamentari in Commissione e un ascolto attento da parte dei relatori Manca e Toffanin. E siccome sono di parte, ci tengo in particolare a ringraziare la senatrice Toffanin, che ha sposato in pieno il ruolo di relatrice seguendo con passione e

competenza, punto per punto, l'evolversi del testo nelle Commissioni riunite.
Il decreto-legge e le disposizioni attuative che lo accompagneranno hanno l'importante compito di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del Covid-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Esso utilizza per questo scopo 31 miliardi rimasti nel primo scostamento deliberato dal Parlamento e traccia anche la strada per il prossimo decreto-legge sostegni-*bis*, che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana e che metterà in campo gli altri 40 miliardi dell'ultimo scostamento, o comunque buona parte di essi, da destinarsi, come avete detto precedentemente, a quei ristori per altrettante categorie che oggi non hanno potuto avere una loro soddisfazione. Su questo ritengo ci sia l'impegno del Governo affinché si colmi tale lacuna.
Intanto, come dicevo, alle imprese arriva un bel po' di ossigeno: 11 miliardi di contributi a fondo perduto e circa 15 miliardi di aiuti. Al lavoro e al contrasto alla povertà vanno 6 miliardi; alla salute e alla sicurezza circa 3 miliardi e mezzo, investendo sui vaccini con una campagna che procede spedita grazie al generale Figliuolo, all'organizzazione messa in piedi, ed inoltre alle risorse di farmaci anti-Covid. Soprattutto, quello che ci piace è l'organizzazione nuova del generale Figliuolo, che sta avendo dei successi importanti: oltre 500.000 vaccinati ogni giorno sono la vera speranza di poter allontanare lo spettro di questa pandemia. Agli enti territoriali sono andati 3 miliardi e mezzo, con i quali potranno anche potenziare il trasporto pubblico locale, che è il vero punto debole della lotta alla diffusione del virus.
È stato dato largo spazio, come dicevo, anche alle modifiche parlamentari: innanzitutto tengo a citare l'esenzione della prima rata IMU (misura da me sostenuta insieme ai colleghi di Forza Italia), ed altri emendamenti aggiunti che hanno una copertura di 216 milioni di euro. Si tratta di un sostegno per andare incontro a quei soggetti che, già colpiti dalle chiusure e quindi da mancati ricavi, verrebbero pure penalizzati da una tassa per dei beni immobili che nel periodo non hanno prodotto un reddito, in quanto le attività che vi si svolgono erano ferme.
Per parte mia, ho anche soddisfazione per una misura a cui tenevo molto: l'incentivazione del *welfare* aziendale. Ci credo e spero che sarà presente anche nel prossimo decreto-legge sostegni con una cifra superiore a quella destinata da questo provvedimento. Allo stesso modo, sono soddisfatto dell'approvazione della norma che riguarda il Porto canale di Cagliari, dove è già in corso un processo importante di riconversione industriale, che va accompagnato, in particolare adesso, proprio per tutelare le diverse centinaia di posti di lavoro interessati dalle crisi aziendali e restituire centralità al porto industriale di Cagliari. Naturalmente, su questo tema, non c'è solo l'emendamento di Forza Italia, il mio, ma ci sono anche quelli dei colleghi Cucca e Fenu. Devo anche ringraziare per la presenza del vice ministro Todde, che si è molto interessata a questo emendamento.
Mi avvio alla conclusione del mio intervento, signora Presidente; conclusione che vede sottoscrivere la richiesta, già fatta precedentemente da altri colleghi, anche nel corso della mattinata, per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, deliberata più di un anno e mezzo fa dal Senato. Lo dobbiamo alla vittima del lavoro di ieri, Luana, e lo dobbiamo alla vittima di oggi, Martinelli, che ci hanno toccato profondamente. Per questo motivo, riteniamo di dover sollecitare l'adozione di questo provvedimento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente si associa al dolore per le vittime, come ha già avuto modo di esprimersi questa mattina.
È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.
RAMPI *(PD)*. Signora Presidente, signora Sottosegretario, questo è un provvedimento davvero decisivo e importante, di cui il relatore Manca ha sottolineato alcuni aspetti che noi condividiamo in maniera particolare. Siamo entrati nella fase dei sostegni; non è solo un fatto nominale, ma significa che l'economia del Paese si avvia verso una ripartenza e quindi c'è un sostegno a qualche cosa che prova a rinascere. Siamo nel pieno della primavera e ultimamente anche la condizione climatica è un po' andata in questa direzione; pertanto il Paese prova a rialzare la testa. Tante volte si parla in questo Parlamento e in questo Senato di quali attività e di quali lavori si svolgono o non si svolgono in questa Aula. L'impegno principale di queste settimane in Senato - forse è bene ricordarlo a tutti - è stato un

enorme impegno economico, che ovviamente contribuisce anche all'indebitamento del Paese, ma che prova a sostenere il nostro tessuto produttivo, lo sforzo per la salute e per l'intervento vaccinale e i lavoratori di tutte le categorie. In debito, certamente; ma noi crediamo che, come accade per tutti gli investimenti (in questo senso "sostegno" è una parola particolarmente preziosa), se si investe bene, l'indebitamento può tornare in termini economici, ma anche in termini di capacità del Paese di affrontare nuove sfide.

La nostra Commissione non è particolarmente toccata da questo provvedimento, anche perché ha linee di finanziamento dirette e particolari; però noi affrontiamo quella parte fondamentale per la ripresa di questo Paese che riguarda la scuola, la cultura, il settore della ricerca e dell'università e, in ultima analisi, anche lo sport, un tema di cui tante volte io colpevolmente mi occupo un po' meno, tra le tante materie della nostra Commissione. Quest'Aula e questa maggioranza così composita sono riuscite in un risultato importante: in questo decreto-legge uno degli aspetti emendativi più rilevante, anche in termini percentuali, è costituito dai 50 milioni che vengono stanziati, con il voto che esprimeremo nelle prossime ore, per le società sportive dilettantistiche. Si tratta di un impegno importante e di una scelta rilevante del Parlamento in termini percentuali di spesa. Ovviamente è una quantità contenuta rispetto ai bisogni effettivi di questo mondo, che è stato colpito pesantemente dalla pandemia, perché ha avuto il blocco delle attività e anche un aumento significativo delle spese, dovendosi riorganizzare completamente e dovendo utilizzare tutti i meccanismi e tutti i sistemi di controllo e di verifica (i tamponi e gli interventi sanitari, che rappresentano dei costi), per cercare di continuare a vivere e di continuare a offrire i propri servizi soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto ai più giovani, ma anche a quella parte più anziana della popolazione che dallo sport trae grandi benefici in termini di salute. In un momento di pandemia, è importante provare a non perdere questa funzione fondamentale.

Devo dire che in queste settimane ho avuto modo di ascoltare tante riflessioni sul tema dello sport. La riflessione più interessante riguarda l'idea della cultura sportiva, che noi dobbiamo rafforzare; per tale ragione è un tema che sta bene nella nostra Commissione. Dobbiamo fare in modo che il Paese interpreti davvero lo sport non come l'attività agonistica che riguarda soprattutto le grandi manifestazioni sportive, che magari sono portatrici di grandi economie e anche di grandi conflitti economici, ma come lo sport diffuso per tutti che diventa una pratica quotidiana. Si tratta di una scelta molto importante.

Ci sono altri interventi che sono stati approvati dei tanti che avevamo provato a proporre. Ad esempio ve n'è uno molto importante di credito fiscale rivolto a tutte le imprese dello spettacolo; un credito veramente imponente che riguarda il 90 per cento delle imprese. Il 2020 è stato un anno difficilissimo che quasi non dovrebbe vedere imposizioni fiscali per questo mondo che praticamente ha dovuto fermarsi completamente. È pertanto a maggior ragione importante il riconoscimento da parte del Parlamento, che dimostra di essersi accorto di riconoscere quella funzione e di riconoscere un credito, sostenendo una ripresa.

In questo senso va anche un altro emendamento che proroga la funzione dei *voucher*; una misura discussa se vista magari da parte di un cittadino che aveva acquistato il biglietto per uno spettacolo e che non è interessato ad altri. È chiaro che costui può anche pensare giustamente di avere un rimborso il prima possibile. Tanti altri cittadini preferiscono invece avere la garanzia di poter concretizzare il loro acquisto, vanificato dal Covid, in un tempo in cui lo potranno fare in tranquillità e in serenità e la proroga fino a trentasei mesi dà questo spazio, ma onestamente questo vuol dire anche permettere a tutto quel mondo di riorganizzarsi e restituire, essendo stato fermo, ciò che aveva incassato e che non ha potuto ovviamente offrire perché era oggettivamente insostenibile.

C'è quindi una scommessa sul futuro. Tutti i provvedimenti vanno in questa direzione. Pensiamo ancora all'intervento sui dottorati di ricerca, che permette alle ragazze e ai ragazzi di avere la garanzia di continuare nella loro attività così preziosa.

Ci sono però anche tante aspettative - emersi in numerosi interventi in discussione generale - che si sono create a partire dal decreto-legge che stiamo discutendo e si sono trasformate in indirizzi e ordini del giorno che sono stati approvati dalla Commissione e che, a partire dal provvedimento al nostro esame, verranno dati al Governo come indirizzi per le prossime misure da adottare.

È chiaro infatti che il lavoro da fare è ancora enorme. Pensiamo ad esempio al mondo, tutt'altro che marginale, dello spettacolo viaggiante, di cui oggi ho incontrato i rappresentanti. Per tale mondo un intervento importante riguarda la tassa di occupazione di suolo pubblico, che credo il Parlamento possa impegnarsi a coprire nei confronti dei Comuni, facendo in modo che non sia a spese loro.

Per concludere il punto è che noi siamo seriamente impegnati a tendere una mano, tentare di coprire le perdite e credere nel fatto che le imprese, i lavoratori e le lavoratrici italiani di questo mondo possano ripartire. Pensiamo che si veda la luce in fondo al tunnel e con il decreto-legge al nostro esame abbiamo iniziato a svoltare: prima della curva la luce non si vedeva, perché la rifrazione della luce nel buio funziona così, ma dopo la curva, la iniziamo a vedere e adesso acceleriamo per uscire finalmente all'aperto e nell'anno di Dante - una citazione che piacerà alla Vice Presidente - si potrà tornare a rivedere le stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare moltissimo i relatori, in primo luogo la relatrice Toffanin per il lavoro che ha svolto, il relatore Manca, i colleghi della Commissione, a cominciare dal Capogruppo, perché effettivamente si è cercato di fare un lavoro positivo, tenendo come sempre conto delle condizioni date.

Credo che possiamo partire proprio da queste condizioni date per fare una breve analisi.

Il presidente Draghi giustamente, quando ha presentato questo provvedimento in conferenza stampa, ha usato delle parole come sempre misurate, dicendo che si trattava di un decreto-legge che parzialmente riusciva a dare delle risposte ed è vero, nel senso che sicuramente un quadro più completo lo si avrà con l'approvazione del cosiddetto decreto sostegni-*bis*. Va anche detto che sono state introdotte alcune modifiche importanti, quelle ad esempio relative al fatturato o anche relative al mezzo di pagamento, perché non so se avete notato che non si parla più del problema dei ritardi nei pagamenti per la semplicissima ragione che è stata utilizzata un'altra piattaforma ed è stato tra l'altro riconosciuto ovunque sulla stampa, per cui dall'8 aprile sono iniziati dei pagamenti con estrema velocità, sulla base delle domande. Questo certamente crea problemi diversi, perché non si possono calcolare altri elementi, ma sono stati messi in cantiere tutta una serie di interventi.

Come ricordava il senatore Floris nel suo intervento, questo è anche un decreto importante per i fondi che ha destinato alla campagna vaccinale e possiamo dirci chiaramente fra noi, colleghi, che nessuno credeva, da quelle parole che inizialmente disse il presidente Draghi qui, parlando del coinvolgimento dell'Esercito e della Protezione civile, che sarebbe riuscito nel giro di due mesi e mezzo a portarci al livello a cui ci ha portati in termini di campagna vaccinale. Non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché questo è il primo motivo per cui siamo - pur diversi - insieme, perché stiamo salvando, anche qui con tutte le difficoltà del caso, numerose vite.

Non possiamo chiaramente dire che con la conversione di questo decreto-legge avremo risolto tutti i problemi, lo sappiamo benissimo, perché tutti noi abbiamo visto le sollecitazioni molteplici che ci sono state e le fiumane di emendamenti provenienti dal tessuto sociale. Su questo vorrei fare un'osservazione. Molto spesso sembra un problema il fatto che vengano presentati centinaia di emendamenti, ma si tratta di proposte che non nascono dal nulla, bensì da esigenze concrete di categorie, di persone, e penso sia giusto che il Parlamento svolga questo ruolo. Certo, purtroppo non riesce - perché c'è sempre un problema di copertura finanziaria e naturalmente di risorse - a dare le soluzioni per tutti e quindi sappiamo che rimangono aperte tutta una serie di problematiche. Ciò non toglie che Forza Italia in modo particolare ha dato e ha cercato di dare la sua impronta, chiaramente concentrata sugli sgravi fiscali, sull'IRAP, sull'IMU, sui liberi professionisti, con riferimento al *welfare* aziendale, per le *startup*, nonché, per quanto si poteva fare, nella materia del turismo (penso ai temi dei borghi e dei bus turistici).

Nei loro interventi i colleghi hanno via via ricordato le questioni che si è riusciti ad affrontare. Altre sono rimaste indietro, ne siamo rammaricati e consapevoli, ma non per questo non continueremo a lavorare in questa direzione. Penso, ad esempio, ad alcuni emendamenti che dai vari livelli territoriali ci sono stati sottoposti. Penso alla mia terra. C'erano delle proposte emendative che potevano riguardare la parte industriale oppure quella agricola. Nonostante non siamo riusciti a dare un quadro

completo, abbiamo dato o cercato di dare comunque delle risposte, ad esempio in materia di disabilità, contribuendo alla Federazione nazionale delle istituzioni *pro* ciechi, abbiamo dato risposte alle esigenze dei Comuni con la fondazione ANCI per gli impianti sportivi, cosa che aiuta i Comuni, soprattutto i più piccoli.

Abbiamo cercato di dare delle risposte al problema delle città santuario. Come sapete, in Umbria abbiamo il Santuario di Santa Rita da Cascia, la cui ricorrenza si celebra a breve. Come ha ricordato prima il collega Collina, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo cercato di dare risposte anche al settore delle ceramiche.

Stante tutti questi interventi, qualcuno ha voluto definire il provvedimento al nostro esame un decreto *omnibus*, ma non lo è per due ordini di motivi. In primo luogo, quando è stato licenziato dal Governo il decreto-legge era ordinato, avendo precisi settori di intervento, quali imprese, lavoro, povertà, salute e sostegno agli enti territoriali. In questo quadro ordinato il Parlamento ha lavorato portando avanti specifiche istanze delle forze politiche, che è stato costretto a selezionare, perché altrimenti avremmo dovuto avere un *plafond* e una capacità di manovra sicuramente maggiori.

È poi chiaro che tutte le forze politiche, nel momento in cui fanno delle scelte precise, le indirizzano sulle loro caratteristiche e i propri elettorati. Per questo ho ricordato le misure che Forza Italia ha portato avanti in modo particolare con gli emendamenti che sono stati via via individuati e selezionati nei settori che difende storicamente. Nel suo intervento il collega Mallegni ha giustamente detto che finalmente ha cominciato a sentir parlare di impresa in un certo modo. Ciò è vero e sicuramente da questo punto di vista siamo riusciti a dare un apporto positivo: imprese, libere professioni e altro ancora.

Credo che possiamo sentirci abbastanza soddisfatti. In una situazione di questo genere, purtroppo, non potremo mai essere totalmente soddisfatti, però, quanto meno, sappiamo di aver costruito in Parlamento, grazie al Governo, le condizioni di lavoro migliori che potevamo dare al Paese, anche in termini di linee e indirizzi da perseguire. Sappiamo che il lavoro che ci aspetta vede e vedrà tanti scontenti, come abbiamo visto in tante reazioni e settori. Tuttavia, ciò non toglie che le condizioni che abbiamo costruito ci debbano portare a dare al Paese, fino in fondo e con grande determinazione, la serenità economica e di salute pubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho gestito la mia prima attività di partita IVA a diciassette anni. Formalmente risultavo dipendente, ma sostanzialmente gestivo io l'attività, fino a che non mi sono diplomato e ho potuto intestarmi la licenza senza dover sostenere l'esame alla Camera di commercio (cosa che all'epoca era possibile). Dopodiché, mi sono iscritto all'università, che ho concluso lavorando.

Dico tutto questo non per rivendicare un'appartenenza o evidenziare una simpatia, ma per significare che quando parlo di non garantiti, di partite IVA e di coloro che sono sempre stati gli ultimi nell'attenzione dei Governi precedenti so perfettamente di cosa sto parlando. Ho contezza di cosa significhi investire il proprio capitale e il proprio tempo, lasciando indietro la propria famiglia, gli amici e i propri interessi personali per un'attività che spesso è remunerata meno di una senza alcun tipo di rischio e sacrificio che invece il detentore di una partita IVA ha.

L'arco temporale della mia esperienza diretta copre trentacinque anni, durante i quali sono successe molte cose. Ci sono stati due terremoti distruttivi che, evidentemente e purtroppo, come tutti sappiamo bene, hanno avuto come conseguenza diretta dei morti e delle vittime, a cui inevitabilmente va il primo pensiero. Le vittime sono state - sì - conseguenza diretta dell'evento, ma anche conseguenza indiretta. Infatti, successivamente alla crisi e alla difficoltà qualcuno ha smesso di lottare e deciso di porre fine alle proprie sofferenze rinunciando addirittura alla propria vita. Questo lo dico perché voglio evidenziare che una delle conseguenze di una crisi purtroppo sono le vittime, anche qualora non fossero vittime dirette. Sappiamo benissimo che i numeri sono impietosi al riguardo e che le vittime dirette sono nell'ordine di centinaia di migliaia, ma oltre alle vittime dirette, in questo caso della pandemia, dobbiamo pensare a coloro che, provati dalla difficoltà di affrontare una situazione così complessa e pesante, non riescono ad andare avanti. Questo succede dopo un terremoto, dopo una

pandemia e succede perché spesso non si tiene conto di un elemento che, a differenza di tutti gli altri, è parzialmente nel controllo di tutti noi; mi riferisco al tempo, che se perso e se non investito proficuamente, se non finalizzato ad uscire dalla difficoltà nel minor arco temporale possibile, rischia di diventare quel rimpianto per cui si arriva a fare la cosa giusta, ma non ha l'effetto desiderato, perché la si è fatta troppo tardi. Quindi, colleghi, la prima domanda che mi viene ora è: vogliamo veramente arrivare a rimpiangere il fatto di non essere arrivati in tempo? *(Applausi)*.

Ricordo una barzelletta di tanto tempo fa che diceva: «L'operazione è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto». *(Applausi)*. Noi non vogliamo che il paziente muoia; noi vogliamo che le misure messe in campo, che spesso sono utili, opportune ed efficaci, non siano vanificate dal fattore tempo, che è l'unico che in parte possiamo controllare. Ecco perché la Lega si sta impegnando, ad esempio, per anticipare le riaperture; non perché vogliamo contrapporci all'azione del Governo, ma perché da pragmatici e da persone responsabili abbiamo fatto la valutazione di tutte le alternative. Quindi, riflettendo per alternative e non in termini assoluti e seguendo delle ideologie che inevitabilmente portano fuori strada, abbiamo capito che i rischi limitati che si correrebbero ad ampliare l'orario di apertura delle attività, a ridurre il coprifuoco e ad applicare quelle misure di buon senso che chiediamo, sarebbero di gran lunga inferiori al rischio di non farlo. Noi non vogliamo mitigare le misure di cautela, ma vogliamo evitare che la cautela diventi eccessiva e che le conseguenze della stessa portino a problemi ulteriori.

Come dicevo prima, in questo decreto-legge ci sono passi nella giusta direzione. Questo non significa che il percorso si è concluso (lo sappiamo bene noi e lo sa altrettanto bene il Governo, che infatti sta già lavorando al decreto successivo), ma questi passi innegabilmente ci sono. Da marchigiano non posso che essere soddisfatto delle misure a favore delle Regioni colpite da emergenze. Da terremotato non posso che essere soddisfatto per le misure previste per le nostre zone. Da ex sindaco non posso che esprimere soddisfazione per le misure previste a favore dei Comuni e da montanaro esprimo la mia piena soddisfazione per quanto previsto per le attività della montagna. Vengo da un comprensorio sciistico, che è stato colpito duramente prima dal terremoto e poi dal Covid, ma mi ha insegnato quanto sia importante il turismo invernale e quanto siano importanti le stazioni di risalita, non solo per il fatturato diretto che generano, ma anche per tutto l'indotto che per le zone di montagna spesso è vitale.

Oltre alle misure che ho poc'anzi indicato, la mia soddisfazione va anche - come ho evidenziato prima - per le partite IVA, categoria a cui mi sono pregiato di appartenere per la stragrande maggioranza della mia vita. Mi riferisco all'esenzione della prima rata IMU, al contributo diretto ai liberi professionisti, sempre e sistematicamente ignorati da tutti, che invece abbiamo riportato prepotentemente all'attenzione di questo Parlamento e del Governo; quei liberi professionisti che costituiscono l'ossatura economica del nostro Paese, che pagano le tasse, che generano milioni di posti di lavoro che non venivano mai considerati.

Concludo come avevo iniziato: finalmente gli ignorati, finalmente i dimenticati, finalmente coloro che non avevano mai avuto l'attenzione da parte del Governo sono ritornati prepotentemente sotto ai riflettori come meritavano, chiaramente con un primo passo a cui ne seguiranno altri che - ci impegniamo a garantire - ci saranno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, purtroppo, l'auspicato cambio di passo annunciato a più riprese da questo Governo non si è verificato e non si è concretizzato nei fatti.

Non posso che giudicare insufficienti le risposte che sono state date da questo decreto-legge sostegni, che fanno il paio sia con le misure restrittive sia con le claudicanti riaperture che hanno messo e mettono a rischio la sopravvivenza anche di tante imprese.

Non è razionale sostenere che si può salvare un'impresa dandole unicamente aiuti che corrispondono solitamente a una percentuale che va dal 2 al 5 per cento del calo di fatturato.

Come Fratelli d'Italia da mesi insistiamo sul fatto che l'unico modo per aiutare e supportare le aziende è intervenire sui costi fissi. Uno degli strumenti importanti, forse l'unico che aveva portato avanti bene questo Governo, era legato al superbonus del 110 per cento. È sicuramente uno strumento importante

che serve per aiutare e può essere un volano per la nostra economia nazionale, oltre a rappresentare uno strumento strategico per raggiungere gli obiettivi della rigenerazione urbana. È quindi uno strumento che non deve essere assolutamente perduto, ma è un'occasione che va colta.

Come dicevo poc'anzi, deve essere un volano per l'economia nazionale, tanto è vero che abbiamo visto negli ultimi mesi come questo strumento abbia portato a un incremento, settimana dopo settimana. Facciamo qualche esempio: il 19 marzo gli interventi erano circa 6.500 per un ammontare di 733 milioni di euro e, solo dopo dieci giorni, siamo arrivati a un incremento di quasi il 40 per cento, passando a 9.207 interventi, per un valore di oltre un miliardo. Quindi, sicuramente il superbonus rappresenterebbe una misura anticiclica.

Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto che, per rilanciare l'economia, e soprattutto per sostenere le imprese, fosse necessario incentivare i consumi e anche la produzione. Questa è la logica che di fatto sottende anche al superbonus; ma per poter arrivare a questo sono fondamentali due elementi: il primo è la proroga. È fondamentale una proroga al 2023 perché la scadenza è a giugno 2022, e questo andrebbe sicuramente a disincentivare tutti coloro che vogliono attingere. L'altro elemento importante per poter dare seguito al superbonus è sicuramente legato alla burocrazia e alla semplificazione.

Anche in questo caso il Governo ha annunciato, qualche settimana fa, il decreto-legge semplificazioni; quindi, sarebbe importante che il superbonus rientrasse in questa logica di semplificazione.

Soltanto da un punto di vista verbale c'è stato un impegno da parte del *premier* Draghi sia per quanto riguarda la proroga sia per quanto concerne il discorso della semplificazione.

Un aspetto importante è quello di estendere la platea anche alle strutture ricettive, alle strutture alberghiere, ma un effetto legato al superbonus concerne l'andamento delle materie prime visto che i lavori stanno aumentando, quindi bisogna monitorare per evitare speculazioni. *(Richiami del Presidente)*.

Insomma, signor Presidente, in conclusione questo è un Governo che fa il contrario di quello che sarebbe giusto fare, ovvero non conferma l'unico *bonus* che avrebbe dovuto confermare, quello del 110 per cento. Ha invece elargito *bonus* a pioggia e nega il finanziamento dell'unico *bonus* che, come dicevo, sarebbe capace di garantire sviluppo e crescita.

Dunque il Governo cammina al contrario, come un gambero, e rischia di andare a sbattere. Quello che però ci interessa e ci preoccupa è che ad andare a sbattere potrebbero essere gli italiani. Noi di Fratelli d'Italia non lo consentiremo e saremo vigili, affinché tale *bonus* possa effettivamente concretizzarsi, perché è fondamentale, proprio per creare un volano che serve a tutte le imprese, nel campo dell'edilizia, che rappresentano un asse portante della nostra economia. Quindi vigileremo, affinché queste parole si possano realizzare in atti concreti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

Invito i colleghi a rimanere nei tempi assegnati.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, anch'io voglio dare atto del lavoro fatto dalle Commissioni riunite finanze e bilancio, dai relatori Manca e Toffanin e dal Governo, perché il decreto-legge sostegni, che ha rappresentato l'esordio del Governo Draghi in materia di misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, è potuto essere migliorato dalla fase emendativa, sviluppata dalle Commissioni. Ovviamente non bisogna dimenticare la base di partenza, ovvero il testo del decreto-legge tuttora in vigore, che contiene misure finanziate dall'ultimo scostamento di bilancio presentato dal Governo precedente, di 50 miliardi di euro in termini di cassa, che il Governo Draghi, nella sua composizione largamente rappresentativa delle forze politiche parlamentari, ha interpretato in modo adeguato.

Certo è che, come dicevo nell'intervento sullo scostamento di bilancio votato due settimane fa, il fatto di aver inseguito la pandemia mese per mese non ci ha aiutato a fare delle valutazioni complessive, che preventivamente potessero consentirci di dare delle risposte mirate. Oggi però, dopo un anno, le valutazioni sulle priorità per salvaguardare il sistema produttivo ed aiutarlo a mettersi non solo in sicurezza, ma anche nelle condizioni di ripartire, sono più precise. Ci siamo infatti concentrati sul sollevare le imprese, in modo particolare i pubblici esercizi, da quei costi fissi che in questo momento dell'anno avrebbero rappresentato un problema difficilmente sopportabile. Penso all'esenzione della

prima rata dell'IMU, all'esenzione del canone unico per ambulanti e pubblici esercizi, al canone RAI per i pubblici esercizi, all'eliminazione dell'Irpef per i canoni sugli affitti non percepiti, alla proroga a settembre del versamento IRAP. Questi sono i principali interventi che il lavoro parlamentare ha potuto aggiungere al testo del decreto-legge, ma chiaramente ciò non può essere sufficiente.

Le esigenze sono evidenti e, insieme anche agli altri Gruppi parlamentari che le hanno condivise, le abbiamo riassunte in un ordine del giorno impegnativo per il Governo e ci attendiamo di vederle già inserite nel prossimo imminente decreto-legge, che è chiamato a mettere a terra l'ulteriore dotazione di 40 miliardi di euro, relativi allo scostamento di bilancio votato dieci giorni fa. Esse rappresentano i contenuti, che riteniamo possano completare questo lungo anno di rincorsa rispetto alla pandemia, per tamponare gli effetti negativi sul sistema economico e che voglio citare in sintesi.

Riassumendo, occorre garantire liquidità per le imprese e le famiglie e prorogare almeno fino alla fine del 2021 la concessione di garanzie statali sui prestiti del fondo di garanzia PMI e Sace e, in tale ambito, appare necessario l'allungamento almeno da sei a quindici anni della durata delle garanzie statali su prestiti maggiori di 30.000 euro. Occorre prorogare la moratoria su mutui e prestiti, che riguarda 173 miliardi di euro di prestiti in scadenza a fine giugno 2021, molti dei quali rischiano di diventare sofferenze bancarie, in ragione della mancata ripresa dell'attività e del lavoro; in tale ambito appare opportuno valutare anche un allungamento delle rate di restituzione di mutui e prestiti, di sei mesi se di quota capitale più interessi e di dodici mesi se limitata alla quota capitale. Cito poi gli aiuti alle imprese e la nuova tornata di ristori, da affiancare a quelli del primo decreto sostegni, con l'invio automatico a chi ha ottenuto i ristori del primo decreto e con una consistente maggiorazione per le attività chiuse per legge. Servono nuove misure per compensare i costi fissi delle imprese, sul modello già sperimentato in altri Paesi dell'Unione europea, per affitti commerciali, bollette elettriche, spese di sanificazione e Tari, insieme ad altre misure specifiche. Bisogna prevedere un intervento significativo relativamente alla decontribuzione per assunzioni stagionali in particolare nel settore turistico ricettivo; un completamento degli interventi di aiuto alle famiglie per la lotta alla povertà, con particolare riguardo al rifinanziamento della flessibilizzazione del fondo comunale di solidarietà, alimentare e sociale per tutto il 2021. Occorre incrementare le risorse destinate alla montagna; stanziare adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19; predisporre misure finalizzate a risolvere problematiche del settore fiere; prevedere misure in favore delle imprese che gestiscono attività e servizi culturali (eventi, congressi e spettacoli cinematografici, teatrali, compreso il loro indotto) oggetto di chiusura in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di apertura di suddette attività.

Ho voluto precisare tutto questo perché ritengo opportuno e doveroso che ciò che ho appena letto sia ricompreso nel testo del decreto sostegni-*bis*. Come Parlamento abbiamo sviluppato un lavoro che non è solamente di emendamento del testo del primo decreto sostegni, ma abbiamo contezza delle esigenze del Paese in questo momento e delle azioni che devono essere svolte. Credo che fosse importante che il Parlamento potesse dare queste indicazioni, che per noi rappresentano un impegno cui il Governo deve assolvere.

Un ultimo passaggio lo voglio dedicare al mondo della cooperazione, che attraverso le tante cooperative sociali ha rappresentato in tanti territori un pilastro del terzo settore, che si è fatto carico di attutire gli impatti economici e sociali della pandemia. La rete delle cooperative sociali rappresenta nel nostro Paese un esempio concreto non solo di solidarietà, ma anche di resilienza. Se posso dire, tutta la cooperazione nel suo complesso rappresenta nel nostro Paese un esempio concreto non solo di solidarietà, ma anche di resilienza perché anche le cooperative di produzione e lavoro, quelle di consumo e di servizio, le coop agricole e di trasformazione dei prodotti hanno saputo adattarsi, pur con tante difficoltà, a questo anno terribile. Con alcune norme aggiuntive abbiamo dato la possibilità a questa realtà di predisporsi meglio alla ripresa, che queste settimane di vaccinazione a ritmo sostenuto ci fanno vedere più vicina. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, sarò breve ed essenziale. Vado subito al punto.

Voglio semplicemente ribadire quanto molti di noi stasera hanno detto. Quello al nostro esame è un buon decreto; abbiamo anche detto che va migliorato per le imprese e, a mio parere, soprattutto per il mondo dello spettacolo.

Prima il senatore Collina parlava del mondo del sociale. So bene ciò che fa perché vengo dal mondo del sociale. Loro hanno continuato comunque a lavorare. Credo che, invece, dobbiamo dare più attenzione e intervenire al più presto sul contrasto alla povertà in una maniera diversa. Bisognerebbe dare più sostegno agli enti territoriali perché essi, insieme ai sindaci, sono tutti in difficoltà. Se aiutiamo gli enti territoriali, automaticamente aiuteremo le attività che in questo periodo - parlo dei piccoli artigiani - sono stati in grave difficoltà. Nonostante tutto, le piccole imprese hanno continuato a pagare la Tari, come hanno continuato a pagare l'occupazione del suolo pubblico. Faccio un esempio banale, ma serio e vero. I parrucchieri hanno tenuto le loro attività chiuse, ma nonostante questo hanno continuato a pagare i rifiuti speciali. Faccio questi esempi perché, se aiutiamo tutti gli enti e le nostre città, automaticamente queste persone possono essere aiutate.

Sulla campagna vaccinale, nulla da dire. Il generale Figliuolo sta portando a termine gli obiettivi che tutti quanti ci eravamo imposti.

Io, però, vorrei porre l'attenzione, in particolare, sulla questione del credito di imposta di industria: questo è l'obiettivo del mio intervento. I crediti d'imposta possono essere utilizzati non necessariamente in compensazione, ma anche ceduti a soggetti terzi, tra i quali anche istituti di credito e intermediari finanziari. Questa opzione riguarderebbe solo i crediti maturati dalle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali, sia quelli del 4.0 sia quelli tradizionali.

In questa maniera, daremmo anche nuovo ossigeno e nuovi investimenti soprattutto all'agricoltura, che non è risultato da poco. Questa è un'ottima iniziativa che - a mio parere - potrebbe essere intesa anche per quanto concerne il credito di imposta e per i *bonus* relativi agli investimenti per il Mezzogiorno. Se la *ratio* del *recovery plan* è aiutare le zone più in sofferenza, non vedo perché non estendere questa possibilità alle misure di riferimento.

Io non devo aggiungere granché. Spero soltanto che, nel secondo decreto, si diano una possibilità e una speranza alla misura che poc'anzi ho illustrato. Concludo auspicando che questa possibilità possa essere messa in campo e si possa dare così alle imprese la possibilità di effettuare ulteriori investimenti con più serenità, visto che in questo periodo la serenità è stata loro tolta a causa della pandemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, il mio intervento sarà riferito a una sola categoria tra le tante di cui si occupa questo decreto: i lavoratori fragili. Ma chi sono i lavoratori fragili? Sono, prima di tutto, persone che hanno la sfortuna di avere una fragilità, sono persone deboli. Stiamo parlando di persone immunodepresse, trapiantate o con disabilità gravi che, per un anno, hanno dovuto dividersi tra la scelta del lavoro e la scelta della salute.

Nei primi mesi della pandemia, fino a metà ottobre, per non esporli al contagio, coloro che non potevano essere assegnati al lavoro agile potevano essere collocati in malattia, parificata al ricovero ospedaliero, anche se con garanzie diverse da contratto a contratto. Poi, però, essi sono stati abbandonati dal Governo Conte fino al 31 dicembre, proprio durante la seconda ondata; costretti a tornare al lavoro, magari in luoghi affollati, e i più sfortunati andandoci con un mezzo pubblico.

Si è detto che ciò è avvenuto per mancanza di fondi. Ma com'è possibile? Com'è possibile che un Governo non abbia trovato le risorse per salvaguardare persone così fragili e, invece, quei fondi li abbia trovati per i monopattini e per i banchi a rotelle? *(Applausi)*.

Ancora coperti, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio, e poi di nuovo il vuoto, in un tira e molla continuo che, oltre ai rischi sanitari, ha esposto questi lavoratori ad uno sconforto e ad uno stato di preoccupazione continuo, altrettanto nocivi per la loro salute. Solo la Lega si è battuta, per mesi, per dare ascolto e quindi risposte a queste categorie. *(Applausi)*.

Da marzo, finalmente, con il nuovo Governo abbiamo agito subito e siamo riusciti ad ottenere, con questo decreto, che le tutele venissero estese fino al 30 giugno. Abbiamo sanato, in modo retroattivo, il

buco normativo dal 15 ottobre al 31 dicembre. E, soprattutto, abbiamo reso vincolante per tutti il non impatto sul comporto a partire dal 17 marzo 2020, inizio della pandemia.

Si conclude oggi, con successo, una battaglia che ci ha visto, spesso, unica voce nel deserto. Ho perso il conto di quanti interventi ho tenuto in quest'Aula e in Commissione e di quanti emendamenti e ordini del giorno ho presentato. Mi sono scontrato sempre contro un muro di gomma posto da chi diceva di comprendere le esigenze, ma nulla faceva. Queste persone sono le stesse che oggi si autocelebrano e cercano vergognosamente di intestarsi la norma e il buon esito della vicenda. È proprio vero che la vittoria ha tante madri, mentre la colpa è sempre orfana. Dico chiaramente che, solo grazie alla Lega e alla tenacia di due sue fantastiche donne, Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, ed Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ora i lavoratori fragili hanno una vera e piena tutela. *(Applausi)*. Per loro fortuna ci siamo noi dalla loro parte, dalla parte dei fragili, dei deboli e degli ultimi, quelli che voi avete dimenticato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(FdI)*. Signor Presidente, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Questo sintetizza a pieno il pensiero che oggi gli italiani hanno dell'Esecutivo in carica. Abbiamo dovuto assistere a una crisi di Governo nel pieno dell'emergenza perché, per stessa ammissione degli alleati, il precedente Governo era ormai ad una deriva irrecuperabile. È nato il nuovo Governo Draghi e le forze politiche che lo compongono lo hanno trionfalmente autoproclamato Governo dei migliori, facendo credere agli italiani che ormai potevano stare tranquilli, perché sarebbe cambiato tutto. Purtroppo così non è stato e in solo due mesi gli italiani si sono resi conto che tutte le rassicurazioni che erano state loro propinate sul cambio di passo sono risultate vane: hanno cambiato tutto, ma nella sostanza non è cambiato ancora nulla.

Ancora una volta riemerge l'antico vizio di frammentare in tanti rivoli i circa 50 miliardi necessari per la copertura finanziaria del decreto-legge in esame, che si disperdono in tanti nuovi fondi di scarso effetto moltiplicatore sulla crescita. Ormai è chiaro: ciò che conta è buttare fumo negli occhi con *bonus* e ristori, che poi ristori non sono e che certamente non possono rappresentare delle misure strutturali di cui il nostro Paese ha bisogno.

Le manifestazioni di protesta di questi giorni ne sono la riprova. Ormai, dopo un anno di crisi emergenziale, gli italiani sono stanchi di un approccio lontano dalla realtà, che purtroppo abbiamo ritrovato anche nelle linee del decreto-legge in esame, che ha cambiato la sua denominazione, ma nella sostanza è rimasto immutato. Le categorie produttive hanno ribattezzato questo provvedimento decreto briciole, perché è insufficiente a sostenere situazioni che, anche a causa della cervellotica azione multicolore sulle aperture e chiusure delle Regioni, sta compromettendo la sopravvivenza di tante realtà economiche. Basti pensare a un esempio pratico: in caso di perdite di esercizio pari a 60.000 euro, nelle casse dei professionisti e partite IVA arriveranno appena 3.000 euro; senza parlare poi dei professionisti che, in base a quello che viene loro riconosciuto, prenderanno solo poco più di 1.000 euro. A preoccupare ancora di più sono le categorie sociali produttive, che sono rimaste inascoltate.

I numerosi emendamenti presentati da Fratelli d'Italia non sono valsi a nulla. Come forza di opposizione intransigente, ma anche pronta a offrire il proprio contributo in termini propositivi, abbiamo avanzato proposte tese a ottenere ristori proporzionati alle perdite; la moratoria fiscale per almeno due anni; il taglio del cuneo fiscale; il pagamento di *bonus*; ristori e indennizzi sospesi; l'eliminazione del *cashback.* Tuttavia non siamo stati ascoltati.

Se si continua su questa linea, il nostro Paese è destinato al *default*, perché sarà impossibile riattivare l'economia nazionale, tenuto conto che nel frattempo le piccole e medie imprese e i commercianti, senza reali sostegni di liquidità e indebitati come non mai, si ritroveranno a dover pagare i costi fissi e le utenze, che nel frattempo sono incomprensibilmente aumentati, con evidente responsabilità del Governo, che non è intervenuto prontamente nei confronti delle grandi aziende di distribuzione. Continueremo a pagare una tassa dopo l'altra senza alcuna prospettiva di un ritorno concreto alla normalità. Senza considerare che ad oggi oltre 300.000 imprese hanno chiuso, buttando in mezzo alla strada migliaia di lavoratori, padri e madri di famiglia che si ritroveranno da soli ad affrontare la più grave crisi lavorativa dal dopoguerra ad oggi.

Ma Fratelli d'Italia sarà sempre presente e propositivo affinché si possano accogliere le proposte che presenta a vantaggio di tutte queste categorie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, siamo qui oggi a concludere un *iter* con la conversione in legge del decreto-legge sostegni, un provvedimento importante perché mette un altro tassello in quel percorso diretto a sostenere le imprese, le famiglie e gli enti locali e a reggere in un passaggio così pesante e così drammatico qual è quello che l'emergenza Covid ha causato. Abbiamo messo in campo delle misure per evitare che da questa emergenza ricadessero danni più pesanti sui cittadini e su tutta la nostra comunità civile. Proprio per questo si interviene con una serie di misure finalizzate ad alleggerire il peso dei costi fissi e dei costi delle imprese e delle partite IVA.

Si interviene per sostenere tutto il mondo del lavoro e gli ammortizzatori sociali, nell'ottica di mantenere la coesione e dare un sostegno a tantissime situazioni di difficoltà e di fragilità che l'emergenza ha peggiorato gravando pesantemente sulle spalle delle persone.

Si interviene sulla salute: è già stato ricordato nel dibattito di oggi che i vaccini e il completamento di un percorso di rafforzamento del sistema sanitario sono probabilmente la prima e più importante misura di ripresa cui è chiamato il Paese.

E poi gli enti territoriali: tutti abbiamo sperimentato quanto sia fondamentale, in momenti di criticità e di pesantezza come quella che siamo chiamati ad attraversare, avere degli enti locali (amministrazioni comunali e non soltanto) capaci di intervenire là dove ci sono le maggiori e più pesanti criticità.

Come è stato detto, ammontano ad oltre 30 miliardi gli interventi previsti nel decreto-legge, cui si aggiungono i 770 milioni gestiti durante il percorso di conversione, che vanno a sommarsi a tutti gli interventi che già l'anno scorso, a partire dai decreti-legge cura Italia, liquidità, rilancio, dai quattro ristori e dalla stessa legge di bilancio, sono stati messi in campo per affrontare una situazione così difficile.

Il provvedimento in discussione si colloca anche alla vigilia di un prossimo decreto-legge che penso la settimana prossima il Governo varerà, e si pone altresì alla vigilia della partenza di quel Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui tutti facciamo affidamento per dare una prospettiva al Paese. Credo che bene si sia fatto a mettere in campo questo e il prossimo provvedimento, perché dobbiamo arrivare ad avere un tessuto sociale e un sistema imprenditoriale in grado di affrontare quel percorso di rilancio e resilienza che ci prefiggiamo di affrontare.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, che ho seguito particolarmente in questa vicenda, avevamo avuto nell'articolo 39 un incremento rilevante di risorse per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura, a cui in sede di conversione si sono aggiunti alcuni provvedimenti che credo siano molto importanti: innanzitutto la cessione del credito per la transizione 4.0, che permetterà uno sforzo significativo di innovazione alle imprese agricole, potendo queste ultime avere uno strumento che permetta loro di potervi accedere; infatti il credito di imposta come sistema fiscale delle imprese agricole è in molti casi un enunciato di fatto poi non percorribile. La norma sull'utilizzabilità dei prodotti etichettati senza i requisiti UE, per le imprese che in questo anno hanno faticato ad adeguarsi da una parte e dall'altra parte in molti casi hanno i magazzini pieni di etichette, perché si è venduto molto meno, permetterà di avere più tempo per poter chiudere il prodotto rimasto in magazzino. C'è poi la norma sul *vertical farming*: noi abbiamo tutto un sistema innovativo di produzioni verticali che sta entrando in pista nel nostro Paese e può garantire un'ulteriore opportunità di sviluppo importante. Non avevamo però una norma che permettesse di definire in modo puntuale come dovevano mettersi in campo queste aziende per poter commercializzare il loro prodotto. Nel decreto-legge in esame abbiamo pertanto approvato questo testo. C'è poi anche il tema degli esoneri contributivi per le aziende agricole.

Certo, noi eravamo partiti con un'ambizione diversa: quella di affrontare anche molti altri temi importanti, a partire dalla risposta al problema dei lavoratori stagionali in agricoltura. Qui c'è un tema importante: il costo purtroppo esoso di questo provvedimento non ci ha permesso di risolverlo in questa sede, ma nell'ordine del giorno richiediamo con forza al Governo che, nel prossimo decreto, sia contemplata questa misura, perché una marea di persone non hanno potuto fare il minimo di giornate

lavorative necessarie per poter avere la CISOA (la cassa integrazione agricola). Era ed è assolutamente necessario affrontare questo tema.

C'è inoltre la necessità di dare risposte alle problematiche della zootecnia da carne. Avevamo ipotizzato in questo provvedimento di lavorare sulla percentuale di compensazione IVA, ma anche in questo caso, per mancanza di risorse, non è stato possibile completare il percorso.

Per quanto riguarda il tema degli agriturismi, la norma di chiarimento sulla connessione, su cui da anni si sta lavorando, diventa elemento molto importante per dare prospettive e opportunità di crescita a questo comparto. C'è poi il tema dei chiarimenti sulla dieta e l'approvvigionamento di reflui per gli impianti anaerobici per la produzione di elettricità e biometano. Sono tutti interventi che dovranno andare a sommarsi a un incremento di risorse per quel che riguarda il fondo delle filiere.

Noi sappiamo che l'agricoltura - lo dicono tutti i numeri - è uno straordinario settore in termini di opportunità in generale, e soprattutto per alcuni territori marginali, nei quali la scommessa sul futuro o è agricola o non lo è. Perché questo possa avvenire, però, serve un rafforzamento delle filiere. Questo anno abbiamo approvato provvedimenti importanti, che vanno nella logica di innestare maggiore equità all'interno dei singoli segmenti del settore, ma è chiaro che una ristrutturazione del settore chiede risorse. Quindi, abbiamo chiesto e chiederemo un rafforzamento delle risorse nel decreto-legge che è prossimo ad emanarsi. È necessario poi un intervento a favore dei piccoli birrifici, perché questo settore, con la chiusura dell'Horeca in quest'ultimo anno, ha buttato via una marea di prodotto, che non si è riusciti a utilizzare perché andato a scadenza. Credo che tutti questi interventi siano assolutamente importanti.

Concludo dicendo sostanzialmente due cose. Chiederemo un ulteriore intervento sul Fondo di solidarietà nazionale, soprattutto per quegli eventi climatici catastrofici capitati nelle scorse settimane, danneggiando pesantemente il settore. Credo che si sia lavorato bene. Ho fatto parte del lavoro nelle Commissioni riunite bilancio e finanze e devo dire che si è lavorato molto bene e credo che questo possa essere di premessa per i prossimi provvedimenti su cui il Paese confida in modo importante per poter guardare con maggiore fiducia al futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vista l'ora e dovendo procedere alle ore 19,30 alla sanificazione dell'Aula, sentiti i Gruppi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare» (2201).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signora Presidente, dal tentativo di censura di cui si discute da qualche giorno - mi riferisco alla ormai famosa telefonata tra Fedez, la vice direttrice di RAI 3 e soggetti legati alla produzione del concertone del primo maggio - il messaggio agghiacciante che ne viene fuori, che è stato esplicitamente e più volte ripetuto durante la telefonata, è che c'è un sistema e bisogna ad esso adeguarsi.

Secondo i censori esiste quindi un sistema in cui un artista, in un programma che va in onda sulla RAI, non può raccontare fatti gravi, realmente avvenuti. Ripeto: fatti, non opinioni. Non può dire che un consigliere regionale leghista ha dichiarato «se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno», oppure citare altre dichiarazioni di questo tenore omofobico.

Fortunatamente il tentativo di censura non è andato a buon fine, perché Fedez si è ribellato, non si è fatto intimidire, non ha pensato a ricadute negative per la sua carriera, ma anzi ha reso pubblico quanto accaduto. Il solo fatto però che qualcuno abbia tentato di controllare le parole di un artista è di una gravità inaudita. I casi sono due: o si è trattato di un tentativo di censura spontaneo da parte della vice direttrice di RAI 3 o di chi le ha detto di intervenire in quel senso, oppure è stato un tentativo che è stato conseguente ad una precisa richiesta di una parte politica.

Entrambe le ipotesi sono gravissime e non possono rimanere impunite. Chi ha sbagliato deve pagare, deve assumersi le proprie responsabilità e coloro che in RAI hanno tentato di censurare devono dimettersi immediatamente. *(Applausi)*.

Tra l'altro, nel caso specifico, la televisione di Stato aveva acquistato quello spettacolo confezionato al di fuori della RAI e, quindi, è ancora più difficile comprendere il motivo per cui l'azienda, oppure solo alcuni dei suoi dirigenti, erano preoccupati per uno spettacolo organizzato dai sindacati e prodotto da una ditta esterna.

In questa vicenda non discutiamo di un errore o di qualcuno che è stato più realista del re: c'è in ballo la tutela della libertà di espressione. Non lo dico perché concordo con l'intervento di Fedez, ma per affermare un principio irrinunciabile. Tutto questo non sarebbe mai accaduto in un'azienda libera e indipendente, e se succede, è perché la RAI è lottizzata e non certo da ieri.

È nostro dovere riformare questo grande presidio culturale italiano perché tutto ciò non avvenga più e, per farlo, occorre che le forze politiche, tutte, rimangano fuori dall'azienda. Chi lavora in RAI, a qualsiasi livello, deve poterlo fare per merito, per riconosciute e dimostrabili capacità professionali e non per appartenenza politica. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, essendo già in orario di sanificazione, sarò rispettosa dei tre minuti.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, «Seguita e picchiata in casa al grido di "muori lesbica": aggressione *choc* a Bolsena». «È vero che sei gay? Professore quarantatreenne aggredito e minacciato con i coltelli». «Ragusa: branco di minorenni picchia ventenne in strada: urlavano "Sei un frocio"». «Roma: giovane lesbica rifiutata al colloquio di lavoro. "A noi servono donne, non maschi mancati"». «Cagliari: bulli aggrediscono diciassettenne omosessuale e la sua amica; il video *choc* su Facebook». «Gay picchiato dal branco a Tiburtina. "Ecco come trattiamo quelli come te a Roma"».

Potrei andare avanti. Questi sono casi di cronaca, Presidente, del 2019, quando io depositai il mio disegno di legge in materia di contrasto al fenomeno dell'omotransfobia. Allora non se ne parlava, oggi per fortuna se ne parla, ma questi casi sono sempre successi e purtroppo continueranno a succedere, a meno che non si decida di fare qualcosa.

I Paesi europei in cui esiste già da anni una legge di contrasto all'omolesbobitransfobia sono praticamente tutti. Li cito in ordine alfabetico assieme alla data di approvazione della legge in questione: Austria 2004, Belgio 2003, Cipro 2004, Danimarca 1987, Finlandia 1995, Francia 2004, Germania 1992, Grecia 2005, Irlanda 1993, Islanda, Lussemburgo e Norvegia 1981, Olanda 1991, Romania 2002, Spagna 2003, Svizzera 1999. In Svezia il reato di incitamento all'odio contro le persone LGBT è stato inserito in Costituzione nel 2002 e non è cascato il mondo e la Svezia esiste ancora. Infine, nel Regno Unito esiste una legge di contrasto all'omolesbobitransfobia dal 2005.

Questa legge in Italia ha avuto una gestazione lunghissima: tredici anni fa è stato fatto il primo tentativo di approvazione; poi c'è stato il grande lavoro di concertazione bicamerale messo su da Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Oggi Lega e Forza Italia annunciano improvvisamente che presenteranno un loro disegno di legge alternativo a quello già approvato a larga maggioranza alla Camera, dimostrando scarsa sensibilità democratica e scarso rispetto delle istituzioni, perché vogliono bypassare un testo di legge già approvato alla Camera, spericolata volontà di improvvisazione e strumentalità. Si tratta di tecniche dilatorie. Se questo tema gli fosse veramente interessato, avrebbero avuto tre anni per legiferare in materia e non c'è alcun disegno di legge di queste forze politiche.

Sono ventisette anni che l'Italia aspetta questo disegno di legge. Ora basta prese in giro. *(Applausi)*. Se si intende continuare così, il MoVimento 5 Stelle ha già raggiunto più del numero sufficiente ad attivare l'articolo 77 e a chiedere la calendarizzazione direttamente in Aula. Fissiamo un termine per l'Aula e dimostriamo che la nostra volontà di approvare la legge Zan contro omofobia, misoginia e abilismo è reale. *(Applausi)*.

GRANATO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, è difficile accettare che anche lo Stato, che avrebbe dovuto essere uno dei pochi presidi di legalità in una Calabria abbandonata da tutti, invece nel caso delle scuole si sottragga in modo vile al proprio ruolo e alla propria funzione. Al degrado economico e produttivo del territorio si è aggiunto il fatto che la scuola facilmente sia diventata la passerella più a buon mercato per politici spregiudicati che hanno abusato e abusano del proprio ruolo istituzionale.

Dal presidente facente funzioni Spirlì, che ha inaugurato la stagione delle chiusure delle scuole di ogni ordine e grado anche in zona giallo-arancione, al sindaco Alecci, arrivato a far chiudere per un giorno la classe della scuola dell'infanzia frequentata dal bambino autistico di Soverato cui la dirigente scolastica aveva rifiutato l'affiancamento in classe da parte del terapista Abba pagato dalla famiglia, ormai è diventata una prassi per gli amministratori calabresi fare prove di forza con la scuola, nella totale inerzia del Ministero.

La situazione esplosiva dipende anche dagli uffici periferici del Ministero. Dopo il caso dell'arresto del dirigente dell'ufficio territoriale di Catanzaro, la sospensione della direttrice dell'ufficio scolastico regionale, si va a ripescare, per collocarlo nell'ufficio scolastico di Catanzaro, un dirigente plurisanzionato proveniente dall'ambito provinciale di Cosenza, il dottor Luciano Greco, mentre l'ambito territoriale di Cosenza rimane ancora una volta sprovvisto di dirigente. Questa situazione è indicativa del trattamento riservato alla Calabria dal Ministero: siamo considerati meno di zero. Ma non finisce qui.

Ho presentato ormai da oltre un anno un'interrogazione rimasta rigorosamente senza risposta sull'operato di una dirigente scolastica di un istituto professionale di Lamezia Terme, la quale dal 2018 ad oggi avrebbe compiuto diversi atti illeciti: ha certamente cambiato il docente di diritto a ben otto classi nel mese di maggio 2018; avrebbe dirottato l'iscrizione al terzo anno degli studenti dall'indirizzo commerciale a quello alberghiero senza previa acquisizione del loro consenso; avrebbe lasciato che il proprio collaboratore operasse con diverse sovrapposizioni di più classi nelle stesse ore, abbinandolo illecitamente per un complessivo settimanale inferiore alle diciotto dovute. Tutto ciò è stato segnalato invano: gli uffici del Ministero rimangono totalmente inerti; nessuno risponde alle interrogazioni su questi fatti che mettono a nudo un sistema palesemente insostenibile. A cosa servono i dirigenti e i funzionari del Ministero se si limitano a mettere pezze o la polvere sotto al tappeto rispetto ad una gestione che è diventata un colabrodo? Personale ispettivo non pervenuto; si attendono invano i concorsi da oltre tre anni ormai. A un contesto così totalmente deregolamentato fanno da ridicolo contraltare le parole rassicuranti del Ministro.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, questa volta possiamo sperare in un intervento concreto a favore delle infrastrutture necessarie per rivitalizzare la Sardegna centrale? Avremo il coraggio di invertire una tendenza che diversamente porterà le zone interne ad un irreversibile declino?

È recente la presentazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle schede *recovery fund* per la Regione Sardegna, ad opera dell'Assessorato ai trasporti che - come tutti noi - spera in un attento e risolutivo intervento. Il primo riguarda la rete ferroviaria Nuoro-Macomer, che ha tutti i requisiti previsti: la tempistica di quattro anni e mezzo, gli oneri finanziari di 114 milioni di euro e l'impegno della Regione Sardegna a cedere la linea ferroviaria alla Rete ferroviaria italiana.

Nuoro è l'unico capoluogo di provincia nazionale a non essere attraversato da un sistema ferroviario nazionale. A oggi l'accessibilità al capoluogo è garantita da soli mezzi su strada. Dalla linea nazionale vengono completamente esclusi tutta l'area vasta del centro Sardegna e l'intero versante della Sardegna orientale, ambiti che nei decenni scorsi hanno sofferto tantissimo per queste limitazioni. L'utilizzo di questi fondi sarebbe l'occasione - come indicato dal ministro Giovannini - per sanare il disequilibrio, realizzando il completamento della rete ferroviaria sarda servendo i territori centrali e orientali.

In questo modo garantiremo a tutto il centro dell'isola - in particolare a Nuoro - un sistema di collegamento ferroviario con i principali porti di Cagliari e Porto Torres e con l'aeroporto di Cagliari e, quindi, le connessioni con le TEN-T europee. Favoriremo inoltre la connessione veloce, sicura e *green* fra i poli produttivi dell'isola e il trasporto delle merci da Pratosardo a Bolotana, verso gli scali

marittimi di Cagliari e Porto Torres. Rafforzeremo, mediante il sistema ferrato, i collegamenti tra la parte orientale e occidentale dell'isola, consolidando le attività turistiche. Sosterremo la transizione verde, supportando la mobilità sostenibile: le stazioni dovranno essere moderne, i treni agibili ai diversamente abili. Aumenteremo il potenziale di crescita economico ed occupazionale e favoriremo l'insediamento di nuove attività per contrastare lo spopolamento.

Se non coglieremo queste possibilità e non ci batteremo per realizzare le infrastrutture avremo grosse responsabilità nei confronti di una città che ha dato i natali al premio Nobel Grazia Deledda, allo scrittore Salvatore Satta e al senatore Salvatore Mannironi, uno dei Padri costituenti, nato e vissuto a Nuoro, di cui ricordiamo il contributo dato alla causa della democrazia. Sarebbe un bellissimo riconoscimento aiutare a creare le condizioni per permettere alla provincia di Nuoro un progresso civile ed economico. *(Applausi)*.

LAUS *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, c'è una questione che mi sta particolarmente a cuore e che ritengo doveroso far presente, poiché anche nell'emergenza che attraversiamo dobbiamo salvaguardare le iniziative meritevoli e di prospettiva.

Proprio queste caratteristiche incarnano le Universiadi, una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi olimpici, ma in ambito universitario. Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano atleti provenienti da ogni parte del mondo. Torino si è candidata a ospitare l'edizione dell'evento nel 2025 e non soltanto, in quanto ha già attivato tutte le procedure necessarie e sta dimostrando la volontà e il valore di tutti gli attori locali nel perseguire tale obiettivo.

Lo svolgimento dei Giochi mondiali universiadi invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale e internazionale del territorio piemontese; un potenziamento dell'attrattività economica del territorio; un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della sana competizione, oltre a valorizzare il territorio come meta di nuovi visitatori.

La Regione Piemonte ha già previsto all'interno del proprio bilancio uno stanziamento per il sostegno dell'evento, ma ora il Governo deve fare altrettanto, formalizzando la disponibilità delle garanzie economiche per la sua organizzazione. Il 14 maggio è la data prevista per la firma del contratto e manca pochissimo. Senza garanzie da parte dello Stato almeno delle risorse per l'avvio della macchina (5 milioni di euro sui 28 previsti in spesa corrente da qui al 2025), la candidatura di Torino rischia seriamente di sfumare. Si tratta di una prospettiva nefasta che chiedo al Ministero e al Governo tutto di voler scongiurare. *(Applausi)*.

SACCONE *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei dedicare questo mio intervento in Senato ad un imprenditore che penso meriti da parte di tutta l'Assemblea una gratitudine autentica per un atto di autentica civiltà. L'imprenditore è Giuseppe Condorelli. *(Applausi)*.

Da notizie di stampa è stato oggetto di minacce di morte da parte di un clan mafioso. Vi sono stati quaranta arresti. A lui va la nostra gratitudine per il suo atto di civiltà. Lo Stato è presente anche con le sue Forze dell'ordine e con gli inquirenti che hanno indagato, ma la nostra testimonianza vuole essere soprattutto quella di dire a persone come lui che non sono sole. Noi accogliamo questo atto di coraggio che è nella scia e non rende vano il sacrificio di quanti hanno avuto il coraggio di denunciare, a partire da Libero Grassi. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 6 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 maggio, alle ore 9,30,

con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,46)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (**2191**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____
N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

All'articolo 1:
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
*«*7-*bis*. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "*Mater* Olbia", per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
7-*ter*. In considerazione di quanto previsto al comma 7-*bis* del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
7-*quater*. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale "*Mater* Olbia" i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7-*quinquies*. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "*Mater* Olbia", alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
*«*Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)* - 1. Gli spostamenti per lo

svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici,», *dopo le parole:* «attività didattica» *sono inserite le seguenti:* «o educativa» *e le parole:* «SARS Covid-19» *sono sostituite dalla seguente:* «SARS-CoV-2»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-*ter*. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente», *dopo le parole:* «attività didattica» *sono inserite le seguenti:* «o educativa» *e le parole:* «SARS Covid-19» *sono sostituite dalla seguente:* «SARS-CoV-2»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e, nei limiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nel limite»;

al comma 4, dopo le parole: «articoli 32 e 33 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al», *le parole:* «, e fino» *sono sostituite dalla seguente:* «fino», *dopo le parole:* «attività didattica» *sono inserite le seguenti:* «o educativa» *e le parole:* «SARS Covid-19» *sono sostituite dalla seguente:* «SARS-CoV-2»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «gestione separata INPS,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,», *dopo le parole:* «soccorso pubblico» *sono inserite le seguenti: «*e della polizia locale*», le parole:* «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari» *sono sostituite dalle seguenti:* «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la

professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari» *e le parole*: «possono scegliere» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono chiedere»;
al terzo periodo, dopo le parole: «per la comprovata iscrizione» *sono inserite le seguenti:* «dei figli»;
al quinto periodo, dopo le parole: «comma 355,» *è inserita la seguente:* «della»;
*al sesto periodo, le parole: «*e 4*» sono sostituite dalle seguenti:* «e 5»;
al comma 8:
*al primo periodo, le parole: «*282,8 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «299,3 milioni»;
al quarto periodo, dopo le parole: «al monitoraggio del» *sono inserite le seguenti:* «rispetto del»;
al quinto periodo, le parole: «che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-*bis.* All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),"»;
al comma 10, le parole: «commi 1, 2, 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 1-*bis*, 2, 3»;
al comma 11, le parole: «293 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «309,5 milioni»;
*alla rubrica, la parola: «*Congedi*» è sostituita dalle seguenti:* «Lavoro agile, congedi».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
All'articolo 3:
*al comma 1, le parole: «*di cui al comma 3*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui al comma 2*» e le parole:* «indebitamento netto, in» *sono sostituite dalle seguenti:* «indebitamento netto, a»;
al comma 2:
*all'alinea, le parole: «*293,14 milioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*309,64 milioni*» e le parole:* «indebitamento netto, in» *sono sostituite dalle seguenti:* «indebitamento netto, a»;
alla lettera a)*, le parole:* «e fabbisogno di» *sono sostituite dalle seguenti:* «e fabbisogno, a»;
alla lettera b)*, le parole: «*fabbisogno, mediante utilizzo» *sono sostituite dalle seguenti*: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;
dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente*:
«*b-bis)* quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;
al comma 4, dopo le parole: «dal presente» *è inserita la seguente:* «decreto».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*,* convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c)*, del decreto-

legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

7-*bis*. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata « *Mater* Olbia», per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

7-*ter.* In considerazione di quanto previsto al comma 7-*bis* del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis,* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7-*quater.* È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale «*Mater* Olbia» i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7-*quinquies*. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata «*Mater* Olbia», alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole "decreti del Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "leggi o atti aventi forza di legge";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "I decreti" sono sostituite con le seguenti parole: "I provvedimenti".».

1.2

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e risultanti dall'effettuazione di un congruo numero di test per l'individuazione dell'infezione da Covid-19.».

1.3

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione dei dati epidemiologici in loro possesso, possono decidere in merito all'individuazione delle diverse zone di rischio su base provinciale, al fine di evitare l'inutile aggravamento della crisi economica in territori in cui non si registra una situazione sanitaria preoccupante, disponendo l'istituzione di zone gialle o bianche nelle province nelle quali si registrano i corrispondenti dai di contagio.»

1.4

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona rossa, è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre, piscine, centri natatori e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.».

1.5

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sull'intero territorio nazionale sono consentite, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.».

1.6

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle "zone gialle" come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'orario di inizio del coprifuoco è spostato alle ore 24; fino al medesimo orario possono, altresì, rimanere aperti al pubblico i servizi di ristorazione.».

1.7

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«6-*bis*. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

6-*ter*. Ai fini di cui al comma 6-*bis*, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.».

1.8

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Entro tre giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri delibera la data di riapertura, non prorogabile, delle attività economiche soggette a restrizioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.».

1.9

Lezzi

Respinto

Dopo il comma 7-quinquies*, aggiungere il seguente:*

« 7-*sexies*. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 15 è abrogato.

b) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato.».

G1.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal DPCM del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero

dell'Interno del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.1 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal DPCM del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

nel mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, anche rivedendo limiti temporali di lavoro e spostamento..

(*) Accolto dal Governo

G1.2

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

nel mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, anche rivedendo limiti temporali di lavoro e spostamento.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

Vitali

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevedono alcune misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia". Le misure sono volte anche a garantire l'operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie;

in particolare, il comma 7-*bis* dispone che nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e

contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la Regione Sardegna non si deve tenere conto dei posti letto accreditati per la struttura privata11 "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto ogni 1000 abitanti12, per consentire l'operatività di tale nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata; il comma 7-*ter*, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-*bis*, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4 comma 8-*bis* del D.L. 183 del 2020 (decreto proroga termini - L. 21 del 2021) - dell'autorizzazione della regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie dell'ospedale "Mater Olbia", in deroga al tetto fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati di cui all'art. 15, comma 14, del medesimo decreto di spending review (DL. 95/2012);

il comma 7-*quater* prevede inoltre che è consentito da parte della regione Sardegna, per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all'ospedale "Mater Olbia" dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni; occorrerebbe chiarire se si escludano nella loro totalità i ricavi ottenuti dalle prestazioni nonché il termine temporale di decorrenza del biennio in oggetto;

il riconoscimento dei costi di funzionamento è effettuato in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502 del 1992, che disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate, nell'ambito delle loro funzioni assistenziali, dalle strutture pubbliche (aziende sanitarie e ospedaliere, aziende ospedalierouniversitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e presidi ospedalieri) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano accordi o contratti;

come sottolineato dal servizio del bilancio del Senato, non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento;

potrebbe quindi verificarsi una riduzione delle prestazioni ambulatoriali o di ricovero nell'isola a discapito delle altre strutture sanitaria accreditate,

impegna il Governo:

ad assicurare che le citate disposizioni non abbiano ricadute negative, in termini di minori risorse e numero, sulle prestazioni sanitarie erogate nell'intera isola fornite dalle altre strutture accreditate.

G1.3 (testo 2)

Vitali

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevedono alcune misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia". Le misure sono volte anche a garantire l'operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie;

in particolare, il comma 7-*bis* dispone che nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la Regione Sardegna non si deve tenere conto dei posti letto accreditati per la struttura privata11 "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto ogni 1000 abitanti12, per consentire l'operatività di tale nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata; il comma 7-*ter*, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-*bis*, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4 comma 8-*bis* del D.L. 183 del 2020 (decreto proroga termini - L. 21 del 2021) - dell'autorizzazione della regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie

dell'ospedale "Mater Olbia", in deroga al tetto fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati di cui all'art. 15, comma 14, del medesimo decreto di spending review (DL. 95/2012);

il comma 7-*quater* prevede inoltre che è consentito da parte della regione Sardegna, per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all'ospedale "Mater Olbia" dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni; occorrerebbe chiarire se si escludano nella loro totalità i ricavi ottenuti dalle prestazioni nonché il termine temporale di decorrenza del biennio in oggetto;

il riconoscimento dei costi di funzionamento è effettuato in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502 del 1992, che disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate, nell'ambito delle loro funzioni assistenziali, dalle strutture pubbliche (aziende sanitarie e ospedaliere, aziende ospedalierouniversitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e presidi ospedalieri) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano accordi o contratti;

come sottolineato dal servizio del bilancio del Senato, non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento;

potrebbe quindi verificarsi una riduzione delle prestazioni ambulatoriali o di ricovero nell'isola a discapito delle altre strutture sanitaria accreditate,

impegna il Governo:

ad assicurare che le citate disposizioni non abbiano ricadute negative, in termini di minori risorse e numero, sulle prestazioni sanitarie erogate nell'intera isola fornite dalle altre strutture accreditate, nel rispetto delle funzioni di programmazione regionale.

G1.4

Fattori, Nugnes (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

- l'articolo 15 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 disciplina le "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale". Il comma 2 dello stesso articolo attribuiva all'Istituto Superiore di Sanità la funzione di validazione in deroga delle mascherine chirurgiche prodotte o importate per l'utilizzo a titolo oneroso o gratuito sul territorio nazionale;

- con l'entrata in vigore dell'art. 66-*bis* della Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che disciplina le "disposizioni in materia di semplificazioni dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale", la validazione in deroga di maschere facciali ad uso medico importate è stata attribuita alle Regioni che individuano a tale scopo strutture competenti;

- il fine della norma era quello di assicurare il necessario fabbisogno di maschere facciali ad uso medico, anche alla luce del prolungarsi del periodo emergenziale e dell'estensione dell'obbligo del loro utilizzo, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti prodotti;

- con l'art. 66-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) è stato istituito un Comitato Tecnico, presieduto da un rappresentante dell'Istituto, che ha definito dei criteri semplificati di validazione che saranno applicati dalle Regioni per la valutazione delle domande,

sempre in deroga, relative all'importazione ed immissione in commercio delle maschere facciali ad uso medico;

- i criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, dovevano e devono assicurare prestazioni e sicurezza idonei all'utilizzo dichiarato fino al termine dello stato di emergenza da COVID-19. I criteri riguardano esclusivamente le maschere facciali ad uso medico che rispondono ai requisiti definiti dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019;

- l'ISS rimane comunque competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, per le attività di validazione in deroga di istanze presentate ai fini dell'autorizzazione alla produzione e successiva immissione in commercio di maschere facciali ad uso medico,

considerato che:

- Assosistema Confindustria, associazione che rappresenta, tra le altre, le aziende che producono e distribuiscono i dispositivi di protezione individuale (DPI), ha presentato il 28 aprile 2021 i risultati dell'analisi: "L'impatto del Covid-19 sull'import/export dei DPI nel 2020";

- dal rapporto emerge che tra le tipologie di DPI contro il Covid-19, quella per la protezione delle vie respiratorie (FFP2, FFP3 e mascherine chirurgiche), ha maggiormente risentito dell'impatto derivante dall'emergenza sanitaria ma è anche la tipologia di DPI che ha registrato un andamento anomalo del mercato, a seguito dei provvedimenti normativi;

- nel 2020 l'*import* di DPI per la protezione delle vie respiratorie ha registrato un +1424 per cento rispetto al 2019 per un valore di 3 miliardi e 178 milioni di euro (con la Cina come Paese dal quale abbiamo importato più prodotti con una percentuale di quasi il 90%), mentre l'export ha registrato un +111 per cento rispetto al 2019, per un valore di oltre 201 milioni di euro;

- l'Agenzia delle entrate ha stimato che nel primo quadrimestre del 2021 sono stati importate 770 milioni di mascherine FFP2 quando nel 2020 il totale è stato di 350 milioni, evidenziando un trend in fortissimo aumento;

- questo sistema in deroga oltre a mettere in difficoltà i produttori italiani costretti a imporre prezzi maggiori anche a causa di un più elevato numero di misure da adottare in quanto non usufruiscono della deroga, sono anche un rischio per la salute umana vista la mancanza di certezza sull'efficacia dei dpi importati in deroga,

considerato inoltre che

- il recente decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52 proroga, addirittura, l'immissione in deroga di DPI nel nostro Paese al 31 luglio 2021 quando Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio non si avvalgono più dell'immissione in deroga e altri Paesi stanno seguendo la stessa linea;

- i produttori italiani sono pronti a fare fronte ai fabbisogni interni motivo per cui la *ratio* alla base della deroga non ha più motivo di esistere;

- a oggi, però, nessuno ha diramato dati certificati sul reale fabbisogno in Italia di DPI,

impegna il Governo a:

a) abrogare l'articolo 11 del DL del 22 aprile 2021 n. 52 in cui si prorogano i termini della deroga e ripristinare lo status quo autorizzativo precedente alla deroga impedendo l'importazione di qualsiasi dispositivo di protezione che non abbia i requisiti per l'apposizione del marchio CE.

b) dare mandato al Comitato Tecnico Scientifico di raccogliere i dati dalle Regioni e redigere un rapporto che indichi il fabbisogno di DPI nel nostro Paese.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.».

ARTICOLO 1-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)

1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1-*BIS* E ORDINE DEL GIORNO

1-bis.0.1

Briziarelli, Augussori, Fregolent, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Ritirato e trasformato nell'odg G1-*bis*.0.1

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(*Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e* hospice)

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19.».

G1-bis.0.1 (già em. 1-bis.0.1)

Briziarelli, Augussori, Fregolent, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2191,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1-*bis*.0.1.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting*)*

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-*ter*. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza

corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il *bonus* è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il *bonus* di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del *bonus* di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-*bis*. All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES),».

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quattordici» *con la seguente:* «sedici».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5; al comma 6, in fine, sostituire le parole «ai commi 1,2,3 e 5» *con le seguenti:* «ai commi 1,2 e 3»; *al comma 7 sostituire, ovunque ricorrano le parole* «commi 2 e 5» *con le seguenti:* «comma 2», *e, in fine, sostituire le parole* «commi da 1 a 6» *con le seguenti:* «commi da 1 a 4 e 6».

2.2

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alternativamente all'altro genitore».

2.3

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.».

2.4

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Ritirato e trasformato nell'odg G2.4

Dopo il comma 8, inserire i seguenti commi:

«8-*bis*. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

8-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.».

G2.4 (già em. 2.4)

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2191,

impegna il Governo a porre in essere le misure di cui all'emendamento 2.4.

(*) Accolto dal Governo

2.5

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Ai minori di anni 16 è garantito un contributo pari a 300 euro mensile da spendere per attività sportiva o supporto psicologico.».

G2.1

Iannone

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e *bonus baby sitter* per i genitori che hanno figli in didattica a distanza;

il sussidio *bonus baby sitter* in particolare spetta solo a determinate categorie di lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto scuola (docenti e personale ATA) e in particolar modo i collaboratori scolastici che, garantendo l'apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante il primo *lockdown*) hanno rischiato e rischiano la propria salute e quella dei propri familiari; questi operatori scolastici, costretti a causa della carenza di personale, anche in conseguenza delle rinunce di colleghi dettate dall'emergenza sanitaria, a svolgere molte ore di lavoro straordinario, hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere tempo e cure, ai propri figli;

pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ricorrere ovviamente a proprie spese, all'affidamento dei figli a terze persone. Il tutto, quindi, comporta una spesa extra che va ad incidere su uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro; così come non si può escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta zona rossa, devono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative normative volte ad estendere il beneficio del sussidio *bonus baby sitter* al personale scolastico della scuola pubblica e paritaria, al fine di assicurare a questi genitori che, con grandi sacrifici e a volte anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e continuano a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica.

G2.1 (testo 2)

Iannone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e *bonus baby sitter* per i genitori che hanno figli in didattica a distanza;

il sussidio *bonus baby sitter* in particolare spetta solo a determinate categorie di lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto scuola (docenti e personale ATA) e in particolar modo i collaboratori scolastici che, garantendo l'apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante il primo *lockdown*) hanno rischiato e rischiano la propria salute e quella dei propri familiari; questi operatori scolastici, costretti a causa della carenza di personale, anche in conseguenza delle rinunce di colleghi dettate dall'emergenza sanitaria, a svolgere molte ore di lavoro straordinario,

hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere tempo e cure, ai propri figli;

pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ricorrere ovviamente a proprie spese, all'affidamento dei figli a terze persone. Il tutto, quindi, comporta una spesa extra che va ad incidere su uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro; così come non si può escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta zona rossa, devono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative normative volte ad estendere il beneficio del sussidio *bonus baby sitter* al personale scolastico della scuola pubblica e paritaria, al fine di assicurare a questi genitori che, con grandi sacrifici e a volte anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e continuano a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

2-bis.1

Lonardo

Improponibile

All' **articolo** *, premettere il seguente:*

«Art. 02-*bis*.

(Norme in materia di carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Sino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, per i contribuenti decaduti dai benefici connessi alle procedure di Definizione Agevolata di "Rottamazione-*ter*", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, l'applicazione di sanzioni o interessi di mora applicati dall'Agenzia delle entrate in relazione agli importi dovuti non può essere superiore al 5% dell'importo stesso.».

G2-bis.100 (già em. 2-bis.1)

Lonardo, Vitali

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a valutare l'opportunità, sino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, per i contribuenti con figli minori in didattica a distanza decaduti dai benefici connessi alle procedure di Definizione agevolata di "Rottamazione-*ter*", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, di prevedere che l'applicazione di sanzioni o interessi di mora applicati dall'Agenzia delle entrate in relazione agli importi dovuti non possa essere superiore al 5 per cento dell'importo stesso.».

(*) Accolto dal Governo

G2-bis.1 (testo corretto)

Iannone

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, in forza del quale la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione di liquidità ex DL 35 del 2001, poteva essere utilizzata ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, l'importo del FAL accantonato è aumentato rispetto alla quota accantonata al 31 dicembre 2018, contribuendo al peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;

l'incremento dell'accantonamento al FAL nel rendiconto 2019 rispetto a quello dell'esercizio precedente è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio (articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2019 n. 162 - milleproroghe 2020);

a decorrere dal bilancio di previsione 2020, è stato iscritto un ulteriore disavanzo di importo pari all'ammontare dell'anticipazione da rimborsare nel corso dell'esercizio;

l'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2019 n.162 (legge n.8 del 28 febbraio 2020) ha previsto che il FAL accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sia annualmente utilizzato e che annualmente venga iscritto nell'entrata dell'esercizio 2020 come utilizzo del risultato di amministrazione e nella spesa come fondo anticipazione di liquidità al titolo 4° riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio, e così fino all'estinzione delle anticipazioni;

nel bilancio di previsione 2020-2022, tra le entrate dell'esercizio finanziario 2020 è stato iscritto l'intero importo del FAL, risultante dal rendiconto di gestione 2019 e nella spesa, al titolo 4°, è stato iscritto un fondo anticipazione di liquidità riguardante il rimborso dell'anticipazioni di liquidità, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio;

tale modalità di contabilizzazione è stata prevista solo nel primo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto il decreto ministeriale del 7 settembre 2020, che modifica i principi contabili, non era stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La modifica del principio contabile consentirà l'iscrizione anche negli esercizi successivi al primo dell'avanzo accantonato nel rispetto della disciplina del FAL di cui all'articolo 39-*ter* della soprarichiamata disposizione normativa per il finanziamento del rimborso della quota capitale delle anticipazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2021, ha dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 dell'articolo 39-*ter* del dl 162/2019. In particolare viene soppressa la norma sul ripiano dell'ulteriore disavanzo risultante al 31 dicembre 2019 per l'incremento dell'accantonamento al FAL, precedentemente utilizzato per il FCDE e la norma che ha consentito di utilizzare il FAL per rimborsare la quota capitale delle anticipazioni di liquidità;

dal 2021, oltre alla necessità di reperire entrate improprie per la copertura della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, in quanto non più utilizzabile l'avanzo accantonato (come previsto dall'articolo 39-*ter* comma 3), il problema più importante è rappresentato dal fatto che il maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal FAL, non è più ripianabile secondo le modalità di cui all'articolo 39-*ter* comma 2, ma con le tempistiche e modalità ordinarie previste all'articolo 188 del TUEL,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire per mettere in condizioni gli Enti in difficoltà di approvare i bilanci di previsione per l'anno 2021.

G2-bis.1 (testo 2)

Iannone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, in forza del quale la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione di liquidità ex DL 35 del 2001, poteva essere utilizzata ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, l'importo del FAL accantonato è aumentato rispetto alla quota accantonata al 31 dicembre 2018, contribuendo al peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;

l'incremento dell'accantonamento al FAL nel rendiconto 2019 rispetto a quello dell'esercizio precedente è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio (articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2019 n. 162 - milleproroghe 2020);

a decorrere dal bilancio di previsione 2020, è stato iscritto un ulteriore disavanzo di importo pari all'ammontare dell'anticipazione da rimborsare nel corso dell'esercizio;

l'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2019 n.162 (legge n.8 del 28 febbraio 2020) ha previsto che il FAL accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sia annualmente utilizzato e che annualmente venga iscritto nell'entrata dell'esercizio 2020 come utilizzo del risultato di amministrazione e nella spesa come fondo anticipazione di liquidità al titolo 4° riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio, e così fino all'estinzione delle anticipazioni;

nel bilancio di previsione 2020-2022, tra le entrate dell'esercizio finanziario 2020 è stato iscritto l'intero importo del FAL, risultante dal rendiconto di gestione 2019 e nella spesa, al titolo 4°, è stato iscritto un fondo anticipazione di liquidità riguardante il rimborso dell'anticipazioni di liquidità, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell'esercizio;

tale modalità di contabilizzazione è stata prevista solo nel primo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto il decreto ministeriale del 7 settembre 2020, che modifica i principi contabili, non era stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La modifica del principio contabile consentirà l'iscrizione anche negli esercizi successivi al primo dell'avanzo accantonato nel rispetto della disciplina del FAL di cui all'articolo 39-*ter* della soprarichiamata disposizione normativa per il finanziamento del rimborso della quota capitale delle anticipazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2021, ha dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 dell'articolo 39-*ter* del dl 162/2019. In particolare viene soppressa la norma sul ripiano dell'ulteriore disavanzo risultante al 31 dicembre 2019 per l'incremento dell'accantonamento al FAL, precedentemente utilizzato per il FCDE e la norma che ha consentito di utilizzare il FAL per rimborsare la quota capitale delle anticipazioni di liquidità;

dal 2021, oltre alla necessità di reperire entrate improprie per la copertura della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, in quanto non più utilizzabile l'avanzo accantonato (come previsto dall'articolo 39-*ter* comma 3), il problema più importante è rappresentato dal fatto che il maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal FAL, non è più ripianabile secondo le modalità di cui all'articolo 39-*ter* comma 2, ma con le tempistiche e modalità ordinarie previste all'articolo 188 del

TUEL,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, per mettere in condizioni gli Enti in difficoltà di approvare i bilanci di previsione per l'anno 2021.

(*) Accolto dal Governo

G2-bis.2

Lonardo

Non posto in votazione (*)

IL Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

premesso che:

- l'Agenzia delle Entrate sta applicando sanzioni ed interessi che sommate, giungono a soglie di assoluto allarme ben oltre il 100% dell'imposta, a seguito della decadenza dal beneficio del pagamento rateale;

- tanti contribuenti - persone fisiche e giuridiche - non sono riusciti ad ottemperare ai pagamenti rateali verso il fisco a causa della pandemia, che ha determinato pesanti cali di liquidità per i scarsi consumi e l'attivazione della cassa integrazione Covid;

- l'Agenzia delle Entrate non può richiedere l'intero pagamento del debito, aggravato da interessi e sanzioni, entro 60 giorni a seguito di un ritardato pagamento di una sola rata e la conseguenziale decadenza dal beneficio del termine, data la straordinarietà della crisi economica che vive il Paese;

- interessi e sanzioni, praticati dall'Agenzia delle Entrate, indeboliscono fortemente la battaglia che lo Stato conduce nella lotta all'usura, ritenuto un fenomeno da contrastare, con forza, proprio in questo momento di grave recessione economica,

impegna il Governo

a vigilare attentamente sull'applicazione del tasso di interesse e le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate, nonché a prevedere nei successivi provvedimenti normativi e finanziari connessi all'emergenza Covid-19 interventi volti a determinare una più equa condizione di pagamento per coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione, della definizione agevolata o della rottamazione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2-*BIS*

2-bis.0.1

Ciriani, Zaffini, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*ter.***

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale anche in riferimento alla gestione dell'epidemia da virus SARS-Cov-2)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sui disavanzi sanitari regionali e sulla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di seguito

denominata «Commissione», anche in riferimento alla gestione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2 e all'utilizzo delle risorse pubbliche ad essa destinate.

2. La Commissione indaga, altresì, sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale, in particolare in relazione all'efficacia dei sistemi di monitoraggio e controllo, che hanno inciso sull'appropriatezza e sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie erogate, anche in riferimento agli eventi sanitari avversi occorsi nelle strutture pubbliche e private, di ricovero o di assistenza *extraospedaliera* e territoriale, nonché agli interventi di sanità pubblica nel settore della prevenzione e alla continuità delle cure.

3. La Commissione verifica, altresì, la coerenza tra le attività di pianificazione e programmazione e le risposte attuate, rispetto ai bisogni di salute espressi dalla popolazione, e indaga sui fattori che hanno determinato l'inefficiente gestione delle risorse, con particolare riguardo alle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, appurando le cause della formazione di disavanzi non sanabili autonomamente dalle regioni medesime.

4. La Commissione acquisisce, in collaborazione con le regioni, con le province autonome e con le amministrazioni pubbliche, la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti commissioni d'inchiesta in materia sanitaria, ivi incluso quanto di competenza della attuale Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e di quelle di precedenti legislature, nonché ogni ulteriore elemento utile ad indagare aspetti quali:

a) l'efficacia e l'omogeneità sul territorio nazionale, tra le diverse regioni o aziende sanitarie, dei percorsi di accesso, accoglienza e umanizzazione delle cure, delle attività di tutela della *privacy* e gestione del consenso informato; la qualità e l'efficienza dei trattamenti e dei metodi di valutazione degli esiti;

b) l'accesso agli interventi di prevenzione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla sorveglianza epidemiologica, alle vaccinazioni e agli *screening* di popolazione, e il relativo monitoraggio;

c) la gestione delle liste di attesa relative alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e lo stato di implementazione delle misure per la riduzione dei tempi di accesso, in conformità con il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali;

d) le modalità di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, del livello di qualità ed efficacia dei trattamenti e dell'implementazione di un programma sistematico di audit clinico e organizzativo;

e) l'effettiva applicazione ed efficacia dei controlli sulle strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riferimento alla complementarietà dell'offerta assistenziale e al sistema di accreditamento;

f) lo stato di attuazione e i risultati dell'introduzione del numero unico di emergenza 112; l'organizzazione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero e l'applicazione delle relative linee di indirizzo;

g) lo stato di attuazione del Piano nazionale della cronicità;

h) la distribuzione, a livello regionale o sovra-regionale, dei centri di riferimento per la cura delle patologie croniche e oncologiche, con attenzione alle eventuali criticità o alla carenza di risposte omogenee nel territorio nazionale evidenziate durante l'emergenza da COVID-19, anche in relazione alla continuità delle cure;

i) lo stato di attuazione, organizzazione e reale funzionamento, nell'ambito dell'assistenza sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post acute;

l) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della continuità assistenziale e quale strumento di riduzione dei ricoveri impropri, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e del contagio, diagnosi precoce e trattamento adottate

per far fronte alla pandemia da virus SARS-CoV-2;

m) lo stato di implementazione delle cure intermedie;

n) lo stato dell'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito della medicina convenzionata e della continuità assistenziale, nonché la presenza dei relativi sistemi di monitoraggio; le dotazioni strutturali e i livelli di sicurezza delle strutture adibite all'assistenza primaria e alla continuità assistenziale;

o) l'effettiva adozione dei piani regionali per la prevenzione delle malattie croniche e per la sorveglianza e la gestione di eventi epidemici, la loro efficacia e il relativo stato di attuazione;

p) il livello di integrazione delle funzioni di competenza di comuni, regioni e province autonome in materia sanitaria ed eventuali disfunzioni ad esso relative, con particolare riguardo all'approccio socio-sanitario e alla gestione della pandemia da virus SARS-CoV-2;

q) le dinamiche della spesa sanitaria regionale ed eventuali ritardi, inerzie, sprechi, irregolarità o mancanza di trasparenza nell'espletamento dei doveri di ufficio e nelle procedure di acquisizione di beni e servizi e di conferimento degli incarichi, nonché la sostenibilità della programmazione economico-finanziaria, attraverso l'acquisizione di atti, documenti, informazioni ed elementi di natura politica, amministrativa, contabile, gestionale e operativa;

r) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'esistenza di eventuali opere incompiute, l'impiego dei finanziamenti disponibili, gli *iter* amministrativi e progettuali attuati per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, l'impiego delle risorse stanziate a tale scopo nonché l'appropriatezza del ricorso al finanziamento tramite *project financing*;

s) l'adeguamento delle strutture sanitarie ai criteri organizzativi e agli *standard* previsti dalla normativa nazionale per le prestazioni di assistenza sanitaria per pazienti acuti, in lungodegenza e di riabilitazione, con particolare riguardo alla dotazione complessiva di posti letto, nonché i criteri della ripartizione dei posti letto e delle prestazioni sanitarie tra servizio pubblico e privato convenzionato;

t) la spesa privata sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate con il SSN, compresa la spesa relativa ai *ticket* e alle prestazioni a pagamento;

u) l'andamento della spesa farmaceutica in relazione ai tetti stabiliti dalla normativa vigente, l'efficacia e l'economicità dei sistemi di distribuzione diretta dei medicinali, nonché lo sviluppo e la diffusione dei farmaci equivalenti;

v) gli eventuali fenomeni distorsivi nella rete di fornitura di protesi e ausili, con particolare riguardo a sprechi, abusi e inefficienze, anche in relazione alla qualità delle prestazioni assistenziali erogate;

z) la frequenza e la distribuzione sul territorio degli avventi avversi in ambito sanitario, incluse le infezioni ospedaliere e le relative perdite in termini di vite umane o di danni alla salute dei pazienti, nonché in termini di costi aggiuntivi, a carico del SSN, per l'assistenza e il risarcimento delle vittime; l'esistenza e l'adeguatezza di un sistema di identificazione, accertamento, rilevazione e raccolta dei relativi dati;

aa) le cause e i fattori concorrenti nel determinare gli eventi avversi in ambito sanitario, quali eventuali carenze nelle piante organiche o nella formazione del personale, inadeguatezza delle strutture o delle dotazioni tecnologiche o impiantistiche, insufficiente qualità gestionale od organizzativa, scostamento dei sistemi di monitoraggio, controllo e gestione del rischio clinico rispetto alle migliori pratiche, nonché il livello di investimento dedicato nelle strutture pubbliche e private alla riduzione degli eventi avversi.

5. La Commissione promuove confronti periodici tra i diversi sistemi organizzativi e gestionali delle regioni e delle province autonome; verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando l'offerta dei servizi ai cittadini in relazione agli standard delle condizioni di accesso alle cure, con particolare riferimento ai livelli essenziali di

assistenza (LEA); valuta e individua eventuali elementi di criticità e i modelli virtuosi, anche al fine di favorirne la diffusione. L'attività di verifica della Commissione può riguardare, in particolare:

a) l'adeguatezza del sistema nazionale di classificazione e codifica delle diagnosi e lo stato di implementazione dello stesso;

b) i modelli più efficaci ed efficienti per la qualità del SSN;

c) la qualità degli adempimenti relativi alle linee guida, ai piani e alla normativa vigenti, tra i quali:

1) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera per pazienti acuti e post acuti, in conformità agli standard previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, nonché degli obiettivi di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza, delle reti di assistenza territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità ai servizi;

2) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici di servizi sanitari e di stipula degli accordi contrattuali; la conformità alla normativa nazionale e la rispondenza rispetto ai fabbisogni;

3) lo stato di implementazione degli interventi per la riduzione delle liste di attesa in conformità al Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali, anche in relazione all'organizzazione delle attività professionali extramoenia ed intramoenia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120;

d) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro coordinamento con l'attività delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e per la fornitura di protesi, ausili e dispositivi medici, nonché di promozione di un consumo appropriato degli stessi;

f) i risultati qualitativi e quantitativi nell'attività dei diversi centri per i trapianti, con particolare riguardo alla soglia minima annuale di attività per struttura prevista dalla legge 1° aprile 1999, n. 91; i criteri di attribuzione degli organi, in particolare di quelli salvavita e le eventuali restrizioni all'iscrizione nelle liste di attesa non motivate sul piano bioetico;

g) la qualità dell'assistenza alle persone, in condizioni di particolare e protratta fragilità, quali le persone disabili, con problematiche psichiatriche, con dipendenze patologiche da sostanze o senza sostanze, nonché ai rispettivi familiari;

h) la trasparenza dei processi e delle procedure, con particolare riferimento all'affidamento delle forniture di beni e servizi, nelle nomine della dirigenza e nel conferimento degli incarichi;

i) il regolare funzionamento dei comitati etici, anche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

l) la sostenibilità delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali e gestionali delle risorse umane;

m) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle strutture erogatrici di servizi sanitari e gli effetti delle attuali modalità di remunerazione delle prestazioni ospedaliere;

n) il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori;

o) l'esistenza di adeguate procedure di monitoraggio e controllo della qualità, dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili, con particolare riferimento alle eventuali correlazioni con le cause della mobilità sanitaria intra ed *extra* regionale;

p) l'efficacia e l'incisività dei controlli e del coordinamento delle attività di monitoraggio della spesa e dell'erogazione dei LEA, ai vari livelli di responsabilità nazionale, regionale e locale;

q) le situazioni in cui, nel territorio nazionale, da parte di regioni, province autonome, aziende o strutture sanitarie e socio-sanitarie, emergano significativi scostamenti nella valutazione degli esiti, dagli standard qualitativi, di sicurezza, di prevenzione degli eventi avversi, delle liste di attesa, e, più in generale, significative disomogeneità o compromissioni del diritto dei cittadini all'assistenza

sanitaria e socio-sanitaria;

r) le cause di qualsiasi ordine, normativo, gestionale, operativo, strutturale, tecnologico, impiantistico, formativo e di aggiornamento del personale, per gli eventi avversi, le infezioni ospedaliere e in generale per gli errori e le carenze gravi a livello di attività di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e di assistenza, in ambito sanitario e socio-sanitario;

s) l'adeguatezza delle funzioni assegnate ai comuni e alle regioni e il livello di integrazione tra le competenze in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

t) le eventuali responsabilità in ordine ad inerzie, inadempimenti, sprechi di risorse, violazioni di legge, nonché in ordine ai doveri di ufficio, che abbiano portato o concorso alla inadeguata erogazione dei LEA, alla inefficiente amministrazione delle risorse o alla fallimentare gestione delle misure di rientro della situazione debitoria contenute negli accordi tra lo Stato e le regioni in disavanzo;

u) le cause della mancanza di omogeneità dei provvedimenti adottati dalle regioni per la gestione dell'emergenza da virus SARS-CoV-2;

v) la presenza di un sistema di monitoraggio sull'utilizzo e la rendicontazione delle risorse nella gestione dell'emergenza da virus SARS-CoV-2;

z) la presenza di un programma di innovazione e digitalizzazione del SSN, attraverso l'implementazione dell'*information communication technology*, della telemedicina e della teleassistenza, a supporto delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

aa) l'adeguatezza in termini di efficacia e di efficienza del vigente nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, in relazione alla possibile adozione di un sistema, come quello vigente in altri Paesi, basato sulla previsione di una pluralità di modelli differenziati per qualità e prezzi.

6. La Commissione presenta una o più relazioni sulle risultanze emerse, fornisce indicazioni per eventuali iniziative legislative o atti di indirizzo rivolti al Governo idonei a contenere e risolvere le criticità riscontrate, o a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e l'efficacia del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito delle strutture sanitarie e amministrative pubbliche e private, con particolare riguardo:

a) ai correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale sanitario, nell'ottica di favorire il trasferimento dei compiti e, più in generale, delle competenze e delle responsabilità, di rendere gli operatori sanitari competitivi a livello internazionale, nonché di valorizzare le competenze e sostenere una progressione di carriera basata sul merito, fatta salva l'esigenza di effettuare una programmazione del fabbisogno di risorse umane che sia rispondente al bisogno di salute espresso dalla popolazione e ai modelli organizzativi adottati;

b) alle modalità e agli strumenti di adeguamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche e private con specifico riferimento allo sviluppo delle reti clinico-assistenziali di cui al punto 8.1.1 dell'Allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015;

c) alla possibile evoluzione del sistema di monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle aziende sanitarie; ai possibili miglioramenti nella qualità della formazione della dirigenza apicale in ambito sanitario; all'opportunità di rafforzare il ruolo e le funzioni dei direttori sanitari, dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli acquisti;

d) agli strumenti e ai metodi per incrementare la qualità e l'efficacia dei controlli sulle strutture pubbliche e private, nonché a ogni altro intervento correttivo utile al miglioramento della qualità e dei percorsi di umanizzazione delle cure;

e) alla digitalizzazione del SSN e alla ottimizzazione dei flussi informativi istituzionali esistenti, con l'implementazione di flussi informativi sanitari dedicati all'assistenza territoriale;

f) alla possibilità di definire con maggiore uniformità ed efficacia le procedure e i percorsi per l'acquisizione di beni e servizi, nonché i piani di ammodernamento delle strutture;

g) alle modalità di potenziamento degli interventi di prevenzione e dell'approccio di comunità, nonché di riorganizzazione dell'assistenza territoriale;

h) al migliore utilizzo delle risorse destinate alla gestione dell'emergenza pandemica, nell'ottica di garantire interventi strutturali finalizzati a potenziare e rilanciare il SSN;

i) alla diffusione della cultura della misurazione dei risultati, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché della valorizzazione delle risorse umane;

l) alla possibilità di favorire una maggiore omogeneità nell'applicazione della disciplina del consenso informato e di accesso alle informazioni, nonché nell'accesso alle cure;

m) al miglioramento del livello di integrazione istituzionale e leale collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali nella tutela della salute, anche in riferimento ad eventi eccezionali ed emergenze.

7. La Commissione è composta da ventisette senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

8. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

9. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

10. La Commissione procede nelle sue attività di inchiesta con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

11. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti o di controllo.

12. La Commissione dispone il mantenimento della secretazione degli atti acquisiti, delle assunzioni testimoniali e dei documenti già coperti da segreto o attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

13. La Commissione dispone quali ulteriori atti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso.

14. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza, sono obbligati al segreto sui contenuti di cui ai commi 2, 3 e 4.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché la diffusione non autorizzata, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali all'attività di inchiesta non divulgabili, sono punibili ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

16. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento del Senato.

17. Prima dell'avvio dell'attività di inchiesta, e comunque entro quindici giorni dal suo insediamento, la Commissione adotta il proprio regolamento che ne disciplina l'attività ed il funzionamento.

18. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta, anche per singole parti di una seduta.

19. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, del Nucleo anti sofisticazione, di magistrati ordinari, di personale dell'Agenzia nazionale per i servizi

sanitari regionali (Age.Na.S.), nonché di tutte le collaborazioni e consulenze che ritiene necessarie.

20. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

21. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Esse sono stabilite nel limite massimo di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e nel limite massimo di 30.000 per l'anno 2023. Il Presidente del Senato può disporre un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera *a)*, sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 309,64 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9;

b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1
(articolo 3)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	*-196.357*	*-157.001*	*-138.501*
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	*483.592*	*431.298*	*493.551*
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	*-279.500*	*-208.501*	*-198.001*
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	*566.865*	*482.798*	*553.051*
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2191 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2-*bis*.l.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2168:
sull'emendamento 1.1, il senatore Ferrazzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Calderoli, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Fazzone, Floridia, Galliani, Giacobbe, Iori, L'Abbate, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pepe, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Rizzotti, Ronzulli, Russo, Sciascia, Segre, Sileri, Siri, Vono e Zanda.

.

.Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Valente.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 29 aprile 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione sul SIN Venezia - Porto Marghera e sui drenaggi dei grandi canali di navigazione portuale, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 aprile 2021 (*Doc*. XXIII, n. 10).

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 maggio 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori la deputata Eva Avossa in sostituzione della deputata Marina Berlinghieri, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della giustizia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (2201)
(presentato in data 05/05/2021)
C.2972 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (2195)
(presentato in data 03/05/2021);
Regione Marche
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (2196)
(presentato in data 30/04/2021);
senatori Petrenga Giovanna, Rauti Isabella
Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2197)
(presentato in data 30/04/2021);

senatori Grassi Ugo, Augussori Luigi, Calderoli Roberto, Pirovano Daisy, Riccardi Alessandra, Ostellari Andrea, Pillon Simone, Pellegrini Emanuele, Urraro Francesco, Pepe Pasquale, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Pazzaglini Giuliano, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Delega al Governo per l'adozione di un Codice amministrativo (2198)
(presentato in data 03/05/2021);
senatore Calandrini Nicola
Disposizioni in materia di sostegno del mercato delle locazioni commerciali (2199)
(presentato in data 04/05/2021);
senatrice Ronzulli Licia
Modifiche all'articolo 61 del codice penale in materia di aggravante per gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità (2200)
(presentato in data 04/05/2021);
senatore Malan Lucio
Nuove norme in materia di rispetto della diversità (2202)
(presentato in data 05/05/2021);
senatrice Boldrini Paola
Istituzione della professione di odontotecnico (2203)
(presentato in data 05/05/2021);
senatore Mallegni Massimo
Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni (2204)
(presentato in data 05/05/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Rauti Isabella ed altri
Istituzione della «Giornata della vita nascente» (2136)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/05/2021);
Commissioni 1ª e 7ª riunite
Sen. Fregolent Sonia
Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali (2091)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/05/2021);
Commissioni 6ª e 7ª riunite
Sen. Testor Elena ed altri
Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività (2123)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 05/05/2021).

Affari assegnati

In data 30 aprile 2021 è stato deferito alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali (Atto n. 808).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 28 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 29 aprile 2021 - alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine di 30 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 13ª Commissione entro il termine di 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 28 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 255).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 30 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 256).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 3 maggio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 257).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con lettera in data 29 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2021, ha inviato, quali allegati al Documento di economia e finanza 2021 (*Doc*. LVII, n. 4):

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (*Doc*. LVII, n. 4-Allegato/III);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc*. LVII, n. 4-

Allegato/IV);
il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc*. LVII, n. 4-Allegato/V);
la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Doc*. LVII, n. 4-Allegato/VI).
I predetti documenti sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 aprile 2021, ha trasmesso un documento concernente le "linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 810).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 aprile 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica con prescrizioni, della società Montanstahl SA. in merito all'acquisto del 100 per cento del capitale sociale di Siderval Spa e del 70 per cento del capitale sociale di Calvi Spa e, in subordine (nel caso in cui le sopracitate acquisizioni non dovessero aver luogo), del 41,65 per cento di Siderval Spa.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 811).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina, per la durata di un anno, a decorrere dal 16 marzo 2021, del dottor Giampiero Marchesi a Commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della Zona economica speciale Ionica interregionale nelle regioni Basilicata e Puglia.
Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 5ª e alla 6a Commissione permanente.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettere pervenute in data 28 aprile 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le comunicazioni concernenti le nomine:
del dottor Duilio Farina, designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ingegner Fabrizio Giulianini, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (n. 40);
della professoressa Susanna Terracini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (n. 41);
della professoressa Simonetta Fraschetti a componente del Consiglio di amministrazione della Stazione zoologica "Antonio Dohrn" Napoli (n. 42);
del professor Alberto Aloisio a componente del Consiglio di amministrazione dell'Area scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park (n. 43);
del professor Diederik Sybolt Wiersma a Presidente dell'Istituto Nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (n. 44);
del professor Carlo Doglioni a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)(n. 45);
della professoressa Caterina Petrillo a Presidente dell'area scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park (n. 46);
della professoressa Maria Chiara Carrozza a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)(n. 47).
Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 7a Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 28 e 30 aprile e 3 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Stefano Versari, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione;
al dottor Marco Montanaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai dottori Mauro D'Amico e Alessandra D'Onofrio il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
alla dottoressa Valentina Gemignani, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
alla dottoressa Aline Pennisi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro della salute, con lettera in data 29 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 16 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 99 del 26 aprile 2021 (Atto n. 807).

Il Ministro della salute, con lettera in data 29 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso le ordinanze 23 aprile 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano", "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Basilicata, Calabra, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Sardegna", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, del 24 aprile 2021, n. 98.

La predetta documentazione (Atto n. 806) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2019 (Atto n. 804) e nel periodo 16 dicembre 2019-15 marzo 2020 (Atto n. 805).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

Con lettere in data 22, 23 e 27 aprile 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Briosco (Monza-Brianza), Saltrio (Vicenza), San Vincenzo (Livorno), Monticiano (Siena) e Castellina Marittima (Pisa).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), aggiornata al 15 marzo 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 20).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. CLXIII, n. 3).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA, aggiornata al 31 dicembre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (*Doc*. CXCIX, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione - Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo (COM(2021) 188 definitivo), alla 6a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a e 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione (COM(2021) 120 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 80 del 10 febbraio 2021, depositata il successivo 29 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 (*Doc.* VII, n. 111) - alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 82 del 24 marzo 2021, depositata il successivo 30 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: *a*) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i "Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione"; *b*) all'intera voce concernente i "Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione", compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata (*Doc.* VII, n. 112) - alla 5a ella 13a Commissione permanente;

sentenza n. 83 del 25 marzo 2021, depositata il successivo 30 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario (*Doc.* VII, n. 113) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 84 del 13 aprile 2021, depositata il successivo aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;

3) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante "Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016", nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. (*Doc.* VII, n. 114) - alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 e 4 maggio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 408);

di ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n.409);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n.410);

del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n.411).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 27 aprile 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 3/2021 con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale "L'accesso alla riserva nazionale dei titoli da parte di giovani e nuovi agricoltori".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento

alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 809).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Friuli-Venezia Giulia in merito alla terza ripartenza della regione, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (n. 57).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 maggio 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2021) 89 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 29 giugno 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Antonio Brandi, Presidente dell'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus e numerosissimi altri cittadini chiedono che non vengano trasmessi nel servizio pubblico radiotelevisivo trasmissioni e programmi con contenuti blasfemi o relativi alla c.d. teoria *gender* (Petizione n. 821, assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi);

la signora Paola Ferella da Serrone (Frosinone) chiede l'utilizzo della tecnologia di irradiazione germicida ultravioletta al fine della sterilizzazione degli ambienti chiusi e, in particolare, di supermercati, scuole e mezzi pubblici (Petizione n. 822, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Fortunato, Difensore civico della Regione Campania, chiede l'eliminazione del requisito del limite di età ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle Forze Armate (Petizione n. 823, assegnata alla 4a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00345 del senatore Ferrara ed altri.

Mozioni

LAUS, ROJC, FEDELI, PITTELLA, STEFANO, BOLDRINI, CERNO, MARGIOTTA, COMINCINI, BITI, D'ALFONSO, MARILOTTI - Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi). Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo. Il nome "Universiade", frutto della combinazione tra le parole "università" e "olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma di sport: l'universalità;

l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi;

le Universiadi sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è ricordata per aver ospitato nel 1959 la prima edizione, e per le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

l'edizione del 2007 ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e l'organizzazione è stata supportata da 3.200 volontari, per la maggioranza cittadini torinesi, che hanno contribuito enormemente al successo dell'iniziativa;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
in data 10 febbraio 2021 l'ex ministro Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";
sempre secondo tale nota, le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978 costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
considerato inoltre che:
i "giochi mondiali universitari" rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo l'evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;
lo svolgimento dei giochi mondiali universitari invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori;
la Regione Piemonte ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per il sostegno dell'evento,
impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.
(1-00349)
BINETTI, FEDELI, FEDE, BONINO, RAUTI, UNTERBERGER, GUIDOLIN, PIANASSO, MASINI - Il Senato,
premesso che:
la pandemia da COVID-19 ha causato fino ad oggi oltre 3 milioni di vittime in tutto il mondo;
molte aree del pianeta, in particolare quelle a più basso reddito, rischiano di essere escluse dalla distribuzione dei vaccini, che sono al momento l'unico strumento per arginare la pandemia ed uscire dall'emergenza sanitaria;
ricordato che:
dal 24 al 30 aprile 2021 è stata celebrata la settimana mondiale delle vaccinazioni, decisa dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 2012;
a distanza di due giorni, dal 26 aprile al 2 maggio 2021, si è tenuta la sedicesima edizione della settimana europea delle vaccinazioni;
sottolineato che:
la comunità internazionale ha attivato il meccanismo globale "COVAX", di cui l'Unione europea è tra i maggiori contributori, e si è data l'obiettivo di assicurare a tutti i Paesi, in particolare ai Paesi a basso e medio reddito, l'accesso ai vaccini contro il COVID-19;

l'Organizzazione mondiale della sanità è impegnata in prima linea nell'opera di vaccinazione aperta a tutti, e sta portando avanti la campagna "#VaccinEquity", ribadita in occasione della giornata mondiale della sanità il 7 aprile 2021, "Per un mondo più giusto e più sano",
allo scopo di conseguire l'obiettivo di una maggiore distribuzione dei vaccini contro il COVID-19 il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invitato le case farmaceutiche produttrici dei vaccini anti COVID-19 alla temporanea rinuncia ai brevetti;
rilevato che:
le statistiche riferiscono di poco più di un miliardo di dosi di vaccino anti COVID-19 somministrate nel mondo;
le vaccinazioni sono in massima parte concentrate nelle aree più ricche del pianeta, avendo i Paesi ricchi, con il 15 per cento della popolazione mondiale, acquistato il 60 per cento della produzione mondiale di vaccini;
la vaccinazione contro il COVID-19 deve necessariamente realizzarsi a livello mondiale, poiché il ritardo nell'immunizzazione anche di un solo Paese potrebbe portare, come purtroppo sta già avvenendo, alla circolazione o alla mutazione del virus con danno per l'intera umanità;
l'attuale distribuzione si prospetta del tutto inadeguata dal momento che con le risorse attuali il programma COVAX, se i produttori dovessero rispettare le consegne, consentirebbe di vaccinare solo il 20 per cento degli abitanti dei Paesi a basso e medio reddito;
nella comunità internazionale è aperta la discussione, nell'ambito dell'accordo TRIPs (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights), sulla possibilità di sospendere i diritti di proprietà intellettuale su vaccini e medicinali;
ricordato inoltre che:
il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in più occasioni nei mesi scorsi ha ribadito che i vaccini devono essere un bene pubblico globale accessibile a tutti, ovunque, e che l'equità dei vaccini è una prova morale di solidarietà globale, ribadendo l'impegno delle Nazioni Unite a garantire che vengano prodotti e distribuiti vaccini sufficienti per tutti;
numerose personalità internazionali hanno rivolto un appello agli Stati perché i vaccini contro il COVID-19 siano resi accessibili a tutti; anche papa Francesco, in occasione della festività pasquale, ha chiesto di mettere la salute dell'umanità al di sopra di ogni cosa, superando le leggi del mercato e dei brevetti,
impegna il Governo ad operare, anche a livello europeo e d'intesa con i singoli Stati membri, per l'affermazione del principio universale del diritto alla vaccinazione e a tal fine ritiene necessario che:
1) il programma COVAX sia dotato di maggiori risorse, tali da consentire ai Paesi di tutto il mondo di ricevere le necessarie dosi di vaccino contro il virus COVID-19;
2) si possa giungere ad una temporanea sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini contro il COVID-19;
3) in ogni caso, tali diritti di proprietà intellettuale sui vaccini contro il COVID-19, anche se previsti dall'accordo TRIPs, attraverso misure adeguate e proporzionate, non siano di ostacolo alla capillare distribuzione dei vaccini in ogni parte del mondo, in modo da raggiungere chiunque ne abbia bisogno;
4) vengano agevolati accordi tra case produttrici dei principali vaccini esistenti e aziende farmaceutiche, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito, tali da consentire una maggiore e più agevole produzione e distribuzione dei vaccini;
5) si realizzi un'effettiva cooperazione sul piano economico e scientifico tra i governi e gli Stati, sul piano bilaterale e multilaterale, che consenta di vaccinare in breve tempo l'intera popolazione mondiale contro il COVID-19.
(1-00350)
VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, PIANASSO, IWOBI, PISANI Pietro, MARIN, DORIA - Il Senato,
premesso che:
la data del 20 maggio 2021 è stata scelta per celebrare la terza giornata mondiale delle api che, istituita nel 2017 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica

e le istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare;

i cambiamenti climatici, che si manifestano con eventi atmosferici sempre più estremi, rappresentano una seria minaccia per la specie delle api, oggi fortemente a rischio anche a causa di diversi altri fattori come l'uso eccesivo dei pesticidi e l'inquinamento;

in Europa è a rischio di estinzione una specie di api su 10 e negli ultimi 5 anni sono andati persi 200.000 alveari. La scomparsa di questi insetti metterebbe a rischio la riproduzione del 78 per cento delle specie di fiori selvatici e dell'84 per cento delle specie coltivate nell'Unione europea, rappresentando un danno incalcolabile per la conservazione della biodiversità, nonché per la tenuta della catena alimentare, a cominciare dal comparto agricolo;

se pure durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il consumo di miele in Italia è aumentato di circa il 44 per cento, tuttavia la produzione interna non riesce a soddisfare la domanda, a causa della notevole riduzione delle fioriture dovuta al cambiamento del clima; nel 2019, infatti, la produzione nazionale è arrivata a 15 milioni di chilogrammi a fronte di un quantitativo di quasi 25 milioni di chilogrammi di miele importato durante il medesimo anno dall'estero, in primo luogo dalla Cina;

se nel mondo la produzione di miele diminuisce, nel 2019, soltanto in Italia essa è scesa del 50 per cento per un valore di 70 milioni di euro, in Cina si assiste viceversa ad un suo incremento ininterrotto, anche in conseguenza del mancato rispetto degli *standard* europei di produzione, con conseguente minaccia per la competitività del comparto in tutta Europa;

dalla Cina arrivano in Europa, e quindi in Italia, circa 80.000 tonnellate di miele prodotto senza l'utilizzo delle api mellifere; si tratta di un miele contraffatto e difficilmente rilevabile ai controlli alle frontiere;

in Cina, inquinamento, deforestazione ed impiego di pesticidi hanno fortemente ridotto la popolazione delle api; per fronteggiare tale decremento, l'uomo si è letteralmente sostituito in alcune delle fasi produttive, quali ad esempio deumidificazione e maturazione, determinando un'alterazione del naturale equilibrio di produzione del miele, anche attraverso l'impiego di quantità di sciroppo di zucchero superiori al consentito, contravvenendo alle norme europee in termini di *standard* di produzione e di sicurezza e qualità del prodotto;

ciò costituisce una vera e propria contraffazione, la quale determina una notevole perdita delle proprietà nutrizionali del prodotto, comportando allo stesso tempo possibili rischi per la salute dei consumatori;

tale forma di concorrenza, viziata dalla contraffazione, è fortemente penalizzante per l'apicoltura italiana, la quale si fonda invece sul rispetto dei naturali cicli biologici di produzione, i quali garantiscono la realizzazione di un prodotto di altissima qualità, in ragione della quale il suo prezzo medio di produzione è di 3,99 euro al chilogrammo, contro circa 1,24 euro al chilo di quello cinese. La concorrenza al miele *made in Italy* ad oggi non arriva soltanto dalla Cina, con oltre 2.500 tonnellate, ma anche dai Paesi dell'est Europa, come l'Ungheria, che immettono sul mercato oltre 11.300 tonnellate di miele di dubbia qualità;

questo evidente squilibrio di mercato genera un impatto negativo sull'agricoltura italiana, che dipende per oltre il 70 per cento delle principali colture agricole dalle api nella loro funzione di impollinatori, la quale è fondamentale per garantire la riproduzione delle piante, permettendo la conservazione della vita stessa di molte specie, comprese quelle animali; dalla loro opera di impollinazione dipende un terzo degli alimenti consumati abitualmente, come mele, fragole, pomodori e mandorle;

durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture; il "servizio di impollinazione" così svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, dal quale tuttavia traggono il solo sostentamento, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;

il miele italiano è molto variegato grazie all'enorme ricchezza della biodiversità del nostro Paese; gli apicoltori, per sfruttare tutte le potenzialità del territorio, utilizzano la tecnica del nomadismo, spostando gli alveari su diverse fioriture, la quale, sebbene di origine molto antica, rappresenta oggi un fondamentale strumento di produzione e sopravvivenza di molte piccole aziende apistiche nazionali;

il comparto apistico italiano è strategico per l'economia del Paese; alla luce delle gravi difficoltà in cui esso versa, acuitesi anche per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è necessario agire prontamente per non disperderne la competitività. L'apicoltura italiana è l'espressione di un ricco patrimonio di valori, antiche tecniche e tradizioni che si tramandano da generazioni e si identificano nel lavoro di circa 63.000 apicoltori; in Italia si contano 1,5 milioni di alveari, 220.000 sciami, 23.000 tonnellate di prodotto ed oltre 60 varietà, per un valore di oltre 2 miliardi di euro;
la conoscenza e l'educazione possono svolgere un ruolo fondamentale per la custodia di questo importante insetto, permettendo la diffusione di conoscenze sul ruolo vitale che le api rivestono per la tutela della biodiversità, dell'ambiente e del territorio, nonché sulla divulgazione di valori e tradizioni che caratterizzano l'apicoltura italiana,
impegna il Governo:
1) ad adottare interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana, quale preziosa risorsa per l'agricoltura e l'ambiente, in grado di generare un prodotto, il miele, che grazie alla ricchezza della biodiversità nel nostro Paese risulta estremamente variegato, rappresentando una delle più alte espressioni delle specificità dei nostri territori;
2) a sostenere la realizzazione di progetti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sull'intero territorio nazionale, per la diffusione di conoscenze sul ruolo fondamentale e vitale che le api rivestono e sul lavoro dell'apicoltore in qualità di custode di questa importantissima risorsa ambientale, nonché di conoscenza del valore nutrizionale del miele come elemento di salute per i consumatori;
3) ad intensificare i controlli sul territorio nazionale a contrasto dei fenomeni di contraffazione compiuti ai danni dei produttori italiani di miele, valutando anche di adottare nuove metodologie di analisi per rilevare le sofisticate alterazioni compiute sul prodotto, derivanti dall'impiego di tecniche produttive illegali e non conformi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di qualità e sicurezza;
4) ad adottare ogni forma di tutela dei consumatori finali, anche al fine di assicurare un nesso comprovato tra l'origine e la provenienza e la qualità di un prodotto, anche in ragione agli effetti benefici che esso ha sulla salute umana;
5) ad agevolare il servizio di impollinazione, fondamentale per garantire il mantenimento della produzione e della sussistenza di molte aziende apistiche, specie quelle di più piccole dimensioni, anche attraverso l'adozione di misure di natura fiscale che prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'attuale aliquota IVA relativa a tale servizio.
(1-00351)
URSO, CIRIANI, FAZZOLARI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI - Il Senato,
premesso che:
ormai tutti si rendono conto, dentro e fuori dell'Unione europea, persino nelle democrazie più orientate al libero mercato, quale conseguenza dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica derivante dalla pandemia da COVID-19, come sia diventato prioritario definire nuove regole alla globalizzazione, a salvaguardia dei sistemi sociali economici e produttivi e, quindi, dell'identità di ogni nazione;
diversi gruppi multinazionali sono soliti adottare sofisticate tecniche di elusione o pianificazione fiscale, operando quella che si definisce un'"ottimizzazione fiscale", approfittando della mancanza di regole condivise tra i sistemi fiscali nazionali;
al contempo numerosi Paesi, anche all'interno dell'Unione europea, usano proprio la leva fiscale per farsi concorrenza nell'"attirare" capitali, offrendo condizioni vantaggiose con l'obiettivo di convincere le aziende a spostare la loro sede legale sul proprio territorio, attuando quel che si chiama "*dumping* fiscale";
il fenomeno è talmente diffuso che nella principale economia mondiale, gli Stati Uniti, ormai, oltre il 43 per cento dei profitti aziendali americani viene "parcheggiato" principalmente in 5 Paesi: Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Irlanda e isole Bermuda, cui seguono altri noti "paradisi fiscali"; destino,

questo, comune a tutte le economie avanzate, Italia compresa;
è fondamentale che vengano rispettati i principi della libera concorrenza e di un'equa tassazione e al contempo non è più tollerabile consentire che siano accumulati immensi patrimoni senza contribuire alla prosperità dei Paesi in cui sono stati realizzati, fenomeno che crea ulteriori e più ampi divari, tra ricchi e poveri, grandi e piccole imprese, all'interno delle singole nazioni e tra gli Stati della stessa Unione europea;
considerato che:
fino ad oggi l'attenzione, da parte degli Stati dell'Unione europea, si è concentrata principalmente su interventi in materia di imposte sui servizi digitali nei confronti dei cosiddetti OTT (*over the top*), le multinazionali del *web*, che per risparmiare sulle imposte spostano il fatturato delle controllate nazionali in Paesi dove le aliquote fiscali sono più basse, continuando a trovare maggiore convenienza nel pagare centinaia di milioni in transazioni anziché fatturare nel Paese in cui avviene il giro d'affari;
anche l'Italia con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), prima e, successivamente, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha definito il perimetro normativo della "*digital tax*", applicata, nella misura del 3 per cento, sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali nel condivisibile scopo di assoggettare ad un minimo dovuto prelievo fiscale i grandi operatori *internet*;
questa tassa, prevista anche dalla Francia, ha innescato un aspro scontro tra UE e USA, che aveva portato la precedente amministrazione statunitense addirittura a minacciare dazi sull'importazione di merci europee senza un accordo condiviso in sede OCSE;
per questa e altre ragioni l'imposta, che dovrebbe portare alla finanza pubblica italiana un gettito stimato di circa 600 milioni di euro annui, ha subito modifiche e rinvii, con la prima scadenza, relativa agli imponibili realizzati nell'anno 2020, rimandata al 16 maggio 2021, prevedendo inoltre, al pari di quanto fatto in Francia, un sistema di sospensione dell'applicazione delle norme e di compensazione degli importi al momento del raggiungimento di un accordo internazionale in materia;
l'Unione europea sta discutendo in merito al modello di mercato creatosi nel settore digitale e riflettendo sui temi della concorrenza e della tassazione delle *big tech*, con l'obiettivo di revisionare anche il regolamento *antitrust* europeo oltre a quello di garantire che vengano rispettati i principi della libera concorrenza e di un'equa tassazione;
la pandemia da COVID-19 e l'adozione di provvedimenti restrittivi come il *lockdown* hanno ulteriormente aumentato il divario tra i fatturati delle attività commerciali nazionali, ed in particolare quelle di vicinato, costrette in molti casi alla chiusura, e lo straordinario aumento del volume di affari dei colossi del *web* che continuano ad incrementare i propri profitti senza neanche corrispondere degli sconti alla clientela, beneficiando di una situazione in cui si registra un maggior ricorso agli acquisti *on line* e dell'utilizzo di servizi *internet*, situazione che inevitabilmente pone il problema della concorrenza e della tassazione;
Amazon, ad esempio, nel terzo trimestre 2020 ha triplicato i propri profitti che sono cresciuti del 197 per cento a 6,3 miliardi di dollari, con un aumento delle vendite del 37 per cento superando i 96 miliardi di dollari (i dati riguardano il periodo luglio e settembre e non tengono peraltro conto degli incassi dell'"Amazon *prime day*" che si è svolto tra il 13 e il 14 ottobre 2020); il gruppo Alphabet, che possiede Google, ha diffuso una trimestrale con un incremento dei ricavi pubblicitari da 33 a 37 miliardi di dollari oltre incassi in crescita per la controllata You Tube (da 3,8 a 5 miliardi) e per i servizi di Google Cloud (da 2,4 a 3,4 miliardi) grazie alla domanda di servizi digitali in aumento per la pandemia;
considerato, dunque, che:
è necessario porre finalmente regole chiare e condivise alla globalizzazione a salvaguardia dei sistemi sociali economici e produttivi e, quindi, dell'identità di ogni nazione, tanto più all'interno del sistema occidentale che, per la sua natura democratica, vede minacciati i principi fondanti della sua civiltà, basata sui diritti della persona e sulle sue libertà fondamentali;
già nel vertice G20 del novembre 2018 a Buenos Aires, in Argentina, Paese allora presidente di turno del foro internazionale, la precedente amministrazione americana aveva posto con forza la necessità di

rivedere le norme del WTO al fine di garantire che il commercio globale fosse anche equo e non solo libero, insistendo proprio perché la dichiarazione finale contenesse la formula considerata inedita di "commercio equo e libero", al fine di evitare appunto che la "globalizzazione selvaggia" creasse scompensi sociali e produttivi all'interno degli Stati, con evidenti fenomeni di discriminazione;

vi sono finalmente le condizioni per realizzare un sistema di regole condivise ed eque che tutelino i valori delle democrazie occidentali dallo strapotere della finanza segnando la fine dei "paradisi fiscali", non solo per i colossi del *web* ma per tutte le multinazionali, non essendo più tollerabile che proprio coloro che realizzano i maggiori guadagni non contribuiscano adeguatamente alla prosperità dei Paesi in cui questi vengono realizzati;

la corsa al ribasso nella tassazione tra i diversi governi, così come la concorrenza sleale a livello globale determinata dalla mancata conclusione del *round* negoziale attivato proprio nel 2001 a Doha, quando la Cina fu ammessa al WTO, ha danneggiato tutti creando tensioni persino tra gli Stati dell'Unione europea e tra la UE e i suoi tradizionali alleati;

appare condivisibile il piano proposto dal presidente degli Stati Uniti di stringere un accordo tra gli Stati affinché venga adottata una tassa minima su profitti fuori dai confini, una "*global minimum tax*", con un'aliquota unica del 21 per cento, così come pienamente legittime sono le richieste avanzate sempre dagli Stati Uniti nel G20 del 2018 che nel *round* di Doha si tenga assolutamente conto della necessità di affermare il concetto di equità nel disciplinare le regole del libero mercato tra gli Stati, fattore peraltro in sintonia con le tradizionali richieste europee di inserire *standard* sociali e ambientali nelle regole del commercio mondiale;

il meccanismo della "*global minimum tax*" dovrebbe in concreto obbligare le multinazionali a pagare in patria ogni differenza nelle imposte rispetto alla *minum tax*, tale da affermare il principio di equità che è alla base di ogni concorrenza leale, scoraggiando, nel contempo, la pratica sempre più diffusa di spostare i profitti in Stati fiscalmente più vantaggiosi diversi da quello di appartenenza;

l'amministrazione statunitense ha inviato un documento esplicativo ai Paesi del G20 che, oltre agli Stati Uniti, comprende anche Cina, India, Brasile, Russia, Messico, Arabia saudita, Germania, Regno Unito, Francia e Italia, cui spetta la presidenza per tutto il 2021; il G20 è un interlocutore cruciale, esprimendo il 90 per cento dei profitti globali delle imprese, pari a circa 3.780 miliardi di dollari (dati 2018);

la stessa ha, altresì, proposto all'OCSE la *global minimum tax* come alternativa alla *web tax*, con regole che impongano anche piena trasparenza alle multinazionali costrette a dichiarare all'OCSE e alle singole agenzie fiscali nazionali dove e quanto fatturano all'estero;

secondo gli studi di Tommaso Faccio, docente di diritto tributario all'Università di Nottingham (Gran Bretagna) e segretario dell'ICRICT, Independent commission for the reform of international corporate taxation, che ha elaborato i dati OCSE su ogni singolo Paese, l'Italia applicando la *global minimum tax* su tutte le multinazionali tricolori pubbliche e private che versano imposte sui profitti all'estero (in Lussemburgo, Olanda o altri paradisi) recupererebbe tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari all'anno, pur rinunciando ai 600 milioni previsti dalla *web tax* nazionale;

secondo fonti di stampa l'Italia, che ha la presidenza di turno del G20, con il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe condiviso la proposta della *corporate minimum tax* globale, così come altri Paesi europei,

impegna il Governo:

1) ad esprimere parere favorevole sulla proposta statunitense di riforma che prevede la *global minimum tax* su scala mondiale per porre fine ai "paradisi fiscali" e alle pratiche elusive che creano disparità di condizioni e, di fatto, concorrenza sleale;

2) ad intervenire, una volta introdotta la *global minimum tax*, per ridurre la tassazione nazionale gravante sulle imprese, in particolare riducendo l'aliquota IRES e fissandola non oltre il livello dell'aliquota prevista dalla tassa minima globale;

3) ad agire, in quanto presidente di turno del G20, affinché questa proposta, così come quella sul "commercio libero ed equo" avanzata al G20 di Buenos Aires del 2018, sia valutata e condivisa all'interno del foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo, segnando così una

svolta rispetto alla globalizzazione selvaggia, le cui gravi conseguenze sono emerse, in tutta evidenza, proprio a seguito della crisi globale determinata dalla pandemia;

4) a porre in essere ogni iniziativa di competenza presso le competenti sedi europee, affinché anche la UE si faccia parte attiva con riferimento alla specifica proposta e, più in generale, in ogni campo e in ogni sede, al fine di definire regole chiare e largamente condivise, per una *governance* della globalizzazione rispettosa dei diritti delle persone e dei popoli che sono a fondamento della stessa Unione europea.

(1-00352)

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, BALBONI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, NASTRI, ZAFFINI - Il Senato,

premesso che:

a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il bilancio sulla gestione della pandemia è senz'altro negativo, ove si pensi alle mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, alla scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, allo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e alla costruzione delle "primule" per l'inoculazione dei vaccini, allo spreco di risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;

tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio 2020 il Governo ha perso 2 mesi osservando la diffusione di un possibile nuovo virus in Cina e rassicurando la popolazione ed i cittadini sull'impossibilità che potesse riguardarli, per poi adottare, dall'oggi al domani, provvedimenti restrittivi della libertà personale, della libertà di svolgere attività individuali e collettive, di rilievo pubblico e costituzionale (gli spostamenti, lo studio, la cura delle altre malattie, le manifestazioni e riunioni politiche) di portata inedita per numero di cittadini coinvolti e incidenza sulla vita sociale;

dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha assalito, non solo fisicamente, l'opinione pubblica, attraverso una terroristica e martellante campagna sui mezzi di informazione, occupando tutte le pagine dei giornali, tutti i minuti delle trasmissioni di approfondimento televisivo, portando all'affermarsi di virologi ed epidemiologi come nuove *star* mediatiche, portatrici di verità da elargire al popolo, spesso contraddittorie tra di loro;

la paura così ingenerata ha indotto i cittadini ad accettare le decisioni governative, per quanto impopolari esse fossero, spalleggiate da un comitato tecnico scientifico di nomina governativa e con la totale marginalizzazione del Parlamento, sede naturale di dibattito;

tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo;

dopo un anno appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e dei fragili ad essere protetti;

uno stato di emergenza che si prolunghi oltre l'anno non è più la risposta ad una momentanea difficoltà ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico e sociale che mina le fondamenta della democrazia e dei diritti costituzionalmente garantiti;

l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive, in contrapposizione all'impostazione di Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (Svezia e Giappone in particolare), senza per questo ottenere risultati peggiori in termini di lotta alla pandemia;

evidenze scientifiche portano a sostenere che, pur nell'azione efficace di contrasto alla diffusione del virus, le restrizioni possano essere diversificate per classi di età e di rischio e limitate a quelle strettamente correlate e direttamente connesse al rischio di contagio, eliminando quelle come, ad esempio, l'uso della mascherina all'aperto o il coprifuoco o l'autocertificazione per gli spostamenti o come la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei;

manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero contingentato ed in sicurezza, più che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici;

con particolare riferimento alla misura del coprifuoco per attività e persone si rileva che la sua efficacia in termini di contenimento del contagio non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato, mentre è gravemente lesiva delle libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione;
con riferimento all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto le disposizioni appaiono poco chiare e contraddittorie, escludendone (si veda il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) l'obbligo quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi, mentre il successivo comma 5 individua in un metro la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con ciò rendendo poco chiaro se sia possibile girare senza la mascherina anche nelle vie cittadine quando è possibile mantenere questo distanziamento; scarsa chiarezza che porta a subire ingiustificati controlli e sanzioni anche quando non vi siano assembramenti;
anche nel limite stabilito di 4 persone per gli spostamenti e per le visite in casa di amici, parenti e congiunti non conviventi si rilevano incongruenze e paradossi: si stenta a trovare, infatti, un'evidenza scientifica per cui un ragazzo libero di muoversi in automobile con i familiari (o di essere ospitato con gli stessi a casa altrui) diventi pericoloso il giorno dopo aver compiuto il diciottesimo anno, vedendosi negata la libertà goduta fino a qualche ora prima; si stenta a trovare, ancora, un'evidenza scientifica per cui 4 persone ospiti in un monolocale siano meno pericolose di 6 in un ampio giardino o terrazzo pertinenziali ad un'altra abitazione o in un castello privato;
risulta, altresì, incomprensibile la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei, nonché delle attività di ristorazione al chiuso anche quando possono essere consentite le distanze di sicurezza e disposte adeguate misure anti contagio, come, ad esempio, la dotazione di strumenti adatti a garantire il ricambio dell'aria e la di sanificazione all'interno dei locali;
considerato, dunque, che:
l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone ed è necessario restituire ai cittadini fiducia nel prossimo;
è urgente e necessario un bilanciamento dei diversi interessi e beni primari dei cittadini evitando misure estreme e unilaterali, ricordando che esiste un legame, che non può essere trascurato, tra crisi economica, chiusura di imprese, conseguente perdita dell'occupazione e salute psicofisica dei cittadini,
impegna il Governo:
1) a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato;
2) a chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto si impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021;
3) a rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata (di amici, parenti e congiunti non conviventi), nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi recarsi ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentano di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
4) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi, delle attività di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) ove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
(1-00353)

Interpellanze

BARBARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
negli ultimi mesi l'ordine degli ingegneri della provincia di Avellino ha denunciato di aver ricevuto, come tuttora sta ricevendo, numerose richieste dai propri iscritti in merito all'esclusione dalle

agevolazioni fiscali sancite dalla legge n. 77 del 2020 per tutti gli interventi di riparazione e ricostruzione di edifici che hanno già usufruito di contributi con la legge n. 219 del 1981 per i noti e gravi eventi sismici del 1980-1981 che interessarono l'Irpinia e le provincie limitrofe;
in particolare, il presidente dell'ordine, ingegner Vincenzo Zigarella, ha evidenziato a mezzo stampa che "la maggioranza, se non la totalità, dell'edificato esistente nella città e nella provincia di Avellino, ha usufruito dei contributi della legge 219/81, sia per la riparazione che per la ricostruzione post sismica" e pertanto appare oggettivamente problematica, per la vasta platea dei proprietari immobiliari, oltre che per i professionisti e le imprese esecutrici dei lavori, che abbiano già inteso aderire al "sisma *bonus*", la risposta n. 181 dell'8 gennaio 2021 prodotta dalla Direzione regionale della Basilicata dell'Agenzia delle entrate, che ha invece ipotizzato la possibile non cumulabilità dei due benefici;
se tale interpretazione dovesse avere conforti ulteriori, ciò escluderebbe, di fatto, l'applicazione del dispositivo proprio colà dove v'è maggiore necessità del beneficio, e cioè le zone ad alto rischio sismico che abbiano già subito i tragici eventi di un terremoto;
nel caso peculiare della provincia di Avellino, come del resto di tutte le aree colpite dal ferale evento sismico del 1980, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, occorre tener presente, a giudizio dell'interpellante, che i fabbricati ed i manufatti realizzati o ristrutturati a partire dagli anni '80, con lo speciale beneficio della legge n. 219 del 1981, presentano caratteristiche di anti sismicità coeve agli interventi, sia a livello normativo che di scienza delle costruzioni; l'occasione del "sisma *bonus*" avrebbe potuto quindi ammodernare le caratteristiche di anti sismicità dei fabbricati, esigenza, senza dubbio, di preminente interesse rispetto allo zelo interpretativo della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;
a giudizio dell'interpellante, basterebbe solo il buonsenso per ritenere ingiusta, sperequata e frutto di incomprensibile disparità di trattamento l'esclusione dei benefici per gli immobili che abbiano usufruito, storicamente, di contributi dallo Stato per la loro riparazione o ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980;
al fine di non disperdere l'opportunità di un importante ed efficace adeguamento sismico per la provincia di Avellino, come per tutte le aree che hanno beneficiato della legge n. 219 del 1981,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda risolvere definitivamente la questione, chiarendo che non sussistono divieti di cumulabilità fra i benefici usufruiti *ex* legge n. 219 del 1981 e quelli concessi dalla legge n. 77 del 2020.
(2-00081)

Interrogazioni

PERILLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
da diversi anni l'ex ospedale "San Giacomo" di Roma è al centro di una questione particolarmente complessa, che non riguarda solamente l'amministrazione e il bilancio della Regione Lazio, ma anche l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali per i cittadini residenti sul territorio di Roma capitale;
la struttura ospedaliera, che da anni versa in stato di abbandono, è stata oggetto di alcune operazioni finanziarie da parte della Regione, con le quali si è predisposta la chiusura, la vendita e il riaffitto del bene, ma anche un'operazione di cartolarizzazione dei crediti connessi al pagamento dei canoni di affitto;
con la determinazione del 22 novembre 2018, in attuazione della delibera di Giunta n. 662/2018, la Giunta regionale ha dato l'autorizzazione all'inserimento dell'immobile dell'ex ospedale all'interno del fondo "i3 Regione Lazio", gestito dalla InvImIt SGR S.p.A. (Investimenti immobiliari italiani) società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di valorizzare il complesso immobiliare;
nello specifico, la Giunta regionale del Lazio ha confermato l'autorizzazione al trasferimento del citato compendio immobiliare, mediante apporto e vendita, al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso i3- Regione Lazio, per un valore totale di 61.000.000 euro, secondo le seguenti modalità: 17.848.300,33 euro, pari al 29,26 per cento, mediante versamento di denaro nelle casse regionali al momento della sottoscrizione dell'atto notarile di apporto e vendita; 43.151.699, 67 euro, pari al 70,74 per cento, mediante sottoscrizione da parte della Regione di 62 quote del valore nominale di

695.995,156 euro ciascuna, certificato in base all'ultima relazione semestrale del fondo;
preso atto che:
dal sito *web* di InvImiIt SGR è possibile consultare alcuni documenti, tra cui la determinazione n. 236, in riferimento alla determina a contrarre n. 213 dell'8 marzo 2017, avente ad oggetto "selezione di un soggetto per un incarico di servizi finalizzato alla redazione di uno studio sul potenziale di mercato e di valorizzazione dell'immobile ex ospedale S. Giacomo sito in via Canova n. 29, via del Corso n. 493-496-499 e via di Ripetta n. 45-46-54-61 Roma (RM)", e la determinazione n. 1671 del 3 marzo 2021 (determina di avvio procedura) con oggetto "progettazione di fattibilità finalizzato alla riqualificazione dell'immobile";
nello specifico, risulta che la progettazione di fattibilità sia stata affidata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 76 del 2020 all'operatore economico Tétris Design & Build S.r.l.;
considerato che:
l'immobile è da sempre soggetto al vincolo di destinazione d'uso esclusivo di ospedale per la cura dei malati, in quanto donato alla città di Roma dal cardinale Antonio Maria Salviati nel suo testamento del 1562, con la clausola della restituzione agli eredi se la struttura avesse cessato di essere luogo di cura, condizione confermata nel 1610 da papa Paolo V Borghese, il quale ratificava "il divieto assoluto di cambiarne la finalità, vendere, affittare, permutare, dare in enfiteusi, sotto alcun diritto o alcun Stato";
dopo quasi 13 anni dalla sua chiusura, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli eredi Salviati contro la chiusura dell'ospedale, e, con sentenza n. 2802/2021 pubblicata il 7 aprile 2021, ha dichiarato illegittima la decisione della Regione di chiudere la struttura sanitaria;
nella sentenza il giudice amministrativo ritiene, al punto 2.1, che "Lo scopo della legge regionale era quello di sopprimere l'attività ospedaliera del San Giacomo per utilizzare l'immobile ed i beni correlati come mere rendite patrimoniali, mutando il fine e la destinazione di alto livello assistenziale dei malati. Viene, pertanto, denunciata la violazione degli artt. 32, 3 e 42 Cost., con riferimento all'uso esclusivo della proprietà privata, di cui viene sostanzialmente disposta l'ablazione, senza rispetto delle regole prescritte a tutela del privato che ha impresso una destinazione al bene, contestualmente alla sua donazione",
si chiede di sapere quali misure di propria competenza intenda intraprendere il Ministro di indirizzo, ivi comprese tempistiche e modalità operative, al fine di garantire l'ottemperanza della recente sentenza del Consiglio di Stato.
(3-02482)

ZAFFINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con circolare del 30 novembre 2020 sulla "gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2", il Ministero della salute ha fornito indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare asintomatici o paucisintomatici, prevedendo indicazioni di gestione clinica fra cui la vigile attesa e i trattamenti sintomatici, ad esempio con paracetamolo;
con nota del 9 dicembre 2020 sui "principi di gestione dei casi COVID-19 nel setting domiciliare" l'Agenzia italiana del farmaco ha fornito alcune raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi e una panoramica generale delle linee di indirizzo AIFA sulle principali terapie utilizzabili in ambiente domiciliare, prevedendo anch'essa tra le "raccomandazioni generali" la vigile attesa e trattamenti sintomatici ad esempio con paracetamolo;
avverso la strategia della "vigile attesa" prevista nella circolare ministeriale e nelle raccomandazioni AIFA (consistente di fatto in un'osservazione degli eventuali miglioramenti o peggioramenti di un malato COVID presso le rispettive abitazioni), si sono mossi i "camici bianchi";
il TAR del Lazio ha infatti accolto l'istanza cautelare promossa dai medici del "comitato Cura domiciliare COVID-19" nei confronti del Ministero della salute e di AIFA, contro la richiamata nota AIFA, non ritenendola adeguata a tutelare la salute dei casi sospetti o dei casi lievi accertati;
nello specifico, il TAR ha ritenuto fondata la richiesta dei medici del comitato di far valere il proprio diritto-dovere di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere "compreso nell'ottica di un'attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi", e ha conseguentemente sospeso con

effetto immediato l'efficacia del provvedimento emanato da AIFA, riconoscendo di fatto inadeguato e inopportuno lasciare i pazienti COVID-19 senza cure precoci a domicilio;
la strategia fallimentare della "vigile attesa", che ha determinato il collasso delle terapie intensive per il repentino peggiorare delle condizioni dei pazienti in cura domiciliare con paracetamolo, è stata certificata da diverse *équipe* mediche che si sono occupate di gestione domiciliare dei pazienti COVID, fra le quali la più nota è quella del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" che con la sua squadra di ricercatori ha approfondito e studiato il potenziale degli antinfiammatori nella cura domiciliare dei pazienti con COVID-19;
da un certo punto in poi al "Mario Negri" sono stati seguiti 90 pazienti che erano stati curati con antinfiammatori e dei quali erano note le informazioni cliniche, confrontate con altri 90 pazienti con caratteristiche identiche, curati come si fa di solito, con tachipirina e vigile attesa, ottenendo il risultato sorprendente del 90 per cento di riduzione dei giorni di ospedalizzazione e 90 per cento di riduzione dei costi;
nella seduta del Senato dell'8 aprile 2021, a conclusione dell'esame di mozioni sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da COVID-19, l'Aula del Senato ha approvato un ordine del giorno unitario che impegna il Governo: a) ad aggiornare, tramite l'Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA, i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti COVID-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo; b) ad istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale; c) ad attivare fin dalla diagnosi interventi che coinvolgano tutto il personale in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare; d) ad attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai servizi sanitari regionali confluiscano in un protocollo nazionale di gestione domiciliare del paziente COVID; e) ad affiancare al protocollo un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti;
nonostante quanto sopra, è notizia delle ultime ore che il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco avrebbero fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR per il Lazio, che ha sospeso la nota del 9 dicembre 2020, quella in cui l'AIFA indicava come unica cura domiciliare per i pazienti COVID la "vigile attesa" e la somministrazione del paracetamolo,
si chiede di sapere se risponda a vero che il Ministero della salute e AIFA hanno presentato ricorso in appello contro la decisione del TAR del Lazio di sospendere la nota del 9 dicembre 2020 e, in caso affermativo, quali siano le motivazioni sottese al ricorso e sulla base di quali evidenze di carattere scientifico sia stato proposto un ricorso che, ad avviso dell'interrogante, non tiene in alcuna considerazione l'inequivocabile indirizzo espresso dal Senato della Repubblica.
(3-02483)
D'ALFONSO, ASTORRE, CERNO, FEDELI, FERRAZZI, LAUS, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, TARICCO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 12 ottobre 2007 è stata sottoscritta la convenzione unica tra il concedente *pro tempore* ANAS S.p.A. ed il concessionario Autostrade per l'Italia S.p.A.;
l'art. 9-*bis* prevede che, in ogni caso il recesso, revoca, risoluzione o comunque cessazione anticipata del rapporto di concessione, il concessionario ha sempre diritto al riconoscimento di un indennizzo o risarcimento pari al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il concessionario dovrà corrispondere a fronte dell'indennizzo, decurtato dell'indebitamento finanziario netto assunto dal concedente alla data del trasferimento stesso;
sulla base di simulazioni effettuate dagli interroganti per il periodo 2021-2038, applicando i criteri di cui all'art. 9-*bis* della convenzione unica sul piano finanziario vigente allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto il 23 dicembre 2013, emergerebbe un importo dell'indennizzo da riconoscere al

concessionario Autostrade per l'Italia pari a circa 7,8 miliardi di euro (al netto dell'indebitamento finanziario netto di 8,8 miliardi di euro circa desunto da bilancio 2020 al concessionario);
considerato che:
da notizie di stampa diffuse su gran parte delle testate giornalistiche emerge che la proposta formulata in data 31 marzo 2021 dal consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti per l'acquisto del 100 per cento della società Autostrade per l'Italia, oltre che sulla rilevazione del valore della società medesima stimato in 9,1 miliardi di euro, si fonda sul presupposto del riconoscimento in favore degli azionisti di Atlantia dei ristori derivanti dai minori introiti registrati nel periodo luglio-dicembre 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, stimati in circa 400 milioni di euro;
pertanto, l'importo complessivo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario Autostrade per l'Italia ammonterebbe a circa 9,5 miliardi di euro (al netto dell'indebitamento finanziario netto di 8,8 miliardi di euro circa desunto dal bilancio 2020 del concessionario);
considerata l'enorme differenza di valutazione tra l'indennizzo riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti (9,5 miliardi di euro) e quella effettuata dagli interroganti (7,8 miliardi di euro), che se confermata porrebbe la questione, non di poco conto, di un ingente sperpero di denaro pubblico di circa 1,7 miliardi di euro, con conseguente ulteriore beneficio finanziario per gli attuali azionisti temporanei del concessionario,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;
quali atti siano stati posti in essere o intenda porre in essere, prima del perfezionamento dei documenti di valutazione contrattuale della società da parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di quantificare con certezza l'indennizzo effettivamente spettante al concessionario Autostrade per l'Italia, valutarne la convenienza e le ricadute a carico della finanza pubblica;
se intenda procedere ad una verifica di tutta la documentazione, data per esistente ed assunta, predisposta dalla Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relativa alla quantificazione dell'indennizzo qualora si dovesse procedere alla revoca della concessione con decorrenza dal 2021, in attuazione dei criteri vigenti previsti dall'art. 9-*bis* della convenzione unica sul piano finanziario vigente, allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto il 23 dicembre 2013.
(3-02484)
STEFANO, ASTORRE, FEDELI, ROJC, GIACOBBE, BOLDRINI, FERRAZZI, D'ALFONSO, LAUS, TARICCO, PARRINI, BITI, PITTELLA, MANCA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
in data 21 aprile è stata pubblicata la sentenza n. 74 del 2021 della Corte costituzionale con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della Regione Puglia n. 52 del 2019, che autorizzava, nelle aree infette a causa del batterio di Xylella fastidiosa, l'impianto di "qualsiasi essenza arborea" in deroga ai vincoli paesaggistico-colturali;
la Consulta, accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ritenuto illegittimo l'articolo perché ritenuto invasivo delle "competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio" e "in contrasto con gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali - recanti, il primo la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica e, il secondo, l'individuazione tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di detta autorizzazione";
considerato che:
il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia di cui al decreto interministeriale n. 2484 del 2020 prevede all'art. 7 la concessione di contributi per la riconversione verso altre colture;
in ragione di tale previsione risultano già avviati presso la Regione Puglia appositi bandi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga necessario procedere ad una valutazione puntuale degli effetti e delle ricadute che tale sentenza produrrà riguardo all'attuazione e all'efficacia del citato piano straordinario e quindi del percorso di ricostruzione di un paesaggio martoriato e ormai distrutto e che subisce l'ennesima battuta d'arresto.
(3-02485)

GARAVINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
i Comites, istituiti fin dal 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre 2003, n. 286, come organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero nell'ambito di circoscrizioni consolari aventi almeno 3.000 iscritti all'AIRE, hanno il compito di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e civile delle comunità di riferimento e di collaborare con le autorità consolari nel definire il quadro programmatico degli interventi volti ai connazionali e agli italiani di origine;
tali organismi svolgono un importante ruolo di raccordo tra la comunità italiana e il consolato, sia nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini italiani che nell'ambito della promozione di attività utili alla vita sociale e culturale della collettività italiana di riferimento;
le ultime elezioni dei Comites si sono svolte nel 2015. La data per le elezioni per il rinnovo dei Comites è fissata da legge n. 286 del 2003, la quale prevede che i Comitati durino in carica per un periodo di 5 anni. Da ciò deriva che le consultazioni per il loro rinnovo sarebbero dovute avvenire entro il 2020;
il mandato dei membri dei Comites è quindi scaduto ma la pandemia ha naturalmente portato a un rinvio, rispetto alla data inizialmente fissata all'aprile 2020. La nuova data è stata fissata al 3 dicembre 2021;
anche la disciplina delle elezioni, mutuata dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, è regolata dalla normativa vigente (in particolare, dalla citata legge n. 286, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dal decreto-legge 30 maggio 20212, n. 67. Nello specifico, il voto per il rinnovo dei Comitati avverrà per corrispondenza e l'avente diritto che intenda votare dovrà esprimere anticipatamente la propria volontà in tal senso presentando un'opzione ("opzione inversa"),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere una campagna di comunicazione, sia tramite i *media* tradizionali che tramite la rete sui principali canali *social* della Farnesina e della rete diplomatico-consolare, per informare i cittadini italiani iscritti all'AIRE sia circa il loro diritto di voto, per eleggere i membri dei Comites quale organismo locale di rappresentanza in sede estera, sia circa le modalità di voto, in considerazione della necessità di esprimere in precedenza la propria volontà di voto, così come previsto dal meccanismo dell'opzione inversa;
se non ritenga altresì opportuno che questa campagna di informazione sia orientata anche a sensibilizzare le collettività italiane all'estero sulle importanti funzioni svolte dai Comites, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione al voto.
(3-02486)

RICHETTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il parco della Madonnetta è un'area rettangolare di circa 21 ettari situata nella parte meridionale del comune di Roma capitale, il cui complesso sportivo da diverso tempo permane in uno stato di degrado e totale abbandono;
l'area, di proprietà comunale, nel 2001 era stata data in concessione, con affidamento diretto, all'imprenditore Andrea Ciabocco, rappresentava uno dei più grandi "PVQ" (punto verde qualità) della capitale con la possibilità di realizzarci infrastrutture ludico-ricreative, sportive e di ristorazione. Si prevedevano, nello specifico, diversi campi da tennis che avrebbero dato lustro alla città per le importanti manifestazioni ospitate, palestre, campi polivalenti coperti, ristoranti, bar e piscine, aree cani e percorsi attrezzati, nonché di un polo interculturale di inclusione sociale;
nel maggio 2015, a 12 anni dalla realizzazione del parco, l'amministrazione comunale ha revocato la concessione in essere, avocando quindi a sé e senza dei criteri validi a lungo-termine la gestione dell'area, con riferimenti ad un meccanismo di fideiussione i cui contorni ancora oggi appaiono poco chiari;
da quel momento ha avuto inizio la fase di declino dell'area del complesso sportivo, con incendi, atti vandalici, degrado ambientale, una diffusa percezione di pericolo e una mancata manutenzione del verde che hanno inesorabilmente portato un silenzio surreale in una zona di Roma con un bacino di utenza di oltre 70.000 persone;

nell'ottobre 2020, il Comune ha lanciato una consultazione preliminare per la riqualificazione del parco e degli immobili che ospita, al termine della quale, nel febbraio 2021, sono giunte 16 proposte per il recupero dell'area;
purtroppo, però, nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2021, il sedicenne Riccardo Pica è morto nel parco a seguito di un malore culminato in un arresto cardiaco. Secondo la madre della giovane vittima, che avrebbe subito ricevuto una chiamata dagli amici che si trovavano proprio con Riccardo, il ragazzo sarebbe morto a seguito di una corsa unita allo spavento causato dal fatto che sarebbe stato rincorso da almeno un senzatetto armato di un non meglio precisato oggetto contundente;
con il progressivo deterioramento, infatti, l'area ha visto la stabile presenza di diverse persone senza fissa dimora, segnalata evidentemente invano in numerose occasioni da associazioni e dagli abitanti della zona. Non ultimo, il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha visitato la zona il 21 aprile 2021 testimoniando con un video sui *social network* l'avanzato degrado dell'area;
ancor più gravemente, è risaputo che la persona sospetta dell'accaduto sia ancora lasciata a vivere in modo abusivo e totalmente indisturbato, in barba ai genitori della giovane vittima, i quali a loro volta sarebbero stati diffidati dalla polizia a sporgere denuncia, dovendo quindi testimoniare quotidianamente la presenza impunita di una persona fortemente sospettata di aver causato la morte del figlio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se corrisponda al vero la ricostruzione dei genitori della vittima, con particolare riferimento ad eventuali diffide dal denunciare ricevute da parte delle forze dell'ordine, le quali, se confermate, rappresenterebbero un fatto gravissimo;
come si intenda procedere nei confronti dei soggetti che risiedono abusivamente nel complesso sportivo del parco, ripristinando la legalità non solo in questo quartiere ma in tutta la città di Roma, che vede intere aree abbandonate al degrado più assoluto e contesto di violenze ai danni dei cittadini inermi.
(3-02487)
DRAGO, GARNERO SANTANCHE', LA PIETRA, PETRENGA - *Al Ministro dell'istruzione*. -
Premesso che:
da anni tra i 9.000 e i 13.000 docenti di ruolo (numeri ufficiosi ottenuti da un incrocio tra dati dell'ISTAT e del contratto collettivo nazionale integrativo) delle scuole statali italiane presentano domanda di trasferimento interprovinciale senza mai ottenerlo, a tal punto da ritenere che le procedure ordinarie di mobilità territoriale interprovinciale per i docenti di ruolo siano discriminatorie;
si possono ampliamente evidenziare numerose criticità in parte riferibili al contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, tecnico, amministrativo ausiliario per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che renderebbero il trasferimento interprovinciale un diritto illusorio;
secondo i docenti che hanno depositato una petizione al Senato e presso il Parlamento europeo il contratto integrativo andrebbe riaperto, andrebbe attuata una "mobilità straordinaria", in quanto la situazione ad oggi appare penalizzante su specifiche fasce di questa categoria professionale. Le donne si vedono violata tutta una serie di diritti garantiti, oltre che a livello nazionale anche europeo, come i diritti: ad avere una famiglia; ad una equa retribuzione; ad una stabile dimora; all'integrità fisica. Tali diritti sono tutti posti a repentaglio nel perdurare degli anni di servizio fuori sede;
considerato che:
tale principio è scolpito nel testo unico dell'istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994), che all'art. 470, comma 1, così recita: "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità (...) per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico";

con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019 il supremo consesso amministrativo ha statuito che "in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine", in altri due ricorsi il TAR Lazio, con due decreti monocratici (n. 3053/2020 e n. 3165/2020), accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni;
ulteriori evidenti criticità avrebbero sede nei metodi di lavorazione delle pratiche di pensionamento del personale docente: il flusso di informazioni che dovrebbe avvenire tra SIDI (il sistema informatizzato del Ministero dell'istruzione) e l'INPS, secondo un ordine di priorità e tenendo conto dell'effettiva disponibilità dei posti destinati alla mobilità, avviene non rispettando una cronologia logica e consequenziale, tanto che l'INPS dovrebbe riuscire a comunicare al Ministero i dati riferiti ai pensionamenti del personale docente in anticipo rispetto alla scadenza della presentazione delle domande di mobilità e conseguentemente prima che il SIDI venga chiuso. Ciò non avviene, in quanto le pratiche dei pensionamenti vanno lavorate successivamente alla presentazione della domanda di mobilità;
dal 2008 ad oggi, si assiste ad un progressivo ridimensionamento dei diritti del lavoratore dipendente fuori sede e la situazione di pandemia ne ha aggravato gli effetti;
risulterebbe non esser applicato in tutto il territorio italiano quanto indicato nella circolare ministeriale n. 36103 del 13 novembre 2020 a pagina 4 "Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versano i docenti fuori sede;
quali provvedimenti intenda adottare per porvi rimedio;
se vi sia la possibilità che le pratiche di pensionamento dei docenti vengano lavorate seguendo un *iter* comune alle altre categorie di lavoratori dipendenti, anticipandone i tempi di trasmissione dei dati al SIDI.
(3-02488)
MAUTONE, MARINELLO, CASTELLONE, TURCO, GALLICCHIO, PAVANELLI, CASTIELLO, PIRRO, MANTOVANI, GAUDIANO, SANTILLO, CROATTI, VACCARO, FERRARA, PIARULLI, PRESUTTO, DONNO, ANASTASI, VANIN, GIANNUZZI, ANGRISANI, LANNUTTI, ROMANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e del turismo*. - Premesso che:
la crisi sanitaria e le relative restrizioni introdotte per contrastarla hanno causato non solo danni sulla salute, ma hanno dato vita a una vera e propria crisi lavorativa che sta mettendo in ginocchio e, a dura prova, molti imprenditori che lavorano nel settore del "*wedding*";
in questo settore, sono impiegate tante persone che tra lavoratori e imprenditori, ancora oggi stanno pagando una ripartenza di fatto mai avvenuta per le proprie attività da quando si convive con il COVID-19;
sono circa 83.000 le aziende coinvolte nel settore e un milione i lavoratori dell'indotto: questa è l'industria dei matrimoni in Italia tradotta in numeri;
stando ai dati in merito, presentati dall'ISTAT, sono 17.000 i matrimoni saltati tra marzo e aprile 2020, e 50.000 se si prende in considerazione il periodo tra maggio e giugno 2020, senza contare le numerose cancellazioni di eventi e cerimonie di altro tipo che accrescono ulteriormente questi numeri;
tali cifre dimostrano quanto il settore sia un volano per l'economia del Belpaese, a tutti gli effetti parte del segmento degli eventi e del turismo. Sono numeri dietro cui si celano storie di imprenditori, piccoli o grandi, che ormai da mesi fanno i conti con l'emergenza da coronavirus e il fermo delle loro attività: un fermo forzato e inevitabile che ha generato lo slittamento dei matrimoni previsti nei mesi primaverili ed estivi direttamente al 2021 o al 2022 e comportato una drastica riduzione degli incassi, in alcuni casi addirittura il blocco anche del 100 per cento;
da Assoeventi, l'associazione nazionale Events luxury wedding di Confindustria, arrivano i numeri che permettono di capire al meglio l'importanza e l'impatto del settore matrimoni in Italia: nel 2019 sono

stati celebrati 219.405 matrimoni; di cui 83.229 al Sud, 82.846 al Nord e 53.330 al Centro. Si tratta di un calo ingente e difficilmente recuperabile per cui risulta difficile comprendere la mancanza di informazioni e la totale assenza di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti del comparto "eventi";
in parallelo ai matrimoni italiani corre anche la macchina del "*destination wedding*", cioè le nozze delle coppie straniere nel Paese: secondo i *report* del centro studi turistici di Firenze, nel 2019 sono stati oltre 9.200 i matrimoni di stranieri in Italia, un fenomeno che ha generato oltre 473.000 arrivi e più di 1,5 milioni di presenze con un fatturato di 540 milioni di euro. Nel medesimo settore, è coinvolto un numero cospicuo di piccole e medie aziende, tra cui oltre 8.500 *location* (*hotel*, ville, ristoranti), 2.000 imprese di *catering*, 8.000 studi fotografici, 2.50 *floral designer*, 6.500 gruppi musicali, 3.500 agenzie di *wedding planner*;
il fatturato è ridotto ai minimi, ma ciò che destabilizza di più è il non sapere cosa accadrà;
considerato che:
numerose sono le segnalazioni pervenute cofirmate da più attori del settore a cui si aggiungono le manifestazioni che, purtroppo, sono sempre più frequenti;
la richiesta di questi imprenditori è chiara: indicare i tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, provvedere alla sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020-2021, garantire l'accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende e a indennità per i lavoratori autonomi;
a parere degli interroganti è necessario fornire quanto prima direttive precise per regolamentare la nuova era degli eventi. Occorre, quantomeno, dare segnali concreti in merito a tutto questo malcontento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della drammatica situazione del settore degli eventi matrimoniali e se intendano con urgenza adottare linee guida nazionali che fissino regole di carattere generale per la riapertura secondo fasi ben precise e graduali, lasciando eventualmente un ristretto margine per contemplare singole specificità nei diversi territori.
(3-02489)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MISIANI - *Ai Ministri dell'istruzione e per le pari opportunità e la famiglia*. - Premesso che:
secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, quali "Bergamo News" del 9 marzo e "Prima Bergamo" dell'8 marzo 2021, numerosi cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni hanno sottoscritto un esposto, diretto all'ufficio scolastico provinciale di Bergamo, chiedendo di "attivare i controlli necessari sull'offerta educativa" del centro scolastico paritario "La Traccia" di Calcinate (Bergamo), che, nel piano formativo triennale 2019-2022, prevede un corso di educazione sessuale e all'affettività;
nel testo si legge che "La Traccia, da più di dieci anni, propone a centinaia di adolescenti un'educazione sessuale che rafforza gli stereotipi di genere e un rigido binarismo dei ruoli di genere. Inoltre, il corso di educazione sessuale demonizza la pornografia, l'autoerotismo; mette sullo stesso piano omosessualità, bisessualità e pedofilia; afferma che l'omosessualità sarebbe un 'disturbo psicologico', un 'vizio' simile all'alcolismo, derivante dal sentirsi dei 'maschi falliti' o delle 'femmine mancate'; precisa che può essere curata con le terapie riparative ricorrendo ad uno psicologo; asserisce che i genitori omosessuali avrebbero una maggiore propensione a compiere atti di pedofilia sui propri figli";
da questo estratto si ravvisa un evidente contrasto con il progetto educativo, che cercherebbe di imporre stereotipi sull'orientamento sessuale delle persone e i principi di uguaglianza e di non discriminazione espressi dalla Costituzione;
le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e, per tale motivo, sono tenute a garantire un piano educativo e formativo coerente con i principi stabiliti dalla Costituzione, tra i quali il superamento di tutte le discriminazioni legate alla condizione personale dell'individuo;
premesso inoltre che:
secondo quanto riportato dal sito *on line* "Prima Treviglio" la scuola avrebbe fatto sapere "a mezzo

stampa che il materiale allegato all'esposto 'non è più in uso da tempo', e che attualmente i sussidi didattici in materia di educazione sessuale sono altri";
si tratta di una riposta che non chiarisce la situazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno e doveroso adottare iniziative, per quanto di competenza, volte ad assicurare che nelle scuole, incluse quelle paritarie, come la scuola citata, sia garantito un insegnamento rispettoso delle pari opportunità tra uomini e donne e delle differenze basate su orientamento sessuale e identità di genere degli studenti, promuovendo le necessarie iniziative per garantire accoglienza e inclusività, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di pregiudizio e di discriminazione.
(3-02490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOSSI Simone - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
in data 28 aprile 2021, alle ore 21.15, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino un volo Boeing 787 dell'Air India proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio;
dalle ore 22 sono iniziate le operazioni di *screening* delle unità speciale di continuità assistenziale regionale (USCAR), che sono andate avanti fino a tarda notte. Dai primi risultati si è evidenziato che 23 passeggeri sono risultati positivi ai tamponi (una percentuale di positività del 9 per cento) e 2 componenti dell'equipaggio;
considerato che:
da settimane i principali *media* nazionali e internazionali stanno avvertendo della grave crisi sanitaria che sta investendo la penisola indiana, anche a causa di una nuova mutazione del virus;
secondo quanto è stato riportato da diversi organi di informazione, nei giorni scorsi sono arrivati diversi aerei provenienti dall'India, senza alcuna attività di *screening* per i passeggeri;
valutato infine che:
il Ministro della salute ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, in vigore dal 27 aprile;
in data 28 aprile lo stesso Ministro ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India,
si chiede di sapere quali siano le motivazioni che giustificano il ritardo nella decisione relativa al divieto di ingresso in Italia a individui provenienti dall'India, e quali misure si intenda intraprendere per controllare chi nei giorni scorsi è rientrato dalla penisola indiana e conseguentemente costretto alla quarantena fiduciaria.
(4-05381)

CASOLATI, BERGESIO, FERRERO, MONTANI, PIANASSO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la sera del 17 aprile 2021 un gruppo composto da circa 150 persone riconducibili al mondo dell'anarchia e dei centri sociali hanno aggredito con un violentissimo attacco le forze dell'ordine poste a presidio del piazzale che porta al cantiere di San Didero (Torino), funzionale rispetto alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione;
sono stati lanciati per circa un'ora bombe carta, pietre, bulloni e artifici pirotecnici contro le divise gli uomini in divisa dello Stato posti a presidio del cantiere;
all'interno del movimento di protesta "no TAV" si sono infiltrati soggetti facinorosi, molti dei quali riconducibili ai centri sociali piemontesi, che hanno trasformato nell'ultimo decennio la manifestazione del proprio dissenso in una battaglia armata, con preoccupanti atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine e di comuni cittadini (si veda per ultimo il recente episodio relativo all'aggressione di un macchinista dipendente delle ferrovie milanesi);
il movimento ha fatto, inoltre, sapere che una propria attivista sarebbe stata colpita in volto da un lacrimogeno scagliato dalle forze dell'ordine;
la Questura di Torino ha ufficialmente smentito tale ricostruzione, anche sulla base delle prime

risultanze medico-legali, che escludono che la ferita riportata dall'attivista sia riconducibile ad un improprio utilizzo dei mezzi di coazione in uso alle forze di polizia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno approfondire la vicenda, verificando se quanto affermato dalla Questura risponda a verità e, in caso positivo, se non ritenga doveroso intervenire con una tempestiva comunicazione ufficiale volta ad evitare che una menzogna venga strumentalizzata e trasformata come giustificazione per ulteriori atti di ribellione e di violenza nei confronti degli operatori delle forze di polizia.
(4-05382)

DE VECCHIS - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della salute e per le politiche giovanili*. - Premesso che:
alcuni autobus adibiti al trasporto pubblico nel comune di Roma sulle fiancate mostrano la pubblicità di consegna a domicilio di *cannabis* legale;
il messaggio esplicito che viene pubblicizzato su un mezzo pubblico utilizzato quotidianamente da tantissimi ragazzi, giovani e giovanissimi, è che la *cannabis* è un elemento di piacere e di *relax*, ma ancor più grave è il messaggio implicito che viene veicolato, ovvero che è il suo uso è socialmente accettato in quanto riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche;
la conseguenza è che può crescere nei ragazzi la percezione che queste sostanze sono utilizzabili senza particolari problemi e che l'assunzione sia regolare, legittimata e, andando avanti, potrebbero essere riconosciuti come "normali" anche i comportamenti conseguenti all'assunzione di queste sostanze;
un buon amministratore, a livello sia locale che nazionale, dovrebbe portare avanti una politica ben bilanciata finalizzata alla riduzione della domanda di sostanze nocive alla salute, partendo da un messaggio di disapprovazione sociale e di percezione del rischio, così come è accaduto con le campagne di sensibilizzazione e gli interventi normativi contro il fumo;
l'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, dispone che "la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata" e i manifesti sulle fiancate degli autobus sembrano contrastare apertamente con la normativa in vigore,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso chiarire immediatamente con l'amministrazione comunale di Roma che lo Stato non ritiene in alcun modo legittimo l'uso di droghe e che i manifesti sulle fiancate dei mezzi pubblici che circolano nella città lanciano un messaggio fuorviante in tal senso, legittimando l'uso di *cannabis* e sminuendo la percezione del rischio;
se il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ritenga che la pubblicità della *cannabis* affissa sugli autobus rientri nella categoria di quelle vietate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 e, in caso affermativo, quali azioni intenda intraprendere;
se il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della salute non reputino opportuno sostenere un programma di interventi finalizzati a sensibilizzare i ragazzi sui rischi per la salute derivanti dai diversi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sul modo in cui tali sostanze possano condizionare e alterare le relazioni interpersonali.
(4-05383)

NASTRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è composto da vigili del fuoco permanenti e vigili del fuoco volontari;
i vigili del fuoco volontari, nel momento in cui hanno il decreto di nomina, hanno gli stessi obblighi e svolgono le medesime funzioni dei vigili permanenti;
con un vigile del fuoco ogni 1.600 abitanti circa, l'Italia è il Paese europeo con il rapporto più basso tra vigili del fuoco e abitanti, con conseguenze avverse sulla capacità e tempestività di intervento;
considerato che:
l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari è articolata in 18 coordinamenti regionali, 96 sezioni provinciali e oltre 300 delegazioni locali. Solo negli ultimi 15 anni, l'associazione ha donato, con vincolo di destinazione, oppure concesso in comodato, 49 autopompeserbatoio 34 autobotti, 5 autoscale, 30 automezzi polisoccorso, 62 mezzi fuoristrada, 26 carrelli rimorchio, 2 battelli

pneumatici, un'autombulanza, oltre a centinaia di motopompe, generatori di corrente, *kit* idraulici per incidente stradale, cuscini di sollevamento, autoprotettori, per un valore complessivo pari a oltre 10.000.000 euro, agli oltre 300 distaccamenti volontari, con vincolo di dislocazione ed uso presso i distaccamenti a servizio di territori e comunità, cui sono da aggiungere gli ulteriori mezzi donati o concessi in uso da parte di enti del terzo settore afferenti o collegati all'associazione;
inoltre, sono prossimi alla concessione in comodato 8 autopompeserbatoio comprensive dei rispettivi caricamenti, destinate all'uso esclusivo dei distaccamenti volontari della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per un valore complessivo di 2.000.000 euro; questi mezzi sono stati acquistati con il contributo di tutti i Comuni della medesima provincia, della fondazione Cariplo e della fondazione comunitaria del VCO, al fine di garantire il vincolo di destinazione dei mezzi alla protezione e al soccorso delle comunità delle valli servite dai distaccamenti volontari cui sono destinati;
appare evidente come l'associazione nazionale svolga un importante ruolo di sostegno dei distaccamenti volontari locali, allo scopo di colmare il notevole *gap* tecnologico tra i mezzi deputati al servizio di soccorso in tali territori rispetto a quella parte della popolazione servita dai comandi e dai distaccamenti permanenti;
la stessa associazione nazionale ha segnalato una recente nota del capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, in cui si forniscono delle delucidazioni in merito ad alcune problematiche della componente volontaria del Corpo, rappresentate al Dipartimento da alcune organizzazioni locali. Nella nota di riscontro emergono alcune imprecisioni che potrebbero dare adito ad interpretazioni errate da parte dei comandi locali, soprattutto in merito all'utilizzo dell'ingente patrimonio donato per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo;
nella nota, il Dipartimento testualmente dichiara che "per quanto concerne le modalità di utilizzo di un mezzo donato da un'istituzione locale, ferma restando l'opportunità che il comandante provinciale assegni per competenza detto mezzo al distaccamento volontario assecondando la volontà del donatore, appare evidente che la dislocazione dei mezzi in dotazione al comando debba essere funzionale alla corretta copertura del soccorso sull'intero territorio provinciale, tenendo conto anche di eventuali indisponibilità o fuori servizio momentanei di analoghi mezzi in dotazione al comando";
valutato, inoltre, che:
le dichiarazioni contenute nella nota appaiono in netto contrasto con i vincoli di destinazione d'uso e con i contratti di comodato dei mezzi e delle attrezzature destinate ai distaccamenti volontari;
nel caso in cui si avallasse fattivamente la posizione assunta nella nota, si creerebbe un precedente pericoloso, tale da mettere a rischio non solo la continuità dei contratti di comodato d'uso relativi ai mezzi concessi dall'associazione nazionale al Corpo, ma anche la concretizzazione di future donazioni da parte di soggetti pubblici o privati dei territori di appartenenza dei singoli distaccamenti volontari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda, fatte le opportune verifiche, far chiarezza sui vincoli di destinazione e d'uso dei mezzi donati ai distaccamenti volontari, al fine di evitare che i comandi locali possano agire in contrasto con tali vincoli indicati negli atti di donazione modale, o nei contratti di comodato d'uso tra l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aventi ad oggetto i mezzi e gli strumenti destinati ai distaccamenti volontari.
(4-05384)

BARBARO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
in provincia di Avellino sono presenti numerosi siti di altissimo pregio archeologico, non sempre adeguatamente inseriti, come meriterebbero, nel circuito nazionale culturale, di ricerca storica e di valorizzazione turistica. Solo come esempio si citano i siti archeologici di Avella, di Mirabella Eclano, di Carife, di Conza della Campania, di Savignano Irpino, di Pratola Serra, di Atripalda;
proprio nel territorio dell'odierna Atripalda, sorgeva in epoca antica la città di Abellinum, inizialmente come insediamento sannita della popolazione italica degli Hirpini, poi rifondata sotto i romani nel 82 a.C. e quindi cinta da un possente sistema murario;
tuttora Atripalda conserva numerose ed importanti testimonianze architettoniche e culturali del suo antico passato, anche visitabili presso i 25 ettari del parco archeologico dell'antica Abellinum, tenuto

conto che l'insediamento fu particolarmente importante in quanto insistente sulla viabilità commerciale della via Appia, nonché, sotto l'influsso di culture orientali, sede di antichi culti levantini come quello del "Sol invictus";
nel mese di aprile 2021, durante i lavori edili per la costruzione di un impianto di distribuzione al dettaglio di carburanti sulla via Appia, nelle operazioni di scavo per la collocazione di alcuni plinti, sono venuti alla luce resti di antiche mura, che probabilmente appartengono ad un anfiteatro romano edificato nella zona;
il comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sancisce che beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, e conseguentemente occorre un tempestivo intervento di messa in sicurezza del cantiere edile volto al salvaguardare il ritrovamento;
con delibera di Giunta comunale n. 214 del 22 dicembre 2016, il Comune di Atripalda formalizzava un piano di valorizzazione del patrimonio dei beni culturali redatto di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in conseguenza di un protocollo d'intesa già esistente tra i due enti,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del ritrovamento del manufatto murario romano in località via Appia presso il comune di Atripalda;
se abbia già disposto o intenda tempestivamente disporre misure di preservazione e messa in sicurezza del ritrovamento;
se attraverso la locale Soprintendenza intenda promuovere, insieme al Comune di Atripalda ed ogni altro ente competente o interessato, la valorizzazione del ritrovamento, al fine di portare alla luce e alla fruibilità questa importante testimonianza architettonica dell'epoca romana;
se voglia promuovere interventi per la realizzazione di un impiego integrato ed omogeneo e complessivamente strategico, sotto il profilo culturale, di ricerca storica e di turismo, di tutti i siti, i ritrovamenti ed i parchi archeologici della provincia di Avellino.
(4-05385)

DE FALCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 24 aprile 2021 l'interrogante, accompagnato dall'operatore legale di "Pensare migrante" e "LasciateCIEntrare", Yasmine Accardo, ha effettuato una visita ispettiva presso il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria (Roma), visita che ha rilevato molte, gravi, criticità;
il CPR risulta avere una capienza di circa 210 posti. Ad oggi sono presenti 40 persone, tutte di sesso maschile, essendo l'area riservata alle donne in ristrutturazione;
la situazione generale si è evidenziata come molto precaria, con gravi deficienze per quel che riguarda l'igiene delle persone, l'alloggiamento e la pulizia dei luoghi dove i migranti sono trattenuti e dove è estremamente rilevante il rischio di propagazione di malattie infettive;
anche la tutela delle persone più fragili sia per le condizioni di salute fisiche sia per quelle mentali è gravemente compromessa;
si ricordi che la detenzione nei CPR è subordinata ad un certificato di idoneità al trattenimento che deve essere prodotto da ASL o azienda ospedaliera a seguito di visita medica per accertare la presenza di patologie infettive o pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o regressive e che è incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o insorte durante la permanenza stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche sia su richiesta della persona migrante o del personale del centro;
nonostante queste norme, nella visita ispettiva è stata riscontrata la presenza di molte persone che non dovrebbero essere detenute nel centro, appunto per ragioni di salute, oltre che perché aventi diritto a presentare domanda di asilo o di protezione umanitaria;
a quanto sostenuto da alcuni infermieri, inoltre, sembrerebbe che durante l'ultimo anno siano passate

per il centro persone con gravi criticità, quali diabetici o con gravi problemi psichici che, come detto, non avrebbero dovuto essere costretti a permanere in un ambiente potenzialmente dannoso;
le disposizioni normative italiane prevedono tra l'altro il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale in capo a chi si trovi in frontiera o all'interno del territorio nazionale e, all'esame della domanda, il diritto ad un'effettiva informazione in merito alla facoltà di proporre tale istanza, il diritto a nominare un legale di fiducia, il diritto del cittadino straniero a non essere privato della libertà se non con provvedimento motivato, nelle sole ipotesi prescritte dalla normativa e previa convalida giurisdizionale del provvedimento (come peraltro imposto dall'art. 13 della Costituzione), l'obbligo di un esame caso per caso della posizione dei migranti i quali si trovino in frontiera o nel territorio nazionale, ed il divieto di espulsioni o respingimenti collettivi;
dalle dichiarazioni di molte persone presenti nel CPR, invece, sembra che non siano state consentite, o che non abbiano avuto risposta, molte domande di asilo o di protezione internazionale, con la conseguenza di un possibile ritorno forzato in patria, a rischio anche della vita delle persone espulse dal nostro Paese;
si deve anche far osservare che non risulta garantita la possibilità per le persone trattenute di mantenere contatti telefonici con i familiari che non possano raggiungere la struttura, nonostante ciò sia espressamente previsto dalle circolari del Ministero dell'interno del 20 marzo e del 1° aprile 2020, che, appunto, dispongono tra l'altro per le persone trattenute che, fermo restando il divieto di possedere un cellulare, siano approntati i mezzi necessari per consentire un contatto telefonico con i congiunti. Si tratta di una condizione di inaccettabile isolamento e privazione che lede la dignità delle persone;
molti dei quesiti posti dall'interrogante durante la visita non hanno avuto risposta soddisfacente o completa, mentre è stata riscontrata una documentazione carente per quel che riguarda i trattamenti subiti da molte persone presenti nel CPR, oltre che per i motivi della presenza di alcuni di loro;
su quanto sopra esposto, l'interrogante ha presentato una relazione completa che ha inviato alle autorità amministrative competenti per illustrare la situazione e chiedere provvedimenti rapidi per risolvere le criticità rilevate,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo consti la situazione critica del centro di Ponte Galeria e in caso positivo quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere per evitare che una situazione siffatta permanga ancora, garantendo il rispetto dei diritti e della dignità umana delle persone trattenute;
quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere per consentire che chi si trovi trattenuto illegalmente nel centro sia posto in libertà in tempi rapidi;
inoltre, quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere per garantire che non si eseguano respingimenti collettivi e per impedire che si proceda al rimpatrio per quelle persone che, pur non avendo eventualmente titolo a restare in Italia, corrano gravi rischi per la propria incolumità fisica una volta che fossero costretti a tornare in patria.
(4-05386)
SIRI, ZULIANI, CANDURA, MONTANI, PELLEGRINI Emanuele, DORIA, PIANASSO, BAGNAI, LUNESU, PISANI Pietro, LUCIDI, FERRERO, RICCARDI, ALESSANDRINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
ad oggi si stima che in Italia i decessi a causa di coronavirus siano 120.256. Se si guardano i dati in rapporto alla popolazione il nostro Paese risulta uno dei più colpiti al mondo. Ci si chiede, allora, se le statistiche italiane conteggino morti che in realtà non siano deceduti "per" coronavirus ma "con" coronavirus, presentando pregresse e prevalenti patologie;
in un documento del 4 agosto 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità definisce un decesso per coronavirus come un decesso derivante da una malattia clinicamente compatibile in un caso di COVID-19 probabile o confermato, a meno che non esista una chiara causa alternativa di morte che non possa essere correlata alla malattia da COVID-19 (per esempio un trauma, un incidente). Per parlare di decesso da COVID non deve esserci inoltre un periodo di completa guarigione tra la malattia e la morte;
l'infezione da COVID-19 può presentarsi anche contestualmente ad altre malattie o condizioni che di

fatto provocano direttamente la morte, in questi casi il COVID-19, non facendo parte della catena causale che porta direttamente al decesso, nella scheda di morte non dovrebbe essere indicato come causa della morte, bensì solo tra le condizioni che aumentato il rischio o la gravità della causa iniziale. Tale considerazione vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui il soggetto sia positivo ma asintomatico;
riportare correttamente l'infezione da COVID-19 sulla scheda di morte è fondamentale per conoscere quanti individui siano effettivamente deceduti a causa del coronavirus. Tuttavia, scegliere tra più sequenze causali alternative e indipendenti che abbiano come esito il decesso non è sempre semplice e immediato. Nel caso del COVID-19 la situazione è ulteriormente complicata poiché l'Istituto superiore di sanità, nel suo ultimo "rapporto *ad interim* su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte Covid-19", n. 49 dell'8 giugno 2020, ha adottato dei criteri per misurare e riportare i decessi causati da COVID-19, prevedendo che perfino in caso di mero sospetto di coronavirus, cioè in assenza di tampone o *test* sierologico o altra procedura diagnostica per immagini che confermi in modo affidabile l'infezione, il COVID-19 debba essere comunque indicato come causa iniziale di morte, qualora vi sia un quadro clinico e strumentale suggestivo di COVID e sia assente una chiara causa di decesso diversa;
ragioni di carattere epidemiologico e di salute pubblica hanno permesso, dunque, di indicare il COVID-19 come la causa iniziale di morte anche nel caso di un mero sospetto non confermato, e di identificare così il coronavirus come la causa iniziale di decesso anche in presenza di altre e indipendenti catene causali letali;
si ritiene, dunque, che sia importante avere chiara la nozione di causa che sottende la definizione di "causa di morte" al fine di comprendere appieno il significato dei dati epidemiologici che vengono forniti dal Ministero,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti e fornire, per il tramite di una circolare, delle indicazioni urgenti che individuino chiari e precisi criteri sulla cui base definire un decesso come dovuto a causa del COVID-19.
(4-05387)
SIRI, ZULIANI, CANDURA, MONTANI, PELLEGRINI Emanuele, DORIA, PIANASSO, BAGNAI, LUNESU, PISANI Pietro, LUCIDI, FERRERO, RICCARDI, ALESSANDRINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19, causata dal nuovo virus SARS-CoV-2, ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di *test* diagnostici fondati sulla metodica della RT-PCR, comunemente denominati "*test* molecolari". Sulla base di tale metodo il campione viene analizzato attraverso metodi molecolari di *real-time* RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) per l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l'infezione;
tali *test* diagnostici presentano delle problematiche in termini di affidabilità, in quanto il loro risultato è basato sul numero di cicli (replicazioni) che vengono impiegati per rilevare il virus;
diversi recenti studi scientifici hanno proposto una limitazione della soglia dei cicli (ct) non maggiore di 30. In particolare, in un articolo pubblicato sul "Clinical infectious diseases (IDSA)", una delle riviste più note nel campo delle malattie infettive e della microbiologia, è stato riportato che con cicli superiori a 25 i pazienti non possono essere ritenuti contagiosi;
in uno studio posto in essere dalla FIND (Foundation for innovative new diagnostics), la più autorevole organizzazione di valutazione degli strumenti diagnostici, presa come riferimento anche dallo stesso Istituto superiore di sanità italiano, è emerso che la media dei tamponi analizzati utilizza una media di 35 cicli;
con l'amplificazione del numero dei cicli il risultato diventa incerto, segnalando tracce di RNA virale ormai residuali e inattive, trattandosi di presenza di virus talmente debole da non essere più infettivo;
la maggioranza dei tamponi analizzata in Italia che utilizzano la metodica della RT-PRC prevedono un numero di replicazioni superiore a 35, soglia al di sopra del quale deve ritenersi che l'affidabilità del tampone sia molto ridotta, essendoci, così, il rischio che possano essere individuati come positivi anche soggetti che in realtà sono falsi positivi,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale problematicità relativa ai dispositivi diagnostici che utilizzano la metodica della RT-PCR per rilevare il virus;
se intenda intervenire adottando un protocollo, o altro strumento idoneo, affinché si faccia chiarezza sul punto e si assicuri la veridicità e la chiarezza delle risultanze dei *test* diagnostici che utilizzano la metodica RT-PCR, stabilendo, sulla base delle comprovate evidenze scientifiche, una soglia massima di cicli PCR.
(4-05388)

DE FALCO - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno*. - Premesso che:
le sempre più frequenti tragedie nel Mediterraneo evidenziano, come ha denunciato nei giorni scorsi il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni "un sistema di pattugliamento in mare chiaramente insufficiente", mancando un vero coordinamento SAR (Search and rescue) nei tratti di mare più pericolosi mentre gli assetti navali istituzionali sono stati ritirati e le organizzazioni non governative vengono ostacolate in ogni modo. In tal senso, lo strumento preferito è il fermo amministrativo disposto dalle Capitanerie di porto, quale conseguenza delle ispezioni denominate Port State control (PSC), controlli dello Stato di approdo;
questo tipo di ispezioni è utilizzato per accertare che le navi mercantili e da passeggeri rispettino gli *standard* di sicurezza della navigazione stabilite dalle regole internazionali a tutela della sicurezza della navigazione, dell'ambiente marino e del lavoro marittimo, stabiliti dalle convenzioni internazionali (Solas, Marpol, CLM, STCW). Dal maggio 2020 la Guardia costiera italiana ha cominciato ad ispezionare anche le navi delle organizzazioni non governative. Ma queste unità navali, e solo queste, non sono visitate in base alla categoria cui appartengono (nave da traffico, petroliera, Ro-Ro, eccetera) ma rispetto alla funzione che svolgono in occasione degli eventuali soccorsi marittimi. Si tratta, a parere dell'interrogante, di una "strategia in due tempi": sulla base della categoria della nave viene deciso di effettuare un PSC, che, come detto, è un controllo limitato alle navi commerciali. Successivamente, però, vengono richiesti requisiti di natura completamente diversa rispetto a quelli previsti per le "normali" navi commerciali corrispondenti e che non vengono più calcolati sulla base del numero delle persone normalmente a bordo, ma anche delle persone eventualmente soccorse in mare, che, sino al maggio 2020, come previsto dalle norme della convenzione Solas non erano prese in considerazione tra le persone presenti in eccesso, dovendosi prima di ogni cosa porre la tutela della vita umana davanti a qualsiasi altra considerazione;
ora, invece, ma solo per le navi delle organizzazioni non governative, i naufraghi sono considerati "passeggeri" e questo per un presunto carattere "sistematico" delle operazioni di salvataggio condotte dalle organizzazioni stesse. A parere dell'interrogante, ci si trova di fronte ad una decisione che non ha alcun fondamento legale, dato che, tra l'altro, non esiste alcuna categoria "navi di salvataggio", che non siano, ovviamene, le stesse unità della Guardia costiera, nonostante quanto affermato lo scorso anno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che giustificava le nuove procedure come conseguenza "dell'avvenuta verifica della sistematicità con cui venivano condotte le operazioni di soccorso con navi che non erano certificate per l'attività Sar svolta";
l'ex ministro De Micheli ha giustificato la stretta amministrativa basandosi sulla raccomandazione UE 2020/1365 con cui la Commissione europea ha chiesto che le navi di soggetti privati che fanno ricerca e soccorso "siano adeguatamente registrate ed equipaggiate in modo da soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di sicurezza associati a tale attività". Si deve, però, osservare che non solo la raccomandazione, che non è un atto giuridico vincolante, riconosce comunque l'importanza delle organizzazioni non governative nel contribuire "in misura significativa a salvare persone in mare", ma che essa è stata pubblicata il l 23 settembre 2020, quando 5 degli 8 fermi amministrativi erano già stati disposti;
si osserva, inoltre, che su richiesta italiana molti Stati europei hanno "adottato azioni correttive, certificando le unità per le attività svolte". Tra questi Stati si annovera la Spagna, di cui batte bandiera "Open Arms", la quale, però, il 17 marzo 2021 ha subito un nuovo fermo amministrativo, stavolta a causa di una "normale" ispezione relativa alle navi commerciali anche se non organizzazione non governativa. Resta il fatto che ancora una volta Open Arms è stata bloccata;

le regole Solas sulle persone trasportate, come ricordato, non si applicano nel caso in cui il numero delle persone a bordo ecceda per caso di soccorso. Si tenga a mente, in particolare, l'articolo IV (casi di forza maggiore) lettera b della convenzione, che stabilisce che "le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi o altre persone, non devono essere computate allorché si tratta di verificare l'applicazione alle navi di una qualsiasi prescrizione della presente Convenzione";

non può, poi, esser considerato responsabile in Italia della presunta violazione amministrativa quel soccorritore, chiunque sia, che abbia dato notizia di aver preso a bordo dei naufraghi, informando le autorità competenti. Infatti, a norma dell'articolo 69 del codice navigazione è l'autorità marittima che, informata, deve provvedere immediatamente ai soccorsi, anche mediante l'utilizzo di altre risorse, pubbliche o private che siano, per coordinare al meglio le capacità e gli sforzi delle risorse utilmente disponibili. Anche, se opportuno, mandando altre unità navali incontro alla nave soccorritrice sovraccarica per distribuire le persone salvate su più navi;

ma se, come accade sin troppo di frequente, non viene messa in atto alcuna azione di coordinamento con gli sforzi della nave che sta salvando vite umane, e se non viene indicato in tempi rapidi, come prevedono, invece, le convenzioni internazionali, il luogo sicuro di sbarco, è di tutta evidenza che la permanenza a bordo di un "eccessivo numero di persone" (naufraghi) non sia certo dovuta dalla presa a bordo, doverosa, sulla nave soccorritrice;

a parere dell'interrogante, il fatto che le navi istituzionali siano state ritirate dal quel tratto di mare dove avviene un gran numero di naufragi, che Frontex vi mandi soltanto velivoli e non navi, che anche la missione IRINI agisca in un tratto di mare lontano dal luogo dove si verificano gli eventi, che le organizzazioni non governative vengano in ogni modo ostacolate e che si consenta ai fiancheggiatori dei trafficanti della "guardia costiera libica" di avere campo libero nelle operazioni di sequestro delle persone in mare sembra essere una strategia pianificata a tavolino e volta evidentemente a rendere sempre più pericolose le traversate dei disperati quasi che si volesse, favorendo la perdita di vite umane, offrire un esempio spaventoso per coloro che vogliano seguire la stessa via, fuggendo da guerra, torture, miseria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano indicare quali norme di diritto internazionale, europeo o interno costituiscano la presunta base giuridica dei fermi amministrativi, posto che le convenzioni internazionali prevedono, innanzitutto, l'obbligo del soccorso in mare e deroghe all'applicazione delle regole convenzionali nel caso in cui una nave trasporti più persone di quelle per cui è certificata a causa dell'attività di soccorso svolta, indipendentemente dalla natura occasionale o sistematica dell'attività di soccorso, che non è elemento di discrimine;

se esista, e in caso positivo chi lo abbia emanato, per quali motivi e su quali basi giuridiche, un ordine che imponga a Guardia costiera di effettuare ispezioni e sequestri che sono evidentemente diversi, per frequenza e profondità da quelli ordinariamente espletati in qualità di PSC con l'effetto di mettere a rischio la possibilità di procedere ai soccorsi da parte delle navi e provvedere al loro coordinamento.

(4-05389)

D'ARIENZO, FERRAZZI, BOLDRINI, IORI, ALFIERI, ASTORRE, CIRINNA', COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, GIACOBBE, LAUS, MARGIOTTA, MARILOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VERDUCCI - *Al Ministro della salute*. -

Premesso che:

"Azienda Zero", ente del Servizio sanitario regionale veneto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, ha depositato una denuncia per diffamazione nei confronti del dipendente professor Andrea Crisanti in quanto le critiche espresse pubblicamente da quest'ultimo avrebbero screditato le strategie di prevenzione adottate dalla Regione per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

secondo il professor Crisanti, il Veneto avrebbe fatto affidamento sui tamponi rapidi, invece di quelli molecolari, a fronte del fatto, come dimostrava un suo studio diagnostico, che 3 tamponi rapidi (di prima e seconda generazione, oggi superati) su 10 non avrebbero intercettato i contagiati da varianti

del virus;
lo studio è stato condotto dal professor Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, dalla dottoressa Annamaria Cattelan, primario di malattie infettive, con la collaborazione del professor Stefano Toppo e del dottor Vito Cianci, direttore del pronto soccorso in azienda ospedaliera a Padova;
dallo studio emerge che le varianti genetiche dell'antigene N SARS-CoV-2 non verrebbero rilevate dai *test* antigenici. Ciò, quindi, avrebbe compromesso l'affidabilità dei tamponi rapidi, che dal 15 gennaio, su richiesta della Regione Veneto, sono stati conteggiati nel bollettino nazionale dei contagi;
se l'ipotesi venisse suffragata sarebbe possibile ipotizzare che l'utilizzo di massa dei tamponi rapidi in Veneto (che ha raggiunto quasi il 68 per cento di tutti i *test* del tampone per Sars-Cov-2) possa aver involontariamente favorito la diffusione di varianti virali da questi non rilevabili, contribuendo così alla loro libera circolazione e all'inefficacia delle misure di contenimento poste in essere dalla Regione;
in proposito, rileverebbe anche il fatto che pare che sia stata inoltrata da parte del professor Crisanti ad Azienda Zero una segnalazione che riportava alcune evidenze già emerse in merito ancora nel mese di ottobre 2020, prima che lo studio venisse completato e reso noto e che di questo non risulterebbero informati né il Comitato tecnico scientifico nazionale né il Ministero della salute;
i primi esiti dello studio sono stati resi noti anche pubblicamente dal professor Crisanti con interviste su un giornale locale padovano a fine mese ottobre 2020;
da fonti stampa emerge che la Procura della Repubblica di Padova abbia aperto un'inchiesta per appurare se i tamponi rapidi possano avere un'affidabilità molto inferiore a quella dichiarata dalle aziende farmaceutiche produttrici e, quindi, per questa ragione aver potenzialmente favorito la seconda ondata di contagi in Veneto;
si ritiene doveroso approfondire il delicato contesto, attese le gravi conseguenze che le scelte operate avrebbero prodotto;
considerato che, anziché esaminare lo studio per confutarne le ragioni o per rivalutare le scelte operate, l'Azienda Zero ha preferito adire le vie legali,
si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per fare piena chiarezza sulla validità dello studio e se, a tal fine, non ritenga necessario avviare un'urgente indagine ispettiva.
(4-05390)
BOSSI Simone, IWOBI, CASOLATI, LUCIDI, BRIZIARELLI, PELLEGRINI Emanuele - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
la situazione sanitaria nella penisola indiana, a seguito dell'emergenza pandemica, continua a peggiorare;
secondo quanto riportato dai principali organi di stampa internazionali, soprattutto nelle principali aree urbane l'aumentare dei focolai sta creando un grave impatto sulla tenuta della rete ospedaliera locale;
considerato che:
secondo quanto riportato dall'ambasciata italiana in India, sono stati registrati circa 20 casi di positività al COVID-19 tra i 500 residenti italiani nel Paese dei complessivi 1.200 iscritti nelle liste dell'AIRE;
si registrano inoltre casi di italiani presenti temporaneamente nel Paese che ad oggi sono impossibilitati a rimpatriare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, di concerto con i Ministri della difesa e della salute, si sia attivato nell'organizzazione di voli speciali per i cittadini italiani residenti in India che abbiano la volontà di rientrare in Italia;
se avvenga un costante monitoraggio, tramite la rete consolare, degli italiani attualmente positivi al COVID-19 in India, e se si stia provvedendo ad organizzare procedure per il rimpatrio sanitario.
(4-05391)
DE PETRIS, NUGNES, FATTORI, RUOTOLO, DE FALCO, LAFORGIA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la circolare del 21 aprile 2021 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, avente oggetto l'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato", fornisce indicazioni applicative delle disposizioni di legge nei casi in cui il rapporto di lavoro dedotto nella procedura di emersione (prevista dal comma 1) sia terminato nelle more della procedura stessa. In tale eventualità si subordina il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al rinnovo del contratto di lavoro ad opera dell'originario datore di lavoro, o, in alternativa, al subentro di nuovo datore. Diversamente, il Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
la *ratio* dell'art. 103 è stata quella di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari con disposizioni di favore nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, mediante sospensione di procedimenti amministrativi e penali nei confronti degli primi e mediante rilascio di idoneo titolo di soggiorno nei confronti dei secondi. Il legislatore, inoltre, non ha subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad alcun onere di rinnovo del contratto propriamente stipulato;
il comma 4 del medesimo articolo prevede che nei casi in cui il rapporto di lavoro cessi, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Pertanto, al lavoratore viene rilasciato permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata annuale. Le cause di cessazione sono le "cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo" (comma 9);
a marzo 2021 un *dossier* della campagna "Ero straniero" ha pubblicato dati allarmanti sulle tempistiche di definizione delle procedure di regolarizzazione, evidenziando che su 207.000 in Italia permessi di soggiorno richiesti, in Italia ne fossero stati rilasciati a dicembre 2020 solamente 1.480. A circa 4 mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande quindi, le istanze concretamente giunte a conclusione sono risultate solo lo 0,71 per cento del totale. Al 16 febbraio 2021, solo il 5 per cento delle domande è giunto nella fase finale;
tale condizione pare rientrare nell'ambito delle "cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro" né al lavoratore medesimo, tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore. Una diversa interpretazione parrebbe contraria al principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché al principio di uguaglianza, artt. 97 e 3 della Costituzione. Sarebbe inoltre discriminatoria nei confronti del lavoratore, sul presupposto che solo egli, e non anche il datore di lavoro, sarebbe penalizzato dai ritardi comunque a questi non attribuibili. In ultimo, si creerebbe un paradosso per il quale il permesso per attesa occupazione sarebbe emesso nei casi di decesso del datore e non in quelli di scadenza del contratto, regolarmente eseguito,
si chiede di sapere:
quali siano i riferimenti normativi che autorizzano le autorità competenti a non concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e a quali *rationes* sia ispirata la circolare del 21 aprile 2021, nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro agricolo correttamente instaurato, prima della convocazione presso la Prefettura;
se il Ministro in indirizzo non valuti che le norme previste dall'articolo 103, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 e i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione stabiliscono il diritto del lavoratore straniero a conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
se non intenda pronunciarsi nel merito dei contenuti dell'articolo 103 dando un'interpretazione autentica della norma.
(4-05392)
VITALI, MALLEGNI, GALLONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del turismo*. - Premesso che:
il settore degli eventi è stato il primo ad essere colpito per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei progressivi *lockdown*. Dopo più di un anno, anche alla luce delle imminenti riaperture definite con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il settore del *wedding* non ha ancora indicazioni su quando potranno svolgersi matrimoni ed eventi e quali misure anti contagio dovranno essere adottate per

riprendere a lavorare;
ogni evento, prima di essere realizzato, necessita di molti mesi di programmazione. Un matrimonio può richiedere anche dai 6 ai 14 mesi di lavoro ed un evento privato generico dai 2 ai 6 mesi, e poiché la ristorazione, con le adeguate restrizioni, ha avviato il suo percorso per la ripartenza non è chiaro perché il settore eventi con le necessarie restrizioni non possa ripartire;
per aperture parziali, progressive e a scaglioni, come per accedere ai ristori per le mancate aperture, serve estrema chiarezza e precisione per definire l'ambito della rimozione, o meno, della sospensione all'esercizio dell'attività commerciale o produttiva, come per richiedere e ricevere fondi che possano compensare le perdite inflitte dalle chiusure. Per definire tutto ciò l'unico riferimento possibile rimane ancora quello dei codici ATECO delle attività;
per quanto attiene alle sale ricevimento ed eventi, dove, prettamente in questo periodo dell'anno e per i prossimi mesi, si svolgono matrimoni, si fa riferimento al codice 56.21.00, *catering* e *banqueting*, ma la consuetudine amministrativa ha portato ad una distorsione della sua interpretazione per la quale il codice è stato applicabile solo in pochi casi ed a seguito di interpretazioni territoriali che hanno creato un'inaccettabile disuguaglianza;
il riconoscimento e l'individuazione del comparto rappresentano un passaggio fondamentale per la salvaguardia del settore ed il suo rilancio, non dimenticando che dalla sua salvaguardia dipende circa un milione di occupati a livello nazionale se si considerano i settori della sua filiera diretta: fiere, artisti, fotografi, *wedding planner*, allestitori, fioristi, attività di abiti da cerimonia, tipografie, negozi di bomboniere, eccetera, e molti di più se si considera la filiera indiretta (agenzie di viaggio, alberghi, negozi di arredamento, agenzie immobiliari, eccetera);
alcune Regioni, come il Lazio e la Puglia, si stanno muovendo autonomamente per l'individuazione delle sale per ricevimenti facendo un loro censimento alla luce della necessaria individuazione del settore produttivo per tali imprese e che queste ultime, rappresentano una fetta importante del proprio fatturato e della propria occupazione;
la necessità di identificare il settore farà sì che ci siano tutti gli elementi utili a sostenere specificatamente il comparto senza inutili ed insufficienti sostegni a pioggia pensando ad esempio ad una misura di ristoro perequativa (che tenga cioè conto dei ristori già percepiti) o a specifiche misure di sostegno per il credito in considerazione dell'elevata esposizione delle sale per ricevimenti ed eventi in ragione dei continui investimenti che vengono fatti per "innovare spazi e servizi",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adoperarsi per fornire urgentemente linee chiare e protocolli sanitari per la realizzazione degli eventi, con particolare attenzione a quelli privati come i matrimoni, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione e se non ritengano opportuno mettere in atto misure volte al sostegno del settore e della filiera ad esso collegata.
(4-05393)

FATTORI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
dal 1° maggio 2021 il presidio di medicina legale della sede INPS di Pomezia (Roma) è stato chiuso per essere trasferito nella città di Roma;
a seguito di tale decisione lo stesso INPS ha ottenuto di avere una volta a settimana un medico del nuovo centro a disposizione per Pomezia;
con le chiusure dei presidi medico-legali di Albano e Anzio già era stata fortemente depauperata la presenza sul territorio di riferimenti medici di prossimità lasciando Pomezia come ultimo baluardo, oggi perso;
il bacino di utenza che aveva il centro di Pomezia per i servizi di assistenza medico-legale ammonta a circa 400.000 persone comprendendo i comuni di Anzio, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Nemi, Rocca di Papa, Nemi e Lanuvio;
considerato che:
soprattutto in periodo di pandemia e con una legislazione di previdenza sociale in costante evoluzione la necessità di un presidio medico-legale per richieste di invalidità, malattia, indennità mensile di disoccupazione e altre pratiche sanitarie legate al lavoro rappresenta ancora di più un sostegno alla

cittadinanza;
pare che lo spostamento sia stato diretta conseguenza della mancata volontà di sostituire l'unico medico presente per il servizio di medicina legale presso l'INPS di Pomezia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali misure intenda adottare anche in via di urgenza affinché venga ripristinato il presidio di medicina legale presso la sede INPS di Pomezia.
(4-05394)

AIMI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
da molti anni, ormai, si parla dell'"imminente" partenza dei lavori per la realizzazione della Campogalliano-Sassuolo, una fondamentale infrastruttura di collegamento tra l'autostrada A22 e la strada statale 467 Pedemontana. Un'opera imponente, in tutto 25,5 chilometri di strade, di cui 14 per il collegamento tra l'interconnessione A22-A1 e Sassuolo, 3,6 di raccordo con la tangenziale di Modena, 6,5 della variante di Rubiera e ulteriori 1,4 di raccordo;
la Campogalliano-Sassuolo rappresenta indubbiamente un'infrastruttura fondamentale e strategica in ambito sud europeo e la sua realizzazione porterebbe un immediato beneficio, liberando la viabilità ordinaria dal traffico dei mezzi pesanti. I vari caselli intermedi, inoltre, consentirebbero allo scalo merci di Marzaglia di entrare finalmente in funzione con un ruolo altamente competitivo. L'infrastruttura è attesa da anni dal comparto ceramico che chiede collegamenti moderni e veloci;
l'*iter* procedurale, particolarmente complesso, si trascina ormai dal 2001. Nel corso degli anni, a partire dal 2005, il CIPE ha sempre continuato a confermare la strategicità e la rilevanza dell'opera. A partire dal 2016, sono intervenute valutazioni e pronunce favorevoli che lasciavano intendere la partenza dei lavori in tempi rapidi;
nel 2016, infatti, il NARS, nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, con parere n. 1 del 21 marzo, si pronunciava favorevolmente, con prescrizioni, in merito al riconoscimento delle misure di defiscalizzazione per il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo. La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 1617/2015 del 26 ottobre 2015, approvava il quadro complessivo delle opere infrastrutturali prioritarie per la regione nell'ambito del programma infrastrutture strategiche e coerenti con il piano regionale integrato dei trasporti n. 98-2010. Tale quadro si articolava su due livelli di priorità. L'opera "collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo" veniva inserita nell'allegato A con livello di priorità 1;
il CIPE, con delibera n. 13 del 1° maggio 2016, approvava, con prescrizioni, le misure di defiscalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, previste per l'opera;
a febbraio 2018 veniva sottoscritto il primo atto aggiuntivo alla convenzione di concessione, volto a recepire le misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 13 del 1° maggio 2016. In data 24 aprile 2018, Autostrada Campogalliano S.p.A. aveva provveduto a sottoscrivere con firma digitale la convenzione di concessione, già sottoscritta nel dicembre 2014, nonché il l'atto aggiuntivo, già sottoscritto in data 8 febbraio 2018;
nell'ottobre 2019, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 289, venivano approvati la convenzione ed l'atto aggiuntivo. In data 12 novembre 2018 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. consegnava al Ministero delle infrastrutture il progetto esecutivo del collegamento autostradale relativamente a tutti e tre i lotti funzionali in cui è stata suddivisa l'infrastruttura. In data 20 marzo 2019 gli esperti della struttura tecnica di missione del Ministero completava le valutazioni sulla bretella Campogalliano-Sassuolo, producendo l'analisi del rapporto tra costi e benefici, che dava esito positivo;
in data 9 settembre 2019 il progetto definitivo della tangenziale di Rubiera riceveva il parere favorevole, con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia e Emilia-Romagna così come espresso dal comitato tecnico amministrativo nella seduta del 15 maggio 2019;
dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal responsabile unico del procedimento al 31 ottobre 2019, risulta che il 20

settembre 2019 il Ministero delle infrastrutture ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a 406.444.674,80 euro, di cui 300.917.266,70 per lavori e 105.527.408,10 per somme a disposizione. La società concessionaria ha avviato le procedure volte ad affidare il servizio per l'attività espropriativa e di acquisizione dei terreni, l'attività archeologica ed il monitoraggio ambientale *ante operam* nonché, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero, l'attività di verifica di progetto per la successiva validazione tecnica *ex* art 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avvio dei lavori era previsto nei primi mesi del 2020;

tuttavia, la Commissione europea, con nota del 9 ottobre 2020, evidenziava l'incompatibilità con l'ordinamento europeo di tale soluzione, in quanto essendo "la concessione autostradale A22 Brennero-Modena (...) già scaduta (nel 2014), la contemplata proroga darebbe luogo ad un affidamento senza gara incompatibile con la normativa UE in materia di appalti pubblici e concessioni. Inoltre, un siffatto affidamento senza gara può essere incompatibile con le norme UE in materia di aiuti di stato";

in data 27 novembre 2020, il Ministero delle infrastrutture tramite comunicato indicava due alternative: una nuova gara di concessione o la creazione di una società a completa partecipazione pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere ogni utile iniziativa volta alla tempestiva partenza dei lavori per la realizzazione della Campogalliano-Sassuolo, infrastruttura strategica e fondamentale in ambito sud europeo, finalizzata a dare nuovo respiro all'economia italiana, in particolare del settore ceramico.

(4-05395)

COMINCINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, BOLDRINI, FEDELI, CIRINNA', GIACOBBE, CERNO, STEFANO, FERRARI, ASTORRE, VALENTE, PITTELLA - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

Budelli è un'isola appartenente all'arcipelago de La Maddalena: essa è entrata a far parte del patrimonio pubblico nel 2016, venendo inclusa all'interno del parco de La Maddalena, al termine di una vicenda legale che ha contrapposto l'ente parco a Michael Harte, magnate neozelandese che aveva acquistato l'isola nel 2013 per circa 3 milioni di euro, al fine di realizzare un progetto ecosostenibile nel luogo;

in sintesi, dopo la successiva rinuncia di Harte all'acquisto dell'isola, l'ente parco nel 2014 ha versato la somma di 3 milioni di euro, al fine di esercitare il diritto di prelazione, a cui è seguito un decreto di assegnazione all'ente parco, giudicato inizialmente illegittimo da parte del Consiglio di Stato, ma che ha conservato nondimeno la propria efficacia fino alla sentenza del giudice delle esecuzioni immobiliari di Tempio Pausania, che aveva approvato il piano di ripartizione delle somme ai creditori e chiuso così la procedura dell'asta giudiziaria che gravava sull'isola;

nel 1989 è giunto per caso sull'isola Mauro Morandi: a seguito di un'avaria del catamarano su cui viaggiava, egli è approdato fortunosamente a Budelli, e qui ha deciso di stabilirsi per il resto dei propri giorni, divenendo così l'unico abitante dell'isola;

modenese, padre di tre figlie, allora insegnante di educazione fisica in una scuola di provincia, da quel giorno del 1989 Morandi ha svolto un'accurata e quanto mai preziosa mansione di vero e proprio custode dell'isola: egli ha finora protetto, in via del tutto gratuita, gli straordinari *habitat* naturali del posto, messi ripetutamente a repentaglio dai turisti maggiormente indisciplinati;

in particolare, egli ha letteralmente custodito e contribuito a conservare la spiaggia rosa, una delle meraviglie paesaggistiche ed ecologiche del luogo, dove dal 1994 è vietata ogni attività al fine di consentire il lento e graduale ripristino del suo aspetto originario;

considerato che:

nei mesi scorsi, l'ente parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena ha dichiarato l'intenzione di rimuovere tutti gli abusi edilizi: tra questi, sarebbe ricompresa anche la spartana abitazione in cui alloggia tuttora Morandi, il quale sarebbe altresì costretto ad abbandonare il luogo e, conseguentemente, a porre fine all'attività di custode dell'isola;

l'intenzione dell'ente, a quanto si apprende, sarebbe quella di sanare un ripostiglio risalente probabilmente a molti decenni fa, quando la casermetta era utilizzata dai militari, al fine di procedere

alla costruzione di un osservatorio;
tale decisione ha destato l'attenzione dei *media* locali, nazionali e anche internazionali: Morandi, infatti, avrebbe dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare l'isola, nemmeno in caso di inizio dei lavori, e di voler continuare a preservare lo stato dei luoghi che ha sempre custodito con passione e dedizione;
in passato, un'analoga vicenda a danno del modenese era poi "naufragata", anche in virtù delle 18.000 firme raccolte dall'allora petizione lanciata a suo supporto. Negli ultimi mesi, una nuova petizione è stata aperta per il medesimo fine, raccogliendo più di 70.000 adesioni;
negli ultimi giorni organi di stampa hanno diffuso la notizia che Morandi, stanco di non trovare risposte certe e definitive alla sua situazione, starebbe per lasciare Budelli, che resterebbe così priva di una fisica presenza di tutela,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quale sia il suo orientamento in merito;
se non ritenga opportuno adottare urgentemente tutte le più specifiche iniziative volte a consentire a Mauro Morandi la permanenza sull'isola di Budelli, affinché egli possa continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni l'attività di custode dell'isola, e degli *habitat* naturali e delle sue spiagge.
(4-05396)

SBROLLINI - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'interno*. - Premesso che:
è di pochi giorni fa la notizia, riportata dalle principali testate giornalistiche locali, riguardante un ragazzo di 18 anni di Bassano del Grappa (Vicenza) che si è tolto la vita assumendo sostanze acquistate via *internet* tra cui il nitrito di sodio, sostanza in libero commercio che, se assunta in determinate quantità, può provocare la morte;
la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso;
nei mesi scorsi, a Roma e a Latina altri due ragazzi, entrambi di 19 anni, sono morti dopo aver assunto la medesima sostanza, facendo quindi salire in modo preoccupante a tre il numero di ragazzi che, nel giro di pochi mesi, l'hanno impiegata per togliersi la vita;
anche nel caso di Roma e Latina sono state avviate due inchieste per istigazione al suicidio, in quanto si sospetta che le giovanissime vittime siano state indotte al gesto da qualcuno;
tutti e tre i ragazzi avevano letto, partecipandovi, alcuni *forum* presenti sul *web*, in cui avevano trovato informazioni sugli effetti del nitrito e su dove procurarselo;
considerato che:
il nitrito di sodio è un reagente dalle proprietà antibatteriche, usato nella chimica industriale, che serve anche per la conservazione di alimenti, ma che diventa letale per l'uomo in circa 22 milligrammi per ogni chilo di peso corporeo, poiché la sua ingestione può ostacolare il trasporto dell'ossigeno nel sangue;
il nitrito di sodio, come altre sostanze potenzialmente tossiche, è facilmente accessibile a chiunque nel mercato *on line*, al punto che i ragazzi si scambiano informazioni su tali sostanze per creare dei *cocktail* letali, che conducono spesso ad un tragico epilogo;
in proposito, un recente studio dell'Osservatorio europeo della droga e delle tossicodipendenze ha rilevato un pericoloso aumento tra i giovani dell'uso "ricreativo" di alcune sostanze chimiche, che sta destando preoccupazione a livello internazionale relativamente all'individuazione di strategie adeguate;
i dati sono particolarmente allarmanti, anche perché si tratta di una tendenza ormai uniforme, che si è acuita anche con il *lockdown*, allontanando di fatto dalla socializzazione, anche scolastica, i ragazzi e facendo nascere in loro anche reazioni imprevedibili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno elaborare una strategia educativa per i ragazzi, apprestando le opportune tutele a coloro che non dispongono di strumenti necessari e di un adeguato supporto per utilizzare nella maniera più corretta e sicura il mondo di *internet* e, al contempo,

predisponendo un'adeguata informazione presso le scuole sull'uso corretto di questo importante strumento;
se non ritengano altresì opportuno inibire l'ingresso almeno ai più giovani ad alcune piattaforme e ad alcuni siti, in modo da evitare, per quanto possibile, il rischio che si ripetano situazioni analoghe;
se, infine, non reputino utile attivarsi per impedire l'acquisto di alcune sostanze potenzialmente pericolose a minori di una certa età anche via *internet*.
(4-05397)

GARAVINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
come riportato di recente dai maggiori quotidiani europei, il Governo della Repubblica d'Irlanda ha deciso di introdurre ulteriori misure restrittive per contenere la diffusione del virus COVID-19, aggiungendo alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, nella lista dei Paesi a rischio. A partire dal 15 aprile 2021, tutti i passeggeri che arrivano in Irlanda dall'Italia hanno l'obbligo di quarantena presso uno degli *hotel* designati dal Governo con l'obbligo di prenotare in anticipo un alloggio presso una delle strutture e a pagare in anticipo per il loro soggiorno quarantena;
tale normativa del Governo irlandese sta provocando non pochi disagi ai passeggeri provenienti dall'Italia e ai circa 50.000 cittadini italiani che si devono far carico degli onerosi costi per l'alloggio presso gli *hotel* designati, ovvero 1.875 euro per adulto più 150 euro per ogni giorno aggiuntivo. Vengono citati inoltre casi di assembramenti senza ricambio d'aria all'interno degli autobus che trasportano i passeggeri presso le strutture, facilitando così le possibilità di contagio; di *hotel* sporchi con camere anguste e con piccole finestre; casi di intere famiglie con i bambini costrette a stare chiuse nelle stanze d'albergo senza alcuna possibilità di uscita per tutta la durata della quarantena,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda adottare, per quanto di competenza, iniziative affinché il Governo della Repubblica d'Irlanda possa rimuovere l'obbligatorietà di soggiorno dei passeggeri provenienti dall'Italia presso gli *hotel* designati nella prossima revisione del provvedimento.
(4-05398)

GARAVINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
in linea generale è ampiamente riconosciuto che le lingue rappresentino un elemento di grande ricchezza nel patrimonio culturale europeo, al punto che il bilinguismo e il multilinguismo sono oggi considerati un'importante risorsa in termini di creatività e innovazione;
in questo contesto, ciascuna delle numerose lingue nazionali, regionali e minoritarie parlate in Europa non fa che arricchire il patrimonio culturale comune dell'Unione e la loro condivisione favorisce il dialogo e il rispetto reciproco;
l'Unione europea, infatti, considera la diversità linguistica una componente inalienabile del nostro patrimonio culturale;
nello specifico, la UE, come indicato all'art. 3, comma 3, quarto capoverso, del Trattato sull'Unione europea, "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo";
tra gli aspetti di cui l'Unione tiene conto nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni di trattati, vi è certamente la considerazione degli aspetti culturali, in particolare ai fini del rispetto e della promozione della diversità delle sue culture, come emerge anche dal dettato dell'articolo 167, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
ciò emerge in maniera chiara nella risoluzione del Consiglio relativa a una strategia europea per il multilinguismo, adottata il 21 novembre 2008, secondo cui la diversità linguistica e culturale è parte intrinseca dell'identità europea ed è al contempo un retaggio condiviso, una ricchezza, ma anche una sfida e una risorsa per l'Europa;
nella medesima risoluzione si legge che "il multilinguismo rappresent[a] una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo";
considerato che:
il 25 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato il bando "Erasmus+", per gli anni 2021-2027,

comprensivo di linee programmatiche e relativa guida redazionale esclusivamente in lingua inglese;
in apertura del bando stesso è statuito che, in caso di conflitto di significati tra versione linguistiche, solo la versione inglese farà fede ("In the case of conflicting meanings between language versions, the English version prevails");
tale previsione si pone in contrasto con il rispetto per la diversità linguistica e culturale dei Paesi che compongono l'Unione europea oggi,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno attivarsi al fine di ottenere l'eliminazione della prevalenza della lingua inglese in caso di conflitto di significato tra versioni linguistiche, nonché la proroga dei termini rispetto alla pubblicazione inglese del bando per tutte le scadenze ivi previste, a partire dalla pubblica disponibilità della documentazione completa del bando Erasmus+ 2021 in italiano.
(4-05399)

LAFORGIA, DE PETRIS, RUOTOLO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che da notizie di stampa si apprende che nella giornata del 3 maggio 2021 Luana D'Orazio di 22 anni è rimasta intrappolata in un orditoio in una fabbrica tessile di Oste di Montemurlo (Prato). L'incidente, in cui la giovane donna ha perso la vita, è avvenuto poco dopo le ore 11.30 dentro la ditta "Orditura Luana";
considerato che:
occorre evidenziare come di fronte a questo scenario si renda assolutamente urgente intervenire per assicurare controlli e incentivi che garantiscano impianti adeguati nelle aziende, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e di una formazione specifica che aumenti la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro;
uno strumento fondamentale per affrontare questo problema è la prevenzione e la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, compito che può essere svolto solo con il fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti: datori di lavoro, parti sociali e istituzioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per affrontare il problema e in particolare se intenda rifinanziare e incrementare il fondo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e a che punto sia il piano nazionale per la sicurezza;
quali misure intenda adottare per favorire un maggiore coordinamento delle azioni ispettive e di vigilanza superando le frammentazioni esistenti, in particolare se intenda aumentare il personale per eseguire i controlli necessari.
(4-05400)

COLLINA - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
come tutti gli operatori dell'area giuridico-economica ed i professionisti in genere, anche i notai si sono trovati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 conciliando faticosamente da un lato le istanze della clientela, dall'altro il rispetto della normativa emergenziale volta al distanziamento sociale;
nel caso del notaio, in particolare, tale sconvolgimento ha avuto pesanti ricadute atteso che l'attività notarile, portatrice di pubblici interessi, ha ad oggetto transazioni di particolare rilevanza, si pensi solo in tal senso alle transazioni immobiliari e societarie;
secondo quanto pubblicato già in data 3 marzo 2020 sull'*home page* del sito del Consiglio nazionale del notariato, a seguito delle disposizioni di contenimento emanate dal Governo per far fronte alla drammatica crisi epidemiologica, "gli studi che costituiscono la sede principale del notaio non possono chiudere, in considerazione della funzione pubblica svolta e del loro radicamento al territorio. Possono, invece, essere chiusi gli uffici secondari. Negli studi notarili aperti è ridotta al minimo la presenza del personale, secondo le indicazioni contenute nei DPCM";
inoltre, si legge ancora: "Nei casi in cui sia necessario procedere alla stipula dell'atto notarile occorre inderogabilmente tener conto delle indicazioni previste dai DPCM relative alle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro;

inoltre, l'articolo 142 della legge notarile (legge n. 89 del 1913, e successive modifiche) stabilisce che "È punito con la destituzione (...) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche e contagiose".
tuttavia, secondo quanto risulta all'interrogante diversi notai sarebbero stati sottoposti a procedimento disciplinare dai diversi consigli notarili distrettuali con l'accusa sia di aver tenuto aperto lo studio notarile sia di aver violato il testo in materia di principi di deontologia professionale dei notai, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2008;
in particolare, a costoro è stata contestata la mancata presenza fisica in occasione della lettura e della stipula degli atti nei casi in cui medesimi avevano asseritamente provveduto ad adottare sistemi di collegamento tra le diverse stanze degli studi professionali. Un comportamento, come di tutta evidenza, adottato nel rispetto delle norme di distanziamento e al fine di garantire la massima sicurezza anche dei clienti in occasione della stipula di atti notarili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire, attraverso proprie iniziative, come non costituisca alcuna violazione del testo in materia di principi di deontologia professionale dei notai la stipula di atti mediante l'adozione di strutture audiovisive volte a garantire il rispetto delle norme di distanziamento e la tutela della salute dei clienti nei casi in cui sia stata comunque garantita la presenza fisica del notaio *in loco*;
se non ritenga, altresì, opportuno chiarire la piena liceità riguardo all'apertura degli studi notarili nel corso del *lockdown* disposto nella primavera del 2020 al fine di soddisfare le esigenze della clientela.
(4-05401)
DE VECCHIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
nei giorni scorsi è stato oggetto di cronaca il caso della dottoressa, dirigente medico dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona "Borgo Roma", che il 25 aprile 2021 sul suo *account* "Twitter" avrebbe scritto di aver provocato intenzionalmente delle ustioni a un paziente in arresto cardiaco poiché questi aveva sul torace un tatuaggio evocativo del partito fascista;
il 19 aprile 2021, la dottoressa, sul medesimo *social network*, scriveva di aver dato ad alcuni tossicodipendenti presentatisi in pronto soccorso dosi di morfina, affermando di essere nota per somministrare tale sostanza senza fare troppi problemi, in quanto non avrebbe pregiudizi sul punto;
la dottoressa non risulta nuova per affermazioni poco appropriate su Twitter; invero, nel 2015, la stessa veniva sospesa dall'ospedale poiché, con un altro *account* poi chiuso, aveva pubblicato delle foto dei suoi pazienti, che ella derideva poiché sovrappeso o perché portavano indumenti intimi femminili;
all'epoca l'azienda ospedaliera sospese il medico e inviò un esposto alla Procura della Repubblica di Verona, segnalando l'accaduto e chiedendo, a tutela dell'immagine e del buon nome dell'azienda, che la magistratura disponesse prontamente gli accertamenti del caso sui possibili reati. Le indagini hanno poi rivelato che la dottoressa aveva pubblicato, in un solo anno, un totale di 2.000 tra foto, video e referti dei pazienti che si trovavano nel reparto;
tale vicenda, per il clamore mediatico che comportò, arrivò anche in Parlamento, ove fu presentata un'interrogazione parlamentare all'allora Ministro della salute per chiedere chiarimenti in ordine all'accaduto;
nel luglio 2016, la dottoressa veniva prosciolta poiché nelle immagini pubblicate non vi era il nome dei pazienti e dunque non si sarebbe configurato a carico del medico che ha postato dati sensibili sul *web* alcun reato;
considerato che:
al momento, la dottoressa non risulterebbe sospesa dall'incarico, in attesa dell'*iter* di accertamento;
si è dinanzi a fatti gravi, per giunta reiterati nel tempo, che dimostrano l'incompatibilità dei comportamenti del sanitario con la deontologia professionale richiesta dal ruolo ricoperto e che vanno chiaramente a ledere l'immagine dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Verona e più in generale l'immagine della salute pubblica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e se non ritenga doveroso

e urgente avviare gli opportuni accertamenti.
(4-05402)
DE FALCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la circolare del 21 aprile 2021 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha ad oggetto l'articolo 103 ("Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato") del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio");
fornisce indicazioni applicative delle disposizioni di legge nei casi in cui il rapporto di lavoro dedotto nella procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, sia terminato nelle more della procedura stessa. In tale eventualità si subordina il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al rinnovo del contratto di lavoro ad opera dell'originario datore di lavoro o al subentro di nuovo datore;
diversamente, il Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
si tenga però a mente che la *ratio* del citato articolo 103 è stata quella di agevolare l'emersione di rapporti di lavoro irregolari con disposizioni di favore nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante sospensione di procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei primi e rilascio di idoneo titolo di soggiorno nei confronti dei secondi. Il legislatore, inoltre, non ha subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad alcun onere di rinnovo del contratto propriamente stipulato;
il comma 4 prevede che se il rapporto di lavoro dovesse cessare, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Pertanto al lavoratore viene rilasciato permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata annuale. Le cause di cessazione sono le "cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo" (art. 103, comma 9);
a marzo 2021 il *dossier* del sito di "Ero straniero" ha pubblicato dati allarmanti sulle tempistiche di definizione delle procedure di regolarizzazione, evidenziando che al 31 dicembre 2020, delle oltre 207.000 domande presentate dal datore di lavoro per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto con un cittadino straniero, in tutta Italia erano stati rilasciati solamente 1.480 permessi di soggiorno, ossia lo 0,71 per cento del totale;
lo stesso *dossier* evidenzia che al 16 febbraio 2021, dai dati del Ministero, solo il 5 per cento delle domande è giunto nella fase finale della procedura;
si tratta di una situazione che appare rientrare nella condizione delle "cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro", né al lavoratore medesimo, condizioni che consentono il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore;
una diversa interpretazione parrebbe contraria al principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché al principio di uguaglianza, artt. 97 e 3 della Costituzione e discriminerebbe i lavoratori, visto che solo il lavoratore, e non anche il datore di lavoro, sarebbe penalizzato dai ritardi comunque a questi non attribuibili. In ultimo, si creerebbe un paradosso per il quale il permesso per attesa occupazione sarebbe emesso nei casi di decesso del datore di lavoro e non in quelli di scadenza del contratto, regolarmente eseguito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa chiarire quali siano i riferimenti normativi che autorizzano le autorità competenti a non concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e a quale *ratio* sia ispirata la circolare del 21 aprile 2021, nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro agricolo correttamente instaurato, prima della convocazione presso la Prefettura;
se non ritenga di chiarire che le norme previste dall'articolo 103, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 e i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione stabiliscono il diritto del lavoratore straniero a conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
se, per quanto di sua competenza, non ritenga indispensabile fornire un'interpretazione autentica della norma prevista dal citato art. 103, superando, così, le interpretazioni arbitrarie dell'amministrazione.
(4-05403)
DE BONIS, DE FALCO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute*. -

Premesso che:
fino a qualche giorno fa ha stazionato nel porto di Bari la nave "Sagittarius", contenente 250.000 quintali di grano statunitense, contaminato da carie;
pare che il grano trasportato dalla nave (una *bulk carrier* battente bandiera delle isole Marshall) e destinato all'azienda De Cecco, attraverso l'agenzia Spamat Srl, sia stato rifiutato;
dalle ultime notizie, risulta che la nave sia partita, diretta a Port Said (Egitto) e stia percorrendo le coste della Grecia;
considerato che:
la nave ha sostato in rada per almeno tre settimane, in attesa di ordini in quanto aveva ricevuto il divieto di sbarcare il carico per il sospetto che fosse contaminato da carie del grano. Da informazioni in possesso dell'associazione Granosalus (fondata da produttori di grano duro, che persegue diversi obiettivi, tra cui il controllo su pasta e semole per verificarne gli *standard* di qualità, a partire dalla materia prima, il grano), risulta che il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) abbia effettuato delle analisi di laboratorio, dalle quali è emersa la sospetta presenza di teliospore, che sono tossiche, e dunque in tal caso il grano non sarebbe commestibile;
la carie del grano (*Tilletia indica*) è una malattia fungina che si sviluppa a spese delle cariossidi. Si tratta di un fungo patogeno del grano su cui l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere scientifico, secondo il quale il fungo attacca il grano e provoca una malattia nota come "Karnal bunt" oppure come "carie parziale del grano". Il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH) ha concluso, nello studio condotto, che la *Tilletia indica* può entrare nei Paesi dell'Unione europea attraverso il grano importato. La Commissione europea ha chiesto all'EFSA di formulare un parere su questa malattia delle piante a seguito di una richiesta di revisione delle attuali misure di controllo applicate dalla UE sul grano di provenienza statunitense, presentata dal Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA);
queste spore resistono molto bene a condizioni ambientali sfavorevoli e possono sopravvivere nel terreno per diversi anni. Una volta che si è insediata, la carie parziale del grano è molto difficile da debellare. In condizioni meteorologiche favorevoli, il fungo può infettare le infiorescenze del grano e sviluppare le spore sulle cariossidi. Il grano infettato da *Tilletia indica* presenta uno sgradevole odore di pesce e i granelli più colpiti non possono essere utilizzati per la produzione di farina. L'inoculo del fungo avviene al momento della germinazione del chicco, da parte delle spore che possono essere presenti all'esterno del seme (sul ciuffetto di peli apicali) o nel terreno. Il fungo penetra tra le cellule dei tessuti vegetali della pianta e lì rimane mentre essa si sviluppa. La pianta è suscettibile di essere attaccata dalla carie fino all'emissione della seconda foglia;
tenuto conto che:
come più volte evidenziato da Granosalus, l'arrivo di grani esteri destinati alla trasformazione in Italia rischia di compromettere la salubrità e la qualità dei nostri prodotti, come pasta, pane e numerosi altri. Quel grano contaminato sarebbe potuto finire, in qualche modo, nella catena produttiva italiana, come accaduto in passato e come più volte denunciato dall'associazione. Per esempio sarebbe potuto essere utilizzato per la produzione di mangimi, che assunti dagli animali rendono nocive le loro carni;
il primo firmatario della presente interrogazione ricorda di avere ha già presentato diversi atti di sindacato ispettivo ai Ministri in indirizzo riguardanti l'importazione di grani esteri. Tutte le interrogazioni presentate non hanno ricevuto risposta. Inoltre, ha anche interessato gli uffici preposti della Commissione europea per violazione del principio di precauzione, al fine di tutelare la salute dei consumatori,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che i grani esteri, con presenza di sostanze nocive, quali funghi, diserbanti, pesticidi e contaminanti vari, debbano essere assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) n. 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016;
se non ritengano indispensabile far disporre adeguati controlli in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale che vieta l'utilizzo di tali sostanze nocive;

se e quali iniziative intendano assumere nell'immediato per sapere se la nave Sagittarius abbia preso il largo e non abbia scaricato nel porto di Bari, o in altri porti italiani, il suo grano contaminato dalla *Tilletia indica* e se non sia stato scaricato in nessun altro porto europeo prima di dirigersi in Egitto.
(4-05404)

GRANATO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 2 maggio 2021 il Comune di Soverato (Catanzaro) ha pubblicato un'ordinanza sindacale (n. 126) per la chiusura della classe II B della scuola dell'infanzia "Padre Pio";
nell'atto si legge che presso l'Istituto comprensivo "Soverato 1" sarebbe stato negato per l'anno scolastico 2020/2021 il diritto di un alunno disabile di usufruire della terapia comportamentale più idonea; la dirigente scolastica dell'istituto, secondo il sindaco, non avrebbe risposto, da ultimo (il 30 aprile 2021) alla PEC inviata dal medesimo per l'immediata convocazione, in via straordinaria, del consiglio d'istituto;
il sindaco, dunque, non avendo ricevuto pronta replica dalla dirigente scolastica avrebbe disposto la chiusura dell'intera classe per la giornata del 3 maggio 2021, ritenendo doveroso intervenire in quanto "organo più idoneo ad intercettare il sentimento e le problematiche appartenenti alla comunità e dunque a disporre una rapida ed efficace risposta";
valutato che:
secondo l'interrogante, in luogo dell'azione amministrativa, sarebbero stati più utili ed efficaci interventi concreti di cooperazione e leale collaborazione, laddove si fosse voluto perseguire realmente l'obiettivo prefigurato, anche in ragione dell'assenza di competenze sindacali in materia di convocazione degli organi collegiali d'istituto;
difatti, a parere dell'interrogante l'ordinanza risulta del tutto manchevole dei requisiti previsti dalla legge per la sua adozione e frutto, più che d'una volontà "dimostrativa", d'una volontà "muscolare", ben potendosi raggiugere lo scopo di dare risalto mediatico alla questione per altre vie (istituzionali nonché rispettose dell'ordinamento giuridico); non a caso, l'ordinanza non riporta i riferimenti legislativi di cui al testo unico degli enti locali (artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000) in base ai quali il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, come se si volesse "oscurare" la base giuridica di riferimento dell'azione amministrativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua opinione al riguardo;
se non reputi opportuno intervenire ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali, per l'annullamento dell'atto, nonostante gli effetti dell'ordinanza siano esauriti, per ragioni di tutela dell'ordinamento giuridico, nel rispetto del principio della certezza del diritto;
se, in alternativa all'intervento di cui all'articolo 138, non reputi opportuno sollecitare l'intervento del prefetto territorialmente competente ai fini dell'annullamento dell'ordinanza, comunque rientrante, pur in assenza esplicita degli imprescindibili richiami legislativi di riferimento, tra le funzioni di competenza statale esercitate dai sindaci.
(4-05405)

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, RUSSO, ANASTASI, CROATTI, NATURALE, MANTOVANI, PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO, VACCARO, LANZI, DE LUCIA, PAVANELLI, RICCIARDI, VANIN, LUPO, FERRARA, DONNO, L'ABBATE, COLTORTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica*. - Premesso che:
stando ai dati dell'osservatorio sugli incidenti dell'ASAPS (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) nel 2020 si sono registrati 157 incidenti significativi con il coinvolgimento di animali, considerando solo quelli con persone ferite o decedute, nei quali 16 persone sono morte e 215 sono rimaste seriamente ferite;
le segnalazioni provengono dai 600 referenti sul territorio e cronache di stampa; in 138 casi l'incidente è avvenuto con un animale selvatico, 6 sulle autostrade;
considerato che:
il 2 aprile 2021 l'orsa Amarena, resa ormai famosa dalle sue numerose apparizioni avvenute dalla

scorsa estate in alcuni paesi del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con i suoi 4 cuccioli, all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi (L'Aquila), ha attraversato la carreggiata della A25, "Autostrada dei parchi";

su questa autostrada non è la prima volta che si registra la presenza di animali selvatici, in particolare cervi e caprioli, e orsi, di cui si ricorda il recente attraversamento della stessa Amarena a ottobre 2017, l'orso ucciso il 25 aprile 2013 e quello travolto da un autocarro la notte del 2 maggio 1991 nei pressi del casello di Cocullo (L'Aquila);

tale porzione di territorio rappresenta un importante e ben noto corridoio di collegamento tra il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello regionale Sirente-Velino, fondamentale per garantire all'orso bruno marsicano, specie protetta, la possibilità di espandere il proprio areale e trovare nuovi territori idonei alla sopravvivenza;

come i parchi nazionali della Maiella e d'Abruzzo, Lazio e Molise, insieme alla riserva regionale monte Genzana-Alto Gizio, con il rapporto "Orso marsicano 2019", hanno certificato le aree di passaggio e di presenza dell'orso, così i parchi nazionali di tutta Italia conoscono, nei propri territori di competenza, i tratti autostradali siti nelle aree di passaggio degli animali selvatici;

sul suo meraviglioso territorio, l'Italia ospita ben 25 parchi nazionali e 134 regionali ricchi di numerose specie di animali protette e, in numerosi punti, i 6.757 chilometri di autostrada attraversano queste aree o le fiancheggiano;

considerando inoltre che:

le barriere autostradali presenti sono assolutamente insufficienti e inadeguate a impedire il passaggio di animali di grossa taglia in quanto, alte 120 centimetri, sono state realizzate negli anni '60-'70, quando la grande fauna selvatica era rarissima e le recinzioni avevano lo scopo esclusivo di evitare l'attraversamento del bestiame. Gli unici interventi a cui si ricorre sono solitamente la riparazione delle recinzioni danneggiate o l'installazione provvisoria di reti elettrificate;

a parere degli interroganti non è accettabile che, a fronte di un pedaggio corrisposto dagli utenti, le autostrade ritardino investimenti necessari ad adottare misure di prevenzione, mitigazione e compensazione in grado di rendere la percorrenza più sicura sia per gli automobilisti che per gli animali nonché compatibile con l'*habitat* circostante;

con la velocità che i mezzi di trasporto sostengono in autostrada l'impatto con un animale di media o grossa taglia ha alte probabilità di essere mortale non solo per l'animale ma anche per l'equipaggio del veicolo;

considerato infine che il piano economico finanziario (PEF) da adottare da parte delle società concessionarie autostradali è un documento dinamico, infatti se ne richiede l'aggiornamento ogni 5 anni, al fine di recepire gli eventi consuntivi e modificare le assunzioni prospettiche a seguito dei mutamenti del contesto di riferimento come mercati, leggi e nuovi investimenti,

si chiede di sapere:

in che modo i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano vigilare perché sia garantita una puntuale opera di manutenzione da parte dei concessionari per evitare la presenza di varchi e interruzioni nelle barriere e affinché, nell'immediato, vengano realizzati gli interventi da eseguire fuori autostrada per favorire l'utilizzo in sicurezza dei sottopassi e sovrappassi esistenti, misure minime da mettere in atto per mitigare l'attuale rischio di incidenti che coinvolge pericolosamente fauna e utenza;

se intendano suggerire, tra gli investimenti presenti nei piani economici finanziari da rinnovare proposti dai concessionari autostradali, l'inserimento di opere da realizzare come gli ecodotti, ovvero passaggi ecologici per l'attraversamento della fauna selvatica compatibili con l'*habitat* circostante, coinvolgendo gli enti parco che dispongono della documentazione necessaria per indicare i punti che necessitano di tali interventi;

se ritengano necessario che vengano rafforzate e alzate le recinzioni perimetrali delle autostrade nei punti più critici per il passaggio della fauna selvatica, fino ad almeno 200 centimetri, con risvolto "paragatti" per evitare che alcuni animali come l'orso possano arrampicarsi e scavalcarle.

(4-05406)

PAVANELLI, NATURALE, CROATTI, VACCARO, TURCO, DONNO, TRENTACOSTE, ROMANO, VANIN, PRESUTTO, MAUTONE, PUGLIA, LANZI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
l'art. 38-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio"), aveva destinato la somma di 5 milioni di euro per misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo;
le misure di sostegno erano finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili;
il comma 2 disponeva che con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico dovessero essere stabilite le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi;
considerato che:
nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto datato 18 dicembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione del menzionato comma 2 dell'art. 38-*bis*;
nel decreto ministeriale all'art. 9, comma 2, viene demandata ad un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero (da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito *internet* del Ministero) la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione;
con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;
senza il provvedimento del direttore generale non sarebbe possibile presentare le domande;
nel sito *internet* del Ministero per la gestione delle agevolazioni è indicato quale ufficio competente il seguente: "Divisione IX - Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese";
ormai è passato quasi un anno da quando è stato emanato il decreto rilancio e, nel frattempo, molte imprese del settore MTA (moda, tessile, accessori) hanno preparato importanti progetti di sviluppo e di innovazione contando sulla possibilità di avere contributi a fondo perduto;
la crisi economica innescata dalla pandemia rende ancora più urgente velocizzare ogni passaggio che possa dare aiuti alle imprese, venendo incontro alle esigenze di fare innovazione e ricerca per migliorare la loro competitività nei mercati in cui operano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere per attuare quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, e quali siano i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese contenente termini e modalità di presentazione delle domande.
(4-05407)

FREGOLENT - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute*. - Premesso che:
in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;
i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire i loro bisogni essenziali e quotidiani;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;

questi soggetti sono stati doppiamente colpiti dalla crisi sanitaria e sociale provocata dal coronavirus, poiché a causa della fragilità del loro sistema immunitario hanno dovuto adottare maggiori tutele e dunque si sono acuite le loro esigenze di cura, assistenza e supporto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, prevedendo ad esempio la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.
(4-05408)

ASTORRE - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze* . - Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta un piano di investimenti di circa 200 miliardi di euro che può determinare la ripartenza del nostro Paese e di molti settori messi in seria difficoltà dalla crisi pandemica;
tra i settori più colpiti, come è noto, vi è quello del turismo e così ogni comparto ad esso legato;
le Autorità di sistema portuale italiane possono basare le loro attività economiche sostanzialmente su 2 rami: quello delle merci e quello crocieristico legato al turismo;
i porti che hanno saputo rispondere meglio alla crisi sono quelli che hanno una vocazione commerciale e che, di conseguenza, hanno mantenuto il loro bilancio grazie ad un sistema di *import-export* il quale, nonostante tutto, non ha mai smesso di funzionare.
alcuni porti tra i più importanti come quello di Civitavecchia che hanno basato il loro sistema sul crocieristico hanno registrato un declino economico e lavorativo molto grave;
considerato che:
a fronte dei circa 200 miliardi di euro del PNRR verranno destinati per i porti 3 miliardi che saranno erogati e messi a disposizione con un decreto apposito;
l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale raggruppa i porti di Gaeta, Fiumicino e Civitavecchia, e sostanzialmente qui c'è il porto di Roma capitale. Migliaia di aziende laziali dipendono dal porto di Civitavecchia, il porto di Roma, che mai come adesso ha bisogno di investimenti che non solo lo tengano in piedi, ma che lo rilancino anche con una vocazione commerciale;
è di fondamentale importanza inserire tra gli investimenti futuri diversi progetti (alcuni dei quali presentati sia dall'Autorità che dalla Regione Lazio) che mirano proprio a rilanciare il porto di Roma. Tra tutti si inserisce il progetto della darsena energetica grandi masse, un piano di investimenti che, insieme al completamento infrastrutturale della superstrada Orte-Civitavecchia, renderebbe il porto finalmente pronto per il binario commerciale di merci e *container*,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi urgente prevedere nel prossimo provvedimento normativo l'inserimento di fondi per investimenti infrastrutturali, così da avere la possibilità di ricalibrare gli investimenti per i porti, in particolare quelli più colpiti dalla crisi, come, per l'appunto, quello di Civitavecchia.
(4-05409)

PARAGONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che:
stando a quanto risulta all'interrogante, dai documenti in possesso dei legali dei familiari delle vittime del COVID-19, una parte dei quali depositati presso il Tribunale civile di Roma e l'altra prossima al deposito in occasione dell'udienza già fissata per l'8 luglio 2021, emergerebbe la palese responsabilità della Presidenza Consiglio dei ministri e del Ministero della salute, oltre che della Regione Lombardia, in ordine ad azioni che l'Italia avrebbe avuto l'obbligo di porre in essere, per la tutela della salute dei cittadini che, invece, non avrebbero trovato applicazione entro i tempi necessari: *in primis* un piano pandemico adeguato, redatto secondo i dettami della decisione del Parlamento europeo n. 1082/2013, nonché delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, a decorrere dall'anno 2010 e, quindi, del regolamento sanitario internazionale come modificato nel 2005, sottoscritto e mai attuato

dall'Italia (l'unico RSI recepito risulta ancora del 1982); *in secundis* l'istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro ed Alzano Lombardo, entrambi della provincia di Bergamo, nonostante, a quanto si apprende, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri sarebbero stati a conoscenza di numeri ben più allarmanti di quelli di Codogno, come emergerebbe dalle dichiarazioni del dottor Miozzo risalenti al settembre 2020, dalle *e-mail* dell'epidemiologo Merler del 28 febbraio 2020, dalla riunione convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Conte del 2 marzo 2020 e dai verbali del comitato tecnico scientifico dal 23 febbraio al 9 marzo 2020; *in tertiis* la creazione di una catena di comando e trasmissione immediata dei dati tra Regioni e Governo in conseguenza della mancata attuazione di un piano pandemico adeguato;

quanto esposto sarebbe avvalorato da una serie di documenti fra cui: 1) il *report* dei ricercatori OMS di Venezia "An unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19", in cui si certificava l'assenza di un piano pandemico aggiornato e la risposta dell'Italia all'emergenza veniva descritta come "improvvisata, caotica e creativa", come confermato dai verbali della *task force*, del CTS, dal ricorso smodato all'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per evitare l'esame parlamentare, dalle circolari di gennaio e febbraio 2020; 2) il piano emergenziale segreto redatto frettolosamente il 22 febbraio 2020; 3) le circolari OMS fino al 24 febbraio 2020 anche in ordine alla definizione di "caso positivo" e alle modalità di tracciamento; 4) i verbali del CTS; 5) i questionari di autovalutazione inviati dall'Italia all'OMS e alla UE (risalenti al solo 2017 e non anche al 2014 come sarebbe stato, invece, suo preciso obbligo); 6) le relazioni di analisi sul contenuto della autovalutazioni e sulla corrispondenza delle azioni in campo per rispondere all'emergenza; 7) il regolamento sanitario internazionale come modificato nel 2005, mai tradotto in legge seppur sottoscritto in relazione alle risposte date dall'Italia nelle autovalutazioni inviate; 8) la documentazione inerente alla violazione di quanto previsto dal regolamento sanitario e dalle linee guida dell'OMS sulla comunicazione del rischio ai cittadini;

considerato che, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, ed individualmente degli atti dei loro dicasteri". Sui ministri, dunque, grava una responsabilità amministrativa in relazione all'attività da essi svolta come vertici dei dicasteri. Inoltre, essi sono funzionari onorari dello Stato e, in quanto tali, possono essere responsabili civilmente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione;

visto che:

secondo la normativa italiana il piano pandemico nazionale viene approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e spetta a queste ultime redigere un piano attuativo regionale sulla scorta del piano pandemico medesimo;

la Regione Lombardia, stando a quanto si apprende, avrebbe omesso il proprio controllo, per aver dichiarato nel verbale di delibera del 22 dicembre 2010 di ritenere il piano pandemico nazionale 2006 un documento pieno di criticità, senza tuttavia essere intervenuta in alcun modo, redigendo vieppiù un piano di prevenzione regionale 2014-2018, integrato nel 2015 in occasione dell'EXPO di Milano e prorogato al 2019, in base al quale, al primo caso di trasmissione interumana di un virus, si sarebbe dovuto immediatamente isolare il paziente, provvedere al tracciamento dei contatti e alla sorveglianza attiva. Quanto prescritto, stando a quanto si apprende, non sarebbe stato fatto ad Alzano Lombardo, poiché l'ospedale non sarebbe stato sanificato e avrebbe continuato ad effettuare prestazioni ambulatoriali e diagnostiche senza che vi fosse alcuna sicurezza per i visitatori, i pazienti, il personale medico ed infermieristico;

la Regione Lombardia non avrebbe provveduto a fare scorte di dispositivi di protezione individuale, ventilatori, caschi CPAP e non avrebbe provveduto né al conteggio puntuale e alla comunicazione tempestiva del numero di posti letto nelle terapie intensive né all'isolamento, tracciamento e sorveglianza attiva. Stando a quanto si apprende, inoltre, non avrebbe verificato le richieste dei medici di medicina generale che almeno sin dai mesi di ottobre e novembre 2019 avrebbero segnalato affezioni respiratorie anomale di eziologia sconosciuta prescrivendo, pertanto, farmaci diversi da quelli

soliti (richieste inviate alla Regione);
la Regione Lombardia sarebbe stata a conoscenza della *task force* istituita, degli scenari commissionati all'epidemiologo matematico Merler della fondazione Bruno Kessler e del piano emergenziale segreto attraverso il dottore Zoli, componente del CTS e già responsabile in Regione di AREU, agenzia regionale emergenza urgenza, che si occupa del servizio sanitario di emergenza urgenza all'interno del territorio regionale, ma, ciononostante, ebbe a comunicare ufficialmente tra il 14 febbraio ed il 7 marzo 2020 che non vi fossero rischi per la popolazione e che il virus fosse poco più di una banale influenza. Nelle fasi epidemiche successive non avrebbe, inoltre, provveduto a potenziare le terapie intensive in numero adeguato, ad incrementare il numero dei laboratori certificati sia per processare i tamponi che per effettuare i *test* sierologici, di fatto attribuendoli ai privati, al tracciamento e alla sorveglianza attiva, a fare scorte di vaccini antinfluenzali, a predisporre strutture ospedaliere in modo da garantire la sicurezza dei pazienti no COVID attraverso percorsi realmente e concretamente separati,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda chiarire con urgenza la propria responsabilità in ordine alle gravissime omissioni che avrebbero causato la morte di numerosi cittadini e se sia a conoscenza, puntualmente, di quanto accaduto in Lombardia nella gestione dell'emergenza;
quale sia la posizione del Ministro della salute rispetto ai contenziosi intrapresi dai familiari delle vittime da COVID-19.
(4-05410)
LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
Leonardo S.p.A. è un'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza e la sua proprietà è al 30,2 per cento del Governo italiano e al restante 69,8 per cento di investitori privati e fondi d'investimento;
per quanto risulta agli interroganti, l'area comunicazione e relazioni esterne di Leonardo ha uno *staff* di circa 250 persone. Da giugno 2017 a novembre 2019, è stata diretta da Raffaella Luglini, incaricata come nuovo direttore della comunicazione dallo stesso Alessandro Profumo un mese dopo la sua nomina ad amministratore delegato. A novembre 2019 Profumo ha avviato un nuovo avvicendamento, affidando il cuore dell'area relazioni esterne a Gianbattista Vittorioso, che ha ricoperto l'incarico come direttore della "unità organizzativa communication" fino a gennaio 2021. Va ricordato che già alla fine di ottobre 2018 la "superdirezione" di Luglini aveva "perso un pezzo", i "Rapporti istituzionali Italia". Competenza, che Luglini aveva *ad interim*, affidata a un dirigente assunto nell'occasione, Paolo Messa, esperto di comunicazione ed editore ("Formiche" e "Air Press"), già consigliere di amministrazione della RAI, ma soprattutto uomo di fiducia di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia e dei servizi segreti, che è stato presidente di Finmeccanica-Leonardo dal 2013 al 2020. Messa era direttore del Centro studi americani, di cui De Gennaro era ed è tuttora presidente. Con l'arrivo di Messa, i Rapporti istituzionali Italia sono stati sfilati dall'area di competenza del *chief stakeholder officer* Luglini (che ne era anche responsabile *ad interim*) e collocati sotto il presidente De Gennaro, in coordinamento con l'amministratore delegato Profumo. Anche Vittorioso, direttore della comunicazione di Leonardo fino a gennaio 2021, viene dallo *staff* di De Gennaro. Da febbraio 2021, il nuovo direttore della comunicazione è Stefano Amoroso, arrivato direttamente dal gruppo farmaceutico Dompé. Dietro quest'ultima nomina ci sarebbe stata l'impronta di Roberto Cingolani, attuale Ministro della transizione ecologica. Prima di approdare nel gruppo farmaceutico Dompé, nel quale ha trascorso gli ultimi tre anni e ha un *curriculum* tutto nella comunicazione, Amoroso ha trascorso 9 anni alla Barabino & partners e quasi 6 anni alla Edison. Ma l'*atout* decisivo è il periodo trascorso all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) di Genova, come direttore della comunicazione e relazioni esterne, da luglio 2014 a gennaio 2018. A capo dell'IIT in quel periodo era Cingolani, il laureato in fisica e professore universitario che nel 2005 ha fondato l'Istituto di tecnologia di Genova, diventandone subito il direttore scientifico. A settembre 2019 Profumo ha assunto anche Cingolani come *chief technology & innovation officer*. A differenza del predecessore, Giovanni Soccodato,

Cingolani non aveva esperienza nell'aerospazio e difesa. È uno scienziato molto stimato, con grande visibilità internazionale, e il suo *curriculum vitae* sul sito di Leonardo dice che "ha al suo attivo oltre 1.000 brevetti";
considerato che, sempre a quanto risulta:
dal 13 settembre 2018 Leonardo ha affidato la gestione della comunicazione strategica e i rapporti con i *media* a Incontra, una società di comunicazione strategica fondata e diretta dal giornalista Enrico Cisnetto. La consulenza esterna è stata voluta dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, che non ha tenuto conto dell'area comunicazione interna all'azienda e ha preferito pagare un lauto compenso a Cisnetto;
Incontra ha sede a Roma. Tra i suoi membri annovera due giornalisti in pensione: Guido Rivolta, ex giornalista de "Il Sole-24ore", ex portavoce di Tremonti ed ex responsabile relazioni esterne di Cassa depositi e prestiti; Fabrizio Ravoni, ex giornalista de "Il Giornale", ex collaboratore nel Governo Berlusconi a palazzo Chigi e nel Governo Monti al Ministero della difesa all'epoca retto dall'ammiraglio Gianpaolo Di Paola;
l'amministratore delegato di Leonardo S.p.A. Alessandro Profumo è genovese come Enrico Cisnetto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
se non ritengano utile sapere se il contratto di consulenza a Incontra sia stato affidato con gara pubblica oppure con affidamento diretto;
se ritengano che in nome della trasparenza Leonardo S.p.A. debba rendere pubblico il contratto con Incontra, emolumenti compresi.
(4-05411)
MORONESE, TRENTACOSTE, VANIN, CASTELLONE, PAVANELLI, NATURALE, DESSI', GRANATO, GIANNUZZI, ANGRISANI, LA MURA, MORRA, PISANI Giuseppe, MAIORINO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che il lago di Vico in provincia di Viterbo, ricadente nei comuni di Ronciglione e Caprarola, è un lago di origine vulcanica situato ad oltre 500 metri sul livello del mare ed è circondato dal complesso dei monti Cimini. Dal 1982 è stato dichiarato, con legge della Regione Lazio, riserva naturale, affidata all'Ente monti Cimini. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2016 all'interno della riserva sono stati istituiti il SIC (sito d'importanza comunitaria) monte Fogliano e monte Venere e la ZPS (zona di protezione speciale) lago di Vico. All'esterno della riserva sussistono altre due zone, ZSC (zona speciale di conservazione) e ZPS rientranti nel progetto europeo della rete Natura 2000, anch'esse affidate all'Ente monti Cimini. Nel complesso il lago di Vico oltre alle sue particolari bellezze naturalistiche è anche un importante luogo in cui è presente una forte biodiversità, ed è una meta turistica molto apprezzata, sia in estate che durante l'anno. Il territorio è inoltre conosciuto per le rinomate coltivazioni di noccioleti, dove viene prodotta la nocciola romana DOP che rappresenta un'eccellenza agroalimentare della produzione italiana;
considerato che:
alla prima firmataria del presente atto sono pervenute, diverse segnalazioni in relazione allo stato delle acque del lago di Vico e al suo ecosistema, così come sono state rappresentate problematiche connesse all'utilizzo di acqua potabile nei comuni di Ronciglione e Caprarola. Le segnalazioni riguardano la presenza di *Planktothrix rubescens*, un'alga rossa potenzialmente tossica per la salute dell'uomo e non solo, che sarebbe responsabile della colorazione di rosso delle acque superficiali nel lago. Mentre i problemi relativi alla potabilità dell'acqua sembrerebbero essere ben noti alle autorità locali, a quelle sanitarie e alla Regione. Risulta infatti agli interroganti che l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione europea n. 2014/2025 per la cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, a causa anche della presenza di valori di arsenico. A seguito della presenza di arsenico nelle acque delle reti idriche, riscontrate dalla ASL di Viterbo, nel corso degli anni i Comuni di Ronciglione e Caprarola hanno emanato diverse ordinanze attinenti al divieto di utilizzo delle acque captate dal lago di Vico;
la Regione Lazio ha impartito una serie di prescrizioni ai Comuni di Ronciglione e Caprarola in

relazione alle acque captate dal lago di Vico con deliberazione n. 276 del 19 maggio 2020, dove viene evidenziato che l'utilizzo delle acque può essere effettuato soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti; risulterebbero altresì agli interroganti da notizie informali assunte, problematiche in relazione a sostanze azotate che sarebbero presenti nei fertilizzanti utilizzati per le coltivazioni nella zona, e che causerebbero condizioni di ipossia con conseguente compromissione della qualità delle acque del lago, e dunque la proliferazione dell'alga rossa; tale presenza di arsenico è comunque stata confermata anche dalla caratterizzazione del lago di Vico, condotta e terminata nel marzo 2018 dall'ARPA Lazio;

a giudizio degli interroganti il lago di Vico riveste un'importanza fondamentale in quanto riserva naturale e tutela della biodiversità; occorre al contempo tutelare le produzioni agroalimentari di eccellenza ivi presenti ed evitare di danneggiare il turismo che negli anni si è sviluppato, tuttavia la salute dell'uomo va messa al primo posto e pertanto vanno adottati tutti i provvedimenti e le verifiche necessarie al fine di scongiurare qualsiasi pericolo derivante dalla compromissione delle acque; i firmatari del presente atto auspicano un interessamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché possa coinvolgere la Regione Lazio, i Comuni interessati, la Comunità montana e l'ente parco, le aziende agricole, i comitati e le associazioni, nonché l'università della Tuscia per competenza territoriale e per aver trattato e studiato le problematiche del lago di Vico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti;

se intenda assumere iniziative nei limiti delle sue competenze, coinvolgendo gli enti citati, al fine di risolvere le problematiche evidenziate che interessano il lago di Vico, scongiurando qualsiasi pericolo derivante dall'uso delle sue acque, e concertando con tutti gli enti e categorie soluzioni comuni evitando di danneggiare alcuno.

(4-05412)

DE LUCIA, CROATTI, MAUTONE, PUGLIA, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, DONNO, VANIN, CAMPAGNA, LANZI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

l'11 aprile 2021, Luca Barbareschi, noto attore e produttore televisivo, cinematografico e teatrale, ospite della trasmissione televisiva "Non è l'Arena", in onda in prima serata sulla rete La7, ha proferito delle affermazioni che, a parere degli interroganti, risultano molto gravi, irriguardose ed indecenti;

elucubrando a proposito della situazione economica attuale in cui versa il Paese, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, e, nello specifico, riferendosi allo stato dei teatri italiani e dei lavoratori dello spettacolo, Barbareschi ha dichiarato: "questo è un paese di evasori fiscali. Il mio teatro ha avuto un ristoro straordinario perché avendo i conti in ordine è arrivato un ristoro di quasi 800 mila euro. Ad alcuni teatri non è arrivato nulla perché pagano in nero, perché riciclano soldi, perché fanno cose terribili. Ci sono altri teatri che non scendono in piazza perché hanno la pancia piena, come La Scala o Il Piccolo di Milano. Anzi durante la pandemia hanno avuto talmente tanti soldi a disposizione e poco da produrre che ora avranno dei budget esagerati";

tali frasi hanno aperto una ferita sanguinosa nei riguardi dei lavoratori dello spettacolo che, in questi ultimi mesi, così come molti altri lavoratori particolarmente esposti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto fare enormi sacrifici, settimana dopo settimana, per provvedere al proprio sostentamento e a quello delle proprie famiglie, non avendo nessun'altra fonte di reddito;

l'ATIP (Associazione teatri italiani privati), in un comunicato seguito alla citata trasmissione e diffuso lunedì 12 aprile, ha sottolineato la necessità di fare chiarezza intorno a questa infamante quanto ingenerosa accusa riferita all'intero comparto dello spettacolo dal vivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, per quanto di competenza, se quanto dichiarato in trasmissione a proposito degli artifici fiscali o "le cose terribili" di alcuni importanti teatri italiani corrisponda al vero e, nel caso, agire conseguentemente *ex lege*;

se non ritenga altresì necessario verificare l'effettiva distribuzione dei finanziamenti pubblici erogati ai teatri, valutando l'opportunità di sostenere con maggiore decisione le tante strutture, anche piccole o piccolissime, in piccole realtà territoriali, che pur rendendo viva l'offerta culturale lontano dai grossi

centri urbani fanno una grande fatica a rimanere attive.
(4-05413)
VITALI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi (consorzio ASI di Brindisi) è un ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991 e della legge della Regione Puglia n. 2 del 2007 ed attualmente è composto dall'amministrazione provinciale di Brindisi, dalla camera di commercio di Brindisi e dai Comuni di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni;
il consorzio ha per oggetto sociale l'infrastrutturazione e la gestione dell'area produttiva di competenza delle entità consorziate, ossia le aree industriali di Brindisi e provincia e tra le sue funzioni individua attività economiche organizzate mediante alcune fonti di finanziamento che includono fondi e contributi previsti nella programmazione comunitaria, statale, regionale, comunale e provinciale, destinati alla realizzazione di infrastrutture volte alla prestazione di servizi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;
l'Agenzia delle entrate "Team Imprese 2" ritiene di dover assoggettare ad imposta le rimesse ricevute dall'ente per la realizzazione di interventi regolarmente attuati ed interamente rendicontati al soggetto pubblico finanziatore (Regione Puglia, UE, eccetera);
negli anni precedenti l'ente, pur vedendosi riconosciute alcune delle proprie ragioni nei ricorsi presentati alle commissioni tributarie provinciali e regionali, ha dovuto pagare imposte (3 milioni di euro rateizzati in 5 anni) per difendersi dal pignoramento dei propri conti correnti;
oggi l'ente è destinatario di 6 nuovi progetti finanziati dalla Regione, di 2 progetti finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (opere per la sicurezza delle dighe del Cillarese) e dal Ministero dell'interno (sistema di videosorveglianza agglomerati ASI e collegamento al sistema nazionale targhe e transiti) e l'insieme dei progetti ha il costo complessivo di 13 milioni di euro;
ritenendo non più percorribile la via dei sistematici ricorsi amministrativi considerando i tempi decisionali lunghi e i costi per le consulenze e difese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se intendano intervenire attraverso un urgente intervento chiarificatore e, ove necessario, normativo.
(4-05414)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-02486 della senatrice Garavini, sulle elezioni dei Comites;
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02484 del senatore D'Alfonso ed altri, sull'indennizzo ad Autostrade per l'Italia in caso di revoca della concessione;
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-02483 del senatore Zaffini, sulle cure domiciliari ai pazienti COVID.

1.5.2.2. Seduta n. 324 del 06/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

324a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021

_____

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*** *(Relazione orale)* **(ore 9,36)**
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2144.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la

discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, i sostegni previsti dal provvedimento sono in vista delle aperture e delle ripartenze. A mio avviso, le aperture vanno fatte con molta cautela.

Ieri sentivo parlare in quest'Aula delle RSA. Per conoscenza personale di situazioni, penso sia il luogo più delicato ove bisogna procedere con santa pazienza sia per gli ospiti che per i parenti. È comunque buona cosa avere fissato un calendario per le aperture; speriamo che, con i dati favorevoli, la situazione possa addirittura migliorare. Il discorso sulle aperture mi offre lo spunto per una breve digressione.

L'orefice Mario Roggero aveva aperto da tre giorni la propria attività, dopo il *lockdown*, a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, quando è stato oggetto di una rapina a mano armata. Per difendere la moglie e la figlia, Mario Roggero ha sparato. L'opinione pubblica si è schierata dalla parte di Abele, dalla sua parte, perché l'orefice siamo noi, pur provando pietà e compassione per i morti.

La legge sta facendo il suo corso: avviso di garanzia come atto dovuto, indagini molto approfondite nell'immediato e l'autopsia che - pare da fonti giornalistiche - ha stabilito che i banditi sono stati colpiti in faccia e non in fuga.

Una rapina è un attimo, dura pochi secondi, un minuto al massimo; il cervello, l'istinto, la paura, il proprio passato che si intravede in un attimo.

Vorrei che risuonasse in quest'Aula il nome di Mario Roggero perché è uno di noi, un italiano che lavora, che vorrebbe lavorare tranquillo e sicuro, che ha fatto e che fa l'Italia. Gli auguro un *iter* giudiziario che non sia un calvario; auguro a lui e alla famiglia di avere la forza di ripartire, con la solidarietà e l'amicizia di tanti, della maggioranza silenziosa, in rappresentanza dei valori forti che fanno la nostra società.

Il decreto-legge n. 41: essere maggioranza. Credo che si possa ancora registrare all'interno dei partiti, del vasto schieramento che appoggia il Governo, il fatto di classificarsi, noi e voi - quelli che erano maggioranza prima e quelli che si sono aggiunti ora - secondo un discorso di parità.

Penso che gli emendamenti soprattutto di tipo ordinamentale possano essere discussi, e ce ne sono di importanti (quelli ordinamentali normalmente non comportano oneri).

Altrimenti questa Camera, la Camera alta, non ha l'opportunità di discutere e di decidere nulla, perché i disegni di legge, data l'incombenza dei lavori o per motivi che non conosco, ma che comunque non mi piacciono, non vengono discussi.

Ad esempio, io avevo presentato un emendamento sui cosiddetti sovraspessori nelle costruzioni, per i casi in cui vi sia una nuova costruzione, per migliorare la prestazione energetica oppure degli interventi di riqualificazione ai fini energetici degli edifici esistenti, affinché si possa derogare all'aumento dei volumi, secondo un sistema di calcolo, rispetto ai muri e alle solette. Non è banale, perché da questo emendamento, che spero di poter riproporre e discutere col Ministero competente e di far sottoscrivere da tanti colleghi, possono derivare benefici effetti sul famoso superbonus 110 per cento. Ripeto, però, che, a mio avviso, su questo si possono avere dei miglioramenti.

L'articolo 1, quello di cui si discute, stabilisce i contributi in conto capitale. È vero che è cambiato il sistema di calcolo, ma questi contributi non bastano mai. Purtroppo, per la ripartenza serviranno in misura maggiore: di questo siamo tutti o quasi tutti coscienti. Bisognerebbe approfittare di questo momento per studiare e normare le trasformazioni della società, le trasformazioni del lavoro, con regole per stare dentro. Io penso che tanti ristoranti e bar, purtroppo, non riapriranno, ma perché alcuni non hanno neanche i requisiti rispetto alla pandemia e a ciò che ne deriva e ne deriverà. Chi starà fuori dovrà essere oggetto di *welfare* oppure di nuovo lavoro, che può derivare dal PNRR, se ci crediamo veramente tutti e se normiamo e stabiliamo tutto quello che c'è da modificare: secondo le prescrizioni dell'Europa, sì, ma a nostra utilità e a uso dell'Italia. Nell'impegnare i fondi per il 2023, bisogna stabilire chi anticipa i pagamenti ai fornitori per cassa e per i lavori prima che l'Europa paghi. Tali norme possono creare veramente nuovo lavoro e far alzare la gente dai divani.

L'articolo 2 stanzia fondi per la montagna. Parlo da piemontese. Ho visto un prospetto che non mi è

piaciuto: 18 milioni al Piemonte e 50-60 milioni ad altre Regioni e Province, secondo dei parametri nei quali non mi ritrovo.

L'articolo 4 reca proroga cartelle. Le rate della rottamazione *ter* e saldo e stralcio sono state rinviate, secondo delle precedenti scadenze, al 31 luglio o al 30 novembre. Sono stati annullati i debiti di importo inferiore a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010.

Orbene, su questo punto rivolgo un invito al Governo. Mi spiace che non sia presente il Sottosegretario al MEF, ma mi rivolgo al Sottosegretario presente. In 6° Commissione abbiamo ricevuto un documento dal MEF, in data 6 ottobre 2020, che dice che il magazzino fiscale, del quale qualcuno qui dentro si riempie la bocca, che era di 986 miliardi, in realtà è di 74 miliardi. La differenza è abissale. Nei 986 miliardi sono ricompresi i soggetti falliti, i soggetti deceduti e le ditte cessate, i nullatenenti, i contribuenti già sottoposti ad azione cautelare esecutiva precedente. Invece, si tratta di 74 miliardi, la metà dei quali ante 2015, quindi prescritti salvo interruzione, e dei quali bisogna prendere atto con un provvedimento. Questo perché non esistono: i 74 miliardi vanno divisi per due e derivano, per la maggior parte, da crediti dello Stato o di altri enti e qualcosa dall'INPS.

L'articolo 20, sui i vaccini, che prevede anche fondi per la ricerca, ha stanziato un importo notevolissimo (che è importante e non riguarda soltanto i vaccini), al commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile, per 1,928 miliardi - sono i fondi meglio stanziati - e 2,8 miliardi per comprare nuovi vaccini. I vaccini vanno comprati ad ogni prezzo: lo dico per la terza volta in quest'Aula. 500.000 vaccini al giorno è un traguardo giusto, ma è un punto di partenza. Sulla base dei dati, stante il fatto che bisogna essere vaccinati due volte, occorrono 200 giorni totali per vaccinare tutti, meno i già vaccinati. Dopodiché, bisogna ripartire.

Auspico che ci sia, a partire da qui, un piccolo fondo per i danni all'agricoltura causa gelo del 7 e dell'8 aprile, destinato alle Regioni del Nord ma non solo. Bisogna aggirare o in qualche modo avere l'autorizzazione dell'Europa, ma confido che il Governo possa ottenerla e possa stanziare delle risorse. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con il decreto-legge sostegni che ci apprestiamo a convertire ci lasciamo finalmente alle spalle le modalità strampalate applicate durante l'epoca dei cosiddetti decreti ristori. Finalmente il Parlamento ha riacquisito un ruolo centrale nel processo legislativo.

Il provvedimento eroga lo scostamento da 32 miliardi di euro, votato a gennaio dal Parlamento, per far fronte alle esigenze del protrarsi della pandemia oltre il periodo di Natale e indennizzare le attività produttive danneggiate a dicembre e gennaio scorsi.

Certo, ormai siamo a maggio e ancora non siamo tornati alla normalità, né alla riapertura totale delle nostre attività e questo ci ha costretti a un ulteriore scostamento di bilancio per ulteriori 40 miliardi di euro che saranno impiegati per il prossimo decreto sostegni-*bis*.

Siamo consapevoli che il miglior sostegno che possiamo dare è quello di far tornare alla normalità il Paese al più presto. Lo sforzo del generale Figliuolo di procedere velocemente nella campagna vaccinale è sicuramente la strada giusta per consentire le riaperture e far così ripartire l'Italia in maniera spedita verso la ripresa economica. Certo, il danno che il comparto economico ha avuto è ingente, soprattutto con riferimento ai settori del turismo, della ristorazione, della moda, fieristico, del *wedding,* delle palestre, delle piscine, dei cinema, dei parchi e delle discoteche. Sicuramente servirebbe una montagna di soldi per compensare il danno. I ristori sono irrisori; si possono quantificare con l'incasso di un giorno di un ristorante ed è poco.

Vorrei parlare di montagna, che è un tema a me caro per le mie origini e per la mia appartenenza a un territorio bello, che, proprio per la sua caratteristica morfologica, vede le attività economiche basarsi quasi esclusivamente sul turismo, mentre le rimanenti godono, a ricaduta, dei benefici che questo settore comporta.

Non ricordo un inverno così nervoso da quando ero bambina, ma soprattutto non ricordo un silenzio così assordante come quello che la passata stagione invernale ha riservato alle località turistiche di montagna. Qualcuno in principio ha cercato di banalizzare la mancata stagione invernale dicendo: è

solo una sciata. Cosa più sbagliata non si poteva dire perché chi vive in montagna sa che il lavoro di una stagione invernale significa, in parole povere, poter fare la spesa, pagare il riscaldamento, le tasse universitarie, l'affitto di casa e così via. Insomma, significa vivere.

Sulla base dei dati dell'Osservatorio italiano del turismo montano, nell'inverno 2018-2019 il comparto, nelle sole 61 principali stazioni sciistiche italiane, ha riportato un fatturato pari a 10.409 milioni di euro. I lavoratori del comparto sono stimati in circa 75.000 unità. Pertanto, il fatturato perso è stato veramente ingente, soprattutto per quelle attività (impianti sciistici, maestri di sci, noleggio di attrezzature invernali) che purtroppo hanno il loro introito solo nei mesi invernali.

Oltre al mancato incasso o stipendio, si deve tener conto dei costi fissi, spesso alti. Consideriamo che le temperature sotto lo zero comportano la necessità di tenere il riscaldamento acceso ad almeno 10 gradi anche nelle strutture chiuse, così da non incorrere nel congelamento delle condutture dell'acqua, con danni all'intero impianto. Ciò vale anche per le strutture come le piscine, presenti anche in montagna, che vanno non solo svuotate e chiuse, ma mantenute a una certa temperatura. I costi sono quindi alti. Strutture chiuse e stagionali senza lavoro fino alla stagione estiva: questo è quanto sta accadendo.

La notizia del *premier* Draghi di un *green pass* nazionale ci dà grandi speranze e soprattutto ci mette alla pari con i nostri *competitor* europei.

Almeno non ci saranno corsie preferenziali verso le località estere, così il prodotto turistico italiano può concorrere ad attrarre i turisti stranieri. Questo messaggio di fiducia dà sollievo ad un comparto che necessita di poter programmare la ripartenza ed avere la certezza di poter fare almeno una buona stagione estiva. Dalla sua nascita, questo nuovo Governo ha esordito bene, con l'istituzione del Ministero del turismo, e voglio ringraziare il ministro Garavaglia per l'impegno e l'attenzione che dimostra per le diverse specificità del turismo che l'Italia offre. *(Applausi)*.

L'articolo 2 del decreto sostegni è interamente dedicato a misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, con un fondo di 700 milioni così ripartito: 430 milioni per gli impianti di risalita, 40 milioni per i maestri di sci e scuole di sci e i restanti 230 saranno divisi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e destinate alle imprese turistiche operanti nei comprensori sciistici. È stato inoltre approvato in Commissione un ordine del giorno per incrementare il fondo di 100 milioni nel prossimo decreto sostegni *bis*. Grazie anche agli emendamenti della Lega, sono state inserite una serie di misure immediate e concrete per dare ossigeno ai nostri commercianti, per dare un aiuto vero alle categorie più colpite dalla crisi: lo *stop* al pagamento della rata dell'IMU di giugno per i beneficiari dei ristori; la sospensione del pagamento della TOSAP e della COSAP; l'esenzione del pagamento del canone RAI per bar, pub e ristoranti; il rinvio al 30 settembre del pagamento dell'IRAP da parte delle imprese.

Tutto questo, però, ovviamente non è sufficiente, non basta e per questo lavoriamo perché nel prossimo decreto sostegni siano previste ulteriori azioni e misure a favore delle imprese. Servono ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA e di imprese che hanno subito perdite a causa della pandemia. Servono misure per sostenere i costi fissi a carico delle imprese, serve la proroga del credito di imposta sui canoni di locazione sugli immobili di uso non abitativo e affitto d'azienda. Serve la copertura della quota fissa delle bollette elettriche; è necessario dare liquidità alle imprese e quindi occorrono misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese, quindi prorogare fino al 31 dicembre la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti. Bisogna stanziare adeguate risorse in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tari da parte delle imprese. Bisogna prorogare l'indennità a favore dei lavoratori stagionali di vari comparti (agricoltura, turismo e spettacolo).

Questa crisi ha portato con sé tanti problemi, si contano purtroppo già quasi un milione di posti di lavoro persi e c'è ancora il blocco dei licenziamenti. Far ripartire l'economia significa rigenerare posti di lavoro, dare sicurezza alle famiglie che in questo periodo, oltre al fattore economico, hanno dovuto fare i conti con le difficoltà insorte dalle restrizioni, con ricadute dannose anche sotto l'aspetto psicologico. Pensiamo alle difficoltà a cui bambini e adolescenti hanno dovuto adattarsi, che sono state molteplici: la chiusura delle scuole, la sospensione delle attività sportive, sociali e ricreative, le ore

passate davanti al PC, che hanno dato loro la visione di una società fatta di isolamento, che sicuramente ha creato forti disagi anche per tanti nostri giovani che devono affacciarsi al mondo del lavoro e si ritrovano sfiduciati. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni che preservino la qualità della nostra vita. Abbiamo il dovere di ringraziare chi è in prima linea dall'inizio della pandemia e mi riferisco ai medici, agli operatori sanitari che ancora oggi sono impegnati nella campagna vaccinale e ai tanti volontari. Questo impegno profuso ci permetterà di ripartire e di vedere le nostre piazze, i pubblici esercizi e le località turistiche tornare a vivere.

In questi giorni finalmente ci sono state le prime riaperture di bar e ristoranti, per ora solo all'aperto, cosa che per le attività in alcune località, come quelle montane, è molto difficoltosa, viste le temperature, pertanto l'obiettivo resta dare la possibilità di lavorare in sicurezza a chi è ancora fermo e su questo dobbiamo impegnarci.

La voce della Lega, che all'interno del Governo lavora per dare uno spiraglio di luce dopo questo periodo così difficile, ci rende fiduciosi che gli obiettivi che ci siamo prefissati possano e debbano essere raggiunti per una ripresa economica forte, che concorra al benessere omogeneo del Paese senza lasciare nessuno indietro e tenendo sempre puntato lo sguardo sulla tutela della salute.

Qualcuno ha definito la pandemia come una guerra contro un nemico invisibile. Mi ricordo che quando ero bambina mia nonna mi raccontava tutte le difficoltà che aveva affrontato durante la guerra, compresa la paura, la fame e il terrore di perdere i propri cari. Da loro, dai nostri nonni, dovremmo prendere esempio, non arrenderci e affrontare le difficoltà con determinazione e con il coraggio di esporci in prima persona per trovare le soluzioni migliori.

Per questo sono orgogliosa della scelta di Matteo Salvini di far parte del Governo perché metterci la faccia e provare a portare le soluzioni giuste, assumendosene la responsabilità, non è cosa da tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, signori senatori, il decreto-legge sostegni che ci apprestiamo a convertire in legge prosegue il percorso iniziato a marzo 2020 con il cosiddetto decreto cura Italia; un percorso mai interrotto e fatto di aiuti economici e misure emergenziali, indispensabili per fronteggiare l'emergenza dovuta alla pandemia.

Le risorse messe in campo con il provvedimento al nostro esame ammontano a 32 miliardi di euro e sono il frutto dello scostamento di bilancio votato a gennaio con il Governo Conte-*bis*, che è stato fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle.

Fin dal primo momento infatti il MoVimento 5 Stelle si è battuto fermamente per ottenere risorse dall'Europa e per far sì che fossero utilizzate nel migliore dei modi.

Ci rendiamo conto che quanto fatto non è ancora abbastanza e siamo consapevoli delle difficoltà estreme che tutti stiamo fronteggiando, ma siamo convinti che è ancora tanto quello che riusciremo a realizzare. Da sempre siamo accanto ai cittadini, alle famiglie e agli imprenditori perché siamo nati dal basso della società civile, come forza propulsiva del cambiamento e quel cambiamento lo abbiamo inciso nel nostro DNA.

Dalle piazze italiane urlavamo che nessuno deve rimanere indietro; possiamo essere fieri nel dire che non è rimasto solo uno *slogan*, ma che è la rotta costante delle nostre scelte in Parlamento. L'emergenza ha permesso di adottare interventi senza precedenti nel dare ossigeno alla nostra economia, messa a dura prova dalla pandemia, e nel dare conforto materiale ai cittadini in difficoltà. Ha altresì reso possibile riconsiderare le priorità e fare scelte coraggiose per mettere liquidità e sostenere imprese e famiglie. Non si tratta certo di assistenzialismo, ma di un sostegno indispensabile per rafforzare le difese organiche della nostra società che sta fronteggiando la crisi più profonda dei nostri tempi. Misure come il reddito di cittadinanza che, ad esempio, sarebbero state impensabili solo pochi anni fa, vengono oggi non solo confermate dal Governo Draghi, ma implementate con il decreto-legge sostegni.

Se oggi il sistema tiene, è anche per merito del reddito di cittadinanza, che ha permesso di supportare migliaia di famiglie in difficoltà. Ne è prova la continuità delle scelte dell'attuale Esecutivo con il precedente, che ha confermato anche gli incarichi di collaborazione dei *navigator* fino al 31 dicembre

2021, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica nei centri per l'impiego.
Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, la decisione di abbandonare la classificazione per il codice Ateco è una presa di coscienza della possibilità di migliorare i provvedimenti passati. Si è scelto il criterio del calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019, senza limitazioni a categorie professionali, con una progressività del contributo a fondo perduto che è maggiore tanto più piccola è l'azienda, nella consapevolezza che le medie e piccole imprese sono quelle più a rischio in questo momento.
Per salvaguardare le attività più colpite dalle restrizioni adottate per contenere i contagi, sono state pensate ulteriori misure economiche; ad esempio, sono stati istituiti nuovi fondi a sostegno del turismo invernale e sono state previste indennità per i lavoratori stagionali, per i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali e anche per i lavoratori dello spettacolo e dello sport che, a causa della pandemia, hanno cessato e sospeso la loro attività.
Inoltre, come componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono molto soddisfatta per l'approvazione in Commissione dell'emendamento 6.49, a mia prima firma. Questa proposta di modifica sicuramente permetterà di esonerare dal pagamento del canone speciale RAI *(Applausi)* le attività ricettive come alberghi, case vacanze, *bed and breakfast*, villaggi turistici e campeggi, nonché i bar e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui si somministrano e consumano bevande, a cui si aggiungono tutti gli enti del terzo settore. Per coloro i quali avessero già provveduto al pagamento del canone speciale è stato previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione corrispondente all'importo versato.
Da tempo mi occupo personalmente del tema del canone RAI e a tal proposito ho presentato già nel 2019 un disegno di legge per modificarne la disciplina. Inoltre, a seguito della pandemia e delle gravi perdite subite dalle attività che pagano il canone speciale, ho depositato anche un'interrogazione scritta al Ministero dello sviluppo economico affinché si occupasse del problema.
Oggi, grazie al decreto-legge sostegni, possiamo ritenerci soddisfatti. Sono infatti convinta che tale misura sia un concreto aiuto per queste attività; ogni piccolo passo è un passo verso la ripresa, la strada è lunga, ma possiamo garantirvi che non ci fermeremo. Insieme, con la responsabilità politica che ci tiene saldi a questo Esecutivo, sono convinta che riusciremo ad uscire dall'emergenza *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.
BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, oggi finalmente ci apprestiamo a convertire in legge il decreto-legge sostegni, dal cui nome stesso si evince l'intento del Governo di sostenere, attraverso i vari articoli, un Paese che ancora oggi sta lottando contro la pandemia, anche se i dati dei contagi pian piano sembrano apparire confortanti rispetto ai mesi scorsi. L'effetto è dovuto sicuramente alla campagna vaccinale che sta incentivandosi, anche perché finalmente stanno arrivando più dosi di vaccino. Su questo aggiungo subito il fatto che finalmente il presidente Biden ha chiesto di sospendere i brevetti dei vaccini e credo che ciò sia importantissimo anche per noi *(Applausi)* e per gli altri Paesi che stanno lottando.
Signor Presidente, faccio un appello per i nostri connazionali italiani: penso a quella coppia che è andata ad adottare una bambina in India, affinché si faccia tutto il più possibile per farli rientrare in Italia. Lei teme per la sua salute, quindi faccio questa richiesta prima di tutto il resto. *(Applausi)*.
Ovviamente mi corre l'obbligo, e lo faccio con la grande volontà, di ringraziare i colleghi Manca e Toffanin, nonché i presidenti D'Alfonso e Pesco per questa importantissima maratona - chiamiamola così perché lo è stata davvero - per condurre a compimento l'esame del provvedimento in discussione. Con l'ascolto del Parlamento - lo ribadisco ancora una volta - sono stati aggiunti altri 770 milioni al decreto-legge sostegni. È stato un lavoro immane e io esprimo il mio ringraziamento per quello che è stato fatto, perché capisco che in mezzo a tutti questi emendamenti sarà stato molto difficile, però ancora una volta il Parlamento ha detto la sua.
Il Gruppo PD in 6a Commissione ha dato un impulso fortissimo su tantissimi punti, per parlarvi dei quali perderei gran parte del mio tempo, ma lo faranno i miei colleghi essendo più pertinenti alle loro materie. Io mi soffermo, come sempre, sul tema della sanità, di cui il nostro Gruppo si è occupato in fase emendativa su tre filoni importanti, che avevo già annunciato e sui quali abbiamo lavorato:

ampliare la platea dei vaccinatori, supportare gli studenti a livello psicologico e rafforzare il ruolo dei professionisti che in questo anno e mezzo stanno lottando contro il Covid.

Io avevo già presentato degli emendamenti sull'ampliamento della platea dei vaccinatori, ma ho visto con grande piacere che nel decreto-legge sono state aggiunte altre professioni sanitarie che possono vaccinare. Questo mi ha fatto un enorme piacere, perché io avevo già detto al ministro Speranza in tutte le audizioni che era giusto ampliare la platea dei vaccinatori.

Molto importante è stato l'ampliamento temporaneo della somministrazione di vaccini alle farmacie. A questo proposito però, il commissario Figliuolo aveva detto in un'audizione che avremmo dovuto velocizzare la vaccinazione il più possibile (cosa che io condivido), ovviamente diceva che andavano aumentati anche i luoghi e lui aveva anche parlato dei sottoscala. La collega De Petris e io avevamo presentato un emendamento per estendere la somministrazione alle parafarmacie e mi è dispiaciuto molto che questo suggerimento non sia stato ascoltato.

Ritengo che sarebbe opportuno ampliare una volta per tutte la possibilità di vaccinare a coloro che possono farlo e nei luoghi dove ciò si può fare, per evitare di incorrere sempre in tutte quelle lotte fra professionisti che non ci devono essere. *(Applausi)*. Quindi facciamolo una volta per tutte, credo che sia importantissimo.

Un'altra cosa sulla quale ci siamo soffermati, che ha passato il vaglio per la seconda volta della Commissione bilancio e della Commissione finanze, è un emendamento a me ormai carissimo, che prevede di passare il ruolo da tecnico a socio-sanitario degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari, affinché finalmente svolgano la loro attività, già prevista da una legge. Spero che l'Assemblea, visto che questo mio emendamento ha passato il vaglio ed è collegato a un emendamento della collega Guidolin, possa dare l'opportunità a queste migliaia di professionisti di vedere finalmente riconosciuta una loro richiesta. *(Applausi)*. Penso che l'Aula si dovrà far carico anche di questo e che dovrà essere responsabile di quello che potrebbe avvenire; credo che sarebbe opportuno che questo emendamento fosse approvato, perché la temporalità in questo caso non ha senso. Se queste persone finalmente ricoprono il ruolo a loro dovuto, lo devono fare per sempre e non solo relativamente all'emergenza Covid; questo è un altro dato importante.

Un'altra cosa secondo me fondamentale e un altro filone sul quale ci siamo sicuramente impegnati riguarda il supporto psicologico. È inutile che lo diciamo, colleghi. Ormai dappertutto, in tutte le audizioni, in Commissione infanzia e in Commissione sanità, è emerso che c'è un problema grossissimo che riguarda la tenuta psicologica dei nostri ragazzi, ma anche di tutti i cittadini e dei professionisti. Ringrazio pertanto la nostra capogruppo Simona Malpezzi per aver presentato un emendamento al quale è seguito un ordine del giorno importantissimo, attraverso il quale si chiede che nel prossimo decreto-legge, che arriverà a brevissimo in Consiglio dei ministri, vengano stanziate risorse anche per il supporto psicologico. Lo dobbiamo vedere, come abbiam visto gli emendamenti per i vaccinatori, e lo vedremo già nel prossimo decreto sostegni.

Questa è un'altra cosa importantissima; è inutile che vi dica quanto è grande il disagio e il malessere psicologico che i bambini, gli adolescenti e di conseguenza le loro famiglie stanno sopportando. Ho sentito prima nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza che ci sono dei casi incredibili di ragazzi che usano addirittura sostanze stupefacenti per passare questo periodo, che purtroppo è gramo un po' per tutti, ma soprattutto per i nostri ragazzi. Credo che questo, insieme all'approvazione dell'istituzione dello psicologo delle cure primarie (un'altra proposta di legge incardinata in Commissione sanità), possa essere un importante impulso per il sostegno ai nostri cittadini, anche per rafforzare la sanità del territorio.

L'unica risposta possibile in termini di adeguatezza è rappresentata dal rafforzamento della medicina del territorio, ed è quello che noi troviamo nella missione 6 del PNRR, di cui attendiamo a breve l'approvazione della Commissione europea e la stesura di progetti concreti da condividere con tutti gli attori interessati, *in primis* con il Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, questo decreto-legge è un vero e proprio spartiacque che segna la differenza non solo tra due Governi, ma anche tra modi opposti di rispondere alla crisi. Siamo

passati dal rincorrere gli effetti del Covid a finalmente governarli.
Questo Governo ha impresso quel cambio di passo che chiedevamo e che era necessario per portare il Paese fuori dalla pandemia. Non voglio soffermarmi su aspetti economici di cui hanno ampiamente parlato i miei colleghi, bensì sui due aspetti sul fronte sanitario di cui sono particolarmente soddisfatta. Sostenere significa recuperare il tempo perso, vorrei dire sprecato nelle mancate cure. Il Covid non ha soltanto causato 122.000 vittime dirette, ma ha ucciso donne e uomini che avevano altre patologie e che non hanno potuto curarsi. Oggi rimediamo a un errore pericoloso. Attraverso un emendamento abbiamo chiesto che pazienti oncologici in *follow up* venissero inseriti tra le categorie vulnerabili. *(Applausi)*. Parliamo di persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e che hanno affrontato trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni.
Grazie a questa modifica, i malati più esposti al rischio di contrarre il Covid potranno effettuare il vaccino con le stesse modalità e la stessa tempistica con la quale possono accedervi tutte le altre persone considerate fragili. *(Applausi)*. Fino ad ora, infatti, queste persone, nonostante la loro evidente fragilità, non godevano di alcuna priorità. Considero per questo il parere del Governo e la decisione della maggioranza di inserire questo emendamento all'interno del decreto un gesto di grande attenzione nei loro confronti.
Lo stesso si può dire di un altro emendamento assorbito dal decreto-legge, grazie al quale anche le infermiere volontarie della Croce Rossa, le cosiddette crocerossine, conosciute e amate in tutta Italia, potranno inoculare i vaccini contro il Covid. Averle abilitate alla somministrazione del vaccino è un atto di buon senso, di razionalità, un gesto di considerazione nei confronti di 2.700 donne generose, ma soprattutto un'ulteriore spinta per la campagna vaccinale. *(Applausi)*. Come segnalava la Croce Rossa, che sabato celebra la sua festa, le crocerossine sono formate attraverso un corso di due anni, al termine del quale possono anche effettuare iniezioni intramuscolo in presenza del medico. Questo personale, già attualmente impegnato presso gli *hub* vaccinali, darà il suo contributo allo sforzo corale che sta facendo l'Italia in tutte le sue articolazioni per raggiungere l'immunità di gregge che ci renderà finalmente liberi. *(Applausi)*. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile.
Siamo ancora lontani dall'avere il Paese che ci chiedono gli italiani, quello che serve alle aziende per prosperare o almeno per tornare a crescere: un'Italia sicura e che garantisca a tutti la salute e il benessere. Provvedimenti come quello oggi in discussione, contenente queste misure positive, sono la ragione per cui abbiamo voluto dare il nostro contributo al Governo Draghi e vogliamo continuare a darlo. Un piano vaccinale efficiente che funziona e procede in modo spedito e che, grazie anche alle modifiche introdotte in questo decreto-legge, correrà ancora più velocemente è la migliore risposta al terrorismo psicologico esercitato dai no vax, i quali non capiscono che i vaccini sono la soluzione al Covid e non la causa. *(Applausi)*. È la migliore risposta a chi, rifiutando di immunizzarsi, mette a rischio non solo la propria vita, ma soprattutto quella degli altri; è la migliore risposta della scienza all'ignoranza.
Sono queste le tante risposte che stiamo dando al Paese, a tutti gli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori che hanno voglia di ripartire e che, per farlo, hanno bisogno che la sicurezza sanitaria sia garantita. Lo stiamo facendo e con questo decreto, come modificato qui in Senato, la strada per tornare alla normalità si è accorciata ed è diventata meno tortuosa. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.
FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con questo primo importante provvedimento si comincia ad andare nel verso giusto. È il primo importante provvedimento di questo Governo, che ha emanato un decreto-legge subito esecutivo e il Senato e i senatori tutti hanno cercato di dare il loro apporto migliorativo. Ringrazio quindi i due relatori, i senatori Roberta Toffanin e Daniele Manca, per il lavoro di mediazione svolto al fine di trovare un accordo tra le forze di maggioranza e anche di minoranza. Ringrazio i presidenti delle due Commissioni, Pesco e D'Alfonso, che - diciamoci la verità - si sono trovati comunque a gestire una legge di bilancio in una settimana. Ringrazio anche tutti gli uffici che hanno lavorato per licenziare un provvedimento davvero pesante.
È doveroso comunque un appunto di metodo sulla fretta che mai come in questo provvedimento si è verificata. È giusto fare riunioni fiume a oltranza per arrivare all'accordo ed è giusto lavorare senza

sosta, ma è sbagliato non avere qualche ora in più per approfondire e non avere il tempo per coinvolgere i colleghi nelle scelte.

È sbagliato non avere a disposizione i testi e procedere ugualmente alle votazioni. È sbagliato, colleghi, ridursi sempre a lavorare di notte. *(Applausi)*.

Ho sempre sostenuto - e lo ribadisco qui in Aula - che il lavoro fatto di fretta e di notte rischia di essere viziato da errori. Non parliamo, poi, di alcuni tentativi di propinare emendamenti non concordati; forse è un errore, ma mi domando se non sia una scorrettezza. Comunque andiamo avanti così e cerchiamo di non fare scorrettezze.

È stato tutto molto faticoso, ma alla fine abbiamo trovato una sintesi. Ricordo che il primo decreto sostegni si è sviluppato su uno scostamento di 32 miliardi di euro, ancora in capo al vecchio Governo. Il primo scostamento, ben più corposo, da 40 miliardi, di questo nuovo Governo andrà a finanziare il secondo decreto sostegni, che vedrà la luce nei prossimi giorni.

Ebbene, in pieno accordo tra i Gruppi, abbiamo individuato alcune tematiche onerose, da gestire con emendamenti comuni, e altre molto onerose e impossibili da trattare nel primo decreto sostegni, ma importanti e da rimandare al decreto sostegni-*bis*, per le quali abbiamo quindi concordato un ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo articolo, sul fondo perduto, abbiamo ottenuto di superare l'intricata e inefficiente logica dei codici Ateco, sostenendo, seppur nei limiti dello stanziamento iniziale, tutte le attività che hanno subito una perdita di fatturato superiore al 30 per cento. A tal proposito, con un nostro emendamento, si è stabilita l'impignorabilità del contributo a fondo perduto. Nell'ordine del giorno si è chiesto inoltre l'impegno del Governo a prevedere ulteriori contributi a fondo perduto nel prossimo decreto ristori. Si è altresì chiesto un impegno con particolare riguardo ai costi fissi, ai canoni di locazione su immobili ad uso non abitativo, agli affitti d'azienda e alla quota fissa delle bollette elettriche.

A proposito di affitti, si è iniziato in questo provvedimento, con emendamenti nostri e di altri Gruppi, a dare un primo segnale di attenzione ai proprietari di immobili ad uso abitativo (mentre per quelli commerciali si è rimandato al decreto sostegni-*bis*), per esentarli dal pagamento dell'Irpef su canoni di locazione non percepiti. Si è inoltre agito per bloccare gli sfratti, almeno quelli avviati prima della pandemia. Su questo devo dire che ho constatato un comportamento poco limpido, al limite della scorrettezza come dicevo prima, di alcuni Gruppi evidentemente in disaccordo politicamente.

Si è, poi, agito in diversi altri settori. La montagna è un tema che mi sta particolarmente a cuore, come piemontese, e di cui ha già ben parlato la collega Testor. Con un ottimo lavoro del ministro Garavaglia in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo stabilito in questo provvedimento i criteri di riparto, con l'impegno sul decreto sostegni-*bis* di aumentare il fondo dedicato alla montagna di 100 milioni di euro.

Si è agito sull'esenzione TOSAP e COSAP per le attività costrette alla chiusura, demandando al decreto sostegni-*bis*, con un impegno del Governo, l'esonero del pagamento della Tari per le attività che hanno subito le chiusure.

Abbiamo presentato emendamenti sulle misure dedicate al settore termale e allo sport. In particolare, tutti i Gruppi in accordo hanno deciso di convogliare ulteriori 50 milioni di euro per dare un sostegno alle società sportive dilettantistiche, lasciate fuori dai precedenti provvedimenti.

La Lega, poi, ha dimostrato un'attenzione particolare per la disabilità, con l'instancabile lavoro del ministro Erika Stefani, e, come ha ben evidenziato ieri il collega Augussori, sono stati portati avanti emendamenti importanti. Mi riferisco alla finalizzazione del fondo per le disabilità, alle risorse *pro* ciechi e alla battaglia, su cui tanto ha puntato il senatore Salvini, insieme a tutti noi della Lega, per il riconoscimento della lingua dei segni.

Signor Presidente, questa è soltanto una parte delle misure che abbiamo portato avanti.

In conclusione, in questo provvedimento, con le risorse disponibili, abbiamo cercato, per quanto possibile, di sostenere la nostra economia, le nostre attività costrette alla chiusura forzata, nella consapevolezza che il miglior sostegno è dare alle nostre attività l'opportunità di lavorare, di riaprire, di tornare alla normalità, superando quindi la logica del coprifuoco e delle chiusure. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in quest'Aula per manifestare la mia soddisfazione in merito a una serie di provvedimenti che siamo riusciti ad introdurre in questo decreto sostegni.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre operato, in questo periodo di pandemia, in maniera molto razionale da un lato, e in maniera molto responsabile dall'altro. Un periodo difficilissimo, nel quale sappiamo bene che tantissime attività economiche hanno perso moltissime ore di lavoro. Siamo quindi dovuti intervenire, soprattutto nel periodo iniziale, in maniera emergenziale; abbiamo cercato di rendere rapidi i processi amministrativi in un Paese in cui, in realtà, tutti i processi amministrativi informatici erano quasi allo stato brado. Ebbene, acceleriamo.

In relazione a questo provvedimento esprimiamo grande soddisfazione - soprattutto per quanto mi riguarda - rispetto alla grande battaglia che abbiamo portato avanti già a partire dalla scorsa legislatura, che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare, in favore della piccola e media impresa, ossatura dell'economia italiana.

A proposito di questo, ci sono anche delle attività storico-culturali italiane, ad esempio quella del commercio dei mercati, degli ambulanti. Siamo molto soddisfatti di aver sostenuto la durata e la proroga delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, proprio al fine di garantire la continuità dell'attività a sostegno di questo settore nell'attuale quadro emergenziale.

Un altro importante obiettivo raggiunto, del quale siamo veramente contenti, è quello di aver ampliato e quindi sostenuto anche il fondo per i fieristi. Su questo però c'è anche da dire che sussiste ancora un problema di burocrazia a livello di enti locali e mi riferisco anche alle Regioni. Quello che posso fare è rivolgere allora una sorta di *moral suasion* a chi governa i territori, al fine di rendere molto più rapide le possibilità di operare, anche perché abbiamo ormai la certezza che in luoghi aperti il virus si trasferisce in maniera molto meno rapida.

Sarebbe quindi opportuno, con tutte le sicurezze, riaprire anche questi luoghi. Esistono già dei protocolli che sono stati forniti dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), che da tempo lavora su casistiche similari per altre tipologie di problematiche collegate ai virus.

Ricordiamo che per vastità e articolazione del sistema fieristico, l'Italia è il quarto Paese al mondo dopo Cina, Stati Uniti e Germania, quindi c'è stata una significativa riduzione del fatturato e non lo possiamo consentire. È un settore strategico nel quale, ripeto, siamo quarti al mondo, dopo la Cina, gli Stati Uniti e la Germania, grandi Paesi dopo i quali ci siamo anche noi.

Non mi soffermo su tutto ciò che è stato introdotto con il decreto sostegni al nostro esame. Ricordo che abbiamo spinto affinché si facesse immediatamente anche un decreto sostegni-*bis*. Mi volevo soffermare soltanto su alcune materie.

Una materia che mi viene in mente, ad esempio, è quella del lavoro e della previdenza, un settore nel quale ho impegnato da sempre le mie energie al fine di accrescere non soltanto la mia professionalità, ma anche la mia curiosità.

Nel decreto sostegni viene incrementato, nella misura di un miliardo e mezzo, la dotazione per il 2021 del Fondo per l'esonero del versamento dei contributi dovuti da lavoratori autonomi e professionisti. Ancora una volta abbiamo tenuto presente la piccola e media impresa, di cui conosciamo benissimo la sofferenza di questo periodo.

Un'altra particolarità che dà una boccata di respiro è la riduzione della spesa dei consumi elettrici per uso non domestico, proprio a favore delle utenze elettriche connesse in bassa tensione. Di nuovo pensiamo alla piccola e media impresa.

Vi è un'altra misura di carattere generale che è stata introdotta su forte spinta del MoVimento 5 Stelle, che l'ha condiviso con le altre forze politiche. Ciò dimostra che al Governo ci siamo anche noi. C'è stata proprio la volontà di predisporre nel decreto sostegni-*bis* un'altra serie di provvedimenti. Ricordiamo l'azzeramento e l'esonero della tassa sui rifiuti (Tari). Forniremo ai Comuni i fondi necessari affinché le attività economiche possano azzerare anche questa tassa che in questo periodo di pandemia, con le chiusure, è veramente ingiusta.

Un'altra cosa su cui sarebbe opportuno, a mio avviso, porre una certa attenzione è l'esonero dal canone RAI. Per questo ringrazio la collega Felicia Gaudiano e il collega Sergio Vaccaro, che hanno voluto

fortemente questo esonero dal canone RAI a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande. Ancora una volta interveniamo per piccola e media impresa.

Un'altra particolarità che abbiamo sostenuto sempre con energia, forza e anche visione, sempre a favore della piccola e media impresa, è l'esonero dal canone per l'occupazione del suolo pubblico che, questa in questo periodo di pandemia, con l'obbligo delle chiusure, veramente risulta una tassa insopportabilmente ingiusta.

Un'altra tematica sono le *startup*, per cui devo rilevare il grande impegno del MoVimento, che ha a cuore sempre lo sviluppo della capacità imprenditoriale del singolo individuo al fine di far emergere le potenzialità che possono concorrere al progresso del nostro Paese. Per tale ragione è stato introdotto il contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, è iniziata nel 2019, in un periodo veramente particolare.

Presidente, dobbiamo essere rapidi nell'approvare e credo che ci abbiamo messo tutto l'impegno. Ringrazio, pertanto, tutti i colleghi delle Commissioni che hanno avuto la capacità di interagire con le minoranze per portare in maniera rapida il provvedimento al Paese, ma ricordiamo di essere altrettanto rapidi con il decreto sostegni-*bis* perché ci sono tantissime altre piccole e medie imprese che stanno soffrendo e hanno bisogno del nostro sostegno. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in questa sede a parlare per l'ennesima volta di sostegni, di ristori e di «aiuti».

Mi ricordo quanto il Governo ha detto in occasione della discussione sullo scostamento di tanti miliardi: finalmente si sarebbe fatto qualcosa per le imprese. Questo non ci pare dal contenuto del decreto-legge sostegni.

Oggi ci sarebbe invece piaciuto conoscere dal Governo una *timetable* sulle aperture nella nostra Nazione. Ci sarebbe piaciuto che ieri fosse stato accolto il nostro emendamento sul coprifuoco, una misura che non ha alcuna *ratio* e alcuna evidenza scientifica. Voglio ricordare invece che, ancora una volta, il nostro emendamento è stato respinto. Siamo molto preoccupati, perché le risorse che vengono messe a disposizione, se non per alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono stati accolti - di questo vi ringraziamo - saranno oggetto di un'ennesima distribuzione a pioggia, che certamente non servirà né per rilanciare la nostra economia, né per aumentare i consumi degli italiani.

Sarebbe stato davvero possibile garantire un aiuto alle nostre imprese, dicendo loro quando avrebbero potuto aprire. Oggi nel settore turistico subiamo la concorrenza da parte di altri Paesi, come la Grecia o la Spagna, che rispetto a noi sono molto più avanti nelle prenotazioni, proprio perché il Governo ha sbagliato nella comunicazione, quando ha detto che ci sarebbe stato il coprifuoco alle ore 22, sino al 31 luglio. Colleghi, secondo voi chi potrebbe mai prenotare le vacanze nella nostra Nazione, sapendo che alle 10 di sera deve stare chiuso in casa o in albergo? La comunicazione è importante! Non riesco a capire come non siate preoccupati del lavoro, dei lavoratori e della perdita di lavoro che ci sarà, un secondo dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Voi invece fate orecchie da mercante! Draghi e il Governo dei migliori stanno andando avanti nella stessa maniera del Governo Conte e anzi, se mi consentite, addirittura un po' peggio.

Per entrare nel merito, avendo poco tempo a disposizione, voglio solo portare due esempi. All'articolo 1, il contributo dato alle imprese è calcolato sulla differenza tra il fatturato del 2019 rispetto al 2020, ma di un mese. Pensate veramente di aiutare le imprese dando il sostegno su un mese di fatturato? Nella vita faccio l'imprenditore, ma noi guardiamo all'andamento del fatturato di un anno. Userei un aggettivo, che mi sembra l'unico appropriato: è vergognoso! L'articolo 38 prevede che al sistema fieristico, di cui l'Italia ha fatto un'eccellenza, vengano destinati 150 milioni di euro. Ricordo che parte di questa maggioranza aveva stanziato 460 milioni di euro per i banchi a rotelle, che oggi giacciono nei magazzini. Come vi sentite quando incontrate i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori? Come fate a non abbassare il vostro sguardo, dopo che elargite quella che si potrebbe definire un'elemosina o una mancetta? Anche al sostegno della filiera dell'agricoltura sono destinati 150

milioni di euro e potrei continuare a lungo, citando molti articoli che ci lasciano senza parole. Colleghi, continuate a pensare che i posti di lavoro si creino per decreto, ma gli unici soggetti che possono creare i posti di lavoro sono le imprese.

Signor Presidente, colleghi, concludo dicendo che l'unica luce che si intravede in questo decreto-legge sostegni è che riconoscete il vostro errore per quanto riguarda i vaccini, perché passate da 400 milioni di euro a 2 miliardi e 800 milioni di euro. Vi siete resi conto che i soldi che avevate messo a disposizione per i vaccini erano una miseria: meglio tardi che mai. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, con questo provvedimento arriviamo a dare ulteriori risposte ai numerosi bisogni che famiglie e imprese hanno manifestato rispetto alle restrizioni che siamo stati costretti ad attuare per via della pandemia. Tutti noi, però, ci auguriamo che questo decreto-legge e il prossimo già istruito siano ormai tra gli ultimi provvedimenti straordinari ed emergenziali, che portano ad attuare misure con risorse ingenti per dare sostegni e aiuti straordinari. Questo perché la speranza è che l'implementazione del piano vaccinale possa portare a una progressiva normalità anche il nostro Paese, permettendo così allo Stato di avviare l'attuazione degli importanti investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal fondo complementare, in modo tale da poter vedere finalmente crescere anche nel nostro Paese l'occupazione, oltre che il Paese stesso in tutte le sue componenti.

Su occupazione e lavoro mi sia consentita una parola, Presidente, rispetto ai recenti fatti di cronaca degli ultimi giorni. Vorrei esprimere, a nome mio e del Gruppo PD, il cordoglio per le recenti morti sul lavoro.

Queste morti devono essere un richiamo costante ad investire e a vigilare continuamente sulle misure di sicurezza lavorative. *(Applausi)*. Queste morti, che sembrano emergere da una costante oscurità, nonostante dati drammatici, ci devono far riflettere perché, Presidente, Luana D'Orazio è morta come in una filanda dell'Ottocento e Christian Martinelli è morto come in un opificio del Novecento. Fatti drammatici come questi ci devono scuotere, ma ci devono anche indurre a far sì che gli investimenti importanti che lo Stato attuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni pongano il tema della sicurezza sul lavoro al primo posto. Al tempo stesso, bisogna implementare i controlli nelle aziende perché queste drammatiche vicende non si ripetano più.

Venendo al decreto-legge, Presidente, il Parlamento ha avuto un ruolo limitato per quanto riguarda le risorse a disposizione; tuttavia, ha avuto un ruolo significativo nella determinazione delle misure e dei provvedimenti. Anche grazie all'impegno del Gruppo PD, assistiamo a un'importante riduzione dei costi fissi soprattutto per i pubblici esercizi e per gli operatori del turismo. In questo modo si è dato ascolto a tante richieste degli *stakeholder*.

Sappiamo che questa deve essere ancora la strada da attuare con l'utilizzo dell'ulteriore scostamento già deliberato dal Parlamento di 40 miliardi, che vedrà l'impiego parziale di quelle risorse nel provvedimento atteso che il Governo sta per varare.

Oltre a queste misure, su impulso del Parlamento - che su questo è stato chiaro, anche nell'ordine del giorno approvato in Commissione - il Governo dovrà riservare particolare attenzione ai Comuni, che sono una cellula vitale per il nostro Paese perché sono stati e sono protagonisti nell'aiuto alle famiglie e alle imprese. Credo che si dovrà necessariamente andare nella direzione di coprire completamente, almeno con 600 milioni di euro, lo scoperto che i Comuni registreranno sulla Tari, perché se vogliamo abbattere come costo fisso per le imprese una tassa come quella sui rifiuti dovremo garantire al Comune la piena copertura delle risorse, altrimenti il meccanismo vedrà scaricare sulle famiglie questa tariffa, e questo non è ovviamente ammissibile.

C'è inoltre una richiesta di implementare di 100 milioni di euro il fondo per la montagna, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in approvazione; c'è, poi, un'importante misura legata alla solidarietà alimentare. Abbiamo visto come abbia funzionato bene nei mesi passati dello scorso anno il bonus spesa che è stato riconosciuto alle famiglie bisognose attraverso i Comuni. Questa misura non solo deve essere implementata, ma deve essere resa più flessibile, lasciando ai Comuni le risorse necessarie per dare risposte sulle esigenze di spesa, ma anche sulle coperture di bollette o di affitti per quelle

famiglie che i Comuni stessi sanno essere in condizioni di difficoltà.

I Comuni sono la sentinella sul territorio per conto dello Stato. Conoscono i propri cittadini, conoscono i bisogni che essi registrano e, quindi, sono i migliori organismi dello Stato, titolati a indicare dove destinare le risorse. L'appello che faccio al Governo, quindi, non è solo quello di destinare le risorse a copertura di queste misure per i Comuni, ma anche quello di rendere flessibile l'utilizzo di tali risorse in funzione delle capacità che ogni singolo Comune sa mettere in campo per riconoscere i bisogni delle famiglie e delle imprese.

Signor Presidente, i Comuni sono stati in prima linea nella gestione della pandemia. Sono stati essenziali e continuano ad essere essenziali nella implementazione del piano vaccinale, perché hanno saputo mettere in campo e coordinare i volontari che assistono i numerosi centri vaccinali e gli operatori sanitari. Saranno protagonisti della ripartenza con gli investimenti previsti dal PNRR.

È necessario un patto, lo chiedo al Governo: un patto tra Stato e Comuni per le ragioni che ho indicato, per il ruolo che esercitano i Comuni. Sarà necessario che il Governo affidi responsabilità e risorse, ma anche adeguata autonomia ai Comuni, per delle risposte migliori nei confronti delle famiglie e delle imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, preliminarmente sento di dover ringraziare i relatori, la senatrice Toffanin e il senatore Manca, per l'ottimo lavoro che hanno svolto, di sintesi e di attenzione ai lavori della Commissione, i due Presidenti di Commissione, senatori Pesco e D'Alfonso, e anche a tutta la struttura che ci ha supportato - e sopportato - in queste fasi. *(Applausi)*.

Se posso dirlo, signor Presidente, l'unica cosa che non mi è piaciuta è il rito della notturna, perché, con un po' di programmazione e di organizzazione, si riescono a organizzare i lavori bene. Personalmente, io di notte faccio fatica a stare sveglio e, per questo, auspico per il futuro che non ci siano notturne.

Al di là di questo, venendo al decreto sostegni, il punto più importante, come hanno richiamato i colleghi che sono intervenuti e come faranno quelli che interverranno anche dopo di me, non sono le singole misure, ma quell'ordine del giorno che, come ha detto la mia Capogruppo, è prenotativo sul decreto sostegni-*bis*. Con tale ordine del giorno impegniamo il Governo non a valutare, ma su alcune azioni puntuali, precise e definite che non hanno trovato spazio, data la ristrettezza dei margini economici, in questo primo decreto. *(Applausi)*.

Praticamente, è un decreto sostegno, nel senso che sosteniamo perché vogliamo far lavorare le nostre imprese, vogliamo far lavorare i nostri piccoli e medi imprenditori e vogliamo far ritornare il Paese alla normalità in fretta, perché non possiamo più aspettare. In questo senso, il nostro partito sta portando avanti l'idea di una riapertura moderata, ma che sposti l'asticella del coprifuoco alle ore 23. Che riapra il settore del *wedding*, che riaprano i congressi e le fiere, che si riaprano le piscine e i centri commerciali in tranquillità. Sono tutti settori che sono fermi da un anno e mezzo e il sostegno, per quanto importante possa essere, sicuramente non risolve i problemi.

Quindi, bisogna dare fiato e aiuto, dare una boccata di ossigeno, per permettere che, alla riapertura, ci sia la ripartenza. Vedete, colleghi, non si può riaprire e non ha senso riaprire se poi non si riparte. Il nostro sistema produttivo è in difficoltà, come i dati stanno testimoniando, e servono funzioni innovative. Chi ha idee nuove è il momento che le tiri fuori e le metta a disposizione del Paese.

Il nostro partito, all'appello del Presidente della Repubblica di abbandonare le maglie della propria squadra e di indossare la maglia della Nazionale, ha risposto immediatamente, senza indugio, perché qui è in gioco il Paese. Qui non si tratta di essere tifosi di una squadra, ma di essere tifosi della nostra nazionale. *(Applausi)*.

Questo è lo spirito che ci ha contraddistinto, che ci contraddistingue e ci contraddistinguerà. Il presidente Draghi è una garanzia per noi, è una garanzia che non possiamo permetterci di sprecare.

Pertanto, anche le legittime osservazioni e critiche devono tornare nell'ambito di un'autorevolezza che nel presidente Draghi trova la sua massima espressione. Lo abbiamo dimostrato: il primo PNRR ci è stato mandato sostanzialmente a casa dicendo che era poco più che carta straccia. E dopo il primo PNRR, che è un ordinativo, il primo vero provvedimento del Governo Draghi è quello in esame. Qui si

vede il cambio di passo e non condivido quanto detto poco fa dalla collega Garnero Santanchè.
Sui vaccini c'è un cambio di passo. *(Applausi)*. Siamo passati dal giorno alla notte e credo che non vi sia bisogno di dirlo, perché è sotto gli occhi di tutti. Stiamo recuperando tempo perso inutilmente. Lasciamo stare le polemiche su iniziative dei Governi Conte I e II, che lasciano il tempo che trovano.
Signor Presidente, desidero sottolineare alcuni temi che possiamo ascrivere alla scelta di Forza Italia. L'attenzione alle città d'arte e ai borghi antichi è importante, perché sono i più penalizzati nell'ambito del settore turistico e sono fermi: mi riferisco a città importanti come Roma, Firenze, Venezia, Verona e tante altre città che - ripeto - sono ferme, perché i turisti non arrivano.
Ripeto spesso che, accanto a una crisi economica latente, ce n'è una sociale che ci può spaventare. Richiamo l'attenzione del Governo su due problemi molto gravi che si stanno avvicinando. Signori del Governo, non trascuriamo il problema Alitalia, perché rischia di arrivarci sulla schiena dalla sera alla mattina, se non stiamo attenti e non usiamo l'autorevolezza del presidente Draghi per far modificare l'atteggiamento della Commissione europea che ci sta penalizzando in maniera grave.
È l'ultima occasione per modernizzare il Paese. Siamo assolutamente convinti che questi interventi, nella visione organica dei decreti sostegni e sostegni *bis,* daranno un aiuto alle imprese (specialmente a quelle piccole e medie), alle famiglie e alle fasce più deboli.
Come ha ricordato la senatrice Ronzulli, grazie al Governo siamo riusciti a far considerare i malati oncologici in *follow-up* come classe prioritaria nella vaccinazione. *(Applausi)*. Non costava nulla, ma ciò è stato reso possibile grazie alla nostra sensibilità.
Abbiamo immesso dentro forze nuove. Le crocerossine volontarie non costano nulla e svolgono le mansioni di assistenti sanitarie e infermiere in tempo di guerra, ma non potevano - non si sa per decisione di quale strano burocrate - fare le inoculazioni. *(Applausi)*. Abbiamo immesso 2.800 infermiere professioniste, stimate da tutto il Paese - le cosiddette sorelle della Croce Rossa - che potranno vaccinare, dando supporto e collaborazione.
Richiamo infine un altro argomento. Per aiutare le imprese c'è un sistema molto semplice e non riesco a capire perché qualche burocrate - com'è stato detto ieri dal senatore Mallegni, e l'ha ricordato il senatore Pagano - faccia scelte politiche. Non spettano ai burocrati le scelte politiche: le assumiamo noi in questa sede e loro le devono trasferire in atti concreti. Per aiutare le imprese basta considerare il *rating* del merito creditizio pre-Covid. Possibile che non riusciamo a introdurre una norma che obblighi le banche a considerare il *rating* delle imprese prima del Covid e non quello successivo alla pandemia, che sicuramente è peggiorativo? *(Applausi)*. Non costa nulla e non capisco perché non venga fatto. Il presidente Draghi ha parlato di debito buono; io voglio parlare di burocrazia buona, quella che deve darci una mano a portare il Paese fuori da questa situazione di crisi. *(Applausi)*.
Signor Presidente, questa maggioranza ha dato un'ottima dimostrazione di capacità. Abbiamo lavorato per l'interesse vero del Paese e sono veramente soddisfatto. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.
BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ringrazio i due Sottosegretari che sono presenti in Aula in rappresentanza del Governo e ascoltano questo dibattito su un provvedimento che è indubbiamente importante, mi verrebbe da dire importantissimo, come lo sarà il decreto sostegni-*bis*.
La Lega ha dato un contributo durante i lavori che si sono svolti in Commissione non soltanto in termini di partecipazione e di determinazione, ma anche e soprattutto di contenuti e dell'importante miglioramento che è stato portato all'interno del provvedimento. Siamo qui per dare segnali importanti al Paese e soprattutto per rimarcare la coerenza del nostro impegno, che va nella direzione del mondo del lavoro, delle imprese e dell'economia, che costituisce un'ossatura importante del nostro Paese e che merita di essere tutelato fino in fondo in questa fase di ripresa. *(Applausi)*.
I risultati che la Lega ha portato a casa in termini di miglioramento grazie all'importante lavoro svolto dai colleghi e dalle colleghe della Commissione bilancio ci portano a dire che potremmo quasi mettere un sottotitolo a questo provvedimento, perché, grazie al contributo della Lega, oggi si vede la differenza. *(Applausi. Commenti)*. Ho sentito un commento molto significativo, ma ai colleghi di Fratelli d'Italia, con i quali amministriamo bene molte realtà importanti del nostro Paese, vorrei dire che quando prima la senatrice Garnero Santanchè ha affermato che era meglio il Conte II rispetto al

Governo attuale, ha fatto contenti soltanto i pochi colleghi che oggi fanno i commenti, cioè quelli del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Non voglio certamente andare in una direzione polemica, perché il mio intervento ha una logica di carattere costruttivo ed è teso a rimarcare alcuni aspetti a cui noi della Lega tenevamo molto. Mi riferisco alle imprese e alle partite dell'IMU, del canone RAI, dei lavoratori separati, della TOSAP e degli aiuti ai più deboli e alle imprese. Abbiamo puntato tantissimo su questo e si vede la differenza.

Da genovese e da ligure devo rivolgere un ringraziamento infinito, a nome di chi vive in quella realtà, nella mia Regione, a Matteo Salvini, perché l'approvazione dell'emendamento 40.0.9 - tengo a citarlo - va in continuità con quanto la Lega ha fatto per Genova di fronte alla catastrofe e alla disgrazia del ponte Morandi, proseguendo nel definire alcune importanti opere in quell'area, a cominciare - tengo a dirlo e, come diciamo a Genova, lo faccio con un po' di *magón inta gôa* - dalla costruzione del memoriale, sotto la ex pila 9 sulla sponda destra del Polcevera, perché quella è stata una tragedia che tutti noi italiani, noi liguri e noi genovesi, non dimenticheremo mai. *(Applausi)*. Quando il prossimo 14 agosto il sindaco di Genova avrà la possibilità di posare la prima pietra per il memoriale sotto la ex pila 9 dell'ex ponte Morandi, sarà non soltanto un momento di commozione, ma, grazie all'approvazione di questo provvedimento e dell'emendamento Salvini, anche un segno forte e importante per il futuro di quella città, che mai dimenticherà quello che è avvenuto. *(Applausi)*. Credetemi, saranno molti quelli che mai dimenticheranno il modello Genova: a me piace parlare di modello Lega Genova, perché con il Sottosegretario di allora, con il vice ministro Rixi, con Matteo Salvini e con il sindaco Bucci siamo stati in prima linea. Quel modello Genova ancora oggi deve richiamare tutti noi al superamento dei vincoli, dei lacci e dell'impossibilità concreta di fare le grandi opere a causa di questo codice degli appalti che dev'essere riformato, per non dire cancellato e superato. *(Applausi)*.

Non voglio dilungarmi, ma, associandomi ai ringraziamenti al ministro Garavaglia, ricordo che quella Regione, che è importante e fa del turismo uno dei principali punti della propria economia, merita di essere trattata in modo diverso anche da altri. Domenica scorsa - ne sono testimone diretto - per percorrere 25 chilometri di autostrada, senza incidenti e senza blocchi, solo per i lavori in corso, ho impiegato cinque ore e un quarto, rientrando verso la città di Genova. Non è pensabile andare avanti così: dobbiamo sradicare e cancellare completamente chi oggi adotta ancora la politica del no e vuole ancora portare la politica del blocco e del non fare. Noi della Lega ci mettiamo impegno e siamo per la Gronda e per arginare chi ancora oggi politicamente non vuol fare queste grandi opere. *(Applausi)*.

Si passa da lì e lotteremo fino in fondo per la politica del fare e non per una volta a cancellare lo sviluppo del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Bruzzone, ho avuto anche io l'esperienza attorno a Genova che ha ricordato.

È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, vorrei leggere la lettera di un medico del 118. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Ci pensa la Presidenza, alla quale vi prego di rivolgervi, grazie. Non stavano esagerando, lasciate intervenire la collega.

Prego, senatrice Castellone.

CASTELLONE *(M5S)*. Leggo la lettera di un medico del 118: durante la pandemia solo noi del 118 siamo entrati nelle case delle persone malate di Covid. Eppure, nessuno ci aveva detto come procedere. Ci siamo trovati ad attendere per ore in ambulanza fuori dai pronto soccorso, finché l'ossigeno del mezzo di soccorso non si esauriva. Ci siamo vestiti dalle sei alle otto volte al giorno, imparando come fare guardando i video dello Spallanzani. Ci siamo autotassati per comprare sapone e carta asciugamani. Siamo entrati nelle case di anziani soli, che ci hanno chiesto di preparare i loro indumenti buoni per andare in ospedale. Abbiamo raccolto i loro effetti personali in una borsa, abbiamo etichettato tutto con il loro nome e imparato a trascrivere i numeri di telefono sui referti. Abbiamo chiuso le loro case, prendendo le chiavi. Abbiamo visto migliaia di persone poco prima che morissero. È stato umanamente toccante, bellissimo e terribile al tempo stesso. Eppure per noi non esiste alcun servizio di supporto psicologico. Amo il mio lavoro, ma credo che me ne andrò non

appena ne avrò la possibilità, come già hanno fatto molti miei colleghi. È un lavoro pesante, con turni massacranti e livelli di remunerazione inferiori a quelli degli altri medici, che non offre alcuna tutela, come in molti abbiano realizzato nel momento in cui ci siamo ammalati di Covid e non avevamo diritto né all'infortunio, né alla malattia.

Il medico che scrive si chiama Roberta Ladisa ed è uno di quegli eroi che hanno permesso al nostro Servizio sanitario nazionale di reggere. *(Applausi)*. Eppure il 118, che è il baluardo della nostra assistenza territoriale, è stato dimenticato in tutti i decreti che abbiamo approvato in quest'Aula. Al 118 non sono dedicati fondi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi però, per la prima volta, in un decreto-legge si parla di 118 e io il decreto-legge sostegni lo chiamo decreto riscatto per il 118. *(Applausi)*.

Questi medici, oltre a essere stati dimenticati, in quest'anno hanno anche subito l'ingiustizia di veder richiesta la restituzione dell'indennità per lavoratori a rischio che hanno percepito negli ultimi quindici anni. A questi medici convenzionati è stato decurtato lo stipendio del 25 per cento, circa 800 euro al mese, perché, in virtù della scarsa chiarezza che regola il loro contratto di lavoro, la Corte dei conti ha chiesto un approfondimento alla regione Campania sull'indennità per lavoro usurante di circa 5 euro l'ora che percepiscono dal 1999. Le ASL, in attesa di una sentenza della Corte dei conti che non c'è, in autotutela hanno inviato a questi medici una lettera che chiede la restituzione dell'indennità che hanno finora percepito. Immaginate cosa significa per un medico impegnato nella gestione di questa emergenza ricevere una lettera che chiede di restituire in unica soluzione cifre che vanno dai 70.000 ai 100.000 euro *(Applausi)*. L'effetto chiaramente è stato l'abbandono delle postazioni 118 da parte di molti medici. Pertanto, le ASL campane hanno dovuto fare bandi per assumere medici tramite cooperative, attraverso contratti di lavoro come volontari, e sappiamo che poi questi operatori vengono retribuiti con finti rimborsi di pochi euro. Il rischio era quindi di smantellare un servizio di emergenza che invece è fondamentale per il nostro Servizio sanitario nazionale.

Da un anno segnaliamo e denunciamo in tutte le sedi istituzionali questa ingiustizia. Abbiamo depositato qui in Senato due interrogazioni, la prima a febbraio 2020 e la seconda a febbraio 2021, chiedendo al Ministro della salute di porre fine a questo scempio e di sollecitare l'aggiornamento dell'accordo collettivo nazionale. Alla Camera il nostro Gruppo parlamentare ha discusso in Aula un'interpellanza e in Regione Campania la nostra vice presidente Valeria Ciarambino si batte al fianco di questi operatori sanitari da un anno, attraverso atti depositati in Commissione sanità e chiedendo anche il passaggio a contratti stabili per questi medici che sono precari storici.

Oggi però, come dicevo, finalmente il decreto-legge in esame prevede il riscatto di questi medici, perché, grazie a un nostro emendamento approvato in Commissione bilancio, non dovrà più essere restituita l'indennità finora percepita *(Applausi)*. Confido che questo emendamento sia inserito nel testo definitivo del decreto-legge e sia accolto con favore da tutte le forze politiche, perché le battaglie per i diritti devono essere di tutti.

Altre battaglie e sfide dobbiamo combattere assieme per riscattare tutti i nostri eroi, tutto il nostro personale sanitario che - lo voglio ricordare - quest'anno è candidato al premio Nobel per la pace (mi riferisco al personale sanitario italiano). Tra gli eroi da riscattare ci sono, ad esempio, i dottorandi, ai quali purtroppo non siamo riusciti a garantire il raggiungimento del minimale contributivo INPS; ci sono gli operatori sociosanitari, che, dopo aver lavorato nella gestione di tutte e tre le fasi pandemiche, continuano a ricevere lettere di licenziamento. Ci sono i medici di comunità e cure primarie, specialisti che si sono formati per la gestione delle cure primarie e della medicina di comunità e per operare nell'ambito della medicina generale. Eppure, nonostante due decreti interministeriali prevedano che come ambito di azione per questi medici ci sia la medicina generale, questo ancora non è permesso. Avevamo provato a sanare questo *vulnus* con due emendamenti, che purtroppo hanno avuto parere contrario, nonostante la carenza dei medici di medicina generale in questo Paese e la necessità di strutturare le case di comunità, che sono proprio i luoghi in cui questi specialisti dovranno operare.

Il mio invito, colleghi, è allora davvero quello di unirci per portare avanti battaglie che vadano nella direzione di valorizzare tutto il nostro personale sanitario (penso alla riforma della formazione medica e a quella dell'emergenza-urgenza territoriale), perché tutelare i nostri operatori sanitari significa

tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani. A tutti gli operatori sanitari vanno la mia e la nostra gratitudine; siamo - e continueremo a essere - al vostro fianco. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi e colleghe, prima di tutto voglio ringraziare i nostri relatori per l'ottimo lavoro svolto, sia il collega Manca, sia la collega Toffanin.

Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere e a votare è il frutto del lavoro di settimane, con cui abbiamo cercato di dare ascolto alle richieste di aiuto che ci provengono ormai da tutte le categorie. Come rappresentanti delle istituzioni, siamo chiamati a fare tutto il necessario per fornire supporto e sostegno a tutte le categorie colpite, a fronte di una crisi che veramente ha colpito tutti indistintamente. Possiamo e dobbiamo ancora fare molto, ma credo che fino a questo momento abbiamo compiuto un buon lavoro, prima con i decreti rilancio e ristori e ora con il decreto sostegni, al quale a breve seguirà un decreto sostegni due.

Questi provvedimenti sono la chiara dimostrazione del fatto che la crisi non è passata. Siamo ancora in emergenza pandemica e stiamo cercando di rialzarci, anche con l'importante lavoro fatto nel campo delle vaccinazioni, per poter dare un po' di sollievo alle attività economiche che sono in sofferenza da troppo tempo, ma anche per poter tornare finalmente a respirare un po' di normalità. Abbiamo lavorato in questa direzione e gli importanti emendamenti approvati ne sono una chiara dimostrazione: l'esenzione integrale del canone RAI per il 2021; ma anche la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga, previsti dalla legge di bilancio 2020-2021; la possibilità di anticipare la decorrenza della fruizione dei trattamenti previsti dal decreto sostegni, al fine appunto di consentire la continuità con i precedenti periodi. Vi è poi la concessione di un contributo a favore dei concessionari di aree demaniali marittime, per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento attivo e passivo, che hanno la necessità più che mai di essere rilanciate.

Queste sono solo alcune misure contenute nel decreto che ci apprestiamo a votare, misure che, come Italia Viva-PSI, abbiamo fortemente voluto e su cui abbiamo canalizzato il nostro impegno nel lavoro di queste settimane in Commissione (ne approfitto per ringraziare tutti i colleghi e le colleghe delle Commissioni competenti). Come Capogruppo in Commissione istruzione e cultura, però, penso anche alle misure che riguardano il settore della cultura e dello sport, forse tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni adottate per contenere il virus.

In questo importante lavoro, Italia Viva-PSI ha giocato un ruolo centrale e decisivo. Pensiamo infatti che far ripartire la cultura e il mondo dell'intrattenimento significhi in parte far ripartire la vita e la normalità. È stato approvato il nostro emendamento a favore degli operatori dello spettacolo (qui ringrazio come primo firmatario Riccardo Nencini): si tratta di agevolazioni per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività culturali, anche se si sono utilizzati sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, come rappresentazioni teatrali, concerti e balletti.

Abbiamo messo in campo fondi utilizzabili come credito di imposta pari al 90 per cento quale contributo straordinario: è senza dubbio una misura importante, soprattutto perché si tratta di un contributo che è compatibile anche qualora le imprese abbiano beneficiato di altri finanziamenti, a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Poi lo sport, che non è stato lasciato indietro, ma era ed è davvero in ginocchio; è un tema su cui ci siamo sempre battuti come Italia Viva-PSI. È stato infatti approvato un altro importante emendamento, che porta la mia prima firma, con cui viene ulteriormente rifinanziato un fondo previsto dal decreto-legge ristori, con uno stanziamento di 50 milioni di euro, per il periodo 2020-2021, per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche. È un importante passo in avanti e vigileremo affinché il decreto attuativo della norma preveda che tali risorse siano effettivamente destinate ad associazioni e società che non hanno potuto accedere al contributo a fondo perduto in quanto non titolari di partita IVA.

Nello stesso senso va anche la misura, sempre voluta dal nostro Gruppo, che consente il rimborso per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo. Come sappiamo, le misure di

contenimento adottate in questi mesi per fronteggiare il virus hanno toccato l'intero tessuto economico, ma probabilmente il settore degli impianti sportivi è stato uno dei quelli più colpiti duramente, se non altro perché le chiusure si sono protratte e continuano purtroppo ancora a protrarsi. Peraltro, l'emendamento approvato consente che il rimborso consista, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nell'emissione di un *voucher* di pari valore, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale. Si tratta di interventi di grande aiuto per il mondo sportivo, che si trova in affanno per la lunga sospensione delle attività a causa del virus. Il settore dello sport è trasversale e anche noi, come Gruppo, ci siamo mossi per cercare di ascoltare le istanze provenienti da tutti gli operatori che si muovono all'interno di questo mondo. A titolo esemplificativo, è stato approvato un emendamento a favore dei maestri di sci, con il risultato di uno stanziamento di 40 milioni in favore della categoria.

È fondamentale sostenere questo settore, così come lo è sostenere il comparto della cultura e dello spettacolo. Ci abbiamo lavorato con passione e impegno; abbiamo lavorato tutti insieme: anche questo è un salto di qualità e una pagina nuova del nuovo Governo e di questo Parlamento. Insomma, credo che siamo consapevoli delle conseguenze disastrose che ha determinato questa epidemia. Ci attende uno sforzo ancora più grande, e il provvedimento di oggi va nella direzione giusta. Colleghe e colleghi, c'è ancora molto su cui lavorare; c'è bisogno soprattutto di ridare fiducia anche con campagne progresso e di sensibilizzazione e di fiducia per i cittadini che si devono approcciare alla ripartenza. C'è bisogno, insomma, di fiducia e anche di sicurezza, di certezza e di programmazione, accanto a una campagna vaccinale che sicuramente ha fatto un salto di qualità.

In conclusione, ritengo dobbiamo augurarci che con questo decreto-legge e con il decreto-legge sostegni-*bis* si possa finalmente riaprire tutto, anche i luoghi che ancora sono rimasti chiusi. Rimanendo nel mio settore, quello dello sport, penso alle piscine al coperto, per le quali ancora non c'è una data di riapertura, ma è un fatto importante; penso ai parchi acquatici e alle palestre, per le quali c'è una data che rimanda al 1° giugno.

Forse, anche in questo caso, sarebbe opportuno rivedere quel periodo, dal 1° giugno, e anticiparlo alla metà di maggio. Sappiamo infatti che in quel periodo le palestre hanno già un calo fisiologico, almeno del 50 per cento. Mi permetto di dire che forse anche su questo dovremmo fare una riflessione ulteriore, maggioranza e minoranza assieme, sperando chiaramente che il monitoraggio ci dia dati sempre migliori e che soprattutto la campagna di vaccinazione possa accelerare ulteriormente.

L'auspicio, da parte di Italia Viva-PSI, è che davvero abbiamo intrapreso la strada giusta e tutti possiamo lavorare assieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio il Governo se ci darà un minimo di attenzione.

Inizio il mio intervento cercando di capire la ragione per la quale siamo arrivati all'ennesimo decreto indennizzi, sostegni o ristori: cambiamo il nome, ma non deve cambiare purtroppo la sostanza. Infatti, prima di giudicare e di commentare, siamo abituati a valutare le ragioni che stanno alla base di un provvedimento. Se siamo qui a dover parlare ancora una volta di un decreto sostegni (in questo caso), la motivazione principale allora sta certamente nella pandemia, ma soprattutto nelle risposte sbagliate, cari colleghi, che la maggioranza e i Governi ad essa hanno dato e stanno dando. Il termine che non mi piace (anche perché straniero) è il cosiddetto *lockdown* e penso a quei *lockdown* eccessivi, che credo di poter definire Merkel-Macron, perché ormai purtroppo c'è un pensiero unico in Europa: se lo dice la Merkel e lo dice Macron, allora è verità.

Peccato però, cari colleghi, che innanzitutto non abbiamo le disponibilità finanziarie di Macron, tantomeno quelle della Merkel. Non siamo coloro che hanno potuto dare indennizzi del 60-70 per cento a quelle partite IVA che avete fatto e state facendo soffrire. Noi siamo quelli - non dimentichiamolo - che hanno dato complessivamente alle partite IVA e alle aziende poco meno del 6 per cento delle perdite. Non dimentichiamolo mai: non il 60 o il 70, ma poco meno del 6 per cento, con tutti i decreti-legge.

Con questo decreto sostegni ci apprestiamo a dare 11 miliardi di euro, che, a fronte agli oltre 400 miliardi di perdite stimati dalla CGIA di Mestre, che ho ridotto per semplicità, rappresentano di fatto il

3 per cento. Questi sono i numeri veri. Ecco perché la verità Merkel-Macron non si può tradurre in verità in Italia e comunque in verità assoluta.

Basterebbe guardarsi intorno, avere il coraggio e l'umiltà di riconoscere i propri errori, signori del Governo; riconoscere i propri errori e non essere cocciuti, insistere, come state insistendo, in questa logica. Penso anche al coprifuoco: non volete ammettere di aver sbagliato. Voi, signor Ministro, signori Sottosegretari, non volete ammettere che il coprifuoco è un assurdo, come lo è perseverare nei due o tre *lockdown* che avete fatto.

Guardiamo ad altri Paesi, come la Russia, che ha evitato il *lockdown* di autunno e non è messa peggio di noi, tutt'altro. Ma guardiamo più vicino: Stoccolma, una città metropolitana ed europea, che addirittura non ha fatto *lockdown*, ha tuttavia dati molto migliori dei nostri. Guardiamo Madrid - questa è politica - dove vi è stata la vittoria dei popolari anti *lockdown* sulla sinistra socialista spagnola al Governo, che con il *lockdown* voleva rovinare anche Madrid. I popolari hanno avuto il coraggio di dire di no e Madrid ha risposto con un'economia più fiorente e con una sanità migliore della nostra. *(Applausi)*.

Amici del Governo, anche se siete impegnati al telefono, una volta tanto ascoltate quello che vi dice l'opposizione: non siate così supponenti e non ritenetevi così importanti. L'arroganza non paga e non vi pagherà: se ammetteste i vostri sbagli, qualche volta, sarebbe un bene per voi *in primis* e per il Paese, ricordiamolo.

Quali sono state le risposte che avete dato, cari colleghi? Quali sono le risposte insite nel decreto che stiamo analizzando? Forse la risposta è il condono diseducativo *ex* articolo 4, che non serve a nessuno? Un condono fino a 5.000 euro e con limiti di reddito, infatti, serve solamente a un piccolo sfoltimento del magazzino fiscale dell'Agenzia di riscossione e poco più. Come dicevo, si tratta di un condono diseducativo, come sappiamo tutti, i condoni lo sono sempre, mentre anche su questo avreste potuto ascoltare le proposte di Fratelli d'Italia, che ha detto no al condono e sì a un'attiva politica fiscale di massa.

Abbiamo tre strumenti da utilizzare: il ravvedimento operoso, l'adesione e la conciliazione giudiziale. Avremmo potuto dire ai cittadini: «Regolarizzate le vostre posizioni fiscali, pagate il 100 per cento delle imposte e vi abboniamo le sanzioni e vi raddoppiamo la rateizzazione da 48 mesi a 8 anni». Questa sarebbe stata una politica educativa, utile a tutti i cittadini e a tutte le imprese, non come la buffonata dell'articolo 4; avrebbe permesso ai cittadini di mettersi in regola con il fisco, nel tempo giusto e senza essere gravati da sanzioni.

Per questo dico che siamo un'opposizione costruttiva e perché abbiamo l'onore di poter dire che vi portiamo su un piatto d'argento proposte che potreste fare vostre e che invece, per il fatto che provengono dall'opposizione, vi guardate bene anche solo dal considerare.

Altre le risposte che avete dato sui cui contenuti non ci avete ascoltato. Non si potevano utilizzare i 5 miliardi del *cashback* o il denaro impiegato nella lotteria degli scontrini per indennizzare le nostre partite IVA, ossia quei lavoratori, quei bar, quei pubblici esercizi o quei lavoratori autonomi che di fatto stanno patendo da soli tutta la crisi generata dalla pandemia? Non si poteva magari evitare, con la proroga continua degli sfratti, di addossare ai piccoli proprietari il ruolo di *welfare* che spetta allo Stato? Perché oggi il cittadino, che magari ha un paio di appartamenti sui quali vive, comprati con la propria liquidazione o i propri risparmi, di fatto deve mantenere persone che, grazie al blocco degli sfratti, vi rimangono, svolgendo così una funzione di *welfare* che - ribadisco - non gli spetta, ma è dello Stato?

Voglio pensare poi anche alle risposte che non avete dato in questo decreto-legge e che continuate a non dare. Continuate a far brindare le mafie, cari colleghi. Le sale giochi sono chiuse, come pure il gioco legale, mentre le bische clandestine proliferano e brindano a champagne, perché hanno triplicato e quadruplicato i fatturati. Le casse dello Stato, cari colleghi, nel 2020 hanno perso sei miliardi, che, lasciando lavorare il gioco legale anziché le mafie, avreste potuto dare ai baristi, ai ristoratori o alle piccole imprese tanto gravate dalla situazione.

Sono tante quindi le critiche che potremmo muovere a questo decreto.

Naturalmente le risposte di Fratelli d'Italia, come ho detto, sono tante. Alcune le ho citate. Ricordo

anche il tema della liquidità: visto che tutti sapevamo di non avere i mezzi della Francia e della Germania per dare indennizzi adeguati alle imprese, si doveva intervenire di più sul fronte della liquidità e quindi utilizzare la leva finanziaria che permette chiaramente di moltiplicare per sei, sette e otto le garanzie, dando liquidità alle imprese. Questo si doveva fare: dite che lo farete con il decreto sostegni-*bis*. Come sempre, dobbiamo attendere fiduciosi, salvo poi purtroppo rimanere delusi, come accade spesso, da quello che andrete a proporci la prossima volta.

Concludo, però, con una nota positiva e un ringraziamento a quei colleghi trasversali della politica, dal Partito Democratico alla Lega, che hanno voluto supportare una battaglia che stiamo conducendo da circa due anni sul differimento termini dei professionisti. Riconosciamo alle Commissioni riunite di averci approvato un emendamento importantissimo per i professionisti italiani, che finalmente - per ora per la materia Covid, ma sono certo che, assieme a voi, arriveremo ad approvare nelle prossime settimane il disegno di legge che è da oltre un anno in lavorazione in Commissione - hanno il diritto di potersi ammalare senza dover pagare le sanzioni. Avranno quindi il diritto di essere parificati agli altri lavoratori e agli altri cittadini.

Concludo con una nota di speranza, dopo le critiche doverose per quanto non c'era e non c'è stato nel vostro decreto. Su questo tema, in Commissione tra partiti abbiamo saputo lavorare assieme e dovremmo imparare da questo, perché - ribadisco - quando si lavora assieme, quando si sanno accettare le proposte e le idee dell'opposizione, ne guadagniamo tutti, ma soprattutto il Paese. Non è utile giocare sporco; non è utile volersi arrogare solamente i meriti; bisogna condividerli, ma assieme arrivare al traguardo, che serve al nostro Paese per uscire dalla negatività e dalla crisi nella quale, purtroppo, si trova. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti perché mi facilitano il ruolo.

Siamo adesso in fase di completamento di un'attività istruttoria di nostra competenza riguardante il primo decreto-legge sostegni. Abbiamo trovato copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a questioni che erano rimaste fuori. Pensate al supplemento di copertura finanziaria concernente tutta la debolezza di categorie del lavoro che abbiamo riconosciuto come invisibili, ancorché fondamentali: i lavoratori stagionali, quelli che hanno prestazioni con ritorno ciclico all'interno delle attività riguardanti la collettività e la moltitudine, come la cultura e lo spettacolo.

Abbiamo trovato copertura ai costi fissi delle imprese. È immaginabile una società che ricominci a girare con vigore e fiducia, se non consentiamo alle imprese di superare quegli impedimenti necessitati e imposti dall'ordinamento? Il *lockdown* ha rappresentato un forte impedimento per ragioni riferite al contagio da bloccare. È chiaro che questo ha portato a nudo i costi fissi delle imprese. Abbiamo fatto un lavoro di discernimento laico e lucido nel merito per avere il consenso di tutti. Abbiamo lavorato per fare in modo che realtà tipo l'economia bianca della montagna non riguardasse soltanto i grandi numeri della montagna del Nord, che ha una forza di trazione per la collocazione turistica nazionale e internazionale.

Attraverso l'attività emendativa di merito abbiamo fatto in modo che si ricomprendesse anche la montagna dei piccoli numeri dell'Appennino, che però consente l'offerta turistica del sistema Paese Italia. Abbiamo fatto in modo che anche figure riguardanti l'innovazione della cultura e della ricerca, come i dottori di ricerca, venissero a trovarsi davanti all'opportunità di allungare la propria *expertise* di applicazione nella ricerca e nell'innovazione. Dobbiamo sapere che senza queste risorse dell'innovazione per l'innovazione non ci sarai economia capace di competere sul piano internazionale.

Noi, però, sappiamo che ci sono ancora questioni che devono essere fronteggiate. Pensate, per esempio, all'economia della piccola pesca, che poi si connette all'attività della ristorazione. Questi lavoratori hanno bisogno di misure.

Allo stesso modo abbiamo trovato la maniera per permettere ai Comuni il rispetto della produzione dei documenti contabili per tempo e adeguatamente, perché anche loro hanno patito la guerra dell'interruzione della normalità e dell'attività dei dipendenti preposti alla cura dei documenti contabili. Lo potranno fare i Comuni entro il 30 settembre di quest'anno, grazie ad un emendamento, che mi ha visto impegnato in prima fila, perché ho visto la fatica di alcuni Comuni, rinnovati di recente, che non

ce la facevano. E non è possibile che la regola della pubblica amministrazione prevalga rispetto alla vita reale. *(Applausi)*.

A questo proposito voglio mettere in evidenza un dato: abbiamo anche fatto sì che le norme sanzionatorie dell'Unione europea, riguardanti la vita delle imprese, a proposito di una norma lucidissima, che volle Gino Giugni al tempo del migliore periodo degli anni Novanta, quando cioè si passò dalla formazione del dire a quella del fare, per cui i giovani venivano introdotti nel circuito del lavoro attraverso i contratti di formazione e lavoro. Si è attivato un contenzioso tra l'Unione europea e l'Italia, in quanto Stato membro. L'Italia ha perso e ha attivato il rifacimento del ristoro economico, in quel caso un ristoro negativo, in danno di 3.000 imprese. Abbiamo presentato un emendamento e lo abbiamo istruito favorevolmente, con la lucidità della politica, perché la regola, il diritto pubblico e la decisione pubblica non possono uccidere la vita reale e così si è consentita la rateizzazione.

Sappiamo che, prima della pandemia, nella pancia della pubblica amministrazione italiana c'erano 150 miliardi di euro, per rendere moderno il sistema Paese e fornire di infrastrutture adeguate il suo territorio. A quei 150 miliardi di euro adesso si aggiungono i 248 miliardi di euro del *recovery plan* e le risorse del prossimo settennio della programmazione, come Stato membro della UE. Ciò che serve ulteriormente è rendere la decisione della pubblica amministrazione certa e veloce, organizzando i rapporti tra la pubblica amministrazione e la vita dell'economia e dell'impresa sulla base del valore dell'immediatezza. Non è possibile che ci vogliano settantadue mesi per mettere a regime la qualità di un progetto. In Italia abbiamo fatto passare un messaggio sbagliato e sbilenco. Sblocca cantieri? No! Prima di tutto serve uno sblocca progetti, in maniera tale che il progetto abbia la comanda dell'opera da farsi. Dobbiamo ricostituire le competenze nella pubblica amministrazione, per fare in modo che ciò che si vuole per fronteggiare un bisogno, attraverso il progetto poi accada esattamente.

Vi racconto un episodio, in breve: sono cento anni che il Comune e i cittadini di Chioggia attendono che si naturalizzi il passaggio di proprietà, da un terreno in possesso, che venne dato loro da Mussolini, ad un terreno che poi sarebbe stato affrancato, secondo le parole pronunciate dai vertici di Palazzo Chigi nel corso di cento anni. Siamo ancora in attività istruttoria, nonostante il Parlamento abbia deliberato e legiferato. Questa è la prova simbolo di come a volte la pubblica amministrazione arrivi a divorare, ad ostruire, ad assumere un atteggiamento da mammalucco, nei confronti di progetti che riguardano la vita reale.

Abbiamo dunque un Ministero incaricato di riformare la pubblica amministrazione e abbiamo un impegno preciso nell'agenda del Governo: dobbiamo ridurre i tempi, non togliere la salvaguardia del rispetto della trasparenza, del diritto penale e della *par condicio*, ma occorre fare in modo che i pronunciamenti degli enti terzi arrivino per tempo, perché questo tipo di lavoro, finanziato dalla risorsa pubblica, consentirà alle imprese di avere digitalizzazione e cablaggio, nei rapporti tra progetto di vita dell'impresa e sistema della PA e consentirà alle scuole di avere la continuità dell'offerta formativa, come all'università. Pensate anche al bisogno di telemedicina, che prossimamente, a seguito della pandemia, diventerà una realtà. Non possiamo immaginare che la fragilità si chiamerà soltanto pandemia da Covid-19, perché probabilmente in futuro conosceremo anche altre forme di fragilità e ci sarà bisogno di organizzare la continuazione dell'offerta formativa, educativa e della sanità a distanza. Tutto questo richiede investimenti, ma anche attività decisionale nell'immediatezza, misurazione della quantità e della qualità dei risultati e valutazione.

Abbiamo conosciuto lo *smart working*, una forma organizzativa imposta per necessità, ma dobbiamo anche riorganizzare i carichi di lavoro per fare in modo che si tratti di lavoro e che non sia la negazione del lavoro. Tutto questo richiede che si continui a legiferare nel merito, come abbiamo provato a fare nell'attività riguardante il primo decreto-legge sostegni: un'attività che ha tolto di mezzo la polemichetta, l'atteggiamento di interesse di parte. Sono molto soddisfatto, per esempio, per il lavoro che siamo riusciti a mettere a segno a proposito dei settori deboli della cosiddetta economia della collettività, della consistenza numerica.

Pensate agli impianti di sciovia, agli impianti della montagna: sarebbe immaginabile che si liberino dalla debolezza senza l'aiuto pubblico?

C'è un settore - quello delle realtà aeroportuali - che ad oggi non ha conosciuto alcun tipo di sostegno.

C'è stato un tentativo di aiuto nella legge di bilancio in esercizio quest'anno; ancora, però, deve arrivare a destinazione.

Dobbiamo aiutare le società aeroportuali altrimenti perderemo la connettività aerea, che significa velocità per le economie, facilità negli spostamenti. Il quadro delle questioni lo dobbiamo tenere a mente sapendo che non è finita, che il valore di 1.700 miliardi riguardanti il nostro PIL non si ripristina né con i 32 miliardi già deliberati né con i 40 che delibereremo. C'è bisogno di mettere a sistema una condizione di premura e di aiuto che davvero recuperi quello che abbiamo dovuto interrompere.

Ce la dobbiamo mettere tutta, dobbiamo fare in modo che la pubblica amministrazione sia un alleato della vita reale e dobbiamo fare in modo che le misure destinate alla formazione e all'innovazione siano davvero a disposizione di tutti i luoghi... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, siamo oggi qui riuniti a discutere del decreto-legge sostegni, che elargisce 32 miliardi per il ristoro di tutte le perdite subite dalle aziende in questo periodo di pandemia. Purtroppo, però, si tratta di misure assolutamente inefficaci e inefficienti; sono appena una goccia nel mare.

Oggi mi soffermerò su quanto si farà per la scuola: vengono stanziati 150 milioni per il recupero dei *gap* formativi. Purtroppo, però, il piano del ministro Bianchi, che aggiunge a questi 150 milioni altri 320 a valere sul PON e altri 40 per le povertà educative (per un totale complessivo di 510 milioni di euro), non prevede affatto il recupero dei *gap* formativi. Il piano, infatti, prevede un'apertura estiva che tutto fa tranne che sanare quelle lacune accumulatesi nella formazione degli studenti in oltre un anno di scuola praticamente perduto. È perduto a causa delle politiche messe in atto da questo Governo, ma anche, purtroppo - mi duole dirlo - dal precedente, che non ha messo un freno agli atti unilaterali dei Presidenti di Regione, anzi, li ha pure favoriti. Infatti, proprio alcuni Ministri di questo Governo come del precedente hanno favorito e in tutti i modi portato avanti politiche a favore della chiusura - ahimè - delle scuole, e specialmente delle scuole superiori. È qui che si è accumulato un *gap* formativo che di sicuro non potrà essere colmato con un piano estivo che prevede esclusivamente attività laboratoriali, di supporto, di sostegno psicologico, nonché di orientamento: ambiti che nulla - sottolineo proprio nulla - hanno a che vedere con quanto si è perso in termini di conoscenze e competenze in un anno di lavoro.

Oltretutto questo Governo, e in particolare il ministro Bianchi, con grande incoerenza anticipano anche la chiusura delle scuole, aprendo agli scrutini già dai primi di giugno. Allo stesso tempo, il Governo, che promette aperture estive, non per recuperare i *gap* formativi (quindi, questi 150 milioni non servono a nulla), oltretutto non prevede alcun impegno nell'impugnativa di tutte quelle ordinanze illegittime delle Regioni, che hanno previsto la scuola *à la carte*. In pratica, le famiglie possono scegliere se far seguire ai figli i corsi da casa oppure se farli seguire in presenza, in questo modo vanificando anche quest'ultimo mese di scuola che, purtroppo, non andrà a influire minimamente sul miglioramento della formazione dei nostri studenti.

In poche parole, se nella scuola italiana si vogliono realizzare dei veri investimenti, questi devono essere finalizzati a fare un passo indietro rispetto ai tagli alla spesa corrente effettuati dal ministro Gelmini a suo tempo, investendo per approfondire la qualità dei piani di studio, per ridare un senso alle discipline che si affrontano nei piani di studio delle scuole di ogni ordine e grado e poi per ridurre il numero degli alunni per classe.

A settembre, infatti, se ci troveremo nella stessa condizione, con un numero invariato di studenti per classe nelle stesse strutture deficitarie che noi, purtroppo, abbiamo nel nostro patrimonio immobiliare scolastico, rischieremo di perdere un altro anno di formazione per i nostri studenti. Non esiste alcuna misura di ristoro per tutto questo lavoro perso, per la scuola italiana e per gli studenti; una generazione compromessa in maniera quasi irreversibile, visto che, comunque, non c'è la volontà di porre rimedio a tutto questo. I *gap* formativi non si risolvono con misure *spot* da 150 milioni e con 18.000 euro a scuola. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, rivolgo un

ringraziamento particolare ai colleghi relatori, alla senatrice Toffanin e al senatore Manca, ai Presidenti delle due Commissioni, senatori D'Alfonso e Pesco, e al Governo. Sono state due settimane veramente importanti e di intenso lavoro. Ringrazio il sottosegretario Durigon e il vice ministro Castelli, oggi presente in Senato. Tutti insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra.

Come diceva nel suo intervento poc'anzi il collega senatore Ferro, abbiamo tutti quanti indossato la maglia della Nazionale. *(Applausi)*. È questo lo spirito con il quale abbiamo costituito questo Governo, del quale Forza Italia è parte fondante ed integrante: per indossare tutti quanti una maglia, che è la maglia della Nazionale, e per realizzare provvedimenti imponenti e importanti per il Paese.

Oggi esaminiamo il decreto sostegni, che va proprio nella direzione di far sentire la vicinanza dello Stato alle categorie produttive del nostro Paese; categorie che sono state assolutamente devastate, in questo anno, da questa crisi economica e dall'uragano della pandemia. Noi abbiamo oggi il diritto-dovere di aiutare queste categorie in difficoltà.

Abbiamo resistito e ne stiamo venendo fuori, grazie anche alla poderosa campagna vaccinale. Lo avevamo promesso, avevamo preso un impegno con i cittadini: 500.000 vaccinazioni al giorno. Oggi ci siamo finalmente riusciti.

Questa sarà oggi la nostra arma per combattere la pandemia e uscire finalmente dalla crisi.

L'impatto economico è stato devastante, soprattutto per il tessuto produttivo del nostro Paese, che si basa su piccole e medie imprese che non hanno un'autonomia tale da poter resistere ancora per più anni. Alla fine, però, ce l'abbiamo fatta e anche grazie a interventi poderosi di debito siamo arrivati oggi a vedere la luce in fondo al *tunnel*.

Conosciamo bene le realtà economiche del nostro Paese e nell'anno appena trascorso le abbiamo sempre ascoltate ed è per questo motivo che siamo andati sempre in un'unica direzione nelle proposte avanzate, stando prima all'opposizione e partecipando oggi all'azione di Governo. Abbiamo sempre chiesto al Governo, sin dal primo momento, interventi mirati a sostegno delle attività economiche, attraverso interventi a fondo perduto e l'immediata erogazione di risorse. Oggi nessuno di noi ha ricevuto proteste in merito alle erogazioni già arrivate sui conti correnti delle attività economiche. Abbiamo chiesto velocizzazione (e anche in questo ci siamo riusciti) e iniezioni di liquidità per restituire un minimo di serenità alle nostre attività.

È chiaro che tutti ci auguriamo di uscire quanto prima dalla pandemia e ridare dignità al guadagno frutto del proprio lavoro. *(Applausi)*. Ritengo che questo sia il punto importante e in questo momento dobbiamo essere noi a dare dignità a queste attività attraverso un sostegno e degli aiuti, affinché la tempesta passi quanto prima.

Abbiamo indicato già da tempo la direzione e ci siamo riusciti anche con il provvedimento in esame. Conosciamo tutti la portata del provvedimento, pari a 32 miliardi di euro. Anche quest'anno il calo del PIL è assai ingente (pari a circa il 9 per cento) e quasi tutte le attività sono andate in debito e hanno subito dei cali di fatturato compresi tra il 20 e il 10 per certo, a seconda dei settori. Il commercio all'ingrosso è calato del 16 per cento, le attività artistiche e anche di intrattenimento del 15 per cento, l'attività manifatturiera del 12 per cento, le attività professionali scientifiche di oltre il 10 per cento. Si tratta di numeri che lanciano un grido di allarme.

Oggi dobbiamo aiutare il sistema a ripartire. Siamo a maggio, sono trascorsi i primi quattro mesi del 2021 e abbiamo già quasi circa 80 miliardi di scostamento di bilancio, che abbiamo approvato per aiutare i settori economici, la ripartenza e il rilancio del nostro Paese.

Come ho detto, il provvedimento dispone di 32 miliardi di euro: circa 15 miliardi sono a fondo perduto per le attività economiche; circa 6 miliardi per lavoro e contrasto alla povertà; 3,5 miliardi per salute e sicurezza; 3,6 miliardi per il sostegno agli enti territoriali. Si tratta - lo ripeto - di contributi a fondo perduto. Abbiamo abbattuto anche la discriminazione dei codici Ateco, che hanno creato tanti problemi nel recente passato. Il turismo invernale ha subito uno stop e lo aiutiamo con un poderoso intervento.

Un altro impegno mantenuto è quello dei 500.000 vaccini al giorno. Si è inoltre provveduto all'abbattimento dei costi fissi per evitare il protrarsi di un'ingiustizia: abbiamo imposto la chiusura delle attività commerciali e non possono pertanto continuare ad arrivare loro le bollette. Quanto alla

tassa di occupazione di suolo pubblico, si è disposta l'esenzione dal suo pagamento fino alla fine dell'anno. Quanto alla Tari, si è assunto un impegno con il decreto sostegni *bis* perché anche questa è stata un'ingiustizia. La permanenza dei costi fissi gridava vendetta e si è quindi provveduto a un loro abbattimento.

Anche il mondo dello sport ancora oggi è fermo e dobbiamo aiutarlo a ripartire con le riaperture, perché oggi la migliore medicina è la combinazione di vaccini e riaperture e stiamo andando in quella direzione. Abbiamo dato un segnale al mondo dello sport, attraverso questo contributo allo sport di base e alle associazioni sportive dilettantistiche di circa 50 milioni di euro. Lo stesso vale per gli interventi a favore della montagna, perché non è stato possibile riaprire le strutture nelle località di montagna e quindi si è registrato un calo terribile di fatturato. In questo provvedimento, pertanto, è arrivato il nostro aiuto con interventi a favore di sport e montagna. Tutto questo lo abbiamo fatto per dare impulso alla ripresa e alla ripartenza, con il Parlamento che oggi, con l'approvazione da parte della maggioranza di un ordine del giorno, dà l'indirizzo di quello che dovrà essere il prossimo decreto sostegni-*bis* che il Governo approverà nelle prossime ore. Anche questa è una grande prova di maturità di questa Assemblea e della maggioranza politica che sostiene il Governo Draghi. *(Applausi)*.

Come diceva anche il presidente Silvio Berlusconi in un'intervista rilasciata alcuni giorni fa, questi sono finalmente i primi passi concreti del Governo sulla strada giusta, che è quella indicata da Forza Italia. La nostra, quindi, è da sempre una linea coerente all'opposizione, coerente oggi all'interno del Governo, perché anche in passato abbiamo votato gli scostamenti di bilancio e lo abbiamo fatto nell'unico interesse dei cittadini italiani. Questo è stato sempre il nostro scopo.

Ai cittadini italiani oggi - usando una metafora - va data una coperta per ripararsi ancora dalla notte che è ancora fonda e poi va data anche la benzina, perché in questo momento dobbiamo riaccendere i motori, dobbiamo ripartire, dobbiamo ritornare a correre, a vivere e a volare e finalmente a salutare - speriamo quanto prima - questi brutti momenti.

Quello al nostro esame, quindi, è un provvedimento di sostanza, importante, lo abbiamo costruito con un gioco di squadra e quindi speriamo di ripartire nell'immediato futuro e di buttarci alle spalle l'anno orribile appena trascorso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, inizio il mio intervento con i dovuti ringraziamenti ai relatori, perché hanno valorizzato il lavoro di tutti i colleghi e dei Gruppi e non era una cosa scontata. Ringrazio i Presidenti, che hanno supervisionato tutta l'analisi del decreto e che invito a voler arginare, per i prossimi decreti, le pressioni ansiogene di alcuni Ministri. Ci troviamo ad approvare quasi delle leggi di bilancio, per la complessità, ma con dei tempi stabiliti, quindi purtroppo anche in questo caso abbiamo dovuto fare una sola lettura. Ma proprio perché è una sola lettura occorre, soprattutto nel momento di sintesi finale, avere il tempo per evitare che possano rimanere delle imperfezioni e dei piccoli errori che poi andranno sistemati in altri provvedimenti. Ringrazio il Governo, in particolare il vice ministro Castelli e i sottosegretari Durigon e Bini. Ringrazio anche tutti gli uffici che hanno supportato con l'abituale professionalità tutti i lavori della Commissione.

Ma veniamo ai contenuti. Effettivamente il lavoro ha visto una convergenza dei vari Gruppi su temi prioritari e quindi c'è stata un'unica azione rispetto all'esenzione COSAP-TOSAP. La Lega con grande forza ha chiesto l'esenzione del canone RAI per quegli esercizi pubblici che sono stati chiusi e tale richiesta è stata condivisa anche dagli altri Gruppi.

È stato fatto, a mio avviso, un lavoro molto importante. In molti interventi ho parlato dell'importanza della variabile tempo; c'è stata una sinergia con le Regioni per arrivare a migliorare, sia in termini di tempo che di efficacia, il lavoro. Mi riferisco in particolare a quanto uscito all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni rispetto al riparto per la montagna. C'è stato quindi un lavoro preparatorio importante.

Come è stato detto da molti colleghi, con un ordine del giorno chiediamo al Governo che nel decreto-legge sostegni-*bis* venga incrementato di 100 milioni il Fondo per la montagna.

Non solo, anche rispetto agli accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria, il fatto che gli adempimenti previsti dal comma 492 della legge n. 178 del 2020 potranno decorrere dal 2022, farà in modo di non

bloccare il riparto del Fondo sanitario nazionale 2021 e avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Anche questo è un ottimo traguardo.

Un altro punto, condiviso e fortemente voluto dalla Lega, è quello riguardante l'attività sportiva, il cui Fondo è stato incrementato con 50 milioni per le associazioni e le società sportive. *(Applausi)*. Si tratta di una misura importante perché il Fondo rappresenta un sostegno per la copertura e il pagamento dei canoni di locazione e di concessione delle utenze che le associazioni e le società sportive dovranno onorare nonostante la sospensione della propria attività a causa della pandemia. Tante volte è dato per scontato, ma vorrei ricordare che l'attività che svolgono le associazioni e le società sportive non è volta solamente a fare in modo che le persone possano fare sport, rafforzando il proprio stato di salute mentale e fisica, ma coinvolge anche un discorso di socializzazione con un grande effetto sulla capacità di lavorare in squadra e stare insieme. Il blocco di queste attività è stato pertanto una ferita per tantissime persone, soprattutto giovani.

Il secondo intervento sullo sport molto importante concerne la possibilità di avere la proroga per l'entrata in vigore dei contratti sportivi. C'è assoluta consapevolezza che le società sportive non siano ancora pronte; quindi la proroga al 31 dicembre 2023, quando la scadenza sarebbe stata il 1° luglio 2022, è stata un'ottima realizzazione.

Ci sono anche misure più piccole che la Lega ha voluto portare come proposte emendative che danno un segnale preciso. Sto parlando, ad esempio, della somma di 1,5 milioni di euro prevista per le divise antisommossa della polizia penitenziaria. *(Applausi)*. Noi sappiamo che le carceri hanno molti problemi, ma al loro interno molti problemi li hanno anche gli agenti di polizia penitenziaria, che devono essere attrezzati giustamente per poter affrontare momenti di grande emergenza e di pericolo. Questo è un piccolo segnale, a nostro avviso, molto importante.

Non solo, abbiamo anche voluto dare un segnale per quei lavoratori, genitori separati, che a causa della pandemia hanno avuto difficoltà perché hanno perso il lavoro o comunque hanno dovuto tenere chiuse le proprie attività; un Fondo di 10 milioni di euro potrà aiutare loro al pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli fino a 800 euro. Anche questo è un segnale importante.

Altra misura importante, che forse molti sottovalutano, è il fondo di 20 milioni per le emittenti locali, un comparto in grande sofferenza da molto tempo, a maggior ragione in questo anno trascorso, con il problema della raccolta pubblicitaria e della possibilità di sopravvivenza. Questo è quindi un altro segnale molto preciso.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,04)

(*Segue* RIVOLTA). Vorrei poi fare un passaggio, che ritengo doveroso, sul riconoscimento della lingua dei segni e anche su una semplificazione e accelerazione nell'attribuzione delle risorse alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. È un'altra misura che si può adattare; il contributo rimane quello, ma la velocità e la semplificazione sono punti che in quest'Assemblea continuiamo a definire necessari. È una piccola cosa, ma che servirà alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Vorrei fare un ultimo riferimento a un argomento importante, grave, che ha colpito tutti in questi giorni. Dopo i festeggiamenti del 1° maggio, quando forse si è parlato di questioni non a tema, in questa sede dobbiamo parlare, come hanno fatto alcuni colleghi, di quanto sta succedendo: l'aumento delle morti sul lavoro, un fenomeno inaccettabile nel 2021. Temo che in molti casi le difficoltà economiche abbiano comportato una diminuzione del livello di sicurezza. Questo non può avvenire e penso debbano essere previste nuove risorse proprio perché i controlli ci siano, con più persone preposte, con la sussistenza di strumenti di sicurezza e di tutte le prerogative necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è possibile, infatti, che i numeri si siano alzati così tanto. È una sconfitta per il nostro Paese. A mio avviso il numero dei morti sul lavoro è indice della civiltà di un Paese, che dovrebbe tutelare tutti i lavoratori, qualunque ruolo essi abbiano. È una battaglia che ancora dovremo combattere tutti insieme.

Per il momento andiamo avanti, approviamo nelle prossime ore questo decreto-legge incredibilmente importante, con delle risorse davvero consistenti pari a 32 miliardi. Io ripongo una speranza in queste

risorse così copiose e nella possibilità di far riprendere tutte le attività, con la giusta prudenza, perché forse molte volte si fraintende. Nessuno dice: liberi tutti, non importa. La prudenza e il senso di responsabilità ci devono essere, ma proprio per prudenza e per senso di responsabilità dobbiamo permettere a tutti i lavoratori, a tutte le famiglie, di riprendere una vita normale, di riprendere il lavoro, che non dà solo sostentamento ma anche dignità, il senso della vita, l'importanza della contribuzione alla propria comunità. Andiamo avanti così, allora: la Lega c'è e ha dimostrato anche al Governo di svolgere un'azione importante che continuerà a fare, con concretezza e semplicità, ma con tanta forza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU *(M5S)*. Signor Presidente, ci tengo innanzitutto a ringraziare i colleghi, i membri del Governo e i relatori per il lavoro portato avanti insieme, che ha migliorato il testo del decreto-legge sostegni e che ha indicato in qualche modo le linee guida del Parlamento al Governo attraverso gli ordini del giorno per la stesura del secondo decreto-legge sostegni di prossima emanazione.

Dal lavoro e dalla lettura degli emendamenti di tutti i Gruppi è emersa la comune volontà di sostenere imprese, lavoratori e famiglie in questo che speriamo sia l'ultimo frangente di pandemia. Questo è ancora il momento di salvare con tutti i mezzi necessari il lavoro e la capacità produttiva del Paese. L'abbiamo fatto finora, nell'anno appena trascorso. L'abbiamo fatto nelle settimane scorse con il lavoro nelle Commissioni e lo ha fatto il Governo sul solco tracciato dal Governo Conte, con un impiego di risorse in un solo anno mai visto prima nel nostro Paese.

Quando la pandemia sarà terminata e riprenderemo finalmente a vivere, non dobbiamo però dimenticarci il senso di profonda inquietudine provato quando abbiamo visto le nostre strade e piazze vuote; quando abbiamo visto i nostri negozi, i nostri bar e i nostri ristoranti chiusi; quando abbiamo visto le nostre piccole imprese private della possibilità di vivere. Non dobbiamo dimenticarci che la vitalità delle nostre città è data ancora dalle piccole attività economiche. Non dobbiamo dimenticarci quanto è emerso in modo drammatico nell'anno appena trascorso. I nostri piccoli imprenditori e le partite IVA, nonostante da sempre abbiano sostenuto il tessuto economico e anche sociale del Paese, sono ancora la fetta più importante di popolazione priva delle più elementari forme di garanzia che spettano di diritto a ciascun lavoratore. *(Applausi)*.

Con l'ultima legge di bilancio abbiamo previsto una nuova forma di cassa integrazione per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (ISCRO), in via sperimentale. Dopo la pandemia dovremo stabilizzare questa misura estendendola a tutte le categorie di lavoratori autonomi. È nostro dovere farlo. È un principio di giustizia sociale.

Oggi siamo chiamati a un salvataggio di emergenza con le misure che ci apprestiamo ad approvare. Anche questo è un nostro dovere. Sono tante le ciambelle di salvataggio previste nel testo originario del decreto sostegni e sono tante anche le nuove misure introdotte dal Senato nelle Commissioni finanze e bilancio, di cui hanno parlato i colleghi ieri e oggi in discussione generale, tra cui l'esonero per alberghi, bar e ristoranti dalla prima rata IMU, dal canone RAI, dalla tassa di occupazione del suolo pubblico; l'esonero per i proprietari dal pagamento delle imposte sugli affitti non riscossi; i ristori alle *start-up* - di cui ringrazio il collega, primo firmatario, senatore Dell'Olio - che non hanno ricevuto finora indennizzi.

Le misure aggiuntive sono tante e sono tutte straordinariamente rivolte a sostenere imprese e lavoratori in difficoltà. Ci tengo a richiamare, tra i tanti emendamenti approvati, tre che hanno introdotto nuove tutele per i lavoratori dei porti industriali, tra cui il porto canale di Cagliari. Mi riferisco all'emendamento a mia prima firma, sostenuto dalla vice ministro Alessandra Todde e dai colleghi parlamentari sardi del MoVimento 5 Stelle, tra cui la collega Evangelista, e agli emendamenti dei senatori Emilio Floris di Forza Italia e del senatore Giuseppe Luigi Cucca di Italia Viva; colleghi che ringrazio, come sardo, per aver espresso anche in questa occasione la comune volontà di operare, al netto delle diverse sensibilità politiche, per il bene della nostra Isola.

C'è poi ancora l'emendamento del MoVimento 5 Stelle a prima firma del collega senatore Mario Turco, che ha esteso la cessione anche ai crediti di imposta del Piano nazionale transizione 4.0, una delle misure più finanziate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fondo complementare

investimenti. *(Applausi)*. Grazie a questa novità, abbiamo di fatto introdotto una sorta di superbonus imprese, consentendo alle imprese di cedere liberamente i crediti d'imposta per investimenti in innovazione e formazione e in ricerca e sviluppo e, quindi, non solo di usarli in compensazione, come era previsto finora. La novità rende ancora più vicina e a portata di mano una tra le principali proposte economiche del MoVimento 5 Stelle, ovvero il potenziamento di una piattaforma elettronica per certificare e far circolare i crediti di imposta immessi nel sistema. A questo proposito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo portando avanti nelle Commissioni finanze di Camera e Senato, è emerso il suggerimento di autorevoli auditi di slegare dalla dichiarazione dei redditi il tema della redistribuzione del reddito e dell'incentivo agli investimenti e agli acquisti per le spese cosiddette meritorie.

Secondo questi esperti, è piuttosto discutibile utilizzare il sistema delle detrazioni e deduzioni in dichiarazione redditi, perché impoverisce la base imponibile Irpef, tagliando spesso fuori dai benefici i cosiddetti incapienti. Sarebbe invece più efficiente un sistema di sussidi diretti nel caso di interventi redistributivi, commisurati - ad esempio - alla dichiarazione ISEE. In questo senso, occorre una riflessione sull'impiego di crediti d'imposta cedibili quali sussidi diretti; crediti d'imposta slegati dal sistema delle detrazioni e deduzioni che sappiamo tanto danno hanno fatto al nostro sistema fiscale. I crediti d'imposta cedibili possono essere una valida soluzione di sussidi e sostegni diretti, per diverse ragioni: funzionano; garantiscono un'erogazione immediata ai beneficiari; comporteranno un esborso da parte dello Stato, ovvero un minor gettito, soltanto una volta ottenuti gli effetti positivi anche per il gettito dello Stato. L'utilizzo dei criteri d'imposta potrebbe essere una soluzione a saldo zero per le casse dello Stato, ma con effetti dirompenti per l'economia, per l'ambiente e per le famiglie (vedi il superbonus).

Signor Presidente, termino il mio intervento con l'argomento con cui ho iniziato. Il nostro è un Paese di microimprese. Non facciamoci sedurre da modelli che non ci appartengono. È un modello che sicuramente mostra elementi di debolezza, di forte debolezza - ad esempio - nei confronti dei colossi *web*, ma è anche un sistema che ha sempre dimostrato una capacità di reazione e resilienza superiore a sistemi di altri Paesi. Le nostre piccole imprese sono sempre state in grado di innovarsi e adattarsi alle mutazioni del mercato. L'indipendenza, la capacità di resilienza e la fantasia delle nostre microimprese sono lo specchio del nostro modo di essere. Anche il nostro superbonus è una misura italiana, un'intuizione italiana, perché coniuga rilancio e sviluppo della vera economia verde, efficientamento energetico, miglioramento del nostro patrimonio edilizio e anche dell'umore degli italiani, perché parliamo del bene più prezioso che hanno: la casa. *(Applausi)*.

Gli emendamenti al decreto-legge sostegni, che hanno esteso la cedibilità anche ad altri crediti d'imposta, sono un segno importante. Occorre prima o poi mettere in ordine il sistema dei crediti cedibili anche attraverso lo sviluppo della piattaforma realizzata recentemente dall'Agenzia delle entrate per certificare questi crediti, rendendoli quindi certi e sicuri per lo Stato e spendibili per l'acquisto di beni e servizi. Questa potrebbe essere una strada tutta italiana di autofinanziamento: tutta italiana esattamente come le nostre piccole imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Toffanin.

TOFFANIN, *relatrice*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, ringrazio ancora quanti si sono adoperati in questo *iter* che ci vede ormai prossimi alla votazione del decreto-legge sostegni. E rivolgo i miei ringraziamenti anche ai senatori e alle senatrici che in questa seduta di discussione generale hanno voluto, con il loro contributo, portare alla nostra attenzione e a quella del Governo ancora proposte ed evidenziare delle criticità che possono comunque essere costruttive in vista dei futuri provvedimenti, a cominciare dal decreto-legge sostegni-*bis*.

È vero: quello che stiamo per approvare è un buon provvedimento; non è un provvedimento di certo risolutivo, vista la pandemia ancora in corso; considerate le risorse limitate che abbiamo avuto a disposizione rispetto allo scostamento votato lo scorso gennaio, e viste anche le misure e le loro conseguenze adottate dal precedente Governo e che incidono ancora in questa nostra logica. Questo Governo non può di certo accontentare tutte le richieste e soddisfare le esigenze e le gravi criticità che

emergono nel nostro Paese.

È vero: sono stati presentati 2.852 emendamenti al provvedimento, ma ciò non significa che la maggioranza abbia bocciato il decreto-legge in esame.

Anzi, credo sia stata, invece, data la possibilità di rappresentare le proprie sensibilità e di raccogliere, nelle sue molteplicità, il grido di aiuto che ci è pervenuto dai cittadini, attraverso i loro rappresentanti e tutte le associazioni che sono stati auditi nelle Commissioni finanze e bilancio.

Poi, però, la responsabilità di questa maggioranza si è esplicitata nel lavoro di grande sintesi che è stato portato avanti, prediligendo misure di ampia portata, che hanno trovato una grande convergenza e hanno evitato che le ulteriori risorse a disposizione del Parlamento finissero disperse in tanti rivoli, ovviamente impercettibili e inefficaci a livello di intervento.

Certo, si poteva fare meglio. Si può fare di più - come ho già detto nella mia relazione - e noi siamo pronti a impegnarci anche per il futuro. È tuttavia vero che questo Governo non è la continuazione del Conte II: mi pare evidente che abbia dimostrato una grande discontinuità, anche per il fatto che il PNRR, sul quale poggia il futuro nostro e di tutto il Paese, sicuramente è stato migliorato ed è stato presentato nei termini previsti. L'Europa aveva bocciato il precedente, ma il Governo Draghi è riuscito a presentare un progetto che può rimettere in moto tutto il sistema Paese.

È anche vero che, con il Governo Draghi, il Parlamento - come abbiamo dimostrato con questo provvedimento - ha lanciato un segnale importante, perché ha riacquistato il proprio ruolo nel processo legislativo, dando un forte contributo e soprattutto riuscendo ad incidere sul provvedimento in arrivo, il decreto sostegni-*bis*, attraverso l'impegno assunto dal Governo di proseguire anche nel futuro con la logica che abbiamo iniziato in questa fase. Pertanto, tutti i temi di ampia portata trattati nel primo decreto sostegni saranno completati con le nostre richieste nel secondo decreto sostegni. Finalmente non si usa più la logica del *bonus*, che vogliamo dimenticare, ma si parla di incidere sui costi fissi delle imprese che sono state chiuse e non hanno potuto usufruire dei servizi sui quali noi vogliamo portare delle agevolazioni.

Noi riteniamo che occorra soprattutto dare liquidità alle imprese. Certo, con i contributi a fondo perduto - è vero, e lo dico ai colleghi dell'opposizione - non si assicurano grandi iniezioni di liquidità a chi riceve il contributo. È per questo che abbiamo impegnato il Governo a intervenire con la moratoria dei mutui, ma anche creando nuovi fondi di garanzia dello Stato, perché l'impresa per ripartire ha bisogno di liquidità.

Noi abbiamo anche chiesto al Governo di poter procedere con le riaperture, che devono essere effettuate al più presto, perché solo con il lavoro si potrà far ripartire il nostro sistema. Occorre ovviamente attenzione per la sicurezza e che il piano vaccinale proceda come sta facendo. Anche questo è un segnale di discontinuità rispetto al precedente Governo: finalmente, con il generale Figliuolo, è stato messo in atto un piano vaccinale, che prima non c'era, dando veramente un taglio a quanto era successo l'anno scorso.

Ciò che voglio sottolineare è che noi abbiamo bisogno di implementare il piano delle vaccinazioni.

Abbiamo bisogno di riaprire le nostre attività e di immettere liquidità per fare investimenti. Queste saranno le ricette che ci daranno la garanzia di poter rimettere in moto l'economia e il nostro sistema.

Credo che con il decreto in esame abbiamo dato un bel segnale, perché ci siamo innestati in tale logica. Sono convinta che finalmente porteremo a casa un risultato con questo che sarà il primo di tanti provvedimenti. E vorrà essere anche una denotazione del Governo Draghi, che finalmente ha ascoltato il Parlamento, ponendosi in una logica diversa per cercare di dare risposte in una situazione che riteniamo veramente drammatica e preoccupante, e insieme, con lo stesso spirito di collaborazione che ha visto unita questa maggioranza, potremo cominciare a dare qualche segnale di ripartenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Manca.

MANCA, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, penso che la discussione generale abbia consentito a noi tutti di trovare ambiti di riflessione che vanno molto al di là del decreto in conversione.

Come avevamo detto nelle relazioni di presentazione del provvedimento, il nostro lavoro si è concentrato non solo a definire le misure utili per la conversione, ma anche e soprattutto a indicare al

Governo gli indirizzi fondamentali per la definizione del nuovo decreto sostegni-*bis*.

Tuttavia, colleghi, parto da un primo dato che vorrei chiarire almeno tra di noi: non credo sia utile al Paese introdurre la polemica sul coprifuoco. Questo decreto ha destinato oltre 5 miliardi al Sistema sanitario del nostro Paese; oltre 2,8 miliardi per l'acquisizione dei vaccini e sappiamo tutti qui dentro - non c'è nessuno che non lo sa - che la velocizzazione delle vaccinazioni rappresenta la prima misura economica per uscire dalle limitazioni individuali ed economiche che ovviamente la pandemia ha imposto al nostro Paese. Non c'è nessuno che non vuole superare dunque il coprifuoco. Dobbiamo però tener conto che dobbiamo lavorare con grande attenzione per aprire le attività in sicurezza, perché il nostro obiettivo è aprire, e non richiudere tra pochi mesi. Il nostro obiettivo è liberare il Paese in sicurezza e penso che tutto questo, di fronte allo sforzo più grande che il Governo sta sostenendo insieme alle Regioni, vale a dire la velocizzazione del piano vaccinale, non possa consentirci di aprire polemiche assurde per dare l'idea che ci sia una contrapposizione tra chi vuole liberare il Paese dalle limitazioni e chi, invece, vuole costringere il Paese nelle limitazioni. È un dibattito assurdo e inspiegabile perché, se velocizzeremo il piano di vaccinazione come stiamo facendo, raggiungendo 500.000 vaccinazioni giornaliere - sono diverse dalle 100.000 che facevamo pochi settimane o pochi mesi fa - riusciremo ad arrivare, acquisendo i vaccini, (ci sono 2,8 miliardi destinati) a un'immunità di gregge che ci metterà nelle condizioni di uscire in sicurezza dalle limitazioni.

L'ambizione di questo Paese deve essere però più grande, colleghi. Credo che sia molto importante sottolineare qui che sono state individuate alcune risorse anche per portare l'Italia all'interno delle produzioni vaccinali. Il nostro Paese deve avere l'obiettivo di proteggere i cittadini da future varianti e anche da future pandemie. E, per fare questo, abbiamo bisogno - come abbiamo indicato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - del primo e più importante investimento sulla dimensione territoriale del sistema sociale e sanitario.

Abbiamo visto, infatti, quanto sia difficile curare le persone all'interno di fenomeni pandemici e non possiamo non tener conto di questa situazione.

L'esperienza pandemica ci porta a ritenere l'investimento nella dimensione territoriale la primaria operazione da fare per mettere in sicurezza l'Italia. Altro che polemiche da coprifuoco! Lavoriamo insieme da subito per progettare un nuovo sistema sociale e territoriale che si prenda cura e torni a restituire centralità alla medicina di base e territoriale, che è uscita dal *radar* dell'alta specializzazione dei grandi ospedali e dei grandi luoghi di ricerca. Non voglio mettere in contrapposizione la ricerca dei grandi ospedali, ma abbiamo visto che, senza una medicina territoriale più forte; senza una medicina telematica che porti a casa delle persone le cure necessarie; senza una medicina di base nuovamente centrale, non riusciremo a proteggere il Paese da future varianti pandemiche. Lo dico perché trovo sbagliato, anche da parte di Fratelli d'Italia, continuare a insistere su questa polemica perdendo di vista l'obiettivo cruciale che il Paese deve avere, e cioè garantire una sicurezza fondamentale alle famiglie e alle imprese anche di fronte al probabile arrivo di nuove ondate di nuove varianti e anche di nuove pandemie. Questa deve essere la sfida di un grande Paese, che ha uno dei sistemi sanitari universali più forti in Europa e nel mondo.

Credo che dobbiamo partire da questo ragionamento perché da qui si capisce il giusto investimento che abbiamo fatto sull'architrave del nostro Paese. Le piccole e medie imprese sono l'architrave del nostro Paese. Chiunque legge l'economia italiana sa che la piccola e media impresa è l'asse portante della nostra economia. Era doveroso un intervento sui costi fissi. Abbiamo introdotto elementi di novità rispetto al passato: abbiamo superato i codici Ateco; tutti insieme e senza litigi politici abbiamo destinato risorse fondamentali per aiutare le piccole e medie imprese. Sono centinaia di migliaia le attività che giustamente oggi hanno uno Stato più vicino. Abbiamo tolto di mezzo incrostazioni e attriti che potevano anche generare conflitti sociali e mettere in difficoltà il sistema dell'ordine pubblico e della sicurezza del Paese.

Aver destinato oltre 430 milioni di euro alla riduzione dei costi fissi è stata una scelta politica giusta che non ha colore e rappresenta la maggioranza che sostiene questo Governo. Ha determinato anche l'indirizzo per ulteriori risorse sulla liquidità delle imprese necessarie nel prossimo decreto. Allo stesso modo, gli indirizzi che abbiamo definito affrontano - il collega Comencini lo ha ricordato prima -

anche il tema del come risolvere il problema delle fragilità, che vivono nella dimensione territoriale.
La crisi pandemica ha aperto nuovi squilibri e ampliato la forbice tra chi non ce la fa e chi ce la fa. Abbiamo un tema di fragilità sociale nella dimensione territoriale molto ampio, al quale si connettono tutte le questioni alle quali abbiamo cercato di dare una prima risposta, compreso il tema difficile gli sfratti. Non è una sconfitta: è un primo tentativo per dare una risposta, che però non può non avere al suo fianco anche la dimensione sociale della portata della sfida. C'è, infatti, chi lo sfratto lo subisce dentro dinamiche di povertà acquisite all'interno della fase pandemica e c'è chi lo sfratto lo ha acquisito perché già prima non voleva pagare il canone e, quindi, ci sono dinamiche sociali molto delicate anche all'interno degli sfratti. Abbiamo cercato di dare in fretta una prima risposta difficile, ma la maggioranza si è misurata. Abbiamo fatto un primo confronto e credo che ciò costituisca comunque un patrimonio positivo.
In ultimo vengo al settore turistico e alle imprese turistiche. Abbiamo sempre detto, sin dal primo giorno, che è una delle filiere che ha bisogno di un'attenzione particolare perché rappresenta un ambito di potenziale crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese. L'Italia è una piattaforma naturale sul piano culturale e ambientale. Per le sue bellezze architettoniche e la qualità della vita non ha rivali nel mondo.
Dunque è evidente che dobbiamo cominciare a ragionare per filiere: non siamo tutti uguali, non tutte le dinamiche economiche si scaricano in maniera proporzionale. Dobbiamo cominciare a guardare al futuro del Paese attraverso misure dedicate alle diverse filiere. Il tema del sistema aeroportuale è diverso da quello della meccanica o della manifattura. Basta guardare i dati Istat sulla crescita industriale, per accorgersi che ci sono settori, come quello industriale o dell'edilizia, che crescono, mentre altri, purtroppo, come i servizi o il commercio, sono in grande difficoltà.
Sul turismo dobbiamo inevitabilmente aprire la stagione degli investimenti, concentrandoci sulla possibilità di creare un sistema di accoglienza e di ricettività più qualificato. Dunque dobbiamo mettere in campo investimenti e favorire gli investimenti privati. Se vogliamo che questo settore resti italiano - come è giusto che sia - abbiamo bisogno di spazi ulteriori, di crediti di imposta e di meccanismi fiscali favorevoli al rilancio degli investimenti. Abbiamo bisogno di qualificare la nostra capacità e la nostra offerta, se vogliamo tornare a far crescere il PIL turistico, che ha sicuramente importanti margini di crescita nei prossimi anni.
A queste dinamiche dobbiamo unire l'investimento fatto sul lavoro, le riforme necessarie per riorganizzare gli ammortizzatori sociali e la necessità di spostare risorse dall'assistenza alle politiche attive, perché dobbiamo essere sempre consapevoli che un reddito di formazione diventerà decisivo, nei prossimi anni, per accompagnare una nuova crescita, e lo si farà attraverso un'importante riforma degli ammortizzatori sociali. Tutto questo tiene insieme gli elementi decisivi dell'universalità del Sistema pubblico sanitario, con la forza sociale ed economica che contraddistingue il nostro Paese. Credo che, in questa dinamica, con l'immunità di gregge, con l'uscita dalla pandemia, nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le riforme, l'Italia abbia tutte le condizioni per uscire dalla crisi. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 12,31)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.
DE CARLO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, nella relazione di minoranza, svolta ieri, ho cercato di inquadrare l'argomento e di evidenziare le iniziative di Fratelli d'Italia, per migliorare un decreto-legge, che sicuramente non ci vede particolarmente entusiasti. Vediamo invece entusiasmo negli interventi della maggioranza, che ho seguito nelle giornate di ieri e di oggi, come se il provvedimento in esame fosse davvero essere utile a un'impresa o a un artigiano che riceve 2.500 euro su una perdita di 50.000 euro. Abbiamo anche visto entusiasmo per il fatto di aver potuto disporre, in Parlamento, di 770 milioni di euro, sui 32 miliardi di euro del provvedimento, come se ciò significasse riportare centralità al Parlamento (così è stato detto testualmente). Direi che 770 milioni di euro su 32 miliardi di euro comportano ben poca centralità al Parlamento e molta centralità al Governo: mi sembra un dato di fatto oggettivo.
Abbiamo visto un entusiasmo forse esagerato per aver scritto, su un ordine del giorno, i *desiderata* per

il prossimo decreto-legge. Ciò è sempre accaduto ed è in piena ed assoluta continuità con i decreti del Governo Conte, per cui si rimandava sempre ad un momento successivo l'emanazione del prossimo decreto salvifico: è cambiato il nome, da ristori a sostegni, ma in realtà è sempre stato quello il *modus operandi*.

Si tratta di un entusiasmo forse un po' eccessivo, che non solo stride con il fatto che la maggioranza abbia presentato 2.500 emendamenti, a dimostrazione che il provvedimento non piaceva particolarmente a nessuno e non solo alla minoranza di Fratelli d'Italia, che ne aveva presentati circa 500. Ciò stride soprattutto con lo sconforto e lo scoramento che c'è fuori da questo palazzo, dove tante categorie produttive pagano, come tutti i cittadini - e non solo - le limitazioni anticostituzionali della libertà, come l'assurdo coprifuoco, che continua a persistere nonostante non ci sia alcuna evidenza scientifica del fatto che il virus morda di più dopo le 22, rispetto a prima.

E non solo questo: pagano quelle attività produttive che fino ad oggi hanno tirato la carretta di questa Nazione; pagano sulla propria pelle anche le chiusure e le limitazioni della propria attività.

Cito due esempi: gli agriturismi, che erano oggetto di emendamenti *bipartisan*, sono gli unici che non ricevono nemmeno un indennizzo, perché non si è scorporata la loro attività di agriturismo da quella agricola. Questo credo sia emblematico di come sia prestata poca attenzione soprattutto a quelle categorie che riempiono le nostre mense e le nostre cucine di prodotti sani, tipici, e costituiscono l'ossatura di quel *made in Italy* di cui tutti ci riempiamo la bocca, ma che ben pochi, poi, cercano di supportare in maniera concreta.

Mi soffermo su un altro aspetto relativo all'articolo 37 che avrebbe dovuto istituire un fondo per permettere anche alle aziende in amministrazione controllata di usufruire delle risorse per il sostegno. Faccio appello al ministro D'Incà - non lo vedo in Aula - e cito l'esempio Embraco-Acc, che conosce perfettamente per averlo a casa sua (come a casa mia). Faccio appello al Ministro conoscendo la sua sensibilità - al di là delle questioni e delle diatribe interne al Governo tra chi ha una visione più privatistica della soluzione del problema e chi, come il Governo precedente e la Regione Veneto, magari intravedeva una prospettiva di strategicità del progetto Italcomp - affinché si possa trovare immediatamente una soluzione comune, perché oggi la liquidità che l'Acc necessita è immediata, e non più differibile. Quindi, al di là delle prese di posizione all'interno della maggioranza, auspico che a pagarne il prezzo - come sono sicuro che lei, Ministro, vuole scongiurare - non siano i tanti lavoratori e soprattutto le tante famiglie che intorno all'Acc ed Embraco in Piemonte vivono e lavorano.

Credo che il giudizio che possiamo dare, anche dopo il dibattito che abbiamo ascoltato in Aula, sia assolutamente insufficiente, come lo sono state le misure; insufficiente come sono i giudizi che arrivano da tante categorie. Noi siamo sempre stati a disposizione.

Ringrazio i relatori, sia la collega Toffanin che il collega Manca, per la disponibilità e le aperture che hanno avuto nei confronti dell'opposizione, consci -come siamo - di avere sempre lavorato non per far crescere nelle percentuali il nostro partito - anche se è oggettivamente un dato di fatto anche quello - ma soprattutto con il solo interesse, di far crescere questa Nazione che noi - contrariamente magari a qualcuno di voi - non vogliamo certo vedere né soffrire né tantomeno asservita alle logiche europee di Francia e Germania. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento stesso.

Pertanto sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,39, è ripresa alle ore 12,59).

La seduta è ripresa.

Alla luce dell'intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, salvo nelle parti che riproducono gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite che la Presidenza si accinge a dichiarare improponibili e alle condizioni di seguito indicate. Gli emendamenti 11.7 (testo 2) e 21.0.2 sono improponibili.

L'emendamento 36.0.30 (testo 4) è proponibile a condizione che venga riformulato in senso aggiuntivo all'articolo 35 del decreto-legge.

L'emendamento 39.30 (testo 3) è proponibile limitatamente ai capoversi 1-*bis* e 1-*quater* e a condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo e cioè fino al limite massimo del 31 dicembre 2022.

L'emendamento 39.0.56 è proponibile in una nuova riformulazione e a condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo, cioè fino al limite del 31 dicembre 2022.

L'emendamento 39.0.66 (testo 2) è proponibile a condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo e cioè fino al limite del 31 dicembre 2022.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, accolgo i rilievi della Presidenza, fatte salve le riformulazioni proposte dalla 5a Commissione che interverranno successivamente.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

Avverto che nel frattempo procederemo anche alla sanificazione.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 14,03).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge sostegni.

La seduta riprenderà alle ore 15,30 o comunque al termine della seduta della Commissione bilancio chiamata ad esaminare i profili finanziari dell'emendamento.

Per la discussione sulla fiducia sono stati assegnati cinque minuti per ciascun Gruppo. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato altresì il calendario dei lavori della prossima settimana.

La giornata di martedì 11 sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento alla Commissione affari costituzionali chiamata ad esaminare il decreto-legge sul contenimento dell'epidemia Covid-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici.

La discussione di quest'ultimo provvedimento avrà inizio nella seduta di mercoledì 12, con inizio alle ore 10.

Il calendario dei lavori prevede, inoltre, nella giornata di giovedì 13 la discussione delle mozioni n. 353 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 e n. 349 sulla candidatura di Torino alle Universiadi del 2025.

Per la discussione delle mozioni sono previsti per ciascun Gruppo cinque minuti nella discussione e dieci minuti per le dichiarazioni di voto, oltre ai cinque minuti attribuiti per l'illustrazione delle mozioni. Eventuali mozioni abbinate dovranno pervenire entro le ore 18 di martedì 11 maggio.

Sempre nella giornata di giovedì 13 maggio, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e del turismo.

Mercoledì 12, alle ore 9, è convocata la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati per procedere alla sua costituzione.

Come ho detto, la seduta è sospesa fino alle ore 15,30 o, comunque, fino al termine dei lavori della Commissione bilancio.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 13 maggio:

Mercoledì	12	maggio	h. 10	- Disegno di legge n. 2167 - Decreto-legge n. 44, Contenimento epidemia COVID-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici *(scade il 31 maggio)* - Mozione n. 353, Ciriani, sulle restrizioni connesse all'emergenza COVID - Mozione n. 349, Laus, sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 13, ore 15)**
Giovedì	13	"	h. 9,30	

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2167

(Decreto-legge n. 44, Contenimento epidemia COVID-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici)

(5 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore e 30 minuti, di cui:	
M5S	49'
L-SP-PSd'Az	44'
FIBP-UDC	39'
Misto	35'+5'
PD	33'
FdI	25'+5'
IV-PSI	24'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'
Dissenzienti	5'

(La seduta, sospesa alle ore 14,06, è ripresa alle ore 15,37).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2144

e della questione di fiducia (ore 15,37)

PRESIDENTE. Colleghi, devo comunicare, con dispiacere, che non è ancora disponibile il parere della 5a Commissione che normalmente, in assenza di contrasti, non avrebbe bisogno di un tempo così lungo.

Mi comunicano, però, che cercheranno di affrontare e risolvere, non prima delle 16,15, i gravosi problemi che impediscono di accelerare i tempi.

Per quanto riguarda questa Presidenza, le 16,15 è l'orario limite entro cui si può far aspettare l'Aula per un parere che deve essere espresso entro l'ora che la Commissione stessa ha fissato.

Pertanto, sospendo la seduta fino alle ore 16,15.

(La seduta, sospesa alle ore 15,38, è ripresa alle ore 16,21).

Colleghi, non abbiamo notizie confortanti dalla Commissione bilancio, dove si prolungano i lavori per un parere che immaginavamo fosse più veloce.

Sono pertanto in procinto di rinviare la seduta.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha abbandonato la Commissione bilancio quasi un'ora fa proprio per l'incapacità della stessa di rispettare gli accordi presi con l'opposizione; abbiamo lasciato di fatto la Commissione e i suoi componenti ad arrovellarsi su un emendamento che la Ragioneria ha cassato. È bene che si sappia che probabilmente il ritardo è dovuto al fatto che non c'è l'accordo di maggioranza. I lavori parlamentari sono pertanto rallentati dal fatto che la maggioranza, nonostante un consenso quasi bulgaro, eccetto la mia parte di emiciclo, ancora, a distanza di tempo, si arrovella su un emendamento e non trova la quadra. A pagarlo siamo noi che siamo bloccati in Aula da oltre un'ora, con continui rimandi. Credo sia bene stigmatizzare questo comportamento che certo non fa bene al Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, la ringrazio perché, se ciò che ha detto corrisponde a verità, spiega questo ritardo, altrimenti difficile da comprendere.

La Commissione chiede quindi un ulteriore rinvio. Ho informato il Presidente del Senato del ripetersi

della richiesta di ulteriori rinvii; le ho chiesto di farmi sapere in proposito come ritiene che la Presidenza debba muoversi.

Per adesso non posso fare altro che rinviare la seduta di quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,24, è ripresa alle ore 16,40).

Colleghi, ho avuto comunicazione dal Presidente del Senato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha assicurato che per le ore 17 potremo riprendere i lavori.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, la ringrazio per la pazienza che anche lei dimostra.

Consideriamo le ore 17 come la linea del Piave, oltre la quale non siamo disposti ad andare. Annunciamo quindi già da subito che, se alle ore 17 non riprenderanno i lavori dell'Assemblea, occuperemo i banchi del Governo, fino a quando lo riterremo necessario.

PRESIDENTE. È un annunzio inusuale, perché queste cose al massimo le ho viste fare, mai annunziare; però non posso censurare nessuno, ne prendo atto.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, credo che a questo punto una regola di buona amministrazione della gestione dell'Assemblea dovrebbe essere quella di dire che non è serio arrivare con modifiche di emendamenti che non riusciremo a capire; né riusciremo a capire in quali parti il testo che andiamo a votare viene rimaneggiato. Per questa ragione, signor Presidente, le rappresento la necessità di rappresentare al Governo che forse è preferibile rinviare tutto a martedì, perché si voti consapevoli di quello che votiamo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sarà mia cura riferirlo.

LANNUTTI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Anch'io ritengo che sia più serio che il Parlamento sia informato e sappia quello che vota. Come noto, non faccio più parte della maggioranza, essendo stato cacciato insieme ad altri colleghi il 17 febbraio, per non aver votato la fiducia al presidente Draghi. Non parlo quindi come esponente della maggioranza, essendo relegato nel Gruppo Misto.

Noto però che il motivo del contendere (sono andato in 5a Commissione) riguarda il rifinanziamento del superbonus, cioè di una misura che ha funzionato per la ripresa dell'economia. Faccio notare che la norma è stata espunta dal Ragioniere generale dello Stato. Ma chi era il precedente Ragioniere dello Stato? Era il ministro Daniele Franco. Allora bisogna che si trovino queste risorse per rilanciare l'economia e non possiamo accettare lo scaricabarile. Credo che ci voglia più serietà nei rapporti tra Governo e Senato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17).

Colleghi, mi informano che la 5a Commissione ha espresso il parere e che gli Uffici, essendo concluso l'*iter* politico, stanno solo completando quello formale (di fatto, stanno scrivendo il testo).

Il senatore De Carlo aveva chiesto di intervenire. So che in Conferenza dei Capigruppo era stato il Gruppo Fratelli d'Italia a chiedere che potesse essere prima espresso il parere, ma di non avere obiezioni se, dopo il parere, si fosse iniziato anche senza il documento scritto. Lo conferma, senatore De Carlo?

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, abbiamo sempre una parola sola. Non siamo certo noi quelli che tradiscono gli accordi, quindi ribadisco la nostra disponibilità a iniziare, nonostante non ci sia il testo, stigmatizzando però quanto avvenuto, ossia un ritardo di un'ora e mezza dovuto solo ed esclusivamente a diatribe interne alla maggioranza, che ci hanno visto addirittura abbandonare la Commissione, visto il comportamento assolutamente inusuale e che certo lede fortemente le nostre prerogative parlamentari.

LICHERI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore?
LICHERI *(M5S)*. Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, è doveroso da parte mia dare spiegazione delle ragioni per le quali questa giornata si è sviluppata in maniera così convulsa. Sapete tutti, colleghi, che il MoVimento 5 Stelle sta dalla parte delle imprese. *(Applausi. Commenti)*.
Lo abbiamo dimostrato con il superbonus. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Licheri, che però deve intervenire sull'ordine dei lavori. Senatore, glielo ricordo.
LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, come dicevo, lo abbiamo dimostrato con il superbonus edilizio al 110 per cento e lo dobbiamo dimostrare in un altro passaggio fondamentale per il rilancio dell'economia, che è la cessione del credito d'imposta...
PRESIDENTE. Questo però è nel merito. Sull'ordine dei lavori?
LICHERI *(M5S)*. È giusto, signor Presidente, che lei sappia che ciò che è stato fatto in Commissione non lo possiamo accettare. Il MoVimento 5 Stelle non ritrae la mano in questo momento alle persone che aspettano il decreto sostegni; ma da domani il superbonus, cioè la cedibilità dei crediti per il programma transizione...
PRESIDENTE. Senatore Licheri, lei parlerà in dichiarazione di voto e nel dibattito.
LICHERI *(M5S)*. Noi lo ripresenteremo...
PRESIDENTE. Per adesso credo che debba limitarsi all'ordine dei lavori. *(Applausi. Commenti)*.
LICHERI *(M5S)*. ...in occasione del secondo decreto sostegni. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento. *(Commenti)*.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà. *(Proteste)*.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, se posso, vorrei avere un attimo silenzio, perché mi sembra di essere al mercato.
PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, cominci a parlare e vedrà che, se è convincente, l'ascoltano. Accomodatevi, per favore. Prego, senatore De Bertoldi.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Grazie, Presidente. *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Prego di liberare l'emiciclo. Chi non ha interesse ad ascoltare il senatore De Bertoldi può uscire; gli altri si accomodino. *(Commenti)*.
Cara collega, se parla senza microfono, nessuno l'ascolta. Prego, senatore De Bertoldi. *(Proteste)*.
Colleghi, dovete sapere cos'è l'intervento sull'ordine dei lavori: non è spiegare qual è il contenuto di un provvedimento. Studiate il Regolamento! *(Proteste)*.
Si accomodi, che ci avete fatto aspettare due ore! *(Vivaci proteste)*. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine.
Prego, senatore De Bertoldi.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Come si può vedere, quello che sta succedendo in quest'Aula dimostra la presenza di una maggioranza che sta sfiorando, ogni momento di più, il ridicolo. *(Applausi. Proteste)*.
PRESIDENTE. È una valutazione politica. Ha detto che la maggioranza sta sfiorando il ridicolo. Ho sentito di peggio. Senatore De Bertoldi, vada avanti se vuole parlare.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Dispiace...
PRESIDENTE. La richiamo per la seconda volta. Vedo che il MoVimento 5 Stelle non riesce a stare in Aula: fra qualche minuto sospendo la seduta. *(Proteste)*.
Prego, senatore De Bertoldi, prosegua. *(Vivaci proteste)*.
Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. Si sieda!
DE BERTOLDI *(FdI)*. Dispiace che addirittura il Capogruppo del primo partito che sta in questo Parlamento non conosca le regole parlamentari e non sappia che sto facendo un intervento sulla fiducia, non sull'ordine dei lavori. *(Applausi. Proteste)*.
È veramente un'offesa, non a me, non al mio partito, ma a questo Parlamento, che state profanando da anni con la vostra incompetenza. *(Vivaci proteste)*.

È una vergogna! Non è accettabile! State offendendo il Parlamento!
Mi scusi, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, si fermi un attimo.
Allora, colleghi, il senatore De Bertoldi - lo dico a chi non l'ha capito - non sta intervenendo sull'ordine dei lavori. *(Commenti)*. Stia buona, stia zitta, collega!
Il senatore De Bertoldi sta intervenendo sulla questione di fiducia e sta svolgendo un intervento politico in cui può esprimere le sue opinioni. Dopo, se un senatore del MoVimento 5 Stelle si vuole iscrivere, è ancora in tempo per farlo, anziché protestare perché non si conosce il Regolamento. *(Reiterati commenti del senatore Santangelo)*. Che dice? Parli senatore De Bertoldi, parli.
Senatore Santangelo, lei è espulso dall'Aula. Sospendo la seduta per cinque minuti. *(Applausi)*.
(La seduta, sospesa alle ore 17,07, è ripresa alle ore 17,11).
Ho parlato con il presidente Licheri, che ha chiarito a sua volta che l'intervento non era sull'ordine dei lavori, ma in discussione. Il senatore Santangelo potrà rientrare prima del voto, ma intanto lo ringrazio per aver adempiuto all'intimazione che ha avuto. (*Il senatore Licheri fa cenno di voler intervenire*).
Subito dopo il senatore De Bertoldi, parlerà - questa volta sulla questione di fiducia, se lo desidera - il senatore Licheri, che potrà esprimere tutte le opinioni che ritiene nell'occasione e nel modo previsti dal Regolamento.
Senatore De Bertoldi, pregherei anche lei di mantenere i toni adeguati all'occasione. Può riprendere il suo intervento.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, se c'è rispetto, sono il primo a darlo, naturalmente, come sempre.
Avevo concluso infatti l'intervento di questa mattina con un auspicio di trasversalità e collaborazione, che era tanto atteso e importante in un momento così difficile per il Paese e nell'interesse di tutti gli italiani, al di là delle fazioni, dei partiti e delle ideologie politiche. Purtroppo, oggi pomeriggio in Aula è successo qualcosa con riferimento a un emendamento fondamentale e importante. Per Fratelli d'Italia il 24.3 era uno dei tre emendamenti base su cui determinare una condotta politica nelle Commissioni bilancio e finanze riunite. Orbene, poiché, come il collega De Carlo ha detto prima, siamo abituati ad avere una parola sola, ci aspettavamo che, con la stessa serietà con la quale abbiamo chiesto alla maggioranza la fiducia su tre emendamenti, si portasse avanti l'accordo preso in presenza e con l'assenso del Governo, che pensavamo fosse stato preventivamente verificato anche dalla Ragioneria quanto alla possibilità di essere concluso. Eravamo quindi certi che non ci potessero essere scherzi e che chiaramente sarebbe stato rispettato l'accordo sul maxiemendamento su cui è stata posta la questione di fiducia, contenente uno degli emendamenti base dell'intesa tra la maggioranza e Fratelli d'Italia, che è l'opposizione rimasta in questo Parlamento.
Signor Presidente, così non è e ciò che è peggio è che si pregiudica questo emendamento che voleva garantire la flessibilità e che, in un momento di grande difficoltà per i nostri territori, le Regioni non fossero rigidamente costrette a impiegare i fondi per spese con voci precise e dettagliate, ma che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome potessero utilizzare quel denaro che i vari decreti emergenziali avevano dato per le necessità che si appalesavano sul momento.
Faccio anche un esempio, perché i cittadini devono capire, citando il caso di quando sono state destinate risorse, dai decreti emergenziali, per l'assunzione di personale sanitario. Ebbene, se non c'erano il tempo per svolgere il concorso e la possibilità di impiegare immediatamente quei fondi, ma serviva il personale sanitario, si doveva ricorrere a quello delle agenzie interinali, perché bisognava far lavorare negli ambulatori e negli ospedali le persone che servivano, in un momento di emergenza. Con questo emendamento, che interessa la gran parte delle Regioni italiane, abbiamo dunque chiesto di fare in modo che quel denaro, che non si è potuto spendere rigidamente per l'assunzione, potesse ad esempio essere speso per utilizzare quel personale sanitario in modo temporaneo. Questo vale anche per altre questioni, come i dispositivi di protezione, i medicinali o la sanificazione. In sostanza, volevamo forse che quei soldi, destinati per rispondere al Covid, rimanessero inutilizzati, non per una volontà in tal senso, ma perché non è possibile spenderli diversamente?
Signor Presidente, credo allora che, di fronte ad un atto di responsabilità del nostro partito, che ha

cercato di rispondere alle esigenze delle Regioni italiane, che sono anche quelle del popolo italiano, offrendo risposte ai cittadini in modo immediato e non vincolato, ci dovesse essere coerenza. Concludendo, abbiamo avuto il piacere di trovare l'accordo in Commissione e riconosciamo alla maggioranza e al Governo di averlo trovato, ma questo pomeriggio abbiamo trovato la sorpresa. Signor Presidente, non è accettabile e lo stigmatizziamo, con grande forza e con un grande appello al senso di serietà di tutti noi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Licheri. Ne ha facoltà.

LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scuso: adesso posso rappresentare con più tranquillità le difficoltà che il MoVimento 5 Stelle ha incontrato nella giornata odierna. Dicevo in precedenza come il decreto-legge in esame guardi alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie e ai cittadini. Non v'è dubbio - il pensiero è condiviso da tutti, quindi non è solo una bandiera del MoVimento 5 Stelle - che in questo momento le nostre imprese abbiano necessità di liquidità e il modo e lo strumento attraverso cui possono averla è la cessione dei crediti. Non c'è altro sistema. *(Applausi)*. In questo momento è l'unica misura che potrebbe consentire alle nostre aziende di rilanciarsi e di rilanciare il nostro tessuto economico. Adesso dobbiamo cominciare a guardare oltre i sostegni e i sussidi: dobbiamo assolutamente farlo, ma dobbiamo guardare al futuro.

Abbiamo constatato che, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, l'emendamento che concerneva la cedibilità dei crediti d'imposta delle imprese per la vendita dei beni strumentali nell'ambito del piano Transizione 4.0 ha incontrato il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato. Dobbiamo però essere consapevoli che quella è l'unica misura, oltre che per considerazioni di tipo quasi filosofico, oserei dire, perché il MoVimento 5 Stelle della cessione dei crediti ha fatto una ragione politica, essendo l'unico strumento che consente alle aziende di avere soldi oggi e non promesse per soldi che arriveranno domani. *(Applausi)*. Ecco perché mi sono accalorato poco fa, perché è necessario farlo.

Signor Presidente, nel ringraziarla per avermi dato la parola, concludo dicendole che domani inizieremo un tavolo, perché quell'emendamento inizi il suo percorso che lo porti al decreto-legge sostegni-*bis*. Interloquiremo e abbiamo avuto garanzie importanti da parte del Governo perché il tema non venga accantonato; c'è il decreto sostegni-*bis*, che ci auguriamo arrivi in Senato, e speriamo si possa approvare questa misura anticiclica, per l'economia del nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Licheri, è tutto chiaro e peraltro molto condiviso; forse non c'era bisogno di agitarsi troppo.

Sui colpi sparati contro alcuni pescherecci italiani

URSO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente su quello che - secondo notizie di agenzia - è accaduto pochi minuti fa a due pescherecci italiani. Vorrei chiedere al Governo cosa sia accaduto, per l'appunto, e se a fine seduta può darci qualche informazione in più rispetto a quelle che riceviamo delle agenzie.

Signor Presidente, sembra che la Guardia costiera libica abbia sparato a due pescherecci italiani, ferendo uno dei comandanti. Questo episodio è particolarmente grave, perché ricordiamo tutti che, pochi mesi fa, sono stati sequestrati e tenuti in ostaggio alcuni pescatori italiani - in quel caso a Bengasi - e sappiamo bene cosa ciò abbia significato per il nostro Governo.

Che il fatto si sia ripetuto - addirittura, sembra che ci siano feriti a bordo - è a mio avviso particolarmente grave, perché ci chiediamo tutti dove sia la Marina italiana.

PRESIDENTE. Senatore Urso, riferiremo il suo intervento al Governo, nel caso in cui decidesse di intervenire a fine lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2144
e della questione di fiducia (ore 17,20)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, nello spirito di condivisione che ha caratterizzato i lavori fino a oggi, e visto che Forza Italia parla con i fatti, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.
RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non utilizzerò tutto il tempo, ma vorrei solo richiamare tutta l'Assemblea alla gravità del momento.
Stiamo affrontando l'approvazione di un decreto-legge che è più di una manovra di bilancio. C'è una grande urgenza; in 5a Commissione abbiamo fatto approfondimenti doverosi, ma rimane il fatto che i temi contenuti nei tre articoli stralciati dalla Ragioneria generale - la cui terzietà certamente non può essere messa in dubbio - sono priorità per tutti i Gruppi politici. Su questo abbiamo interloquito tutti con il sottosegretario Durigon, il quale ha garantito che l'interlocuzione continuerà, proprio perché questi tre temi possano essere affrontati nel decreto-legge sostegni due o comunque possano trovare una formalizzazione che ne consenta l'approvazione della Ragioneria dello Stato, la congruità delle coperture e la sostenibilità della proposta emendativa.
Sono tre temi fondamentali, il primo dei quali riguarda le Regioni (quello di cui parlava il collega De Bertoldi), ma quelli sulla cessione del credito e sulle cooperative di tipo B sono emendamenti che impattano in maniera incredibilmente importante sulla vita delle aziende, delle cooperative e dei lavoratori. Rimane una priorità e penso che oggi ci siamo presi tutti l'impegno di concentrarci, perché venga trovata una soluzione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, nel testo che stiamo per votare non è stato tolto soltanto il superbonus per le imprese, che consentiva la cedibilità dei crediti di imposta, che le imprese avrebbero potuto convertire in denaro, dopo aver acquistato beni strumentali per l'innovazione tecnologica, ma sono stati tolti anche tutti quegli strumenti che, parimenti a questo, consentivano la cedibilità dei crediti.
È stata tolta la cedibilità dei crediti per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, che era invece stata approvata con un emendamento a prima firma Mininno, sottoscritto da tutti i rappresentanti di L'Alternativa C'è, e anche per tutti quei lavori per la costruzione di *box* e parcheggi: anche questi crediti potevano essere ceduti, ma sono stati espunti, parimenti al superbonus per le imprese.
Prendo atto quindi che per i colleghi del MoVimento 5 Stelle la cedibilità del credito sia stata concepita come una questione politica per andare verso la moneta fiscale, che anche secondo noi è qualcosa di fondamentale per questo Paese, ma dovete prendere atto che, dopo quello che è accaduto oggi, questo Governo non vuole andare verso la creazione di una moneta fiscale e lo ha detto chiaro e tondo in quel parere della Ragioneria.
Oltre a non esserci questo, poi, non vi sono né l'impignorabilità del reddito di cittadinanza, né l'emendamento che avevamo proposto noi per la costituzione di un contributo di solidarietà da parte di politici, consiglieri regionali, alti dirigenti e tutti coloro che non sono stati toccati dalla crisi e a carico soprattutto di coloro che invece hanno aumentato i loro profitti con il Covid-19, ovvero i colossi del *web* e tutti coloro che hanno ottenuto enormi guadagni da questa crisi, gestendo le piattaforme informatiche per gli acquisti *on line*.
È stato tolto tutto questo, ma invece c'è il condono. Ci sono i regali, incrementando i fondi per le emittenti locali, e gli acquisti per le divise antisommossa. Alla luce di questo, chiedo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: vi siete resi conto con chi vi siete messi a governare? Avete capito che questo Governo non fa assolutamente le politiche che volete voi, ma soltanto quello che interessa alle grosse imprese e alla finanza, e non ai cittadini? Se l'avete capito (e oggi mi sembra che qualcuno di voi l'abbia capito), cominciate a votare contro e non a dire da domani, ma da oggi! *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
CONZATTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il mio è un breve intervento sull'ordine dei lavori.
Mi associo all'importanza del provvedimento, che in Commissione abbiamo votato e abbiamo sostenuto convintamente, ma devo sottolineare un altro aspetto. La Ragioneria generale dello Stato è un organo tecnico, terzo, al quale dobbiamo tutto il rispetto e cui dobbiamo fare riferimento.

Apprezziamo l'impegno del Governo che si è reso disponibile ad aprire un'interlocuzione per risolvere le questioni tecniche che esistono e che la Ragioneria ha sollevato. Cerchiamo quindi di tenere insieme tutto. Questo è lo spirito del Governo che stiamo sostenendo e mi preme che non si ripetano le condizioni in cui abbiamo lavorato nell'ultima ora in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Colleghi, dovremmo ora procedere alle dichiarazioni di voto, ma, in realtà, non abbiamo ancora il provvedimento.

Pertanto, poiché a me risulta che nella riunione dei Presidenti dei Gruppi si era stabilito di fare la discussione, ma non si era parlato di poter procedere alle dichiarazioni di voto, se tra i Capigruppo, ve n'è uno solo che non è d'accordo a iniziare le dichiarazioni di voto in assenza del testo preciso (che è stato licenziato, ma che non abbiamo ancora), gli chiedo di prendere la parola. Se uno solo non è d'accordo, sospendo la seduta.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ovviamente, come ha specificato lei, se tutti i Capigruppo sono d'accordo, possiamo procedere con le dichiarazioni di voto. Questo, però, chiaramente dipende da tutti i Capigruppo, in quanto sappiamo che serve l'unanimità della decisione. Se qualcuno non è d'accordo, quello che si stabilisce nella Conferenza dei Capigruppo dev'essere rispettato.

PRESIDENTE. Esatto, ed è per questo che ho chiesto se qualcuno non è d'accordo.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, noi eravamo stati abbastanza chiari, anche durante la Conferenza dei Capigruppo, sul fatto che si potesse iniziare la discussione, convinti - come eravamo - che il provvedimento sarebbe arrivato. Ben altra cosa è fare le dichiarazioni di voto senza aver visto uno straccio di provvedimento. Attendiamo che arrivi in Aula, dopodiché daremo il via alle dichiarazioni di voto. Mi pare molto più equo e corretto nei confronti di tutto l'emiciclo, non solo per la maggioranza, ma anche per chi, come noi, non partecipa al voto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È chiaro. Peraltro ho interpellato il presidente Alberti Casellati, che non vuole creare un precedente in questa direzione anche in presenza dell'unanimità e pertanto - specie in assenza dell'unanimità - mi chiede di sospendere la seduta.

Senatore Pesco, di quanto tempo pensa ci sia bisogno?

PESCO *(M5S)*. Almeno venti o trenta minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,03).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Poiché mancano i senatori Segretari, la Presidenza dà lettura del parere della 5a Commissione parmanente: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, preso atto:

della rassicurazione del Governo secondo cui la circoscrizione della portata temporale degli emendamenti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (testo 2), 39.0.66 (testo 2), richiesta come condizione di proponibilità di tali proposte emendative, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

con specifico riferimento all'emendamento 39.30 (testo 3), capoverso 1-*quater*, l'attuale formulazione, che ne delimita l'applicazione temporale al 31 dicembre 2021, appare comunque conforme alla condizione di proponibilità;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

siano soppressi l'articolo 1-*ter*, l'articolo 1-*quater*, il comma 3-*bis* dell'articolo 24, il comma 11-*octies* dell'articolo 30 e l'articolo 40-*ter*;

l'articolo 1-*sexies* sia così riformulato: "l. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", all'articolo l, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole:

"La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità", sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018.";
- all'articolo 12-*bis*, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021";
- all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "di concerto" siano inserite le seguenti: "con il Ministero dell'economia e delle finanze e";
- all'articolo 19-*bis*, al comma 1, siano soppresse le seguenti parole: ", come rifinanziato dall'articolo 41";
- all'articolo 26, comma 1, le parole: "le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea", ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: "le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218";
- all'articolo 30-*septies*, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190";
- all'articolo 33, i commi 2-*quater* e 2-*quinquies* siano sostituiti dai seguenti: "2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 61,6 milioni per l'anno 2021.
2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e quanto a 1,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»".

Il parere è altresì reso con la seguente osservazione:
- all'emendamento Coord. 2, capoverso "Art. 1", dopo le parole "«comma" andrebbero inserite le seguenti: "599.»".

Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, è davvero importante lo sforzo compiuto con il provvedimento in esame, che segna soprattutto un salto di qualità nell'individuare le categorie e i criteri di erogazione delle risorse.
Innanzitutto - ed è giusto ricordarlo - si archiviano i codici Ateco per introdurre il principio delle perdite di fatturato. È un passo in avanti, anche se il periodo di riferimento non tiene in adeguata considerazione quelle imprese che nel primo trimestre del 2021 non hanno incassato un solo euro.
Comprendo la preoccupazione sulle lungaggini burocratiche, ma c'è una vasta platea che percepirà aiuti non corrispondenti alle effettive perdite. Questo rammarico è compensato dall'annuncio del ministro Franco, che su nostra proposta si è impegnato a introdurre presto un nuovo periodo di riferimento per indennizzare adeguatamente le aziende che hanno subito gravi perdite anche con il

nuovo anno. Ed è in parte compensato anche dal buon lavoro svolto in Commissione, che ha introdotto migliorie e ha arricchito il testo; per questo ringrazio i presidenti di Commissione Pesco e Alfonso e ringrazio i rappresentanti del Governo, *in primis* il vice ministro Castelli, e lo *staff* di MEF e di Ragioneria dello Stato. È l'ennesima conferma del valore del lavoro parlamentare e del modo in cui, attraverso il confronto, si possono costruire provvedimenti più vicini alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

Penso alle misure sui costi fissi, dalla prima rata IMU alla cancellazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, agli interventi sul canone RAI e sull'Irpef per i canoni di locazione non percepiti. Penso alle norme sui liberi professionisti, tra cui la sospensione delle sanzioni per i mancati adempimenti legati alle malattie, ma anche alla proroga IRAP, alle tutele sui mutui e sull'assegno di mantenimento per i genitori separati, al consolidamento delle risorse per il turismo termale, ai contributi a fondo perduto per i bus turistici. Si può continuare ancora con i 40 milioni per i maestri di sci, con le importanti risorse per gli impianti di risalita, con i 230 milioni per gli operatori economici di montagna nel capitolo complessivo del riordino degli interventi sulla filiera della neve.

Si tratta davvero di tante misure e di un massiccio intervento, che vede anche l'accoglimento di una serie di nostre proposte per i tirocini e il potenziamento delle attività extrascolastiche nei nostri territori, la correzione del buco normativo sulla CIGO e la proroga della CIG, le semplificazioni burocratiche per l'accesso agli esoneri contributivi da parte delle aziende e delle imprese agricole. È importante ricordare anche le altre misure, che non sono state oggetto di particolari modifiche, ma che costituiscono i pilastri del provvedimento: dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali al pacchetto di aiuti per le partite IVA, alle risorse per gli albergatori e i luoghi della cultura, per i lavoratori termali, per lo sport dilettantistico, per l'agricoltura, per i Vigili del fuoco, nonché il fondo importantissimo per garantire il funzionamento degli enti locali.

Signor Presidente, questi miliardi rappresentano un'ulteriore tappa per garantire la tenuta sociale e per accompagnare il nostro sistema produttivo nel dopo pandemia. Conosciamo tutti la gravità della situazione e sappiamo che questo non sarà l'ultimo intervento, che presto sarà necessario un altro scostamento di bilancio e che siamo dentro un percorso che rinnova continuamente le sue sfide. In tal senso, è molto importante l'ordine del giorno di maggioranza che introduce già le questioni che dovranno essere affrontate nella conversazione del decreto sostegni-*bis*: 100 milioni di ulteriori risorse per sostenere la filiera della montagna, un massiccio intervento a favore dei lavoratori stagionali che non godono più di alcuna forma di ammortizzazione sociale, l'accesso al credito, garanzie moratorie prorogate a fine anno per le imprese, il credito di imposta sul canone di locazione, l'esenzione degli oneri contributivi per la cultura e lo spettacolo, la riduzione della Tari per le imprese. Mi auguro che tutto questo rientri nella cornice di una revisione dei periodi di cui dicevo prima, ma spero anche che si avvii una riflessione su quella che sarà la nostra economia una volta usciti dalla pandemia.

Questi quattordici mesi hanno scosso le fondamenta del nostro sistema economico, portando alla luce limiti e ritardi, ma in molti casi anche una grande capacità di resistenza e di adattamento alla nuova fase. Sarebbe però un errore ritenere la pandemia come una parentesi. Siamo in un salto d'epoca, che apre a sfide inedite, come ha ben compreso l'Unione europea con le missioni legate al piano, e che richiederà anche un salto nel pensare il mondo del lavoro e il sistema produttivo. Uscire dalla pandemia - cito il presidente Draghi - non sarà come riaccendere la luce; alcune attività economiche dovranno cambiare, anche radicalmente. Per questo bisognerà lavorare sul binomio flessibilità-sicurezza sociale, rendendo, da un lato, più dinamico il mercato del lavoro e, dall'altro, rafforzando gli ammortizzatori sociali. Dovremo cioè immaginare un campo più agile dentro un perimetro dove continua a farsi sentire la presenza dello Stato. Dovremo cioè definire con sempre maggiore chiarezza il modello di Paese verso cui vogliamo tendere partendo, e non finendo, dai progetti del *recovery fund*.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi)*.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, in verità non riesco ad esprimere giubilo, come alcuni interventi che ho ascoltato su questo provvedimento, se non a

condizione che da ora in poi noi tutti qui si lavori per la crescita. Oggi, grazie al Governo Draghi e alla campagna vaccinale del generale Figliuolo, ci sono le condizioni per lavorare finalmente sulla crescita economica e sullo sviluppo, per sviluppare domanda, investimenti pubblici e investimenti privati, ed è esattamente quello che dovrebbe occupare il Parlamento.

Ma siamo ancora fermi ai sostegni. Non dico che questo provvedimento non sia importante: sicuramente lo è. Tamponare l'economia, in una fase così difficile, per evitare fallimenti è un presupposto per ripartire; è però un presupposto non sufficiente; è un presupposto semplicemente necessario. È stato quindi sicuramente necessario aiutare le imprese in difficoltà con la cassa integrazione per i dipendenti, con la CIG, ed estendere questi provvedimenti anche alle *start-up*, come abbiamo fatto in fase di conversione. Così come importante è stato aiutare i settori più colpiti, come il turismo e la ristorazione, cercando di abrogare imposte, tasse, canoni, come abbiamo fatto con il canone RAI, con la prima rata dell'IMU e con l'occupazione degli spazi pubblici. Una misura, quest'ultima, importante nel momento in cui i ristoranti possono partire, possono ricominciare a lavorare per cui devono beneficiare di questa misura.

Importante è anche l'intervento sulla montagna. Ho vissuto vari anni in montagna e so che perdere tutta la stagione invernale vuol dire perdere il 90 del fatturato. Per gli alberghi, per gli impiantisti, per i maestri di sci in questo e nel prossimo provvedimento ci sarà molta attenzione.

Abbiamo lavorato sui settori finora esclusi dai vari provvedimenti, che del resto sono sempre stati coloro che hanno arricchito i momenti piacevoli della nostra vita: penso al trasporto turistico, alla fiere, alle società sportive dilettantistiche. Penso al *tax credit* sulla cultura, un settore straordinario che in questa misura ha il seme per poter ripartire. E penso poi alle televisioni locali, che hanno fatto informazione di prossimità, tenendo compagnia alle persone chiuse in casa e rassicurandole.

Molti altri settori saranno attenzionati nel prossimo decreto-legge, come abbiamo scritto nell'ordine del giorno presentato come maggioranza e raccomandato al Governo. Quindi sì, ritengo sicuramente che questo sia stato un provvedimento importante, ma non condivido le celebrazioni per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché questi due tasselli, il decreto-legge sostegni e il decreto-legge sostegni *bis* , si collocano in un quadro macroeconomico che resta comunque molto fragile, tutto da ridisegnare e da trasformare secondo quanto abbiamo scritto nel PNRR, ma che è da portare a terra. In secondo luogo, perché 32 miliardi più 40 miliardi sono un indebitamento netto importante e noi non possiamo essere soddisfatti nel dire che volentieri redistribuiamo risorse a debito. Questo è un messaggio culturale che personalmente non condivido, un messaggio di politica economica che dovrebbe essere esattamente il contrario: noi economicamente dovremmo dire che le risorse le generiamo e poi le redistribuiamo. Questa è una condizione data, in cui la politica espansiva è semplicemente obbligata, ma non possiamo compiacercene e nemmeno abituarci.

Forse non tutti, ma noi abbiamo molto presente ciò che abbiamo votato nel DEF quindici giorni fa. Il DEF ci ha detto tre cose molto importanti sull'indebitamento netto, sul rapporto debito-PIL e sul PIL. Sull'indebitamento netto ci ha detto che oggi è all'11,8 per cento e che rientrerà nella misura del 3 per cento solo nel 2025, quindi due anni dopo la reintroduzione del Patto di stabilità e crescita. Sappiamo tutti cosa voglia dire questo.

Sul rapporto debito-PIL al 159,8 per cento, ci ha detto che, sì, ci sarà un percorso di rientro e che in dieci anni torneremo al livello enorme di rapporto debito-PIL che avevamo prima del Covid-19. Ciò vuol dire che anche tra dieci anni l'Italia non avrà gli strumenti per far fronte a una sicuramente non auspicata, ma comunque da prevedere dal punto di vista economico, nuova crisi.

Il DEF ci ha detto, ancora, che terremo sotto controllo il rapporto debito-PIL con la crescita; tuttavia nemmeno il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci rassicura a sufficienza da questo punto di vista. Noi sappiamo che ci sarà un rimbalzo nel 2021 del 4,5 o del 4,8 per cento, ma che già dal 2023 torneremo ad avere un tasso di crescita inferiore al 2 per cento. Io dico che questo tasso di crescita è troppo basso, anche se lo consideriamo prudenziale; è troppo basso per immaginare di ridurre il debito con questo strumento e per dire che il PNRR farà davvero la differenza solo perché ci sono 248 miliardi di euro.

Non voglio, certo, fare la pessimista. Anche io sono molto felice di unirmi al coro di coloro che non

vedono l'ora di vedere le stelle. Tuttavia, per natura e per attitudine politica, mi piace essere molto realista e mi sento molto rassicurata dal fatto di non essere la sola: ho ascoltato l'altro giorno le parole del ministro Colao, il quale ha detto che i fondi del PNRR sono una condizione, ma non sono certo una garanzia di successo. Ha dato un messaggio a tutti noi in quest'Aula (e quello che è successo solo un paio d'ore fa è particolarmente emblematico): ci ha detto che la vera sfida è la trasformazione dell'Italia; la vera sfida sono le risorse, altrimenti l'Italia non ce la fa. Per fare tutto questo serve coesione in quest'Assemblea, serve lavorare assieme, per dare benzina all'unica cosa che fa davvero la differenza, che sono le conoscenze e le competenze, per usare quel mezzo che può portare a terra il PNRR che è la pubblica amministrazione. Anche la pubblica amministrazione deve affrontare una sfida per essere *partner*: meno controlli formali *ex ante*, più controlli *ex post*. Bisogna lasciare andare avanti le iniziative, gli investimenti.

Pertanto, per votare a favore su questo provvedimento di mera spesa, dopo un anno di provvedimenti in *deficit*, e per non sentirsi particolarmente superficiali, dobbiamo garantirci l'un l'altro in quest'Aula che, d'ora in poi, lavoreremo per riformare, per trasformare, per creare valore, cioè ricchezza, per creare posti di lavoro. *(Applausi)*.

Da questo punto di vista Italia Viva-PSI può garantire il suo massimo impegno, da partito riformista quale è.

Ci sono momenti, signor Presidente, in cui vale la pena pensare e agire contro corrente. Come diceva sant'Agostino, giusto è giusto anche se nessuno lo sta facendo, e sbagliato (come accontentarsi di spendere a debito) è sbagliato anche se lo stanno facendo tutti. *(Applausi)*.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, siamo qui quest'oggi per esprimere un voto di fiducia su un provvedimento rispetto al quale Fratelli d'Italia non ha mai nascosto la sua insoddisfazione. Lo dimostra anche l'atteggiamento, che oserei definire vergognoso, che c'è stato in queste ore in Aula, ma anche nelle Commissioni competenti, dove si sono viste cose che in realtà, in questa prima parte di legislatura, non avevo mai notato.

Pur sapendo dell'insufficienza di questo decreto-legge, che non ci convince per nessun motivo, come opposizione non abbiamo voluto intralciare il percorso parlamentare a suon di ostruzionismo, ma, da opposizione responsabile quale siamo, sia nella Commissione bilancio che in quella finanze, che hanno lavorato a questo provvedimento, abbiamo dato la massima disponibilità nel tentare di contribuire a migliorare il testo. Siamo soddisfatti che questa nostra correttezza istituzionale ci sia stata riconosciuta in modo *bipartisan* da tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento.

Ferma restando la nostra contrarietà su questo decreto-legge, è una contrarietà che vogliamo evidenziare sia nel metodo che nel merito. Questo Parlamento sta diventando talmente irrilevante che addirittura, qualche minuto fa, a conclusione della discussione sul voto di fiducia, si pensava di poter mettere in voto questo provvedimento senza che fosse ancora arrivato il testo alla Presidenza del Senato.

Riteniamo che questo decreto-legge sia in totale continuità con i decreti precedenti; quindi il Governo Conte che ci ha preceduto è in continuità con l'attuale Governo Draghi. Quindi, voglio smentire anche i relatori, in particolare il relatore di maggioranza, che hanno esordito dicendo che c'è una netta discontinuità rispetto al passato. Perché dico questo nel metodo? Noi ci eravamo illusi che si potesse arrivare ad un provvedimento, come il Governo aveva anticipato, con tre letture parlamentari e senza voto di fiducia, come ci era stato detto. Ci siamo scontrati invece con l'ennesimo decreto che sarà blindato qui in Senato, su cui è stata posta la questione di fiducia qualche ora fa, e chiaramente anche alla Camera dei deputati. Questa è la conferma che la democrazia parlamentare per questo Governo, come per il precedente, è diventata un *optional* piuttosto che un dettato costituzionale.

Per quanto riguarda il merito, il decreto sostegni, come i vari decreti ristori 1, 2, 3, 4, e 5, non sostiene e non ristora assolutamente nulla, a dispetto del suo nome, e non fa che rinviare la ripresa economica del Paese a sempre futuri decreti in attesa di approvazione. Abbiamo detto fin da subito che questo decreto non bastava alle imprese, stremate da tredici mesi di epidemia e da tante restrizioni. Ma come

si può pensare, Presidente, di risarcire un'azienda dandole, nella migliore delle ipotesi, il 5 per cento delle perdite che ha subito in un intero anno? Valeva la pena dare questi contributi, Presidente? Il Parlamento poteva anche eventualmente non darlo questo contributo, perché oggi le imprese ci chiedono la possibilità di riaprire e non di avere l'elemosina che oggi diamo con questo decreto, come hanno detto tanti miei colleghi, che al massimo, quando va bene, arriva a 2.500-3.000 euro per ogni impresa che registra perdite da tredici mesi a questa parte.

Altrimenti, con la modalità con cui si sta andando avanti, non solo servirà un decreto sostegni-*bis*, che come sappiamo la settimana prossima verrà approvato dal Consiglio dei ministri, ma serviranno tanti altri decreti e scostamenti che il Parlamento dovrà fare. E queste vostre restrizioni sono diventate ormai anacronistiche e persino più severe dell'anno appena passato. In pratica, come dicono i proverbi, si stava meglio quando si pensava di stare peggio, perché almeno lo scorso anno - se ce lo ricordiamo - al termine del *lockdown*, che è stato il 18 maggio 2020 (quindi sarebbe tra un paio di settimane), non c'era il coprifuoco, non c'erano le restrizioni folli dei ristoranti aperti solo negli spazi esterni; non c'era la pretesa di continuare a tenere piscine e palestre chiuse ad oltranza. E sapete cosa è successo alla fine del *lockdown* prima dell'estate? Nulla. Si andava incontro all'estate, i casi di contagio si erano mantenuti bassi, nonostante non ci fossero le misure restrittive che abbiamo avuto oggi e che tutti conosciamo. Allora ci domandiamo: perché, quando abbiamo una campagna vaccinale in corso così imponente, che tra l'altro sta andando bene in questi ultimi giorni (e di questo chiaramente siamo molto felici), continuate a imporre queste misure che non sono restrittive, ma addirittura punitive?

Quindi, noi di Fratelli d'Italia ribadiamo la nostra linea. Non c'è miglior sostegno che consentire le riaperture; certamente, riaperture fatte in sicurezza e con protocolli anche rigidi, ma riaperture che non sono più rinviabili. Il Governo si deve assumere la responsabilità di compiere questo atto, perché vede, Presidente, se non si fa questo, qualcuno si dovrà pur assumere la responsabilità delle chiusure per le attività che, giorno dopo giorno, stanno morendo. E noi riteniamo che non si possa continuare a rinviare.

In questi giorni nelle Commissioni - come dicevo prima - ci avete detto di tutto e di più, che tutto ciò che non entrava in questo decreto - è ormai una litania che sentiamo da più di un anno - sarebbe entrato nel prossimo. Sempre questo si dice e adesso aspettiamo che tutto avvenga attraverso il Piano nazionale di ripresa e di resilienza e al riguardo voglio perdere qualche minuto del mio tempo perché il tema è molto importante.

Non si può affidare al Piano nazionale la cura di tutti i mali della Nazione. Certo, il Piano nazionale è un'opportunità che non ci sarà più; è una sfida con la storia; è un appuntamento al quale il nostro Paese deve farsi trovare pronto e questo è il punto. Servono, però, le riforme, altrimenti non ci sarà ripresa; non ci saranno finanziamenti e non ci saranno investimenti. Senza le riforme non ci saranno i risultati che sono stati indicati nel Piano.

Dobbiamo riformare il fisico, la pubblica amministrazione e la giustizia, altrimenti anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà destinato a rimanere un libro dei sogni. Siccome di queste riforme ancora non si conoscono neppure le linee guida, temiamo che il vero Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà ancora tutto da riscrivere.

Passando ai lavori che abbiamo fatto in Commissione con riferimento agli emendamenti, penso alle poche proposte emendative che siamo riusciti a far approvare che riguardano il bene complessivo del Paese. Ringrazio il senatore De Bertoldi per il differimento dei termini relativi agli adempimenti in caso di malattia Covid per i professionisti. Per la prima volta nella storia nazionale non solo i dipendenti, ma anche i professionisti avranno la possibilità di potersi ammalare senza avere grandi problemi.

Penso anche all'emendamento che prolunga i lavori per la messa in sicurezza del territorio, per il dissesto idrogeologico dei Comuni e, in particolare, dei piccoli Comuni. Grazie a un nostro emendamento c'è stato il differimento di termine che ha consentito ai Comuni di poter recuperare i milioni di euro che il Governo aveva concesso loro con vecchi provvedimenti.

L'emendamento sugli operatori della montagna dei colleghi La Pietra e De Carlo consentirà una più equa ripartizione delle risorse stanziate tra le diverse località sciistiche. Sono tutte risposte a temi di

forte attualità.

Presidente, mi avvio alle conclusioni. È ancora poca cosa ciò di cui vi ho parlato e, cioè, degli emendamenti che hanno trovato conferma. Esiste un'emergenza sociale che sta dentro la nervatura del nostro Paese, fatto di piccole e di medie imprese, che rischia di travolgerci tutti se esse chiuderanno per sempre.

Per questo, coerenti come sempre, non possiamo dare la fiducia al Governo e, quindi, il voto di Fratelli d'Italia sulla conversione in legge del decreto sarà contrario. *(Applausi)*.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quello in esame è il primo vero provvedimento che emana questo Governo. Si tratta di un provvedimento importante.

Abbiamo apprezzato il metodo, l'approccio corretto, il confronto serio e concreto nell'interesse del Paese. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai relatori che tanto si sono impegnati per individuare utili soluzioni per il nostro Paese. Mi rivolgo al senatore Manca, alla senatrice Toffanin, ma anche ai presidenti Pesco e D'Alfonso, che hanno gestito bene i lavori su questo provvedimento delicato.

È un ponte ideale perché lo scostamento di bilancio fu votato con il precedente Governo. Individuammo con il ministro Gualtieri i fondi necessari perché c'eravamo ovviamente resi conto della drammaticità della situazione del nostro Paese. Avevamo l'esigenza di trovare nuove risorse. All'epoca era molto difficile. Lo abbiamo fatto tutti insieme e l'Assemblea in quell'occasione ebbe modo di dare dimostrazione di responsabilità, che non sempre ho visto, anche in questo dibattito. Era gennaio quando fu votato lo scostamento di bilancio. Dopo c'è stata la crisi di Governo. Abbiamo perso tempo e bisogna chiedere scusa agli italiani.

Gli italiani hanno difficoltà a comprendere la lentezza dei meccanismi della politica: c'è stata una crisi, si sono persi due mesi e ora bisogna recuperare. Il contributo però è reale e positivo e il Senato ha dato - a mio avviso - un grande apporto, accurato e intelligente, con la disponibilità messa dal Governo nelle nostre mani. Sono state approvate delle misure, che hanno arricchito il provvedimento in esame in maniera consistente. Si dice che il Parlamento perda le sue giornate dando delle mance, ma non è così. Il Parlamento ha avuto modo di ascoltare gli italiani e le loro difficoltà, quelli che soffrono e hanno vissuto e stanno vivendo la crisi sulla loro pelle, quelli che rischiano il posto di lavoro e devono combattere quotidianamente per difendere la loro impresa. E lo abbiamo fatto con grande attenzione, ottenendo risultati importanti. Penso - ad esempio - all'esenzione della prima rata dell'IMU, alla sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno, o all'esenzione dell'Irpef sui canoni di locazione non percepiti ed è molto importante anche la proroga dell'IRAP al 30 novembre.

Certamente quello in esame non sarà un provvedimento esaustivo e sufficiente per accompagnarci fuori dalla crisi. Abbiamo messo a disposizione le risorse per fronteggiare la vicenda difficilissima e ancora oggi complicata del virus e della pandemia e tutto quello che era necessario per procedere all'acquisto e una campagna di vaccinazione efficiente ed efficace, che ormai si avvia a dare risultati importanti e concreti.

Signora Presidente, per noi esiste una sola politica che porta all'interesse del nostro Paese, composta da più azioni coordinate e centrali e ci fanno sperare in un futuro migliore. Ci sono ovviamente il tema del contenimento del virus e delle vaccinazioni e la politica delle riaperture, che deve essere costante e attenta, deve procedere speditamente, ma avere attenzione alla salute pubblica, perché non ci possiamo permettere dei ripensamenti o dei provvedimenti che andrebbero a inficiare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi. Ci sono poi gli aiuti e il supporto per le imprese, per gli italiani, per i cittadini, per i lavoratori e per tutti coloro che sono in difficoltà, fino ad arrivare alle riforme strutturali, che il Parlamento dovrà presto attuare. C'è, infine, il *recovery plan*, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come grande e irripetibile occasione di rilancio. Ci sarà poi il prossimo decreto-legge. Abbiamo lavorato in un'ottica di sistema e abbiamo pensato all'oggi e a velocizzare i provvedimenti.

Siamo contenti che con il provvedimento in esame, varato come decreto-legge, i primi consistenti aiuti

ai lavoratori e alle imprese siano già arrivati. Lo abbiamo arricchito, ma sappiamo che non sarà sufficiente e il Governo è già pronto. Credo che nei prossimi giorni, al più tardi la prossima settimana, ci sarà il nuovo provvedimento da 40 miliardi di euro. Non è solo questione di soldi: dobbiamo difendere il nostro sistema produttivo *(Applausi)* e la tenuta della nostra capacità di dare e distribuire ricchezza.

Abbiamo quindi chiesto e ottenuto, come Partito Democratico e con tutte le forze di maggioranza, un ragionamento ampio e consistente, che guarda avanti. E lo abbiamo fatto con gli strumenti parlamentari che sono a disposizione e, dunque, con gli impegni precisi che il Governo ha preso con noi, col Parlamento e quindi con l'Italia intera. Voglio rammentare il credito di imposta per le locazioni commerciali, l'esonero della Tari, le maggiori risorse ai Comuni e alle famiglie in difficoltà economiche. Si affronta il disagio psicologico dei minori, che è un tema rilevante, che abbiamo posto e che abbiamo intenzione di portare avanti e di far adeguatamente sostenere anche in termini economici. Non dimentichiamo gli investimenti, ad esempio sul sistema del turismo italiano, che oggi fatica a ripartire, ma che avrà bisogno, senza dubbio, anche degli investimenti agevolati dal nostro sistema Paese. Quindi, sostegni 1 e sostegni 2; il tempo è diventato ormai una variabile rilevante per il futuro del nostro Paese.

Siamo costretti a chiedere al nostro Governo di fare presto, di fare bene e di fare tutto quanto sarà necessario per permetterci di cogliere e raccogliere la sfida del futuro.

In questo quadro generale, con il decreto-legge sostegni 2 arriveremo a rendere operativo - anche grazie agli anticipi che il presidente Draghi ha ottenuto - il *recovery plan*. La discussione è stata approfondita, attenta. Abbiamo dovuto mettere tutto il peso dell'autorevolezza del nostro Governo e del Presidente del Consiglio affinché si potesse procedere il più velocemente possibile. Devo dire che il Senato, salvo qualche episodio - inclusi quelli odierni - ha dato dimostrazione e capacità di confronto.

Ho apprezzato il contributo che è arrivato da parte di tutti i partiti della maggioranza. Molti emendamenti che avevano finalità specifiche, tutti motivati, sono stati inseriti nel testo. Credo che la concordia che abbiamo dimostrato nell'attività emendativa durante queste giornate difficili possa essere d'esempio.

Ci vuole responsabilità, ci vuole amore per il nostro Paese. Bisogna avere chiaro il concetto di quale sia il bene comune. Lo dico a tutti noi: semplicemente non ci possiamo permettere di utilizzare provvedimenti così importanti come questo per il nostro Paese per guardare ai sondaggi e fare scelte tattiche. *(Applausi)*. Dobbiamo pensare solo al futuro dell'Italia.

Signora Presidente, in conclusione, gestione dell'emergenza sanitaria e soprattutto vaccinazioni da fare bene e velocemente; riaperture progressive in sicurezza per essere pronti alla stagione estiva, senza timore; apertura al turismo internazionale, come Draghi ha dimostrato di volere fortemente; difesa delle imprese, tutte le imprese, con tutti gli strumenti possibili; supporto agli investimenti privati e pubblici, anche con incentivi; varo immediato del decreto-legge sostegni 2; partenza del *recovery plan* ; trasformazione ecologica e digitale. Ecco ciò per cui stiamo lavorando: un'Italia che riparta, più verde, più moderna, più giusta, che non tema il futuro sul fronte economico, su quello sociale e - perché no? - anche su quello dei diritti, cari colleghi. *(Applausi)*.

La stagione dell'amore per la nostra comunità nazionale non muore mai. Il PD conferma il voto favorevole e la fiducia al nostro Governo. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, in questa giornata un po' complessa vorrei partire da una buona notizia: l'amministrazione Biden ha preso una posizione fondamentale relativa alla sospensione dei brevetti sui vaccini. È un fatto strategico. *(Applausi)*. Su questo ci siamo battuti. Il Senato ha espresso pareri importanti in siffatta direzione. Sono molto soddisfatto che oggi Draghi abbia assunto una posizione in questa direzione. Dobbiamo chiedere all'Europa di prendere la stessa posizione alla prossima riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Insieme a tutti i Gruppi - ringrazio anch'io i Presidenti delle Commissioni e i relatori - abbiamo fatto un lavoro non semplice, ma importante; un lavoro fatto di due punti fondamentali. Il primo è ciò che siamo riusciti a inserire nel decreto, che non è esaustivo, come non lo sarà nemmeno il decreto sostegni 2, ma certamente dà delle risposte.

L'IRAP prima rata, la questione della montagna, la TOSAP e la COSAP, la questione del canone RAI, la questione dei professionisti, la questione relativa ai canoni non percepiti a favore di quei proprietari che, in questo modo, non dovranno, giustamente, pagare le tasse: sono alcune questioni importanti, ma abbiamo fatto anche qualcosa di più. Poiché ho ascoltato alcuni interventi svolti in discussione generale, che hanno esposto, comprensibilmente, l'orgoglio di partito su questa o quella scelta, io sottolineo che - intendiamoci - forse mai come in questa occasione tutti i Gruppi, anche l'opposizione di Fratelli d'Italia, sulle questioni fondamentali hanno trovato insieme una vera sintonia: non una mediazione, ma una vera sintonia.

Dal momento che la discussione sul decreto sostegni 2 si svolgerà alla Camera, è molto importante ciò che noi abbiamo ottenuto su questioni decisive quali il credito d'imposta per gli affitti commerciali, al lavoro stagionale e ai buchi che ci sono ancora sul lavoro stagionale (agricoltura, turismo, spettacolo) e per quello che attiene i lavori discontinui, i lavori ciclici, i lavoratori cosiddetti invisibili.

Su tali questioni e su altre, citate anche da altri colleghi, vi sono un impegno, un patto nuovo che abbiamo stretto col Governo. Noi abbiamo voluto segnare anche il decreto sostegni 2. Se non ci fosse stato questo rapporto col Governo, io non sarei stato convinto - per esempio - nel non mettere al centro il credito d'imposta per gli affitti commerciali a fronte delle categorie che stanno pagando di più di tutte le altre il prezzo della crisi e del *lockdown*. Lo abbiamo fatto. Io sottolineo, tuttavia, per onestà intellettuale, che noi avevamo già deciso, approvando i decreti ristori 1, 2, 3 e 4, che i codici Ateco non erano lo strumento giusto e che bisognava andare non sul mese, ma sull'anno.

Vi sono ancora alcune questioni che io pongo. Per me il decreto sostegni 2 deve affrontare tre problemi, oltre a quelli che il Governo ha già detto che affronterà. Il primo problema è quello della perequazione. Esiste un problema di perequazione tra imprese e soggetti: alcuni hanno preso di più e altri hanno preso di meno. Peraltro, quelli che hanno preso di meno non di rado sono quelle imprese che hanno pagato il prezzo più alto: commercio, ristorazione, turismo, cultura e tutto il sistema dell'indotto della cultura; quindi perequazione per quelle imprese, come le mense e le ditte di pulizia, che si trovano nell'impossibilità oggi - è una cosa assurda - di usare la cassa integrazione, perché sono di derivazione dell'appalto di un'altra impresa. Questi buchi vanno risolti.

Poi, c'è il tema di come governiamo la questione dei licenziamenti. Noi avevamo chiesto di prorogare il blocco fino al prossimo ottobre per tutte le tipologie di impresa. Questo tema rimane in campo e dobbiamo gestire la questione.

C'è poi un punto che desidero sottolineare, riguardante la nostra contrarietà netta e decisa alla scelta del condono. Usiamo le parole del presidente Draghi: è un condono ed è un errore gravissimo per il messaggio che diamo agli italiani, che è premiante nei confronti di chi non ha una fedeltà fiscale.

Avremmo potuto fare tante cose e alcune le avevamo proposte: cancellare le cartelle di chi è fallito, dei defunti e di chi è effettivamente in difficoltà, nonché fare un lavoro di spalmatura del debito e dare più tempo alle imprese per affrontare la questione. Noi abbiamo invece fatto la cosa opposta. Anzi, non noi, ma il Governo, sbagliando, ha fatto la cosa opposta. Addirittura cancelliamo le cartelle anche a favore di chi, con la rottamazione-*ter* e saldo e stralcio, aveva già concordato di pagare. Questa operazione ci costa 666 milioni di euro nel giro di alcuni anni; risorse che avremmo potuto dare a quelle imprese e a quei professionisti che hanno pagato un prezzo altissimo e che invece si vedono beffati.

Desidero porre un problema. Ci deve essere una verifica attenta sulla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Va riformata la riscossione per fare in modo che chi viene scoperto a evadere le tasse paghi quel che è giusto. Diversamente, il rapporto di cittadinanza tra gli italiani e questa Repubblica sarà sempre in crisi e diventerà un problema democratico.

Attenzione: abbiamo fatto un buon lavoro, ma c'è ancora tanto e tanto da fare. Avremo modo di confrontarci sulle riforme su cui si gioca la svolta di questo Paese. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, chiediamo al Governo un *triplete* stile Mourinho, visto che è tornato di moda.

Il *triplete* non può essere calcistico, ma deve essere basato sul successo con i vaccini (che stiamo registrando) e con i quattrini (che stiamo auspicando). Qualche settimana fa il presidente Draghi ha detto che in tempi del genere i soldi si danno, non si prendono. Il terzo obiettivo è quello delle aperture: gli orari, le palestre, il *wedding* - potremmo chiamarlo matrimonio, invece che in altro modo - le piscine e tante altre attività che attendono risposte, senza dimenticare il travaglio della ristorazione, del commercio e di altri.

Abbiamo avuto più Figliuolo, meno altre persone. Perfino un romano, Bertolaso, ha reso più rapidi i milanesi nei vaccini. *(Applausi)*. In genere accadeva il contrario, mentre è stato un romano a velocizzare una Regione che ammiriamo tutti per la sua nota efficienza.

Abbiamo lavorato molto su questo provvedimento e non ripeterò che occorreranno altre misure, come già detto da molti. La relatrice Toffanin - appartiene al nostro Gruppo e desidero ringraziarla, senza nulla togliere all'altro relatore, il senatore Manca - ha lavorato molto per ribadire la centralità del Parlamento. La centralità del Parlamento c'è anche nelle difficoltà che nel pomeriggio ci sono state, la centralità è anche la fatica di quel che c'è, di quel che ci sarà e di quel che ci sarebbe dovuto essere.

Vediamo così che sulla TOSAP, sulla COSAP, sul blocco dell'IMU ci sono state decisioni importanti e consentite anche a noi del Gruppo Forza Italia di rivendicare gli interventi che anche noi abbiamo promosso, con i nostri emendamenti sulle città d'arte e sui borghi, sulle strade sicure e sulle Forze armate. Bisogna ricordarsi delle Forze armate quando si deve mettere mano al portafoglio *(Applausi)*.

A questo proposito, ringrazio il ministro Brunetta che ha annunciato poco fa l'apertura del rinnovo contrattuale per il comparto sicurezza-difesa il 14 maggio.

Ancora, abbiamo presentato emendamenti per le società sportive, per la proroga delle deleghe al 31 dicembre 2023 per lo sport, sui fondi per l'emittenza locale, su interventi per la sanità, sul *welfare* aziendale, sul prelievo unico erariale (Preu), sulle priorità vaccinali per i malati oncologici in *follow-up*. Oggi abbiamo voluto anche sottolineare il ruolo delle crocerossine, con un intervento *ad hoc*. Altre proposte riguardavano il contributo per i bus turistici, il versamento del canone unico che viene cancellato per le attività turistiche danneggiate, l'intervento sugli istituti di case popolari, riguardanti l'IVA e il riconoscimento dell'ecobonus, gli interventi che hanno riguardato l'IMU, le macchine agricole le istituzioni che si occupano dei non vedenti, l'azione per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali, gli interventi sulle *startup* a fondo perduto, di cui si è occupato insieme ad altri colleghi il senatore Damiani, la montagna, gli sgravi Irpef per i canoni di locazione, gli interventi sul canone RAI delle strutture ricettive, la proroga del versamento IRAP al 30 settembre e anche le vicende degli sfratti.

Sugli sfratti, vorrei dire che noi riteniamo positivo quanto è avvenuto, ma si può migliorare l'azione. Non siamo i cattivi che vogliono sfrattare i deboli e non siamo deboli con i cattivi, ma ci sono sfratti decisi prima dell'emergenza Covid e anche il diritto di proprietà fa parte dei diritti che vanno tutelati *(Applausi)*. Riteniamo, quindi, che il meccanismo introdotto rompa l'immobilismo, ma possa e debba essere migliorato, come hanno auspicato la Confedilizia ed altri soggetti, e sarà una delle cose che faremo con il prossimo decreto.

Per il prossimo decreto, che forse sarà più la Camera che il Senato ad esaminare, l'ordine del giorno che molti colleghi hanno richiamato e che anche Forza Italia ha contribuito a definire impegna a intervenire per utilizzare bene lo scostamento di altri 40 miliardi e, quindi, a intervenire sulle partite IVA e noi rivendichiamo la difesa dei professionisti del commercio, delle piccole e medie imprese, del popolo delle partite IVA, che sappiamo hanno sofferto molto più di altri settori, ma con qualche garanzia occupazionale o di salvaguardia sociale maggiore (il turismo, gli alberghi, tutte le realtà che ancora attendono risposte).

La vera risposta, però, sono i vaccini e le aperture, in cui noi crediamo, senza demagogia ma con molta determinazione. Quell'ordine del giorno per il prossimo decreto impegna la maggioranza ad adottare

misure per le imprese ad alta intensità di lavoro, ad affrontare i temi di erogazione del credito alle piccole e medie imprese con proroghe, con moratorie ulteriori e poi ancora interventi sulla Tari, che certamente deve essere sospesa per chi non può pagare una tassa su rifiuti che non ha prodotto per la chiusura delle attività. Ci sono i temi dei lavoratori stagionali, delle fiere, dei minori, della cultura, che comincia ad avere qualcosa, ma non è abbastanza.

Voglio anche ricordare la mozione che è stata approvata ieri alla Camera sui temi bancari, come anche l'ABI ha chiesto, perché interventi fondamentali che riguardano la crescita economica, come quello sull'ACE, possono essere rimodulati perché ci si confronti in maniera decisa con l'Europa, con l'EBA e con tutti i soggetti che ci devono aiutare ad avere tempi più lunghi per il rimborso dei prestiti, tassi ragionevoli e un sostegno vero all'economia reale.

Guardiamo quindi molto anche al futuro, alle risorse che serviranno per la sicurezza ed anche per un capitolo che è stato trascurato, ovvero il ruolo di Roma Capitale. Anche sulle moratorie, la tesi che abbiamo illustrato e che per il prossimo decreto invitiamo a valutare - vedo il vice ministro Pichetto Fratin - è che, accanto ad erogazioni a fondo perduto, prestiti di lunga durata a basso tasso di interesse aiutino le piccole e medie imprese italiane e che si utilizzi meglio lo scostamento di bilancio. Sono proposte che abbiamo avanzato e che all'interno del Governo e della maggioranza faremo valere anche nei prossimi provvedimenti. Pensiamo ancora alla difesa del 110 per cento.

Colleghi, lo diciamo con chiarezza: la legge in discussione sulla rigenerazione urbana è fondamentale e va riscritta *(Applausi)*, perché deve servire a realizzare innovazioni nelle città, non a musealizzare ciò che invece va rivisto. I musei e i centri storici vanno salvaguardati, i quartieri degradati vanno rigenerati. Stiamo dicendo la nostra e continueremo a dirla anche su quel provvedimento.

Ci vogliono poi altri obiettivi che Forza Italia in queste ore ha ribadito: l'obiettivo di una riforma fiscale, semplificazioni, abolizione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), incentivi a chi investe, la pace fiscale. I nostri Ministri stanno agendo in queste direzioni: il ministro Gelmini, con un dialogo con i territori che ritengo molto migliore di quello del passato; il ministro Brunetta, con l'obiettivo di una riforma della pubblica amministrazione, obiettivo epocale collegato anche al *recovery plan*; il ministro Carfagna, con il rilancio della questione Sud che era stata cancellata dall'agenda degli ultimi Governi e che invece deve tornare nel dibattito politico e parlamentare.

Vorremmo che questo *triplete* si realizzi e che il Governo trovi delle risorse. Ci sono infatti poi altre questioni di fondo per finanziare la ripresa. Quando io leggo che in Europa Amazon ha 44 miliardi di entrate e paga zero euro di tasse dico che anche qualche *rapper*, invece di fare il *testimonial* di Amazon, potrebbe occuparsi della iniquità fiscale e sociale *(Applausi)*, che alcuni giganti della Rete e re dello sfruttamento stanno realizzando; sono però troppo in alto per rendersene conto e non parlano con il popolo.

Credo quindi che nei mesi futuri ci sia da lavorare anche su questi versanti, tutelando il mondo del lavoro, le aziende, le imprese, ma anche il mondo delle professioni e delle partite IVA. Questo è lo spirito con cui noi partecipiamo - senza essere subalterni a nessuno, ma consapevoli di una fase di emergenza - a questo momento che condividiamo come uno sforzo nazionale, come hanno detto i nostri colleghi che sono intervenuti nel dibattito, che hanno lavorato in Commissione, con la certezza che la svolta di Governo sia stata essenziale per fare rispettare di più l'Italia in Europa, per cominciare a rivedere i meccanismi di quel *triplete*: più vaccini, più quattrini e più aiuto alla popolazione reale con un'azione efficace e incisiva del Governo.

Per tali ragioni voteremo la fiducia al Governo Draghi, esprimendo un voto favole sul provvedimento al nostro esame, per intraprendere un percorso che riporti l'Italia, con le riaperture e con la ripresa, a una stagione di rinascita per tutta la Nazione. *(Applausi)*.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, giunge oggi al termine una vicenda legislativa che è nata in un clima economico e politico completamente diverso, sul quale varrà forse la pena di spendere qualche parola proprio per motivare il voto favorevole che ci accingiamo ad esprimere.

Vorrei intanto cominciare ringraziando i colleghi delle Commissioni riunite che mi hanno

accompagnato nel percorso di conversione del decreto-legge; un percorso che, con un garbato eufemismo, mi permetto di definire accidentato. In un periodo in cui le regole - le cosiddette regole - che poi sono quelle che a sinistra una volta si sarebbero chiamati i rapporti di forza, si stanno sbriciolando - come da noi più volte auspicato e preconizzato - lasciatemi dedicare un commosso pensiero di solidarietà al Regolamento, che invece spero resti saldo a tutela di tutti, soprattutto a tutela di quel bene prezioso che, se purtroppo è veramente razionato dalla natura, è il nostro tempo.

Tempestività non fa rima con frettolosità e nemmeno con arbitrarietà, ma scordiamoci questa esperienza.

Il percorso del provvedimento nasce il 15 gennaio scorso, quando il precedente Presidente del Consiglio presentò alle Camere una relazione ai sensi della legge n. 243 del 2012, chiedendo uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. Il presupposto dell'intervento era l'introduzione di nuove misure restrittive che erano state prese a dicembre e poi consolidate con il decreto-legge n. 2 del 2021 e con il DPCM del 14 gennaio.

La finalità era quella di fornire un ulteriore sostegno alle categorie colpite dalle misure restrittive, che si riteneva sarebbero state relativamente transitorie. Sappiamo poi quali vicissitudini abbiano ritardato la spesa di quelle risorse.

La crisi di Governo ha portato a emanare il decreto-legge sostegni solo il 22 marzo scorso; sappiamo anche che le misure restrittive sono proseguite e sono ancora in vigore, con diversi gradi di intensità. La Lega, scegliendo con senso di responsabilità di sostenere questo Esecutivo non di unità ma di salvezza nazionale, è riuscita imprimere a questo provvedimento la sua cifra di buon senso e di concretezza. Se da qualche mese non sentiamo più parlare di codici Ateco, è perché questo provvedimento accoglie, fra le altre, una nostra specifica richiesta più volte espressa in queste Aule *(Applausi)*. Anche l'innalzamento del tetto di fatturato da 5 a 10 milioni, pur con i limiti che l'arbitrarietà di qualsiasi soglia definita porta con sé, ha contribuito ad allargare la platea dei beneficiari e segue una nostra richiesta. Infine, a più di un anno dall'inizio della crisi e con la tempestività di analisi dei dati offerta dalla fatturazione elettronica, non aveva più senso ricorrere a un criterio di idoneità arbitrario come il calo di fatturato nel solo mese di aprile, che penalizzava ingiustamente tante attività caratterizzate da andamento stagionale. Anche il criterio di idoneità del mese di aprile, da noi sempre contestato, è stato aggiornato e migliorato nel provvedimento in esame, prendendo come riferimento il fatturato non di un mese, ma il fatturato medio mensile.

Altra e non meno importante richiesta che la Lega aveva avanzato fin dal mese di novembre è l'anno bianco contributivo, che nel provvedimento in esame viene rifinanziato con esonero dai contributi previdenziali minimi dei lavoratori autonomi colpiti da un calo di fatturato. Tale misura affianca quelle prese a tutela del lavoro dipendente con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali.

Non desidero però addentrarmi negli infiniti dettagli della misura. Siamo ormai abituati a provvedimenti di urgenza che hanno le dimensioni di una legge di bilancio. Ma, se volessimo discuterli adeguatamente, dovremmo riformare il Regolamento dando alla discussione altri tempi. L'elenco delle tante cose fatte in Parlamento, sia pure con risorse limitate per migliorare il decreto-legge, è stato fatto in discussione generale. Vorrei dire con chiarezza che credo siamo tutti consapevoli dei limiti che anche questa misura necessariamente porta con sé e siamo naturalmente grati all'opposizione che, svolgendo il suo ruolo, ci aiuta in questa importante crescita di consapevolezza. I limiti della misura derivano in primo luogo dal fatto di essere stata concepita in tempi in cui si riteneva che le misure restrittive sarebbero state più circoscritte nel tempo e dal fatto che una crisi di Governo ha ritardato l'erogazione dei fondi. Dobbiamo però contestare e distanziarci da polemiche sterili come quella che, equivocando spregiudicatamente sul criterio di idoneità definito sulla media annua del fatturato mensile, ha accusato questo Governo di voler compensare con un indennizzo irrisorio la perdita di fatturato del 2020. L'indennizzo, in effetti, andrebbe commisurato ai mesi di ulteriori clausura previsti al momento in cui lo stanziamento è stato disposto (dicembre-gennaio) e non all'anno 2020. I numeri ci dicono che con il provvedimento in discussione questo Governo ha dedicato ai contributi a fondo perduto una somma pressoché identica a quella che il precedente Governo aveva allocato in quattro decreti-legge *(Applausi)*. Inoltre, è già in arrivo il primo provvedimento interamente

concepito dal Governo in carica, il secondo decreto-legge sostegni, finanziato da uno scostamento da 40 miliardi e indirizzato al mondo dell'impresa. Questi sono i numeri di questo Governo e questo è un cambio di passo documentabile.

Dopodiché, senza tema di compromettere la serenità del clima esterno e interno a quest'Aula, mi permetto di osservare quello che tutti sappiamo e che la stessa relazione sullo scostamento del 15 aprile dice con chiarezza: l'esperienza dimostra che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Ecco: normalità, proporzionalità degli interventi. Se guardo in alto, oltre il velario che riporta le effigi dei padri della nostra civiltà giuridica, vedo più su affacciarsi da una nuvoletta l'inconfondibile fisionomia sorniona di Giorgio Gaber e mi immagino il suo divertimento nel constatare che oggi, oltre al culatello o alla giacca, anche certe molecole sono di destra, mentre, oltre alla mortadella o ai *jeans,* anche chiudere è di sinistra *(Applausi)*. Chiedo scusa ai colleghi progressisti per lo psicoreato di utilizzo abusivo di una loro icona, ma assicuro che è stato fatto a fin di bene, per attirare la loro e la nostra attenzione su un punto.

Auspico che la verifica sull'efficacia e la fondatezza delle misure di intervento non farmaceutico (cioè sostanzialmente delle chiusure, per capirci), che la Lega ha chiesto e ottenuto per metà maggio, possa svolgersi in un clima sereno e nutrirsi di valutazioni basate sui fatti e sulla letteratura scientifica vera, non su quella dei *talk show*. Abbiamo visto un'altra stagione di guitti da *talk show*, quelli che difendevano l'austerità; viene da dire che in questo caso la storia si è ripetuta, prima come farsa e ora come tragedia. Il vero sostegno all'economia sarà liberarla, naturalmente laddove ci sia un fondamento scientifico per farlo; ma questo fondamento non ci sarà se il dibattito si fossilizzerà su preconcetti ideologici, quelli verso cui Gaber manifestò divertita e motivata insofferenza, e se si confonderà la scienza con lo scientismo. *(Applausi)*. Ve lo dico contro il mio interesse, perché, se invece si ragiona così (confondendo scienza e scientismo), poi si finisce come a Madrid; l'aspirazione alla libertà è incomprimibile e a chi ha voluto comprimerla, quale che ne fosse il motivo, la storia ha sempre presentato un conto salato, nel migliore dei casi in termini elettorali. Guardiamo quindi al futuro con fiducia, ma soprattutto con razionalità, e intanto votiamo favorevolmente questo provvedimento. *(Applausi)*.

DELL'OLIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO *(M5S)*. Signora Presidente, Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, finalmente siamo qui in Aula per votare il decreto sostegni. Eravamo partiti a gennaio, con il Governo Conte due in carica, con la votazione dello scostamento di 32 miliardi di euro, che servivano per questo decreto-legge, che avrebbe dovuto essere il ristori cinque. Stavamo procedendo spediti e avevamo aperto un'autostrada davanti a noi, per far arrivare quanto prima sul territorio gli aiuti messi in campo. Poi qualcuno ha deciso che si doveva fermare in autogrill per un appuntamento, abbiamo perso tempo, cambiato autista e ora siamo qui con una nuova squadra a parlare dello stesso provvedimento. *(Applausi)*. Per fortuna all'irresponsabilità e alla spregiudicatezza di qualcuno ha fatto da contraltare l'enorme responsabilità di altre forze politiche, a partire dal MoVimento 5 Stelle. Ma ci siamo; l'importante ora è che i 32 miliardi arrivino sul territorio, perché alle persone e alle aziende che sono al di fuori di questo Palazzo non interessa chi sia oggi alla guida o i problemi politici interni, ma interessa che siano aiutate e supportate.

Vorrei porre l'attenzione sul fatto che questo ennesimo provvedimento economico, il dodicesimo da quando è scoppiata la pandemia, non va assolutamente visto come un intervento a sé. Esso fa parte di un percorso, integra e sviluppa quello che abbiamo chiamato il treno dei ristori; lasciamo perdere il fatto che oggi si chiamano sostegni, perché la sostanza è quella. Se andiamo a prendere il singolo intervento, come è stato detto anche in quest'Aula, è chiaro che da solo non è sufficiente; ma, se consideriamo complessivamente il cura Italia, il liquidità, il rilancio, il semplificazioni, il decreto agosto, i ristori, gli altri decreti minori, la legge di bilancio, il sostegni uno e l'imminente sostegni-*bis*, ci rendiamo conto che con dodici provvedimenti economici abbiamo immesso nel sistema già circa 200 miliardi. Si tratta di soldi che servono per aiutare le nostre aziende, i professionisti e i cittadini e

per aiutare il nostro Paese, senza tener conto dei soldi che metteremo e che arriveranno con il PNRR, che si occuperà della parte di investimenti e di rilancio dell'Italia per i prossimi sei anni. Altri provvedimenti sono in cantiere, a cominciare da un'ulteriore provvedimento sulle semplificazioni, con il quale, tra le altre cose, intendiamo semplificare ulteriormente il superbonus del 110 per cento, perché la misura, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, deve essere in grado di sprigionare tutte le sue potenzialità. *(Applausi)*.

Quando abbiamo iniziato con il primo decreto a marzo 2020, tutti speravamo che i tempi bui durassero solo pochi mesi; ma, non avendo vissuto mai situazioni di pari entità, ci siamo dovuti organizzare per fornire il supporto necessario alle imprese e alle persone che ne avevano bisogno. Così sono nati il decreto rilancio e tutti gli altri decreti. Questo, di base, è il primo vero provvedimento del Governo Draghi in cui si decide delle risorse che verranno impegnate a breve, oltre al PNRR (ma lì parliamo di investimenti a medio e lungo termine). È stato, se vogliamo, il banco di prova della tenuta di questa maggioranza, perché discutere di temi e soluzioni in una maggioranza così allargata non è facile; tantomeno è facile mettersi d'accordo quando ci sono posizioni divergenti. In alcuni casi sono stati raggiunti punti di intesta soddisfacenti per tutti, mentre in altri si è deciso di lasciar correre: vedi il superbonus, per cui, nonostante la spinta del MoVimento 5 Stelle e la volontà di intervenire sin da ora, il resto della maggioranza ha ritenuto di non voler intervenire. *(Applausi)*. Pure il presidente Draghi ha detto che dobbiamo semplificare il processo e che non avevano senso i ritardi sulle misure che non avevano un impatto economicamente, ma solo in termini di snellimento del processo.

In altri casi, invece, è stato concesso a qualcuno, in virtù di sbandierati accordi di Governo fatti in quest'Aula, di portare a casa una bandierina, pur sapendo che la lotta in questione era stata portata avanti anche da altri Gruppi politici. Chi sa come sono andate le cose, che siano aziende, professionisti o semplici cittadini che hanno visto nel tempo chi o quale Gruppo politico si è davvero interessato alla materia, non si farà ammaliare da un *post*, da un lancio di agenzia o da un comunicato stampa. Comunque, a noi del MoVimento 5 Stelle interessa che questo decreto-legge vada in porto, perché quando diciamo che ci interessano tutti e che nessuno deve restare indietro, per noi non è uno *slogan* ma è la ragione del nostro essere qui. *(Applausi)*. E non dimentichiamo mai che dietro a ogni situazione ci sono delle persone cui andare incontro.

In questa dichiarazione di voto voglio parlare di due emendamenti: uno è presente nel documento che oggi verrà approvato, e l'altro è stato invece stralciato oggi, pur essendo stato approvato in Commissione. Entrambi però dimostrano quanto il MoVimento 5 Stelle tenga a supportare il nostro tessuto produttivo. Nel primo caso, con un nostro emendamento presentato a mia prima firma, abbiamo risolto un problema al quale stavamo lavorando già dal primo decreto-legge ristori: viene creato un fondo per supportare i cosiddetti esodati dei ristori, ossia tutte quelle *start-up* che si erano ritrovate escluse dalla misura del decreto-legge ristori e che rischiavano di essere escluse o penalizzate anche dal meccanismo previsto dal decreto-legge sostegni, ritrovandosi in una sorta di limbo. L'esempio classico è quello delle partite IVA aperte nel 2018 che, per una serie di motivi, hanno cominciato a fatturare magari solo a partire dalla seconda metà del 2019. Prendiamo per esempio un bar, un ristorante, un negozio: dal momento della costituzione della società nel 2018, tra ricerca del locale, messa a norma, ristrutturazione e autorizzazioni, magari hanno emesso il primo scontrino solo nel 2019, di fatto restando esclusi dal decreto-legge sostegni, così come lo è stato dal decreto-legge ristori. Ora non più: con la riformulazione proposta dal MEF è stato previsto un contributo a fondo perduto di 1.000 euro, che possiamo considerare in ottica positiva un bicchiere mezzo pieno. La buona notizia è che adesso c'è un bicchiere e c'è anche un po' d'acqua dentro. Ora toccherà al Governo e alla Camera, nel prossimo decreto-legge, cercare di chiudere e completare questo ammontare di risorse che serviranno a ristorare tutti. *(Applausi)*.

L'altro emendamento di cui vi voglio parlare è invece quello che aveva presentato il nostro collega Turco, sulla cessione a terzi dei crediti d'imposta, (Transizione 4.0), analogamente a quello che è previsto per il superbonus 110 per cento. La norma avrebbe concesso di dare respiro alle imprese, perché avrebbe permesso loro di creare liquidità, cedendo subito quel credito di imposta che le aziende hanno "in pancia" senza attendere lunghi mesi prima di poterlo usare. Dico «avrebbe permesso»

perché l'emendamento sulla Transizione 4.0, che è una battaglia del MoVimento 5 Stelle e che, per onestà intellettuale, devo riconoscere essere apprezzata da tutto l'arco parlamentare, è stato votato positivamente in Commissione l'altra notte in Senato, ma oggi è stato stralciato dal maxiemendamento su *input* della Ragioneria generale dello Stato per potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica. Tali effetti, secondo quanto riportato nel parere presentato in Commissione, potrebbero essere estremamente rilevanti, pertanto la norma è stata stralciata. Ma questo è qualcosa che come MoVimento 5 Stelle non ci andava bene, perché sebbene accada ogni tanto che in fase di conversione di un decreto-legge durante la fiducia possano essere stralciati alcuni emendamenti, non è mai accaduto che un emendamento di portata così rilevante sia stato stralciato. Quindi o la Ragioneria generale dello Stato si è sbagliata in precedenza e noi abbiamo potuto votare in Commissione, oppure si sta sbagliando adesso.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo fermamente espresso la nostra posizione di dissenso rispetto a questa posizione, in quanto un errore così corposo da parte di una struttura che deve essere di supporto al Parlamento non può succedere e non deve più succedere. *(Applausi)*. Abbiamo rivisto la nostra posizione solo quando il Governo - anzi, il ministro Franco - ci ha garantito che inizieremo subito a riparlare di questo emendamento - quindi di riparlare di Transizione 4.0 - fin da subito, praticamente a partire dall'inizio della settimana prossima. *(Applausi)*. Tutte le imprese hanno infatti bisogno di questo supporto.

Signor Presidente, stanno aumentando le vaccinazioni. Dobbiamo ancora stare attenti e tutti ci auguriamo che le riaperture in corso siano un segnale positivo che non venga interrotto da una recrudescenza del virus.

Come MoVimento 5 Stelle ci auguriamo che i prossimi provvedimenti siano maggiormente orientati a dare una spinta all'Italia per tornare verso la regolarità, con supporti che riguardino sempre più la ripresa della normalità della vita del Paese (e Transizione 4.0 era uno di quelli). In tutto questo, il decreto sostegni, che - ripeto - fa parte di un treno partito con il Conte II e che ha effettuato numerose soste, è un altro tassello fondamentale per aiutare l'Italia. Sappiamo che non sarà l'ultimo e, nonostante le diverse soluzioni proposte, che spaziano in maniera ampia, come ampia è la maggioranza estremamente variegata che supporta questo Governo, e nonostante questa brutta pagina, che siamo sicuri verrà risolta a breve grazie anche alla rassicurazione del ministro Franco, posso dichiarare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, la cedibilità dei crediti non c'è, caro MoVimento 5 Stelle. Non c'è sul superbonus e nemmeno su altri *bonus*. Il decreto sostegni è quindi un sostegni bla bla, per cui voterete una fiducia bla bla. Domani inizierete un tavolo di lavoro; sempre domani voi volete fare le cose. Domani volevate abbassare le bollette della luce e del gas, abbattendo gli oneri di sistema; ma, appunto, è domani. «E se domani (e sottolineo se)», cantava Mina. Ma l'amico Licheri non è Mina, non ha la sua voce.

Oggi la ristorazione piange, come piangeva ieri, stritolata dalle vostre assurde norme: siamo al 6 maggio e c'è ancora il coprifuoco alle ore 22; è stritolata dalle banche, che vogliono umiliare le famiglie e i piccoli operatori economici; è stritolata dalle multinazionali del *delivery*, quelle multinazionali a cui non avete torto un solo capello. Le multinazionali evadono il fisco che è una bellezza, perché lo fanno a norma di legge. Ai ristoratori fate le multe, alle famiglie e agli imprenditori togliete la cessione del credito e al turismo mettete uno stupido *pass* vaccinale, per cui si deve pagare per potersi fare i tamponi e i *test* sierologici: un *pass* sulla base del reddito.

Il comparto dei matrimoni aspetta un protocollo chiaro e vi domando: bisogna vincere lo scudetto per fare la festa?

A proposito di feste, per le banche è sempre festa, ma per Montepaschi lo è sempre un po' di più, perché il Governo ci sta nascondendo la verità su MPS. Perché non promuovete l'azione di responsabilità contro Profumo? Gli italiani a cui date ristori e sostegni bla bla devono sapere che i bilanci di MPS sono stati truccati e che i nostri soldi sono serviti per tamponare quei giochi di

prestigio. Oggi una perizia di quasi seimila pagine ha evidenziato che sui crediti deteriorati gli ex vertici della banca hanno violato le normative. Perché Draghi non parla? Perché Daniele Franco non parla? Perché il PD e il resto della maggioranza non parlano? Ci sono di mezzo i soldi degli italiani.
E allora, se c'è da dire la verità, l'unico sostegno che interessa a questo Governo è il sostegno a banche e multinazionali: quello vi riesce molto bene. Complimenti! Italexit voterà no.
CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, oggi si è verificato un vero e proprio agguato politico: tutto ciò che era stato proposto da una certa parte politica e che realmente sarebbe servito al Paese è stato stralciato. Così sono stati tolti il superbonus per le imprese, che consentiva la cedibilità dei crediti di imposta, e altre misure. Tutto ciò che era cedibile e che dava ossigeno alle imprese è stato tolto; è stata tolta l'impignorabilità del reddito di cittadinanza, mentre sono stati dati segnali chiari, come, ad esempio, quello del condono, che è devastante: è il segnale che i furbi hanno dei vantaggi.
Ho sentito alcuni oggi dire che quello che è accaduto è inaccettabile, però poi lo accettano; per L'Alternativa C'è, invece, ciò che è inaccettabile resta inaccettabile. Voteremo quindi contro questo provvedimento. *(Applausi)*.
DI NICOLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DI NICOLA *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, chiedo la parola per annunciare e motivare il mio voto in dissenso sul decreto sostegni, che tra tante misure indispensabili per accompagnare imprese e cittadini in questo difficile momento, ne contiene una, quella relativa al condono fiscale, inaccettabile per tutti i contribuenti onesti e pesantemente bocciata, oltre che da milioni di cittadini e dalle forze sindacali, da alcune delle massime autorità di questo Paese: Corte dei conti, Banca d'Italia, per non parlare dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
Ho sostenuto la costituzione di questo Governo per affrontare i tre punti necessari per superare l'emergenza pandemica indicati dal presidente della Repubblica Mattarella e nel discorso programmatico del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi in quest'Aula del 17 febbraio scorso: la lotta all'evasione... *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Chiedo cortesemente ai colleghi che sono al centro dell'emiciclo di prendere posto e consentire al senatore Di Nicola di intervenire in un clima consono all'Aula.
DI NICOLA *(M5S)*. La lotta all'evasione, che solamente nell'ultimo anno è ammontata a 107,2 miliardi, era uno degli impegni prioritari. Mai perciò mi sarei aspettato da questo Governo la proposta del solito condono in regalo agli evasori, che tra l'altro per la prima volta nella storia ha anche un costo rilevante per le casse pubbliche: almeno 700 milioni di euro; oltre al danno, dunque, anche la beffa.
Ci dite, voi rappresentanti del Governo, che questo condono andrebbe fatto per sgravare il magazzino della riscossione da cartelle non più riscuotibili. Sapete bene che questo non è vero, perché secondo i dati della stessa Agenzia delle entrate le cartelle effettivamente non più riscuotibili, perché relative a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, sono il 40 per cento, mentre il resto fa capo a contribuenti perfettamente in grado di versare il dovuto.
Siamo di fronte quindi al solito gioco: i partiti si ingraziano gli evasori sperando di incamerarne i voti. Vince così ancora una volta il partito trasversale dell'evasione fiscale evidentemente fortissimo anche in questo Parlamento. Ma attenzione: vincete lanciando un messaggio devastante di ingiustizia al Paese, dicendo ai contribuenti che evadere le tasse conviene, tanto prima o poi arriverà il solito condono. Vincete lasciando il peso del sostegno delle casse pubbliche e del *welfare*, che gli evasori utilizzano a man bassa... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,

comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Detto ciò, mi aspetto che chi è al centro dell'emiciclo cortesemente prenda posto.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Romano).
Colleghi al fine di non creare confusione, vi avverto che ci sono state molteplici richieste di anticipo del voto. In base a quello che mi è stato indicato dai singoli Gruppi, io non ho opposto eccezioni. Quindi, partendo dal Governo, ognuno di voi poi potrà chiedere al proprio Capogruppo. *(Commenti)*.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.
GIRO, *segretario, fa l'appello.*
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	118
Favorevoli	207
Contrari	28
Astenuti	5

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 41.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 12 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 12 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 20,13)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (**2144**)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

_____

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 43 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1 E 2

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1.

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a) e b),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto

applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata**,** a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;

2) la lettera *c)* è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°

gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».

11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti».

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere *0a)*, *a)*, *b)*, *b-bis)* del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «

de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2.

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3.

(Fondo autonomi e professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai

sensi dell'articolo 42.

Articolo 4.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 5.

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-*bis* e 54-*bis* elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-*bis*, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti «del secondo anno d'imposta successivo».
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.».
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera *a)*, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-*bis*, lettera *b)*, quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

Articolo 6.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI)

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

2. È abrogato l'articolo 8-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro

per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;

c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».

Articolo 8.

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza

continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 9.

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 10.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una *tantum* un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di

promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.

2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4, del decreto- legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 12.

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del

decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Articolo 13.
(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Articolo 14.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Articolo 15.
(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»;
b) al comma 2-*bis*, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Articolo 18.

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 19.

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Articolo 20.

(Vaccini e farmaci)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 459 è soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione

specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;

c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

«463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.»;

d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

«464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»

f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;

g) il comma 467, è sostituito dal seguente: «467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11,

comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *c)*, capoverso 463-*bis*, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole «sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-*bis*. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-*ter*. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.»
13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 21.
(Covid Hotel*)*
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Regioni	**Quota d'accesso ANNO 2020**	**Riparto risorse sulla base della quota di accesso**
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248

LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	**100,00%**	**51.600.000**

Articolo 22.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Titolo IV

ENTI TERRITORIALI

Articolo 23.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 24.

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Articolo 25.

(Imposta di soggiorno)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 26.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 27.

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

1. All'articolo 32-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

Tabella

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

».

Articolo 28.

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;

b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:

«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;

c) all'articolo 54, comma 7-*bis*, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

d) all'articolo 54, comma 7-*ter*, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

e) all'articolo 54, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020)

1863 *final* - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;

f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;

i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:

«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;

j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:

«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo).»;

k) all'articolo 60-*bis*, al comma 2, la lettera *a)* è così sostituita:

«*a)* l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;

l) all'articolo 60-*bis*, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonché, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».

Articolo 29.

(Trasporto Pubblico Locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le

risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. All'articolo 22-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;

b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

Articolo 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 9-*ter*, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-*sexies)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 15-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 12-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 17-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-*bis* (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1°

gennaio 2022.».

Titolo V

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 31.

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi

perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 32.

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Articolo 33.

(Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli

studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 34.

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.
3. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e 20 milioni per l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 35.

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti

della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 36.

(Misure urgenti per la cultura)

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «spettacoli, fiere, congressi e mostre» sono sostituite dalle seguenti «spettacoli e mostre».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 37.

(Sostegno alle grandi imprese)

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 38.

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 39.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 40.

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 41.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: «6.300» è sostituita con: «17.300».
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 43.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
«Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	25.408.486
VALLE D'AOSTA	0,21%	724.655
LOMBARDIA	16,64%	57.422.582
BOLZANO	0,86%	2.960.807
TRENTO	0,89%	3.071.300
VENETO	8,14%	28.089.267
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	7.122.295
LIGURIA	2,68%	9.248.656
EMILIA ROMAGNA	7,46%	25.729.842
TOSCANA	6,30%	21.731.600
UMBRIA	1,49%	5.140.593
MARCHE	2,56%	8.843.544
LAZIO	9,68%	33.390.365
ABRUZZO	2,19%	7.554.820
MOLISE	0,51%	1.770.522
CAMPANIA	9,30%	32.091.269
PUGLIA	6,62%	22.845.050
BASILICATA	0,93%	3.223.595
CALABRIA	3,19%	11.007.267
SICILIA	8,16%	28.156.902
SARDEGNA	2,74%	9.466.581

TOTALE	**100,00%**	**345.000.000**

».

Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-236.000	-157.200	-138.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	523.235	431.497	493.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000	-208.700	-198.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	616.365	482.997	553.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 1.550

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano.»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo*: «per le attività para - alberghiere di cui al comma 1, la base di calcolo per i ricavi o corrispettivi di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, è determinata dall'ammontare indicato nel modello dei redditi per l'anno 2019 tra i REDDITI da Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.».

1.1

Petrenga, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «attività di impresa» *aggiungere le seguenti:* «o concessionarie di servizi al pubblico».

1.2

Piarulli

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

1.3

Damiani

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il numero dei tesserati dichiarati nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al numero dichiarato nell'anno 2019. Per una corretta determinazione del valore, si fa riferimento all'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all'Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate richiede, previa intesa, elementi di riscontro al CONI»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1-*bis*, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti costi e corrispettivi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con costi e corrispettivi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 bis, comprese quelle che si sono iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dal 1º gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore duemila euro»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile dei costi per i servizi sportivi sostenuti dai tesserati, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al dato ISTAT relativo a "Indagine sulle spese delle famiglie", spesa media mensile nell'esercizio della pratica motoria e/o sportiva».

1.4

Sbrollini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore sportivo non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 30 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «520 milioni di euro».

1.5

Conzatti, Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 sono individuate ulteriori misure per il sostegno degli esercenti attività di bus turistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile a quello previsto ai sensi dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.6

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori attività del settore turistico alberghiero non titolari di partita IVA aventi diritto al contributo a fondo perduto».

1.7

Paroli

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al

comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».

1.8

Marino

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, nel limite di 150 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive presenti nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche come affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.9

Leone, Gallicchio

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i soggetti titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

b) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto calcolato ai sensi dei precedenti commi viene riconosciuto per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.10

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

1.11

Serafini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5, lettera* e) *sopprimere le parole:* «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,3 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.12

Nencini, Marino

Precluso

Al comma 3, le parole: «non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»*, sono sostituite dalle seguenti:* «che abbiano subito una diminuzione non inferiore al 50 per cento del fatturato totale del 2020 rispetto al fatturato totale del 2019».

1.13

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: « non superiori ai 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 5 dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*f)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.14

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole*: «non superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 5 lettera* e) *sopprimere le seguenti parole*: «e fino a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «548 milioni».

1.15

Serafini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «non superiori a 50 milioni di euro»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente*:

«*e*-bis*)* quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,8 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.16

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti:* «non superiori a 8 milioni di euro».

1.17

Modena

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con*: «50 milioni».

b) *al comma 5, alla lettera* d), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni».

c) *al comma 5, alla lettera* e), *sostituire le parole:* «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole:* «10 milioni» *con le parole:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.18

Pittella

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* d), *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

c) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole: da*: «5 milioni» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

d) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «300 milioni».

1.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5*:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e) *sostituire le parole*: «superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro» *con le seguenti*: «superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

c) *al comma 6 abrogare le parole*: «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.20

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5:

- *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni»;

- *alla lettera* e)*, sostituire le parole*: «5 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

al comma 6 sopprimere le parole: «non può essere superiore a euro 150.000».

1.21

Pagano

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni»;

al comma 5:

alla lettera d) sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni»;

alla lettera e), sostituire le parole: «5 milioni» *con le parole*: «10 milioni», *nonché sostituire le parole*: «10 milioni» *con le parole*: «50 milioni».

al comma 6 abrogare le parole: «non può essere superiore a e 150.000».

1.22

Richetti

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con*: «50 milioni»;

b) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente*:

«*e*-bis*)* 10 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.23

Pittella

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e), *sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni».

c) *al comma 6, sostituire le parole*: «centocinquantamila euro» *con le seguenti*: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

1.24

Laus, Pittella, Ferrari

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.25

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, sostituire le parole*: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) *Al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a io milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *Al comma 12, sostituire le parole*: «valutati in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.26

Ferro

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

al comma 5, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro»;

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.27

Paragone

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole le parole: «lo milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

1.28

Castaldi, Girotto, Pavanelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni-di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.29

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.30

Modena

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.31

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»*;*

2) *al comma 4 le parole* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

3) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.32

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.33

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

2) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «io milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

3) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.34

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e) *le parole:* «10 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.35

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Castaldi, Pavanelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5, lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

1.36

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

c) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.37

Stefano, Laus, Collina

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

b) *al comma 5 lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.38

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

2) *sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.39

Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.41

Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.42

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo:* «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019»*, inserire le seguenti:* «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:

1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;

2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di curo;

4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;

d) *al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».

1.43

Laus

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo albo regionale e munite dei requisiti di legge, il contributo di cui al presente articolo spetta indipendentemente dal limite di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.44

Verducci, Rampi

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, il limite massimo di cui al precedente periodo è elevato a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.45

Pittella, Ferrari

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali»;

b) *al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive e per

quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

1.46

Damiani

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4.* Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1º gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lettera *f)*».

1.47

Nencini, Marino

Precluso

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre dell'anno 2019.».

1.48

Richetti

Precluso

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020, a cui vengono sottratte le componenti di acquisti di merci e prodotti e di costi del personale, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile corrispondente dell'anno 2019».

1.49

Fazzone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «come determinato dal comma 5» *e sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto, di cui al comma 4, è determinato secondo i seguenti scaglioni di perdita di fatturato e dei corrispettivi:

a) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 30 per cento nella misura del 60 per cento della perdita stessa;

b) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 25 per cento e fino al 30 per cento nella misura del 50 per cento della perdita stessa;

c) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 20 per cento e fino al 25 per cento nella misura del 40 per cento della perdita stessa;

d) con una perdita di fatturato e dei corrispettivi oltre il 15 per cento e fino al 20 per cento nella misura del 30 per cento della perdita stessa».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.50

Fenu, Dell'Olio, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole:* «a fondo perduto spetta» *inserire le seguenti:* «, ai sensi del comma 5,»;

2) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per centro e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma i il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 3o per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.51

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole:* «non può essere superiore a centocinquantamila euro ed».

1.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, le parole: «che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.».

1.53

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile»*, ove ricorrano, sono soppresse.*

1.54

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Ai commi 4 e 5, le parole: «medio mensile»*, ove ricorrano, sono soppresse.*

1.55

Pittella

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020»*, inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.56

Sciascia, Perosino, Modena, Damiani

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e dei corrispettivi dell'anno 2020»*, inserire le seguenti:* «, al netto dell'ammontare relativo alla cessione di beni strumentali,».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «470 milioni di euro».

1.57

Fenu, Pavanelli, Croatti

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «anno 2020» *inserire le seguenti:* «, relativi all'attività d'impresa indicata come prevalente nella denuncia di inizio attività e in riferimento alla quale si registri ordinariamente il più elevato volume d'affari dell'impresa senza tenere in conto l'attività primaria svolta presso la singola sede ovvero presso la singola unità locale,».

1.58

Turco, Pavanelli, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «inferiore almeno del 30 per cento» *con le seguenti:* «inferiore almeno del 20 per cento».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per fanno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.59

Paroli

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento»*, con le seguenti:* «25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 12 sostituire le parole: «11.150 milioni»*, con le seguenti:* «12.150 milioni»;

sopprimere l'articolo 41;

all'articolo 42, comma 10, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 450 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.60

Richetti

Precluso

Al comma 4 sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «25».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.61

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.62

Mollame

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dell'anno 2019» *sono aggiunte le seguenti:* «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

1.63

Stefano

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo di cui al presente articolo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» *con le seguenti:* «nei limiti di».

1.64

Agostinelli, Puglia, Gallicchio, Leone

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.65

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.66

Verducci, Rampi

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.67

Modena

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «si fa riferimento» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente al fatturato relativo all'attività caratteristica e solo alle somme acquisite in via definitiva».

1.68

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dell'operazione di cessione di beni» *inserire le seguenti:* «con esclusione delle cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa».

1.69

Pittella

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.70

Conzatti

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «prestazione dei servizi» *sono aggiunte le seguenti:* «e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili».

1.71

Ferro, Damiani, Gasparri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), rientra nella valutazione delle perdite di cui al primo periodo, assieme alle attività commerciali, anche il differenziale delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi di cui al comma 1 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *al comma 8, dopo le parole:* «del presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compreso le modalità con cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) autocertificano le perdite di introiti da quote associative di cui al comma 4,».

1.72

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019»*, inserire le seguenti:* «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data

di apertura della Partita Iva».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «545 milioni».

1.73

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «, nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.74

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «1º gennaio 2019,» *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora-in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,».

1.75

Ferro

Precluso

Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.76

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «requisiti di cui al presente comma» *è inserito il seguente periodo:* «così come ai soggetti pur potendo provare l'apertura della partita IVA nell'anno 2019 o negli anni precedenti possano comprovare l'avvenuto inizio di attività commerciale e/o professionale negli anni 2019 e successivi».

1.77

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «fatta eccezione per le attività connesse alla filiera del turismo ricadenti in aree sciistiche, la cui perdita di fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2020/ marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dicembre 2018/ marzo 2019».

1.78

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole

attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.79

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.80

Conzatti

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata anche con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.81

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.82

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.83

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.84

Caligiuri

Precluso

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.85

Paragone

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

1.86

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato compresa tra il 30 per cento ed il 15 per cento, il contributo spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.87

Collina, Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nell'anno 2019, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 compreso tra il 20 e il 30 per cento, che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che a decorrere dal 1º gennaio 2020 abbiano con continuità alle proprie dipendenze personale regolarmente contrattualizzato. L'ammontare del contributo per tali soggetti è determinato in misura fino al 50 per cento rispetto all'importo definito ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*.».

Conseguentemente,

al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni» *con le seguenti:* «nei limiti di 11.500 milioni»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

1.88

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

1.89

Nannicini

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni odi prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.90

Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini del calcolo della media di cui al comma 4, non rilevano i mesi, relativi all'anno 2019, in cui l'attività è rimasta chiusa al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- lavori di ristrutturazione edilizia;

- maternità;

- assistenza del coniuge, di un familiare o di un affine entro il secondo grado a causa di malattia o disabilità.

4-*ter*. Il soggetto interessato allega all'istanza di domanda la documentazione comprovante il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 4-*ter*.».

Conseguentemente, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di curo, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di curo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

1.91

Sbrollini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12*. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.92

Fenu, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Croatti

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma 4, riferiti all'anno 2020, non si considerano gli importi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzati nel 2019 e fatturati nel 2020. Il calcolo di tali importi deve essere certificato da un revisore legale dei conti».

1.93

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi

defiscalizzati».

1.94

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si determina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.95

Vitali

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il contributo a fondo perduto riconosciuto anche per i soggetti titolari di partita IVA i cui redditi ISEE risultano essere inferiori ad euro 20.000,00».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.96

Richetti

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.97

De Poli

Precluso

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a I milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »in misura pari alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 e l'ammontare degli stessi nel periodo corrispondente relativo al medesimo periodo temporale precedente».

1.98

De Poli

Precluso

Al comma 5, le parole: «in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;

b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*;

e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di curo e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto *a)*« *sono sostituite dalle seguenti:* »sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa. Per il 2021 è riconosciuta una quota pari almeno al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 da tutti i soggetti economici che rispettino il requisito d'accesso. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al termine dello stato d'emergenza».

1.99

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, le parole: «all'importo ottenuto applicando una percentuale»*, e le parole da:* «come segue» *a:* «10 milioni di euro» *sono abrogate.*

1.100

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.101

Paragone

Precluso

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «applicando una percentuale alla differenza» *con le seguenti:* «applicando una percentuale al doppio della differenza».

1.102

Turco, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «*a)* sessanta per cento» *fino a:* «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «*a)* settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei confronti degli operatori economici che pur avendo attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, non hanno conseguito ricavi nel corso del medesimo anno d'imposta.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.103

Botto

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento»;

3) *alla lettera* c)*, sostituire la parola:* «quaranta» *con la seguente:* «ottanta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

1.104

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «cento».

1.105

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, lettera a)*, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «cento».

1.106

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;

b) *al comma 6, dopo le parole:* «diverse dalle persone fisiche» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.107

Croatti, Castaldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* e)*, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.108

Ferro

Precluso

Sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 o che, pur avendo attivato la partita IVA nell'anno 2018, hanno effettivamente iniziato ad operare nel 2019, come risultante dall'inizio attività presso la Camera di Commercio di competenza, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano, per l'anno 2019, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA o i mesi decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.109

Damiani

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» *ed aggiunta la seguente lettera:*

«*f)* la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1º gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1º gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea

documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».

1.110

Dell'Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «dal 1º gennaio 2019» *inserire le seguenti:* «nonché per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 22 marzo 2021»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.111

Garruti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.112

Vaccaro, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistiche, le percentuali di cui al primo periodo, lettere da *a)* a *e)*, sono aumentate di un ulteriore 30 per cento.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

1.113

Marino

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1, esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che non abbiano già beneficiato di altri contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che nell'anno 2019 abbiano effettuato interventi di ristrutturazione sui relativi locali, il contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019, esclusi i mesi di chiusura dovuti ai predetti interventi di ristrutturazione, e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «446 milioni».

1.114

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA in data anteriore al 1º gennaio 2019 e che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possono dichiarare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari a quella di cui al comma 4. In tal caso, in deroga al comma 5, il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori alla soglia di cui al comma 3, ed è commisurato ai costi fissi, documentatio documentabili, sostenuti dai soggetti titolari di partita IVA nel corso dell'anno 2020».

1.116

Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto per il 2021, è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra 1º aprile e il 31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.117

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro e le imprese che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, si determina una quota di contributo comunque spettante ai soggetti richiedenti per il ristoro dei costi fissi di funzionamento nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019 nei limiti delle perdite economiche esposte nel Bilancio di esercizio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.118

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.119

De Poli

Precluso

Il comma 6 è abrogato.

1.120

Ferro

Precluso

Al comma 6 dopo la parola: «centocinquantamila» *aggiungere le seguenti:* «per unità produttiva».

1.121

Turco

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole:* «per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche»*, con le seguenti:* «per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a quattromila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.555 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

1.122

Richetti

Precluso

Al comma 6 sostituire la parola: «mille» *con la seguente:* «millecinquecento» *e la parola:* «duemila» *con la seguente:* «tremila».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.123

Mallegni, Modena

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «450 milioni».

1.124

Croatti, Girotto, Pavanelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per

ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.125

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.126

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 curo per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.127

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.128

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.129

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.130

Marcucci, Pittella, Ferrari

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

1.131

Cirinnà

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le sole imprese del settore turistico-recettivo l'importo dei contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a trecento mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

1.132

Damiani

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.133

Pittella

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo».

1.134

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-*bis* è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-*quater*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-*quinquies*. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-*quater*, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-*sexsies*. Il contributo di cui al comma 6-*quinquies* è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.135

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, che sono rimasti esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da quelli di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'ammontare del contributo a fondo perduto, spettante alle condizioni di cui al presente articolo, è determinato raddoppiando le percentuali previste dal comma 5».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.136

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 1º gennaio 2019 e il 31 marzo 2020»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.137

Pesco, Pavanelli

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«*7*. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:

a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».

1.138

Tiraboschi

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Con riferimento alle imprese del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, il contributo di cui al presente articolo è concesso anche tenendo conto delle evidenze contabili, ovvero fatturazioni o contratti registrati per investimenti in acquisizione di aziende o beni strumentali specifici effettuati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, nonché tenendo conto del criterio della liquidazione IVA.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità del contributo erogato ai sensi del comma 7-*bis*».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.139

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" commisurato ai costi fissi

relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.

9-*quater*. Il contributo di cui al comma 9-*bis* spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019.

9-*quinquies*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis*, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies*, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.140

Emanuele Pellegrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il contributo a fondo perduto nell'importo massimo di duemila euro è riconosciuto anche alle Associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di partita IVA. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 del presente articolo.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati in 236 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.141

Parrini

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

1.142

Floris

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.143

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.144

Nannicini

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º maggio 2019, è, altresì, riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.145

De Poli

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 55, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "di sei anni" sono sostituite con le seguenti: "di quindici anni"».

1.146

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«*10*. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3-*bis* sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1º

gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.";

2) dopo il comma 3-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"3-*quater*. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, si considerano assolte, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-*quinquies*, a scelta del contribuente:

a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni;

b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera *a)*.

3-*quinquies*. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello *split payment*, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.

3-*sexies*. Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del decreto legislativo 331/93 e articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed 8 eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma 3-*bis* in caso contrario.

3-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-*bis* affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-*bis* oppure 3-*sexies* per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo"».

1.147

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.148

Briziarelli, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 12, sostituire le parole da:* «utilizzo delle risorse rivenienti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «270 milioni di euro».

1.149

Laus

Precluso

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «Sono-abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «270 milioni».

1.150

Serafini

Precluso

Al comma 11, sopprimere il periodo: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.151

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

1.152

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 11, dopo le parole: «dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»*, è aggiunto il seguente periodo:* «All'art. 59, il dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017"».

1.153

Pavanelli, Mirabelli, Croatti

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.154

Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.155

Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.156

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.157

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.158

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.159

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 11, il periodo che va dalle parole: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*» *alle parole:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti» *è soppresso.*

1.161

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»*, con le seguenti:* «con popolazione superiore a diecimila abitanti, con esclusione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

1.162

Pavanelli, Mirabelli, Castaldi

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole: «diecimila abitanti» *con le seguenti:* «duemilacinquecento abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

1.163

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 , al comma 3-*septies*, primo periodo le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque per tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019 ove le stesse spese siano assicurate da leggi regionali"».

1.164

Vono, Marino

Precluso

Al comma 12, le parole: «11.150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12.900 milioni»*, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e, quanto a 1.750 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente a favore dei soggetti di cui al comma 5, lettera *b)*, del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.165

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino a130 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con il seguente:* «200 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

1.166

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere *b)* e *d)*, nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300

milioni».

1.167

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.168

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolarne la ripartenza, ai settori indicati non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 3 e 6 del presente articolo.

17-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.169

Bottici, Gallicchio, Leone, Croatti

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.170

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535

milioni».

1.171

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-*bis*. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.

17-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo».

1.172

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Nell'elenco dei Codici "Ateco 2007", dopo la voce "47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici" è aggiunta la seguente: "47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati", e dopo la voce "56.10.42 Ristorazione ambulante" è aggiunta la seguente: "56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati"».

1.173

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».

1.174

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase: "e i parchi divertimento"».

G1.1

Catalfo, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (AS 2144);

premesso che:

i Titoli I e II del decreto-legge in esame recano misure in materia di lavoro nonchè di sostegno alle imprese ed all'economia;

considerato che:

l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il «Fondo Nuove Competenze» (FNC);

il FNC è finalizzato a favorire la realizzazione, tramite contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

i percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni,

impegna il Governo:

ad elevare a 180 giorni le attività formative, per le sole aziende che occupino fino a 100 dipendenti.

G1.2

Mollame

Precluso

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che:

Anche questo provvedimento non include in alcun modo i proprietari di *Bed and Breakfast* nelle attività interessate dai sostegni economici, in quanto attività non imprenditoriali; seppur anch'essi fortemente colpiti dalla crisi del settore turistico dovuta all'emergenza da Covid 19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, una forma di sostentamento anche per queste attività a fronte di una comprovata diminuzione di fatturato.

G1.3

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al *packaging*, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un

volume di affari che supera i 6 miliardi di curo e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile, senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura.

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte, hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G1.4

Ferro

Precluso

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 2144,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21/07/2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.5

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;

l'approccio alle tematiche giovanili deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore che, piuttosto che considerare i giovani come categoria sociale «problematica», li valuti come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;

la situazione e le condizioni dei giovani, aggravate dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia su scala mondiale, meritano in questo momento una particolare attenzione e interventi forti da parte dello Stato considerate le difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro;

è necessario uscire da mere logiche assistenziali e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, sviluppare competenze e a formare una famiglia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure tese a rafforzare le garanzie per i giovani per consentire loro di realizzare il proprio futuro, sostenendoli nell'acquisto della prima casa e nell'avvio di attività lavorative.

G1.6

Campari, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese e all'economia, incluse anche misure intese alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche,

considerato che:

a seguito dell'emergenza Covid molte attività commerciali e artigianali, nonché pubblici esercizi, e in particolar modo le attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno subìto forti limitazioni e drastiche chiusure, al fine di contenere e contrastare il contagio, che hanno però provocato un crollo dei ricavi, mettendo in seria difficoltà la tenuta economica del settore. Molte delle suddette attività si sono così trovate nell'impossibilità, tra le altre difficoltà economiche, di poter far fronte al pagamento delle bollette per i servizi di fornitura energia elettrica;

in particolare, alcune di queste, a causa della loro incolpevole morosità, hanno subito l'interruzione del servizio offerto dall'ente distributore, il che ha pregiudicato, di fatto, la possibilità per questi soggetti di poter riprende, per quanto consentito, l'attività economica, con la paradossale conseguenza di impedirne la ripresa economica e dunque la sostenibilità stessa dei debiti accumulati nei confronti del fornitore dell'energia elettrica;

considerato altresì che:

il provvedimento in esame, tra le altre misure di sostegno alle imprese, introduce uno sconto degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione, il quale tuttavia può non risultare sufficiente ad impedire i casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica, tanto meno non è idonea ad intervenire in soccorso di quanti hanno già subito il distacco negli ultimi mesi;

appare dunque necessario intervenire a sostegno dei suddetti soggetti, al fine di limitare il più possibile i fenomeni di distacco dei clienti finali non domestici di energia elettrica, mettendoli nelle condizioni di poter assolvere all'obbligo di pagamento delle fatture insolute, i cui termini di pagamento siano scaduti durante il periodo di emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a predisporre interventi tesi a garantire un contributo alle attività economiche risultanti Morose a causa delle chiusure o della ridotta attività conseguente al periodo di pandemia, consentendo loro di poter rateizzare gli insoluti, pur proseguendo nell'utilizzo dell'energia elettrica, vitale per qualsiasi attività economica.

G1.7

Pazzaglini, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

il settore della ristorazione collettiva, dopo un anno di emergenza COVID, ha subìto danni molto pesanti, comportando un crollo di oltre il 65 per cento del fatturato, con 2/3 dei dipendenti in cassa integrazione, in maggioranza donne;

la ristorazione collettiva rappresenta un comparto economico su cui la crisi sta pesando in maniera significativa e che si prevede durerà anche al termine dell'emergenza, principalmente a seguito di nuovi assetti organizzativi che vedranno un aumento delle opportunità di ricorrere a forme di lavoro agile o smart work presso numerose aziende e uffici pubblici, comportando un calo definitivo del fatturato;

sono a rischio di licenziamento almeno 60 mila lavoratori del settore, prevalentemente donne, numero che cresce significativamente se si considera tutto l'indotto;

nel comparto della ristorazione collettiva, rientrano anche aziende che svolgono servizio di pubblica utilità, in particolare quelle che erogano il servizio negli ospedali, nelle caserme, nelle scuole e negli uffici pubblici, che spesso devono continuare ad assicurare prestazioni anche durante l'emergenza, registrando introiti notevolmente ridotti e aumenti significativi dei costi,

impegna il Governo:

a definire strumenti e misure idonee e mirate a sostenere il settore industriale della ristorazione collettiva, a supporto dei gravi danni e delle perdite subite dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.

G1.8

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

tra i soggetti che attualmente stanno riscontrando difficoltà ci sono sicuramente coloro che dopo tanti anni di studio e progettazione riescono a registrare brevetti;

un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova e sia atta a un'applicazione industriale. Conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione;

il brevetto è quindi un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche

supplementari; tuttavia il D.lgs 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, consente di registrare un brevetto anche a coloro i quali non posseggono la Partita iva e quindi a persone fisiche che si presume non svolgano una vera e propria attività di impresa;

sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, valutare una diminuzione del costo di registrazione e mantenimento dei brevetti;

a livello europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali;

il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

in gran parte dei casi, chi registra un brevetto in Italia, lo registra anche a livello europeo al fine di tutelare il più possibile la propria invenzione con costi molto più alti rispetto alla registrazione nel singolo Stato membro;

per limitare i tosti, molti inventori preferiscono spesso brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di gssere copiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a diminuire il costo della registrazione e del rinnovo dei brevetti,

a promuovere a livello comunitario la revisione della disciplina economica dei brevetti i cui costi elevati determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.

G1.9

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Fregolent, Cantù, Marin, Sbrana, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Rufa

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge del 1º aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno sino al 30 aprile 2021, ha stabilito che l'Italia resterà in zona arancione o rossa, prevedendo l'applicazione delle misure della zona arancione anche se i dati garantirebbero la possibilità a una regione di risultare in zona gialla;

come si è appreso al momento della pubblicazione del decreto, eventuali allentamenti delle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale;

secondo gli ultimi dati pubblicati, la curva epidemiologica è in una fase di forte rallentamento, con una variazione negativa rispetto alla media delle ultime 4 settimane del 31 per cento dei casi totali;

considerato che:

i dati dell'Istat rilevano che la caduta complessiva del Pil nel 2020 è stata dell'8,9 per cento, la peggiore della storia della Repubblica;

sempre l'Istat evidenzia, nonostante sia ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che in media annua si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti di - 456 mila unità, dovuto anche alla forte crescita del numero di inattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i parametri che determinano chiusure e aperture delle attività, al fine di consentire, compatibilmente con la tutela della sicurezza sanitaria nazionale, un graduale allentamento delle restrizioni e conseguentemente la stesura di un piano che preveda una calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività.

G1.10

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Mininno, Abate, Corrado, Crucioli, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto 2144, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salite e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che il sostegno sia riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario

considerato che:

il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

visto che:

le associazioni di categoria hanno tempestivamente denunciato l'insufficienza delle risorse a sostegno dei soggetti coinvolti. Inoltre, i dati ci dicono che è necessario sostituire l'attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l'utile per sopravvivere.

impegna il Governo a:

individuare le risorse per il prossimo scostamento bilancio tenendo conto sia della perdita-del fatturato che del mancato utile d impresa o professionale della platea interessata ai sostegni.

G1.11

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il citato articolo 26, ai commi 1 e 2, indica i requisiti e le condizioni necessari per la sottoscrizione degli strumenti finanziari e al comma 13 prevede che la gestione del Fondo Patrimoniale PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA - alla quale è assegnata la funzione di Gestore -, o a società da questa interamente controllata;

lo stesso articolo, ai commi 8 e 12 prevede, rispettivamente, che alle società che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, e che il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione entro il 30 giugno 2021 delle obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione;

il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 11 agosto 2020, all'articolo 5, recante disposizioni in materia di

valutazione delle domande, dispone che il Gestore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte delle società interessate, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 26, e che qualora si renda necessario chiedere alla Società emittente informazioni supplementari il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle stesse; a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contenente all'articolo 1 comma 263 modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, la misura in questione è stata dapprima prorogata al 30 giugno 2021 togliendo però la possibilità di poterne godere, qualora le società richiedenti abbiano ricevuto ulteriori aiuti, in forza del fabbisogno di liquidità delle stesse per i diciotto (18) mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale;

risulta che alcune società che hanno presentato entro il termine del 31 dicembre 2020 domanda di accesso agli strumenti finanziari menzionati, in particolare in questo periodo di emergenza economico-sanitaria, sono state private della possibilità di ricevere gli aiuti per effetto del mancato rispetto del termine di 10 giorni da parte del Gestore il quale, in alcuni casi, ha ammesso di non aver esaminato le pratiche;

occorre evidenziare che siffatto comportamento oltre a rappresentare una lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale a danno delle società richiedenti, contrasta con la finalità di sostegno e rafforzamento delle piccole-medie imprese (realtà maggiormente diffusa nel nostro Paese) che soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

è altresì inconcepibile che in una fase emergenziale come quella attuale, non venga rispettato un termine essenziale per poter accedere agli aiuti, da parte delle istituzioni che dovrebbero, al contrario, favorire il corretto utilizzo di tali risorse affinché le stesse vengano allocate correttamente,

impegna il Governo:

ad adottare interventi volti:

a) a consentire l'accesso alle misure di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 26 richiamato in premessa, da parte delle imprese interessate, fino al 31 dicembre 2022;

b) a consentire l'accesso agli strumenti finanziari citati, anche alle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso articolo 26 sopra citato nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nel termine di 10 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020 così perdendo la possibilità di chiedere aiuti avvalendosi di tutti requisiti contemplati dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

G1.12

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» AS 2144

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie;

in un momento difficile come quello attuale, il primo dovere dello Stato è dare garanzie di percorso alle imprese;

i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficoltà in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese;

servirebbero dunque subito maggiori risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidità per far ripartire l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza per:

- potenziare ed estendere linee di credito garantite al cento per cento dallo Stato per tutto il sistema delle micro, piccole e medio imprese, fino ad un certo limite di fatturato, da restituire in un lasso di tempo non inferiore ai trent'anni;

- potenziare ed estendere linee di credito garantite con opportune modulazioni delle garanzie da parte dello Stato per le imprese con fatturato superiore al punto precedente;

- prevedere per le grandi imprese anche forme di conversione delle garanzie dello Stato con opportuni meccanismi di compartecipazione anche alla loro capitalizzazione.

G1.13

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conseguenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi cali del fatturato;

in questi ultimi mesi, nonostante la carenza di liquidità, la maggior parte delle attività commerciali ha adeguato i propri locali per garantire la massima sicurezza agli utenti investendo in dispositivi di protezione individuale, termo scanner e sistemi per l'igienizzazione dei negozi;

nonostante questi investimenti che consentirebbero ai commercianti di svolgere la propria attività in tutta sicurezza nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di prevenzione, continuano a registrarsi chiusure forzate in modo diversificato a seconda del colore delle regioni;

è quanto mai opportuno in questa difficile fase economica consentire a tutte le attività commerciali, che con molta fatica hanno fatto investimenti in questi mesi per la sicurezza dei consumatori, la possibilità di riaprire in modo stabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli.

G1.14

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le stime preliminari della povertà per l'anno 2020 diffuse dall'ISTAT, indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4 per cento del 2019 al 7,7 per cento, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7 per cento al 9,4 per cento, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni;

ad eccezione delle famiglie unipersonali, che presentano un'incidenza di povertà stabile (5,7 per cento), una più ampia diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con un maggior numero di componenti. Se, infatti, fino a quattro componenti l'incremento si mantiene sotto i due punti percentuali o poco più (per le famiglie di due persone passa dal 4,3 per cento al 5,7 per cento, per quelle con tre dal 6,1 per cento all'8,6 per cento, per quelle con quattro dal 9,6 per cento all'11,3 per cento), per quelle con almeno cinque persone peggiora di oltre quattro punti, passando dal 16,2 per cento al 20,7 per cento. La presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un'incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2 per cento all'11,6 per cento, dopo il miglioramento registrato nel 2019;

dall'ultimo studio dell'ISTAT sulla natalità e fecondità della popolazione residente emerge ancora un record negativo per la natalità: nei 2019 le nascite sono state 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008;

lo scorso 30 marzo, in Senato, è stata approvata la legge 1º aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

come evidenzia la relazione tecnica di passaggio della Ragioneria dello Stato, l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per-il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a 434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate;

è evidente che le risorse messe a disposizione fino a questo momento sono insufficienti a dare un reale sostegno alle famiglie soprattutto quelle numerose;

inoltre la graduazione dell'assegno unico in base all'ISEE penalizza in particolare le famiglie numerose, attribuendo al terzo e quarto figlio rispettivamente un peso pari a 0,39 e 0,35;

occorre rivedere il sistema ISEE posto che, in base al meccanismo attuale, ad esempio, si verificano casi di famiglie numerose che avendo la necessità evidente di abitare in una casa di adeguate dimensioni, rischierebbero, paradossalmente, di essere considerate facoltose in virtù di tale parametro. Per tali motivi è opportuno sanare tali squilibri;

occorre, altresì, fare in modo che la consistenza dell'assegno sia adeguata alle reali necessità delle famiglie;

per dare senso alla riforma e arrivare ad avere almeno 200 euro di assegno mensile per ciascun figlio, necessiterebbero ulteriori 5 miliardi, oltre ai 3 già richiesti dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

ad oggi le politiche familiari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, piuttosto che essere considerate un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo e, per tale ragione, è improcrastinabile l'adozione di misure volte a creare le condizioni per consentire alle famiglie di svolgere il ruolo sociale al quale sono chiamate e di contribuire ad aumentare la ricchezza

del nostro Paese;

il PNRR deve essere uno strumento di sostegno alla natalità, alla genitorialità, all'occupazione, in particolare femminile;

le parole pronunciate del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della festa delle donne lo scorso 8 marzo - che, nel sottolineare l'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU, ha ribadito la necessità di investire in strumenti quali i congedi parentali, il numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obbiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi - vanno nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia,

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo degli indicatori ISEE, ai fini della fruizione dell'assegno, che spesso, non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia e ad emanare in tempi celeri i decreti attuativi per l'applicazione dello stesso;

a prevedere attraverso il PNRR un sistema di investimenti dedicati ai servizi di supporto alla famiglia, in particolare a quelle numerose, mediante stanziamenti di risorse certe ed idonee allo scopo.

G1.15

Richetti

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha causato negli ultimi 13 mesi danni economici senza precedenti, da cui il Paese si potrà riprendere in maniera troppo lenta e graduale;

il disegno di legge in esame contiene misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese insufficienti o addirittura penalizzanti per determinati settori e categorie;

considerato che:

una riapertura totale delle attività economica, accompagnata da una maggiore efficienza della campagna vaccinale, potrà avvenire in sicurezza non prima del 15 maggio 2021 e certamente non comporterà un immediato ritorno ai livelli di attività precedenti all'emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

a varare entro 15 giorni dalla data odierna un decreto di scostamento di bilancio di almeno 35 miliardi di euro che permetta di istituire nel più breve tempo possibile ulteriori misure a supporto degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza che prevedano:

1) contributi a fondo perduto per tutte le aziende con fatturato fino a 50 milioni di euro che coprano almeno l'80 per cento della perdita, calcolata come differenza media mensile dei ricavi dichiarati negli anni 2019 e 2020, a cui sottrarre le componenti variabili degli acquisti di merci e prodotti e dei costi per il personale;

2) l'abbassamento della soglia di perdita per l'accesso ai contributi al 10 per cento;

3) una dilazione delle imposte e dei contributi non versati nell'anno 2021.

G1.16

Pittella, Ferrari

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del AS 2144, Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio raggio di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

il settore conta 36mila addetti diretti - dei quali oltre il 54 per cento sono donne - che diventano circa 400mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

il comparto rappresenta una vera e propria eccellenza del *Made in Italy* che, nel 2019 ha toccato un fatturato di 12 miliardi di euro; un valore che raggiunge i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail;

parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi.

considerato che:

la pandemia mondiale Covid-19 ha prodotto tutta una serie di condizionamenti che hanno fortemente impattato anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico di quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco oltre i 4,1 miliardi di euro;

la rilevazione congiunturale del canale acconciatura evidenzia una contrazione nel 2020 del 28,5 per cento, con un valore dei cosmetici utilizzati in salone che si ferma a 420 milioni di euro, mentre quella dei centri estetici, di oltre il 30 per cento registrata alla fine del 2020, porta a fine anno il valore della domanda a poco più di 165 milioni di euro.

Preso atto che:

il Dpcm del 2 marzo 2021 ha rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e agli estetisti, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori;

tale intervento normativo ha decretato una nuova chiusura di entrambe le attività citate in «Zona rossa»;

Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 si è limitato a prorogare le misure in vigore fino al 30 aprile senza prendere in considerazione alcuna delle proposte di riapertura;

Considerato inoltre che:

nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno steso un protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;

l'attuazione di tale protocollo, implementato in maniera puntuale dagli operatori di settore, ha comportato l'attuazione di ingenti investimenti atti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;

proprio in riferimento a tali investimenti, all'alto livello di sicurezza e di rispetto di alti standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid i centri estetici e saloni di acconciatura possono essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza, oltre che servizi essenziali, meritevoli di poter operare anche in «zona rossa»;

non si è al momento registrato alcun fenomeno di focolaio o contagio all'interno dei saloni di acconciatura ed estetica, dove il sistema di prenotazione su appuntamento consente una gestione in totale sicurezza dell'attività lavorativa evitando qualsiasi rischio o assembramento;

la condizione di chiusura forzata favorisce il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché

un rilevante danno erariale per le casse dello Stato.

impegna il Governo:

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia;

a riaprire il dialogo con i rappresentanti del settore al fine di verificare eventuali necessità di ulteriore revisione e rafforzamento del protocollo di sicurezza riconosciuto dall'Inail;

a riconoscere il rispetto del medesimo protocollo quale garanzia per l'apertura stabile delle attività sopra menzionate anche in zona rossa nell'ambito delle possibili deroghe esplicitamente previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44.

G1.17

Mollame

Precluso

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

Le imprese sono in forte sofferenza dovuta anche ad altissimi incrementi, eccezionali e imprevedibili delle materie prime, che si aggiungono alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute alle dinamiche disfunzionali di appalto connesse all'evento pandemico. Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese, più osservatori stimano aumenti del 35 per cento dell'acciaio, del 40 per cento dei polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare +10 per cento, il grano +13 per cento, il mais addirittura +31 per cento, il rame +26 per cento e il ferro +35 per cento. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il la all'impennata dei prezzi;

considerato che:

L'attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti,

invita il Governo:

a valutare la predisposizione di un intervento urgente, attraverso il quale riconoscere gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti per ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, riconoscendo così i maggiori costi che si troveranno a fronteggiare gli operatori economici.

G1.18

Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, recante conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori

entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite dei DPCM, rientra quella degli operatori dei centri estetici;

in particolare, l'art. 3, comma 4, del DPCM del 3 novembre 2020, e l'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludevano gli «estetisti» dai servizi alla «persona» erogabili in zona rossa;

sulla base della suddetta disposizione era imposta la chiusura delle relative attività nelle zone rosse; considerato che:

il del Tar del Lazio con sentenza n. 1862/2021 del 16/02/2021 ha annullato la previsione dell'art. 1, comma 10, lett. *ii)* del DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, escludeva gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa, rilevando una disparità di trattamento con categorie affini, come quella degli operatori dei saloni di acconciatura, non supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche;

il Tar del Lazio ha altresì ritenuto di non procedere sulle medesime disposizioni contenute nei DPCM precedenti del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, essendo già spirata l'efficacia dei due provvedimenti;

ritenuto:

opportuno riconoscere alla categoria degli operatori dei centri estetici ubicati nelle zone rosse un adeguato ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura obbligata delle attività per il periodo a decorrere dal 3 novembre 2020 fino al 17 febbraio 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un intervento di carattere economico volto a risarcire la perdita di fatturato subita dalle imprese esercenti l'attività di estetista ubicate nelle zone rosse, sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria nel periodo indicato in premessa.

G1.19

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

negli ulteriori interventi in fase di predisposizione da parte del Governo per il rilancio socioeconomico del Paese, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria in essere, sarebbe opportuno introdurre misure di risarcimento più mirate e consistenti in modo da ristorare le attività effettivamente più in difficoltà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire misure volte a prevedere eventuali ristori puntuali per i settori maggiormente colpiti, valutando criteri più selettivi anche mediante indennizzi basati sulla copertura dei costi fissi, come definito in ambito europeo.

G1.20

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Rufa

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il Governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e Partite IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche; a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

G1.100

Paragone

Precluso

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 ha prodotto numerosi danni all'economia italiana, anche in considerazione delle misure restrittive e delle consequenziali chiusure di quasi tutte le attività commerciali, che hanno fatto registrare un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro, come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre CGIA a dicembre scorso. Nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori, come rilevato dal coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA;

in questi mesi, per effetto degli esigui risarcimenti ricevuti a fronte delle ingenti perdite subite,

oltre che dei ritardi nell'erogazione di quanto riconosciuto, molti esercenti, in segno di protesta pacifica e spinti esclusivamente dall'esigenza di dover lavorare dopo mesi di chiusure, hanno scelto di mantenere aperte le proprie attività, nel rispetto delle misure di distanziamento e garantendo l'utilizzo nei propri locali di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale, seppur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ne avrebbero interdetto l'apertura;

visto:

lo stato di assoluta emergenza economica e sociale e stante la gravissima crisi economica nazionale;

impegna al Governo:

a condonare tutte le multe elevate a danno di quelle attività che, per evitare il fallimento, pur in violazione delle disposizioni restrittive contenute nei DPCM, abbiano deciso di rimanere aperte garantendo comunque i livelli di sicurezza richiesti.

1.0.1

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche e degli stabilimenti termali)

5. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.

7. Al comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021".

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 279,2 milioni di euro per fanno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «270,8 milioni».

1.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la

seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o lenitale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

d) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

e) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

f) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

1.0.4

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30 per cento dell'esenzione d'imposta riconosciuta.

Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.0.5

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.6

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.7

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile - seppur formalmente differenti - coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «288 milioni».

1.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.9

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per imprese turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto.» è inserito il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «290 milioni di euro».

1.0.10

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico - alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.12

Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

1.0.13

Botto, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche ricettive)

1. Per i soggetti che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 41.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative ai fini del contributo previsto dal presente articolo».

1.0.14

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto turistico mediante autobus turistici e che abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 20219 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ottenimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

1.0.15

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-l9, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.16

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di curo a impresa.

2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.0.17

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di

partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

1.0.18

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863

final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato in misura corrispondente all'eccedenza dei costi fissi oggetto di risarcimento sostenuti in ciascun mese da gennaio a giugno 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi incassati nel medesimo periodo, applicando a tale differenza una percentuale pari al 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese.

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 10 milioni di euro a impresa.

7. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

9. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.19

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

1.0.20

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

1.0.21

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.0.22

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e

successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.23

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 262 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

1.0.24

Marcucci, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.25

Pittella, Ferrari, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «340 milioni».

1.0.26

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di- sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.27

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte da cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla

scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.28

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. 11 credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in

tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento."

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.29

Biti, Parrini, Marcucci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)

1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:

a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;

b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.31

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del Reverse Charge *ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))*

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

1.0.32

Serafini, Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Fondo per il sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione maggiormente colpite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di curo per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato ed erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 1. Si applica il comma 7 dell'articolo 1».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.33

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.34

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici sulla base di perdita nell'esercizio 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei costi fissi ai soggetti titolari di attività operative almeno dal 2019 a cui è stata imposta la chiusura con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti all'annualità 2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178».

1.0.35

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.

2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.

4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.36

Santangelo, Pavanelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.37

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.0.38

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse odi

affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 50 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 50 per cento e del 25 per cento.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il trenta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

7. In caso di locazione, il conduttore puoi cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.0.39

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «62 milioni».

1.0.40

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegno ai titolari di partita IVA per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: "La garanzia del Fondo è concessa a titolo oneroso a soggetti non appartenenti alle categorie con priorità di cui al periodo precedente. Un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario e assicurativo è istituito per la determinazione del costo della garanzia."».

1.0.41

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegno per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale ai titolari di partita IVA)

1. Per i mutui richiesti entro il 31 dicembre 2022 con garanzia del Fondo prima casa le disposizioni riferite ai soggetti con priorità di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano anche ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producano reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quarto

periodo, aggiungere i seguenti: "Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. Il Gestore in sede di rilascio della garanzia verifica la corretta applicazione dei requisiti di tasso."».

1.0.42

Biti, Parrini, Marcucci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cedolare secca per i canoni di locazione commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione del canone stesso in misura pari al 50 per cento, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali ubicate nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o nei Comuni ove sono ubicati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero superiore a tre volte la popolazione residente, e nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di città metropolitana con numero di presenze turistiche in numero pari o superiore ai residenti, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge per l'anno 2021.

3. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma.

4. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per

iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla presente legge.

5. Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 25 ottobre 2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 e della presente legge, il modello tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «393,5 milioni»;

b) *all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono ridotte di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027».

1.0.43

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «350 milioni».

1.0.44

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione vengono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta viene applicato ai locatori nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1.

3. Il restante 40 per cento del canone d'affitto che rimane in capo al locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 3, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo della sospensione di cui al comma 1.

5. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

6. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.45

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.46

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.47

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2 le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 'COVID-19', e successive modifiche," sono soppresse».

1.0.48

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche articolo 6-*bis *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio-precedente"».

1.0.49

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.50

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserire, alla fine il seguente periodo: "Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente"».

1.0.51

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi"».

1.0.53

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "36 mesi" sono sostituite delle seguenti: "48 mesi"».

1.0.54

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.55

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

1.0.56

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(IRAP - Proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.57

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.58

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

1.0.59

Stefano, Laus, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"».

1.0.60

Turco, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

1.0.61

Cirinnà

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*"».

1.0.62

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa considerato che la finalità del medesimo è di natura esclusivamente assistenziale».

1.0.63

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».

1.0.64

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Restituzione del contributo)

1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." sono abrogate.

2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».

1.0.65

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia».

1.0.66

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 100 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

1.0.67

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto territori montani)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.68

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, il Fondo di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.69

Faraone, Garavini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure urgenti di sostegno per l'interruzione del transito al traffico marittimo attraverso il Canale di Suez)

1. Al fine di compensare l'impatto economico negativo patito in ragione dell'interruzione del transito marittimo attraverso il Canale di Suez del 23 marzo 2021 e scongiurare il conseguente aumento dei prezzi finali dei beni interessati, in favore delle imprese coinvolte dalla predetta interruzione è riconosciuta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e alle condizioni di cui al comma 2, un'indennità pari al settanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti per le operazioni di importazione e l'ammontare dei costi e oneri inizialmente pattuiti per le medesime operazioni.

2. L'indennità di cui al precedente comma è riconosciuta:

a) alle imprese le cui linee di approvvigionamento sono state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1;

b) per un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro per impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

c) a condizione che l'impresa si impegni a fissare, per le merci interessate, prezzi analoghi a

quelli fissati in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, pena la restituzione dell'indennità percepita maggiorata del 100 per cento e degli interessi.

3. L'indennità è riconosciuta, altresì, in favore delle imprese le cui operazioni di esportazione di merce siano state inficiate dall'interruzione di cui al comma 1, per un importo pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei maggiori costi e oneri sostenuti e l'ammontare dei costi e oneri sostenuti per operazioni analoghe in periodi di normale transito attraverso il Canale di Suez, nel limite massimo per impresa di 1 milione di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

1.0.70

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera *i)* del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.

2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019, n. 135».

1.0.71

De Poli

Precluso

Nell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nel comma 1, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021";

b) *nel comma 2, le parole:* "nell'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti:* "nell'anno 2021"».

1.0.72

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Proroga della validità del preammortamento e sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sostituire le parole: "36 mesi" con le seguenti: "48 mesi".

2. All'articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

1.0.73

Collina, Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «498 milioni».

1.0.74

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021", le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto"».

1.0.75

Ferro, Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - differimento del termine di compensazione)

1. Al comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "ed entro la data del 30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro la data del 31 maggio 2022"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

1.0.76

Pittella, Laus, Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)

1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.

2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al- precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso. Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».

2.1

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.

2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o

provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

5. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-bis

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

c) una quota pari a 8 milioni di curo, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.1-ter

Laus, Taricco

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, (di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria in funzione della media dei migliori due esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;

b) la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.2

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di curo per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici (Nota bene: tenere conto dei comuni non E o H, che hanno al proprio interno impianti sciistici o che sono siti in prossimità degli stessi). Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 42».

2.2-bis

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno-degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.3

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;

b) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;

c) *il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del2015"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.4

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e-una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:

a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.

1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;

alla letterab)inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» *le parole:* «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;

dopo la letterab)aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».

2.5

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«*1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi, per un ammontare pari a 800 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, e per un ammontare di 200 milioni di euro, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

2.7

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «250 milioni di euro».

2.8

Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «450 milioni».

2.9

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1, le parole: «700 milioni» *con le seguenti:* «800 milioni».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

2.10

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

2.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro»*, con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro»*, con le seguenti:* «450 milioni di euro».

2.12

Misiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci.» *e sostituire le parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a:* «comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base al seguente parametro:

- numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale»;

c) *al comma 2, sostituire la letteraa)con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome utilizzando i seguenti parametri in percentuali da suddividere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia:

- costo della produzione più oneri finanziari su una media di almeno tre bilanci;

- numero degli impianti;

- numero degli impianti non collegati a piste da sci ma in servizio pubblico con un valore del 50 per cento rispetto agli altri;

- fondi da utilizzare per interventi di ammodernamento degli impianti.

2.13

D'Alfonso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» *aggiungere la seguente:* «, anche» *e al secondo periodo, dopo la parola:* «paesaggistica» *aggiungere la seguente:* «, anche».

2.14

Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici»*, inserire le seguenti:* «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti, degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune;»;

d) *al comma 2, sostituire la lettera* b) *con il seguente:*

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.15

Gallone

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana di cui sono presenti impianti sciistici,» *inserire le seguenti:* «(di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione

montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici)».

Conseguentemente sono soppresse le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.».

2.16

Ferro, Pagano, Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «Comuni a vocazione montana» *aggiungere le seguenti:* «classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

b) *al comma 1 sopprimere le parole da:* «sulla base delle presenze turistiche» *sino a fine comma;*

c) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati;»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* la restante del Fondo, decurtato di quanto previsto dalla lettera *c)* è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;

e) *al comma 2 dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 45 milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali»;

f) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *c)* in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100.»;

g) *sostituire il comma 4 col seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»;

h) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020-2021».

2.17

Marino

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 2:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.18

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019»con le seguenti:* «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;

c) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;

e) *al comma 2, lettera* b) *sostituire le parole:* «i Comuni di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera *a)*»;

f) *al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine:* «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani».

2.19

D'Alfonso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini»;

- *al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole:* «i comuni del medesimo comprensorio» *aggiungere le seguenti:* «o bacino»;

- *alla Rubrica, dopo le parole:*«appartenenti a comprensori» *aggiungere le seguenti:* «e bacini».

2.20

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;

b) *al comma 2, lettera* a):

1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;

c) *al comma 2, lettera* b):

1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;

2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione»;

3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;

4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».

2.21

Mallegni

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* «a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e/o una pista da sci e/o una pista di fondo.» *e sostituire la parole da:* «sulla base delle presenze» *fino a* « comprensori sciistici.» *con le seguenti:* «in base ai seguenti parametri:

1) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale delle presenze turistiche registrate, nell'anno 2019 nei comuni sopra elencati;

2) 10 per cento del fondo a disposizione con il criterio percentuale del fatturato complessivo aziendale che gestiscono almeno un impianto di risalita nei comuni sopraindicati;

3) 80 per cento del fondo a disposizione tra le regioni a statuto ordinario con il criterio degli

impianti esistenti al 31 marzo 2021;

b) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci e/o una pista da sci di fondo con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome seguendo i seguenti parametri:

1) massimo 30 per cento in base alle differenze di fatturato tra le stagioni 2020/2021 e la media del fatturato di tre anni precedenti tra gli ultimi cinque a partire dal 2020;

2) massimo 30 per cento utilizzando il numero degli impianti gestiti a qualsiasi titolo (proprietà, cessione, affitto o altro) delle singole società associazioni o consorzi;

3) il restante 40 per cento è ripartito con criteri determinati dalla regione o provincia autonoma a statuto autonomo che possono tenere conto dei criteri sopra indicati e utilizzare anche ulteriori parametri per regolamentare singoli specifici casi. Nella percentuale di cui al precedente periodo deve essere considerato l'importo minimo di 10000 euro. Per ogni pista da fondo Euro 5000 per piste da sci da discesa gestita a qualsiasi titolo dalle aziende con le caratteristiche sopra definite a condizione che le stesse non rientrino nelle categorie dei gestori precedentemente indentificati.»;

c) *alla lettera* b) «sostituire le parole da: "la restante quota" fino a "triennio 2017-2019" con le seguenti: "una quota non inferiore al 20 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendite di beni e servizi o al pubblico, con sede nei comuni sopra identificati utilizzando come criterio percentuale la differenza di incasso tra il 1º dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 con la media dello stesso periodo nelle stagioni 2015/16, 2016/17, e 2017/18. Per le aziende con sede locale o con sede secondaria poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. di quota la differenza di incasso sopra determinata e utilizzata per la ripartizione dei fondi è raddoppiata" e dopo le parole: "nonchè" aggiungere le seguenti: "una quota non superiore al 10 per cento"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'articolo 28 del presente decreto e delle eventuali successive modifiche. In caso di mancata assegnazione dei fondi all'interno delle singole regioni o province autonome le risorse sono destinate per il 70 per cento ad un fondo da utilizzarsi per l'innovazione, l'ammodernamento e per l'ampiamento degli impianti, macchine e macchinari, attrezzature poste all'interno delle aree sciabili e per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle piste da sci. Per il restante 30 per cento le risorse sono destinate ad incrementare in maniera percentuale i contributi erogati a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi di cui alla lettera *b)* del comma 2».

2.22

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici»è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».

2.23

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 9 sopprimere le parole da:* «sulla base» *sino alla fine del comma;*

- *al comma 2, lettera a sopprimere le parole:* «venduti nell'anno 2019».

2.24

Mallegni

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici»*, con le seguenti:* «secondo il seguente criterio: numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale.»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente;»;

d) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «servizi al pubblico», inserire le seguenti: «, sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico,»;

e) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*c)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari.»;

f) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«5. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello stato.».

2.25

Richetti

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» *con le seguenti:* «sulla base dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019».

2.26

Perosino

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il criterio delle presenze turistiche di cui al comma 1 si intende quale criterio misto tra

presenze in alberghi, biglietti impianti sciistici, posti nei ristoranti, secondo i dati degli Enti pubblici di promozione turistica.».

2.27

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 2-*bis*, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «triennio 2017-2019» *sopprimere il restante periodo*.

2.28

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

«*2*. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2.29

Conzatti, Steger

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 2, le parole:* «Le regioni e le province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «Le regioni e le province autonome,» *con le seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, all'utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste dal presente articolo. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.31

Marino, Conzatti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

- *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;

- *Dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis. Una quota pari a 50 milioni di curo, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *al comma 3, le parole:* «lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.32

Ferrazzi, Ferrari, Pittella

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «la restante» *e le parole da:* «nonché in favore dei maestri di sci», *fino al punto*;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera *b)*», *con le seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.33

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 curo per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».

2.34

Ferro, Pagano, Damiani

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104 del 2020 medesimo.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3-*bis*, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

2.35

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.36

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

2.37

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.38

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche».

2.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti

nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali «ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2.0.2

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.3

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.4

Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «516 milioni».

2.0.5

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Accelerazione delle procedure di avvio degli interventi finanziati nell'ambito del «Progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

1. Ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione, da parte degli enti attuatori degli interventi, della dichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, relativamente ai beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

2.0.6

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1085 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

2.0.7

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

2.0.8

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le medesime finalità, all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e 100 milioni di curo per l'anno 2021" e le parole: "al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo nel biennio 2018-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono destinate a compensare i danni subiti dalle imprese di cui al precedente periodo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.10

Airola, Pavanelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

2.0.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso esclusivamente per gli operatori delle stazione sciistiche fino al 30 aprile 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

2.0.12

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Rivalutazione dei beni strumentali relativi ai comprensori sciistici)

1. Al fine di sostenere il settore dei comprensori sciistici, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori di trasporto di persone per la pratica dello sci nonché tutte le attività con esso collegate che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41 del presente decreto».

2.0.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dai soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. Alle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e alle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono riconosciuti sostegni nella misura massima del 60 per cento degli oneri ammissibili, relativamente alle spese sostenute dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per fitti, canoni, riscaldamento, spese fisse di gestione documentate e per

spese di esercizio necessarie al mantenimento in stato di efficienza degli stessi, ivi comprese le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie, nonché alle spese per il personale tecnico e amministrativo e le mancate entrate derivanti dalla riduzione di introiti relativi agli abbonamenti mensili. Per la quantificazione delle mancate entrate da abbonamenti mensili si fa riferimento ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Per le finalità del presente comma è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo dotato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo dei sostegni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

3. I sostegni non spettano ai soggetti di cui al comma 1 la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno al reddito spettanti agli operatori economici di cui al presente articolo ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai ristori di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

2.0.14

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole*: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

2.0.15

Mallegni, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento

necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.16

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati « Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione

dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare-entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

2.0.17

Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Settore dei matrimoni e degli eventi privati - Fondo da ripartire e classificazione ATECO delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con Ama dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che la somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2020 sia inferiore alla metà della somma dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei medesimi trimestri dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.».

Conseguentemente:

a) *all'articola 26, comma 1, primo periodo, le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *sono soppresse;*

b) *all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole:* «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

2.0.18

Ferro, Damiani, Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana per il sostegno all'economia)

1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo

che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

c) all'articolo 14, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: "sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

2.0.19

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Servizi dello spettacolo - Fondo da ripartire e classificazione ATECO-delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore spettacolo che effettuano investimenti in attrezzature tecniche e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo pari al 40 per cento, è calcolato sulla media dei volumi d'affari desumibili da dichiarazione IVA degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con volume d'affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

c) dieci per cento per i soggetti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dello spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con aziende di organizzazione di spettacoli "service".».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «450 milioni».

3.1

Fattori

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. All'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole: "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea."».

3.2

Romano, Catalfo, Pavanelli, Lomuti

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

3.3

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate, La Mura

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ferma restando la dotazione del fondo previsto al comma 20, ai soggetti beneficiari che nell'anno 2020 hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 45 per cento e inferiore al 60 per cento rispetto al 2019, è attribuito un esonero contributivo pari al 150 per cento di quello spettante per una riduzione del fatturato non inferiore al 33 per cento e non superiore al 45 per cento. In caso di calo di fatturato almeno pari al 60 per cento l'esonero contributivo è aumentato di un ulteriore 50 per cento"».

3.4

Nannicini, Pittella

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso* «22-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«22-*ter*. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa».

3.5

Richetti

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* al comma 20 le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

3.6

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a curo 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1º aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sona assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

3.7

Modena

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non costituisce alcuna forma di finanziamento,

neanche indiretto, a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

3.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96».

3.9

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016.».

G3.1

Ferrara, Catalfo, Vaccaro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

considerato che:

il Fondo di cui in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'articolo 1, comma 20, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

il successivo comma 21 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione devono essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti attuativi della normativa istitutiva del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsti dal comma 21 dell'articolo i della legge 3o dicembre 2020, n. 178 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.

G3.2

Zaffini, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 20, ha istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di l miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del citato esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, dispone un incremento della dotazione finanziaria inziale del Fondo pari a 1.500 milioni di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro, e, trattandosi di un aiuto di Stato, prevede che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, nonché che l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, istitutive del Fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti interministeriali emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto provvedere a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Ad oggi non risulta ancora emanato alcun Decreto interministeriale ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto il Fondo non è ancora attivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le misure di competenza volte all'emanazione dei Decreti necessari a garantire l'effettiva operatività del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020.

3.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11».

3.0.2

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano avuto sospeso il rapporto di lavoro all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1º Settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

3.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

3.0.4

Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità per l'efficientamento energetico e la mitigazione del rischio sismico degli edifici)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.

2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;

b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;

d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) 25 punti base durante il primo anno;

2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;

3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;

e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;

g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato, alle condizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi di efficientamento energetico e di mitigazione del rischio sismico effettuati, dal beneficiario in favore del soggetto erogante, per l'estinzione o l'abbattimento del finanziamento stesso.

4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e-si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. CONSAP S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono*

sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

3.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Indennità in favore dei commercianti soggetti ad obbligo di chiusura causa contagio COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di una indennità in favore dei soggetti iscritti alla gestione ordinaria INPS relativa ai Commercianti che abbiano dovuto sospendere l'attività negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del contagio da COVID 19 proprio o dei propri familiari e della successiva quarantena, qualora non coperti da assicurazioni pubbliche o private.

2. L'indennità spetta agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in misura pari a 100 euro per ciascun giorno di chiusura dell'esercizio commerciale obbligatorio in conseguenza dell'applicazione delle regole sanitarie. Nei casi in cui la chiusura abbia riguardato una impresa familiare l'indennità è corrisposta nella misura di 50 euro giornalieri per ogni familiare impiegato successivo al primo.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Al fine di ottenere l'indennità, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza di contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato ai soggetti beneficiari.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure applicative del presente articolo. Le modalità di presentazione dell'istanza telematica, il suo contenuto informativo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

4.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022"; il secondo periodo è così sostituito: "Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese". È abrogato l'ultimo periodo;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022."»;

b) *il comma 10 è abrogato.*

4.2

Damiani

Precluso

Al comma 1 lettera a) *sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022»*; al comma 2 sostituire:* «30 aprile» *con* «31 Gennaio 2022».

4.3

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «543 milioni».

4.4

Paragone

Precluso

Al comma 1 lettera a) *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.5

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile»*, con le seguenti:* «30 novembre».

4.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile»*, con le seguenti:* «30 settembre».

4.7

Modena

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 luglio 2021».

4.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.9

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «30 giugno».

4.10

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno».

4.11

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 aprile» *sono sostituite dalle seguente:* «30 giugno».

4.12

Vono, Marino

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e, dopo le parole: "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" sono aggiunte le seguenti: "Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500mila euro di fatturato potranno richiedere una dilazione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti di riscossione relative a carichi di ogni natura in scadenza a far data dal 30 aprile 2021, per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora."».

4.13

Gasparri, Serafini

Precluso

Al comma 1, lettera b), *sostituire i capoversi lettere* a) *e* b), *con i seguenti:*

«*a)* entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.14

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, sub lettera b), *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.

4.15

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *le parole:* «entro il 30 novembre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre».

4.16

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1 dopo le parole: *"dagli agenti della riscossione"* sono aggiunte le seguenti: *"e dagli enti locali"».*

4.17

Castaldi, Dell'Olio, Fenu, Errani, Girotto, Pavanelli

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-*ter*, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021"».

4.18

Faraone

Precluso

Al comma 1, lettera b), *le parole:* «corrispondere nell'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondere nell'anno 2019, 2020».

4.19

Di Piazza, Gallicchio, Leone

Precluso

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,

2) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

4.20

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

I. *alla lettera* b, *capoverso* a), *sostituire le parole:* «31 luglio 2021» *con le seguenti:* «31 luglio 2022»;

II. *alla lettera* b), *capoverso* b) *sostituire le parole:* «30 novembre 2021» *con le seguenti:* «30 novembre 2022»

III. *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025, entro il 31 dicembre 2026 e entro il 31 dicembre 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «540 milioni».

4.21

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Precluso

Al comma 1, lettera b), *capoverso lettera* a) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 novembre 2021».

4.22

Ferrari

Precluso

Al comma 1, lettera b), *capoverso 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2021»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «entro il 30 novembre» *con le seguenti:* «entro il 10 dicembre 2021».

4.23

Vono, Marino

Precluso

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano registrato fino a 500 mila euro di fatturato potranno richiedere di accodare alle dilazioni in essere le rate in scadenza nel 2021 e di dilazionare quelle in scadenza nel 2020 a far data dal 30 luglio 2021 per un periodo massimo di 5 anni senza oneri aggiuntivi a titolo di mora».

4.24

Paragone

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.25

Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "dieci rate" sono sostituite dalle parole: "quindici rate"».

4.26

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "periodo compreso tra il 1º marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1º gennaio 2022"».

4.27

Conzatti

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sulla base dei medesimi» *sono inserite le seguenti:* «i cui effetti restano sospesi sino alla data indicata al comma 1 lettera *a)* del presente articolo».

4.28

Sudano, Marino

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.».

4.29

Sudano, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».

4.30

Fattori, Nugnes, La Mura

Precluso

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli *ex* commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.31

Di Nicola, Romano, Campagna, Agostinelli, Nocerino, Trentacoste, Mautone, Mininno, Marilotti, Abate, Di Marzio, Nugnes, Lannutti, Ruotolo, Cerno, Dessì

Precluso

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.32

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.33

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 9*;

b) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,7 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.328,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

4.34

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 curo.».

Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.35

Fedeli

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» *aggiungere le seguenti:* «effettivamente non più esigibili».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» *con le seguenti:* «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».

4.36

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *ai commi 4 e 6, le parole:* «fino a 5.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 10.000 euro», *e le parole:* «fino a 30.000 euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite*

dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.37

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 euro»*, con le seguenti:* «10.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.38

Dell'Olio, Di Girolamo

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» *con le seguenti:* «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.39

Marco Pellegrini, Croatti

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» *inserire le seguenti:* «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».

4.40

Gaudiano

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010» *con le seguenti:* «nonché ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «534,5 milioni» *con il seguente:* «544,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

4.41

Conzatti

Precluso

Al comma 4 le parole: «al 31 dicembre 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per Panno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.42

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2010»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.43

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 3 dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-ter*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-quinques) operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *aggiungere* «anche in

somministrazione».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di 1650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere da d-*bis*) *a* d-quinques *si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4.*

4.44

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)

1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 curo.

2. L'indennità di cui al comma I non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di curo per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di curo ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di curo si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».

4.45

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.46

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro»*, con le seguenti:* «delle persone fisiche, con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

4.47

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 euro», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

4.48

Lezzi, Morra, Moronese, Granato, La Mura, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».

4.49

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».

4.50

Gasparri, Ferro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Relativamente ai debitori che sono operatori economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e risultano in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, senza tenere conto del limite di 30.000 euro di reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sui debiti di importo residuo fino a 20.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni richiamate dal medesimo comma 4.»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «di cui al comma 4» *con le seguenti:* «di cui ai commi 4 e 4-*bis*» *e le parole:* «in attuazione del comma 4» *con le seguenti:* «in attuazione dei commi 4 e 4-*bis*»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «fino a 5.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 20.000 euro» *e le parole:* «31 dicembre 2010» *con le seguenti* «31 dicembre 2015»;

d) *al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.51

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».

Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*11*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.52

Vitali

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2020 il pagamento delle somme è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importi pari al 50 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale;

b) nel numero massimo di centoventi rate consecutive, di pari importo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021, delle somme complessivamente dovute a titolo di capitale.».

Conseguentemente, ridurre di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009».

4.53

Fenu

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».

4.54

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».

4.55

Fenu

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".».

4.56

Ciriani, Fazzolari, Calandrini

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «l'eventuale maggiore disavanzo», *aggiungere le seguenti:* «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».

b) *dopo le parole:* «in quote annuali costanti», *aggiungere le seguenti:* «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».

4.57

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021" sono sostituite con le seguenti: "il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

4.58

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *inserire le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.59

Astorre

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *aggiungere le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».

4.60

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «decreto-legge n. 119 del 2018» *inserire le seguenti:* «i contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.61

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:

a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;

b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;

c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».

4.62

Modena

Precluso

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure concernenti la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti, in relazione ai relativi crediti previdenziali, diventano operative previa delibera degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

4.63

Fenu

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 sottoscritti fra gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione delle riduzioni di fatturato subite dai predetti soggetti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, anche attraverso prolungamenti della durata del contratto, ovvero mediante l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

4.64

Misiani

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione"».

4.65

Misiani, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 75-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

G4.1

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Ripamonti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento, relative alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza fardelli, sarebbe opportuno prevedere la dilazione del pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso;

considerato, infatti, che un rinvio dei pagamenti al 2022 dilazionato in cinque rate annuali senza sanzioni e interessi possa rappresentare una vera boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori, partite iva, lavoratori autonomi, etc;

giudicato indispensabile e necessario porre in essere tutte le misure possibili per contrastare la desertificazione del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito del nuovo ed ulteriore scostamento di bilancio al vaglio, le occorrenti risorse finanziare per consentire la dilazione dei pagamenti dovuti e/o sospesi nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso in 20 rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza 1º gennaio 2022.

G4.2

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Rufa

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l'altro intervenuti anche con riferimento all'attività della riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel «Decreto Cura Italia» (DL n.18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla «Rottamazione-*ter*» e al «Saldo e stralcio», scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

nel corso dell'anno con diversi decreti sono state previste altre proroghe, fino ad arrivare al presente decreto che ha previsto principalmente il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; differimento II 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della «Rottamazione-*ter*», «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021; per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della «Rottamazione-*ter* », «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

considerato che:

molti contribuenti che a causa della pandemia hanno subìto perdite di reddito, vista la difficoltà di tutto il tessuto socio-economico, difficilmente riusciranno ad ottemperare ai pagamenti delle rate, seppure prorogate a luglio e novembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere un allungamento del termine per il versamento delle rate citate in premessa;

a destinare una parte delle risorse previste nel prossimo scostamento di bilancio, all'apertura di una nuova rottamazione delle cartelle fino al 31/12/2019.

4.0.1

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.2

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma"».

4.0.4

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.5

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma."».

4.0.6

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per Fanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.7

Pinotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

4.0.8

Botto

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

4.0.9

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Abolizione cashback *e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente,

a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

1) *le parole:* «Fondo di 200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 4.950 milioni»;

2) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2»;

b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.0.10

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «Fondo di-200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 250 milioni»;

b) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*.».

4.0.11

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º ottobre 2020 al 31 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

4.0.12

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che esercitano delle attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 settembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

4.0.13

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere».

4.0.14

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001'";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46- ***bis.***

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversa-menti spettanti al medesimo ente impositore.".».

4.0.15

Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)

1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».

4.0.16

Fenu, Evangelista

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma i non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º febbraio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.17

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Stralcio dei crediti inesigibili)

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci

annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote ammali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.

6. Il comma precedente si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

4.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Esclusione versamenti TARI)

1. Non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, relativi alla TARI, per gli immobili in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

4.0.19

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Esenzione canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019

2. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

4.0.20

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Procedura di rimodulazione dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, e relativa disciplina fiscale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i conduttori di unità immobiliari commerciali, di cui alle categorie catastali C1 e C3, di superficie non superiore ai 200 mq, escluse pertinenze, anche esterne purché locate congiuntamente e con canone di locazione contrattualmente pattuito non superiore ad euro 20.000 annui, possono, previa richiesta al proprietario dell'immobile, usufruire, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 50% del suddetto canone. La riduzione opera con decorrenza dalla mensilità successiva all'accettazione da parte del proprietario.

2. Il proprietario dell'immobile commerciale, ove accetti la riduzione, di cui al comma precedente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.21

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono dispone la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1º agosto 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019».

4.0.22

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "odi conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7».

4.0.23

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei erediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti dì imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

4.0.24

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021, relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.25

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2021 relativi ai piani di pagamento frazionato degli avvisi di accertamento ed addebito, nonché quelli relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4 bis.

(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva UE 2019/904, limitatamente alle disposizioni di cui all'allegato, parte B, punto 5)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici del settore, si differisce al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B, dell'Allegato della medesima Direttiva».

4.0.27

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».

4.0.28

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

4.0.29

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all'articolo 13-*novies *comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)*

1. All'articolo 13-*novies* comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021"».

4.0.30

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non

determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 41 del presente provvedimento».

4.0.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.32

Astorre, Margiotta, Ferrazzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del

datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. II debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *Internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità

stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.33

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre e il 28 febbraio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma

2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 novembre 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.34

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri,

Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.

2. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.35

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».

4.0.36

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dei proprietari di immobili soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

4.0.37

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

4.0.38

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.39

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "650 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «200 milioni».

4.0.40

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

4.0.41

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di curo per l'anno 2021.».

4.0.42

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 4- ***bis.***

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.43

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 4, sono sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività di riscossione dei concessionari di pubblico servizio, avente ad oggetto cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi di debiti iscritti a ruolo fino a 10.000 euro.».

4.0.44

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al comma 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

4.0.45

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

c) al comma 13, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.0.46

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

4.0.47

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Per gli anni 2021-2022-2023 sono sospesi i pagamenti delle accise e dell'IVA sulle utenze di consumo per gli impianti sportivi che hanno subito una perdita di fatturato pari all'80 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «10 per cento».

4.0.48

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 all'articolo 119 comma 9 dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente:

f) i soggetti titolari di reddito di impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

4.0.49

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 121 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 così come convertito in legge in

data 17 luglio 2020, n. 77, al punto 2 lettera *a)* dopo le parole: "*a)* e *b)*", aggiungere la parola: "e *d)*"».

4.0.50

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano fino al 31 luglio 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

4.0.51

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.52

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

All'articolo 154 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

4.0.53

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri, Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 6 è abrogato.».

4.0.54

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

Alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

5.1

Marco Pellegrini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «31 dicembre 2019»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.2

Damiani

Precluso

Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» *con* «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».

5.3

Vitali

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Accedono alla definizione di cui al presente articolo tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti non tenuti alla Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, a 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «9 per cento».

5.4

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono soppresse le parole da:* «che hanno subito una riduzione maggiore» *alle parole:* «entro il temine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020»;

b) *al comma 3 sono soppresse le parole:* «in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi» *e le parole:* «ai medesimi».

5.5

Marco Pellegrini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «225 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «525 milioni».

5.6

Damiani

Precluso

Al comma 2 sostituire: «che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020» *con le seguenti:* «che hanno subito una riduzione del volume d'affari nell'anno 2020».

5.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 2, le parole: «30 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «25 per cento».

5.8

Turco, Di Girolamo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «maggiore del 30 per cento»*, con le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «205 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.9

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47-del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ogni amministrazione disporrà l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'articolo71 di detto decreto del Presidente della Repubblica.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi per colpa lieve o errore materiale non comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, ma comporta l'obbligo dell'impresa che ha beneficiato indebitamente del sostegno erogato della restituzione del medesimo con gli interessi legali.

L'erogazione di contributi o sovvenzioni in presenza di dichiarazioni non conformi non comporta responsabilità amministrativa o contabile del pubblico dipendente o dell'amministrazione erogante, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le verifiche a campione, relativamente ai contributi e alle sovvenzioni alle imprese sono disposti

dalle amministrazioni concedenti entro due anni dall'erogazione».

5.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 marzo 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2021. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese».

5.11

Marco Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono, altresì, essere estinti i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al io per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 28 febbraio e il 31 maggio 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

11-*sexies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 11-*bis* rendendo, entro il 31 maggio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 11-*bis*.

11-*septies*. Nella dichiarazione di cui al comma n-*sexies* il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11-*octies*. Entro il 31 maggio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 11-*sexies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

11-*novies*. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma i, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 11-*bis*, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 11-*sexies*.

11-*decies*. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

11-*undecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5o, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11-*duodecies*. Entro il 3o luglio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

11-*terdecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 11-*sexies*;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11-*duodecies*, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

11-*quaterdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 11-*sexies*:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

11-*quinquiesdecies*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*sexiesdecies*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 11-*quinquiesdecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

11-*septiesdecies*. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 11-*bis* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

11-*octiesdecies*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 11-*bis* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

11-*noviesdecies*. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3o aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11-*vicies*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 11-*bis*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n 267.

11-*vicies semel*. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.12

Fenu

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 3o novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 3o novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

5.13

Santillo, Castaldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal i febbraio 2021 al 3o giugno 2021, sono sospesi fino al 3o giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».

5.14

Paragone

Precluso

Al comma 12, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.15

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Al comma 12, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 12, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive", sono inserite le seguenti: "e termali", e le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «498 milioni».

5.17

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo il comma 12, prima della lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.18

Saccone

Precluso

Al comma 12, lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 121, al comma 2 lettera *a)* sostituire le parole: "*a)* e *b)*", con le seguenti: " *a)*, *b)* e *d)*"».

5.19

Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12 dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *il comma 17 è così sostituito:* «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.20

Margiotta, Pittella

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 12, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021."»;

b) *sostituire il comma 17, con il seguente:*

«17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 e dal comma 12, lettera *a*-bis*)*, valutati in 755 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, l'articolo 41 è abrogato.

5.21

Gallone

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, rispetto agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento o detenuti in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, con il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si applicano indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Nelle predette ipotesi, per gli edifici non suddivisi in unità immobiliari e per quelli costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, l'ammontare complessivo di spesa delle detrazioni relative agli interventi di cui alle predette lettere è calcolato su un parametro complessivo proporzionale pari ad euro 25.000 ogni per 300mc, nel limite di spesa di cui al comma 16-*quater*. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.22

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.23

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

5.24

Conzatti, Marino, Vono

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«I commi da 288 a 290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati con decorrenza dal 1º luglio 2021. Le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 26 del presente decreto-legge.».

5.25

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 692, lettera *a)*, capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a)*, sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 85.000"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

5.26

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

5.27

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia delle riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023."».

5.28

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.29

Conzatti, Marino

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.30

Paragone

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.32

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.33

Ferro

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«*14.* L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole : "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.34

Giammanco, Papatheu

Precluso

Al comma 14, aggiungere in fine ii seguente periodo: «L'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica a decorrere dal 1º settembre 2022».

5.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.36

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.37

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione, gli obblighi di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023».

5.38

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2021 qualora istituito dagli enti locali relativo alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non danno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

5.39

Damiani

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e n. 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo n. 1, commi 816-847 della legge 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono sospesi fino al 31.10.2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31.10.2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali».

5.41

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.42

Faggi, Pillon, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.44

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.45

Marco Pellegrini

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º

settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.47

Richetti

Precluso

Sopprimere il comma 15.

5.48

Fede, Coltorti, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 132- ***quinquies.***

(Applicazioni preistallate)

1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi *software* che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.

2. L'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi software in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:

a) il diritto di reperire liberamente, installare e utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;

b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette. È inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di software e servizi commercializzati verso consumatori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.

4. L'Ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.

5. L'Ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice per la protezione dei dati personali, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

5.49

Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti

Precluso

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo i della legge 3o dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"*1061.* Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.50

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al comma 1, numero 8-*ter)*, la parola: "escluse" è sostituita dalla seguente: "incluse"».

5.51

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

5.52

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe».

5.53

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.».

5.54

Damiani

Precluso

Al comma 17 sostituire: «valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con* «valutati in 605 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 nonché, all'occorrenza, attraverso la riduzione a 1.450 milioni di euro dell'importo previsto dal comma 1 lettera *a)* del successivo articolo 23; la riduzione di euro100 milioni del fondo concorso dello Stato acquisto Regioni dpi (mascherine) 2020, di cui al comma 1 del successivo articolo 24; la riduzione di euro100 milioni della spesa autorizzata al Commissario Straordinario all'emergenza di cui al comma 1 lettera *b)* del successivo articolo 40; la riduzione di euro150 milioni dell'incremento previsto dal successivo articolo 41 al fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 articolo 1 comma 200».

5.55

D'Angelo, Turco

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 28-*quater*. - *(Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo) - 1*. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a

qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.";

b) all'articolo 28-*quinquies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo" inserire le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

2) il comma 2 è abrogato.».

5.56

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da *virus* COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio

dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

5.57

Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020".

22-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.58

Cangini

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«1. Al fine di sostenere le attività commerciali danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio in esercizi specializzati con codice Ateco principale e secondario 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta riferito alla riduzioni dei ricavi nei singoli punti vendita di rispettiva pertinenza, raffrontando quelli conseguiti da ciascuno di essi nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, a condizione che tale riduzione sia almeno pari al 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, assicurativa;

c) assenza di procedure fallimentari;

d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il credito d'imposta è pari al 25 per cento delle riduzioni di ricavo conseguite in ciascun punto vendita. Da tale importo deve essere scomputato quanto ottenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. La presenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'elenco dei punti vendita che abbiano registrato il predetto livello di perdite e l'importo del credito d'imposta maturato ai sensi del comma 3 devono essere attestati dall'esercente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i serviti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto-legge, verranno emanate le disposizioni attuative del presente articolo, con la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle relative domande».

5.59

Rampi

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.60

Bottici, Castaldi, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Croatti

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, all'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che possono agire quali mandatari senza rappresentanza"».

5.61

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico delle persone fisiche con redditi superiori a 150.000 euro. Il contributo straordinario è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti nell'anno 2019;

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «547 milioni».

5.62

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Allo scopo di incrementare le risorse destinate a garantire sostegno immediato agli esercenti della piccola e media ristorazione, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo ripartenza" con una dotazione di 2 milioni euro per l'anno 2021.

22-*ter*. Il fondo di cui al comma 22-*bis* è alimentato attraverso un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che ricoprono incarichi di parlamentare della Repubblica, consigliere regionale e dirigente della Pubblica Amministrazione. Il contributo straordinario di cui al presente comma è fissato nella misura dell'1 per cento dei redditi percepiti per l'esercizio della funzione nell'anno 2019.

22-*quater*. Il fondo è destinato:

a) in misura pari al 50 per cento a garantire un contributo per l'anno 2021 agli esercenti della piccola e media ristorazione che riprendano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che garantiscano livelli occupazionali in misura non inferiore all'80 per cento rispetto all'anno di imposta 2019;

b) in misura pari al 50 per cento tra gli esercenti attività di ristorazione e agli altri pubblici esercizi soggetti a fermo forzato non rientranti nel beneficio di cui alla lettera *a)*.

22-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità, requisiti e criteri di ripartizione delle somme del Fondo di cui al comma 22-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «548 milioni».

5.63

Lezzi, Angrisani, Granato, Crucioli

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.64

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 125, i soggetti economici di qualunque genere che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni aiuti, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi negli anni 2020 e 2021, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative e sono dunque sollevati dalle sanzioni ivi previste in caso di mancato rispetto della norma».

5.65

Fede, Gallicchio, Leone, Croatti

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

5.66

Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

«22-*bis*. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

5.67

Vitali

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Gli atti di acquisto di immobili da parte di società immobiliari sono assoggettati alla sola imposta di registro, fino alla fine del 2023».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per il 2021 l'importo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.68

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo"».

5.69

Dal Mas, Gasparri, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

22-*ter*. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

22-*quater*. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

22-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.70

Gasparri, Dal Mas, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

22.*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 22-*bis* valutati in 200 milioni a decorrere dal 2021 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'ano 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.71

Pittella

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «350 milioni».

5.72

Paragone

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.73

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le detrazioni per lavori edili per le quali è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.74

Dal Mas, Gasparri, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di curo a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.75

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «388 milioni».

5.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.77

Paragone

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.78

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.79

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. In deroga all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i mesi successivi a gennaio 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.80

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 22-*bis* e 22-*ter*, stimati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.81

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28-del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «480 milioni».

5.82

Paragone

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi

dell'articolo 42.

5.83

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a:* «legge 30 dicembre 2018, n.145» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

5.84

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» *con le seguenti:* «310 milioni».

5.85

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.86

Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

22-*ter*. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41».

5.87

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento».

5.88

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.89

Damiani

Precluso

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«26. Per i settori di attività di cui all'allegato I del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicato anche con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021. Per i settori di attività interessati da più di 250 giorni di chiusura a far data dal 31 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 convertito nella legge n. 35 del 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è con riferimento ai mesi compresi nel periodo Gennaio - Aprile 2021 è stabilito nella misura del 100 per cento del canone di locazione».

5.90

Gasparri, Dal Mas, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.91

Pittella

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituire dalle seguenti:* «450 milioni».

5.92

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. I possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 53,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «496,5 milioni di euro».

5.93

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di

accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni dal 2011 all'entrata in vigore della presente legge i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

22-*ter*. Le medesime agevolazioni di cui al comma 22-*bis*. possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

22-*quater*. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026 in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».

5.94

Gasparri, Dal Mas, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.95

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 2,6 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 2.056,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.259,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5.96

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 5 per cento per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.97

Bottici

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4o del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge il settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 22-*bis* e 22-*quater*, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.98

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta

precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-*quinquies*, le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-*bis* a 22-*quater*, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.99

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

22-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità attuative di cui al comma 22-*bis*, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

22-*quater*. Agli aumenti di capitale di cui al comma 22-*bis* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.100

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*5.102*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.101

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori

agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.102

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.103

Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

22-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

5.104

Gasparri

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "e giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021".

23-*bis*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di curo per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

5.105

Dal Mas, Gasparri, Modena

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi di

gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni».

5.106

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«23. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026".

23-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

5.107

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*"».

5.108

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel 2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

5.109

Paragone

Precluso

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 125, comma 1 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute nel

2020 e nel 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021".

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ai maggior nuovi oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.110

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.111

Croatti

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19"', sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *deminimis*"».

5.112

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,g>n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

5.113

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.114

Ferro

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.115

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:

"1058-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.";

b) al comma 1059, la parola: " esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche"».

5.116

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al-31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059, della citata legge n. 178 del 2020, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

5.117

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla lettera *i)* le parole: "dal 1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.118

Mallegni

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.119

Pittella

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell'effettivo versamento».

5.120

Marino

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili del mese di maggio e giugno 2021».

5.121

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

5.122

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 24-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, si applicano, per il solo anno 2021, anche alle imprese esercenti attività per il trasporto privato di persone non di linea.».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «530 milioni».

5.123

Perosino

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22 *bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati».

5.124

Damiani

Precluso

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "utilizzabile per" aggiungere le seguenti: "l'acquisto di materiale tecnologico per facilitare la didattica a distanza,"».

5.125

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «500 milioni».

5.126

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.127

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti:

«22-*bis*. In deroga al numero 114), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi all'esame del *test* sierologico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2, effettuate negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

22-*ter*. All'onere derivante dal comma 22-*bis*, pari a io milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.».

5.128

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento

per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.

22-*ter*. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità per correlare definire quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.

22-*quater*. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni , nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti ,superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui al comma 4.

22-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato prioritariamente per almeno il 50 per cento agli esercenti della piccola e media ristorazione che riaprano la loro attività economica mantenendo i livelli occupazionali almeno all'80 per cento rispetto all'anno 2019. Le restanti somme sono ripartite tra gli altri ristoratori non ricompresi nel precedente periodo e agli altri pubblici esercizi.

22-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al comma 4».

G5.1

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n, 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese, e in particolare delle imprese e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

con la Legge di Bilancio 2020 sono state istituite due nuove tasse in materia ambientale, la cosiddetta «plastic tax», che fissa un'imposta ai MACSI, ovvero i manufatti per singolo impiego realizzati, anche parzialmente, con materie plastiche e che «non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati», e la «sugar tax», ovvero l'imposta sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», contenenti qualsiasi «sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande»;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'entrata in vigore della plastic tax a luglio 2020 e della sugar fax a ottobre 2020, successivamente con il decreto legge «Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, è stata spostata l'operatività di entrambe le imposte al 1º gennaio 2021 e infine, con la Legge di Bilancio 2021 è stato fissato al 1º luglio 2021 l'entrata in vigore della plastic tax e al 1º gennaio 2022

per la sugar tax,

considerato che:

l'epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mercato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche per diversi mesi futuri;

la pandemia ha dimostrato inoltre l'estrema importanza dei prodotti in plastica monouso per garantire, a costi contenuti, l'igiene necessaria a contrastare la diffusione del virus;

queste tasse rappresentano ulteriori minacce ai già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo italiano con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente su un Paese severamente colpito dalla crisi a seguito dell'epidemia COVID-19 e che porterà molte delle nostre aziende ad un concreto rischio di fallimento e chiusura, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, è pertanto necessario evitare ulteriori aggravi per le aziende italiane puntando invece ad incentivare meccanismi che ne favoriscano quanto prima la ripresa,

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax a luglio 2022, evitando in tal modo ulteriori disagi alle nostre imprese già severamente provate dalla pandemia e che si vedranno impegnate nel difficilissimo processo di ripresa e di riprogrammazione delle proprie attività, concentrando le energie e risorse al rilancio economico del Paese.

G5.2

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Vescovi

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

Il contratto noto come «locazione» è quella tipologia di documento attraverso il quale una parte, detta locatore, permette ad un altro soggetto, detto locatario o conduttore, di utilizzare un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un canone, ovvero un corrispettivo prestabilito alla stipula del contratto;

è previsto dalla disciplina del contratto di locazione che entrambe le parti abbiano degli obblighi da rispettare. Nello specifico, il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione;

allo stesso tempo il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire a sostenere il costo dell'affitto, in particolar modo di immobili ad uso commerciale

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari, costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni immobili

impegna il Governo:

a consentire ai locatari di immobili, rientranti nelle categorie catastali di A/10, C/1, C/3 e D di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo 2020 a settembre 2021, nella misura del 50 per cento e permettere che I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, non concorrano

a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2021; inoltre che la deduzione spetti ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta.

G5.3

Santangelo, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca «Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19»;

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione della crisi economica ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, ha previsto la proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sebbene limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

mentre l'ampia formula della prima inibitoria prevista dal D.L. n. 18/2020, investiva tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato richiesto dall'attore, e tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione tra immobili ad uso abitativo, commerciale o alberghiero, l'ambito applicativo della norma, ridotto dall'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 137/2020, limita la sospensione ai provvedimenti di rilascio «adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Rimangono quindi esclusi, quindi, gli sfratti per finita locazione, le sentenze e le ordinanze con cui è stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché l'ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l'immobile trasferito all'aggiudicatario in senso al processo di espropriazione (ex articolo 586, comma 2, c.p.c.);

rilevato che:

la disposizione, resa necessaria per tutelare numerose famiglie e cittadini in difficoltà, è destinata a gravare maggiormente sui mancati pagamenti del canone di locazione nei confronti dei proprietari locatori i cui redditi provenienti da tali canoni costituiscono l'unico sostentamento economico;

è assente nel presente decreto uno specifico sostegno a quest'ultima categoria di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure economiche specifiche destinate ai proprietari locatori i cui redditi provengono unicamente locazioni, in misura commisurata ai canoni di locazione non percepiti a causa della crisi economica.

5.0.1

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Commissione unica centralizzata per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Per il rilascio dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, in merito ai progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) è istituita una commissione unica centralizzata, di seguito "commissione".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la composizione della commissione, l'articolazione degli uffici destinati ad assicurarne la piena efficacia nonché la dotazione del personale. A tal fine, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, è autorizzata l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), personale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 200 unità ed entro la spesa massima di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2026.

3. Il termine perentorio entro il quale la commissione deve rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni. Se tra le suddette determinazioni vi è quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo contributo.».

5.0.2

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) - 1*. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo molo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei

soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo molo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020"».

5.0.3

Trentacoste, Turco, Castaldi, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Introduzione dell'articolo 28-*sexies *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-*sexies*. - *(Altre misure in materia di compensazione) - 1.* Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo L comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9,

comma 3-*bis*, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma i dell'articolo 28- quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2020)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2020 pari o superiore al 15 per cento, rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di

comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero, i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La Procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva al 31 dicembre 2020».

5.0.5

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali

pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

5.0.6

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di riscossione in favore delle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive integrazioni e modifiche, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi dei comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute,

sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente -ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8 Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma l i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.7

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.8

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.9

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

5.0.10

Stefano, Laus, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in L000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.11

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5 ***-ter.***

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedia applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».

5.0.12

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

5.0.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Al comma 8-*bis*. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o da altre fonti documentabili"».

5.0.14

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Semplificazioni delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a I milione di euro."».

5.0.15

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Esclusione di beni e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso dalle procedure di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non danno luogo a rimborso i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso individuati con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma".

2. all'articolo 1, comma 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità, erogati dagli esercenti e remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

5.0.16

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, conia 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.17

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al-31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.18

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese ad alta densità di manodopera)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.19

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5o milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.20

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.21

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma I è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato

anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

5.0.22

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.23

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.24

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

5.0.25

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

5.0.26

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente;*

«Art. 5-***bis.***

(Contributo di solidarietà da parte dei colossi delweb ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 e un ammontare di ricavi derivati da servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000, è applicato un contributo di solidarietà pari al 5% della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali collegati al territorio dello Stato, così come definiti dall'articolo 1, commi 37, 40 e 40-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le somme risultanti di cui al comma precedente sono destinate a un fondo di riavvio istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato ai pubblici esercizi e ai venditori ambulanti soggetti a chiusure o a misure restrittive ai fini del contrasto alla pandemia di Covid-19 che nell'anno solare abbiano avuto un calo di fatturato uguale o superiore al 20% rispetto all'anno solare precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

5.0.27

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno

2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.28

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente.*

«Art. 5-***bis.***

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101.* Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro nel 2021, 71 milioni di euro nel 2022 e 118 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.29

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"*101*. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 curo ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, odi un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2021, 43 milioni di

euro nel 2022 e 71 milioni di euro nel 2013 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.30

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli 'enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

5.0.31

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 30 milioni.

5.0.32

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativamente ai mesi coincidenti, è alternativo a quello concesso sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.33

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20213, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.34

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge, n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo di azienda)

1. All'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, dopo la parola: "giugno" inserire le seguenti: "gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

5.0.35

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.36

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.37

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.38

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «390 milioni».

5.0.39

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'armo 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Applicazione canone concordato ai locali commerciali categoria C1)

1. Con la finalità di contrastare gli effetti economici negativi determinati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività commerciali nuove o esistenti che pagano un canone di locazione, le disposizioni in materia di modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge si applicano anche ai contratti di locazione dei locali ad uso commerciale categoria C1.

2. Possono accedere dei benefici di cui al comma 1 imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di Partita IVA».

5.0.41

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».

5.0.42

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione

del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.43

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International *Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.44

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di

magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro" ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.45

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021"».

5.0.46

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.47

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente: "209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

5.0.48

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato al 50 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

5.0.49

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- le parole: "2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2021";

- le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

5.0.50

Turco, D'Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga compensazione debiti tributari con crediti commerciali verso la PA)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del io ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020».

5.0.51

Bottici, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.52

Fenu, Gallicchio, Leone, Pavanelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito di imposta dei costi sostenuti per operazioni bancarie correlate alla cessione del credito di imposta)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

"Art. 122- ***bis.***

(Credito di imposta per la cessione agli istituti di credito e altri intermediari finanziari riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

5.0.53

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al

medesimo comma 1;

b)al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla letteraa) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

5.0.54

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

"*4*-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

5.0.56

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2021».

5.0.57

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli abili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 20 milioni.

5.0.58

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.59

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione del regime della cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.».

5.0.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non

abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».

5.0.61

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-**bis.**

(Cancellazione Imu)

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5.0.62

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione,

scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

5.0.63

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.64

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.65

Conzatti, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti non-nativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

5.0.66

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga moratoria per le PM1 ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

5.0.67

Nencini, Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19";

c) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono inserite le seguenti: "e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.».

5.0.68

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Fondo per la rideterminazione delle concessioni della distribuzione automatica nella PA)

All'articolo 28-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "del 33 per cento" sono sostituite con le seguenti "del 30 per cento". Successivamente, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono soppresse.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione del comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con dotazione pari a 75 milioni per l'anno 2021. L'accesso al Fondo è regolato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

5.0.69

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

5.0.70

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente :*

«Art. 5-***bis.***

(Misure per il sostegno delle imprese turistiche, degli stabilimenti termali e dei Pubblici esercizi)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché agli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 116,6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 319,6 milioni di euro per Panno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «230,4 milioni».

5.0.71

Fenu, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

*(*Tax credit *pacchetti turistici)*

1. Al fine di continuare ad assicurare idoneo sostegno al comparto del turismo, per il periodo d'imposta 2021, è riconosciuto uncredito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma t, è riconosciuto, a pena di decadenza, per l'acquisto di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati avvenuto presso una agenzia di viaggio o un *tour operator* con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi.

4. Il credito di cui al comma i è fruibile esclusivamente nella misura del 6o per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i *tour operator* possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta di cui al presente articolo. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4, e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui all'articolo 74-*ter*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il credito di cui al comma i non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.72

Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "possesso congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "possesso di almeno uno dei seguenti requisiti";

b) al comma 2, alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) al comma 2, alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

d) al comma 2, alla lettera *e)*, le parole: "anche non scaduti" sono soppresse;

e) al comma 2, alla lettera *c)*, le parole: "euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro trecentomila";

f) al comma 3, *dopo le parole:* " degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori"».

5.0.73

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il-requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione dei personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

2. L'accesso al Fondo dì cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

5.0.74

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis*** .

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.75

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Sospensione titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sono sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

5.0.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Sospensione mutui e leasing*)*

1. All'articolo,6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *c)*, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

5.0.77

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Tempi di conservazione nel Sistema di Informazioni Creditizie)

1. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto».

5.0.78

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

possono essere effettuata anche a seguito della chiusura, superiore a 30 giorni, dell'attività commerciale disposta dalle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19».

5.0.79

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari«

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.80

Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione superbonus)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*-bis*)* dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., società non commerciali ed enti pubblici per gli edifici di loro proprietà"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

5.0.81

Ferro, Damiani, Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione del bonus 110% energetico e antisismico agli impianti sportivi)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera *e)* sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178;

c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.82

Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Estensione superbonus adeguamento antincendio)

1. All'articolo 119 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"*c*-bis*)* interventi di adeguamento alla normativa prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5.0.83

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

nel comma 4-*ter*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) nel comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

c) nel comma 8-*bis*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

5.0.84

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Alla lettera *d)*, articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo: "Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana."».

5.0.85

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.».

5.0.86

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio,

arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1º gennaio 2021, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 5 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.87

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente lettera:

"*i*-quinquies*)* una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

5.0.88

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.89

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli,

Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.90

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per cento e al cinque per cento dal 1º luglio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.91

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo 5** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per iI 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo le risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il suddetto importo costituisce limite di spesa. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.».

5.0.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detraibilità imposta lorda per spese mediche e sanitarie pagate in contanti)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679 della legge 1º gennaio 2020 non si applicano alle spese mediche e sanitarie.».

5.0.93

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera *i)* è abrogata;

b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino a gennaio 2020».

5.0.95

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.96

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 1500 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

5.0.97

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 121, al comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*,"».

5.0.98

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

5.0.99

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

5.0.100

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.101

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*g)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.102

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione d'imposta delle spese per cerimonie e celebrazioni di privati e imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, limitatamente agli anni 2021 e 2022, le spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni, battesimi, quaresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari, si intendono detraibili per il 35 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per i medesimi anni 2021 e 2022 i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzate di un punto percentuale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 100 milioni

per l'anno 2023, quanto a 100 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.103

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 curo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.104

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione Irpef spese per cerimonie)

1. Per l'anno 2021, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che hanno contratto matrimonio con effetti civili nel territorio dello Stato, sostenute per la celebrazione della cerimonia e dell'evento.

2. La detrazione spetta ad un solo coniuge fino a concorrenza dell'intera spesa.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

5.0.105

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.106

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.107

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti delle imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

5.0.108

Masini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis*** .

1. Alla tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il n. 18) è aggiunto il seguente: "18-*bis)* strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico;".

2. All'articolo 36, comma 4, lettera *a)*, numero 11 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.109

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Interpretazione autentica in materia di autotrasporto interessato dal crollo del viadotto Polcevera)

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 103, si interpreta nel senso che le somme erogate a titolo di ristoro si qualificano come proventi non imponibili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.110

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5 ***-ter.***

(Moratoria finanziamenti)

«All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportato le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, lett. *c)*, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021";

b) nel comma 8, le parole: "sino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";».

5.0.111

de Bertoldi, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-*octies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.

3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli

apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge di conversione».

5.0.112

de Bertoldi, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Attività di sale giochi)

1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l'utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».

5.0.113

de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

5.0.114

de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre

2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41.

5.0.115

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente.*

«Art. 5-***bis.***

(Rimodulazione incentivi titolari impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012)

1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un-periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1º luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.0.116

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020)

1. AI fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati e alle imprese che hanno garantito senza interruzione la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e che possano attestare una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 25% sull'attività specifica è riconosciuto un ristoro pari a 30 euro per tonnellata di rifiuti tessili raccolti, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

2. Il ristoro, di cui al comma 1, è quantificato in base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 maggio 2020.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che i beneficiari, di cui ai commi 1 e 2, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è

riconosciuto, l'importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

5.0.117

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 63 del 2013)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge a 63 del 2013, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

5.0.118

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure di semplificazione)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b)dopo le parole:* "diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;"».

2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali" sono inserite le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,".».

6.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3", *con le seguenti*: "Nel 2021, con decorrenza dal mese di aprile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, compresi i soggetti forniti di partita IVA, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", in misura non inferiore al 50 per cento dei parametri di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 1.200 milioni mediante

corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.»

6.2

Marino, Conzatti, Faraone

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *Il comma 3 è sostituito dal seguente*:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 e 1-*bis* è autorizzata la spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «300 milioni».

6.3

Croatti, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«*i*-bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo si cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.4

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

6.5

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5

milioni».

6.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,5 milioni».

6.7

Paragone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «549,5 milioni».

6.8

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «549,75 milioni di euro».

6.9

Marcucci, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,75 milioni».

6.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.11

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila miro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.12

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 250 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.13

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

6.14

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Relativamente ai codici ateco riferibili a attività di somministrazione alimenti, alberghi, palestre, agenzie viaggi e locali posti all'interno dei centri commerciali, potranno usufruire di un credito d'imposta del 100% pari agli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture di elettricità e gas riferibili a utenze non domestiche, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 30 luglio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 41».

6.15

Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale».

6.16

Gallone

Precluso

Sostituire il comma 5,con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «490 milioni».

6.17

Gaudiano, Romano, Di Girolamo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non è dovuto il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

c) *al comma 7;sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «84 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «491 milioni».

6.18

Tiraboschi, Mallegni, Gallone, Gasparri, Schifani, Pagano, Fazzone

Precluso

Sostituire il comma 5con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le imprese turistico ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento». *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «75 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

6.19

Gallone

Precluso

Sostituire il comma 5,con il seguente:

«*5.* In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sino al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le imprese turistico ricettive e le aziende che operano nel campo della ristorazione al dettaglio sono esentate dal pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, al comma 6,sostituire le parole: «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento» *e al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni di euro», *con le seguenti:* «55 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520 milioni».

6.20

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento»;

c) al comma 7, *sostituire le parole:* «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «85 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

6.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'art. 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro» *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,sostituire le parole:* «per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico», *con le seguenti:* «per i soggetti indicati all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» *esostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «100 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «la somma di 25 milioni di euro», *con le seguenti:* «la somma di 85 milioni di euro» *e le parole:* «credito di imposta pari al 30 per cento», *con le seguenti:* «credito di imposta pari al 100 per cento».

Conseguentemente, al comma 7 le parole: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «85 milioni di euro».

6.23

Dell'Olio, Croatti, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «3o per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

6.24

Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri, Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, *sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7,sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

6.25

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «40 milioni»;

b) *le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

6.26

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5dopo le parole:* «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e» *e le parole:* «ridotto del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ridotto del 100 per cento».

2. *Al comma 6, primo periodo, le parole:* «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».

3. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.27

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori, Briziarelli

Precluso

Al comma 5,dopo le parole: «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e».

6.28

Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5,dopo le parole:* «aperti al pubblico»*, inserire le seguenti:* «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;

b) *al comma 6,sostituire le parole:* «25 milioni»*, con le seguenti:* «30 milioni»;

c)al comma 7,sostituire le parole: «25 milioni»*, con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.29

Fedeli, Nannicini

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

6.30

Laforgia, Grasso, Ruotolo, Errani, De Petris

Precluso

Al comma 5 dopo le parole: «aperti al pubblico,» *inserire le seguenti:* «e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

6.31

Conzatti, Marino, Faraone

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 dopo le parole*: «aperti al pubblico» *sono inserite le seguenti*: «e per i centri sociali, culturali e ricreativi»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «25,4 milioni di euro»;

c) *Il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 0,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41.»

6.32

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «aperti al pubblico» *aggiungere le seguenti*: «e per i centri sportivi».

6.33

Marino, Conzatti, Faraone

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, le parole*: «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 58 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.»

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «492 milioni».

6.34

Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le seguenti*: «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento» *e le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

6.36

Perosino

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «100 per cento»;

b) *al comma 6 le parole*: «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «83 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.36-bis

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire le parole*: «30 per cento» *con le parole*: «100 per cento»;

2) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le parole*: «83,3 milioni».

6.37

Mallegni, Modena

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

6.38

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «500 milioni di euro».

6.39

Marcucci, Pittella, Ferrari

Precluso

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento» *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

6.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole:* «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

6.41

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «del 30 per cento», *con le seguenti*: «del 100 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto,», *con le seguenti*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 50 milioni euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

6.42

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

All'articolo 6:

a) *al comma 5, le parole*: «del 30 per cento» *sono sostituite dalle parole*: «del 100 per cento»;

b) *conseguentemente, al comma 6, le parole*: «all'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle parole*: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.43

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» *sono sostituite con il seguente periodo*: «è ridotto del cento per cento».

6.44

De Poli

Precluso

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «non è dovuto».

6.45

Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «90 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «75 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «475 milioni».

6.46

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «è ridotto del 30 per cento» *con le seguenti:* «è ridotto del 60 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole da:* «la somma di 25 milioni di euro» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «la somma di 50 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 60 per cento»;

c) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

6.47

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.48

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole:* «30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 per cento»;

b) *al comma 6 le parole:* «25 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro»;

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.49

Gaudiano, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533».

6.50

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.51

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

6.52

Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «33 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 33 milioni di euro, si provvede quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41».

6.53

Misiani, Astorre

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche locali e nazionali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale caratterizzato da un significativo contenuto informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di programmi di informazione, in considerazione della crisi del settore conseguente alla contrazione di fatturato cagionato dall'emergenza epidemiologica, ai concessionari per la radiodiffusione sonora che rispondano ai requisiti di cui al comma 5-*ter*, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto come dichiarato nell'Informativa Economica di Sistema effettuata l'anno precedente la proposizione della domanda. Il credito d'imposta, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 250.000 euro aumentato a 500.000 euro in caso di imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione sonora su reti terrestri. In caso di insufficienza delle risorse previste nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato rispetto alle richieste ammesse al contributo, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura.

5-*ter*. Al fine di accedere al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese radiofoniche devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dimostrando il possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della medesima domanda:

a) titolarità della concessione alla radiodiffusione sonora in corso di validità e dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 66 del 2001, nonché dell'autorizzazione all'attività di fornitori di contenuti radiofonici nel caso di esercizio di diffusione di programmi in tecnica digitale DAB;

b) un numero minimo di 5 dipendenti, anche *part-time*, assunti con contratto nazionale di

categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali di cui almeno i giornalisti iscritti all'INPGI e la relativa correntezza contributiva;

c) un fatturato pubblicitario netto minimo annuo di 100.000,00 euro rilevabile dall'ultima dichiarazione IES inoltrata all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

d) aver destinato almeno 195 minuti del proprio palinsesto tra le ore 07:00 alle ore 20:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi autoprodotti. I programmi a contenuto tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione informativa giornaliera di cui al presente comma.

5-*quater*. Non possono accedere in ogni caso al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, le imprese esercenti l'attività di radiodiffusione sonora che siano organi di informazione di partiti e movimenti politici.

5-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 5-*bis*, nella quota massima del 20 per cento, è utilizzabile per il pagamento delle forniture elettriche e i servizi di connettività. Nella stessa percentuale deve essere destinato al pagamento dei canoni delle agenzie di stampa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.54

De Poli

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il versamento del canone di cui al comma 5 eventualmente intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto è rimborsato d'Ufficio entro 30 giorni dalla relativa Istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

6.55

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sostenere le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nonché di somministrazione e consumo di alimenti e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli abbonamenti di musica d'ambiente SIAE ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone relativo all'anno 2021, nel limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.56

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio

entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73 del 2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica».

6.57

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico"».

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Canone Rai» *aggiungere le seguenti:* «e semplificazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

G6.1

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

il Titolo I contiene specifiche disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia; uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica è quello dell'edilizia;

considerato che:

il settore edile potrebbe beneficiare del volano del cd. Superbonus al 110 per cento per rilanciare le proprie attività; ma ad oggi, nonostante una piccola accelerazione registrata nelle ultime settimane, sono pochi i cantieri rispetto alle attese: una nota dolente per un incentivo che potrebbe avere un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di Pil ogni anno;

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un i*ter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa vigente;

il termine del 30 giugno 2022 per l'avvio dei lavori risulta essere troppo ridotto perché i condomini, in modo particolare, possano incentivare l'adozione della predetta misura;

le famiglie sono scoraggiate dalle procedure complesse e dalla eccessiva burocrazia. Sulla carta questa misura rappresenta una grande opportunità per rimettere in sesto un patrimonio edilizio ormai vecchio;

a causa della scarsa digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, la permanenza dello *smart working*, e la proverbiale inefficienza della pubblica amministrazione, per ottenere documenti e progetti dai comuni ci vogliono mesi. I colli di bottiglia procedurali restano enormi: per avere un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura ad un

condominio, occorrono tempi di evasione delle richieste di 3-4 mesi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di estendere l'efficacia temporale del cd Superbonus al 110 per cento almeno sino al termine del 2025;

in coerenza con l'obiettivo del PNIEC al 2030, al fine di rilanciare il sistema economico e una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, a valutare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole paritarie;

valutare l'opportunità di estendere gli incentivi anche alla riqualificazione degli immobili ex produttivi, oggi inutilizzati, al fine di garantire una loro riconversione green, in termini di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, con il minimo impatto sul consumo del suolo;

prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, l'eliminazione del vincolo della doppia conformità, prevedendo unicamente la conformità rispetto ai titoli edilizi e urbanistici attuali; e l'eliminazione tout court del vincolo della conformità per quegli interventi che sono soggetti a regime di edilizia libera;

disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata ex post la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del superbonus ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;

rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;

monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime legate ai lavori del superbonus, al fine di evitare speculazioni nel mercato.

G6.2

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede la possibilità di effettuare una detrazione del 110 per cento per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110 per cento di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G6.3

Anastasi, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo I del decreto legge in esame prevede una serie di misure finanziarie a sostegno dell'economia;

in particolare l'articolo 6 dispone agevolazioni in favore di soggetti privati e di strutture recettive;

considerato che:

l'articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al no per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 3o giugno 2022. In particolare, l'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 del 2013 rimanda ai commi i e 1-*bis* dell'articolo 16-*bis*, comma t, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R);

l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *),* del T.U.I.R. dispone che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli immobili sui quali sono stati effettuati, tra gli altri, gli interventi: «relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»;

la disomogeneità delle interpretazioni di tale disposizione ha generato un fortissimo freno alla diffusione di interventi di riduzione del rischio, specie nei centri storici;

rilevato che:

la disposizione in esame contempla tra gli interventi oggetto di detrazioni fiscali solo quelli realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprensivi di interi edifici e, ove riguardino i centri storici, è richiesta, inoltre, l'esecuzione sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

la norma così formulata esclude di fatto l'applicabilità dei benefici fiscali agli interventi strutturali che avvengano su porzioni di complessi di edifici o di aggregati, soprattutto nei centri storici e disincentiva l'attuazione del disposto normativo, vanificando la finalità ad esso sotteso;

una siffatta interpretazione è in contrasto con la ratio del c.d. sismabonus poiché scoraggia gli interventi atti a consolidare la struttura degli edifici - e dunque a ridurre il rischio sismico - riguardando solo interi edifici e progetti unitari anziché ricomprendere anche interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati;

alla luce di una interpretazione sistematica delle norme sembra opportuno richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, al capitolo 8.7.1, che fornisce la definizione di unità strutturale (US) nei termini seguenti: «... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi»;

altrettanto utile appare la definizione di cui alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo la quale «l'Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque

garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.»;

risulta, pertanto allo stato attuale, poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dei rilievi sopra sollevati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare, con atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 16-*bis* comma 1, lettera *i),* del T.U.I.R., specificando che lo stesso si applica all'unità strutturale e dunque anche ad interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti-strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici;

a valutare l'opportunità di prorogare al 2025 le disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di favorire la ricostruzione degli immobili.

G6.4

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («decreto semplificazioni»), è intervenuto sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilendo che: «La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

tale disposizione è una delle numerose contenute nel decreto semplificazioni che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure dell'edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;

fino alla pubblicazione del decreto è stato possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere l'agibilità degli immobili solo dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti;

con la nuova previsione si consentirebbe a molti proprietari di immobili di presentare la SCIA anche in assenza di lavori di riqualificazione su quegli immobili che siano stati legittimamente realizzati ma che, per motivi puramente anagrafici, sono privi di agibilità;

nonostante il termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale, seppur non perentorio, sia ormai scaduto l'11 dicembre 2020, ad oggi non risulta all'interrogante che sia stato emanato il decreto attuativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere all'emanazione del decreto ministeriale citato in

premessa.

G6.100

Paragone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

nel 2020 in Italia si è registrato un crollo del fatturato dell'intero sistema economico del Paese di circa 420 miliardi di euro a causa della gravissima crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 e per effetto delle misure restrittive varate dal Governo che hanno imposto fortissime limitazioni all'attività d'impresa;

come rilevato dalla Confederazione generale italiana degli artigiani di Mestre, CGIA, a dicembre scorso, nel 2020 sono stati stanziati - e non ancora completamente erogati - 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia, pari al 7 per cento della copertura totale degli introiti persi dalle piccole e medie imprese, al netto delle misure a sostegno della liquidità e degli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, con impatto praticamente insignificante sull'economia reale e sulle esigenze degli imprenditori;

nonostante le chiusure volute del Governo per limitare i contagi da Covid 19, le attività commerciali, a fronte di un ingente calo di fatturato per prolungati e ripetuti periodi di inattività, hanno continuato a dover sostenere costi elevati per il pagamento di spese fisse, fra cui affitti e utenze per elettricità, gas e acqua;

impegna il Governo:

di concerto con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad adottare immediati provvedimenti per la sospensione dei pagamenti di tutte le bollette di energia elettrica, gas e acqua per le attività commerciali che abbiano registrato un inutilizzo delle utenze conseguente alle misure restrittive del Governo che ne abbiano imposto la chiusura.

6.0.1

Bottici, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione del processo di incasso degli assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.2

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

6.0.3

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.4

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Digitalizzazione processo incasso assegni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: "Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".».

6.0.5

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.6

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati tra il 1º marzo 2021 e il 31 luglio 2021 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (43)

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 31 ottobre 2021, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-*bis* e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

6.0.7

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti di protezione di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-*quinquies)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 110 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.8

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per il 2021, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.9

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

6.0.10

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-ter*)* gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Sono inoltre deducibili gli-interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-*quater*decies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario".».

6.0.11

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *weddingplanner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.12

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore

almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.

3. 1 versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-*quinquies*, 13-*ter* e 13-*quater*, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021».

6.0.13

Gallone, Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.".

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*-bis*)*, diverse da quelle di cui al comma 4, e *c*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c*-quater*)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c*-quinquies*)* del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le

minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."»

6.0.14

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, turistici ricettivi e rifugi alpini - Esenzione canone unico pubblici esercizi, strutture ricettive e rifugi alpini)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le strutture ricettive e i rifugi alpini titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 81.6 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019, rispettivamente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.. 446, ove non istituito il canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della legge n. 160 del 2019.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.16

Dell'Olio, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivo fiscale alla riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell'attività sono ridotti del 30 per cento per gli anni 2021.

2. I canoni di locazione pattiziamente e contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.17

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è sostituito dal seguente:

"L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 12 per cento per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."»

6.0.18

Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi, Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti, Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia , costituiti in fauna di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

2. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto". L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si applica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 così come rese operative dalla normativa secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.»

6.0.19

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di

riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.»

6.0.20

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio-come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.21

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modalità semplificata di conclusione degli atti a distanza)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

2. Felino restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

a) Art. 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) Art. 33 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.».

6.0.22

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021.».

6.0.23

Montani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis* le parole: " lº aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022".

b) Il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese il aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* non conformi al presente articolo"».

6.0.24

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai

sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli i, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione».

6.0.25

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-***bis*** .

1. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».

6.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di

entrata in vigore della presente legge, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».

6.0.27

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17-*bis* dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».

6.0.28

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Disposizioni in materia di tutela e rilancio del commercio)

1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali possono effettuare per un periodo di tempo di sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività.».

6.0.29

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero

isolamento obbligatorio».

6.0.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Canone di abbonamento speciale)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.31

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-***bis*** .

1. All'art. 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-*quinques* sono aggiunti i seguenti periodi: "Potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.".».

6.0.32

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 34-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-*bis*. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1º settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.

3-*ter*. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria".».

6.0.33

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

6.0.34

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

6.0.35

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

6.0.36

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola:", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.37

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

6.0.38

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 600 milioni per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196».

6.0.39

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30

dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.40

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.

3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "che realizzino operazioni" fino ad: "efficientamento gestionale" sono soppresse».

6.0.41

Marino, Conzatti, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle

destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 2021 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.";

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 16,7 milioni di euro per l'armo 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"».

6.0.42

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono

considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020;".

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.44

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.45

Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per la spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

2. All'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.46

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite da: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.47

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.48

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo io, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.00 o euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) all'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.49

Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari".

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020".».

6.0.50

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.".».

6.0.51

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.52

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.53

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle

seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.54

Conzatti, Marino, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-*bis*.

(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma I comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

6.0.55

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

6.0.56

Botto, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3o settembre 2021, i versamenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del-decreto-legge n. 5o del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.57

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

Alla fine dell'art. 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. *a)*, n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo."».

6.0.58

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7";

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo7";

3) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista";

4) all'articolo 4 il punto 2), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

5) all'articolo 4 il punto 3), della lettera *a)*, comma 1, è abrogato;

6) all'articolo 4, comma 2) cancellare le parole: "con almeno un giornalista";

7) all'articolo 6, la lettera *c)*, comma 1, è abrogata;

8) all'articolo 6, la lettera *d)*, comma 1, è abrogata;

9) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente".».

6.0.59

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 l. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

6.0.60

Botto, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori interventi in favore del tessuto economico nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata all'8 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun

trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma r ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma r possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.».

6.0.61

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021".».

6.0.62

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

6.0.64

Marco Pellegrini, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

1. All'articolo 1, comma 943, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022 e 6o milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.65

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Modifica alla legge n.145 del 2018 in materia di credito d'imposta derivante dall'ecobonus per gli Scooter)

1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le imprese di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

6.0.66

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

«117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di

leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per Palmo 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada;

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

6.0.67

Piarulli, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-*bis*. Alle imprese che, a decorrere dal 1º aprile 2021, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta del 4o per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.68

Turco, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2041 parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

"204-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per

l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.";

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al-credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.".».

6.0.69

Paroli, Gallone, Anastasi

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera *c)*, numero 3)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.0.70

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Misure di sostegno alle imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda, nella misura del 30% dell'esenzione d'imposta riconosciuta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile, seppur formalmente differenti, coincidano in termini sostanziali in quanto:

a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;

c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6.0.71

Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738

a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:

a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

c) appartengano allo stesso gruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.72

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta per l'anno 2021 la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a capannoni e per gli immobili strumentali alle attività delle imprese turistiche.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1,sostituire le parole: «550 milioni', *con le seguenti:* «300 milioni».

6.0.73

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)* , *b)* e *e)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "3o giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 3o giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso

articolo 56, come modificato dal comma i del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 11. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «250 milioni di euro».

6.0.74

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.75

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo 6** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.76

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,11. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.77

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente.*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario

secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.78

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

6.0.79

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.80

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

6.0.81

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 6o mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».

6.0.82

Pesco, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Moratorie debiti)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».

6.0.83

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito di imposta botteghe e negozi)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai mesi di marzo, giugno, luglio, agosto e settembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 356,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «193,7 milioni».

6.0.84

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.85

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.86

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.87

D'Angelo, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)

1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

6.0.88

Pittella

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6 ***-bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ad attività di intrattenimento integralmente sospese nel 2021)

1. Alle imprese le cui attività siano state sospese da provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing odi concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, nel periodo, allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «518,6 milioni».

6.0.89

Turco, Romano, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3o gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.90

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Estensione a 12 anni della durata temporale delle garanzie SACE e Fondo PMI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole:"6 anni" sono sostituite dalle seguenti:"12 anni";

b) dopo il comma 14-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"14-*septies*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

2. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "144 mesi";

b) al comma 1, lettera *m)*, le parole: "120 mesi" sono sostituite dalle seguenti:"144 mesi"

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni".

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

4. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation* EU. di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

6.0.91

Bottici, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo i, le parole: "3o giugno 2021", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 3o per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;".».

6.0.92

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

3) dopo la lettera *c)*, *sono inserite le seguenti:*

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

c-ter*)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria".».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.93

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo l, comma 1, lettera *m)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.94

Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.95

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese- proroga garanzie pubbliche)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1,

i. al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

ii. alla lettera *c)*, le parole: "fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 120 mesi";

iii. dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c*-bis*)* per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera *b)*. L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedute concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione";

c-*ter)* per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *c)*, e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, felino restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.".

2. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.96

Bottici, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 11. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso".

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente, decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "supporto durevole", sono inserite le seguenti: "l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso";

c) il comma 2-*bis* è abrogato.».

6.0.97

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".»

6.0.98

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

6.0.99

Fenu, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 6o per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro».

6.0.100

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del

debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.101

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Operazioni di rinegoziazione)

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

6.0.102

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.103

Stefano, Laus, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.104

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.105

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.106

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Allungamento durata finanziamenti)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

b) al comma 1, lettera *n)*, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.107

Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.108

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.109

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1.All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.110

Collina, Pittella, Ferrari, Stefano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.111

Conzatti, Faraone, Vono

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis.***

(Sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della

comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.».

6.0.112

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.113

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.114

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6-***bis*** .

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.115

Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Proroga della disciplina emergenziale del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, a 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 12-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

6.0.116

Di Piazza, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.117

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiunge il seguente articolo:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'art. 13 comma 12-*bis* del decreto-legge 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire "31/12/2020" con "31/12/2021"».

6.0.118

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020,", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021,"».

6.0.119

Nannicini, Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

6.0.120

Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Limite di durata delle operazioni garantitili dal Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Il limite di durata delle operazioni finanziarie garantitili dal Fondo ai sensi del presente

articolo, previa autorizzazione della Commissione Europea, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, ove il soggetto finanziatore prolunghi la durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, sempre nel limite di 120 mesi.".».

6.0.121

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per i finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40, i soggetti beneficiari possono chiedere l'allungamento della durata del piano di ammortamento fino a 15 (quindici) anni. La garanzia pubblica che assiste tali finanziamenti è automaticamente prolungata previa semplice comunicazione da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore.

2. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 13 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 convertito con modifica nella legge 5 giugno 2020, n. 40 viene incrementata a 15 anni.

3. All'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, previa autorizzazione dell'EBA in merito alle misure di concessione, viene aggiunta la seguente frase: "Possono essere oggetto di rinegoziazione del debito e/o consolidamento le operazioni per le quali il soggetto richiedente abbia già ottenuto una garanzia a valere sul *Temporary Framework* purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento ed in presenza di un calo del fatturato registrato dal soggetto richiedente tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covi d 19».

6.0.122

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Fondi gestiti per conto dello stato dall'Istituto per il Credito Sportivo per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1 Per tale

funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. La percentuale di copertura della garanzia è fino ad un massimo:

a) del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila;

b) del 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e -fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

L'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

4. Secondo le attuali stime prospettiche di rischio, a fronte della dotazione disponibile, comprensiva degli ulteriori 30 milioni di euro di cui al comma 1, il comparto potrà garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata annualmente dagli organi di gestione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disponibilità del compatto potranno essere adeguate al profilo temporale delle perdite attese mediante successive autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato ovvero destinazioni alla gestione ordinaria del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.123

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "quinquennali" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica";

b) il comma 4 è soppresso».

6.0.124

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.125

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo le parole: "per i settori agroalimentare e siderurgico" inserire le seguenti: "e per il settore automobilistico"».

6.0.126

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.127

Pesco, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020 di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.128

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;", sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.129

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.

3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.

4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.130

Marco Pellegrini, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435 del 2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro".».

6.0.131

Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.132

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 28, comma 5, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

6.0.133

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione - degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework*)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

6.0.134

Dell'Olio, Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dai volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile

e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.135

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.136

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile

e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.137

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo...».

6.0.138

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

6.0.139

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.

2. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.436,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei rimborsi in denaro ed i requisiti di accesso al programma Cashback, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

6.0.140

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi.».

6.0.141

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo 6** *è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 alle medesime condizioni ed ai soggetti individuati dal medesimo articolo ed è commisurato agli importi effettivamente versati nei periodi riferiti a ciascuno dei sopracitati mesi».

6.0.142

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al temine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di, locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.

3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.

5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1º luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.

6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di

cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.

8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.143

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria " e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesi della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.144

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.145

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.146

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 54, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aiuto a favore delle imprese è concesso in modo diretto ovvero attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

6.0.147

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 11. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

e) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 3o giugno 2023";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "entro il 3o giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2o23".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8 milioni di euro per l'anno 203o, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.148

Gallone, Berardi, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6 ***-bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, camino 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.149

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1 lettera *a)* dopo le parole: "spese non superiore" sono aggiunte le seguenti parole: "a euro 100.000 per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

6.0.150

Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma i, lettera l), del Testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.";

c) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*";

d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».

6.0.151

Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di

interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

4) al comma 4-*quater* sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

5) dopo il comma 4-*quater)*, è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies)* La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.";

6) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

7) dopo il comma 13-*ter*, è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

b) all'articolo 121:

1) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.";

2) al comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"*f*-bis*)* interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.".».

6.0.152

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.0.153

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6 -***bis*** .

1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

6.0.154

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, le parole: "fermi restando i requisiti di cui al comma 3", sono sostituite con le seguenti:

"che assicurino il miglioramento di una classe energetica dell'edificio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono".«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «10 per cento».

6.0.155

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.156

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.0.157

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus*)*

Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

6.0.158

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-*quater* inserire il seguente:

"4-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spettante ai sensi del comma 4, nonché la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, si applicano anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.".».

6.0.159

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-*bis*, è aggiunto alla fine il seguente periodo "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.160

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento.».

6.0.161

Marco Pellegrini, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2021 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.162

Ferro

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d bis)* dalle imprese turistico ricettive"«.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.163

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis*)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10"».

6.0.164

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *d*-bis*)* è aggiunta la seguente:

"*d*-ter*)* dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.165

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori

delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)*, la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e*-bis*)*, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.166

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *f)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *f)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili"».

6.0.167

Marino, Conzatti, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.".

b) Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)* la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-*bis)* sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".».

6.0.168

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Applicabilità art. 119 decreto-legge 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6.0.169

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Applicabilità dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.170

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Applicabilità articolo 119 decreto-legge n. 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge, 17 luglio 2020 n. 77 dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"*f)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

6.0.171

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Applicabilità dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle imprese alberghiere)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis*)* dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

6.0.172

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.173

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17- luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* su edifici adibiti a caserme"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento»*, sono sostituiticon le seguenti:* «15 per cento».

6.0.175

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è inserito il seguente periodo:

"La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei Favori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1º gennaio 2021.".».

6.0.176

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 13, lettera *b)*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non è richiesta l'attestazione della congruità dei costi, in considerazione del fatto che l'agevolazione si applica sul corrispettivo d'acquisto delle unità ricostruite, e non sulle spese sostenute per l'intervento antisismico".».

6.0.177

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13-*ter* è sostituito con il seguente:

"13-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, comma 1-*bis*, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai soli fini di accesso alle agevolazioni fiscali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito agli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente all'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulta iniziata entro tale data"».

6.0.178

Santangelo, Santillo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

*(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. "*Superbonus *110%")*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 3o giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal

beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14".».

6.0.179

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili".».

6.0.180

Gallone, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. I tecnici che producono le asseverazioni, possono, in ogni caso, integrarle con i dati mancanti o correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori.".».

6.0.181

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

6.0.182

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6 ***-bis.***

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme-alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia-al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».

6.0.183

Girotto, Castaldi, Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

(Riallocazione risorse non utilizzate)

1. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate per la copertura degli oneri relativi all'anno 2020, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo capitolo.».

6.0.184

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.185

Bottici, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.6-***bis.***

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite complessivo del credito d'imposta delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è incrementato fino a 1.500 milioni di euro, nella misura pari ai 6o per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.186

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

(Proroga dell'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per i medesimi importi mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

6.0.187

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis*** .

1. All'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021" e le parole: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2021"».

6.0.188

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-***bis.***

1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.189

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di Cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.190

Lorefice, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.191

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.192

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020; n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "ulteriori tre anni" con le seguenti: "ulteriori cinque anni"».

6.0.193

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.194

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(SAL mensili "emergenziali")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

6.0.195

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.196

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese con

fatturato inferiore ai 50 milioni di euro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese che nell'anno 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 50 milioni di euro nel biennio 2019-2020 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società (Ires) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

4. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "15 per cento"».

6.0.197

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 60, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: " e 103", sono sostituite con le seguenti: ", 103 e 108"».

6.0.198

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera *d)*, anche per l'anno 2022.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.199

Piarulli, Pesco, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta altresì con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nell'anno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 81, che costituisce tetto di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 180 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «55o milioni» con le seguenti: «370 milioni».

6.0.200

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020,

sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.201

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" inserire il seguente periodo: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'esistenti alla data del 1º gennaio 2018' e le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' sono eliminate;

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica".

3. dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

6.0.202

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Marin

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 5 dopo le parole: "per l'anno 2020", inserire le seguenti: "e di 150 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.203

Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.204

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)

1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "Il saldo attivo della rivalutazione", sono inserite le seguenti: ", sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,"».

6.0.205

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(*Welfare *aziendale e* bonus smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.206

Laus, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.207

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale e a sostegno dello* smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.208

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: "e, sulla base" a: "comma 2, lettera *b)*".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505,4 milioni».

6.0.209

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI e incremento della garanzia piena fino a 50.000 euro)

1. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 13 comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nella lettera *m)* le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Programma *Next Generation EU* di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.210

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.", sono sostituite dalle seguenti: " fino al 31 dicembre 2021";

b) Il comma 245 è soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.211

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2021";

b) Al comma 245 le parole: "28 febbraio 2021", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma

100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.212

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al comma 244 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.213

Botto, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.214

Biti, Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga della moratoria finanziamenti PMI)

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.215

Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.216

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.217

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.218

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.219

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la

seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.220

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.221

Conzatti, Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «538 milioni».

6.0.222

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.223

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.224

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.225

De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*e)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

6.0.226

Pittella, Ferrari, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «447 milioni».

6.0.227

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 103 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.228

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal *crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «510 milioni».

6.0.229

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "del reddito dell'impresa," inserire le seguenti: "ivi comprese quelle del settore del commercio, del turismo e dei servizi e i professionisti titolari di partita iva,"».

6.0.230

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, al comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il

seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

6.0.231

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

6.0.232

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Garanzie alle PMI)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».

6.0.233

Botto, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.234

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con fatturato superiore ai 10 milioni di euro)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici con ricavi e compensi superiori ai 10 milioni di euro che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.235

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle microimprese)

1. Al fine di sostenere le microimprese, come definite dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, negli investimenti per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse

di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.236

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno agli operatori con sede operativa nei centri commerciali)

1. Al fine di compensare i danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività degli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.237

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.239

Giammanco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

6.0.241

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis *del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere

presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

6.0.242

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga termini dell'entrata in vigore delle linee guida EBA sul merito creditizio di cui al Regolamento UE 171/2018)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regola-mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

6.0.243

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

6.0.244

Girotto, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».

6.0.245

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150

milioni».

6.0.246

Conzatti, Marino, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'ARERA, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

6.0.247

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.248

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.249

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Riduzione parte variabile TARI)

1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di caro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

6.0.250

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma i è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi i e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.251

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comporto turistico)

1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.252

Masini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c)* del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.253

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

6.0.254

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per

la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni».

6.0.255

Pesco, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.

2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.256

Mallegni, Masini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla

risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022,2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

6.0.257

Biti, Parrini, Marcucci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

6.0.258

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 miro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.259

Guidolin, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.260

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.261

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex* art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

6.0.263

Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi

informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.264

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità,

i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.".

9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.265

Stefano, Astorre, Boldrini, Biti, Cirinnà, D'Arienzo, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Rampi, Rojc, Rossomando, Taricco, Valente, Vattuone, Santillo, L'Abbate

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «500 milioni».

6.0.266

Piarulli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente dalle aziende titolari, di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti, alle medesime aziende è riconosciuto, per l'anno 2021, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'importo del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gravante sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento venga effettuato entro il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.267

Piarulli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di

autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1º giugno e il 31 dicembre 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2022.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.268

Piarulli, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.269

Marco Pellegrini, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure di sostegno per le imprese del settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso modalità di accesso semplici agli incentivi che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, è sempre soggetta a scorrimento qualora uno o più proponenti:

a) abbiano rinunciato alla realizzazione dell'intervento;

b) siano stati esclusi dalla graduatoria in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) siano stati esclusi dal GSE in seguito a controlli dallo stesso effettuati;

d) siano decaduti per scadenza dei termini di entrata in esercizio degli impianti.

2. Gli impianti che risultino in posizione utile nella graduatoria e che risultino in esercizio alla data di scorrimento della stessa, hanno diritto alla tariffa incentivante a partire dalla data di loro entrata in esercizio, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui al comma i dell'articolo il del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, e alle decurtazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata».

6.0.270

Gaudiano, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Prolungamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti)

1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, assicurando al contempo la sostenibilità economica per le imprese operanti nel settore della ristorazione, le attività dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti sono consentite, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della salute con riferimento alle regioni a più basso rischio epidemiologico, dalle ore 5:00 fino alle ore 20:00».

6.0.271

Anastasi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»

6.0.272

Nannicini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Differimento del termine per il rilascio di autorizzazioni amministrative)

1. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».

6.0.273

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui

al comma dell'articolo 41».

6.0.274

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-*nonies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.

2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.276

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

6.0.277

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.278

de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)

1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.279

Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

6.0.280

Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime».

6.0.281

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.282

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Esclusione dal Programma Cashback *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma *Cashback*».

6.0.283

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. I manufatti parzialmente o totalmente realizzati in assenza di concessione edilizia potranno essere sanati col pagamento del triplo degli oneri relativi purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che siano stati realizzati da almeno 10 anni;

b) che siano adibiti ad attività artigianale, commerciale ed industriale regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative;

c) che non superino le dimensioni di 400 mq.

2. Le istanze possono essere presentate dai proprietari o da chiunque dimostri di averne titolo».

7.0.1

Sudano, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2011, n. 75, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 11, prima alinea, le parole: «commi 1 e 2» *sono sostituite con le seguenti:* «commi 1, 2 e 2-*bis*».

7.0.2

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o-eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di

disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

7.0.3

Floris, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

7.0.4

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver *familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo "*una tantum*" pari a 600 euro per l'anno 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».

7.0.5 (già 6.0.238)

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari SIAE nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

3. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13/04/2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «540 milioni».

7.0.6 (già 6.0.240)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Fondo nuove competenze e pmi)

1. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di

sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 60 giorni».

7.0.7 (già 6.0.63)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

"185. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti*: «15 per cento».

8.1

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19 e 20» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater*» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*».

8.2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente:

1) *al comma 12 sostituire le parole:* «4880,2 milioni di euro» *con le seguenti :* «5327,8 milioni di euro» *e le parole:* «2.901,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «3348,6 milioni di euro»;

2) *al comma 13 sostituire le parole:* «4336,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «4783,6 milioni di euro» *e le parole:* «7284,3 milioni di euro» *con le seguenti:* «7731,9 milioni di euro»;

3) *al comma 14 sostituire le parole:* «5980,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «6427 milioni di euro» *e dopo le parole:* «rifinanziato dall'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

8.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1º aprile»*, con le seguenti:* «22 marzo»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «1º aprile»*, con le seguenti:* «22 marzo»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.5

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º aprile» *con le seguenti:* «dal 26 marzo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.6

Ferro, Damiani, Gasparri

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º aprile» *con le seguenti:* «26 marzo».

8.7

Caliendo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».

8.8

Romano, Matrisciano, Guidolin, Catalfo, Romagnoli, Dell'Olio, Lomuti, Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021»*, con le seguenti:* «e il 31 ottobre 2021»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021»*, con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021».

8.9

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del

2015».

8.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «ventotto» *con la seguente:* «trentuno».

8.11

Conzatti, Marino, Faraone

Precluso

Al comma 2, primo periodo, le parole: «1º aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «26 marzo».

8.12

Paragone

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.14

Pittella, Ferrari

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1º aprile»*, con le seguenti:* «26 marzo».

8.16

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la

presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.17

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.20

Conzatti

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *le parole:* «in forza alla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «in forza al 15 gennaio 2021.».

8.21

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13.

2-*ter*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore di cui al comma 2-*bis*, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2, la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, è a carico dell'INPS. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13».

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «prioritariamente per finanziare» *inserire le seguenti:* «le disposizioni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo ed altre».

8.22

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui- al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS. Il beneficio di cui al presente comma è erogato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

8.23

Lanzi, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel

periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.24

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.25

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.26

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.27

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.28

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.29

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 (e/o 2-*bis* se accolto) la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.30

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.31

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.32

Caligiuri

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

8.33

Briziarelli, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.34

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

8.35

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le agenzie di viaggi e *tour operator* che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità

con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.36

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 3, le parole: «a pena di decadenza» *e le parole da:* «In fase di prima» *a* «decreto-legge» *sono soppresse*.

8.37

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».

8.38

Floris

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 28 febbraio 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.».

8.39

Nannicini, Fedeli

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *con le seguenti:* «l'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concessa automaticamente e».

8.40

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».

8.41

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, le parole da: «Trascorsi» *a* «inadempiente» *sono soppresse*.

8.42

Pittella

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"» *con le seguenti:* «con il flusso telematico Uniemens attualmente vigente».

8.43

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.

5-*ter*. Il beneficio previsto dal comma 5-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-*bis* con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

8.44

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. La modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono alternative ed opzionali rispetto al modello denominato "IG Str Aut" (cod. "SR41")».

8.45

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «1.100 milioni», *con le seguenti:* «1.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

8.46

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «alla predetta prestazione» *con le seguenti:* «alle predette prestazioni».

8.47

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».

8.48

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.».

8.49

Naturale, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

8-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.50

Fedeli, Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 12, le parole:* «commi 1, 2 e 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 2, 8, 8-*bis* e 8-*ter*»;

- *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

8.51

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.52

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o

straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.53

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione nonchè le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1, 2, 8 e 8-*bis*».

8.54

Campagna, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.55

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, sostituire le parole:* «Fino al 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021»;

2) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8,».

8.56

Misiani, Fedeli, Nannicini

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».

8.57

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.58

Marco Pellegrini, Romano, Trentacoste

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.59

Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.60

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.61

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.62

De Poli

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.63

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.64

Pagano

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012,

n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.65

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.66

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 11-bis, *pari a 480 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

8.67

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

8.68

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.69

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «Dal 1º luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.70

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», *con le seguenti:* «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.71

De Poli

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.72

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.73

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.74

Pagano

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8,», *inserire le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.75

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *aggiungere le seguenti:* «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.76

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 8», *inserire le seguenti:* «, che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti,».

8.77

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.78

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.79

Caliendo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-*bis*. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti richiesti in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio al 31 marzo 2021»;

b) *al comma 14, sostituire le parole:* «e 12», *con le seguenti:* «12 e 12-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

8.80

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è differito al 30 novembre 2021.»;

b) *al comma 14, sostituire la parola:* «12» *con la seguente:* «12-*bis*».

8.81

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315 sono soppresse le parole: "... o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.82

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le seguenti parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.83

Berardi, Caligiuri

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è

riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.84

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.85

Marin, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

14-*ter*. Per le finalità di cui al comma 14-*bis*, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

14-*quater*. I trattamenti di cui al comma 14-*bis* sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.86

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,

previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-*bis*, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.87

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

8.88

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

G8.1

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge, all'articolo 8, commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

tale regime è applicato fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1º luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

tali disposizioni, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

se questa misura ha avuto una sua «ratio» nel periodo più duro del lockdown al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali soprattutto nelle medie e grandi imprese, il perdurare di tale previsione potrebbe comportare un irrigidimento del mercato del lavoro con conseguenze imprevedibili quando si tornerà ad un funzionamento fisiologico del mercato stesso;

è quanto mai urgente prevedere misure alternative a tale regime soprattutto attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali e contestualmente agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, riguardo alle quali il nostro paese è in forte ritardo rispetto agli altri partner europei, ponendo le basi per la riscrittura della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che potrebbero rappresentare uno straordinario strumento per la ripresa del mercato del lavoro;

si aprirà inoltre nei prossimi mesi un'opportunità nella gestione delle risorse provenienti dal *Recovery fund* in cui il nostro paese sarà chiamato a dare delle risposte importanti in termini di efficacia delle misure messe in atto, soprattutto per ciò che riguarda le politiche per l'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a pone fine al blocco dei licenziamenti predisponendo ammortizzatori sociali e lavori occasionali tramite strumenti di maggiore flessibilità.

G8.2

De Falco

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

considerato che:

la grave crisi causata alla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali ha richiesto tutta una serie d'interventi per limitare le ricadute occupazionali;

tra esse molte sono state quelle relative agli ammortizzatori sociali, con una normativa che è diventa sempre più complessa e di difficile comprensione;

in particolare, è necessario intervenire per consentire che Cassa integrazione e nuova occupazione non siano in pratica alternative tra loro;

è, infatti, frequente il fatto che in particolare nel settore della ristorazione non sia possibile sostituire un dipendente che, collocato in cassa integrazione, decida di lasciare il posto di lavoro. La normativa attuale, infatti, rende praticamente impossibile una nuova assunzione per un'azienda, anche qualora questa non sia del tutto ferma ma abbia ridotto gli orari di lavoro, con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo:

a provvedere in modo da consentire che, esclusivamente in questa fase di emergenza dovuta all'epidemia, siano ammesse deroghe per le aziende che intendano assumere personale pur trovandosi nelle condizioni previste per la Cassa Integrazione dei propri dipendenti, con l'obiettivo di far proseguire le attività e di garantire la possibilità di nuovi posti di lavoro.

8.0.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano» a "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del

numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti: "6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

8.0.4

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher *INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera *b)*;

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280 ore" sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

8.0.5

Calandrini, Iannone, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

1. Ai datori di lavoro privati che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, nonché ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19,

ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta un credito d'imposta.

2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

8.0.6

Fattori, Nugnes, La Mura

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.7

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2019, n. 16o dopo le parole: "e di periodici", sono aggiunte le seguenti: "anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici"».

8.0.8

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso».

8.0.9

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,1e parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2024"».

8.0.10

Guidolin, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*.

«Art. 8- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1º gennaio 2022"».

8.0.11

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente

comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.12

Romano, Gallicchio, Leone, Castaldi, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Trasferimenti di azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-*bis* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso "5", dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-*bis* e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

9.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.2

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.4

De Poli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.5

Fenu, Dell'Olio, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.6

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.7

Catalfo, Turco, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'integrazione salariale di cui al comma 2 è concessa, per l'anno 2021, anche ai lavoratori dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al

primo periodo del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo.».

9.8

Misiani

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel limite di spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con un organico non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che accedono nell'anno 2021 al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concessa limitatamente all'anno 2021 una maggiorazione del trattamento economico spettante a ciascun lavoratore pari al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.».

9.9

Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «186,7 milioni» *con le seguenti:* «201,7 milioni»;

b) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

9.10

Garavini, Marino

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* nel limite di 200 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, ove prescritto per la prestazione del servizio, del certificato in corso di

validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.11

Garavini, Marino

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 715, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera *b)*";

b) al comma 717, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

9.0.1

Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3

della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.3

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Aumento limite welfare *aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.».

9.0.4

Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

d) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019, 4.236.833 euro per l'anno 2021, 4.236.833 euro per l'anno 2022 e 4.236.833 euro per l'anno 2023"».

9.0.5

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione

artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

10.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Ai soggetti» *inserire le seguenti:* «residenti in Italia»;

b) *al comma 4, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*c)* residenti all'estero».

10.2

Nencini, Conzatti, Marino

Precluso

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «2.400» *con la seguente:* «3.000».

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, si provvede, quanto a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 224,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo si provvede, quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 31,044 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «325,6 milioni».

10.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000» *e al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «pari a 1122 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 224,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

10.4

Fedeli, Nannicini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

10.5

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2.400» *con la seguente:* «5000».

10.6

Nugnes, Fattori, La Mura

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:* «cessato», *sopprimere la parola:* «involontariamente», *al secondo periodo, dopo la parola:* «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione»;

- *al comma 3, lettera* a), *dopo la parola:* «lavoratori» *sopprimere le seguenti:* «in somministrazione», *dopo la parola*: «cessato» *sopprimere la seguente:* «involontariamente».

10.7

Croatti, Castaldi, Trentacoste

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle figure professionali cosiddette "di accompagnamento" quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.8

Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo le parole:* «e autonomi» *inserire le seguenti:* «nonché ai coltivatori diretti»;

2) *dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* coltivatori diretti che nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti a tempo parziale o in forma stagionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «548 milioni di euro per l'anno 2021».

10.10

Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del *catering* per eventi che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.11

Fedeli, Laus, Ferrari

Precluso

Al comma 3, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «operanti in qualsiasi settore,»;

b) *secondo periodo, dopo le parole:* «per tali contratti,» *inserire le seguenti:* «solo nell'ipotesi in cui il loro compenso complessivo lordo superi i 5.000 euro annui,».

10.12

Nannicini, Fedeli

Precluso

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole da:* «Gli stessi» *fino a:* «un contributo mensile».

10.13

Fedeli, Nannicini

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d*-ter*)* lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater*)* lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quinquies*)* lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-sexsies) operai agricoli a tempo determinato, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.14

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole da: «pari a 897,6 milioni di euro» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nel limite massimo di 1297,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

10.15

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

10.16

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

10.17

Catalfo, Croatti, Trentacoste

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3o giornate nel medesimo periodo».

10.18

Fedeli, Nannicini, Verducci

Precluso

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «a tempo indeterminato».

10.19

Nannicini, Fedeli

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «anche in somministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

10.20

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-*bis*. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle partite IVA e alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività;

b) calo del fatturato e dei corrispettivi, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di almeno il 50,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi realizzati nel periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

5-*ter*. per i soggetti di cui al comma 5-*bis*, che si sono costituiti nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato si effettua confrontano i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020;

5-*quater*. per i soggetti di cui al comma 5 bis, che si sono costituiti nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato e l'indennità verrà riproporzionata rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione 1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

5-*quinqies*. nei casi di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi;

5-*sexies*. qualora la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale evidenzi il mancato rilascio del DURC, il richiedente viene ammesso al contributo a condizione che al 31/12/2019 risultasse in regola con la presentazione annuale del DURC.

5-*septies*. fino al 31 giugno 2022 non incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4-*bis* del Decreto legislativo del 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", le partite IVA e le imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, titolari di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività, che al 31/12/2019 risultavano in regola con la presentazione annuale del DURC.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dello spettacolo e dello sport», *aggiungere le seguenti:* «e per i lavoratori che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere»;

b) *al comma 7 dell'articolo 10, dopo il numero* «5» *è aggiunto il numero* «5-*bis*» *in ogni occorrenza nel testo.*

10.21

Nencini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5000,00, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva non risultati beneficiari

del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440. Si demanda al ministero la definizione delle modalità di erogazione del presente contributo. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «540 milioni».

10.22

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Romano, Nocerino, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal iº gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, rispettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.00o euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità omnicomprensiva di 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «527 milioni di euro».

10.23

Nocerino, Montevecchi, Ferrara, Donno, Endrizzi, Ricciardi, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a l000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'indennità di cui al comma 6-*bis* è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-*bis* è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

b) *ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «897,6 milioni di euro», *con le seguenti:* «957,6 milioni di euro»;

c) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

10.24

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: «897,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «942,48 milioni di euro».

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 è destinata al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi,

indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurriculari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 44,88 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

10.25

Sbrollini, Marino, Conzatti

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* «di 350 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «700 milioni di euro»;

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400».

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:*

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «200 milioni di euro».

10.26

Gasparri

Precluso

Al comma 10 le parole: «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro» *sono sostituite dalle parole:* «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro superiore a euro 4000,00 annui».

10.27

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* «percettori di reddito da lavoro» *inserire le seguenti:* «per un ammontare complessivo non superiore ai 6000 euro annui»;

2) *al comma 11, alla lettera* c) *sostituire le parole:* «spetta la somma di 1200 euro» *con le seguenti:* «spetta la somma di 1600 curo»;

3) *al comma 12 sostituire le parole:* «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere in fine:* «aperta anche a nuove istanze. Tali dati possono essere modificati previa presentazione di adeguata documentazione che ne comprovi l'effettiva necessità.»;

4) *al comma 15 sostituire le parole:* «pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di pari a 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 130 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante quota parte pari a 350 milioni di

euro».

10.28

Cangini

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari di organi di gestione collettiva nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

10-*ter*. I soggetti di cui al comma precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

10-*quater*. Con decreto del Ministro della Cultura, nel limite di spesa di euro 10 milioni, si provvede a definire l'importo spettante a ciascun mandatario. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10-*quinquies*. La domanda per il contributo di cui al comma 10-*bis* è presentata al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

10-*sexies*. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della Cultura, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41».

10.29

Cangini

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di sostenere i mandatari di organi di gestione collettiva, che traggono la loro unica fonte di reddito dalle pubbliche esecuzioni di spettacoli dal vivo quali le esecuzioni musicali, le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli cinematografici, colpiti dal blocco di tutte le attività di spettacolo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10 milioni II contributo potrà essere erogato ai mandatari che espletano il loro incarico in via esclusiva con gli organi di gestione collettiva. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), si provvede a definire entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge i criteri per il riparto del fondo di cui al presente comma e il termine per la presentazione della domanda per la richiesta del beneficio.

10-*ter*. Agli oneri di spesa di cui al comma 10-*bis* si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

10.30

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative

sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

b) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

10.31

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Südtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano"».

10.32

Nencini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: "non aventi scopo di lucro"».

10.33

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «3.600» *con le seguenti:* «7.200»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «2.400» *con le seguenti:* «4.800»;

c) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «1.200» *con le seguenti:* «2.400».

10.34

Taverna, Croatti, Trentacoste

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera c)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200».

10.35

Nannicini, Fedeli

Precluso

Al comma 12, sostituire le parole: «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aperta anche a nuove istanze».

10.36

De Falco

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica prima della parola:* «indennità» *aggiungere la seguente:* «provvidenze,».

b) *dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Per teatri con oltre 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della

presente legge di conversione, sono esentati dai costi derivanti dal servizio dei Vigili del Fuoco, che sono posti a carico dello Stato.

14-*ter*. Per i teatri con meno di 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto un contributo straordinario in favore delle produzioni che riavviano le attività artistiche che non abbiano beneficiato di alcuna precedente provvidenza. In relazione al numero di rappresentazioni, il contributo varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 curo.

14-*quater*. I teatri situati in località archeologiche che dipendono dalle Soprintendenze, per un periodo di 12 mesi dal momento di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa».

c) *al comma 15, dopo le parole:* «dal comma 10» *aggiungere le seguenti:* «e dai commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*».

10.37

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente.

«14-*bis*. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

10.38

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" sono aggiunte le seguenti: "e i parchi divertimento"».

10.39

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a)quanto a 1,5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

b)quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.40

Parrini

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: "142 milioni per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e di 100 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

10.41

Piarulli, Trentacoste

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

10.42

Alfieri, Misiani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

G10.1

De Falco

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni relative a Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

considerato che:

la pandemia ha colpito pesantemente anche il mondo del teatro, costringendo a prolungate chiusure che stanno danneggiando pesantemente il settore, ma in generale la cultura del nostro Paese; che pertanto è quindi necessario costruire una nuova strategia di sostegno al settore, prevedendo nuovi sgravi fiscali e rafforzando nel contempo gli stanziamenti previsti con nuove risorse volte ad alleggerire le spese di gestione delle sale teatrali,

impegna il Governo a:

1) provvedere in favore del settore del teatro, prevedendo misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora intraprese, anche assumendo per un periodo limitato (12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) il carico delle spese quali quelle previste per i vigili del fuoco per i teatri con oltre 500 posti a sedere, e, per quelli con meno di quella dimensione, contributi legati alla capienza e al numero di rappresentazioni;

2) prevedere, inoltre, esenzioni da tasse e imposte, sempre per un periodo limitato (12 mesi a valore dall'entrata in vigore della presente legge di conversione), per quei teatri che abbiano sede in siti archeologici dipendenti dalla Soprintendenze.

G10.2

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

quello sportivo è uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia, un comparto che ha perso, in quest'anno, oltre due miliardi di euro di fatturato ed ha lasciato senza lavoro circa 200 mila professionisti;

l'anno scorso, tutti i gestori di strutture sportive, palestre, piscine si erano adeguati sostenendo notevoli spese per adottare tutti i presidi di sicurezza prescritti dal CTS, prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso. Un dispendio di risorse ed energie che non è servito a nulla;

queste misure, per aumentare il livello di sicurezza, potrebbe essere aggiunta l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità (ad esempio pilates e yoga così come la sala attrezzi o il *personal training*) dedicando gli spazi al chiuso solo per questi sport, lasciando le attività ad alta intensità negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una ripresa globale delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 mq a persona,

impegna il Governo:

a prevedere una cabina di regia per definire, con la massima urgenza, i parametri per la riapertura delle palestre, piscine ed impianti sportivi, nel rispetto di tutte le indicazioni predette, permettendo in tal modo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale.

G10.3

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

nel considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico;

la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità del nostro Paese, essendo l'unica figura idonea ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, di cui al DPR 13 dicembre 1995;

ritenendo urgente il riconoscimento della corretta natura di questa professione è stato da tempo presentato un disegno di legge (AS 1921), assegnato alla 10 Commissione della Senato, con l'obiettivo

di tutelare il lavoro svolto dalle guide turistiche italiane, rafforzandone i caratteri formativi e professionali in riferimento alle diverse aree del territorio.

impegna il Governo:

a voler concordare con il parlamento tempi certi per l'avvio dell'esame nella Commissione competente del suddetto disegno di legge recante «Disciplina della professione di guida turistica».

G10.4

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25 per cento, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a modificare, tra gli altri, dei protocolli che regolano, ormai da più di un armo, il comparto dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la revisione dei numerosi parametri che determinano l'assegnazione del colore alle regioni, perché è necessario un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività;

a costituire una cabina di regia nella quale affrontare, tra le altre, le seguenti questioni: la definizione di un calendario per fissare le modalità e i tempi delle riaperture «in sicurezza», dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo), sulla base di protocolli aggiornati e date sicure, per dare finalmente certezze ad un comparto, quale appunto quello dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia.

G10.5

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il comparto turistico, in particolare quello legato all'economia del mare, è per molti territori trainante per la crescita delle migliaia di imprese che vi operano;

sulle imprese balneari, già duramente colpite dagli effetti dello stato di emergenza per il Covid-19, ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di una uniforme ed omogenea applicazione della normativa in materia concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale;

come ribadito in numerose sentenze, la direttiva 123/2006, direttiva Bolkestein, non è auto

esecutiva e non trova pertanto diretta applicazione in Italia, prevalendo per il nostro Paese, in assenza di altre norme, la legge nazionale di riferimento;

la materia è disciplinata dai commi da 675 a 685 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la quale ha introdotto elementi per una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime fondata: a) sulla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo finalizzata all'ampliamento dell'offerta di concessione balneare; b) sull'apertura del mercato nazionale alla concorrenza, in virtù di nuove regole conformi ai principi costituzionali e unionali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione; c) sul sistema di affidamento delle concessioni basato sul merito, prevedendo criteri stringenti volti, in particolare, a garantire la massima qualità del servizio e la valorizzazione e tutela dell'ambiente;

la legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, il quale deve stabilire fra l'altro i principi generali relativi alle procedure di selezione e agli obblighi del concessionario, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge stessa.

impegna il Governo:

a voler procedere nell'emanazione degli atti necessari alla finalizzazione del processo di riforma delle concessioni demaniali Marittime, avviato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

G10.6

Ferrari, Collina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le imprese che svolgono attività culturali ed eventi nei luoghi della cultura, musei, teatri, sale cinematografiche ed espositive, spazi congressuali e spazi culturali ibridi, parchi e giardini storici, sono completamente ferme da più di un anno a seguito dei decreti emessi dal Governo, in particolare il DCPM del 3 novembre 2019, per far fronte alle emergenze dovute alla pandemia;

i provvedimenti normativi emanati allo scopo di dare ristori a tali imprese hanno conseguito risultati molto parziali, rendendo necessario alle stesse di attingere alle loro riserve patrimoniali e finanziarie; durante i primi mesi della prossima auspicata riapertura, non è ragionevole prevedere un afflusso di pubblico sufficiente a coprire i costi della riapertura stessa, a causa degli ingressi che saranno comunque contingentati e del sentimento di preoccupazione che caratterizzerà il comportamento degli utenti;

gli incassi saranno quindi di gran lunga inferiori alle potenzialità ordinarie, in misura tale da non poter coprire, oltre i costi indispensabili per far fronte ad un necessario adeguamento strutturale dell'azienda per la sicurezza contro il virus, anche e soprattutto i costi del lavoro, dovendo peraltro richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dai volume di lavoro che si prospetta;

le imprese avranno notevoli difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali che, peraltro, influirebbero negativamente sul rilascio del D.U.R.C., come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti di ristoro e sostegno, misure volte alla riduzione per le imprese degli oneri contributivi per un congruo numero di mesi a decorrere dalla riapertura dei luoghi dedicati allo svolgimento delle attività culturali.

G10.7

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Catalfo, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno al reddito di lavoratori, operatori economici ed enti del terzo settore operanti anche nel comparto culturale;

considerato che:

da marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi tutti i servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

da maggio 2020 è stato poi consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;

ad ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte progressivamente le limitazioni disposte precedentemente;

qualche nuova possibilità di riapertura era stata prevista tra dicembre 2020 e gennaio 2021: ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi state sospese dal governo attuale;

è fondamentale rispondere agli urgenti bisogni di danzatori, musicisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo e quindi fornire loro il giusto riconoscimento professionale e le opportune tutele salariali, previdenziali e assistenziali,

considerato inoltre che:

la priorità del governo è quella di assicurare in via principale la salute dei cittadini che include una dimensione fisica e psicologica e che questa esigenza prioritaria può convivere con la riapertura dei luoghi della cultura, delle sale teatrali e cinematografiche, nel rispetto delle condizioni da stabilire attraverso gli opportuni protocolli;

si è venuta a creare ultimamente una situazione paradossale per cui oggi ci si può raccogliere per consumare negli store dei franchising e per viaggiare all'estero, ma non per poter fruire della Cultura, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza;

in particolare, dalla formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dalla legge 3o dicembre 2020,10. 178, la misura del credito di imposta per gli affitti pare ridursi al solo comparto turistico-ricettivo;

inoltre, restano escluse dalle misure di sostegno una serie di categorie afferenti alla filiera della cultura come, ad esempio, quelle attinenti le pubbliche relazioni, le attività di intrattenimento;

valutato che:

ci sia avvia verso la stagione estiva che quindi consente con maggiore facilità il distanziamento tra le persone all'aria aperta;

in tale prospettiva, è necessario supportare gli enti locali e gli operatori del mondo dello spettacolo nel senso di poter provvedere ad una programmazione certa delle attività;

seppure importanti, i fondi riconosciuti ai comparti del cinema, dello spettacolo e della Cultura più in generale, non potranno arginare le enormi perdite derivanti da un'inattività così prolungata, con enormi ricadute non solo sul patrimonio culturale italiano ma anche sull'occupazione e sui più giovani;

questo tempo di emergenza dovrebbe riportarci lungo la via che i Costituenti avevano già

indicato con lungimiranza, ossia quella della promozione dello sviluppo della Cultura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la salute di tutti, di riaprire progressivamente i luoghi della cultura, le sale teatrali e cinematografiche, nonchè le scuole di danza;

a procedere, in riferimento alle risorse di parte corrente del 'Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo', ad una ripartizione giusta ed equa tra i diversi settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, tenuto conto dei diversi bisogni e delle realtà più piccole ed emergenti;

a incrementare le risorse di parte capitale del 'Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo'al fine di realizzare gli opportuni investimenti di messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli spettacoli in presenza e, al contempo, estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera cultura ancora rimaste escluse;

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda fino ad aprile 2021 o altri periodi eventualmente successivi che saranno previsti, alla categoria delle imprese culturali e a cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private;

a valutare l'opportunità di estendere i corsi per i quali è possibile utilizzare la Carta elettronica, cosiddetta «App 18», includendovi quelli di danza;

a provvedere con maggiore celerità alla presentazione di una proposta di legge organica sulla riforma dello spettacolo dal vivo, nel senso di dare attuazione agli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione Doc. XXIV n. 15, riguardante i criteri di riparto del FUS, approvata il 15 gennaio 2020 dalla 7 Commissione permanente dei Senato nonchè tenendo in considerazione le risultanze dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo attualmente in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite VII e XI dilla Camera dei deputati.

G10.8

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

come denunciato dall'ANESV, la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo viaggiante è divenuta sempre più profonda, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di oltre 5mila famiglie;

si tratta di migliaia di piccole imprese che traggono dall'attività dello spettacolo viaggiante la loro uhica fonte di sostentamento e che hanno visto nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, l'azzeramento delle loro riserve economiche;

la pandemia ha acuito una situazione economica già difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore dei circhi. Secondo i dati pubblicati dal Censis nel 2017, gli spettacoli circensi sono diminuiti dell'Il per cento dal 2010 al 2015 (da 17.100 a 15.242), mentre il numero di spettatori, nello stesso arco di tempo, è sceso del 5 per cento (da 1.155.182 a 1.096.695), con un forte impatto sugli incassi;

circhi e luna park sono un'attività di cultura e spettacolo popolare che si svolge all'aperto e in piena sicurezza; gli stessi, dopo un anno di chiusura che li ha visti impegnati nell'adeguarsi alle prescritte norme sulla sicurezza e la sanità pubblica, sono oggi pronti a riaprire l'attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e degli specifici protocolli approvati dall'autorità sanitaria;

gli aiuti adottati fino ad oggi in loro favore si sono rivelati estremamente ridotti rispetto alle esigenze della categoria; è necessario stabilire al più presto un programma per la riapertura in sicurezza di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.

Impegna il Governo:

a valutare si poter fissare una data certa per la riapertura, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali e dei protocolli approvati dall'autorità sanitaria, delle imprese che operano nell'ambito di attività circensi e ricreative (luna park), attraverso una pianificazione certa e progressiva su tutto il territorio nazionale.

10.0.1

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part-time* verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di curo l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

10.0.2

Catalfo, Romano, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità una tantum *per soggetti privi di altro sostegno al reddito)*

1. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno terminato tra il 1º luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è erogata a domanda un'indennità *una tantum* pari a 1.200 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 ed è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 1002 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere il primo periodo ed il secondo periodo*;

b) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021.»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «, pari a 1520,1 milioni di euro per l'anno 2021,», *con le seguenti:* «, pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021,»;

2) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «404,8 milioni».

10.0.3

Puglia, Ferrara, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali sulle aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la crisi generata dalla diffusione del *virus* COVID-19 e la conseguente cessazione delle piccole attività di commercio su aree pubbliche e sostenere le stesse a superare le difficoltà economiche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000

euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse nel superare le difficoltà causate dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.5

Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità per i lavoratori marittimi)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è riconosciuta l'indennità, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i mesi di aprile e maggio 2021.

2. Al fine di poter usufruire dell'indennità di cui al comma precedente è necessario non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto.».

10.0.6

Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

10.0.7

Matrisciano, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Naturale, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contralto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.9

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo skipass*)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.

3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo per l'attività sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per

l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.11

Richetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La destinazione e i criteri di ripartizione seguono i medesimi princìpi già previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.».

10.0.12

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Sostegno per le associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo mensile destinato a coprire le spese degli affitti e di gestione per le mensilità comprese tra gennaio e aprile 2021, per un importo non superiore al 50 per cento del canone riportato nel relativo contratto registrato all'Agenzia delle entrate.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro. Le risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed erogate tramite piattaforma già esistente presso il Dipartimento, in base ai requisiti fissati tramite avviso n. 18 del 2020 del Dipartimento stesso.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

10.0.13

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. La dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.14

Laus, Morra, Lannutti, D'Alfonso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di curo per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

10.0.15

Morra, Lannutti, D'Alfonso, Angrisani, Abate, Corrado, Granato, Crucioli, Lezzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

10.0.16

Ferro, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime

difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro».

10.0.17

Gasparri, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

10.0.18

Laus, Fedeli, Ferrari, Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti "zone rosse" ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.19

Stefano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.20

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,", sono inserite le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

10.0.21

Presutto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni per il settore del turismo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di rapporto di lavoro contrattuale del lavoratore con una Agenzia ovvero Società, la responsabilità rispetto all'acquisizione ed esibizione della certificazione di agibilità è e resta in capo alla Agenzia o Società medesima datrice di lavoro con esonero da ogni obbligo rispetto alla società committente. La presente norma si applica ai procedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle controversie pendenti o comunque definite con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.0.22

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

10.0.23

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Detassazione contributi e indennità ai lavoratori disposti dalle Regioni e dalle Province autonome)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti

dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro».

10.0.24

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori portuale)

1. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni";

b) le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

11.1

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1000 milioni»*, con le seguenti:* «930 milioni»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «1010 milioni»*, con le seguenti:* «940 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18- ***bis.***

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

11.2

Riccardi, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

11.3

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: "Il beneficio di cui al periodo

precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41».

11.4

Fenu, Castaldi, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede operativa e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «535 milioni».

11.5

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

11.6

Misiani

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7

Romano, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*bis*. Al beneficio economico di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile."».

G11.1

Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista;

in questo particolare momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, considerando che alla crisi sanitaria si è affiancata una grave crisi economica, è fondamentale che le misure previste dal decreto in esame siano finalizzate al sostegno dei cittadini e delle attività presenti sul nostro territorio;

è inaccettabile che si verifichino casi, come quelli riscontrati in seguito alle verifiche della Guardi di finanza, in cui il reddito di cittadinanza viene percepito indebitamente da cittadini italiani che non risiedono in Italia, o da cittadini extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine: in questo modo, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, si sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno;

i beneficiari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, devono aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare il rischio che le risorse previste per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, integrate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, siano destinate a persone che se ne appropriano indebitamente, a prevedere mirati meccanismi per un controllo rigoroso, da effettuare preventivamente o congiuntamente all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beneficiari, fra cui la reale residenza e permanenza sul territorio italiano, anche prevedendo interventi sanzionatori più incisivi, come ad esempio la revoca del permesso di soggiorno, per coloro che beneficiano di tale prestazione assistenziale senza averne diritto.

11.0.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio, n. 96 le parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività", sono soppresse.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.2

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 3 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

12.1

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*,», *con le seguenti:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* e 2-*bis*»;

b) *dopo la lettera* c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* possesso dei requisiti di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Dai requisiti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono escluse le incompatibilità riguardanti la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero l'indennità di cui agli articoli 84, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

12.2

Fedeli, Nannicini

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute» *inserire le parole:* «nella misura di sei» e sopprimere le parole: «e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

12.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «È invece compatibile con la percezione delle indennità di cui all'Articolo 30 del dl n. 18 del 2020 rinnovate dall'articolo 84, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

12.4

Carbone, Marino

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» *con le seguenti:* «entro il 15 giugno».

12.5

Fedeli

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In attesa di un aggiornamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM n. 193 del 2008, all'articolo 82, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo, le parole: "valutate come al numero 8" sono sostituite dalle seguenti: ""valutate come al numero 10".

4-*ter*. Le modifiche di cui al comma 4-*bis* agiscono a partire dalle istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-*quater*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

12.6

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso».

12.0.1

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 curo mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.2

Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, istituire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

a) privi di reddito familiare;

b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 11 e 12 sono soppressi.

12.0.3

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per interventi di sostegno economico straordinario)

1. In considerazione della situazione emergenziale, al fine di prevenire la povertà abitativa e le condizioni di aumento della povertà, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato Fondo per interventi di sostegno economico straordinario, con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere gli ambiti territoriali sociali negli interventi emergenziali e i singoli nuclei familiari che non accedono ad altre misure nazionali o locali di contrasto alla povertà.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Sono prioritari gli interventi finalizzati a:

a) erogazione di un contributo una tantum a copertura di non più di 6 mensilità di canoni di locazione o rate di mutuo per la abitazione di residenza per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021;

b) erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per il cambiamento di abitazione a fronte di comprovate esigenze economiche o di tutela della salute o per far fronte ad altre spese urgenti non prevedibili legate a necessità educative o di salute dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.4

Leone, Ferrara, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per il sostegno di nuclei familiari monoparentali)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di nuclei familiari monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al finanziamento di interventi volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui al presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Proroga superbonus *edilizia)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Il comma 66, lettera *d)*, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpreta nel senso che sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.0.6

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso.".

2. L'articolo 92 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge"».

12.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Misure di sostegno per il riequilibrio dei tassi di occupazione femminile)

1. In considerazione del calo occupazionale femminile connesso alla crisi epidemiologica, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1º gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale femminile è attribuito un credito d'imposta fino al 30 per cento all'imposta sul reddito versata come sostituto d'imposta in favore della lavoratrice.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, emana 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Rifinanziamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Al fine di sostenere l'occupazione femminile, gravemente colpita dalla pandemia in atto, per il rifinanziamento delle attività individuate dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è costituito un Fondo dotato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Per le medesime attività è accantonata una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021 e una quota pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 67 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, è destinata ad incentivare la

contrattazione collettiva di secondo livello.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.9

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.10

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Norma a favore dei CAF)

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;".

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a ciascun anno del biennio 2021-2022. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «370 milioni».

12.0.11

Misiani, Alfieri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.12

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

12.0.13

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per l'anno 2021, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.14

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni".

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.15

Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Incremento fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.16

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «520 milioni di euro per l'anno 2021».

12.0.17

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Norma a favore dei patronati)

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

13.1

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno

1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

101-*quater*. Entro il 30 aprile 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

13.0.1

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette

giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali».

13.0.2

Matrisciano, Romano, Fenu, D'Angelo, Catalfo, Santangelo, Piarulli, Donno, Dell'Olio, Presutto, Pirro, Gaudiano, Ferrara, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Laforgia, Naturale, Lupo, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma i, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle-disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».

13.0.3

Trentacoste, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver registrato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, un decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 l'ammissione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n 244 del 2007 sono assegnati 200 milioni di euro per l'anno 2021, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

13.0.4

Nocerino, Ferrara, Donno, Montevecchi, Endrizzi, Ricciardi, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai padri con figli disabili)

1. Ai padri disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.5

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2021, i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono finanziare anche percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità di lavoratori privi di occupazione nella misura massima di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al comma i che costituiscono il relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.6

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31. dicembre 2024" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta nell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

13.0.7

Nocerino, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Al genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.8

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei giovani professionisti)

1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.9

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o ai suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

13.0.10

Sciascia, Perosino, Modena, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

14.1

Bergesio, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno

2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

14.2

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «150 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

14.3

Di Piazza, Trentacoste

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro», *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

14.4

Richetti

Precluso

Ai commi 1 e 3 sostituire la parola: «100» *con* «300».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

14.5

Fedeli, Nannicini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

14.6

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».

14.7

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

14.8

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6-*bis*., è inserito il seguente:

"6-*bis*.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.11

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

4) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

5) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.12

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000,00 euro";

2) alla lettera *b)*, le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000,00 euro";

3) alla lettera *c)*, le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità"»;

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.14

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.16

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.17

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: "L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

3) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.19

Ferrari

Precluso

Al comma 2, le parole: «31 maggio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2021».

14.20

Mirabelli, Boldrini, Collina

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2021, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, possono approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2021, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.».

14.21

Parrini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 244,-della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Le misure di cui all'articolo 13, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*,».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per gli enti del Terzo settore»;

all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

14.22

Damiani

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

14.0.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2

De Lucia, Castaldi, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 5o milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 5o milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41.».

14.0.3

Rampi, Verducci, Biti, Parrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per l sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4

Emanuele Pellegrini, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

14.0.5

Tiraboschi, Rizzotti, Gallone, Masini, Alfredo Messina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per la formazione di professionalità digitali)

1. Al fine di prevedere la formazione di Diplomati e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

14.0.6

Mangialavori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applica anche ai lavoratori assunti, nel corso dell'anno 2021, da un datore di lavoro nell'ambito dell'acquisizione di un'azienda in condizione di concordato preventivo di cui al titolo terzo del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

14.0.7

Presutto, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Ricciardi, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di

attuazione del presente articolo relative alla contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.».

14.0.8

Mangialavori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età nonché ai lavoratori operanti in imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.9

Mangialavori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.10

Mangialavori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori anziani nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

15.2

Matrisciano, Naturale, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.0.2

Nannicini, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

1. Ai lavoratori a iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che non siano iscritti ad altra forma di previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, che hanno contratto la malattia da COVID-19, è riconosciuta l'indennità di malattia secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e, comunque, per un periodo non inferiore a 21 giorni.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 2017 dopo la parola: "conseguente" sono inserite le seguenti: "a contagio da COVID-19".

3. Relativamente agli adempimenti che i professionisti devono compiere per sé o per i propri clienti, qualora il professionista sia affetto da COVID-19, questi sono posticipati di un mese o assimilati alla scadenza successiva se è entro 3 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

15.0.3

Parente, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 15- ***bis.***

(Misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia con particolare riferimento alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che adottino specifiche misure e programmi di welfare aziendale volti a fronteggiare l'emergenza pandemica attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19 è garantito l'accesso al rimborso, in forma di conguaglio nelle denunce contributive mensili, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nel limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad individuare le modalità e i requisiti di accesso a tale rimborso.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per misure di agevolazione e sostegno a favore delle Casse e Fondi professionali che attivino specifiche misure a favore degli iscritti specificamente orientate a fronteggiare gli effetti della pandemia attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie, fragilità o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, vengono definiti condizioni, termini e requisiti di accesso a tali misure

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20».

15.0.4

Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

15.0.5

Parente, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro agile di persone con disabilità e loro familiari)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro è motivato per iscritto, fornendo dimostrazione dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Nel caso di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro fornisce altresì congrua motivazione scritta dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della modalità di lavoro agile, anche ove facesse applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. *d)* della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18. I datori di lavoro potranno allo scopo fare ricorso agli specifici contributi per accomodamenti ragionevoli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 all'interno del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità"».

15.0.6

Puglia, Ferrara, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente

comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di due anni"».

15.0.7

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021».

16.1

Stefano

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 30 aprile 2021, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

16.2

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime prestazioni di cui al comma i è altresì sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1º gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

16.3

Serafini

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Fino al completo superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e delle misure di contenimento e gestione della stessa, nei casi -di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «525 milioni».

16.4

Serafini

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione della grave situazione economica delle imprese italiane, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è riconosciuta, in ogni caso, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per qualsiasi motivo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «370 milioni».

16.5

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.6

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.7

Pagano

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.0.1

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Misure a sostegno dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

2. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in deroga all'articolo 2 del decreto

legislativo 4 marzo 2015, n. 22«.

3. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

16.0.2

Nannicini, Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Disposizioni in materia di NASpI e di politiche attive)

1. In considerazione della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale per l'anno 2021, alla Naspi non si applica la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Inoltre, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 5, comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari al numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e nel limite massimo di 36 mesi.

2. Per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è rifinanziato con 200 milioni di euro ed il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 200 milioni di euro.

3. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si interrompe entro il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione è proposto entro 30 giorni di decorrenza della stessa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

16.0.3

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Estensione naspi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

16.0.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

16.0.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 16- ***bis.***

(Nuove disposizioni in materia di NASPI)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

16.0.6

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 16- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015 dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 2-*ter*.

Per i soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella già menzionata gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrate in vigore della presente legge. La verifica sarà effettuata garantendo il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale;"».

16.0.7

Fedeli, Nannicini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.8

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16- ***ter.***

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercato nel periodo compreso dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge.».

17.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2-bis (già 17.0.8)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.3

Serafini

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.";

2) il comma 1-*bis* è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.";

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è soppresso;

2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora

il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

1-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.1».

17.4

Conzatti, Marino, Carbone

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

17.5

Pagano

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

17.6

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» *aggiungere le seguenti:* «e delle conciate esigenze di rilancio della competitività»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022»;

c) *sostituire le parole:* «durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.» *aggiungere le seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.7

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «COVID-19», *inserire le seguenti:* «e delle correlate esigenze di rilancio

della competitività,»;

b) *la parola:* «2021» *è sostituita dalla seguente:* «2022»;

c) *le parole da:* «è possibile» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.8

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

17.9

Stefano

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», *sopprimere le parole:* «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta».

17.10

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e per una sola volta».

17.12

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.13

Modena

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.14

Sciascia, Perosino

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti*: «e minimo di un mese».

17.15

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» *con le seguenti parole*: «e minimo di un mese».

17.16

Fedeli, Pittella

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per una sola volta» *con le seguenti*: «per una durata non inferiore a un mese».

17.17

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.18

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore del turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1 sono ammessi fino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.19

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.20

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.21

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui-al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.22

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1, sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.23

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.24

Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.25

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*ter*. Sino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-*quater*. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "con l'eccezione dei settori" aggiungere la parola: "del terziario,"».

17.26

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

17.27

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.28

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.29

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.30

De Poli

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.32

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

17.33

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

*Conseguentemente all'onere derivante dal comma 2-*bis *valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.*

17.34

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

17.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.36

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.0.1

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

17.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*c)* le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi

dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*-ter*)*;" sono aggiunte le seguenti parole: "i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

17.0.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 17- ***bis.***

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere da *a)* a *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi percepiti sono comunque compatibili e cumulabili con le prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e del reddito di cittadinanza.";

d) al comma 7, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*e)* per le attività dei nonni vigili e gli addetti alla cura dei parchi e del verde, degli spazi pubblici, per la gestione dei rifiuti urbani e delle isole di riciclaggio.";

e) al comma 14, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato sulla media dei lavoratori subordinati nei sei mesi precedenti all'impiego del prestatore, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore solo qualora esso sia eguale o superiore a 0,5";

f) al comma 20, primo periodo, le parole: "280 ore", sono sostituite dalle seguenti: "335 ore"».

17.0.4

De Falco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad euro 36.000,00 netti annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di molo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera *a)* e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto».

17.0.5

De Poli

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.0.6

Nannicini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

17.0.7

Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro agile e contrattazione collettiva)

1. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" sono inserite le seguenti: "a condizione che sia regolamentata da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i quali devono comunque assicurare l'acquisizione della disponibilità da parte del singolo lavoratore"».

18.1

Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma 1, anche l'ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.».

18.2

Riccardi, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui comma 1, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico.».

18.0.1

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º giugno 2021, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.».

18.0.2

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di concorsi pubblici)

1. A decorrere dalla date in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è equiparato al possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84), Scienze filosofiche (LM-78) e in Antropologia culturale ed etnologia (LM-01)».

18.0.4

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziate dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 20210. Le risorse sono ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

18.0.5

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

18.0.6

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

18.0.7

Romano, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla semplificazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro».

18.0.8

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo t, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505 milioni».

18.0.9

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: ", con attenzione anche alle prestazioni nell'ambito dei servizi di *outplacement*.".

2. Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: "connesse al programma nazionale GOL," sono inserite le seguenti: ", anche legate all'*outplacement*"».

18.0.10

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Proroga campagne di verifica reddituale)

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018."».

18.0.11

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a euro 3.929.469 per il 2020, in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020

n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.12

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati «*Industry Academy*»)*

1. Al fine di incentivare L'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati "*Industry Academy*".

2. I partenariati di cui al comma i dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma i. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

19.1

Naturale, Gallicchio, Leone, Romano, Trentacoste

Precluso

Sostituire il comma 1con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e

dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

19.2

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Sostituire il comma 1con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

19.3

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo cominci, dopo le parole:* «gennaio» *sono inserite le seguenti:* «febbraio e marzo 2021»;

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

19.4

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, inserire dopo la parola: «gennaio», *le seguenti:* «febbraio e marzo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41.

19.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, dopo la parola:* «gennaio», *inserire le seguenti:* «febbraio e marzo»;

b) *sostituire il comma 2,con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto».

19.6

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Al comma 1 alla letteraa), *sostituire le parole:* «e del mese di gennaio 2021» *con le seguenti:* «e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo».

19.7

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, letteraa), dopo le parole: «e del mese di gennaio» *inserire le seguenti:* «e febbraio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 602 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «249 milioni di euro».

19.8

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42"».

19.9

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 1, dopo la letteraa) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma I. è inserito il seguente:

"1-*bis* In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale

imbarcato."».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «548 milioni».

19.10

Berardi, Caligiuri

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito «alla parte», caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.11

Mangialavori

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio dell'esonero contributivo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto per il settore della pesca e della pesca di cui al codice ATECO 03.xx.xx anche per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021, secondo le modalità ivi previste;

b) *al comma 3 sostituire le parole*: «310 milioni» *con le parole*: 410 milioni».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le parole*: «450 milioni».

19.12

Caligiuri

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.13

Castaldi, Trentacoste

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «derivanti dal presente articolo» *con le seguenti*: «derivanti dal comma 1»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 162, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla seguente: "qualora"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)».

19.14

Puglia, Naturale, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.15

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.16

Caligiuri

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.17

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.18

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.19

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.21

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.22

Caligiuri

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.0.1

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

19.0.2

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.3

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40o milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a

carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.5

Laus, Stefano, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.6

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.7

Paroli, De Siano, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, comma 162 lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla parola: "qualora"».

19.0.8

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.0.9

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo-determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

19.0.10

Floris, Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, felina restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento».

19.0.11

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera *c)*, con la seguente: "*c)* dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;";

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "*2*. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera *f)*, con la seguente: "*f)* i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"».

19.0.12

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla relativa filiera sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

3. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.13

Nannicini, Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione della NASpI i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.14

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.15

Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

19.0.16

Giacobbe, Alfieri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.19- ***bis.***

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. All'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.17

Nannicini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie) - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, nelle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di

cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 3, comma 6

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto

assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l)*, *m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile"».

19.0.18

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura e pesca)

1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

2. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 41sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «492,4 milioni».

19.0.19

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità pari a 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine del riconoscimento dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1 Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità-attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di curo, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

19.0.20

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" è inserito il seguente periodo: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

19.0.21

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

19.0.22

Matrisciano, Vanin, Vaccaro, Pavanelli, Montevecchi, Naturale, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Personale amministrativo dell'ispettorato nazionale del lavoro)

1 AI fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more delle definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per le annualità 2021, 2022 e 2023, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 250 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9.768 427 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.23

Ferrazzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometrariorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il «Regolamento per la professione di geometra» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato".

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.".

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: 'geometra' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

b) le parole: 'geometra laureato' nel comma 4;

c) la lettera *b)* del comma 2.".

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento del Governo di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Fino al 31 dicembre 2028 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2029 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.24

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è corrispondentemente ridotto.».

19.0.25

Naturale, Romano, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Stabilizzazione del personale operaio del CREA)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

19.0.26

Agostinelli, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Agevolazioni contributive zone particolarmente svantaggiate)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35o milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

19.0.27

Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi

causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 96 sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.28

Naturale, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore meccanico agrario)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica io febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

19.0.29

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone, Ferrara, Croatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di apicoltura).

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con le seguenti: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 21 dicembre".

2. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo i del decreto ministeriale n agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.".

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi i e i-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis)* pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

"15-*bis)* servizi di impollinazione";

e) alla parte III dopo il numero 16) è inserito il seguente:

"16-*bis)* pappa reale o gelatina reale"».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «546 milioni».

19.0.30

Naturale, Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure in materia di lavoro agricolo).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuto il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge- di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.31

Catalfo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Misure di sostegno per i lavoratori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, per l'anno 2021 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6 dell'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori agricoli di cui al comma i trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 30 settembre 2021. La dichiarazione può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per Panno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.32

Pinotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

19.0.33

Guidolin, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per

l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.34

Fenu, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4o, dopo le parole: "a euro 500.000,00" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

19.0.35

Botto, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13o)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.0.36

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto dei Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

19.0.37

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Edificabilità in zona agricola

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, si aggiunge in fine, "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche."».

19.0.38

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Contratti agrari)

1. L'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è sostituito dal seguente:

"L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari. Tali accordi possono essere sottoscritti anche con l'assistenza facoltativa delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali. L'assistenza, sempre facoltativa, potrà essere prestata anche da professionisti iscritti agli appositi Albi Professionali.

Ogni intervento effettuato dalle associazioni sindacali e/o dai liberi professionisti dovrà essere accompagnato da relativa fattura per la prestazione della consulenza erogata'".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.39

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni ad uso agricolo)

Il comma 1, dell'articolo 45 della legge del 3 maggio 1982, n. 203 è soppresso.».

19.0.40

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 i commi da 139 a 143 sono soppressi.».

19.0.41

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.».

19.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero contributivo per i soggetti operanti nella filiera del turismo)

Per l'anno 2021, fino al 31 dicembre 2021, sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tutti i soggetti operanti nella filiera del turismo. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.43

Faraone, Cucca, Sudano, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo/portuale)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID « 19, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, ivi compresi i

lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.44

Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.45

Nannicini, Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,"».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

19.0.46

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" è inserita la seguente: "nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";».

19.0.47

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19-***bis.***

(Collocamento quiescenza del personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di collocamento in quiescenza, comprese quelle concernenti l'anticipazione di cui II decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale giornalistico delle pubbliche

amministrazioni, che abbia maturato contribuzione mista INPGI e INPS (ex gestione INPDAP) può optare per il trattamento a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Gli Enti di Previdenza operano di conseguenza su istanza del lavoratore ai fini della necessaria ricostruzione contributiva. La presente disposizione si applica in via transitoria esclusivamente nel corso dell'esercizio 2021.».

19.0.48

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*

«Art. 19- ***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

19.0.49

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 19-***bis.***

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni *con le seguenti:* «340 milioni».

19.0.50

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per Palmo 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.51

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

(Estensione del ravvedimento operoso per il tributo locale IMU sui terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per il tributo locale IMU sui terreni agricoli dei comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, per i soli anni 2014 e 2015, la sanzione è ridotta, anche se la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 2 anni dalla notifica di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.52

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta 'IMU agricola' per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

19.0.53

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19-***bis*** .

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

19.0.54

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.55

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.56

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 19-***bis.***

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.57

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.58

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.59

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle conciate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.60

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini

dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.61

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.62

Corrado

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

19.0.63

De Lucia, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione

pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alte dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.64

De Lucia, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.65

Corrado

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

20.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.2

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.3

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.4

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.5

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.6

Boldrini, Iori, Pittella

Precluso

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "agli infermieri" inserire le seguenti: "alle ostetriche, nonché agli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati" e, al terzo periodo, dopo la parola: "infermieri" inserire le seguenti: ", ostetriche, nonché gli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati"».

20.7

Carbone, Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c)*, capoverso* «463-*bis*»*, dopo le parole:* «medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri,

nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,»;

b) *alla lettera* e)*, capoverso* «463-*bis*»*, dopo le parole:* «al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività».

20.8

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.9

Rizzotti, Damiani, Binetti

Precluso

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.10

Boldrini, Iori

Precluso

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, sostituire le parole:* «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.11

Pittella, Boldrini

Precluso

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, sostituire le parole:* «al personale infermieristico»*, con le seguenti;* «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.12

Boldrini, Iori

Precluso

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*»*, dopo le parole:* «personale infermieristico» *inserire le seguenti:* «ostetrico e assistente sanitario».

20.13

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, lettera e) *le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio» *sono soppresse.*

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.14

Rizzotti, Binetti

Precluso

Al comma 2, lettera e)*, capoverso* «464-*bis*» *sopprimere le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.15

Richetti

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e di garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla fine dello stato di emergenza al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un limite di 20 ore settimanali. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.16

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:* «19 il comma 471, è sostituito dai seguenti:

"*471*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*terdella legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.*

471-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265».

20.17

Boldrini, Iori, Astorre

Precluso

Al comma 2, lettera h)*, capoverso* «471»*, al primo periodo, dopo le parole:* «nelle farmacie aperte al pubblico» *inserire le seguenti:* «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»*, e dopo le parole:* «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» *inserire le seguenti:* «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

20.18

Damiani

Precluso

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,» *aggiungere il seguente capoverso:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma le farmacie possono avvalersi anche di biologi in possesso di diploma di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica o microbiologia. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.19

Boldrini, Iori

Precluso

Al comma 2, lettera h)*, capoverso* «471»*, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma, le farmacie possono avvalersi anche di biologi opportunamente formati. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.20

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, lettera h)*, terzo periodo, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»*, inserire il seguente periodo:* «È altresì consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma.».

20.21

Rizzotti, Binetti

Precluso

Al comma 2, alla lettera h) *dopo il capoverso* «471.» *aggiungere il seguente:*

«471-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 471 è sostituito dai seguenti:».

20.22

Garavini, Parente, Marino

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo

durante l'emergenza Covid a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, è istituito un fondo, pari a 5 milioni di euro, per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.23

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Serafini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e anche al fine di garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020", sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 luglio 2021"».

Conseguentemente al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, l'articolo 3-bis è abrogato.

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni»*, con le seguenti:* «37.430,82»;

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.24

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Serafini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole:* «37.425,82 milioni»*, con le parole:«37.430,82»;*

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.25

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna antinfluenzale 2021, è consentita in via sperimentale la

somministrazione di vaccini contro l'influenza nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, formati ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni.».

20.26

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e*-ter*)* è aggiunta la seguente:

"*e*-quater*)* la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità."».

20.27

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpretano nel senso che al farmacista che esegue i test IgG e IgM ed i tamponi antigienici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 è consentita la relativa attività di prelievo del campione biologico.».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 20 con il seguente: «Vaccini, farmaci, test sierologici e tamponi antigenici».

20.28

Binetti, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: ", eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie." sono sostituite dalle seguenti: ". Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.";

b) al secondo comma, le parole: "lire 100.000 a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 a euro 20.000"».

20.29

Binetti, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età"».

20.30

Saccone

Precluso

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Si intendono prioritarie le categorie di farmaci destinate

alle patologie croniche che l'Agenzia Italiana del Farmaco esclude dalla lista del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) a fronte di una modifica delle condizioni prescrittive.».

20.32

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «510 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

20.33

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto-a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-*ter*. All'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

c)quanto a 40 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

d)quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.34

Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente esposti ai rischi ricollegabili all'emergenza pandemica e alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario

straordinario all'emergenza Covid-19, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per favorire la vaccinazione rispettando unicamente la priorità per i soggetti fragili e quindi sulla base progressione di età.».

20.35

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», *con le seguenti*: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti*: «250 milioni».

20.36

Iori, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna vaccinale all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: "per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "incarico provvisorio" sono inserite le seguenti: "o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"».

20.37

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.38

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo

sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-*ter*. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.39

Garavini

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021.».

20.40

Garavini, Conzatti

Precluso

Al comma 12, lettera c) *dopo il capoverso 5 ter inserire il seguente:*

«5-*quater*. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia sono inclusi nella campagna vaccinale COVID19 in corso».

20.41

Schifani, Ronzulli, Damiani

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* sia previsto il coinvolgimento degli erogatori"».

20.42

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni o, in mancanza, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita di importo doppio di quello già percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, valutati in 9 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

20.43

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai familiari dei pazienti emofilici deceduti danneggiati da complicanze di tipo-irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,

n. 210, e successive modificazioni che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-*bis* della legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 120.000 euro per l'anno 2021.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

G20.1

Ronzulli, Damiani, Ferro

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021, non indica tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino i malati oncologici in *follow up*;

la scelta di escludere dalla platea vaccinale tutti i pazienti oncologici in *follow up*, ovvero coloro i quali abbiano ricevuto una diagnosi di tumore e abbiano affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, rischi di arrecare loro un grave danno esponendoli al rischio di contrarre il Covid con tutte le conseguenze del caso;

la fase del *follow up* riveste infatti un'enorme importanza, perché grazie a questi esami e a questo percorso è possibile, per esempio, riuscire a identificare eventuali recidive in fase precoce e migliorare alcuni sintomi che a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente;

ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne;

la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di valutare, in base a studi epidemiologici, sia la gravità della malattia, sia l'efficacia del sistema sanitario. Si misura calcolando quanto sopravvivono in media le persone che sono colpite da un cancro con determinate caratteristiche al momento della diagnosi;

la sopravvivenza è fortemente influenzata da due elementi: la diagnosi precoce e la terapia. Nei cinque anni successivi alla diagnosi gli esami di controllo sono piuttosto ravvicinati, contribuendo a stabilire la cosiddetta sopravvivenza «libera da malattia», un indicatore ormai entrato nell'uso comune;

in Italia la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54 per cento fra gli uomini e del 63 per cento fra le donne;

la sopravvivenza è aumentata negli anni e inoltre, a livello individuale, migliora man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi;

è particolarmente elevata la sopravvivenza dopo un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87 per cento) e della prostata (92 per cento);

il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari, ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha, per alcuni tumori (testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto), prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia;

in Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi

nordeuropei, degli Stati Uniti e dell'Australia;

secondo i dati del Ministero della Sanità i malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Il report dell'ISS chiarisce inoltre come, fra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti deceduti, ci siano i tumori attivi negli ultimi cinque anni, in una percentuale pari al 16,7 per cento;

quella percentuale rappresenta più concretamente un altissimo numero di persone che rischia di perdere la vita,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere l'inclusione dei malati oncologici in *follow up* tra le categorie prioritarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

G20.2

Fattori, Nugnes

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

La relazione dell'Ema sulle reazioni avverse provocate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca ha avuto come conclusione sostanziale che i benefici del vaccino superano i rischi e che non sono emersi collegamenti tra gli eventi avversi e l'età dei vaccinati.

A seguito di tali conclusioni non è stata data nessuna raccomandazione di carattere restrittivo

La linea della Ue emersa dalla riunione dei ministri Ue sarebbe quella di continuare a somministrare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60;

considerato che:

sia l'Ema che l'Aifa ritengono plausibile il nesso di causalità tra il vaccino e i casi di trombosi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ancorchè i numeri parlano di 86 casi su 32 milioni di dosi somministrate;

a seguito di queste reazioni avverse il Belgio ha deciso di vietare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 56 anni, la Gran Bretagna ha sconsigliato il farmaco agli under 3o, la Corea del Sud sospenderà temporaneamente la somministrazione di Vaxzevria agli under 60;

il 2 aprile il *Canadian Covid-19 Science Advisory Table* ha pubblicato un protocollo per i medici per monitorare gli effetti trombotici post vaccino che si verificano tendenzialmente tra il quarto e il ventesimo giorno successivi alla somministrazione, indicando le procedure da seguire da parte dei medici rispetto ai vaccinati per poter intercettare anche i casi asintomatici, o paucisintomatici, di trombosi;

a seguito dell'iniziativa canadese e di altre società scientifiche estere, anche la Siset (Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi) sta diffondendo una serie di newsletters costantemente aggiornate con le procedure e gli indicatori da tenere sotto osservazione per la gestione degli effetti rari di trombosi;

impegna il Governo a:

Introdurre un piano procedurale specifico e dettagliato sul modello canadese, come suggerito dalla Siset, per la prevenzione e la gestione dei casi avversi di trombosi del vaccino AstraZeneca.

G20.3

Ferro

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a individuare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.4

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, al comma 6 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditati, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere la misura di cui in premessa anche agli appartenenti alle professioni sanitarie e socio sanitarie indistintamente, considerato che tutte contribuiscono alla gestione diretta dell'epidemia da Covid-19.

G20.5

Fattori

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che

Il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sviluppato un algoritmo standardizzato per il monitoraggio degli eventi avversi chiamato *revised* CAP *(casuality assessment protocol)*, presentato nel documento «*Causality assessment of an adverse event following immunization* (AEFI)» e confermato all'interno di linee guida specifiche pubblicate dall'OMS il 22 dicembre 2020.

Questo strumento supporta la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente.

Considerato che:

L'algoritmo fornisce a Paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione.

Il *revised* CAP avrebbe contribuito, come strumento complementare alla farmacovigilanza, a una gestione più congrua sia a livello istituzionale che tecnico della questione Astrazeneca e

consentirebbe un monitoraggio standardizzato delle reazioni a tutti i vaccini attualmente in uso.

Impegna il Governo a:

1. Richiedere nelle sedi istituzionali della Ue, l'implementazione del *revised* CAP sviluppato dal *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

G20.6

Laus

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

le Federazioni Nazionali rappresentative dell'imprenditoria funeraria privata e tutti gli operatori del settore, fin dal manifestarsi della pandemia si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare anche le salme di coloro morti a causa del Coronavirus e dovendo entrare in contatto con le loro famiglie, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;

il dato nazionale dei decessi avvenuti in questi mesi fra gli addetti funebri è drammatico e particolarmente inquietante;

nonostante il riconoscimento del ruolo svolto dal comparto (basti pensare all'identificazione delle Case funerarie quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura), questi operatori, lamentano come le Istituzioni abbiano ignorato ogni legittima richiesta avanzata dalla categoria, in primis quella di poter accedere ad un canale dedicato per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili a svolgere il proprio lavoro in assoluta sicurezza;

questi operatori lavorano in una condizione ad alto rischio data l'esposizione al contagio;

considerato che:

oggi il nostro Paese, come tutti i Paesi europei, sta predisponendo la gestione di una vaccinazione di massa della popolazione definendo le priorità di coloro che dovranno essere protetti con il vaccino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere gli addetti funebri tra le prime categorie di soggetti ammesse alla vaccinazione, garantendo loro misure adeguate per una tempestiva ed efficace protezione.

G20.7

Fregolent, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;

considerato che:

in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;

i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire la loro bisogni essenziali e quotidiani;

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di salute, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere tali evidenti esigenze prioritarie per le numerose famiglie interessate,

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G20.8

Alfieri

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, A.S. 2144,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgenti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi;

considerato che:

attualmente per entrare in Francia, come anche in Italia, è richiesto un tampone molecolare a chiunque abbia compiuto gli 11 anni. Questa misura che inizialmente riguardava solo gli arrivi via aerea o via mare, è stata ora estesa anche ai viaggiatori in arrivo via terra, su strada o ferrovia;

vi sono tuttavia alcune eccezioni: ad essere esentati dall'obbligo di effettuare un tampone ogni volta che attraversano il confine sono in particolare i lavoratori frontalieri e gli autotrasportatori. Inoltre, contrariamente a quanto deciso in Italia, un'eccezione si applica anche ai residenti di zone di confine entro un raggio di 30 chilometri dal proprio domicilio. Per le persone che rientrano in queste categorie sarà dunque sufficiente portare, oltre a un documento di identità, un certificato del datore di lavoro e una prova del luogo di domicilio;

le economie dei territori nazionali di confine con la Francia e la Svizzera sono state tra le più penalizzate dalla drammatica crisi economica venuta a verificarsi a seguito delle misure di restrizione adottate con il sopraggiungere della pandemia. L'applicazione di esenzioni analoghe a quelle già adottate dal governo francese, consentirebbe a questi territori la possibilità di poter lasciare in vita attività commerciali già duramente provate dalle predette restrizioni, grazie al transito in entrata che si verificherebbe dai due Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove le Regioni di confine rientrassero nelle zone gialle o bianche, di adottare una disciplina analoga a quella francese consentendo la facoltà di poter entrare nel territorio nazionale anche a coloro che risiedono oltre il confine francese e svizzero, in una fascia territoriale di circa 20 km, senza dovere effettuare il tampone molecolare come già previsto per i lavoratori frontalieri.

20.0.1

Ferrari, Pittella, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1º luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

20.0.3

Ferrari, Pittella, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.4

Malpezzi, Boldrini, Ferrari, Iori, Misiani, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.5

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Potenziamento dell'offerta di assistenza e supporto psicologici)

1. Al fine di potenziare l'offerta di assistenza e supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "soggetti accreditati" sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di cui agli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56"».

20.0.6

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Disposizioni in materia di incarichi libero professionali, scuole di specializzazione in medicina e corsi regionali di formazione in medicina generale)

1. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle aziende o da altri enti accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio, compatibile con altri incarichi in essere.».

20.0.7

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 20- ***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contralto"».

20.0.8

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle

procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto.».

20.0.9

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del covid-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.10

Pittella, Ferrari, Giacobbe

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. AI fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.11

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Disposizioni in materia di Unità speciali di continuità assistenziali)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci anche oltre la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle delibere del Consiglio dei ministri, in base alle necessità della medicina territoriale e della campagna vaccinale per contrastare la diffusione della suddetta emergenza epidemiologica."».

20.0.12

Pirro, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

*(*Big Data Manager *per la Salute)*

1. Entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza delle Regioni, è istituita la figura professionale del *Big Data Manager* per la salute nelle ASL.

2. Ogni ASL deve dotarsi di un *Big Data Manager* per la salute, assunto con contratto di lavoro

subordinato, dalle Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero della Salute, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti ed i criteri per l'assunzione dei *Big Data Manager* da parte delle regioni.

4. Le mansioni dei *Big Data Manager* per la salute nelle ASL sono le seguenti:

a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;

b) applicazione delle Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

5. Il Ministro della salute, sentito il ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Big Data Manager per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata il miglioramento degli *outcome* economici, clinici e di ricerca.

7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.».

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 20o della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

20.0.13

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

2. E credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, le risorse all'articolo 42 si incrementano di un importo pari a 20 milioni di euro.

20.0.14

Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità competitiva degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro è concesso, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, un contributo per l'anno fiscale 2021 sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 11. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.15

Romano, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale*)*

1. All'articolo 501-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti.».

20.0.16

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 30-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 30-*bis.*

(Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età'"».

20.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

(Misure urgenti in favore delle imprese preposte alla somministrazione di vaccini)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti di cui al comma precedente abbiano aderito, individualmente o per il tramite della propria associazioni di categoria, a protocolli d'intesa stipulati con Regioni e associazioni di medici per l'estensione della campagna vaccinale anti-covid-19 alle attività produttive.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino;

b) i dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto, di materiali per la disinfezione e di kit. di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi e gravissime;

c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

d) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisti di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali regionali e nazionali;

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.18

Parente, Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici;

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

3 I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati *online*, appositamente costituita presso il Ministero della Salute.

4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test. il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.19

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

(Raccolta e trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale sul luogo di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare per contrastare la

diffusione del virus SARS-Cov-2 sui luoghi di lavoro, è consentito al datore di lavoro raccogliere e trattare i dati del personale dipendente e dei collaboratori relativi allo stato vaccinale, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.».

20.0.20

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20 ***-bis.***

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

20.0.21

Binetti, Rizzotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Modifiche all'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

1. All'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri"».

20.0.22

Ronzulli, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis*** .

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

20.0.23

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente*

«Art. 20-***bis.***

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars Cov2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria».

20.0.24

Masini

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

1. All'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, felina rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

21.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi.";

b) al comma 819 lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico."».

Conseguentemente, all'articolo 41, cominci 1,sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

21.2

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.».

21.4

Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.5

Ferro, Damiani

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.6

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.7

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-ter*)* i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.8

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* i presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale."».

21.0.1

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «540 milioni di euro».

21.0.3

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera *b*-bis*)*, dopo le parole: "l'integrazione dei professionisti delle cure primarie" sono inserite le seguenti: ", compresi infermieri e psicologi,"».

21.0.4

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 25.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in ostetricia)

1. Al fine di realizzare e rafforzare l'integrazione tra territorio e ospedali e contribuire al potenziamento del sistema delle cure primarie territoriali all'interno dell'area materno-infantile e della prevenzione, prevenire gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in ostetricia è aumentato a 2.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. 11 Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPO, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente nelle sedi formative universitarie, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate sia per l'ambito ospedaliero sia per l'ambito dei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.6

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».

21.0.7

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di contrastare la carenza di medici di medicina generale, il termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2006, n. 60, è prorogato al 30 settembre 2021, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti resisi vacanti. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto"».

21.0.9

Boldrini, Iori, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

21.0.10

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) *quanto a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;*

b) *quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.11

Fusco, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

21.0.12

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «540 milioni» *mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.13

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.14

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

21.0.15

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018».

21.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Misure per la definizione degli enti ospedalieri)

1. La locuzione "enti ospedalieri" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si interpreta come inclusiva anche delle strutture ospedaliere private che presentano i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta sulla base di accordi, contratti o convenzioni, di qualsiasi natura, con il Servizio Sanitario Nazionale».

21.0.17

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani, affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

21.0.18

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia)

1. Nei comuni della regione Siciliani, così come individuati al comma 2, è istituita una o più zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti

nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni L'individuazione dei territori di cui al precedente periodo è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale e con il Presidente della Regione siciliana.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2020 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 10, 32, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 79;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle zone franche, così come individuate dal comma 2;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 7 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 2, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2021 al 2025.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.19

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8 lett. *g)* del Decreto Legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto normativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal -presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

22.0.1

de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin, Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.2

de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin, Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2».

22.0.3

de Bertoldi, Balboni, Conzatti, Marino, Modena, Nannicini, Perosino, Romeo, Steger

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis*** .

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da patte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.4

de Bertoldi, Balboni, Conzatti, Marino, Modena, Nannicini, Perosino, Romeo, Steger

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis*** .

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliaci. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del Periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i. certificati di cui al comma 2

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali».

22.0.5

Boldrini, Iori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».

22.0.6

Ferrazzi, Boldrini, Biti, Astorre, Cerno, Cirinnà, Collina, D'Alfonso, D'Arienzo, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Pittella, Rojc, Stefano, Taricco, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

22.0.7

Castellone, Ferrara, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione in materia sanitaria, e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei suoi enti strumentali, ivi incluse aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora il Ministero della salute riscontri:

a) il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) il mancato rispetto delle indicazioni legislative fornite in ambito di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione con particolare riferimento a perequazione delle risorse finanziarie o profilassi internazionale;

c) pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, anche con specifico riferimento ad inadeguata risposta ad emergenze sanitarie di carattere pandemico;

d) esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. Nei casi previsti di cui al comma i, il Ministro della salute convoca l'ente interessato, sulla base di precise indicazioni, per la predisposizione immediata di un piano operativo concordato volto a sanare le criticità riscontrate.

3. Nel caso di mancata intesa o rispetto sul piano operativo o comprovate ragioni d'urgenza legate a pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica il Ministro della Salute diffida la regione o gli enti di cui al comma i, ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

4. Decorsi 15 giorni dalla notifica della diffida, in caso d'inadempimento, il Ministro della salute propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario deputato all'attuazione del piano operativo in sostituzione ed a carico dell'ente inadempiente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

22.0.8

Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni concernenti il funzionamento della struttura ospedaliera Mater Olbia)

1. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026 per la Regione Sardegna, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La Regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere, dal 1º gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. In considerazione di quanto previsto al comma i del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la parola "2023" è sostituita con la seguente "2026".

3. La Regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2020 a riconoscere all'ospedale Mater Olbia i costi di funzionamento per la piena operatività della struttura, assicurando annualmente la copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, 296. Tale riconoscimento è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'Ospedale Mater Olbia, della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva nonché alla mobilità attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione di monitoraggio da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.».

22.0.9

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.10

Mautone, Croatti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma i presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo , pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

22.0.11

Mautone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i princìpi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;

b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla; *e)* sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;

d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;

e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui all'articolo 2 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

22.0.12

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore- della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in soprannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 6o, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, il personale medico convenzionato con incarico a tempo indeterminato o determinato nell'emergenza - urgenza 118 con almeno 5 anni di anzianità, viene inquadrato in soprannumero, a domanda, nella dirigenza medica, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

a) si adoperano affinché il 5o per cento dei volontari in servizio presso le Associazioni di Volontariato e le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza-Territoriale n8, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

e) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali:

a) per i dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dai 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

b) per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 4 lo stanziamento di 35 milioni di euro».

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: "dai medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", i medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

7. All'articolo 8, comma i, del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h*-ter*)* sono inserite le seguenti:

«*h*-quater*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale 118 secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un *core curriculum* specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa n aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies*)* disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.13

Binetti, Saccone, Bernini, Fregolent, Rauti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di turo».

22.0.14

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Ruspandini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.15

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.16

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle- persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.17

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. - *(Equo compenso e clausole vessatorie). - 1*. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, e *c)*, *l)*, *m)* e *n)* si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l)*, *m)* e *n)* dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano

le disposizioni del codice civile"».

22.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini, previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.19

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Diposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.20

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per l'attuazione del Programma nazionale HTA e per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di garantire una organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici, e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto dei dispositivi medici qualora l'onere finanziario sia a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, ferme restando le disposizioni vigenti, anche di natura pattizia, in materia in Health Technology Assessment, promuove, per il tramite della Cabina di regia per l'HTA istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2015, l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. A tal fine si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 266, e successive modificazioni, per i seguenti compiti: *a)* definire un processo di identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a elevato potenziale impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal Servizio sanitario nazionale; *b)* elaborare gli indirizzi metodologici applicabili per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici; *c)* realizzare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordinare le attività dei Centri Collaborativi presenti nell'Albo Nazionale previsto dall'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 settembre 2017, delle Unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici; *d)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, la fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate, coordinando l'attività delle commissioni consultive costituite da esperti, delegati degli Enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi; *e)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera *c)* secondo i metodi validati di cui alla lettera *b)*, promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

2. Le attività del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici sono disciplinate, per quanto concerne la definizione di compiti e funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le disposizioni, anche di natura pattizia, che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (All. A) competenze in materia di HTA.

4. Le funzioni aziendali per la valutazione delle tecnologie sanitarie possono essere attivate solo negli Irccs, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie e nelle altre Aziende sanitarie dove sussistano consistenti attività di ricerca clinica e sanitaria sulla base delle indicazioni emanate da ciascuna Regione. Laddove le funzioni aziendali di HTA partecipano alle attività del Programma nazionale di HTA possono essere accreditate da Agenas nell'ambito dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi.

5. In attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 587, lett. *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 552, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'AGENAS è autorizzata per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami , anche in modalità telematica decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,

un contingente di personale pari 70 unità, di cui n. 10 da inquadrare nella qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, come personale non dirigenziale, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate a qualunque titolo presso la stessa Agenzia alla data del 31 dicembre 2020. L'AGENAS è inoltre è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due unità di dirigente medico, una unità di dirigente ex area III di contrattazione - sezione PTA ed una unità di dirigente farmacista ex area IV di contrattazione. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 determinata in 146 unità e successivamente incrementata di 24 unità dall'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è corrispondentemente incrementata di 74 unità.

6. L'AGENAS rinnova, sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 e comunque non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2020.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari ad euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n, 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e a euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 1.224312,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 1.224312,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. L'AGENAS è autorizzata a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine del completamento dei posti disponibili in dotazione organica.

10. È soppressa la lettera *d)* del comma 552, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.21

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno

2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.22

de Bertoldi, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1º giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.23

Guidolin, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel molo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.24

Mautone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori)

1. Il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-*quinquies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 400 euro qualora il nucleo familiare di cui il minore fa parte abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5o milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.25

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in materia di formazione manageriale)

1. La formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il requisito di cui al comma i dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello in materia di organizzazione e management sanitario, purché sia garantita in sede di commissione di diploma la presenza di una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto previsto al comma 2 del predetto articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui ai precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi

sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie"».

22.0.26

Vaccaro, Ferrara, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Ottimizzazione dei tempi di adeguamento all'apposizione di contrassegni sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "1º aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022";

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il mese di giugno 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, nonché il regime applicabile alle rimanenze di prodotti."».

22.0.27

Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni sul reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma i, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.28

Mautone, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura eracket)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove sono erogati i servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde contro usura e *racket*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli di cui al comma i del presente

articolo, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli impianti, nei centri sportivi e nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati, nelle sedi legali, operative e amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e negli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è esposto il cartello di cui al comma i del presente articolo, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La violazione della disposizione di cui al comma i del presente articolo costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

6. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.29

Castellone, Ferrara, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie).

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.30

De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Incentivo all'uso dei farmaci a costo più basso)

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui

all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

22.0.31

Pirro, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Attività libero professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma i al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge e febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma t, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

22.0.32

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22 ***-bis***

(Misure di sostegno del Sistema sanitario nazionale)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2021 e 2022 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e

infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.33

Castiello, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in materia di validità iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "è valida per sei anni"».

22.0.34

D'Alfonso, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma I del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.35

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e

cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV-2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22.0.36

Schifani

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis*** .

1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

22.0.37

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Disposizioni in materia di società operanti nel settore odontoiatrico)

1. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

22.0.38

Stabile, Modena, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22 ***-bis.***

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

22.0.39

Parente, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-***bis.***

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei tendini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.40

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Personale dell'Agenzia Nazionale peri servizi sanitari regionali « AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica, un contingente di 70 unità di personale, così ripartito: n. 10 da inquadrare con qualifica B, n. 25 da inquadrare con qualifica C e n. 35 da inquadrare con qualifica D.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini delle graduatorie delle procedure concorsuali costituiscono titoli preferenziali i periodi di servizio già svolti presso l'AGENAS, secondo una scala di punteggio calcolata in relazione alla durata dei suddetti periodi.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata a reclutare le corrispondenti unità di personale, mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, rinnovabili per un massimo di due volte e che, in ogni caso, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1. I contratti stipulati ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.41

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale».

22.0.42

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

22.0.43

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave

difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti degli stanziamenti medesimi».

22.0.44

Ortis, Angrisani, Mininno, Corrado, Fantetti, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.45

Fenu, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale"».

22.0.46

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Interventi per il canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura

commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021, sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito per l'anno 2021 presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro quindici giorni dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

22.0.47

Fedeli, Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*ter* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

22.0.48

Guidolin, Lupo, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni a favore delle persone affette da demenza e da malattia di Alzheimer)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 33o della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.49

Rizzotti, Binetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse.».

22.0.50

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Misure di sostegno ai lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "da Covid-19, i lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie", e le parole: "appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

22.0.51

Stefano, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 28 febbraio 2021, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

22.0.52

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i successivi quindici (15) giorni dall'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari ed ospedalieri in servizio alla data del 31 luglio 2021 che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

22.0.53

D'Alfonso, Magorno, Laus, Lannutti, Di Nicola, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.54

Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.55

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Proroga del trattenimento in servigio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19

possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.56

Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Lomuti, Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Modifiche al codice penale e al codice antimafia)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) all'articolo 316-*ter*, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

c) All'articolo 640-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera *g)* è sostituta dalla seguente:

"*g)* contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

023.1

Mangialavori

Precluso

All'articolo 23, anteporre il seguente:

«Art. 023.

Al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 2023, considerata la durata triennale del bilancio di previsione degli enti locali,"».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.1

Ginetti, Marino

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 857-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *c)*, le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentaquattro mesi".».

23.2

Vono, Magorno, Carbone, Marino

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, si applicano anche nel caso di unità immobiliari ricadenti nei comuni gravemente danneggiati, individuati con gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse già stanziate per l'esecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.».

23.3

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «350 milioni di euro».

23.4

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

23.5

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.6

Dal Mas

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

23.7

Damiani, Ronzulli

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'art. 1, comma 148-*ter* della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di nove mesi"».

23.8

Piarulli

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

3-*ter*. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165.

3-*quater*. L'inquadramento presso il Comune di destinazione avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quater*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.9

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge, è ridotto di pari importo.».

23.10

Margiotta

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.11

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli- investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.15

Castaldi, Vaccaro, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le procedure amministrative di cui al comma 4 dell'Allegato A all'articolo 1, comma i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 possono essere avviate dai Comuni entro il 30 giugno 2021.».

G23.1

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e consentire una ripresa economica;

il Titolo IV del provvedimento introduce misure ed interventi intesi ad assicurare e sostenere le funzioni degli enti territoriali,

considerato che:

l'erosione costiera è un fenomeno che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste ed è fonte di importanti perdite economiche per gli impatti su molte attività commerciali anche a vocazione turistica, su infrastrutture strategiche quali strade, ferrovie e porti, nonchè di rischi per l'incolumità delle persone;

le cause dei fenomeni erosivi delle coste italiane sono sia di origine naturale, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate che antropica quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali delle coste e dei litorali;

sono necessari interventi mirati intesi a difendere le coste italiane dall'erosione, a ridurre le cause che generano i fenomeni erosivi, a proteggere e valorizzare i litorali sabbiosi sul territorio nazionale, anche con lo scopo di consentire un rilancio dell'economia dei territori interessati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un fondo triennale, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fusi della difesa delle coste dall'erosione, della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, della protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale, da riconoscere sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute.

G23.2

Mangialavori

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

i commi 853-862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno disposto, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali;

ai sensi del comma 857 del citato articolo 1, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 855, che fissa l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Per cui, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019 la prima scadenza è stata stabilita per il 6 novembre 2019;

successivamente, detta scadenza è stata prorogata con la legge 27 dicembre 2019, n.160 assegnando agli interventi il termine di ventidue mesi decorrenti dal 6 marzo 2019;

tuttavia, la complessità degli interventi progettati e l'incertezza collegata a molteplici passaggi burocratici, non sono compatibili con i tempi stringenti dettati dalla norma in esame. Tanto più che le suddette procedure implicano l'obbligo di acquisizione di numerosi pareri da parte delle competenti autorità; il tutto, sempre in un arco temporale molto contenuto;

occorre considerare, inoltre, anche il fatto che a causa della particolare complessità dei quadri di dissesto idrogeologico, la procedura comporta un elevato grado di difficoltà tecnica da parte degli organici degli enti locali che, quasi sempre, hanno un personale assai limitato rispetto agli oneri ad essi demandati;

a ciò si aggiunga la particolarità dell'ultimo anno. La pandemia internazionale da Covid 19, infatti, ha ulteriormente indebolito l'operatività degli uffici comunali, alle prese con le articolate problematiche direttamente e/o indirettamente collegate al virus,

impegna il Governo:

al fine di evitare che una possibile opportunità per i Comuni italiani si tramuti in un

pregiudizio, ad adottare disposizioni volte ad estendere il termine per l'affidamento dei lavori ad almeno ulteriori 6 mesi dalla scadenza attualmente prevista.

G23.3

Anastasi, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni finanziarie e tributarie di interesse per gli Enti Territoriali;

considerato che:

con circolare del 29 marzo 2021 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è intervenuta a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti da recenti eventi sismici la sospensione del pagamento delle rate riferite all'annualità 2021, liberando in tal modo risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale;

in particolare, per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'anno 2021 in venti semestralità a partire dall'anno 2022, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'annualità 2021 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

rilevato che:

nessuna agevolazione è stata sinora stabilita a favore degli Enti Locali delle zone etnee colpite dagli eventi sismici del 2018, ancorché versino in uno stato emergenziale analogo a quello degli Enti Locali beneficiari delle misure di sostegno oggetto della richiamata circolare di Cassa Depositi e Prestiti;

risulta, pertanto, discriminatoria la portata applicativa delle agevolazioni disposte a favore soltanto dei citati Enti Locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il riconoscimento di misure agevolative anche agli Enti Locali ricompresi nelle aree etnee colpite dal sisma del 2018, liberando risorse che consentano il superamento del grave stato emergenziale in cui essi versano.

G23.4

Vitali

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, molti Comuni Italiani al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e contestualmente limitare al massimo le occasioni di contagio tra le

persone, hanno reso inattivi i varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato;

da Roma a Milano, compresi diversi capoluoghi di Provincia, molte amministrazioni hanno consentito a commercianti, artigiani e lavoratori di ogni genere di recarsi sul posto di lavoro con la propria autovettura contribuendo a limitare i contagi in un momento in cui il trasporto pubblico ha subito grandi restrizioni in termini di sevizio agli utenti;

tuttavia altrettante amministrazioni comunali hanno continuato a rendere attivi i varchi, comminando multe in un momento economico difficilissimo per le famiglie e le imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a non procedere alla riscossione delle multe comminate per l'accesso alle Zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

23.0.1

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Agevolazioni TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

23.0.2

D'Angelo, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Misure per sostenere la riqualificazione della città di Messina)

1. Al fine di contenere i rischi sanitari legati all'emergenza epidemiologica "Covid 19" aggravati dal degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. lo si dispongono le seguenti misure a sostegno della riqualificazione della città di Messina.

2. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

3. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la

Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione della riqualificazione della città, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanziati dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. in. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

5. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di too milioni di euro per l'anno 2021 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.».

23.0.3

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.4

Santangelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al c.d. Superbonus*)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

"*69*. Al fine di consentire ai Comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 3o milioni di euro per l'anno 2021.

69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-*bis*, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

Mantovani, Toninelli, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi

alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.23- ***bis.***

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.7

Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente: "792-*bis*. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, o che sono in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o

dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente, oppure alla media del triennio precedente, un incremento di almeno il io per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in conto residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca-dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per l'anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 3o giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 23- ***bis.***

(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.

2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016».

23.0.9

Caligiuri, Siclari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributo per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per il rimboschimento calabrese)

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalla Regione Calabria per la prevenzione dei danni causati dal dissesto idrogeologico e per il rimboschimento, le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 120 milioni di euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri del comma 1, paria a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 120 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

23.0.10

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

23.0.11

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

23.0.12

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, già prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione».

23.0.13

Auddino, Romano, Mantovani, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58".».

23.0.14

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 23-***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.".

b) al comma 11, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*".».

23.0.15

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23-***bis.***

(Modifica all'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145)

1. All'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: "i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento" aggiungere le seguenti: "in tal caso il Comune interessato può ridefinire le opere pubbliche, fatte salve le opere prioritarie di cui al presente comma, che possono essere realizzate in relazione al contributo effettivamente assegnato al netto della eventuale riduzione del 5 per cento ovvero integrare con proprie risorse l'importo del contributo ridotto eventualmente del 5 per cento"».

23.0.16

Nencini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-***bis.***

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al temine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

23.0.17

Stefano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-***bis.***

(Fusione di Comuni)

1. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato in misura non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di maggior favore, incentivazione e semplificazione, previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni".».

23.0.18

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23-***bis*** .

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici).

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'obbligo di cui al comma i non si applica ai titolari di concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, 11. 148".».

23.0.19

Garavini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-***bis.***

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi, ".».

24.1

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.2 (già 23.12)

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei

finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.».

G24.1

Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. La disposizione riconosce pertanto la necessità di destinare risorse specifiche ai maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario per Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi), Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) e DPI;

la medesima esigenza sussiste per i maggiori costi sostenuti per i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid;

attualmente non è possibile determinare con certezza il costo di degenza di un malato Covid poichè manca il DRG di riferimento e gli attuali calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione patologie mediche che rispecchiano, in parte, Io stesso consumo di risorse economiche;

come noto, i DRG *(Diagnosis Related Group)* servono a quantificare le risorse economiche necessarie per l'erogazione di una determinata prestazione sanitaria e accorpano non malattie similari, ma interventi ospedalieri che pesano la stessa quantità di beni materiali ed immateriali di input produttivi immessi nel ciclo di cura. Il DRG è guidato da una diagnosi principale, ma il criterio sottostante segue la logica economica delle risorse necessarie per produrre un determinato bene o servizio;

questo meccanismo, direttamente ispirato a tecniche di management industriale, serve a razionalizzare la spesa per l'assistenza sanitaria predeterminando una tariffa per tutte le prestazioni erogate dall'ospedale: a seguito di un episodio di ricovero, l'ospedale riceve un rimborso, predeterminato, a remunerazione della prestazione erogata;

la definizione della tariffa corretta per un episodio di ricovero dovrebbe essere tale da includere tutti i costi sostenuti dall'ospedale nella presa in carico del paziente, quindi costi diretti di prestazioni specialistiche, esami, interventi chirurgici, ma anche altri costi, come quelli del personale, costi di ristorazione e lavanderia, costi comuni (pulizia, energia elettrica) e costi generali (amministrativi, gestionali e informatici). Una corretta definizione del rimborso dovrebbe inoltre stratificare i pazienti considerando variabili oggettive che potrebbero influire sul costo di trattamento;

in assenza di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, ai pazienti affetti dalla malattia ancora oggi vengono associati i DRG relativi alle prestazioni maggiormente compatibili con le necessità di trattamento legate alla malattia medesima;

secondo le stime dell'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) rilasciate a maggio 2020, in Italia la tariffa DRG media dei pazienti Covid, in base a i codici di volta in volta attribuiti, oscilla tra 8.476 euro (per ricoveri conclusi) e 9.796 euro (per ricoveri conclusi causa decesso che presentano una degenza mediana di 4 giorni in più per coloro che sono stati trasferiti in TI);

lo studio evidenzia anche che, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, i DRG maggiormente associati e più rilevanti in termini di costo complessivo mostrano la grande eterogeneità nelle tariffe per ricovero associate ai DRG «Covid», essendo il costo dei pazienti fortemente influenzato dalla complessità delle cure richieste caso per caso;

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19

DRG	Descrizione DRG
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC
100	Segni e sintomi respiratori senza CC
421	Malatie di origine virale, eta > 17 anni
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia bocca e collo senza intervento chilurgico maggiore
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19 conclusi causa decesso

DRG	Descrizione DRG
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, eta > 17 anni senza CC
100	Segni e sintomi respiratori senza CC
421	Malatie di origine virale, età > 17 anni
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore

a distanza di un anno dall'inizio della pandemia e con i dati ad oggi disponibili sui ricoveri per Covid, e sugli esiti degli stessi, non è più possibile continuare a quantificare il costo di un paziente Covid attraverso la semplice media delle tariffe dei diversi DRG applicati per paziente;

definire correttamente la tariffa, significa definire altrettanto correttamente il rimborso che verrà riconosciuto agli ospedali, aspetto di vitale importanza al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività sanitaria delle strutture stesse. È evidente che per la corretta definizione del «giusto prezzo» per il DRG Covid dovranno essere considerate molte variabili e driver di costo (es. percorso clinico, durata della degenza, caratteristiche del paziente);

è altresì evidente che la definizione di un prezzo corretto è di cruciale importanza per garantire la tenuta dell'intero sistema, poiché se i rimborsi fossero inferiori ai costi, le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie si troverebbero nella situazione di non poter coprire (pur senza colpa) i costi sostenuti, incorrendo pertanto in perdite, minori risorse disponibili e in ultima istanza, minore qualità della prestazione erogata;

si aggiunga a quanto sopra che la «perdita» di ricoveri ed accessi non-Covid legata alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (in acuto e ambulatoriale) e territoriale, ammonterebbe, sempre secondo lo studio effettuato da ALTEMS e nel periodo considerato dei primi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza, a più di 3,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte alla definizione di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, che considerino tutte le variabili e i driver di costo, affinché sia tempestivamente garantito alle strutture sanitarie il rimborso effettivo dei costi sostenuti, agli utenti la qualità delle prestazioni erogate e al Paese la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.

24.0.1

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24-***bis*** .

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero-da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

24.0.2

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

24.0.3

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 24-***bis.***

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021";

b) le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni di cui all'articola 44, comma 6-*ter*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".».

24.0.4

Astorre

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Modifiche legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. All'articolo 10, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232'.

7-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: 'non utilizzate ai sensi del primo periodo', sono inserite le seguenti: nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179'"».

24.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio

2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.6

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.7

Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-***bis.***

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.8

Schifani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24-***bis*** .

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di confronto di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le

Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2025.».

24.0.9

Rojc, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10

Castellone, Santillo, Castaldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1 Le somme corrisposte ai lavoratori da una pubblica amministrazione in modo non occasionale quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese, in base ad una disposizione normativa vigente seppur successivamente invalidata ovvero in base ad accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili.».

25.2

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter* al temo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro."».

25.4

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni n materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.5

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 3,-è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".»

25.6

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, terzo periodo, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.7

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro".»

25.8

Laus

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta di soggiorno dovuta».

25.9

Croatti

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.0.1

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 24, 25, 28, 120 e 177";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* articolo 1, commi 576-*bis* e 577-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;";

3) alla lettera *f)*, le parole: "e 2-*bis*" sono soppresse;

4) alla lettera *g)*, le parole: "commi 599 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "comma 599";

b) al comma 16 dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato«città ed Autonomie locali";

c) dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma:

"16-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai soggetti che godono dei benefici derivanti dalle disposizioni di esenzione odi riduzione dall'imposta fruiti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche. A tale fine, ai modelli di dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è aggiunto un apposito riquadro in cui devono essere indicati: 1) la norma in base alla quale si beneficia dell'esenzione/riduzione dall'IMU; 2) il numero progressivo dell'immobile; 3) se si beneficia dell'esenzione/riduzione solo nel comune o in più comuni; 4) l'ammontare dell'aiuto individuale di cui si beneficia nel comune destinatario della dichiarazione e quello dell'aiuto individuale complessivo, nel caso di benefici ottenuti in più comuni ai fini IMU; 5) se l'ammontare dell'aiuto complessivo fruito dal beneficiario, tenendo conto anche dei benefici ottenuti in più comuni, sia inferiore a 5.000 euro; 6) se ci si è avvalsi della sezione 3.1 ovvero se ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti in materia di IMU, la decadenza dai benefici fiscali di cui si è goduto. La dichiarazione e-la documentazione devono essere conservate dai soggetti passivi di cui al presente comma e dagli enti impositori per un periodo di dieci anni. La dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, relativa all'anno 2020, deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. Per gli aiuti individuali di cui al n. 5) della presente disposizione non trova applicazione l'articolo 10 del regolamento, adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio di tali aiuti è assicurato tramite meccanismi di interoperabilità tra i Comuni a seguito dell'introduzione della dichiarazione telematica.";

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato".».

25.0.2

Calandrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini,

comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.3

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art.1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.4

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.5

Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2021, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'anno 2021, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25.0.6

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 25- ***bis.***

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti)

1. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

26.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, centri commerciali, *outlet* e strutture assimilabili e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

26.2

Mallegni, Ferro

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.3

Misiani

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.4

Paragone

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

26.5

Gallone, Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;

2) alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

3) al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge

17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al Comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.6

Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro» *ovunque ricorrano;*

b) *alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

c) *al secondo periodo dopo la parola:* «autocordinamento» *aggiungere le seguenti:* «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

d) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.7

Piarulli

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.8

Mallegni, Ferro

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30

giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.9

Misiani

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.10

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00

TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.11

Ferrari, Pittella

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, all'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.12

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *dopo le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.13

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni»*, con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e nel settore dell'agriturismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.14

Castaldi, Girotto

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

2) *dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 241,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42;

- quanto a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.15

Pittella, Ferrari

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni» *e dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «508,3 milioni».

26.16

Parrini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

c) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 230 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

26.17

Parrini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che ospitano i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, come patrimonio culturale, in base alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

26.18

Misiani

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.19

Mallegni, Ferro

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.20

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

- *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

- *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.21

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

2) *Ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

3) *All'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.22

Damiani, Ferro

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*»;

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.23

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*» *e sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «241,7 milioni»;

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *con le seguenti:* «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.24

Ferro, Damiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «510 milioni di euro».

26.25

Paragone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.26

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le aziende del comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.27

Presutto

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le aziende del

comparto della distribuzione del *food & beverage*».

26.28

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.29

Vono, Marino

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.31

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.32

Castaldi

Precluso

Al comma i, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.33

Girotto, Castaldi

Precluso

Al comma i, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.34

Castaldi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *inserire le seguenti:* «, le imprese del settore intrattenimento e pubblico spettacolo».

26.35

Tiraboschi

Precluso

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo quali discoteche, festival e simili.».

26.36

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.»*, sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.37

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo, primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.», *sono sostituite dalle seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.38

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati», *con le seguenti:* «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi».

26.39

Serafini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali-ed altre strutture ad essi assimilabili,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.40

Laus

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» *aggiungere le seguenti:* «centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili».

26.41

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al primo periodo, dopo le parole: «le imprese operanti nel settore» *inserire le seguenti:* «dell'agriturismo».

26.42

Conzatti

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «nel quale

rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.43

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.44

Castaldi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, ivi inclusi le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.45

Paragone

Precluso

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo (discoteche e simili)».

26.46

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo, discoteche e intrattenimento.»

26.47

Conzatti

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.48

Damiani

Precluso

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «e del gioco pubblico.»

26.49

Gallone, Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *alla fine del primo periodo aggiungere*: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2»;

2) *al secondo periodo dopo*: «autocordinamento» *aggiungere*: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata».

b) *dopo il comma I aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i

termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.».

Conseguentemente all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 500 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.50

Mallegni, Gasparri

Precluso

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.550

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Precluso

Al comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole «e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti*: «nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano».

26.51

Castaldi, Girotto

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra le imprese del predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.52

Girotto, Castaldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese del comparto della distribuzione food beverage, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 5o milioni di euro da ripartire tra le imprese deI predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6o giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione food beverage».

26.53

Modena

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge 7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "3 milioni per il triennio 2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.54

Lanzi, Castaldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55

Collina, Briziarelli, Modena, De Lucia, Angrisani, Marinello, Parrini, Augussori, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".»

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, sono ridotte di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

26.56

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "turistici" sono inserite le seguenti: ", le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne";

b) dopo le parole: "19 novembre 1997, n. 422" sono inserite le seguenti: ", della legge 11 agosto 2003, n. 218,";

c) le parole: "esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus";

d) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo"».

26.57

Ginetti, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le strutture turistico-ricettive sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i versamenti fiscali relativi all'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 1, comma 819, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n.160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.».

26.58

Castaldi, Girotto

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1-*bis*, il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

1-*quater*. All'onere derivante dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per il settore tessile».

26.59

Bottici, Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2021, a valere sul fondo di cui al comma 1, le categorie di cui al medesimo comma 1 possono detrarre dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, le somme dovute per il pagamento dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, qualora istituito dagli enti locali. Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

26.0.1

Damiani, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

Ferro, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.3

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del compatto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del compatto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.6

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage*)*

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Reinserimento del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.8

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Reinserimento del credito d'imposta peri canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio

e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.10

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.11

Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

26.0.12

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti

agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.13

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14

Pittella, Manca

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure a favore del potenziamento del sistema fieristico nazionale)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il potenziamento del sistema fieristico nazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "società di capitali", sono aggiunte le seguenti: "o altra forma giuridica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

26.0.15

Barbaro, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure di sostegno ai canoni di locazione per le attività oggetto di chiusura)

1. Il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di affitti tra privati, per tutti i mesi in cui le attività sono oggetto di disposizioni normative ovvero ordinanze di chiusura, anche parziale, come di riduzione della capienza, sono prolungati fino alla fine della emergenza sanitaria.

2. È disposto annullamento del dovuto imponibile IMU per il proprietario dei locali».

26.0.16

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di

emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, le risorse dei fondi contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stanziate per gli anni 2020 e 2021, sulla base delle ripartizioni per singole Regioni già utilizzate negli anni precedenti, sono ripartite direttamente ai Comuni.

2. I citati Comuni, entro trenta giorni dalla ripartizione di cui al comma 1, definiscono modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. I Comuni privilegiano modalità telematiche di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi al conduttore richiedente aventi i requisiti vigenti, entro trenta giorni dall'invio della richiesta di contributo. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'ufficio erogatore la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. I contributi affitto di cui al comma 2 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

26.0.17

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.

2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con

modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

26.0.18

Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese di cui al comma 1, così come identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile-dicembre 2020 sia inferiore al 33 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo-aprile-dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.19

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo di solidarietà alimentare e sociale)

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

26.0.20

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del MiC sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.22

Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

26.0.23

Barbaro, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.

2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022».

26.0.24

Barbaro, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Distacchi utenze)

1. Il blocco dei distacchi e lo stralcio dell'addebito delle utenze prescritto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020, ivi incluse le rateizzazioni attivate, con deduzione dei costi fissi e delle accise dal marzo 2020, è esteso fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.25

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

26.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.27

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione, entro il 30 giugno 2021, di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata

ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021 con delibera della giunta».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.0.28

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico colpite dall'emergenza epidemiologica, la dotazione del Fondo di cui all'Articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è implementata di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 al comma 99 della legge 30 dicembre 2020, n.178 dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

"*e*-bis*)* interventi di agevolazione e sostegno per piccole e medie imprese costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, operanti nei settori turistico ricettivo, delle guide turistiche, dei *tour operator* e della ristorazione;".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo importo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

26.0.29

Calandrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.30

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.31

Barbaro, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i *Leasing* Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.32

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. All'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "31 dicembre 2020" *con le seguenti:* "31 dicembre 2022".

2. Sono differiti alla stessa data i termini per la conclusione del procedimento amministrativo entro cui i Comuni dovranno rinnovare le concessioni secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020».

26.0.33

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa dal 3 al

13 novembre 2020 con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 2 novembre 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei predetti comuni, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

28.1

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 28-*bis*, inserire il seguente:

«Art.28- ***ter.***

(Disposizioni in materia di canoni di locazione)

1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per la durata dello stato d'emergenza epidemiologica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i contratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge"».

28.2

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

«*m*-bis*)* l'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'art. 64 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Ai sensi del periodo precedente, SACE S.p.A. concede la garanzia di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, secondo i criteri e le condizioni previsti dai commi da 2 a 6 e da 9 a 11 dell'art. 1 e dall'art. 1-*bis* del medesimo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come ulteriormente precisati dal primo periodo del presente comma Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.".».

28.3

D'Alfonso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m)* All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 16, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce l'obbligo di esecuzione immediata degli ordini di recupero da parte della Commissione Europea nei confronti dei beneficiari di aiuti non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili in ragione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"».

28.4

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m*-bis*)* all'articolo 119, al comma 13-*ter*, la parola: "interessati" è sostituita con la seguente: "interessate"».

28.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n)* l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

28.7

Ferro

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero.".»

28.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020,11. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi tini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.2

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework *alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi fini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle micro-imprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework"*».

28.0.3

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono ricomprese nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE.».

29.1

Mirabelli, Alfieri, Misiani, Comincini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria» *e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020, n. 340, saranno escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.2

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «17 luglio 2020, n. 77,» *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i soggetti di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, coinvolti nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo».

29.3

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria»*, e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, sono escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.4

Vono, Marino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio»;

b) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* «e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

29.5

Margiotta

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.49 (già 30.31)

Augussori, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio del contratto di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 1370/2007».

29.6

Damiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.7

Margiotta, Pittella

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.8

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.9

Damiani

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge. 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.10

Cioffi, Coltorti, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 3o aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.11

Margiotta, Pittella

Precluso

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.12

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200,»*, aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di implementare o potenziare i servizi di trasporto dedicati alle persone che hanno un'età superiore ad anni settanta e alle categorie maggiormente esposte al rischio COVID-19,».

29.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 4, lettera a), *dopo il periodo:* «di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,» *è aggiunto il seguente:* «ivi compreso il trasporto degli alunni disabili,».

29.14

Di Girolamo, Pesco

Precluso

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con le seguenti:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.15

Damiani

Precluso

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la presente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dei COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.16

Modena

Precluso

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.17

Mallegni, Gallone

Precluso

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Ai fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.18

Margiotta

Precluso

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.19

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» *con la seguente:* «ricorrono»*, e in fine aggiungere le seguenti parole:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidataci dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.20

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un

apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 e fino all'esercizio 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.21

Margiotta, Pittella

Precluso

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.

5-*ter*. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.22

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa;"».

29.23

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa."».

29.24

Damiani

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il trasporto di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.25

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il Trasporto Pubblico Locale e di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal lº gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «455 milioni di euro».

29.26

Lupo, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale.".

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.27

Margiotta, Pittella

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1º ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1º gennaio 2022.

5-*ter*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «455 milioni di euro»*, sostituire la rubrica, con la seguente:* «e misure in favore di imprese esercenti servizi di trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente».

29.28

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 117 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «433 milioni».

29.29

Damiani

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.30

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato UE.».

29.31

Damiani

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *e)*, del Trattato UE».

29.32

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

29.33

Damiani

Precluso

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.34

Margiotta, Pittella

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3º settembre 2021.";

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.35

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128"».

29.36

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, 20 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," inserire le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente terzo periodo: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, del 4 dicembre 2020"».

29.37

Damiani

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.38

Vono

Precluso

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del

COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.39

Damiani

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.40

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza COVID-19, al capoverso 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

29.41

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

29.42

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t

nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.43

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.44

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-*quater*. All'onere per l'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

29.45

Caligiuri

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti: "di 150 km"».

29.46

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti "di 150 km".».

29.47

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il temine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.48

Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Precluso

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," sono inserite le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo, è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020."».

G29.1

Aimi

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il totale della rete ferroviaria italiana ad alta velocità attualmente in esercizio si estende per un totale di 1.647 chilometri;

la direttrice principale lungo cui si articola è la Salerno-Napoli-Milano-Torino, che a livello internazionale integra il *Transeuropean Networks - Transport* (TEN-T). Altre direttrici, ad oggi in gran parte in fase di progettazione, sono quelle che collegano Milano, Venezia e Terzo Valico, e quelle meridionali Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania;

la tratta Bologna-Padova è una delle principali linee ferroviarie d'Italia dall'alta rilevanza strategica. Si inserisce nei percorsi di due corridoi Ten-T: il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo collegando la città di Padova a Bologna, nodo di interscambio nazionale dei traffici diretti verso Nord/Sud ed Est/Ovest. Attraversa inoltre importanti città, quali Rovigo e Ferrara. La linea, classificata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ente gestore della tratta, come linea «antenna» è stata potenziata per l'integrazione nella rete Alta Velocità/Alta Capacità, ma non costituisce un tratto ad Alta Velocità: è invece una linea elettrificata, a doppio binario, che si snoda per un percorso di 123 km con traffico passeggeri e merci;

Padova e Bologna sono i due principali snodi logistici ed economici del nord est e fungono da «porte d'ingresso» per l'area del Triveneto Orientale (Venezia, Treviso, Friuli Venezia Giulia) e del Veneto Centrale (Vicenza e Verona). Il potenziamento del collegamento ferroviario tra Padova e Bologna con il passaggio all'alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ricadute positive nell'ambito della mobilità e, conseguentemente, della qualità dell'ambiente;

Tra i numerosissimi vantaggi della realizzazione di tale opera vi sono indubbiamente:

1) unione di due importanti centri economici del nostro -Paese, il cuore della «locomotiva» del Nord Est, con Bologna, il principale snodo ferroviario italiano;

2) dimezzamento dei tempi di percorrenza su una tratta di oltre cento chilometri per un numero altissimo di collegamenti;

3) collegamenti più efficienti Nord-Sud: si potrà andare da Napoli a Padova con i treni ad alta velocità, proseguendo anche fino a Udine e Trieste;

4) valorizzazione per l'area Euganea e per i suoi centri termali;

5) messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello;

6) importantissimo sostegno all'economia locale, migliorando la circolazione delle merci, anche su gomma;

7) rafforzamento dell'integrazione territoriale nell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia (la c.d. Pa.Tre.Ve);

8) abbattimento delle emissioni dovute a un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale;

9) sostegno e crescita del lavoro attraverso un'opera dei valore di cinque miliardi di euro;

considerato che:

Padova e la sua provincia, contano circa un milione di abitanti residenti, ma gli utenti potenziali che beneficerebbero del passaggio all'alta velocità sono valutati in circa 5 milioni, in quanto la città è la porta di passaggio obbligata per l'accesso alla regione Veneto e alla regione Friuli Venezia Giulia. Venezia e Padova, nonché territorio compreso tra le due città, costituiscono un sistema metropolitano fondamentale, tuttavia Padova è l'unico capoluogo ad essere escluso dall'alta velocità nel percorso che collega il sud con il nord dell'Italia e l'Europa;

nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final, nella missione: Infrastrutture per una mobilità sostenibile (Scheda componente M3C1), per rispondere agli obiettivi di «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro» e ai fini dello «Sviluppo della coesione territoriale/riduzione dei tempi di percorrenza» sono previsti nuovi collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con un appostamento di 6,13 miliardi di euro;

il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell'opera,

il passaggio all'alta velocità della linea Bologna-Padova, alla luce della sua estensione chilometrica, non comporterebbe costi insostenibili, anche tenendo conto dello stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento delle principali direttrici ferroviarie, previsto dal contratto di programma 2017-2021 tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana, approvato con decreto ministeriale del 9 maggio 2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta alla realizzazione di una tratta ferroviaria ad Alta Velocità che colleghi le città di Bologna e Padova tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale per la

Ripresa e la Resilienza (PNRR),

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché tale tratta sia inserita nel contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana Spa.

G29.2

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

l'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19, individuando le modalità di assegnazione di tali risorse e la relativa copertura finanziaria. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-*ter* del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

considerato che:

In merito al settore dei trasporti, nell'ottica del suo crescente processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, risulta imprescindibile lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, nell'ambito di un sistema energetico integrato, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica per la cosiddetta «mobilità pesante», in tutte le sue sfaccettature, da quella su gomma a quella ferroviaria e marittima;

a tal riguardo, i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità sono diventati eleggibili per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero quei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di miglioramento dell'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere delle modalità di monitoraggio adeguate affinché l'attuazione della nuova normativa sui titoli di efficienza energetica in via di definizione, sotto l'unica regia del Ministero della Transizione ecologica, sia caratterizzata da semplicità, velocità e concretezza.

G29.3

Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese per le perdite dovute prevalentemente dalla pandemia in corso e dalla conseguente crisi economica;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

la «Funivie SaVona "S. Giuseppe di Cairo"», è una ferrovia secondaria di interesse nazionale che svolge pubblico servizio;

a dicembre 2005 è scaduta la concessione alla SFAT Spa, Società funiviaria Alto Tirreno Spa, e successivamente, dal 20 dicembre dello stesso anno, viene istituita una Gestione Commissariale di un anno, prorogata fino a gennaio 2006;

a dicembre 2007 Funivie Spa assume dall'allora Ministero dei trasporti la concessione di impianto di trasporto ferroviario a seguito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria regolata da apposita Convenzione di durata anni 25, con scadenza nel 2032, con previsione di un contributo economico del Ministero dei trasporti a favore di Funivie Spa;

a marzo 2019 il Ministero dei trasporti sospende, per un «presunto inadempimento del concessionario», l'erogazione del contributo ministeriale a favore di Funivie Spa che a sua volta muove azione di risoluzione della concessione del 2007, davanti al TAR Liguria, per inadempimento a fronte della arbitraria interruzione unilaterale del contributo governativo attivata da suddetto Ministero;

a seguito di eventi alluvionali e delle relative frane, a novembre 2019 si sono registrati ingenti danni nella zona interessata con conseguente compromissione e sospensione dell'attività di trasporto, che non risulta ancora ripristinata, con evidenti costi e perdite economiche, e che a gennaio 2020 Funivie Spa comunica al Ministero trasporti la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta;

a marzo 2020 con decreto legge del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», viene nominato un Commissario dedicato alla realizzazione degli urgenti interventi di ripristino degli impianti funiviari autorizzando la relativa spesa per la realizzazione degli interventi necessari;

a giugno 2020 viene nominato un Commissario Straordinario con l'incarico di provvedere alla rimessa in pristino degli impianti funiviari interessati dagli eventi del novembre 2019;

il servizio della predetta ferrovia, prevede anche il trasposto oltre Appennino di materiale che altrimenti avverrebbe su strada, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e di supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;

durante il periodo intercorrente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte di un nuovo concessionario, l'allora Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, per altri due anni;

deve essere assicurata la necessaria manutenzione agli impianti ed alle infrastrutture propedeutica alla ripresa dell'esercizio delle linee funiviarie anche tenuto conto degli effetti derivanti dal prolungato periodo di «fermo impianto» ad oggi stimabile in trenta mesi dall'inizio dell'evento di novembre 2019,

impegna il Governo:

a nominare un Commissario straordinario per la gestione governativa della ferrovia secondaria di interesse nazionale «Funivie Savona "S. Giuseppe di Cairo"» al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l'impianto utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'attuale Ministero per la mobilità sostenibile,

consentendo la ripresa delle attività dl una struttura strategica che svolge un servizio pubblico di rilievo nazionale e quindi un contributo significativo al sostegno dei lavori coinvolti e conseguente al rilancio del territorio interessato.

G29.4

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo, di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio, nonostante le misure previste risultano tuttavia insufficienti e non in grado di aiutare il tessuto socioeconomico nazionale, ad uscire definitivamente dalla crisi economica e finanziaria;

l'articolo 29 del provvedimento in particolare, prevede misure per il trasporto pubblico locale, stanziando 800 milioni di euro, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19;

al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, all'interno del settore energetico finalizzato alla transizione verde, rappresenta un'esigenza imprescindibile, del sistema energetico integrato, nell'ambito dei trasporti, in finzione del processo di decarbonizzazione, che riguardi la mobilità pesante, non solo su gomma ma anche ferroviaria, marittima e la generale infrastrutturazione per un più moderno e sano territorio;

a tal fine, i progetti relativi all'utilizzo d'idrogeno per la mobilità sono diventati 'eleggibili' per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di migliorare l'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, affinché la nuova normativa sui titoli di efficienza energetica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica, sia monitorata attraverso l'unificazione sotto un'unica regia delle competenze in materia energetica ed ambientale.

29.0.1

Modena, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso

un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi-al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perdile su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.2

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019

n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una finzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il temine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.3

Modena, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 15 della L. 21/1992 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis* Al fine di adeguare i contingenti delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, al momento di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il

31 dicembre 2021, è data la possibilità ai titolari di autorizzazioni di convertire eventuali titoli già ottenuti, in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari, in tale caso la conversione è possibile alle seguenti condizioni:

1. Aver stabilito da almeno tre anni, all'interno del comune ove si ha interesse ad ottenere la conversione dei titoli autorizzativi, una sede legale, operativa o unità locale, ovvero avere la comprovata disponibilità di idonea struttura atta all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, anche presso la propria residenza o domicilio, ancorché precedentemente non registrata presso le C.C.I.A.A..

2. Essere gli effettivi titolari dell'autorizzazione, anche se conferita, a norma dell'art. 7 della presente legge, in cooperative, consorzi o società di cui alla lett. d, c. 1, art. 7 della presente legge, ovvero di aver aderito a Consorzi che abbiano i requisiti previsti dal precedente punto 1.

3. Aver prodotto, in rapporto ai titoli autorizzativi in uso o conferiti, un congruo volume di affari, non inferiore ad almeno 90.000,00 euro nel triennio 2017/2019, dimostrabili attraverso la produzione dei bilanci depositati, ovvero produzione di fatture elettroniche/corrispettivi.

Stante la riparametrazione dei titoli autorizzativi ne consegue che:

a) La conversione del titolo autorizzativo comporta anche l'acquisizione del ruolo dei conducenti, eventualmente ottenuto in altra regione o provincia, in quello della regione o provincia ove ricade il comune prescelto.

b) I titoli provenienti dalla conversione non sono cedibili prima di dieci anni, ovvero possono essere ceduti secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della presente legge.».

29.0.4

Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

29.0.6

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo

l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2027, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

29.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019)

In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'art. 139-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

29.0.9

Faraone, Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.0.10

Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al comma 1, dell'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti parole: "le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

29.0.11

Di Girolamo, Pesco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra i123 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge li agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

Marti, Pergreffi, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli

acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

29.0.13

Modena, Ferro, Damiani, Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'armo 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. 11 pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.14

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.0.15

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.16

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge Il agosto 2003, n.

218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.17

Conzatti, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

29.0.18

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: "operatori del trasporto intermodale (MTO)" sono aggiunte le seguenti: "operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533 milioni».

29.0.19

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

29.0.20

Mirabelli, Alfieri, Misiani, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

1. All'articolo 13, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Princìpio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.".

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di

bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli *over* 55";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo"».

29.0.21

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.22

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.3220, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.23

Di Girolamo, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia

provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno In ogni caso, il contributo non può eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i termini per il riconoscimento del contributo e le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione possono essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.24

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

30.1

Pittella, Ferrari

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

c) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

d) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle parole: "con uno o più decreti" e le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2021"».

30.2

Ferro

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) al comma 7 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «302, 5 milioni di curo».

30.3

Masini

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1º maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

a-bis*)* al comma 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

30.4

Gallone

Precluso

Il comma 1 dell'articolo 30 è così modificato:

«1. All'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 il. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

aa) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di- concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo l, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

b) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

c) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

30.5

Conzatti, Marino

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».*

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «385 milioni di euro».

30.6

Malpezzi, Ferrari, Misiani, Pittella

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.7

Lupo, Croatti, Botto, Gallicchio, Girotto, Di Girolamo, Donno, Leone, Lomuti, Lorefice, Montevecchi, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin, Castaldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.8

Croatti, Girotto, Castaldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma:*

1) lettera *a)*, sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera *c)*, sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «467,5 milioni».

30.9

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguente:* «31 dicembre 2021»;

b) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «330 milioni di euro».

30.11

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «247,5 milioni di euro».

30.12

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, le parole:* «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.13

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Pergreffi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «30 giugno 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

2) *al comma 1, lettera* c)*, le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

3) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

30.14

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «30 giugno 2021»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021» *e al comma 2 le parole:* «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.15

Floris

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma I, alla lettera* a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «30 luglio 2021»;

b) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «165 milioni per l'anno 2021» *con le seguenti:* «185,625 per l'anno 2021»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 103,125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.16

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020

n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

30.17

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.18

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.19

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.20

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.21

Pittella, Ferrari, Collina

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.22

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche alle imprese alberghiere».

30.23

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 816 a 847 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 relative al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ai commi da 639 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), devono intendersi nel senso che le società affidatarie del servizio di gestione della sosta regolamentata o a pagamento non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento dei predetti canoni e tasse».

30.24

Damiani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi"».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge n. 160 del 2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.25

Calandrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) *della legge 160/2019 dopo le parole:* «a uso privato» *si aggiungono le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.26

Misiani

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "tariffe" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 819, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "a uso privato" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza."».

30.27

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

1-*ter*. Per gli stessi motivi di cui al comma 1-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.28

Marino

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26- ***bis.***

1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.

2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.

3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.

4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili"».

30.29

Floris

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non hanno provveduto ad istituire il Canone Unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono adempire entro il 31 dicembre 2021».

30.30

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 1, dopo il periodo: «Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale,» *aggiungere il seguente:* «compreso il settore del trasporto pubblico scolastico e in

particolare il trasporto degli alunni disabili,».

30.33

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.34

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021", e le parole: "del rendiconto della gestione 2019", sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.35

Lupo

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compatibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi incluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche delta struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini dell'attribuzione del punteggio-da parte delle amministrazioni quali la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; l'età compresa tra i 18 e i 35 anni; l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per lo

svolgimento dell'attività; l'offerta al pubblico di servizi relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-*bis*.1. Le concessioni di cui al comma 4-*bis* sono assegnate al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.".

2-*ter*. Il comma 4-*ter* dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

2-*quater*. L'efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate, ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel rispetto dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-*sexies*. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

30.36

Ferro, Damiani, Gasparri, Mangialavori

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

30.37

Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche ai soggetti aventi la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente il trasporto di persone mediante autobus a noleggio con conducente, ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218, non soggette a servizio pubblico.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a io milioni euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.38

Croatti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.39

Di Piazza, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 11. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 11.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.40

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1084, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2022"». Agli oneri di cui al presente comma valutati in 282 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.41

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1086, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1º gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2023". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 176 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.42

Ferro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.43

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.44

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.45

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 4, le parole: «30 aprile 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2021».

30.46

Gallone

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.47

Arrigoni, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.48

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.49

Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.50

Ferrero, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176.».

30.51

Ferrari

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2020 delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura è prorogato al 30 maggio 2021.».

30.52

Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021, ai sensi del comma precedente, della certificazione dei fondi COVID fissata al 31 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla luce della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze, il termine di adozione dei rendiconti relativamente all'esercizio 2020, è differito al 30 giugno 2021 per gli enti e gli organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

30.53

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuenza 2020."».

30.55

Borghesi, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Siri

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

30.56

Faraone, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "dei tre dodicesimi" con le seguenti: "dei cinque dodicesimi"».

30.57

Ferro

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021, termine ultimo per l'approvazione anche del Piano economico finanziario Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3 comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.».

30.58

Comincini, Pittella, Ferrari

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2020» *e le parole:* «entro il 31 maggio 2021» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

30.59

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.60

Gallone

Precluso

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.61

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.62

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati

e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 151. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.63

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.64

Dell'Olio

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2021.».

30.65

Pittella, Ferrari

Precluso

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «entro i131 maggio di ciascun anno», *sono aggiunte le seguenti:* «con effetto a valere dall'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

30.66

De Poli

Precluso

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.67

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.68

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 1.540 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 1.540 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

f) quanto a 270 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.69

Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* pari a 770 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 cosi come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

b) quanto a 270 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009».

30.70

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 770 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 550 milioni ai sensi dell'articolo 41, e, quanto a 220 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.71

Calandrini

Precluso

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.72

Dell'Olio, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,1 tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, a 147 è ridotta del so per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.73

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis* Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, In caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

30.74

Garavini

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.75

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "previsti dalla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.76

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità".

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.».

30.77

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "Per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.78

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "Previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.79

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

2) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

3) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.80

Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.81

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.82

Caligiuri

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.83

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.84

Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.85

Ferro

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

5-*ter*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.86

Paragone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

30.87

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.88

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.89

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

30.90

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147), relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-*ter*. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

5-*quater*. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.91

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.92

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-l9.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.93

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d)* è soppressa».

30.94

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema."».

c) al comma 652, sostituire le parole "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.95

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema".

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "1º luglio 2022"».

30.96

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in finzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei

MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.97

Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

30.98

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro.";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro il 1º luglio 2021, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definiti:

a) ulteriori caratteristiche di riciclabilità da inserire ai fini dell'individuazione di ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei MOCA;

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.99

L'Abbate

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"».

30.100

Anastasi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *r)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*r*-bis*)* le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici;".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.101

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di curo per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

30.102

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«65-*bis*. Alla lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

30.103

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il colma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2022"».

30.104

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma i, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.105

Garavini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Tale disciplina, ad ogni modo, si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data in vigore della predetta normativa.";

b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma di cui al precedente comma gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

6-*ter*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento"'».

30.106

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"». *L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.107

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.108

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni".

5-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

5-*quater*. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro seicento"».

30.109

Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà e di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, i comuni che, pur avendo applicato idonee misure di sostegno alla riscossione delle proprie entrate, non possono approvare il bilancio di previsione per l'incapacità di adempiere all'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura prevista dalla legge, con pregiudizio sui livelli delle spese necessarie ad assicurare le funzioni fondamentali, sono autorizzati a ridurre tali accantonamenti nella misura strettamente necessaria ad assicurare il livello minimo delle medesime funzioni fondamentali.

5-*ter*. Ai fini del comma 5-*bis*, il consiglio dell'ente locale provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, acquisito il preventivo parere dell'organo di revisione, cui compete l'onere di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 5-*bis* ai fini della deroga agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nella misura di legge, anche ai fini del rendiconto di gestione.

5-*quater*. La deliberazione di cui al comma 5-*ter*, è inviata dall'ente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione, alla competente sezione della Corte dei conti ed al Prefetto, indicando analiticamente tutte le funzioni fondamentali di competenza e per ciascuna di essa l'importo della spesa necessaria affinché le stesse siano svolte secondo livelli minimi essenziali».

30.110

Ferro

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

30.111

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine (relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,) di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.112

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1º aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il terniine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-*ter*. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a)* e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a*/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere

dell'organo di revisione economico-finanziario Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-*quater*. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-*bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito-al 30 novembre 2021».

30.113

Laniece, Ferrazzi, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, le case da gioco presenti sul territorio nazionale sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente».

30.114

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.115

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1.0 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.116

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 9-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.117

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.118

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse».

30.119

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.120

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

30.121

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.122

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021", le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodi d'imposta 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «460 milioni».

30.123

Rampi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro il 31 luglio 2026."».

30.124

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a causa della sospensione delle attività sportive, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2021, il conduttore ha diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450

milioni».

30.125

Rampi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro un armo dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva" sono soppresse.».

30.126

Rampi, Verducci, Parrini

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022 agli operatori impegnati nelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di erogazione e le modalità di accesso al contributo.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno dall'armo 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.127

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato "Sport e Famiglia" al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinati all'erogazione di *voucher*. I criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità per l'accredito dei beneficiari sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.128

Sudano, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5

milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

30.129

Naturale

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.130

Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 147, lettera *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici sino al 31 maggio 2021.».

30.131

Conzatti, Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105, comma 3-*bis*, sostituire le parole: "30 giugno 2021" con le parole: "31 dicembre 2021"».

30.132

Garavini

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.133

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presenta articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «544 milioni», *mentre per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

30.134

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

g) quanto a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

h) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.135

Sudano, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.136

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 4, le parole: "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-*bis* dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse"».

30.138

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Sopprimere il comma 7.

30.139

Ferro, Damiani, Gasparri, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7, col seguente:* «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: "1º luglio 2022", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

b) *Al comma 8, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

c) *Al comma 9, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

d) *Al comma 10, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

e) *Al comma 11, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023"».

30.140

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Al comma 7, le parole: «1º luglio 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2025».

30.141

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

All'articolo 30 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*, In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei smilzi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le diposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in manismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e

562; della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.142

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con: "31 dicembre 2022".

7-*ter*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.143

Faraone, Conzatti, Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 248 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

b) Al comma 249 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021";

c) Al comma 250 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) Al comma 254 le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";».

30.144

Turco

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il termine per l'indizione del bando per la gestione e conduzione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di 36 mesi.».

30.145

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.146

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro i17 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.147

Ripamonti, Marti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.148

Damiani

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intente prorogata al 15 dicembre 2021».

30.149

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 30 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis)*. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

30.150

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.151

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1ºgennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.152

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l'aggiornamento delle scadenze indicate nell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, così come sostituito dall'articolo 3, decreto ministeriale 28 febbraio 2019.».

30.153

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2023". È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

11-*ter*. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

11-*quater*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.

11-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi".

11-*sexies*. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.154

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, lettera *a)*, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2023"».

30.155

Perosino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

30.156

Pittella, D'Alfonso

Precluso

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120- ***quaterdecies*.1.**

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del

credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

30.157

Fenu

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120- ***guaterdecies*.1.**

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-*nouiesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater*";

c) al comma 1 dell'articolo 125-*sexies*, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.».

30.158

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per l'anno 2021, il temine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato ai 30 aprile.

11-*ter*. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.».

30.160

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.161

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.162

Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.163

Ferro

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.164

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-*bis*, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020.».

30.165

Gasparri, Gallone

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.166

Ferro

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 articolo 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.167

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge. A decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.168

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3,4 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.169

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. I termini previsti per le Regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-*ter*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto i), e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-*quater*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, l'articolo 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma».

30.170

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Saccone, Perosino

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

30.171

Misiani

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è aggiunta la seguente:

"*c*-ter*)* al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile-2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.172

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*-bis*)* è inserita la seguente:

"*c*-ter. Al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizia ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.173

Pepe, Marti, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque, è autorizzata la spesa di euro 11.552.050,00 per l'anno 2021, da destinare al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa (CORAP) della Regione Calabria per far fronte ai costi di gestione e investimento degli impianti di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

30.174

Nannicini

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le-società di gestione del risparmio possono prorogare il periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».

30.175

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, primo periodo, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

30.176

Pittella

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni

eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente».

30.177

Fenu, Dell'Olio, Castaldi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

30.178

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

30.179

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.180

Margiotta, Pittella

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre

ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie.

11-*quinquies*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.181

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.182

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.183

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.184

Verducci

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

30.185

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.186

Mallegni

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.187

Fenu, Evangelista

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

30.188

Mangialavori

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 857-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi"».

30.189

Perosino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «522, 5 milioni di euro».

30.190

Perosino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.191

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.192

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.193

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.194

Vattuone, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

30.195

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.196

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022."».

30.197

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

2) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole: "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "collocato in aspettativa senza assegni";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il

personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "dei rispettivi ordinamenti", sono inserite le seguenti: ", ovvero in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio nel caso di conferimento dell'incarico di coordinatore di cui al comma 3".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-*ter*, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

30.198

Anastasi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "l'anno di imposta 2020" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "l'anno di imposta 2021".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.199

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.200

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.201

Vono, Marino

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 40-*bis*. - *(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) - 1*. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo

restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128."».

30.202

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021,".

11-*ter*. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

30.203

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera *d)*, sono prorogati di ulteriori 6 mesi.

11-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.».

30.204

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021.».

30.206

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.207

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.208

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. II termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime.».

30.209

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.".

11-*ter*. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario *ad acta* che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

30.210

Gasparri, Damiani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.211

Gasparri, Damiani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.212

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.213

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.214

Cangini

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine "2022" è sostituito dal seguente: "2023".

11-*ter*. Agli oneri di spesa derivante dall'applicazione del comma 11-*bis* si provvede, nel limite di 1.300 milioni di euro ai sensi del comma 11-*quater*.

11-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca

e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

30.215

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta» *sono soppresse.*

30.216

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.218

Mallegni

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,11. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.219

Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.220

Serafini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.221

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite con: "1º gennaio 2022"».

30.222

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Angrisani, Granato

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma i-*ter* dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.223

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.224

Gasparri, Damiani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1º gennaio 2022"».

30.225

Gasparri

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. Le diposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; il termine di cui all'articolo 8 della legge n. 126 del 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.

11-*ter*. Le parole: "detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo" delle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si interpretano che calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatte salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore e decreto-legge n. 104 del 2020 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

11-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

30.226

Gasparri

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

b) al comma 6 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330

milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «302,5 milioni».

30.227

Ferrari, Pittella, Collina

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "Comuni" è sostituita dalle seguenti: "Consorzi Industriali".

11-*ter*. Limitatamente all'anno 2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, il termine per le comunicazioni ivi richieste relative all'anno precedente è differito al 30 luglio e il termine per modificare o integrare la comunicazione è differito al 30 ottobre del medesimo anno».

30.228

Laus

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.229

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Angrisani, Granato, Ortis

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 755"».

30.230

Crucioli, Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Lezzi, Morra

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1º aprile 2020 e il 30 giugno 2021».

30.231

Gallone

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.232

Perosino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.233

Perosino

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.234

Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-*ter*. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.235

Stefano, Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al in gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.236

Stefano, Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.237

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.238

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 o in scadenza entro il mese di marzo 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa"».

30.239

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente colma:

«11-*bis*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.240

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.241

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "e il personale di polizia locale"».

30.242

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.243

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.».

30.244

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.245

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.246

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorre dal 31 dicembre 2022.».

30.247

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 11, inserite il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.248

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.249

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.250

Mallegni, Modena

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.251

Garavini

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. La validità delle patenti di guida conseguite nel Regno Unito viene prorogata fino al 1º Gennaio 2022».

30.252

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1,comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.253

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.254

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.255

Modena

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.256

Damiani

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1 comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.257

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.258

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.259

Ferro

Precluso

Dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente:*

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia

del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020,2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.260

Ferrazzi

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*ter*. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020, 2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.261

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente:

«11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato B della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

30.262

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I versamenti dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.».

30.263

Parrini, Augussori, Bressa, De Petris, Grimani, Mantovani, Totaro, Valente, Vitali

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» *con la seguente:* «540».

G30.1

Pesco, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti relative a differenti settori, al fine di consentire al legislatore di intervenire con precisione modificando o correggendo misure in essere in virtù delle esigenze contingenti;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha stabilito la sospensione, nelle zone rosse, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 del medesimo decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

il decreto ha previsto, altresì, la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

rilevato che:

la norma predetta concepisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina in quanto concede alle attività commerciali al dettaglio, compresi i centri commerciali, la possibilità di vendere, non solo generi alimentari, ma anche una più vasta gamma di prodotti ricompresi nel novero dei «generi di prima necessità», purché previsti dall'Allegato 23 del medesimo decreto;

il mercato, nell'ottica del pieno rispetto delle primarie misure anti-contagio, è da considerarsi una tipologia di commercio strategica, poiché si svolge all'aperto, consente di mantenere più facilmente la distanza interpersonale e offre la possibilità ai clienti di non spostarsi dal proprio quartiere o paese, alleggerendo le code e l'affluenza in altri luoghi al chiuso;

i mercati rionali hanno svolto un ruolo fondamentale, in quanto hanno sostituito i negozi di prossimità soprattutto nei piccoli paesi;

preso atto che:

si configura una disparità di trattamento della forma mercato rispetto a tutte le altre attività commerciali al dettaglio, le quali sono tutte autorizzate, incluse quelle che si svolgono su aree pubbliche, a vendere una più ampia gamma di prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire anche ai mercati la vendita di generi di prima necessità individuati nell'Allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che la suddetta attività si svolga nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

a valutare l'opportunità di permettere lo svolgimento dell'attività di commercio su suolo pubblico indipendentemente dalla categoria merceologica dei beni somministrati, purché nel pieno rispetto dei protocolli necessari per garantire la vendita in totale sicurezza, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

30.0.1

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1 comma 69 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostitute dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

30.0.3

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d)*, della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

30.0.4

Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a)*, del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a)* dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d)*, della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di curo per l'anno 2021, 124,8 milioni di curo per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di curo per l'anno 2024, 4.101 milioni di curo per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di curo per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno

2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation *EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

30.0.5

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 maggio 2021"».

30.0.6

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per L'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.8

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.9

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati dai mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati Derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali - a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.12

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono dispone l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.13

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non

utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.14

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

30.0.15

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

30.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.17

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.18

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento"».

30.0.19

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.20

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d)* le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.21

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, corrimi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, alla lettera *d)*, le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.22

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6"».

30.0.23

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Sostegno agli enti in deficit *strutturale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'interno, in data antecedente al 1º gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;

b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;

c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;

d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMQ, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo *pro capite* della quota

da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1º gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate-correnti;

d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiati dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 75 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

30.0.24

Parrini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 800 è inserito il seguente:

"800-*bis*. Le disposizioni relative ai servizi sociali territoriali di cui ai commi 797, 798, 799 e 800 del presente articolo si applicano, fermo restando il limite di spesa di cui al citato comma 799, anche agli enti che, sulla base della legislazione regionale, esercitano in forma integrata le attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali: in tali casi, il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali di cui al comma 797 è calcolato sulla base del complesso del personale che esercita le funzioni sociosanitarie e sociali integrate."».

30.0.25

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazione Tari 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 550 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.0.26

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazione TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il

2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di curo per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.27

Ferrari, Pittella, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento

della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi ai 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.28

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 11 fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.29

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a

compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 7.

7. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "9 per cento"».

30.0.30

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e delle tariffe TARI per gli immobili non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il solo periodo d'imposta 2021, la base imponibile dell'imposta municipale unica è ridotta

del 50 per cento in favore dei proprietari di unità immobiliari per uso abitativo, rientranti nelle categorie catastali A, interessati dalle misure di divieto di spostamenti sul territorio nazionale, tra le regioni e le province interessate dai provvedimenti di ordinanze regionali, nonché dalle misure contenute dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 di contenimento dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.

2. Limitatamente all'armo 2021, nei confronti dei soggetti e per le finalità di cui al precedente comma, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è altresì ridotta del 50 per cento.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a di 2.600 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» *di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

30.0.31

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.32

Paragone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo) comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 5o% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma i è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.33

Stefano, Laus, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

30.0.34

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2, è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

30.0.35

Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo I comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.36

L'Abbate, Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 30 ***-bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.".».

30.0.37

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove sì formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli

avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.38

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.39

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30-***bis.***

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.40

Laniece, Ferrazzi, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis*** .

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

30.0.41

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".».

30.0.42

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".«

30.0.43

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, e dei loro enti e organismi strumentali, non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.».

30.0.44

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-***bis*** .

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste».

30.0.45

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.0.46

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.47

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b)* e *d)*".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «288 milioni».

30.0.48

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto"».

30.0.49

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020)

1. All'articolo 51-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2477 del codice civile è sospesa fino al 1º gennaio 2022"».

30.0.50

D'Angelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.51

Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 807, lettera *a)*, le parole: "2.500.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "1.500.000 euro";

b) al comma 808, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

30.0.52

Matrisciano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure di sostegno in favore delle attività economiche ubicate nei comuni delle aree interne)

1. Ai fini della realizzazione di azioni di sostegno economico nei Comuni delle aree interne di cui ai commi 65-*ter* e 65-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in presenza di progetti condivisi aventi ricadute positive sulle attività economiche, artigianali e commerciali, i Comuni possono essere delegati alla realizzazione dei medesimi progetti».

30.0.53

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2».

30.0.54

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)*, il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2"».

30.0.55

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.56

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.57

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree colpite dai sismi 2016-2017)

1. Al fine di includere le aree delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dai terremoti 2016-2017, nella misura di proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo la misura e le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 185 dopo la parola: "Sicilia" aggiungere le seguenti: "nonché nelle aree del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuato negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 72 milioni di euro per l'anno 2022, di 146 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 72 milioni di euro per l'anno 2025"».

30.0.58

Fede, Coltorti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni per il rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023" e le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al

sesto".

2. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, terzo periodo, le parole: "dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1º gennaio 2021 e dal 1º gennaio 2022";

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del Cratere Sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno nella zona franca dalla data del 19 luglio 2019 al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.59

Coltorti, Fede

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

30.0.60

Mantovani, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis*** .

(Proroghe dello stato di emergenza nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto)

1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.».

30.0.61

Anastasi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Proroga interventi per la ripresa economica in favore degli eventi sismici che hanno colpito l'area Etnea)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.700.000 di euro per l'anno 2021" e le parole: "euro 1.700.000 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 8 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32.».

30.0.62

Anastasi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Interventi in favore delle zone colpite dal sisma dell'area Etnea)

1.All'articolo io 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma i è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 3o per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto, di cui al comma 1, secondo capoverso, è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE."».

30.0.63

Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "esercizi 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi dal 2018 al 2021"».

30.0.64

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi, Granato, Morra, La Mura

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di

cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.».

30.0.65

Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30-***bis.***

(Misure di sostegno peri territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. Dopo l'art. 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungere il seguente:

"Art. 50-*ter.*

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

2. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'art. 3, comma I, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.

3. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo".».

30.0.66

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di sisma di S. Stefano)

1. Alla lettera b, comma 18, art. 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo "prorogate" e prima di "oltre" è aggiunto il seguente periodo: ", e estesi ai territori colpiti dal Sisma di S. Stefano indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2018, pubblicato in GU il 2 Gennaio 2019,".

2. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

30.0.67

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2 All'articolo 11 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.68

D'Alfonso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2. All'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.69

Di Girolamo, Castaldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo n del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

30.0.70

Di Girolamo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Struttura commissariale)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 5o e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia).

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 50 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies*, e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

30.0.71

D'Angelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Esenzione del versamento dell'IMU 2021 per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. I possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono esentati per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.72

D'Angelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle Entrate provvede entro 3o giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma i non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.73

Lupo, Lomuti, Coltorti, Di Girolamo, Dell'Olio, Donno, Gallicchio, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni in materia di attribuzione di poteri speciali per Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono le risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma Capitale secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.";

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.".».

30.0.74

Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni integrative al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", sono inserite le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", sono aggiunte le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

30.0.75

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni integrative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma i, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381".

2. All'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa".».

30.0.76

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis*** .

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 495 Codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1, prevede la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 4o per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e da i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura diun'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.».

30.0.77

L'Abbate

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

b) all'articolo 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali -di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma Ibis dell'art. 242 In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.").

30.0.78

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni in materia di disciplina calcolo della mutualità prevalente)

1. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

30.0.79

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica del- comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1. Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza Covid-19».

30.0.80

Coltorti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

30.0.81

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1,-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:*«530 milioni».

30.0.82

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole: "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.".

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto ad euro 500,00 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente

già versate a tale titolo.".

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera *d)*, le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento"».

30.0.83

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. La medesima Autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

c) all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25%;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità'di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45%;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10% e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35%, negli altri casi, purché lo scostamento

del singolo comune non superi il 35%.";

*d)*con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, il gestore può optare nell'offerta di gara se versare agli Enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) i commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione;

*f)*entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma;

g) al fine di adeguare le risorse disponibili alle competenze dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale e considerati anche gli effetti applicativi dell'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la pianta organica della stessa Autorità è incrementata, senza oneri per la finanza pubblica, di 5 unità di personale di ruolo.».

30.0.84

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Ulteriori misure di proroga urgenti)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera *e)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessoti dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "con gara da indire entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "con procedure di gara da indire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 marzo 2022". La procedura di gara relativa alle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi è indetta entro il 31 marzo 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 399,4 milioni di curo annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.0.85

Testor, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis*** .

(Ulteriori disposizioni di proroga)

1. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla

normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22".».

30.0.86

Pittella

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.87

Rojc

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, dopo il comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1"».

30.0.88

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'art. 6 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'art. 89 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica».

30.0.89

Lanzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedente o di "*up grade*" da biogas a biometano, sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:

a) presenza o avvio di una procedura d'infrazione Europea riguardanti la qualità dell'aria o delle falde acquifere esistenti-nel territorio nel quale è situato l'impianto;

b) approvvigionamento delle materie prime o i rifiuti necessari al loro funzionamento prodotti oltre il raggio di 15 km dal luogo di ubicazione dell'impianto.».

30.0.90

La Mura, Moronese, Granato, Angrisani, Abate, Fattori, Lezzi, Nugnes, Mininno, Mantero, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata o di *upgrading* da biogas biometano, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) pendenza di una procedura di infrazione europea ai sensi dell'articolo 258 o dell'articolo 260 TFUE, in relazione al territorio della provincia ove è situato l'impianto, per violazione di una o più delle seguenti direttive: n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, n. 2008/105/CE del 16 dicembre 2008;

b) approvvigionamento delle materie prime o dei rifiuti necessari al funzionamento dell'impianto oltre 15 km dal luogo di ubicazione dello stesso.».

30.0.91

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si

applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

30.0.92

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

30.0.93

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

1. All'art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera *c)*, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80%.".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

30.0.94

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

All'art. 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

30.0.95

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(SAL mensili "emergenziali")

All'art. 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;».

30.0.96

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30 ***-bis.***

(SAL Mensili)

All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

30.0.97

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis:.***

1. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di sei mesi".

2. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"«.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022".

4. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera *c)* è così sostituita:

"*c)* per il settore idrico, al 30 settembre 2021".

5. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1º ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi-in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

6. All'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2021" e le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021».

30.0.98

Garavini, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Modifica della legge n. 470/1988)

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n.470, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis.*

(Comune di residenza del cittadino all'estero)

Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare"».

30.0.99

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g)* le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma

2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. *c)*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

f) la maggiorazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente; non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

30.0.100

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 30- ***bis.***

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1) Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* art. 1 legge n.62/2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo amino non superiore a 5.500,00 curo ad alunno.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1), nel limite massimo di 100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.101

Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-***bis.***

(Norma di interpretazione autentica del cominci I dell'articolo 264 del decreto-legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1.Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza covid-19.».

30.0.102

Emanuele Pellegrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Credito d'imposta del canone di locazione mensile, di leasing *o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti non commerciali, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli enti sportivi dilettantistici, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2021.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai comuni 1, 2, 3 e 4 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei

confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.103

Gallone, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Sostegni per il settore dell'intrattenimento e del wedding*)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono individuati, sentite le associazioni di settore, le imprese e le attività professionali aventi diritto e sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, attribuendo un contributo proporzionalmente crescente in relazione alla riduzione di fatturato o corrispettivi verificatasi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 a condizione che la riduzione sia superiore al 30 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno spettanti agli operatori economici individuati dal comma 2 ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai contributi di cui al comma 1.

4. In favore dei soggetti operanti nei settori individuati ai sensi del comma 2, che presentino una riduzione di fatturato o di corrispettivi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 superiori al 50 per cento sono altresì sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal lo ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma I sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022. La misura si applica nel

limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.0.104

Drago, Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104 del 1992 e altre leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima assegnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato comma 1».

30.0.105

Drago, Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia scolastica)

1. Si dispone, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 decreto legislativo n. 297/1941 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed in deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell'articolo 1 legge n. 107 del 2015, la riapertura dei termini di mobilità interregionale, interprovinciale e intercompartimentale, in deroga all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, destinando ad essa il 100 per cento delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2021/22.

2. Nel comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "classe di concorso soltanto dopo" sostituire la seguente: "cinque" con la parola: "tre".

3. Al comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, in altra istituzione scolastica di altra provincia effettuare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "disposte" sostituire con le seguenti: "per l'anno scolastico 2020/2021" con le parole: "dall'anno 2016";

b) dopo le parole: "classe di concorso" sostituire con le seguenti: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero" con la parola: "annualmente";

4. La mobilità, di cui la comma 1, sarà eseguita secondo un criterio di progressività decrescente in base all'anzianità di servizio prestato lontano dal territorio di origine».

30.0.106

Stabile, Dal Mas, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato».

30.0.107

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano"».

30.0.108

De Poli

Precluso

All'articolo 1-septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

30.0.109

De Poli

Precluso

All'articolo 1-septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:* «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

031.1

Cangini

Precluso

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.31.

(Persone con disabilità)

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (TSEEj, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

031.2

Cangini

Precluso

Premettere il seguente:

«Art. 0.31.

(Ristoro per il caregiver familiare)

1. Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrisposta, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, una indennità nel limite massimo di euro 500 per il mese di aprile 2021, a titolo di riconoscimento dell'attività di cura da questi effettivamente prestata in favore di uno o più assistiti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire l'emanazione di decreti di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità provvedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina e alla contestuale convocazione di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 2 e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con il compito di definire, entro 60 giorni dalla prima convocazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare convivente con uno o più assistiti con disabilità alla data del 22 marzo 2021, ai fini della valida presentazione della domanda cui al comma 4. Le riunioni della Commissione tecnica si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata dall'interessato all'INPS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2, tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata agli aventi diritto dall'INPS nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al

Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 230 milioni di euro si provvede per quanto a 200 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto a 30 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a trasferire dette somme all'INPS».

31.1

Boldrini, Iori, Biti

Precluso

Al comma 1, alinea, al primo periodo, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro nell'anno 2021» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera *b)*».

31.2

Rampi, Verducci

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

b) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell'aria,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

31.3

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 31, comma 1, lettera a) *aggiungere dopo le parole:* «dispositivi di protezione» *le seguenti:* «sanificatoti, purificatori e disinfettori d'aria».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.4

Girotto, Castaldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma l, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-*bis*. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti scolastici e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria, almeno una quota pari ad un quinto dell'incremento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'acquisto di dispositivi di igiene dell'aria attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».

31.5

Saponara, Alessandrini, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «In via sperimentale, per l'anno scolastico 2021-2022 e 2022-2023, il tirocinio richiesto per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B o alla sezione A dell'Albo degli Psicologi può essere effettuato presso le istituzioni scolastiche che abbiano attivato il servizio professionale per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico, avvalendosi di uno psicologo iscritto all'Albo professionale da almeno 3 armi per la La supervisione del tirocinio».

Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-*ter*, *pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

31.6

Gallone, Cangini, Binetti

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

31.7

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, sono inoltre stanziati, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione e al contenimento del COVID- 19, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021.

31.8

Faraone, Ferrari, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.9

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni

scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.10

Conzatti

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.11

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte dei sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.12

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti:* «, alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.13

Rampi, Verducci, Iori

Precluso

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie

la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.».

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.»

31.14

Lonardo, Serafini, Barboni, Fantetti

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis)* Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-l9.

4-*ter)* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis)*, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.»

31.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

Conseguentemente:

All'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «549 milioni».

31.16

Verducci, Rampi

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

31.17

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Gallicchio, Leone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a partire dal primo giorno della campagna vaccinale»;

b) *al comma 7 sostituire le parole:* «pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «pari a 320 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

31.18

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire*

le seguenti: «e paritarie».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.19

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.20

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

31.21

Montevecchi, Russo, De Lucia, Vanin, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti finalità:

a) remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche per realizzare, nei limiti predefiniti, forme flessibili di erogazione del servizio scolastico, finalizzate al recupero dei gap formativi;

b) programmare e realizzare specifiche iniziative dirette al contrasto della dispersione scolastica-generata anche dall'emergenza epidemiologica, prioritariamente nel secondo ciclo di istruzione;

c) erogare, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, attività didattiche compensative in favore degli alunni delle realtà territoriali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, ove maggiore sia il ricorso all'attività didattica a distanza, tramite la realizzazione di corsi di consolidamento e recupero degli apprendimenti in presenza, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza vòlte al contenimento del contagio, da tenersi in orario extracurricolare, con particolare riferimento agli apprendimenti di base;

d) realizzare, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all'attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di attività di recupero;

e) realizzare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

6-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6-*bis* sono stanziati ulteriori 17,86 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 217,86 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.22

Rampi

Precluso

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

6-*ter*. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma precedente, previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal comma 1, dal comma 6 e dal comma 6-*bis*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.»

31.23

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, in ciascuna regione è riservata una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 del 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'8 luglio 2019 dell'Area dirigenziale «Istruzione e Ricerca». Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.».

31.24

Nencini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le parole "del 70 per cento" sono sostituite con le seguenti: "dell'80 per cento dal 1º settembre 2022 e del 90 per cento dal 1º settembre 2023. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

31.25

Nencini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: ", previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso" sono sostituite dalle seguenti: ", una procedura straordinaria non selettiva";

b) Al comma 2, le parole: "Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura straordinaria di cui al comma 1 è"».

31.26

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 può essere richiesta anche dai docenti assunti in ruolo con decorrenza 2020/2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

31.27

Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alle istituzioni scolastiche paritarie, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione sulla base del numero di studenti. Tali risorse sono destinate per 30 milioni di curo per le finalità di cui al comma 1 e per 30 milioni di euro per le finalità di cui al comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.28

Gallone, Binetti

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «520 milioni».

31.29

De Poli, Binetti

Precluso

Dopo il comma 6 dell'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna».

31.30

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021».

31.31

Damiani

Precluso

All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS COV-2, per tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

31.32

Fattori

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-*bis*. Al comma 228-*ter* della legge 298/2015 introdotto dal decreto legge 113/2016 sopprimere: "... Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento..."».

31.33

Iannone, Barbaro

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107».

31.34

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021».

31.35

Iannone, Barbaro

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».

31.36

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Per le medesime finalità previste dai commi 1 e 6, in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro da destinarsi alle scuole paritarie.

7-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.37

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione delle difficoltà economiche che si trovano ad affrontare i figli delle vittime di Covid-19 nel proseguire gli studi, a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, sono riservate loro borse di studio per ogni anno di corso universitario fino al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

7-*ter*. I limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti: ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): euro 35.000 ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): euro 62.000.

7-*quater*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della presente disposizione. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*bis* e 7-*ter*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.38

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "lo svolgimento dei predetti servizi.", aggiungere i seguenti periodi: "I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa"».

31.39

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 17-*octies* è sostituito dal seguente: "Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: '3. Per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s.2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la continuità didattica e la permanenza nella sede di titolarità'"».

31.40

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1º settembre 2021".

7-*ter*. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2021/2022, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.41

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2020-22, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

31.42

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire l'avvio dell'anno-scolastico 2021-2022 in ambienti sicuri e di supportare gli enti locali in interventi volti a realizzare sistemi e impianti di aerazione per il ricambio o il trattamento dell'aria all'interno degli edifici scolastici, il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto, di assegnazione, di utilizzo e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

7-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

31.43

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 in ciascuna regione è riservata una quota pari al 70 per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale».

31.44

Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

G31.1

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di' conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; all'esito della procedura selettiva i candidati dichiarati idonei e vincitori della selezione pubblica sono stati 3.420 (la graduatoria finale è stata approvata con decreto dipartimentale n. A00DPIT 1205 del 1 agosto 2019, e successivamente integrata e modificata)

tuttavia taluni candidati presenti in graduatoria hanno deciso di non assumere servizio presso le sedi proposte per una discrasia nelle modalità di assegnazione delle medesime, in quanto non è stato garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo di coloro che si trovavano nelle prime posizioni in graduatoria ad essere assegnati alla regione a priorità più alta come espresso nella domanda e come previsto dall'articolo 15 del bando, considerando tra i posti vacanti anche quelli di chi, che per motivi personali, non avesse accettato la sede di assegnazione (è accaduto, dunque, che i posti residuali dalla prima chiamata siano diventati disponibili per candidati posizionati successivamente, creando un paradosso grazie a cui candidati in posizione più arretrata in graduatoria si sono trovati, di fatto, a beneficiare di sedi «migliori», quanto meno più consone alle proprie preferenze sulla base dell'ordine di graduatoria stilato, rispetto a coloro che li precedevano);

è emblematico delle disfunzioni il caso della Regione Campania, dove è accaduto che l'ufficio scolastico, a prove concorsuali già ultimate e al momento di esprimere le preferenze di sede, abbia destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per dirigente scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento, non lasciando alcun posto disponibile per i candidati del concorso del 2017;

valutato che:

la possibile immissione in ruolo di risorse competenti e già selezionate tramite un'adeguata procedura selettiva rappresenta un risparmio di costi per l'amministrazione pubblica, evitando ulteriori aggravi di spesa per lo Stato dovuti allo svolgimento di nuove procedure concorsuali e ad un miglior efficienza delle istituzioni scolastiche, limitando le reggenze;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza al fine dell'assunzione in servizio presso le sedi disponibili, prima dell'esaurimento della graduatoria concorsuale e all'esito dell'immissione in ruolo di tutti i restanti candidati presenti, dei candidati collocatisi in una qualsiasi posizione utile all'interno della predetta graduatoria finale i quali non abbiano già preso servizio presso le sedi proposte in prima istanza, esclusivamente laddove tale sede fosse stata inserita dal candidato, nell'ordine delle preferenze individuali, successivamente rispetto ad un'altra resasi effettivamente disponibile.

G31.2

Rivolta, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, laddove sussista il tempo prolungato;

la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, all'articolo 3, ha disposto a carico del Ministero dell'Interno l'obbligo di erogare un contributo agli Enti Locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dipendente dallo Stato o dal altri enti. Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 7, Gomma 41, ha disposto che il contributo dello Stato alle spese è assegnato agli enti locali in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento;

l'articolo 21 del CCNL 2006-2009, tuttora applicabile, riconosce il diritto al pasto gratuito al personale sia docente che ATA, impegnato nei servizi di sorveglianza scolastica degli alunni e delle alunne durante la refezione scolastica. La circolare 2270 del MIUR del 9 dicembre 2019 afferma in modo chiaro che «il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari,

attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell'alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie...» La vigilanza sugli alunni e alunne nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti. Pertanto l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica;

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, sono assegnati docenti di sostegno e educatori, che attraverso il Piano Educativo Individualizzato, attuano una progettazione inclusiva, rivolta allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale, come evidenziato dal Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. La refezione è parte integrante di tale progetto e dell'ambiente di apprendimento inclusivo. I docenti di sostegno e gli educatori presenti nel tempo mensa non svolgono una mera funzione di sorveglianza, ma educativa ed inclusiva. I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti insegnanti di classe e devono essere presenti durante l'orario della mensa per permettere all'alunno DVA di fruire del pasto in modo agevole aiutandolo in questo momento educativo e di condivisione con la classe,

impegna il Governo:

a prevedere l'effettiva erogazione di pasto gratuito ai docenti di sostegno e agli educatori, in relazione al servizio svolto nel tempo mensa a supporto degli alunni e alunne con Bisogni educativi Speciali, adeguando il contributo previsto per gli Enti locali.

G31.3

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Morra, Lezzi, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; il predetto decreto è stato poi modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

nello specifico l'articolo 3, comma 4, del testo vigente stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri per «una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente»;

valutato che:

il termine per l'adozione dell'intesa sarebbe dovuto essere il 12 marzo 2020 e, dunque, si è in ritardo di più di un anno rispetto al termine indicato dalla legge;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel più breve tempo possibile all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, provvedendo con solerzia al raggiungimento dell'intesa in oggetto, anche in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, onde garantire adeguate tutele economiche e lavoristiche al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità.

G31.4

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure in materia di attività scolastica;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile le ordinarie procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato del personale scolastico, tramite concorsi pubblici selettivi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

G31.5

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

in ragione dell'emergenza pandemica, le aperture «a singhiozzo» delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, hanno determinato evidenti ripercussioni negative nell'apprendimento degli studenti: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, difatti, non rappresentano forme di apprendimento che possono essere equiparate in alcun modo alla didattica tradizionale;

inoltre, soprattutto nei primi mesi della pandemia, per molti studenti, soprattutto in contesti periferici e maggiormente disagiati dal punto di vista socio-economico, l'accesso alle forme di didattica online non è stato per nulla agevole, anche in ragione della carenza dei dispositivi disponibili o delle risorse per fare fronte alle nuove modalità di apprendimento;

le lacune formative prodotte a danno degli studenti durante la fase dell'emergenza epidemiologica, purtroppo, non potranno essere risolte con il ricorso a misure estemporanee od occasionali, in quanto l'apprendimento, per definirsi tale, ha bisogno di continuità e metodo;

come riportano gli ultimi dati Eurostat nonostante un leggero aumento nel 2018, la spesa per l'istruzione in Italia rimane una tra le più basse in Europa: nel 2018 la spesa pubblica per l'istruzione è aumentata dell'i per cento in termini reali rispetto al 2017, restando comunque ben al di sotto della media europea, sia in percentuale di PIL (il 4 per cento contro il 4,6 per cento) sia in percentuale della spesa pubblica totale, che si attesta all'8,2 per cento, la percentuale più bassa a livello unionale. È opportuno notare anche che la spesa pubblica per l'istruzione è diminuita complessivamente del 7 per cento nel periodo 2010-2018 ed ancora non si è tornati al livello degli investimenti pre-crisi economica

del 2008;

impegna il Governo:

ad aumentare in via permanente, a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento delle risorse per la spesa corrente in materia scolastica, in moda da consentire interventi di sistema per il recupero dei gap formativi, prevedendo un incremento delle attività didattiche in presenza tramite l'estensione delle medesime anche durante l'orario pomeridiano, in modo da sostenere in modo più attivo gli studenti con maggiori difficoltà.

G31.6

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il comma 1, lettera *b)*, del predetto articolo stabilisce che con le maggiori risorse del FIS, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provveda all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato che:

è necessario operare un opportuno distinguo tra l'assistenza psicologica e pedagogica; in questo senso la relazione illustrativa del decreto-legge, diversamente da quanto fatto con gli psicologi, non cita il protocollo d'intesa del 27 agosto 2020 sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e molte società ed associazioni di pedagogisti, tramite cui le parti (rispettivamente MI e ANPE, APEI, APP, CUNSF, CONPED, UNIPED, SIPED) si sono impegnate reciprocamente ai fini del consolidamento della collaborazione istituzionale;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a dare adeguato risalto anche alle forme di collaborazione già in corso tra il ministero dell'Istruzione e gli enti rappresentativi dei pedagogisti, incentivando e promuovendo l'applicazione dei contenuti del protocollo di intesa del 27 agosto 2020.

G31.7

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria, come episodi di irascibilità, disturbi del sonno, difficoltà nella concentrazione, sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano insofferenza, ribellione alle misure restrittive, apatia, inappetenza etc.;

nell'anno trascorso, a seguito dell'emergenza da Covid, molti contesti di vita quotidiana hanno mostrato delle carenze e delle difficoltà, in primis la scuola, che ancora oggi, in questa nuova fase di incertezza, fragilità e disuguaglianze, si stanno aggravando;

da più parti è stata manifestata l'esigenza di dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio di un contesto essenziale come la scuola, per offrire supporto agli alunni, in particolare ai più fragili, alle famiglie e al personale scolastico per prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati dagli effetti della pandemia;

un documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) sottolinea la necessità che, nell'utilizzare i fondi europei del *Recovery Fund*, venga potenziata la presenza degli psicologi in settori importanti della nostra società come i luoghi di cura e i servizi sanitari, i luoghi di lavoro e di studio come la scuola, l'università, la formazione, l'orientamento, e in campo sociale con obiettivi di equità territoriale, di genere e sociale;

tale esigenza è ancor più avvertita da quando l'emergenza epidemiologica e il conseguenziale protrarsi della didattica a distanza hanno impedito ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola, i loro coetanei, i professori, compromettendo i rapporti di socialità e di relazione, fondamentali per la loro crescita,

impegna Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado, al fine di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo e relazionale di chiunque frequenti le istituzioni scolastiche.

G31.8

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

l'articolo 1, comma 980, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso in ruolo su posti di sostegno;

la norma prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie». Il decreto, inoltre, fissa il contributo di segreteria;

valutato che:

ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna informazione in merito allo svolgimento della predetta procedura selettiva, nonostante l'avvicinarsi dell'avvio del prossimo anno scolastico (2021/2022), con il conseguente rischio che siano assegnate numerose cattedre di sostegno ad insegnanti non specializzati;

considerato che:

l'ultimo report dell'Istat in materia riporta un aumento del numero di docenti di sostegno ma circa il 37 per cento di tale personale non possiede l'idoneo titolo di specializzazione, ragion per cui il reclutamento di personale specializzato, tramite procedura concorsuale, appare un'esigenza

indifferibile;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel minor tempo possibile alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 980, della legge n. 178 del 2020, avviando le procedure selettive per l'accesso in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno.

G31.9

Rossomando

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», ha provveduto a dettare specifiche disposizioni a favore delle studentesse e degli studenti che hanno simili disturbi, al fine di consentire loro di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione e l'accesso a un ambiente scolastico pienamente inclusivo;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della predetta legge inserisce tra le finalità della medesima quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

i DSA, infatti, appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla qualità della vita non solo durante il periodo della formazione scolastica e universitaria, ma anche in sede di accesso al lavoro, specie quando lo stesso sia subordinato al superamento di pubblici concorsi; tuttavia, ad oggi, non sono previste né disciplinate specifiche modalità di svolgimento delle prove di concorso che agevolino la partecipazione delle persone affette da DSA;

considerato che:

tale circostanza, rendendo oltremodo gravoso (se non, in taluni casi, impossibile) per le persone affette da DSA partecipare a concorsi pubblici, incide negativamente non solo sull'effettività del diritto al lavoro e, in linea generale, presenta profili di grave contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese;

tali profili di disuguaglianza sostanziale sono ulteriormente aggravati dall'emergenza sanitaria in corso; pertanto, nella faticosa opera di ricostruzione conseguente alla pandemia, sarà necessario dedicare particolare attenzione proprio all'esigenza di irrobustire gli strumenti di inclusione sociale in ogni ambito della vita relazionale, economica, sociale;

al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe sufficiente disciplinare, in linea con quanto previsto dalla già richiamata legge n. 170/2010, specifici strumenti compensativi, quali ad esempio la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero ancora di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, dietro presentazione «da parte del candidato» di specifica certificazione attestante l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita; al fine di garantire la piena effettività di tali strumenti compensativi, sarebbe opportuno prevedere che la mancata adozione delle ridette misure determini la nullità del pubblico concorso;

anche l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA dovrebbe assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di

strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, mediante gli adeguati strumenti normativi, specifiche misure compensative e di sostegno delle persone affette da DSA in relazione allo svolgimento dei concorsi pubblici e all'inserimento lavorativo in ambito pubblico, secondo quanto esposto in premessa, in modo da garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e rimuovere ogni forma di disuguaglianza.

31.0.1

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole "per la quota millesimale corrispondente"; sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: "49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto

di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni- per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.";

2. Al decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge n.136

del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà".»

31.0.2

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «400 milioni».

31.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

31.0.4

Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a decorre dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.»

31.0.5

Cangini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Interventi a sostegno della didattica nelle scuole paritarie)

1. Al fine di favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti che frequentano scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, all'articolo 233, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche paritarie, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti che frequentano le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

31.0.6

Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Scuole paritarie)

1. Alle scuole è riconosciuto un contributo straordinario di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 per gli allievi che frequentano le scuole paritarie dell'infanzia, primaria e

secondaria di primo grado e di secondo grado a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per il 2021, con le risorse di cui all'articolo 41 e a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

31.0.7

Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

31.0.8

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»

31.0.9

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Misure urgenti per la definizione del regime agevolato per il rientro dei lavoratori altamente

qualificati)

1. Il requisito dei ventiquattro mesi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende maturato anche da coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico *post lauream* frequentando corsi aventi la durata di due anni accademici».

31.0.10

Merlo, Cario

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

31.0.11

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di curo, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con:* «540 milioni».

31.0.12

Russo, De Lucia, Montevecchi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

(Procedura di mobilità dei docenti)

1. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo i, comma 792, lettera *m)*, numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1º settembre 2019 e in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.».

31.0.13

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi di connessione digitale derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro *una tantum* per l'anno 2021 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze collegate alla connessione digitale dovute allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

31.0.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono confermati i posti del personale scolastico dell'articolo 231- ***bis*** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in aggiunta ai posti previsti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 42, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

31.0.15

Garavini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prime del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, punto 3-*ter* del presente decreto.".

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

31.0.16

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

31.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

31.0.18

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

31.0.19

Modena, Gasparri, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro dell'interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

31.0.20

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

31.0.21

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

31.0.22

Montevecchi, Russo, De Lucia, Vanin, Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure per la realizzazione di nuove scuole)

1. Al fine di consentire la costruzione di nuove scuole, sicure dal punto di vista strutturale e sismico, realizzate secondo criteri di elevata efficienza energetica e caratterizzate da ambienti di apprendimento innovativi per la didattica, il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, è incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, destinate alla realizzazione di nuove scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione statale mediante sostituzione edilizia o dismissione di edifici in locazione passiva, sono direttamente attribuite agli Enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, individuati a seguito di procedura selettiva indetta dal Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento avviene, in particolare, tenuto conto:

a) del livello di progettazione già approvato dall'Ente locale;

b) della popolazione scolastica interessata;

c) della sismicità della zona dell'intervento;

d) dell'eventuale delocalizzazione dell'edificio scolastico derivante da rischio idrogeologico dell'area interessata;

e) dell'eventuale inserimento del progetto proposto nell'ultima programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica approvata;

f) di eventuali quote di cofinanziamento;

g) della coerenza dell'intervento con i piani di dimensionamento scolastico;

h) dei dati certificati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. A seguito dell'esperimento della procedura selettiva di cui al comma 2, l'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.23

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 , con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata

dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

31.0.24

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»

31.0.25

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.»

31.0.26

Malpezzi, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni in favore delle mense scolastiche)

1. In coerenza con le finalità del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone, tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche e al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati garantendo loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.0.27

Rampi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021" e in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I componenti eletti ai sensi del precedente periodo decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni."».

31.0.28

Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure a tutela della privacy *degli studenti)*

1. Al fine di tutelare la privacy delle studentesse e degli studenti, le istituzioni scolastiche utilizzano esclusivamente piattaforme di didattica digitale che non effettuano trattamento dei dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e che non prevedono trattamenti di dati personali con finalità commerciali.»

31.0.29

Vanin, Montevecchi, Russo, De Lucia, Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Dote educativa estiva)

1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi vòlti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.0.30

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di imballaggi)

1. Il comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. I produttori si adeguano agli obblighi del presente comma a partire dal 1º gennaio 2022 e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto. La presente disposizione si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.".

2. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.»

31.0.31

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «540 milioni».

31.0.32

Astorre

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e

registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

31.0.33

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

32.1

Rampi, Verducci

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni, di cui 5 milioni da destinare alle istituzioni scolastiche paritarie».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

32.0.1

Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

*(*Voucher *digitalizzazione pmi e professionisti)*

1. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento.».

32.0.2

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo

economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

32.0.3

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1º febbraio 2020.».

32.0.4

Presutto

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A."».

32.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis*** .

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare e migliorare l'accesso a punti nevralgici per l'erogazione di servizi digitali fruibili a cittadini ed imprese, reso ancora più urgente e necessario dall'emergenza del COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

b) Al comma 2-*bis* dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) alla rubrica dopo le parole: "delle scuole" inserire le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale"».

32.0.6

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 32- ***bis.***

(Zone economiche speciali)

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

32.0.7

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.32- ***bis*** .

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

33.1

Fedeli

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dispositivi digitali per gli studenti ovvero»*, aggiungere le seguenti:* «servizi di»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «a distanza» *con le seguenti:* «digitale».

33.2

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a

distanza» *con le seguenti:* «ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale».

33.3

Ferro

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 319, dopo le parole: "all'acquisto", aggiungere le parole: "di servizi,"».

33.4

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Gallicchio, Leone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca»;

b) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In ragione del protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli XXXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, è disposta la proroga dei termini dei suddetti cicli di dottorato, con conseguente erogazione di borsa di studio, per un periodo pari a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la somma di euro 45 milioni di euro. L'accesso alla proroga è altresì garantito ai dottorandi pubblici dipendenti, con conseguente prolungamento dei periodi di congedo eventualmente già concessi dalle amministrazioni di appartenenza, nonché ai dottorandi, anche non borsisti, fruitori di periodi di sospensione a qualunque titolo concessa.

2-*ter*. I contratti degli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso Enti pubblici di ricerca, Università statali e comunque finanziate con fondi pubblici con termine nell'anno solare in corso, sono prorogati sino a cinque mesi, con conseguente erogazione della retribuzione. Alla proroga di cui al presente comma si accede mediante istanza dell'interessato nella quale è determinata altresì la relativa durata. A tal fine è stanziata la somma di euro 100 milioni.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 145 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.5

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante

richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti: «*505 milioni».

33.6

Castellone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di io milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2-*ter*. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.7

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di portare a termine le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, messe in atto dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo individuato dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fondo non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

33.8

Mirabelli

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo

periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.9

Cangini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)* Il comma 2 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza».

33.10

D'Alfonso

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 comma 1 lettera *d)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di prorogare la scadenza del mandato per un ulteriore biennio non rinnovabile"».

33.0.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Misure per la proroga degli assegni e dei dottorati di ricerca)

1. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 22 marzo 2021, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno sino a cinque messi, ovvero per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli)(XXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per l'anno 2021 la somma di euro 45 milioni e per l'anno 2022 la somma di euro 45 milioni

3. Della proroga del termine finale del corso di cui al comma 2, possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro nel 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente Decreto e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 42 del presente Decreto, comma 6».

33.0.2

Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Misure a sostegno dei consumi culturali)

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: "1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari a150 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.3

Nencini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le "Scuole e Corsi Di Lingua", ai quali è destinato un contributo a fondo perduto non inferiore a euro 3000,00 per ciascun beneficiario.

2. Col medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

33.0.4

Santangelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docente)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 6o giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per Panno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.5

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

(Credito d'imposta per investimenti in ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare nelle loro decisioni soggetti pubblici e privati, enti o imprese, affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta negli anni 2021 e 2022 per attività di ricerche di mercato e

sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di Covid-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

33.0.6

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis*** .

(Credito d'imposta per investimenti in Ricerche di mercato, statistiche e sociali)

1. Al fine di orientare, soggetti pubblici e privati, siano essi Enti o imprese, nelle loro decisioni affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021 e 2022, per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di covid-19.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 42».

33.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis*** .

(Proroga di disposizioni in favore dei soggetti che gestiscono impianti sportivi)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "da marzo 2020 a luglio 2020" aggiungere le seguenti: "nonché da novembre 2020 a marzo 2021"».

33.0.8

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, e collima 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta 2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-*ter*, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

33.0.9

Santangelo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis.***

(Misure in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b*-bis*)* implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché di quelli volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività.".».

33.0.10

Garavini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 33- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di ricerca)

1. L'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che lo stabile impegno all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario si riferisce anche a quello svolto presso Istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati nel territorio italiano».

34.1

Binetti

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'inclusione» *aggiungere la parola*: «lavorativa» *e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo*: «Ai fini di quanto stabilito nel periodo precedente, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.».

34.2

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le parole*: «150 milioni»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine specifico di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, 50 milioni di euro della dotazione di cui al precedente periodo, è destinata alle aziende di servizi alla persona istituite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi sociosanitari.»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.3

Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo di cui al presente comma possono essere utilizzate per finanziare progetti, anche sperimentali, per il turismo accessibile e per l'inclusione lavorativa e sportiva dedicati alle persone con disabilità, nonché per la realizzazione di strutture ludico-sportive in ambito comunale.».

34.4

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti*: «sentita la Conferenza unificata».

34.5

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.6

Modena

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.7

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle aziende di servizi alla persona istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.8

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti,

Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato al finanziamento di iniziative o progetti di inclusione sociale, di iniziativa di cittadini singoli o associati, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico, ai fini del miglioramento delle loro condizioni di vita. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.».

34.9

Taverna, Castaldi

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* le parole da: "in favore delle persone fisicamente impedite" fino a: "in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnate, persone con invalidità, persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COV1D-19 o in stato di bisogno, nonché delle persone che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o-di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione e dei i soggetti ultra sessantenni"»;

3) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.».

34.10

Margiotta

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al trasferimento delle risorse stanziate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 200-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

G34.1

Binetti

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 34 del decreto-legge in esame, ai commi 1 e 2, dispone l'istituzione, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

sul sito del Ministero per le disabilità è riportato che le risorse saranno dedicate a «progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età»;

per tale motivo sarebbe opportuno prevedere che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone disabili, che rappresentano la vera emergenza nazionale, soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-l9;

sarebbe opportuno, altresì, specificare che la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro, unica modalità efficace per fare in modo che le persone disabili giungano realmente al posto di lavoro e che il peso di inserimenti realizzati male non incidano negativamente sulla produttività delle aziende,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a specificare che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e che la stessa sia garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.

G34.2

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 34, reca «Misure a tutela delle persone con disabilità», istituendo un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di specifici progetti;

l'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha fissato il principio legale del divieto di approvazione di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche non conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche e il divieto di erogazione dallo Stato o da altri enti pubblici di contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto;

il successivo comma 21 del medesimo articolo determinava che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del medesimo decreto, le amministrazioni competenti avrebbero dovuto adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41 del 1986, mentre il comma 22 prevedeva che per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal comma 21, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto nominare un commissario per [adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

ancora, i successivi commi dal 23 al 26 prevedevano l'accantonamento e messa a disposizione di risorse per tali finalità e in particolare, che nell'ambito della complessiva somma che in ciascun

anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con la finalità d'investimento, una quota pari all'I. per cento fosse destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

nonostante l'impianto normativo pur nella sua evoluzione storica abbia fissato tale principio di una riserva di quota di risorse destinate all'edilizia pubblica all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi la normativa è ancora troppo spesso disattesa, e capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in percorrenze pubbliche o in servizi pubblici in cui persistono gravi impedimenti all'accessibilità degli spazi, determinando gravissime difficoltà per le persone con disabilità in termini di inclusione e pari opportunità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio volti ad assicurare che nell'ambito della normativa vigente e con particolare riferimento alle risorse stanziate dal decreto in esame, sia comunque riservata una quota parte volta ad assicurare la conformità tra le opere pubbliche finanziate e l'impianto normativo in materia di superamento delle barriere architettoniche.

34.0.1

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.3

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risolse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.4

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.5

Bernini, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "Preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

Pirro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in curo 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.7

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

34.0.8

Ortis, Angrisani, Mininno, Corrado, Nocerino, Romano, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del Covid-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.».

34.0.9

Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34-***bis*** .

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio sanitario nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto "Smile House Roma", che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

34.0.10

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, terzo periodo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino a131 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento."

2. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.11

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure a sostegno dell'edilizia residenziale sociale)

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.12

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Ampliamento all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti parole: "e gli Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. All'articolo 15, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi operative degli organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

34.0.13

Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Misure urgenti per l'emancipazione giovanile)

1, All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "quale garanzia di ultima istanza" sono aggiunte le seguenti: "e per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 500 mila euro" e le parole: "inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "inferiore ai quaranta anni titolari di un rapporto di lavoro subordinato o".

2. Con uno o più decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aggiornate le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.».

34.0.14

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di sismabonus)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è riconosciuta all'acquirente dell'immobile antisismico in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie, l'opera sia stata assentita da un regolare permesso di costruire o titolo equipollente, e la spesa relativa all'acquisto dell'immobile antisismico avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.».

34.0.15

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 34- ***bis.***

(Riduzione premi assicurativi R.C.)

1. Anche al fine di far fronte alla perdurante crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, è stabilito il taglio lineare del costo dei premi assicurativi R.C. derivante dalla riduzione del rischio assicurativo delle polizze per responsabilità verso terzi in seguito alle limitazioni alla circolazione imposte dalla situazione emergenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere sull'andamento dei prezzi dei premi assicurativi R.C. in seguito alle limitazioni alla circolazione derivante dallo stato pandemico.».

34.0.16

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

a) valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale

b) modelli di *screening* ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

c) valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

d) l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

35.1

Giarrusso

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia» *con*: «15.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia, 2.000.000 euro per gli oneri connessi alle attività della Direzione Investigativa Antimafia».

35.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato.

2-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, aggiungere infine: "ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo".

2-*quater*. Nei limiti e nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), destinati per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.

2-*quinquies*. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge n.

1124 del 1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2-*sexies*. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, all'ultimo periodo aggiungere infine: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria".

2-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*ter*, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

35.3

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.4

Richetti

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria».

35.5

Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La sospensione delle attività sportive, a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse misure restrittive adottate dallo Stato e dalle Regioni, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di

proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4-*ter*. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso, del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per la cultura» *inserire le seguenti:* «e lo sport».

35.6

De Falco

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

35.7

Fusco, Candura, Pepe, Casolati, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. - *(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure")*

Al fine di garantire la prosecuzione, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 aprile 2021, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 4.134.029,40 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «11.298.604»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 152.306.029 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 4.134.029,40 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.8

Conzatti, Garavini

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 8, alla lettera* a) *è premessa la seguente*:

«0a) il comma 996 è così sostituito:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui"»;

- *al comma 9 le parole*: «pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari a euro 65.164.575 per l'anno 2021»;

- *il comma 10 è così sostituito:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 206.172.000 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 58.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.10

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino

Precluso

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024 le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021", e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250", sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «euro 7.164.575»*, con le seguenti:* «euro 17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.11

Conzatti, Garavini

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*-bis*)* dopo il comma 1024 è aggiunto il seguente:

"1024-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 11.205.270,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19."»;

- al comma 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c*-bis*)* dopo il comma 1026 è aggiunto il seguente: "1026-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 del presente articolo è autorizzata, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.196.819 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario."»;

- al comma 9, le parole: «euro 7.164.575» *sono sostituite dalle seguenti*: «euro 19.566.664.»;

- il comma 10 è così sostituito:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 160.574.089 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 12.402.089, mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.12

Rauti, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1 comma 1025 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, lettera* b) *sostituire le parole:* «9.659.061» *con le seguenti*: «11.254.819» *e le parole:* «2.127.677» *con le seguenti:* «3.723.435»*;*

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.167.575» *con le seguenti:* «8.760.333»*;*

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «148.172.000» *con le seguenti:* «149.767758».

35.13

Gasparri

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1 comma 996 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COV1D-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 58 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

35.14

Gasparri, Minuto

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1024, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

a) le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021";

b) le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10.051.789 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

G35.1

Zaffini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'art. 35, ai fini della prosecuzione, dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria è prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione.

La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari.

Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal D.M. 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a),* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge P dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e incremento del D.Igs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c'è mai stato perchè mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falcidiata dal DM 2 ottobre 2017.

La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap.) Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche INTRAMOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti.

La proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del D.A.P. e del Gabinetto dei Ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio D.M. 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità

È bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo «ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'idea che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione.

Sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria.

È necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 172/2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e di procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.

35.0.1

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 35- ***bis*** .

(disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.

3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, è previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

35.0.2

Drago, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 35- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti in materia concorsuale)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

35.0.3

Garavini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli dei reparti sanitari)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Dopo l'articolo 2197-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 2197-*ter.2.*

(Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli dei reparti sanitari)

1. In deroga a quanto previsto nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza Armata, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2021, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 30 marescialli in servizio permanente, di cui n. 20 dell'Esercito italiano, n. 05 della Marina militare e n. 05 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai moli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei

titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso./».

35.0.4

Conzatti, Garavini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)

1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Annata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»

35.0.5

Garavini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Nomenclatura dei gradi del personale militare delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto del seguente principio e criterio: ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza.».

35.0.6

Faraone, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure a sostegno del Corpo di Capitanerie di porto)

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui

a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

35.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.»

35.0.8

Ferrara, Taverna, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure urgenti per il potenziamento della sicurezza delle sedi e del personale in servizio all'estero)

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203:

1) al secondo comma, lettera *b)*, le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

2) il quinto comma è abrogato.

b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

"Art. 211. - *(Assicurazioni)* - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.

4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi precedenti, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dal regolamento di cui all'articolo i, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di molo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 9,3 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

35.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 1021, 2,4 milioni di euro per il 2022, 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

35.0.10

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, ti. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello *status*, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

35.0.11

Conzatti, Garavini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

35.0.12

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.13

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

35.0.14

Ferrara, Taverna, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

35.0.15

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Potenziamento dei controlli in materia di salute e sicurezza pubblica)

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio italiano di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canali telematici, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori.

2. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 7, dà preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

3. Il materiale acquistato ai sensi del comma i ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

6. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

7. Per le operazioni di cui al comma i l'Agenzia è autorizzata a costituire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un fondo di importo pari a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità attuative e contabili per l'utilizzo fondo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.16

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Istituto per la formazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di

propria competenza, un proprio istituto di formazione, nella forma di ente pubblico di formazione con personalità giuridica, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell'Agenzia che lo presiede e ne approva lo statuto. L'istituto, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Agenzia medesima, anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n luglio 1980, n. 382.

5-*ter*. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

35.0.17

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma r sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.18

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Sportello unico doganale)

1. In ragione delle sempre più crescenti criticità logistiche registrate sul piano delle operazioni di importazione ed esportazione di merci, all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "Consiglio dei ministri," sono aggiunte le seguenti: "da adottarsi inderogabilmente entro il 31 maggio 2021"».

35.0.19

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e felino quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali *ex* articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la

riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

35.0.20

Astorre, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure a sostegno del comporto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667, della legge n. 178 del 2020, è incrementato di ulteriori di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «510 milioni»

35.0.21

Giacobbe, Alfieri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Lavoro agile per i lavoratori della PA all'estero)

Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (FOLA) di cui al comma 4-*bis*."».

35.0.22

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure straordinarie per prevenire l'aumento del contenzioso e incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari e al contempo prevenire l'aumento del contenzioso derivante anche a causa degli effetti economici della pandemia, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole:"contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità professionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, comma 1, il terzo e quarto periodo sono sostituiti con il seguente periodo: "All'inizio del procedimento il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi procede con il suo esperimento effettivo.";

c) all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

1-*ter*. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per la rappresentanza delle. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.";

d) all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio"

e) all'articolo 8, il 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al- procedimento di mediazione. Il giudice, anche nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo.";

f) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Felino restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per lo svolgimento del primo incontro effettivo ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre

il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura oltre il primo incontro, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e il numero di incontri di mediazione svolti."».

35.0.23

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Creazione del fondo per l'incentivazione delle mediazioni delle controversie in materia di diritti disponibili)

1. Al fine di incentivare la deflazione dei carichi giudiziari tramite la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "COVID-19", è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 1 milioni per l'anno 2021 e di 1,5 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono a un procedimento di mediazione per contenziosi in materia di diritti disponibili entro il 31 dicembre 2022, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 percento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 41 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

35.0.24

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)

1. Per l'anno 2021, il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo

stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.0.25

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Misure urgenti in materiali controlli radiometrici)

1. Al comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole:"non oltre il 30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"».

35.0.26

Astorre

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.".

2. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo la parola: "corrispondente," aggiungere le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48, dopo le parole: "di cui al comma 47." sono aggiunte le seguenti: ", e con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "del comma 48 del presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Comunque il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune,

deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza";

d) al comma 49-*bis*, dopo le parole: "ricadenti nei piani di zona convenzionati." aggiungere le seguenti: "Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.

La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.

In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."».

35.0.27

Trentacoste

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ottica della semplificazione amministrativa)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui la scrittura privata sia stata sottoscritta con firma digitale certificata e sia provvista della marcatura temporale."».

35.0.28

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

35.0.29

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, inclusi quelli nominati ai sensi del citato articolo 19, ai quali, ai fini dello svolgimento dell'incarico di componente del Comitato di gestione, non si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità, anche previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»».

35.0.30

Astorre, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono:

a) la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020».

35.0.31

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. All'articolo 71-*quater* del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

b) Il quarto capoverso è abrogato.

c) Il quinto e sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati".

d) Il settimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo

4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.".

2. All'articolo 1131, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Ai fini del comma 1 può attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto."».

35.0.32

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste».

35.0.33

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis*** .

Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 6, lettera *d)*, le parole: ", accertate dai" sono sostituite dalle seguenti: "; il divieto è stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni vincolanti dei";

2. dopo il comma 11-*quater*, è inserito il seguente:

"1.1-*quinquies*. Spetta al Consiglio dei Ministri l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui al presente articolo. Il Consiglio dei Ministri può altresì formulare indirizzi generali per l'applicazione della presente legge, tenuto conto degli obblighi internazionali e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della Repubblica, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole "ai sensi dell'articolo 6" sono soppresse;

c) agli articoli 12, commi 2 e 3, e 15, commi 3, 7 e 8, la parola "CISD" è sostituita dalle seguenti: "Consiglio dei Ministri";

d) gli articoli 6, 8 e 13, comma 4 sono abrogati».

36.1

Sbrollini, Conzatti

Precluso

Al comma 1, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Il predetto incremento è ripartito in parti eguali tra le imprese operanti nel settore dello spettacolo e quelle operanti nel settore del cinema e audiovisivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 500 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 100 milioni, ai sensi dell'articolo 41».

36.2

Nencini, Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 1, le parole: «200 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

36.3

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 36, al comma 1, sostituire le parole: «200» *con le seguenti:* «500.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.4

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».

b) al comma 5, le parole: «400 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «500 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti variazioni:

a) *all'alinea, le parole*: «37.425,82 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: »37.525,82 milioni»;

b) alla lettera b), le parole: «30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «130 milioni».

36.6

Conzatti

Precluso

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le risorse stanziate dall'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto legge 137/2020 sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo che provvede, con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori citati conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19».

36.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 36, al comma 3, sostituire le parole: «120» *con le seguenti:* «420».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» *con le seguenti:* «700».

36.8

Leone

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Quota parte dello stanziamento previsto per l'incremento del fondo di cui al comma 3, pari a 1 milione di euro, è finalizzata per il recupero, la messa in sicurezza, l'efficientamento e la valorizzazione del Parco archeologico del Monte Jato, in provincia di Palermo».

36.9

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente ai titoli di accesso a spettacoli dal vivo, il termine di utilizzo del *voucher* è di 36 mesi dalla data di emissione.",

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021". Il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di rimborso dei titoli di accesso emessi dopo il 31 gennaio 2021 decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

36.10

Cangini, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.11

Garavini, Nencini, Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.»

36.12

Rampi, Verducci, Fedeli

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.13

Rossomando

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.».

36.14

Nencini, Sbrollini, Faraone, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

36.15

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produrteli di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.16

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

36.17

Montevecchi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo /Carta della cultura/, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.18

Saccone, Gallone

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti "cinema, teatri e sale da concerto"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

36.19

Cangini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private"».

36.20

Rampi, Verducci, Fedeli

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "*tour-operator*" sono inserite le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.21

Garavini, Nencini, Sbrollini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: ", cinema, teatri e sale da concerto"».

36.22

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "*tour-operator*" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

36.23

Cangini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.24

Garavini, Nencini, Sbrollini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: ", corsi di danza"».

36.25

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

36.26

Dell'Olio, Castaldi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,"».

36.27

Lunesu, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite da una pesante contrazione del mercato a causa delle restrizioni derivanti dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.28

Lunesu, Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le imprese del settore spettacolo "*service*" quali noleggio e installazione di attrezzature e impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici e scenografici è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.29

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Alle città italiane designate a «Capitale italiana della cultura» che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno beneficiato del contributo di cui dell'articolo 7, comma 3-*quater*, sesto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto un finanziamento di 1 milione di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «548 milioni».

36.30

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle

seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1 non può essere inferiore al 6 per cento e superiore al 8 per cento del Fondo medesimo"».

36.31

Verducci, Rampi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

36.32

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

36.33

Piarulli

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'*habitat* rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

36.34

Taricco

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le attività di riqualificazione e ristrutturazione del museo interattivo e multimediale del riso di Casalbeltrame, per l'anno 2021 sono destinati 560.000 euro. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.1

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Comitato di coordinamento per Io sviluppo di parchi tecnologici)

1. È istituito il Comitato denominato "Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici" (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, il *machine learning*, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato.

d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale Al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in finzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. 1 compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto».

36.0.2

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo si avvale dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle finzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e

internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

36.0.3

Pittella, Rampi, Ferrazzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del eredito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.4

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure a sostegno dello sport)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, qualunque sia la destinazione d'uso degli stessi. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da novembre 2020 a marzo 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

4. Per le finalità del presente articolo, il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", previsto all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2021.

5. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione delle risorse aggiuntive del Fondo di cui ai commi precedenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'armo 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1º marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*f)* credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

5. L'indennità è riconosciuta dall'Inps, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.6

Stefano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei comparti industriali della mobilità sostenibile a gas con l'obiettivo di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale promuovendo l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1º giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è -corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GR o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

36.0.7

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Istituzione di un Fondo per i lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di Mandatari OGC (Organismi di Gestione Collettiva) nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto attività lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13 aprile 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato

secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «540 milioni».

36.0.8

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la sicurezza cibernetica)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma ... della presente legge. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

36.0.9

Sbrollini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 50 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti di cui al precedente periodo che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.10

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma l è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi I e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

36.0.11

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3

(articolo 36- ***bis*** , comma 1)

CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi;

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;

855209 - Altra formazione culturale;

900101 - Attività nel campo della recitazione;

900109 - Altre rappresentazioni artistiche;

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie;

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.».

36.0.12

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

36.0.13

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea)

1. Al fine di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea, per aumentarne la domanda e sostenere gli artisti fortemente penalizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19, le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 fino ad un massimo di 50 mila euro annui, per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti viventi aventi residenza fiscale in Italia, nonché per l'organizzazione di mostre delle medesime opere, sono detraibili nella misura del 50 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.0.14

Nencini, Conzatti, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Marino, Rampi, Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

36.0.15

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a

valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.16

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'armo 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.17

Pittella, Rampi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1º gennaio al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.18

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati-da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma l a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e. nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a curo 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbane.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro-dello sviluppo economico, alla perimetraziane delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni» *e dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 36- ***bis*** , pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

36.0.19

Biti, Parrini, Marcucci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

36.0.20

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID 19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

2. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

36.0.21

Sbrollini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

36.0.22

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi digestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un-meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.23

Angrisani, Granato, Corrado, Abate, Lezzi, Moronese, Morra, Mininno, Ortis, La Mura, Lannutti, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle forme di spettacolo viaggiante danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività classificate dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono esonerate, dal 1º giugno 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.24

Sbrollini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure fiscali a favore delle attività culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater*)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-quinquies*)* le spese culturali, per la parte che eccede euro 50, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini.".

2. Ai fini della detrazione di cui al comma precedente, la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori termini e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 39,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.25

Presutto

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "e al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5o milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.26

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.27

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per il sostegno delle attività di giardini zoologici, parchi faunistici, parchi natura e bioparchi)

1. Al fine di dare sostegno ai giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, quale indennizzo delle perdite economiche subite dai mancati incassi e parziale sostegno per le spese sostenute per garantire le attività di mantenimento e di benessere degli animali ivi ospitati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i criteri di accesso al contributo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.28

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.29

Sbrollini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni di euro».

36.0.30

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-*quinquies* è introdotto il seguente comma:

"4-*sexsies*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-*quater*, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a

svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera *c)*, è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

36.0.31

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

36.0.32

Schifani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

36.0.33

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Finanziamento interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio)

1. Al fine di promuovere la rapida esecuzione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nei quartieri sottostanti il nuovo viadotto «San Giorgio», sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova:

a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 53.466.000,00;

b) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *a)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 25.000.000,00;

c) i fondi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9 lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.

109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 10.000.000,00.

2. Il Commissario Straordinario destina i fondi di cui al comma 1 attingendo dalla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.».

36.0.34

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i*-decies*)*, aggiungere la seguente:

"*i*-undecies*)* le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

36.0.35

Fantetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Misure in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 200.000 per l'anno 2021 e 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.36

Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1 in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi».

36.0.37

Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo per cinema e teatri)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 177, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final /Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19/, e successive modifiche.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.».

36.0.38

Di Girolamo, Pesco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. Al comma i dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.39

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

36.0.40

Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, lettera *a)*, dopo le parole: "quattro unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle pertinenziali,".

2. Per gli edifici sottoposti, entro il 30 giugno 2022, agli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono fissate nella misura del 5 per cento».

36.0.41

Sbrollini, Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure a favore dello sport)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "18 anni" sono sostituite dalle seguenti: "24 anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 34,6 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.42

Sbrollini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)

1. In ragione della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale

situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della temporanea difficoltà di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

36.0.43

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Proroga del contributo alle biblioteche statali e istituti culturali per l'acquisto di libri)

1. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

36.0.44

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.45

Modena, Ferro, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.47

Sbrollini, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)

1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021" e le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4 le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

36.0.48

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Bonus facciate dimore storiche)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.

220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020"».

36.0.49

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per l'innovazione dell'editoria)

Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la

riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.50

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis*** .

Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperti al pubblico e delle biblioteche aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

36.0.51

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2020, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.».

36.0.52

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito

dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale cinematografiche";

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-ter*)* immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."».

36.0.54

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, ed in coerenza degli obiettivi di transizione digitale posti da *New Generation UE*, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo di sostegno all'implementazione di sistemi strutturali per sostenere la connettività digitale e la capacità organizzativa delle amministrazioni locali ad erogare servizi a cittadini ed imprese, anche al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi territoriali a fronte delle necessità indotte dall'epidemia Covid19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni inseriti nella classificazione di "aree interne" con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce modalità di accesso e rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

36.0.55

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*e*-quater*)* le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve-essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;"».

36.0.56

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o

congressuale in Italia o all'estero, in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

36.0.57

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici," sono eliminate le parole: "o di forniture";

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori" sono eliminate le parole: "servizi e forniture" e aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: "di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

36.0.58

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-*bis*";

b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-*bis*, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente";

c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30" sono aggiunte le seguenti parole: "e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-*bis*"».

36.0.59

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online*)*

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.».

36.0.60

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, dal 1º gennaio 2021 e per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.».

36.0.61

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-*bis*, le parole: "al comma 9, lettera *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere *c)* e *d)*"».

36.0.62

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*».

36.0.63

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Proroga dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

37.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 6 anni, in favore di piccole e medie imprese non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.».

37.2

Grassi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti*: «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di grandi imprese,».

37.3

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «termine massimo di 5 anni» *con le seguenti:* «termine massimo di 20 anni».

37.4

Serafini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37.5

Laus

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti parole:* «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del presente decreto e di grandi imprese».

37.6

Pittella

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «20 anni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

37.7

Modena, Damiani

Precluso

All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le parole:* «20 anni».

37.8

Sciascia, Perosino

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «10 anni».

37.9

Conzatti, Marino

Precluso

Al comma 2 le parole: «5 anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 anni».

37.10

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.11

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annuì, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione dì euro a decorrere dall'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.12

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

Conseguentemente, agli derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

37.13

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 7 dell'articolo 37, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 28, comma. 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

37.14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 37, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

37.15

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n.178, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

37.0.1

Vaccaro, Castaldi, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi).

1. Al Fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA,

con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Fino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e

applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e ridefinizione delle scadenze dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

37.0.2

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo.

Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della

distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.3

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

2. il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo

del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi.".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

37.0.4

Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. La medesima previsione del precedente comma 3 è prevista anche per le unità immobiliari presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle condizioni e con le modalità previste dal suddetto comma.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di minori entrate, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

37.0.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.»

37.0.6

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 500 milioni, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

37.0.7

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Sostegno ai lavoratori autonomi, ai giovani professionisti e agli studi professionali)

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

2. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

3. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».

37.0.8

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

37.0.9

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "tra

detti giorni sono compresi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

4. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi".»

37.0.10

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-*bis*. - *(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)*. - *1*. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture."»

37.0.11

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi,

compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

37.0.12

Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *37 inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Operatività delle misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera *a)* le parole: "superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "superiore a due milioni di euro, ovvero cinque milioni di euro";

2) al comma 1 lettera *b)* dopo le parole: "nei mesi di marzo e aprile 2020" aggiungere le seguenti: "nonché nei mesi da novembre 2020 a marzo 2021";

3) al comma 1 lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 31 dicembre 2022";

4) al comma 5 dopo le parole: "posseduta fino al 31 dicembre 2023" aggiungere le seguenti: "ovvero fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 2021 e fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti effettuati nel 2022";

5) al comma 8 sostituire le parole: "nel primo semestre del 2021" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal primo semestre del 2021";

6) al comma 8 le parole: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021 ovvero del 1º gennaio 2022 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2022";

7) al comma 10 sostituire le parole: "di 2 miliardi di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022";

8) al comma 12 le parole: "finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1,5 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 e 2022";

9) al comma 18 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2022";

10) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: "Per le operazioni da effettuare nel 2021 e 2022 il Fondo di fui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di

recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse".

2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a un miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, - rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

37.0.13

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis***

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.14

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci

e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

37.0.15

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.16

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno del trasporto aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

37.0.17

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la Tassa Addizionale Comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, introdotta dall'art 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica nei confronti degli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'intera annualità 2019 un traffico passeggeri in partenza inferiore ad 1 milione di unità, e sino al limite massimo di applicabilità di n. 1 milione di passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.18

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi a sostegno delle esigenze finanziarie degli operatori del settore alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 199, interviene concedendo garanzie a copertura dell'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento ovvero di prima perdita sull'importo complessivo di un portafoglio di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poste in essere anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV), ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante i finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari odi una pluralità degli stessi (i cosiddetti Basket Bond), di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nel settore alberghiero e termale. Per tali operazioni la garanzia può essere richiesta anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV). Sono estese alla concessione di tali garanzie anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal fine, è destinato un importo non superiore ad euro 100 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le imprese di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, operanti nel settore turistico, le misure previste dal comma 2 del medesimo articolo 56 sono estese fino al 31 dicembre 2023. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto legge è concessa a valere sulle risorse della medesima sezione e fino al termine delle misure previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

37.0.19

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.20

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono aggiunte le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in riferimento all'intero

esercizio di bilancio 2021"».

37.0.21

Rossomando, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane e di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la

disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

37.0.24

Santillo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 13 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del creditore".

2) all'articolo articolo 194, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori. Ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del relativo affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai relativi fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

9-*bis*. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante. Le medesime imprese allegano alla richiesta l'attestazione redatta da un revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti di cui si richiede il pagamento. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e, in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, comprese le Province autonome, e dalle Regioni.».

37.0.25

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

37.0.26

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tuttora in esercizio, i quali sono stati realizzati e messi in esercizio in base a titoli autorizzativi validi ed i quali erano già iscritti in posizione utile nei rispettivi registri, anche se successivamente decaduti in base ad un provvedimento del GSE, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 25% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

37.0.27

Vono, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamento IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) Al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

37.0.28

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.29

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.30

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.31

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994; come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.32

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziano di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.33

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.34

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 37- ***bis.***

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Moratoria dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

37.0.36

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Maratona dei debiti bancari)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020

n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.37

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Estensione dei beneficiati della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

37.0.38

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Al comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 78/2020, dopo le parole Sardegna e Sicilia sono aggiunte le seguenti nonché Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, della Legge n. 77/2020.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente misura, pari a 60 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse di cui all'articolo 42.»

37.0.39

Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Accesso al c.d. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, dei decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ", ai professionisti," inserire "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,".»

37.0.40

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: ", ai liberi professionisti," sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,"».

37.0.41

Fenu, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-*bis*, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale".».

37.0.42

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Sostegno agli studi professionali)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art 1 comma 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

37.0.43

Barboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.44

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni dì lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le

parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota dì cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.45

Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.46

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione, È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016».

37.0.47

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al Codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48 comma 19-*ter* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.";

b) all'articolo 89 comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte"».

37.0.48

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.49

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 10 milioni.

37.0.50

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento"».

37.0.51

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera *c)*, le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro"».

37.0.52

Ferrara

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Potenziamento dell'operatività del Fondo di Venture Capital)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A."».

37.0.53

Serafini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37-***bis.***

(Redditi non percepiti da contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. All'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis.* In caso di sfratto e di risoluzione del contratto di locazione, i canoni di locazione commerciale non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile con effetto dalla data in cui è sorta la morosità del conduttore."».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a

decorrere dal 2021.

37.0.54

Ortis, Angrisani, Mininno, Vanin, Montevecchi, Romano, Trentacoste, Abate, Mantero, Giannuzzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

37.0.55

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022."».

37.0.56

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I confidi iscritti nell'albo o nell'elenco possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

37.0.57

Romani, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.58

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

37.0.59

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

37.0.60

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis*** .

(Estensione dei beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni».

37.0.61

Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Soggetti beneficiari della moratoria dei debiti bancari)

1. Al comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "le Imprese", inserire le seguenti ", nonché le persone fisiche esercenti arti e professioni,"«.

37.0.62

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti."».

37.0.63

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi", sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e dopo le parole: "detti oneri", sono sostituite dalle seguenti: "dei costi"».

37.0.64

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

37.0.65

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.«

37.0.66

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Semplificazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sostituire le parole: "fino ad

1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico".».

37.0.67

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».

37.0.68

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure in materia di locazione finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

37.0.69

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Proroga dei servizi di cabotaggio per le navi da crociera)

All'articolo 48 comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

37.0.70

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo3 marzo 2011, n.28)

1.All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

37.0.71

Marco Pellegrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 113-bis *del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. Al comma 1 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni.".»

37.0.72

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

"555-*bis*. Quanto previsto dal precedente comma non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".».

37.0.73

Di Piazza, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Termine centennale dei finanziamenti garantiti).

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "anche per durate superiori a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata di massimo venti anni".»

37.0.74

D'Alfonso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "incluso l'avviamento"».

38.1

Conzatti, Marino

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti:* «175 milioni»*;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41»;

c) *al comma 3, le parole:* «100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «125 milioni»;

d) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

38.2

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art. 1, comma 507 della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

«1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

38.3

Cangini

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

38.4

Lanzi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi fieristici sul territorio nazionale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, nella misura massima di 500 euro, per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei visitatori professionali stranieri che partecipino alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

2-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli-articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.5

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

All'Articolo 38, comma 3 dopo la parola: «congressi» *sono aggiunte le seguenti:* «per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi».

38.6

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al

rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.7

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.8

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.9

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato altresì al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane, sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1º febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

38.10

Quagliariello, Berutti, Pacifico, Romani, Rossi

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino.».

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».

38.11

Conzatti, Marino

Precluso

Sopprimere il comma 5.

38.12

Ferrari, Pittella

Precluso

All'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 5.*

b) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera c, dopo la parola "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera c) e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater*. Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.13

Parrini

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 6, i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*ter*. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera *c)* e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-*quater* Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-*ter*, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

38.14

Marino

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incompatibilità di cui al periodo

precedente non sussiste qualora il soggetto richiedente abbia beneficiato delle misure di sostegno di cui al comma 1 esclusivamente nell'anno 2020».

38.15

Castaldi

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma i, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", nonché i parchi divertimento"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di imprese turistiche».

38.16

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

38.17

Rampi, Verducci

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.».

G38.1

Tosato, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana con un fatturato che, nel 2019, prima dell'emergenza Covid-19, si è attestato a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato complessivo, di cui 800 milioni imputabili ai quartieri fieristici che ospitano il 96 per cento delle manifestazioni internazionali e ne organizzano più del 50 per cento;

il mercato delle fiere italiano è infatti caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi attori che rappresentano da soli una fetta predominante di mercato: gli enti fiera maggiori, Fiera Milano (Milano), *Italian Exbition Group* (Rimini-Vicenza), Veronafiere (Verona) e Bolognafiere (Bologna). Questi, nel corso del 2020, hanno subito una perdita di bilancio di circa 170 milioni e non hanno ricevuto un effettivo sostegno, al contrario di altri Paesi europei;

i contributi a fondo perduto attualmente previsti dal decreto legge 104/2020, come novellato dal decreto legge 137/2020, si inseriscono nel quadro del *Temporary Framework* europeo, che prevede, in regime *de minimis*, un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 3.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico. La criticità potrebbe essere superata togliendo la misura del *Temporary Framework* e ricorrendo alle possibilità offerte dall'articolo 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in caso di eventi eccezionali e calamità naturali;

la Commissione europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021)477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico che prevede un primo intervento di 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ristori, ricorrendo all'articolo 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi;

la Commissione Europea sottolinea nel *Temporary Framework* la possibilità per le fiere che organizzano eventi di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia;

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune misure, previa notifica in sede europea nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico riconoscendo l'epidemia da Covid-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale per gli enti fieristici, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del TFUE.

38.0.1

Pittella, Ferrari, Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1'marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.2

Tosato, Marti, Ripamonti, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41.».

38.0.3

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2 Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma I che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.4

Pagano, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni,» *con le seguenti:* 385 milioni.

38.0.5

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle-infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

38.0.6

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso

connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.".

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati".

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-*bis* sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".

38.0.7

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Prolungamento contratti RC AUTO)

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di trenta giorni ulteriori rispetto alla data di scadenza prevista.».

38.0.8

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450

milioni».

38.0.9

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

38.0.10

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti le attività di bus turistici.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

38.0.11

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

38.0.12

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.13

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.14

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalla seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2021. "».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.15

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici", e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.16

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.17

Conzatti, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.18

Ruspandini, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.19

Mallegni, Gallone, Damiani, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.50 (già 39.0.40)

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-*bis)* imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «515 milioni».

38.0.20

Arrigoni, Pergreffi, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Iwobi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per il trasporto turistico con autobus)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.21

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per il settore turistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigente indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.0.22

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."».

38.0.23

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: ", di ammortamento".

38.0.24

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

38.0.25

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

38.0.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.27

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifica al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari, ", sono inserite le seguenti: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

38.0.28

Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure per garantire il prosieguo della commercializzazione e distribuzione dei DPI presso gli esercizi autorizzati).

1. Al fine di limitare i contagi ed agevolare la reperibilità delle dotazioni necessarie a contenere la diffusione dei virus, i rivenditori di generi di monopolio sono autorizzati alla vendita delle mascherine di qualunque tipologia, dei guanti monouso, degli occhiali protettivi, delle visiere, dei facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale idonei a contrastare l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

38.0.29

Conzatti, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Modifiche al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria";

b) il collima 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, all'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

38.0.30

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di

un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

38.0.31

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

*(*Secondary Ticketing*)*

1. All'articolo 1, comma 545-*bis,* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "circo contemporaneo", sono inserite le seguenti: "le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

38.0.32

Ferrara

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno all'*export *e all'internazionalizzazione)*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da *start-up* italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo i, comma i, lettere *k)* e *k*-ter*)*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49% del capitale sociale della *start-up* richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma i a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.".

2. All'articolo 15, comma i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.33

Ferrara

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno alle esportazioni)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

38.0.34

Pittella, Ferrara

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente: "1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le stesse imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate e soggette al medesimo controllo.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

38.0.35

Pittella, Ferrara

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

38.0.36

Margiotta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure a sostegno della rete nazionale degli interporti)

1. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. La-rete degli interporti persegue interessi pubblici di rilievo generale.

2. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato, nel caso 'di utilizzo di contributi pubblici agiscono altresì nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere i soggetti gestori degli interporti durante la crisi economica dovuta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e contestualmente sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) attraverso il completamento della rete nazionale degli interporti, nonché incentivare la transizione verso l'economia sostenibile, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 4 agosto 1990 n. 240, è autorizzato un ulteriore contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la realizzazione, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori, dei progetti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519 volti a rafforzare la sostenibilità ambientale-energetica, l'intermodalità e lo sviluppo della retroportualità.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartire nel rispetto dei criteri già individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apporta ai rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del citato decreto le modifiche derivanti della presente disposizione attraverso un atto aggiuntivo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

38.0.37

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure urgenti per la semplificazione ed il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sisma bonus)

1. Gli interventi ammessi al Sisma bonus di cui all'articolo 16 del decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90, fruiscono di un autonomo limite di spesa nel caso siano effettuati congiuntamente ad altri interventi agevolati».

38.0.38

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure urgenti per la semplificazione il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sismabonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni).

b) Sostituire il comma 13-*ter* con il seguente:

"13-*ter*. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi e possono avere ad oggetto anche solo la conformità rispetto allo stato legittimo della sagoma, come risultante dalle domande di condono o di sanatoria pendenti e presentate prima del 31 dicembre 2019.Per gli immobili iniziati prima del 1º settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

38.0.39

Ferrari, Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Estensione della cessione del credito al Bonus *mobili)*

1. All'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, dopo la lettera *f)*, aggiungere la seguente: *f*-bis*)* acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto Legge 4 aprile 2013, n. 63».

38.0.40

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Fondo a sostegno del settore portuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore portuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione portuale.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto dei minori ricavi percepiti dai gestori portuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, m190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

38.0.41

Mirabelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.

3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30%, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.42

Mirabelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

38.0.43

Mirabelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

38.0.44

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.45

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

i. una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

ii. una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

38.0.46

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta.»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «dalla corresponsione» inserire le seguenti: «della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali»;

2) sopprimere le seguenti parole: «...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

38.0.47

Giacobbe, Alfieri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Incremento risorse per elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.48

Garavini, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

38.0.49

Merlo, Cario

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 38- ***bis.***

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

39.1

Mangialavori

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tali fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e accelerazione del pagamento della quota delle *royalties* da attività estrattive in mare alle marinerie aventi diritto».

39.2

Damiani

Precluso

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività (di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012), di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che parte delle risorse del Fondo di cui al precedente comma, per un valore complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività, rientrano

l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, da destinare a tale finalità.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva.».

39.3

Pittella

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

1-*ter*. Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività all'ingrasso e al finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, che saranno previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 675 e seguenti, della legge 30 dicembre n. 145 del 2018.

1-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva».

39.4

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle (finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 1.».

39.5

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno.".

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a sostegno del comparto agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura».

39.6

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera *f)* delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.».

39.7

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.8

Caligiuri

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.9

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

39.10

Caligiuri

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000" e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da

euro 500 ad euro 1.000"».

39.11

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.12

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

39.13

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.14

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

39.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a curo 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

39.16

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.17

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000".».

39.18

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

39.19

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa.».

39.20

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al comma 142 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa».

39.21

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole e associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.22

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto

o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021.».

39.23

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

3. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.24

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.25

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati

tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.26

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

39.27

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*"».

39.28

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.29

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.30

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

39.31

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo della legge 208/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98: dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99: dopo le parole "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.32

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 98:

dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine

agricole"».

39.34

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'alti, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.36

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.37

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

39.38

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

G39.1

Mollame

Precluso

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo e vino buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività. A titolo di esempio i vini di maggior pregio e con più certificazioni hanno subito una flessione importante nelle vendite.

Considerato che

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente Made in Italy, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*.

G39.2

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il prezzo del gasolio, dono il crollo avvenuto durante l'anno 2020, è da mesi in continua crescita, comportando conseguenze anche per il carburante agricolo;

che la domanda di greggio ha fatto aumentare considerevolmente la fissazione del prezzo medio del gasolio, passato da 1,248 euro/litro del 9 novembre 2020 a 1,445 euro/litro del 22 marzo 2021 e, per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, da 0,33 euro/litro a 0,48 euro/litro;

la situazione è delicata per tutto il comparto agroalimentare a partire dal settore agromeccanico, impegnato oggi nelle lavorazioni in campo e, fra pochi mesi, con la raccolta di frutta e ortaggi ed il loro trasferimento su gomma;

occorre anticipare le certe ripercussioni negative sul settore agricolo con interventi ulteriori che incidano sensibilmente sulle accise all'acquisto del carburante agricolo agevolato.

impegna il Governo:

a voler adottare i provvedimenti normativi idonei ad esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.

G39.3

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che,

il processo di ammodernamento tecnologico del parco mezzi ad uso agricolo è più lento più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, e questo anche per una minore stabilità reddituale ed occupazionale nel settore;

secondo stime recenti, in Italia l'età media del parco macchine supera ben oltre i vent'anni, risultando pertanto tra i più vecchi d'Europa, traducendosi nella difficoltà da parte degli operatori del settore di poter disporre di macchine ed attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative più recenti in materia ambientale e di salute e sicurezza;

è necessario dunque avviare in Italia un celere processo di rinnovamento del parco macchine esistente la cui implementazione risulta dunque fondamentale per una significativa riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sull'ambiente, per tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza sul lavoro, per accrescere l'efficienza e la produttività delle operazioni svolte, garantendo quindi un miglioramento, in chiave sostenibile e competitiva delle imprese interessate.

impegna il Governo:

a valutare di adottare le opportune iniziative per favorire un celere processo di ammodernamento del parco macchine esistente per uso agricolo, con alimentazione a biometano, attraverso il riconoscimento di appositi incentivi per la rottamazione dei mezzi più obsoleti ed maggiormente inquinanti.

G39.4

Mollame

Precluso

Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premesso che:

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «*food Made in Italy*», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IG P, sinonimo di qualità ed esclusività.

Considerato che:

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente *Made in Italy*, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Per quanto riguarda in particolare la filiera suinicola, questa è al centro di particolari condizioni congiunturali economiche che «in aggiunta all'emergenza da Covid19» hanno reso particolarmente critica la salvaguardia della produzione del tipico suino italiano pesante (connotato da maggior peso ed età e dunque maggiori costi di produzione e macellazione), condizioni quali le dispute commerciali tra USA e UE e tra USA e Cina che hanno visto nella carne suina e nei prodotti a base di carne suina uno dei principali obiettivi, con ripercussioni non solo sugli scambi, ma anche sulle filiere di approvvigionamento delle materie prima o ancora l'epidemia della PSA in Cina ed in Europa,

malattia esclusivamente veterinaria che ha decimato i capi-suini ed ha causato carenze di materie prime e difficoltà nell'assicurare le forniture di carni suine per l'alimentazione umana,

impegna il Governo:

a valutare una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*, avendo particolare riguarda alla misura della contribuzione destinata alle 43 produzioni DOP e IGP di prodotti a base di carne della salumeria nazionale, destinando a questo comparto un aiuto significativamente superiore in ragione della particolare ed unica condizione congiunturale che affligge il settore da ormai due anni unitamente all'emergenza da Covid-19.

G39.5

De Petris, Perilli, Errani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nel documento COM/2020/381 contenente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come «*From farm to fork*), ha specificato come «la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»;

il 19 ottobre 2020, inoltre il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha approvato le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla strategia «Dal produttore al consumatore» e ha riconosciuto che la suddetta «strategia è al centro del *Green Deal* e affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami tra alimentazione, società sane e un pianeta sano»;

nelle Conclusioni del Consiglio sulla strategia «Dal produttore al consumatore», nell'ambito dell'Azione necessaria per una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, si evidenzia che è «necessario attribuire particolare importanza alla salute degli animali, alla biosicurezza e al benessere degli animali» e il Consiglio invita la Commissione a «valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficio di livelli più elevati di benessere degli animali»;

considerato che:

sul versante dell'attività agricola, il benessere animale è inserito trai criteri obbligatori che devono essere rispettati per poter beneficiare dei contributi derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC);

l'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale» al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, saranno definiti la disciplina produttiva inerente ai requisiti di salute e benessere animale, le altre misure e procedure con cui identificare i prodotti conformi alla certificazione;

l'adesione al «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano a rispettare lo specifico disciplinare che sarà appositamente predisposto dai Ministeri competenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo interministeriale di confronto sul processo di redazione e implementazione del Sistema di qualità nazionale benessere animale, nell'ambito della sostenibilità della produzione alimentare e della promozione di modelli aziendali alternativi che garantiscano una maggior tutela degli animali e la libertà di scelta del consumatore.

39.0.1

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.».

39.0.2

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del

medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto dei Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

39.0.3

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure di sostegno delle imprese agricole)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La proroga di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021, sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.4

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. All'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito."».

39.0.5

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

39.0.6

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in favore delle imprese agricole)

1. AI fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

39.0.7

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Istituzione del Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale di nuova generazione alimentati a biometano, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola con aliti livelli di emissioni inquinanti.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa

intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.8

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge."».

39.0.9

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - *(Revisione del Fondo per io sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1.* All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.10

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e

che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

5. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «COVID-19» in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: "550 milioni" *con le seguenti:* "490 milioni".

39.0.11

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis)* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della

valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.12

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione aerea di agrofarmaci esclusivamente mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità *(Visual Line of Sight)*.

3. All'articolo 1, comma 520, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "agricoltura di precisione" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura".

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci

di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "549,8 milioni".

39.0.13

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno alle imprese del settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.15

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Compensazione IVA zootecnia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, il comma 39 è sostituito dal seguente: "Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'annualità 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 70 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

39.0.16

Trentacoste, Puglia, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 11. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

39.0.17

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.18

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma i, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

39.0.19

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

39.0.20

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

39.0.21

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, nel limite ivi previsto, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.22

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nel limite ivi previsto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

39.0.23

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c.».

Conseguentemente, all'articolo 41 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni»*;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 39-*bis* a decorrere dall'anno 2022, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.24

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopole parole:"e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c."».

39.0.25

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 504, dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile";

b) il comma 505 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.26

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «mutui a tasso zero» sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.27

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riduzione dell'accisa per carburante ad uso agricolo)

1. Alla Tabella A, n. 5, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la percentuale: "22 per cento" in corrispondenza di: "gasolio" con la parola: "esente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.28

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019,11. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

39.0.29

De Petris, Errani, Taricco, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di curo"

sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.31

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.32

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «545 milioni».

39.0.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto- legge.».

39.0.34

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Sostegno produttori fiori recisi)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di curo per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.35

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.36

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso: "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso: "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

2. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle parole: "40 ettolitri".

4. Al punto n. 82 della Tabella A - Parte III - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154.".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", esclusa quella artigianale,".

6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.37

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.».

39.0.38

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.39

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

39.0.41

Caligiuri, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree

demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

39.0.43

Taricco, Biti, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

39.0.44

Caligiuri, Berardi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.45

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

39.0.46

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella

fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547,5 milioni».

39.0.47

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure a sostegno degli operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" è inserito il seguente periodo: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

2. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale risorsa sul territorio nazionale, quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore di 20 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, start-up per lo sviluppo della filiera del tonno rosso. Tra le attività di filiera, quale necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola start up produttiva.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.48

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

39.0.49

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli armi 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.50

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Valorizzazione degli scarti agricoli in ottica di economia circolare)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione con matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici non si applica agli effluenti zootecnici.».

39.0.51

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.52

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al comma 9, dopo la lettera d*)*, è inserita la seguente: "*d*-bis*)* dalle aziende agricole."».

Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d*-bis*)*, del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031, si provvede si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

39.0.53

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del presente comma, ad eccezione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 c. 1 lett. *d)* del presente decreto, devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

I produttori e gli utilizzatori si adeguano agli obblighi del presente comma entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto."».

39.0.54

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Fondo per l'industria dolciaria)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività dell'industria dolciaria dei prodotti da ricorrenze e quella delle produzioni di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese appartenenti alla categoria della trasformazione alimentare connotate da forte stagionalità per

l'acquisto di materie prime 100 per cento italiane, valorizzando la materia prima di territorio.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «è incrementato di 550 milioni di euro» *con le seguenti*: «è incrementato di 500 milioni di euro».

39.0.55

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Potenziamento della cambiale agraria e pesca)

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

39.0.56

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.57

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rafforzamento del sistema allevatoriale italiano)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese e di rafforzare il settore zootecnico, anche attraverso la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3. Le predette fusioni devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.».

39.0.58

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

39.0.59

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato delle clementine, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

39.0.60

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: ", escluso quello destinato alla semina" sono soppresse;

b) alla parte II-*bis* aggiungere la seguente voce: "1-*sexies*) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.61

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*"».

39.0.62

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno dell'esercizio dell'attività d'impresa agricola)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base fondiaria delle aziende agricole e di migliorare la capacità reddituale degli imprenditori agricoli, all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «vendita forzata» sono eliminate».

39.0.63

Caligiuri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure per il sostegno del settore vitivinicolo)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, dall'entrata in vigore del presente articolo e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per le cessioni di vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine

controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati effettuate dalle imprese agricole nei confronti delle imprese del canale Ho.Re.Ca. l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La presente disposizione si applica alle predette imprese agricole indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.64

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.65

Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Agevolazioni per le imprese vitivinicole)

1. Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

39.0.66

Marti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione" è aggiunto quanto segue:

"*g)* il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti"».

39.0.67

Mollame

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.".

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

39.0.68

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera *c)* della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

39.0.69

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni in materia portuale)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio

economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020».

39.0.70

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Protocollo condiviso di regolamentazione per lo svolgimento di feste e cerimonie)

1. Al fine di consentire il riavvio delle attività delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, con apposita intesa tra il Ministero della salute e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da approvare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione di un protocollo condiviso uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche necessarie ad assicurare l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza di feste e cerimonie di natura privata».

39.0.71

Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-*bis*. - *(Contratto di Logistica)* - Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

39.0.72

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.73

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.74

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque, "sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: " Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.75

Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

39.0.76

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati in stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese attive nei settori del turismo, degli eventi culturali e della congressistica e nella fornitura di servizi ad essi collegati.

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono contrassegnate dai seguenti codici Prodcom Ateco 2007:

a) 17231230: buste (incluse le bustine)

b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;

c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;

d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);

e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;

f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina).

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agii aiuti *de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.77

Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per il controllo delle case famiglia)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affido familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

39.0.78

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità e interoperabilità con Osservaprezzi)

1. Al fine di dispone una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione odi concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al Gomma 105".

2. Al fine di disporre l'interoperabilità tra l'anagrafe nazionale carburanti e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione dopo il comma 101, dell'articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, inserire il seguente: "101-*bis*: Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e individuano gli strumenti utili all'interoperabilità tra l'anagrafe di cui al comma 100 e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99"».

39.0.79

Mallegni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2015, n. 216 le banconote e le monete in lire possono essere convertiti in euro per un periodo di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 2, lettera *b),* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce adeguata informazione sulle disposizioni del presente articolo.».

39.0.80

De Bonis

Precluso

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale,

previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"».

39.0.81

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Montani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure in materia di radio-protezione)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "e non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e non oltre il 31 dicembre 2021".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

5-*ter*. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente articolo: "Art. 26-*bis (Disposizioni Transitorie)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2, Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".».

39.0.82

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici- non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

G40.1

Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Moronese, Comincini, Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del

paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

considerato che:

il provvedimento prevede come criterio per il riconoscimento al «diritto di sostegno», una riduzione di fatturato del 30 per cento del 2020 rispetto al 2019 quale anno di riferimento;

per alcune attività del cratere sismico, delineato dopo i terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, il suddetto criterio rischia di essere non adeguato in quanto solo alcune di esse avevano ripreso la loro attività nel corso del 2019, restando comunque molto lontane dal ritornare ad un livello di fatturato fisiologico;

le soluzioni previste per la ripresa delle attività delle zone terremotate, come da ordinanza n. 9 del Commissario Speciale alla Ricostruzione «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e da ordinanza n 418 del 29/11/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, erano entrambe a carattere «emergenziale», e non idonee a chi aveva necessità strutturali perché allocato in uno dei comuni distrutti dal sisma, comportando quindi inevitabilmente un ritardo alla ripresa delle attività;

le soluzioni volte al soddisfacimento della esigenza abitativa erano S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) e C.A.S. (Contributo di Autonoma Sistemazione), e che nei comuni più danneggiati non è stato comunque possibile per i cittadini rimanere in loco dato che spesso l'intero patrimonio immobiliare è stato inizialmente dichiarato inagibile; conseguentemente alcuni cittadini hanno optato per la soluzione di autonoma sistemazione lasciando pertanto inevitabilmente quei comuni, riducendo ulteriormente e in maniera sostanziale il numero degli utenti per quelle attività che nel frattempo sono riuscite ad aprire;

che per gli stessi comuni il numero degli utenti era già notevolmente inferiore rispetto all'ante terremoto vista l'impossibilità di beneficiare di turismo stanziale, spesso fondamentale per determinate attività,

impegna il Governo:

a consentire di esonerare le attività nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e 2017 dal criterio della riduzione di fatturato, o in alternativa, a consentire, in luogo alla riduzione di fatturato 2020 relativamente all'anno 2019, qualora le condizioni rendano questo requisito inadeguato, la riduzione di fatturato relativamente all'anno 2015, ovvero ultimo periodo «regolare» prima del sisma.

40.0.1

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 viene riconosciuto alla Regione Piemonte un contributo di 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

40.0.2

Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. In considerazione degli effetti derivanti-dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dell'impatto determinato sulle persone con disabilità assistite dall'INPS, anche al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente "venticinque".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti dell'Ente associativo di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458.

40.0.3

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)

1. Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza nazionale relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché garantire l'esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste all'articolo 2 e 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico».

40.0.4

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

40.0.5

Lonardo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifiche alla denominazione del territorio nazionale in zone)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*septies* è aggiunto il seguente:

"16-*octies*. In deroga ai precedenti commi, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, se dai risultati del monitoraggio non risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose per una o più province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell'ambito del territorio regionale considerato, non si applicano, conseguentemente, in relazione a specifiche province del territorio regionale, le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del COVID-19"».

40.0.6

Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

40.0.7

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Potenziamento risorse per assistenza Isee)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro per le attività e finalità legate nell'assistenza delle DSU ai fini ISEE, effettuate in convenzione tra INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi dell'articolo 11, comma i, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.8

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifica della composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) sostituire le parole: "la Commissione è formata da undici componenti" con le parole: "la Commissione è formata da dodici componenti";

b) dopo le parole: "Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie," aggiungere le parole: "uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,"».

40.0.9

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2918, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

40.0.10

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Grassi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

40.0.11

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, quinto periodo, le parole: "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "A meno di quanto determinato nel successivo comma 6-*bis*,";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, attinenti agli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing*, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo di cui al precedente comma 6, almeno nella misura in cui, verificata preliminarmente l'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, lo stesso contributo pubblico garantisca all'operatore un'equilibrata remunerazione del capitale investito."».

40.0.12

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Grassi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con la normativa comunitaria, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio».

40.0.13

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Interventi in materia di green mobility*)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

40.0.14

Collina, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.15

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) *e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice

civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.16

Marino, Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.18

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.19

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.20

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.21

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.22

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.».

40.0.23

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.24

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle società cooperative)

1. All'articolo 26, comma 19-*bis*, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative possono eseguire l'aumento di capitale di cui al precedente comma lettera *c)*, tramite ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-*sexies*, comma 3, del codice civile."».

40.0.25

Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4-*ter* è sostituito dai seguenti:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1º giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.26

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

40.0.27

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e 30 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,

n. 189, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 6, del presente decreto-legge".».

40.0.28

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

"683-*bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241".».

40.0.29

Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1º luglio 1999, (data di recepimento della direttiva ascensori 95"16"CE) e immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza in conformità con gli *standard* europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

40.0.30

Romeo, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

40.0.31

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 dopo le parole: "mancato pagamento del canone alle scadenze" inserire le seguenti: "in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare"».

40.0.32

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti"».

40.0.33

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 sostituire le parole: "ed abitati dal debitore e dai suoi familiari" con le seguenti: "ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile"».

40.0.34

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Dopo comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili"».

40.0.35

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta

municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

40.0.36

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.».

40.0.37

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.38

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1.La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

40.0.39

Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

40.0.40

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. Fino al 30 giugno 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.

2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del

primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.».

40.0.41

De Siano, Cesaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. In considerazione delle straordinarie condizioni sanitarie e sociali determinate dall'emergenza causata dall'epidemia Sars-19, per il periodo di durata dello stato d'emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Governo, può essere sospesa l'esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione d'immobili realizzati in violazione delle norme urbanistico-edilizie e che risultino utilizzati quale prima abitazione da soggetti in grave difficoltà a reperire soluzioni alloggiative alternative.

2. La sospensione è disposta dal prefetto, su proposta del sindaco, che motiva la sussistenza nel caso specifico delle condizioni soggettive di cui al comma precedente.».

40.0.42

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di curo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di "incasso istituzionale" riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire la cifra: «550» *con la seguente*: «450».

40.0.43

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. All'articolo 79, comma secondo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 aggiungere, in fine, le parole: "e stabilimenti balneari".».

40.0.44

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:"alberghiere" inserire: "stabilimenti balneari".».

40.0.45

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Per l'anno 2021 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

40.0.46

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera *c)*, n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.».

40.0.47

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

40.0.48

Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disciplina in materia di cedibilità di determinate categorie di crediti d'imposta)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Possono essere sempre ceduti i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i crediti d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

40.0.49

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-*bis* le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)* e *d)*" ed al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

40.0.50

Fenu, Dell'Olio

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *c)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *c)*, *d)*" e al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le seguenti: "o in assegnazione".».

40.0.51

Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Qualificazione beneficiari degli incentivi per efficienza energetica e sisma bonus*)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, le parole: "lettera *c)*"sono sostituite dalle seguenti: "lettere *c)* e *d)"*;

b) al comma 9, lettera *d)*, dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «400 milioni».

40.0.52

Endrizzi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Interpretazione autentica del comma 153 della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.53

Piarulli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

1. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies)* è sostituito dal seguente: "1-*quinquies)* prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.54

Leone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure in favore dei centri antiviolenza)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle relative disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità', entro la chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n.8 Pari Opportunità' - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri e per le finalità di cui al presente decreto e alle disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.'"».

40.0.55

Pesco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 40- ***bis.***

(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo locazioni", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-*bis* a 47-*octies* del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-ter*)* il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato."».

40.0.56

Pesco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) - 1.* Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 11-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;".

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo t, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario-del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti dei nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui siano conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui

al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c), e*d *e)* del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo to, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 gennaio 2012, n. 30, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'art. 12-*bis*, comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'art. to, comma r o di cui all'art. 12-*bis*, comma i della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede.».

40.0.57

Romano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. In considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con delibera dei Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Il predetto termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è

differito alla fine del periodo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma i sono sospesi i termini di cui all'articolo 14, comma 2, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini relativi allo svolgimento di attività difensiva e alla presentazione di ricorsi giurisdizionali.».

40.0.58

Misiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per le attività rese nell'anno precedente, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «530 milioni».

40.0.59

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c*-bis*)* effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;"».

40.0.60

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di tabacchi sequestrati per uso personale)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11- ***bis.***

(Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale)

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'Unione europea trasportati da privati viaggiatori per uso personale, e di cui è esclusa la finalità commerciale, acquistati all'interno degli scali portuali, aeroportuali e sulle imbarcazioni in regime di *duty free*, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da *e)* ad *h)* del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno1965, n.723, possono essere importati, nel limite del triplo del quantitativo consentito, previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo l'articolo 301-*bis*, è

aggiunto il seguente:

"Art. 301- ***ter*** .

(Prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco sottoposti a sequestro)

1. I prodotti-derivati dalla lavorazione del tabacco sequestrati e in deposito presso gli spazi e i magazzini doganali per un periodo superiore ai 90 giorni possono essere confiscati con provvedimento del capo dell'ufficio doganale e messi in vendita con procedura stabilita con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che garantisca la partecipazione alla procedura di vendita di soli operatori professionali nel settore della vendita dei tabacchi e la riscossione delle imposte che sarebbero dovute per la vendita dei prodotti e la copertura dei costi del servizio di custodia e vendita, ottenuto, ove necessario, il nulla osta dell'autorità giudiziaria eventualmente procedente per la violazione di norme penali.

2. Con il medesimo provvedimento del direttore generale di cui al comma i è disciplinata la messa in vendita dei prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco già confiscati e acquisiti al patrimonio pubblico."».

40.0.61

Vaccaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Fondo patronati)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

40.0.62

Di Girolamo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito del

predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.00o di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.00o euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.63

Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1suporeset agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

40.0.64

Boldrini, Iori, Collina

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,'n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1

comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2-012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1« agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli-oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge-6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1'agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

40.0.65

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Maggiori oneri da emergenza Covid)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".».

40.0.66

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

40.0.67

Margiotta, Pittella, Ferrari

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(SAL Mensili)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

40.0.68

Verducci

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50- ***ter.***

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

40.0.69

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 1, capoversi commi 2-*bis*

e 2-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo».

40.0.70

Balboni, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione "magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

40.0.71

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "522,5 milioni"».

40.0.72

de Bertoldi, Iannone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da

mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1º giugno 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1 Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatati delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

40.0.73

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Misure urgenti per imprese e professionisti)

1. Per i periodi d'imposta aventi-inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.».

41.0.1

Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

*(Modifica dell'articolo 125-*sexies *del TUB)*

1. L'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo

programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

42.1

Nastri, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-*bis*. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "29 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"; le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2500 euro"».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

42.2

De Poli

Precluso

All'articolo 42 al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2021» *sono aggiunte le seguenti:* «Fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del fondo, il ristoro è concesso nella misura prevista dallo stesso articolo 9-*quater*, senza riguardo al limite massimo di 1.200 euro».

42.3

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle misure di sostegno al settore turistico iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo è soggetto ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del turismo. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del turismo, al fine di l'allocazione delle risorse disponibili, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

42.0.1

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».

42.0.2

Conzatti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

42.0.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

01.1 id. a 1.0.56 (t2), 5.0.9 (t 2), 6.0.196 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.115

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.136 (testo 3) (id. a 1.89 (t2), 1.138 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Contributo a fondo perduto per start up*)*

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di 20 milioni di curo per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

1.160 id. a 1.154 (t2), 1.156 (t3), 1.159 (t2), 1.162 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.173 (testo 2) (id. 4.6 (t2), 4.29 (t2), 4.46 (t2), 4.54 (t2), 40.023 (t2), 4.0.46 (t2), 5.19 (t2), 5.0.50 (t2), 6.0.13 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020».

G1.500 (già G/2144/222/5 e 6)

Le Commissioni riunite

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

Premesso che,

la crisi pandemica legata al Covid-19 continua a condizionare la situazione economica e sociale del Paese, generando pesanti ricadute sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli occupazionali e di reddito;

nel mese di marzo, utilizzando lo scostamento di 32 miliardi autorizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021, il Governo ha perfezionato il decreto-legge in esame contenente un ampio spettro di misure di sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure;

l'uscita dalla situazione di grave crisi in atto, tuttavia, richiede di proseguire con determinazione nell'azione di sostegno all'economia, non soltanto per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma per evitare una caduta insostenibile di potenziale produttivo del Paese;

nel mese di aprile, in occasione della discussione del Documento di Economia e Finanze, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di 40 miliardi. Tali risorse saranno utilizzate nel nuovo provvedimento che vedrà la luce nei prossimi giorni;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all'economia, in via di adozione:

a) ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori impattate dalla crisi da Covid-19, nonché misure volte a sostenere la copertura di parte dei costi fissi a carico delle imprese, con particolare riguardo all'estensione e alla proroga del credito di imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e alla copertura della quota fissa delle bollette elettriche;

b) adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (mense e servizi di pulizia, etc.), con particolare riguardo alla cassa integrazione;

c) misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti;

d) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti alle PMI e delle misure relative al "Fondo Gasparrini";

e) lo stanziamento di adeguate risorse, pari ad almeno 600 milioni di euro, in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) da parte delle imprese;

f) lo stanziamento di ulteriori risorse, pari ad almeno 100 milioni di euro, in favore del Fondo per la montagna di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame;

g) la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura e nel settore del turismo, lavoratori ciclici, dello spettacolo, della cultura e agli "invisibili";

h) lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali da destinare all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché per rafforzare la capacità di risposta nei confronti di persone e nuclei familiari in condizione di povertà e maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio-economica;

i) lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19;

l) misure finalizzate a risolvere problematiche del settore Fiere;

m) misure in favore delle imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, compreso il loro indotto, oggetto di chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura delle suddette attività.

1.0.50 (testo 2) (id. a 1.0.48 (t2), 5.68 (t2), 5.0.13 (t2), 6.0.204 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

*«Art. 1-****bis.***

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.

1.0.60 (testo 2) (id. a 5.114 (testo 2), 5.115 (testo 2), 5.116 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica"».

1.0.61 (testo 2) (id. a 5.18 (testo 2), 5.107 (testo 2), 5.0.97 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Art.1-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed e)"».

1.0.70 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "COVID-19", sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità, I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, dove nel settimo periodo la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "quattordici", Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge n. 145 del 2018».

2.2-bis (testo 2) (id. a 2.1-ter (t2), 2.3 (t2), 2.4 (t2), 2.8 (t2), 2.11 (t2), 2.13 (t2), 2.14 (t2), 2.15 (t2), 2.18 (t2), 2.19 (t2), 2.20 (t2), 2.21 (t2), 2.26 (t2), 2.29 (t2), 2.30 (t2),2.31 (t2), 2.32 (t2), 2.34 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *1*. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	e 64.400.000
TRENTO	e 50.600.000
VENETO	e 24.774.995
LOMBARDIA	e 24.057.883
VALLE D'AOSTA	e 20.435.083
PIEMONTE	e 18.783.151
ABRUZZO	e 5.931.068
FRIULI	e 3.794.994
EMILIA R	e 3.721.052
MARCHE	e 2.768.442
TOSCANA	e 2.538.480
SICILIA	e 2.042.130
BASILICATA	e 1.695.175
UMBRIA	e 1.530.266
CALABRIA	e 1.113.732
CAMPANIA	e 743.720
MOLISE	e 409.494
LIGURIA	e 352.380
LAZIO	e 172.042
SARDEGNA	e 101.116
PUGLIA	e 34.796
TOTALE	e 230.000.000

5.28 (testo 2) (id. a 5.27 (t2), 5.29 (t2), 5.33 (t2), 5.34 (t2),5.35 (t2), 5.42 (t2), 5.43 (t2),5.44 (t2), 5.45 (t2), 5.91 (t2), 6.0.97 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

5.49 (testo 2) (id. a 6.0.65 (t2), 38.0.34 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo

del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.71 (testo 2) (id. a 5.74 (t2), 5.75 (t3),5.78 (t2), 5.79 (t2), 5.0.34 (t2), 6.0.85 (t3),6.0.86 (t2), 6.0.127 (t2), 30.0.50 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.120 (testo 2) (id. a 5.110 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.0.55

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art 5- ***bis.***

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

6.24 (testo 3) (id. a 6.23 (t2), 6.26(t2), 6.28 (t2), 6.31 (t2), 6.33 (t2), 6.34 (t2), 6.35 (t2), 6.36-bis (t2), 6.38 (t2), 6.43 (t2), 6.45 (t2), 6.46 (t2),6.49 (t2),6.52 (t2),6.0.37 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.142 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione».

6.0.174

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis*** .

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.191 (testo 2) (id. a 6.0.190 (t2), 6.0.263 (t3), 38.0.30 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.200 (testo 5) (id. a 1.168 (t2), 1.0.4 (t2), 6.0.43 (t2), 6.0.45 (t2),6.0.48 (t2),6.0.51 (t2),6.0.201 (t2), 6.0.252 (t2), 21.0.11 (t2),21.0.14 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente;*

«Art. 21 ***-bis.***

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

6.0.206 (testo 2) (id. a 6.0.205 (t2), 6.0.207 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 ***-bis.***

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta

2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.226 (testo 2) (id. a 5.90 (t2), 6.0.69 (t2), 6.0.216 (t2), 6.0.217 (t2), 6.0.218 (t2), 6.0.219 (t2), 6.0.222 (t2), 6.0.223 (t2), 6.0.227 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.275 id. a 5.118 (t2), 5.0.113 (t2), 6.0.276 (t2),30.148 (t2), 30.0.86 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

8.3 (testo 2) (id. a 8.5 (t2), 8.7 (t2), 8.11 (t2), 8.30 (t3), 8.31 (t2), 8.51 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

8.37 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

9.0.1 (testo 3) (id. a 9.0.4 (t3), 19.0.44 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3. della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

10.0.20 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10 ***-bis.***

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n, 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

11.7 (testo 2) (id. a 11.6 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

12.0.1 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il versamento dell'assegno di mantenimento, presso il ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, è istituito un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente Gomma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

13.0.7 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 365 le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "ad uno dei genitori disoccupati"».

14.0.1 (testo 2) (id. a 1.2 (t2), 1.4 (t2), 1.165 (t2), 10.34 (t2), 14.0.2 (t2), 14.0.3 (t2), 14.0.4 (t2), 30.0.75 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

15.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

18.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1 maggio 2021,

è riconosciuta una indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di curo per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità alla quale si applica l'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

19.20 id. a 19.12 (t2), 19.16 (t2), 19.22 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.0.21 (testo 2) (id. a 18.0.1 (t2), 19.0.1 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19 ***-bis.***

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

Conseguentemente:

All'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituta dalla seguente:

"*c)* dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-*bis*, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

'463-*bis*. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-*bis* annesso alla presente legge.'";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.2 (testo 2) (id. a 20.3 (t2), 20.4 (t2), 21.2 (t2), 21.3 (t2), 21.4 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.31

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.0.2 id. a 20.0.3 (t2), 24.0.6 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20-***bis.***

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorrere dal 2022,"».

20.0.22 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.1 (testo 2) (id. a 22.0.13 (t2), 22.0.15 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

21.0.2 id. a 22.0.23 (t3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello dì scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente

decreto-legge.».

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4.

23.11 (testo 2)/1

Minuto

Precluso

All'emendamento 23.11 (testo 2), dopo il comma 3-ter *aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2023. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.»

23.11 (testo 2) (id. a 23.9 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

23.0.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.6 (testo 3) (id. a 36.0.19 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 23 ***-bis.***

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

24.3 (già 23.14)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.0.10 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave».

25.1 id. a 25.3 (t2), 25.6 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

26.28 (testo 2)/1

Di Girolamo, Pesco

Precluso

All'emendamento 26.28 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese esercenti le attività di bus turistici»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» *aggiungere le seguenti:* «nonché le imprese esercenti le attività di bus turistici».

26.28 (testo 2)/2

Di Girolamo, Pesco

Precluso

All'emendamento 26.28 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le imprese che esercitano attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché le imprese che esercitano attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218».

26.28 (testo 2) (id. a 1.166 (t2),2.0.8 (t2),5.65 (t2),5.75 (t3),6.0.215 (t2),26.32 (t2),26.56 (t2),29.2 (t2),29.14 (t2),29.0.11 (t2),29.0.12 (t2),29.0.13 (t2),30.37 (t2),30.0.25 (t2),36.0.25 (t2),36.0.38 (t2),38.0.11 (t2),38.0.15 (t3),39.0.26 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole*: «200 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «220 milioni di euro» *e dopo le parole*: «operanti nei centri storici» *sono inserite le seguenti*: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente*: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

c) *L'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

26.54 (testo 2) (id. a 26.53 (t2), 26.55 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.0.32 (testo 2) (id. a 10.0.3 (t2), 10.0.4 (t2), 26.57 (t2), 30.164 (t2), 30.165 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 26- ***bis.***

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».

28.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«m-bis) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea".

28.6 id. a 6.0.133 (t2), 37.4 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

29.1 (testo 2) (id. a 29.3 (t2), 29.4 (t2), 29.5 (t2), 29.6 (t2), 29.15 (t2), 29.16 (t2), 29.17 (t2), 29.49 (già 30.31) (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti*: «in via prioritaria» *e dopo le parole*: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le*

seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.10 (testo 2) (id. a 29.9 (t2), 29.11 (t2), 29.0.9 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

29.0.5 id. a 29.42 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.8 id. a 6.0.66 (t2), 39.27 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.19 (testo 3) ([id a 30.0.85 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da

virus COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

30.6 (testo 2) (id. a 6.0.15 (t2), 30.5 (t2), 30.7(t2), 30.8 (t2), 30.13 (t2), 30.14 (t2),30.16 (t2), 30.17 (t2), 30.19 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1*:

- *lettera* a) *le parole*: «30 giugno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2021»;

- *lettera* c) *le parole*: «165 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «330 milioni»;

- *il comma 2 è così sostituito*: «Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di curo ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

30.32 id. 30.34 (t2), assorbe 30.0.11 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.54

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.64 (testo 2) (id. a 30.11 (t2), 30.57 (t2), 30.81 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.120 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021,".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma 6-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.«.

30.131 (testo 2) (id. a 31.0.19 (t2), 31.0.29 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"».

30.139 (testo 2) (id. a 30.138 (t2), 30.140 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente*: «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

b) *Al comma 8, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

c) *Al comma 9, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

d) *Al comma 10, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023»;

e) *Al comma 11, sostituire le parole*: «1º gennaio 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2023».

30.159

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il

termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.167 (testo 3) (id. a 30.168 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

30.192 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di cinque mesi"».

30.205 id. a 30.0.12 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.217 id. a 5.0.101 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.0.7 (testo 2) (id. a 30.109 (t2), 30.0.8 (t2), 30.0.9 (t2),])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.11 (testo 3) (id. a 30.0.12 (t2), 30.0.17 (t2), assorbiti da 30.32])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.64 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatesi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021 con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 420.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n. 137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

30.0.81 (testo 2) (id. a 30.0.80 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla convenzione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

30.0.91 (testo 2) (id. a 39.0.41 (t2), 39.0.43 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

30.0.110 (testo 4) ([già 40.0.62) id. a 30.197 (t5])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- ***bis.***

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al Gomma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al

Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza".

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10- ***bis.***

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita

sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante-del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter* del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10- ***ter.***

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.».

31.4 (testo 2) (id. a 31.16 (t3), 31.0.21 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

31.8 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.15 (testo 2) (id. a 31.16 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

31.30 (testo 2) (id. a 31.9 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

32.0.5 (testo 2) (id. a 32.0.4 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A".».

33.8 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.0.1 (testo 2) (id. a 20.0.23 (t3), 33.5 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis* Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021.

2-*quinquies*. All'onere derivante dai commi 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 60 milioni di euro per l'anno

2021 si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

34.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.*"*.

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*"*2-*bis*. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.*"*.

34.0.1 (testo 3) (id. a 34.5 (t2), 34.0.2 (t2), 34.0.3 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.7 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza,

mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

3, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n, 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST, e di sottotitolazione

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del-Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n, 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7, Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si prevede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

35.9 id. a 35.7 (t2), 35.10 (t2), 35.14 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.0.12 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario è autorizzata la

spesa di euro 1.500.000 per l'anno2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

36.5

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

36.9 (testo 3) (id. a 36.0.34 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

36.17 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

36.0.14 (testo 2) (id. a 36.3 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo I comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di curo nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

36.0.30 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di curo 700.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

36.0.53 id. a 35.5 (t2), 36.0.4 (t3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 36- ***bis*** .

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il

seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

37.11 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente;

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi' oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.0.15 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.41 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi,

richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma".».

39.30 (testo 3) (id. a 30.129 (t2), 30.145 (t2), 39.0.38 (t2), 39.0.53 (t2), 39.0.61 (t2), 40.0.19 (t2), 40.0.23 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis"*.

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-*quiqnuies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-*sexies*. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera *b)*, della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento".

1-*octies* In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.56 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Nelle zone montane le misure di incentivazione di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.58 (testo 2) (id. a 19.0.28 (t2), 30.152 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai tini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.66 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

"Articolo 39-*bis*

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

40.0.9 (testo 3) (id. a 4.0.7 (t2), 5.0.109 (t2),])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.17 id. a 40.0.14 (t2), 40.0.19 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.30 (testo 2) (id. a 4.0.34 (t2), 4.0.36 (t2), 4.0.53 (t3), 40.0.36 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

40.0.56 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 40- ***bis.***

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41- ***bis.***

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in-data 2 agosto 1969, n. 1072;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art, 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di Vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

42.0.3 id. a 42.0.2 (t2), 42.0.4 (t2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 42- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

Coord. 1

Le Commissioni riunite

Preclusa

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte sui redditi» *sono inserite le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986», *le parole da:* «del testo unico» *fino a* «citato testo unico» *sono sostituite dalle seguenti:* «del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» *e le parole:* «a quello di entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettuazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a)*, numero 1), sono premesse le seguenti parole:* «all'alinea,»;

al comma 10, lettera b)*, la numerazione del capoverso* «1-*bis*» *è sostituita dalla seguente:* «1.1»;

al comma 12, le parole: «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'abrogazione delle disposizioni»*;*

al comma 13, lettera d)*, le parole:* «articolo 78 comma 3 decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 78, comma 3, del decreto-legge»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei limiti e delle condizioni previsti» *e, al secondo periodo, le parole:* «viene definito il monitoraggio» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definite le modalità di monitoraggio»*;*

alla rubrica, le parole: «per precompilata» *sono sostituite dalle seguenti:* «in materia di dichiarazione precompilata».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «, sono ripartite, tra le regioni e province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome».

All'articolo 5:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti per i quali» *e, all'ultimo periodo, le parole:* «sono rese disponibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «è reso disponibile»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» *è inserita la seguente:* «(ARERA)» *e le parole:* «diverse dagli usi domestici» *sono sostituite dalle seguenti:*

«diverse da quelle per usi domestici»*;*

al comma 3, le parole: «risorse rinvenienti» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse rivenienti»*;*

al comma 6, dopo le parole: «a favore della RAI» *sono inserite le seguenti:* «-Radiotelevisione italiana spa».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera c*), capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «13.»;

al comma 2, lettera c*), capoverso, alle parole:* «All'onere» *è premessa la seguente numerazione:* «313.».

All'articolo 8:

al comma 8, primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»*;*

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresì, precluso» *sono sostituite dalle seguenti:* «resta altresì preclusa»*;*

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» *sono sostituite dalle seguenti:* «esigenze finanziarie».

All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo sociale per occupazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «all'articoli 15 e 15-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti*: «agli articoli 15 e 15-*bis*»;

al comma 2, le parole: «né di NASpI» *sono sostituite dalle seguenti:* «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»*;*

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico Nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Comitato olimpico nazionale italiano» *e le parole da:* «, riconosciuti» *fino a* «(CIP)» *sono sostituite dalle seguenti:* «riconosciuti dal CONI e dal CIP»*;*

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» *sono premesse le seguenti:* «La società».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a*), le parole:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»*;*

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» *sono sostituite dalle seguenti:* «e quello relativo».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle Regioni e Province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «sedi territoriali delle regioni e delle province autonome» *e le parole:* «e provinciali autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle province autonome»*;*

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Proroga degli incarichi».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b*), capoverso, alle parole:* «L'esonero» *è premessa la seguente*

numerazione: «2.».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera c*), alinea, le parole:* «allegato 1 al presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

al comma 2, lettera e*), capoverso 464-*bis*, le parole:* «convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";»*;*

al comma 2, lettera g*), capoverso 467, ultimo periodo, le parole:* «emergenza epidemiologica COVID-19;» *sono sostituite dalle seguenti:* ««emergenza epidemiologica da COVID-19";»*;*

al comma 2, lettera h*), ultimo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 471» *sono inserite le seguenti:* «dell'articolo 1»*;*

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «in quanto compatibili»*;*

al comma 12, lettera a*), dopo, le parole:* «al comma 5,» *sono inserite le seguenti:* «secondo periodo,» *e le parole:* «"sulla eventuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e sulla eventuale»;

al comma 12, lettera c*), capoverso 5-*bis*, le parole:* «alla regione e provincia autonoma» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla regione o alla provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare».

All'articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze» *e le parole:* «inerenti l'emergenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «inerenti all'emergenza».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera i*), capoverso 4, le parole:* «(o per i lavoratori» *sono sostituite dalle seguenti*: «o per i lavoratori»*, le parole:* «ha inciso negativamente)» *sono sostituite dalle seguenti:* «ha inciso negativamente»*, le parole:* «(o a condizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «, o a condizione» *e le parole:* «l'aiuto)» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'aiuto»;

al comma 1, lettera j*), capoverso 5, le parole:* «(compresi i contributi» *sono sostituite dalle seguenti*: «, compresi i contributi»*, le parole:* «datore di lavoro)» *con le seguenti:* «datore di lavoro,»*, le parole:* «del personale beneficiario (o» *sono sostituite dalle seguenti:* «del personale beneficiario, o» *e le parole:* «del lavoratore autonomo)» *sono sostituite dalle seguenti:* «del lavoratore autonomo»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «individuate, con i provvedimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, individuate con i provvedimenti»*;*

al comma 5, lettera a*), dopo le parole:* «destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «"anche tenuto conto» *sono sostituite dalle seguenti:* «", anche tenuto conto».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «lett. *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»*;*

al comma 3, le parole: «lett. *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *c)*»*;*

al comma 5, le parole: «all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152,».

All'articolo 31:

al comma 4, le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129,»*;*

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» *sono aggiunte le seguenti:* «di euro»*;*

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sostegno alla fruizione» *e le parole:* «Regioni del mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «regioni del Mezzogiorno».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme digitali» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di piattaforme digitali».

All'articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell'Autorità politica delegata» *sono sostituite dalle seguenti:* «o dell'Autorità politica delegata»*;*

al comma 3, lettera a*), le parole:* «"e 20 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «"e di 20 milioni di euro».

All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «e di cui euro 1.150.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.150.000»*;*

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» *sono sostituite dalle seguenti:* «Guardia costiera,» *e le parole:* «e di euro 1.600.958» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed euro 1.600.958».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il fondo di parte corrente».

All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanziario» *sono sostituite dalle seguenti:* «settore bancario, finanziario»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del 17 giugno 2014» *e, al quarto periodo, dopo le parole:* «fermo restando quanto previsto al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera b*), dopo le parole:* «commissario straordinario» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.».

All'articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020»*;*

al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c*), le parole:* «dall'abrogazione della disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'abrogazione delle disposizioni».

Coord. 2

Le Commissioni riunite

Preclusa

Art. 1

Al comma 13, lettera b*), sopprimere le parole da:* «e modificato» *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g*), sostituire le parole:* «commi 599 e 602» *con le seguenti:* «comma

Art. 8

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»*;*

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» *con le seguenti:* «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza

Art. 12

Al comma 1, lettera c*), dopo le parole:* «possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a), c)* e *d),* 2-*bis* e» *inserire le seguenti:* «insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «il requisito di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3» *e sopprimere le parole:* «non trova applicazione».

Art. 20

Al comma 2, lettera h*), sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera *h*), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo».

Art. 21

Sostituire la rubrica con la seguente: «Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19».

Art. 24

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'equilibrio dell'anno 2020» *con le seguenti:* «dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020»

Art. 25

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi».

Art. 31

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative».

Conseguentemente, ai commi 1, lettera c*), 2, secondo periodo, 4, 5, primo periodo, e 6, primo periodo, dopo le parole:* «istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «ed educative statali».

Art. 38

Al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sul fondo» *e dopo le parole:* «misure di sostegno» *inserire le seguenti:* «a valere sulle risorse».

Allegato B

Intervento della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2144

Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, è la prima volta nel corso di questa legislatura che voteremo una fiducia con fiducia.

Perché, a differenza di tutte le fiducie coatte dei Governi precedenti questa al Governo Draghi è, di fatto, una fiducia che il Parlamento accorderà al lavoro del Parlamento stesso.

La fiducia su un maxiemendamento altro non è se non la sintesi corale che deriva da un lavoro complesso di ascolto, di condivisione, di composizione e di trasformazione delle proposte e delle richieste di aiuto delle parti sociali ed economiche del Paese in evidente difficoltà, e questo Parlamento ha lavorato finalmente come si deve, come sempre avrebbe voluto e dovuto fare, esercitando le prerogative legislative e di organo di più alta rappresentanza popolare.

Il faticoso, ma preciso e competente lavoro delle Commissioni finanze e bilancio, e dei relatori Toffanin e Manca, fino all'ultimo, anche oggi insieme a tutti noi darà un primo sollievo e porrà le basi per la ripartenza.

Il nostro grazie va agli uffici legislativi dei Gruppi e delle Commissioni per il prezioso supporto.

Questo provvedimento, che vale 31,5 miliardi, è la prima parte, l'acconto, di un percorso di sostegni che si completerà a brevissimo con un secondo provvedimento che vedrà la luce la prossima settimana e per il quale si utilizzeranno altri 40 miliardi; 11,15 miliardi di contributo a fondo perduto per far rifiatare le imprese; 6 miliardi per il lavoro e per contrastare la povertà; 3,5 miliardi per salute e sicurezza, con un importante investimento sui vaccini, che procedono spediti.

Per questo il nostro grazie va al Generale Figliuolo e all'organizzazione che ha visto tanto volontariato in prima linea negli *hub* vaccinali: medici, personale sanitario, professioni sanitarie, protezione civile ed Esercito non si sono mai fermati, supportati dal grande lavoro delle Regioni, dei Comuni e dei sindaci. Altri 3,5 miliardi agli enti territoriali.

Forza Italia ha mantenuto l'impegno di trasformare le proposte in misure concrete a sostegno delle imprese, dei professionisti e di tutte le realtà produttive, realizzando il proprio principio di sostenere e rafforzare la grande alleanza pubblico-privato che dovrà essere la base di qualsiasi azione futura, a cominciare dal prossimo decreto semplificazioni.

Non dimentichiamolo mai: l'alleanza pubblico-privato e la fiducia reciproca saranno la chiave per dimezzare gli sforzi e raddoppiare i risultati.

Forza Italia ha mantenuto l'impegno, come dicevo, a partire dal sostegno per i costi fissi e garantendo liquidità in tempi brevissimi.

Stop alla prima rata Imu per il settore turistico e i pubblici esercizi ed esenzione fino al 31 dicembre della TOSAP, perché non si può far pagare l'occupazione di suolo pubblico ai locali quando per legge si può lavorare solo all'esterno. Attenzione quindi anche al mondo ambulante e al sistema termale.

E poi sgravi Irpef per gli affitti ed esonero del canone RAI per le attività ferme.

Attenzione al mondo dello sport, dell'informazione e del turismo con il fondo per l'emittenza locale e quello per i borghi e le città d'arte, passando per il fondo di 20 milioni per i *bus* turistici straziati dal fermo pandemia.

E la montagna è in primo piano, con 100 milioni destinati al settore sciistico per permettere agli operatori di recuperare almeno in parte le perdite dell'inverno (e penso alle nostre valli per le quali chiederemo ulteriori interventi anti spopolamento).

Abbiamo poi ottenuto che anche le case popolari possano accedere al superbonus al 110 per cento, nell'ottica dell'efficientamento energetico, della sicurezza e di una rigenerazione urbana completa e compiuta, che è un grande risultato sociale ed ambientale.

E poi vi sono la disabilità e il *welfare* aziendale tanto caro a tutti noi, ma al collega Floris in

particolare.
Siamo già al lavoro per confermare e incrementare queste misure nel sostegni-*bis* e per questo abbiamo predisposto una serie di ordini del giorno che impegnano il Governo sulla scuola, sul mondo del *wedding*, sulle palestre e le piscine, sulle discipline bionaturali e molto altro.
Avremmo voluto fare di più e rafforzeremo gli interventi con le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convinti però che la vera soluzione arriverà quando, grazie alla campagna vaccinale massiva e alla spinta per la ripresa, gli italiani potranno tornare tutti al lavoro.
Lasciatevelo dire da una bergamasca: mai come in questo periodo auguriamo al Paese di ritrovare la salute e la forza propulsiva del lavoro che nobilita, che dà dignità e fa grande un Paese.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Alessandrini, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Briziarelli, Calderoli, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Angelo, De Petris, De Poli, Di Marzio, Floridia, Galliani, Giacobbe, Iori, L'Abbate, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Parente, Pepe, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Rizzotti, Ronzulli, Russo, Salvini, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Siri e Vono.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i Senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Valente.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Valente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Fantetti ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "IDEA e CAMBIAMO".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella seduta del 29 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021) 130 definitivo) e sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021) 140 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 23).
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, composizione

Il Presidente del Senato, in data 5 maggio 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, i senatori Gianclaudio Bressa, Fulvia Michela Caligiuri, Andrea Causin, William De Vecchis, Gabriella Di Girolamo, Primo Di Nicola, Carlo Doria, Elena Fattori, Emilio Floris, Ugo Grassi, Francesco Laforgia, Mauro Antonio Donato Laus, Gianpietro Maffoni, Michela Montevecchi, Annamaria Parente, Pietro Pisani, Gianni Pittella, Sergio Romagnoli, Iunio Valerio Romano e Laura Stabile.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Ronzulli Licia, Salvini Matteo, Binetti Paola, Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa (2205)

(presentato in data 06/05/2021);

senatore Richetti Matteo

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienici femminili essenziali, nonché istituzione di un credito annuo per il loro acquisto e distribuzione degli stessi negli istituti scolastici (2206)

(presentato in data 06/05/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro giustizia Cartabia ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (2201)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2972 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 05/05/2021).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la comunicazione del Capo del Dipartimento della protezione civile concernente l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile nella Repubblica dell'India.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 812).

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso le ordinanze 30 aprile 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, del 30 aprile 2021, n. 103.

La predetta documentazione (Atto n. 813) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 29 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 102 del 29 aprile 2021 (Atto n. 814).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta sull'incidente occorso all'aeromobile JMB Aviation VL3 Evolution marche di identificazione I-C868, presso l'aeroporto di Padova, in data 1° agosto 2018.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 815).

In data 29 aprile 2021 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dal Garante del contribuente dell'Abruzzo.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 818).

Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti pareri relativi ad atti dell'Unione europea, approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021, che sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Atto del Consiglio dell'Unione europea 14148/20) - alla 7a e alla 14a Commissione permanente (Atto 816);

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (PE-CONS 7/21) - alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Atto 817).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dall'8 marzo al 2 maggio 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ricciardi, Naturale, Presutto, Castellone, Trentacoste, Puglia, Mantovani, Romano, Vaccaro, Comincini, Turco, Guidolin, Santillo, Pisani Giuseppe, Gallicchio, Pirro, Castiello, Pavanelli, Romagnoli, Lanzi, Perilli, Nocerino, Pellegrini Marco, Toninelli, Evangelista, Matrisciano, Anastasi e Leone hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00348 del senatore Di Piazza ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Candiani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05088 della senatrice Ferrero ed altri.

La senatrice Lonardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05393 del senatore Vitali ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 aprile al 6 maggio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 104

CALANDRINI: sullo svolgimento di un concorso per l'assunzione di personale amministrativo tra le ASL di Frosinone, Roma, Viterbo e Latina (4-05054) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)

LANNUTTI: sull'elezione di Giampiero Malagnino a vice presidente dell'ENPAM (4-04193) (risp. NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

Mozioni

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO, ROMEO, PELLEGRINI Emanuele, SAPONARA - Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);
la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;
rilevato che:
gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;
con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;
considerato inoltre che:
la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;
Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;
le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;
la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,
impegna il Governo a riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative assunte fino ad oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.
(1-00354)

Interpellanze

LONARDO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:
è riesplosa l'emergenza brucellosi bufalina in provincia di Caserta, stando alle denunce mediatiche e alle richieste avanzate da Confagricoltura;
gli allevatori della provincia di Caserta invocano controlli più stringenti e puntuali per rendere realmente efficace la profilassi primaria, al fine di evitare l'abbattimento dei capi di bestiame, attuando sistemi di contribuzione per l'ammodernamento e la riqualificazione delle aziende bufaline nel rispetto delle norme sanitarie, del benessere degli animali e dei processi produttivi moderni e innovativi per elevare gli *standard* di biosicurezza degli allevamenti;
la Comunità europea, nel 2016, ha emanato un regolamento, che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare entro aprile 2021, che prevede la vaccinazione per la brucellosi e altre malattie come la tubercolosi;

considerato che, sempre per quanto risulta all'interpellante:
la risoluzione approvata all'unanimità dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato sull'affare assegnato n. 237 (Doc. XXIV, n. 24) ha impegnato il Governo:
a) a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivo alla creazione di consorzi o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;
b) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;
c) a valutare in accordo con la Regione Campania e nel rispetto delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite XIII Ambiente e IX Agricoltura il 6 agosto 2019 sui "nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)" la implementazione di azioni, strumenti e norme finalizzate a rendere armonicamente sostenibile socialmente, ambientalmente ed economicamente la salvaguardia e le prospettive del comparto bufalino con la vita e le aspettative del territorio e delle comunità a cui lega la sua storia;
d) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento di Ministero delle politiche agricole, Ambiente e Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:
e) a valutare forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, 6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;
f) a valutare interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi o tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;
g) a coinvolgere attivamente gli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza, al fine di assicurare l'espletamento e il successo dei Piani di eradicazione, per il tramite di una corretta gestione aziendale, prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la sicurezza animale che ambientale;
h) a migliorare la implementazione della "Tracciabilità della filiera lattiero casearia", che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie e mediante l'incrocio dei dati delle piattaforme, anche ai fini del contrasto di fenomeni di contraffazione della mozzarella di bufala DOP, con particolare riguardo all'impiego di latte proveniente dall'estero;
i) a rafforzare la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore, anche puntando a lavorare per una più puntuale definizione per la popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, attraverso iniziative oggetto di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'art. 52 del regolamento n. 1307/2013 della nuova programmazione PAC e PSR,
si chiede di sapere:
se siano state adottate tutte le indicazioni contenute nella risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina approvata dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) al Senato (Doc. XXIV, n. 24);
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo voglia intraprendere al fine di evitare il propagarsi della brucellosi bufalina in Campania.

(2-00082)

Interrogazioni

ABATE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

per il biennio 2021-22, in attesa dell'approvazione della nuova PAC (la Politica agricola comune), continuerà ad essere in vigore la regolamentazione della PAC 2014-2020;

secondo quanto anticipato dal ministro, Stefano Patuanelli, l'intenzione è che dal 2023 i fondi europei per l'agricoltura potrebbero essere assegnati secondo il nuovo modello denominato "new delivery model", un nuovo modello di gestione centralizzato che, attraverso un Piano strategico nazionale, stabilirà la programmazione sia delle risorse per i pagamenti diretti, nell'ambito del primo pilastro, che di quelle per lo sviluppo rurale, nel secondo;

le risorse per entrambi i periodi, 2021-22 e nuova PAC 2023-27, derivano dal Quadro finanziario pluriennale, che per quei sette anni assegna alla Politica agricola comune 336,4 miliardi di euro. Nel primo biennio, però, il Programma di sviluppo rurale (PSR) beneficia anche di fondi aggiuntivi provenienti dal "Recovery Fund" - "Next Generation EU": 7,5 miliardi in tutto, oltre 8 in prezzi correnti, di cui circa 910 milioni di euro per l'Italia;

il problema riguarda il piano per l'assegnazione dei fondi europei del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo transitorio (2021 e 2022), 3 miliardi e 910 milioni di euro, che diventano 6,9 miliardi con il cofinanziamento nazionale e regionale;

la proposta del ministro Patuanelli definisce nuove regole riducendo, di fatto, il peso del criterio storico applicato nella programmazione 2014-2020. Questo ha portato ad uno scontro tra le regioni. Da un lato vi è l'ipotesi di stabilire l'assegnazione delle risorse basandosi su nuovi criteri e solo in misura residuale sulla base dei criteri storici, sostenuta da 15 regioni italiane e province autonome. Dall'altro la richiesta di 6 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria) di mantenere il metodo storico di riparto;

il ministro avrebbe redatto una ipotesi di ripartizione che prevedrebbe l'introduzione nel 2021 di un 30 per cento di questi nuovi criteri, definiti oggettivi e che comprendono ad esempio la produzione lorda vendibile, la superficie agricola utile, il numero di imprese, e il mantenimento del 70 per cento dei parametri storici, e il ribaltamento delle percentuali nel 2022, con i criteri oggettivi a incidere per il 70 per cento e i parametri storici per il restante 30 per cento;

considerato, inoltre, che:

le sei Regioni che più hanno da perdere dal passaggio ai nuovi criteri, e che rappresentano da sole il 60 per cento delle aree interessate dai PSR, hanno bocciato, a ragione, qualsiasi ipotesi transitoria, motivo per cui per cui lo scorso 21 aprile non era stata trovata l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, nella ripartizione dei fondi europei del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di 3.915.095.032 euro, assegnati all'Italia per la programmazione futura del Programma di sviluppo rurale. Per questo motivo ora tutto è passato nelle mani del Ministro delle politiche agricole, che dovrà presentare uno schema di riparto al Consiglio dei ministri;

la proposta pervenuta alle Regioni, per come da loro evidenziato in una lettera inviata sia al Ministro in indirizzo, sia al commissario europeo all'Agricoltura, parte dal presupposto di utilizzo dei parametri per la ripartizione dei fondi FEASR definendoli "oggettivi", come se fossero portatori di una verità scientifica. Questo viene fatto passare come se fosse un equivalente del concetto che l'adozione di siffatti criteri renda giustizia a tutte le Regioni. Una ipotesi logica basata su un sistema di assegnazione delle risorse per il *de minimis* errata, perché l'assegnazione dei fondi FEASR non può e non deve seguire i criteri di assegnazione degli altri fondi, proprio perché questi sono utilizzati per colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e quelle più povere ed emarginali;

è questa, d'altronde, anche la posizione del commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, visto che i fondi sono europei, è una posizione chiara e ben delineata sulla questione generale dei fondi destinati allo sviluppo rurale: le somme del FEASR del secondo pilastro sono esclusivamente destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e le aree più povere e marginali. Un'indicazione, questa del commissario, che peraltro dovrebbe valere sia per il biennio di

transizione che per la nuova programmazione;
il regolamento (UE) n. 2020/2220 ha prorogato per il 2021 e 20211 non solo i programmi di sviluppo rurale, ma anche l'attuale regime dei pagamenti del primo pilastro della PAC (pagamenti diretti, convergenza interna, convergenza interna, riserva nazionale, pagamenti accoppiati). L'Italia entro il 19 febbraio 2021 doveva comunicare l'intenzione di proseguire la convergenza interna dei titoli PAC verso un valore medio nazionale, questo non è stato fatto e scegliere oggi di ripartire le risorse dello sviluppo rurale in base a un nuovo criterio senza che vi sia stato un confronto sulle scelte da prendere sul primo pilastro della PAC, rischia di creare disparità tra le regioni, falsando gli accordi presi fino ad oggi sulla politica agricola nelle diverse regioni,
si chiede di sapere:
cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, visto che, già con l'attuale ripartizione della PAC, i fondi sono già troppo pochi e stravolgere i parametri attualmente in vigore e ritoccare la ripartizione dei fondi FEASR del PSR, spostandoli dal Sud al Nord, andrebbe a incidere profondamente sul prodotto interno lordo di regioni quali la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sicilia e l'Umbria, che da sole rappresentano il 60 per cento delle aree italiane interessate dal PSR;
se non intenda verificare la correttezza di tutte le procedure seguite prima di intraprendere una strada che, come ha già dichiarato il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, sembra impraticabile, visto che le somme del FEASR sono destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e quelle più povere e marginali, cioè tra le sei regioni più povere che si oppongono alla nuova ripartizione e le altre quindici e che potrebbe, quindi, portare all'apertura di una procedura d'infrazione per il mancato recepimento e rispetto di una direttiva europea e, quindi, anche al blocco dei fondi;
anche se si decidesse di forzare l'applicazione della proposta ministeriale di ripartizione del FEASR, come il Ministro andrebbe a cofinanziare, in accordo con il Ministero dell'economia, i fondi europei per compensare lo spostamento di risorse dalle Regioni meno sviluppate alle altre. Modificare gli attuali criteri di riparto, infatti, non è una semplice operazione matematica. Bisogna pensare agli effetti che essa produrrebbe soprattutto in relazione agli equilibri di equità raggiunti nel tempo.
(3-02491)
BINETTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
appare sempre più necessario garantire alle persone non autosufficienti il diritto alla continuità terapeutica, affettiva e relazionale, di anziani, persone con disabilità e in generale di tutte le persone malate non autosufficienti;
le attuali linee guida non sono state aggiornate e quindi non tengono adeguatamente conto di eventi come quelli che si sono verificati in questo ultimo anno. Eventi che potrebbero ripresentarsi nei prossimi anni;
è infatti urgente procedere al riordino degli interventi del Servizio sanitario nazionale a favore degli anziani, dei malati cronici, compresi quelli non autosufficienti, e di tutte le persone affette da patologie ad alto rischio invalidante, che dovranno essere parte integrante dei provvedimenti assunti dal Governo nell'ambito del "Recovery Plan";
queste persone infatti sono state colpite da gravi sofferenze nel corso della pandemia da COVID-19, anche per l'inadeguatezza delle strutture, dei modelli di cura e delle necessità sopravvenute a causa del *virus*;
servono nuovi modelli di cura sul piano socio-assistenziale per scongiurare il ripetersi dei disastrosi avvenimenti, avvenuti in questo ultimo anno; qualcuno li ha perfino definiti le stragi delle RSA;
è un imperativo morale sempre più chiaro: che gli anziani residenti nelle strutture non siano più privati della continuità affettiva e relazionale con i propri familiari, riconosciuta ormai come parte integrante e fondamentale del percorso di cura alla persona;
alle persone anziane, malate croniche e non autosufficienti, occorre inoltre garantire sempre, in ogni circostanza, il diritto alle cure sanitarie come diritto inviolabile, senza dimenticare che sono malati complessi;
per questo occorre una ben definita organizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari, sia a livello

territoriale che ospedaliero, con reparti dedicati e competenti dal punto di vista professionale, organizzati secondo il lavoro in *équipe* e con la presenza di una direzione sanitaria con funzioni di dirigenza;
gli anziani ricoverati nelle RSA o altrimenti definite (RP, CRA) sono malati affetti da pluri-patologie croniche, da cui deriva la non autosufficienza e i numerosi decessi nelle RSA hanno dimostrato la grave carenza del Servizio sanitario nei percorsi *post* ospedalieri;
urge quindi attivare un vero e proprio progetto di prevenzione territoriale, con particolare attenzione alle persone non autosufficienti, soprattutto quelle con demenza o malattia di Alzheimer, con *équipe* multi disciplinari;
i familiari delle persone non autosufficienti e le associazioni che li rappresentano dovranno essere parte attiva nella pianificazione e programmazione della salute dei propri cari;
i familiari hanno il diritto di ottenere le garanzie necessarie, affinché all'interno delle stesse siano rispettati tutti i servizi a tutela della cura e della dignità della persona, ivi compreso l'obbligo che ogni struttura sia dotata di un sistema di videosorveglianza interna, per il controllo necessario a difesa del paziente,
si chiede di sapere:
come intenda procedere il Ministro in indirizzo già in questa prima fase di riapertura delle RSA, perché le strutture si dotino di modelli organizzativi più adeguati e non si tratti solo di un ritorno al passato;
come intenda sostenere le persone non autosufficienti che vivono in famiglia, per supportare le famiglie stesse fin dal primo momento dell'applicazione del PNRR.
(3-02492)
CORRADO, LANNUTTI, GRANATO, ANGRISANI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
a seguito della legge regionale n. 65 del 1980 sono passati alla competenza giuridica dell'amministrazione comunale di Napoli gli edifici ecclesiastici cittadini appartenenti ai cosiddetti "enti soppressi": gli istituti per l'assistenza e la beneficenza (IPAB) come la Real Casa dell'Annunziata, l'Albergo dei Poveri, l'Istituto per l'Istruzione e l'Educazione Femminile Sant'Eligio, unitamente alla loro ingente consistenza patrimoniale di opere d'arte;
a seguito del sisma del 1980 si è provveduto, d'intesa con l'allora Soprintendenza ai beni artistici di Napoli, a prelevare le opere d'arte dagli edifici monumentali di proprietà comunale danneggiati dalle scosse e a collocarle nei musei cittadini, compreso il Museo civico di Castel Nuovo, istituito nel 1990;
tra le opere custodite al Castel Nuovo (più noto come Maschio Angioino), che pare ammontino a circa 400 pezzi tra quadri, sculture e arredi, ci sono, perciò, dipinti di Luca Giordano, Paolo De Matteis, Jacopo Cestaro, Giacinto Diano, Agostino Beltrano, Giuseppe Bonito, databili dal XV al XX secolo;
considerato che:
nel 2020, come riportato nelle premesse della delibera di Giunta comunale n. 157 del 3 marzo 2021, a seguito di abbondanti piogge, si registrano i primi ristagni d'acqua all'interno del cortile del Castello in corrispondenza dei locali sottostanti destinati al ricovero di quelle opere e, a seguito di sopralluoghi, si prende atto delle precarie condizioni in cui versano le stesse;
ne sono informati l'assessore comunale alla Cultura e Turismo, dottoressa Eleonora de Majo (dimessasi il 9 marzo 2021) e l'allora vicesindaco, dottor Enrico Panini (uscito dalla Giunta a gennaio 2021), nonché il soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per il Comune di Napoli, dottor Luigi La Rocca;
con la prefata delibera, la Giunta decide di procedere ad una prima urgente manutenzione dei dipinti custoditi presso i depositi di Castel Nuovo, prelevando 50.000 euro dal proprio fondo di riserva. Con quel denaro l'Amministrazione comunale ha dunque redatto, insieme al Servizio beni culturali, un progetto preliminare di analisi delle problematiche più urgenti per la salvaguardia dei dipinti di maggiore pregio, prevedendo tuttavia solo la messa in sicurezza tramite velinatura e il restauro conservativo di appena due opere, tra le quali la "Madonna del Rosario e Santi Domenicani" di Luca Giordano,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato messo a conoscenza, e quando, della grave situazione che ha esposto ed espone parte del patrimonio culturale della terza città d'Italia ad un severo rischio di danneggiamento/perdita;
se il diritto/dovere di ispezione in capo all'ufficio territoriale di tutela del Ministero della cultura sia stato regolarmente esercitato, e con quali esiti, nei circa 30 anni trascorsi dall'istituzione del Museo civico di Castel Nuovo e comunque dalla data del trasferimento delle opere d'arte in questione nei depositi sotterranei del fortilizio;
perché, data l'urgenza di rimuoverle dagli ambienti insalubri che ne hanno causato/favorito il degrado, non ne sia stata disposta dal soprintendente ABAP la custodia coattiva in un museo pubblico *ex* art. 43 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
dove il prefato soprintendente, volendo applicare il citato art. 43, potrebbe disporre la custodia coattiva delle suddette opere d'arte, dal momento che, a termini delle cosiddette riforme Franceschini, non ha più alcun rapporto con i musei del territorio (e con i loro depositi), i quali o dipendono dalla Direzione regionale Musei, che fa capo alla Direzione generale Musei, mentre le Soprintendenze fanno capo alla Direzione generale ABAP, o addirittura godono di autonomia speciale, dunque sono retti da direttori generali;
se, a fronte di insufficienti risorse economiche e di una strategia di intervento opinabile adottata dall'Amministrazione comunale di Napoli dopo la "riscoperta" di quel patrimonio dimenticato, non ritenga necessario, per assicurarne il restauro come vuole l'art. 29 del prefato Codice, imporre all'ente i necessari interventi conservativi *ex* art. 32, cioè eseguendoli in sua vece per poi rivalersi nei confronti del Comune.
(3-02493)

DESSI' - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
è di qualche settimana la notizia delle dimissioni del Presidente del Consiglio della Regione Lazio, al centro della nota vicenda denominata "concorsopoli", nata da un'inchiesta giornalistica che denunciava come, attingendo da una graduatoria di un concorso indetto da un piccolo comune della provincia di Roma, il Comune di Allumiere, fossero stati assunti dalla Regione Lazio e presso taluni altri enti pubblici locali alcuni candidati risultati idonei nel concorso e che, dall'indagine giornalistica, risultavano per la maggior parte collaboratori fiduciari di consiglieri regionali, quasi tutti di area riconducibile al Partito Democratico;
da qualche giorno circolano articoli su note testate giornalistiche di un altro presunto caso "concorsopoli", legato ad altra selezione pubblica di un piccolo comune della provincia di Roma;
a seguito della circolazione delle notizie citate, che riguardano un concorso per un posto di istruttore amministrativo indetto dal Comune di Rocca Santo Stefano, l'interrogante ha raccolto alcune informazioni, rendendosi conto di come la graduatoria finale pubblicata nel gennaio 2019, veda, oltre al vincitore, sei idonei tra cui due sindaci ed un consigliere comunale, tutti di area PD: in particolare nella graduatoria si leggono i nomi di Emanuela Panzironi, attuale Sindaco di Zagarolo, eletta nel 2020 ed oggi impiegata del Comune di Rocca Santo Stefano, per scorrimento della graduatoria del concorso di Rocca Santo Stefano; Danilo Felici , sindaco di Gerano, eletto nel 2016, , che dopo essere entrato in graduatoria anche in un concorso nel Comune di Palestrina, oggi è dipendente del Comune di Guidonia Montecelio, molto probabilmente per lo scorrimento di una delle due graduatorie, dalle quali risultava idoneo; Emanuele Di Silvio, candidato a Sindaco nel Comune di Guidonia Montecelio alle elezioni amministrative del 2017, attualmente consigliere di opposizione dello stesso Comune, dipendente del Comune di Zagarolo, per lo scorrimento della graduatoria del concorso del Comune di Rocca Santo Stefano;
è evidente come queste vicende, caratterizzate entrambe da assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei presenti in altri enti, rivelerebbero un *modus operandi* che risulterebbe ormai radicato nella gestione dei concorsi negli enti locali, da parte di alcuni politici, in particolare nell'area della provincia di Roma;
si attende il corso della giustizia: sarà la magistratura a far venire alla luce eventuali irregolarità nella modalità di tali assunzioni, che generano in ogni caso, qualche dubbio sul *modus operandi*, che appare,

ad una prima lettura, di tipo clientelare, tant'è vero che diverse sono le procure che hanno aperto fascicoli, in particolare sulla vicenda della graduatoria di Allumiere,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano conoscenza dei fatti di cui in premessa e se e quali azioni intendano eventualmente adottare.
(3-02494)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PARAGONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il *default* bancario consumatosi negli anni fra il 2014 e il 2017 ha coinvolto i risparmiatori di quattro banche del centro Italia e due popolari venete, causando ingenti perdite economiche per centinaia di migliaia di incolpevoli risparmiatori che, ad oggi, sono state soltanto parzialmente e lentamente ristorate attraverso il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con legge 30 dicembre 2018, n. 145;
le gravissime perdite economiche subite dai risparmiatori sono state aggravate dalle conseguenze della pandemia da COVID-19 che ha ulteriormente martoriato tali soggetti fragili;
i territori nei quali operavano le banche interessate dal *default*, specialmente il Veneto, sono stati pesantemente danneggiati per aver perso istituti bancari di lunghissima tradizione che svolgevano una preziosa funzione sinergica con la specificità imprenditoriale di quelle aree ove, per la maggior parte dei casi, vi era un intreccio virtuoso fra partecipazione e sostegno della banca popolare ed erogazione del credito su base personale, consentita da un rapporto di diretta conoscenza e vicinanza;
visto che il sostegno privato all'economia passa esclusivamente attraverso istituti bancari che adottano e attuano rigide regole impersonali per l'erogazione del credito, di fatto escludendo moltissimi attori economici che, per dimensione o per struttura, non raggiungono il merito creditizio secondo i programmi informatici;
considerato che:
a parere dell'interrogante, è ormai del tutto evidente che il disastro bancario del periodo 2014-2017 sia stato la conseguenza, oltre che di *mala gestio* bancaria, anche di decisioni politiche e amministrative nazionali ed europee errate ed improvvide;
a parere dell'interrogante, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel ritenere, con la sentenza nella causa C?425/19 P Commissione/Italia, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d'Italia e Banca popolare di Bari SCpA, del 2 marzo 2021, che gli interventi del fondo interbancario a tutela dei depositi in favore di banca Tercas non fossero aiuti di Stato, ha accertato l'errore commesso dalla Commissione per la concorrenza presieduta da Margrethe Vestager che ha, di fatto impedito, che le citate banche venissero agevolmente salvate attraverso il fondo medesimo;
altresì considerato che:
non solo i risparmiatori coinvolti e i territori in cui insistevano gli istituti di credito hanno pesantemente pagato le conseguenze di questa crisi bancaria, ma anche i contribuenti italiani sono stati ingiustamente penalizzati: basti pensare, per esempio, che la liquidazione delle popolari venete è costata al contribuente circa 5 miliardi di euro, a fronte di un salvataggio che fra il 2015 e il 2016 sarebbe potuto valere meno di 2 miliardi;
il principio generale di risarcimento del danno ingiusto, riconosciuto anche a livello europeo, impone che le vittime vengano risarcite,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per far fronte e rientrare dell'enorme perdita economica che l'errata decisione della Commissione, presieduta da Margrethe Vestager, ha causato ai risparmiatori, al tessuto economico di intere regioni e ai contribuenti italiani;
quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per indennizzare ulteriormente i risparmiatori, poiché vittime incolpevoli, ed i contribuenti, sui quali è ricaduto l'onere economico per errori di terzi;
quali iniziative intenda intraprendere per ricostituire un sistema bancario che sia funzionale all'economia reale nelle varie specificità regionali.
(4-05415)

PAVANELLI, FEDE, CORBETTA, DONNO, FERRARA, TRENTACOSTE, SANTANGELO,

ANASTASI, VANIN, CROATTI, PISANI Giuseppe, PUGLIA, DI GIROLAMO - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

è sempre più pressante ed urgente l'adozione di provvedimenti che promuovano e favoriscano la transizione verso l'economia circolare anche nel settore dei prodotti tessili;

la Commissione europea l'11 marzo 2020 con il documento COM (2020) 98 ha definito il nuovo piano di azione per l'economia circolare. Particolare attenzione è stata dedicata al settore tessile, prevedendo una strategia della UE che promuova prodotti tessili sostenibili a basso impatto ambientale, rafforzando la competitività e l'innovazione di tutta la filiera del settore tessile;

la Commissione europea il 14 ottobre 2020 con il documento COM (2020) 667 ha presentato una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, prevedendo la necessità di eliminare progressivamente le sostanze più pericolose dai prodotti destinati al consumatore tra cui quelli tessili, con i quali le persone sono quasi sempre a contatto;

il regolamento (UE) 2018/1513, divenuto obbligatorio dal 1° novembre 2020, interessa direttamente il settore tessile e prevede una forte restrizione di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B (allegato XVII, restrizione n. 72) nei prodotti tessili, quali: cadmio e suoi composti, composti del cromo VI, composti dell'arsenico, piombo e suoi composti, benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 4-tetraclorotoluene, p-clorobenzotricloruro, , triclorotoluene, benzotricloruro, clorotoluene, benzilcloruro, formaldeide, acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7, ftalato di *bis* (2-metossietile), diisopentilftalato, di-npentilftalato, di-n-esilftalato, n-metil-2-pirrolidone, 1-metil-2-pirrolidone, n, n-dimetilacetammide, n, n-dimetilformammide, dimetilformammide, 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone, benzenammina, cloridrato di 4,4'- (4-imminocicloesa- 2,5-dienilidenemetilen) dianilina, cloruro di [4-[4,4'-*bis* (dimetilammino) benzidriliden]cicloesa2,5-dien1-iliden] dimetilammonio, 4-cloro-o-toluidinio cloruro, acetato di 2-naftilammonio, 4-metossi-m-fenilen diammonio solfato, 2,4-diamminoanisolo solfato, 2,4,5-trimetilanilina cloridrato, chinolina;

i prodotti tessili soprattutto provenienti da Paesi *extra* UE presentano problematiche dovute alla presenza di tali sostanze chimiche ritenute dannose;

la Commissione europea il 5 gennaio 2021 ha pubblicato una *roadmap* (documento Ares (2021) 67453 intitolato "EU strategy for textiles") per il settore tessile con l'obiettivo di arrivare entro fine anno a definire una strategia a supporto di un'economia circolare tendente a emissioni zero, dove i capi d'abbigliamento e i prodotti tessili in generale siano progettati per durare, essere riparati, riutilizzati, riciclati e prodotti in maniera efficiente;

la strategia UE per il tessile punta dunque a risolvere i temi più problematici, dalla produzione ai consumi, passando per l'utilizzo di sostanze nocive, fino al riciclo e alla raccolta dei rifiuti tessili, comprendendo la responsabilità estesa del produttore e l'obbligo a partire dal 2025 di mettere in piedi in tutti i Paesi membri un'efficiente raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (uno dei quattro decreti legislativi del "pacchetto per l'economia circolare" emanati dal Governo Conte II), all'art. 2, comma 3 (in modifica dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha inserito, entro il 1° gennaio 2022, l'obbligo per i Comuni di effettuare la raccolta differenziata anche per i materiali tessili;

a novembre 2020 la Ellen MacArthur foundation ha pubblicato il rapporto "The circular economy: a transformative Covid19 recovery strategy", nel quale è evidenziato che nel settore della moda oltre l'80 per cento dei materiali tessili finiscono in discarica o negli inceneritori, dunque una situazione ancora lontanissima dall'applicazione dei concetti di raccolta, riciclo e riuso, nella direzione dell'economia circolare e delle strategie UE descritte;

considerato che:

gli obiettivi fissati in sede europea e di conseguenza in sede nazionale per la transizione ecologica e l'economia circolare impongono una sempre più alta componente di recupero, di riciclo e di riuso dei materiali, soprattutto nel settore tessile, che risulta essere il secondo più inquinante al mondo;

in Italia sono già presenti importantissimi distretti industriali che realizzano un fatturato annuo di circa 7 miliardi di euro quali, ad esempio, quelli presenti in provincia di Prato, in provincia di Pistoia, in

provincia di Firenze, in cui sono presenti molte migliaia di attività industriali per recuperare i prodotti tessili, sia quelli gettati sia quelli di scarto, dunque distretti industriali che già svolgono un ruolo importante per la realizzazione dei citati obiettivi e strategie, oltre a rappresentare opportunità di sviluppo e di lavoro, tenendo conto che la filiera della rigenerazione è in sinergia con numerosi altri settori quali, ad esempio, la produzione di capi d'abbigliamento, di calzature, di forniture per l'industria automobilistica, per l'edilizia, con grandi possibilità di espansione economica, soprattutto puntando su ricerca e innovazione per prodotti e tecnologie;

gli operatori economici di questi distretti industriali hanno spesso manifestato varie e notevoli difficoltà nello svolgimento dei loro processi industriali volti alla raccolta, al riciclo, al riuso e all'ottenimento di materie prime seconde, giacché in Italia non è ancora presente una chiara normativa di riferimento in materia di *end of waste*, o cessazione della qualifica di rifiuto, per il settore dei prodotti tessili, trovandosi pertanto in un cortocircuito normativo: invece di migliorare il processo produttivo, sfruttando le tecnologie nello smaltimento e garantendo economia circolare e sostenibilità ambientale paradossalmente, in difetto di tale normativa, le imprese vivono nella preoccupazione di finire sotto inchiesta per traffico illecito di rifiuti;

per la definizione della normativa sulla questione *end of waste* dei prodotti tessili sono stati effettuati vari incontri tra operatori del settore e rappresentanti del Ministero della transizione ecologica e che già da molto tempo è in fase di elaborazione la normativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di portare a conclusione la definizione del decreto in materia di *end of waste* per i prodotti tessili e quali siano i tempi previsti per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

(4-05416)

DI MICCO, LANNUTTI, GRANATO, ANGRISANI, LEZZI, MORONESE, ORTIS, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

a Napoli, in via San Biagio dei Librai, civico 114, nel centro di Spaccanapoli, si trova l'antica sede del Sacro Monte di Pietà, il vecchio Banco dei Pegni di Napoli. A fondarlo nel 1539 fu un gruppo di nobili napoletani con l'intento di concedere prestiti gratuiti su pegno a persone bisognose. Qualche anno dopo l'attività si ampliò cominciando a ricevere depositi e trasformandosi così in esercizio bancario. Dopo alcune sedi provvisorie, nel 1597 il Monte di Pietà di Napoli acquistò il palazzo dalla vedova di Girolamo Carafa, demolendolo e ricostruendolo su disegno dell'architetto Giovan Battista Cavagni. Al palazzo venne aggiunta anche una piccola cappella. Quest'opera e ciò che ha rappresentato per Napoli per lunghi secoli, compreso la Cappella del Monte di Pietà, scrigno di opere d'arte di inestimabile valore realizzate dai Pietro Bernini, Battistello Caracciolo, Fabrizio Santafede, Cosimo Fanzago e tanti altri artisti di primario valore, e di meravigliosi mobili intagliati del '700 ed altri arredi e paramenti coevi, di proprietà del gruppo Intesa- Banco di Napoli, rischia di passare in mano privata con probabili intenti speculativi;

agli inizi di aprile, dopo aver appreso la notizia che Intesa San Paolo stesse per cedere questo bene dal valore immenso a un imprenditore, svendendolo per la cifra di 8 milioni di euro, la seconda municipalità di Napoli aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno in Consiglio municipale, che sanciva il diniego alla cessione del palazzo storico. Nella nota, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, si chiede di intervenire per impedire la vendita del bene "che resti nella disponibilità dell'Ente Pubblico, innanzitutto come sede museale". Si chiede anche che si eserciti un diritto di prelazione "al fine di poter continuare ad essere il Monte di Pietà, quella nobile e caritatevole finalità per cui è nato e per renderlo fruibile per i suoi beni incommensurabili alla collettività, attraverso un progetto di fattibilità";

la notizia ha sollevato la protesta di tanti cittadini napoletani e di molte associazioni, che nei giorni scorsi hanno dato vita ad una accesa protesta in strada, poiché il sospetto è che il Monte di Pietà possa essere trasformato in un ristorante o in una *location* per matrimoni. A rendere credibile questa opzione il fatto, riportato in diversi articoli di quotidiani, tra cui "Napolitoday", che chi è interessato all'acquisto si è rivolto ad un noto *wedding planner*;

tali circostanze hanno spinto il comitato per la tutela del complesso Pio Monte di Pietà a farsi promotore di una petizione, che ha già raccolto migliaia di firme, indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al Ministro della cultura, Dario Franceschini. Nella suddetta petizione si legge: «la Città di Napoli che è stata Capitale di un regno millenario già è stata 'spogliata' di molte delle sue più importanti memorie storico-culturali mettendo a rischio l'Identità per la quale è famosa nel Mondo. È ora di fermare il degrado e l'impoverimento della Napoletanità e avviare percorsi virtuosi capaci di valorizzare il grande patrimonio lasciatoci dai nostri Padri per far rinascere il senso civico e ad avviare nuovi percorsi di sviluppo e di riscatto, sociale ed economico, con lo strumento della Bellezza e della Cultura»;

considerato che:

il banco di Napoli venne fuso con BNL e poi ceduto, poiché appesantito da debiti inesigibili, ma il tempo ha rivelato che non era vero e i crediti sono stati tutti recuperati. Intanto la banca ha cambiato vari assetti fino a scomparire del tutto. A causa della superficialità con cui sono state fatte le privatizzazioni in Italia, ci si trova di fronte a un bene immobile estraneo all'attività creditizia e finanziaria della banca. Finché è stato all'interno del patrimonio del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, era garantita la protezione dell'interesse generale alla conservazione del valore artistico e culturale del bene;

come messo in luce da Luigi De Falco, vicepresidente di "Italia Nostra" (sezione Napoli), il piano regolatore di Napoli non individua sul palazzo un vincolo di destinazione pubblica. Il PRG prende invece atto del fatto che il palazzo è di proprietà privata, ma nelle norme che ne disciplinano trasformazioni e usi possibili, stabilisce chiare destinazioni che privilegiano l'originaria (art. 103), non escludono quella attuale, ma aprono anche ad altri usi del bene. Spazi commerciali sono ammessi "al minuto" al piano terra, o a supporto di attrezzature culturali (musei, biblioteche, sedi espositive, centri di ricerca, archivi), e sedi di istituzioni pubbliche, oppure religiose (la chiesa resta a servizio del quartiere), assistenziali in genere, scolastiche, ricettive, abitazioni specialistiche o collettive, mentre il frazionamento in più unità resta ammesso solo nei casi condivisi dalla Soprintendenza. La norma di PRG vale per tutte le tipologie edilizie appartenenti al tipo "speciale", nel quale il PRG identifica il palazzo. Tuttavia su ogni possibile trasformazione e su ogni possibile utilizzo, per legge prevale il giudizio della Soprintendenza, che sarà chiamata a esprimersi sugli interventi di restauro, ma pure sulle più consone utilizzazioni;

già nel 2017 Banca Intesa aveva tentato la vendita del Monte di Pietà ad un privato e sulla questione si era espresso l'amministratore del Museo Cappella Sansevero, l'avvocato Nino Masucci, dichiarando: "Lascia perplessi che Banca Intesa, dopo aver avuto una idea illuminata, quella di ricostituire le banche del territorio, pensi di vendere un pezzo della storia di Napoli?. Visto che sopravvive il nome Banco Napoli sia pure soltanto di facciata, Intesa abbia la accortezza di conservare il collegamento storico anche col Monte di Pietà, dalla cappella straordinaria, ed è importante che vi sia una istituzione che ne conservi l'integrità: parliamo di una struttura che potrebbe assolutamente mantenersi in autogestione una volta creata una istituzione museale, proprio come Cappella Sansevero";

a parere degli interroganti il Ministero in indirizzo potrebbe intervenire applicando l'articolo 56 del Codice dei beni culturali, negando a Intesa San Paolo l'autorizzazione per un bene che è ancora demaniale: infatti, quando nel 2002 Banca Intesa (soggetto privato) ha ereditato il Monte di Pietà dal Banco di Napoli (soggetto pubblico) l'edificio era già vincolato, dal 1995, come bene culturale tant'è che nel 2003 le sue raccolte furono dichiarate indivisibili e inamovibili;

se il bene diventasse pubblico, esso potrebbe essere annesso al complesso dei Girolamini, che si trova ad appena 400 metri, definendo la creazione di un polo culturale altamente attrattivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, alla luce di quanto esposto, affinché si impedisca che un bene dal valore inestimabile e così significativo per l'identità partenopea, venga ceduto ad un privato, tra l'altro ad un prezzo molto lontano dal valore storico, artistico e monumentale del bene;

se intenda operare, a tutela del bene, con un acquisto pubblico, da parte del Ministero stesso oppure destinando fondi alla Regione, affinché sia l'ente regionale a far rientrare il palazzo storico nel

perimetro degli edifici pubblici destinati ad utilizzo culturale;
se intenda attivarsi con decisione presso la Soprintendenza di Napoli e la Direzione generale di Archeologia e Belle Arti del Ministero, per vincolare la destinazione del complesso, escludendo che esso possa essere svilito da un uso commerciale.
(4-05417)

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
la società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente ANAS S.p.A. (ruolo oggi attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
Atlantia è la società che controlla con l'88,06 per cento ASPI;
nonostante la famiglia Benetton sia apparentemente il principale investitore di Atlantia con il 30,25 per cento, in realtà, direttamente o indirettamente, almeno il 43,52 per cento delle azioni di Atlantia è in mano a due fondi d'investimento statunitensi: Vanguard Group e BlackRock, che sono a loro volta uno proprietario dell'altro. Una quota polverizzata in tanti pacchetti azionari minori, tutti appartenenti a società controllate da BlackRock e Vanguard Group. In altre parole, non sarebbero i Benetton coloro che controllano il pacchetto di maggioranza;
considerato che:
il consiglio di amministrazione di Atlantia ha convocato «il 31 maggio 2021 l'assemblea degli azionisti della società per l'esame dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88,06 per cento del capitale detenuto da Atlantia in Aspi presentata dal consorzio formato da Cassa depositi e prestiti (Cdp), Blackstone e Macquarie»;
Blackstone è un fondo d'investimenti statunitensi, i cui azionisti principali sono Vanguard Group e BlackRock con il 15,02 per cento. Macquarie è una banca d'investimenti australiana i cui azionisti principali sono Vanguard Group e BlackRock con il 13,09 per cento. In altre parole, gli statunitensi Vanguard Group e BlackRock uscirebbero dalla finestra con la liquidazione delle quote di Atlantia in ASPI e rientrerebbero dalla finestra con la loro presenza nel nuovo consorzio. Tutto cambia perché nulla cambi;
considerato, inoltre, che:
il Piano economico finanziario di ASPI presentato continua a registrare un'esorbitante remunerazione per gli azionisti (da stime elaborate dagli Uffici dell'Autorità, risulterebbe un Tir degli azionisti superiore al 40 per cento) e, contestualmente, un continuo ricorso all'indebitamento apparentemente finalizzato ad assicurare l'erogazione dei dividendi, piuttosto che il rafforzamento patrimoniale della società, al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
in attesa del Cda del 31 maggio, da notizie di stampa si scopre che dopo aver ottenuto alcuni mesi fa 332,8 milioni di aiuti per i mancati incassi nel periodo marzo-giugno 2020 causa COVID, ora la concessionaria pretenderebbe una seconda *tranche* facendo salire il prezzo della società da 9 miliardi e 100 milioni a 9 miliardi e mezzo, 400 milioni in più del pattuito, nonostante Atlantia abbia scelto il regime del non riequilibrio dei piani finanziari e delle tariffe e quindi non avrebbe diritto ad alcun sostegno per le perdite. E secondo quanto riportato da articoli di stampa, «al Ministero sono propensi ad accettare la richiesta»,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se non ritengano che ASPI sia una società strategica e, per questo, non debba continuare a essere controllata direttamente o indirettamente da fondi d'investimento stranieri;
se, alla luce di quanto riportato in premessa, vogliano rivedere la composizione del consorzio che rileverà la quota di maggioranza di ASPI da Atlantia;
se corrisponda al vero quanto riportato dalle testate giornalistiche a proposito del riconoscimento dei ristori in favore degli azionisti di Atlantia, in ragione dei minori introiti registrati nel periodo luglio-dicembre 2020 per effetto della pandemia da COVID-19 e stimati in circa 400 milioni di euro;
se corrisponda al vero quanto evidenziato, in tal caso quali iniziative si intendano assumere per evitare

che il denaro pubblico, da una parte produca ristori, per i minori introiti da gestione, e dall'altra parte, lo stesso quantificato ammontare si configuri addirittura come ulteriore onere di spesa a carico dello Stato nella procedura di valutazione del valore della società Autostrade per l'Italia S.p.A., da parte del consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti;
quale sia l'opinione dei Ministri in merito al Piano economico finanziario di ASPI, che continua a registrare un'esorbitante remunerazione per gli azionisti, facendo indebitare ancor di più la società.
(4-05418)
CALIGIURI, CANGINI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
il decreto del Ministero dell'istruzione n. 392 del 30 aprile 2019 finanzia il Fondo normativa antisismica a valere sul fondo ex protezione civile - Annualità 2018/2021, per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
con il decreto del Ministero dell'istruzione n. 158 dell'11 novembre 2020, il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi, di cui al Fondo normativa antisismica è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
in base al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Ministero dell'istruzione n. 158 dell'11 novembre 2020, il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi;
a causa dell'innalzamento del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, aggravata dal dilagare della variante B117, si sono rese necessarie nuove chiusure e, di conseguenza, anche molte attività amministrative hanno subito dei ritardi nel rilascio dei pareri obbligatori per legge, al fine del finanziamento dei progetti, pregiudicandone l'*iter*;
a causa del periodo che il Paese sta attraversando e del rallentamento degli *iter* burocratici necessari, diversi finanziamenti hanno subito nuove proroghe dei termini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prorogare nuovamente il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi, di cui al Fondo normativa antisismica a valere sul fondo ex protezione civile - Annualità 2018/2021, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 392 del 30 aprile 2019, anche alla luce della finalità delle risorse finanziarie investite, le quali serviranno per la messa in sicurezza degli istituti scolastici che gli studenti, presto, torneranno a frequentare ininterrottamente.
(4-05419)
LANZI, MANTOVANI, CROATTI, MONTEVECCHI, PAVANELLI, VACCARO, DONNO, FERRARA, VANIN, ANASTASI, CASTELLONE - *Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:
la disastrosa alluvione per rottura d'argine del fiume Secchia del gennaio 2014, seguita dall'alluvione per rottura d'argine del fiume Panaro nel dicembre 2020, rappresentano due eventi di estrema gravità attribuibili alla totale assenza di manutenzione delle infrastrutture territoriali modenesi, fatta eccezione per qualche intervento di natura emergenziale effettuato da AIPO (Agenzia interregionale per il fiume PO);
i due fiumi costituiscono il cuore del nodo idraulico modenese e sono caratterizzati dalla loro "pensilità" dovuta al continuo depositarsi attraverso i secoli di sedimenti nel loro letto. Nel corso dei secoli, tale fenomeno è stato contrastato tramite l'innalzamento delle arginature con la conseguenza che oggi durante le piene il livello dell'acqua sovrasta di circa dieci metri in altezza le piazze dei centri abitati che essi attraversano;
considerato che:
negli ultimi quarant'anni i letti dei due fiumi si sono ristretti di circa due terzi e tutti i ponti che li sovrastano hanno perso l'agibilità di due arcate su cinque. Peraltro, all'elevazione del fondo dei fiumi corrisponde la drastica perdita di capacità delle golene e delle casse di espansione, le quali funzionalmente hanno il compito di trattenere le enormi masse d'acqua dovute alle piene, che si può calcolare in un buon 30 per cento;
il degrado del sistema idraulico ha come diretta conseguenza una riduzione della velocità di transito dell'acqua, con conseguente aumento dei tempi che impiega una piena per defluire (oggi sono

necessari fino a 20 giorni, a fronte dei 3 giorni necessari 30 anni fa). L'estrema lentezza di deflusso dell'acqua comporta che, anche a fronte di modesti fenomeni atmosferici, possano determinarsi grosse piene. Infatti si è passati da una media di una piena all'anno (negli anni '80) ad oltre 10 piene attuali;
oltretutto, la pressione dell'acqua esercitata sugli argini dall'interno verso l'esterno assume valori elevatissimi durante una piena, stressando argini antichi spesso già al limite della loro tenuta (con conseguente aumento del pericolo di rottura dell'argine) e sono numerosi ormai i segnali inequivocabili in questo senso: trafilamenti ai piedi dell'argine, fontanazzi, permanenza dell'acqua nei campi d'intorno anche non golenali;
considerato altresì che:
gli interventi effettuati negli anni dall'Agenzia interregionale per il fiume PO sono stati connotati dall'esigenza di tamponare emergenze contingenti e non hanno riguardato il necessario adeguamento del sistema fluviale del Secchia (o del Panaro) per garantire lo smaltimento delle piene con periodo di ritorno pari a 200 anni. Nonostante le numerose istanze provenienti da comitati cittadini spontanei e la presenza nel medesimo territorio di un'eccellenza scientifica altamente specializzata in materia quale l'Università di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Ingegneria Idraulica, non è stato mai avviato uno studio di fattibilità in tal senso;
diverse simulazioni dal vero hanno dimostrato che in caso di rottura d'argine del Secchia a nord di Modena il centro della città verrebbe sommerso in appena 8 ore;
considerato inoltre che:
con gli ultimi lavori di AIPO, in corso di ultimazione, l'intero impianto fluviale si assesterà ad un TR20 (tempo di ritorno 20 anni), anziché come preconizzato dalla comunità scientifica internazionale ad un TR200 (si pensi che una diga o un ponte vanno conformate ad un TR500 o addirittura TR1000);
un'occasione per mettere in sicurezza l'intero decorso dei fiumi, potrebbe concretizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse provenienti dal "Recovery Fund", che prevede uno stanziamento pari a circa 15 miliardi di euro nell'ambito della tutela del territorio e della risorsa idrica. Il rischio della perdurante assenza di manutenzione, infatti, associato al cambiamento climatico in atto potrebbe avere effetti devastanti per l'intero territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravi condizioni in cui versano i fiumi Secchia e Panaro;
se, per quanto di propria competenza, intendano intervenire affinché si provveda a realizzare un'attività di programmazione o uno studio di fattibilità volti a mettere in sicurezza le suddette infrastrutture fluviali, che tengano in considerazione non solo la gestione dell'emergenza, ma anche gli interventi migliorativi di *routine* e la manutenzione programmata;
se non ritengano che le risorse destinate con il "Recovery Fund" debbano essere utilizzate per risolvere le gravi problematiche che affliggono i territori, in particolare quello modenese, relativamente alla sicurezza idraulica nonché al rischio alluvioni, e, di conseguenza, come intendano intervenire al riguardo.
(4-05420)

DE BONIS, DE FALCO - *Ai Ministri della giustizia e della salute*. - Premesso che:
il microbiologo professor Andrea Crisanti, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Padova, è indagato dalla Procura di Padova in seguito ad una segnalazione da parte dell'Azienda Zero, un nuovo ente della Regione Veneto, che risponde alle finalità di unificare e centralizzare le funzioni di programmazione, attuazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di coordinamento e *governance* del sistema sanitario, riconducendo ad esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su scala regionale;
secondo tale azienda le critiche dello scienziato mosse al sistema di prevenzione della pandemia da COVID, in particolare all'uso generalizzato dei *test* rapidi, avrebbe gettato discredito sulla sanità veneta;
il fascicolo è stato aperto all'inizio di marzo e vede i magistrati procedere per l'ipotesi di diffamazione. A presentare l'esposto è stato il direttore generale di Azienda Zero, Roberto Toniolo;

la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per verificare se i *test* rapidi per il tracciamento del *virus* COVID-19 siano affidabili, ovvero se siano in grado di rispettare le prestazioni diagnostiche promesse dalle aziende farmaceutiche. L'ipotesi sulla quale si sta procedendo è di frode in pubbliche forniture. L'apertura del fascicolo, affidato al PM Benedetto Roberti, risalirebbe ad alcune settimane fa e sarebbero già state sentite alcune persone informate sui fatti. L'inchiesta, in pratica, vuole verificare se la Regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche con forniture di *test* poco efficaci;

le critiche ai *test* rapidi, giudicati "inattendibili" dal professor Andrea Crisanti e il fuori onda del dottor Luciano Flor, attuale direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, al giornalista d'inchiesta e autore Danilo Procaccianti, erano stati anche oggetto della trasmissione RAI, "Report" nei giorni scorsi;

considerato che:

40 scienziati italiani hanno scritto una lettera, primo firmatario il professor Silvio Garattini, per esprimere sostegno al professor Andrea Crisanti per le sue critiche al sistema di tracciamento del COVID seguito in Veneto: "Se la denuncia si riferisce alla libertà del professor Crisanti di discutere pubblicamente le sue osservazioni - è scritto nel testo - riteniamo che la stessa possa costituire un pericoloso precedente avverso alla libertà della ricerca scientifica e offriamo a Crisanti il nostro sostegno";

"Non conosciamo i termini esatti della denuncia - spiegano i 40 scienziati, alcuni componenti del 'gruppo 2023' per la ricerca scientifica - ma, da quanto apprendiamo al centro della questione ci sarebbero le anticipazioni dei risultati e delle conclusioni di uno studio del professor Crisanti e dei suoi collaboratori sull'efficacia dei tamponi rapidi, reso disponibile in pre-print". Uno studio nel quale il microbiologo dell'Università di Padova evidenzia come i *test* antigenici eseguiti su prelievi raccolti in Veneto tra settembre e ottobre 2020 avessero un'elevata percentuale (circa il 30 per cento) di falsi negativi;

nello stesso lavoro gli autori fanno notare che nel Veneto, intorno a quel periodo, si è verificato un notevole incremento dei casi di infezione da Coronavirus, soprattutto nelle Residenze sanitarie assistenziali - RSA. "Su questa base Crisanti - sottolineano gli scienziati - ha sconsigliato l'uso dei test antigenici in quanto l'elevata propensione di questi a fornire falsi negativi potrebbe aver contribuito alla diffusione del virus";

secondo gli interroganti, che esprimono piena solidarietà al professor Crisanti, la sua tesi rientra nella normale prassi scientifica della formulazione di una ipotesi di lavoro e, in quanto tale, verificabile o confutabile, attraverso ulteriori studi. In qualità di scienziato, ha semplicemente posto delle osservazioni sul sistema sanitario del Veneto, con particolare riferimento ai tamponi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il professor Crisanti abbia la piena libertà di esprimere le sue opinioni e di discutere pubblicamente le sue osservazioni, perché diversamente la vicenda costituirebbe un pericoloso precedente avverso alla libertà della ricerca scientifica;

quali iniziative intendano adottare affinché le osservazioni o critiche, che dir si voglia, di un qualsiasi scienziato, su un qualsiasi argomento siano di arricchimento e di studio più accurato piuttosto che essere considerate un "discredito" verso qualcosa o qualcuno.

(4-05421)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02491 della senatrice Abate, sui nuovi criteri di assegnazione dei fondi europei per l'agricoltura;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02492 della senatrice Binetti, sulle misure di sostegno ai malati gravi non autosufficienti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 320a seduta pubblica del 27 aprile 2021, a pagina 18, alla seconda riga del terzultimo capoverso sostituire le parole: "della ricerca (PNR)" con le seguenti: "di ripresa e

resilienza (PNRR)".

Nel Resoconto stenografico della 323a seduta pubblica del 5 maggio 2021, a pagina 168, alla prima riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: "e dei trasporti" con le seguenti: "e della mobilità sostenibili".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.